

## **Sociologia criminale / Enrico Ferri.**

### **Contributors**

Ferri, Enrico, 1856-1929.  
Francis A. Countway Library of Medicine

### **Publication/Creation**

Torino : Fratelli Bocca, 1900.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/yvqfzrtv>

### **License and attribution**


This material has been provided by This material has been provided by the Francis A. Countway Library of Medicine, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Francis A. Countway Library of Medicine, Harvard Medical School. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>








2. G. 84.














Digitized by the Internet Archive  
in 2010 with funding from  
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School





ENRICO FERRI

Libero docente di diritto e procedura penale all'Università di Roma  
Professore di sociologia criminale all'Université Nouvelle di Bruxelles  
e al Collège des sciences sociales di Parigi.

15561

*Enrico Ferri*

*Roma 12/X.03*

# SOCIOLOGIA CRIMINALE

QUARTA EDIZIONE

Con due tavole grafiche.



TORINO

FRATELLI BOCCA EDITORI

LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

MILANO	ROMA	FIRENZE
Corso Vittorio Em., 21.	Via del Corso, 216-217.	(F. Lumachi succ.).

—  
1900



# BIBLIOTECA ANTROPOLOGICO-GIURIDICA

## Serie 1<sup>a</sup>

- Vol. 1° LOMBROSO Prof. CESARE. **L'uomo delinquente** in rapporto all'antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie. — Vol. I. 5<sup>a</sup> ediz. Non si vende separatamente. L'opera completa in 3 vol. e atl. . . . . L. 50 —
- » 2° GAROFALO R. **Criminologia**. Studio sul delitto, sulle sue cause, e sui mezzi di repressione. — 2<sup>a</sup> ediz. Torino 1889, 1 vol. in-8° . . . . . » 12 —
- » 3° MARRO. **I caratteri dei delinquenti**. — Torino 1887, 1 vol. in-8° con 22 tavole . . . . . » 16 —
- » 4° LOMBROSO. **L'uomo di genio** in rapporto alla psichiatria, alla storia ed all'estetica. — 6<sup>a</sup> ediz. Torino 1894, 1 vol. in-8° con 26 tav. e 23 fig. . . . . » 16 —
- » 5° BALESTRINI. **Aborto, infanticidio ed esposizione d'infante**. — Torino 1888, 1 vol. in-8° . . . . . » 8 —
- » 6° **Appunti al nuovo codice penale**. — 2<sup>a</sup> ediz. Torino 1888, 1 vol. in-8° . . . . . » 7 —
- » 7° LOMBROSO. **L'uomo delinquente**. Volume II. — Torino, 1 vol. in-8°, 5<sup>a</sup> ed. Non si vende separatamente. L'opera completa in 3 vol. e atl. . . . . » 50 —
- » 8° GAROFALO e CARELLI. **Riforma della procedura penale**. — Torino 1889, 1 vol. in-8° . . . . . » 7 —
- » 9° LOMBROSO e LASCHI. **Il delitto politico e le rivoluzioni** in rapporto al Diritto, all'Antropologia ed alla scienza di governo. — Torino 1890, 1 vol. in-8° con 10 tav. e 21 fig. » 14 —
- » 10° TONNINI. **Le epilessie** in rapporto alla degenerazione. — 1891, 1 vol. in-8° con 6 tavole e molte figure nel testo » 7 —
- » 11° D'AGUANO. **Genesi ed evoluzione del diritto civile**. — 1890, 1 vol. in-8° . . . . . » 12 —
- » 12° LOMBROSO. **Palimsesti del carcere**. — Torino 1891, 1 vol. in-8° con 8 tavole . . . . . » 8 50
- » 13° VENTURI. **Le degenerazioni psico-sessuali** nella vita degli individui e nella storia delle società. — 1892 » 12 —
- » 14° FERRI. **Sociologia criminale**. 3<sup>a</sup> ediz. completamente rifatta dei « Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale ». — 1892 . . . . . » 15 —
- » 15° ZERBOGLIO. **L'alcoolismo**. — 1892 . . . . . » 6 50
- » 16° FERRI. **L'omicidio-suicidio** (vedi serie 2<sup>a</sup> n. 4).
- » 17° FRASSATI. **Lo sperimentalismo nel diritto penale**. — 1892 . . . . . » 6 50
- » 18° LOMBROSO. **Le più recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale**. — 1893, con 3 tav. e 52 fig. . . . . » 10 —
- » 19° VACCARO. **Le basi del diritto e dello Stato**. — 1893 » 10 —
- » 20° BRANCALEONE-RIBAUTO. **Studio antropologico sul militare delinquente**. — 1894, in-8° con 23 tav. cromolitogr. e 7 litogr. . . . . » 6 —



La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio.  
Firenze, Barbèra, 1875, pagg. 615 (esaurito) — sotto stampa

in II edizione, Bocca editore.

Socialismo e criminalità, Torino, Bocca, 1883, pagg. 321 (in

preparazione in II edizione).

L'omicidio — L'omicidio criminale — L'omicidio politico —

Torino, Bocca, 1885, pagg. 321, con 2 tav. in

la sociologia criminale — IV ediz., 1890 — ristampata nella

traduzione: Firenze, A. Roussier, editore, 1890

Soufflot, 1893 — seconda ediz. (Madrid, Góngora, 1887) —

Weyss (London, Fisher Lawin, 1895) — tedesco (Leipzig,

Weyss, 1897).

Socialismo e scienza positiva (Darwin, Spencer, Marx), Roma,

1890

Soufflot

Leipzig, Weyss, 1893) — seconda ediz. (Madrid,

1895, o Buenos Aires, 1895) — francese (Paris, Gied et

Brère, rue Soufflot, 1897) — arabo (Belgrado, 1897).

L'omicidio nell'antropologia criminale — Omicidio nato e omi-

cida parso — Un vol. di pagg. 739, con Atlante antropogico-

statistico di pagg. 333, con 30 tav. — Torino, Bocca, 1895, L. 30 —

I delinquenti nell'arte, Genova, Libreria editrice, Galleria

Maxim, 1896, pagg. 181 — ristampato nelle traduzioni:

francese (Paris, Alcan, 1895) — spagnuolo (Madrid,

1896)

La justice pénale — Résumé descriptif de sociologie criminelle

all'Université Nouvelle di Bruxelles (P. Larcier édité, 1892,

pagg. 87).

Difese penali e studi di giurisprudenza — Torino, Bocca, 1899,

pagg. xix-400

Battaglie parlamentari — Una campagna elettorale — Milano,

Società editrice lombarda, 1899, pagg. xvi-300

La scuola positiva nella giurisprudenza penale — Anno X — Rivista

mensile in fasc. di pagg. 64, n. L. 12 l'anno — Direzione e Ammi-

nistrazione presso E. Parini (Roma, Via Montebello, 27)

## PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DELL'AUTORE

- La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio**, Firenze, Barbèra, 1875, pagg. 615 (esaurito — sotto stampa la II edizione, Bocca editore).
- Socialismo e criminalità**, Torino, Bocca, 1883, pagg. 224 (in preparazione la II edizione).
- L'omicidio-suicidio** — Responsabilità giuridica (art. 370 C. P.), Torino, Bocca, IV ediz., 1895, pagg. xxiii-297, con 2 tav. L. 5 —
- La sociologia criminale** — IV ediz., 1900 — Pubblicata nelle traduzioni: *francese* (Paris, A. Rousseau, éditeur, rue Soufflot, 1893) — *spagnuola* (Madrid, Gongora, 1887) — *inglese* (London, Fisher Unwin, 1895) — *tedesca* (Leipzig, Wigand, 1897).
- Socialismo e scienza positiva** (Darwin, Spencer, Marx), Roma, 1894, pagg. 168 (esaurito — sotto stampa la II edizione, Sandron editore, Palermo) — Pubblicato nelle traduzioni: *tedesca* (Leipzig, Wigand, 1895) — *spagnuola* (Madrid, 1895, e Buenos Aires, 1895) — *francese* (Paris, Giard et Brière, rue Soufflot, 1897) — *serba* (Belgrado, 1897).
- L'omicidio nell'antropologia criminale** — Omicida nato e omicida pazzo — Un vol. di pagg. 739, con **Atlante antropologico-statistico** di pagg. 333, con 30 tav., Torino, Bocca, 1895 L. 30 —
- I delinquenti nell'arte**, Genova, Libreria editr. ligure, Galleria Mazzini, 1896, pagg. 186 — Pubblicato nelle traduzioni: *francese* (Paris, Alcan, 1897) — *spagnuola* (Madrid, Suarez, 1899) . . . . . L. 2 50
- La justice pénale** — Résumé du cours de sociologie criminelle all'*Université Nouvelle* di Bruxelles (F. Larcier édit., 1898, pagg. 87).
- Difese penali e studi di giurisprudenza** — Torino, Bocca, 1899, pagg. xix-469 . . . . . L. 9 —
- Battaglie parlamentari** — Una campagna ostruzionista — Milano, Società editrice lombarda, 1899, pagg. xvi-260 . . . L. 1 50
- La scuola positiva nella giurisprudenza penale** — Anno X — Rivista mensile in fasc. di pagg. 64, a L. 12 l'anno — Direzione e Amministrazione presso E. FERRI (Roma, via Montebello, 2).



ENRICO FERRI


Libero docente di diritto e procedura penale all'Università di Roma  
Professore di sociologia criminale all'*Université Nouvelle* di Bruxelles  
e al *Collège des sciences sociales* di Parigi.

# SOCIOLOGIA CRIMINALE

15561

QUARTA EDIZIONE

Con due tavole grafiche.



TORINO  
FRATELLI BOCCA EDITORI

LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

MILANO                      ROMA                      FIRENZE  
Corso Vittorio Em., 21.    Via del Corso, 216-217.    (F. Lumachi succ.).

—  
1900

PROPRIETÀ LETTERARIA



TORINO — VINCENZO BONA, TIPOGrafo DI S. M. (7861)

PREFAZIONE

ALLA QUARTA EDIZIONE

ALLA NOSTRA GINA

VENUTA

A RAVVIVARE

GLI IDEALI DELLA PATERNITÀ INTELLETTUALE

CON LE GIOIE E LE ANSI DELLA PATERNITÀ NATURALE

(Roma, 1892)




ALLA NORTH OIL

YENNY

A BAYVIEW

THE GREAT WESTERN OIL COMPANY

ONE OF THE GREAT OIL COMPANIES OF THE WORLD



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

## PREFAZIONE

### ALLA QUARTA EDIZIONE

Scopo di questo libro è di dare le linee generali della scienza criminale e penale, rinnovata dal metodo sperimentale e di osservazione.

Esso quindi abbonda nelle indicazioni bibliografiche per ciascun problema, fondamentale o secondario, che si attiene alla funzione della giustizia penale.

E, pur rappresentando una orientazione radicalmente diversa dall'attuale nella preservazione sociale dalla criminalità, tocca abbastanza spesso le questioni teoriche e pratiche della presente legislazione penale e indica le riforme di graduale passaggio ad una "giustizia penale", completamente rinnovata dai dati e dalle induzioni sulla genesi naturale del delitto e sui mezzi più efficaci, e più umani ad un tempo, per ridurlo e ridurne i danni al minimo possibile.

Ho esaminato tutto ciò che si è pubblicato dopo la III edizione del 1892 e vi ho aggiunto la sistemazione definitiva del mio pensiero scientifico, in accordo colle ultime e decisive correnti della sociologia generale.

Ma, da quando scrissi la prefazione alla III edizione, non



occupo più la cattedra di Carmignani e di Carrara; perchè l'eterodossia delle mie opinioni politiche, apertamente professate, mi ha valso il bando ufficiale dalla Università di Pisa, che non può tornare di disdoro se non a quelli che l'hanno preparato ed eseguito.

Quanto a me, continuo sereno e ostinato nello studio e nella diffusione delle nuove idee scientifiche, che — malgrado le opposizioni del misoneismo accademico o delle abitudini burocratiche, e attraverso le transazioni di coscienza scientifica da parte di chi sottopone le proprie dottrine al tornaconto della carriera ufficiale — hanno per sè l'avvenire, perchè sole rispondono alle realtà della vita individuale e collettiva.

Roma, febbraio 1900.

ENRICO FERRI.



## PREFAZIONE

### ALLA TERZA EDIZIONE

---

Il nome di *Sociologia criminale*, che io diedi alla scienza dei delitti e delle pene rinnovata dal metodo sperimentale e basata sui dati scientifici dell'antropologia e della statistica criminale, è già stato accettato e riprodotto da tanti altri che non ha più bisogno di ulteriori spiegazioni.

Ho abbandonato l'antico titolo (*I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*), ricordo di tante battaglie e di vive soddisfazioni, perchè più adatto alla indole occasionale di una prolusione, quale fu la prima edizione di questo lavoro. Il nuovo titolo mi sembra meglio rispondente al contenuto di questo libro, che, sebbene completamente rifatto e riordinato, vuol essere e rimane un'opera di propaganda ed una guida elementare per chi intende darsi allo studio scientifico dei delitti, dei delinquenti e dei mezzi di prevenzione e di difesa sociale contro di essi. Da ciò l'abbondanza spesso soverchia delle citazioni e la voluminosa bibliografia.

Sulla fortuna delle nuove idee propugnate in questo libro, a ciò che dissi nella prefazione alla seconda edizione, non ho da aggiungere, senza falsa modestia come senza vana su-

perbia, che un fatto solo: quello cioè, che dopo dieci anni dalla prima edizione, queste idee vengono ora da me insegnate, nel glorioso ateneo di Pisa, dalla cattedra che fu già di Carmignani e di Carrara.

Pisa, dicembre 1891.

ENRICO FERRI.



## PREFAZIONE

### ALLA SECONDA EDIZIONE

---

Mi è caro cominciare questo libro col ricordo di quella triade gloriosa di pensatori italiani, cui debbo la mia vita intellettuale: ROBERTO ARDIGÒ, PIETRO ELLERO, CESARE LOMBROSO.

Datomi agli studi di filosofia positiva e di antropologia criminale per l'insegnamento di ROBERTO ARDIGÒ e di CESARE LOMBROSO, avevo appena cominciato a delineare, in alcune pubblicazioni, la portata ed il valore scientifico dei nuovi dati opposti dallo studio positivo dell'uomo alle teorie consuete sul delitto, sulla pena, sul giudizio; quando fui chiamato all'onore di succedere, nell'Università di Bologna, al mio maestro di diritto criminale, PIETRO ELLERO. Nella pro-  
lusione a quel corso (dicembre 1880), che fu la prima edizione di questo lavoro (di pag. 150), raccolsi e coordinai i primi risultati di quelle mie ricerche, per segnare il nuovo indirizzo, che io mi proponeva nello studio e nell'insegnamento della scienza criminale.

All'insperata accoglienza della scuola corrispose il favore del pubblico, onde le nuove idee ebbero tale espansione, che è buon augurio della corrispondenza loro ai bisogni veri della vita sociale.

Presento ora, come raccolta di nozioni preliminari e introduzione generale allo studio positivo delle scienze criminali, lo svolgimento di quel primo abbozzo delle mie idee, non costrette in un sistema irrevocabilmente prefisso, ma quali si vennero meglio determinando al continuo cimento dei fatti osservati ed allo studio delle sopravvenute pubblicazioni. Molti concetti vi aggiungo, raccolti anche da altri miei lavori successivamente sparsi in alcune riviste, e qualcuno ne tralascio della prima edizione, nato allora dalle prime incertezze per una incompleta emancipazione dai preconcetti metafisici. Ed assistendo così alla naturale evoluzione del mio pensiero scientifico, mi avvicino al momento in cui spero di presentare una definita e meno incompleta sintesi della nuova scienza criminale.

Siena, febbraio 1884.

ENRICO FERRI.



# INDICE

DEDICA . . . . .	Pag.	v
PREFAZIONE alla IV edizione . . . . .	"	vii
PREFAZIONE alla III edizione . . . . .	"	ix
PREFAZIONE alla II edizione . . . . .	"	xi

## INTRODUZIONE

La scuola criminale positiva . . . . .	Pag.	1
I. 1. La scuola classica criminale, iniziata dal Beccaria . . . . .	"	2
2. La scuola classica penitenziaria, iniziata dall'Howard . . . . .	"	6
3. L'applicazione del metodo positivo al diritto criminale . . . . .	"	9
4. Come nella medicina e nell'economia politica . . . . .	"	14
5. Alla diminuzione delle pene si contrappone la diminuzione dei delitti, e allo studio astratto del delitto come ente giuridico si contrappone lo studio positivo del delitto come fenomeno naturale e sociale . . . . .	"	22
II. 6. Prime accuse alla scuola positiva . . . . .	"	25
7. Gli eclettici . . . . .	"	27
8. Espansione scientifica e pratica del nuovo indirizzo . . . . .	"	36
III. 9. La Sociologia criminale . . . . .	"	61

## CAPITOLO PRIMO

I dati dell'antropologia criminale . . . . .	Pag.	66
I. 10. La storia naturale dell'uomo delinquente ed i suoi dati generali . . . . .	"	71
II. 11. Obbiezioni fondamentali ai dati dell'antropologia criminale . . . . .	"	80
12. I. Metodo di studio . . . . .	"	81
13. II. Presupposti scientifici . . . . .	"	90
14. III. Discordanza di dati . . . . .	"	102
15. IV. I caratteri criminali anche negli onesti . . . . .	"	110
16. V. Indeterminatezza storica e antropologica del delitto. Sua definizione . . . . .	"	115
17. VI. Il tipo criminale . . . . .	"	143
18. VII. Origine e natura della delinquenza . . . . .	"	161
III. 19. La classificazione naturale dei delinquenti . . . . .	"	194
20. Precedenti . . . . .	"	195
21. Delinquenti abituali e occasionali . . . . .	"	199
22. Le cinque categorie fondamentali: delinquenti pazzi, nati, abituali, d'occasione, per passione . . . . .	"	218



23. Loro differenze graduali . . . . .	Pag. 246
24. Loro proporzioni numeriche . . . . .	" 249
25. Le altre classificazioni . . . . .	" 250
26. Conclusioni . . . . .	" 263

## CAPITOLO SECONDO

I dati della statistica criminale . . . . .	Pag. 267
I. 27. Metodo di rilievo e studio dei dati di statistica criminale . . . . .	" 268
28. Statistica morale e statistica criminale . . . . .	" 276
29. Storia e statistica . . . . .	" 279
30. Criminalità naturale e criminalità legale . . . . .	" 282
II. 31. Civiltà e delitto . . . . .	" 284
32. Rapporto fra l'attività onesta e l'attività criminosa . . . . .	" 290
33. I fattori <i>antropologici, fisici e sociali</i> del delitto . . . . .	" 297
III. 34. Dati generali sul movimento periodico della criminalità in Europa e specialmente in Italia (con due tavole grafiche) . . . . .	" 311
IV. 35. La legge di saturazione criminosa . . . . .	" 345
36. La conseguente minima efficacia delle pene . . . . .	" 350
37. Prove storiche, statistiche, psicologiche . . . . .	" 372
V. 38. I sostitutivi penali . . . . .	" 394
39. Esempi nell'ordine economico, politico, scientifico, amministrativo, religioso, familiare, educativo . . . . .	" 399
Alcoolismo . . . . .	" 404
Vagabondaggio . . . . .	" 422
Infanzia abbandonata . . . . .	" 446
VI. 40. Prevenzione e repressione: loro identità fondamentale . . . . .	" 453
41. La lotta contro il delitto e la sua radicale trasformazione . . . . .	" 463

## CAPITOLO TERZO

La teorica positiva della responsabilità penale . . . . .	Pag. 466
I. 42. Postulato della scuola classica, smentito dalla fisio-psicologia positiva e ad ogni modo discutibile in teoria e pericoloso in pratica . . . . .	" 467
43. La negazione del libero arbitrio . . . . .	" 468
44. Le transazioni eclettiche sulla libertà morale . . . . .	" 482
II. 45. Il problema della giustizia penale, negato il libero arbitrio . . . . .	" 501
46. Duplice ordine di fatti per ottenerne la soluzione: A, la naturale reazione difensiva e la sua evoluzione nel tempo — B, le forme presenti della reazione difensiva (sanzione) . . . . .	" 504
47. A. La naturale reazione difensiva di ogni essere vivente e le fasi della reazione difensiva umana e degli organi di sua esecuzione . . . . .	" 504
48. Il carattere etico di giustizia retributiva eliminato dalla funzione difensiva . . . . .	" 515
49. Indipendenza di questa funzione da ogni criterio di libertà o colpa morale. La legge di regressione apparente . . . . .	" 522



III. 50. Obbiezioni . . . . .	Pag. 529
51. La pena (dopo il fatto) non è difesa (prima del fatto) . . . . .	530
52. Difesa sociale non è difesa giuridica. Genesi positiva del diritto, nel suo aspetto individuale e sociale . . . . .	535
53. Difesa sociale e difesa di classe nella giustizia penale. Criminalità <i>atavica</i> e criminalità <i>evolutiva</i> . . . . .	546
IV. 54. B. Le forme presenti della reazione difensiva. La teorica della sanzione naturale (sanzione fisica, biologica, sociale). Le selezioni sociali . . . . .	559
55. Responsabilità sociale invece di responsabilità morale . . . . .	581
56. L'uomo è responsabile sempre di ogni suo atto, soltanto perchè e finchè vive in società . . . . .	591
V. 57. Le teorie eclettiche sulla responsabilità . . . . .	595
58. Libertà relativa della volontà (per libertà limitata — libertà ideale — motivo di contraddizione — fattore personale — libertà pratica) . . . . .	600
59. Libertà dell'intelletto . . . . .	612
60. Volontarietà (art. 45 C. P.) . . . . .	617
61. Intimidabilità . . . . .	638
62. Normalità . . . . .	648
63. Identità personale e somiglianza sociale . . . . .	657
64. Stato di criminalità . . . . .	667
65. Conclusione . . . . .	668
VI. 66. Due problemi finali: A. Forme della sanzione sociale. B. Criteri della sanzione sociale . . . . .	670
67. A. I mezzi preventivi-riparatorii-repressivi-eliminativi . . . . .	674
VII. 68. B. Le condizioni dell'atto, dell'agente, della società. Il diritto violato, i motivi determinanti, la categoria antropologica del delinquente. Esempio pratico . . . . .	688
69. Il tentativo e la complicità . . . . .	702
70. Il bizantinismo classico e la giustizia secondo i positivisti . . . . .	707

# CAPITOLO QUARTO

Le riforme pratiche . . . . .	Pag. 714
I. 71. Influenza dei nuovi dati di biologia e sociologia criminale sulle leggi penali più recenti — (Pene parallele — Circostanze aggravanti e minoranti — Manicomii criminali — Procedure speciali per minorenni delinquenti — Provvedimenti contro i recidivi — Reazione contro le pene carcerarie di breve durata) . . . . .	717
II. 72. Tre principii generali per le riforme procedurali, secondo la scuola positiva: I. Equilibrio fra diritti individuali e guarentigie sociali. — II. Ufficio proprio del giudizio penale, all'infuori dell'illusoria dosimetria della responsabilità morale. — III. Continuità solidale tra le varie funzioni pratiche di difesa sociale . . . . .	725



73. Ragione storica ed esempi del primo principio. Le esagerazioni dell' <i>in dubio pro reo</i> nelle forme di delinquenza atavica. La revisione dei processi. Le grazie ed amnistie. Il risarcimento dei danni. La prescrizione penale . . . . .	Pag. 728
74. Proposte della scuola positiva in senso individualista: l'azione penale popolare, la riparazione degli errori giudiziari, le quote minime della delinquenza . . . . .	742
III. 75. A. - Gli ingranaggi della giustizia penale e i loro caratteri attuali . . . . .	752
76. L'ufficio proprio del giudizio penale . . . . .	759
77. La raccolta delle prove (polizia giudiziaria) . . . . .	763
78. La discussione delle prove (accusa e difesa) . . . . .	775
79. La decisione delle prove (giudici e giurati). La clinica criminale. Giudici civili e criminali. Intelligenza e indipendenza dei giudici (eletti). L'arbitrio del giudice . . . . .	777
IV. 80. Il giuri . . . . .	790
81. Pregi e difetti del giuri come istituto politico . . . . .	795
82. Pregi e difetti del giuri come istituto giudiziario . . . . .	798
83. Il giuri secondo i dati della psicologia e della sociologia . . . . .	813
84. L'abolizione del giuri nel giudizio dei reati comuni e le riforme più urgenti . . . . .	821
V. 85. B. - La "bancarotta dei sistemi penali classici", e il sistema positivo di difesa sociale repressiva . . . . .	826
86. Criteri fondamentali del sistema difensivo . . . . .	834
87. I, Segregazione a tempo indeterminato con revisione periodica delle sentenze . . . . .	834
88. II, Risarcimento dei danni, come funzione di Stato . . . . .	847
89. III, Adattamento dei mezzi difensivi alle categorie dei delinquenti, contro l'unità classica della pena . . . . .	856
90. Caratteri comuni ai vari stabilimenti di segregazione . . . . .	860
VI. 91. I delinquenti pazzi e i manicomi criminali . . . . .	864
92. I delinquenti nati, la pena di morte, la deportazione, la segregazione indeterminata . . . . .	875
93. Il sistema cellulare è una delle aberrazioni del secolo XIX . . . . .	895
94. Il lavoro all'aperto nelle colonie agricole . . . . .	901
95. I delinquenti abituali . . . . .	903
96. I delinquenti d'occasione e l'abuso delle brevi pene carcerarie. La condanna condizionale . . . . .	903
97. I delinquenti per passione e la loro relativa impunità . . . . .	917

## CONCLUSIONE

L'avvenire della scienza e della pratica penale . . . . .	Pag. 919
Bibliografia . . . . .	Pag. 937
Indice degli Autori citati . . . . .	979
Indice delle Riviste citate . . . . .	995



# INTRODUZIONE

## LA SCUOLA CRIMINALE POSITIVA

Da circa venti anni si è determinata in Italia, espandendosi via via per il mondo scientifico, una nuova corrente di idee sui delitti e sui delinquenti, che sarebbe miopia negli avversari e leggerezza nei suoi propugnatori considerare soltanto come l'effetto di velleità o di iniziative, meramente personali.

L'affermarsi ed il progredire di un nuovo indirizzo scientifico è invece, come ogni altro, un fenomeno naturale, determinato da storiche condizioni di tempo e di luogo, che giova anzitutto accennare, perchè in ciò appunto si disciplina e si rafforza la coscienza scientifica del pensatore.

Lo sviluppo grandioso e fecondo della filosofia sperimentale nella seconda metà del nostro secolo, specialmente collo studio biologico e psicologico dell'uomo, considerato come uno dei tanti anelli nella svariata catena zoologica e collo studio positivo delle società umane, come organismi naturali, aveva già formato un ambiente intellettuale e determinata una corrente generale, di cui i nuovi studi sui fenomeni criminosi non sono che un aspetto particolare.

A queste condizioni generali del pensiero scientifico moderno si aggiunse in Italia il flagrante quotidiano contrasto fra le dottrine criminali giunte al massimo grado di dottrinarismo metafisico e le proporzioni invece della criminalità, assai gravi sia nel loro confronto cogli altri paesi d'Europa, sia nel loro movimento periodico.



Era naturale quindi il sorgere di una corrente scientifica, che, seguendo il metodo sperimentale, si proponesse, collo studio della patologia sociale nei suoi sintomi criminosi, di togliere quel contrasto fra la teoria dei delitti e delle pene e la realtà dei fatti quotidiani. Di qui la scuola criminale positiva, di cui l'assunto fondamentale consiste nello studiare la genesi naturale del delitto sia nel delinquente sia nell'ambiente in cui questi vive, per adattare alle varie cause i diversi rimedi. Scuola criminale positiva, che ormai costituisce un ramo distinto e rigoglioso della sociologia generale, col nome appunto che, nel 1883, io le diedi di *sociologia criminale*, per comprendervi così i dati sperimentali dell'antropologia, della fisio-psicologia, della psico-patologia e della statistica criminale; come le induzioni scientifiche sulla preservazione (preventiva e repressiva) dal fenomeno della delinquenza.

Di tale corrente scientifica noi possiamo ora, dopo queste considerazioni generali, indicare le ragioni storiche più particolari.

## I.

1. La scuola classica criminale, iniziata dal Beccaria. — 2. La scuola classica penitenziaria, iniziata dall'Howard. — 3. L'applicazione del metodo positivo al diritto criminale. — 4. Come nella medicina e nell'economia politica. — 5. Alla diminuzione delle pene si contrappone la diminuzione dei delitti, e allo studio astratto del delitto come *ente giuridico* si contrappone lo studio positivo del delitto come *fenomeno naturale e sociale*.

1. — Nè i Romani, così grandi nel diritto civile, nè i pratici del medioevo avevano saputo elevare il diritto criminale a dignità di sistema filosofico. Fu il Beccaria, che, sebbene guidato più dal sentimento che dal rigore scientifico, diede uno straordinario impulso alla dottrina dei delitti e delle pene e fu seguito da una pleiade di filosofi del diritto.

Il Beccaria aveva riassunto le idee ed i sentimenti, che serpeggiavano tra i filosofi e nella pubblica opinione del suo tempo (1).

---

(1) Veggasi a questo proposito, il DESJARDINS *Les cahiers des États Généraux en 1789 et la législation criminelle*, Paris 1883 — ove, nella Introduzione, è tratteggiato lo stato dell'opinione pubblica a quel tempo, che reclamava la



Ma delle varie correnti scientifiche, che avrebbero potuto svolgersi dal germe del suo libro immortale, una prevalse sulle altre, in Italia specialmente, che divenne, con tanta e meritata gloria, la scuola classica di diritto criminale. Questa scuola aveva ed ha uno scopo pratico: *la diminuzione delle pene* e l'abolizione di molte fra esse, come nobile e generosa reazione contro l'empirismo feroce del medioevo; ed aveva ed ha un indirizzo teorico: *lo studio aprioristico del reato, come ente giuridico astratto*.

Qualche altra corrente teorica si è delineata nel nostro secolo, come la scuola correzionalista, propugnata fra gli altri con tanto vigore dal Roeder, sotto l'aspetto dell'emenda *morale* e dell'emenda *giuridica*. Ma essa, quantunque raccogliesse intorno a sè in Germania, meno in Italia ed in Francia, ma più in Ispagna (1), seguaci ardenti e convinti, e quantunque rappresentasse essa pure una filantropica reazione ai sistemi carcerarii del medioevo, che tuttora vivono, più o meno, fra noi; essa, però, non ha potuto avere una lunga vita, come scuola autonoma. Troppo facilmente essa era soggetta alle immediate e continue smentite dei fatti al suo principio cardinale ed essa pure, in sostanza, seguendo sempre il metodo apriorista e con uno spirito di misticismo pietista, non faceva che opporre sillogismi ad altri sillogismi, mentre l'unica condizione di vittoria è di opporre dei fatti, numerosi e coordinati, a delle argomentazioni astratte ed arbitrarie. Quasi organo di sopravvivenza, vige ancora nelle altre scuole criminali, il principio, che la pena deve emendare il delinquente; ma, oltre che questo principio è posto dai più in linea secondaria di diritto, le nuove osservazioni antropologiche, psicologiche, statistiche, hanno dato ad esso l'ultimo colpo, come teoria fondamentale, avendo posto in

---

riforma delle leggi criminali. E vi si parla anche delle ostilità e delle accuse di "sconvolgimento sociale", incontrate allora dai riformatori del diritto criminale: di cui gli odierni rappresentanti e successori, dimenticando di essere i rivoluzionari di cento anni fa, hanno ripetuto contro gli innovatori positivisti, le stesse identiche accuse, che però non arrestarono il cammino delle nuove idee, come quelle non impedirono il trionfo dei principii, che ora sono ortodossi.

(1) GINER, *Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena*, trad. dell'opera di ROEDER, Madrid 1877; RODRIGUEZ Y PORRERO, *Teoria correccional* in *Rev. gen. de legisl.*, Madrid 1887, p. 480 e 575, e specialmente il GINER, *Resumo de filosofia del derecho*, Madrid 1886-90, pag. 371 e seg.



luce, che, sotto qualunque regime penitenziario, dai congegni più severi ai più sdolcinati, vi sono sempre dei tipi di delinquenti, molto numerosi, pei quali l'emenda è impossibile o estremamente difficile ed instabile, perchè dominati da un'anormale costituzione organica e psichica. A cui si aggiunge, che, risiedendo la genesi del reato non soltanto nell'individuo delinquente, ma anche, e per molta parte, nell'ambiente fisico e sociale che lo circonda, la sola emenda dell'individuo non basta ad impedirgli le ricadute, se prima non si corregge lo stesso ambiente esterno, soprattutto nell'ordinamento sociale. L'obbligo e l'utilità dell'emenda individuale resta, anche per la scuola positiva, quando essa sia possibile, in alcune categorie di delinquenti (d'occasione e per impeto di passione); ma come ragione cardinale di una teoria scientifica, quel principio è ormai morto (1).

Sola, adunque, la scuola classica prevalse in Italia, con talune parziali discrepanze di vedute personali in questo o quel criminalista, ma unica come metodo e come insieme generale di principii e di conseguenze. E mentre nella vita pratica essa ha già ottenuto in massima parte il suo scopo, con una larghissima, e spesso soverchia, mitigazione legislativa delle pene; nella vita teo-

---

(1) In questo senso — di applicazione ai delinquenti emendabili — è ammissibile l'importanza, che allo scopo dell'emenda (o meglio, come vedremo, del *riadattamento del delinquente alla vita sociale*) fu data da taluni scrittori, che in massima accettano le induzioni della scuola positiva; RAHO VALENTINI, *L'emenda nel fondamento del diritto di punire*, in *Riv. di Giur.*, Trani 1886; ROBINO, *La scuola criminale positiva e la teoria dell'emenda*, nel *Filangieri*, 1886; BALESTRINI, *Nuovo criterio sociologico della penalità*, in *Arch. di psich.*, 1887; CIRLA, *Utilità o giustizia? Voti per un indirizzo positivo-correzionalista*, Milano 1888; MAGRI, *Dimostrazione del sistema di libertà condizionale*, Pisa 1888; PUGLIA, *Emendamento dei delinquenti*, nell'*Anomalo*, 1895, pag. 285.

Ed è anche da riconoscersi col DORADO MONTERO (*I correzionalisti spagnuoli e la scuola positiva*, nella mia rivista *La Scuola positiva nella Giurisprudenza penale*, anno IV, 1894, pag. 159) che taluni assunti della scuola correzionalista, fra cui notevole la durata non prefissa delle pene, si avvicinavano a parecchie conclusioni della scuola positiva; ma rimangono pur sempre la differenza decisiva di metodo scientifico e l'oblio della necessaria emenda dell'ambiente sociale come cause del tramonto della scuola correzionalista, che pure ha sempre un aspetto seducente e per ciò manda di tanto in tanto qualche bagliore, come per es. nel SOLOVIEFF, *La question pénale au point de vue éthique*, nella *Revue intern. de sociologie*, juillet 1897.



rica essa ha dato al mondo scientifico, dopo tanti altri capolavori dei criminalisti italiani, il *Programma* insuperato del Carrara; nel quale appunto, dal principio posto *a priori*, che " il reato è un ente giuridico, un'infrazione e non un'azione „, sono dedotte, col solo magistero di una meravigliosa potenza logica, tutte le principali conseguenze giuridiche astratte, di cui quel principio era suscettibile (1).

Col Carrara e coi più illustri moderni rappresentanti della scuola classica si riassume e splendidamente si chiude il glorioso ciclo scientifico iniziato dal Beccaria; come n'è prova, fra le altre, la evidente scarsità di produzione scientifica nel diritto criminale, in Italia ed anche fuori, secondo i principii ed i metodi della scuola classica. Ed il fatto stesso, che i criminalisti cominciano ora a rivolgersi verso la procedura penale, finora molto trascurata, assume lo stesso significato, di un esaurimento del diritto criminale classico, se si pensa che tuttavia nella parte speciale di questo vi sarebbe pur molto ed anzi, in certe parti, quasi tutto da fare o da compiere. Ma gli è appunto, che volendo rimanere nello stesso ordine di idee della scuola classica, ai nuovi cultori di questa scienza non resterebbe, come notava lo stesso Carrara (2), che un compito altrettanto modesto quanto sterile: il compito cioè di commentare i classici trattati, perdendo, come pur molti fanno, il tempo migliore nella vuota discussione delle formule scolastiche o nella infeconda ruminazione delle tradizionali teorie (3).

---

(1) Il CARRARA (*Programma*, parte gen., VI ediz., 1886, Prefaz., I, 21-23) così infatti spiega il suo metodo: " Tutta la immensa tela di regole (proibitive e punitive) deve risalire ad una *verità fondamentale*. Trattavasi di trovare la formula esprimente questo principio ed a quella connettere, *da quella dedurre* i singoli precetti. Una formula doveva contenere in sè *il germe di tutte le verità...* Io credetti di aver trovata questa *formula sacramentale* e parvemi da quella tutte, ad una ad una, *emanassero* le grandi verità del diritto penale. La medesima espressi dicendo " il delitto non è un *ente di fatto*, ma un *ente giuridico* „. Con siffatta proposizione mi parve si schiudessero le porte alla *sponanea* evoluzione di *tutto* il diritto criminale *per virtù di un ordine logico e impreteribile* „.

(2) CARRARA, *Opuscoli di Diritto criminale*, vol. V, pag. 39.

(3) Nella mia prolusione, all'Università di Pisa (gennaio 1890), *Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara* (nell'*Archivio giuridico*, vol. XLIV, fasc. 6), ho più minutamente accennate le prove di questa compiuta ed esaurita evoluzione scientifica e missione storica della scuola classica criminale.



Eppure vi è un fatto doloroso, che, fuori delle scuole, reclama l'indagine scientifica ed i provvedimenti sociali: il fatto, rivelato dalle statistiche criminali, che la delinquenza segna un continuo aumento, e le pene finora applicate, mentre non valgono a difendere la società degli onesti, corrompono anche di più quella dei disonesti.

E vi è, fuori delle scuole, un altro fatto che quotidianamente si impone; e cioè, che mentre nei trattati e nei codici (che quasi sempre non sono che trattati dottrinali a forma di articoli) si perde il tempo nelle più astratte disquisizioni giuridiche sul reato, nei tribunali invece e nelle corti d'assise tutto questo bagaglio di sillogismi scolastici resta quasi sempre inutile ingombro. E giudici e difensori e accusatori sentono invece la mancanza e la necessità di quegli studi positivi di antropologia, di psicologia su delitti e delinquenti, che soli possono dare qualche luce feconda nelle applicazioni della pratica giustizia penale (1).

2. — Se dal campo teorico dei delitti passiamo a quello pratico delle pene, noi riscontriamo, come dissi altrove (2), un'evidente analogia nella storia della classica scuola penitenziaria. Questa sembra in realtà men prossima all'esaurimento, solo perchè essa richiedendo, oltre le sole e facili costruzioni sillogistiche dei trattati e dei codici, anche le costose costruzioni architettoniche dei carceri, ha avuto applicazioni molto più ristrette, massime nei grandi stati d'Europa, e non ha quindi rivelato ancora nella sua pienezza tutto il falso delle sue esagerazioni. Ma è inevitabile che il ciclo storico già compiuto dalla scuola teorica criminale si compia anche, collo stesso risultato, dalla scuola pratica penitenziaria.

Pochi anni dopo la magnanima iniziativa del Beccaria in Italia, in Inghilterra il *virtuoso* John Howard determinava un movimento parallelo colla sola eloquente descrizione dello stato miserando di corruzione materiale e morale, in cui brulicavano i condannati, per le diverse prigioni d'Europa da lui visitate, e coll'entusiastica descrizione dei primi saggi di isolamento cellulare, inaugurati dall'abate

---

(1) Vedasi, per le applicazioni quotidiane delle verità positive all'amministrazione della giustizia penale, il mio volume di *Difese penali e studi di Giurisprudenza*, Torino, Bocca, 1899.

(2) FERRI, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886.



Franci in Firenze (1667) e da papa Clemente XII in Roma (carcere di S. Michele, 1703), imitati dall'Imperatrice Maria Teresa colla casa di correzione con 140 celle, a Milano (1759), e poi dal visconte Alain XIV colla prigione cellulare di Gand (1775). Trasportato e sviluppato in America, donde poi ritornava all'Europa, questo movimento diveniva la scuola penitenziaria, cristallizzatasi ormai, così per la disciplina nella triade formulistica dell'*isolamento*, del *lavoro*, dell'*istruzione* (soprattutto religiosa), come per l'architettura nel sistema che Bentham, escogitandolo e presentandolo al Parlamento inglese e poi all'Assemblea francese, chiamava "panottico", dalla disposizione a raggiera, onde l'occhio di un sorvegliante, posto nel centro, può invigilare tutto il pericoloso alveare umano.

Era nell'aria alla fine del secolo scorso, lo spirito riformatore: perchè è nella stessa epoca, che a Bologna il Valsalva, in Savoia il Daquin, in Toscana il Chiarugi contemporaneamente al Pinel in Francia ed al Tuke in Inghilterra, iniziavano la grande riforma moderna nel trattamento dei pazzi. Questi, avvinti dapprima in ceppi e catene, anche per le idee filosofiche che allora facevano della pazzia una colpa individuale come del delitto, furono da allora in poi curati, nella massima parte dei casi, colla dolcezza e colla relativa libertà, alla quale si è pure unita, in questi ultimi tempi, l'igiene del lavoro (1).

Era dunque, anche per i pazzi, una corrente umanitaria di riforme, divenuta essa pure la scuola moderna di psichiatria, vivificata però, già da parecchi anni, col metodo sperimentale (2).

Ma, ritornando ai delitti ed alle pene, furono identici nelle due classiche scuole il punto di partenza, l'indirizzo ed il punto di arrivo.

Nel campo dei principii giuridici, la scuola iniziata dal Beccaria, e, nel campo delle norme disciplinari per le pene detentive, la scuola iniziata dall'Howard nascevano entrambe come generosa reazione contro le brutture legislative ed amministrative, che dal medioevo si erano strascicate fino ai preludi della rivoluzione francese. Proteste

---

(1) ALVISI, *L'antico ospedale dei pazzi*, Bologna 1881; LEIDESDORF, *Trattato delle malattie mentali*, Torino 1878, 20, 22, 24; FOVILLE, *Introduction* al HAC TUKE, *Le corps et l'esprit*, Paris 1886, XIX.

(2) LOMBROSO, *Le nuove conquiste della psichiatria*, Torino 1888; BIANCHI, *Gli orizzonti della psichiatria*, Palermo 1889.



comuni contro lo stato delle leggi e delle carceri di quei tempi furono accolte dall'unanime assenso e portate dall'onda del sentimento umanitario fino anche alle esagerazioni, seguendo vie parallele. I seguaci di Beccaria, studiando il delitto in sè e per sè come astratta forma giuridica, divelta dal mondo reale, che ne accoglie le profonde radici, ebbero come meta, ormai raggiunta, la diminuzione generale delle pene nei Codici e l'abolizione di molte fra esse, incompatibili oramai col senso morale dei popoli moderni. I continuatori di Howard, studiando il carcere in sè e per sè, isolato dal mondo, onde proviene il condannato ed in cui restano gli offesi da lui, ebbero come meta, essa pure raggiunta, il miglioramento della vita nel carcere.

Gli uni, concentrando la loro attenzione sul delitto già avvenuto e sui modi più miti di reprimerlo, dimenticarono di studiare ed efficacemente promuovere la prevenzione del delitto non ancora spuntato, elidendone, attenuandone o deviandone le cause naturali; e lasciarono all'arbitrio miope e tardo delle autorità amministrative il regime preventivo, da essi anzi dichiarato totalmente estraneo al compito della vera scienza criminale, come il medico che dichiarasse estranee all'arte sua le norme igieniche, lasciandole alla cura dei semplicisti o dei flebotomi. Così gli altri, concentrando il foco del loro sentimento filantropico sugli stabilimenti penitenziari e sui loro forzati inquilini, che pur meritano molte sollecitudini, distolsero l'attenzione loro e del pubblico dalle tante altre forme di miseria materiale e morale, che colpiscono falangi ben più numerose di disgraziati onesti e ben più degne della nostra commiserazione e delle cure fraterne.

Ripeto: tutto ciò che vi ha di nobile e di generoso nell'iniziativa e nell'attività della scuola penitenziaria sta nella reazione contro il medioevo, che, condannando i delinquenti ad una vita bestiale, li rendeva peggiori di quel che non fossero e quindi ancor più pericolosi, appena liberati dal carcere.

E certo, se non da spingere più in là le conseguenze di questo indirizzo, rimane da curarne per la parte veramente utile e feconda un'applicazione più generale; poichè, nel nostro paese ed altrove, accanto a certi luoghi redenti dall'attuazione dei sistemi penitenziari permangono centri d'infezione e, ignominioso a dirsi, per la detenzione preventiva di chi deve sempre considerarsi innocente più che per l'espiazione delle vere condanne penali; come, in un



organismo dissolventesi, qua e là l'interno sfacelo si rivela per chiazze purulente.

Ma dopo questo, noi crediamo si debba rimediare d'ora innanzi alle troppe dimenticanze della scuola penitenziaria, che, guidata e spinta finora dalle aspirazioni del sentimento, che di certo hanno ali più potenti del freddo raziocinio, non si è temprata, massime nelle sue pratiche applicazioni, alla considerazione equilibrata di altri elementi della vita sociale, che pure coesistono alle necessità dell'espiazione penale.

Hanno dimenticato i seguaci di Howard che, troppo e troppo esclusivamente preoccupandosi della sorte dei malfattori, dopo commesso il delitto, la loro attenzione e la sollecitudine della pubblica filantropia si sono allontanate da una caterva ben più numerosa d'infelici che stentano la vita intorno a noi miseramente, e che hanno la superiorità morale sui delinquenti, di essere e di rimanere onesti.

L'attenzione dei legislatori e dei filantropi si rivolse troppo finora sopra individui, che per effetto di degenerata organizzazione organica e psichica e di corrotto ambiente sociale hanno reagito contro le condizioni esterne con un'attività disonesta, criminosa; mentre lo stesso ambiente, la stessa mancanza di istruzione e di educazione morale, la stessa miseria, pur premendo sopra tanti milioni di uomini, non li ha indotti mai all'omicidio od al furto; ma tutte le tentazioni e le sofferenze, spezzandosi contro la tempra adamantina di un forte senso morale, tutt'al più ne hanno provocata la dolorosa protesta del suicidio.

È tempo quindi che questo sentimento umanitario del nostro secolo, sviatosi finora, in gran parte, nelle cure soverchie ai delinquenti e perfino nella protezione isterica degli animali, ritrovi la grande strada maestra, per la quale la presente società potrà compiere la sua missione, e si volga ad alleviare, nè colla monastica elemosina medievale, nè colla violenta negazione delle leggi di evoluzione sociale, tutte le altre e più frequenti forme di miseria, che di tanto ottenebrano il fulgore della nostra civiltà.

3. — Ed ecco allora, da pochi anni, determinarsi nella scienza criminale un nuovo movimento, iniziato nella parte antropologica dal Lombroso ed affermato subito dopo nella parte sociologico-giuridica da una persona, che non importa nominare, con un libro



che, nel 1878, tra i difetti di un'opera giovanile, affermava " l'intendimento di applicare il metodo positivo alla scienza del giure criminale „; e svolgeva dappoi soprattutto il lato sociologico delle nuove ricerche, dando al nuovo indirizzo il nome appunto di sociologia criminale.

E contemporaneamente a loro il Garofalo studiò e svolse in prevalenza le induzioni più tecnicamente giuridiche della nuova scuola.

È legge psicologica umana, che ogni innovazione, in qualsiasi ordine di fatti, abbia a destare la diffidenza di chi assiste ai primi tentativi di essa. E questo sentimento di conservazione non solo è legittimo, ma è necessario per la selezione delle idee; purchè non trascenda però all'estrema illusione di impedire ogni altra aspirazione progressiva, che alla sua volta è legittima ed altrettanto necessaria al bene della società; la vita della quale è appunto la risultante di queste due tendenze, opposte tra loro ma concordi nell'ultimo fine. Così Spencer diceva che ogni progresso avvenuto è un ostacolo ai progressi avvenire; perchè ognuno, che abbia dedicato la sua vita ad ottenere una qualche riforma, un qualunque avanzamento, naturalmente soggiace, e soltanto poche menti privilegiate possono sottrarsi all'illusione che quello sia il termine ultimo de' miglioramenti umani, e credendo di aver toccato, esso, il *non plus ultra*, rivoluzionario ieri, diviene oggi conservatore. E così, appunto, a quella persona, che affermava la necessità di rinnovare il diritto criminale, piovvero le accuse di " nihilismo scientifico „, di " mania innovatrice „, di " sconvolgimenti morali e sociali „ ecc.

Ma quella persona, che, trovandosi per i suoi studi nel campo giuridico, altro non faceva se non raccogliere e coordinare le idee, sparse già nelle altre scienze naturali e psicologiche, ed esprimere una tendenza, già maturata da un lungo periodo di incubazione e già viva nella coscienza comune di un dissenso fra molte astrazioni giuristiche ed i fatti palpitanti delle Corti d'Assise e dei Tribunali; quella persona proseguiva il suo studio e, riconoscendo appunto in quelle opposizioni un fenomeno psicologico naturale e quindi inevitabile, lasciava che le idee seguissero spontaneamente la loro evoluzione.

E l'idea propugnata nel campo antropologico dal Lombroso e nel campo sociologico-giuridico da codesta persona ha seguito un rapi-



dissimo movimento di espansione ed ha trovato, in Italia e fuori, fra giuristi e naturalisti e sociologi, una falange sempre più numerosa e concorde di seguaci, che le diede dritto ormai di affermarsi come una nuova scuola scientifica; la quale, malgrado talune diversità di vedute particolari, inevitabili nella osservazione de' fenomeni naturali e perciò comuni a tutte le scienze positive, ha però un comune metodo e indirizzo ed un comune patrimonio di idee e di aspirazioni. E questo non per merito speciale dei primi iniziatori, ma unicamente perchè quella tendenza non aspettava altro per sbocciare ed espandersi che un'aperta affermazione; poichè essa era ed è già nell'aria che respiriamo, era ed è l'espressione ultima di un disagio ormai evidente fra molte teorie criminali e la giustizia pratica.

L'impotenza delle pene a rattenere i delitti malgrado lo sperpero di energie umane e finanziarie da esse provocato; l'aumento continuo delle recidive; il contrasto pericoloso e talvolta assurdo fra i dati psichiatrici e le teorie mistiche sull'imputabilità morale dell'uomo; l'esagerazione o l'arresto di sviluppo delle forme procedurali; l'innesto inorganico di istituzioni straniere sul vecchio tronco della nostra procedura; tutto questo, ed altro ancora, reclamava e reclama nella coscienza comune un rimedio scientifico e legislativo.

Ebbene, questa è la ragione della nuova corrente di diritto criminale; che, si noti bene, non si presenta già per abbattere d'un colpo tutto quanto si è fatto finora nella scienza e nella pratica, ma si presenta invece come uno svolgimento ulteriore di questa stessa scienza criminale, e nella funzione suprema della giustizia penale intende portare quel rinnovamento che la renderà veramente umana, nel senso più elevato e più preciso, ad un tempo, di questa parola.

Prima di tutto, però, bisogna togliere l'idea incompleta, espressa da qualche giurista eclettico e, sui primordii, anche dallo stesso Lombroso (1), che questa nuova scuola altro non sia che un parziale connubio, una simpatica alleanza fra diritto penale ed antro-

---

(1) LOMBROSO, *Ueber den Ursprung, das Wesen und die Bestrebungen der neuen anthropologisch-kriminalistischen Schule in Italien*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrw.*, 1881, I, 1.



pologia criminale. No: essa è qualche cosa di più ed ha una portata, scientifica e pratica, assai più grande; essa è l'applicazione del metodo sperimentale allo studio dei delitti e delle pene e quindi, come tale, mentre porta nel recinto del tecnicismo giuridico astratto l'alito delle nuove osservazioni fatte non solo dall'antropologia criminale, ma dalla statistica, dalla psicologia, dalla sociologia, rappresenta veramente una nuova fase nell'evoluzione della scienza criminale (1).

In Italia il metodo positivo è cosa ormai vecchia; poichè nacque, col rinascimento, per opera di Galileo e degli altri che gli fanno corona. Soltanto accadde, che l'applicazione di questo metodo, mentre si era fatta con poco scalpore nelle diverse scienze fisiche e naturali, desta invece molta diffidenza quando si trasporta nel campo morale e sociale; mentre è evidente che, se codesto metodo è stato così fecondo in alcune scienze, non vi è ragione perchè non debba esserlo in tutte le altre. Tutte le scienze hanno una identica sostanza ed un identico scopo: lo studio della natura e la scoperta delle sue leggi a beneficio dell'umanità.

E ciò è tanto vero, che mentre col metodo aprioristico, tradizionale, la filosofia non seguiva, come dice Spencer, che un processo di continui suicidii, perchè ogni filosofo abbatteva i sistemi precedenti, innalzandone uno proprio, destinato a sua volta ad essere abbattuto dai successori; col metodo sperimentale invece, le scoperte fatte e verificate una volta, lo sono per sempre e stanno incrollabili quanto i fatti, da cui furono ricavate. E mentre nella filosofia metafisica si osservò troppo spesso una diametricale opposizione di sistemi incompatibili, perchè partoriti dalla sola fantasia logica del pensatore; nella filosofia positiva invece non vi sono

---

(1) V. in questo senso il FIORETTI, *Le ultime pubblicazioni dei capiscuola della dottrina positivista*, in *Rass. critica*, Napoli 1885, V. 2; IDEM, nella *Polemica in difesa della scuola criminale positiva* di LOMBROSO, FERRI, GAROFALO, FIORETTI, Bologna 1886, 215 e segg.

Nella Conclusione, dopo avere esposto le principali induzioni sulla sociologia criminale, mi occuperò più specialmente dell'opinione di Puglia, Liszt, Garraud ed altri, per i quali la sociologia criminale dovrebbe rimanere distinta dal diritto criminale in senso tecnico, costituendone la scienza ausiliaria o complementare, anzichè essere questo un capitolo di quella, cioè il capitolo giuridico della sociologia criminale.



che parziali differenze di interpretazioni personali, rimanendo unica la base comune, come unico è il fatto osservato.

Ma è un'altra legge psicologica questa, che l'uomo si preoccupa delle scienze tanto più quanto esse sono o sembrano più vicine ai suoi sentimenti ed ai suoi interessi personali.

E perciò quando Galileo propugnò l'uso del metodo positivo nelle scienze fisiche, ben pochi protestarono o n'ebbero diffidenza, tranne quelli che vedevano in certe scoperte un'opposizione alle loro credenze o pregiudizi accademici ed ai loro interessi di casta. Ma, in sostanza, finchè quel metodo si tenne alle scienze lontane dall'uomo, astronomia, fisica, chimica, geologia, botanica, ecc., le opposizioni non furono grandi.

Ma pochi anni fa venne Claudio Bernard e volle applicare quel metodo alla fisiologia umana, abbattendo le vecchie fantasie metafisiche del vitalismo ed altro. Anche allora il campo fu levato a rumore, ma tuttavia ritornò presto il silenzio, perchè la fisiologia si credeva ancora lontana dalla parte morale dell'uomo.

Strepitosa invece fu la battaglia, quando Comte in Francia, Spencer in Inghilterra, Ardigò in Italia, Wundt in Germania vollero estendere il metodo positivo allo studio morale e psicologico dell'uomo. I sentimenti abitudinari ed ereditati, le credenze religiose si credettero per primi minacciati da questo tentativo e insorsero potenti, mentre fortunatamente senso comune, religione e scienza si svolgono in sfere diverse. Soltanto più si estende il dominio della scienza e più si restringe quello del grossolano senso comune e della religione; perchè, nell'individuo come nell'umanità, intelligenza e sentimento hanno, per regola, un andamento inverso, od almeno lo sviluppo prevalente dell'intelligenza, se non diminuisce affatto il sentimento, lo domina e lo trasforma. Talchè se si volesse fare una specie di graduazione psicologica dell'uomo, si potrebbe dire, che prima vi è l'osservazione comune e disgregata dei fenomeni naturali ed è il meno elevato grado; dov'essa non giunge, arriva la scienza, che altro non è se non una osservazione coordinata e sistematica de' fatti; e dove non giunge la scienza a spiegare i problemi ultimi della vita, ivi giunge la fede, colla intuizione vaga dell'ignoto.

Ma anche la psicologia ormai è diventata scienza positiva ed il mondo vi si accomoda perfettamente, e le nuove generazioni si succedono a svolgerne sempre meglio la nuova vita.



Quando poi venne chi voleva applicare lo stesso metodo positivo alle scienze sociali, e specialmente alle due più vicine alla vita quotidiana generale, la economia politica e il diritto penale, allora crebbero a dismisura i sospetti e le opposizioni, vedendo in ciò la sola pretesa minaccia di uno sconvolgimento economico e giuridico della società; perchè gli interessi, creduti in pericolo, non lasciano scorgere serenamente il cammino generale delle idee ed i suoi benefici effetti.

4. — Ma quale ragione vi sarebbe per negare alle scienze sociali e giuridiche quell'estensione del metodo positivo, che già rese così grandi servigi in ogni altra disciplina? Evidentemente nessuna, per chi si elevi a queste alte e serene vedute sull'evoluzione scientifica dei nostri tempi.

Infatti s'incontrano ad ogni passo gli esempi di questo continuo espandersi, nei nostri tempi, del metodo positivo (di osservazione e sperimento) ad ogni ramo dello scibile umano.

Anche fuori della scienza, noi assistiamo appunto ad un nuovo movimento dell'arte moderna, pel quale, in nome sempre del metodo d'osservazione, ai tipi fantastici del romanticismo e dell'accademia si sostituisce lo studio del vero e del vivo; e si compie così una evoluzione progressiva, che ben a ragione accorda la vita dell'arte col ritmo generale del pensiero moderno (1).

Ma, per rimanere nel campo scientifico, vi sono altri esempi che rafforzano le nostre opinioni, coll'autorità incontestabile dell'esperienza.

Si sa che fino al principio del nostro secolo ed anche più tardi, la medicina pratica aveva seguito sempre un metodo, quasi direi, metafisico ed astratto. In medicina si faceva esclusivamente della nosologia, e cioè si studiavano e si descrivevano e si curavano i morbi, le malattie, come entità astratte ed in modo astratto. Il medico, al letto dell'ammalato, ne metteva in linea affatto secondaria la persona e si curava soltanto di scoprire qual morbo ne travagliasse la compagine: convintosi che, per esempio, era la febbre, la flogosi, la pleurite od altro, egli prescindeva dall'ammalato e ricorrendo alle sue cognizioni nosologiche, combatteva la febbre, la flogosi, la pleurite in sè e per sè, come enti astratti. Fosse di temperamento sanguigno o linfatico o nervoso, l'individuo

---

(1) FERRI, *I delinquenti nell'arte*, Genova, 1896.



ammalato; avesse o no precedenti ereditarii o personali di denu-  
trizione o di abuso della vita; fosse questa o quella la causa esterna  
od interna del disordine organico, non importava: la pleurite era  
la pleurite e bisognava combatterla così.

Ma poi nella medicina si è determinato un nuovo movimento,  
nel senso di applicare anche ad essa il metodo di osservazione dei  
fatti e si venne allora a studiare anzitutto la persona viva del-  
l'ammalato, i suoi precedenti, il genere di vita, le manifestazioni  
organiche e coi nuovi mezzi, appunto sperimentali, della ascolta-  
zione, della percussione, della termometria, dell'esame delle  
urine, ecc. ecc., si venne a bandire dalla scienza e dalla pratica  
l'antico indirizzo astratto, si lasciarono in disparte i morbi, e in-  
vece di curare le *malattie* si curarono gli *ammalati*. E la stessa  
malattia ora può essere curata con mezzi diversi, quando diverse  
siano le condizioni dell'ambiente e dell'individuo.

È noto che il Bufalini, in via speculativa, ed il Concato, il Tom-  
masi, ecc., dietro l'esempio dei medici tedeschi, furono gli ante-  
signani in Italia di questo metodo positivo, ormai seguito da tutti;  
come il Lombroso fu tra i primi ad importare, pure dalla Ger-  
mania, il metodo sperimentale nella psichiatria. Anche in questa,  
dapprima si combattevano i morbi in sè, come enti astratti, la  
mania, la melanconia, la demenza, ecc.; ma poi, malgrado le op-  
posizioni e le irrisioni, sempre inevitabili nei primi momenti, si  
capì che bisognava curare i pazzi e non la pazzia, studiandoli con  
tutti i mezzi di osservazione, in cui consiste appunto l'armamen-  
tario della psichiatria moderna.

Orbene, chi non vede quanta analogia corre tra questo fecondo  
ed utilissimo movimento delle scienze mediche e quello che la  
nuova scuola rappresenta nel diritto criminale, che dovrebb'essere  
appunto una patologia ed una clinica sociale? Anche questo finora  
è consistito nello studio dei reati, come enti astratti: il crimina-  
lista finora ha studiato il furto, l'omicidio, il falso, in sè e per  
sè, come "enti giuridici", come astrazioni, e col solo sussidio  
della logica astratta, e dei proprii sentimenti di uomo onesto, che  
si credettero, mentre non sono, eguali a quelli dei delinquenti, ha  
stabilito che il rimedio dei reati è la pena e ha stabilito, con un  
calcolo di cui parecchi fra i più sagaci criminalisti dichiararono la  
impossibilità scientifica, a ciascun reato una pena predeterminata,  
come alle antiche forme nosologiche erano predeterminati dosi-



metricamente i singoli rimedi. L'uomo, che commette il reato, per il criminalista classico, è in linea affatto secondaria, come una volta l'ammalato era per il medico: e non è che un soggetto di applicazione delle formule teoriche, astrattamente escogitate — un manichino semovente sulle cui spalle si incolla dal giudice il numero di un articolo di legge penale e *numero* diventa nell'esecuzione della sentenza!

Certo, il criminalista, come il medico delle antiche scuole, ha pur dovuto occuparsi del delinquente, come dell'ammalato, per alcune condizioni personali troppo evidenti per essere tralasciate, secondo cui si disse modificata la imputabilità morale dell'uomo. Ma quanto al resto, alle altre condizioni organiche e psichiche del delinquente, non comprese in quelle poche circostanze appariscenti e tassativamente enumerate (minore età, sordomutismo, sonno, pazzia, ubriachezza, impeto d'affetti), quanto alle influenze ereditarie e famigliari, alle condizioni dell'ambiente fisico e sociale, che costituiscono pur tuttavia i precedenti indissolubili dalla persona del delinquente e quindi dalle sue azioni, il criminalista rimase del tutto estraneo. Egli curava i *delitti* e non i *delinquenti*, precisamente come i medici di una volta.

Ora, io non dico che tutto questo studio del reato in sè, come ente giuridico, sia stato inutile, come non dico che la medicina non si sia, essa pure, giovata, anche dopo, degli studi nosologici precedenti; ma dico che questo studio astratto del delitto, divolto dalla persona del delinquente, più non basta e si spiega quindi nella scienza criminale il perchè di quella evoluzione, per la quale si vuole, sì, studiare il reato in sè, ma studiando prima il delinquente, che lo commette, con tutti quei mezzi di studio, che offre appunto il metodo positivo (1).

(1) Ciò serve di risposta a quei critici nostri, che ricorrendo al comodo sistema di falsare le idee degli avversari, per averne facile ma inconcludente vittoria, addebitano alla nuova scuola di voler *sostituire* lo studio del delinquente a quello del delitto. Mentre noi diciamo, che prima di studiare il delitto come fatto giuridico bisogna studiarlo come fenomeno naturale e sociale e quindi bisogna *prima* studiare la persona che commette il reato e l'ambiente in cui lo commette, per *poi* studiare giuridicamente il delitto commesso, non come ente astratto e per sè stante, ma come indice del carattere organico e psichico del suo autore. E cioè, come il medico positivista studia la malattia nell'ammalato, così il sociologo criminalista deve *studiare il delitto nel delinquente*. V. FERRI, *Uno spiritista del diritto penale*, in *Arch. di psych.*, VIII, 1 e 2.



Infatti se si chiedesse ora al criminalista, quale, secondo la sua scienza, sia la causa per cui, ad esempio, ogni anno in Italia tre o quattro mila persone commettono omicidii, mentre in altri paesi, che hanno anche una popolazione maggiore, se ne commette costantemente un numero molto minore? — e quale sia la cagione per cui non avviene mai, per esempio, che in un anno non si commetta nessun omicidio oppure se ne commettano invece quattrocento mila? — e quali, secondo la sua scienza, possono essere i rimedi atti a diminuire od almeno ad impedire che aumenti quel numero di omicidii? — se si facessero, dicevo, queste domande ad un criminalista classico, egli non saprebbe dare alcuna risposta, perchè finora la sua scienza non si è nemmeno posta questi problemi o vi ha dato una risposta indiretta, altrettanto facile quanto poco scientifica. Si ammise cioè, come postulato implicito, che il commettere o non commettere reati e il commetterli in un modo od in un altro, e con una frequenza o con un'altra, dipenda dalla libera volontà degli uomini. E si atrofizzò, per tal modo, ogni altro studio sulle cause naturali di quel fenomeno sociale.

Il criminalista classico saprà dire invece, benissimo, quando è che un delitto è tentato o mancato o consumato, qualificato o scusato e via dicendo, e queste nozioni ci saranno anche utili in seguito; ma frattanto egli non saprà rispondere a quei più urgenti problemi, pei quali tuttavia la società moderna reclama una soluzione pratica ed efficace.

E se si rispondesse, che la scienza criminale ha dato pei reati il rimedio delle pene, noi osserveremmo, a nostra volta, che queste, più o meno, ma in tutti i sistemi carcerari, ormai si sono mostrate così inferiori allo scopo prefisso ed all'utile sperato, che realmente cresce anche qui l'urgenza di provvedere a quella che pure un criminalista classico, l'Holtzendorff, chiamò "la bancarotta dell'odierno sistema penale". E non poteva essere altrimenti, dato il metodo aprioristico, pel quale la pena discende come conseguenza di un sillogisma astratto, e non come studio positivo dei fatti. Il criminalista finora si è chiuso nella sua coscienza di uomo onesto, e di lì ha giudicato e regolato il mondo dei delinquenti, partendo dall'idea che questi fossero tutti uomini come lui. Ed egli allora ha posto un principio *a priori*: l'uomo tende al bene di sua natura, e se fa il male lo fa o per ignoranza o per malvagia e libera deliberazione della sua volontà. E di qui ha dedotta la con-



seguenza logica, che bisognava opporre a questa inclinazione malvagia della volontà un ostacolo psicologico, che, presentandosi coi caratteri del dolore, servisse a rattenere il male intenzionato, e presentandosi coi caratteri della sanzione legale, servisse a " riaffermare il diritto violato dal delitto „.

Il ragionamento era formalisticamente logico; ma non rispondeva ai fatti, perchè questi, osservati nelle carceri, nei manicomiali, dovunque, ci dicono invece che vi sono molti uomini ai quali non ripugna affatto ciò che gli onesti chiamano male o delitto, per i quali il furto non è che un mestiere, che ha i suoi pericoli (la carcere) come ogni altra professione; l'omicidio non è un delitto ma l'esercizio di un diritto od al più un'azione indifferente. E queste dichiarazioni le abbiamo udite noi nelle carceri da condannati, che avrebbero avuto tutto l'interesse di mostrarsi pentiti, mentre proclamavano, che ritornati liberi, avrebbero rubato ancora, ed avrebbero ucciso o il testimone d'accusa o la vittima salvata, ecc. ecc. Certo non tutti i delinquenti sono così; ma ad ogni modo sta il fatto che uomini, non pazzi nel senso clinico della parola, pensano e sentono in un modo, che è adunque l'opposto di quello premesso dai criminalisti, i quali, naturalmente, pensano e sentono da uomini onesti e non dubitano che si possa pensare e sentire altrimenti.

E quegli stessi delinquenti vi dicono, che per essi la pena non è che un inconveniente di mestiere, come il cadere dal tetto per il muratore, lo scoppio del gas per il minatore; e vi dicono che poi molti reati li commettono a mano salva, " la fanno franca „; o vi dicono che alla fine poi, quando vengono scoperti (e lo vengono raramente, perchè il 30 % dei delinquenti restano *ignoti*, più il 30 % di *impuniti*), due mesi, un anno, cinque anni di carcere non sono poi gran male, perchè, come dice la canzone del carcerato,

“ Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,  
Denari, ben mangiare e allegra pace;  
Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici;  
Se non puoi lavorar muori di fame „ (1).

(1) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897, I, 574.

E poichè qualche critico ha detto che i positivisti non hanno da ripetere che questa canzonetta carceraria, ecco, fra i tanti, qualche altro documento.

Il VIDOCQ riporta i versi dei forzati francesi, che partivano nel 1836 per la



Il fatto cioè non conferma l'impressione che il criminalista onesto ha della carcere, ch'egli crede un dolore ed un'infamia, mentre per molti delinquenti essa finora non è che ricettacolo di camorristi o mezzo di vivere a spese dello Stato.

deportazione: " Joyeux nous quittons nos foyers — Et que l'écho répète le chœur des prisonniers — Adieu! nous bravons vos fers et vos lois „ V. LOMBROSO, *ibidem*.

CHESTERTON, *Revelations of Prison Life* (in MAUDSLEY, *La responsabilità nelle malattie mentali*, Milano 1875, pag. 26), dice: " Le tristi realtà che io ebbi a contemplare, mi costringono a confessare che nove decimi dei malfattori ordinari non hanno nè il desiderio nè l'intenzione di rinunciare al loro genere di vita „ Il ladro recidivo William Roe diceva al giudice, che in carcere " si dipingono con vivaci tinte i vantaggi che talvolta derivano al ladro fortunato „ (*Riv. Carc.*, V, 140).

Il prefetto di polizia GISQUET (*Mémoires*, 1840, vol. IV) riporta questa confessione del ladro Leblanc: " Se io non fossi ladro per vocazione, lo sarei per calcolo. Io ho confrontato tutto il male e il bene delle altre professioni ed ho trovato che è ancora la migliore... So bene che noi possiamo finire in prigione, ma su 18,000 ladri, che sono a Parigi, non ce n'è un decimo in prigione; dunque noi godiamo 9 anni di libertà contro uno di prigione. Ebbene qual è l'operaio che non ha una stagione senza lavoro?... Infine, se siamo arrestati, finiamo per vivere a spese degli altri: ci vestono, ci mantengono, ci scaldano e tutto alle spalle di quelli che abbiamo derubato! Dirò più ancora: durante la nostra detenzione in galera o in prigione, noi ci perfezioniamo e ci prepariamo nuovi mezzi di successo „.

E dai *Palimsesti del carcere* del LOMBROSO, fra le lodi al carcere trascrivo queste due, scritte da detenuti in margine ai libri di lettura: " Per me ringrazio Dio: sono più beato di S. Pietro. Qui nella cella sono servito da lacchè. Che cuccagna! Si sta meglio qui che in campagna! „ — " Vittorio, arrestato per furto, di cui sono innocente. Addio, amici. Fatemi il piacere, per carità, non fuggite da queste carceri, qui si mangia, si beve, si dorme e non c'è bisogno di lavorare „ (*Arch. di psych.*, 1888, IX, 345).

Infine, notando pure che nel gergo dei delinquenti italiani la prigione è chiamata " casanza „ e " piccolo Milan „, dirò che tra i 699 detenuti da me studiati, di fronte a soli 8 che dichiararono di trovare la prigione dolorosa e incomoda (fra cui 5 accennarono al disagio morale), ben 51 invece dichiararono, che la prigione per essi non era dolorosa e per parecchi nemmeno incomoda e per alcuni anzi piacevole. Un omicida mi diceva: " Faccio conto di essere a casa mia „; un ladro: " Ah, io mi trovo bene, sto pacifico, senza pensieri „, e un altro omicida: " Non sono mai stato così bene come in carcere; non ho mai dormito così tranquillo „ (FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 443).

Alle quali dichiarazioni fa riscontro e conferma l'osservazione del THOMSON (*Psychology of Criminals*, pag. 26) che dice dei detenuti inglesi: " Questi omicidi li ho visti dormire così profondamente e tranquillamente, come gli onesti contadini e il più innocente uomo, nella quiete della sua casa „. E nel Do-



E come nella medicina pratica, quando le esperienze hanno dimostrato, che un certo farmaco creduto efficace contro una data malattia non lo è, si cambia e si cercano altri rimedi: così nella scienza, che regola la suprema funzione della preservazione sociale dal delitto, trovato che le pene, usate finora, non servono allo scopo, si devono cambiare, ricercando altri rimedi, diversi non per sola apparenza formale o pel nome, ma meno illusorii, meno stupidi, meno dispendiosi e ad ogni modo più umani, così pel condannato come per la società che colpisce. Giacchè finora si è avverato questo, che il delinquente, dopo aver commesso un reato, quando lo scoprono (che è ben lungi dall'accadere sempre), va in prigione e il più spesso, non lavorando, impone ai contribuenti un nuovo aggravio, per mantenerlo nell'ozio, che viceversa lo renderà stupido o ammalato e, ad ogni modo, ancor meno adatto alla vita sociale.

Ma questi rimedi nuovi e più efficaci, non potendosi escogitare per via di astrazioni e di sillogismi, bisogna appunto chiederli alle ricerche positive e cioè al nuovo indirizzo, per il quale soltanto la scienza criminale è divenuta una vera scienza sociale e positiva (1).

E vi è un altro esempio eloquentissimo, più vicino ancora alle scienze giuridiche, che riconferma anticipatamente l'opportunità e l'utilità delle applicazioni nostre: l'esempio dell'economia politica.

Si può dire che Adamo Smith sta all'economia politica come Cesare Beccaria sta al diritto criminale. Essi iniziarono due grandi e gloriose correnti scientifiche, che avevano comune lo spirito di una nobile reazione contro l'empirismo del medio evo, innalzando ambedue la bandiera dell'individualismo, o sotto forma di libera concorrenza o sotto forma di diritti umani contro la tirannide dello

STOIEWSKI, *La maison des morts*, sono continue le prove di questo fatto anche tra i forzati della Siberia.

E così, KURELLA, *Naturgeschichte des Verbrechers*, Stuttgart 1893, pag. 228, cita i versi del poeta simbolista e decadente Paolo Verlaine, che della prigione da lui sofferta per reati contro il buon costume, diceva:

“ C'était la liberté (la seule) sans ses charges,

“ C'était la dignité dans la sécurité! „

(1) Dico una volta per tutte, che noi chiamiamo *positiva* la nostra scuola, non perchè essa segua un *sistema* filosofico — più o meno Comtiano — ma soltanto per il *metodo* (di osservazione e sperimento) che intendiamo applicare.

V. SCHINZ, *Le positivisme est une méthode et non un système*, nella *Revue philos.*, gennaio, 1899, pag. 63.



Stato nel campo criminale. Ambedue queste scuole classiche hanno portato grandi benefici alla società, ma ambedue hanno chiuso oramai il loro splendido ciclo, perchè hanno già toccata, e forse oltrepassata, la loro meta.

Adam Smith, o meglio la sua scuola, usano il metodo aprioristico e studiano i fenomeni economici, come enti astratti, eguali in tutti i tempi e in tutti i luoghi — il consumo, la produzione, la distribuzione delle ricchezze — e dettano leggi ch'essi dicono universali, assolute, immutabili. Essi partono da un grande principio: *l'uomo cerca sempre il suo benessere*, e da questo traggono, per via di deduzioni logiche, le più lontane conseguenze, le leggi generali. Ma da parecchi anni, prima in Germania e poi altrove, si è determinato un movimento eterodosso nella scienza economica, che ha dato origine alla scuola realista o storica o positiva dell'economia politica, di cui sono famosi rappresentanti anche quelli che il deputato prussiano Oppenheim chiamò *socialisti della cattedra* e che il Cusumano, una ventina d'anni fa, divulgava così entusiasticamente in Italia. E questa nuova evoluzione oramai si è diffusa dovunque, come ricordano il Laveley ed altri (1), completandosi poi nelle dottrine socialiste, che Marx, anche prima, aveva delineate con rigore e potenza di metodo positivo.

Orbene, chi non vede che questo indirizzo positivo della scienza economica, pel quale vuolsi proclamare la necessità di osservare i fatti economici, non in astratto, ma come avvengono in realtà, in quelle condizioni di tempi e di luoghi, e quindi si deducono leggi storiche, che valgono per questo paese, in questo periodo di tempo e non per altri paesi o per altre epoche — indirizzo che

---

(1) LAVELEYE, *Le socialisme contemporain*, IV édit., Paris 1888; LAMPERTICO, *Economia dei popoli e degli Stati*, vol. I, Milano 1879; RAE, *Il socialismo contemporaneo*, trad. BERTOLINI, II ediz., Firenze 1895, cap. XI.

Il rimprovero metodologico che il DURCKHEIM (*Les règles de la méthode sociologique*, Paris 1895, pag. 31) rivolge all'economia politica di avere per contenuto e oggetto di studio non delle realtà positive, ma delle "pure concezioni della mente", — è esatto in riguardo alla scuola classica dell'economia politica. Ma il socialismo scientifico — così come di fronte alla scuola classica criminale ha fatto la scuola positiva — ha realmente applicata la regola metodologica che il Durckheim estende, con ragione, a tutta la sociologia: cioè, che bisogna "considerare i fatti sociali come delle cose", vale a dire nella loro oggettività relativa al tempo e al luogo.



conduce per logica inesorabilità al socialismo positivo e scientifico, che è trasformismo economico — chi non vede, dicevo, che questo indirizzo è del tutto analogo a quello che la scuola positiva propugna ed ha già cominciato ad applicare nelle scienze criminali e penali? (1).

E chi non vede allora, che, riunito così il fatto del nuovo indirizzo nella criminologia agli altri fatti analoghi nell'arte e nella scienza, si ha una riprova eloquentissima della sua opportunità storica ed utilità pratica? E, d'altra parte poi, tutto ciò non fa che riconfermare un concetto ormai stabilito nella storia umana, e cioè che nessun fenomeno è miracoloso od arbitrario, ma tutto ciò che avviene doveva avvenire, perchè altro non è se non l'effetto naturale di cause determinanti. Ond'è che, se, nella scienza criminale, ai nostri giorni si è manifestato e si allarga sempre più questo movimento progressivo, troppo miope sarebbe chi vedesse in ciò piuttosto una velleità personale di questo o di quell'individuo, anzichè la manifestazione necessaria ed inevitabile di una data condizione storica della scienza come riflesso della vita sociale.

5. — Avevo dunque ragione di affermare, che la nostra scuola non è un parziale connubio, più o meno organico, una simpatica

---

(1) Sulla necessità inevitabile per la sociologia di giungere alla sua conclusione logica nel socialismo e sull'accordo fondamentale di questo socialismo, quale fu iniziato da Marx, col movimento evoluzionistico del pensiero moderno, quale fu disciplinato da Darwin e da Spencer, vedasi il mio *Socialismo e scienza positiva*, II edizione, Palermo, Sandron, 1899.

E così la mia relazione *Sociologie et socialisme* al I Congresso intern. di sociologia a Parigi (1894), negli *Annales de l'Institut intern. de Sociologie*, Paris 1895, I, pag. 157, nella quale concludevo colla previsione, che sollevò molto scandalo, più o meno apparente o sincero, tra i sociologi neutri ed inconcludenti o di carriera, ma che si verifica ogni giorno di più: La sociologia sarà socialista o non sarà.

Previsione, che era stata preceduta dall'altra mia (in *Socialismo e criminalità*, 1883) sulla necessità pel socialismo empirico di temprarsi alla disciplina delle dottrine sociologiche: ciò che si verifica appunto coll'indirizzo scientifico dato al socialismo da Marx e Engels.

Vedasi su questo accordo della scienza e della vita nella dottrina socialista il mio discorso inaugurale all'*Université nouvelle* di Bruxelles: *La science et la vie au XIX siècle* (in *Devenir social*, nov. 1897, e *Critica sociale*, 1 e 16 nov. 1897).



alleanza, più o meno transitoria, del diritto penale colle scienze antropologiche e sociologiche, ma è invece una delle tante e feconde applicazioni del metodo positivo allo studio dei fatti sociali, e, come tale, essa è uno sviluppo ulteriore della scuola classica, iniziata dal Beccaria.

Infatti, mentre abbiamo veduto che questa si propose ed ottenne nell'ordine pratico la *diminuzione delle pene*, e nell'ordine teorico lo *studio astratto del reato, come ente giuridico*, la nuova scuola invece si propone pur essa due fecondi ideali. Nel campo pratico essa si propone come scopo la *diminuzione dei delitti*, che sempre e troppo aumentano o non diminuiscono; e nel campo teorico, appunto per raggiungere questo scopo pratico, si propone lo *studio concreto del reato, non come astrazione giuridica, ma come azione umana, come fatto naturale e sociale*, e quindi si prefigge lo studio non solo del delitto in sè, come rapporto giuridico, ma anche e prima di chi commette questo delitto; lo studio cioè dell'uomo delinquente.

E poichè dalla medicina sappiamo, che per trovare i rimedi di una malattia bisogna prima cercarne e scoprirne le cause: così la scienza criminale, nella nuova parte che ora comincia a svolgersi in essa, indaga le cause naturali di quel fenomeno di patologia sociale, che chiamasi delitto, e si pone così sulla via di scoprirne efficaci rimedi, che valgano, non già a sopprimerlo, perchè in natura vi sono delle anomalie che si possono mitigare ma non forse distruggere, bensì a rattenerlo e ad impedirne lo straripamento.

Non solo; ma come abbiamo visto che la scuola classica sorgeva in nome dell'individualismo, per rivendicarne i diritti esageratamente soffocati dallo Stato nel medio evo (1); così la scuola positiva cerca ora di porre un limite alla prevalenza, talvolta soverchia, di questo individualismo, e tende a ristabilire l'equilibrio fra l'elemento sociale e l'elemento individuale. E questo carattere della nuova scuola nel diritto criminale è comune a tutte le altre scienze

---

(1) PUGLIA, *L'evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale*, Messina 1882; WORMS, *Les théories modernes de la criminalité*, Paris 1894; PRINS, *Causerie sur les doctrines nouvelles de droit pénal*, Bruxelles 1896; MARCUSE, *Strafrecht und sociale Auslese*, nel *Centralblatt f. Nervenheilk. u. Psychiatrie*, August 1897; CAIGNART DE MAILLY, *L'évolution de l'idée criminaliste au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1898 (estr. dalla *Réforme sociale*).



giuridiche e sociali, tra cui sopra tutte l'economia politica; nella quale, anche quando non manchi il coraggio intellettuale di giungere alla conclusione socialista, è però sempre spiccatissima la tendenza scientifica di temperare un esagerato e metafisico individualismo con una proporzione più adeguata dell'elemento sociale (1). E ciò è del tutto consentaneo alla gran legge d'azione e di reazione, che domina il mondo fisico come il mondo morale: per essa una forza spinta troppo oltre in una data direzione provoca alla fine una reazione in senso opposto, la quale, a sua volta, giunge sempre ad eccedere il limite giusto; e solo dopo questo movimento estremo in direzioni opposte, si fa luogo naturalmente alla corrente media e decisiva per ciascun momento storico, a cui servirà di punto d'appoggio per altri incessanti e successivi ritmi di azione e di reazione.

D'onde deriva subito la conseguenza, che nell'ordine teorico noi accettiamo di buon grado e riconoscenti quanto si è fatto finora dalle scuole classiche nello studio giuridico del reato, riserbandoci naturalmente l'imprescrittibile diritto di modificare quelle idee, che i progressi delle scienze naturali hanno mostrate non conformi alla realtà dei fatti. E riconosciamo così, che, senza il lavoro glorioso dei nostri predecessori, noi non potremmo proseguire; come è voluto dalla legge universale di evoluzione, per la quale, come diceva Leibnitz, il presente è figlio del passato, ma è padre dell'avvenire (2).

---

(1) BOCCARDO, *Gli eretici in economia politica e la loro missione nella Sociologia* (nella *Rivista di filosofia scientifica*, diretta da E. MORSELLI, 1, 6), il quale però, rimasto fermo, cioè indietro, nel movimento progressivo del mondo scientifico e sociale contemporaneo, ha pubblicato recentemente un volume non solo contro il socialismo marxista, ma anche contro "l'eresia" del socialismo di Stato. BOCCARDO, *Socialismo sistematico e socialisti incoscienti*, Roma 1896.

(2) Per debito di giustizia e per mostrare come le idee della scuola positiva fossero già, non solo oscuramente nella coscienza comune, ma anche espresse chiaramente da qualche pensatore e non aspettassero, per svilupparsi ed imporsi, che le condizioni favorevoli dell'ambiente scientifico e sociale, quale ho dianzi accennate, riferirò alcune osservazioni del GALL (*Sur les fonctions du cerveau*, Paris 1825), che sono di una preveggenza meravigliosa. — "I delitti non si commettono da se stessi: non possono quindi essere considerati come enti astratti. I delitti sono prodotti di individui agenti; essi ricevono dunque il loro carattere dalla natura e dalla condizione di questi individui. Ed essi non potrebbero essere apprezzati che secondo la natura e la condizione di questi



## II.

6. Prime accuse alla scuola positiva. — 7. Gli eclettici. — 8. Espansione scientifica e pratica del nuovo indirizzo.

6. — Tali essendo l'origine e gli intendimenti della scuola positiva nel diritto criminale e penale, non si saprebbero spiegare, all'infuori dei soliti pregiudizii e di quella comune ripugnanza ad ogni innovazione, che il Lombroso chiamava " misoneismo „, le accuse onde fu fatto segno, da teorici e da pratici, il sorgere di questo indirizzo scientifico.

Noi fummo accusati di intendere al " nihilismo „ completo del diritto penale, solo perchè avevamo detto che questa scienza, com'è ora, in gran parte non poggia sopra basi positive e che quindi, come dall'astrologia si era svolta l'astronomia, dall'alchimia la chimica, dalla demonologia la psichiatria e via dicendo, così ci auguravamo che dall'odierna penologia, praticamente illusoria, avesse a nascere una disciplina più positiva e socialmente più utile. E non s'accorgevano i nostri accusatori, che questo appunto era il significato della nuova scuola, la quale perciò veniva a rinverdire e vivificare, col cimento degli studi sperimentali, la parte vera e perenne del diritto criminale, compensando con questo grande beneficio la perdita di quei rami e di quelle frondi che la metafisica aveva disseccati. È legge, che tutto in natura proceda per gradual progressi; e così la scienza criminale, come ogni altro or-

---

stessi individui „ (I, 358). — " I delitti sono stati considerati in loro stessi, senza riguardo a colui che ne era l'autore. Per cambiare la volontà dei malfattori *si è creduto che bastasse infliggere loro delle pene* „ (I, 339). — " Lo scopo della legislazione dev'essere, per quanto lo permette la natura dell'uomo, di *prevenire* i delitti, di *correggere* i malfattori e di mettere la società *al sicuro* da quelli che sono incorreggibili „ (I, 339).

Da un secolo ad oggi non si è fatto un passo solo, per questa via feconda intravveduta dal Gall (e, nel campo sociologico, già intuita da Romagnosi e da Carlo Cattaneo), ma ora soltanto messa in piena luce scientifica e pratica dalla sociologia criminale!



ganismo vivente, si propone nei suoi progressi, non già la distruzione di tutto quanto si fece finora nel campo strettamente giuridico, ma soltanto il distacco delle parti morte e l'evoluzione ulteriore di quei germi, che i criminalisti non hanno potuto svolgere, assorbiti come furono dal compimento della loro missione storica e sviati troppo spesso da un metodo, che fu sempre infecondo.

Ed è evidente, fra tanto, questo primo beneficio portato appunto dal nuovo indirizzo alla scuola classica criminale: che cioè questa si è galvanizzata, in questi ultimi anni, sollevandosi dalla soporifera ruminazione delle viete teorie, colla polemica contro la nuova scuola. Questa però non ha troppo tempo da perdere nella sterile scherma dei sillogismi e mentre accetta invece le critiche fondate su documenti di fatto, prosegue per la sua strada, nella faticosa ricerca delle verità positive.

E allo stesso modo la nuova scuola fu accusata dagli uomini pratici di scombuiare " il regno della giustizia „ e di scalzare le solite basi della società, aprendo le porte ai ladri ed agli assassini. Mentre se vi è modo di non perdere la via e la luce nell'intricato labirinto dei fatti umani, questo è lo studio e la osservazione delle loro condizioni naturali; e se vi ha qualcuno, contro cui si rivolga la severità delle nuove conclusioni, questi sono appunto i malfattori più pericolosi, sopra e prima dei quali noi mettiamo la necessità della difesa collettiva, ottenuta, non colla persecuzione spietata degli infelici che violano le leggi, ma neanche coll'oblio dei riguardi e dei presidii dovuti alla società degli onesti.

Certo, a questa più efficace preservazione dai delinquenti più antiumani ed antisociali, le nuove dottrine aggiungono pure l'eliminazione dalla giustizia penale di tutti i residui barbarici e di tutte le iniquità o tiranniche o insipienti, che tanto la inquinano tuttora. Ma questo è l'inevitabile destino e la benefica missione di ogni rinnovamento scientifico; come di fronte alle leggi medievali fu, alla sua volta, l'indirizzo rivoluzionario determinato dal Beccaria.

E la forza delle cose è tale, che anche i nostri avversari dei due campi, il teorico ed il pratico, vanno ricredendosi. E così noi vediamo che dei criminalisti italiani o alcuni non hanno mai ripetuto quelle ingiuste accuse, come l'Ellero ed il Pessina, proclamando anzi l'utilità dell'indirizzo sperimentale nello studio del



reato (1); ovvero altri, se pur fecero e fanno una forte e franca opposizione al nuovo indirizzo, tuttavia ammettono, nella loro lealtà, che qualche po' di bene sia derivato alle discipline giuridiche da quegli studi sperimentali (2).

7. — E non mancano poi, tra i meno anziani cultori del diritto criminale, e pullulano anzi come funghi dopo un acquazzone d'autunno, quelli che apertamente vanno proclamando, in via generica, la utilità di un' "alleanza" fra le scienze antropologiche e quelle penali. Ed appartiene questo sciame di pel maculato alla varietà psicologica degli eclettici, di cui giova dire qualche parola.

Certo, come dissi, anche nella scienza si procede per periodi di azione e di reazione ed ogni corrente in un dato senso giunta al suo massimo determina una corrente opposta che, per reazione, tocca l'altro estremo, finchè poi si stabilisce la media risultante. Parrebbe quindi che l'eclettismo, pretendendo di adagiarsi savamente fra i due estremi, dovesse essere razionale e fecondo.

Invece esso non è nè l'uno nè l'altro e, negli individui come nelle generazioni, rappresenta un grado di evoluzione incompleta,

(1) Lo mostra implicitamente, a più riprese, l'ELLERO (*La riforma civile*, Bologna 1879, cap. CLII, CLXI, CLXIII, CLXVIII) ed esplicitamente il PESSINA sostenne nel suo discorso inaugurale *Sul naturalismo e le scienze giuridiche* (Napoli 1879) la necessità per le scienze sociali "di rinnovare le loro dottrine nelle onde pure del naturalismo e del suo sapere positivo, per tener conto delle condizioni reali della vita degli individui e delle nazioni, e per sostituire alle ipotesi astratte uno studio profondo dei fatti...".

Mi duole ora di aggiungere che il prof. Pessina, in un momento di oblio, lasciò pubblicare (nella *Cassazione unica*, 1896, pag. 40) una lettera, che io qualificai sconveniente (nella *Scuola positiva*, 1896, pag. 575), e nella quale parla dei "ciurmadori delle nuove idee, che pretendono essere capi-scuola senza essere andati a scuola", e profetizza (ahi! male a proposito) che "la meteora attuale passerà fugace nell'orizzonte della scienza penale".

La "meteora" è diventata invece sempre più luminosa e feconda ed al prof. Pessina — il quale del resto al Congresso penitenziario di Parigi (1895) aveva avuto l'eroismo di deplorare che all'estero si chiamasse *italiana* la scuola positiva (*Revue pénit.*, 1895, pag. 1010) — noi non possiamo che ripetere le nostre condoglianze.

(2) BRUSA, *Appunti per un'introd. al Corso di dir. e proced. penale*, Torino 1880, § 40; BUCCELLATI, *Il nihilismo e la ragione del diritto penale*, Milano 1882, §§ 7, 8, 37 ecc.; TOLOMEI, *I vecchi ed i nuovi orizzonti del diritto penale*, Padova 1887.



abortita e di minore potenza mentale: pur tralasciando che spesso non è altro se non una comoda arte " per fare carriera „ dando un colpo alla botte ortodossa ed uno al cerchio eterodosso. Ad ogni modo, in buona o mala fede, l'ibridismo è sempre sterile, nella scienza come nella vita. E questo, soprattutto, perchè l'eclettismo o è aprioristico ed allora è falso, o è *a posteriori* ed allora è inutile.

Nella scienza penale, di fronte allo sviluppo completo della scuola classica ed all'inizio solo della scuola positiva, l'eclettismo non può essere che aprioristico, poichè pretende determinare la risultante fra due correnti, di cui l'ultima non ha punto toccata la sua espansione completa; e non può quindi essere, com'è infatti, che arbitrario e sempre provvisorio, dovendosi spostare la risultante ad ogni ulteriore sviluppo della nuova corrente scientifica.

Se poi l'eclettismo si fa dopo che le due correnti hanno compiuto il loro ciclo, è perfettamente inutile che degli studiosi si arrovellino a determinare, essi, la media risultante, perchè questa si determina meglio e più sicuramente da sè, per solo magistero naturale. Gli è come se un meccanico si mettesse in testa di aspettare che un pendolo abbia dato le sue estreme oscillazioni per rimetterlo nel centro di sospensione; è inutile, il pendolo ci si metterà da sè, esaurito il movimento di azione e di reazione. E così nella scienza: certo noi positivisti siamo persuasi, che non tutto ciò che sosteniamo rimarrà inconcusso e noi stessi, per ciò, ci correggiamo via via col crescere dei documenti, col precisarsi delle induzioni; ma è certo che fra venti, trent'anni la scienza penale avrà stabilito da sè, per solo processo naturale, una risultante fra gli estremi della scuola classica e della scuola positiva, per farsene il punto di partenza a nuovi dibattiti di altre correnti che seguiranno.

Ma pretendere, sin da ora, di anticipare questa risultante con eclettiche transazioni, è semplicemente opera vana ed infeconda, quando non giunga al ridicolo di quello che io chiamai " il metodo dell'aspettativa „, per cui taluno vorrebbe che si procedesse pure nell'esame positivo dei delitti e delinquenti, ma frattanto ci attennessimo " per ora „ alle teorie criminali dominanti..., cioè a quelle che i fatti stessi vengono quotidianamente a dimostrare non rispondenti alla realtà (1).

---

(1) FERRI, *Uno spiritista del diritto penale*, in *Arch. di psych.*, VIII. 1-2. — In questo mio giudizio dell'eclettismo, che per molti, e si capisce, ebbe " savor



Del resto, nella scienza come nella vita, siccome la realtà è sempre al disotto dell'idea che la caratterizza, così è notorio che i rivoluzionari attuano le riforme; i riformisti conservano lo *statu quo*; i conservatori tornano indietro.

Ed è per questo, che, ad ottenere delle riforme effettive, mentre in astratto dovrebbe bastare essere riformisti, in realtà però bisogna essere rivoluzionari.

Talchè, per riassumermi, ci deve essere l'eclettismo come risultante naturale; ma non ci dovrebbero essere gli eclettici, perchè l'eclettismo utile si fa da sè.

Gli eclettici però ci sono, perchè *natura non facit saltus* e perchè nella scienza come nella vita le tempre risolte e conseguenti si trovano sempre accanto le mediocri e perchè è molto facile e comodo, dopo che taluni hanno preso l'iniziativa scientifica di un nuovo indirizzo, arrivare dopo di loro, e darsi l'aria di innovatori a scartamento ridotto, mentre non si è che dei parassiti intellettuali. E non dirò, come fu detto dell'ipocrisia, che essa è un omaggio alla verità; ma dirò che l'esistenza degli eclettici è per sè solo effetto e riconoscimento delle nuove dottrine. Infatti, nell'odierno dibattito fra le due scuole criminali, non soltanto anche i classici puristi fanno parecchie concessioni e solo il Carrara si serbò logicamente intransigente fino alla morte, perchè egli sentiva benissimo che nei sistemi metafisici una sola pietra smossa fa ruinare l'edificio; ma i criminalisti meno anziani o neo-classici, come furono chiamati, in gran parte invocano anzi un matrimonio di convenienza tra il vecchio diritto penale e la giovane scienza positiva. Essi dimenticano però che la nuova scuola rappresenta tutta una innovazione di metodo scientifico e che non c'è via di mezzo: o si sillogizza sul reato, come ente giuridico astratto, o lo si studia come fenomeno naturale. Concessa questa innovazione di metodo,

---

di forte agrume „, concorda pienamente il LORIA in un articolo sulle *idee medie*, di cui dice che la loro storia, se anche ne fosse possibile, “ non sarebbe ad ogni modo che la storia della mediocrità, della timidità e dell'ibridismo; sarebbe documento di umiliazione e di rossore per l'uomo: mentre soltanto la storia delle idee estreme potrebbe essere l'epos glorioso della mente divinatorice, la corona immortale posta dalla storia sul capo dell'umanità, l'apoteosi infine di questo Aasvèro tormentato e pensante, che progredisce senza posa da secoli pei campi dolorati dell'idea „. Nella *Rivista di sociologia*, febbraio 1895, pag. 107.



tutto il resto viene irresistibilmente da sè, imposto dalla osservazione dei fatti.

Tanto è vero che poi, in codesti eclettici, tutto si riduce a mettere gli studi sull'uomo delinquente e sui fattori naturali del delitto nel capitolo preliminare, fra le solite addormentate " scienze ausiliarie „ del diritto penale, tirando poi dritto con questo sulle vecchie rotaie dei sillogismi giuridici, senza ricordarsi mai di chiedere a quelle scienze ausiliarie la base di fatto alle induzioni generali.

Così fanno, per esempio, nei loro trattati di diritto criminale tra i più moderni il Liszt e il Garraud (1).

Altri, facendosi un po' più di coraggio, specialmente in Italia dopo che la relazione ministeriale sul Codice penale dichiarò di voler definire l'elemento morale o intenzionale del reato all'infuori del troppo contestato libero arbitrio, con quella *volontarietà* di cui mi occuperò nel III capitolo, sono arrivati ora ad ammettere quello che io dissi fino dal 1878 (nel volume sulla *Negazione del libero arbitrio*), che cioè la scienza criminale si deve fondare sopra un terreno da cui sia escluso il troppo discutibile e incerto libero arbitrio. Senonchè, al di là di questa dichiarazione formale, essi pretendono di lasciare alla teorica della responsabilità morale e penale l'antiquato suo contenuto di dosimetria della imputabilità, che, come vedremo più innanzi, se è almeno formalmente logico per chi continua ad affermare l'esistenza del libero arbitrio, non si capisce più quando questa base e condizione essenziale della imputabilità nel senso tradizionale e classico, si voglia mettere in disparte. Evidentemente codesti eclettici o neo-classici, come si chiamano all'estero — all'infuori delle loro preoccupazioni per i concorsi universitari in Italia, dove ancora spadroneggiano i classici — hanno creduto che il rinnovamento della scienza criminale sia un'operazione simile a quella degli ingegneri americani che trasportano le case da un luogo ad un altro, cambiando loro le fondamenta, ma lasciando intatto — per economia di spese — tutto l'edificio soprastante (2).

---

(1) LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, VIII ediz., Berlin 1897; GARRAUD, *Traité de droit pénal français*, Paris 1888-94, 5 vol.

(2) Della camorra indegna che tuttora continua nei concorsi alle cattedre



Finalmente, in questa varietà molluscoide di criminalisti eclettici, c'è stato anche il tentativo, meschinamente abortito, di fondare "una terza scuola", che fra il dommatismo aprioristico della scuola classica e le osservazioni ed induzioni sperimentali della scuola positiva, avrebbe dovuto..... fermare il pendolo della verità al suo centro di sospensione. I "punti fondamentali", e i germi vitali di questa scuola detta ora del "positivismo critico", ora del "naturalismo critico", od anche, semplicemente, "la scuola critica", avrebbero dovuto essere: I, rispetto della personalità del diritto

di diritto criminale ho dato le prove nella *Scuola positiva*, novembre 1895, pag. 316, e dicembre 1897, pag. 745.

Basti dire che, mentre si sono dichiarati eleggibili, cioè buoni allievi per la greppia ortodossa, dei carneadi irreperibili, si è negata l'eleggibilità a Majno, Sighele, Florian!

E il fatto è così enorme che l'ineleggibilità del Majno fu annullata dal Consiglio Superiore (nel 1893), e questo anzi raccomandò — ma invano — che fra i giudici dei concorsi si nominassero anche degli antropologi e sociologi criminalisti, e per Sighele e Florian, la stessa *Revue pénitentiaire* (avril 1898, pag. 609) che sostiene con tanto vigore le dottrine classiche, pure ha dovuto dichiarare "a dei membri della Commissione così considerevoli come i sigg. Pesina, Nocito e Lucchini", che "il fatto dell'esclusione sistematica è un fatto biasimevole, quando anche le teorie del candidato si ritengano criticabili".

Non istò a fare la lista di tutti questi eclettici criminalisti che, come i molluschi, poco si differenziano tra loro.

Citerò soltanto quelli che in modo più speciale si sono occupati delle due scuole criminali, la classica e la positivista: FRASSATI, *Lo sperimentalismo nel diritto penale*, Torino 1892; LANZA, *Trattato di dir. penale*, vol. I, Bologna 1895; FARESE, *Naturalismo e positivismo in rapporto al diritto penale*, Napoli 1892; PICCONO DELLA VALLE, *L'evoluzione del concetto di illecito penale*, Torino 1893; DE BONIS, *Il diritto penale italiano nelle due scuole predominanti*, Roma 1893; BAVIERA, *La riforma positiva delle scienze criminali*, Palermo 1893. — E per i neo-classici dell'estero veggasi SALEILLES, *Individualisation de la peine*, Paris 1898, chap. IV; MORIAUD, *La question de la liberté et de la conduite humaine*, Paris 1897, pag. 185 e segg.; CUCHE, *De la possibilité pour l'école classique d'organiser la répression pénale en dehors du libre arbitre*, Grenoble 1897; MAKAREWICZ, *Klassizismus und Positivismus in der Strafrechtswissenschaft*, nella *Zeitsch. für ges. Strafrchw.*, 1897, XVII, pag. 590.

Veggansi pure le prolusioni: LANZA, *Il positivismo giuridico nella scienza penale*, Pisa 1898, e STOPPATO, *Dell'elemento etico nel magistero penale*, Bologna 1898, il quale ultimo ricordava come suoi predecessori nella cattedra di Bologna soltanto l'ELLERO ed il LUCCHINI, fingendo di dimenticare che dalla cattedra di Bologna venne, nel 1880, la prolusione sui *Nuovi orizzonti del diritto penale*, che fu la I edizione di questo libro. Amnesie eclettiche!



penale nella sua rinnovazione scientifica; II, causalità e non fatalità del delitto, e quindi " esclusione del tipo criminale antropologico "; III, riforma sociale, come dovere dello Stato nella lotta contro il delitto (1).

Questa terza scuola, però, come io facilmente prevedi sin dalla III edizione (1892) di questo libro, non poteva vivere e prosperare, perchè le mancava semplicemente ogni ragion d'essere; giacchè non si può credere che i soli dissensi parziali di vedute personali bastino a costituire una scuola od una corrente scientifica. Se così fosse, invece di una scuola classica criminale, ne dovremmo contare almeno una dozzina, perchè tanti e anche più sono i gruppi di criminalisti che hanno idee parzialmente dissidenti, per es., sulla ragione fondamentale del diritto di punire, e di cui il Berner, per esempio, ha classificato non meno di quindici teorie tra " assolute ", " relative " e " miste " (2). Mentre è evidente che, malgrado i personali dissensi sulla ragione del diritto di punire o sullo scopo della pena o sui criteri dell'imputabilità o sulla teoria soggettiva ed oggettiva del tentativo ecc., la scuola classica criminale forma un tutto organico, con unità di metodo e di conclusioni generali.

Altrettanto deve dirsi della scuola positiva, sebbene anche in questa, com'è naturale ed anzi sia più facile per la diversità maggiore delle osservazioni personali sui fatti positivi, ci siano dei parziali dissensi ed una intima evoluzione di principii generali, che mentre ne attestano la vitalità rigogliosa, non ne tolgono l'unità organica e sistematica.

Tanto è vero che lo stesso Tarde — altro eclettico se altri mai, e spiritualista larvato, come si è sempre più dimostrato cogli ultimi inconcludenti volumi sulla *logica sociale* e *l'opposizione universale*, dopo la diagnosi scientifica che io feci de' suoi precedenti lavori (3): il Tarde, parlando dei due capiscuola e gregari insieme della " terza

---

(1) CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale in Italia*, nella *Rivista carceraria*, luglio 1891; IDEM, *La nuova tendenza nelle discipline criminali*, nell'*Antologia Giuridica*, 1892, fasc. 8; ALIMENA, *Naturalismo critico e dir. penale*, Roma 1892, op. di pag. 19; IDEM, *La scuola critica di diritto penale*, Napoli 1894, op. di pag. 35.

(2) BERNER, *Trattato di diritto penale*, trad. BERTOLA, Milano 1887, pag. 6-31. E così, press'a poco, in tutti i trattati classici di diritto penale.

(3) FERRI, *La teoria sociologica del Tarde*, nel *Devenir social*, juin 1895, e nella *Scuola positiva*, 1895, pag. 161.



scuola „, quando era sul nascere, paternamente li ammoniva “ di non fermarsi a polemiche *inutili* sul punto di sapere se è proprio una terza scuola che sta sbocciando sulla feconda terra italiana „ (1), ed io soggiunsi, che per costituire una terza scuola non basta “ per esempio alle statue michelangiolescamente scolpite da Lombroso, grattare qualche cosa, a tavolino, col magistero esile e miope della lima sillogistica „ (2).

Infatti, anche all'infuori dell'osservazione esatta del Fletscher (3) che la scuola positiva sta fra la tesi spiritualista — che concentra ogni origine del delitto nel punto matematico del libero arbitrio — e la tesi primitiva del socialismo sentimentale — che la concentrava esclusivamente nella miseria —, mentre dopo il mio *socialismo e scienza positiva*, i socialisti sono concordi nell'ammettere che anche tolta la miseria, resteranno sempre delle forme sporadiche di delinquenza per inevitabili influenze patologiche, traumatiche ecc.; si può dire anzitutto di quella abortita “ terza scuola „, ciò che il Van Hamel diceva di una pretesa “ scuola francese „, la quale si affermava sull'importanza data ai fattori sociali nella genesi della delinquenza (come se la scuola criminale positiva non li avesse messi in piena luce fino dai suoi inizi, colla I edizione di questo libro): “ una scuola per sè stante non ha ragione di esistere, perchè ogni movimento approderà a nulla se si allontanerà dal punto di partenza della scuola italiana, cioè lo studio etiologico dell'uomo delinquente e dei tre ordini di fattori (individuali, fisici e sociali) del delitto „ (4).

Nel pensiero e nel lavoro scientifico non vi sono che due grandi vie maestre: o l'apriorismo deduttivo, o il positivismo induttivo, senza naturalmente che la deduzione escluda assolutamente ogni induzione nell'apriorismo e viceversa, perchè è solo questione di prevalenza. A lato di queste due vie maestre possono esservi dei sentieri, non una terza via. Così la scuola classica ha i suoi *irregolari*; come li ha e li avrà quindi la scuola positiva.

(1) TARDE, negli *Archives d'anthrop. crim.*, 15 mars 1892, pag. 211.

(2) FERRI, *Intelligenza e moralità della folla*. — Polemica col SIGHELE, nella *Scuola positiva*, settembre 1894, pag. 729.

(3) FLETSCHER, *The new School of criminal Anthropology*, Washington 1891.

(4) VAN HAMEL, *Der tegen wordige Beweging op triet gebied. van het Strafrecht*, Amsterdam 1891, e nella *Scuola positiva*, 1891, pagg. 46 e 144.



E quei tre punti scismatici, che dovrebbero costituire la ragion d'essere d'una terza scuola, o sono secondari o non sono esatti. Anzitutto è questione puramente scolastica quella preoccupazione della personalità del diritto penale: che si chiami diritto penale o criminologia o sociologia criminale, è questione di studiare il delitto come fenomeno naturale e sociale e di indicare il metodo e i mezzi di preservazione sociale contro di esso: il resto è quisi-quilia accademica e me ne occuperò nella *conclusione* di questo libro. "Pena", parecchi secoli fa voleva dire compensazione: nella scuola classica vuol dire castigo e dolore (e a questo si attiene il Carnevale): nella scuola positiva vuol dire difesa repressiva e preventiva. Il II° punto è un equivoco: nessuno di noi parla di *fatalismo* del delitto ma bensì di determinismo causale o naturale; tanto è vero che Lombroso, il più accusato di fatalismo biologico, ha rilevato la figura del delinquente nato che per favorevoli condizioni dell'ambiente non delinque, e nel terzo volume dell'ultima edizione dell'*Uomo delinquente* ha indicato i mezzi per prevenire e curare il morbo sociale della delinquenza. Il III° punto poi è assolutamente ingiustificato, se fu la scuola positiva la prima a sistemare, non solo i quattro ordini di mezzi difensivi contro il delitto, ma la teorica della prevenzione sociale (sostitutivi penali) insistendo sulla minima efficacia delle pene nella lotta contro il delitto e proclamando che a mali sociali occorrono rimedi sociali, come vedremo più innanzi.

Sicchè invece di una terza scuola trattasi di dissensi parziali, che possono avere qualche utilità come cimento critico per noi, ma poco giovano ai nostri avversari, perchè in loro sono effetto e sintoma di quell'eclettismo, che il Carnevale scolasticamente definisce per "quella scuola che prende da due avverse ciò che hanno di buono e lo compone in insieme organico". E questo è il significato più speciale e utopistico dell'eclettismo; ma io denuncio l'eclettismo soprattutto come sintoma di timidezza cerebrale, che, specialmente fra i popoli stanchi ed amanti di un ozioso "giusto mezzo", indica solo una transazione di coscienza scientifica: in alcuni per illusoria speranza di far così più presto carriera fra i due contendenti, in altri per una vera incapacità a quegli ardimenti, che anche nella scienza sono sempre fecondi quando prendono slancio da una base solida con metodo sicuro, come è indubbiamente della scuola positiva — lasciando poi all'opera del tempo la facile correzione degli errori parziali.



Eclettismo, che giustamente il Marx (1) definiva come una " psicologia piccolo-borghese „, perchè " il piccolo borghese, dominato nei suoi interessi materiali, e perciò nelle sue opinioni religiose, scientifiche e politiche, da due opposte correnti, sta sempre incerto e cerca di conciliare gli inconciliabili „ dando un colpo al cerchio e uno alla botte, nella vana speranza di " prendere da due avverse correnti ciò che vi è di buono „, mentre finisce per essere " a Dio spiacente ed ai nemici sui „, senza nulla concludere di fortemente vitale (2).

E queste mie osservazioni, già fatte sin dal 1892 (nella III edizione) e nelle quali concorda sostanzialmente anche il Puglia (3) erano e sono così conformi alla realtà delle cose, che non solo uno dei due " naturalisti critici „ l'Alimena, confessa candidamente di " non essere riuscito a dare un concetto esatto di quello che sia questa scuola critica „ (4); ma poi, da allora ad oggi, di questa " terza scuola „ non è possibile dire altro, per concludere, se non che nacque infelice e nella morte precoce trovò sollievo alle sue pene, non senza aver procurato ai suoi due iniziatori e seguaci nel tempo stesso, Carnevale ed Alimena, il premio o guiderdone, che criticamente dir si voglia, di una eleggibilità a cattedre

(1) MARX, *Misère de la philosophie*, Paris 1896, pag. 257.

(2) Quando anzi non dia deplorabile documento di fiacchezza morale, come del cane che lecca chi lo staffila. Veggasi, come esempio melanconico (nella *Cassaz. unica*, 7 sett. 1898), la lettera dell'ALIMENA al direttore della *Riv. penale* — uno dei camorristi nei concorsi universitari — che in una recensione, fatta colla solita sicumera, lo aveva parecchio malmenato. Il " naturalista critico „ conclude: " Dunque, accetti un abbraccio (*sic*) e mi creda con stima ed affetto che non verranno meno " nè per mutar di secoli „ (*sic*), nè per bibliografie, nè per concorsi a cattedre universitarie „. Fierezza eclettica!

(3) PUGLIA, *Naturalismo critico e diritto penale*, nell'*Anomalo*, marzo 1892; IDEM, *Se vi sia o possa esservi una terza scuola di diritto penale*, nell'*Antologia giuridica*, 1891; IDEM, *Condizioni attuali del diritto penale in Italia*, ibidem, ottobre 1892 e genn.-febb. 1893. — E così GIUSTINI, *A proposito di una cosiddetta scuola critica*, nell'*Anomalo*, 1895, che (a pag. 70) la qualificava argutamente per un caso di " ermafroditismo scientifico „.

(4) ALIMENA, *La scuola critica di diritto penale*, Prolusione, Napoli 1894, p. 35. — E il Carnevale, censurando anche il titolo di " naturalismo critico „, messo innanzi dall'Alimena, scrisse già una specie di necrologia della cosiddetta " terza scuola „, dicendo che non fu suo intendimento di essere un " fondatore di scuole „. — *Il naturalismo nel diritto criminale nella Giustizia penale*, 1896, pag. 572.



universitarie, che si sarebbe negata a loro, come a Majno, Florian e Sighele, se si fossero dichiarati, senza riserve critiche e senza eclettici paracadute, appartenenti a quella scuola criminale positiva, che malgrado il misoneismo accademico e gli equivoci artificiosamente provocati dagli eclettici di ogni varietà, si va ormai trionfalmente affermando non solo nel campo scientifico d'Italia e dell'estero, ma anche nel campo giudiziario e legislativo.

8. — Ed infatti l'espansione e la vitalità della nuova corrente scientifica è così grande, che riesce difficile raccoglierne le prove continue, che da ogni parte ci arrivano ogni giorno.

La scuola criminale positiva attraversa ora il terzo periodo, che precede nella evoluzione di ogni scienza nuova il definitivo trionfo. Tutte le innovazioni seguono infatti questo ciclo inevitabile: dapprima sono ignorate dai più, perchè i primi albori della loro aurora si confondono nell'ultima luce crepuscolare delle teorie tradizionali, dominanti. Poi sono derise dai profani, come tutto ciò che urta colle abitudini mentali della moltitudine e restano avvolte nell'olimpico silenzio dei sommi pontefici della scienza ortodossa ed ufficiale. Questo è il periodo di prova: perchè o le innovazioni tentate non sono vitali ed esse muoiono in questa fase del ridicolo volgare e del disdegno accademico; o sono veramente vitali ed allora, attraverso i malintesi della folla distratta o le falsificazioni di avversari poco leali, esse giungono colle continue e feconde affermazioni di studi positivi, ad imporsi all'attenzione del pubblico e della scienza ufficiale.

È in questo periodo, che si seguono, colle pubblicazioni originali degli innovatori, da una parte i riassunti bibliografici, le conferenze, gli opuscoli di propaganda e dall'altra le difese delle teorie classiche tradizionali e gli attacchi e le critiche alle nuove idee. È il periodo della lotta per l'esistenza fra il vecchio ed il nuovo ed è evidente che per quanto più fervida è la battaglia, per quanto più numerose le pubblicazioni critiche, altrettanto si dimostra più vitale, e perciò più avversato e temuto, il nuovo indirizzo. Per il quale tuttavia bisogna distinguere due serie di critiche. Le une restano sempre nel campo chiuso delle idee tradizionali, affidandosi alla sola scherma dei preconcetti e dei sillogismi astratti, e perciò sono inconcludenti, perchè fondate su principii cardinali diametralmente opposti e guidate da un metodo diverso. Innovatori e



conservatori parlano due lingue diverse; del positivismo gli uni, con tutte le sue induzioni generali sull'uomo e la società, e della metafisica gli altri, con tutti i suoi postulati aprioristici. E in questi termini la discussione non può giungere ad alcun risultato pratico, la critica non può essere feconda. Come volete che un positivista possa intendersi con un criminalista classico, che ne discuta le conclusioni, mettiamo sui caratteri organici e psichici dei delinquenti, sulla loro classificazione, sul loro trattamento giuridico e carcerario, sempre partendo dai suoi postulati del libero arbitrio, della giustizia eterna, della proporzione fra il delitto e la pena, fra la colpa e il castigo e non ha mai visto poi neppure un delinquente da vicino, o se lo ha visto non ha saputo, per mancanza di cognizioni, studiarlo con metodo e intento scientifico?

E vi sono invece le critiche, mosse da chi segue tuttavia le induzioni generali e il metodo del positivismo scientifico e quindi non contrappone ai fatti da noi osservati delle vacue astrazioni sillogistiche, ma sì degli altri fatti e quindi delle altre induzioni positive: le quali saranno più o meno esatte e complete, ma portano ad ogni modo un fecondo contributo, un utile cimento al nuovo indirizzo scientifico e correggendone gli errori parziali, completandone i parziali difetti, non fanno che rafforzarne il metodo e le induzioni più generali.

E questa vivace lotta per l'esistenza delle idee si propaga via via, dal campo ristretto delle scuole e dei libri, all'ardente palestra della vita quotidiana, nei parlamenti e nelle applicazioni giudiziarie ed amministrative. Dove le nuove idee hanno, come sempre, da vincere anzitutto la legge d'inerzia, le abitudini mentali, il misoneismo, che ne cimentano ancora una volta, e più difficilmente, la vitalità scientifica e pratica; determinando frattanto, come già nella scienza così nella vita, dei compromessi, degli ibridismi, delle correnti di eclettismo, degli innesti di conclusioni positive su premesse aprioristiche, e perciò portando spesso la confusione e talvolta lo scandalo nelle aule dei tribunali.

Ma, come si vede, questo non è che il preludio dell'ultima fase, in cui le nuove idee, escono vittoriose dal cimento, corrette, completate, sulla base di quella parte di vero e di positivo, che anche nelle teorie tradizionali si contiene ed allora esse stesse entrano nel linguaggio comune, divengono per le nuove generazioni le idee dominanti, si trasformano in tradizioni, in abitudini mentali, in



istituzioni sociali e... si preparano a sostenere le lotte future immancabili colle altre idee, che l'avvenire porterà, per sempre nuove conquiste della scienza contro l'ignoto, elevando l'umanità per l'erta faticosa del civile progresso.

La scuola criminale positiva si trova ora in pieno periodo di lotta nel campo scientifico e comincia a cimentare anche le sue induzioni nel campo della pratica. E queste leggi dell'evoluzione scientifica ci affidano dunque, che la nuova scuola è alla vigilia del suo trionfo, cui essa conquisterà tuttavia, non già come per un colpo decisivo di bacchetta magica, ma piuttosto per lenta e capillare infiltrazione; e non tanto colla polemica contro gli avversari, ma soprattutto colle pubblicazioni originali, colle nuove osservazioni, sempre più numerose e complete dei fatti. Poichè com'è ozioso scrivere dei trattati sul metodo migliore nella scienza od anche dei trattati di logica, giacchè il miglior metodo scientifico è quello, che si applica effettivamente nello studio della vita e la logica si dimostra col ragionare logicamente; così è ozioso discutere sillogisticamente sulle obiezioni degli avversari, ed il meglio è o tenerne conto se si trovano esatte e fondate sui fatti o altrimenti continuare per la propria strada. Il miglior modo di dimostrare il moto è ancora quello di muoversi.

Frattanto, dicevo, come prova di questa vitalità espansiva della nuova scuola, giova ricordarne qui le principali manifestazioni.

Già le pubblicazioni originali, che nel campo naturalistico come in quello giuridico citerò a suo tempo, aumentano ogni giorno di numero e d'importanza, in Italia come in Francia, in Germania come in Spagna, in Russia come in America ed Inghilterra, come dimostra la voluminosa bibliografia in fine di questo volume; quantunque occorra maggior tempo, e si abbiano quindi soste più lunghe, per le pubblicazioni di opere positiviste, cui non basta la fantasia logica dello scrittore, ma necessitano lunghe e difficili ricerche preliminari dei fatti. E di queste opere talune furono tradotte in varie lingue, raggiungendo parecchie edizioni (1).

---

(1) *L'uomo delinquente* del LOMBROSO fu tradotto in russo, tedesco, francese ed è alla V edizione italiana (Torino 1897, in 3 vol.). *La Criminologia* del GAROFALO fu tradotta in francese e spagnuolo ed è alla II edizione. *La sociologia criminale* fu tradotta in spagnuolo (Madrid 1887), in francese (Paris 1899), inglese (Londra 1895) e tedesco (1897) ed è alla IV edizione italiana.



Oltre di esse, la scuola criminale positiva ha già parecchi periodici speciali nell'*Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale* (Torino, dal 1880 in poi), negli *Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales* del Lacassagne (Lyon, dal 1886 in poi) nella *Scuola positiva nella giurisprudenza penale* (Fiesole, dal 1891 in poi), nell'*Anomalo* (Napoli, dal 1891 in poi), nella *Rivista mensile di psichiatria forense e antropologia criminale* (Napoli, dal gennaio 1898), nel *Crimes e Criminosos* (Rio de Janeiro, dall'ottobre 1895), a cui si potrebbero aggiungere per l'indirizzo scientifico e per i lavori già pubblicati l'*Archivio di psichiatria, neurologia e psicopatologia giudiziaria* del Kowalewski (Charkow, dal 1883 in poi), il *Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie* del Kurella (Leipzig, dal 1891 in poi).

E mentre nel 1897 a Berlino il Wenge fondava una *Zeitschrift für criminal-anthropologie*, che in parte copiava i lavori delle riviste italiane, in parte li combatteva; insieme all'annuncio della morte di questa pseudo-rivista antropologico-criminale per eclissi irregolare del suo direttore, nell'ottobre 1898 il dott. Gross fondava a Lipsia una *Vierteljahrsschrift für Criminal anthropologie und Criminalistik*, con intendimenti più serii e più sicure garanzie scientifiche.

A Sidney la rivista mensile *Science of man* (1898) diretta dal Carrol ha una sezione dedicata all'antropologia criminale ed alla criminologia; ed a Buenos Aires, dall'ottobre '98, si pubblica una rivista mensile di *Criminalologia moderna*.

Ed, oltre le riviste speciali di psichiatria, di medicina legale, di sociologia (1), anche fra le riviste giuridiche ve n'ha, che pro-

---

(1) *Rivista sperimentale di Freniatria* del TAMBURINI (Reggio Emilia); *Rivista di medicina legale* del SEVERI (Genova); *Lo sperimentale* del FILIPPI (Firenze); *Rivista quindicinale di Psicologia, Psichiatria e Neuropatologia* di SCIAMANNA e SERGI (Roma); *Rivista di polizia scientifica* di ALONGI e OTTOLENGHI (Palermo); *Rivista italiana di Sociologia* di CAVAGLIERI (Roma); *Rivista di Sociologia* di VIRGILII e FIAMINGO (Roma); *Rivista di Filosofia scientifica* di MORSELLI nel *Pensiero Nuovo* di TROILO (Roma); *Rivista scientifica del diritto* di VACCARO e FRAGAPONE (Roma); *Rivista di storia e filosofia del diritto* di SALVIOLI e D'AGUANNO (Palermo) ecc.

E all'estero la *Revue internationale de sociologie* di WORMS (Parigi); l'*Humanité nouvelle* di HAMON (Parigi); la *Revue des Revues* di FINOT (Parigi); la *Revue universitaire* (Bruxelles); la *Revue scientifique* di RICHET (Parigi) ecc.



propugnano il nuovo indirizzo sociologico-criminale, in Italia (1) ed all'estero (2).

Nelle Università, per quanto le cattedre di diritto criminale siano più tenacemente chiuse ai sostenitori delle nuove idee, che sono ancora, ma per poco, reietti come eterodossi dai concorsi ufficiali, oltre il Lombroso a Torino per la medicina legale e gli altri psichiatri o medico legali in altre Università, come il Morselli (Genova), il Tamburini (Modena), il Virgilio (Napoli), il Tamassia (Padova), il Bianchi (Napoli), il Filippi (Firenze), il Severi (Genova), il Tanzi (Firenze), il Pellacani (Bologna), il Belmondo (Padova), il D'Abundo (Catania), l'Ottolenghi (Siena), il Borri (Modena), lo Zuccarelli e il Penta (Napoli), e all'estero il Lacasagne (Lyon), il Benedikt (Vienna), il Nina Rodriguez (Buenos Aires), il Clark Bell (New York), il Wienkler (Amsterdam), il Dallemagne (Bruxelles), il Tarnowsky (Pietroburgo), il Forel e il Jentsch (Zurigo), il Brouardel, il Dubuisson e il Le Poittevin (3) (Parigi), il Wartholy (Cracovia), l'Abschaffernug (Heidelberg), ecc., ed oltre i corsi liberi di antropologia criminale del Romiti a Pisa, del Riccardi a Modena, del Sergi a Roma, di Schiattarelli a Palermo, di Zuccarelli a Napoli, di Agostini a Perugia; anche dalle cattedre di diritto criminale il Berenini a Parma, il Ferri a Roma e a Bruxelles, lo Zerboglio a Pisa, il Borciani a Modena, il Puglia a Messina, e per la filosofia giuridica, lo Schiattarella e il D'Agunano a Palermo e il De Marinis a Napoli sostengono le nuove idee. E all'estero, per

---

(1) Oltre la *Rivista carceraria* del BELTRAMI SCALIA (dal 1871 in poi), che precedette anzi la nuova scuola, ne sostengono le idee la *Rivista di Giurisprudenza* del PUGLIESE (Trani), la *Temi Veneta* del BOLAFFIO (Venezia), il *Monitore dei Tribunali* di PORRO e MAINO (Milano), i *Tribunali* di VALDATA (Milano), la *Giurisprudenza italiana* di MORTARA (Napoli), l'*Archivio giuridico* di E. SERAFINI (Modena), la *Tribuna giudiziaria* di LIOY (Napoli), la *Sinossi giuridica* di PORTO (Roma) ecc.

(2) La *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft* del LISZT, il *Centralblatt für Rechtswissenschaft* del KIRCHENHEIM, il *Messaggero giuridico* organo della Società giuridica di Mosca, la *Revista de los Tribunales* di Madrid, la *Revista jurídica* di Buenos-Aires, la *Revue générale du droit* di Parigi, il *Journal des Tribunaux* di Bruxelles, il *Mundo legal e judicial* di Lisbona ecc.

(3) Il programma del corso libero di antropologia crim. del DUBUISSON alla Facoltà di diritto a Parigi è negli *Archives d'anthr. crim.*, VIII, pag. 112, e quello di *Studi sulla penalità* del Le Poittevin è nella *Revue pénitentiaire*, juillet 1897, pag. 1206.



parlare solo dei giuristi, il Liszt a Halle, il Garraud a Lyon, il Foïnitzky a Pietroburgo con parziali differenze ma d'accordo nell'indirizzo generale, il Pinero all'Università di Buenos-Aires, il Motta in quella di S. Paulo, il Viveiros de Castro in quella di Rio de Janeiro, il Lucas in quella di Coimbra, il Vieira De Araujo in quella di Recife, l'Hamon all'*Université Nouvelle* di Bruxelles, il Prins all'*Université Libre* di Bruxelles, il Van Hamel all'università di Amsterdam, il Dorado Montero a quella di Salamanca, il Durckheim a quella di Bordeaux, il Vargha all'Università di Graz, propugnano il metodo e le induzioni fondamentali della sociologia criminale.

Cattedre speciali di antropologia criminale furono istituite nel 1889 nella *Clark University* a Worcester (prof. Mac Donald); nel 1893 all'Università di Amsterdam (prof. Jegelrsma (1); nel 1894 all'Università di Chicago con programma in tutto conforme alla nostra scuola (2); nel 1895 all'*Institut de Hautes Études* presso l'*Université Nouvelle* di Bruxelles (prof. Ferri, Lombroso, Hamon) (3); nel 1898 all'*École Libre des sciences sociales* (Parigi) il Tarde ha dato un corso di sociologia criminale.

Inoltre il Lombroso, l'Ottolenghi, lo Zerboglio, lo Zuccarelli, il Riccardi, il Ferri aggiungono ai loro corsi universitari le visite carcerarie cogli studenti, per studiare sul vivo l'uomo delinquente e per osservare le applicazioni dei sistemi carcerari. Visite carcerarie, che dovranno presto o tardi, secondo la proposta del Tarde, svolta ed approvata nel Congresso antropologico criminale di Roma (1885), trasformarsi in una vera e propria " clinica criminale „, come già la chiamava l'Ellero, congiunta ad un patronato per i liberati dal carcere, che, fondandosi sulla conoscenza psicologica dei delinquenti, potrà riuscire assai meno arcadico ed anemico delle attuali società di patronato (4). E a Siena l'Ottolenghi ha inaugurato pure, nel 1897, un corso libero di " polizia giudiziaria „

(1) JEGELRSMA, *De Beoefening der Criminelle Anthropologie*, Prolusion, Amsterdam 1894.

(2) *Archivio di psych. e antr. crim.*, 1894, pag. 316; e *Revue intern. de sociologie*, mars 1897, pag. 239.

(3) FERRI, *Sociologie criminelle*, Syllabus du cours, Bruxelles 1896; IDEM, *La justice pénale*, résumé du cours, Bruxelles 1898; HAMON, *Déterminisme et responsabilité*, sept leçons du cours à Bruxelles, Paris 1898.

(4) V. *Actes du congrès anthr. crim.*, Rome 1886, pag. 40 e 392 e DONA C. ARENAL, *Clinique criminelle* in *Bull. Soc. Pris.*, Paris 1886, pag. 857.



scientificamente disciplinata coi dati della biologia e sociologia criminale (1).

Ed anche, per altri indizii, il mondo accademico ed universitario si mostra ormai compreso dell'importanza dei nuovi studi, per i temi scelti nei pubblici concorsi.

Cominciò prima, nel 1883, la *Rivista carceraria* con un concorso internazionale sul tema " dei progressi fatti in questo secolo negli studi di antropologia criminale e delle teorie sostenute dagli scrittori più autorevoli; esaminare i fatti e le cifre che essi adducono a sostegno di queste teorie e confortarle o combatterle con altri fatti e con altre statistiche „ e dal quale si ebbe l'eccellente volume del Marro, con osservazioni originali sopra più di 500 delinquenti e lo studio del Baer, che si limita però a sole critiche da tavolino, senza corredo di ricerche personali, meglio completato nel suo volume *Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung* (Leipzig, 1893), che insieme a quelle critiche, di cui mi occuperò nel capitolo seguente, porta un notevole contributo di nuovi fatti all'antropologia criminale, com'ebbe a riconoscere anche il Pelman, al congresso degli alienisti tedeschi in Dresda (1894).

Nel 1886 l'Accademia di scienze morali e politiche a Parigi bandì un concorso sul tema " esaminare ed apprezzare i principii sui quali si fonda la penalità secondo le più moderne dottrine „ a cui presentarono lavori il Tarde, il Proal, ed il Vidal (2).

Nel 1888, l'Accademia di scienze e lettere di Modena indisse un concorso sul tema: " Ultimi risultati della dottrina giuridica in materia di recidiva nei reati, secondo le diverse scuole criminali „, ciò che è stato come senape al naso della *Rivista penale* (agosto 1888, pag. 189) per il riconoscimento di altre scuole criminali, oltre la classica.

E più specialmente la Società medico-psicologica di Parigi ha scelto, per il premio del 1889, il tema: " Ricercare se esistano

(1) ORTOLENGI *L'insegnamento univer. della polizia sanitaria scientifica*, Prolusione, Torino, Bocca 1897.

(2) L'accademia divise il premio fra il lavoro del VIDAL e quello del PROAL, che poi pubblicò la sua tiritera metafisica nel grosso, ma inconcludente volume *Le crime et la peine*, Paris 1894; e ne escluse il lavoro del TARDE, " a Dio spiacente ed ai nemici sui „ che lo pubblicò nel volume *La philosophie pénale*, Lyon 1890. — Anche il VIDAL ne pubblicò il volume *Principes fondamentaux de la pénalité*, Paris 1890.



caratteri anatomici, fisiologici e psicologici particolari ai delinquenti „ e, ciò che è anche più significante, la facoltà giuridica di Heidelberg, nell'ottobre 1888, pose a concorso il tema: “ dei rapporti e delle applicazioni nelle leggi delle teorie iniziate dalla nuova scuola italiana „.

Nel 1891 l'Università di Ginevra mise a concorso il tema: “ La questione della libertà e della responsabilità „, che diede occasione al Moriaud di pubblicare un volume, colle solite transazioni eclettiche (1).

Nel 1894 l'*Archiv für Strafrecht* (XLI, p. 470) aprì un concorso di 1000 marchi sul tema: “ Il trattamento del delinquente abituale e i mezzi adoperati per combatterlo „, che fu pure il tema di diritto penale per la riunione dei giuristi svizzeri a Berna nel 1896, e che fu anche il tema messo a primo concorso dalla *Fondazione Holtzendorff* nel 1891 (2).

Nel 1895 l'Accademia di scienze morali a Parigi poneva a concorso il tema: “ le nuove dottrine sulla responsabilità morale „, e premiava poi il lavoro del Desdouits (*La responsabilité morale*, Paris, 1896).

Quanto alle pubblicazioni, che esclusivamente si occupano della scuola criminale positiva, tralasciando per ora le molte altre, che studiando delitti e delinquenti ne discutono per incidenza le teorie, riesce ardua impresa bibliografica il citarne anche solo la maggior parte. Giacchè, sia di quelle, che riassumono le principali induzioni della sociologia criminale, per farne propaganda o per renderne conto (3), sia di quelle che invece le combattono, in tutto od in parte, con soli sillogismi aprioristici e in nome delle teorie tradizionali (4) oppure con intendimenti e metodo positivo, accettandone il generale indirizzo scientifico (5), oramai si è formata una vera biblioteca di antropologia e sociologia criminale, di cui la triplice serie di volumi coraggiosamente pubblicati dall'editore Bocca di Torino non è che l'esempio più suggestivo.

Inoltre, già sin dal 1881 l'Ochorowicz, nel progetto di un congresso internazionale di psicologia, proponeva di distinguere una sezione speciale per la psicologia criminale (*Revue philos.* nov. 1881

(1) MORIAUD, *La question de la liberté et la conduite humaine*, Paris 1897.

(2) Bulletin de l'Union internationale de droit pénal, IV, 3, 1894, pag. 416.

(3-4-5) Vedi bibliografia in fine del volume.



e *Riv. di filos. scient.* I, 235). E qualche anno dopo la nuova scuola si è trionfalmente affermata nel Congresso e nell'Esposizione internazionale di Antropologia criminale a Roma, nel novembre 1885.

E la storia dei successivi Congressi internazionali d'antropologia criminale non potrebbe essere più eloquente, per dimostrare la vitalità trionfante della nuova corrente scientifica.

Il secondo congresso si tenne a Parigi nel 1889 e la cosiddetta "scuola francese" (Tarde, Lacassagne, Manouvrier, Topinard, ecc.) ne profitò per cominciare le prime scaramucce contro quella che all'estero si designa col nome di "nuova scuola italiana", in nome della quale risposero il Lombroso, il Ferri, il Garofalo, il Pugliese, l'Olivieri, il Laschi, il Drill, il Van Hamel, il Semal, il Detcherew, il Moleschott, la Clémence Royer (1).

E poichè le discussioni più vivaci si erano svolte intorno al famoso "tipo criminale", di cui parlerò nel capitolo I, il Congresso approvando all'unanimità una proposta del Garofalo, nominò una commissione internazionale (Lombroso, Lacassagne, Benedickt, Bertillon, Manouvrier, Magnan, Semal) incaricata "di fare una serie di osservazioni comparative da presentarsi al prossimo congresso fra almeno cento delinquenti vivi e cento uomini onesti, di cui si conoscano gli antecedenti personali e famigliari".

Era un modo veramente positivo di sciogliere il nodo. Ma la Commissione non fu mai radunata ed uno dei suoi componenti, anzi, il Manouvrier, pubblicò una memoria per dimostrare che quella comparazione non si poteva fare, come se ogni giorno gli antropologi criminalisti d'Italia e dell'estero non la facessero invece, coi più rigorosi metodi scientifici, controllati e confermati da ogni parte.

Fu allora che alla vigilia del III Congresso internazionale di antropologia criminale a Bruxelles (1892) gl'italiani antropologi e sociologi criminalisti pubblicarono una lettera, firmata da 49 (nella *Scuola Positiva*, maggio 1892, p. 422) nella quale dichiaravano di astenersi dal partecipare a quel congresso, dacchè vi sarebbero mancati i dati di fatto, che la Commissione internazionale avrebbe dovuto presentare e sui quali sarebbe stato possibile fare una discussione positiva e concludente.

---

(1) Vedi bibliografia sui congressi di antropologia criminale, in fine del volume.



L'assenza degli italiani a quel congresso diede naturalmente la stura alle più terribili ed eloquenti chiacchiere contro il tipo criminale e l'antropologia criminale, a cui il Van Hamel, il Drill, la Tarnowsky invano tentarono di porre una diga (1).

E le grida furono più alte ed assordanti su per i giornali e le riviste dei nostri avversari, che per due o tre anni si gargarizzarono, gongolando, col ritornello, che ormai "la scuola antropologica-criminale era morta e sepolta".

Viceversa questa scuola seguitava a dimostrare il moto e la vita, movendosi e pubblicando volumi di poderose ricerche sperimentali, finchè venne il IV congresso internazionale a Ginevra, nel 1896, che lo stesso presidente della Confederazione Elvetica inaugurò con un discorso, che rivolgeva ai convenuti, fra le altre queste parole veramente significative: "Il carattere dell'opera vostra è quella di essere moderna: cosicchè alcuno di voi, e non fra i meno illustri, ha talora precorso i tempi; li ha precorsi, ma li ha anche annunciati; e sarà questa la sua ricompensa e la sua gloria davanti alla posterità" (2).

Per porre un termine alla gazzarra dei nostri avversari, gli italiani parteciparono a quel congresso ed il risultato ne fu il trionfo più splendido della "scuola antropologico-criminale" (3). E, quello che più importa, fu eliminato quell'equivoco, per cui da tanti anni si accumulavano obbiezioni di malinteso contro le indagini dell'antropologia criminale, in Italia, dove però durarono poco, ma soprattutto all'estero, dove fino al 1895 non si era pubblicata la traduzione francese che del I volume dell'*Uomo delinquente* di Lombroso, dove appunto quell'equivoco attingeva le sue verosimili appariscenze.

Si era infatti radicata l'opinione — che i nostri avversari classici od eclettici s'industriavano di tener viva — per la quale si credeva che la conclusione fondamentale della scuola italiana sul *tipo criminale* — cioè su quello che nel 1880 io battezzai col nome fortunato di *delinquente nato*, entrato ormai nel linguaggio comune a documento della sua verità e della infiltrazione di queste idee scientifiche nella pubblica coscienza — tenesse e si limitasse esclusiva-

---

(1) Vedi bibliografia sui *Congressi d'antropologia criminale*, in fine del volume.

(2) LACHENAL, negli *Actes du IV Congrès d'anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 173.

(3) Vedi bibliografia sui *Congressi d'antropologia criminale*, in fine del volume.



mente ai dati *anatomici* sul cranio dei delinquenti. Per parecchi anni, si ignorò e da molti si finse d'ignorare, per darsi facilmente l'aria di critici innovatori, che la scuola italiana fino da' suoi primordii (per es., nella I edizione di questo libro, Bologna 1881) ha sempre studiato il delitto non solo come fenomeno *biologico* ma anche come fenomeno *sociale* e l'uomo delinquente è stato sempre studiato non solo come personalità *individuale*, ma anche come personalità *sociale*.

E poichè un chiodo è più difficile da levare che a mettere, e poichè non vi è peggiore sordo di chi non vuol sentire, così dopo il congresso di Parigi e quello di Bruxelles, noi avemmo un bel dichiarare e ripetere che la questione del tipo criminale da un punto di vista *esclusivamente anatomico* era mal posta e mutilata.

Occorsero gli ardenti dibattiti del congresso di Ginevra, perchè queste nostre dichiarazioni, già ripetute insistentemente dal Lombroso e da me, sgombrassero il terreno degli ostacoli artificiosamente aggrovigliati dai nostri avversari e le conclusioni della scuola criminale positiva si imponessero alla pubblica attenzione nella loro vera luce.

Per esse infatti noi abbiamo sempre sostenuto che — essendo ogni delitto la risultante dei tre ordini di fattori naturali (antropologici, fisici e sociali) — nè le sole condizioni di vita familiare o sociale del delinquente basterebbero a spiegare la genesi del delitto (come anche prima della cosiddetta "scuola francese", si era unilateralmente sostenuto in Italia dal Turati, dal Battaglia, ecc.) nè basterebbero a tale spiegazione le sole condizioni antropologiche (anatomiche, fisiologiche, psichiche) del delinquente. Ma occorre sempre, in ogni delitto, il determinismo complesso e decisivo della costituzione antropologica e dell'ambiente tellurico e sociale. Sicchè si può avere, come io dissi al congresso di Ginevra, un delinquente nato che sia un galantuomo... di fronte al codice penale. Così come un tifico nato può non morire di tubercolosi e un pazzo ereditario può non giungere al delirio, se essi hanno la fortuna di vivere in ambiente e circostanze della vita, eccezionalmente favorevoli.

Gli avversari della scuola italiana, che ebbero la prudenza di non assistere al congresso di Ginevra, si diedero poi la consolazione di sfogarsi sui giornali, come il Joly (nel *Journal des Débats*, 5 settembre, a cui io risposi in quello del 20 settembre '96) o il Tarde (negli *Archives* del Lacassagne) per dire che le dichiara-



zioni di Lombroso e mie a quel Congresso avevano smentito le precedenti conclusioni. Ma la verità è che furono smentite e smascherate soltanto le conclusioni, che gli avversari ci avevano artificiosamente attribuite (1).

Certo anche la scuola criminale positiva ha seguito una propria evoluzione, perchè nella sua prima fase, quando le ricerche *biologiche* del Lombroso più richiamavano la pubblica attenzione, le osservazioni *sociologiche* mie e di altri parvero rimanere in seconda linea, mentre, in una fase ulteriore e più recente, l'influenza dei fattori sociali è stata meno offuscata dal bagliore dei rilievi antropologici, e questo hanno giustamente rilevato il Florian ed il Kurella (2). Ma la verità è che *sempre*, fino dai suoi inizi, nella scuola criminale positiva i due ordini di ricerche, biologiche e sociologiche, ne hanno costituito la trama ed il metodo. Tanto è vero che fin dal I congresso (Roma, 1885) il programma delle discussioni fu distinto nelle due sezioni fondamentali: biologia criminale e sociologia criminale: e così al II congresso (Parigi, 1889), dove una delle tesi, sulla quale io fui relatore, è stata appunto "sul valore relativo delle condizioni individuali, fisiche e sociali che determinano il delitto".

Per tal modo, il congresso di Ginevra, a cui succederà nel 1901 il IV congresso internazionale ad Amsterdam, ha definitivamente stabilito le linee essenziali della nuova corrente scientifica su delitti e delinquenti, secondo le induzioni della scuola italiana, come un osservatore imparziale, perchè estraneo ai dibattiti delle varie scuole ed ai congressi precedenti, il Gautier, ha lealmente riconosciuto (3).

(1) E, malgrado il successo unanimemente constatato della scuola italiana al congresso di Ginevra, la *Rivista penale* (nov. 96, pag. 487) lo registrava invece come "rinnovata condanna del famigerato tipo criminale", sicchè dopo quel congresso "dell'antropologia criminale di Lombroso non rimane più traccia".

Ma questo in Toscana si chiama: *negare il paiole in capo!*

(2) FLORIAN, *La scuola crim. positiva in Germania* (Kurella, Baer, Naেকে, Vargha) nella *Scuola positiva*, giugno 1896; KURELLA, *Die Kriminal-Anthropologie und ihre neueste Entwicklung* nella *Neue Deutsche Rundschau*, agosto 1898.

(3) GAUTIER, *A propos du IV Congrès d'anthrop. crim.* nella *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 1896, pag. 247.

E per maggiori dettagli E. FERRI, *Il Congresso d'Antropologia eriminale a*



E la nuova corrente scientifica si è affermata e svolta non solo nei proprii congressi internazionali, ma ebbe ed ha continuamente parziali ma eloquenti affermazioni in altri congressi scientifici, come in quello antropologico di Parigi del 1878 (1) e ne' più recenti di Anvers (2), di Nancy (3), di Lemberg (4), di Toulouse (5), di Siena (6), di Colonia (7), di Lisbona (8), Weimar (9), Edimburgo (10), Chicago (11),

---

Ginevra, nella *Scuola positiva*, sett. 1896 e nella *Revue scientifique*, 7 nov. 1896 e nel *Centralblatt f. Nervenheilkunde u. Psych.*, nov. 1896.

(1) *Crânes et cerveaux de criminels* discussion par BENEDIKT, BROCA, BORDIER, DALLY, TOPINARD nei *Comptes rendus du Cong. Anthropol. de Paris*, 1880, pag. 141 e segg.

(2) BENEDIKT, *Des rapports entre la folie et la criminalité*, discours au Congrès de phrénatrie et névropathologie à Anvers, 1885; HEGER, *La question de la criminalité au Congrès de Anvers*, Bruxelles 1885.

(3) DE MORTILLET, *Anthropologie criminelle; la peine de mort et les autres peines au point de vue sociologique*, Rapport à l'Assoc. Franç. pour l'avanc. des sciences. Nancy 1886.

(4) Al Congresso dei giuristi polacchi (1887) ROSENBLATT trattò "dei motivi psicologici ne' reati", O. ERSYNSKI "della nuova scuola antropologica", e BUTZINSKI "del carcere e della deportazione secondo le nuove idee".

(5) DE MORTILLET, *La pénalité au point de vue anthropologique et sociologique*, Rapport à l'Assoc. franç. ecc. Toulouse 1887 (in *Riv. di filos. scient.*, gennaio 1888, pag. 63).

(6) *Atti del V Congresso freniatico a Siena*, 1886. — Milano 1887. — Discussioni sulla pazzia morale e delinquenza congenita.

(7) BINZWANGER, *Le dottrine della fisiologia e clinica psichiatrica in rapporto colle dottrine penali* al Congr. dei naturalisti tedeschi, Colonia 1888 (in *Arch. di psych.*, 1888, IX, 637).

(8) Fra i temi discussi si notano i seguenti: Dell'urgenza di riformare i Cod. pen. per accordarli colla psic., l'antrop. crim. e la patologia mentale. — Riforme nei sistemi penali vigenti secondo le categorie antrop. di delinquenti. — Della segregazione dei delinquenti a tempo indeterminato (in *Rev. de anthrop. crim.*, genn. 1889, pag. 49).

(9) Al Congresso dei medici alienisti tedeschi, settembre 1891, la questione principale era "Responsabilità e criminalità", su cui riferì il PELMAN, attenendosi soprattutto ai lavori della Scuola criminale positiva.

(10) Nella sessione 1892 della *British Association for the Advancement of science* si istituì una sezione speciale per le questioni di antropologia criminale.

(11) Fra i tanti congressi tenuti a Chicago nel 1893 quello sulle "riforme morali e sociali", aveva una sezione per la "prevenzione e repressione della criminalità", alla quale furono personalmente invitati Lombroso, Ferri e Garofalo.



Dresda (1), Roma (2), Parigi (3), Mariebad (4), New-York (5), Cassel (6), Tunisi (7), Monaco (8), Berna (9), Mosca (10), Sa-

(1) Al Congresso dei medici alienisti tedeschi, settembre 1894, si discusse sulla *psicologia criminale* tra il relatore SOMMER e i dott. KURELLA, PELMAN, NAECKE e LEPPMANN.

(2) Nell'XI Congresso medico internazionale (Roma 1894) una sezione di psichiatria, neuropatologia e antropologia criminale, presieduta dal Lombroso. Vi si discusse delle *stigmati degenerative* (Naecke, Benedikt, Lombroso) — sul *cervello dei delinquenti* (Mingazzini, Sergi, Penta, Kurella, Benedikt, Roncoroni) — sull'*influenza del sesso nella criminalità* (Roncoroni) — sulle *anomalie negli organi interni dei degenerati* (Motta, Lombroso, Tonnini, Benedikt) — sulla *criminalità e il fattore economico* (Fornasari, Lombroso, Ferri) — sui *caratteri dei delinquenti omicidi* (Ferri, Lombroso, Naecke, Kurella, Benedikt, Zuccarelli, Taverni) — sul *campo visivo nei degenerati* (Ottolenghi) — sulla *diagnosi clinica di un delinquente nato* (Lombroso) — V. *Atti dell'XI Congr. ted. intern.*, Roma 1895, vol. IV.

(3) Al I Congresso dell'Istituto internazionale di sociologia (1894) si riferì sulla *giustizia e il darvinismo* (Noricow), sulla *sociologia e il dir. penale* (Dorado Montero) e al II Congresso (1895) si riferì sul *delitto come fenomeno sociale* (Toennies, Ferri, Garofalo, Tavares, de Medeiros, Puglia), e al IV Congresso (1897) Dorado Mortero, Puglia riferirono sulla *giustizia penale nell'avvenire*. V. *Annales de l'Institut intern. de sociologie*, Paris, I, 1895; II, 1896; IV, 1898.

(4) Nella sessione 1895 dei medici alienisti tedeschi il PELMAN svolse il tema *scienza e delitto*, secondo le idee della scuola positiva.

(5) Nel Congresso medico-legale del 1895 si ebbe una sezione di *Sociologia criminale* e vi si discusse dell'*Omicidio-suicidio* (Boehm, Bach), di *etiologia della criminalità* (Brower, Havelock Ellis), di *perversione sessuale e criminalità* (Lee Howard), di *Sentenze indeterminate per i delinquenti nati* (Gordon, Battle). E in quello del 1896 a Chicago si discusse della *riforma della giustizia penale* (rel. Austin), del *delinquente abituale* (rel. Mac Caughry), del *trattamento dei delinquenti abituali* (rel. Pinkerton, Elliott).

(6) Al Congresso antropologico in Cassel (agosto 1895) il BUSCHAU riferì sul *gegenwärtige Standpunkt der Kriminal Anthropologie*.

(7) Al Congresso dell'Associazione francese per il progresso delle scienze, aprile 1896, si discusse della *influenza sulla criminalità del contatto di due razze e civiltà diverse*.

(8) Al III Congresso internazionale di Psicologia (1896) si discusse dei *rapporti fra psicologia e diritto criminale*.

(9) La riunione dei giuristi svizzeri (1896) ebbe per tema di diritto penale "In qual modo il Codice pen. svizzero deve trattare i *delinquenti abituali* „.

(10) Al XII Congresso intern. di medicina, agosto 1897, si discusse sull'*esistenza di una criminalità nel senso ammesso dalla scuola del Lombroso*, il quale vi tenne, un'acclamata conferenza sulle nuove conquiste della psichiatria e dell'antrop. criminale.



ratoga (1), Parigi (2), Torino (3).

Ed oltre alle ricerche di antropologia criminale, fatte nelle Società di antropologia già esistenti, come l'inchiesta antropologica nelle carceri del Belgio (4) e gli studi su crani e cervelli di delinquenti nelle Società di Lyon, Parigi ecc., si sono anche fondate a Buenos Aires (5), a Pietroburgo (6), a Rio de Janeiro (1892) e a San Paulo (1895) speciali società di antropologia criminale e nell'Australia meridionale una Società, in evidente accordo colle nostre teorie, di criminologia (1897) che si propone di ottenere l'abolizione della pena di morte, l'attuazione della condanna indeterminata e la fondazione di istituti simili al Riformatorio di Elmira (7), a cui è sperabile che si aggiunga finalmente, in Italia, oltre i musei

(1) Al Congresso della *Società americana di scienze sociali*, settembre 1897, il dott. Wey, del Riformatorio di Elmira, riferì sulla *delinquenza nei minorenni* e il Round su questo tema abbastanza suggestivo: *quando potremo noi abolire le carceri?*

(2) Alla riunione della Società per il progresso delle scienze (Parigi, settembre 1898) si è discusso sulle cause della *progressione continua del delitto e del suicidio* — sui *rapporti fra alcoolismo e criminalità* — sui *mezzi suggeriti per l'emenda dei delinquenti minorenni*.


(3) Nel I Congresso italiano di medicina legale, indetto a Torino, nell'ottobre 1898, dell'Associazione italiana di medicina legale, la quale ha nel suo programma di "promuovere congressi che, studiando i molteplici fattori del delitto, abbiano soprattutto in vista il miglioramento morale delle classi sociali", vi era pure una sezione di *antropologia e sociologia criminale*, nella quale si riferì sugli *assassini per affetto* (Tamburini), sui *briganti* (Penta), sulla *mala vita a Roma* (Niceforo), sul *tatuaggio nei minorenni corrigendi* (Ottolenghi e De Blasio), sulla *delinquenza occulta* (Pinsero), sulla *trasformazione del carcere in colonia agricola* (Eula) ecc.

(4) *Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles*, Discussion d'un projet d'enquête anthrop. sur les délinquants par WARNOYS, PRINS, ALBRECHT, SPEHL, HEGER, HOUZÉ, ecc. 1885, II, 202; III, 35, 49; RAMLOT e WARNOTS, *Sur quelques résultats de l'enquête de la prison cellulaire de Louvain*, ibidem, III, 276 e 321.

(5) Per iniziativa del DRAGO fu istituita nel 1888, una *Società de antropologia jurídica de Buenos Aires* collo scopo "di studiare la persona del delinquente, per stabilirne la temibilità e il grado di responsabilità, aspirando nello stesso tempo alla riforma graduale e progressiva della legge penale secondo i principii della nuova scuola", (in *Arch. di psic.* 1888, IX, 335).

(6) Nel febbraio 1888 si è istituita una *Società russa d'antropologia* che ha messo tra i suoi scopi lo studio dell'uomo delinquente (in *Bulletin de la Soc. des prisons*, Paris 1888).

(7) Nella *Rivista carceraria*, ottobre 1897, pag. 622.





d'iniziativa privata — del Lombroso a Torino, del Tenchini a Parma, dell'Ottolenghi a Siena, del Frigerio ad Alessandria (1), dello Zucarelli a Napoli (col Gabinetto-scuola di antropologia criminale) del Macé a Parigi (2), del Lacassagne a Lyon — quel " Museo centrale di antropologia criminale „ che il I Congresso d'antropologia criminale a Roma (1885) aveva proposto e che il Beltrani Scalia, direttore generale delle carceri, da qualche anno aveva predisposto. Infatti si era affidato agli anatomici l'incarico delle autopsie sui cadaveri dei detenuti, raccogliendone i reperti craniologici ed anatomo-patologici, e preparando così un grandioso materiale scientifico. Ma, purtroppo, come al solito in Italia, la buona iniziativa non ebbe seguito nelle sfere ufficiali (3); mentre all'estero, non solo i copiosi *album* di fotografie di criminali oltrechè alla polizia si fanno servire a scopi scientifici, come in Germania e persino in Russia. Ma poi si sono istituiti dei veri Musei di antropologia criminale, come a Bruxelles dal ministro Begerem, a Graz dal tribunale penale (4) e a Puebla dal Governo di quello Stato. È appunto in questo " laboratorio di antropologia criminale „ che Baca e Vergara compirono i loro studi, pubblicati, poi in una notevole monografia illustrata, presentata per disposizione governativa, all'esposizione internazionale di Chicago (5). E nello Stato dell'Ohio si presentò nel 1895 un progetto di legge, di cui l'art. 1 diceva: " Ogni condannato a morte servirà come soggetto a ricerche sperimentali. Queste ricerche saranno fatte nell'interesse della scienza e della società, secondo regole determinate e nelle migliori condizioni di umanità, in modo da evitare ogni dolore inutile „ (6). Mentre, il 20 maggio 1896, il Sindacato dei medici della Senna proponeva che nei locali dell'antica Facoltà di medicina a Parigi, si istituisse " un museo d'antropologia crimi-

(1) V. *Scuola positiva*, febb. 1893, pag. 188.

(2) MACÉ, *Mon musée criminal*, Paris 1890.

(3) Il Congresso di Med. Leg. a Torino (ottobre 1898) ha approvato le proposte dell'Eula sul *museo centrale di antropologia crim.*

V. resoconto nella *Riv. mensile di psych. e antr. crim.*, nov. 1898, pag. 339 e CARRARA nella *Riv. sperim. di fren.*, 1898, fasc. IV, pag. 820.

(4) GROSS, *Das Kriminal Museum in Graz*, nella *Zeitschrift f. ges. Strafw.*, XVI, 1894, e nelle *Scuola positiva*, marzo 1896, pag. 191.

(5) BACA e VERGARA, *Estudios de antropologia criminal*, Puebla 1892, con 14 tav. — Traduzione italiana, con 2 tav., Torino, Bocca, 1895.

(6) *Archives d'anthrop. crim.*, mars 1895, pag. 264.



nale „ (1) e il ministro d'istruzione in Germania deliberò, nel 1894, la formazione di un “ museo criminale „ presso il *seminario* di diritto criminale in Halle (prof. Liszt), come già ne esiste uno presso la direzione della polizia a Berlino (2).

E recentemente anche un'altra affermazione ha dato di sè la scuola criminale positiva, che tende a sollecitarne le pratiche applicazioni: alludo all'*Union internationale de droit pénal*, iniziata nel 1889 da Liszt, Prins, Van Hamel, e che conta ormai (fuorchè in Italia) parecchie centinaia di aderenti, la quale tiene delle sessioni annuali (Bruxelles 1889 — Berna 1890 — Cristiania 1891 — Parigi 1893 — Anvers 1894 — Linz 1895 — Lisbona 1897 — Budapest 1899) di cui si pubblicano gli atti nel *Bulletin de l'Union internationale* e che si propone di facilitare ed affrettare la realizzazione di quegli scopi pratici, che si accordano colle nuove idee di sociologia criminale (3).

(1) *Ibidem*, juillet 1896, pag. 472.

(2) *Zeitschr. f. ges. Strafr.* XV, 215.

(3) Ecco i primi due art. dello statuto-programma:

“ I. L'Unione intern. di dir. pen. sostiene che la criminalità e la repressione devono essere considerate così dal lato sociale che dal lato giuridico. E perciò cerca di ottenere la consacrazione di questo principio e delle sue conseguenze nella scienza come nella legislazione penale „.

“ II. L'Unione adotta come base dei suoi lavori le seguenti tesi: La missione del diritto penale è la lotta contro la criminalità, considerata come fenomeno sociale. — La scienza e la legislazione penale devono anche tener conto dei risultati degli studi antropologici e sociologici. — La pena è uno dei mezzi più efficaci di cui lo Stato dispone contro la delinquenza; essa non è però il mezzo unico e non deve essere isolata dagli altri rimedi sociali e soprattutto non far dimenticare i provvedimenti preventivi. — La distinzione fra delinquenti d'occasione e delinquenti abituali è essenziale in pratica e in teoria: essa deve essere la base delle disposizioni della legge penale. — Siccome i tribunali e l'amministrazione carceraria concorrono allo stesso scopo e la condanna non vale che per il suo modo di esecuzione, così la separazione consacrata dal nostro diritto moderno tra la funzione repressiva e la funzione carceraria è irrazionale e dannosa. — La pena privativa di libertà occupando giustamente il primo posto nel nostro sistema penale, l'Unione accorda un'attenzione speciale a tutto ciò che riguarda il miglioramento delle carceri e delle istituzioni relative. Quanto alle pene detentive di breve durata, l'Unione considera che la sostituzione alla detenzione di provvedimenti di un'efficacia equivalente, è possibile e desiderabile. — Per le pene detentive di lunga durata, l'Unione sostiene che bisogna far dipendere la durata della detenzione, non unicamente dalla gravità materiale e morale dell'infrazione commessa, ma



Questa *Unione internazionale* però, malgrado le tendenze più logicamente radicali del Van Hamel, si è ormai anch'essa addormentata nel limbo dell'eclettismo, più spiccatamente personificato dal Liszt e dal Prins; sicchè nei suoi congressi annuali le discussioni e le proposte si sono fatte sempre meno eterodosse e radicali, documentando ancora una volta l'irrimediabile sterilità di quelle idee medie, di cui parlavo poc'anzi.

È certo però che questa *Unione internazionale* se si metterà risolutamente sulla via della scuola criminale positiva, — come ne sarebbe indizio l'aggiunta degli studi *antropologici* fatta nel 1897 all'art. 1 dei suoi statuti, e la discussione di qualche tema psicopatologico nelle recenti sessioni, — potrebbe divenire organo potente di progressi legislativi e giudiziari secondo le nuove idee. Ad ogni modo, come disse il Frassati, "innegabilmente è alla nuova scuola che si deve l'origine dell'*Unione internazionale di diritto penale* „ (1); come, secondo la dichiarazione del von Liszt e Garraud "è alla scuola italiana che bisogna rendere la giustizia che le negano talune menti prevenute, di aver dato una nuova orientazione al diritto criminale e penale „ (2).

anche dai risultati ottenuti dal regime penitenziario. — Per i delinquenti abituali, incorreggibili, l'Unione sostiene che indipendentemente dalla gravità dell'infrazione e quando anche non si tratti che della reiterazione di piccoli delitti, il sistema penale deve anzitutto avere per obbiettivo di mettere questi delinquenti nell'impossibilità di nuocere, il più lungamente possibile „.

Vale a dire, che sono qui riassunte, talvolta colle stesse parole, le identiche conclusioni pratiche da noi sostenute anche nelle precedenti edizioni di questo lavoro e dal Lombroso e dal Garofalo, nelle loro pubblicazioni, insieme a tutti i sostenitori della scuola criminale positiva.

Nella sessione di Lisbona (1897) l'*Unione* ha sostituito a questi due articoli, il seguente art. 1:

"L'Unione intern. di dir. pen. ritiene che la criminalità, da una parte, e i mezzi di lotta contro di essa, d'altra parte, debbono essere studiati così dal punto di vista *antropologico* e *psicologico* come dal punto di vista *giuridico* „.

Che è, come si vede, un ulteriore avvicinamento, per quanto platonico, agli assunti della scuola criminale positiva.

(1) FRASSATI, *La nuova scuola penale in Italia ed all'estero*, Torino 1891, pagina 477; STOOS, LISZT, LILIENTHAL, *Die internationale Kriminalistische Vereinigung und ihre Zielpunkte*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrechtsw.*, 1894, pag. 611 e 686.

(2) LISZT, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, VIII ediz., Berlin 1897, pag. 50; GARRAUD, nella *Revue pénitentiaire*, juillet 1897, pag. 1169.



Nè le nuove idee sono rimaste soltanto nelle sfere puramente scientifiche; ma già hanno cominciato ad avere applicazioni giudiziarie, più o meno dirette.

Senza parlare delle sentenze di magistrati che, nei paesi dove meno si impone il tradizionalismo delle classiche teorie, ricorrono nella loro motivazione ai dati ed alle induzioni dell'antropologia criminale (1); e senza ricordare i discorsi inaugurali dei rappresentanti del pubblico ministero, che in Italia ed in Francia, nei tribunali come nelle Corti d'Appello e perfino in Cassazione (senatore Manfredi a Firenze), approvano più o meno esplicitamente gli intenti della scuola positiva (2); e senza accennare le molte difese,

---

(1) Veggasi p. es. la sentenza del giudice MATIENZO, riportata dal DRAGO, *Los hombres de presa*, II edic. Buenos Aires 1888 e trad. ital., Torino, Bocca, 1890. Fra i magistrati italiani che sostengono le dottrine della scuola criminale positiva basta ricordare il Cavagnari, il Setti, il Longhi, il Bonanno collaboratori della *Scuola positiva* ed autori dei volumi sui *Nuovi orizzonti del diritto civile*, sulla *Bancarotta*, sulla *Forza irresistibile*, sul *Delinquente per passione* ecc. E fra le sentenze di tribunali italiani, che abbiano accolto teorie della scuola positiva, basta ricordare quella sulla *folla delinquente* del Tribunale di Bari (1887) riportata dal SIGHELE nella II ediz. della *Folla delinquente*, Torino 1895, e del Tribunale di Bologna (1891), riportata nel mio volume di *Difese penali e studi di giurispr.*, Torino 1899, pag. 221; e del Tribunale di Pellanza (nella *Scuola positiva*, genn. 1893), e di Volterra (*ibidem*, dicembre 1893), e di Bari (1897), con distinzione tra *folla* e *setta* delinquente (nel mio volume di *Difese penali*, pag. 236) con nota del SIGHELE nella *Scuola positiva*, agosto 1897, e nota del CAMARATA, nella *Riv. di medic. legale*, 1897, pag. 330.

(2) Veggansi i discorsi dei Procuratori Generali, citati nella *Polemica in difesa della scuola criminale positiva* di LOMBROSO, FERRI, GAROFALO, FIORETTI, Bologna 1886, pag. 173 e segg., e i discorsi di parecchi rappresentanti del Pubb. Min. apertamente positivisti, come il Cosenza, il Werber, il Landolfi, il Moschini, il Carelli, il Pappagallo, il Giani, il De Notaristefani, il Campolongo, il Campili, il Trabucchi, il Ferriani, il Bermanni, il De Simone ecc. di cui rende conto annualmente la *Scuola positiva*.

E il Quarta, avvocato generale della Cassazione di Roma, pur professandosi "gregario della scuola classica", nel suo discorso inaugurale (gennaio 1897) riconosceva che "in tutti i lavori preparatorii del Codice penale si volse sempre l'occhio al nuovo sviluppo della scienza penale e s'intese di tenerne, infra determinati confini, il debito conto". E a proposito della fondamentale teoria sull'imputabilità egli diceva: "È innegabile, che la scuola positiva abbia fatto delle profonde ricerche, e valendosi più specialmente dei progressi delle scienze naturali, biologiche e sociologiche, sia giunta a *rischiare meglio* il soggetto dell'imputabilità in genere e a fornire dei criteri direttivi per *meglio*



che, in Italia ed all'estero, traggono profitto dei nuovi studi (1) e senza, infine, ricordare le moltissime perizie medico-legali, nelle quali ormai l'antropologia criminale ha pieno diritto di cittadinanza, ci sono alcune speciali applicazioni pratiche, che meritano particolare ricordo.

La prima è quella dei manuali e dei giornali giudiziari, per lo studio antropologico e psicologico dei processi penali, come per il segnalamento dei delinquenti, di cui si hanno esempi all'estero (2) ed anche in Italia colla *Tribuna Giudiziaria* del Lioy (Napoli, dal 1887) e coi *Tribunali* di Bianchi e Valdata (Milano, dal 1897), oltre la raccolta di *Processi celebri* di Pio ed Argenti (Napoli 1889) in cui gli autori dichiarano aver "tenuto conto dei più recenti progressi della scienza criminologica, nelle sue relazioni coll'antropologia e la psichiatria", e soprattutto le pubblicazioni annuali di Bianchi, Sighele e Ferrero sul *mondo criminale* e le *cronache criminali* (3).

La seconda e più importante applicazione dell'antropologia criminale giudiziaria — e della quale mi occuperò al capitolo IV — si ha nel metodo Bertillon, per cui alle fotografie degli arrestati

---

stabilire e determinare nei singoli casi la penale responsabilità „ Di che non ha potuto a meno di fingersi scandolezzata la *Rivista penale* (febbraio 1897, pag. 109) che credeva di avere sterminata la nuova scuola, sol perchè andava ripetendo, con una monotonia veramente geniale, che l'antropologia e sociologia criminale dopo il congresso di Ginevra "erano già morte e sepolte! „

(1) *Arch. di psych.* 1888, IX, 222; TALADRIZ, *Defensa de Arcadio Valentin*, Madrid 1889; *Actes du Congrès d'anthr. crim.*, Rome 1886; *Applications et conséquences des doctrines positivistes dans les procès criminels du jour*, Rapp. di FERRI, PORTO, PUGLIESE, pag. 29, 334 e segg.; ABADANE, *Le barreau Français et la criminologie positive* negli *Archives d'anthrop. crim.*, mars 1888. — Un'applicazione dell'antropologia criminale al processo Zerbini si ebbe pure nell'*Arrelinga per Angelo Pallotti* di CENERI, Bologna 1884. — Vedasi anche il mio volume di *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino, Bocca, 1899.

(2) Oltre i giornali giudiziari illustrati di Parigi, Londra, Vienna, ricordo il *Police Journal* di New-York, *Das Tribunal* diretto dal BELMONTE, Hamburg (1885 in poi) e l'*Internationales Criminal Polizeiblatt*, che si pubblica in tedesco, francese ed inglese a Mayence, dal 1887.

E così l'*Handbuch für Untersuchungs-richter, Polizeibeamte*, ecc., del JOSS (Graz 1894, e trad. franc., 1898). V. pure ROSSI, *Polizia empirica e polizia scientifica*, Aquila 1898, e l'annunciato *Manuale di polizia scientifica* dell'ALONGI.

(3) BIANCHI, FERRERO, SIGHELE, *Mondo criminale italiano*, con Atlante, vol. I, Milano, 1893; vol. II, 1895; FERRERO e SIGHELE, *Cronache criminali italiane*, Milano 1896 (illust.). — E così il LAURENT, *L'année criminelle*, Paris 1891.



o liberati dal carcere aggiungendo dei dati antropometrici, si rende molto più facile lo stabilire l'identità personale dei malfattori, che massime nei grandi centri cambiano così spesso di nome, per sfuggire alle ricerche ed agli effetti della recidiva.

Un'altra applicazione, che nell'avvenire potrà assumere un'importanza sociale grandissima, è lo studio antropologico degli scolari di cui il Warner, il Galton ed il Boas, diedero i primi esempi — dopo l'inchiesta grandiosa sopra qualche dato antropologico, come il colore degli occhi e dei capelli, l'indice cefalico sui coscritti nella guerra di secessione americana, e sugli allievi nelle scuole germaniche (1).

Al congresso medico internazionale di Roma (1894) lo Zuccarelli presentava una serie di "osservazioni sui dati degenerativi in rapporto alla condotta in alunni delle scuole secondarie di Napoli", come già il Riccardi aveva fatto, nel 1892, col suo volume di *Antropologia e pedagogia*; e come oltre i noti lavori antropometrici del Livi, fecero anche il Ruffino e specialmente il Vitale coi suoi studi sui Romagnoli e le Romagnole (*Studi antropologici in servizio della pedagogia*, Forlì 1896 e Torino 1898) ed il Marina colle *Ricerche antropologiche etnografiche sui ragazzi* (Roma 1896) e sugli adulti (Torino 1897).

Al Congresso antropologico criminale di Ginevra, il Laschi presentò il "foglio biografico", adoperato a Verona, in un Istituto per fanciulli abbandonati e che è un saggio di "metodo positivo nell'educazione preventiva", ed il Maliarewsky, direttore dell'Istituto medico-pedagogico di Pietroburgo, propose l'organizzazione di istituti medico-pedagogici e di colonie scolari agricole per rigenerare i fanciulli "predisposti alla degenerazione", (2). E così il prof. Marina ha istituito in Livorno, nel marzo 97, un *Istituto antropologico*, che

(1) VIRCHOW, *Beiträge zur physischen Anthropol. der Deutschen* ecc., Berlin 1876; WARNER, *Condizioni fisiche e mentali di 50,000 fanciulli inglesi*, nella *Scuola positiva*, febb. 1893; GALTON, *Premiers résultats d'une enquête sur les déviations physiques et mentales des enfants* negli *Annales de l'Inst. intern. de Sociologie*, Paris 1895, I, 65; MUFFANG, *Programme de recherches anthrop. dans les établis. d'enseignem.* nella *Revue int. de l'Enseign.*, 15 agosto 1898.

(2) LASCHI, *Méthode positive dans l'éducation préventive*, negli *Actes du Congrès d'A. C.*, Genève 1897, pag. 237; MALIAREWSKY, *Les modes de prévenir l'évolution de la criminalité*, ibidem, pag. 46. — E ivi (pag. 383) TAVERNI *Le rapport biologique de l'école populaire avec la criminalité*.



evidentemente contribuendo ad una conoscenza scientifica dei temperamenti e caratteri negli scolari e negli esaminati in genere, potrebbe avere, se generalizzato, intime relazioni e fecondi risultati nella sociologia criminale, e nelle riforme sociali in genere (1), come l'America ce ne dà l'esempio non solo per gli allievi delle scuole ma anche per i minorenni delinquenti o discoli (2).

Infatti nel famoso Riformatorio di Elmira presso New-York, il Brockway dichiara di essersi ispirato ai dati della scuola antropologico-criminale italiana per istudiare e regolare il regime di igiene fisica intellettuale e morale per il riadattamento sociale dei giovani reclusi a tempo indeterminato. Di questo riformatorio avremo occasione di riparlare, al capitolo IV, ma frattanto esso è una delle più caratteristiche applicazioni pratiche delle nuove idee sui delinquenti, che servirà come scientifico esperimento positivo sulla loro educabilità (3). In Germania si pubblica anzi, dal 1897, una rivista (*Kinderfehler*) dedicata appunto allo studio ed all'educazione dei bambini fisicamente e moralmente degenerati (4).

Infine, anche nei Parlamenti, le dottrine e le applicazioni della sociologia criminale, hanno avuto ed hanno frequenti affermazioni. Già le più recenti leggi penali ne sono un riconoscimento più o meno esplicito e felice, come la legge francese 1885, per la deportazione dei recidivi, di cui avremo occasione di parlare in seguito. E lo stesso nuovo Codice penale italiano, malgrado l'affettazione nei suoi compilatori di volersi attenere alle tradizioni

(1) *L'istituto antropologico del prof. Marina nella Scuola positiva*, giugno 1897; BOAS, *Anthrop. Investigations-Schools*, 1891; HARTWELL, *Prelim. Report on Anthropometry in the United States*, nel *Bull. Inst. intern. de Statist.*, Rome 1895, I, 263; GOULD, *Investig. in the milit. and anthrop. stat. of American soldiers*, New York, 1889; LIVI, *Antropometria militare*, Roma 1896, parte I, con *Atlante*, e nella *Riv. ital. di sociol.*, luglio 1898; PULLÈ, *Profilo antropol. dell'Italia*, con *Atlante*, Firenze 1898; BINET et VASCHIDE, *Psychologie à l'école primaire*, nell'*Année psychol.*, Paris 1898; BURK, *Growth of children in height and weight* (*Amer. Journ. of Psychol.*, 1898, pag. 253); MAC DONALD, *Experimental Study of children*, Washington 1898.

(2) V. anche SICCHIROLLO, *Fanciulli normali ed anormali nel Pensiero italiano*, maggio 1898; SÉGUIN, *L'éducation des enfants normaux et anormaux*, Paris 1896.

(3) WINTER, *The Elmire Reformatory*, Londra, 1891; LOMBROSO, *Le più recenti scoperte ed applicazioni della psich. ed antrop. crim.*, Torino 1893, pag. 321.

(4) Veggasi pure il magnifico studio di MARRO, *La pubertà nell'uomo e nella donna in rapp. all'antrop., psicol., pedagogia e sociologia*, Torino 1898.



della scuola classica, appunto come ultima reazione ufficiale contro l'imminente trionfo della scuola positiva, ha poi, sebbene malamente perchè in modo frammentario ed inconsequente, di questa scuola positiva subìta l'influenza. Infatti, come notava il Garofalo, " la istituzione (per quanto incompleta) dei manicomi criminali, l'abolizione (almeno nelle parole della legge) del principio di irresponsabilità per forza irresistibile interna, la istituzione delle colonie agricole penitenziarie, primo passo verso altri provvedimenti di eliminazione, e il dichiarare oggetto della pena non il reato, astrazione di vecchie teorie, bensì *l'uomo che delinque*, sono effetti di quella corrente di idee che ha suscitato la scuola positiva „ (1). Ed il Manfredi aggiungeva, alla Cassazione di Firenze, che l'aver lasciato da parte, almeno a parole, il criterio del libero arbitrio per tenersi al concetto eclettico della " volontarietà „ degli atti, è un altro effetto delle teorie positive (2), le quali, come ho documentato altrove, non solo influirono nella Compilazione del Codice penale italiano, a confessione dello stesso ministro proponente, ma ricevono nella pratica giurisprudenza applicazioni e riconoscimenti sempre più evidenti (3).

Ma nelle legislazioni penali più recenti, le conclusioni e proposte della scuola criminale positiva hanno trovato, presso i popoli più progressivi, ben altre attuazioni notevolissime, preludio di applicazioni anche più complete e sistematiche.

Senza parlare della sospensione di condanna per i minori delinquenti occasionali — di cui avrò ad occuparmi nel capitolo IV — basterà ricordare qui il Codice penale brasiliano (progetto 1891 e 1896), che per influenza specialmente del positivista Vieira de Araujo (4) ha adottato parecchie proposte della nuova scuola (dolo criminoso, manicomi criminali, risarcimento del danno, esclusione di quel-

---

(1) GAROFALO, *Dell'amministrazione della giustizia nel circondario di Napoli durante l'anno 1888*, Napoli, 1889, pag. 33.

(2) MANFREDI, *Discorso alla Cassaz. di Firenze*, 1889, pag. 7-8.

(3) V. i miei studi di giurisprudenza nel volume *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino, Bocca, 1899, pag. 361, 371, 412, 423.

(4) VIEIRA DE ARAUJO, *Il nuovo prog. di C. P. brasiliano*, nella *Scuola Positiva*, 1893, pag. 1050; Idem., *Codigo Penal comentado*, Rio Janeiro, vol. I, 1897 — vol II, 1898; VIAZZI, *La scuola positiva e la nuova legislaz. pen. brasiliana*, nell'*Arch. di psych.*, 1898, pag. 50.



l'isolamento cellulare diurno, che il Vieira De Araujo, ripetendo la mia frase, dichiarò « un'aberrazione del secolo XIX »). E così il progetto di Codice penale unico per la Svizzera (1892), che mentre fu preparato da un'inchiesta « sui delinquenti incorreggibili », (1) ha dato l'ossequio più aperto alla teorica positivista del dolo criminoso in riguardo ai motivi determinanti, di cui pure parlerò più innanzi, stabilendo, che il giudice nel misurare la pena « dovrà sempre tener conto dei motivi, degli antecedenti e della condizione personale del delinquente »; come ha accolto, in parte le nostre proposte circa il risarcimento alle vittime dei delitti e la segregazione a tempo indeterminato dei recidivi più pericolosi (2).

E più recentemente un progetto di legge dell'ex ministro belga Lejeune e il progetto di Codice penale per la Norvegia, come già una legge dell'Illinois del 1897, hanno adottato la proposta della scuola positiva, che, come vedremo al cap. IV, costituisce una vera rivoluzione nell'amministrazione della giustizia penale, colla segregazione a tempo indeterminato dei criminali, da cui l'indennizzo del danno recato non sia preservazione sufficiente per la gravità del fatto e soprattutto per le condizioni personali del suo autore (3).

Finalmente bisogna ricordare che la riforma carceraria compiutasi nel 1897 in Inghilterra — a cominciare dalla nomina a ispettore generale delle carceri del Griffiths, che nel Congresso di Antropologia criminale a Ginevra (agosto 1896) dichiarò apertamente di essere d'accordo nelle principali conclusioni della scuola criminale positiva e specialmente nell'opposizione di questa al sistema cellulare (4) — è stata tutta ispirata a quei criteri positivi, che sono già proprii del pensiero anglo-sassone, come ve-

(1) FERRI, *Un'inchiesta svizzera sui delinquenti incorreggibili*, nella *Scuola positiva*, sett. 1893, pag. 838.

(2) FERRI, *Il progetto di C. P. Svizzero*, nella *Scuola positiva*, agosto 1893.

(3) URBYE, *Les sentences indéterminées dans le projet de C. P. norvégien*, nella *Revue pénale suisse*, 1898, pag. 71; FLORIAN, *La scuola positiva nel prog. di C. P. norvegese*, nella *Scuola positiva*, 1898, pag. 157; OTLET, *Les sentences indéterminées et la législation belge*, Bruxelles 1898, pag. 9.

(4) MORRISON, *La scuola positiva nelle riforme penali inglesi*, nella *Scuola positiva*, 1894, pag. 1072; JESSIE W. MARIO, *La crisi carceraria in Inghilterra*, ibidem, 1897, p. 316; GRIFFITHS, *Le traitement pratique de la récidive*, negli *Actes du Congrès intern. d'antr. crim.*, Genève 1897, pag. 340 e 364.



dremo anche a proposito della teoria sulla responsabilità, e che perciò si trovano naturalmente in accordo colle indagini dell'antropologia e sociologia criminale.

Ma anche all'infuori delle formule legislative, le dottrine della sociologia criminale trovarono sostenitori nel Silvela al Parlamento spagnuolo (1) nel deputato d'Azevedo e nel senatore Senna in quello portoghese (2), nel Roussel e De Mortillet a Parigi, nel Lejeune al Parlamento Belga, nel Moleschott in Senato (3) e nel Ferri alla Camera dei deputati in Italia (4), dove già il De Renzis, colle sue eccellenti relazioni sul bilancio dell'interno, aveva da alcuni anni dimostrata grande simpatia per la nuova scuola e per i suoi pratici intendimenti (5).

Vale a dire, che — nelle pubblicazioni come nei congressi, nelle società scientifiche come nelle associazioni private, nella pratica giudiziaria come nelle discussioni parlamentari, negli istituti amministrativi come nelle riforme legislative — la nuova scuola criminale si è andata via via sempre più espandendo, imponendosi alla pubblica attenzione, acquistando nuovi propugnatori. Tanto che essa ha già una storia per la quale si sono pubblicati degli interi volumi di documenti e di indicazioni bibliografiche (6). E ciò, perchè essa, con tutto il rigoglio della sua vitalità scientifica e pratica, ha portato e porta aria ossigenata e luce ravvivante nelle scuole e nelle istituzioni finora isolate dal mondo reale e chiuse nella cerchia ormai isterilita delle astrazioni sillogistiche e del dottrinarismo me-

(1) SILVELA, *Le jury criminel en Espagne* (Ext. des discours au Sénat espagnol), Montpellier 1884 e *Bull. Soc. Pris.*, Paris 1886, pag. 453.

(2) D'AZEVEDO, *Discurso parlamentar negli Estudos penitenciarios*, Lisboa 1888, pag. 83; SENNA, *Discorso in Arch. di psych.*, IX, 449.

(3) MOLESCHOTT, *Sul codice penale*, Roma 1888, e *Arch. di psych.*, IX, 634.

(4) FERRI, *Sul nuovo codice penale*, Discorsi parlamentari, Napoli 1889, e negli *Appunti al nuovo codice penale* di LOMBROSO, BERENINI, GAROFALO, PORTO, ROSSI, ecc., Torino 1889, II ediz.

(5) DE RENZIS, *Relazioni sul bilancio del Ministero dell'Interno dal 1880 e specialmente in quella del giugno 1884*.

(6) WULFFERT, *La scuola antropologico-positiva di diritto penale in Italia* (in russo), vol. I, 1887 — vol. II, 1893; DORADO MONTERO, *L'antropologia criminal en Italia*, Madrid 1890, 1 vol. di pag. 177; FRASSATI, *La nuova scuola di diritto penale in Italia ed all'estero*, Torino 1891, 1 vol. di pag. 477; DE QUIROS, *Las nuevas teorías de la criminalidad*, Madrid 1898, 1 vol. di pag. 357.



tafisico, le quali (come riconobbe lo stesso Mancini nel suo ultimo discorso sul Codice Penale) “ avevano finora supposto che il delinquente stesse dentro una campana di vetro e le influenze fisiche e le esterne che lo circondavano poco lo riguardassero „. Sicchè egli stesso, il grande classico, riconosceva “ i servigi che questa scuola penale ha reso e può rendere „ (1).

Questa nuova, vivace corrente scientifica può quindi aspettare, senza impazienze e senza timori, che anche la coscienza comune, illuminata dallo studio irresistibile dei fatti, si volga per naturale evoluzione alle nuove dottrine, imponendo ad esse, come già alle dottrine classiche, che un secolo fa costituivano esse pure una grande rivoluzione scientifica, la sanzione del proprio consenso e delle leggi positive nel modo di giudicare il fenomeno morboso della criminalità e quindi di amministrare la cosiddetta “ giustizia penale „, rimasta finora nelle nebbie sanguinolente dello spirito di vendetta e di odio, o per barbarici pregiudizi popolari o per interessi di classe.

### III.

#### 9. La Sociologia criminale.

9. — In sostanza, adunque, la scuola criminale positiva, non consiste soltanto, come ancora a molti critici fa comodo il mostrare di credere, nello studio antropologico dell'uomo delinquente; ma è invece tutta una radicale innovazione di metodo scientifico nello studio della patologia sociale criminosa e dei suoi più efficaci rimedi sociali e giuridici. Essa è la conversione della scienza dei delitti e delle pene da una dottrinaria esposizione di sillogismi, per sola forza di logica fantasia, in una scienza di osservazione positiva, che valendosi così dell'antropologia, della psicologia, della statistica criminale, come del diritto penale e delle discipline carcerarie, diviene quella scienza sintetica, che io appunto chiamai “ sociologia criminale „. Talche questa, applicando il metodo positivo allo studio

---

(1) MANCINI, negli *Atti parlamentari*, 7 giugno 1888, pag. 3338 e nel mio volume di *Difese penali*, Torino 1899, pag. 356.



del delitto, del delinquente e dell'ambiente in cui si manifestano, non fa che dare alla classica scienza criminale l'alito vivificatore delle ultime ed irrefragabili scoperte fatte dalla scienza dell'uomo e della società, rinnovata dalle dottrine evoluzioniste.

Chi avrebbe detto che le osservazioni di Laplace sulle nebulose, che i viaggi di scoperta nei paesi selvaggi, che i primi studi di Camper, di White, di Blumenbach sulle misure del cranio e dello scheletro umano, che le ricerche di Darwin sulle variazioni ottenute nell'allevamento del bestiame, che le osservazioni di Haeckel nell'embriologia, e di tanti altri naturalisti, avrebbero un giorno interessato il diritto penale? Nella odierna divisione del lavoro scientifico riesce difficile prevedere i legami possibili tra diversi e lontanissimi rami di scienza; eppure è da quelle osservazioni astronomiche, è da quei viaggi, che nei selvaggi odierni ci rappresentano lo stato infantile dell'umanità primitiva, è da quelle ricerche zoologiche ed antropologiche, che sorse la prima idea e si ebbero sempre nuove riconferme di quella legge universale di evoluzione, che oramai domina e rinnova tutto il mondo scientifico, non escluse le scienze morali e sociali, tra cui appunto il diritto penale. Ed è di quelle scoperte, che più toccano l'uomo da vicino che, il criminalista odierno, il quale non ami rassegnarsi ad un puro esercizio di retorica, smentita quotidianamente alle assise ed ai tribunali, deve occuparsi; per chiedere alle scienze sperimentali la base positiva dei suoi apprezzamenti giuridici e sociali. Valutazione giuridica delle azioni criminose, che propriamente spetta al criminalista, ma ch'egli non può più a lungo differire per due principali ragioni. Primo, per evitare che i profani appunto traggano da quei fatti, che smentiscono le vecchie teoriche, conclusioni esorbitanti ed erronee (1). Secondo, perchè mentre le altre scienze giuridiche hanno riguardo ai rapporti sociali, fatta astrazione dalle particolarità individuali, che direttamente non ne alterino il valore, la disciplina invece dei delitti e delle pene ha per oggetto immediato e continuo l'uomo, quale realmente vive ed opera nell'ambiente sociale.

Certo, si comprende, che, anche per sola forza d'inerzia, i crimi-

---

(1) Così dice appunto il TURATI, *Sulle critiche alla nuova scuola penale* (Arch. di psich. e scienze penali, II, 3), in risposta ad una obbiezione del BUCCELLATI (*Annuario delle scienze giuridiche*, Anno II).



nalisti classici si oppongano a questo nuovo indirizzo scientifico. Avvezzi, come sono, ad architettare delle teoriche astratte per sola logica formale, e coi soli strumenti di carta, penna, inchiostro e volumi dei predecessori, è naturale che essi trovinsi a disagio nella necessità se non di fare ricerche personali, almeno di apprendere cognizioni positive di antropologia, di psicologia, di statistica. Ma le ragioni storiche del pensiero scientifico moderno, quali abbiamo fin qui delineate, rendono inevitabile ormai questo ulteriore sviluppo di maggiore complicazione nella scienza dei delitti e delle pene, come appunto è determinato dalla legge universale di evoluzione per crescente complessità, così nell'ordine fisico come nell'ordine intellettuale e morale.

Orbene, tutte sommate le più gravi e flagranti divergenze dei nuovi risultati delle scienze positive, che studiano l'uomo come organismo fisio-psichico, che nasce e vive in un dato ambiente fisico e sociale, dalle fondamentali dottrine metafisiche sul delitto, sulla pena e sulla giustizia penale, io credo si possano ridurre alle seguenti.

Tra i cardini essenziali del diritto criminale e penale, come venne inteso finora, sono questi tre postulati:

1° che il delinquente sia fornito di idee e di sentimenti come ogni altro uomo;

2° che effetto principale delle pene sia quello di impedire l'aumento e lo straripamento dei reati;

3° che l'uomo sia dotato di libero arbitrio o libertà morale e per ciò solo sia moralmente colpevole e legalmente responsabile dei suoi delitti.

Basta invece uscire dalla cerchia scolastica delle discipline giuridiche e delle affermazioni aprioristiche, per trovare al contrario queste opposte conclusioni delle scienze sperimentali:

1° che l'antropologia criminale mostra coi fatti, come il delinquente non sia un uomo normale, ma, per anormalità organiche e psichiche, ereditarie ed acquisite, costituisca una classe speciale, una varietà del genere umano;

2° che la statistica prova, come il sorgere, l'aumentare, il diminuire e lo scomparire dei reati dipende da altre cagioni, che non siano le pene sancite nei codici ed applicate dai magistrati;

3° che la psicologia positiva ha dimostrato una pura illusione soggettiva il cosiddetto libero arbitrio.



A tutta prima sembrerebbe, che queste nuove conclusioni, basate sui fatti altro non fossero che l'orazione funebre del diritto penale. E ciò potrebbe temersi da chi non pensasse che nessun fenomeno od istituzione sociale è frutto del capriccio o dell'arbitrio umano, ma è invece il portato necessario delle condizioni naturali di esistenza dell'umanità; e che perciò, fino a quando queste condizioni non siano essenzialmente cambiate — ciò che finora non è — anche il fondo di quelle istituzioni deve permanere, per quanto possa variare il modo di giustificarle, di studiarle, di regolarle in corrispondenza ai nuovi dati di fatto (1).

Questo scritto ha lo scopo appunto di dimostrare, che il diritto

(1) Che in un ordinamento sociale totalmente diverso dal presente — quale si prevede dal socialismo — il delitto debba assolutamente scomparire e con esso ogni funzione, non solo penale, ma anche di preservazione sociale, è problema molto diverso, che io trattai nel *Socialismo e criminalità*, Torino 1883 (esaurito).

In questo volume io riconobbi « la verità sostanziale del socialismo », ma combattei le affermazioni e previsioni romantiche del socialismo sentimentale, che allora in Italia predominava. Svoltasi dappoi, anche in Italia, una corrente di socialismo scientifico e positivo (Marx), io ne riconobbi l'accordo fondamentale colle teorie dell'evoluzione biologica (Darwin) e dell'evoluzione universale (Spencer) e lo dimostrai nel volume *Socialismo e scienza positiva* (Roma 1894, sotto stampa la II edizione), col quale non feci che confermare e illustrare la mia antica convinzione sulla « verità sostanziale del socialismo ». E vi confermai anche la mia opinione, che in regime socialista il delitto scomparirà nelle sue forme più numerose ed epidemiche, determinate dalla miseria naturale e morale, ma non scomparirà del tutto, restando nelle forme sporadiche di casi patologici acuti.

I cultori del socialismo scientifico si accordarono allora in questa mia opinione, abbandonando le antiche monosillabiche affermazioni sentimentali di una totale scomparsa di ogni forma criminosa.

La scuola criminale positiva, dimostrando la natura patologica del delitto, e trasformando quindi la giustizia penale da empirico castigo di colpe morali indefinibili e da strumento di dominio di classe in funzione di preservazione sociale (come per le malattie infettive, la pazzia, ecc.) è dunque in pieno ed evidente accordo col socialismo scientifico. E ne costituisce anzi, fuori delle dottrine economiche, un saldissimo fondamento.

Ecco perchè questo mio libro di sociologia criminale, dalla I edizione del 1881, alla III del 1892 (prima della mia aperta adesione al socialismo) può rimanere intatto, nelle sue linee generali, sino a questa IV edizione; accordandosi perfettamente le sue induzioni coi dati e le conclusioni del socialismo scientifico.




penale, sia come ministero esercitato dalla società a propria difesa, sia come complesso di principii scientifici, regolatori di questo ministero, ha sempre ragione di esistere; additandone però il profondo rinnovamento nei suoi primi principii, nel suo indirizzo e nelle sue pratiche applicazioni. Rinnovamento, che ha la sua espressione sintetica nell'affermazione: doversi d'ora innanzi fare non più del dottrinario diritto penale, ma della sociologia criminale positiva, nel senso e colle conseguenze che svolgerò appunto nei capitoli seguenti.



## CAPITOLO PRIMO

### I dati dell'antropologia criminale <sup>(1)</sup>.



È da questi dati, che si determinò dapprima il rinnovamento odierno della scienza criminale e prese nome la nuova scuola, chiamata tuttora da molti " *la scuola antropologico-criminale.* „ Ma se questo nome è ormai insufficiente, perchè nei pochi anni di sua vita la scuola positiva ha già sfruttato e convertito in succo e sangue i dati ancora della psicologia, della statistica, della sociologia; è un fatto però che l'impulso primo venne alla nuova scuola dagli studi antropologici. E venne precisamente — dopo un'opportuna fase preparatoria — quando il Lombroso, riunite in organismo scientifico le sparse e frammentarie osservazioni sui delinquenti e fecondandole con un complesso potente di ricerche proprie ed originali, fondava veramente, vivificandola, la nuova scienza dell'antropologia criminale.

Naturalmente — poichè, come dice Pascal, l'uomo è a sè stesso il più meraviglioso oggetto di studio — così dell'antropologia in genere, come dell'antropologia criminale in specie si possono riscontrare accenni frammentari fin nei più antichi osservatori. E dell'antropologia criminale anche più, giacchè se interessa all'uomo conoscere i suoi simili, a molto maggior ragione gli gioverebbe, ed egli quindi ha più ostinatamente tentato, lo studio e la conoscenza di quelli tra i suoi simili, che sono più pericolosi o in

---

(1) Veggasi in fine del volume la bibliografia di: *craniologia e antropometria criminale* — *studi sul cervello* — *anatomia patologica* — *fisionomia* — *biologia* — *psicologia* — *psicopatologia criminale*.



qualche modo più interessanti; cioè i malfattori. Ed è per la stessa ragione che, mentre in ogni tempo l'esperienza comune ha tentato di formulare in molti proverbi popolari taluni dei dati più evidenti di quest'arte istintiva del giudicare gli uomini dal loro esterno (1); anche ora poi nell'opinione pubblica, questi studi di antropologia criminale hanno sempre una grande attrattiva, da cui si mantiene anzi quel battesimo inesatto alla nuova scuola criminale. E così, per effetto anche delle inconscie tradizioni, i più suppongono che gli antropologi criminalisti altro non siano che frenologi e fisionomisti e come tali son pure giudicati da certi critici orecchianti, di cui ci siamo altrove occupati.

Dalle antichissime osservazioni fisiognomiche, che già si trovano in Platone, col confronto ch'egli faceva tra i lineamenti ed il carattere nell'uomo e negli animali ed in Aristotele, che seguiva piuttosto il rapporto fisio-psicologico dei lineamenti umani colle passioni determinanti, attraversando le aberrazioni medievali della chiromanzia, metoscopia, podomanzia ecc., si giunge al sec. XVII, in cui gli studi fisionomici ripresero un grande sviluppo, colle opere del gesuita Niquezio, del Cortes, del Cardano, del De La Chambre e soprattutto del napoletano Della Porta, che apertamente si oppose alle illusioni dell'astrologia giudiziaria, e dell'Ingegneri, nelle opere del quale si riscontrano geniali intuizioni, confermate dagli studi recenti (2).

---

(1) LOMBROSO, *Il delitto nella coscienza popolare*, in *Arch. psych.*, 1882, 451 e *Uomo delinquente*, V ediz., I, 308; PASQUARELLI, *Appunti di antropologia e sociologia criminale nei detti popolari*, nell'*Anomalo*, 1895, pag. 223.

(2) MANTEGAZZA, *Fisionomia e mimica*, Milano 1881, cap. I; MARRO, *I caratteri dei delinquenti*, Torino 1887, Introd. storica; ASTURARO, *Aristotele e l'antropologia criminale* in *Riv. Calabrese*, Cosenza 1885, I, 71; FRASSATI, *La nuova scuola di dir. pen.*, cap. I e II, Torino 1891; BIANCHI, G. B. *Dalla Porta e l'antropologia criminale nei secoli XVI e XVII* nell'*Anomalo*, 1895, p. 97 e segg.; Idem., *Cardano ed i neopositivisti*, ibidem, luglio 1898; ANTONINI, *Un precursore di Lombroso nel sec. XVII*, nell'*Emporium*, maggio 1896; LOMBROSO, *Le nozioni dell'antrop. crim. nei pensatori antichi*, nella *Riv. scient. del dir.*, aprile 1898. V. pure *Arch. di psych.*, XVIII, 332; XIX, 136.

A nuova conferma della verità dei rilievi fatti dall'antropologia criminale, stanno le geniali intuizioni dell'arte, che dalla tragedia greca a Shakespeare, a Dante ed ai moderni, come nei capolavori della pittura, sorpresero e lumeggiarono le stigmate organiche e psichiche dei delinquenti.

V. MAYOR, *Iconografia dei Cesari*, Roma 1885; LEFORT, *Le type criminel d'après*



Sono questi gli immediati predecessori della famosa fisiognomonia e frenologia di Lavater, Gall, Spurzheim (1), a cui specialmente s'ispirarono il Lauvergne nei suoi studi sui forzati (1841) e l'Attomyr (1842) (2) e che si perdettero nelle esagerazioni di quegli elementi scientifici, che ne costituivano la base. Ed è poi nel campo dell'osservazione scientifica, che si ebbero nel nostro secolo gli studi sull'espressione dei sentimenti umani, di Camper, Bel, Engel, Burgess, Duchenne, Gratiolet, Piderit, Mantegazza, Tebaldi, Schahaffausen, Schack, e sopra tutti del Darwin (3).

Per lo studio speciale dei delinquenti — già tralasciando gli accenni della vecchia frenologia e i reperti pubblicati da qualche antico anatomico italiano (4) — oltre il Lauvergne in Francia, e l'Attomyr in Germania, il Derolandis in Italia, aveva pubblicata la necropsopia di un delinquente (op. cit., 1835); il Voisin (Félix) (nel 1837) aveva presentato all'Accademia di Medicina una memoria "sull'organizzazione cerebrale difettosa nella maggior parte dei delinquenti", (5) il Samson in America aveva accennato alle rela-

*les savants et les artistes*, Lyon 1892; PATRIZI, *La psicol. e l'antrop. crim. nel romanzo contemp.*, Torino 1892; FERRI, *I delinquenti nell'arte*, Genova 1896; SINGHELE, *Delitti e delinquenti danteschi*, Trento 1896; ZIINO, *Shakespeare e la scienza moderna*, Palermo 1897; NICEFORO, *Criminali e degenerati dell'Inferno dantesco*, Torino, 1898; BENEDIKT, *Kriminal anthrop. in der Kunst und in der Wissenschaft.*, nella *Deutsche Revue*, febb. 1898; GALANTE, *Due delinquenti nell'arte nell'Anomalo*, luglio 1898; LEGGIARDI, *I criminali in A. Manzoni*, in *Arch. di psych.*, XIX, 349.

(1) GALL, *Introduction au cours de physiologie du cerveau*, Paris 1808; IDEM, *Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier*, Paris 1810-20, 4 vol. (i 2 primi con Spurzheim); IDEM, *Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties*, Paris 1822-25, 6 vol.; GALL e SPURZHEIM, *Recherches sur le système nerveux*, Paris 1809; SPURZHEIM, *The Physiognomical systems of Gall and Spurzheim*, London 1815; IDEM, *Observations sur la phrénologie*, Paris-Londres 1818; IDEM, *Phrenology in Connexion with the Study of Physiognomy*, London 1826; LAVATER, *Fision. fragm. zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe*, Leipzig 1775 — e in francese: *Essai sur la physiognomonie ou l'art de connaître les hommes*, Paris 1782.

(2) LAUVERGNE, *Les forçats sous le rapport physiologique, moral et intellectuel*, Paris 1841; ATTOMYR, *Theorie der Verbrechen auf Grundsätze der Phrenologie basirt*, Leipzig 1842.

(3) DARWIN, *L'espressione dei sentimenti nell'uomo e negli animali*, Torino 1878.

(4) BENIVIENI (1500) sul cadavere di un ladro famoso e BARTOLIMI (1500) sui cadaveri degli impiccati. V. BONFIGLI, nell'*Arch. di psych.*, 1897, XVIII, 299.

(5) A. VOISIN, nella *Revue pénitentiaire*, 1893, pag. 2.



zioni fra la delinquenza e l'organizzazione cerebrale (1); il Casper in Germania aveva pubblicato uno studio sulle fisionomie degli assassini (op. cit., 1854) e l'Ave Lallemand una voluminosa monografia, specialmente psicologica, sui delinquenti tedeschi (1858-62).

Ma l'odierno movimento di studi antropologico-criminali si può dire, che comincia più specialmente dalle ricerche di alcuni medici carcerari ed altri studiosi dell'Inghilterra, come Winslow (1854), Mayhew (1860), Thomson (1870), Wilson (1870), Nicolson (1872), Maudsley (1873) e dall'opera notevolissima del Despine (1868) che servì anzi di occasione allo studio del Thomson, e che, sebbene mancante di sintesi e di organica unità, è tuttavia, nel campo però della sola psicologia, insieme a quella dell'Ave Lallemand il tentativo più forte, che abbia preceduto l'opera del Lombroso (2).

È però a quest'opera, come dicevo, che spetta il merito di aver fatto dell'antropologia criminale un nuovo e distinto ramo di scienza, staccato dal tronco dell'antropologia generale, nata pur essa da poco più di un secolo, coi lavori speciali di Daubenton, Blumenbach, Soemmering, Camper, White, Prichard (3).

(1) SAMPSON, *Rationale of crime being a treatise on criminal Jurisprudence, considered in relation to cerebral organisation*, New-York 1846.

(2) V. la bibliografia in fondo al volume.

A questo proposito è bene rettificare un'asserzione dell'ORCHANSKY (*Les criminels russes et la théorie de Lombroso*, in *Arch. psych.*, XIX, 1) che, dopo accennati questi precedenti scientifici, fa rimontare contemporaneamente alle prime pubblicazioni di Benedikt e di Lombroso, nel 1874, la fondazione autonoma dell'odierna antropologia criminale. Sebbene il Benedikt abbia talvolta invocata anzi la sua priorità nel concetto generale di questa scienza (*Mitteil. Anthr. Gesell.*, Wien 1888, pag. 58, e *Drei Vorträge zur Psychophysik der Moral und des Rechts*, Wien 1890, p. 51), sta in fatto che — anche all'infuori del merito riconosciuto pure dall'Orchansky al Lombroso di avere per primo studiato effettivamente e metodicamente i criminali nei loro caratteri organici e psichici — in realtà poi i primi saggi di questi studi furono pubblicati dal Lombroso nel 1872 (*Memorie dell'Istituto Lombardo di Sc. e Lett. e Riv. carceraria*, pag. 328) e cioè due anni prima della prima, generica comunicazione del Benedikt sulla *Psicofisica della morale*, al congresso dei naturalisti in Breslau (sett. 1874), nella quale epoca era già pubblicata (*Riv. carceraria*, 1874, n. 8) anche la classica monografia del VIRGILIO, *Sulla natura morbosa del delitto*.

(3) TOPINARD, *L'anthropologie*, Paris 1884, III édit., e *Éléments d'anthropologie générale*, Paris 1885; SCHIATTARELLA, *Che cos'è l'antropologia scientifica?* Prelez. al corso di antrop. crim., nella *Riv. scient. del dir.*, sett. 1897.



L'opera del Lombroso nacque con due peccati originali: primo, di aver dato, in sostanza ma più nella forma, soverchia prevalenza ai dati craniologici ed antropometrici di fronte specialmente ai dati psicologici; poi di avere amalgamati, nelle due prime edizioni, tutti i delinquenti in un tipo solo, distinguendone soltanto quelli per impeto di passione, come tipo a sè (nella seconda edizione) ed i pazzi per la descrizione dei caratteri differenziali dai delinquenti veri (1). Peccati originali, che si son venuti, massime il secondo, via via correggendo ed eliminando nelle successive edizioni, ma che non offuscano per nulla, giacchè la perfezione non è di nessuno, i due fatti luminosi che dopo l'*Uomo delinquente*, in Italia ed all'estero, si è pubblicata, in pochissimi anni, una copiosa biblioteca di antropologia criminale e si è insomma costituita la nuova scuola, con unità di metodo, di punti di partenza, di punti di arrivo e con una fecondità scientifica, che oramai è ignota alla classica scienza criminale.

Ora questa scientifica fecondità — di cui ho raccolto i documenti nella estesa bibliografia di questo capitolo e di cui molti altri vedremo in seguito, per la parte giuridica — non solo prova per sè stessa la potente vitalità della nuova scienza e la sua espansione continua, ma basta a mostrare l'errore sostanziale di certe critiche esagerate, che, anche parlando dei soli positivisti, si muovono all'antropologia criminale. Riservandomi infatti di esaminare tra poco le principali obiezioni particolari mosse alle nuove ricerche, c'è intanto questo eloquente argomento da contrapporre: mentre tutte, non una eccettuata, le induzioni e conclusioni dell'antropologia criminale vengono contestate da certi nostri avversari e non uno dei dati della nuova scienza è risparmiato dallo sterminio sillogistico della loro critica... a tavolino — le ricerche e le pubblicazioni invece sull'uomo delinquente, fatte nei carceri e nei manicomi, si moltiplicano ogni giorno, con parziali inevitabili ed utilissime correzioni, ma procedenti tutte in falange serrata alla positiva conoscenza del fenomeno criminoso.

---

(1) Nella V edizione (Torino 1897) *L'uomo delinquente* è diviso in 3 volumi; di cui il I tratta del *delinquente nato* e fu già tradotto in varie lingue; il II, si occupa invece — oltrechè del *pazzo morale* e dell'*epilettico* — singolarmente degli altri tipi di delinquenti: delinquenti *d'impeto o per passione*, *pazzo (alcoolista, isterico, mattoide)* *d'occasione*, *d'abitudine*. Il III vol. si occupa della *eziologia, profilassi e terapia* del delitto con *sintesi ed applicazioni penali*.



Ora, come non s'accorgono certi critici nostri, che non hanno mai studiato sul vivo o nella sala anatomica, con sufficiente preparazione scientifica, un delinquente solo — come non s'accorgono che se le loro critiche sillogistiche fossero vere, l'antropologia criminale, invece di prosperare, dovrebbe già essere morta e sepolta come vana illusione?

E tanto è vero questo, che quegli avversari invece, i quali non si limitarono alle critiche da tavolino, ma opposero fatti a fatti, e studiarono i delinquenti invece di leggere soltanto i volumi ed opuscoli, hanno, contro le loro intenzioni, portato nuovi contributi di correzione positiva e di conferma scientifica all'antropologia criminale.

## I.

10. La storia naturale dell'uomo delinquente ed i suoi dati generali.

10. — Orbene, che cos'è questa antropologia criminale e quali ne sono i dati finora raccolti, che, come sintesi parziali, valgano fin da ora a delineare i principii generali sul diritto di difesa sociale e a dirigere quindi e suffragare le induzioni della sociologia criminale?

Essendo l'antropologia generale, secondo la definizione del De Quatrefages, “ la storia naturale dell'uomo, come la zoologia è la storia naturale degli animali „, l'antropologia criminale altro non è che lo studio di una varietà umana, di un tipo singolare: essa è dunque *la storia naturale dell'uomo delinquente* — così come l'antropologia psichiatrica è la storia naturale dell'uomo alienato.

Vale a dire, che essa intraprende, per l'uomo delinquente, quegli studi sulla sua costituzione organica e psichica e sulla sua vita sociale o di relazione, che l'antropologo ha intrapresi per l'uomo in generale e per le varie razze umane. Il che basta a spiegarci la meravigliosa fecondità di risultati, ond'è già ricca questa scienza, nata ieri. E cioè, come nello studio dell'uomo in genere l'antropologia per sola virtù del metodo di osservazione e di esperimento, ha segnato in pochi anni luminosi progressi di fronte alla vecchia ed aprioristica filosofia o psicologia; così nello studio del delitto e dell'uomo che lo compie, l'antropologia criminale ha segnato lu-



minosi progressi di fronte alla classica scienza criminale, per sola virtù del metodo positivo sostituito a quello aprioristico, di pura osservazione soggettiva. E, come già dissi, mentre i giuristi classici studiarono e studiano i reati nella loro forma astratta, partendo dalla supposizione aprioristica che chi commette i reati, meno i casi più evidenti ed eccezionali di infanzia, pazzia, ubriachezza, sordomutismo ecc., sia un uomo come tutti gli altri, dotato di intelligenza e di sentimenti normali; gli antropologi criminalisti invece studiano l'uomo delinquente coll'esame diretto, sul tavolo anatomico, nei gabinetti di fisiologia, nelle carceri e nei manicomi, dal lato organico e dal lato psichico, confrontandolo coi caratteri offerti dall'uomo normale e dall'uomo alienato.

Ed allora codeste osservazioni somatiche e psichiche condussero gli antropologi ad affermare e dimostrare che l'uomo delinquente, non solo, come dicevano dapprima gli autori inglesi, può appartenere ad una "zona intermedia", tra l'uomo sano ed il pazzo; ma costituisce propriamente, come ha mostrato il Lombroso e gli altri hanno confermato, una varietà antropologica a sè, che presenta caratteristiche speciali tanto patologiche e degenerative quanto atavistiche, per le quali ultime soprattutto esso rappresenta nell'odierna società civile le razze inferiori ed è, ad ogni modo, diverso dal tipo normale dell'uomo sano, adulto e civile.

E questa idea che l'uomo delinquente, massime nel suo tipo più caratteristico, sia un selvaggio perduto nella nostra civiltà, mentre fu già accennata tra gli altri, prima del Lombroso, dal Mayhew, dal Sue, dal Despine e dal Lubbock (1), non si deve prendere, com'era in questi autori, nel suo valore semplicemente letterario,

---

(1) Il LUBBOCK (*I tempi preistorici e l'origine dell'incivilimento*, Trad. ital. Torino 1875, pag. 427) accenna di sfuggita a questa idea dicendo: "In realtà, la nostra popolazione criminale si compone di puri selvaggi, di cui i delitti in gran parte non sono altro che sforzi insensati e disperati per agire da selvaggi, in mezzo e alle spese di una società incivilita". E prima di lui, il DESPINE, aveva detto (*Psychologie naturelle*, 1868, III, 300), che "il brigantaggio potrebbe essere definito: lo stato selvaggio in mezzo ai popoli civili", ciò che il SUE aveva già espresso nelle sue geniali osservazioni dal vero, nel capitolo I dei *Misteri di Parigi*. E il MAYHEW: "Si è notato che le classi pericolose nelle nostre città, che sono vagabonde e selvagge, presentano gli stessi caratteri antropologici delle tribù nomadi, come i Kafirs, i Fellah, ecc., e, specialmente, che il loro cranio presenta un grande sviluppo della mandibola", (*London labour and London pour*, 1847, pag. 4).



ma sibbene nel suo valore rigorosamente scientifico, in relazione al metodo darwiniano o genetico sperimentale, come lo chiama il Vignoli (1), e in ordine a tutto il principio naturale della evoluzione. Ed è, secondo me, fra le maggiori benemerenze scientifiche del Lombroso, nell'antropologia criminale, questa appunto, di avere illuminato le ricerche sull'odierno uomo delinquente colla idea, che esso per ritorno atavistico o per degenerazione o per arresto di sviluppo o per condizione patologica riproduce veramente i caratteri organici e psichici dell'umanità primitiva. Idea feconda, se altra mai, perchè completata dall'altra del Sergi sulla "stratificazione del carattere", (2) non solo essa ci spiega il perchè od il come dei più singolari caratteri specialmente psichici del delinquente tipico, anormali per noi, uomini civili, ma comuni e normali nelle razze inferiori; ma essa ci guida inoltre alla ricerca di sempre nuovi caratteri antropologici del delinquente, mostrando-cene prima il modello nell'uomo barbaro o selvaggio.

Nel selvaggio come nel fanciullo civile: perchè la legge haeckeliana (3) che, nel lato organico, lo sviluppo dell'individuo (ontogenia) riproduce in riassunto le fasi di sviluppo delle specie ad esso precedenti nella serie zoologica (filogenia), deve completarsi coll'osservazione di Lilienfeld, Spencer, Perez, Preyer ed altri, che ciò avvenne altresì nel lato psichico (4). Ed è così appunto che il delinquente tipico oltrechè del selvaggio adulto, riproduce pure, in permanenza, quei caratteri che nell'uomo civile sono proprii dell'infanzia e quindi transitorii. Onde, quello che si è giustamente detto dei selvaggi, che essi sono dei grandi fanciulli, si può veramente ripetere per i delinquenti, che — anche all'infuori dei casi

(1) VIGNOLI, *Carlo Darwin e il pensiero*, nella *Riv. di filos. scientif.*, III, 270.

(2) SERGI, *La stratificazione del carattere e la delinquenza* in *Riv. filos. scient.*, apr. 1883. Concetto già accennato dall'ARDIGÒ, *Relatività della logica umana* nella *Cronaca bizantina*, 15 ag. 1881 e nelle *Opere*, vol. III, Padova 1885, pag. 418.

Concetto di stratificazione, che per l'evoluzione sociale relativamente alle varie classi, fu accennato pure dal RAY LANKESTER, *De la dégénérescence*, nella *Rev. inter. des sc. biol.*, 1882.

(3) HAECKEL, *Anthropogénie ou histoire de l'évolution humaine*, Paris 1877, lez. I, pag. 5 e trad. ital. della II ediz. Torino 1894.

(4) Il MAJORANA svolse dappoi questo concetto nell'*Ipotesi di una legge di embriologia sociale* (nell'*Arch. di dir. pubbl.*, I, fasc. I).



più spiccati di vero *infantilismo* (1) — si trovano sempre in uno stato d'infanzia prolungata (2).

E basta allora questa idea, attinta, come si vede, al principio naturale della evoluzione, perchè anche i profani alle scienze antropologiche comprendano subito tutto il valore dei nuovi dati dell'antropologia criminale.

Senonchè, a proposito di questi dati, prima di riassumerli qui molto sommariamente e prima anche di rispondere alle principali obbiezioni, che contro di essi furono accampate, è urgente insistere sopra una considerazione generale, che io avevo già fatta nelle precedenti edizioni, ma che gli avversari della nuova scuola hanno trovato comodo di lasciare in disparte, nelle loro critiche unilaterali.

E cioè bisogna distinguere il valore tecnico dei dati antropologici sull'uomo delinquente dalla loro funzione scientifica nella sociologia criminale.

Per l'antropologo criminalista, che fa la storia naturale del delinquente, ciascun dato ha un valore anatomico o fisiologico o psicologico a sè, indipendentemente dalle conseguenze sociologiche, che altri possa ritrarne. E perciò il tecnicismo delle ricerche minute e continue sulla costituzione organica e psichica del delinquente è il campo riservato alla nuova scienza autonoma dell'antropologia criminale.

Per il sociologo criminalista invece quei dati, che per l'antropologo sono il punto di arrivo, sono soltanto il punto di partenza per le conclusioni giuridico-sociali, che sfuggono alla competenza propria dell'antropologo. Talchè si potrebbe dire che l'antropologia

(1) BROUARDEL, *De l'enfance des criminels dans ses rapports avec la prédisposition naturelle au crime*, negli *Actes du Congrès d'Anthr. crim.*, Paris 1890, pag. 325; MEIGE, *L'infantilisme*, nella *Rev. intern. de méd. et chir.*, 1898, n. 6.

(2) LOMBROSO E MARRO, *I germi del delitto e della pazzia morale nei fanciulli* in *Arch. psych.*, 1883, pag. 7 e 153; LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897, I, 98 e segg.; PEREZ, *Les trois premières années de l'enfant. — L'enfant de trois à sept ans. — L'éducation morale dès le cerveau*, Paris 1894-96; PREYER, *L'âme de l'enfant*, trad. franc., Paris 1894; COMPAYRÉ, *L'évolution intellectuelle et morale de l'enfant*, Paris 1896, II éd.; BALDWIN, *Le développement mental chez l'enfant et dans la race*, Paris 1897; ANFOSSO, *L'onestà nei bambini* nell'*Arch. di psych.*, XVIII, 531; PAOLA LOMBROSO, *Saggi psicologici sui bambini*, Torino 1896; SCHINZ, *La moralité de l'enfant* nella *Revue philos.*, mars 1898 e SULLY, *Études sur l'enfance*, Paris 1898.



criminale sta alla sociologia criminale come le scienze biologiche (descrittive e sperimentali) stanno alla clinica (1).

Vale a dire, da una parte, come il clinico medico non è obbligato a fare lui dell'anatomia o della fisiologia, ma deve soltanto conoscerne i dati finali per trarne le sue induzioni diagnostiche e terapeutiche; così il sociologo criminalista rimane un cultore delle scienze giuridico-sociali e non è quindi obbligato a fare lui le ricerche antropologiche sui delinquenti. Egli ha il solo dovere scientifico di mettere a base delle sue induzioni sociologiche, non già delle premesse sillogistiche sul delitto come ente astratto, ma bensì quei dati positivi sulle cause individuali della delinquenza, che appunto l'antropologia criminale gli fornisce, insieme ai dati sulle cause esterne del delitto, che gli sono forniti dalla statistica criminale. Certo — come si è verificato nei primordii della nuova scuola, per la mancanza iniziale di divisione del lavoro — anche il sociologo criminalista oltre al leggere i libri di antropologia criminale, può fare delle ricerche personali sulla costituzione organica e psichica dei delinquenti, ed egli ne trarrà quel grande vantaggio, che forma appunto il segreto del metodo positivo, giacchè è più feconda l'osservazione diretta di un solo fatto che la lettura di parecchi volumi. Ad ogni modo però lo studio tecnico dell'antropologia criminale, non è, come alcuni ci attribuirono, nemmeno secondo noi un obbligo professionale per il sociologo criminalista, il quale dovrà soltanto basarsi su quelle nozioni sintetiche e finali, di antropologia, di psicologia e di statistica, che queste scienze appunto gli forniranno.

E d'altra parte, allora, si comprende come molte questioni che interessano direttamente l'antropologia criminale, circa l'esattezza od anche l'interpretazione biologica di questo o quel dato speciale, non riguardino invece che molto di riflesso la sociologia criminale. Ed ecco perchè, allora, non si pone esattamente la questione, quando, come pur molti fanno, tra gli altri il Messedaglia, si domanda e si dubita “ in quale rapporto possa stare un indice cefalico più o meno elevato colla propensione all'omicidio „ (2), o

---

(1) Veggasi, in argomento analogo: LESTER WARD, *Relation of Sociology to Anthropology*, nell'*American Anthropologist*, luglio 1895.

(2) MESSEDAGLIA, *La statistica della criminalità*, Prelezione, nell'*Arch. di statistica*, III, Roma 1879.



quale relazione possa esservi “ tra una gobba frontale o la responsabilità del proprio delitto „, perchè tale non è la funzione scientifica dei dati antropologici nella sociologia criminale. L'unica e legittima conclusione che noi possiamo chiedere ad essi, è questa: — il delinquente è sempre o in quali casi un uomo normale o un uomo anormale? E se esso è e quando è anormale, onde proviene questa sua anormalità? — è dessa congenita od acquisita, correggibile od incorreggibile?

Ecco tutto ciò che possiamo chiedere all'antropologia criminale: ed è già molto; tanto, che basta poi al giurista o meglio al sociologo criminalista per indurre le sue conclusioni sulla necessità e sulle forme della preservazione sociale contro il delitto, come altre ne chiede, per altri aspetti, ai dati della statistica criminale.

Venendo dunque all'accenno sommario dei principali risultati stabiliti finora dall'antropologia criminale — e rinviando per maggiori particolari alle molte opere speciali (1) — ricorderemo che l'uomo delinquente viene studiato nei due aspetti fondamentali e inseparabili della vita animale ed umana, che sono la costituzione organica e la costituzione psichica. La precedenza naturalmente va data allo studio organico, non solo perchè prima della funzione bisogna studiare l'organo, che ne è la base fisica; ma anche perchè in questa lotta contro l'ignoto, che è la ricerca scientifica, bisogna seguire la tattica delle operazioni d'approccio, cominciando dall'occupare e conoscere i punti più lontani, per avvicinarsi via via a quelli più centrali e direttamente connessi col fenomeno ultimo, onde vogliansi determinare le condizioni naturali.

---

(1) La V edizione dell'*Uomo delinquente* di LOMBRROSO ne è l'esposizione più completa ed analitica. — Per i giuristi e sociologi possono bastare i seguenti riassunti: RICCARDI, *Dati fondamentali di antrop. crim.* nel *Trattato di diritto penale*, pubbl. dal COGLIOLO, Milano 1889, vol. I, parte III; CORRE, *Les criminels*, Paris 1889; H. ELLIS, *The criminal*, London 1890; FRANCOTTE, *L'anthropologie criminelle*, Paris 1891; KURELLA, *Naturgeschichte des Verbrechers*, Stuttgart 1893; MAC DONALD, *Criminology*, parte I, New-York 1893; DALLEMAGNE, *Stigmates anatomiques e Stigmates bio-sociologiques de la criminalité*, Paris 1896, 2 vol. — E specialmente: SEVERI, *L'uomo criminale* nel *Manuale di medicina legale* del FILIPPI, II ediz., Milano 1897, vol. III; ANGIOLELLA, *Manuale di antropologia criminale*, Milano 1898.

Per le ricerche da farsi sui delinquenti veggasi il *Prospetto sinottico* dell'OTTOLENGHI, in *Riv. di polizia scientifica*, nov. 1897, pag. 119.



Ecco perchè il rimprovero comune, fatto finora all'antropologia criminale, di studiare troppo la craniologia dell'uomo delinquente, che si dice — ed è — ben lontana dall'indicarci i determinanti prossimi del delitto, avrebbe ragion d'essere quando a questo solo studio pretendesse limitarsi senz'altro l'antropologia. Ma è invece privo di consistenza per chi sappia che, come lo studio organico del delinquente non è che la prefazione allo studio psico-sociologico di esso; così nello stesso campo organologico le ricerche più lontane sul cranio, sulla fisionomia, ecc., non sono che operazioni d'approccio, che saranno e già furono con prevalenza sempre crescente (come si rileva della stessa bibliografia degli ultimi anni) seguite e completate dalle ricerche più dirette sul cervello (morfologia, intima struttura e patologia) e sulle condizioni biologiche dell'organismo.

Frattanto, per i dati craniologici, massime nei due tipi più spiccati di delinquenti, gli omicidi ed i ladri — che rappresentano le due forme cardinali e primitive dell'attività criminosa — si è rilevato in essi, di fronte agli uomini normali delle stesse provincie, una generale inferiorità nelle forme del cranio insieme ad una frequenza maggiore di anomalie atavistiche e patologiche, che spesso si accumulano, in modo straordinario, in un solo individuo. Ed anche l'esame dei cervelli di delinquenti mentre accenna ad una inferiorità morfologica ed istologica nell'organo pensante, ha rilevato poi una frequenza notevolissima di condizioni patologiche, il più spesso non avvertite sul vivo. Tanto che il Dally, parecchi anni fa, dichiarava che " tutti i delinquenti (decapitati) di cui si era fatta l'autopsia, presentavano delle lesioni cerebrali „ (1).

E le indagini sul resto del corpo, hanno pure stabilito alcuni caratteri singolari, dal più esterno di una frequenza maggiore del tatuaggio al più intimo delle profonde anomalie congenite di conformazione nello scheletro e nei visceri o delle condizioni patologiche sopravvenute. Mentre da ultimo le ricerche sul ricambio dei materiali fisiologici nell'organismo dei delinquenti e specialmente sulla loro sensibilità generale e del dolore e nei sensi specifici e sulla reazione fisiologica agli stimoli esterni, sorpresa cogli esperimenti sfigmografici, hanno rivelato in una gran parte dei delin-

---

(1) DALLY, Discussione alla *Soc. méd. psych. de Paris* negli *Annales méd. psych.*, 1881, I, 93, 266, 280, 483.



quenti delle condizioni anormali, concludenti tutte ad una straordinaria insensibilità fisica (d'onde la loro disvulnerabilità e la maggiore longevità) che fissata nella cifra di un algometro o nella linea di uno sfigmografo sta nel lato organico, come base fisica e riprova eloquente di quella loro insensibilità morale, onde si rivela appunto l'anomalia fondamentale della loro costituzione psichica. Condizioni organiche d'altra parte, che saranno più o meno evidenti e sempre meglio si riveleranno agli studi successivi, ma che frattanto sono l'unica spiegazione concepibile di quel fenomeno eloquentissimo, che è la trasmissione ereditaria di generazione in generazione delle tendenze criminose, come di ogni altra deformità fisica e morale (1).

Lo studio poi della psicologia criminale, per noi, come per lo stesso Lombroso (nelle ultime edizioni) ha un'importanza molto maggiore e un rapporto più diretto colla delinquenza, dello studio puramente organico (2). Ed esso, mentre per una parte ci ha date

---

(1) C'è stata, da qualche anno, tra i naturalisti una corrente, che, per seguire le ipotesi puramente logiche e non sperimentali del WEISSMANN (*Essais sur l'hérédité*, Paris 1892) negava la trasmissione ereditaria dei caratteri acquisiti.

Ma ormai anche il weissmanismo è passato di moda, di fronte al darwinismo (rinnovatosi col lamarchismo) perchè le fantasie logiche, per quanto seducenti, sono sempre meno durature della osservazione positiva dei fatti.

Veggasi LE DANTEC, *Les néo-darwiniens et l'hérédité des caractères acquis*, nella *Revue philosoph.*, genn. 1899.

(2) E tuttavia la massima parte dei nostri critici, mentre si sono soverchiamente diffusi nell'esame molto sillogistico e poco sperimentale dei singoli dati anatomici dell'antropologia criminale (e quasi esclusivamente del cranio!) hanno serbato poi un prudente silenzio od hanno sorvolato troppo leggermente su tutta la serie, ben più importante, dei dati di psicologia criminale. Senza parlare infatti dei critici, sostanzialmente discordi da noi nell'indirizzo scientifico, tra quelli che pure concordano nel nostro ordine generale di idee, il Colajanni, per es., in tutto il volume, che esamina i dati dell'antropologia criminale non dedica che 6 pagine (227-232) all'esame critico dei caratteri psicologici nei delinquenti!! (*Sociologia criminale*, Catania 1889, vol. I). E il MANTEGAZZA, nella sua lettera contro il primo Congresso di antropologia criminale a Roma, negava a questa scienza il diritto " di distinguere dalle forme del cranio (!!) un uomo delinquente dal martire più sublime del sentimento ", mentre per citare l'esempio meno sospetto, nell'*Uomo delinquente* del LOMBROSO (V ediz., vol. I) sopra 500 pagine di descrizione antropologica i dati cranio-logici occupano meno di 54 pagine!

Eppure questa idea fissa, che tutta l'antropologia criminale si riduce alle



alcune caratteristiche, direi quasi di ordine descrittivo, come il gergo, la scrittura particolare e i geroglifici e la speciale letteratura criminosa, ha offerto per altra parte una serie di dati, che, in rispondenza a quelli ora ricordati nell'aspetto organico, mettono in luce la genesi individuale del delitto. Dati psicologici, che io credo si debbano riunire sotto due fondamentali anormalità corrispondenti ai due determinanti psicologici di ogni azione umana, il sentimento e l'idea, e cioè nella *insensibilità morale* e nella *imprevidenza*.

Insensibilità morale, assai più congenita che acquisita, totale o parziale, rivelantesi così nei reati di sangue come negli altri, per una serie di manifestazioni, che qui non posso riprodurre, ma che tutte si riducono poi a queste due condizioni del sentimento morale o sociale in una gran parte di delinquenti: non ripugnanza all'idea ed all'azione criminosa, prima del delitto — mancanza di rimorso, dopo di esso. Condizioni, come si vede, ben lontane dalla normale costituzione psichica degli uomini onesti o trascinati eccezionalmente al delitto più dalla complicità dell'ambiente esterno che dall'impulso della propria personalità fisica e morale; non solo per sè stesse, ma anche per l'atteggiamento ch'esse determinano in tutti gli altri sentimenti, egoisti ed altruisti, dei delinquenti. In questi infatti i sentimenti proprii agli uomini normali delle classi cui essi appartengono, non mancano per nulla, ma soltanto, invece di essere forze repulsive dal delitto, come il sentimento della religione, dell'onore, dell'amicizia, dell'amore ecc., o restano inefficaci nella dinamica morale o diventano essi stessi incentivi al delitto, come i sentimenti d'orgoglio, di vendetta, di cupidigia, insieme al senso del godimento, che si sferra selvaggio nelle passioni dell'eroticismo, del gioco, della gola, dell'orgia.

Ed a questa insensibilità morale — che nell'aspetto psichico costituisce la ragione prima del delitto, come estrinsecazione di tendenze individuali — si unisce la imprevidenza determinata da una deficiente forza di associazione delle idee, e rivelantesi pur essa in manifestazioni diverse, le quali tutte concorrono a far mancare

---

misure del *cranio*, è stata ripetuta, nell'agosto 1896, al Congresso dei naturalisti tedeschi a Speyer, dal VIRCHOW (in una comunicaz. sull'*Antrop. crim.*), al quale rispose per le rime il LOMBROSO (nella *Zukunft*, agosto 1896 e *Idea liberale*, 27 sett. 1896).



l'ultima repulsione dal delitto, che sarebbe appunto la previsione delle conseguenze dolorose a cui questo conduce.

Caratteri di anomalia psichica fondamentale, onde proviene precisamente, in una gran parte dei delinquenti, quella esagerata e squilibrata *impulsività*, che determina l'attività anormale e criminosa e che è poi una delle note più spiccate nella psicologia dell'uomo selvaggio e del bambino (1).

Tali, adunque, nelle loro linee più generali i dati dell'antropologia criminale, per quanto riguarda la costituzione organica e psichica dell'uomo delinquente (2).

Ed allora, mentre il loro esame tecnico ed analitico non è qui opportuno, ci si presentano invece, per le induzioni generali di sociologia criminale, da una parte la serie delle obiezioni, non parcellari ma fondamentali, mosse a questi dati antropologici; e dall'altra parte, sbarazzato il terreno da questi inciampi più o meno sillogistici, un problema di capitale importanza, non solo scientifica — per la conoscenza esatta dei dati antropologico-criminali; ma soprattutto pratica e sociale — per la ricerca dei mezzi più opportuni nella lotta contro il delitto.

## II.

11. Obiezioni fondamentali ai dati dell'antropologia criminale. — 12. I. Metodo di studio. — 13. II. Presupposti scientifici. — 14. III. Discordanza di dati. — 15. IV. I caratteri criminali anche negli onesti. — 16. V. Indeterminatezza storica e antropologica del delitto. Sua definizione. — 17. VI. Il tipo criminale. — 18. VII. Origine e natura della delinquenza.

11. — Rimettendo agli scritti polemici altrove pubblicati la risposta alle critiche parziali od ispirate soltanto al tradizionalismo

(1) Sull'*impulsività*, *energia ed eccitabilità fisio-psichica*, come caratteri essenziali del selvaggio e del delinquente, veggasi FERRERO, *La morale primitiva e l'atavismo del delitto*, in *Arch. di psych.*, XVI, 1. — E polemica col RONCORONI, *ibidem*, XVII, 312 e 614.

(2) Uno studio documentato dei dati di psicologia criminale io l'ho esposto nel volume *L'Omicidio nell'antropologia criminale*, con *Atlante antropologico-statistico*, Torino, Bocca, 1895.



filosofico e giuridico (1): sarà opportuno riassumere qui le fondamentali difficoltà, che isolatamente o da parecchi dei nostri critici, furono mosse con criteri scientifici all'indirizzo ed alle conclusioni generali dell'antropologia criminale. E poichè, nei sette anni dalla III alla presente edizione, codeste obiezioni si sono ripetute senz'alcuna aggiunta di nuovi argomenti, qualcuna anzi cadendo ormai nell'oblio, così anche ora possiamo ridurle alle seguenti:

I. — Il metodo adoperato nello studio dei delinquenti.

II. — I presupposti scientifici dell'antropologia criminale.

III. — Le discordanze qualitative e quantitative nei dati antropologico-criminali.

IV. — La presenza dei caratteri criminali anche negli onesti da un lato e dall'altro anche ne' pazzi non delinquenti e nei degenerati in genere.

V. — La indeterminatezza storica e antropologica del delitto.

VI. — L'insussistenza del tipo criminale antropologico.

VII. — Le divergenze nel determinare scientificamente l'origine e la natura della delinquenza.

12. — I. Le critiche mosse al metodo adoperato nello studio dei delinquenti erano due: la scarsità degli individui esaminati e la mancante o inesatta comparazione fra delinquenti e normali.

Quanto alla prima critica, senza dire che il lamentarsi a tavolino sul numero delle lunghe e difficili osservazioni positive compiute sui delinquenti, è molto più facile che l'intraprendere realmente, con tanti ostacoli anche burocratici, questi studi sperimentali; è un fatto poi che essa ormai viene abbandonata, perchè non ha più alcun fondamento serio. La scarsità infatti dei delinquenti esaminati se si ebbe realmente nei primordi, non si può più affermare adesso, dopo lo slancio meraviglioso che queste ricerche hanno avuto in tutto il mondo scientifico, com'è provato dalla stessa bibliografia.

Ed il Lombroso, molto opportunamente, ha fatto la somma

---

(1) *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, Bologna 1886 — *Uno spiritista del diritto penale* (in risposta al vol. di LUCCHINI, *I semplicisti*), in *Arch. psych.*, 1887, fasc. 1-2 — *Prefazione alla edizione spagnuola dei Nuovi orizzonti*, Madrid 1887 (in risposta al vol. di De Aramburu).



dei delinquenti studiati dagli antropologi soltanto biologicamente ed è giunto alla cifra di 54 mila tra delinquenti, pazzi e normali (1); senza notare che la cifra sarebbe anche superiore se si contassero i delinquenti studiati soltanto psicologicamente, secondo la storia dei loro processi o le perizie medico-legali.

E se poi a questo immenso materiale di studio, si opponesse che esso è ben piccolo in confronto alle centinaia di migliaia di delinquenti e perciò urta contro "la legge dei grandi numeri", si potrebbero dare molte risposte.

Anzitutto il non accordare importanza ai cosiddetti "fatti isolati", è un pregiudizio metafisico. In natura non esistono fatti isolati, perchè ognuno di essi è indice e sintoma di un sistema di cause e di leggi. Le scoperte scientifiche infatti si determinano sempre dall'attenzione data ai fatti isolati, che il senso comune chiama accidentali o eccezionali. E il Rümelin notava giustamente che il segreto dei grandi progressi delle scienze naturali sta nella regola, che "in natura ogni caso particolare può servire da tipo" (2).

In secondo luogo preme ricordare, anche per le conclusioni antropologiche, una legge biologica che io credo debbasi combinare con quella dei grandi numeri: la legge, per la quale in genere i dati biologici di maggiore importanza vanno soggetti alle variazioni minori (3). Molte prove sarebbero facili: basti il dire che, per esempio, mentre la lunghezza delle braccia può variare da uomo a uomo di parecchi centimetri, la larghezza della fronte invece non può variare che di pochi millimetri (4). D'onde la con-

(1) LOMBROSO, *Le più recenti scoperte ed applic. dell'antrop. crim.*, Torino 1893, p. VI.

(2) RÜMELIN, *Problèmes d'écon. pol. et de statist.*, Paris 1896, pag. 87.

(3) QUETELET, *Fisica sociale*, nella *Bibl. dell'Econ.*, pag. 636-637; IDEM, *Antropometria*, *ibid.*, pag. 983, 1004; TOPINARD, *Anthropologie*, Paris 1879, III édit., pag. 225; MILNE EDWARDS, *Introd. à la zoologie générale*, pag. 9 e segg.; MESSEDAGLIA, *Di alcuni argomenti di statistica teorica*, Prelez. nell'*Arch. di Statist.*, 1880, V, pag. 26; DALLEMAGNE, *Stigmates anatomiques de la criminalité*, Paris 1896, pag. 43.

(4) E ciò non è in contraddizione con quanto dice DARWIN sulle variazioni degli organi anche più importanti tra gli individui di una stessa specie (*Origine delle specie*. Torino 1875, pag. 50-51). Poichè, mentre egli parla di differenze assolute da individuo a individuo, qui si parla del grado di relativa variabilità nei diversi caratteri antropologici.



seguenza evidente che, nelle ricerche antropologiche, la necessità delle grandi cifre sta in ragione diretta della variabilità dei caratteri studiati ossia in ragione inversa della loro importanza biologica. Con che vuolsi affermare, non già che non siano in parte vere le critiche sulla fretta di molti antropologi nel concludere da scarsissime osservazioni, specialmente nei primi tempi; ma bensì che a quella legge dei grandi numeri devesi accordare un *rationabile obsequium*.

Infatti essa, oltre le affermazioni generiche dei teorici della statistica (1), significa soltanto, che il valore delle osservazioni cresce in un certo rapporto progressivo coll'estensione e ripetizione di queste: non già che ogni osservazione di pochi dati sia nulla. Quella legge non determina quando precisamente cominci il valore attendibile delle osservazioni, e perciò ha un valore tutto relativo: essa significa soltanto che l'attendibilità di 100 osservazioni è minore di quella di 1000, ma non che essa sia nulla. E non dice nemmeno che il valore di 1000 osservazioni sia decuplo del valore di 100 osservazioni; perchè al di là di un certo numero di osservazioni — proporzionato alla variabilità degli elementi — l'aumento delle osservazioni non porta che differenze sempre decrescenti.

Così per determinare la statura dei 30 milioni di italiani, dopo che se ne sono misurati per es. 5 mila, il dato si stabilisce già nelle sue linee caratteristiche e la precisione dei risultati cresce di poco, se invece di 5 mila se ne misurano 50 mila. Sicchè sarebbe assolutamente inutile misurarne 1 milione o 10 milioni (2).

Insomma il valore positivo comincia subito colle prime osservazioni e cresce — ma in rapporto progressivo decrescente — coll'aumentare di queste e la necessità di grandi cifre è regolata dalla diversa variabilità degli elementi studiati; tanto che se fossero assolutamente invariabili, basterebbe studiarne uno solo per estendere la conclusione a tutti gli altri (3). Così il Quetelet si

(1) BLOCK, *Traité théor. et prat. de la Statistique*, Paris 1886, II ediz., pag. 121; GABAGLIO, *Storia e teoria della statistica*, Milano 1888, II ediz., pag. 385; MAYR-SALVIONI, *La statistica e la vita sociale*, Torino 1886, II ediz., pag. 30.

(2) Così nei miei studi antropometrici sugli omicidi ho dimostrato come spesso le serie parziali e poco numerose riproducano la disposizione delle serie totali e più numerose (*L'omicidio*, 1895, pag. 203-204).

(3) SCHAEFFLE (*Struttura e vita del corpo sociale*, *Bibliot. dell'econ.*, VII, 109) cita



convinse appunto della non necessità di ripetere le sue ricerche antropometriche in un grande numero di soggetti per quei caratteri, che hanno più ristretti limiti di variazione e così, per esempio, il Broca stabilisce a " 20 il numero dei soggetti d'una serie tipo „ per le ricerche craniologiche ed antropometriche (1); e il Durkheim nota giustamente, con Bacone, essere inesatto " che la scienza non possa costituire delle leggi se non dopo aver passato in rassegna tutti i fatti ch'esse esprimono „ (2).

Nella statistica criminale invece, essendo questi limiti molto maggiori, si è verificato, come vedremo poi, che le conclusioni del Quetelet erano troppo affrettate, perchè ristrette a pochissimi anni: ma ciò, come si vede, non contraddice l'osservazione precedente ed anzi la riconferma.

D'altra parte se il numero limitato di osservazioni ha un'inferiorità quantitativa, ha però un'incontestabile superiorità qualitativa, giacchè (massime nelle ricerche biologiche) valgono assai più le poche e dirette osservazioni personali di uno studioso competente, che non i grandi numeri anonimi, amalgamati in molte statistiche complessive (3).

Inoltre, non solo, come notava il Lombroso, è sempre minor male concludere da poche osservazioni di fatto anzichè da nessuna,

---

l'opinione del LOTZE (*Logica*, § 287), che contesta appunto alla cosiddetta " legge dei grandi numeri „ il carattere di vera legge, perchè essa non contiene in sè l'enunciazione di alcuna conseguenza necessaria, data la premessa che ne costituisce l'oggetto, com'è invece di ogni vera legge naturale. V. anche RÜMELIN, *La notion d'une loi sociale*, nei *Problèmes d'écon. polit. et stat.*, Paris 1896, pag. 15. E TAMMEO, *La statistica*, Torino 1896, pag. 173, che giustamente insiste sulla necessità di aggiungere allo studio dei grandi numeri quello delle serie parziali, per rintracciare " le cause più prossime delle azioni umane e dei fatti sociali „.

(1) BROCA, *Instructions anthropologiques générales*, Paris 1879, pag. 188-189.

(2) DURKHEIM, *Les règles de la méthode sociologique*, Paris 1895, pag. 97.

(3) Sulla utilità della " monografia statistica „, veggansi: ROSSI, *Centuria di criminali*, Torino 1888, introd.; SALVIONI, *Ai confini della statistica*, nella *Rass. di sc. soc. e pol.*, marzo 1892; BOSCO, *Il metodo monografico e la delinquenza*, negli *Atti della Comm. di stat. giud.*, Roma 1898, pag. 319.

E come applicazione di questo metodo monografico veggansi: SIGHELE, *Un paese di delinquenti nati*, nell'*Arch. di psych.*, 1892, XI, 443; CIRAIOLO, *Delitti femminili a Napoli*, Milano 1896; DE LUCA, *Favara*, nella *Scuola positiva*, luglio 1897; NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna*, Palermo 1897.



per sola fantasia logica; ma soprattutto non bisogna mai dimenticare che a codeste conclusioni antropometriche noi diamo una portata tutta relativa ai fatti onde furono indotte; come del resto avviene sempre col metodo positivo, pel quale, come diceva il Littré, non si può dalla macchina dell'induzione trarre una forza di conclusioni maggiore del combustibile di fatti, messi nella caldaia. Il che significa però, che noi abbiamo frattanto il diritto di accordare a quelle conclusioni positive la presunzione di rappresentare la realtà, fino ad una prova contraria, che dovrà dunque consistere non in sillogismi astratti od in vaghe obbiezioni, ma in altre conclusioni altrettanto positive, indotte da un numero eguale o maggiore di fatti osservati.

Tralascio altre critiche meno importanti, come ad esempio quella ripetuta dal Colajanni sulla mancanza del metodo seriale negli studi antropologico-criminali, giacchè non solo si potrebbe rispondere col "medice cura te ipsum", a lui ed a molti nostri avversari, che non ricorrono, essi, al metodo delle serie; ma soprattutto perchè nei lavori più recenti di antropologia criminale (Marro, Lombroso, Biliakow, Tarnowski, Ferri, Rossi, Ottolenghi, ecc.) il metodo seriale è applicato costantemente insieme a quello delle medie, che si deve completare ma non escludere da quello (1).

Recentemente, anzi, il Winckler ed il Berends applicarono il calcolo differenziale ai dati antropometrici rilevati sui normali e sui delinquenti, e dimostrarono, matematicamente, il raggrupparsi di essi in due gruppi ben distinti — e perciò corrispondenti ad una vera e propria diversità di tipo antropologico — come avviene per

---

(1) Quale esempio tipico, invece, del come, quando gli antropologi usano il metodo seriale, questo sia esaminato dai preconconcetti sillogistici dei nostri critici, riferirò queste parole del COLAJANNI (op. cit., 1889, I.).

Per le "contraddizioni dell'antropologia criminale", riguardo alla *circonferenza cranica* nei delinquenti ecco tutto quello ch'egli scrive: "Esaminando le tavole seriali di Bordier nelle quali si confrontano le circonferenze: I, di assassini, ladri e onesti; II, di sani, delinquenti e folli; III, di dotti, borghesi, nobili, domestici ed assassini (Lombroso, *L'homme crim.*, 150 e 151) si riscontrano tali parallelismi tra le diverse categorie da venir meno qualunque fiducia in qualsiasi distinzione possibile", (pag. 252).

Orbene, anche tralasciando che le cifre del Bordier riguardano solo il III fra i confronti attribuitigli dal Colajanni (il che dimostra com'egli abbia letto in fretta i dati riportati dal Lombroso, che per gli altri due confronti dà



individui appartenenti a razze molto diverse, e come, del resto, io stesso provai che " malgrado le grandi diversità etniche fra le

cifre proprie e di Morselli, Weisbac e Bonn), dai dati del Bordier risulta nientemeno che questo:

CIRCONFERENZE	NEI DOTTI	BORGHESI	NOBILI	DOMESTICI	ASSASSINI
infer. a 540	2	2,5 %	4 %	7 %	29 %
da 540 a 580	64	69	72	93	66
sopra a 580	34	27	23	0	5

Dove la differenza fra delinquenti ed onesti è così evidente, per enorme frequenza di circonferenze minime e scarsità delle massime, da non potersi veramente spiegare l'affermazione di " parallelismi ", che o non esistono o sono inseparabili dal metodo seriale per qualunque ordine di fenomeni esaminati. Infatti, se il fatto, per es., che gli assassini qui esaminati danno il 66 % di circonf. da 540 a 580 e i dotti il 64 %, si ritiene " un parallelismo ", che tolga ogni diversità tra le due serie, allora non si capisce più in che consista il metodo seriale, il quale invece, di fronte alle possibili analogie dei gruppi mediani, serve a mettere in maggiore evidenza le variazioni estreme: come si vede appunto nelle cifre percentuali delle circonferenze minime e massime, diversissime negli assassini e nei dotti.

Nè questo modo di criticare i risultati del metodo seriale è isolato nel libro del Colajanni. A pag. 200 egli si occupa di un dato riassuntivo (tolto dal mio lavoro sull'*Omicidio*, pag. 211) sulle anomalie craniche da me trovate in 696 delinquenti e 711 soldati, che avevo riportato nella II ediz. di questo lavoro (pag. 214) colle cifre seguenti:

INDIVIDUI NEI QUALI SI È RISCONTRATO	DELINQUENTI		SOLDATI %
	BAGNO di Pesaro %	CARCERE di Castelfranco %	
Nessuna anomalia cranica . .	11	8	27
Una o due anomalie . . . .	47	56	51
Tre o quattro . . . . .	33	32	11
Cinque o sei . . . . .	6	2	—
Sette o più . . . . .	0,3	0,3	—

Ed il Colajanni scrive: " Da questi dati si rileva che l'11 % dei delinquenti si trova in condizioni comuni cogli onesti, perchè non presenta anomalia di sorta alcuna; l'11 % degli onesti si trova in condizioni comuni coi delinquenti



varie regioni d'Italia, vi è spesso più differenza tra gli assassini e gli uomini normali di una stessa provincia, che non fra i normali di provincie lontane e diverse „. Così, per es., nella capacità cranica, nel diametro frontale, nell'indice frontale, nel diametro mandibolare, nello sviluppo della faccia vi è più differenza fra gli assassini del Napoletano, della Calabria e della Sicilia ed i soldati *delle stesse provincie*, che non fra i soldati di queste regioni meridionali e quelli della Lombardia e del Veneto (1).

L'altra obbiezione, mossa al metodo dell'antropologia criminale, riguarda la comparazione fra delinquenti e normali, che si dice inesatta, sia per la differenza nel numero delle due serie di individui esaminati, sia per la diversità tra loro delle condizioni personali.

perchè presenta insieme ad essi da 3 a 4 anomalie. Il 51 % degli onesti, infine, si trova in condizioni comuni coi delinquenti, perchè di unita ad essi presenta da 1 a 2 anomalie. Di conseguenza, *per tre quarti* del totale, in quanto ad anomalie *somatiche* (io dissi veramente *craniche*... che è ben diverso!) i delinquenti sono *in condizioni comuni* cogli onesti! „.

Ora, questa sarà arte più o meno polemica, ma francamente non è critica scientifica... per chiunque abbia compreso a che serve il metodo seriale! È, come si vede, una critica simile a quella fatta al Bordier e che tenta di nascondere questi fatti evidenti, risultanti da quei dati: I, che senza nessuna anomalia cranica mentre su 100 delinquenti ne riscontrai 11 e 8, su 100 soldati ne trovai 37, cioè *la frequenza dei soldati in condizioni normali è più che tripla in confronto ai delinquenti*; II, che con un cumulo notevole di anomalie (da 3 a 4) trovai invece *il triplo più* fra i delinquenti che fra i soldati; III, che con un cumulo straordinario di anomalie craniche, da 5 in su, mentre fra i delinquenti ne riscontrai il 6 e il 2 %, *nei soldati non ne trovai nessuno!*

Ora, che critiche di quel genere siano fatte ai dati antropologici da avversari incompetenti, come quello di cui mi sono occupato nello *Spiritista del diritto penale* (*Arch. psych.*, VIII, pag. 17-18), è un fenomeno spiegabilissimo. Ma il Colajanni, che pur si dice seguace del metodo positivo e che in quel libro poi finisce per accettare due delle massime conclusioni della scuola criminale positiva — la classificazione dei delinquenti da me proposta (tra cui i delinquenti nati!) e il delitto come fenomeno di atavismo psichico — non doveva davvero abbandonarsi a simili esercizi rettorici inconcludenti.

(1) WINKLER, *Jets over criminele Anthropologie*, Haarlem 1895; BERENDS, *Eenige Schedelmaten van Recruten, Moordenaars, Epileptici en Imbecillen*, Nijmegen 1896; FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 205-206; LOMBROSO, *Uomo delinquente*, V ediz., III, 633.



Quanto alla diversità di numero essa non è sussistente per molti degli antropologi criminalisti, giacchè se il Marro, ad esempio, confrontò 500 delinquenti con 100 normali, potrei ricordare i miei studi su 700 delinquenti e 711 soldati e 300 pazzi e soprattutto le cifre totali riassunte dal Lombroso, onde risulta anzi press'a poco eguale il numero dei delinquenti e pazzi esaminati (circa 27 mila) e dei normali (circa 25 mila). Ma poi questa obbiezione ha veramente un valore molto insignificante e proviene soltanto dal noto fenomeno psicologico, che è molto più facile dire quello che si dovrebbe fare, che fare realmente: e vale poi infinitamente meno dell'altra obbiezione, che si fece ai primi studi di antropologia criminale, della mancanza assoluta di un confronto immediato dei delinquenti coi normali, e che dagli studi più recenti e più importanti è stata eliminata. Eppure, ammaestramento eloquente, la comparazione immediata fra delinquenti ed onesti non ha fatto che confermare e completare le linee generali dei primi studi antropologico-criminali, dimostrando ancora una volta, che contro le osservazioni positive le critiche sillogistiche valgono realmente poco (1).

- Più importante è il secondo appunto, mosso alla comparazione fra delinquenti ed onesti, quando appartengano a classi sociali diverse, come ad esempio negli studi del Marro che confrontò delinquenti di classi popolari con normali, in buona parte, di classi sociali meno disgraziate, come studenti e professionisti. Ora, si dice, gli operai, o hanno spesso delle anomalie prodotte in loro dall'industria esercitata, come risulta dalla medicina legale dei caratteri professionali, oppure presentano dei frequenti caratteri degenerativi per effetto della miseria: talchè il confronto tra delin-

---

(1) Tale è la risposta da farsi alle disquisizioni astratte del MANOUVRIER, che, per giustificare l'inerzia della Commissione internazionale nominata dal Congresso di Parigi per uno studio comparativo di delinquenti e normali, presentò al Congresso di Bruxelles un rapporto inteso a dimostrare sillogisticamente l'impossibilità dell' "*étude comparative des criminels et des honnêtes gens*", (*Actes Congrès Anth. cr.*, Bruxelles 1893, pag. 171), che viceversa, in fatto, vien compiuto ogni giorno dagli antropologi criminalisti. È proprio la storiella del sofista che sillogisticamente dimostrava l'impossibilità del movimento o quella di Don Ferrante, nei *Promessi Sposi*, che sillogisticamente dimostrava l'inesistenza della peste!



quenti ed onesti deve essere fatto tra individui delle stesse classi sociali, per avere due serie meno eterogenee.

L'osservazione è in parte esatta, sebbene ci siano molti caratteri organici e psichici (come il minore sviluppo del cranio anteriore, la microcefalia frontale, lo sviluppo talvolta enorme del diametro trasverso del capo, degli zigomi, delle mandibole, ecc.; e così l'espressione della fisionomia o lo stato del senso morale e dell'intelligenza, ecc.) che sono caratteristici in molti delinquenti eppure non possono derivare dall'esercizio di nessun mestiere e nemmeno dalla degenerazione spesso causata dalla miseria.

Ma, poichè di questo ci occuperemo fra poco, parlando del tipo criminale e della natura della delinquenza, qui basta rispondere che questo difetto di comparazione non si verifica nella maggior parte degli studi antropologico-criminali, perchè ad es. Lombroso, Ottolenghi, Tarnowski ecc. hanno esaminato gli onesti delle stesse classi sociali dei delinquenti, eppure hanno avuto dei risultati egualmente decisivi.

Così posso dire dei miei studi su delinquenti e soldati, che ho esposto ampiamente nell' *Omicidio*, confrontati secondo le stesse provincie di origine e appartenenti in massima parte alle stesse classi sociali di operai e contadini.

Senonchè a questi miei studi appunto, dallo stesso Marro (1) si è fatta un'altra obbiezione e cioè che i soldati non sono un termine di confronto esatto, perchè rappresentano una scelta artificiale tra la popolazione libera, da cui la visita militare toglie quegli individui colpiti da qualche stigma degenerativo o patologico, che pure appartengono al contingente degli uomini onesti, che vogliansi comparare ai delinquenti.

L'obbiezione ha del vero, quando col Marro, si voglia dare come criterio di cautela nel trarre le ultime conclusioni; ma non è fondata quando per essa si voglia, come fa il Colajanni, togliere in modo assoluto ogni e qualunque valore ai miei rilievi di antropometria comparata: tanto è vero, che la maggior parte dei caratteri rilevati dagli antropologi criminalisti nel confronto con uomini non scelti dalla visita militare, concordano in generale con quelli da me rilevati nel confronto dei soldati.

Infatti è evidente, che il confronto tra detenuti e soldati non è

---

(1) MARRO, *I caratteri dei delinquenti*, Torino 1887, pag. 63.



possibile per quella parte che è direttamente esclusa dalla visita militare, cioè delle condizioni patologiche; ed è pure evidente che bisogna tener conto, come io ho fatto, delle differenze di età e di statura, artificialmente scelte fra i soldati, nell'interpretazione degli altri loro caratteri antropologici.

Ma quanto a questi, data l'eguaglianza fra delinquenti, pazzi e soldati delle rispettive provincie di nascita (e quindi di razza) e della loro condizione sociale, io trovo anzi che il loro valore comparativo, anzichè essere tolto è meglio determinato dalla esclusione diretta delle condizioni patologiche e indiretta di parecchie note degenerative nei soldati. Questi infatti vengono così a rappresentare il tipo veramente normale delle classi popolari; perchè se si prendono per confronto anche gli altri degenerati per rachitismo, scrofola, epilessia, cretinismo ecc., non si ha più il tipo biologico normale.

Senonchè, posta la questione in questi termini, quello che veramente si potrebbe obiettare è, che allora tutti i caratteri rilevati nei delinquenti proveranno soltanto che questi non sono uomini sani e normali, ma sono dei degenerati od ammalati come tanti altri.

Ed allora sarà questione di interpretare in uno od altro modo la natura e l'origine biologica della delinquenza, ciò che faremo fra poco. Ma intanto il valore comparativo degli studi su delinquenti e soldati rimane: tanto più, quando vi si aggiunga, come ho fatto, il confronto immediato coi pazzi, che offrendo invece un contingente, da cui sono assolutamente esclusi gli uomini normali, presentano un secondo termine di paragone, diametralmente opposto a quello dell'uomo sano e normale e perciò un elemento caratteristico di riconferma nello studio comparativo dei delinquenti.

13. — II. L'antropologia criminale non può — per la interdipendenza e seriazione dei fenomeni naturali — non prendere a sua base scientifica le induzioni più generali e positive delle scienze biologiche e naturali, che studiano fenomeni meno complessi e perciò precedenti agli atti umani criminosi, nell'ordine cosmico, fisico, chimico, biologico, zoologico ed antropologico generale; come la sociologia criminale, non può, alla sua volta, non aggiungere alla base di queste induzioni scientifiche generali le altre, di un ordine anche più complesso, della sociologia generale.



Le obiezioni quindi che, da campi diversi, vengono mosse ai presupposti scientifici dell'antropologia criminale potrebbero direttamente interessare questa scienza speciale in un solo caso: quando cioè i suoi cultori, fra le induzioni delle altre scienze fisiche e biologiche, con una scelta artificiosa e pregiudicata, ne ponessero a base dell'antropologia criminale alcune particolari soltanto e che avessero minor fondamento scientifico.

Dato invece, e gli avversari non negano, che gli antropologi criminalisti partono dal complesso delle induzioni più generali e meno contestate delle scienze positive, è evidente che tali obiezioni contro questi presupposti scientifici riguarderanno, al caso, queste scienze stesse, alle quali noi senza preconcetti e senza esclusioni artificiali chiediamo quei presupposti.

Ecco perchè è una tattica sbagliata quella di certi avversari nostri che, nel campo metafisico e tradizionale, combattono l'antropologia e la sociologia criminale nel loro presupposto del determinismo naturale dei fenomeni biologici e psichici, in nome delle vecchie idee più o meno larvate sul libero arbitrio, che stanno in fondo, confessate o no, ad ogni altra obiezione, mossaci dagli spiritualisti e dagli spiritisti del diritto criminale classico. E ciò, senza parlare della mancanza assoluta di ogni valore scientifico e positivo in questa obiezione fondamentale, che ha per sè l'autorità, non dei fatti positivamente studiati, ma delle sole abitudini mentali, che restano come detrito cerebrale delle viete fantasticherie sillogistiche della metafisica o sono, come dirò in altro capitolo, effetto soltanto di illusioni psicologiche, non cimentate col metodo dell'osservazione positiva. E si capisce che con tali avversari non è possibile alcuna discussione d'ordine scientifico (1).

---

(1) Ecco perchè io non mi occupo qui delle obiezioni, che in nome dello spiritualismo metafisico hanno mosso alla scuola criminale positiva il DE ARAMBURU (*La nueva ciencia penal*, Madrid 1887); il BRUSA (*Sul nuovo positivismo nella giust. pen.*, Torino 1887); il PROAL (*Le crime et la peine*, Paris 1894); il PELLIZZARI (*Il delitto e la scienza moderna*, Treviso 1896).

Per discutere con questi critici bisognerebbe polemizzare anzitutto sul metodo sperimentale applicato alle scienze morali e sociali — sulla legge di evoluzione universale e biologica — sul determinismo fisico, psicologico e sociale — sulla relatività della morale e del diritto, come prodotti storici della evoluzione sociale, ecc. ecc.; il che non sarebbe che una inutile perdita di tempo, ogni discussione essendo vana quando gli avversari non s'intendono nemmeno sui principii generali della scienza e della cosiddetta filosofia.



Senonchè, recentemente, anche per parte di chi si professa seguace della filosofia naturale o monistica, furono contestati i presupposti scientifici dell'antropologia e specialmente questi tre fondamentali: I, il rapporto tra il fisico ed il morale nell'uomo. — II, il rapporto genetico tra organi e funzioni. — III, il rapporto fra cervello, intelligenza e moralità (1).

E il Colajanni spende più di novanta pagine per giungere a negare codesti rapporti, senza dei quali è semplicemente inconcepibile ogni scienza biologica, psicologica e sociale. Negazione, che io non saprei spiegare altrimenti che come effetto, in lui, di uno spiritualismo larvato, quale ho riscontrato in altri critici, sedicenti positivisti o sperimentalisti, ma in realtà mistici e metafisici, come il Tarde.

Dice il Colajanni, nel suo I corollario: " È innegabile il rapporto, come da causa ad effetto, tra le condizioni fisiche e i fenomeni psicologici. È *incertissimo* quello tra le prime e i fenomeni morali. È sicura la esistenza dei veleni *psichici*; non quella dei veleni *etici*. „

Vale a dire che i fenomeni *morali*, secondo il Colajanni, sono essenzialmente diversi dai fenomeni *psichici*: e lo spiritualismo, cioè l'indipendenza dalle condizioni organiche, ch'egli nega per questi, dovrebbe ammettersi per quelli!! Senza ricordare che a pag. 121 egli cita, in suo appoggio, ed approva l'affermazione, verissima anche per noi, come del resto per i sostenitori delle localizzazioni cerebrali (che il Colajanni combatte perchè le interpreta in un modo assoluto ed unilaterale, cioè sbagliato) l'affermazione del Krafft-Ebing, fra i tanti altri, che " la vita *psichica* è una e indivisibile. „ Ora che i fenomeni *morali* appartengano alla vita *psichica*, mi parrebbe un po' difficile il dubitarne!

Che poi non esistano veleni *etici*, mentre esistono veleni *psichici* (o intellettuali) è affermazione smentita da una miriade di fatti clinici, fra cui basta ricordare le costanti ed inevitabili variazioni di carattere morale prodotte dall'alcool, e clinicamente constatate; se pure non vogliamo ricorrere ad altri esempi, come l'influenza di certe condizioni atmosferiche sull'irritabilità nervosa, e quindi sul carattere e sui sentimenti degli individui, di cui è notissimo il vento delle *pampas* americane, che quando viene in una certa

(1) COLAJANNI, op. cit., 1889, I, pag. 74 a 162.



direzione irrita appunto e spinge con evidente, eccessiva frequenza alle risse ed agli omicidii gli abitatori di quella natura primitiva. E chi non sa che un certo regime alimentare modifica così lo stato fisiologico come le condizioni intellettuali e morali degli uomini, come del resto degli animali? Qui desidero citare una sola testimonianza, non sospetta, perchè tolta schiettamente, senza preconcetti scientifici, dalla realtà viva dei fatti. Garibaldi, parlando dei soldati americani di cavalleria che non risparmiavano mai i nemici caduti e feriti, scrive: " *Il costume costante di solo alimento carnivoro e l'abitudine di spargere sangue vaccino ogni giorno è probabilmente causa della loro facilità all'omicidio* „ (1).

E come dimenticare i casi clinici di donne, amorose dei loro figli negli intervalli tra le mestruazioni e loro persecutrici e talvolta loro omicide durante queste funzioni, aventi delle anormalità, forse ignote ancora ai biologi, ma non per questo meno determinanti le loro condizioni morali? E che dire dei casi di cambiamento di carattere in seguito a traumi al capo e di guarigione *morale*, per es., dopo una trapanazione del cranio che liberi il cervello dalla influenza patologica di un osteoma o di un tumore o, per es., di guarigione *morale*, in una donna a istinti di malvagità dopo l'estirpazione delle ovaie? (2).

Il non vedere il significato di questi fatti mette il sedicente positivista Colajanni allo stesso livello scientifico del critico anonimo della *Rivista Penale*, che appunto documentava la sua ignoranza, ponendo in ridicolo una simile notizia riferita nell'*Archivio di psichiatria*.

E se il Colajanni (a pag. 216) soggiungesse che " i casi clinici di malattie cerebrali si conoscono ormai a migliaia e le conseguenti alterazioni *morali* non sono che rarissime eccezioni „, noi risponderemmo, che ciò, anche solo per logica astratta, proverebbe tutt'al più che le condizioni *morali* non dipendono solo ed esclusivamente

(1) GARIBALDI, *Memorie*, Firenze 1888, pag. 174.

(2) Se ne veggano gli esempi nel mio *Omicidio*, Torino 1895, pag. 709-710 e AURITI, *A proposito di un parricida* (un giovane buono e intelligente divenuto parricida in seguito a trauma cerebrale) nella *Scuola positiva*, ott. 1898; CULLERRE, *Infanticide et hystérie* (una giovane divenuta isterica e delirante in seguito a trauma del cranio e poi infanticida con premeditazione) negli *Archives de néurologie*, ag. 1895 e *Annales méd. psychol.*, nov. 1898, pag. 461.



dalle condizioni del cervello ma anche da altri elementi organici. È infatti probabilissimo che le emozioni ed i sentimenti, che sono la parte meno esplorata della fisio-psicologia moderna, dipendano in modo direttissimo da condizioni dei visceri addominali, finora ignote ma evidenti in moltissimi fatti di esperienza comune, ed abbiano il loro centro, non nel cervello, ma, secondo James, Lange, Sergi, ecc., nel midollo allungato.

E poichè la constatazione o la evidenza maggiore o minore, di certi fatti, non può essere prova sufficiente per negarne la esistenza, avendovi troppa parte lo stato imperfetto, ma sempre progressivo, delle nostre cognizioni; con questo corollario si giungerebbe ad uno spiritualismo di nuovo genere, separando la vita psichica umana in due compartimenti; l'uno dei fenomeni *psichici* (voleva forse dire *intellettuali*, il Colajanni) e l'altro dei fenomeni *morali*, l'uno dipendente e l'altro indipendente dalle condizioni dell'organismo!

Come dice benissimo il Letourneau " per comprendere l'origine e l'evoluzione della morale, bisogna tener presente che le cellule nervose sono, per eccellenza, degli apparecchi di assorbimento. Ogni corrente d'attività molecolare, che le attraversa, vi lascia una traccia più o meno reviviscente. Con una ripetizione sufficiente di atti, queste tracce *si organizzano*, si fissano, si trasmettono anche ereditariamente, e a ciascuna di esse corrisponde una tendenza, un istinto, che si manifesterà all'occasione e contribuirà a costituire ciò che si chiama il carattere „ (1).

Prosegue il Colajanni nei seguenti corollari:

II. " Esiste, in linea generale, il rapporto tra organo e funzione: *ma è assai incerto*. Dalla esistenza dell'uno non si può sicuramente argomentarne quella della seconda: *vi sono organi senza funzioni attuali*. Nè dalla stessa esistenza si deve indurre la natura, la qualità della funzione: a tessuti, organi e apparecchi *morfologicamente* equivalenti rispondono talora funzioni dissimili; funzioni simili *fors'anco identiche*, non di rado corrispondono a tessuti e organi *morfologicamente* diversi „.

III. " Organi e funzioni si costituiscono e compensano reciprocamente a vicenda „.

(1) LETOURNEAU, L'évolution de la morale, Paris 1887, pag. 33. V. anche PILO, *La natura organica del carattere umano*, in *Riv. di filos. scient.*, giugno-luglio 1886; FERRI, *Temperamento e criminalità nella Scuola positiva*, agosto 1896.



IV. “ *La funzione genera l'organo e soprattutto ne determina lo sviluppo* „.

V. “ *La correlazione nel sincrono e parallelo sviluppo degli organi e delle funzioni di un individuo è molto relativa* „.

È impossibile discutere qui l'animismo che informa queste affermazioni e bastano del resto i fatti di osservazione quotidiana, ormai famigliari anche ai non cultori specialisti della biologia, per rilevarne la sproporzione logica.

Il trarre, per es., dal fatto rarissimo di organi *rudimentali*, che non hanno più una funzione attuale, la conclusione generale che per tutti gli organi è *assai incerto* il rapporto colle loro funzioni, equivale alla conclusione sillogistica, di chi incontrando in un paese nuovo due o tre individui, cui fosse stata amputata una gamba, dicesse poi “ essere assai incerto „ che gli uomini abbiano due gambe !

E che significano quegli organi “ *morfologicamente equivalenti* „ quando si sa che le condizioni istologiche e fisiologiche hanno importanza infinitamente superiore dei caratteri esterni di pura morfologia ?

E quelle funzioni simili, *fors'anco identiche*, che *non di rado* corrispondono a organo *morfologicamente* diverso? Se ciò può anche passarsi, in linea molto ipotetica, in fatto di funzioni cerebrali, solo perchè la fisio-psicologia cerebrale è ai suoi primordii, come potrebbe invece la nostra ignoranza attuale sopra quest'ordine speciale di fatti, legittimare una conclusione così generale, per cui a tutto rigore sillogistico, si giunge a dire che l'uomo può vedere cogli orecchi e pensare coi polmoni ?

Quanto poi al corollario che “ *la funzione genera l'organo* „ farò due sole osservazioni. In linea di logica astratta, così cara ai critici nostri e così sterile invece di fronte alla osservazione personale dei fatti, dagli esempi di influenza innegabile che anche le condizioni psichiche hanno sulle condizioni organiche si potrà dedurre la conclusione, non mai negata da alcuno dei positivisti moderni, che come l'organo influisce sulla funzione, così questa su quello. Un uomo è forte corridore se ha dei polmoni vigorosi e molto capaci ; e l'esercizio della corsa, conseguenza di queste condizioni organiche, accrescerà in lui lo sviluppo dei polmoni.

Oppure è ammissibile, non certo in via assoluta, che anche la medicina possa valersi dell'influenza del morale sul fisico, per la



suggestione e per gli altri fenomeni, che sono poi sempre fenomeni nervosi e non spirituali (1). E si può anche comprendere, sebbene con molto beneficio d'inventario, la conclusione del Wundt che " l'evoluzione fisica non è la causa, ma *molto più* l'effetto della evoluzione psichica „ non solo perchè non è assoluta, ma indica solo, una prevalenza, che io però continuo a credere infondata; ma anche perchè essa può intendersi nel senso che l'esercizio della funzione in diverse condizioni di ambiente influisce, di riflesso, sullo sviluppo e anche sulle trasformazioni dell'organo e perchè infine nel Wundt stesso quell'affermazione viene temperata nell'ultimo paragrafo " sul punto di vista psicofisico „, che comincia appunto così: " L'investigazione psicofisica deve appoggiarsi su questa proposizione ovunque confermata dall'esperienza: nulla avviene nella nostra coscienza che non trovi la sua base fondamentale sensoria in processi fisici determinati „ (2).

Ma concludere, invece, senz'altro, in via assoluta, che " la funzione genera l'organo „ o come, in altri luoghi dice il Colajanni che " la psicogenia fa la somagenia „, è secondo me, un assurdo anche logico, oltrechè un errore di fatto, perchè equivale a dire che può esistere una funzione *prima* dell'organo relativo, che verrebbe da essa creato! Il che, veramente, è anche più spinto del vecchio spiritualismo, perchè questo, che io sappia, non è mai giunto a dire che l'anima crea il corpo!

Tralascio i corollari VI, VII ed VIII, perchè non hanno attinenza diretta coi dati dell'antropologia criminale e perchè, in sostanza, ripetono conclusioni notissime sullo sviluppo e preminenza del sistema nervoso e in esso del cervello; nella evoluzione zoologica dai protisti all'uomo. E tralascio anche i corollari X, XI e XII che trattano delle localizzazioni cerebrali, perchè non vedo quale rapporto diretto esse abbiano colle conclusioni dell'antropologia criminale, che, non lo ripeteremo mai abbastanza, è qualche cosa di ben diverso dalla vecchia frenologia dei bernoccoli cranici.

E riferisco invece i due rimanenti corollari:

IX. " Guardando alle funzioni del cervello, si assoda che non

(1) TUKE, *Le corps et l'esprit, Action du moral et de l'imagination sur le physique*, Trad. PARANT, Paris 1886; BERNHEIM, *Hypnotisme, suggestion et psychothérapie*, Paris 1891.

(2) WUNDT, *Éléments de psychologie physiologique*, Paris 1886, II, 519 e 521.



esiste od almeno non è ben constatato il rapporto tra il volume del cervello da una parte e la *intelligenza* e la *moralità* dall'altra. „

XIII. „ *Provata* la mancanza di rapporto tra il volume del cervello e la *intelligenza* e la *moralità*, si deve indurne che non è la *quantità* del cervello, che determina le sue modalità funzionali, ma la *qualità* delle cellule nervose, che si devono considerare come i suoi *elementi specifici attivi*. „

Qui, anche più che nei precedenti spicca la eccessiva fidanza che il Colajanni fa colla logica sillogistica; e perciò più che dilungarmi nelle confutazioni di fatto, che hanno sede opportuna nelle monografie speciali di antropologia criminale, mi limiterò a qualche osservazione sulla logica stessa di questi corollari.

È significativo anzitutto il passaggio dal corollario IX, in cui la mancanza di rapporto fra volume cerebrale e *intelligenza* e *moralità* „ *non è ben constatata* „ al corollario XIII in cui, senza nuovi elementi di fatto, questa mancanza si afferma già „ *provata* „ in modo assoluto.

Ma poi, a parte l'importanza delle cellule nervose, che nessuno degli antropologi criminalisti ha mai messo in dubbio e che è poi comunemente ammessa da tutti i fisiologi e psicologi, perchè mai, anche solo in linea di logica astratta, *la sola qualità* di queste cellule deve essere la determinante delle funzioni cerebrali? Ma a pari qualità di cellule, sarà o no biologicamente superiore quel cervello che ne abbia una quantità maggiore?

La conclusione poi che sia *provata* la mancanza di rapporti tra volume cerebrale e sviluppo psichico, non solo è esagerata in linea di fatto, ma è anche esagerata logicamente. Essa è dedotta dal fatto che *non sempre* a grande cervello corrisponde grande *intelligenza* o *moralità*, perchè si hanno dei grandi uomini a piccolo cervello e viceversa; ora, per cominciare con un argomento *in extremis*, io sfido intanto qualunque critico nostro a citare l'esempio di un uomo, non solo di genio ma mediocrementemente intelligente, quando abbia una di quelle piccolissime teste dei microcefali caratteristici, di cui si ha ormai un'abbondante letteratura scientifica.

E questo fatto logicamente dimostra, che se il rapporto evidente nei casi estremi, diviene meno evidente ne' casi intermedi, ciò non prova che venga meno la sua esistenza, ma prova soltanto che interverranno allora altri elementi non sopraffatti dal volume estremamente piccolo e ch'essi quindi possono compensare. Le condi-



zioni patologiche già note, come idrocefalia, rammollimento ecc., o condizioni fisiologiche nella costituzione istologica delle cellule e fibre cerebrali, sono appunto i fattori che intervengono a determinare il risultato definitivo. Pel quale adunque, dato che innegabilmente il cervello è l'organo del pensiero, si potrà soltanto concludere che il volume cerebrale non è *il solo ed esclusivo* determinante dello sviluppo psichico individuale: ciò che è ben diverso, anche ripeto nella logica astratta, dall'affermare con molta facilità essere "provata la mancanza di rapporto „ tra quell'una fra le varie condizioni organiche e le condizioni psichiche risultanti (1).

Talchè, per riassumerci, queste obiezioni ai presupposti scientifici dell'antropologia criminale sono un altro sintoma di quel neovitalismo, che in Germania ed anche in Italia va manifestandosi quà e là più o meno apertamente e che non è, secondo me, se non una forma di spiritualismo inverniciato a nuovo, come in parte lo era "la nuova biologia „ del Siciliani, che era tutto fuorchè un positivista e come in parte lo era il neo-pitagorismo del buon Caporali da Todi, colla sua già morta rivista della "Nuova scienza „ dai quali due autori appunto il Colajanni attinge molto spesso affermazioni teoriche e notizie bibliografiche (2).

---

(1) Ciò serve di risposta alle solite ripetizioni anti-positiviste sui rapporti tra cranio, cervello e pensiero, di cui veggasi, per es., il SIMMS, *Peso del cervello e capacità intellettuale*, nell'*Appleton's Pop. Science*, dic. 1898.

(2) Veggasi: BUNGE, *Vitalismo e meccanicismo* in *Riv. di Filos. scient.* Aprile 1888 — combattuto dal MARTINOTTI (ibidem. Giugno 1888) il quale nota giustamente che il progresso scientifico consiste anzi nel bandire queste "forze speciali „ della natura, create soltanto dalla nostra fantasia e in diametrale opposizione colle miriadi di fatti che provano l'unità delle forze naturali.

Veggasi pure, in senso vitalistico, il FANO, *La fisiologia come scienza autonoma*, ibidem, dicembre 1884 e *Di alcuni metodi di indagini in Fisiologia*, ibidem, Luglio 1888, ed in senso contrario specialmente il FERRIÈRE, *La vie et l'âme*, Paris 1888.

E per la critica di questo indirizzo neo-mistico — che del resto non è che un episodio di quella corrente neo-mistica, da cui si pretese recentemente di affermare la bancarotta della scienza ed è un riflesso della reazione politico-sociale contro l'elevarsi del proletariato moderno — veggasi: MOSSE, *Matérialisme et mysticisme*, nella *Revue scientifique*, 4 janv. 1896; MORSELLI, *La pretesa bancarotta della scienza*, nella *Riv. di sociologia*, sett. 1895; FERRI, *La scienza e la vita nel secolo XIX* — Discorso inaug. all'*Université Nouvelle* di Bruxelles — nella *Critica sociale*, 1-16 nov. 1897 e nel *Devenir social*, nov. 1897.

E così contro le pretese dimostrazioni negative di Speck, che il lavoro ce-



Ma, allora, nè qui è il caso di discutere a fondo questo neo-vitalismo, più o meno dualistico, nè noi possiamo ritenere, dopo i corollari che ho esaminato, errato e senza fondamento tutto l'indirizzo odierno delle ricerche biologiche, di cui appunto l'antropologia criminale non è che una speciale applicazione.

Non solo: ma, supposto anche, per un momento, la verità di queste obbiezioni e di questi corollari, derivati, come si capisce, dai preconcezioni di quegli avversari nostri che nella criminalità vogliono vedere soltanto l'effetto dei fattori sociali e cercano quindi ogni via per eliminare, sillogisticamente, i fattori biologici; supposto anche la loro verità, io ho sempre un argomento di fatto, che ripeterò sempre contro tutti gli avversari dell'antropologia criminale, ed è per sè solo la risposta inconfutabile a tutte queste critiche da tavolino. Il fatto è questo: che noi, nelle carceri e nei manicomi, per tenerci al meno, sappiamo dai caratteri somatici, massime nei casi più spiccati, separare l'omicida nato, il delinquente sanguinario dal resto dei delinquenti, secondo i dati, che ho rivelato altrove, non sillogizzando, ma studiando uno per uno 1711 individui, sani, pazzi e criminali. E per me, positivista, questo fatto da solo vale più di cento volumi sillogistici dei nostri critici e basta a provare la verità dell'antropologia criminale e del tipo criminale, quali che siano gli errori parziali, che certo non mancano in questa come nelle altre scienze naturali, e quali che siano le arti polemiche dei nostri avversari.

Ricorderò sempre che quando studiavo uno per uno i 700 soldati, per il confronto con 700 delinquenti, un giorno si presenta a me ed al tenente medico che assisteva, un soldato, dal tipo evidente dell'omicida-nato, a mandibole enormi, a grande sviluppo temporale, di un pallore terreo, a espressione fredda e feroce. Io, sebbene sapessi che nell'esercito non sono ammessi i condannati per gravi reati, mi arrischiavo a dire al tenente medico che quello doveva essere un omicida. E, poco dopo, alle mie domande

---

rebrale (pensiero) non darebbe modificazioni fisico-chimiche nell'organo stesso (cervello) e in parte accettata dal BELMONDO (*Contributo critico e sperimentale allo studio dei rapporti fra le funzioni cerebrali e il ricambio in Riv. speriment. fren.*, 1896, fasc. IV), veggasi il CARLI, *La causalità dello spirito*, nel *Pensiero Nuovo*, ag. e sett. 1898; SOURY, *Les fonctions du cerveau et les échanges organiques*, negli *Annales méd. psychol.*, nov. 1898, pag. 427.



indirette, quel soldato rispondeva che aveva scontati cinque anni di carcere per un omicidio commesso da fanciullo!... Il tenente medico mi guardò con grande meraviglia ed io frattanto pensavo: e dopo ciò vengano i critici, che non hanno mai studiato sul vivo un delinquente, a dirci sillogizzando che l'antropologia criminale non ha fondamento!

E così alla Casa di Correzione in Tivoli nel 1889, sebbene il direttore ci dicesse che lì vi erano soltanto dei discoli e non dei piccoli condannati per delitto, io additai ai miei studenti, tra i quali il Sighele, un ragazzo che aveva uno sviluppo enorme dei denti canini, e, per altre stigmati degenerative, lo dichiarai un tipo di omicida nato. Interrogatolo, si seppe che egli era là di passaggio, essendo avviato alla *Generala* di Torino a scontarvi una condanna, perchè a 9 anni aveva ucciso un suo fratellino, schiacciandogli la testa con un sasso.

E all'asilo di S. Anna a Parigi, durante il congresso antropologico-criminale, io distinsi, alla presenza di Tarde, Lacassagne, Benedikt, dai lineamenti della testa, fra i degenerati presentatici dal Magnan i violenti (omicidi) dai ladri.

E nel penitenziario di Civitavecchia, mentre si stava uscendo da un camerone constatando che non v'era alcun tipo caratteristico, da mostrare agli studenti, io additai un forzato, che aveva il tipo dell'omicida-grassatore. Chiamatolo dinanzi a noi, ci dichiarò, non senza tenersene, ch'egli era " il capo-brigante Carbone „ (1).

Vero è che anche il Colajanni ricorda come taluni avversari dell'antropologia criminale, andati nelle carceri o nei manicomi non abbiano *trovato* caratteri specifici nei delinquenti; ma ciò non prova altro se non che essi non hanno saputo *cercarli*, perchè privi di sufficienti nozioni ed esperienza scientifica, essendo molto giuristi e troppo poco antropologi. Mentre, per citare un esempio eloquente, il prof. Canonico, estraneo pure alle ricerche antropologiche, ma scevro anche di preconcetti polemici, e convinto seguace della scuola classica, ha potuto scrivere nella relazione della sua " corsa attraverso alcune carceri d'Europa „ queste parole: " Io non sono fatalista: ma quando ho visti riuniti in una camera d'un carcere a Bruchsaal parecchi recidivi di età già matura, guardando la fiso-

---

(1) DELLO SBARBA, *Al penitenziario di Civitavecchia*, nella *Scuola positiva*, maggio 1896, pag. 309.



nomia di ognuno, mi son detto: "Checchè si faccia, questi uomini saranno sempre birbanti. Si vedeva chiaramente sulla loro figura l'impronta della mancanza di equilibrio nelle loro facoltà morali!" (1).

E infine, ritornando ai corollari del Colajanni, come si può comprendere la trasmissione ereditaria incontestata delle tendenze criminose — impossibili a spiegarsi colla sola influenza dei cattivi esempi famigliari, per quanto questa vi concorra molto spesso — quando quelle tendenze si manifestano, e non di rado, con atroci delitti in piccoli fanciulli e appartenenti a famiglie oneste, cresciuti in ambienti normali? Come non vedere allora che è la costituzione organica, unica trasmissibile ereditariamente, che determina la condizione morale?

E, soprattutto, come può allora il Colajanni sostenere, nell'ultimo capitolo che "il delitto è un fenomeno di *atavismo psichico*?". E come, accettando e sostenendo la mia classificazione antropologica dei delinquenti, può ammettere com'egli fa, a pag. 381, il *delinquente-nato*?

Perchè tali, dopo le premesse esposte nei suddetti corollari, sono le conclusioni a cui egli arriva con enorme contraddizione, costretto dai fatti ad accettare quelle due tra le fondamentali e più caratteristiche induzioni dell'antropologia criminale! E se si rispondesse che l'atavismo psichico egli lo spiega colla trasmissione ereditaria delle cellule nervose, che sono "gli elementi specifici attivi", noi non avremmo che a domandare: e perchè vuolsi limitare il fattore biologico alle sole cellule cerebrali? O il caso evidente del cranio, che per sinostosi precoce impedisce al cervello il suo normale sviluppo e condanna l'individuo ad una microcefalia assoluta e quindi all'idiozia intellettuale e morale, non dimostra che pure il sistema osseo può entrare nei fattori biologici del delitto? E così potremmo dire delle condizioni morfologiche, istologiche e fisiologiche di tutti gli altri organi, perchè nella stretta e indissolubile federazione di elementi biologici onde si compone l'organismo umano, non è concepibile davvero l'attribuzione arbitraria ed esclusiva ad un solo fra quegli elementi della efficacia decisiva nella vita fisica e psichica dell'individuo.

---

(1) CANONICO, nella *Rivista carceraria*, 1885, pag. 91.



14. — III. Le discordanze qualitative e quantitative nei dati antropologico-criminali: ecco una obbiezione, cui si è fatto l'immeritato onore di ripeterla in tutti i toni e con grande lusso di particolari più o meno esatti e della quale, per ciò, bisogna dire qualche parola — sebbene da qualche tempo si sia quasi abbandonata di fronte alle ricerche sempre più metodiche dell'antropologia criminale.

Non potendo qui occuparmi dei singoli risultati, discordanti nei vari osservatori di antropologia criminale, a cui si potrebbe del resto facilmente opporre una serie sempre più numerosa di risultati concordi: mi limiterò invece a qualche considerazione complessiva.

Anzitutto, in ogni scienza naturale e massime in quelle biologiche, dove aumenta straordinariamente la complessità dei fenomeni studiati, noi possiamo trovare serie interminate di queste contraddizioni qualitative o quantitative, per questo o quel dato. La fisiologia e perfino l'anatomia, per non dire altro, sono incontestabilmente scienze positive e feconde; eppure quante discordanze, da osservatore ad osservatore, per quasi ognuno dei loro dati di fatto, dal problema intricato delle localizzazioni cerebrali alla questione modesta del numero delle ossa, che compongono lo scheletro umano!

O perchè dunque dovrebbe questa discordanza di risultati *parziali* essere una sentenza di morte solo per l'antropologia criminale, che non è in questo meno rea di ogni altra scienza biologica, massime ai suoi primordi?

Questa obbiezione si spiega in quei critici nostri, che non seguono il metodo sperimentale, ma procedono unicamente per via di sillogismi simmetrici e non ha quindi un valore scientifico, che la renda degna di essere ripetuta e svolta con minuti dettagli da quei critici invece, che pur si dicono positivi.

Qui è appunto, come dissi altrove, che si mostra più chiaramente quella mancanza di senso sperimentale, proprio dei critici da tavolino, che sillogizzano sui dati di fatto, senza averne mai rilevato uno, personalmente. Si capisce che il buon logico voglia le cifre dei risultati antropologici tutte ben coordinate e concordanti, simmetriche e casellate: perchè tali sono i requisiti indispensabili di ogni buon sistema aprioristico. Ma non si capirebbe invece che la realtà dei fatti, così multiforme e complessa, risultasse per ogni



serie di delinquenti osservate e per le diverse serie confrontate tra loro, casellata in tante cifre percentuali, matematicamente concordanti. E quindi quello che per il critico sillogizzante è un difetto, per il naturalista invece è la riconferma che questi dati non sono adattati al preconconcetto dell'antropologo, ma nelle loro varietà riproducono appunto la multiforme natura.

Ed è anzi per questo, che noi abbiamo sempre propugnata la necessità di evitare le vedute unilaterali nello studio del delinquente e del delitto, e di comprendere invece tutte le più diverse manifestazioni, personali e reali, organiche e psichiche, fisiche e sociali, le quali naturalmente non possono, quando non siano artefatte, formularsi tutte nelle identiche, concordanti cifre percentuali.

Non solo: ma spesso accade che le discordanze dei risultati da osservatore ad osservatore siano soltanto apparenti e si possano sperimentalmente conciliare.

A questo proposito infatti io avrei da rilevare due difetti principali nel metodo seguito da parecchi antropologi criminalisti, non rilevati dai critici nostri, ma che portano invece a discordanze e contraddizioni non rispondenti alla realtà vera (1). Senza parlare infatti delle inevitabili differenze tecniche e personali nei metodi di misurazione antropologica o di osservazione fisiologica e psichica e il grado diverso di accuratezza e di completezza nel rilevare i singoli caratteri di un cranio, di uno scheletro o i reperti anatomo-patologici e via dicendo; c'è per esempio uno dei dati principali di anatomia criminale, sul quale si ebbero e si hanno continue discordanze, per la dimenticanza di certe avvertenze. È noto, infatti, che la capacità cranica riscontrata minore nei delinquenti in confronto ai normali da parecchi autori, fu invece trovata maggiore da altri... onde i grandi scandali nei critici sillogizzanti!

Ebbene, ma si dimentica troppo spesso che tra i vari caratteri antropologici vi è una connessione permanente e che, per es., la capacità del cranio è in rapporto anche coll'età e soprattutto colla statura; e così per esempio la larghezza della mandibola o della fronte è in rapporto colla forma più o meno larga del cranio, cioè coll'indice cefalico, e via dicendo, come ho mostrato nel mio studio sull'*Omicidio*.

---

(1) Sul metodo nelle ricerche di antropologia criminale v. FERRI, *L'omicidio*, pag. 100 e segg.



Ora se un osservatore oppone i suoi dati sulla capacità cranica dei delinquenti a quelli di altri, avendo potuto misurare, come quasi sempre è accaduto finora, soltanto il cranio senza nulla sapere della rispettiva statura ed età, è evidente che la discordanza può dipendere in realtà da differenze di questi due fattori nelle diverse serie studiate. E spero che a ciò non si risponderà, come a me fece uno degli avversari dell'antropologia criminale che il Colajanni bonariamente chiama " un anatomico di gran forza „ il quale alla mia osservazione non aver egli confrontata la statura colla capacità cranica nella serie criminale oppostaci, diceva: " Ma, sa, i delinquenti in genere hanno stature bassotte!..... „

Non solo: ma spesso la discordanza avviene tra i risultati di serie poco numerose con quelli di serie molto più grandi, come quando si oppongono certi dati rilevati in cinquanta o sessanta crani a quelli che per es. il Lombroso od altri osservò in parecchie centinaia.

Ma soprattutto bisogna insistere sopra un difetto di parecchi antropologi-criminalisti, compreso il Marro, per cui essi non distinguono bene le categorie antropologiche dei delinquenti da essi esaminati. È certo infatti che se si studia una serie di soli delinquenti nati, quali che siano i reati per cui furono condannati, le anomalie biologiche saranno molto più frequenti che se si studia una serie di delinquenti occasionali. E perciò le contraddizioni che spesso si verificano tra le conclusioni di diversi antropologi, anzichè rispondere a contraddizioni reali, non sono che l'effetto appariscente della differenza antropologica fra l'una o l'altra serie di delinquenti studiati, in cui siano più o meno numerosi i due tipi fondamentali del delinquente nato, con prevalenza del fattore biologico, o del delinquente occasionale, con prevalenza invece dei fattori sociali.

Talchè, realmente, assai più della classificazione legale ed oggettiva, per es. del Marro, fra le diverse categorie dei suoi esaminati, secondo il titolo del reato commesso, importa che gli antropologi criminalisti, con criteri soprattutto soggettivi e psicologici ed anche coi dati della recidiva ecc. distinguano invece i loro esaminati secondo la differenza loro fondamentale, di delinquenti in cui prevale la tendenza congenita e di quelli in cui prevale l'impulso dell'ambiente.

Infine ci sono esempi eloquenti, che dimostrano poi come queste discordanze finiscano invece per accordarsi, massime coll'applica-



zione del metodo seriale; com'è accaduto appunto della capacità cranica, che ora è stabilito presentare nei delinquenti in confronto ai normali, a condizioni d'altronde eguali (età, statura, provincia, ecc.), una eccezionale frequenza di teste o troppo piccole o troppo grandi.

Ma l'esempio più caratteristico della unilateralità superficiale di certe critiche, mosse sotto questo punto di vista all'antropologia criminale, si ha in talune obiezioni particolari, che derivano soltanto dalla dimenticanza solita degli altri elementi, che concorrono alla determinazione dei caratteri criminali. Il Tarde, opponendo una di queste obiezioni, che fu poi ripetuta con grande frequenza e superficialità da altri critici nostri, se non altro per provare al Tarde la verità di certe sue osservazioni sul contagio imitativo nella vita sociale, il Tarde aveva detto: " Le donne presentano col delinquente-nato delle somiglianze spiccate, ciò che non impedisce loro di essere portate al delitto quattro volte meno degli uomini e potrei aggiungere quattro volte più portate al bene. Esse sono più prognate degli uomini, tuttavia (Topinard) esse hanno il cranio più piccolo e il cervello meno pesante, anche a statura eguale, e le loro forme cerebrali hanno qualche cosa d'infantile ed embrionale: esse sono meno *destre*, più sovente mancine o ambidestre; esse hanno, se è permesso dirlo, il piede più piatto e meno inarcato; infine esse sono più deboli di muscoli e altrettanto completamente imberbi quanto abbondantemente capellute. E questi sono altrettanti caratteri dei delinquenti. Inoltre esse hanno la stessa imprevidenza e vanità, due caratteri che Ferri segnala con ragione come dominanti nel delinquente: inoltre medesima sterilità d'invenzione, medesima tendenza all'imitazione, identica tenacità dolce della volontà ristretta... Ma la donna, per rivincita, è eminentemente buona e affezionata e questa sola differenza basterebbe a contrabbilanciare tutte le analogie precedenti. Di più essa è attaccata alla sua tradizione familiare, alla sua religione, ai suoi costumi nazionali, rispettosa dell'opinione. In ciò pure, essa si differenzia profondamente dal delinquente, malgrado certe superstizioni, spesso sopravvivenze in questo: e in ciò, al contrario, essa si avvicina al selvaggio, al buon selvaggio, cui infatti ella rassomiglia ben più che non il delinquente » (1).

---

(1) TARDE, *La criminalité comparée*, Paris 1886, pag. 48.



Talchè il Colajanni, ripetendo con qualche dettaglio questa obiezione, conclude: " Conveniamone: la contraddizione sessuale è la più strana di tutte e chiude e completa degnamente la serie delle contraddizioni dell'antropologia criminale „ (I, 299).

A tutto ciò rispose con arguzia, che ha savor di forte agrume, il Sergi, non solo contestando l'esattezza scientifica di parecchie delle affermazioni del Tarde sui caratteri delle donne e sul loro riscontro presso i selvaggi, ma soprattutto osservando che questa obiezione ha un piccolo difetto fondamentale ed è che trascura la differenza del sesso, come elemento di comparazione! Talchè dice il Sergi: " Sta a vedere che le nostre donne per essere meno selvaggie o ataviche, dovranno avere anche i testicoli! „ In conclusione: " La donna non è un fac-simile del selvaggio o dell'uomo preistorico; ma, come le sue antenate, ha caratteri sessuali che le son proprii e con essi ha ereditate le tendenze che a quelli sono inerenti. Caratteri di sessualità secondari, come direbbe Darwin, che son comuni alle donne selvaggie ed alle civili, da Tarde scambiati coi caratteri atavici! „ (1).

Non solo: ma anche tralasciando che " se la donna nella società dà una quota assai piccola di criminalità, manifesta però largamente la degenerazione *speciale al suo sesso*, colla prostituzione, „ rimane sempre e ancora da ripetere che il delitto non è effetto soltanto dei caratteri biologici, ma è la risultante di questi in cooperazione coi fattori fisici e sociali. E quindi se l'ambiente profondamente diverso, in cui vive la donna, contrabbilancia in questa l'impulso dei fattori biologici, ciò non contraddice per nulla alla induzione dell'antropologia criminale sulla genesi naturale del delitto: che, ripetiamo ancora una volta, non è così unilaterale e monca ed esclusivamente organica, come i critici nostri, per comodità di polemica, troppo si ostinano a supporre.

Un'altra obiezione, di questo genere, è mossa dal Colajanni coll'affermare, dopo una sterile rapsodia di prove parcellari, che, " l'uomo contemporaneo pei suoi *fondamentali* caratteri morfologici non differisce dall'uomo preistorico entro l'ambito della stessa razza: indi la legittima illazione, che l'evoluzione fisica non procede parallelamente con la evoluzione fisico-morale. „ (op. cit., I, 323).

---

(1) SERGI, *Le degenerazioni umane*, Milano 1889, pag. 137.



Ed anche a ciò, senza entrare in particolari di fatto, che si potrebbero opporre in senso opposto, agli altri da lui raccolti, bisogna rispondere, come sempre, che la base stessa dell'obbiezione è insussistente, perchè unilaterale.

Che i caratteri organici di razza siano molto stabili è cosa notoria: nelle Puglie si scavano dei crani fenici che presentano gli stessi caratteri generali degli abitanti moderni di quella regione; e così per mille esempi. Ma e anche i caratteri psichici di razza non sono altrettanto stabili, massime i caratteri fondamentali? Così appunto, come i Francesi odierni rispondono alla descrizione psicologica che dei Galli fece Giulio Cesare e i Tedeschi a quella che Tacito diede dei Germani (1); così, nel nostro campo, io ho spiegato in gran parte l'oasi di minor criminalità nella Sicilia orientale in confronto alla occidentale e nelle Puglie in confronto alle regioni finitime, colla permanenza dei caratteri etnici, organici e psichici, degli elementi greci che popolarono quelle terre (2).

Non vi è dunque disaccordo fra evoluzione organica ed evoluzione psichica; anche tralasciando che nella evoluzione organica, non si devono comprendere unilateralmente, come fa il Colajanni, i soli caratteri morfologici esterni, ma sibbene anche i caratteri istologici e fisiologici. Non solo: ma come può giungersi così sillogisticamente alla "legittima illazione", del mancato parallelismo fra evoluzione fisica e psichica, quando sappiamo che gli elementi biologici più importanti sono soggetti alle minime variazioni, ma viceversa queste minime variazioni producono effetti ben più grandi che non le maggiori variazioni in altri elementi?

Che un uomo abbia venti centimetri di gambe più d'un altro: ciò influisce ben poco sul reciproco sviluppo organico e psichico generale. Ma che un uomo abbia un centimetro solo di cervello più sviluppato, a condizione altronde pari, ciò avrà un'influenza grande e visibilissima nelle loro condizioni soprattutto psichiche e sociali.

Questa "stabilità fisica", non è dunque "un fatto", così certo e completamente osservato, come si affretta a credere il Colajanni, ed è anche meno esatto il disaccordo colla variabilità psichica, sia perchè questa è più appariscente e superficiale che fondamentale,

(1) FOUILLÉE, *La psychologie du peuple français*, Paris 1898.

(2) FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 263-264.



nelle varie epoche storiche di uno stesso popolo, sia perchè non può esistere un parallelismo aritmeticamente semplice tra le variazioni per es. del cranio e cervello e quelle delle loro manifestazioni psichiche.

Del resto quando una ipotesi, come quella di Darwin o di Spencer, spiega 990 fatti sopra 1000, non si può — perchè 10 fatti non sappiamo spiegarli con quella ipotesi — correre alla “legittima illazione”, che dunque senz’altro un fatto vale più di cento teorie che pur siano indotte da altri fatti. Ma bisogna vedere se quel fatto sia bene osservato, completamente determinato e se urti irreconciliabilmente non con la formola più semplice ed elementare di quelle ipotesi, ma col loro principio complesso e multiforme: e vedere anche prima di negare queste ipotesi, se quei fatti non portino invece a completarle, quando, come troppo spesso accade, essi non siano in urto che con un’interpretazione monca e unilaterale che di queste ipotesi unilaterali, i critici trovano comodo di dare.

Io per es. posso citare un altro fatto, che ho rilevato nei delinquenti e che troppo sostanzialmente si coordina con le leggi dell’evoluzione, perchè non debba qui citarlo, dal mio lavoro sull’*Omicidio*, dove altri consimili ne ho registrati. È un fatto evidente che dai mammiferi all’uomo e nell’umanità dalle razze inferiori alle superiori, esiste uno sviluppo correlativo tra la scatola cranica e la faccia (dalle sopracciglia al mento), per cui nel totale della testa la faccia va sempre più restringendosi proporzionalmente al cranio. Basta guardare la testa di un cavallo, per esempio e quella di un uomo per vedere come la faccia che in quello occupa due terzi mentre un terzo spetta all’ovoide cranico, nell’uomo invece dal mento alle sopracciglia c’è press’a poco, tanto quanto dalle sopracciglia al vertice del capo.

Ora nei selvaggi, salve le inevitabili eccezioni, è notorio lo sviluppo enorme della faccia in confronto al cranio, come è notorio tale sviluppo in quella forma di microcefali idioti, che rappresentano nel modo più indiscutibile (basta averne veduto uno, com’io lo vidi a Torino... e non sillogizzare a tavolino) il ritorno atavistico delle specie inferiori. Nelle razze civili e fra queste negli uomini più intelligenti e più elevati moralmente la faccia diventa molto più piccola in confronto al cranio, a cui si aggiunge l’impiccolirsi della mandibola.

La spiegazione di questo fatto io l’ho data nell’*Omicidio* (p. 180)



contro i dubbi dello Spencer sul significato biologico di esso: ma intanto il fatto è che nei delinquenti io ho trovato, in confronto ai normali, un enorme sviluppo della faccia in confronto al cranio, come si può vederne un esempio in due fotografie di omicidi (n. 7 e 8) che ho pubblicate nell'*Atlante* di quella mia monografia.

Ora di fronte anche ad un solo fatto eloquente come questo, che cosa contano i sillogismi da tavolino o le rapsodie di parcellari contraddizioni in questo o quel risultato antropologico? Senza notare poi, che se il Colajanni finisce coll'accettare l'ipotesi più spiccata dell'antropologia criminale, che cioè il delitto sia secondo lui, un "fenomeno d'atavismo psichico", come non vedere che all'atavismo psichico corrisponde l'atavismo organico? E se all'atavismo psichico deve corrispondere l'atavismo organico, questo non si può arbitrariamente limitare alle sole cellule nervose (che meno si conoscono!) ma bisogna accettarlo anche per i caratteri morfologici e fisiologici, quali appunto l'antropologia criminale viene rilevando nei delinquenti.

Inoltre i parcellari disaccordi, che i nostri critici trovano, e non può essere altrimenti, tra i risultati delle molteplici osservazioni organiche, come va che non si trovano nelle osservazioni dei caratteri psichici fondamentali dei delinquenti? E non sono anche questi fattori biologici del delitto?

E se dunque per le anomalie e peculiarità dell'intelligenza e dei sentimenti nei criminali non esistono fra gli antropologi criminalisti quei disaccordi, con tanta premura messi in evidenza dai nostri critici, non è questo nuovo argomento di logica sperimentale, per ritenere che il valore distruttivo di quei disaccordi, nelle ricerche organiche, viene artificiosamente esagerato?

E, in fine, sopra tutte le parziali discordanze nei singoli dati dell'antropologia criminale, non prevale invece il fatto costante ed innegabile che tutti gli osservatori scientifici dei delinquenti in confronto ai normali, come quelli stessi (Heger, Bordier, Manouvrier, Féré, Monti, ecc.) che sono contrari a questa o a quella conclusione della scuola positiva italiana, hanno sempre trovato nei delinquenti dei caratteri di incontestabile inferiorità, anche organica?

Vedremo fra poco l'interpretazione che a queste anomalie si sia data e possa darsi: ma frattanto basta questo accordo finale e concludente, per togliere anche ogni parvenza di valore scientifico



all'iridescente obbiezione delle contraddizioni parziali nelle varie ricerche di antropologia criminale.

15. — IV. Un'altra obbiezione comunissima contro l'antropologia criminale è: che le anormalità, specialmente organiche, si trovano non solo nei delinquenti, ma da una parte anche negli uomini onesti, e d'altra parte anche ne' pazzi non delinquenti e nei degenerati in genere.

Questa obbiezione è certo più seria, perchè più positiva di tutte le precedenti e si rannoda alle ultime due sul tipo criminale e sulla natura della delinquenza; talchè la risposta, che ora ne propongo, dovrà pur completarsi con quelle che darò alle altre due obbiezioni.

Anzitutto, in via generica, tutte le scienze dei fenomeni vitali, e più quelle dei fatti umani, siano fisiologici siano psichici, hanno ora un carattere di relativa inesattezza, che è inseparabile dai primordii di ogni scienza. Esse cioè sono nella fase qualitativa, e non hanno ancora raggiunta la perfezione quantitativa, che è propria delle scienze fisiche. Ma questa non assoluta esattezza delle leggi organiche e psichiche, nelle ricerche biologiche, non toglie tuttavia a queste il carattere di vere scienze. Stuart Mill, fra gli altri, ha dimostrato ampiamente, come soltanto dalla immensa varietà di elementi che entrano a costituire un fenomeno fisiologico o psichico, provenga la impossibilità, nelle condizioni attuali, di calcolarli tutti con esattezza matematica, quantitativa (1).

Certo, anche nelle scienze psicologiche e sociali, si giungerà alla perfezione quantitativa, e se ne sorgono anzi fin d'ora i primi progressi. Basta ricordare, per la psicologia, le ricerche psicofisiche di Fechner, Weber, Delbœuf ecc., anche non accordando ad esse tutto il valore preconizzato dapprima (2); gli esperimenti intrapresi, dopo Helmholtz, da Dubois-Reymond, Jaager, Baxt, Exner, Donders, Richet, Marey, Charcot, Buccola ecc., per misurare la

(1) MILL, *Système de logique*, Paris 1886, tom. II, liv. VI, ch. 3.

(2) FECHNER, *Elemente der Psychophysik*, Leipzig 1860; IDEM, *In Sachen der Psychophysik*, 1887; IDEM, *Revision der Hauptpunkte der Psychophysik*, Leipzig 1883; DELBŒUF, *Recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations*, Bruxelles 1873; IDEM, *Éléments de psychophysique générale et spéciale*, Paris 1883; G. E. MULLER, *Zur Grundlegung der Psychophysik: critische Beiträge*, Berlin 1878.



durata degli atti psichici elementari (1); e quelli di Mosso, Mays, Gley, Frank, Seppilli ecc., per determinare la circolazione del sangue nel cervello in relazione ai fenomeni psichici (2). Per la sociologia, anche all'infuori dei tentativi di Giuseppe Ferrari sull' "aritmetica nella storia, „ si è giunti per i lavori di Quetelet, Guerry, Fayet, Wagner, Drobisch, Oettingen, Mayr, Messedaglia, Lombroso, Morselli, Tammeo, Lacassagne, Ferri ecc., all'estensione sempre maggiore del metodo statistico nello studio dei fatti morali della società (3) ed anche del calcolo delle probabilità (4), nonchè per le opere di Whewell, Cournot, Walras, Jevons ecc., all'applicazione del metodo matematico all'economia politica (5). E se tutto questo movimento scientifico non ha raggiunto ancora un grado elevato di sicurezza, ciò non toglie ad esso il suo valore positivo e la certezza di maggiori progressi.

Ora, per la stessa ragione, se le osservazioni dell'antropologia criminale non hanno ancora toccata l'esattezza matematica, non ne viene che le eccezioni, che in esse possansi riscontrare, debbano annullarne il valore scientifico, come le altre eccezioni non lo tolgono alle leggi della fisiologia, della psicologia e della sociologia.

Ma, poi, codeste eccezioni quale portata hanno realmente? Ed ecco, allora, quali altre risposte si possono dare alla prima parte di quella obbiezione:

a) Avviene il più spesso che nell'uomo onesto si riscontrino

(1) RIBOT, *La psychologie allemande contemporaine*, Paris 1876, ch. VIII, 299; BUCCOLA, *Studi di psicologia sperimentale*, nella *Rivista di filosofia scientifica*, I, n. 1, 2, 3, 4, 6, completati nel volume *La Legge del tempo nei fenomeni del pensiero*, Milano 1883.

(2) MOSO, *La circolazione del sangue nel cervello dell'uomo, ricerche sfimografiche*, Roma 1880; SEPPILLI, *Le basi fisiche delle funzioni mentali*, nella *Riv. di fil. scient.*, II, 1.

E per tutto il grandioso movimento contemporaneo di procedimenti misuratori nello studio sperimentale della psicologia, veggasi BINET, *L'année psychologique*, Paris, 1894 e segg., con importanti monografie originali e amplissima bibliografia.

(3) GABAGLIO, *Teoria generale della statistica*, Milano 1888, II ediz. — Per la bibliografia della statistica criminale veggasi qui il cap. II.

(4) PEROZZO, *Nuove applicazioni del calcolo delle probabilità allo studio dei fenomeni statistici e distribuzione dei matrimoni secondo l'età degli sposi*, Roma 1883.

(5) BOCCARDO, *Sull'applicazione dei metodi quantitativi all'economia politica ed alle scienze sociali*. Prefazione al vol. II, serie III, della *Bibl. dell'Economista*, Torino 1875.



uno solo o pochissimi di quei caratteri che si trovano invece riuniti in numero maggiore in ciascun delinquente o meglio in ciascuno di quei delinquenti, che formano una classe speciale, con anormalità innate e più gravi, nella schiera totale dei malfattori. Ora, tutti gli antropologi ormai sono d'accordo nell'ammettere che l'importante, nel significato delle anormalità rilevate sui delinquenti come sui pazzi, sta nel cumulo maggiore o minore di queste anomalie in ciascun individuo (1).

Senza notare poi che spesso dai profani si dà a certi caratteri, perchè più appariscenti, un'importanza che scientificamente non hanno. Non è raro il caso che alcuno chiami tipo criminale un uomo, solo perchè ha gli occhi scerpellati, la bocca deforme, la barba ispida ecc., che per un antropologo possono non avere alcun significato.

b) Quando in un uomo onesto si trovino alcuni dei caratteri osservati nei delinquenti, vi è molto spesso l'espressione della fisionomia o il resto degli altri caratteri antropologici, che correggono subito quel giudizio sulle prime apparenze.

c) Quando non esistono questi altri elementi craniologici o fisionomici di correzione, bisogna ricordare che una delle leggi dell'eredità, organica e psichica, è la diversa prevalenza di ciascuno dei due genitori nella trasmissione dei loro caratteri ai discendenti. Ora può darsi appunto che uno dei genitori abbia trasmesso le forme esterne anormali, e l'altro invece la normale costituzione nervosa, e quindi psichica. E già vi sono, in questo senso, dei fatti acquisiti alla scienza malgrado le tenebre che ancora involgono questi studi (2). E questi sarebbero realmente i soli e rari casi di vera eccezione; poichè negli altri casi l'eccezionalità non è che apparente, per le seguenti ragioni.

d) Non bisogna dare, come fanno i profani, agli studi antropologici le pretese della vecchia frenologia, che, per quanto partita dalla intuizione del Gall sul rapporto fra molteplici organi cere-

(1) MINGAZZINI, *Il cervello in relazione ai fenomeni psichici*, Torino 1895, pagina 197. — E per i caratteri abnormi riscontrati sugli onesti, v. LOMBROSO, *Uomo delinquente*, V ediz., I, 303.

(2) RIBOT, *L'hérédité psychologique*, II édit., Paris 1882, pag. 181, 182, 203, 396; SPENCER, *Essais*, Paris 1877, I, pag. 263 e segg.; LUCAS, *Traité philos. et physiol. de l'hérédité naturelle*, Paris 1847-50, I, pag. 194, 219 ecc.; SERGI, *Le degenerazioni umane*, Milano 1889, pag. 27.



brali ed attività psichiche, giunse però a quelle esagerazioni, che sono l'unica parte di essa rimasta tra i profani e bandita invece dalla scienza (1). Quando si dice che nei delinquenti si trovano le tali e tali anomalie, non si vuol dire che queste, se non giungono a costituire in modo spiccato il tipo criminale, siano sintomi assolutamente ed esclusivamente *criminali*. Sono anomalie: che possono avere però un contraccolpo nella vita dell'individuo, non solo col delitto, ma colla pazzia, col suicidio, colla prostituzione, o anche solo con una stranezza od immoralità di carattere, che non giunga a quei gradi estremi: giacchè poi il delitto, in ogni uomo, non è l'effetto esclusivo, senz'altro, delle condizioni biologiche, ma a queste devonsi aggiungere le circostanze esterne, fisiche e sociali, per tradursi in attività criminosa.

e) Bisogna infatti ricordare, che un uomo può essere onesto di fronte al codice penale, cioè non aver mai rubato, ucciso, stuprato ecc., e tuttavia non essere normale. Specie negli individui delle classi alte, gli istinti criminali possono essere soffocati dall'ambiente (ricchezza, potere, influenza maggiore dell'opinione pubblica ecc.) e perciò vi è una figura inversa a quella, che vedremo, del delinquente d'occasione, cioè la figura di chi nato delinquente, non lo diviene in virtù delle circostanze favorevoli in cui si trova. Quanti che non rubarono perchè nuotanti nelle ricchezze, nati poveri, avrebbero ingombrate le carceri! (2) Oppure quegli istinti criminali si sfogano in forme velate, schivando il codice penale: invece di uccidere col pugnale si persuaderà la vittima ad imprese pericolose: invece di rubare sulla pubblica via si froderà nei giuochi di borsa; invece di stuprare con violenza si sedurrà per poi abbandonare la tradita, ecc. A lato della delinquenza legale ed apparente è la delinquenza sociale o latente ed è difficile dire quale delle due sia la più numerosa (3).

(1) LOMBROSO, nella *Enciclopedia medica italiana*, Vallardi 1878, articolo *Cranio*, pag. 193; VERGA, *Il cranio*, prelezione, nell'*Archivio Ital. per le mal. nerv.*, 1882, II; DALLY, art. *Craniologie* nel *Dictionn. Encyclop. des Sciences Médicales*, tom. XXII, Paris 1879, pag. 693; BASTIAN, *Le cerveau organe de la pensée chez l'homme et chez les animaux*, Paris 1882, II, ch. XXV.

(2) LOMBROSO, *Delinquenti d'occasione*, nell'*Arch. di psych. ecc.* 1881, II, 3, pagina 323.

(3) Di questa ultima affermazione (già fatta a pag. 103 della III edizione,



Ma oltre tutto ciò, vi sono due ultime considerazioni pratiche e decisive.

f) Non sappiamo se l'uomo che ha quei caratteri antropologici, e che finora è rimasto onesto, lo sarà poi per tutta la vita. La statistica rivela la diversa prevalenza dei vari reati nelle differenti età: e se la regola è che il delinquente nato riveli presto le sue tendenze, può anche darsi che chi, per favorevoli condizioni, si è serbato onesto sino ad una data epoca (e così dicasi per la pazzia, il suicidio ecc.), possa dappoi cedere agli istinti innati, che già avevano un sintoma in quei caratteri anormali (1).

g) Ma soprattutto poi non sappiamo se l'individuo in cui si notano quelle anormalità sia veramente onesto, come si crede. E chi non sa quanti reati si commettono ed anche gravissimi, senza che siano scoperti o senza che di essi si conoscano gli autori? Non solo, ma tutti i delinquenti noti, usciti di carcere, che passeggiano in società, non vanno forse confusi cogli onesti da chi ne ignora i precedenti? E se tra essi molti saranno delinquenti d'occasione e per trascorsi non gravi, così non è di tutti. Ed ecco allora due categorie di veri delinquenti (autori ignoti e già con dannati) che possono passare per onesti e presentare in apparenza un'eccezione, ma in realtà una conferma, alle osservazioni antropologiche (2).

1892) mi occuperò parlando or ora sulla definizione naturale del delitto, e poi discutendo l'idea del Durkheim sulla "normalità sociale del delitto".

Quanto all'esistenza dei criminali latenti o dei pseudo-onesti, io l'aveva già affermata fin dalla II edizione (pag. 198, 1884), cioè prima che il MAUDSLEY (*Osservazioni su delitti e delinquenti*, in *Riv. carcer.*, 1889, pag. 82) ed il CORRE (*Les criminels*, Paris 1889, pag. 359) fossero dei pochi che rilevarono lo stesso fatto, di poi tante volte ripetuto fino alle recenti monografie del PINERO, del FERRIANI, dell'ANGIOLELLA ed all'opera postuma del POLETTI, delle quali parlerò fra poco.

(1) Vedine un caso eloquente per ALY BELFADEL, *Previsione avverata di delinquenza in un individuo con tipo criminale*, nell'*Arch. di psych.*, XIX, 28.

(2) Secondo alcune ricerche statistiche, che esporrò altrove, a proposito dei fattori sociali dell'omicidio, credo in via approssimativa, che per ogni 100 Italiani maschi, superiori ai 15 anni, si trovino 5 delinquenti ignoti. E questa cifra mi risultò, con eloquente precisione anche per i 711 soldati da me studiati in comparazione di 700 detenuti. E dopo ciò è facile osservare come debbasi andare molto cauti nell'accettare le proporzioni dei caratteri antropologici fra i normali, studiati per es. in ospedali, ricoveri di mendicizia ecc. dove il 5 e forse il 10% è di veri delinquenti ignoti.

Concorda il LAURENT, *Les habitués des prisons*, Lyon 1890, pag. 331.



Ed ora, queste avvertenze, mentre per una parte dimostrano che quella obbiezione comunissima si riduce in realtà a pochissime vere eccezioni, spiegate poi colla legge di eredità, ci danno modo per altra parte di precisare fin d'ora il valore generico delle singole conclusioni antropologiche. E cioè, quando si dice che i delinquenti presentano certi caratteri anormali, non si vuol dire che questi debbano riscontrarsi in tutti i delinquenti e in nessuno dei non delinquenti. Quella osservazione ha un valore tutto relativo, — ma non per questo meno positivo nè meno concludente — di una *maggiore frequenza* di quei caratteri nell'uomo delinquente in confronto all'uomo normale: ed ha anche un valore individuale, oltrechè seriale, nei casi in cui sopra uno stesso delinquente si trovi un cumulo straordinario di anomalie, poichè allora, naturalmente, la probabilità e la completezza del tipo crescono in ragione geometrica dei caratteri accumulati.

Quanto alla seconda parte dell'obbiezione, che cioè le anomalie dei criminali si trovano anche nei pazzi non delinquenti e nei degenerati in genere, essa, come vedremo fra poco, si attiene all'opinione per cui si sostiene non essere la delinquenza congenita che un ramo del tronco onde sorge la pazzia, oppure non altro che una forma, fra le tante, di degenerazione in genere.

E per essa adunque, in quanto ad ogni modo ammette il dato fondamentale che il delinquente sia, organicamente e psichicamente, più o meno diverso dagli uomini onesti, mi rimetto all'esame che farò dell'ultima obbiezione.

**16. — V.** La indeterminatezza storica e antropologica del delitto e quindi del delinquente, è un'altra capitale obbiezione, che fu accampata da varie parti contro i dati dell'antropologia criminale.

— Si dice: come potete fissare i caratteri dell'uomo delinquente, se prima non ci dite che cosa sia il delitto, all'infuori delle leggi penali? E, date le enormi variazioni che la diversa evoluzione sociale ha imposto ed impone alle azioni umane, nelle diverse epoche e nei diversi paesi, tanto che le azioni ora dichiarate le più criminose, come il parricidio, furono e sono lecite ed anzi doverose in altri tempi e luoghi e viceversa azioni, che ora non si ritengono criminose, come la magia, la bestemmia ecc., erano e sono, nell'Europa medioevale e presso molti selvaggi, i massimi delitti: data questa indeterminatezza storica del delitto, ne verrà dunque



che i caratteri antropologici de' delinquenti varieranno di epoca in epoca, da luogo a luogo? E gli omicidi presso l'umanità preistorica o selvaggia, non essendo delinquenti non avranno dunque caratteri criminali? O viceversa i maghi e gli eretici del medio evo avevano questi caratteri, perdendoli poi col civilizzarsi delle leggi penali? —

Questa obiezione, che si spiega nella mente di quei critici nostri che, refrattari al metodo sperimentale, giudicano sempre i dati positivi alla stregua dei loro sillogismi astratti e tradizionali, non era da aspettarsi per parte di critici, che pure intendono seguire il metodo positivo e concordano nell'indirizzo scientifico della sociologia criminale.

E questa obiezione sgorga, come tante altre, dal concetto monco ed unilaterale, che sempre i critici dell'antropologia criminale si son fatto o non hanno voluto abbandonare, per comodità di polemica, delle nuove idee: il concetto unilaterale, che per noi il delitto sia esclusivamente il prodotto dei soli fattori antropologici e non anche, simultaneamente, dei fattori fisici e sociali.

Eppure su questa indissolubilità dei tre ordini di fattori naturali della criminalità io specialmente — fin dalla edizione (1881) di questo libro — ho tanto e con tanta frequenza insistito, che mi parrebbe ormai tempo per i critici nostri di non chiudere più gli orecchi a questa nostra fondamentale conclusione.

Ripetiamo dunque, ancora una volta, che, lasciando per ora in disparte i fattori fisici del delitto, per semplificare il problema, e perchè in questo argomento speciale non entrano direttamente, il delitto in genere è la risultante combinata dei fattori biologici e dei fattori sociali; e per ciascun delitto, non solo nelle diverse sue forme di omicidio, furto, stupro ecc., ma anche nelle varietà di ciascuna forma criminosa (omicidio d'impeto, per lucro, per pazzia, per vendetta ecc.) la reciproca influenza dei fattori biologici e dei fattori sociali è diversa.

Anticipando, infatti, le conclusioni di fatto, che esporremo più innanzi per lo studio del delitto come fenomeno naturale e sociale, è evidente per esempio che l'influenza dei fattori sociali è, in genere, molto maggiore e più diretta nei reati contro la proprietà che in quelli contro le persone, e inversa è l'influenza dei fattori antropologici — per quanto gli uni e gli altri concorrano sempre nella determinazione naturale di ciascun delitto. E, se prendiamo ad es. il furto, è pure evidente che nelle diverse varietà dei de-



linquenti che lo commettono, è diversissima l'influenza degli uni e degli altri fattori: maggiore quella dell'ambiente sociale nei furti semplici, d'occasione e per abitudine acquisita, assai minore in quelli accompagnati con violenza contro le persone, nei quali è più grande invece l'influenza della tempra organica e psichica del delinquente. E così, per l'omicidio, minima l'influenza dei fattori sociali nelle forme di ferocia istintiva, in confronto alla potenza impulsiva delle anomalie bio-psichiche dell'individuo; mentre sarà meno debole l'influenza dei fattori sociali in certe forme di omicidii occasionali, come in quelli per causa di giuoco, per pregiudizi, per alcoolismo acuto e cronico ecc. E così dicasi per gli attentati al pudore, semplici o accompagnati da violenze, ferimenti ecc. E così dicasi per ogni altra classe e varietà di delitti e delinquenti.

Se così è, cominciamo dunque dal rispondere, che i caratteri anche solo organici, rilevati nei delinquenti dall'antropologia criminale, sono molto più spiccati e frequenti in quelle forme fondamentali di criminalità, che meno sono soggette alle variazioni dell'ambiente sociale, delle quali, come dissi altrove, principalissime quelle dell'omicidio e del furto. Certo anche nelle altre varietà di delinquenti, e fra questi specialmente nei rei contro il pudore, si riscontrano caratteri organici e psichici caratteristici: e basta scorrere, per convincersene, i due volumi del Lombroso o quello del Marro e, meglio, basta visitare, con sufficienti cognizioni, un penitenziario. Ma è un fatto che le due figure più spiccate e caratteristiche, in molti caratteri organici e psichici, sono l'omicida ed il ladro.

Ora, è innegabile, anzitutto, che almeno nella evoluzione storica dell'umanità, l'omicida ed il ladro, per moventi antisociali, sono sempre stati considerati come delinquenti, quali che siano i criteri legali applicati nel punirli (1). Ed anche nella evoluzione preisto-

---

(1) È strano, p. es., che il LEGRAIN (*La médecine légale du dégénéré*, negli *Archives d'anthr. crim.*, genn. 1894) per criticare talune induzioni dell'antropologia criminale — dica che " parlare di delinquente nato torna a dire che si nasce con attitudini a commettere azioni, *sul valore delle quali tutti discutono* „.

Ma come! Noi non abbiamo mai sognato di parlare di delinquenti nati a proposito dei delitti discutibili, di mera creazione politica o di polizia. Ma chi discute che, per es., l'omicidio con stupro non sia un delitto, cioè un'azione anti-umana ed anti-sociale?



rica dell'umanità primitiva, è notorio che l'omicidio — massime nelle isole o nei paesi dove la scarsezza delle sussistenze rende più dannoso l'aumento soverchio di popolazione — non è considerato in genere come reato, mentre il furto, per la stessa ragione delle sussistenze, è molto più frequentemente punito. Ma ciò non toglie, che se l'omicidio, consentaneo ai sentimenti ed ai pregiudizii della collettività, è considerato come azione lecita e spesso anzi doverosa, quando però sia determinato da moventi troppo direttamente anti-sociali, allora anche presso l'umanità primitiva esso non costituisca un reato, che sarà lasciato alla vendetta privata, ma che non cessa di essere un'azione anti-sociale. È appunto contro queste forme di omicidio che, ben presto si eleva anche la reazione collettiva, perchè, come notava il Darwin, la permissione di tali omicidii fra membri della stessa tribù e per motivi contrari ai sentimenti comuni, avrebbe troppo indebolita ciascuna tribù nella lotta per l'esistenza contro le tribù vicine e nemiche (1).

La indeterminatezza storica del delitto, dunque, non deve essere affermata in modo assoluto e all'ingrosso, per tutti i delitti; ma vale soprattutto per quelle forme criminose (criminalità evolutiva), che, come vedremo or ora, sono il prodotto peculiare, più o meno transitorio, di speciali condizioni sociali, e vale cioè per quei delitti e delinquenti, nei quali l'influenza dei fattori antropologici è minore e quindi la presenza dei caratteri antropologici meno spiccata e importante.

Per quei delitti fondamentali, invece (criminalità atavica od anti-umana), che più o meno, sotto uno od altro nome, con repressione collettiva o privata, si verificano in tutte le fasi dell'evoluzione umana, non vi è alcuna ragione per escludere che nei loro autori, qualora si esaminassero, non si riscontrassero gli stessi più caratteristici dati antropologici, che si rilevano nei delinquenti contemporanei. E, per darne una prova di fatto, il Lombroso in 12 crani appunto di delinquenti medievali ha rilevato le stesse anomalie dei crani di criminali moderni. Ed è evidente che, per es., l'enorme sviluppo delle mandibole, che io dimostrai essere caratteristico negli omicidi per impulso anti-umano (vendetta, ferocia, cupi-

(1) FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895. Evoluzione naturale dell'omicidio, pag. 1 e segg.; ARNAUD, *La notion du crime chez les peuples musulmans* nella *Rev. intern. de sociol.*, ott. 1895; CORRE, *L'ethnographie criminelle*, Paris 1894.



digia ecc.), essendo un prodotto della prevalenza delle funzioni ed istinti egoistici ed un sintoma di tendenze aggressive e violente, si troverà così fra i delinquenti contemporanei (sanguinari) come tra i medievali o i selvaggi, anche se l'uso della violenza omicida sia stato nelle diverse fasi dell'evoluzione sociale diversamente apprezzato e punito.

Con questa sola differenza, che l'enorme sviluppo mandibolare, mentre è la regola generale ne' popoli selvaggi — onde fra essi la mancanza di un tipo criminale spiccato — diventa un'eccezione (per atavismo o patologia) nei popoli civili — onde fra essi la distinzione teratologica di un tipo criminale.

Non solo: ma se anche i delitti variassero in modo assoluto da una fase all'altra dell'evoluzione sociale, sarebbe un equivoco il cercare per esempio nel selvaggio parricida per dovere filiale le anomalie organiche e psichiche che noi troviamo nei parricidi dei paesi civili. Non è il nome o la definizione legale degli atti umani, che abbiano valore per l'antropologia criminale; ma sì il movente personale di tali azioni. Ora il delinquente, e nella sua figura tipica di delinquente-nato, è in sostanza per l'antropologo criminalista un individuo, che ha istinti *anti-sociali* (1). Quindi se, in una tribù selvaggia, l'uccidere i propri genitori vecchi è sentito come un dovere, chi compie questo parricidio è invece un uomo normale: mentre se, presso quella tribù, l'adulterio (come offesa alla proprietà maritale) o il furto di provviste commestibili è il massimo dei delitti, è naturale che quest'azione verrà compiuta da quell'individuo, a istinti *anti-sociali*, che antropologicamente corrisponderà al ladro od all'omicida per lucro dei paesi civili.

E, analogamente, dato un individuo antropologicamente anormale, e perciò di istinti e di condotta antisociale, se egli nasce e vive nell'umanità primitiva, commetterà il furto o la magia, come le azioni più anti-sociali in quel dato ambiente: e se egli nasce invece fra un popolo civile, commetterà ancora l'azione più anti-sociale, ma che nel diverso ambiente non sarà più la magia o l'adulterio, ma l'assassinio o la grassazione.

---

(1) Spiegherò, nel cap. III, la ulteriore distinzione fra criminalità atavica (anti-umana od anti-sociale in senso largo) ed evolutiva (anti-sociale, in senso stretto o politico).



*L'ambiente sociale dà la forma al delitto, che ha la sua base nel fattore biologico* (1).

Non solo: ma l'evoluzione sociale umana non è poi così rapida e instabile come le combinazioni di un caleidoscopio in movimento. Se noi consideriamo l'omicidio, il furto, lo stupro, il falso ecc., troveremo che anche solo dal diritto romano ad oggi, cioè per circa venti secoli, i criteri morali, sociali e legali su quei reati, sono fundamentalmente gli stessi, per quanto abbiano variato le forme di sanzione sociale e legale contro di essi.

I sentimenti anzi, che sono i maggiori determinanti delle azioni umane, è noto che variano assai più lentamente, nel tempo e nello spazio, che non le idee.

Ed è per questo, a nuova conferma di fatto, che nei ritratti dei più feroci e squilibrati imperatori romani si riscontrano gli stessi caratteri, che sono proprii dei delinquenti e degenerati odierni, come dimostrarono il Mayor ed il Lombroso.

Comunque rimane sempre da concludere, che a noi veramente poco importa il sapere se e quali anormalità presentassero i delinquenti di dieci o dodici mila anni fa od anche dei selvaggi contemporanei: perchè noi facciamo della sociologia criminale per i paesi civili del secolo nostro e del prossimo futuro, senza la pretesa metafisica di dettare leggi assolute ed eterne.

Senonchè la obbiezione ha un altro lato, per cui si contesta la

---

(2) Concordano, fra i più recenti, in questo mio concetto: il TARDE, *Bribes de statist. améric.*, in *Arch. anthr. crim.*, nov. 1892, pag. 692, che dice essere i fattori sociali cause *dirigenti* e quelli antropologici e fisici *impulsivi*; il DALLEMAGNE, *Étiologie fonctionnelle du crime*, negli *Actes du Congrès A. C.*, Bruxelles 1893, pag. 141; PELMANN, *Wissenschaft und criminalität*, nella *Prager Med. Woch.*, 1895, e *Arch. psych.*, XVII, 317; ORCHANSKI, *Les criminels russes et la théorie de C. Lombroso*, nell'*Arch. di psych.*, 1898, IX, 17.

E, fra i critici dell'antropologia criminale, il NAECKE dovette dichiarare, recentemente, che ai fattori individuali nella genesi del delitto bisogna accordare un'importanza " tutt'altro che minore delle condizioni dell'ambiente „.

NAECKE, *Die Criminal-Anthropologie, ihre ferueren Aufgaben und Verhältniss zur Psychiatrie* (1894). *Considérations générales sur la psychiatrie criminelle* (negli *Actes du Congrès A. C.*, Genève, 1897, pag. 8) dove dice: " Io sono ora dell'opinione di coloro che credono che il momento individuale è il principale „. V. sullo stesso: OTTOLENGHI, *Il fattore antropologico e l'ambiente nelle questioni sociali*, nella *Riv. di sociol.*, febbraio 1895, pag. 132.



base stessa dell'antropologia criminale, affermandone ingiustificate le ricerche quando non si precisano, all'infuori delle variabili leggi penali, i limiti fra delitto ed azione normale secondo criteri naturali e sociali.

È a questa difficoltà, che il Garofalo ha creduto necessario rispondere colla sua definizione del " delitto naturale „ distinto dal delitto legale. " Gli è quando, egli scrive, il naturalista ci avrà detto che cosa egli intenda per delitto, che si potrà sapere di quali delinquenti egli parla. In una parola è il *delitto naturale*, che bisogna stabilire „ (1). E così egli riprendeva, sott'altro aspetto, la distinzione fra delitti naturali e " di mera creazione politica „ come diceva il Del Lungo, che il Romagnosi aveva accennata, parlando " dei delitti *naturali* e dei *fattizi* „ e ricordando che i Romani distinguevano " le azioni che vengono reputate delitti, perchè il senso morale e la retta coscienza come tali le riprovano (*natura turpia sunt*) e quelle azioni che speciali circostanze di un popolo esigono di vietare per la comune sicurezza (*civiliter et quasi more civitatis*) (2). Distinzione, che si trova pure nel diritto anglosassone fra i " delitti comuni „ (*mala in se*) e i " delitti statutari „ (*mala prohibita*) (3).

Ma la definizione psicologica del delitto data dal Garofalo, fu un tentativo originale e fecondo, per quanto, come notava il Fioretti e come dissi altrove, io non senta la necessità preventiva di una tale definizione. Secondo me, la definizione, che i metafisici ed i giuristi classici amano mettere innanzi tutto, non può essere invece che la sintesi ultima: e dovrebbe quindi venire in fine e non in principio delle ricerche di sociologia criminale (4). Non solo

(1) GAROFALO, *Criminologia*, Torino 1891, II ediz., pag. 2.

(2) ROMAGNOSI, *Genesis del diritto penale*, § 1545; CAPOBIANCO, *Il diritto pen. di Roma in confronto al dir. pen. vigente e alle teorie della scuola positiva*, Firenze 1894, pag. 163.

(3) HOLMES, *Diritto comune anglo-americano*, Milano 1890, pag. 76, 79, 90; HARRIS, *Principii di dir. e proc. pen. inglese*, Verona 1898, pag. 4.

(4) HAMON, *Déterminisme et responsabilité*, Paris 1898, pag. 66 — crede invece necessaria una definizione preliminare (stavo per dire aprioristica) del delitto, perchè tutti s'intendano sull'oggetto preciso della criminologia.

Ma lo stesso esempio da lei invocato che tutti i chimici chiamano *sali* i composti di un acido e di una base, conferma il mio concetto. La chimica è arrivata alla definizione concorde dei *sali* non prima, ma *dopo* i lunghi lavori di analisi, fatti senza che quella definizione esistesse.



per le ragioni generali del metodo positivo, che così vogliono; ma anche perchè io non credo sussistente la difficoltà mossa dagli avversari, e affrontata dal Garofalo.

Il Tarde, parlando di un libro di Beaussire, che dà grande importanza alle nuove idee e si occupa anche della definizione del delitto naturale data dal Garofalo, dichiara che per lui il delitto è sempre " la violazione volontaria (non dice libera) del diritto „ (1) e il Vaccaro, pure criticando il Garofalo ripete, che " il criminalista positivo non può concepire altrimenti il delitto, se non come un'azione vietata sotto la minaccia di una pena... perchè il delitto non ha in se stesso la ragion di essere, ma nel fine che il potere costituito si propone di raggiungere, vietando questa o quell'azione. „ (2). Queste definizioni non fanno, in sostanza, che riprodurre la definizione giuridica data al delitto dalla scuola classica e per ciò solo, mentre sono sufficienti per i giudici che devono punire, si dimostrano insufficienti nel campo scientifico, dacchè esse continuano le identità dei punti di arrivo malgrado l'innovazione radicale dei principii e dei metodi, da quegli stessi autori seguita o creduta di seguire nelle loro pubblicazioni. Ora — come vedremo un esempio analogo nella questione della responsabilità — un cambiamento radicale nei criteri direttivi della criminologia, deve necessariamente portare a conclusioni radicalmente diverse. Il rimanere nell'antico cerchio, per cui è delitto ciò che il legislatore punisce, non fa che continuare, com'era logico nella scuola classica, il più antico principio che è delitto, ciò che la " divinità „ proibisce, sostituendo alla divinità l' " unto del Signore „ e ad esso, per socializzazione progressiva " il legislatore „.

Per questo, io sono d'accordo col Garofalo, sulla necessità di distinguere il delitto in senso naturale e sociale dal delitto in senso tecnicamente legale.

E salva la maggiore o minore esattezza e sufficienza di una speciale definizione — il criterio che guida in questo le ricerche dell'antropologo criminalista, e dimostra l'insufficienza del vecchio ed empirico criterio legale o giuridico, è questo: che noi studiamo antropologicamente non tanto i delitti quanto i delinquenti, vale

(1) TARDE, sur *Les principes du droit* di BEAUSSIRE, in *Archives d'anthr. crim.*, juill. 1888, pag. 387-389.

(2) VACCARO, *Genesi e funzione delle leggi penali*, Roma 1889, pag. 175.



a dire quegli individui, che commettono sì certe azioni, ma che sono determinati da istinti e da sentimenti anti-umani ed anti-sociali. L'atto compiuto per motivi legittimi o sociali, non entra nello studio dell'antropologia criminale, se non, forse, per ragioni di contrasto: per esempio l'omicidio commesso da un galantuomo per necessità di legittima difesa contro un malfattore.

Talchè l'antropologia criminale nei delinquenti non studia soltanto (come fa invece il sociologo criminalista) gli autori delle azioni vietate da questo o quel codice penale e che violano questo o quel diritto, ma studia la costituzione organica e psichica, in quanto questa è anormale. Quindi, dissi poco fa, esaminando un'altra obbiezione, che per noi è soggetto di studio antropologico criminale tanto l'omicida per lucro che dà una pugnolata, quanto chi sa evitare il codice penale, spingendo la vittima ad un proposito disperato per carpirne l'eredità e via dicendo. E cioè oltre la criminalità legale o apparente, c'è la criminalità sociale o latente, che il Sergi chiama inesattamente "piccola criminalità"; poichè, come già avvertiva anche il Lombroso, al delinquente legale (pseudo-criminale), che viola la legge penale per motivi sociali e generosi, compiendo un reato di mera creazione politica, e il quale perciò non presenterà caratteri di anormalità nè organica nè psichica, fa riscontro invece il delinquente-nato, che per furberia o per favorevoli circostanze sociali, non viola il codice penale, ma pure compie azioni od ha sentimenti perfettamente analoghi a quelli dei delinquenti-nati, che incappano nella rete delle leggi penali, e perciò anche se legalmente onesto, può presentare caratteri criminali, di anomalie organiche e psichiche (1). E tra i delinquenti che violano la legge penale e quelli che sanno schivarla pur commettendo azioni antisociali, ci sono anche di quelli che sfogano i loro istinti antisociali in qualche forma di attività legale, ma che con quegli istinti presenta analogia. Così il Moreau de Tours parla di quel figlio di ricco negoziante che per soddisfare al bisogno di uccidere si fece macellaio, e di quel farmacista che, per lo stesso motivo, finì per farsi boia (2).

(1) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., 1897, II, 491.

(2) PINERO, *La delinquenza occulta nell'Arch. di psych.*, 1896, XVII, pag. 243.

Il POLETTI, in un'opera postuma (*L'uomo nocivo e l'uomo delinquente*, frammenti raccolti da F. LUZZATTO, Udine 1897) accettava questo nostro concetto,



Questo è il punto di vista antropologico-criminale; il quale però è diverso da quello sociologico-criminale, circa i provvedimenti legali e sociali, che possono derivare da quei dati antropologici e che vedremo a suo tempo. Giacchè non bisogna correre sillogisticamente alla conseguenza, come taluni critici ci oppongono, che dunque si debba imprigionare chiunque presenti dei caratteri di anormalità biologica. Ripetiamo ancora una volta, che il delitto è l'effetto anche de' fattori fisici e sociali. E se la condizione biologica non basta da sola a far commettere un delitto, per la controazione di favorevole ambiente, la società potrà occuparsi di quelle anormalità biologiche nell'ordine pedagogico o igienico, ma non certo nell'ordine legale, repressivo. Come, socialmente, la pazzia non dà luogo a provvedimenti difensivi se non quando si manifesti con delirio; così, socialmente, la tendenza criminale, anche se rivelata dai caratteri fisionomici e psichici, non può dar luogo a provvedimenti repressivi se non quando si concreta in un atto aggressivo (delitto tentato o consumato).

Per il legislatore come per il giudice, come per la coscienza comune *un delinquente-nato può essere legalmente un galantuomo*. E ciò non tanto perchè esso appartenga alla schiera di quelli che furono studiati come "delinquenti scaltri e fortunati", tali cioè che per astuzia o per prepotenza politica sanno sottrarsi alla applicazione della legge penale, già da essi effettivamente violata (1); ma sì, perchè uno può non avere mai violato il codice penale ed essere moralmente e socialmente un farabutto, spesso d'ingegno brillante ma certo peggiore di molti detenuti nelle carceri.

Vale a dire: come ci sono gli equivalenti psichici della epilessia che ne sostituiscono le convulsioni muscolari, così della delinquenza ci sono degli equivalenti sociali, che ne sostituiscono presso le classi più colte le forme brutali, atavistiche, violente con forme di attività antisociale o immorale che rasentano il codice penale

---

chiamando "uomo nocivo", quello che non giunge ad un'aperta violazione della legge penale "o perchè favorito dalla sorte o per una condotta astuta e calcolata", (pag. 46). Sicchè l'autore di un delitto (s'intende, anti-umano), pur non avendo più la qualità giuridica di "uomo delinquente", dopo avere scontata la pena, può tuttavia continuare ad essere un "uomo nocivo".

(1) FERRIANI, *Delinquenti scaltri e fortunati*, Como 1897; LUISA ANZOLETTI, *Gli asteroidi della delinquenza*, nella *Riv. intern. di sc. soc.*, aprile 1897, pag. 541; TARDE, *Les transformations de l'impunité*, negli *Arch. d'anthr. crim.*, 15 nov. 1898.



senza urtarlo (1). Così invece dello stupratore si ha il seduttore; come invece della prostituta da postribolo si hanno le adulate eleganti e le *demi-vierges*; invece del ladro l'usuraio o il panamista; invece del truffatore il cavalier d'industria; invece del sanguinario omicida il duellista o il capo d'impresе coloniali e guerresche ecc.

Per cui, in conclusione, quella obbiezione pregiudiziale mossa all'antropologia criminale non sussiste, perchè senza aggiungere poi che nella massima parte dei casi questa studia gli autori di quei delitti che dissi fondamentali e relativamente costanti — come omicidi, ladri, feritori, stupratori e simili — resta il fatto che il soggetto proprio dell'antropologia criminale è *l'individuo anti-sociale*, nelle sue tendenze e nella sua attività.

Non solo: ma è evidente, che, in mancanza di limiti precisi fra delinquenti ed onesti, antropologicamente e sociologicamente parlando, le nuove ricerche stabilendo appunto la presenza o la mancanza dei caratteri anormali nei vari autori di tutti i delitti puniti da un dato Codice Penale, offrono elementi ben più positivi dei sillogismi giuridici, al sociologo criminalista, per invocare provvedimenti e riforme adatte alle risultanze dell'antropologia criminale, combinate con lo studio dei fattori fisici e sociali del delitto.

Quanto alla definizione sociologica ma in senso naturalistico del delitto — giacchè non avrò altra occasione di occuparmene — dirò di passaggio, che, per quanto originale e feconda, quella data dal Garofalo non mi sembra completa; perchè ritenendo essere il delitto naturale “ la violazione dei sentimenti altruistici fondamentali della pietà e probità, secondo la misura media in cui si trovano nell'umanità civile, per mezzo di azioni nocive alla collettività „ non si pone in evidenza che uno dei lati del fenomeno criminoso, la sua opposizione cioè con certi sentimenti generali. Il che è fondamentalmente vero, ma è incompleto. E ciò non tanto perchè il Garofalo consideri a torto come “ anormali della specie umana „ anzichè rappresentanti di uno stato normale ma primitivo dell'evoluzione sociale, quelle razze selvaggie, e preistoriche, e non sono poche, che non furono e non sono suscettibili di quei senti-

---

(1) ANGIOLELLA, *Gli equivalenti della criminalità* in *Arch. di psich.*, 1899, XX, fasc. 1.



menti: e quindi limiti arbitrariamente il campo d'osservazione alle razze civilizzate. Giacchè il Garofalo potrebbe rispondere a questa obbiezione del Vaccaro, che noi facciamo della sociologia criminale per i paesi civili del nostro tempo e non per tutti i paesi del mondo nè per ogni fase di evoluzione umana (1). Ed è quindi inconcludente la nenia ripetuta da certi critici che la moralità media varia di epoca in epoca, da luogo a luogo; giacchè è appunto per indicare questa variabilità storica della moralità umana, col variare delle condizioni d'esistenza, che i positivisti parlano della moralità *media*, anzichè di una moralità assoluta ed immutabile, come era nella filosofia tradizionale e nelle teoriche del diritto naturale.

Quella definizione piuttosto esclude, senza criteri oggettivi, molti altri sentimenti come il pudore, la religione, il patriottismo ecc. la cui violazione può veramente costituire un delitto naturale, oltre che legale; e quindi essa non comprende tutti i possibili e principali delitti, nel senso sociologico. Inoltre gli stessi sentimenti di pietà e probità, che anche in un popolo civile hanno gradazioni infinite dall'atrofia allo sviluppo più vigoroso e nobile secondo i vari strati sociali ed i vari individui, non sono, alla loro volta, che gli effetti ereditari e modificabili delle condizioni sociali di esistenza, secondo le varie fasi di evoluzione umana.

In queste *condizioni d'esistenza sociale* appunto, sino dalla I e II edizione di questo lavoro, io aveva ritenuto consistere, insieme ai moventi sociali od antisociali determinanti all'azione, il criterio positivo della criminalità naturale. Io non diedi allora, per le ragioni suddette, una definizione del delitto naturale, ma dopo gli accenni a quelle condizioni naturali di esistenza (a pag. 69 e 79) io aveva esplicitamente chiamato il delinquente "l'autore di un attacco contro le condizioni naturali di esistenza dell'individuo o della società „ (pag. 87).

A questo concetto fondamentale, un eminente sociologo ha mosso due obbiezioni, non del solito verbalismo sillogistico, ma positive, osservando: 1° — che con ciò si fa una parte eccessiva al calcolo ed alla riflessione nella direzione dell'evoluzione sociale, perchè anzi molti divieti si hanno per fatti che non toccano le condizioni d'esistenza individuale o sociale; per es. il toccare un oggetto *tabù*

(1) Così rispose il SIGHELE, *Arch. di psych.*, X, 410.



o il mangiare certe carni quando mai può costituire un pericolo sociale? (1).

È facile rispondere, che anzi il criterio della difesa delle condizioni di esistenza accorda all'istinto sociale una gran parte nella punizione di certi fatti, i quali, come i due suaccennati, se possono sembrare innocui in una fase avanzata di evoluzione sociale, quando essi sono delle semplici sopravvivenze, rispondono invece a evidenti necessità sociali nelle fasi primitive e in condizioni difficili di sussistenza (isole) o di igiene (climi torridi), che perciò impongono una punizione, che in altri tempi e luoghi diviene assurda.

In secondo luogo, si dice che certi fatti più dannosi alle condizioni di esistenza sociale (per es. un fallimento in confronto ad un omicidio) sono puniti molto meno o anche impuniti.

A ciò si risponde — a parte il caso in cui l'omicidio, per es., provocato può essere punito meno di un grave fallimento doloso — il criterio di gravità sociale non consiste solo nel danno materiale, oggettivo, ma anche e soprattutto nella potenza offensiva dell'agente, che è ciò appunto a cui mira la scuola positiva, mentre la scuola classica, pur essendo spiritualista, materializza troppo la giustizia penale condizionando la pena all'esito materiale del fatto. Socialmente parlando, un omicidio *tentato* da un delinquente nato è assai più grave (sebbene non vi sia danno materiale) di un disastro finanziario non dovuto a frode, perchè quel fatto è l'indice e l'effetto di moventi fisio-psichici antisociali e che racchiudono quindi una potenza di disgregazione sociale immensamente più pericolosa.

È dunque nell'offesa o nell'attacco alle condizioni di esistenza individuale e sociale che sta il fondamento della criminalità naturale; e perciò sulla definizione del Garofalo, che guarda ai soli sentimenti offesi — per quanto certe obiezioni, per esempio del De Aramburu e qualcuna del Vaccaro mi sembrano errate e superficiali — non posso tuttavia che confermare la mia opinione già espressa nel 1885 a tale riguardo (2) ed associarmi in genere alle critiche del Fioretti e del Colajanni: il quale anzi, riunendo i vari elementi posti in evidenza dal Garofalo, da me ed anche dal Liszt, dà una definizione del delitto naturale, che però era

(1) DURKHEIM, *Division du travail social*, Paris 1893, pag. 75.

(2) FERRI, *40 bibliografie negli Studi Senesi*, II, 1, Siena 1885.



stata data, in termini quasi identici, molto prima di lui, dal Berenini, ch'egli non cita (1). Definizione, che mi sembra positiva e completa, dicendo: " Sono azioni *punibili* (delitti) quelle determinate da *moventi* individuali e antisociali, che turbano le *condizioni di vita* e contravvengono alla *moralità media* di un dato popolo in un dato momento „ (op. cit., I, 64).

Una sola riserva sostanziale io farei a questa definizione: e cioè sull'equivalenza data ai delitti ed alle azioni *punibili*. Credo invece che non ogni delitto, nel senso sociologico ora spiegato, e cioè non ogni " violazione delle condizioni naturali di esistenza individuale e sociale determinata da motivi antisociali e lesiva dei sentimenti morali comuni „ debba essere punibile e punita. Moltissime azioni certamente antisociali ed immorali non entrano, per questo solo, nella cerchia dei delitti legali ossia delle azioni punibili e, anche per quelle che vi entrassero, può non essere la *pena* il rimedio sociale più adatto. Vale a dire che si tocca qui il problema della distinzione fra diritto civile e penale e fra prevenzione e repressione, di cui mi occuperò in altro capitolo, parlando della responsabilità (2).

(1) BERENINI, *Offese e difese*, Parma 1886, vol. I, 39.

(2) Questa definizione bio-sociologica del delitto è accettata dalla maggioranza dei positivisti ed esplicitamente dal PUGLIA (*Nozione del delitto secondo la sc. pos.* in *Arch. di psych.*, 1897, XVIII, 359), il quale però crede necessario aggiungere una nozione del delitto " considerato dal punto di vista *legislativo* „ e lo chiama " una manifestazione dell'attività umana che viola una *norma giuridica* stabilita dal legislatore ed importa una minaccia penale o *repressiva* „ (*ibidem*, pag. 360): ed aggiungeva, altrove, riproducendo il noto pensiero di BINDING (*Die normen und ihre Uebertretung*, Leipzig 1872 e 1877), che il delitto deve considerarsi come la violazione della *norma giuridica* imposta dal legislatore " non già come violazione di un *determinato diritto* „ (*sulle conseguenze dalla nozione positiva del reato*, *Ibidem*, XIX, pag. 419). E quella nostra definizione è accettata perfino dall'eclettico ALIMENA (*Limiti e modificatori dell'imputabilità*, Torino 1894, I, 262-263).

Anche il VACCARO del resto (op. cit., pag. 157) riconosce che " sarebbe più logico dedurre la nozione del crimine dalle leggi della vita e dalle condizioni di esistenza „ secondo la morale evoluzionista di Spencer e di tanti altri. Ma poi finisce (pag. 185) per trovare " assurda „ ogni ricerca del delitto naturale fuori delle leggi penali positive.

E applicando inesattamente un'osservazione incidentale di ARDIGÒ (opere, IV, 67) che " il diritto positivo è una *formazione naturale* della totalità sociale „, conclude che " ogni azione che il potere costituito proibisce colla minaccia



Ma poichè l'opinione degli eclettici — che una definizione del delitto naturale non sia possibile all'infuori degli elenchi dei Co-

d'una pena è un delitto naturale, anzi l'unico delitto naturale che esiste „ È evidente che il Vaccaro, restando alla superficie, mette in opposizione “ delitto naturale „ con delitto “ artificiale „ e non guarda alla sostanza della distinzione fra ordine *sociale* ed ordine *legale*.

Nè mi persuade l'argomentazione più recentemente ripetuta dallo stesso VACCARO (*Determinismo e scienza penale*, nella *Riv. scient. del dir.*, aprile 1897): che cioè il concetto di delitto *naturale*, in opposizione al delitto *legale*, suppone che le leggi penali esistenti in ogni momento storico non siano naturali e necessarie, ma “ fattizie „ e quindi i positivisti, che sono deterministi, si contraddicono supponendo che le leggi penali positive potessero essere diverse da quelle che sono, per un *fiat* della libertà umana o individuale o collettiva.

Ma, come lo stesso Vaccaro (ivi, pag. 205) è costretto a riconoscere, io stesso ed ogni positivista riconosce che le leggi vigenti sono sempre il prodotto necessario delle condizioni storiche di ciascun popolo. Quindi il concetto di delitto naturale non si contrappone a quello di una legalità artificiale, ma vuole soltanto dire che ci sono azioni (per es. lo stupro con omicidio) che debbonsi ritenere criminose ed antisociali, non solo perchè la legge penale le colpisca, ma per altre ragioni, che si tratta appunto di definire. Mentre vi sono azioni (per es. il contrabbando o la propaganda politica) che non sono criminose nè antisociali, sebbene la legge penale le colpisca e spesso ferocemente.

La stessa idea, press'a poco, con molti giri e rigiri oppone al concetto di delitto naturale il CARNEVALE (*Il naturalismo nel diritto criminale*, nella *Giustizia penale*, 1895, pag. 131 e segg.).

Egli (ripetendo l'idea classica che “ il delitto non è un'azione ma un'infrazione „) dice che “ l'idea del delitto non sorge senza l'incontro di due termini: particolar modo di agire dell'individuo, particolar modo di reagire della società „ e quindi se Tizio uccide, Caio ruba, non vi è che il *crudo fatto*, sebbene questo abbia dei caratteri intrinseci più proprii, per es., di essere dannoso; non vi è il *reato* di omicidio o di furto sol quando per tale lo definisce la società e per essa il potere sovrano „; sicchè “ il definire quali azioni dell'uomo siano delitti, è un fatto esclusivamente sociologico, non mai individuale „.

Ebbene, queste stesse affermazioni non contraddicono per nulla al concetto di delitto naturale. Che questo sia un fatto sociologico e non individuale, è evidente: l'individuo isolato non può essere nè onesto nè delinquente e per ciò noi parliamo di moventi *anti-sociali* per indicare l'anima del delitto naturale.

E quando si riconosce che nell'uccisione commessa da Tizio si ha un *crudo fatto* “ che ha caratteri intrinseci proprii „ si riconosce appunto, che anche all'infuori della proibizione *legale* (che, ripeto, serve solo pel *giurisperito*, ma non è necessaria nè all'*antropologo* nè al *sociologo*) è possibile la nozione di un atto, che deve dirsi delittuoso, nel senso di anti-umano e anti-sociale, per i suoi *caratteri intrinseci*, che si tratta appunto di definire.

Si accorda con noi il Bosco, *Lo studio della delinquenza e la classificazione dei reati nella stat. pen.* nel *Bull. Inst. intern. Stat.*, 1892, VI, 2, pag. 171.



dici Penali — non ha alcun fondamento positivo, è accaduto che le definizioni si sono invece moltiplicate e bisogna dirne qualche parola.

Anzitutto vi sono delle definizioni del delitto, che pure partendo dall'idea di stabilirne il contenuto all'infuori o al di sopra delle leggi penali positive, in sostanza non escono dai criteri dello spiritualismo o della filosofia giuridico-tradizionale. Così il Proal, riprendendo l'idea di Pellegrino Rossi che il delitto sia " la violazione di un dovere „, lo definisce " la violazione di un dovere sociale imposto per il mantenimento della società „ che è precisamente la definizione dell'art. 1 del Codice Penale di Neuchâtel: " il delitto è la violazione dei doveri imposti dalla legge nell'interesse dell'ordine sociale „ (1).

La quale definizione resta nell'equivoco: perchè o si tratta di un " dovere sociale „ non sancito dalla legge politica ed allora è una espressione più vaga di quella antisocialità dell'atto e de' suoi moventi, che costituisce il nucleo della nostra definizione. O si tratta di un dovere sociale munito dalla legge di sanzione penale ed allora si ricade nel concetto empirico dei giurisperiti.

Nè meglio si emancipa da questi criteri tradizionali la definizione proposta dallo Stoppato, che malgrado la sua buona intenzione di dare una definizione scientifica del delitto, all'infuori della legge penale, per portare un po' di razionalità oggettiva nel vecchio diritto criminale, rimane sempre impigliato nei concetti comuni, chiamando delitto " una aggressione intenzionale e volontaria al diritto, la quale impedisce o turba la effettuazione dei fini naturali o sociali dell'uomo „ (2). A parte quest'appendice indefinibile dei fini dell'uomo, che non si dice quali siano e non hanno alcun contenuto positivo all'infuori delle condizioni d'esistenza individuale e sociale, che noi abbiamo rilevato; è evidente che questa definizione — la quale ricorda una consimile data precedentemente dal Puglia (3) — non è che una variazione verbale del concetto clas-

(1) PROAL, *Le crime et la peine*, Paris 1894, pag. 500.

(2) STOPPATO, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Padova 1896, pag. 22.

(3) PUGLIA, *Manuale di diritto penale*, Milano 1894, pag. 22: " I delitti (in senso naturale) sono atti illeciti o anormali gravi (?) che attentano a quel legame di solidarietà sociale, che è condizione necessaria per il conseguimento dei fini umani „.



sico-esatto nell'ordine tecnicamente giuridico — che il delitto è la violazione di un diritto.

Venendo alle definizioni proposte con criteri di positivismo scientifico, noi troviamo anzitutto che da parecchi il concetto fondamentale del Garofalo “ violazione dei sentimenti morali „ è riprodotto, con qualche restrizione od ampliamento.

Così il Durkheim, che pure tra i sociologi francesi contemporanei è certo il più originale e veramente positivista (nel senso ampio e non *comtista* della parola), dopo aver ripetuto con noi che la definizione del Garofalo è incompleta, finisce per dire che “ un atto è criminale quando offende gli stati *forti e definiti* (?) della coscienza collettiva „. Senonchè questa nozione non solo, per l'imprecisione della formula non corregge l'incompletezza rimproverata all'altra, ma poi, nel sistema sociologico del Durkheim, non serve a niente, perchè egli partendo dal suo concetto giusto che i fatti sociologici devono essere *oggettivamente* esaminati e per fatto sociologico intende “ ogni regola di condotta a cui è annessa una sanzione diffusa nella coscienza collettiva „ — conclude che tutti i delitti, anche quelli che non offendono alcun sentimento collettivo, come la caccia proibita, appartengono alla stessa categoria, in gradi diversi e per ciò “ quali ne siano le varietà, il delitto è dovunque *essenzialmente lo stesso* „ (1).

Il che può essere esatto nel campo esclusivamente sociologico-giuridico (ed io stesso sostenni sempre che fra delitto e contravvenzione di polizia non vi è, dal punto di vista giuridico-sociale, che differenza di grado), ma applicato nel campo antropologico-sociale significa negare la necessità dell'analisi scientifica, nello stesso tempo in cui la si afferma. Sarebbe come se il chimico dicesse che tutti i corpi composti sono sempre de' composti, a gradi diversi, e per ciò è inutile cercare di distinguerne e classificarne gli elementi.

Che tutte le azioni punite dalla legge siano dei delitti in senso sociologico, anche quando i giurisperiti le chiamano “ contravvenzioni „ è una specie di tautologia, che non toglie la necessità di vedere se, *dal punto di vista antropologico*, non ci siano delle tipiche

---

(1) DURKHEIM, *De la division du travail social*, Paris 1893, pag. 27, 77, 85, 88; IDEM, *Règles de la méthode sociologique*, Paris 1895, pag. 51.



differenze fisio-psichiche per es. tra l'autore di un omicidio con stupro e il contravventore ad un bando della polizia.

La negligenza e l'esclusione di questa possibilità proviene, nel Durkheim come in altri, dal dimenticare che i fenomeni sociologici non sono entità per sè stanti, alberi senza radice e senza terreno; ma sono manifestazioni della forza-materia universale, che vengono dopo i fenomeni biologici, come questi vengono dopo quelli fisico-chimici e questi dopo i fenomeni cosmici; senza che i fenomeni di ordine superiore più complesso e recente possano mai isolarsi dai loro determinanti di ordine inferiore o più remoto, per gradi di precedenza.

Sicchè il Durkheim, mentre a ragione sostiene l'assurdità di coloro che come Bastian e Tarde fanno del psicologismo sociale, dicendo che i fatti sociali sono l'effetto ed il contraccolpo dei fatti psichici e non abbiano in sè speciali condizioni oggettive di esistenza, che agiscono e reagiscono sui fatti psichici; a torto poi dimentica — come fanno oltre i sociologi, anche parecchi socialisti teorici — che i fatti sociali possono avere un'esistenza autonoma soltanto relativamente, cioè sulla base e colle radici dei fatti biologici (antropologici).

Pensare quindi che tutte le proibizioni punitive costituiscano un ordine indistinto di fatti sociali (i delitti), negando che questi abbiano i loro determinanti *anche* nelle condizioni biologiche degli individui che li compiono, oltrechè nell'ambiente in cui questi vivono, è una mutilazione arbitraria della complessa realtà umana.

La definizione del Garofalo, che incidentalmente è seguita anche dal Debierre (1) e dal Newmann (2) è stata pure accettata, con qualche aggiunta, da altri criminologi.

Il Faraldo (3), dopo un esame superficiale della questione, definisce il delitto "ogni azione che offende la moralità sociale di un dato tempo, per motivi antigiuridici e antisociali e che tale è considerata dalla pubblica opinione". Che è, come si vede, la nostra definizione, meno la parte sostanziale e decisiva dell'offesa alle condizioni di esistenza individuale e sociale.

---

(1) DEBIERRE, *Le crâne des criminels*, Lyon 1895, pag. 220-221.

(2) NEWMAN, *Notas sueltas sobre la pena de muerte*, Santiago 1896, pag. 20.

(3) FARALDO, *Apuntes sobre la definicion del delito*, Buenos Aires 1896, pag. 49.



Il Pellizzari (1) definisce il delitto " un fatto umano contrario al senso sociale di una collettività, che nell'idea della collettività stessa si oppone al bene pubblico, commesso volontariamente in opposizione alla volontà sociale espressa nella legge „. Nella quale formula, oltre l'imprecisione di linguaggio come " l'idea della collettività „ e il " bene pubblico „ che in parecchie sanzioni penali è assai poco *pubblico*, rispondendo invece a interessi di casta o di classe (come vedremo nel cap. III), evidentemente non c'è nulla, che non sia già stato detto nella definizione proposta dal Garofalo.

Il Severi (2) seguito dal Cammarata (3) riproduce questa definizione, chiamando delitto in senso naturale " qualunque offesa recata da un individuo (e anche da una collettività, aggiungo io) al sentimento degli altri con cui egli vive in comunanza „ e soggiungendo " sentimento che è dalla legge difeso „. Con questo però che il Severi, da valente antropologo-criminalista, a questa offesa del sentimento sociale congiunge " in modo indissolubile l'assenza nel delinquente dei corrispettivi sentimenti, che egli ha leso per mezzo dell'atto criminoso „. Ma anch'egli resta nell'errore di non dare a questa offesa dei sentimenti la base positiva dell'offesa alle condizioni di esistenza; mentre è evidente che i sentimenti, così individuali come sociali, se nascono dalle condizioni di esistenza dell'individuo e della collettività e ne sono quindi il riflesso e l'indice, possono però anche degenerare e allontanarsi, per sopravvivenza, dalle mutate condizioni di vita. Sicchè nell'azione che offende codesti sentimenti non si può dimenticare, come criterio positivo di conferma e, al caso, di correzione, l'offesa recata a quelle condizioni d'esistenza. Così soltanto — da un lato — possiamo spiegare come l'uccisione di un uomo da parte di un altro uomo offenda o non offenda il sentimento sociale secondo che offende o non offende le condizioni d'esistenza sociale, quando sia determinato dall'istinto antisociale della vendetta o invece dal motivo sociale e giuridico della legittima difesa. E d'altro lato rispondiamo ad una obbiezione del Vaccaro, che dice il turbamento alle condizioni di esistenza

---

(1) PELLIZZARI, *Il delitto e la scienza moderna*, Treviso 1896, pag. 125, 147.

(2) SEVERI, *L'uomo criminale nel Manuale di medicina legale* di FILIPPI, SEVERI, MONTALTI, BORRI, Milano, 1897, II ediz., vol. III, pag. 1607, 1609.

(3) CAMMARATA, *La nozione del delitto nella scienza positiva*, nella *Rivista di medic. leg.*, 15 agosto 1897, pag. 202.



incompatibile con quella della moralità media, perchè il legislatore punirà certi atti che offenderanno questa moralità anche se non portino reale turbamento alle condizioni di vita sociale, per es. la stregoneria, l'eresia, ecc. (1).

Ma appunto qui sta invece, nel reciproco controllo e completamento dei due elementi, la esattezza della nostra definizione del *delitto naturale*, che vogliamo distinguere appunto dal *delitto legale* pel quale basterà la condanna della moralità media, ma nell'autore del quale noi non riscontriamo il soggetto dell'antropologia criminale (per es. l'eretico, il propagandista ecc.,) appunto perchè, per quanto essi vengano colpiti dalla giustizia penale, non attentano però alle condizioni di esistenza individuale e sociale, colle loro opinioni eterodosse, e perciò non sono nel senso antropologico, dei *delinquenti*, per quanto possano essere purtroppo nel senso legale dei *condannati*. E quindi, come condannati, potranno essere oggetto della psicologia criminale, in quanto questa si occupa del problema della responsabilità e della difesa sociale (come vedremo al cap. III) ma non rientrano nel quadro dell'antropologia criminale: ed è ciò che il Vaccaro ha mostrato di non capire nelle sue polemiche esercitazioni.

Con altri criteri, estranei al riguardo dei sentimenti offesi col delitto, altri autori hanno proposto altre definizioni.

Così, Blocq e Onanoff dissero che " vi è delitto ogni volta che un soggetto, avente delle esatte rappresentazioni mentali sugli attributi delle cose, avrà derivato delle forze a suo profitto personale e non vi sarà giunto che diminuendo col medesimo atto le forze vive terrestri utilizzabili „ (2).

Nell'*Archivio di psichiatria* (1891, XII, 168) fu pubblicata una critica di questa definizione, alquanto esagerata, come quando il critico si chiede " quale forza viva terrestre diminuisce il ladro, l'adultero, l'omicida? „ e poteva anche dire l'incendiario, allora! Una parte di vero è nella definizione di Blocq e Onanoff, la quale però riproduce in sostanza quella precedentemente data dalla Royer; " è immorale ogni atto che diminuisce la somma di vita umana possibile e la somma dei beni e godimenti che gli esseri umani

(1) VACCARO, *Un attentato all'antrop. crim. ecc.*, *Rivista penale*, maggio 1892, pag. 453.

(2) BLOCQ et ONANOFF, *Une définition naturelle du crime et du criminel*, nella *Revue scientifique*, 13 dic. 1890.



possono o potranno dividersi, (1). Ma io credo che, anzitutto, è eterogeneo ed assurdo l'elemento richiesto di una esatta rappresentazione mentale degli attributi delle cose, perchè questi autori, mentre dichiarano di dare una definizione " di carattere essenzialmente generale „ verrebbero così ad escludere da essa i delitti commessi dai pazzi o per negligenza. Ed anche all'infuori di questa loro contraddizione e della inesattezza di una cosiddetta diminuzione di forze che possono trasformarsi soltanto, parmi che questa sia piuttosto la definizione (e allora non è nuova nè completa) degli atti *anti-naturali*, anzichè degli atti *anti-sociali*, ai quali soltanto si può dare il nome di delitto. Il tigre che mangia un capriolo e poi sta digerendolo oziosamente, ha evidentemente una esatta rappresentazione mentale delle qualità nutritive della sua vittima; deriva a suo profitto personale delle forze fisiochimiche e diminuisce col suo atto le forze terrestri utilizzabili; eppure non commette nemmeno un atto anti-naturale, perchè come dissi altrove, questo comincia solo quando uccisore ed ucciso appartengono alla stessa specie; mentre è naturale che il carnivoro (l'uomo compreso) uccida l'erbivoro per cibarsene.

Una definizione, in parte analoga a questa, fu recentemente proposta dal Marchesini, chiamando " delittuoso ogni atto che direttamente offenda, coi principii più sicuri della morale positiva, il principio fondamentale (?) dell'utile biologico, psichico e morale „ (2).

Ma questa definizione è altrettanto vaga ed esorbitante quanto è nebulosa l'illustrazione, che il Marchesini ne dà, arrivando persino a chiedere " un codice di morale, che indichi, quasi rispecchiando la reale e spontanea sapienza (di chi?!) quali atti devono compiersi e quali evitarsi, perchè ne sia rispettato veramente il principio dell'utile morale: ivi troverebbe posto anche la classificazione dei delitti propriamente *giuridici* e di quelli più propriamente *morali* „. Vale a dire che ogni immoralità sarebbe un delitto naturale, secondo Marchesini, con una classificazione che dovrebbe quindi comprendere i nove decimi delle azioni umane! O, se vogliamo restringerci ai soli delitti " propriamente giuridici „, come faremo per separarli dai delitti *morali*, se la definizione proposta comprende

(1) CLÉMENTCE ROYER, *Le bien et le mal*, Paris 1880.

(2) MARCHESINI, *Il problema penale e il delitto*, nella *Riv. scient. del diritto*, luglio 1898, pag. 299.



evidentemente gli uni e gli altri? Ed è strano poi che un positivista possa pensare ad un codice di morale, quasichè dei codici e dei regolamenti non ce ne fossero abbastanza nelle nostre società e come se il medesimo atto esterno e visibile non possa essere morale od immorale secondo il motivo che lo determina, anche tralasciando che non si sa quale areopago di legislatori morali potesse mai formulare un tal codice per "rispecchiare la reale e spontanea (?) sapienza".

È inutile: per definire il delitto naturale in modo scientifico, cioè positivo, non si può uscire dai tre criteri obbiettivi contenuti nella nostra definizione: l'attacco alle condizioni di esistenza (individuale o sociale) che offenda la moralità media di un dato gruppo collettivo, quando cioè sia determinato da motivi antisociali od immorali.

Altro concetto analogo ai precedenti è contenuto nella nozione biologica del delitto, proposta dal Bahar, secondo cui "il delitto è l'espressione dell'impotenza in cui si trova l'individuo di rinunciare all'omeofagia (cannibalismo, attentati diretti o indiretti alla vita); ed è il fatto di sfogare i proprii istinti e le proprie passioni sul nostro simile invece di chiedere alla materia la soddisfazione dei proprii bisogni" (1).

Ma è chiaro, che qui il delitto viene considerato — con difetto opposto a quello del Durkheim — nel solo aspetto esclusivamente biologico; mentre noi abbiamo sempre sostenuto — ed a torto il Manouvrier (2) oppone questa idea alle dottrine positiviste — che il delitto è un fenomeno *sociale*, perchè senza la società degli individui esso è inconcepibile così tra gli animali come tra gli uomini. Senonchè, mentre il Manouvrier conclude che il delitto per ciò è il prodotto esclusivo di fattori sociali (perchè è un fenomeno sociale!) noi diciamo, contro il Manouvrier, da una parte, e contro il Bahar dall'altra, che il delitto pur essendo un fenomeno *sociale* è però anche la manifestazione *biologica* di uno o più individui ed è quindi errata la pretesa di limitarne la genesi al solo momento sociologico od al solo momento biologico mentre ambedue vi concorrono indissolubilmente.

(1) BAHAR, *Une nouvelle définition du crime basée sur la science biologique*, nella *Revue pénitentiaire*, 1895, pag. 739.

(2) MANOUVRIER, *Les aptitudes et les actes*, nel *Bull. de la Soc. d'anthr.*, Paris 1890 e *Ère nouvelle*, oct. 1893 — ripetuto nella *Genèse normale du crime* nel *Bull. Soc. anth.*, 15 sept. 1893 e *Ère nouvelle*, mars 1894.



E per questo appunto, che io chiamo il delitto “ un fenomeno naturale e sociale „ che non è semplice apposizione verbale di due qualifiche eterogenee, come parve al Carnevale (1) perchè egli non seppe vedere riassunta in quella espressione l'induzione fondamentale della scienza moderna, per cui ogni ordine di fenomeni più complessi e superiori non esclude ma include anzi, radicandovisi, l'ordine sottostante dei fenomeni più semplici, per la legge di formazione naturale formulata dall'Ardigò, che ogni fase successiva e più distinta non distrugge nè elimina le fasi precedenti e indistinte dell'evoluzione cosmica, biologica, sociologica (2). Talchè nessun fatto *sociale* è possibile che non sia al tempo stesso un fatto *biologico* — con qualche cosa di più — e questo non è possibile senza essere al tempo stesso un fatto *fisicochimico* — con qualche cosa di più — e questo un fatto *cosmotellurico* — con qualche cosa di più. Il *qualche cosa di più* costituisce l'oggetto e la ragion d'essere della scienza speciale a ciascun ordine di fatti; ma non deve far dimenticare il *molto di più*, che ne costituisce la base e lo rende possibile.

Come la chimica fisiologica è qualche cosa di più della chimica inorganica e anche della stessa chimica organica, in generale; così la biologia sociologica (antropologia criminale) è qualche cosa di più della biologia organica (fisiopsicologia) ed anche della biologia antropologica, in generale.

Il Morasso accennava ad “ un nuovo concetto della delinquenza secondo la legge di dissoluzione „ che però riproduce un'idea del Maudsley dicendo che la delinquenza è “ la dissoluzione speciale di quel recente prodotto sociale che si addimanda senso morale „.

E non mi paiono giustificate le conseguenze che egli ne trae, dell'erroneità del concetto di atavismo e della scissione fra degenerazione fisica e dissoluzione morale. Giacchè la dissoluzione del senso morale può avvenire per atavismo come per patologia e ad ogni modo poi deve essere unita ad una degenerazione fisica, non essendo concepibile una funzione (in evoluzione o in dissoluzione) senza l'organo corrispondente.

Giusta mi sembra invece l'altra conseguenza tratta dal Morasso,

---

(1) CARNEVALE, *Il naturalismo nel diritto criminale*, nella *Giustizia penale*, 1895, pag. 575.

(2) ARDIGÒ, *La formazione naturale*, nel vol. II delle *Opere*, Padova 1887.



ma anch'essa già da noi accennata e contenuta nell'idea del delitto naturale secondo Garofalo, nel riguardo dei sentimenti medi in ciascuna epoca e presso ciascun popolo: da cui deriva appunto, come dice il Morasso, " la necessità del paragone tra ogni forma di dissoluzione con lo stadio evolutivo corrispondente e gli stadi evolutivi e dissolutivi anteriori „ (1).

Più esatta è tuttavia l'osservazione del Fioretti, che partendo dalle mie induzioni sulla evoluzione della reazione difensiva individuale e sociale, rileva come carattere del " delitto naturale „ la reazione individuale che precede quella sociale. " I reati che non producono una reazione individuale originaria, preambolo, diremo, alla reazione penale sociale, non sono dei veri reati naturali, ma delle creazioni artificiali, in altri termini delle contravvenzioni „ per es. porto d'armi, contrabbando ecc. (2).

Tutte queste nozioni, però, pur mettendo esattamente in rilievo qualche elemento od aspetto del fenomeno criminoso, non ne danno un'idea completa e restano, quindi, piuttosto illustrazioni particolari, anzichè nozioni positive del delitto naturale, nel senso che noi, colla scienza sperimentale contemporanea, diamo alla parola *naturalità* dei fenomeni, nelle loro serie ed evoluzioni successive.

Così deve dirsi della definizione proposta dal Sorel che il delitto " è un atto, che può essere dannoso, commesso da un individuo psico-fisiologicamente anormale, e di cui la partecipazione alla vita civile costituisce una *contraddizione irreducibile* con la fede della Società nella giustizia „ (3): perchè questa non determina tutti gli elementi del delitto e d'altra parte mira soltanto al delinquente nato, irreducibile, mentre un delitto in senso naturale può essere anche commesso da un delinquente non irreducibile.

E così dicasi della definizione proposta dal Gouzer, che il delitto sia " ogni atto volontario dissonante dalla società ch'esso interessa „ e che il delitto " è un movimento antifisiologico che avviene nell'organismo sociale „ (4) perchè essa, pur essendo nel vero, — per

(1) MORASSO, nella *Rivista di filos. scient.*, sett. 1891.

(2) FIORETTI, *Sul tentativo*, in *Arch. di psych.*, 1890, XI, 481.

(3) SOREL, *Le problème de M. Lombroso*, nella *Rev. scientif.*, 18 fev. 1893, pagina 209.

(4) GOUZER, *Le sens du mot crime*, negli *Archives d'anthr. crim.*, sept. 1893, pag. 513, e *Théorie du crime*, ibidem, mai 1894, pag. 271.



uno degli elementi del delitto, — resta per gli altri, troppo nel vago o nell'ignoto.

Un'ultima definizione — ed alla quale si può fare questa stessa critica — è quella accennata dal Corre e svolta dall'Hamon.

Il Corre, in un lavoro notevole sul *delitto e suicidio*, che accetta ed illustra la nostra teoria sulla genesi naturale della criminalità dai fattori cosmici, antropologici e sociali, definisce il delitto “ l'attentato contro il diritto altrui, che si riassume nella *libertà di essere e di agire* secondo certe modalità convenzionali, per gli individui e per la collettività „ (1).

L'Hamon riprendeva questo concetto e in un primo saggio concludeva essere il delitto “ ogni atto che lede la libertà individuale „; ma più recentemente, incrostando attorno a quest'idea centrale della libertà il concetto che io diedi altrove sull'identità della specie tra offensore ed offeso, perchè si abbia il fatto antinaturale o criminoso (2), è giunto alla definizione seguente: “ Ogni atto *cosciente* che lede la libertà *d'agire* d'un individuo della *medesima specie* cui appartiene l'agente „ (3).

Ma questa nozione non è soddisfacente, anzitutto perchè pur prendendo l'espressione “ libertà di agire „ che era più completa nel Corre, come “ libertà d'essere e d'agire „ e che sostanzialmente riproduce la nostra idea delle condizioni d'esistenza, essa però considera soltanto le condizioni d'esistenza individuale e non anche quelle di esistenza sociale o collettiva. Mentre è evidente che per es. chi, per motivi antisociali, taglia l'argine di un fiume in piena, se anche non arriva ad uccidere degli individui, offende però e danneggia le condizioni di esistenza collettiva ed è un delinquente.

Poi, nella definizione dell'Hamon, che pur si mette dal punto di vista naturalistico, non si capisce come entri la *coscienza* dell'atto, ritornando così a quella separazione, in senso assoluto, tra delinquenti pazzi e non pazzi, che nel campo fisio-psichico e sociologico-giuridico è ormai insostenibile, come vedremo in seguito. Senza dire, che anche in qualche tipo di delinquente pazzo si può avere la coscienza dell'atto (4) e quindi non si saprebbe dire perchè ad

---

(1) CORRE, *Crime et suicide*, Paris 1891, pag. 4.

(2) FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 4.

(3) HAMON, *Déterminisme et responsabilité* Paris 1898, pag. 97 e segg.

(4) FERRI, *L'omicidio*, pag. 552-556.



es. l'omicidio commesso da un pazzo cosciente debba essere delitto e non quello compiuto da un pazzo incosciente (1).

Ma, infine, la definizione non regge al cimento delle sue applicazioni, dacchè l'Hamon stesso è costretto a riconoscere che per essa deve dirsi delitto non solo l'omicidio, il ferimento, ma anche l'auto-mutilazione e il suicidio e .... l'onanismo! (p. 106). Sicchè con questa definizione il delitto cessa persino di essere un fatto *sociale*: un naufrago perduto in un'isola che si dà al vizio solitario o che tenta di suicidarsi, diverrebbe, per l'Hamon, un delinquente, malgrado l'assenza di ogni antisocialità nel suo atto e nei suoi moventi.

Non solo; ma l'Hamon ha dimenticato di pensare che oltre il suicidio e l'onanismo — la mutilazione di sè stesso può essere delittuosa oppure no, secondo i motivi che la determinano, come ho altrove dimostrato (2) — la sua definizione, comprende anche il furto per fame (stato di necessità, art. 49, n. 3°, C. P.) e l'omicidio per legittima difesa! Infatti, tanto l'uno che l'altro sono atti *coscienti*, che ledono la *libertà di agire* di un individuo *della stessa specie*: e, tuttavia, non c'è bisogno, parmi, di soffermarsi a dimostrare ch'essi non sono e non possono essere dei delitti.

Vale a dire, che ricordando ora tutte le critiche mosse alle altre definizioni e il cimento delle loro applicazioni, noi abbiamo una nuova serie di argomenti per dire, che la nostra definizione del

---

(1) Il LAUPTS, in una recensione del *Déterminisme et responsabilité* di HAMON (dove egli trova molta originalità di idee soltanto perchè non sa che quel libro riproduce le idee della scuola positiva e specialmente quelle della mia *Sociologia criminale*), ha pure fatto qualche critica alla definizione del delitto proposta da Hamon. Ma resta troppo alla superficie, come dimostra anche la definizione che il Laupts vorrebbe sostituire: "è dannoso (nuisant) ogni atto cosciente, normalmente pensato ed effettuato, che rende meno favorevoli le condizioni d'esistenza di un individuo della stessa specie di chi agisce", (nell'*Humanité nouvelle*, dic. 1898, pag. 688).

Ma, come si vede, questa definizione, pure accennando al criterio delle condizioni d'esistenza individuale, dimentica quelle di esistenza sociale e non si libera dal preconconcetto che sia delittuoso o dannoso soltanto l'atto *normalmente pensato*.

Il Laupts chiamerebbe *nocif* — invece di *nuisant* — l'atto incosciente dell'uomo o il danno causato da animali o forze naturali. Ma si ritorna sempre all'impossibilità di separare, nel delitto naturale (come, del resto, in ogni atto umano) la parte che spetta all'incoscienza o al pensiero normale.

(2) FERRI, *L'omicidio-suicidio*, IV ediz., Torino 1896.



delitto in senso naturale è ancora quella, che meglio risponde alle necessità della scienza e, come vedremo poi, anche della pratica.

Senonchè da questa rapsodia scientifica, io credo che si possa trarre una conclusione anche più generale e feconda.

La definizione che Berenini ed io abbiamo data del delitto risponde, come già dissi, all'induzione fondamentale sulla naturalità e continuità dei fenomeni universali, nella seriazione dei loro ordini sempre più complessi, dalla vita cosmica a quella fisico-chimica ed a quella biologico-sociale.

Orbene, come nella sociologia, si è avuto una evoluzione ed integrazione delle dottrine fondamentali, per cui il determinismo e la spiegazione scientifica dei fatti sociali si indicò dapprima nelle condizioni più superficiali, perchè più appariscenti anche al senso comune (*le idee*, secondo il Comte) e poi nelle condizioni meno superficiali (*i sentimenti*, secondo lo Spencer, dai quali germogliano le idee) e finalmente nelle condizioni veramente fondamentali della vita individuale e collettiva (*i bisogni*, secondo il Marx, dai quali nascono i sentimenti e le idee); così nel determinare il delitto e il delinquente, come oggetto dell'antropologia criminale si è cominciato coll'indicare le condizioni più superficiali ed appariscenti (il *divieto della legge*, secondo Tarde, Vaccaro, Proal, che è pure un'operazione intellettuale, una manifestazione di *idee*) e poi si sono indicati i determinanti di questo divieto (*i sentimenti*, secondo Garofalo, Durkheim, Severi ecc.), ma finalmente bisogna vedere nelle *condizioni di esistenza* il determinante fondamentale, da cui germogliano e sentimenti e idee.

E poichè queste condizioni di esistenza, come accennai più volte, hanno manifestazioni *individuali* e manifestazioni *sociali*, così noi troviamo qui la radice di quella distinzione fondamentale tra criminalità atavica o anti-umana e criminalità evolutiva o anti-sociale (in senso stretto) che illustrerò al cap. III e che qui potremmo anche chiamare criminalità *bio-sociale* — quando sono offese anche le condizioni d'esistenza individuale, per es. omicidio, ferimento, stupro, furto, ecc. e criminalità *sociale*, quando sono intaccate soltanto le condizioni d'esistenza collettiva, per es.: reati politici, contravvenzionali, ecc. (1).

(1) In due recenti articoli il TARDE è ritornato sulla nozione del delitto (*Pro-*



Gli elementi caratteristici del delitto naturale sono l'*anti-socialità dei motivi determinanti* e l'*offesa alle condizioni d'esistenza* (individuale o sociale), che implicano quello di *offesa alla moralità media* di un dato gruppo collettivo. Quando tutti concorrono, si hanno le forme ataviche della criminalità anti-umana; quando manca il primo di essi (e per conseguenza l'ultimo) si hanno le forme della criminalità evolutiva o politico-sociale.

Frattanto però, come conclusione, abbiamo dimostrato che l'antropologia criminale — sia studiando gli autori dei delitti fondamentali e unanimemente tali presso tutti i popoli civili, da venti secoli in qua; sia attenendosi agli elementi naturali delle azioni antisociali — ha un proprio campo ben definito, cui essa stessa fornisce la riconferma della precisione, nel grado non assoluto ma che è

---

*blèmes de criminalité* in *Archives d'anthr. crim.*, juillet 1898, e *Qu'est-ce que le crime?* in *Rev. philos.*, oct. 1898). Ma egli, pur criticando le definizioni proposte da Blocq e Onanoff, Garofalo e Colajanni, non ne propone una nuova. Egli si limita a qualcuna delle sue variazioni sillogistiche sul solito tema dell'imitazione e dell'imitabilità e, riproducendo due concetti miei, dichiara che i veri delitti naturali sono l'*omicidio* e il *furto*, aggiungendo (come io dissi in *Justice pénale*, Bruxelles 1898, pag. 9-10) che la moralità più che *trasformarsi* si *estende*, dacchè il concetto di "prossimo", contro cui si commettono azioni immorali, criminose e quindi punite, si va allargando dalla famiglia al clan, alla tribù, alla nazione, all'umanità.

Nella nozione di delitto, il Tarde rileva soprattutto i due criteri psico-sociologici dell'allarme e dell'indignazione, facendo poi le solite combinazioni algebriche dei crimini che allarmano più e indignano meno, che indignano più e allarmano meno, che allarmano e indignano allo stesso grado ecc.

Ma il fenomeno dell'indignazione è evidentemente destinato ad attenuarsi ed a sparire di mano in mano che si allargherà la persuasione (già avvenuta per i pazzi, una volta odiati e sprezzati) che anche il delitto è una malattia indipendente dalla libera volontà individuale. E quanto all'allarme, che risponde all'elemento positivo, da noi segnalato, dell'offesa alle condizioni di esistenza individuale o sociale, il Tarde ne dà un'analisi errata, perchè al solito volendo ridurre tutto all'imitazione, egli comincia (*Rev. philos.*, pag. 343) col dire che "ogni coscienza collettiva si è formata con idee, dapprima individuali, che si sono propagate e generalizzate, poi trasmesse per tradizione, imitazione ereditaria". Mentre è chiaro che la coscienza collettiva si forma, simultaneamente o quasi, negli individui componenti il gruppo, sotto la suggestione o la pressione delle condizioni di esistenza sociale e (se non in casi eccezionali e anche allora colle predisposizioni di queste condizioni di vita collettiva) non è l'idea nata nel cervello di un individuo e poi, "propagatasi", come le onde nel lago, attorno al sasso buttatovi dentro.



proprio di ogni scienza naturale, quando constata la mancanza, invece, di anomalie organiche e psichiche nei "pseudo-criminali", cioè negli autori o di azioni apparentemente criminose ma per moventi sociali e legittimi o in condizioni psichiche non patologiche ma eccezionali e transitorie, oppure di azioni, legalmente punite, ma non ripugnanti al sentimento comune.

17. — VI. L'esistenza di un tipo criminale antropologico è la conclusione che più urta contro le abitudini mentali e le illusioni d'uno spiritualismo più o meno larvato ed è quindi quella con maggiore insistenza, ma con più scarsa varietà di argomenti, combattuta dai critici dell'antropologia criminale.

Il Topinard contesta perfino l'esattezza della parola "tipo", in questo caso (1). Ma, come gli rispose il Lombroso, e come lo stesso Topinard ha scritto (2), se per tipo s'intende "un insieme di caratteri distintivi", una specie di media, che Gratiolet chiamava un'impressione sintetica, e Isidore G. Saint Hilaire diceva "una specie di punto fisso e di centro comune, intorno al quale le differenze riscontrate sono come tante deviazioni in senso diverso", è appunto in questo senso chiaro e preciso che noi parliamo di un tipo criminale (3); anche perchè, come dice Broca, "il tipo è sì un insieme di caratteri, ma in relazione al gruppo ch'esso caratterizza, è anche l'insieme di quei tratti più spiccati e che si ripetono il più spesso".

Ne viene quindi che non tutti gli individui presentano un tipo spiccato e completo, non solo nell'antropologia criminale, ma nemmeno nell'antropologia in genere. C'è chi presenta un tipo più puro e chi meno: così, per es., fra gli ebrei in confronto agli ariani, o fra i tedeschi in confronto agli italiani ecc.

Eguale se noi entriamo in un carcere, tenendoci, per es., agli omicidi — che io ho studiato e de' quali posso parlare non solo per erudizione acquistata sui libri, sempre incompleta, ma per esperienza personale — subito nella massa dei detenuti noi possiamo discernere venti, trenta, cinquanta tipi spiccatissimi di individui, per

(1) TOPINARD, *L'anthropologie criminelle* in *Rev. d'anthr.*, 15 nov. 1887.

(2) TOPINARD, *Éléments d'anthrop. générale*, Paris 1885, pag. 191.

(3) LOMBRÓS, *Prefaz. alla V ediz.*, Torino 1897, I, VI.



i quali è facile predire (ed io l'ho dimostrato nelle mie visite carcerarie) che devono essere condannati per reati di sangue. E allora, per me che l'ho sperimentato, basta da solo questo fatto indiscutibile a vincere tutti i sillogismi degli avversari, che dei delinquenti hanno l'immagine astratta nella mente, ma non ne hanno mai studiato sul vivo.

Nè si dica, che andando in carcere siamo già prevenuti che trattasi di delinquenti, non solo perchè l'obbiezione non regge contro la distinzione possibile dai soli caratteri esterni, per es., dei sanguinari da tutti gli altri delinquenti; ma anche perchè io ho avuto un'esperienza eloquente anche studiando gli uomini normali. Ed il fatto è, come già ricordai, che fra 700 soldati esaminati uno per uno, un solo mi si presentò con un tipo spiccatissimo di omicida (fronte sfuggente, mandibola enorme, sguardo freddo, pallore terreo, labbra sottili), e che, dopo averne io espresso il giudizio al tenente medico assistente, ho udito quel soldato confermare di essere stato condannato per un omicidio commesso da fanciullo!...

A questo proposito però debbo avvertire, che il tipo criminale antropologico risulta bensì da un insieme di caratteri organici, ma che fra questi i decisivi sono veramente le linee e la espressione della fisionomia. Le anormalità nella struttura e forma ossea del cranio e del corpo, sono come il complemento di quel nucleo centrale che è la fisionomia: nella quale poi alcuni tratti sopra gli altri, almeno secondo la mia esperienza, sono caratteristici e cioè: gli occhi e la mandibola. È per questi due tratti che, soprattutto nei casi più spiccati, io posso distinguere il delinquente sanguinario da ogni altro: ed anche il ladro semplice, per destrezza, ripugnante al sangue e alla violenza, dal ladro violento e grassatore, che non rifugge, al caso, dall'omicidio e che è un tipo antropologico, malgrado l'analogia del reato e del movente, affatto diverso dal ladro semplice.

Nè io escludo poi che altri osservatori, come Lombroso e Marro, non abbiano ragione di distinguere, per altri caratteri da loro meglio sperimentati, per es. i rei contro il pudore, i ladri tipici ed altri.

Quello soltanto che mi preme osservare è la prevalenza della fisionomia nella diagnosi del tipo criminale, perchè veramente dalle sole anomalie craniche o scheletriche si può soltanto distinguere



il degenerato o l'abnorme in genere dal normale, ma non, per esse sole, il criminale dagli altri degenerati (1).

Naturalmente i tipi evidenti sono in minoranza, in ogni serie di delinquenti, e per due ragioni, che ci danno occasione appunto di rispondere alle principali obiezioni sillogistiche, mosse all'esistenza del tipo criminale. I. Che essendo il tipo un insieme di caratteri e non essendo il delitto un effetto esclusivo dei fattori biologici, è naturale che in molti individui questi caratteri — o per altre influenze biologiche, per es., nervose centrali contro la conformazione esterna o per influenza dell'ambiente — non siano accumulati e quindi presentino un tipo di mediocrità poco spiccata: ma anche allora, ripeto, la minore evidenza non equivale a minore esistenza ed è soltanto l'effetto incidente di altre cause perturbatrici. II. Che il tipo criminale non si trova colla stessa frequenza in tutte le categorie antropologiche di delinquenti-nati, mentre fra i delinquenti di occasione o per impeto di passione, che sono l'estremo opposto, il tipo criminale antropologico o non esiste o si riscontra assai meno, appunto perchè in loro il delitto

---

(1) Anche il SERGI, *Le degenerazioni umane*, Milano 1889, pag. 116, affermando pure, per esperienze proprie, l'esistenza di un tipo criminale, osserva che meglio dovrebbe dirsi " fisionomia criminale „ come spesso dice, nel senso di tipo criminale, lo stesso Lombroso.

A questo proposito però il Sergi fa un'osservazione inesatta, parlando dei dati del Marro sui feritori, che presentarono (a questi come a me) caratteri più attenuati degli assassini. " Un feritore è tale, forse, perchè non ha voluto far penetrare più profondamente il suo coltello o perchè invece di mirare al ventre o al cuore, ha voluto forare un braccio? Un feritore è un assassino cui non è riuscito di uccidere colui che ha ferito e specificamente *dovrebbe* avere i caratteri di quello „. E invece *non li ha*: ed è naturale che sia così, perchè il feritore, se non si distingue dall'omicida, si distingue profondamente nella generalità dei casi, dall'*assassino*: ossia questo è per regola, un omicidato e quello un omicida d'occasione, se pure in realtà non è spesso un semplice feritore, che tira colpi senza scopo omicida, in rissa, per giuoco, per ubriachezza ecc. e perciò appunto è meno anormale dell'assassino per tendenza congenita.

E a proposito del tipo criminale il VIRGILIO (*Passanante e la natura morbosa del delitto*, Roma 1888, pag. 61, 62, 63, 125) osserva egli pure che un tipo *antropometrico* di delinquente non esiste (e nessuno ch'io sappia, l'ha affermato) nel senso che i soli dati antropometrici valgano a stabilirlo: ma riconosce ed afferma esplicitamente l'esistenza del tipo criminale, in base alle anomalie di conformazione ed ai caratteri fisionomici.



è in minor parte determinato dal fattore biologico e in maggior prevalenza dall'azione dell'ambiente fisico e sociale, come, per es., nelle tre gradazioni tipiche del feritore semplice (in rissa senza precisa intenzione di uccidere), dell'omicida d'occasione e dell'assassino per tendenze congenite.

E le eccezioni probatorie mosse all'esistenza del tipo criminale, si riducono principalmente a dire, che le cifre percentuali dei singoli caratteri critici e fisionomici esprimono una minoranza, essendo quasi sempre inferiori al 50 %, e perciò non provano l'esistenza di un tipo, che, al caso, dovrebbe risultare da cifre di 70-80-90 %. " E se lo stesso Lombroso dice che un tipo criminale si osserva solo nel 40 %, come può affermarsene la realtà? Si direbbe, " tipo brachicefalo „ se il 60 % degli esaminati fossero dolicocefali? „

Questo non è che un equivoco: e dipende dal dimenticare che nella massa dei delinquenti ci sono quelli d'occasione, e sono molto numerosi, che non presentano un tipo criminale spiccato e soltanto in alcuni casi lo presentano attenuato (per es. per i rei di sangue i feritori e gli omicidi occasionali in confronto agli assassini). E quindi la frequenza del tipo è davvero in minoranza se si osserva tutta la serie in massa, di tutte le classi di delinquenti: ma se invece si esaminassero, per es., 100 assassini-nati da una parte e 100 borsaiuoli semplici dall'altra, è certo che il tipo criminale dell'omicida si riscontrerebbe fra i primi quasi senza eccezione e nei secondi non mai, a meno che non fossero borsaiuoli-sanguinari, come raramente se ne può riscontrare. Ed io ne diedi qualche prova constatando la maggior frequenza delle anomalie in una serie di delinquenti recidivi confrontata con una di non recidivi, delle stesse provincie di origine (1).

E bisogna riconoscere che in questo equivoco è un po' caduto anche il Lombroso, il quale veramente se avesse usato una distinzione più costante fra le categorie antropologiche dei delinquenti da lui studiati, avrebbe ottenuti risultati ben più evidenti e concordanti di quelli, pure eloquentissimi, da lui pubblicati. Ed è certamente questo il compito più fecondo che dovranno proporsi d'ora innanzi gli antropologi-criminalisti, perchè anche nella scienza impera la legge evolutiva delle distinzioni successive da un primo omogeneo indistinto. Infatti quando lo studio si è fatto sopra ca-

(1) FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 145, 154, 177, 202.



tegorie omogenee di delinquenti, i risultati furono ben più significanti: così il Penta, avendo esaminato 400 "grandi delinquenti" dei bagni penali, e cioè appartenenti in prevalenza alla categoria dei delinquenti ereditari, — trovò che solo il 3 % degli esaminati era esente da anomalie: mentre nel 94 % trovò il cumulo di "3 e più anomalie" (1).

Del resto le cifre percentuali sono indiscutibilmente rafforzate da questo fatto: dato che *anche in un solo caso sopra mille* io possa dirvi prima quali, secondo me, sono i caratteri soprattutto fisionomici e cranici dell'omicida nato e poi, in un carcere sappia indicarvi un individuo con quei caratteri, che risulti condannato per omicidio; basta questo fatto solo, contro ogni arzigogolo critico fatto a tavolino, per dimostrare l'esistenza del tipo criminale. Ora, ripeto di questi esperimenti io ne ho fatti già a dozzine e sono pronto a farne quanti se ne vuole e sarà questo davvero (come del resto lo è, più o meno esattamente, nei tribunali per i giudici e in società per gli agenti di polizia, nella ricerca dell'uomo delinquente) l'argomento più persuasivo.

Ed a questo proposito ricorderò anche una obbiezione, che il Dubuisson prima (2) e il Joly dopo (3) credettero di opporre all'esistenza del tipo criminale. Essi dicono: se l'assassino ed il ladro hanno un tipo antropologico così caratteristicamente diverso tra loro, "come si spiega il fatto, che sembra ben certo, che la maggior parte dei delinquenti cominciano col furto e finiscono coll'assassinio? Bisogna forse ammettere che il ladro cambia di maschera facendosi assassino?"

Ecco che significa sillogizzare sui delinquenti senza conoscerli in modo positivo! Non è vero, infatti, che la maggior parte dei delinquenti cominci col furto e termini coll'assassinio: la famosa carriera del delitto, che anche Farinaccio spiegava come argomento in difesa di Beatrice Cenci, non è vera che per una categoria speciale di delinquenti, per quelli abituali, come spiegherò in seguito. E anche per questi è invece una eccezione che il ladro diventi assassino: perchè la psicologia criminale, e ne ho date le prove nel-

(1) PENTA, *Le degenerazioni criminali*, nella *Riv. d'igiene*, 1890 (estr. pag. 4.).

(2) DUBUISSON, *Théorie de la responsabilité*, in *Archives d'anthr. crim.*, janv. 1888, pag. 37.

(3) JOLY, *Le crime*, Paris 1888, pag. 279.



*l'Omicidio*, stabilisce che i ladri sono di due classi profondamente diverse, secondo che hanno o non hanno ripugnanza al sangue. Il ladro semplice, per destrezza, per frode ecc., può arrivare, coll'abitudine, sino allo scasso od alla grassazione: ma difficilmente arriva all'assassinio commesso solo e anzitutto per depredare la vittima. Potrà anche commettere, in qualche caso, l'omicidio, ma per assicurarsi l'impunità, spinto dalle grida, dalla reazione difensiva della vittima ecc. Il ladro invece sanguinario (*l'escarpe* nel gergo francese), non è che una varietà di assassino e lo è per tendenza congenita, che il più delle volte si manifesta subito, in età minorenni, ma può anche, per circostanze esterne favorevoli non manifestarsi o manifestarsi tardi. Allora, come si vede, non è che il ladro debba cambiare il tipo, ma gli è in realtà che esso ha il tipo omicida anche prima di commettere l'assassinio. Così appunto, nelle carceri, quando trovo un detenuto coi caratteri dell'omicida e che mi dice essere condannato per furto, io penso subito che deve essere un ladro diverso dall'innocuo borsaiuolo o ladro campestre e spesso sento rispondere, alle mie domande ulteriori, che oltre al furto fu per es. condannato per ferite od anche per omicidio.

Senonchè altre obiezioni furono mosse al tipo criminale antropologico, non più per l'esistenza ma per il significato e l'origine di esso.

Si è detto cioè, prima dal Tarde e poi da altri, che il tipo criminale al caso è un "tipo professionale", a cui soltanto il genere di vita e l'ambiente danno i caratteri che distinguono poi il delinquente dall'uomo normale. E in questo senso c'è un tipo del delinquente, come c'è dell'artista, del marinaio, del cacciatore, del soldato, del giurista ecc. (1).

Topinard, in questo medesimo senso, faceva un'ulteriore distinzione. Vi sono i "tipi mesologici", formati dalle condizioni geografiche e mesologiche in genere (tipo montanaro, di paesi malarici ecc.) e vi sono i "tipi sociali", per le impronte lasciate dalle diversità di occupazioni, di costumi, di vita. Sono però tutti tipi acquisiti e secondari, di "collettività accidentali", — ben diversi dai

(1) TARDE, *La criminalité comparée*, Paris 1886, pag. 51-53.



tipi naturali di famiglia, di razza, specie ecc.: questi trasmissibili ereditariamente, quelli no. I tipi collettivi non passano la generazione che li ha visti nascere; essi si ripetono (in eguali condizioni) ma non si continuano „ (1).

Ora questa idea di un tipo professionale che è verissima in molti casi, ed in parte anche per certi delinquenti, è però sostanzialmente infondata per quei tipi di delinquenti-nati, che bisogna anzitutto avere visto e studiato nelle carceri, per poterne parlare con cognizione di causa.

Il Féré, per dimostrare l'inammissibilità di questa idea, ha fatto qualche obbiezione sillogistica, dicendo, per es., che i delinquenti non possono essere tipi sociali, perchè la criminalità è qualche cosa d'anti-sociale (2). Ma io credo che si possono fare altre obbiezioni ben più concludenti, perchè positive.

Fra i caratteri costituenti il tipo criminale antropologico ve ne sono di acquisiti come il tatuaggio, il portamento della persona, l'espressione subdola della faccia, il gergo, le cicatrici ecc., ma ve ne sono anche di congeniti, come le anomalie del cranio, dello scheletro, fisionomiche e fisiologiche (3).

Si può quindi comprendere che la professione e l'abitudine del delitto imprima all'individuo taluni di questi caratteri acquisiti e veramente professionali, anche nell'ordine anatomico, per l'esercizio maggiore di un organo, come il braccio destro dello scalpellino e la mano nel borsaiuolo, come la terza circonvoluzione frontale sinistra in un grande oratore, come per es. nel cervello di Gam-

(1) TOPINARD, in *Rev. d'anthr.*, 15 nov. 1887, pag. 661.

(2) FÉRÉ, *Dégénérescence et criminalité*, Paris 1888, pag. 89.

(3) Il GAROFALO sostiene che a determinare il tipo criminale si debba dare la prevalenza ai caratteri psichici. Fui e sono d'accordo in questa idea, soprattutto per stabilire a quale categoria antropologica appartenga questo o quel delinquente e per determinare i provvedimenti di difesa sociale contro di esso.

Ma l'esistenza del tipo anche anatomico e fisionomico è indubitabile ed anche nella classificazione pratica di ciascun delinquente devono concorrere (come disse anche il BROUARDEL, al Congresso di Parigi — *Actes*, pag. 169) tutti i suoi caratteri organici, psichici e sociali, come concorrono per es. in ogni perizia medico-legale per i pazzi-delinquenti.

V. GAROFALO, Rapp. al Congresso antrop. crim. di Parigi in *Arch. anthrop. crim.*, mai 1889 e, nello stesso senso da me indicato, ZUCCARELLI, *L'anomalo*, n. 5-6, Napoli 1889, pag. 138, 161.



betta (1), purchè naturalmente vi sia sempre una predisposizione biologica; e quindi l'idea del tipo professionale, ma nemmeno in senso assoluto, è vera per certi delinquenti d'occasione, divenuti poi abituali, per le ragioni che dissi altrove e dirò più innanzi.

Ma che il genere di vita, la professione possa dare dei caratteri estranei ed opposti all'esercizio organico e psichico come per es. all'omicidio le mandibole enormi e l'espressione feroce (contraria all'interesse di ogni delinquente ad avere una faccia insignificante) oppure ai ladri la fronte sfuggente od altro, non è ammissibile, pur che ci si pensi un poco.

Così è certo che la professione del cacciatore, del militare, del marinaio, ecc. può dare certi caratteri acquisiti del portamento, del colorito, di certi muscoli ecc., (come per gli operai belgi ha ritratto l'arte grandiosa del Munier e per i contadini italiani quella del D'Orsi (2); ma nè al cacciatore nè al marinaio, nè al minatore mancherà per es. la XII vertebra, come il Trenchini ha trovato frequentemente fra i criminali nè si farà la fronte più o meno spaziosa e il cranio microcefalo od oxicefalo per effetto della professione!

Non solo: ma, come osservò benissimo il Garofalo, e quando abbiamo un delinquente, che fino da fanciullo si dà al delitto, e non solo al furto (che può essere per tendenza congenita ma anche per influenza familiare e sociale) ma, per es., ai feroci assassini, allora che c'entra il genere di vita o la professione per dargli quel tipo criminale di cui ho dato esempi nelle fotografie di fanciulli-omicidi altrove pubblicate? (3).

(1) MANOUVRIER, *Cerveaux de Gambetta et de Bertillon*, in *Bull. Soc. psych. phys. de Paris*, 1889, IV; LABORDE, *Léon Gambetta*, Paris 1898.

(2) V. le opere principali del Meunier nell'*Emporium*, settembre 1898.

(3) Come esempio tipico di delinquenza congenita riassumo, da fonte non sospetta, "un caso di criminalità notevolmente precoce", di FALLOT e ROBIOLIS (*Archives d'anthr. crim.*, juillet 1896).

Gli sposi X. hanno una bimba di 7 anni, una di 2 e  $\frac{1}{2}$  ed un bimbo di 6 mesi. Il 25 ottobre 1895, essendo fuori di casa i genitori, la figlietta maggiore vedendo che la seconda aveva urinato per terra, la sgrida, dicendole che lo racconterà alla mamma. "Sotto il colpo di questa minaccia, la bambina (di due anni e mezzo!) prende un lungo coltello, specie di strumento da macellaio, che si trovava sulla tavola. Poi, mentre la sua sorella maggiore si era chinata per asciugare l'orina, le si avvicina e con tutte le sue forze le dà un colpo di coltello alla destra del torace. E poi va tranquillamente a rimettere



E infine il Tarde stesso fa certe confessioni, che distruggono ogni realtà di tipo professionale in senso opposto al tipo criminale-antropologico e il Topinard poi, negando la trasmissibilità ereditaria dei caratteri professionali, gli dà il colpo di grazia.

Il Tarde infatti scrive (o. c., pag. 51); " Non bisogna fraintendere il mio concetto... io non mi limito a dire soltanto che vi sono delle abitudini muscolari o nervose identiche nate per imitazione dalla pratica di un mestiere e capitalizzate in lineamenti fisici acquisiti, sovrapposti a quelli innati. Io sono persuaso, inoltre, che *certi caratteri anatomici innati, d'ordine esclusivamente vitale e per niente sociale* nelle loro cause, fanno parte pure dei connotati medii proprii a ciascuna grande professione, se non a ciascuna grande classe sociale „. E altrove ripete: " Ogni professione sociale o antisociale attira a sè quelli *che hanno certe disposizioni*, se le carriere sono libere; chè se sono chiuse per caste, allora vi è una trasmissione accumulata: così i nobili nascono coraggiosi, gli ebrei banchieri, ecc. „ (1).

Vale a dire, ed è verissimo, che c'è chi fa il macellaio perchè ha dei caratteri organici congeniti che lo predispongono a quella professione, come c'è chi ha predisposizione a fare il chirurgo, o l'artista... e così anche il delinquente.

il coltello sulla tavola, da cui l'aveva preso. Fu allora che uno di noi, chiamato, constatò una ferita lunga 3 centim. e profonda fin presso una costola „.

Se non è una delinquente-nata questa, io non so più a che debba servire l'osservazione dei fatti!

E il ritratto della bambina, pubblicato negli *Archives*, mostra un enorme sviluppo dei seni frontali, con grosso testone (probabilmente idrocefalo), orecchie ad ansa, espressione fiera della fisionomia.

" Il suo carattere, disse la madre ai medici, è estremamente violento. Va soggetta a frequenti impeti (ecco l'*impulsività* criminale). *Essa non piange mai*. Dopo aver ferito sua sorella, essa non dimostrò alcuna emozione, nessun dispiacere. Essa è di un'ostinazione eccezionale „.

I medici aggiungono: " Le nostre constatazioni confermano questi detti della madre. A prima vista si è subito colpiti dall'espressione grave e seria dei lineamenti di quella bambina. Il suo sguardo è triste e fosco. Spesso essa aggrota le sopracciglia, ciò che aumenta l'espressione *quasi feroce* della sua fisionomia „.

Ecco un fatto (e ce ne sono tanti altri!) che per l'esistenza del delinquente nato e del tipo criminale vale più che un volume di sillogismi. V., per es., GISSEY, *Un omicida dodicenne*, nella *Scuola positiva*, settembre 1898.

(1) TARDE, *Criminologie* in *Rev. d'anthr.*, sept. 1888.



Noi non domandiamo di più, per l'esistenza del tipo criminale antropologico. Giacchè infatti vi è l'artista mediocre, che avrebbe potuto fare anche il droghiere e che per quanto la professione gli dia un certo portamento analogo a quello degli artisti nati, non potrà mai avere di questi i caratteri congeniti per es. della fisionomia geniale.

Così uno sciocco che passi la sua vita a studiare potrà acquistare dello scienziato intelligente certi caratteri professionali di pura superficie, come l'incurvatura delle spalle, la miopia, il pallore od altro, ma non potrà certo acquistare una fronte spaziosa, un occhio profondo, una fisionomia intelligente, se madre natura non glieli diede.

E così dunque c'è il delinquente più per complicità dell'ambiente che per tendenza congenita e questo potrà acquistare, se diventerà abituale, certi caratteri superficiali proprii della sua professione antisociale, che costituiranno in lui il *tipo penitenziario*, osservato dal Gautier quando, per condanna politica, passò qualche tempo in carcere (1). Ma, ripeto, ciò non significa che anche il delinquente nato, con certi profondi caratteri anatomici fisionomici, ecc., esistenti sino dalla nascita, sia esso pure un tipo professionale.

Non si comprende poi perchè il Topinard neghi la trasmissione ereditaria dei caratteri professionali, mentre è notorio il fatto di famiglie, in cui fino da bimbi gli individui hanno il tipo professionale congenito. Perciò, alcuni che hanno ben volentieri ripetuta l'idea del tipo professionale, per il solito preconconcetto che il delitto sia un fenomeno soltanto ed esclusivamente sociale, hanno invece, contro il Topinard, sostenuta la trasmissione ereditaria dei caratteri professionali.

Senonchè allora è evidente, che si viene a confermare il tipo criminale antropologico, da noi sostenuto per i delinquenti nati, da quelli stessi che vorrebbero negarlo.

Infatti, che per esempio il tale fanciullo-omicida abbia ereditato dai suoi antenati o genitori certi caratteri del tipo criminale per una ragione o per un'altra, per anomalie ataviche o patologiche o professionali poco importa: purchè resti il fatto, assolutamente innegabile, del tipo criminale congenito, in senso antropologico,

---

(1) GAUTIER, *Le monde des prisons* negli *Archives d'anthr. cr.*, 1888, pag. 417 e segg.



cioè di una predisposizione fisio-psichica ad una od altra forma di criminalità, che le condizioni dell'ambiente tellurico e sociale potranno spingere (il più delle volte) ad una realizzazione effettiva, ma possono anche (per caso raro) rattenere dalla sua attuazione.

Infatti, per ridurre ai minimi termini, questa *vexata quaestio* del tipo criminale, noi diciamo, che per esso deve intendersi, prima di tutto, un individuo, nel quale si riscontra *un maggior numero di anomalie* o stigmati ataviche, degenerative e patologiche, che non fra gli individui non delinquenti delle stesse classi sociali e della stessa origine etnica. E questo dato, che pure è la fondamentale scoperta dell'antropologia criminale, non è ormai più contestato da nessuno — perchè è questione di fatti positivi — e nemmeno da quelli che fanno obiezioni teoriche all'idea del tipo criminale (1).

In secondo luogo però, ed è qui il punto della contesa, noi sosteniamo che questo maggior cumulo di anomalie nel tipo criminale (delinquente nato) costituisce una vera *predisposizione personale* al delitto, come per esempio l'insieme di certe altre stigmati organiche,

---

(1) Basti, come esempio, citare il BAER, *Der Verbrecher*. Leipzig 1893, parte I; DALLEMAGNE, *Théories de la criminalité*, Paris 1896, il quale dice: " il fatto che i delinquenti presentano delle anomalie e a un grado relativamente elevato, non è più contestato all'ora presente „ (pag. 46). E il MANOUVRIER, che al Congresso di Parigi (*Actes*, 1890, pag. 154) dopo aver detto ch'egli non era avversario della dottrina di Lombroso che nella forma e nei dettagli, perchè essa " è vera nei suoi principii „ insisteva sull'origine esclusivamente sociale della criminalità (di cui mi occuperò fra poco) ammettendo però che " i delinquenti sono anatomicamente un po' più imperfetti, in media, dei non-delinquenti e anche degli uomini veramente onesti, ciò che io sono ben lungi dal negare, dacchè io stesso, anzi, contribuì a provarlo „ (col suo studio su crani di assassini).

E il CORRE (*Les criminels*, Paris 1889, pag. 369) conclude: " Noi ammettiamo che coloro che agiscono a rovescio degli altri uomini, devono tradurre le loro modalità psichiche con modalità anatomiche correlative „.

E il DEBIERRE (*Le crâne des criminels*, Lyon 1895, pag. 327). " Ciò che si può accordare alla scuola italiana è che i delinquenti presentano un più grande numero di forme sospette, di difettosità attribuibili a un disordine più o meno probabile nello sviluppo della testa, di lineamenti patologici e teratologici più che nelle teste comuni „.

V. anche SEVERI, *L'uomo criminale* nel *Manuale di med. legale*, di FILIPPI, II ediz., Milano 1897, pag. 1293; BLEULER, *Der geborene Verbrecher*, München 1896; BATTISTELLI, *Biologia e segni degenerativi esterni dei criminali* negli *Atti Soc. Rom. d'antrop.*, 1898, fasc. 3, conclusioni.



ben note, danno il tipo del tifico-nato, cioè dell'individuo ereditariamente *predisposto* alla tubercolosi.

Ora, come io diceva al Congresso di Ginevra — dove queste mie dichiarazioni diradarono le nubi dell'equivoco e parvero nuove a chi non voleva ricordarsi che io le vado ripetendo dal 1880 in poi — perchè un tifico nato, se ha la fortuna di essere ricco e di poter vivere in un ambiente igienicamente favorevole, può anche campare sino a tarda età, *senza morire di tubercolosi*, si vorrà per questo negare l'esistenza di questo tipo clinico?

Lo stesso avviene per il tipo criminale. L'individuo che fin dalla nascita, per trasmissione ereditaria (come si è mille volte documentato coll'alternarsi dell'alcoolismo, pazzia, suicidio, follia morale, delinquenza, sterilità in certe famiglie colpite da degenerazione) porta nella sua compagine organica e psichica quel cumulo di anomalie è un *predisposto al delitto* che potrà anche morire senza mai violare il Codice penale, se avrà la fortuna di vivere in un ambiente eccezionalmente favorevole; ma che cadrà invece nella delinquenza naturale (cioè anti-umana e non soltanto di contravvenzione o di eterodossia politica) appena le condizioni dell'ambiente per poco gli rendano difficile la lotta per la vita (1).

(1) E questa *predisposizione* o minore resistenza fisio-psichica agli stimoli criminosi dell'ambiente è riconosciuta anche dai critici — quando non discutono *ex professo* del tipo criminale — per es. dal MAGNAN negli *Actes du Congrès de Paris*, Lyon 1890, pag. 58: " I gradi infiniti dello stato mentale nei degenerati presenta le seguenti modalità: a) predominio delle facoltà intellettuali, stato morale difettoso, *degenerati criminali* ecc. „

E così il BUSCHAU, *Gegenwärtige Standpunkt der Krim. Anthr.*, Cassel 1895, ammette che in certi individui esiste " una minore resistenza psichica, che può manifestarsi o con una nevrosi o con una psicosi o appunto col delitto „.

E così il LEGRAIN, *De l'alcoolisme au point de vue de la dégéné., de la morale et de la criminalité* (*Actes du Congrès de Genève*, 1897, pag. 162).

Per ciò il DRILL, al Congresso di Parigi (*Actes*, pag. 162) diceva che il fattore organico da solo non basta a generare la delinquenza senza la complicità dell'ambiente, " pur producendo una *predisposizione* più o meno marcata ai delitti in genere ed alle loro varietà in particolare... senza della quale però le condizioni dell'ambiente non sono sufficienti a determinare il delitto „.

E allo stesso Congresso di Bruxelles, dove si disse che la teorica del delinquente-nato era stata uccisa e sepolta a colpi di sillogismi, mentre — come notò il VAN HAMEL (pag. 270) — la lotta vi era stata soltanto " tra giuristi classici



Sta bene, che senza la complicità dell'ambiente, nemmeno il delinquente nato non delinque, per quanto a lui basti la più leggera

e antropologisti „ Houzé e VARNOTS, mentre si dichiaravano avversari del tipo *criminale*, dichiaravano pure di “ associarsi *senza riserva* alla tesi che fa rimontare l'origine funzionale del delitto alla tirannia dell'organismo „ (*Actes*, Bruxelles 1893, pag. 122) e formulavano così la I conclusione del loro rapporto: “ Il tipo anatomico, designato dal Lombroso come appartenente al *criminale-nato*, è un prodotto ibrido, composto riunendo caratteri attinti a diverse sorgenti (e che perciò?). Non è dunque un tipo reale (!). *Ammettendo tuttavia che questo tipo si trovi, esso si realizza solo nella minorità dei delinquenti* (ma appunto perchè i delinquenti-nati sono la minoranza nel totale dei delinquenti). Esso quindi deve essere rigettato „ (pag. 126). Ed io dico, che, invece, esso deve essere mantenuto, per la semplice ragione che esiste e si trova.

E perfino il Liszt, che in Germania si è fatto gran nome spacciando — con attenuazioni eclettiche — una dozzina d'anni fa, le teorie della scuola positiva, senza citarne, allora, la provenienza, — finiva per constatare che le circostanze sociali determinano il movimento della criminalità “ *influenando sugli antenati del delinquente e nello stesso tempo sulla personalità innata di lui* „ (*Actes*, Bruxelles 1893, pag. 92).

Che più? Lo stesso TARDE, gran sillogizzatore al cospetto del cielo contro il tipo criminale, perchè, *dice lui*, non ci sono “ dei caratteri anatomici netti e incontestabili atti a rivelare il criminale „ (pretende forse che il tipo criminale per esistere, debba avere due nasi e quattro occhi?) riconosce che ciò “ non deve impedirci di affermare che esistono delle predisposizioni organiche e fisiologiche al delitto „ (*Actes du Congrès de Paris*, Lyon 1893, pag. 199). E lo stesso Tarde, quando non inforca la scopa stregata dei sillogismi astratti e si attiene invece alla descrizione della realtà, ch'egli vide quando era giudice istruttore, ecco, per es., come parla di un assassino da lui scoperto: “ *Fra quegli operai vidi un vigoroso giovinastro colla fisionomia da iena, dallo sguardo fosco e duro* „ (*Études de psychologie sociale*, Paris 1898, pag. 229).

Ecco ciò che si può chiamare una rivelazione incosciente del tipo criminale, da parte di uno dei suoi più fieri avversari a parole, il quale, naturalmente, se richiamato a riconoscerlo costruirebbe subito dei sillogismi per architettarne una negazione gratuita. Così gli accadde alla seduta 18 nov. 1896 della *Société des prisons à Paris*, dove, discutendo la relazione Motet sul Congresso di Ginevra, e poichè l'avv. Martin, a conferma delle nostre teorie riferiva di una sua visita al riformatorio di Douaires e della constatazione fatta da quel direttore che “ la fisionomia di molti di quei delinquenti resta *ripugnante* malgrado ogni sforzo di educazione „ il Tarde diceva: “ Come dice l'avv. Martin, *c'è un tipo bestiale*: la fronte è sfuggente, la mandibola è spesso pesante. Ma (ecco il preconcetto sillogistico) se voi prendete fra quei giovani i più colpevoli, che hanno commesso i più gravi delitti non sono sempre quelli che hanno le più gravi anomalie „ (*Revue pénitentiaire*, 1896, pag. 1248 e 1252). Questo lo dice il Tarde, senza darne le prove, perchè egli non fece *mai* uno studio metodico nemmeno



spinta esteriore per cedere alla sua predisposizione fisio-psichica; ma frattanto, noi riscontriamo appunto che egli presenta il tipo criminale e diciamo che " l'eredità è una legge che si manifesta con una tendenza „ (1).

Del resto, fra gli stessi animali domestici, come nota il Corre, vi sono dei veri delinquenti nati, ben noti a tutti gli allevatori: individui cioè che sono refrattari ad ogni disciplina " indomabili, caparbi, insubordinati „ (2).

E, analogamente, anche per la pazzia, chi può negare il tipo fisio-psichico del " pazzo ereditario „ cioè del predisposto alla pazzia? Eppure, come diceva anche il Maudsley (3), quanti pazzi ereditari non arrivano mai al delirio e continuano una vita abbastanza regolare, se hanno la fortuna di circostanze e condizioni eccezionalmente favorevoli. Giacchè anche per la pazzia evidentemente le cause sociali hanno grande importanza e tuttavia, ora (ma non così

---

sopra un centinaio di delinquenti e non è che un critico da tavolino. Mentre noi, non solo diciamo l'opposto, ma lo documentiamo colle ricerche antropologiche nei carceri, nei manicomi e fuori.

E TOPINARD (nella *Revue d'Anthrop.*, nov. 1887, pag. 687) aveva scritto: " I delinquenti costituiscono una categoria complessa in cui entrano gli elementi più disparati: alienati o predisposti all'alienazione; epilettici o predisposti all'epilessia; alcoolisti; macro e microcefali; predisposti per qualche vizio d'organizzazione o di sviluppo, anteriore o posteriore alla nascita, rivelantesi talvolta per anomalie anatomiche evidenti; predisposti per tradizione e tendenza di famiglia; e infine delinquenti accidentali, senza preparazione nè predisposizione „.

Che è precisamente quello che diciamo noi, ai quali basta che si ammetta, come fa l'ORCHANSKY (*Les criminels russes*, nell'*Arch. di psych.*, 1898, XIX, 24) che " la classe dei delinquenti, almeno in Russia, non esiste; esiste solo un gruppo d'uomini, che sono poco adatti alla vita a causa della loro debolezza morale e della loro immaturità e che forse sono predisposti un po' più che gli altri a ogni sorta di decadenza morale e anche al delitto „. E, per finire, il DEBIERRE, *Le crâne des criminels*, Lyon 1895, esce in questa confessione: " Quando le condizioni sociali deleterie non ci sono e, malgrado l'educazione, si vedono svilupparsi delle tendenze difettose e criminali, si può pensare che queste attitudini naturali perverse fanno di tali esseri altrettanti delinquenti nati (pag. 343).

(1) PIERRET, *Les grandes lignes de l'hérédité psychopathique*, nella *Revue scientif.*, 22 mai 1897.

(2) CORRE, *Les criminels*. Paris 1889, pag. 372.

(3) MAUDSLEY. *Le respons. nelle mal. ment.*, Milano 1875, cap. ult.



nei primordii della psichiatria moderna) nessuno più nega la predisposizione ereditaria alla pazzia e il "temperamento mattesco".

E allora, inteso così il tipo criminale — come la scuola italiana lo ha sempre inteso — quale importanza hanno più le obbiezioni sillogistiche, se non come indizio di quello spiritualismo larvato cui ripugna di ammettere questa prova della dipendenza del morale dal fisico, o come preoccupazione infondata di quel socialismo metafisico, che teme di vedere affermata la fatale inevitabilità del delitto contro ogni variazione dell'ambiente sociale?

Dello spiritualismo larvato fra i nostri critici, è inutile occuparci qui: esso è incompatibile colla scienza positiva. Delle preoccupazioni e teoriche socialiste dirò fra poco, precisandone la portata.

Ed allora, quale consistenza può avere la negazione puramente sillogistica che "il delinquente *non si distingue* dal punto di vista fisico e morfologico, da ogni altro degenerato qualunque", da parte di chi non ha mai studiato antropologicamente un sol delinquente, nè morto nè vivo, e da parte di chi aveva pure ammesso, poche righe prima, che il delinquente "è un uomo *predisposto* per lo più da molteplici condizioni organiche, spessissimo colpito dalla degenerazione, e quasi sempre completato, o formato dall'ambiente", e per parte di chi, poche pagine più in là, proverà che "l'ambiente sociale costituisce una predisposizione generica, che deve riuscir fatale a chi abbia un fondo degenerato, o sia *da natura* provvisto di un'indole *tendente* al male", (1)? Che è precisamente quello che noi abbiamo sempre detto, aggiungendovi solo di aver riscontrato con pazienti osservazioni antropologiche sui morti e sui vivi, che certe anomalie sono veramente tipiche in certi delinquenti, e per esse ad es. si verifica l'osservazione del Foley "che nell'umanità tutt'intera, come nella nostra razza, la piccolezza della fronte e la grandezza relativa della mandibola coincidono colla disposizione all'omicidio", (2).

Ora, se in un carcere o fuori (come io feci tra i soldati) l'antropologo criminalista arriva a dirmi che il tale individuo, appunto perchè presenta microcefalia frontale, grande mandibola, labbra sottili, sguardo freddo, pallore terreo, zigomi sporgenti ecc. deve avere degli istinti sanguinari e in realtà egli fu condannato per

(1) ALIMENA, *Imputabilità*, Torino 1894, I, 247 e 337.

(2) Citato dal CORRE, *Les criminels*, pag. 372.



reati di sangue, come potete negare l'esistenza di questo tipo criminale? E quel che si dice dell'omicida vale, con dati diversi ma altrettanto caratteristici, del ladro nato, dello stupratore nato.

Infatti, una volta ammessa la predisposizione innata al delitto, rivelantesi anche nelle anomalie organiche, come riconoscono i pretesi avversari dell'antropologia criminale, che ho dianzi citati, non si può negare che queste anomalie siano realmente *caratteristiche* (come per es. del tipo cretinoso o del tipo tubercolotico) se non per due ragioni: o perchè ci si accontenti delle negazioni puramente verbali, fatte a tavolino da chi — non avendo sufficienti nozioni scientifiche per osservare antropologicamente i criminali — pretenderebbe, per ammettere il tipo criminale, come dice argutamente il Sorel (1) “ ci fosse un *vademecum* col quale il primo usciere capitato possa distinguere, dall'aspetto dell'accusato, se egli è un ladro, un falsario, o un omicida „; o perchè si abbiano dei preconetti scolastici, come chi avendo trovato realmente dei delinquenti a tipo criminale spiccato, si contenta per es. di dire ingenuamente, che questo “ verosimilmente non è che un effetto del caso „ (2)! Quasichè ogni scoperta della scienza non consista invece nel determinare ciò che l'ignoranza faceva prima attribuire al caso.

Resta dunque inteso, che quando noi parliamo di tipo criminale e di delinquente nato intendiamo di affermare una personale predisposizione fisio-psichica al delitto, che può non arrivare ad atti criminosi (come la predisposizione alla pazzia può non arrivare al delirio) se rattenuta da circostanze favorevoli nell'ambiente; ma che, appena queste siano sfavorevoli, rimane pur sempre la sola spiegazione positiva dell'attività antiumana ed antisociale del delinquente.

Ecco perchè noi non affermiamo dunque “ la fatale inevitabilità del delitto „ e riconosciamo invece, come riconoscemmo fin dalla I edizione (1881), colla teorica sulla prevenzione della criminalità (*sostitutivi penali*) che modificando l'ambiente si può influire, nel giro dell'esistenza individuale, sulla grande massa dei delinquenti d'occasione e d'abitudine e nel giro ereditario di qualche generazione sulla schiera dei delinquenti nati e pazzi (3).

(1) SOREL, *Le problème de M. Lombroso*, nella *Revue scientif.*, 18 fév. 1893, pag. 207.

(2) LAURENT, *Les habitués des prisons*, Lyon 1890, pag. 335.

(3) L'OTTOLENGHI rilevando le differenze di sensibilità secondo la condizione so-



Ed ecco perchè infine, non è invece positiva la supposizione, fatta per esempio dal Manouvrier, che " uno stesso individuo possa agire in mille modi diversi, secondo le influenze a cui sia sottoposto, senza per questo variare fisiologicamente e anatomicamente „ per modo che " l'educazione, l'ambiente, le circostanze sociali possono fare di un individuo molto onestamente costituito, uno scellerato „; sicchè " l'uomo è criminale nato come il cane è nuotatore nato. Egli è *sempre* molto capace di commettere un delitto „ (1).

No: un individuo che non sia degenerato potrà tutt'al più, in circostanze estremamente sfavorevoli, arrivare alla follia più o meno passionale od anche al suicidio, ma non arriverà mai per esempio all'assassinio per cupidigia o per libidine. L'ambiente può creare dei delinquenti passionali o d'occasione od anche abituali, ma non degli " scellerati „ nel breve giro dell'esistenza individuale, all'infuori cioè della deleteria influenza sulle generazioni, per trasmissioni ereditarie, che sole possono produrre il tipo criminale del delinquente nato.

Giacchè io insisto nella mia formula, che avrò occasione di spiegare più innanzi: come non diventa pazzo chi vuole, così non diviene delinquente chi vuole.

Tale è dunque la conclusione ultima sulla incontestabile esistenza del tipo criminale, il quale se nei delinquenti-nati sarà quasi esclusivamente d'origine biologica, nei delinquenti d'occasione divenuti abituali sarà di origine in gran parte sociale; senza però che neanche in questi, come dirò a suo tempo, si possa escludere ogni e qualsiasi influenza biologica, quando si pensi che non tutti i delinquenti d'occasione, anche in ambienti analoghi, diventano delinquenti abi-

---

*ziale* (nell'*Arch. di psych.*, 1898, XIX, 101) constatava che nelle classi basse della società vi sono, in minoranza, individui di sensibilità superiore e delle classi alte degli individui di sensibilità inferiore (appunto come si hanno, malgrado l'ambiente, dei tipi virtuosi fra i miseri e dei tipi criminali fra i ricchi).

Sicchè " l'accertamento scientifico di queste minoranze dà al quesito delle disuguaglianze antropologiche un significato meno fatalistico, perchè la civiltà non tende ad eternare le disuguaglianze „. E quando l'ambiente sociale assicurerà meglio lo sviluppo di ogni personalità umana, quella minoranza di eletti fra i miseri, che ora restano atrofizzati dalla miseria, si farà sempre più numerosa; mentre anche nelle classi elevate una esistenza meno febbrile (per la caccia all'oro) o meno parassitica, diminuirà la frequenza delle degenerazioni involutive.

(1) MANOUVRIER, negli *Actes du Congrès de Paris*, Lyon 1893, pag. 29, 155; *La genèse normale du crime* nel *Bull. Soc. anthr.*, Paris, sett. 1893, pag. 144.



tuali, perchè dotati di una maggiore potenza biologica di resistenza alle condizioni criminogene esterne.

Vale a dire, che non solo per i delinquenti, ma anche per altri gruppi o professionali o psicologici di uomini, esiste in certi casi un tipo bio-sociale, in cui i caratteri congeniti o quelli acquisiti prevalgono secondo che l'individuo è più o meno disposto per la sua costituzione fisio-psichica ad una data professione oppure vi è determinato piuttosto dalle condizioni famigliari e sociali. Ma oltre a ciò esiste anche un tipo prettamente biologico o antropologico di delinquente, nei casi appunto in cui le tendenze criminose sono congenite e si manifestano sino dai primi anni, e sono accompagnate da profondi caratteri anatomici, fisionomici, ed anche psichici (impulsività, insensibilità morale, straordinaria imprevidenza) che non si possono spiegare come prodotti nell'individuo dalle sole abitudini di vita nè dalle sole condizioni sociali in genere.

È questo il concetto di *temperamento criminale* che io ho accennato altrove (nella *Scuola positiva*, agosto 1896) indicando per l'antropologia criminale l'indirizzo di uno studio sintetico per ciascuna personalità delinquente — oltre i dati analitici di biologia e psicologia finora raccolti — con una ricostruzione scientifica della dottrina dei temperamenti, che, abbandonata sinora dalla fisico-psicologia, accenna ora, e giustamente, a risorgere. Trattasi cioè di costituire una *etologia criminale*, che sarà di coronamento pratico a quell'opera scientifica, che da alcuni anni si è svolta con tanto splendore sulle due basi dell'antropologia e della sociologia criminale e che — dopo aver raccolto così grande e talvolta ingombranti quantità di dati analitici — deve d'or innanzi impiegare questi dati e le loro parziali indagini per una sintesi bio-sociologica, che sarà la teoria di quell'arte così difficile, ma così feconda, della terapeutica sociale (1).

(1) Come accenni a questo indirizzo sintetico veggansi le monografie di Rossi e OTTOLENGHI, sopra due *Centurie di criminali*, Torino 1898; DEL GRECO, *Il temperamento epilettico*, nel *Manicomio*, 1893; HAMON, *La psychologie de l'anarchiste socialiste*, Paris 1895; MAC DONALD, *Le criminel-type*, Lyon 1893.

E più diffusamente, DEL GRECO, *Temperamento e carattere nelle indagini psichiatriche e di antrop. crim.*, nel *Manicomio*, 1898, pag. 161, e *Sulla psicologia della individualità*, negli *Atti Soc. Rom. d'antrop.*, 1898, V, fasc. 3.

E, per la psicologia normale, veggansi gli studi di antropologia pedagogica, che ho ricordati nell'introduzione, pag. 56.



18. — VII. Sulla genesi e natura della delinquenza — anche tralasciando l'opinione negativa della classica scienza criminale, per cui il delitto non avrebbe nulla di specifico nè biologicamente nè socialmente, altro non essendo per essa che il *fiat* del libero arbitrio individuale — si sono date numerose spiegazioni ed ipotesi dagli antropologi criminalisti.

Di esse bisogna pure occuparsi, sebbene mi sembrano spesso ipotesi affrettate ed anticipate, che in sostanza nulla aggiungono di conoscenza scientifica e di applicabilità pratica a quella determinazione positiva dei caratteri organici e psichici nei delinquenti, che è veramente il compito principale e più fecondo dell'antropologia criminale. Studiamo e conosciamo prima, il più positivamente e precisamente possibile, le varie classi di delinquenti; e c'ingegneremo poi a spiegarne l'origine e la natura, che è sempre una ricerca sintetica, cui deve precedere un'analisi ostinata e meno incompleta che si possa. Altrimenti imiteremo anche qui la smania metafisica di mettere avanti a tutto le fantastiche definizioni della quiddità, dell'essenza, della origine, del noùmeno ecc., lasciando in ultima linea l'osservazione dei fenomeni, che è invece la sola utile e feconda applicazione del metodo sperimentale.

E ciò soprattutto in riguardo alla sociologia criminale: giacchè una spiegazione finale sulla natura della delinquenza se può anche interessare, fino ad un certo punto, l'antropologia criminale nell'ordine tecnico delle sue ricerche, non ha invece colla sociologia criminale un rapporto immediato e necessario (1).

Al sociologo criminalista quello che importa conoscere, per trarre le sue induzioni giuridiche e sociali, sono i fattori della criminalità, suscettibili di osservazione positiva nell'ordine biologico come in quello fisico e sociale. Perchè è dalle tendenze ed attitudini, più o meno anormali e quindi più o meno correggibili, delle varie categorie di delinquenti che egli trae le conclusioni sul loro diverso ed opportuno trattamento, che mantenga l'equilibrio fra le necessità della difesa sociale negli offesi e i diritti della umana personalità nell'offensore. Siano quindi questa o quella l'origine e la natura biologica della delinquenza, le conclusioni sociologiche non ne sono influenzate, giacchè il grado di anormalità e di correggi-

(1) Concorda il GAMBINI, *Sulla genesi della delinquenza*, nella *Scuola positiva*, marzo, 1899.



bilità in ciascuna categoria di delinquenti si può perfettamente determinare per altri elementi, all'infuori delle diverse ipotesi generali. Ciò che si farà evidente nel seguito di questo lavoro.

Comunque, volendo di queste ipotesi dare qualche notizia critica, esse possono ridursi alle seguenti.

*Il delitto è un fenomeno di:*

Normalità { biologica (Albrecht)  
                  { sociale (Durkheim)

	{	atavismo	{ organico e psichico (Lombroso, Kurella) psichico (Colajanni)
		patologia, da	{ nevrosi (Dally, Minzloff, Maudsley, Virgilio, Jelgersma, Bleuler) nevrastenia (Benedikt, Liszt, Vargha), epilessia (Lombroso, Lewis, Roncoroni)
Anormalità biologica per	{	degenerazione	(Morel, Sergi, Féré, Zuccarelli, Magnan, Corre, Laurent)
		difetto di nutrizione del sistema nervoso centrale	(Marro)
		difetto di sviluppo dei centri inibitori	(Bonfigli)
		anomalia morale	(Despine, Garofalo)
	{	influenze economiche	(Turati, Battaglia, Loria)
Anormalità sociale per		inadattamento giuridico	(Vaccaro)
		influenze sociali complesse	(Lacassagne, Colajanni, Prins, Tarde, Topinard, Manouvrier, Raux, Baer, Kirn, Gumplowicz)

**Anormalità biologico-sociale (Ferri).**

L'esame comparativo di queste varie ipotesi è molto suggestivo ed utile per giudicare la portata ed il valore di ciascuna di esse e per giungere a quella conclusione sintetica, che, è, secondo me, l'espressione della verità positiva.

La conclusione sostenuta dall'Albrecht, al Congresso di antropologia criminale in Roma, sarebbe, che i delinquenti riproducendo le tendenze e i costumi e spesso i caratteri organici del mondo animale, rappresentano essi la vita normale della natura, che è dovunque uccisione e furto, mentre la condotta dell'uomo onesto sarebbe l'eccezione e quindi l'anormalità nell'ordine naturale. Ma



mi fu facile rispondere all'illustre anatomico, coll'assenso unanime dei presenti, che se il suo concetto paradossale poteva anche ammettersi in ordine all'anatomia comparata ed alla vita universale, non aveva però alcun fondamento in ordine alla vita umana, che è il solo possibile punto di vista per l'antropologo e pel sociologo criminalista. Ed allora, poichè evidentemente, nell'umanità presente, i delinquenti, sotto qualunque forma, costituiscono invece una minoranza di fronte al totale degli onesti, così essi rappresentano, nel mondo umano, realmente l'eccezione e quindi l'anormalità tanto biologica quanto sociale (1). E aggiunsi poi che non è nemmeno esatta l'affermazione dal punto di vista nell'anatomia comparata, che fra gli animali l'uccisione ed il furto siano la condotta normale; giacchè (come dimostrai nell'*Omicidio*, Introduzione), l'azione animale che corrisponde, per es., all'omicidio fra gli uomini, non è l'uccisione di un animale per parte di un animale qualunque, ma è tale soltanto quando uccisore ed ucciso appartengono alla stessa specie. E quindi come non è delitto, nemmeno in senso naturale l'uccisione di un mammifero da parte dell'uomo, per cibarsene; così non si può dire uccisione anti-naturale quella di un erbivoro da parte di un carnivoro. E in questo senso più esatto non si potrebbe dunque affermare che la vita universale consti, in maggioranza cioè normalmente, di uccisioni, saccheggi, furti ecc. in senso anti-naturale, come nell'umanità deve intendersi il delitto in senso anti-sociale.

E questa considerazione dimostra insussistente anche l'analoga affermazione del Bonfigli (2) che il delitto non esiste se non perchè ed in quanto vi è una legge che lo proibisce e perciò " di azioni delittuose per sè stesse, che siano cioè tali per loro natura, non ne esistevano giacchè devono riguardarsi come azioni *dirette a procurare il soddisfacimento di bisogni fisiologici* „, e cioè " lo stupro provvede al bisogno della riproduzione, il furto alla necessità del cibo, l'uccisione all'eliminazione dei concorrenti ecc. „.

Procurarsi il cibo, riprodursi, vincere il concorrente sono azioni naturali quando non offendono negli individui della stessa specie, e che perciò hanno gli stessi bisogni fisiologici, le condizioni di esistenza; ma diventano antinaturali (ciò che fra gli uomini si dice

(1) *Actes du premier Congrès intern. d'anthr. crim.*, Rome 1886, pag. 110 e seg.

(2) BONFIGLI, *La storia naturale del delitto*, Milano 1893, pag. 18-19.



criminoso) quando per soddisfare i proprii bisogni fisiologici si offendono nei nostri simili le condizioni, che anche per essi sono indispensabili a quella stessa soddisfazione.

Recentemente l'idea, che il delitto sia un'azione normale, è stata sostenuta, nell'aspetto puramente sociologico, dal Durkheim (1), il quale distingue il normale dall'anormale equivocando sul criterio da me accennato nella risposta all'Albrecht, chiamando normale il fatto sociale che si produce colla maggior frequenza nel tempo e nello spazio. E poichè il delitto si manifesta in ogni società umana, egli conclude che il delitto è un fenomeno di sociologia normale; non solo ma è anzi " un fattore della salute pubblica, una parte integrante di ogni società sana „.

Anzitutto, come già notava il Gualterotti (2), il Durkheim cade nella contraddizione di ammettere che pur essendo il delitto un fenomeno di sociologia normale, il delinquente invece può essere un individuo anormale; quasichè potesse essere normale il prodotto specifico di una personalità anormale. E cade in una seconda contraddizione, quando, pur dichiarando il delitto " un fattore della salute pubblica „, dice che ciò non esclude esso si debba odiare (*Règles*, pag. 90): mentre noi crediamo che il delitto è un fenomeno patologico e per ciò bisogna preservarsene, ma non si deve odiare il delinquente come non si odia il pazzo. Ma poi è evidente che nel dichiarare normale il fenomeno criminoso, Durkheim ha equivocato tra *normalità* e *costanza* di un fatto sociale; un fatto sociale, od anche biologico, può essere costante e tuttavia essere anormale, se esso si verifica nel minor numero dei casi. Altrimenti si dovrebbe dire che anche la malattia è un fenomeno di biologia normale, perchè in ogni tempo e luogo, in tutti gli organismi si verificano delle malattie.

Il criterio positivo sta invece, come io dicevo all'Albrecht, nella maggioranza o minoranza dei casi in cui si verifica l'uno o l'altro fenomeno per ciascun gruppo sociale. Ed ecco perchè il parricidio, orribile delitto in Europa od America, è lecito invece, e persino doveroso, tra i Battas di Sumatra.

---

(1) DURKHEIM, *Division du travail social*, Paris 1893, pag. 33 e segg.; *Les règles de la méthode sociologique*, Paris 1895, pag. 81 e segg., e nella *Revue philos.*, juin 1894; *Le suicide*, Paris 1898, pag. 413.

(2) GUALTEROTTI, *Patologia e delitto*, nella *Scuola positiva*, 1894, pag. 833.



Come in biologia i casi di salute sono immensamente più numerosi che quelli di malattia, e questa costituisce un'anormalità per quanto costante e inevitabile; così in sociologia, gli atti umani che, nella lotta per la vita, rispettano le altrui condizioni di esistenza individuale e sociale, sono immensamente più numerosi degli atti criminali od antisociali, e quindi il delitto in ogni società è un'anormalità, per quanto costante, ed appartiene alla patologia sociale (1).

Quanto alla seconda affermazione del Durkheim, che il delitto sia un fattore della salute pubblica, malgrado che il Tarde (2) — dimenticando la distinzione tra fatto normale e costante, che io ho data or ora — si sia invece mostrato molto scandalizzato di questa eresia; noi crediamo che ci sia, una parte di verità nel dire, come fece anche il Lombroso che il delitto possa avere qualche effetto utile nella società, come del resto il dolore ed anche la malattia nell'organismo individuale (3).

Anche il genio è un'anormalità degenerativa (4). Ma è quasi sempre utile alla società, perchè esso è una forma superiore di degenerazione

(1) Veramente, quando si parli non dei soli delitti naturali e anti-umani, ma di tutte le forme di criminalità e oltre i *condannati* si comprendano anche i criminali latenti o impuniti e l'affermazione si limiti ai periodi di crisi sociale, che determinano quella *sopra saturazione criminosa*, di cui parlerò al cap. seguente, si può anche dire che i delinquenti diventano numerosi quasi quanto gli onesti; come in tempo di epidemia i malati eguagliano quasi il numero dei sani e come nell'organismo in decomposizione pullulano i saprofiti. Ma, come dissi altrove (nell'*Omicidio*, pag. 724 e *Scuola positiva*, giugno 1896) ciò non distrugge il fatto comune che i delinquenti sono la minoranza, cioè sono gli anormali.

(2) TARDE, *Criminalité et santé sociale*, nella *Revue philos.*, févr. 1895 e negli *Études de psychol. sociale*, Paris 1898, pag. 136.

A lui rispose il DURKHEIM, nella *Rev. philos.*, mai 1895, concludendo contro le tirate sentimentali e poco scientifiche del Tarde che bisogna accettare le constatazioni della scienza, quali che ne siano le impressioni del sentimento. Altrimenti non si è scienziati " ma dei mistici più o meno conseguenti: ora il misticismo è il regno del disordine nel campo pratico, perchè esso è il regno della fantasia nel campo intellettuale „.

(3) LOMBRISO, *Les bienfaits du crime*, nella *Nouvelle Revue*, 1 juill. 1895, e *Riv. di sociologia*, nov. 1895. A cui aggiunse il concetto della *simbiosi*, cioè della utilizzazione del delitto da parte della società, come conclusione finale al vol. III dell'*Uomo delinquente* (V edizione).

(4) V. LOMBRISO, *L'uomo di genio*, VI ediz., Torino 1894; IDEM, *Genio e degenerazione*, Palermo 1898.



(evolutiva) mentre il delitto e la pazzia che ne sono una forma inferiore (involutiva) sono quasi sempre nocivi e per eccezione utili (1).

Senonchè tanto nelle osservazioni del Durkheim — che il Sorel chiama giustamente coraggiose (2) ed a cui Tarde non seppe opporre che dei luoghi comuni e degli artifizi di polemica sillogistica — quanto nelle osservazioni del Lombroso, la verità non è completa, perchè essi non fecero quella distinzione tra delinquenza atavica od anti-umana e delinquenza evolutiva o politico-sociale, che io feci recentemente (3). Essa sola può servirci così a discernere quali forme di criminalità possano avere anche degli effetti utili nella società come a discernere le forze costitutive della giustizia penale, in cui al nucleo germinativo della difesa sociale contro la criminalità atavica, si aggiunge tutta l'incrostazione della difesa della classe dominante contro la criminalità evolutiva, come vedremo al cap. III.

È certo infatti che tutti i danni sociali imputati al delitto dal senso comune e dal Tarde nella polemica col Durkheim sono veri, se si parla della criminalità atavica; mentre non lo sono più interamente se si parla della criminalità evolutiva, che talvolta anzi può avere dei contraccolpi di progresso sociale, perchè, come dice il Durkheim, « talvolta il delinquente (evolutivo, dico io) è stato un precursore della morale futura » (4).

Così, per es., ogni processo per delitti determinati dalla condizione giuridicamente inferiore della donna (abbandono di sedotte, sevizie coniugali ecc.) serve a scuotere e preparare la coscienza pubblica a riforme famigliari (divorzio, responsabilità dei seduttori ecc.). E così bisogna purtroppo confessare che quando un governo od una classe dominante negano ogni giustizia sociale alla classe soggetta, quelli che le leggi chiamano reati politici (quando siano disgiunti da ogni forma di criminalità comune o atavica, come l'omicidio o il saccheggio o l'incendio) servono ad affrettare quelle riforme politico-sociali, che altrimenti non sarebbero concesse.

(1) V. FERRI, *La réhabilitation des anormaux*, nella *Revue d. revues*, 15 febb. 1899.

(2) SOREL, *Théories pénales de Durkheim et Tarde*, nell'*Arch. di psych.*, 1895, XVI, 219.

(3) FERRI, *Delinquenti ed onesti*, nella *Scuola positiva*, giugno 1896; Il SIGHELE, *Mondo criminale italiano*, Milano 1895, aveva pure distinto la delinquenza atavica da quella evolutiva, ma piuttosto nell'aspetto morfologico, per la sostituzione della frode alla violenza, anziché nel suo contenuto e nei suoi motivi determinanti.

(4) DURKHEIM, nella *Revue philos.*, maggio 1895, pag. 521.



Così, per es., tutta la storia del movimento operaio in Inghilterra nel secolo XIX dimostra come per giungere alla presente condizione di pubbliche libertà e di reciproco rispetto nella lotta economica fra capitalisti e lavoratori, abbiano molto contribuito le agitazioni popolari, fin verso il 1870, che quasi sempre ebbero forma di criminalità (evolutiva) cogli scioperi violenti, le rivolte, gli oltraggi ecc. (1).

Ad ogni modo, quali ne possano essere gli effetti e i contraccolpi sociali, il delitto è sempre una forma di attività anormale e non è quindi ammissibile la prima delle affermazioni del Durkheim, che il delitto appartenga alla sociologia normale, anzichè alla patologia sociale.

Venendo alle altre spiegazioni ed ipotesi sull'origine e natura della delinquenza, occorre anzitutto avvertire, che specialmente quelle d'ordine biologico non sono dai loro autori date in un senso assolutamente esclusivo: ma ognuno di questi pur dando la prevalenza all'elemento specificato nella rispettiva ipotesi, specialmente per la delinquenza congenita, non nega però, in via secondaria, il concorso sia di qualche altra spiegazione biologica, sia soprattutto delle condizioni esterne, fisiche e sociali. Sono invece quelli che sostengono essere la delinquenza un fenomeno di origine esclusivamente sociale, che assai più, e taluni anzi assolutamente, escludono qualsiasi influenza delle condizioni biologiche. E questa avvertenza preliminare tornerà anche opportuna per meglio determinare il significato della mia conclusione sintetica, che ho sempre sostenuta fin dalla prima edizione di questo lavoro (1881).

Fra le spiegazioni biologiche della delinquenza, la più caratteristica e perciò la più combattuta è quella dell'*atavismo*, organico e psichico, data dal Lombroso, nelle prime due edizioni. Per essa egli dava valore e precisione scientifica ad alcune espressioni fugaci dello stesso concetto, che già si trovano, per es., nel Despine, nel Sue, e specialmente nel Mayhew e nel Lubbock (citati qui, a p. 72), e metteva in rilievo i caratteri organici e le tendenze psichiche che riproducono veramente nei delinquenti la costituzione fisiopsichica dell'uomo primitivo e selvaggio: a cui aggiungeva poi, per la nota legge di evoluzione ontogenetica e filogenetica, l'analogia di quei caratteri, specialmente psichici, con quelli dei nostri fanciulli.

---

(1) Sidney e Beatrice WEBB, *Histoire du Trade Unionisme*, Paris 1897, cap. 2 e 3.



Questo carattere atavistico in molte anomalie dei delinquenti è assolutamente incontestabile: tanto che anche recentemente il Marro le classificava punto in anomalie ataviche, atipiche e psicologiche. Ma la spiegazione per atavismo (come del resto tutte le altre, d'indole puramente biologica o puramente sociale) per quanto sia stata ripresa ed acutamente illustrata dal Kurella (1) e sebbene sia, in relazione al delinquente nato, la spiegazione fondamentale, aveva ed ha il difetto di non comprendere tutte le categorie antropologiche dei delinquenti e in una stessa categoria nemmeno tutti i casi individuali. È evidente infatti, per chiunque abbia studiato dei delinquenti, che quelli d'occasione, per es., presentano una frequenza molto minore di anomalie in genere e specialmente ataviche, e che fra gli stessi delinquenti nati, ve n'ha di quelli a tipo spiccatamente atavistico ed altri invece a tipo più prossimo alla patologia od alla degenerazione, organica e psichica.

Perciò il Lombroso stesso, fin dalla III edizione del suo *Uomo delinquente*, diceva: " L'arresto di sviluppo così ci concilia la malattia con quell'atavismo, che vedemmo tanto predominante. L'atavismo resta quindi, malgrado o meglio insieme alla malattia, uno dei più costanti caratteri nei delinquenti nati „ (1884, p. 589). Il che, tra parentesi, non ha impedito a molti critici di ripetere sempre che, per Lombroso, l'atavismo è l'unica spiegazione della delinquenza congenita, come seguitarono a ripetere ch'egli studia soltanto il cranio dei delinquenti (2).

E così il Lombroso, modificando la sintesi col variare e completarsi delle analisi di fatto, nell'ultima edizione ha congiunto in modo anche più organico l'atavismo colla patologia nella spiegazione della delinquenza, fondendo questa colla epilessia e colla pazzia morale. Il Lombroso dunque, partito dalla prevalenza quasi

(1) KURELLA, *Naturgeschichte des Verbreckers*, Stuttgart 1893, pag. 255. — V. anche SOREL, *La position du problème de M. Lombroso*, nella *Rev. scient.*, 18 févr. 1893, pag. 207.

(2) Veggasi, per es., il MANTEGAZZA, *Gli atavismi psichici*, in *Arch. per l'antr.*, 1888, dove dice: " Questa confusione continua inavvertita della patologia coll'evoluzione gerarchica nelle forme è il difetto fondamentale della nuova scuola criminale, che ha un fondamento serio di verità; ma che è colpevole anch'essa di voler aprire tutte le porte della scienza penale e della psichiatria con una chiave sola „. E dire che sono quasi venti anni ormai, che noi andiamo ripetendo che il delitto è la risultante dei tre ordini di fattori antropologici, fisici e sociali e non mai di uno solo fra essi!



esclusiva dell'atavismo, identificava dappoi la pazzia morale colla delinquenza congenita: e questo concetto ormai è accettato dalla grande maggioranza degli alienisti italiani, come risultò sin dal congresso freniatrico di Siena colla relazione di Tamburini (1886). E da ultimo aggiungeva che in fondo alla pazzia morale ed alla delinquenza sta l'epilessia o la natura epilettoide dei vari delinquenti, i quali non ne sarebbero appunto che queste forme diverse: reo epilettrico — reo pazzo-morale — reo-nato — reo d'occasione o criminaloide — reo per passione. A cui si uniscono pure in molti casi, l'arresto di sviluppo e la degenerazione.

Naturalmente anche a questa spiegazione si fecero molte obbiezioni, tra cui queste due principali: I. Che non solo non tutti i delinquenti sono epilettrici (ciò che veramente non dice nemmeno il Lombroso), ma che nemmeno tutti hanno natura epilettoide. II. Che l'epilessia o la patologia in genere esclude l'atavismo, perchè " non si dirà che l'epilessia sia una forma di reversione verso i nostri antenati selvaggi o preistorici „. Obbiezioni, che secondo me non hanno consistenza, sia perchè la delinquenza, secondo tale concetto non sarebbe (meno i casi dei delinquenti anche epilettrici) una forma ma bensì una trasformazione della condizione epilettrica o epilettoide e perchè poi negli stessi epilettrici, anche non delinquenti, si osservano dei caratteri e delle abitudini ataviche ed animalesche, non essendovi in realtà un antagonismo fra atavismo e patologia, come lo mostrano anche molte forme di pazzia, massime l'idiozia.

Per quanto se ne può giudicare, la spiegazione della delinquenza colla epilessia, a cui il Lombroso ha dato una ricca serie di prove sintomatiche, è fondamentalmente vera, come hanno confermato le ricerche di Tonnini, Ottolenghi, Roncoroni, De Arcangelis (1). Ed io ho trovato che essa è quasi sempre la sola spiegazione positiva in tutti i casi di delitti strani, improvvisi, senza motivo contro le persone o contro il pudore e talvolta anche contro la proprietà. Malgrado questo, la spiegazione dell'epilessia non parmi ancora

(1) TONNINI, *Le epilessie in rapporto alla degenerazione*, Torino 1891; OTTOLENGHI, *Il campo visivo negli epilettrici e delinquenti*, Torino 1891; IDEM, *Epilessie traumatiche*, nel *Giorn. Accad. Med. Torino*, 1890-91; IDEM, *Le epilessie psichiche*, in *Riv. sperim. Fren.*, 1893; RONCORONI, *Trattato clinico dell'epilessia*, Milano 1893; DE ARCANGELIS, *Le stimmate epilettoidei nei criminali alienati*, in *Riv. sperim. Fren.*, 1897, pag. 324 e 567.



completa, se si pensi che vi sono molti epilettici semplici, che non delinquono, anche se in condizioni molto analoghe di ambiente fisico e sociale, ove sorge invece la mala pianta del delitto.

Della conclusione del Colajanni sul delitto come "fenomeno di atavismo psichico", ho già detto come essa sia in enorme contraddizione con tutto il resto del volume, dove egli critica come errate o inconcludenti, tutte, non una eccettuata, le conclusioni parziali dell'antropologia criminale, sia nel campo organico, sia in quello psicologico, e poi finisce per accettare questa ipotesi dell'atavismo, che è la più antica e più combattuta sintesi di quelle parziali conclusioni di fatto! Ma, anche a parte ciò, un atavismo puramente psichico non è concepibile, se non si ammette il contemporaneo atavismo organico, che il Colajanni invece assolutamente vuol escludere o, senza alcuna ragione scientifica, vorrebbe limitare esclusivamente alle cellule nervose centrali, quasi che queste vivessero e si trasmettessero ereditariamente concentrate nel vuoto e non indissolubilmente legate con tutti gli altri elementi organici della vita (1).

Come contrapposto alla spiegazione atavistica, sta la spiegazione del delitto come fenomeno di patologia, la quale però viene diversamente specificata dai diversi autori. Infatti, mentre il Lombroso (e, con esso, oltre parecchi antropologi criminalisti d'Italia, anche il Bewan Lewis) (2), riduce la condizione patologica del delinquente ad un'origine epilettoide, per i psicopatologi inglesi invece (Thomson, Maudsley) e in Italia specialmente per Virgilio, il delitto non sarebbe che un ramo dello stesso tronco a cui appartiene anche la pazzia, e fra il ramo del delitto e quello della pazzia,

---

(1) Io credo però che l'ipotesi dell'*atavismo psichico* fu opposta dal Colajanni soltanto, perchè poco prima del suo volume (1889) ne avevano parlato il JAUVELLE (*Atavisme psychique*), nel *Bull. Soc. anthr.*, Paris 1887, e il MANTEGAZZA (*Gli atavismi psichici*) nell'*Arch. pen. d'antr.*, 1888.

In realtà però, come mi notava il GROPPALI (*Il II Congr. intern. di sociol.*, nel *Pensiero italiano*, dic. 1896, pag. 417), "l'idea centrale e ispiratrice del libro di Colajanni è la prevalenza dei fattori sociali nel delitto", che egli prese dall'opuscolo di TURATI, *Delitto e questione sociale*, Milano 1883, e di cui mi occuperò or ora.

(2) BEWAN LEWIS, *The genesis of crime*, nella *Fortnightly Review*, sett. 1893. — Anche il CABADÉ, *De la responsabilité criminelle*, Paris 1893, pag. 298 ammette "una grandissima analogia" tra delitto ed epilessia. — V. pure PEIXOTO, *Epilepsia e crime*, Bahia 1897.



starebbe, come diceva il Maudsley, una zona intermedia. Il Benedikt invece (seguito dai giuristi Liszt e Vargha) (1) concepisce la condizione patologica, onde si origina il delitto, come una nevrastenia fisica, morale ed estetica, congenita od acquisita, che dà il delinquente professionale, a cui si aggiunge poi il delinquente per malattia o per intossicazione e il delinquente degenerato.

Di queste ultime ipotesi, quella del Benedikt mi sembra molto vaga, giacchè quando si è detto "nevrastenia", non si sono veramente accresciute nè precisate le nostre cognizioni cliniche o biologiche sulla natura della delinquenza; anche senza notare che i sintomi dati dal Beard della nevrastenia o nervosismo (che per il nevrologo americano non sono molto diversi tra loro, come crede il Colajanni) non concordano affatto coi sintomi dei delinquenti nati (i professionali del Benedikt) nei quali si nota tutt'altro che l'esaurimento nervoso.

L'ipotesi del Benedikt si adatta completamente alla sola categoria dei vagabondi, per nevrastenia fisica, nei quali del resto si era osservata da molto tempo la debolezza organica, che li rende insuscettibili di qualsiasi lavoro prolungato e regolare.

E quanto alla comunanza d'origine fra delitto e pazzia, essa è più vera in molti casi, ma non ispiega poi molte forme di delinquenti d'occasione e non dice il perchè ci siano moltissimi pazzi che non sono affatto delinquenti. Certo un'analogia frequente e profonda c'è tra delitto e pazzia, come del resto fra tutte le forme più gravi di degenerazione umana: ma questa analogia non ci dà ancora la spiegazione completa. E, in fatto poi, tra il pazzo comune ed il pazzo delinquente c'è una profonda differenza così di tipo antropologico come di caratteri psichici: io l'ho osservato più volte comparando la popolazione dei manicomi comuni con quella, per es., del manicomio criminale di Montelupo (Toscana).

Negli ultimi anni poi ha preso gran voga nel campo biologico e psicologico, il concetto della degenerazione, che dal geniale annuncio del Morel in poi (1857), era rimasto molto trascurato. Ma anche in questa spiegazione se c'è del vero, c'è però anche molto del vago: giacchè della degenerazione non si è dato nè si dà nessun con-

---

(1) LISZT, *Aperçu des applications de l'anthr. crim.*, negli *Actes du Congrès de Bruxelles*, 1893, pag. 95; VARGHA, *Die Abschaffung der Strafrechtschaft*, Graz 1896, I, cap. IV.



cetto biologico preciso e positivo, ritenendola col Morel come " una deviazione dal tipo primitivo o normale „, che va ereditariamente trasformandosi e aggravandosi nelle successive generazioni, fino a spegnersi colla sterilità o col suicidio (1). Ma ormai questa idea della degenerazione è diventata così ampia, che " tutto accoglie che si rivolge a lei „ e per spiegare troppo finisce per spiegare troppo poco. Essa, come nota il Sorel " è una formola vaga e comoda, che permette di mettersi d'accordo, perchè non si precisa niente „ (2). Giacchè quando si dice che il delitto è un fenomeno di degenerazione come lo sono, da una parte, il cancro o l'ernia e dall'altra certe forme di pazzia e perfino il genio, allora le nostre cognizioni positive e pratiche sulla natura del delitto non guadagnano nulla nè per profondità nè per precisione. Il che, ripeto, non esclude che vi siano certi tipi di delinquenti nei quali le stigmate della degenerazione fisica e morale sono il carattere predominante: mentre però ve ne sono altri nei quali veri caratteri degenerativi non si riscontrano.

Lo stesso debbo dire della ipotesi del Marro sul " difetto di nutrizione del sistema nervoso centrale „, giacchè questa, pur cogliendo un lato della verità — che spiegherebbe la debolezza irritabile e l'impulsività dei delinquenti — rimane però sempre nell'indeterminato, potendo da quel difetto di nutrizione originarsi non solo il delitto, ma qualunque altra forma di inferiorità biologica, dalla sola debolezza organica e psichica, senza altre conseguenze, fino al suicidio od alla pazzia.

Meno indeterminata è l'idea del Bonfigli che ritrova la genesi del delitto, non nel senso naturale ma nel senso di azione contraria alle leggi vigenti, nel sistema nervoso " in cui le forze dei centri inibitori non sono bene proporzionate all'attività funzionale delle altre parti dello stesso sistema „. Infatti, a parte la questione se esistano

---

(1) *Dégénérescence* in *Dictionn. encycl. des sciences médicales* (Dechambre) et in *Dictionn. des sciences anthropologiques*. — V. anche DALLEMAGNE, *Dégénérés et déséquilibrés*, Bruxelles 1894; GIUFFRIDA RUGGIERI, *Sulla dignità morfologica dei segni detti degenerativi*, Roma 1897, negli *Atti della Soc. Rom. d'antrop.*, fasc. 2-3; LOMBROSO, *Caractères spéciaux de quelques dégénérescences* nell'*Arch. di psych.*, 1898, XIX, 235, in cui distingue tre grandi specie di degenerazione: la *cretinosa*, l'*epilettica*, la *paranoica*.

(2) SOREL, *Revue scientif.*, 1893, I, 208.



dei veri e proprii centri d'inibizione cerebrale (1) è un fatto però che, come io dimostrai nell'*Omicidio* (parte II, cap. 10) l'impulsività per difetto d'inibizione cerebrale è il carattere psichico fondamentale del delinquente. Ma è anche vero però che questa spiegazione puramente *descrittiva*, evidentemente non fa fare molto cammino nella spiegazione *genetica* della criminalità.

Finalmente, l'idea del Despine ripetuta dal Garofalo, che la delinquenza congenita non entri nel campo della vera e propria patologia, ma si limiti ad una anomalia nel senso morale, non mi sembra rispondente alla realtà. Infatti, anche tralasciando che fra anomalia e patologia e degenerazione non ci sono limiti fissi e precisi, ma sfumature e intrecci, ed anche tralasciando, come già dissi, che per la classificazione ed il trattamento dei delinquenti, se i caratteri psichici hanno maggiore importanza, non si devono però trascurare i caratteri organici, resta poi che anche nella sola categoria dei delinquenti-nati (pur separandone i delinquenti evidentemente pazzi) è impossibile escludere la presenza più o meno spiccata di caratteri patologici. Ed è impossibile poi dimenticare la trasformazione ereditaria che si verifica sempre fra delinquenza, pazzia, suicidio, anomalie morali ecc., il che ne dimostra la comune natura. E questi fatti rispondono all'obbiezione che, riproducendo il delinquente i caratteri psichici del selvaggio, bisognerebbe vedere in questo un rappresentante *patologico* dell'umanità anzichè il prodotto normale di una fase evolutiva oppure ammettere che gli stessi caratteri siano patologici o no secondo i gradi di longitudine: giacchè in fatto, nessun delinquente presenta un complesso di caratteri, organici o psichici, esclusivamente atavici, ma quasi sempre vi si congiungono anche, più o meno, anomalie patologiche.

Nè la separazione decisa, che il Garofalo tenta di fare tra delinquenza congenita e pazzia è scientificamente esatta, quando egli ripete con Esquirol e con altri, per es., che il delitto nel pazzo è scopo a sè stesso, mentre nel delinquente è mezzo a raggiungere un fine egoistico (2). Vi sono invece dei pazzi che commettono il delitto o per uno scopo legittimo per quanto infondato,

(1) ODDI, *L'inibizione dal punto di vista fisio-patologico, psicologico e sociale*, Torino 1898.

(2) GAROFALO, *Criminologia*, 1 ediz., 1884, pag. 99.



per es. la legittima difesa nel delirio di persecuzione, o anche per motivi antisociali, come la vendetta, la libidine od altro, precisamente come i delinquenti volgari: e i pazzi anzi nei quali il delitto è scopo a sè stesso, non sono che una minoranza esigua, nelle cosiddette monomanie omicide, cleptomanie ecc. Nè — abbandonando questo criterio (come il Garofalo ha fatto nella II edizione, 1891, p. 106) — basterebbe, attenersi, com'egli fa, all'altro criterio che il processo psichico, che determina il delitto nel pazzo " non è in accordo colla causa esteriore „ mentre nel delinquente nato è " in accordo colle impressioni del mondo esterno „. Vi sono infatti dei pazzi che agiscono, come dissi, per vendetta, per libidine, per cupidigia, con esatta proporzionalità di mezzi a fine e in accordo colle offese ricevute e colle tentazioni esterne: e viceversa ci sono delinquenti non pazzi, che non agiscono in accordo colle impressioni del mondo esterno, come l'assassino-ladro, che uccide la vittima subito, prima di derubarla, senza alcuna ragione di difesa propria e di impunità per sola ferocia istintiva oppure colui che uccide " il primo che passa „ per farsi onore presso i suoi compagni o colui, che innestando un sentimento altruista sopra un senso morale atrofico, deruba od uccide una vittima innocente per soccorrere ad esempio una terza persona e via dicendo (1).

Riassumendo: ognuna di queste spiegazioni biologiche della delinquenza è parzialmente vera: e dico parzialmente, perchè ognuna di esse si riscontra in realtà più o meno completamente in questa o quella categoria antropologica di delinquenti ed anche in questa o quella varietà di ciascuna categoria. Ma nessuna di queste ipotesi è sufficiente e completa: primo, perchè nessuna di esse basta a spiegare la genesi naturale del delitto in tutte le categorie di delinquenti; secondo, perchè, anche quando si accorda coi caratteri di questo o di quel tipo criminale, non dà poi la ragione precisa e fondamentale, per cui in certi individui questa o quella condizione di anormalità biologica arrivi a determinare il delitto, mentre in altri determina invece la pazzia o il suicidio o una sola inferiorità organica e psichica.

Perchè sopra 100 pazzi o nevropatici, o nevrastenici, o epilet-

---

(1) FERRI, *L'omicidio*, 1895, pag. 589 e segg.



tici, o degenerati, o difettosi nella nutrizione del sistema nervoso o dei centri inibitori o anomali in genere, soltanto venti, trenta, cinquanta, commettono delitti e gli altri no?

La risposta, per una parte, può darsi giustamente dicendo, che gli altri si saranno trovati in un favorevole ambiente fisico e sociale, che invece di dare il tracollo alla loro anomalia biologica, l'ha rattenuta dal trascendere all'eccesso criminoso.

Ma nemmeno questo spiega tutto: perchè vi sono dei degenerati o dei pazzi ecc. che vivono press'a poco nello stesso ambiente familiare e sociale e tuttavia alcuni diventano delinquenti ed altri no ed alcuni sono sanguinari o violenti ed altri hanno una ripugnanza organica all'omicidio, pur commettendo furti, frodi ecc., o viceversa. Nè le inevitabili differenze parziali di circostanze esterne, che sempre esistono per ogni momento della vita di ciascun individuo, basterebbero a spiegare così enorme differenza nel risultato finale. Perchè ad es. di due idioti tenuti allo stesso modo nelle loro famiglie, soggetti alle stesse influenze, uno risponde agli scherzi coll'assassinio e l'altro no? E perchè di due degenerati o di due pazzi, a cui la fidanzata si rifiuta di sposarli, l'uno va ed uccide la donna, mentre l'altro va ed uccide invece sè stesso ai suoi piedi? E perchè di due o più degenerati, nevrastenici od altro, per miseria, l'uno diviene un solo vagabondo innocuo, l'altro si dà invece al furto campestre e l'altro anche al furto violento o con assassinio e l'altro invece si limita a domandar l'elemosina? E così per mille esempi.

Nè varrebbe il dire, con Manouvrier (1) che mai due individui, anche viventi nella stessa famiglia, possono trovarsi nelle *identiche* condizioni d'ambiente; perchè se ciò è vero in astratto e metafisicamente, in realtà però le *piccole* differenze di circostanze e d'ambiente, per es., tra due fratelli viventi nella stessa famiglia, non sono causa proporzionata dell'*enorme* diversità di risultato, se uno, per es., rimane onesto e l'altro diviene omicida oppure se uno, per liberarsi dalla miseria, preferisce il suicidio all'assassinio.

Gli è che realmente il fattore biologico della delinquenza (temperamento criminale) consiste in qualche cosa di specifico, che non si è ancora determinato, ma senza del quale non si spiegano questi

---

(1) MANOUVRIER, *Les aptitudes et les actes*, nell'*Ère nouvelle*, oct. 1893, pag. 327.



così diversi risultati, sproporzionati alle differenze di circostanze esterne, in cui spesso si trovano gli individui di ogni classe sociale, colpiti da qualche stigmati di anomalia organica o psichica.

E questa mia conclusione si conferma quando penso al tipo criminale, che serve realmente a distinguere i delinquenti non solo dai normali ma anche dai pazzi, dai degenerati, dagli epilettici, dai neurastenici non delinquenti. Basta infatti studiare i pazzi di un manicomio comune come io feci a Pesaro e a Bologna, per rilevare subito questo fatto: che la grande maggioranza di quegli sventurati non presentano il tipo criminale (massime nella fisionomia) mentre fra quei pochi pazzi che commisero qualche delitto il tipo criminale è invece frequente. Il tipo spiccato dell'omicida come io lo distinsi in un solo fra 700 soldati, così lo riscontrai soltanto in tre o quattro pazzi del manicomio di Pesaro; e come quel soldato mi disse d'essere infatti stato condannato per omicidio da fanciullo, così quei pazzi avevano realmente, subito processo per assassinio. E così posso distinguere il tipo omicida fra cento degenerati in genere o epilettici o nevrastenici e via dicendo. E, per converso, nel manicomio criminale di Montelupo io ho trovato una frequenza grande di tipi criminali, sempre spiccatamente diversi fra omicidi e ladri non violenti; appunto perchè là sono raccolti non dei pazzi o degenerati comuni, ma dei pazzi o degenerati delinquenti. Il che non contraddice al fatto, che viceversa vi sono dei degenerati delinquenti che non presentano il tipo criminale, ma soltanto i sintomi evidenti di una degenerazione grave; perchè in essi il delitto sarà stato più occasionale che congenito e perchè la degenerazione gravissima avrà sopraffatto, nelle manifestazioni esterne, i caratteri specifici della delinquenza.

Vale a dire che la delinquenza, specialmente congenita (ma in parte anche quella occasionale) è una forma veramente specifica di anomalia biologica, che, sul terreno delle razze e del temperamento, si distingue da ogni altra forma di anomalia o di patologia o di degenerazione e che determina appunto il delitto concreto, quando si trova in quel dato ambiente fisico e sociale, che offre alla disposizione individuale le circostanze ed i mezzi di tradursi in atto (1). Talchè, non per dare una spiegazione sull'essenza o natura della

---

(1) V., in accordo e complemento di queste idee, DEL GRECO, *Malattia e teorie*



delinquenza, ma unicamente perchè bisogna dare un nome al proprio pensiero, io credo che il concetto più preciso e positivo, nel lato biologico, sia ancora quello di una "nevrosi criminale", distinta per sè da ogni altra forma patologica, atavica, degenerativa od altro. Nevrosi criminale, che si potrebbe anche dire col Virgilio una forma di "teratologia psichica", a cui si associano certamente in questo o quel delinquente, con diversa prevalenza, dei caratteri d'atavismo o di arresto di sviluppo o di nevrastenia o di degenerazione, ma che costituisce essa veramente il fattore specifico, per cui quell'individuo con quei dati caratteri biologici e in quel dato ambiente fisico e sociale commette quel dato delitto.

Tutt'al più, volendo tentare un passo più innanzi, potrei ripetere quello che dissi altrove e cioè che la condizione di anomalia fisiopsichica (per atavismo, patologia, degenerazione) pure ledendo tutto il sistema nervoso e l'organismo dell'individuo, può intaccare a preferenza o l'intelligenza o l'affettività o la volontà e si avrebbe nel primo caso la pazzia, nel secondo il delitto e nel terzo il suicidio, dacchè la pazzia è il naufragio dell'intelligenza, il delitto è la mancanza o la perdita del senso morale e sociale, il suicidio è la bancarotta della volontà nella lotta per la vita (1).

Comunque, il mio concetto si riassume nell'assegnare alla delinquenza di qualunque forma e categoria, una origine e natura complessa, tanto biologica (nel senso specifico ora accennato) quanto fisica e sociale. Giacchè, come per il fattore biologico, considerato a parte, non si spiega il delitto se non per questa condizione speciale e caratteristica, chiamata in mancanza d'altro "nevrosi criminale"; così poi, in definitiva, nessun delitto, per quanto insignificante, si spiega positivamente se non lo si considera come la risultante, non solo del fattore biologico, ma anche dei fattori fisici e sociali.

Certo la diversa prevalenza di questo o quell'ordine di fattori determina delle distinzioni nella massa dei delinquenti, secondo la classificazione che vedremo in seguito: ma certo anche ogni delin-

---

*biologiche sulla genesi del delitto*, nel *Manicomio*, 1896, n. 2-3 e *Temperamento e carattere nella psich. e antrop. crim.*, ibidem 1898, 42.

Io intendo per temperamento "una personalità bio-psichica che vive ed agisce in un ambiente fisico e sociale", nella *Scuola positiva*, agosto 1896.

(1) V. anche ANGIOLELLA, *Manuale di antrop. crim.*, Milano 1898, pag. 309.



quente ed ogni delitto, a qualsiasi categoria appartenga, è il prodotto simultaneo di tutti tre questi ordini naturali (1).

È questa spiegazione sintetica sull'origine e natura della delinquenza, che nessun critico, nè metafisico nè positivista, della nuova scuola criminale ha affrontato direttamente mai, confessandone così implicitamente la verità e completezza, e dandosi anche l'aria, dopo le critiche parcellari a questo o quel lato della genesi naturale del delitto, di aggiungere per conto proprio quelle considerazioni sulla concorrenza dei vari fattori criminosi, che noi abbiamo fino dai primordi sostenuta (2).

Ripetiamo dunque, ancora una volta, che per noi il delitto non è un fenomeno esclusivamente biologico nè esclusivamente prodotto dall'ambiente fisico o sociale; ma ogni e qualsiasi delitto, dal massimo al minimo, è sempre la risultante, in ogni categoria antropologica e figura individuale di delinquenti, tanto della speciale anormalità permanente o transitoria, congenita o acquisita di costituzione organica e psichica quanto delle circostanze esterne, fisiche e sociali, che coincidono in quel dato momento di tempo e di luogo a determinare l'azione di un dato uomo. Di che ho dato appunto una dimostrazione ed un esempio, con ricerche positive e personali sull'omicidio.

E ripetiamo infine, che però in ogni e qualsiasi delinquente per ogni e qualsiasi delitto da lui commesso varia la prevalenza determinante sia dei tre ordini di cause criminogene, sia di ciascuna singola causa per ogni ordine.

L'omicidio commesso da un pazzo è in massima parte l'effetto della condizione psico-patologica di questo individuo: ma questa non basterebbe a produrlo, se anzi tutto non fosse di quella data indole impulsiva al delitto, giacchè altrimenti quel pazzo invece di uccidere si sarebbe ucciso o sarebbe caduto in semplice de-

---

(1) Per questo se la *genesì* della delinquenza è biologica-fisica-sociale; quando la delinquenza si considera come un'*anomia*, la mia teorica si esprime chiamandola un'anomia biologico-sociale; non potendo chiamarla un'anomia dell'ambiente fisico (tellurico) sebbene questo concorra indissolubilmente alla sua determinazione.

(2) Per es., mentre il Turati, Colajanni, Tarde, ecc. ci accusano di essere troppo *antropologi*, il BRUSA (*Sul nuovo positivismo nella giustizia penale*, Torino 1887, LXII) ci accusa invece di aver dato troppo risalto "alle solidarietà naturali e sociali", dimenticando i fattori individuali!



lirio (1). E se, in secondo luogo, non vi concorressero, sebbene in minor parte, le circostanze esterne fisiche e sociali. Dieci gradi termometrici di meno, o alcuni millimetri di pressione barometrica di più, in quel giorno, forse avrebbero impedito l'omicidio: come se la vittima non si fosse incontrata col pazzo o questi fosse stato meglio guardato e curato e così per mille altre circostanze, si sarebbe pure evitato quell'omicidio. Così dicasi presso a poco, dell'omicidio commesso per tendenze congenite alla ferocia, senza una forma clinica di alienazione mentale.

All'estremo opposto l'omicidio commesso per un ideale politico (e non per vendetta settaria) è in massima parte l'effetto delle condizioni politiche e sociali dell'ambiente: ma non è spiegabile completamente se non si considerano anche le stesse condizioni fisiche, che avranno in quel caso un'azione inavvertita e trascurabile, ma che pur l'hanno. Un giorno di scirocco, un caldo afoso eccessivo può scemare l'energia nervosa di quell'individuo e indurlo, p. es., a rimettere al domani l'azione sua, che forse l'indomani non sarà più possibile, perchè la vittima sia partita, sia stata avvertita od altro: una temperatura mite ed un'atmosfera vibrata, invece, può precipitare la risoluzione e concorrere alla consumazione dell'omicidio politico. Nel quale poi non si può in alcun modo trascurare il fattore biologico. Sta bene che l'omicida per solo ideale politico, non ha nulla a che fare col delinquente volgare (sebbene vi sieno dei delinquenti pazzi e volgari che, in date circostanze si volgono alla perpetrazione de' reati politici, per una specie di epidemia, come nel medio evo per i reati religiosi); ma ad ogni

---

(1) Questo (che io dissi nella II edizione, 1892, pag. 128) ha rilevato appunto, dall'osservazione clinica il DEL GRECO (*Il delinquente paranoico omicida*, nella *Scuola positiva*, giugno 1894), dimostrando come dei moltissimi paranoici ricoverati nel suo Manicomio e tutti sottoposti ad un ambiente uniforme e tutti aventi allucinazioni persecutorie, la massima parte reagiscono solo colla depressione e coi lamenti; altri invocano pietà e soccorso; altri arrivano alle ingiurie e minacce; e solo pochissimi arrivano al delitto (percosse, ferimenti ecc.), o vi arriverebbero se lasciati fare. Sicchè come notava anche l'ANGIOLELLA (*Sullo stato attuale dell'antrop. crim.*, nella *Riv. di fren.*, 1895, pagina 180) « lo stimolo è lo stesso: la differenza è nel carattere individuale che diversamente reagisce ».

V. anche il mio rapporto al Congresso di Ginevra sul *Temperamento criminale*, nella *Scuola positiva*, giugno 1896.



modo anche nell'omicida politico per solo impulso di un ideale sociale ed onesto, il fattore personale entra in parte, come si vede ad es. nel caso di chi, designato dalla sorte a compiere uno di questi atti, non potendo talvolta vincere la propria ripugnanza al sangue preferisce il suicidio.

Così dicasi per i casi di omicidii occasionali, in seguito al gioco, all'ubriachezza, ecc. come dimostra il fatto che non tutti quelli che si ubriacano o che litigano al gioco finiscono per dare coltellate, anche in circostanze esterne poco dissimili e nelle quali ad ogni modo le lievi possibili differenze sono troppo sproporzionate all'esito fra gli estremi delle sole parole accalorate e dell'omicidio.

E per ogni reato in riguardo ad ogni delinquente si può ripetere la stessa osservazione, sulle influenze individuali di ciascun singolo fattore sopra ciascun uomo in ciascun momento della sua vita; come si può, in via generica, osservare che secondo le varie categorie di delitti e di delinquenti, contro le persone o contro le proprietà, contro il pudore o contro l'onore e via dicendo, hanno in genere, diversa prevalenza o i fattori biologici o quelli fisici o quelli sociali, nella determinazione effettiva al delitto (1).

E quello che diciamo sulla genesi naturale del delitto, vale per ogni altra forma di attività umana, normale e anormale. Così, per esempio, non si può parlare delle altre grandi manifestazioni di patologia sociale, come la pazzia, il suicidio, l'alcoolismo, il vagabondaggio, ecc., al pari delle grandi manifestazioni di patologia biologica — di cui l'*eredità* e l'*infezione* sono le due fondamentali condizioni di sviluppo — se non si pensa che esse sono la risultante della concorrente azione dei fattori antropologici (predispo-

---

(1) Veggasi la mia relazione al *Congresso Antrop. Crim.* di Parigi: *Sur la valeur relative des conditions individuelles, physiques et sociales qui déterminent le crime*, in *Archives d'anthr. crim.*, mai 1889.

Il DALLEMAGNE, *Théories de la criminalité*, Paris 1896, pag. 193, riconosce che questa mia teorica "è una delle più complete", e le formule complesse come la mia "restano le sole che bisogna ritenere e sottomettere all'osservazione metodica ed all'analisi continua".

Ed è un fatto che ogni giorno aumenta il numero degli antropologi e sociologi criminalisti che accettano la mia teorica sintetica (svolta fin dalla I edizione — 1881 — la quale trova applicazioni e conferme, così nell'antropologia come nella statistica criminale e nei sistemi giuridico-sociali di preservazione dalla criminalità).



sizione ereditaria o momentanea disposizione dell'individuo) fattori fisici (condizioni dell'ambiente tellurico) e fattori sociali (condizioni di vita familiare, sensitiva, nervosa, intellettuale, ecc.).

Al quale proposito è strano, per esempio, che uno dei più acuti sociologi contemporanei, il Durkheim — spingendo alla solita esagerazione unilaterale il suo concetto, altronde esatto, che i fenomeni sociali bisogna studiarli e osservarli “ come se fossero delle cose „ cioè soltanto oggettivamente — nello studio, per molti aspetti importante, sul suicidio, arriva ad escluderne ogni valore determinante nei fattori antropologici (eredità e condizioni psicopatologici) e nei fattori fisici (vicende delle stagioni, ecc.). E per arrivare a questa negazione, egli è costretto, per esempio, a dire che la costante maggiore frequenza del suicidio nei mesi caldi dipende non dall'influenza del clima (per la debolezza irritabile del sistema nervoso prodotta dal caldo eccessivo), ma dipende dalla lunghezza delle giornate e quindi dal maggior numero di affari sociali, in mezzo ai quali si vive, dai futuri suicidi (1). Il che — mentre ha una parte di osservazione esatta, già rilevata dal Chausinand per l'influenza concorrente della temperatura e della lunghezza dei giorni sulla criminalità (2) — è invece, nella forma esclusivista data dal Durkheim, un oblio insostenibile delle condizioni fisiche e fisiologiche dell'attività umana, per quanto studiata nell'ambiente sociale.

Ora, queste considerazioni sull'indissolubile concorrenza dei fattori antropologici, fisici e sociali in ogni forma di attività umana e variamente decisiva caso per caso, non solo ci servono a svolgere e precisare il nostro concetto sull'origine e natura della delinquenza, ma sono anche opportune per dimostrare l'insufficienza dell'altro gruppo di ipotesi che ci resta da esaminare.

Secondo parecchi dei nostri critici, e di quelli specialmente che dei delinquenti ne hanno studiati assai pochi o nessuno con metodo veramente scientifico e coll'osservazione diretta, la delinquenza sarebbe un fenomeno di origine esclusivamente sociale, pur specificando di questa l'uno o l'altro aspetto particolare. V'è chi sostiene che tutto l'ambiente sociale è determinato dalle condizioni economiche e che perciò il delitto non è che un effetto del disagio eco-

(1) DURKHEIM, *Le suicide*, Paris 1897, pag. 97.

(2) CHAUSSINAND, *Étude sur la statist. crim. en France*, Lyon 1881, pag. 51-52.



nomico, sotto qualsiasi forma si presenti: e di questi mi sono occupato abbastanza altrove, per dovermi ripetere qui (1). Certo il fattore economico ha una grande importanza più o meno diretta, massime per certi delitti *occasional*i contro la proprietà e anche contro le persone; ma il fattore economico stesso non solo non agirebbe, senza i fattori biologici (giacchè di 100 che soffrono la miseria, la minoranza soltanto si dà al delitto), ma essa stessa non è poi una causa prima, in modo assoluto. Come negare, p. es., l'influenza della razza e del clima e del suolo nel determinare le condizioni economiche di un popolo o di una famiglia, in ciascun momento della sua vita?

La dottrina marxista del materialismo storico, che credo più esatto chiamare del *determinismo economico*, secondo la quale le condizioni economiche di ciascun gruppo sociale, in ogni fase della sua evoluzione, determinano "in ultima istanza", come dice l'Engels, cioè direttamente o indirettamente così i sentimenti morali come le idee e le istituzioni politiche e giuridiche del gruppo stesso, è profondamente vera ed è la legge fondamentale della sociologia

---

(1) FERRI, *Socialismo e Criminalità*, Torino 1883 (sotto stampa la II edizione).

A proposito di questo libro il Sergi, erroneamente, dice che io "con troppa fretta nego l'influenza dell'alimentazione e della miseria in genere sulla delinquenza", (*Origine della delinquenza*, nota a pag. 27). E questo giudizio, che fu ricopiato da altri, senza naturalmente avermi letto, è assolutamente infondato, per chiunque abbia visto che anche in quel libro io negai soltanto, che la miseria fosse l'unico ed esclusivo fattore di criminalità, ma ammettendola invece, per la sua parte, tra le cause sociali di questa.

Ed ecco perchè — mentre in quel libro io combattevo il socialismo utopistico, pure ammettendo la verità sostanziale dell'idea socialista — ho potuto dieci anni dopo sostenere il perfetto accordo del socialismo colla scienza positiva, perchè allora mi riferii al socialismo scientifico, quale fu iniziato da Marx e Engels.

Ma tanto allora che adesso io nei rapporti tra socialismo e criminalità ho sempre sostenuto e sostengo le stesse idee, e cioè: 1° che la miseria non è il solo ed esclusivo fattore di delinquenza; 2° che perciò anche in regime socialista, se scompariranno le forme endemiche e croniche di delinquenza, non scompariranno però le forme sporadiche ed acute, che saranno oggetto di una clinica preservativa, come ora si fa per i pazzi, i colerosi ecc.

Ed a queste mie idee si vanno sempre più accordando anche i socialisti teorici, che prima sostenevano in questo problema idee troppo unilaterali ed incomplete, come spiegai anche nel mio scritto *Kriminelle Anthropologie und Sozialismus*, nella *Neue Zeit.*, juli 1896, n. 41.



positiva (1). Però questa teorica io credo si debba completare ammettendo che le condizioni economiche di ciascun popolo sono, a loro volta, la risultante naturale delle sue energie di razza esplicantisi in un dato ambiente tellurico. E ammettendo, in secondo luogo, che sentimenti morali e idee ed istituti politici e giuridici hanno poi una loro propria esistenza *relativamente* autonoma, cioè entro i limiti di variazione di una data costituzione economica, sulla quale, quindi, essi esercitano anche dei contraccolpi più o meno superficiali, ma non per questo meno notevoli (2).

Un'opinione recentemente sostenuta — che, per una parte, è la ripetizione di un concetto esatto e notissimo, per cui i pazzi, i delinquenti, i criminali, ecc., sono degli inadatti, assolutamente o relativamente, alla vita sociale e che, per altra parte, è una derivazione evidente delle dottrine marxiste sulla lotta delle classi per il predominio economico e quindi politico — è quella per cui il delinquente non sarebbe altro che un individuo, il quale non abbia saputo o potuto adattarsi alle leggi penali, costituenti la difesa degli interessi della classe dominante, in ogni momento storico; inadattamento portante o alla ribellione diretta, o alla degenerazione degli individui, condannati ad una vita inferiore. Di questa opinione, che il Vaccaro, senza citare Marx e gli altri (Stein, Ihering, Girardin, Gumpłowicz, ecc.) che lo avevano preceduto, ha portato ad una esagerazione unilaterale, senza poi avere il coraggio di trarne invece tutte le logiche conseguenze, io mi occuperò più di proposito quando parlerò della giustizia penale e della difesa sociale (cap. III, § II). Qui mi basti osservare di nuovo, in questa formula, la trascuranza inammissibile del fattore biologico, perchè anche qui si può ripetere: e com'è che di 100 “ non adattatisi, o degenerati per inadattamento all'ordinamento giuridico „ 10 soltanto commettono delitti e altri invece si suicidano o diven-

(1) FERRI, *Sociologie et socialisme*, negli *Annales de l'Inst. intern. de sociol.*, Paris 1894, I, pag. 157.

(2) FERRI, *Socialismo e scienza positiva*, Roma 1894, pag. 158 (sotto stampa la II edizione).

Come esempio, rilevato dall'osservazione positiva, dell'influenza del suolo e della razza sulla costituzione sociale e sulle modalità fisio-psichiche individuali, veggasi il DESMOLINS, *Les français d'aujourd'hui. Les types sociaux du midi et du centre*, Paris 1898.



tano pazzi o altro? E poi, a che serve questa ipotesi quando trattisi di delitti non diretti contro l'ordinamento politico-sociale o commessi a danno, non delle classi dominanti, ma dei propri eguali? E finalmente quando il codice penale punisce gli omicidii e le ferite senza distinzione di persone, per es. fra due nullatenenti, si può dire che esso tutela solo o prevalentemente gli interessi della classe dominante?

Vero è che in questi casi — risponde il Vaccaro, come già Eschine agli Ateniesi (1) — è interesse delle classi dominanti di tenere obbedienti alle leggi i dominati, anche nei riguardi dei loro eguali, per non abitarli a rivoltarsi poi contro i dominatori o per non abituare i dominati a danneggiarsi fra loro. Ma allora rimane sempre da spiegare come l'inadattamento dei soggetti ad un dato ordinamento giuridico possa determinare la delinquenza tra soggetti e soggetti. E se si risponde che " la ristrettezza dell'ambiente giuridico e l'abbrutimento a cui conduce, farà infierire nella maniera più aspra e crudele la lotta per la vita fra gli stessi compagni di sventura, i quali si dilaneranno a vicenda „ (2), è facile obiettare che allora il delitto non è l'effetto esclusivo del fattore sociale di inadattamento, ma pullula sul terreno biologico della degenerazione, non solo, ma di quella speciale nevrosi criminale, senza la quale i degenerati non sono che dei pazzi innocui o dei suicidi, invece che diventare delinquenti. E l'ultima risposta a cui ricorre il Vaccaro, ripetendo che se taluni si danno al suicidio ed altri all'omicidio, ciò dipende dalla diversità delle circostanze, in cui si trovano, non regge di fronte a ciò che ne abbiamo detto poc'anzi: e cioè che spesso la diversità delle circostanze è affatto sproporzionata alla enorme differenza dei risultati. Sicchè ritorna sempre ostinata la necessità di combinare il fattore biologico col fattore sociale, per dare una spiegazione positiva del fenomeno criminoso. E si dimostra così insufficiente questa teorica

(1) L'uccisione del servo era soggetta a pena, in Atene, non già diceva Eschine, perchè il legislatore si desse pensiero degli schiavi " ma, volendo che vi avvezaste ad astenervi dal fare ingiuria ai liberi, v'impose di non recare ingiuria nemmeno ai servi „.

Citato da CICCOTTI, *Il tramonto della schiavitù*, Torino 1899, pag. 105.

(2) VACCARO, *Un attentato all'antrop. crim.*, nella *Riv. penale*, maggio 1892, pag. 465 e 467.



quasi-marxista del Vaccaro, la quale ha anche il difetto di trascurare il progresso della solidarietà umana anche fra dominanti e dominati e quindi delle leggi che danno sanzioni a questi sentimenti, appunto nell'interesse stesso dei dominanti perchè la mala abitudine del delitto non si propaghi e si rivolga contro di essi (1).

Frattanto parmi evidente l'unilateralità dell'opinione, anche nella sua forma complessa, per cui il delitto sarebbe un effetto esclusivo od anche principalissimo dell'ambiente sociale in genere. "L'ambiente sociale è il liquido di coltura della criminalità; il microbo è il delinquente, cioè un elemento che non ha importanza se non quando trova il liquido che lo fa fermentare... Io ho constatata l'influenza dei due fattori (personale e sociale) ma credo che il fattore esterno o ambiente sociale tenda sempre più ad assumere una vera preponderanza „. Così diceva, al primo Congresso d'antropologia criminale (2) il Lacassagne, che pure pochi anni prima aveva fatto una conferenza per dimostrare l'analogia fra "l'uomo delinquente e l'uomo primitivo „ e il Tarde riassumeva dicendo: "Tale organizzazione sociale, tale criminalità „ (3).

(1) Pare del resto che lo stesso Vaccaro non insista più tanto sulla sua idea, dacchè recentemente aggiungendosi ai tanti che, confessandolo o no, si associano alla teorica da me sostenuta, egli scriveva che "i fenomeni criminosi sono l'effetto naturale e necessario di determinate cause *antropologiche, fisiche e sociali* „ -- *Determinismo e sc. pen.*, nella *Riv. scient. del dir.*, aprile 1897, pag. 209.

(2) *Artes de congrès d'anthr. crim.*, Rome 1886, pag. 166, 176.

(3) TARDE, *Criminalité comparée*, Paris 1886, pag. 28. Si potrebbe aggiungere l'ACOLLAS che fino dal 1880, scriveva: "Un ignorante o un ammalato, tale è il delinquente; nè vi è posto per un terzo termine „ (*Les droits du peuple*, Paris 1880, pag. 51). Soggiungendo però, a pag. 245: "Domandando che cos'è il delinquente, ho risposto: un pazzo o un ignorante. Ora aggiungo: un uomo, che spesso, per colpa della società subisce delle influenze quasi irresistibili „. IDEM, *Les délits et les peines*, Paris 1887, pag. 13.

A proposito del Tarde però, è veramente strana la contraddizione, nella quale è recentemente caduto. Egli che in fatto di criminalità tanto predicò pel *milieu social* come solo fattore di criminalità, esaminando il *Transformisme social* del DE GREEF (Paris 1895) dove questi sostiene giustamente la teorica che le trasformazioni sociali non sono opere degli individui (grandi uomini) ma hanno le loro cause profonde nell'organizzazione economica e morale della società, il Tarde, dicevo, cui preme di sostenere la sua spiegazione psicologista dei fatti sociali (secondo cui tutta l'evoluzione umana dipenderebbe dall'*invenzione* e dalle sue *imitazioni*, quasi queste, come io notai e concorda il Durkheim,



Questa opinione, affermata prima dagli italiani, ripetuta poi dai francesi e recentemente anche in Germania (1), ma senza alcuna novità di argomenti sillogistici e nell'assenza più completa di qualsiasi osservazione sui delinquenti e sui determinanti della loro esistenza antisociale, si presenta molto attraente, oltre che per la sua generalità, anche perchè si dice che essa evita il fatalismo della scuola antropologica. Se infatti, si dice, il delitto non è che l'effetto esclusivo dell'atavismo o della patologia, la società ha ben poco o nulla da fare per diminuirne l'intensità e l'estensione. Affermando invece che il delitto è un fenomeno essenzialmente sociale, si afferma la possibilità confortante di ridurlo od anche eliminarlo, migliorando o cambiando le condizioni sociali.

Opinione giusta per sè, ma infondata come opposizione alla scuola criminale positiva, la quale, anche ne' suoi rappresentanti più tecnicamente antropologici, non ha mai sostenuto che il delitto sia sempre ed unicamente un fenomeno biologico.

Ma, anche all'infuori di ciò, è evidente che questa idea non

---

non fossero manifestazioni *superficiali* della vita individuale e sociale) esce a domandare se " contentarsi di parole come *ambiente fisico* o *ambiente sociale* o anche fattore economico — *entità che non significano niente* o che si risolvono in azioni individuali accumulate — è essere profondi o miopi „ (*Études de psychologie sociale*, Paris 1898, pag. 98-99).

E contro il Durkheim, rincara la dose dicendo: " C'è un *feticcio*, un *deus ex machina* di cui i nuovi sociologi fanno uso quando sono imbarazzati ed è tempo di segnalare quest'abuso, che diviene davvero inquietante. Questo *talismano esplicativo* è l'*ambiente*! Quando questa parola è lanciata, tutto è detto. L'*ambiente* è la formula buona per tutto, di cui l'illusoria profondità serve a ricoprire il vuoto dell'idea „ (ibidem, pag. 78).

Benissimo: in parte l'osservazione è vera. Ma è vera per coloro soprattutto che in sociologia, parlando di *ambiente*, dimenticano le basi *biologiche* dei fatti umani.

E che diranno ora i Lacassagne, i Topinard, i Manouvrier di questa filippica contro l'*ambiente* " che copre il vuoto delle idee „, scagliata contro di essi dal Tarde?! *On n'est trahi que par les siens.*

(1) TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, Milano 1883 (in risposta ai miei articoli, raccolti poi nel volume su *Socialismo e criminalità*, 1883); BATTAGLIA, *La dinamica del delitto*, Napoli 1886; COLAJANNI, *Sociologia criminale*, Catania 1889; LACASSAGNE, TARDE, TOPINARD, MANOUVRIER, nelle pubblicazioni dianzi citate; BAER, *Der Verbrecher*, Leipzig 1893, pag. 408; GUMPOWICZ, *Das Verbrechen als sociale Erscheinung*, nell'*Aula*, 1895, n. 14. — V. anche TOENNIES, TAVARES, FERRI, GAROFALO, PUGLIA, su *le crime comme phénomène social*, negli *Annales de l'Inst. int. de sociol.*, Paris 1896, II, pag. 387 e segg.



basta a spiegare tutte le forme di delitti e le categorie di delinquenti, e guarda troppo unilateralmente alla criminalità occasionale, per cui fino da principio noi stessi abbiamo sempre sostenuta la prevalenza dei fattori sociali, come basterebbe a provarlo la nostra teoria dei *sostitutivi penali*, che esporremo in seguito. Senza poi considerare, che nella stessa similitudine del Lacassagne, si cela questa verità, da lui inavvertita, che cioè se il microbo senza liquido di coltura è un elemento senza importanza, anche il liquido di coltura (cioè l'ambiente sociale) non crea per generazione spontanea i microbi (cioè i delinquenti).

Senonchè i sostenitori di questa origine sociale del delitto ci oppongono un'ultima difficoltà e dicono: se voi stessi ammettete che ci può essere un delinquente nato, il quale trovandosi in ambiente favorevole non commette delitti, ciò equivale a dire che i fattori antropologici non sono che una coincidenza senza nesso causale colla criminalità, e che le vere cause sono i fattori sociali senza di cui le anomalie biologiche non determinano, per sè, il delitto.

Ma anche questa affermazione tanto ripetuta, pone male la questione per risolverla peggio. Sarebbe come se si domandasse: alla vita di un mammifero concorrono più i polmoni o l'atmosfera? Ma concorrono ambedue: ecco la verità completa.

E così a determinare il delitto concorrono, come già dissi troppe volte, tutti i fattori, sia dell'ordine biologico, sia dell'ordine sociale e sia dell'ordine fisico.

Infatti si potrebbe rivolgere la stessa difficoltà ai nostri avversari e dire: e come va che senza le disposizioni personali, organiche e psichiche, le stesse condizioni sociali e fisiche non bastano a far commettere un delitto? Col vostro ragionamento unilaterale noi potremmo quindi sostenere collo stesso diritto sillogistico, che i veri e soli efficienti sono i fattori antropologici.

Nè sarebbe concludente il ribatterci, che anche ammesso ciò, i fattori sociali sono però sempre le cause vere e primitive, perchè è da essi che derivano per trasmissione ereditaria le anomalie e le degenerazioni individuali, organiche e psichiche (1): perchè questa

---

(1) LORIA, *Les bases économiques de la constitution sociale*, Paris 1893, pag. 117.  
— V. anche MUCCI, *Il fattore sociale nella delinquenza secondo la scuola positiva*, Sansevero 1898; STINCA, *Le milieu social comme facteur pathologique*, nell'*Ère nouvelle*, oct. 1894.



sarebbe una questione bizantina, come di chi discuteva se c'era prima la gallina o prima l'ovo. Anzitutto nella indissolubilità e complessità infinita delle cause e degli effetti naturali, è assolutamente illusoria la pretesa di trovare delle cause prime, quando è un fatto che ogni causa è alla sua volta un effetto ed ogni effetto diviene causa: se la miseria determina la degenerazione, anche la degenerazione produce la miseria. In secondo luogo, deve dirsi della criminalità quello che ormai dicesi, senza contestazione della pazzia: vale a dire, che se questa è pure determinata nell'individuo e nella trasmissione ereditaria da fattori dell'ambiente fisico e sociale, ciò non toglie che nella diagnosi dello stato attuale e prossimo futuro della pazzia non si debba tener conto, anzitutto, dei suoi fattori personali, organici e psichici (1).

Giacchè, a voler risalire la catena dagli effetti alle cause, io allora potrei dire che anche le condizioni economiche e sociali sono alla loro volta una risultante delle energie di razze in un dato ambiente tellurico e così si verrebbe all'*ibis redibis*. Mentre, per la legge di sviluppo relativamente autonomo di ciascun ordine di fatti sociali, sul terreno delle condizioni economiche, è più positivo ammettere e precisare colle osservazioni scientifiche la rispettiva e concomitante influenza dei vari fattori della criminalità: anche perchè questa diagnosi bio-sociologica della criminalità, nulla toglie alla verità della prognosi socialista, per cui in un diverso ambiente economico e sociale, in cui ad ogni creatura umana siano assicurate le condizioni di una esistenza umana e quindi lo sviluppo della propria personalità, le sorgenti epidemiche del delitto saranno disseccate, eliminando la degenerazione per miseria nei più e quella per parassitismo nei meno.

Talchè, in conclusione, ritorniamo al nostro assunto fondamentale, che deve informare non soltanto l'antropologia criminale, ma tutte le induzioni della sociologia criminale e cioè che il delitto (come ogni altra azione umana) è un fenomeno di origine complessa, tanto biologica quanto fisica-sociale, per gradi e modalità

(1) V. MORSELLI, *Manuale di semeiotica delle malattie mentali*, Milano 1895, vol. II, pag. 59; MERCIER, *Sanity and Insanity*, London 1890 (cap. X, pag. 250. Causes of insanity-Indirecte Stresses of external origin); TONNINI, *I fattori sociali della pazzia*, negli *Atti dell'VIII Congr. Fren. ital.*, in *Riv. fren.*, 1894, fasc. 2, pag. 38.



diverse secondo le diverse circostanze personali e reali, di tempo e di luogo (1).

Un' ultima osservazione ci rimane, a questo proposito. L'unico

(1) Importa, a questo proposito, dire una parola di due nuove correnti scientifiche, che si attengono ai rapporti tra biologia e sociologia; il neo-lamarchismo e l'antropo-sociologia.

Il neo-lamarchismo, per cui, alle teoriche puramente darviniste della scelta naturale per sopravvivenza dei più adatti, si aggiunge la teorica del Lamarck sulle influenze dell'ambiente e l'adattamento individuale ed ereditario ad esso da parte dei viventi, è concetto esattissimo e che viene utilmente a correggere e completare ciò che vi era di esclusivo e unilaterale nel darvinismo.

Neo-lamarchismo che, mentre conferma la base biologica dei fenomeni sociali, mette però in piena luce la variabilità fisio-psichica degli individui e delle specie colle variazioni dell'ambiente e quindi dà fondamento scientifico alla teorica del socialismo scientifico, per cui si sostiene che la cosiddetta natura umana — dichiarata da taluni incompatibile col regime socialista della proprietà collettiva — non è un'entità immutabile, ma è invece il prodotto dei fattori biologici combinati colle influenze dell'ambiente e quindi variabile con queste.

(V. BÜCHNER, *Lamarck, Cuvier, Darwin et les néo-lamarquistes*, nella *Revue des Revues*, 1 agosto 1897; SETTI, *Il lamarchismo nella sociologia*, Genova 1896; PERRIER, *La réponse de M. Spencer à Lord Salisbury*, nella *Revue intern. de sociol.*, juin 1896; DE GREEF, *Transformisme social*, Paris 1895, pag. 422; KUNSTLER, *Influence du milieu sur l'évol. individuelle*, nella *Rev. scientif.*, 19 juin 1897; VACCARO, *Les bases sociologiques du droit et de l'État*, Paris 1898, introd. pag. v e segg.; FAGES, *L'évolution du darwinisme biologique*, nella *Rev. intern. de sociol.*, juillet 1898; LOMBROSO, *Les races et le milieu ambiant*, nella *Rev. scientif.*, 23 avril 1898).

L'antropo-sociologia (all'infuori degli studi sulle selezioni sociali, di cui parlerò in seguito) rappresenta invece una esagerazione in senso non pure antropologico, ma anzi antropometrico, riducendo ogni ragione determinante l'evoluzione sociale all'indice cefalico dei cosiddetti due elementi etnici d'Europa (*homo europaeus*, *homo alpinus* oltre il *mediterraneus*), col sostenere che i brachi cefali rappresentano l'energia progressiva e i dolicocefali l'inerzia conservativa. Ed ammettendo pure che sia legge di evoluzione antropo-sociologica il costante elevarsi dell'indice cefalico.

Per quanto questa corrente rappresenti un richiamo, non inutile alla base biologica od antropologia dei fatti sociali, parmi evidente tuttavia che nelle sue formule, specialmente date dal Lapouge, essa rappresenti piuttosto uno strano disconoscimento della complessità dei fenomeni bio-sociali che è l'induzione più sicura della scienza contemporanea. E non mi pare quindi destinata in questa sua parte più rumorosa ad un successo duraturo, come in campo analogo è già avvenuto dopo la voga delle ipotesi critiche del Weissmann.

V. AMMON, *Die natürliche Auslese beim Menschen*, Jena 1893; LAPOUGE, *Les*



dato positivo che il Colajanni — copiandolo, con poche aggiunte, dal Tammeo, senza però citarlo (1) — oppone a quella genesi esclusivamente biologica del delitto, che egli attribuisce all'antropologia criminale, è il seguente: che osservando e comparando la distribuzione geografica e proporzionale nelle varie regioni d'Italia della criminalità da una parte e dall'altra di alcuni dati statistici sulla degenerazione delle popolazioni, secondo i riformati nella leva per sordomutismo, gozzo, deformità ecc. e il numero dei pazzi, epilettici, alcoolisti e pellagrosi, si giunge a questa conclusione finale: che " la criminalità di una regione in Italia si svolge in senso inverso della sua degenerazione organica „. Così nelle regioni meridionali, in genere, dove si ha minore numero di riformati per cretinismo, alcoolismo, alienazione mentale, pellagra, si ha il massimo della delinquenza e viceversa per le provincie settentrionali. Talchè, conclude ironicamente il Colajanni, " in Italia e nel momento attuale la salute fisica e l'ottima conformazione organica sarebbero le più efficaci condizioni per la genesi della criminalità e viceversa la degenerazione costituirebbe la migliore condizione per l'incremento della moralità „ (I, 317).

Tralascio qui ogni osservazione di fatto sopra i singoli dati che sono raccolti troppo all'ingrosso e troppo unilateralmente, per es. quando il Colajanni non mette i dati sulla statura, che è pure uno dei fondamentali, anche per controllare la capacità cranica, da lui riportata, oppure quando riporta i riformati per calvizie e tralascia quelli per scrofola o per cachessia che non hanno decisa prevalenza regionale o quelli per malattie croniche addominali, che invece prevalgono spiccatamente nelle provincie meridionali, oppure quando tralascia, non si sa perchè, le cifre per l'Umbria

---

*selections sociales*, Paris 1896; IDEM, *Les lois fondamentales de l'anthropo-sociologie*, nella *Revue scientif.*, 30 oct. 1897, e *Riv. ital. di sociol.*, nov. 1897; AMMON, *Histoire d'une idée. L'anthropo-sociologie*, nella *Rundschau*, nov. 1896 e nella *Rev. intern. de sociol.*, mars 1898, e FOUILLÉE, ibidem, mai 1898; WINIARSKY, *L'anthropo-sociologie*, nel *Devenir social*, mars 1898; CLOSSON, *La hierarchie des races européennes*, nella *Rev. intern. de sociol.*, juin 1898; LIVI, *La distrib. geogr. dei caratteri antropol. in Italia*, nella *Riv. ital. di sociol.*, luglio 1898.

E, in senso critico, LORIA, *L'antropologia sociale*, nella *Rivista moderna*, dicembre 1898.

(1) TAMMEO, *I delitti*, Saggio di statist. morale, Roma 1885 (estr. dalla *Riv. carcer.*), pag. 23-24.



e la Basilicata, nella quale ultima si hanno appunto delle eccezioni alla distribuzione di quei dati, oppure quando non mette le cifre del suicidio, che è pure una forma di degenerazione, come la pazzia, la pellagra ecc. E tralascio ogni critica sulla loro interpretazione statistica, che dal Colajanni, anche in altri lavori, è sempre fatta in modo troppo unilaterale e di una semplicità aritmetica, che nella statistica sociale arrischia di far prendere dei dirizzoni enormi: come quando il Colajanni stesso, come prima aveva fatto il Fournière, crede dimostrare con una certa interpretazione dei dati statistici complessivi, che l'alcoolismo non è una causa di criminalità, senza pensare che prima della statistica c'è l'osservazione clinica individuale che indubbiamente lo dimostra, e che non può, per una specie di prestidigitazione statistica, sfumare, nella osservazione collettiva di molti individui (1).

Ma mi limito a due sole considerazioni su quella conclusione, dal Colajanni opposta alla base stessa dell'antropologia criminale.

Anzitutto, questa conclusione, se fosse vera, così com'egli la dà, distruggerebbe non solo il rapporto fra degenerazione organica e criminalità, ma ben anche il rapporto fra criminalità e miseria. Infatti, se si dice, dal Colajanni tra gli altri, che il principale fattore di criminalità è la miseria e si aggiunge che la stessa degenerazione organica al caso non sarebbe che un effetto della miseria, ne viene che le provincie dove la degenerazione è più grave, secondo i dati del Colajanni, deve anche essere più grave la miseria e tuttavia vi è minore criminalità. Potrei dunque per una sterile vendetta sillogistica, ripetere le sue parole e dire che secondo i suoi dati, in Italia la criminalità è maggiore dove minori sono le prove e gli effetti della miseria.

Ma, anche all'infuori di quest'altra contraddizione flagrante in cui cade il Colajanni, io potrei accettare la sua conclusione di fatto e non per questo, com'egli crede, sarebbe nemmeno scossa la base dell'antropologia criminale. Avendo infatti osservato che il fattore biologico della delinquenza non è una condizione patologica o degenerativa in genere, ma è una condizione specifica a sè, che si distingue da ogni altra, ne viene la conseguenza che tra patologia o

---

(1) V. Rossi, *La sociologia criminale e gli errori di Colajanni*, nell'*Arch. di psych.*, 1889, pag. 522; LOMBROSO, *Gli errori di Colajanni*, nella *Tribuna giudiz.*, 31 ottobre 1889.



degenerazione in genere e nevrosi criminale si verifica come una di quelle compensazioni alternative, che sono così frequenti nelle forze naturali.

La nevrosi criminale sarebbe, come già accennò anche il Maudsley, una specie di "emuntorio", per cui le altre condizioni patologiche e degenerative trovano il loro sfogo e si concentrano. Di modo che la condizione patologica o degenerativa che si manifesta col delitto, non si manifesta con altre forme; o viceversa se essa si sfoga nel suicidio o nella pazzia o in una malattia comune, viene per ciò ad eliminare le sorgenti della criminalità (1). Per cui, come dell'individuo anormale o degenerato o malato si può dire che se non fosse divenuto delinquente sarebbe diventato pazzo o suicida od altro; così si potrebbe dire che nella collettività, abitante in una data regione, di quanto aumentano le manifestazioni e le forme non criminose della degenerazione e della patologia, di altrettanto ne scemano le forme e manifestazioni criminose e viceversa. Talchè, secondo la frase di Goethe, "siccome il bilancio della natura è limitato e se essa mette troppa energia da una parte ne toglie da un'altra", si potrebbe rispondere a quella conclusione che appunto le regioni (ed io aggiungerei anche le classi sociali) ove si hanno minori manifestazioni di degenerazione generica (pazzia, suicidio, epilessia ecc.) ne danno maggiori di degenerazione specifica (criminale) o viceversa (2).

Ma, per quanto in questa mia osservazione ci possa essere di vero e positivo, non è mia intenzione di sostenerla qui di proposito; tanto più, come dicevo, che avrei anzitutto molte riserve da fare sulla completezza dei dati raccolti in quella tabella statistica

---

(1) Un concetto analogo è sostenuto dal MARANDON DE MONTYEL, *Rapports de la criminalité et de la dégénérescence* (negli *Arch. d'anthrop. crim.*, mai 1892).

(2) La stessa osservazione credo si debba fare al DURCKHEIM (*Le suicide*, Paris 1898, cap. I, pag. 40) che, mentre rileva acutamente il lato sociale nella genesi del fenomeno suicidio, giunge però all'esagerazione unilaterale di escluderne i fattori tellurici e antropologici.

Per negare infatti che le condizioni psicopatiche dell'individuo siano un coefficiente nella proporzione sociale dei suicidii, rileva che per es., tra ebrei, protestanti e cattolici il suicidio ha una frequenza inversa della pazzia.

Ora questo fatto si spiega appunto, non nel senso negativo datogli dal Durckheim, ma nel senso positivo di una legge di compensazione tra l'una e l'altra forma di condizione psicopatica.



del Colajanni e sulla loro stessa interpretazione biologica e sociologica. Nè si deve dimenticare il fatto, ricordato dal Jelgersma, che " le statistiche ci mostrano un aumento generale e sincrono della nevrosi, della pazzia, del suicidio, dell'alcoolismo e della criminalità „ (1).

Abbiamo così compiuto l'esame delle principali obiezioni, che, in un campo più o meno positivo o scientifico, vengono opposte al metodo, alla base ed ai dati principali dell'antropologia criminale. E possiamo quindi concludere, che nessuna delle critiche mosse, a parte le inevitabili correzioni parziali, può togliere ai dati dell'antropologia criminale quel valore, che d'altra parte essa sa benissimo dimostrare coi fatti, progredendo e perfezionandosi ogni giorno più: il che è la prova superiore ad ogni critica sillogistica, ch'essa cammina, malgrado inesattezze ed errori parziali, sulla grande via maestra della verità positiva e feconda.

L'unilateralità: ecco il difetto organico di tutte le obiezioni fatte ai dati dell'antropologia criminale, nelle quali si è voluto, per comodo di polemica, supporre che la nuova scienza considerasse il delitto come fenomeno *unicamente ed esclusivamente* biologico, mentre sino da principio i suoi iniziatori, pur separando provvisoriamente, per ragione imprescindibile di studio, questo o quel lato del fenomeno criminoso, ne hanno però sempre affermata la complessa determinazione naturale nell'ordine biologico come nell'ordine fisico come nell'ordine sociale (2).

---

(1) JELGERSMA, *Les caractères physiques, intellectuels et moraux, reconnus chez le criminel, né sont d'origine pathologique*, negli *Actes du Congrès d'anthr. crim.* à Bruxelles, 1893, pag. 36.

(2) Anche il MAUDSLEY, nelle sue " *Osservazioni sui delitti e delinquenti* „ (trad. in *Riv. Carc.*, 1889, pag. 82), fa delle critiche all'antropologia criminale, partendo dalla solita supposizione che questa consideri *esclusivamente* il lato biologico del fenomeno criminoso. E conclude " che non vi è una vera e propria costituzione criminale predisponente, e, per così dire, scusante il crimine „. Ciò che, per una parte, noi stessi diciamo, nel senso da lui pure affermato che oltre la costituzione individuale occorrono le circostanze esterne per produrre il delitto. E d'altra parte non è che un'interpretazione anche più inesatta delle idee della scuola criminale positiva, quando crede che per noi la costituzione anormale del delinquente possa essere senz'altro una *scusante* del crimine.



L'indissolubilità della sociologia criminale dalla biologia criminale: ecco invece il risultato ultimo delle nostre osservazioni (1). Per le quali, come sarebbe assurdo che il biologo volesse escludere la base fisica e chimica nei fenomeni da lui studiati, così sarebbe inammissibile che il sociologo, nello studio della attività umana criminosa come del resto in quello dell'attività onesta e normale, volesse escludere dai fenomeni sociali la base biologica. È d'essa invece il loro precedente immediato ed inseparabile; per quanto ad essa, che già suppone la propria base fisico-chimica, si aggiungano e s'intreccino altri elementi, proprii appunto dell'ordine sociologico, a cui fra gli altri appartengono i fenomeni criminosi.

E possiamo così, con sicurezza scientifica, intraprendere l'esame di quel dato fondamentale dell'antropologia criminale, che è il punto di partenza per la sociologia criminale: la classificazione naturale dei delinquenti.

### III.

19. La classificazione naturale dei delinquenti. — 20. Precedenti. — 21. Delinquenti abituali e occasionali. — 22. Le cinque categorie fondamentali: delinquenti pazzi, nati, abituali, d'occasione, per passione. — 23. Loro differenze graduali. — 24. Loro proporzioni numeriche. — 25. Le altre classificazioni. — 26. Conclusioni.

19. — Come già dissi, il Lombroso nella prima ed anche nella seconda edizione delle sue opere aveva attribuito la somma dei caratteri anormali a tutta, indistintamente, la classe dei delinquenti, facendo dell'uomo *delinquente* quasi un tipo astratto come l'uomo *medio* del Quetelet. È generale invece la osservazione, che soltanto una parte dei delinquenti presenta quel complesso di anomalie e che bisogna quindi distinguere fra essi diverse categorie, per precisare appunto la portata vera di codesti dati antropologici.

Idea questa, della distinzione dei delinquenti, che veramente era stata enunciata da parecchi osservatori anche prima del Lombroso;

---

(1) Concordano il SERGI, *Attorno alla sociologia criminale*, in *Riv. ital. di sociol.*, nov. 1897, e *I dati antropologici in sociologia*, ibidem, genn. 1898; DE LUCA, *Antropologia criminale e scuola positiva*, nella *Scuola positiva*, genn. 1898.



ma che non prese aperto dritto di cittadinanza nella sociologia criminale, se non quando una mia critica all'opera del Lombroso ebbe occasione di insistervi esplicitamente e di renderla meno incompleta.

20. — Prima del Lombroso, io trovo infatti che, per esempio il Gall, fino dal 1825, parlando del rimorso nei delinquenti, accennava alla distinzione fra quelli trascinati dalla passione e quelli che delinquono per istinti innati (1).

Il Toulmouche nel 1836 annoverava tre categorie di detenuti: I. i condannati per furto od altri reati, cui furono spinti da *miseria, ignoranza o cattivi consigli*, come molti padri di famiglia o individui mancanti del necessario — II. quelli a *passioni veementi*, che in un momento di esaltazione o di collera si sono dati a violenze contro le persone — III. quegli uomini “ *originariamente viziosi* „, dominati da una specie d'istinto per la frode, il furto ed altri delitti, uomini, “ che resisteranno sempre ai tentativi di qualsiasi regime moralizzante „ (2). E poco prima di lui il Diey aveva fatto un'analoga classificazione: I. di persone, che la mala compagnia, *le circostanze*, il bisogno, le disgrazie impreviste trascinaron al delitto — II. di coloro, a cui una cattiva educazione dall'infanzia fece prendere, forse anche per opera dei genitori stessi, *la abitudine* del furto e della pigrizia, “ classe numerosa e che offre ben poche conversioni „ — III. di uomini *profondamente depravati*, che sono induriti nel crimine e ne fanno un mestiere, senz'altro pensiero che di commettere nuovi reati, assolutamente incorreggibili.

Il Frégier nel 1840, valendosi delle memorie del Vidocq, forzato dapprima e poi agente di polizia (3), distingueva varie classi di delinquenti, ladri soprattutto, descrivendone le varie specialità criminose e raggruppandoli nelle tre grandi categorie dei ladri di *professione*, dei ladri d'*occasione* per debolezza di carattere e dei ladri *per necessità*, e distinti da ultimo secondo la repugnanza o

---

(1) GALL, *Sur les fonctions du cerveau*, Paris 1825, I, 352.

(2) TOULMOUCHE, *Travail historique, statistique, médical, hygiénique et moral sur la maison centrale de Rennes*, negli *Ann. d'hyg. publ.*, 1835, XIV, pag. 54.

(3) *Mémoires de Vidocq*, Paris 1828, e *Réflexions sur les moyens propres à diminuer les crimes et les récidives*, Paris 1844.



meno a spargere sangue nel commettere i furti (1). E questa classificazione puramente descrittiva era poi riprodotta e completata dal Du Camp, che distinguendo, secondo il gergo stesso dei delinquenti, la *basse pègre* (ladri non sanguinari e non violenti) dalla *haute pègre*, parla appunto, fra i primi, dei *faiseurs*, *francs-bourgeois*, *chineurs*, *voleurs à l'américaine* o *au bonjour*, *au poivrier*, *à la détourne*, *à l'étalage*, *à la rade*, *à la vrille*, *tireurs*, *casseurs de portes*, *carreurs*, *rouletiers*, *voleurs à l'esbrouffe*, *à la poussée*, *au bibi*, *à la broquille*, *au rendez-vous*, *au voisin*, *à la ramastique*, *à l'officieux*, *au pardessus*, *à l'apprenti*, *à la cire*, *à la vauterne*, *à la nage*, ecc., e nella *haute pègre*, i *carobleurs*, i *cabrioleurs*, i *rouletiers en cambrouse*, i *scionneurs* fino all'*escarpe*, che è " il tipo della tendenza fredda e sistematica all'assassinio „, uccidendo prima e poi derubando (2). Descrizione ripetuta ancora, fra gli altri, dall'Avé Lallemant (3), da un articolo eccellente della *Quarterly Review* (4) e nell'opera del Bolis sulla polizia (5) e che, per i progressi stessi nell'arte del rubare, ha subito talune aggiunte e modificazioni nelle descrizioni più recenti della vita criminale nelle grandi città (6).

Il Lauvergne, a proposito degli omicidi e degli stupratori, distingue pure diverse categorie secondo che il delitto fu commesso per *impeto* o per *volontà ferma* o per *istinti brutali* ed innati (7).

Un'altra classificazione è data dal Ferrus, secondo il grado di sviluppo intellettuale: I. dei delinquenti, ritenuti come " *decisamente incorreggibili* „ e dotati in generale di una intelligenza media,

(1) FRÉGIER, *Des classes dangereuses de la population*, Bruxelles 1840, pag. 147 e seg.

(2) DU CAMP, *Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie*, nella *Revue des deux mondes*, 1869 in poi, e Paris 1875, vol. III, ch. XII, § 2.

(3) AVE LALLEMANT, *Das deutsche Gaunerthum*, Leipzig 1862, vol. III.

(4) *The London Police*, nella *Quarterly Review*, 1871.

(5) BOLIS, *La polizia e le classi pericolose della società*, Bologna 1879, cap. XVI.

(6) ARBOUX, *Les prisons de Paris*, Paris 1881; MOREAU, *Souvenir de la petite et grande Roquette*, Paris 1884; IDEM, *Le monde des prisons*, Paris 1887; JOLY, *Le crime*, Paris 1888; O. Z., *Les bas-fonds de Berlin*, Paris 1889; LUGILDE, *Morfologia del robo. O ladrones de Madrid*, Madrid 1889; LAURENT, *Les habitués des prisons de Paris*, Lyon 1890; MACÉ, *Un joli monde*, Paris 1889; IDEM, *Mon musée criminel*, Paris 1890; GORON, *A travers le crime*, Paris 1898; PERRIER, *Les criminels*, negli *Arch. d'anthr. crim.*, sept. 1898.

V. anche la bibliografia di *psicologia criminale* alla fine del volume.

(7) LAUVERGNE, *Les forçats*, Paris 1841, cap. 4 e 7.



tratti al male dalle tendenze della loro organizzazione — II. dei delinquenti *a intelligenza media*, con senso morale debolmente sviluppato, cui l'istinto sessuale, l'amore dell'orgia, l'abbandono dell'infanzia, l'abitudine del vagabondaggio, le male compagnie, una graduale depravazione spingono al male non per tendenze innate e violente, ma per un bisogno di dissolutezza e d'inerzia — III. dei delinquenti, che un'*incompleta organizzazione* rende inetti a qualsiasi occupazione, per cui occorra lo sforzo continuato della riflessione e della volontà, tratti al male dalla loro incapacità di sostenere la concorrenza del lavoro cogli operai intelligenti e di conoscere abbastanza i propri doveri sociali. Tre diverse categorie che si compongono: 1. di condannati perversi, energici, intelligenti, che delincono per organizzazione e per sistema — 2. di condannati viziosi, ottusi, abbrutiti o passivi, che delincono per vigliaccheria, quasi per pigrizia, e per difetto di resistenza agli impulsi malefici — 3. di condannati inetti od incapaci, che non hanno mai apprezzata la portata dei loro atti, puniti spesso senza quasi dubitarne e senza comprenderne la ragione (1).

Il Despine, nel 1868, sebbene messosi da un punto di vista puramente psicologico anzichè carcerario o disciplinare, distingueva soltanto, come già il Mittermaier ed altri criminalisti, i delinquenti *“ a sangue freddo ”*, da quelli per impeto di *passione* ed i delinquenti per sola *follia od anomalia morale “ non patologica ”*, da quelli per vera *“ follia patologica ”* od alienazione mentale (2).

Più specialmente poi il Thomson (3) ed il Maudsley (4) affermarono l'esistenza di una classe, distinta fra gli stessi delinquenti *“ come le pecore a testa nera da quelle a testa bianca ”*, e coi caratteri specifici, che ne costituiscono appunto *“ una varietà degenerata o morbosa nella specie umana ”*; ma si limitarono anche essi alla semplice enunciazione del fatto.

Il Nicholson dappoi, mentre distingueva anche i delinquenti secondo l'attitudine a sopportare la disciplina carceraria come criterio

(1) FERRUS, *Des prisonniers ecc.*, Paris 1850, pag. 185.

(2) DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, I, pag. XII, XV; II, pag. 1, 169, 279 ecc.

(3) THOMSON, *The psychology of criminals*, 1870, estr. pag. 5.

(4) MAUDSLEY, *La responsabilità nelle malattie mentali*, trad. Tamassia, Milano 1875, pag. 30-33.



di capacità mentale, si limitava tuttavia a questa semplice distinzione dei delinquenti accidentali e *d'occasione* dai delinquenti-veri e *d'abitudine* (1). E questa è, veramente, la distinzione fondamentale, che venne quindi ripetuta in seguito da molti altri osservatori della vita carceraria, come, tra gli altri, dal Valentini (2), dal Bittinger Sewichey (3), dal Sollohub (4), dall'Hastings (5), dal Du Cane (6), dal Guillaume (7), dal Virgilio (8), dal Morselli (9), dal Michaux (10), dal Petit (11).

Ai quali — per finire questa rassegna dei lavori precedenti l'opera del Lombroso — dobbiamo aggiungere la classificazione, simile a quella del Ferrus, che era data dall'Hurel nel 1875: I. dei condannati non viziosi o nei quali la perversità non è allo stato cronico, delinquenti per *emozioni violente* ed istantanee — II. dei condannati *profondamente cattivi*, sempre ribelli alle leggi, riflessivi, maestri di arti criminose — III. della massa di *inerti*, pigri, bruti o abbruttiti, incapaci di concepire grandi delitti, senza ascendente sui compagni, ma soggetti alla influenza di questi e pericolosi per la loro stessa debolezza (12).

(1) NICHOLSON, *The morbid psychology of criminals*, nel *Journ. of ment. Sc.*, 1873, pag. 222, e luglio 1874, pag. 167-168.

(2) VALENTINI, *Das Verbrecherthum im Preussischen Staate nebst Vorschlägen zu seiner Bekämpfung*, Leipzig 1869, pag. 110 a 165.

(3) BITTINGER SEWICHEY, *How far is society responsible for crime?* nella *Rivista carcer.*, I, 156.

(4) SOLLOHUB, *La questione carceraria in Russia*, ibidem, III, 77.

(5) HASTINGS, *Discorso alla Società inglese per il progresso delle scienze sociali*, ibidem, III, 558.

(6) DU CANE, *Judicial statistics 1873*, ibidem, V, 155; IDEM, *The Punishment and Prevention of Crime*, Londra 1885.

(7) GUILLAUME, *Le cause principali dei crimini ed il mezzo più efficace per prevenirli*, ibidem, VI, 46; IDEM, nei *Comptes rendus du Congrès pénitentiaire de Stockholm*, Paris 1879, I, 469.

(8) VIRGILIO, *Sulla natura morbosa del delitto*, *Riv. carc.*, IV, 335-336.

(9) MORSELLI, *Del suicidio nei delinquenti*, nella *Rivista di freniatria*, 1875, pag. 247.

(10) MICHAUX, *Étude sur la question des peines*, Paris 1875, pag. 177.

(11) PETIT, *Rapport sur la répression de la récidive*, nel *Bull. de la Soc. gén. des prisons*, Paris 1878, II, 168.

(12) HUREL, *Coup d'œil psychologique sur la population de la maison de Gaillon*, negli *Ann. méd. psych.*, 1875, I, 161 e 374.



21. — Da questa rassegna noi possiamo constatare tre fatti, che sono tre insegnamenti.

I. La costanza, specialmente negli uomini d'esperienza, direttori di carceri o medici penitenziari, dell'idea di una inevitabile incorreggibilità per una parte dei delinquenti, refrattarii all'azione di qualunque regime penitenziario, o rigoroso o mite. Idea della incorreggibilità che si è ripetutamente affermata nei vari congressi penitenziari, massime in quello di Stockolm (1), e che sgorgata dal contatto immediato dei direttori e dei medici colle più diverse manifestazioni della vita criminale, mentre viene teoricamente combattuta da moralisti e giuristi rimasti lontani dalla costante osservazione carceraria e guidati da idee altrettanto nobili e sublimi quanto poco conformi alla bassa realtà, ha ricevuto invece dalle indagini antropologiche la più positiva conferma e la spiegazione più luminosa.

II. La prevalenza, nelle varie classificazioni di delinquenti, piuttosto dei criteri di sola disciplina carceraria o di pura varietà descrittiva, che non dei criteri veramente genetici o causali, lumeggianti l'origine del delitto nei delinquenti, anzichè la loro condotta posteriore o concomitante al delitto stesso. Criteri questi ultimi, che sopra tutti importano al sociologo criminalista che rintraccia le cause per trovare i rimedi; mentre gli altri hanno una portata circoscritta all'ordinamento carcerario od alle misure ultime della polizia.

III. La costanza di quella distinzione intuitiva, fra le due massime categorie dei *delinquenti abituali* e dei *delinquenti d'occasione*, per la quale appunto la turba criminale si divide in due schiere profondamente diverse tra loro per la genesi e le manifestazioni ulteriori del delitto. Se infatti, come nota il Sergi (2), il carattere di ogni individuo risulta, per così dire, dalla sovrapposizione di strati diversi, dai primitivi e selvaggi ai più recenti e civili, si comprende facilmente come nella società presente gli individui in cui la costituzione organica e psichica sia formata in prevalenza

---

(1) *Comptes rendus du Congrès pénitentiaire de Stockholm*, Stockholm 1879, 2 vol., passim.

(2) SERGI, *La stratificazione del carattere e la delinquenza*, nella *Riv. di filos. scient.*, aprile 1883, e FERRI, *Socialismo e criminalità*, Torino 1883, cap. III (educazione e criminalità).



dagli strati più profondi ed antisociali, debbano manifestare in permanenza una attività corrispondente, come indice ed effetto di quella loro costituzione, e sono i delinquenti per tendenze congenite, incorreggibili. E gli individui, invece, nei quali la costituzione è normalmente formata in prevalenza dagli strati più recenti e sociali, ma soltanto per impulsi straordinari sono, direi quasi, soffocati dall'eruzione vulcanica dei profondi strati antisociali e sono perciò delinquenti accidentali, d'occasione.

Distinzione fondamentale, che già fu presentita dai Romani (1) e nella teorica medioevale della *consuetudo delinquendi*, quando diversi statuti italiani e francesi (2), l'art. 161 della Carolina e la giurisprudenza dei pratici (3) avevano stabilito la pena di morte per la terza recidiva di furto, perchè, diceva Farinaccio, "*delictorum frequentia delinquentis incorreggibilitatem denotat*". Distinzione consacrata poi in moderne leggi d'Inghilterra (4); dove non opponendosi l'autorità di teorie giuridiche molto sviluppate, le necessità pratiche della vita più presto si impongono al legislatore di quel popolo positivo, che ha già attuate altre di quelle riforme criminali, che a noi, latini teorizzanti, sembravano o sembrano sacrileghi attentati a quei principii astratti, che noi stessi ci siamo imposti e vorremmo anche superiori alle necessità evidenti della vita quotidiana. Distinzione, da ultimo, che perfino ad alcuni criminalisti teorici e ben lontani dall'antropologia, si è presentata come

(1) CARMIGNANI, *Teoria delle leggi di sic. soc.*, lib. III, cap. XI, § 2.

(2) NELL'HOOREBEKE, *De la récidive*, Gand 1846, pag. 75.

(3) CLARO, *De furtis*; GANDINO, *De fur. et ladron.*; GOTHOFREDO, *In leg. 3 cod. de episc. aud.*; FARINACCIO, *Pract. crim.* — *quaest.* 23; IDEM, *De delictis et penis* — *quaest.* 18.

(4) *Abitual criminals Act*, 1869, e *Prevention of Crimes Act*, 1871, che pongono sotto la vigilanza speciale della polizia tutti i malviventi, i recidivi ecc. E già fino dal 1856 il Comitato dell'inchiesta parlamentare sui risultati della legge 1853, sulla libertà condizionale, proponeva che fossero esclusi dal beneficio del *Tiket of leave* i delinquenti abituali. — NOCITO, *Della libertà condizionale*, Roma 1880, pag. 85. — Anche nella legge francese per la deportazione de' recidivi (maggio 1885) e nella recente legge italiana sui recidivi abituali, si ha un riconoscimento, per quanto incompleto, di questa distinzione, che, come vedremo al cap. IV, si è sempre imposta nelle leggi penali più recenti (condanna condizionale, liberazione condizionale, reclusione a tempo indeterminato, ecc.).



naturale: quali, ad esempio, il Rossi (1), il Carrara (2), l'Ortolan (3), il Wahlberg (4), il Brusa (5), senza però che essi, perchè guidati da una sola astratta intuizione e meno famigliari al metodo positivo, ne traessero poi delle conclusioni sistematiche sulla difesa sociale contro il delitto.

Sono ora queste conclusioni di fatto dalle prime osservazioni sul delitto e sui delinquenti, che vengono a dare una riconferma ulteriore a quella mia induzione delle varie categorie di delinquenti, per la quale appunto viene a definirsi la portata scientifica e pratica dei dati antropologici.

Dallo studio delle opere di antropologia criminale e soprattutto dalle mie sistematiche osservazioni sui carcerati nel lato organico come nel lato psichico, ho tratta la convinzione, che quei dati antropologici non si estendono, almeno nella loro completa e caratteristica somma, a tutti coloro che commettono reati; si limitano e si accumulano invece in un certo numero di essi, che possono dirsi *delinquenti nati, incorreggibili, abituali*, all'infuori dei quali si trova la schiera dei *delinquenti d'occasione*, privi o meno forniti di quei caratteri anatomici, patologici, e psichici, che danno la figura tipica, chiamata dal Lombroso *uomo delinquente*.

Questa separazione, accennata da me fino dal 1878 in una critica

(1) ROSSI, *Trattato di diritto penale*, Torino 1856, lib. III, cap. 4 e 8, pag. 450 e 431.

(2) CARRARA, *Programma*, § 1067.

(3) ORTOLAN, *Éléments de droit pénal*, 1187.

(4) WALBERG, *Das Mass und der mittlere Mensch im Strafrecht*, Wien 1878, e nei *Gesammelte kleinere Schriften*, I, 136, e III, 55; IDEM, *Rapporto al Congresso di Stockholm sui modi di combattere la recidiva*, nei *Comptes rendus*, I, annexes, pag. 169. — Il prof. Wahlberg è tuttavia, fra i criminalisti classici, quello che ha dedotte le più pratiche conseguenze giuridiche da questa distinzione. Egli infatti, nello scritto *Das Mass*, ecc., sostiene non solo un trattamento speciale carcerario per i delinquenti di abitudine, che formano una categoria *sui generis*, ma ben anche una particolare commisurazione della pena. Poichè, rimanendo nel vecchio concetto della responsabilità morale ma con criterio pratico, egli dice: " il delitto di abitudine è l'espressione d'una degenerazione psichico-morale del malfattore, divenuta permanente e come tale essenzialmente diversa sia nella colpeabilità sia nella punibilità dall'accesso malvagio del delinquente d'occasione „ (Wien 1878, pag. 29).

(5) BRUSA, nei *Comptes rendus du Congrès pénit. de Stockholm*, 1879, I, 463, 620.



sull'opera del Lombroso (1), e svolta nel 1880 in uno studio pubblicato nell'*Archivio di psichiatria* (2), si può dimostrare in modo positivo con due ordini di prove: 1° i risultati sintetici delle ricerche antropologiche sui delinquenti; 2° i dati statistici sulla recidiva e sulle forme di delinquenza finora studiate dagli antropologi.

Quanto ai risultati delle indagini di antropologia criminale, non potendo qui riferirne per disteso le diverse proporzioni di frequenza, mi basterà ricordare il fatto ormai notorio che le varie anomalie organiche non si riscontrano nella totalità dei delinquenti, ma in una parte sola di essi, che oscilla intorno ad un contingente percentuale, per ciascuna anomalia anatomica o fisiologica, come si può vedere nelle opere e nei riassunti di antropologia criminale.

Dall'insieme delle ricerche finora costituenti il ricco materiale di questa nuova scienza possiamo concludere che nella massa dei delinquenti, il 50-60 % non ha che poche anomalie organiche e psichiche, mentre  $\frac{1}{3}$  circa ne presenta un numero straordinario, e  $\frac{1}{10}$  invece non ne presenta affatto.

Quanto poi ai dati statistici, primi e più importanti ci si presentano quelli sulla recidiva, che è la manifestazione ultima delle tendenze individuali e quindi della diversa potenza criminosa nei delinquenti. Veramente nel fenomeno della recidiva, come e forse più che in quello del primo delitto, una gran parte spetta anche ai fattori sociali; ma riserbandomi appunto di rilevare da questo fatto l'esistenza di una speciale categoria di delinquenti, è certo ad ogni modo che i dati statistici sulla recidiva concorrono con quelli sulle ricerche antropologiche a limitare nella schiera dei malfattori l'estensione di un carattere distintivo e molto importante dal punto di vista individuale e sociale.

Senonchè, anche per la statistica della recidiva noi ci troviamo in condizioni meschine, per la scarsità e poca sicurezza dei materiali, dovute alle differenze di legislazioni, nel campo internazionale, e dei metodi e mezzi di ricerca statistica, che non presentano sempre la sicurezza pur non completa del sistema francese dei casellari giudiziari, introdotti da noi nel 1865, o di quello danese del re-

---

(1) FERRI, *Studi critici sull'Uomo delinquente di Lombroso*, nella *Rivista europea*, 1878, pag. 283.

(2) FERRI, *Diritto penale ed antrop. crim.*, nell'*Arch. di psych.*, 1880, I, 476.



gistro di polizia (1). Tanto che, come notava l'Yvernès a Stockholm, non solo " il Congresso di Londra non potè risolvere molte questioni per mancanza di documenti relativi specialmente alla recidiva „, ma anche ora " noi vediamo in tale materia, da un paese all'altro, delle differenze, di cui la portata reale ci sfugge „ (2). Parole, confortate non soltanto dall'autorità e dalla competenza speciale dell'Yvernès in questo argomento (3), ma confermate purtroppo dai fatti e dalle conclusioni a cui, su questo argomento, giunsero più recentemente anche i lavori dell'Unione internazionale di diritto penale (4).

Riunendo, in quel mio studio sul diritto penale e l'antropologia

(1) Le cifre ufficiali sulla recidiva sono sempre inferiori alla realtà, perchè l'identità personale dei delinquenti più furbi e più recidivi sfugge molto spesso alle autorità, per i loro cambiamenti di nome e perfino di connotati.

Dei sistemi antropometrici di identificazione dei delinquenti parlerò in seguito (al cap. IV).

(2) YVERNÈS, nei *Comptes rendus du Congrès pénitentiaire de Stockholm*, Stockholm 1879, I, 464.

(3) YVERNÈS, *De la récidive en Europe*, Paris 1874; IDEM, *La récidive*, nel *Journal de la Société de statistique de Paris*, mars 1883; IDEM, *La statist. de la récid.*, in *Revue pénit.*, 1895, pag. 784.

(4) KÖBNER, *Critique des méthodes actuelles de la statistique des récidives*, nel *Bull. un. intern.*, 1893, pag. 149; BODIO, *Relaz. sulla stessa tesi*, ibidem, 1894, pag. 295; MAYR, GARÇON, KÖBNER, *Organisation de la stat. des récidives*, ibidem, 1895, pag. 45. E discussioni sulla tesi, ibidem, 1894, pag. 396, e 1895, pag. 122, 145, 157.

Il difetto fondamentale rilevato dal Köbner, che la statistica della recidiva risulta (a parte la sicurezza e completezza dei dati elementari) dalla proporzione fra i recidivi di un anno e il totale dei condannati *nello stesso anno*, mentre, egli dice, i recidivi dovrebbero proporzionarsi ai condannati degli anni precedenti, non mi pare così grave com'egli dice. L'essenziale è pur sempre di sapere quanti dei condannati *in quest'anno* erano stati già condannati precedentemente. Ciò che del resto egli stesso riconosce (nota a pag. 152) pure insistendo giustamente sull'utilità di organizzare una statistica della " criminalità professionale (abituale) come fenomeno socio-patologico „.

Certo è, ad ogni modo, come rileva giustamente il Köbner, che l'errore metodico di proporzionare il totale dei recidivi di un anno col totale dei condannati nello stesso anno, invece di compararlo (quando i rilievi statistici lo permetteranno) col totale dei " capaci di recidivare „, e cioè dei condannati in anni precedenti, che non siano morti o detenuti e in rapporto alle variazioni della popolazione e della delinquenza; questo errore metodico " dà sempre della recidiva una cifra falsa e quasi sempre troppo favorevole „, cioè inferiore alla realtà (pag. 160).



criminale, tutto ciò che trovai sparso in opere scientifiche ed in statistiche ufficiali, ho potuto presentare allora un abbozzo di statistica internazionale della recidiva, che anche ora, malgrado lo studio di altre pubblicazioni, come il rapporto dello Sterlich (1) e l'*Inchiesta sulla recidiva in Europa*, fatta dalla Società generale delle prigioni in Francia (2), non potrei accrescere di altri dati importanti, e che stimo quindi non necessario di riprodurre.

Da esso, ad ogni modo, io traeva allora questa conclusione: che anche nelle statistiche carcerarie, le quali non soltanto per la maggior sicurezza delle indagini, ma anche perchè partono da basi diverse e si occupano non di tutti i condannati, ma di categorie speciali, segnano sempre recidive più alte delle statistiche giudiziarie, non si è mai sorpassato un certo *maximum* di recidive, che varia non solo da paese a paese, ma da provincia a provincia, da carcere a carcere. Determinare questo limite non si può con precisione; ma si può dire, per approssimazione, e rimanendo certo al disotto della realtà, che *la recidiva in Europa oscilla generalmente intorno al 50 e 60 %*. Dico, rimanendo al disotto della realtà, perchè, ad esempio, mentre la statistica decennale carceraria dell'Italia segnerebbe pel 1879 il 14 % di recidivi nei Bagni penali ed il 33 % nelle Case di pena maschili, io ho riscontrato tuttavia nel Bagno di Pesaro il 37 % di recidivi e nel Carcere di Castelfranco il 60 %; rilevando così all'evidenza, per quanta parte si voglia fare ad una straordinaria proporzione in quei due stabilimenti speciali, l'insufficienza dei dati ufficiali sulla recidiva in Italia, come negli altri paesi, secondo le critiche, or ora citate, del Köbner (3).

Ma oltre questo fatto generale — onde si dimostra, come disse il Lombroso (4) e ripeté l'Espinas (5), che *la recidiva costituisce la*

(1) STERLICH, *Statistique de la récidive*, Rapport au Congrès intern. de statistique à Buda Pest, 1876. V. pure FÖLDES, *Die Statistik der Recidivität in Ungarn*, nel *Bull. Inst. Intern. de Stat.*, 1892, VI, f. 1, pag. 93; IDEM, *Einige Ergebnisse der neueren Criminalstatistik* (Die Recidivität), nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, XI, pag. 568.

(2) Nel *Bulletin de la Société générale des prisons*, Paris, marzo 1878 e seg.

(3) Così, per es., il GARÇON, scandagliando il casellario giudiziario di Lille, trovò l'80 % di recidivi (*Bull. Un. Intern.*, 1894, pag. 406).

(4) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897, I, 471.

(5) ESPINAS, *La philosophie expérimentale en Italie*, Paris 1880, pag. 162.



*regola anzichè l'eccezione nella vita criminale* — noi possiamo avere dalla statistica l'indicazione delle forme criminose in cui più prevale la recidiva e più quindi si trovano i delinquenti abituali od incorreggibili, con quelle ricerche sulla recidiva specifica, che io iniziai nello studio poc'anzi citato (1880) e che ora posso completare con materiali statistici più recenti.

Per l'Italia, il sistema di agglomerare i reati in alcune classi più o meno omogenee ci toglie, al solito, di poter compiere colle ultime statistiche uno studio particolareggiato per ogni singolo reato; ciò che possiamo fare tuttavia colle statistiche del 1863 e del 1870 e soprattutto con quelle della Francia, che in questo argomento ci servono benissimo, non solo perchè, come termine di comparazione, a questi dati noi diamo soltanto il valore di indizii, senza esigere da essi una rappresentazione esatta e fotografica della realtà; ma anche perchè si tratta ora, non già delle differenze numeriche da reato a reato, ma sì della manifestazione di una tendenza più intimamente legata alle leggi fondamentali della psicologia e della sociologia, che non variano certo profondamente in due paesi non troppo dissimili, a questo riguardo, come l'Italia e la Francia.

In Italia, frattanto, pel 1863 e 1870 si ottengono questi dati:



## ITALIA — Condannati recidivi, 1863 e 1870 (meno il Veneto)

CORTI D'ASSISE	%	TRIBUNALI CORREZIONALI	%
Fuga di detenuti . . . . .	30	Vagabondaggio, oziosità, mendicità . . . . .	35
Furti . . . . .	16	Furti . . . . .	20
Falso in atti privati o passaporti . . . . .	13	Grassazioni . . . . .	15
Reati di stampa . . . . .	13	Fuga di detenuti . . . . .	15
Ricettazione di cose furtive . . . . .	12	Truffe e frodi . . . . .	14
Grassazioni, estorsioni, rapine . . . . .	11		
Stupro violento . . . . .	10	MEDIA GENERALE . . . . .	13
Omicidii senza causa, per sola brutalità . . . . .	10		
Falsa moneta . . . . .	9	Ribellioni, oltraggi, violenze contro pubblici funzionari . . . . .	12
Omicidii per commettere altri reati . . . . .	9	Porto e fabbrica d'armi e provocazione a delitti . . . . .	10
Formazione di bande armate . . . . .	8	Delitti contro la religione . . . . .	9
MEDIA GENERALE . . . . .	8	Ferite e percosse volontarie . . . . .	9
		Diffamazioni e ingiurie . . . . .	9
Truffe e frodi . . . . .	7	Bancarotta . . . . .	9
Incendi . . . . .	6	Ferite preteritenzionali e provocate . . . . .	7
Attentati alla libertà individuale . . . . .	6	Ferite con morte . . . . .	7
Veneficii, assassinii, omicidii per mandato . . . . .	5	Attentati alla libertà individuale . . . . .	7
Falsi in atti pubblici e di commercio . . . . .	5	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni . . . . .	6
Associazione di malfattori . . . . .	5	Falso in atti privati . . . . .	5
Incesto e bigamia . . . . .	5	Calunnie, false testimonianze, ecc. . . . .	5
Ferite e percosse volontarie . . . . .	4	Sottrazioni, corruzioni di pubblici funzionari . . . . .	4
Omicidii semplici . . . . .	3	Delitti di stampa . . . . .	4
Ribellione e violenze contro pubblici funzionari . . . . .	3	Falsa moneta . . . . .	4
Parricidii, infanticidii, fratricidii . . . . .	2	Omicidii colposi, preteritenzionali, improvvisi . . . . .	3
		Ferite involontarie . . . . .	3
		Falsi passaporti . . . . .	2
		Infanticidii . . . . .	—

Il fatto, che spicca da questa tabella, è la diversa prevalenza delle diverse forme criminose nella recidiva, per la quale vediamo appunto superiori alla media, per fermarci ai delitti più numerosi, il furto, il falso, le grassazioni e rapine, gli stupri violenti, gli omicidii per sola brutalità, o per facilitare altri reati, le bande armate, che sono certamente le manifestazioni caratteristiche dei delinquenti più lontani dall'uomo normale; aggiungendosi, per i condannati dai tribunali, il vagabondaggio e l'oziosità, che hanno lo stesso significato antropologico, malgrado la prevalenza maggiore, in essi, dei determinanti sociali. E, per riconferma, vediamo le



ferite, gli omicidii semplici, colposi, improvvisi, gli infanticidii schierarsi nella delinquenza di occasione, anche per il carattere della recidiva.

Ripetendo questi calcoli per le più recenti statistiche italiane, in cui sono possibili, noi otteniamo:

ITALIA — Condannati recidivi, per reati		Corti d'Assise 1877-81 ‰	Tribunali Correzionali 1875-76 ‰
Contro la sicurezza dello Stato . . . . .		60,0	—
„ la religione . . . . .		—	5,8
„ pubblici funzionari (ribellione o violenza) . . .		19,1	14,8
„ la pubblica amministrazione . . . . .		7,0	9,8
„ la fede pubblica . . . . .		16,0	8,5
„ il commercio . . . . .		12,2	3,1
„ il buon costume . . . . .		14,0	12,0
„ la pubblica tranquillità . . . . .		21,8	16,4
„ l'ordine delle famiglie . . . . .		12,8	10,9
„ le persone	{ Omicidii qualificati . . . . .	11,4	3,4 <sup>a)</sup>
	{ Omicidii semplici, improvvisi, ferimento con morte . . . . .	10,2	
	{ Ferimenti . . . . .	12,5	15,7 <sup>a)</sup>
	{ Percosse . . . . .		11,7 <sup>a)</sup>
	{ Altri reati . . . . .		17,2 <sup>a)</sup>
„ le proprietà	{ Grassazioni, ricatti, ecc., con omicidio	18,3	—
	{ Grassazioni, ricatti, ecc., senza omicidio	23,0	—
	{ Furti qualificati . . . . .	32,0	20,1 <sup>a)</sup>
	{ Furti campestri . . . . .	22,1	30,8
	{ Altri frutti . . . . .		24,1
	{ Frodi e truffe . . . . .		16,4
	{ Altri reati . . . . .		14,7
Col mezzo della stampa	{ Diffamazioni, libelli famosi . . . . .	20,0	11,4
	{ Altri reati o contravvenzioni . . . . .		18,6
Altri reati previsti dal codice penale . . . . .		1,1	11,9
Reati previsti dalla legge di Pubblica Sicurezza (esclusa l'oziosità) . . . . .		12,5	21,0
Reati previsti da leggi speciali . . . . .			9,8
Oziosità, vagabondaggio, contravvenzione all'ammonizione e sorveglianza . . . . .		—	41,5
MEDIA GENERALE		19,0	17,6

(a) Soltanto pel 1876.

Dalla quale tabella, per l'agglomerato dei dati, non possiamo rilevare spiccatamente se non la conferma della maggiore recidiva nei furti, nelle grassazioni, nell'oziosità e vagabondaggio e della recidiva meno frequente negli omicidii, massime fra i condannati dai tribunali, ed in quei reati contro la pubblica amministrazione,



il culto, il commercio, che più spesso dipendono dall'impulso delle occasioni.

Lo stesso dicasi per i dati relativi agli anni 1891-95, ma che nella relativa statistica sono agglomerati per tutte le autorità giudiziarie.

ITALIA (1891-95) - Condannati recidivi, per reati	Recidivi ogni 100 condannati
Rifiuto di uffici, prevaricazione, favoreggiamento, evasione, esercizio arbitrario delle p. r., duello . . . . .	57,9
Rapine, estorsioni, ricatti . . . . .	42,0
Delitti contro l'ordine pubblico . . . . .	40,7
Falsità in monete e carte di pubblico credito . . . . .	40,2
Inondazioni e sommersioni . . . . .	37,5
Omicidii qualificati e aggravati . . . . .	33,1
Furti qualificati e aggravati . . . . .	32,8
Truffe ed altre frodi . . . . .	31,5
Violenze, resistenze e oltraggi contro funzionari ecc. . . . .	31,3
Spendimento senza concerto di monete false . . . . .	31,2
Incendi . . . . .	27,7
Furti semplici e spigolamenti . . . . .	26,4
Omicidii semplici e oltre l'intenzione . . . . .	26,1
MEDIA GENERALE . . . . .	25,3
Minacce . . . . .	24,7
Falsità in atti . . . . .	24,1
Corruzione di minorenni e oltraggio al pudore . . . . .	23,9
Violenze carnali, atti di libidine violenti . . . . .	23,7
Lenocinio . . . . .	23,7
Lesioni personali gravi e gravissime . . . . .	23,1
Delitti contro la sicurezza dello Stato . . . . .	23,1
Abbandono di fanciulli, abuso dei mezzi di correzione . . . . .	21,8
Altri delitti contro la libertà . . . . .	21,4
Altri delitti contro le persone . . . . .	20,6
Calunnie, falsità in giudizio, simulazione di reato . . . . .	20,4
Altri delitti contro la pubblica ammin. . . . .	20,2
Diffamazioni . . . . .	18,7
Lesioni personali lievi e lievissime . . . . .	18,5
Usurpazioni e danneggiamenti . . . . .	18,5
Altri delitti di falso . . . . .	18,2
Altri delitti contro il buon costume e l'ord. delle fam. . . . .	15,7
Frodi nei commerci e nelle industrie . . . . .	13,7
Ingiurie . . . . .	13,2
Delitti contro la sanità e alimentazione pubbl. . . . .	12,8
Procurato aborto . . . . .	12,4
Delitti di pubblici ufficiali . . . . .	12,0
Delitti preveduti dal Codice di commercio . . . . .	8,5
Delitti colposi . . . . .	8,4
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto . . . . .	7,3
Omicidio d'infante . . . . .	5,9



Da questa tabella, si hanno dei risultati, che nelle loro grandi linee confermano sempre la maggiore frequenza di recidiva per gli omicidii e furti qualificati e per le rapine, con minore frequenza nelle forme occasionali delle lesioni, ingiurie, delitti colposi, infanticidii, ecc.

Un solo dato eccezionale bisogna rilevare: ed è l'alta recidiva nei delitti contro la sicurezza dello Stato (anni 1877-81) e contro l'ordine pubblico (anni 1891-95). Ma questo dato è piuttosto l'effetto della speciale attenzione persecutoria accordata dalla polizia agli individui, noti o già condannati per la loro eterodossia politica, anzichè l'espressione di una condizione fisio-psichica in rapporto coi risultati delle condanne legali.

Uno studio più esatto e completo si può fare colle statistiche francesi, da cui si ottengono i seguenti dati:



## FRANCIA — Condannati recidivi, 1877-1881.

Corti d'Assise				Tribunali Correzionali	
Crimini contro le persone	%	Crimini contro le proprietà	%	Delitti	%
Violenze a pubblici funzionari . . . . .	85,8	Furti in chiesa . . . . .	74,3	Infrazione alla sor- veglianza . . . . .	100,0
Bigamia . . . . .	59,3	Furti qualificati . . . . .	71,7	Infrazioni al bando di rifugiati stranieri . . . . .	93,0
Ferite contro un a- scendente . . . . .	55,9	Furti violenti non su la via pubblica . . . . .	66,0	Infrazione all'interdi- zione di dimora . . . . .	89,0
Ribellione . . . . .	55,5	Furti violenti sulla via pubblica . . . . .	65,0	Ubbriachezza . . . . .	78,4
Ratto di minori . . . . .	46,2	Furti non violenti sulla via pubblica . . . . .	62,4	Vagabondaggio . . . . .	71,3
Attentati al pudore su adulti . . . . .	44,0	Incendio di edifici non abitati, boschi, ecc. . . . .	59,8	Mendicizia . . . . .	65,7
Assassinio . . . . .	42,3	MEDIA GENERALE	58,5	Truffa . . . . .	47,8
Parricidio . . . . .	41,7			Oltraggio a funzio- nari pubblici . . . . .	46,8
Omicidio . . . . .	39,4	Baratteria . . . . .	50,0	Distruzione di ripari Furti . . . . .	45,3
Attentati al pudore su fanciulli . . . . .	38,5	Furto commesso da domestici . . . . .	44,2	Abuso di confidenza . . . . .	43,8
Attentati alle Strade Ferrate . . . . .	37,5	Falsa moneta . . . . .	43,8	MEDIA GENERALE	41,9 <sup>a</sup> )
Ferite gravi e con morte . . . . .	36,8	Falso in scritture pri- vate . . . . .	42,5		
MEDIA GENERALE	35,8	Incendio di edifici a- bitati . . . . .	41,5	Ribellione . . . . .	40,3
		Falso in scritture di commercio . . . . .	38,3	Minacce scritte o verbali . . . . .	39,6
Procurato aborto . . . . .	30,0	Falso in scritture au- tentiche . . . . .	37,0	Armi proibite ecc. . . . .	37,3
Falsa testimonianza . . . . .	26,7	Bancarotta fraudo- lenta . . . . .	35,3	Delitti politici, elet- torali, di stampa . . . . .	35,7
Sequestro privato . . . . .	18,8	Abuso di confidenza per parte di dome- stici . . . . .	32,5	Oltraggio alla morale pubblica . . . . .	34,5 <sup>*)</sup>
Veneficio . . . . .	16,7	Estorsione . . . . .	30,7	Oltraggio pubblico al pudore . . . . .	32,2
Infanticidio . . . . .	6,0	Sottrazione di denari pubblici . . . . .	28,5	Ferite e percosse vo- lontarie . . . . .	31,0
Ratto, soppressione, esposizione d'infante . . . . .	4,9	Sottrazione di valori per parte di uffi- ciali postali . . . . .	—	Apertura illegale di caffè, osterie . . . . .	27,7 <sup>*)</sup>
		Contrabbando per parte di doganieri . . . . .	—	Esercizio illegale di medicina e far- macia . . . . .	26,6
				Contravvenzione per le strade ferrate . . . . .	25,3
				Caccia o porto d'armi abusivo . . . . .	24,2
				Attentato al buon co- stume favorendo la corruzione . . . . .	23,8
				Bancarotta semplice . . . . .	23,6
				Oltraggio a ministri del culto . . . . .	20,4 <sup>*)</sup>
				Frode nella vendita di merci . . . . .	16,7
				Diffamazioni, ingiu- rie, calunnie . . . . .	14,2
				Delitti rurali . . . . .	12,0

(a) La media generale dei recidivi fra i condannati dai Tribunali è diversa nelle statistiche ufficiali francesi, perchè in esse il per cento si ricava dal totale dei condannati non solo per delitti ma anche per *contravvenzioni* (escluse soltanto quelle forestali, come dicono i rapporti del 1877, pag. XIX, e 1879, pag. XVIII). Io invece ho creduto più esatto il calcolare questo per cento sul totale dei condannati per soli *delitti*, che è distinto nelle statistiche francesi, e detraendone quindi anche le cifre dei recidivi per *contravvenzioni* alle leggi sui dazi, dogane, pesca, ecc.

(\*) Soltanto pel 1877-79.



Nei crimini contro le persone troviamo che i reati con recidiva superiore alla media sono ancora gli omicidii nelle forme più gravi e gli attentati al pudore. Cifre alte si hanno pure nelle violenze e ribellioni contro pubblici funzionari (come per l'Italia), nella bigamia, ratto di minori, ferite; ma essi non hanno molta importanza, tranne le ferite, che già si avvicinano (per le assise) agli omicidii, perchè o sono desunti da cifre minime o danno risultati ben diversi e più attendibili nella recidiva dei delitti, come vedremo or ora. Riguardo poi a questi crimini contro le persone si trova confermata l'osservazione che non solo l'omicidio semplice ha minor recidiva e perciò indole più occasionale degli omicidii qualificati; ma di più che non tutte le forme stesse di questi omicidii qualificati, come l'infanticidio, appartengono alla delinquenza abituale, poichè esse trovano appunto la loro origine nell'occasione, come si ripete nell'aborto e più ancora nell'esposizione d'infante. Con questo, però, che la minore recidiva rilevata pure nel veneficio dipende invece, secondo me, per questo reato, da altre ragioni psicologiche, che ho accennate nel mio studio sull'omicidio.

Nei crimini contro la proprietà si rileva di nuovo che il furto offre la maggiore recidiva, tranne alcune forme, che sono appunto le più occasionali, come i furti e gli abusi di confidenza commessi dai domestici. Così il falso in scrittura di commercio e la bancarotta in confronto di altri falsi e di altri reati, meno dipendenti dalle repentine vicende finanziarie e commerciali, manifestano un'indole più occasionale, che giunge poi al massimo nella sottrazione di denaro pubblico o di valori postali per parte degli impiegati e di contrabbando per parte di doganieri, che colla scarsa o inesistente recidiva si rivelano come effetto delle occasioni tentatrici, più che delle innate tendenze al delitto.

er i Tribunali correzionali si ripete anche in Francia il fatto, che le cifre più alte sono proprie ancora della delinquenza abituale (vagabondaggio, truffa, furti), oltre alcuni delitti, che o debbono naturalmente offrire la massima recidiva, perchè questa è la condizione della loro stessa esistenza, come l'infrazione alla sorveglianza, oppure hanno più il carattere di contravvenzione e possono essere una forma accessoria concomitante alla delinquenza abituale, come l'ubriachezza, gli oltraggi a pubblici funzionari, l'infrazione al bando, all'interdizione di dimora ecc. Ma questi dati poi, come ho detto, correggono in parte i risultati relativi ad alcuni crimini,



perchè si vede che qui la ribellione e le ferite ed i furti semplici, nelle forme loro più comuni, danno una recidiva minore che nelle Corti di Assise, appunto perchè nella massa dei semplici delitti di competenza dei Tribunali sono compresi ben più i casi che hanno natura semplicemente occasionale. La quale osservazione si ripete per le bancherotte, i delitti rurali, la frode nella vendita delle merci e nelle diffamazioni ed ingiurie, che si avvicinano sempre più al tipo del delitto d'occasione.

*La statistica, dunque, della recidiva generale e della recidiva nelle varie specie di reati riconferma indirettamente l'osservazione, che nella schiera totale di quelli che commettono reati, una parte soltanto presenta quelle anormalità individuali, che l'antropologia ha rilevate.*

E qui allora si presenta spontanea la domanda a quanto si elevi questa quota dei delinquenti più anormali, in confronto a quelli meno discosti dal tipo normale. E qui pure l'indicazione ci può essere data sia direttamente dai risultati delle ricerche antropologiche, sia indirettamente dalle indagini statistiche.

Quanto ai primi non abbiamo, purtroppo, elementi di un completo e preciso giudizio nei lavori degli antropologi, perchè queste quote variano naturalmente secondo le diverse categorie di delitti; giacchè è intuitivo, come già dissi pel tipo criminale, che fra gli omicidi, ad esempio, la quota dei delinquenti più anormali è ben maggiore, per es., che tra i feritori o i ladri.

Ad ogni modo però, prendendo la cifra come un solo indizio d'approssimazione, possiamo dire, anche per la conclusione consegnata dal Lombroso nell'ultima edizione del suo *Uomo delinquente*, che i caratteri antropologico-criminali si sarebbero riscontrati in un contingente che sta fra il 40 ed il 50 % nella massa dei delinquenti.

Il Colajanni (I, 382) move alcune critiche, al solito sillogistiche e non sperimentali, a questa quota della delinquenza abituale. E dice che se da essa si detraessero i delinquenti abituali, cioè recidivi, i delinquenti nati resterebbero una minima frazione " che un calcolo generoso non può portare al di là del 5 % ".

Senza discutere questa cifra, che è molto arbitraria, c'è da osservare anzitutto che non tutti i recidivi, come dice il Colajanni, sono soltanto delinquenti abituali, poichè la recidiva è propria anche dei delinquenti nati. È risultato, per esempio, dalla statistica giudiziaria italiana del 1887, che sopra 523 condannati dalle as-



sise per omicidii qualificati, 8 erano già stati condannati per omicidio qualificato.... il che è veramente un fatto enorme anche rispetto alla efficacia difensiva del ministero penale. E 70 erano già stati condannati per altri reati contro le persone e 106 per reati d'altro genere. E di 1694 condannati per omicidio semplice, 63 erano recidivi di omicidio! 188 per altri reati contro le persone e 306 per reati d'altro genere (1). Il che prova adunque come questi, che erano certo in gran parte rei nati anzichè per abitudine acquisita, offrivano pure una quota elevata di recidivi.

E in secondo luogo si può osservare, che la proporzione del 40 % data dal Lombroso per i delinquenti nati comprende anche per lui una parte di quelli che io chiamo delinquenti abituali o per abitudine acquisita, che egli non ha studiati in una categoria a parte. Ora questi delinquenti per abitudine acquisita, se sono in gran parte, come dirò fra poco, il prodotto dell'ambiente sociale, hanno però anche un grado di anormalità e degenerazione, tanto congenita che acquisita, maggiore che nei delinquenti d'occasione, i quali, malgrado lo stesso ambiente sociale, non diventano abituali.

Del resto, che i delinquenti nati ed abituali in genere siano dal 40 al 50 % nella massa dei delinquenti, è una conclusione approssimativa, che si ritrae anche dalle indagini statistiche; per le quali, alle cifre della recidiva generale e specifica, possiamo aggiungere ora altri elementi di fatto.

Mentre, come abbiamo veduto, la statistica della recidiva specifica e lo spoglio delle opere di antropologia criminale ci hanno indicate poche forme criminose come proprie della delinquenza abituale ed innata, la scienza criminale invece dà dei reati un novero molto più esteso. L'Ellero, nel suo ragionamento critico sul Codice penale germanico, dice di avervi contate 203 infrazioni criminose e delittuose (2); ed io trovo che nel Codice sardo-italiano si noverano circa 180 fra crimini e delitti, nel Codice toscano circa 160, 150 circa nel Codice francese e 201 nel nuovo Codice penale italiano. Talchè le forme proprie della delinquenza congenita ed abituale sono press'a poco un decimo di tutta la classifi-

---

(1) V. BODIO, *Relazione della delinquenza nel 1887*, negli *Atti della Commissione di statistica giudiz.*, Roma 1889.

(2) ELLERO, negli *Opuscoli criminali*, Bologna 1874, pag. 457.



cazione criminosa. Ed è facile pensare infatti, che i delinquenti incorreggibili od abituali non commetteranno, *di regola e in prevalenza*, nè reati politici o di stampa, nè delitti contro il culto, corruzione di pubblici funzionari, concussioni, vuoti di cassa, usurpazioni di titoli, abusi di autorità; nè calunnie, spergiuri, false perizie; nè adulterii, incesti, ratti; nè infanticidii, procurati aborti, supposizioni di parto; nè rivelazioni di secreti, rifiuti di servizio dovuto; nè danni alle proprietà immobili, bancherotte, violazioni di domicilio, attentati all'esercizio dei diritti politici; nè arresti illegali, duelli, diffamazioni, ingiurie e via via. Dico — di regola e in prevalenza —, perchè, come può avvenire ed avviene in fatto, che anche parecchi reati appartenenti alla delinquenza abituale siano commessi tuttavia da delinquenti occasionali, massime gli omicidii e i furti; così può avvenire ed avviene che delinquenti abituali commettano anche dei reati, che di solito non entrano nella loro criminalità caratteristica.

Senonchè, oltre il criterio classificativo, bisogna tener conto di quello statistico, per vedere quanta parte del totale siano le forme di delinquenza abituale, giacchè la frequenza relativa varia d'assai per ogni reato. A questo scopo io ebbi occasione, nello studio citato, di fare alcune ricerche statistiche, dalle quali, riportando qui le principali conclusioni, risulterebbe:

(Delinquenza abituale: assassinio, omicidio, furto, associazione di malfattori, stupro, grassazione, incendio, vagabondaggio, truffa, falso).	ITALIA			FRANCIA			BELGIO		
	Assise	Tribunali	Totale	Assise	Tribunali	Totale	Assise	Tribunali	Totale
	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Rapporto della delinquenza abituale col totale dei condannati	84	32	38	90	34	35	86	30	30

Vale a dire, che nella massa dei delinquenti condannati la delinquenza abituale sarebbe in Italia circa il 40 ‰ e un po' meno nella Francia e nel Belgio. Differenza questa, che nel Belgio dipende anche, in parte, dal non esservi computato il vagabondaggio, ma proviene soprattutto da ciò che in quei paesi sono meno numerose certe forme di criminalità abituale, che in Italia purtroppo sono molto più frequenti, come omicidii, grassazioni, associazioni di malfattori (1).

(1) Gli stessi calcoli rifatti per il 1891-95 darebbero in Italia un totale del



Ed un altro fatto risulta da questa tabella: che cioè la delinquenza abituale, tanto in Italia che in Francia e nel Belgio, si trova più nei reati di competenza delle Assise (meno i furti ed il vagabondaggio), appunto perchè le Assise giudicano in grande prevalenza quei reati, che costituiscono il fondo della criminalità primitiva, più connaturale all'uomo quasi selvaggio e meno dipendente dalle progredite condizioni sociali. Infatti il rapporto della delinquenza abituale che è, in Italia, l'84 % per le Assise, è invece il 32 per i Tribunali; ed il Belgio (86 e 30 %) e la Francia (90 e 34 %) dànno cifre analoghe, di cui la differenza maggiore, qual è il 90 % nelle Assise francesi, si spiega colla diversa competenza, che cominciando in Italia (fino al 1° gennaio 1890) dai tre anni di pena (meno la Toscana), comprendeva più di quei reati minori ed estranei alla delinquenza abituale, che in Francia sfuggono invece alle Assise, la cui competenza comincia coi 5 anni di pena.

E questo vale per i singoli totali dei condannati dalle Assise o dai Tribunali, isolatamente; che se invece volessimo ricercare quanto di quel totale di delinquenza abituale venga ripartito fra le Assise ed i Tribunali, troveremmo che questi ne giudicano assai più, perchè, allo stesso modo che nella scala zoologica la fecondità maggiore sta nei gradi inferiori, così nella scala criminosa i reati meno gravi sono anche i più numerosi, come furti semplici, truffe, vagabondaggio ecc. Così, per esempio, di quel 38 % di delinquenza abituale che risulta nel totale, il 32 spetta ai Tribunali ed il 6 soltanto alle Assise, e così in Francia del 35 % ne va 33 ai Tribunali e 2 alle Assise; in Belgio del 30 %, 29 ai Tribunali ed 1 alle Assise.

Se poi nel contingente stesso della delinquenza abituale, quale si ha dal totale dei condannati nelle Assise e nei Tribunali, si

---

44 %; in Francia il 96 % alle Assise, il 25 % ai Tribunali, e un totale di 26 %; in Belgio il 95 % alle Assise, il 25 % ai Tribunali e un totale di 25 %.

La quale differenza dei totali, in aumento per l'Italia e in diminuzione per Francia e Belgio, ha però un significato diverso: giacchè in Italia l'aumento non si può altrimenti spiegare che con una proporzione maggiore delle forme di delinquenza abituale e tanto più grave in quanto ivi sono aumentate anche le forme occasionali e contravvenzionali di criminalità. Mentre in Francia e Belgio la diminuzione proporzionale della delinquenza abituale può dipendere o da un decremento effettivo di questa delinquenza abituale o da un aumento invece dei reati d'indole occasionale contravvenzionale o per loro incremento numerico o per creazione di nuove leggi speciali.



osservasse la effettiva frequenza numerica delle varie forme, si avrebbe che i furti sono i più numerosi tanto in Italia (20 % del totale) che in Francia (24 %) e in Belgio (23 %); ciò che si è riscontrato anche dallo Starke per la Prussia (1), in cui i furti e le appropriazioni indebite sono il 37 % della delinquenza totale. Dopo di che in Italia vengono il vagabondaggio (5 %), i diversi omicidii (4 %), le truffe e le frodi (3 %), le grassazioni (2 %), i falsi (0,9 %), gli stupri ed associazioni di malfattori (0,4 %) e da ultimo gli incendi (0,2 %); come avviene pure in Francia e nel Belgio pel vagabondaggio e le truffe, mentre assai meno frequenti, come già dimostrava tra gli altri il Beltrani-Scalia (2), vi sono gli assassinii, omicidii, grassazioni, incendi, associazioni di malfattori, all'inverso degli stupri, che in Francia (0,5 %) e nel Belgio (1 %) sono più frequenti che in Italia. Nella quale, invece, si presenta la curiosa osservazione che, per il corso forzoso, durato finora, e quindi la maggiore diffusione di carta-moneta, si verifica una proporzione di falsa moneta (0,4 %) molto superiore a quella della Francia (0,09 %) e del Belgio (0,04 %), provando così queste aride cifre come io avevo ragione di dire altrove ed avrò ragione di ripetere più innanzi, che a decimare i crimini di falsa moneta più giova la sostituzione del danaro metallico alla cartamoneta, che non il *maximum* dei lavori forzati.

Veduta così la proporzione delle forme di delinquenza abituale col totale della criminalità e la loro reciproca frequenza, non è privo di interesse il vedere quali siano gli altri reati più numerosi, che danno il maggior contingente alla delinquenza d'occasione. A questo scopo serve la seguente tabella, dedotta per l'Italia dalle statistiche giudiziarie del 1863, 1869, 1870 e da quelle pubblicate nell'*Italia economica* (Roma 1873) per il 1871-72, che sole permettono queste ricerche minute, aggiungendovi i dati della statistica per gli anni 1891-95, compilata coi risultati delle schede individuali:

(1) STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preussen, 1854-1878*, Berlin 1884, pag. 92.

(2) BELTRANI-SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, p. 82 e segg. Veggasi pure il BOURNET, *De la criminalité en France et en Italie*, Paris 1884, e il vol. ufficiale *Movimento della delinquenza nel 1873-1884, con Appunti di stat. intern.*, Roma 1886, che fu pubblicato per mia iniziativa dalla Commissione per la statistica giudiziaria. E così i volumi successivi della stat. giudiz. penale.

V. pure BOSCO, *La delinquenza in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1899.



REATI PIÙ FREQUENTI (estranei alla delinquenza abituale)	MEDIA ANNUALE DEI CONDANNATI						
	Italia 1863-73			1891-95	Francia 1877-81		
	Assise ‰	Tribu- nali ‰	Totale ‰	Totale ‰	Assise ‰	Tribunali ‰	Totale ‰
Ferite e percosse volontarie . . . . .	10,5	25,5	23,6	23,0	3,1	14,1	13,9
Porto e fabbrica di armi proibite . . . . .	—	7,7	6,9	—	—	0,26	0,25
Ribellioni, oltraggi, violenze contro pubblici funzionari . . . . .	3,1	4,6	4,4	7,6	0,22	9,8	9,6
Danni a proprietà immobili . . . . .	—	2,0	1,7	2,9	—	<sup>3)</sup> 1,6	1,5
Diffamazioni, ingiurie . . . . .	—	1,8	1,6	6,8	—	1,6	1,5
Minacce, scritte o verbali . . . . .	—	<sup>2)</sup> 1,4	1,2	4,1	—	0,20	0,19
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni . . . . .	—	1,0	0,9	1,2	—	—	—
Giuochi proibiti . . . . .	—	1,0	0,8	—	—	<sup>4)</sup> 0,12	12,0
Reati politici . . . . .	<sup>1)</sup> 1,7	—	0,2	0,01	—	<sup>5)</sup> 0,24	0,23
Rifiuto di servizio legalmente dovuto . . . . .	—	0,8	0,7	—	—	—	—
Reati di stampa . . . . .	0,4	0,4	0,4	—	—	0,59	0,58
Sottrazioni, corruzioni, concussioni, abusi d'autorità di pubblici funzionari . . . . .	—	0,3	0,3	0,17	—	—	—
Evasione di detenuti . . . . .	0,1	0,2	0,2	1,9	—	0,06	0,06
Falsa testimonianza . . . . .	0,7	0,19	0,2	0,3	0,09	0,06	0,06
Violazione di domicilio . . . . .	—	0,17	0,15	0,2	—	0,10	0,09
Calunnia . . . . .	0,1	0,13	0,14	0,11	—	0,08	0,07
Attentati alla libertà individuale . . . . .	—	0,14	0,13	0,02	—	—	—
Esposizione, supposizione, soppressione d'infante . . . . .	—	0,12	0,11	0,02	0,25	0,11	0,12
Bancarotta . . . . .	0,1	0,12	0,12	0,07	1,3	0,56	0,58
Reati contro la religione e ministri del culto . . . . .	—	0,10	0,09	0,04	—	0,07	0,07
Duelli . . . . .	—	0,04	0,03	0,05	—	—	—
Procurato aborto . . . . .	—	—	—	0,01	0,93	—	0,01
Delitti di caccia e porto d'armi . . . . .	—	—	—	—	—	13,0	12,7
Ubriachezza . . . . .	—	—	—	—	—	1,5	1,5
Oltraggio pubblico al pudore . . . . .	—	—	—	0,37	—	1,8	1,7
Adulterio . . . . .	—	—	—	0,27	—	0,46	0,46
Attentati ai costumi con eccitamento alla corruzione . . . . .	—	—	—	0,08	—	0,22	0,22
Omicidii involontari . . . . .	—	—	—	0,26	—	0,24	0,23
Ferite involontarie . . . . .	—	—	—	0,81	—	0,63	0,61
Incendi involontari . . . . .	—	—	—	—	—	0,18	0,18
Esercizio illegale di medicina e farmacia . . . . .	—	—	—	—	—	0,20	0,20
Frode a danno dei ristoratori . . . . .	—	—	—	—	—	1,4	1,4
Delitti rurali . . . . .	—	—	—	—	—	0,59	0,58
<b>MEDIA annuale totale dei condannati (in cifre assolute)</b>	<b>6,273</b>	<b>43,584</b>	<b>49,857</b>	<b>75,860</b>	<b>3,300</b>	<b>163,997</b>	<b>167,297</b>

(1) Questa cifra alta dipende dal 1863 in cui si ebbero 528 condannati, mentre la media degli altri anni sarebbe 9. — (2) Soltanto pel 1863 e 1869. — (3) Devastazione di vivai e raccolti, distruzione di ripari. — (4) Case di giuoco non autorizzate, lotterie clandestine. — (5) Reati elettorali.



Da questa tabella si rileva, che la frequenza dei diversi reati non proprii alla delinquenza abituale varia naturalmente da paese a paese, tranne per alcuni, come ferite, ribellioni, danni dati, diffamazioni, che sono i più numerosi tanto in Italia che in Francia. Senonchè variano d'assai le proporzioni dei singoli reati col totale; infatti, anche tralasciando le gravi differenze tra la Francia e l'Italia per i delitti di caccia, di ubriachezza, di frodi ai ristoratori ecc., che provengono soprattutto dalla diversa legislazione, troviamo altre notevoli differenze, dovute certamente, in maggior parte, alla diversità delle condizioni individuali e sociali. Così le ferite, che in Italia sono il 23 % nel totale dei condannati dalle Assise e dai Tribunali, in Francia giungono appena al 14 %, press'a poco come in Prussia (1), dove le ferite (comprese le involontarie) furono nel 1881 il 23,6 %; mentre poi le ribellioni e reati affini, che in Italia danno appena il 4 %, salgono in Francia al 9 % ed erano l'11 % nel quinquennio 1873-77. E come vedemmo, dalla tabella della delinquenza abituale, che gli stupri danno una cifra più alta in Francia che in Italia, così lo stesso si verifica qui per altri reati sessuali, come procurato aborto, adulterio, oltraggio pubblico al pudore, eccitamento alla corruzione, che in Italia segnano cifre minime e trascurabili: anche perchè in Italia la necessità più frequente della querela privata per tali reati, mentre costituisce un assurdo incoraggiamento ai tentativi criminosi ed un fomite di mercimonii vergognosi, diminuisce però le cifre statistiche delle condanne legali. Infine mentre il porto e fabbrica d'armi proibite, le minacce, le false testimonianze, le evasioni di detenuti, le violazioni di domicilio, le calunnie hanno in Italia proporzioni maggiori che in Francia, l'opposto accade per le bancherotte, i reati politici e di stampa, per una evidente influenza delle diverse condizioni morali, economiche e sociali dei due paesi, che si rispecchiano mirabilmente in queste cifre, a primo aspetto così aride.

22. — Dimostrata così, antropologicamente e statisticamente, la realtà di quella distinzione fondamentale fra delinquenti abituali e delinquenti d'occasione, già intuita da tanti osservatori, ma ri-

(1) STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preussen, 1854-1878*, Berlin 1884, pag. 92.



masta finora infeconda, noi abbiamo stabilito il punto di partenza per quelle successive distinzioni, che lo studio dei fatti mi suggeriva di portare nella scienza criminale e che furono poi, con maggiore o minor differenza di nomi, accettate da tutti i seguaci della sociologia criminale.

E queste ulteriori distinzioni si determinano da questi criteri di fatto. Anzitutto, nella schiera dei delinquenti abituali sorge spontanea la separazione di quelli tra essi che sono affetti da una forma evidente e clinica di alienazione mentale, onde proviene in essi l'attività criminosa. In secondo luogo, fra gli stessi delinquenti abituali, che non siano alienati, per poco che si siano visitate le carceri ed osservati i delinquenti con intendimento di clinica sociale, una classe di individui fisicamente e moralmente disgraziati fin dalla nascita, che vivono nel delitto per una necessità congenita di adattamento organico e psichico, più vicini ai pazzi che ai sani, si distingue da un'altra classe di individui che vivono pur essi nel delitto e del delitto, ma per una prevalente complicità dell'ambiente sociale in cui sono nati e cresciuti, unita sempre ad una disgraziata costituzione organica e psichica: individui però, che, una volta giunti allo stato cronico del delitto, sono incorreggibili e degenerati come gli altri delinquenti abituali, ma che prima di scendere dal primo delitto all'ultima abbiezione avrebbero potuto facilmente essere salvati da istituzioni previdenti e da un ambiente meno viziato.

E d'altra parte, nella schiera dei delinquenti occasionali, una categoria speciale se ne distingue, più che per caratteri diversi, per l'esagerazione tipica dei loro caratteri organici e psichici, con differenza adunque, quasi esclusivamente, di più e di meno: in tutti è l'impulso delle occasioni più che la tendenza innata onde si determina il delitto, ma mentre nella maggior parte di essi l'occasione determinante è uno stimolo abbastanza comune o non troppo eccezionale, in alcuni invece è l'impeto straordinario di una passione, è un uragano psicologico, che solo può giungere al punto di farli trascendere al delitto. Individui questi, di cui taluni sono uomini normali, ma altri, quasi completando il circolo, vengono, come già notavano il Delbruck ed il Baer (1), a trovarsi molto

---

(1) BAER, *Le prigioni ed i sistemi penitenziari*, riassunto dal ROGGERO nella *Riv. Carc.*, V, pag. 246 e seg.



vicini alla schiera dei pazzi delinquenti, se non per una forma permanente di alienazione, certo per un disquilibrio psichico che, più o meno latente dapprima, scoppia da ultimo nell'attentato criminoso.

Ed ecco allora, che tutta la schiera dei delinquenti viene a classificarsi in cinque categorie, che ho chiamate fin dal 1880: dei delinquenti *pazzi* — delinquenti *nati* — delinquenti *abitudinali* o per abitudine acquisita — delinquenti *d'occasione* — delinquenti *per passione* (1).

Come già dissi, l'antropologia criminale non avrà raggiunta la sua fase definitiva se non quando essa procederà per monografie biologiche, psicologiche e statistiche sopra ciascuna di queste categorie, per darne, qualitativamente e quantitativamente, i caratteri antropologici, con maggior precisione di quella che si ottiene ora, quando gli osservatori danno questi caratteri per tutta una massa di delinquenti, distinti solo secondo la forma legale del delitto commesso, e non anche secondo il loro tipo bio-sociale. Nelle opere di Lombroso, di Marro ecc., ed anche, in gran parte, nel mio *Omicidio*, i caratteri sono rilevati o pel totale o secondo le categorie legali dei delinquenti (omicidi, ladri, falsari ecc.), di cui ciascuna comprende delinquenti nati e abituali e d'occasione e pazzi. Talchè si hanno o disaccordi parziali da osservatore ad osservatore, o ad ogni modo una specie di attenuazione media nelle caratteristiche di ciascuna classe antropologica di delinquenti.

Ad ogni modo, dagli studi fatti e soprattutto dalla mia osservazione personale di molte centinaia di delinquenti, pazzi comuni ed

---

(1) La espressione di *delinquente nato*, tanto discussa ma entrata ormai nel linguaggio comune, appunto perchè risponde ad osservazioni costanti della vita quotidiana, anche da parte degli estranei alla scienza antropologica, fu data da me, per la prima volta, nel 1880 (*Dir. pen. ed antrop. crim.*, nell'*Arch. di psych.*, I, 474), per la seguente considerazione: "Non è molto precisa l'espressione di delinquente *abituale* per indicare quel tipo d'uomo, che, per mala conformazione somatica e psichica, nasce, vive e muore delinquente: poichè esso è tale anche appena commesso il suo primo reato (spesso compiuto nell'infanzia), cioè quando ancora non si può parlare di *abitudine* al delitto. *Sarebbe più esatto chiamarlo delinquente incorreggibile o DELINQUENTE NATO*, accennando con ciò ad una condizione che viene stabilita fin dal primo reato, quando il reo presenti i caratteri antropologici che ne fanno una figura a parte „

E la formula "delinquente nato" ha fatto veramente fortuna.



uomini normali, noi possiamo indicare qui le linee generali, che distinguono le cinque classi antropologiche di delinquenti.

Anzitutto è evidente che in una classificazione dei delinquenti non ristretta al solo campo tecnico dell'antropologia criminale, ma posta come base positiva alle induzioni della sociologia criminale, entra di pien diritto la categoria dei *delinquenti pazzi*.

Da una parte, infatti, non vale l'obiezione, più recentemente ripetutami dal Joly (1), per cui si afferma che il dire delinquente pazzo è una contraddizione in termini, giacchè il pazzo non è un delinquente, perchè non è moralmente responsabile. A questa affermazione, mossa dai criteri dello spiritualismo tradizionale, risponderò nel cap. III, parlando appunto della responsabilità sociale anche nei delinquenti pazzi; ma frattanto prenderemo questa frase nel suo senso oggettivo, certo incontrastabile, cioè di pazzi che commettono qualcuno di quegli atti, che, se commessi dai sani, si chiamano delitti.

E dall'altra parte non vale l'obiezione, fattami tra gli altri dal Bianchi al Congresso antropologico criminale di Roma (*Actes*, 137), che i delinquenti pazzi appartengono di già alla psichiatria: giacchè se questa se ne occupa dal punto di vista psicopatologico, nulla impedisce che l'antropologia criminale e la sociologia criminale se ne occupino, sia per lo studio naturale dell'uomo delinquente, in tutte le sue forme, sia per i provvedimenti da additarsi a loro riguardo, in vista della pubblica sicurezza (2).

A proposito dei *delinquenti pazzi* c'è tutta una varietà di essi, che ormai, dopo gli studi soprattutto del Lombroso (3), e dopo la quasi unanimità dei psichiatri italiani manifestatasi a questo proposito nel Congresso freniatrico di Siena (4), non può distinguersi dai

(1) JOLY, *Le crime*, Paris 1888, pag. 62.

(2) Come esempio tipico di un delinquente pazzo, *in seguito a trauma*, e che dimostra come diversa sia la competenza dell'antropologo e sociologo criminalista dal tecnico psicopatologo, veggasi il caso di un *parricida* descritto dall'AURITI nella *Scuola positiva*, ottobre 1898.

Trattasi di un giovane, ottimo per carattere e intelligenza, che divenne impulsivo e parricida dopo un gravissimo trauma, sofferto alla testa, come ferroviere. Sopravvisse alla gravissima ferita, ma cambiò di carattere morale.

Per casi analoghi, veggasi FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 709-710.

(3) LOMBROSO, *Pazzia morale e delinquente nato*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, vol. I, 1884; IDEM, *L'uomo delinquente*, IV ediz., Torino 1889, I, 584 e seg.

(4) *Atti del V Congresso Freniatrico*, Milano 1887, pag. 64, 223 e seg. — Veg-



veri delinquenti nati, e sono i *pazzi morali*, affetti da quella forma frenopatica finora così indeterminata, che assunse tanti nomi nella scienza, dalla " imbecillità morale „ di Pritchard alla " pazzia ragionante „ di Verga. Infermità mentale, illustrata recentemente dai lavori soprattutto di Mendel (1), Legrand du Saulle (2), Maudsley (3), Krafft-Ebing (4), Savage (5), Hugues (6), Holländer (7), Bonfigli (8), Tamburini e Seppilli (9), Bonvecchiato (10), G. B. Verga (11), Salemi Pace (12), Bleuler (13), Barr (14), Waggoner (15), ecc., e che consiste, in ultima analisi, nella mancanza od atrofia del senso morale (che io preferisco chiamare il *senso sociale*, del lecito e dell'illecito), più spesso congenita ma talvolta anche acquisita, insieme ad un'apparente integrità del raziocinio logico, e presenta la condizione psicologica fondamentale del delinquente nato.

Ed è questa un'osservazione di grande importanza, specialmente

---

gasi anche lo studio critico di TANZI, *Pazzi morali e delinquenti nati*, in *Riv. sperim. fren.*, 1884, e TAMBURINI, *Contribution à l'étude de l'identité de la délinquance congénitale et de la folie morale*, negli *Actes du Congrès Anthr. Crim.*, Rome 1887, pag. 431.

(1) MENDEL, *Die moralische Wansinn*, Wien 1876.

(2) LEGRAND DU SAULLE, nella *Gazette des hôpitaux*, maggio 1878.

(3) MAUDSLEY, *La pathologie de l'esprit*, Paris 1883, ch. VII, pag. 349 e seg.

(4) KRAFT-EBING, *Grundzüge der Criminalpsychologie*, Stuttgart 1882, II. Aufl., pag. 107; IDEM, *Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie*, Stuttgart 1881, II. Aufl., pag. 241.

(5) SAVAGE, *Moral affective Insanity*, nel *Journ. of mental Sc.*, luglio 1881.

(6) HUGHES, *Moral affective Insanity*, S. Louis 1881.

(7) HOLLAENDER, *Zur Lehre von der moral Insanity*, nei *Jahrbücher für Psychiatrie*, Wien 1872, IV, 1.

(8) BONFIGLI *Sulla cosiddetta pazzia morale*, nell'*Arch. ital. mal. nerv.*, 1876, e *Riv. fren.*, 1878 e 1879.

(9) TAMBURINI e SEPPILLI, *Studio di Psicopatologia criminale*, nella *Riv. sper. di freniatria*, 1882, e *Nuovi studi sullo Sbro...*, ibidem, 1888.

(10) BONVECCHIATO, *Il senso morale e la follia morale*, Padova 1883.

(11) G. B. VERGA, *Considerazioni sopra alcuni casi di pazzia morale*, negli *Atti del V Congr. Freniatico*, Milano 1887, pag. 84.

(12) SALEMI PACE, *La follia morale e le sue attinenze giuridiche*, nel *Pisani*, Palermo 1889, pag. 119.

(13) BLEULER, *Ueber moralischer Idiotie*, München 1894.

(14) BARR, *Faeble Mindedness and Viciousness in Children, an Inheritance*, nel *Med. Times*, 1897, pag. 238.

(15) WAGGONER, *Affective Insanity*, nell'*Occidental Med. Times*, S. Francisco 1897, pag. 452.



per evitare i facili equivoci, in cui sono caduti taluni critici della scuola positiva, i quali non avvertendo questa separazione assoluta tra i cosiddetti pazzi morali e tutti gli altri pazzi comuni, si scagliarono contro una pretesa " identificazione tra delinquenti e pazzi „ che non è mai stata fra le induzioni dell'antropologia criminale.

All'infuori infatti dei pazzi morali, che sono poi rarissimi, anche perchè, notano il Lombroso ed il Krafft-Ebing, più che nei manicomiali come ammalati essi vengono mandati nelle carceri come delinquenti, c'è tutta la disgraziata falange di individui affetti da una forma comune di infermità mentale, più o meno appariscente, e che in tale stato patologico commettono delitti, spesso atrocissimi, come nei casi di idiotismo, delirio di persecuzione, mania furiosa, epilessia, od anche contro la proprietà ed il pudore, come nei casi di paralisi generale, epilessia, imbecillità ecc.

Di queste numerose e diversissime figure di delinquenti pazzi non si può dar qui una descrizione sintetica, perchè i loro caratteri organici e soprattutto psicopatologici non solo talvolta sono comuni e tal'altra opposti a quelli dei delinquenti non pazzi; ma soprattutto perchè questi caratteri variano spesso dall'una all'altra forma di malattia mentale e perciò, come conclude anche il Lombroso (V<sup>a</sup> ediz., II, 480), non si possono riunire in una figura sola, come si può invece per le altre categorie di delinquenti (1).

Ed oltre i veri pazzi, — i quali, come io accennai ed altri confermarono, non sono che la figura esagerata del delinquente nato (2) — rientrano in questa categoria quei delinquenti, che non essendo completamente ammalati nè completamente sani, appartengono a quella che il Maudsley chiamava " zona intermedia „ e sono distinti dal Lombroso col nome di " mattoidi „, che è già entrato, esso pure, nel linguaggio comune, perchè esprime con una forma popolare, se non tecnica, un fatto incontestabile. È infatti un mero pregiudizio il credere che in natura esistano realmente quelle di-

---

(1) Per la descrizione analitica dei delinquenti pazzi, veggasi LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., 1897, II, 266 e seg., e per gli omicidi pazzi veggasi il mio *Omicidio*, sez. II (La psicopatologia dell'omicidio, pag. 540-724).

Vedi anche, in fine di questo volume, la bibliografia di *psicopatologia criminale*.

(2) LOMBROSO, *Prefazione ai Duecento criminali e prostitute* di OTTOLENGHI e ROSSI, Torino 1898, pag. vi.



stinzioni precise che il linguaggio umano è obbligato ad usare e che, ad esempio nel nostro caso, vi sia una differenza spiccata fra l'uomo sano ed il pazzo e non piuttosto una sfumatura continua ed indeterminata (1). Sono tipi di questi delinquenti semi-pazzi coloro, che chiudono con un delitto spesso d'indole o di apparenza politica la loro esistenza piena di stravaganze; di cui è frequente caratteristica quella di scrivere e di stampare un diluvio di opuscoli, trattando anche di questioni elevatissime malgrado la scarsissima istruzione, esempio Lazzaretti, Mangione, Passanante, Guiteau, Maclean ecc. E sono delinquenti semi pazzi coloro che commettono i più atroci e ributtanti delitti di sangue, con una freddezza derivata dalla loro stessa patologica organizzazione, senza motivo apparente o proporzionato; e nei quali tuttavia i criminalisti classici riscontrerebbero il massimo di "libertà morale", e di imputabilità quando parlano degli omicidi "senza causa", o "per sola brutale malvagità", o "per libidine di sangue", o "per odio verso l'umanità". Ne sono esempio ancora quelli, che gli alienisti chiamano *necrofilomaniaci*, per lo più omicidi e stupratori insieme, come il sergente Bertrand, in Francia, che disseppelliva i cadaveri per stuprarli, Verzeni che stuprava le donne dopo averle strangolate, Menesclou condannato a morte a Parigi per avere tagliata a pezzi una ragazzina di sette anni, dopo averla stuprata (2). Ed offrono infine un largo contingente a questa categoria tutti gli affetti da pazzia ereditaria e da epilessia, nelle svariate forme di queste malattie, assai più frequenti di quanto non si creda comunemente ed alle quali anzi gli ultimi dati della psicopatologia vanno riducendo in massima parte quelle forme strane di alienazione, che altra volta si chiamavano mania transitoria e diverse monomanie.

Fra queste, merita menzione il *misdeismo*, quella forma cioè di omicidio con massacro di più persone, commesso da militari contro compagni o superiori, senza motivo apparente proporzionato, e che rappresenta certamente un equivalente epilettico, presso individui che una più paziente e rigorosa scelta alla leva militare dovrebbe

(1) CULLERRE, *Les frontières de la folie*, Paris 1888; PARANT, *La raison dans la folie*, Paris 1888; SOURY, *Étude sur la folie héréditaire*, Paris 1886.

(2) VIAZZI, *Sui reati sessuali*, Torino 1896, cap. XII; KRAFFT EBING, *Le psychopatie sessuali*, Torino 1889, e tutta la ricca biblioteca dal WESTPHAL al RAFALOVICH, sulle inversioni sessuali, in FERRI, *L'omicidio*, 1895, pag. 624-662.



escludere dal servizio, per evitare il ripetersi così frequente di simili tragedie, contro cui è stolto accanirsi, inutilmente, colla pena di morte (1).

Al quale proposito bisogna da ultimo ricordare che il Lombroso, come dapprima identificò la pazzia morale colla delinquenza congenita, così in seguito le ha accomunate colla epilessia, facendo, come già dissi, della costituzione epilettoide il fondo comune di tutte le forme di delinquenza. E certo le prove positive da lui addotte sono così numerose e concomitanti, che questa indagine, dopo le prime inevitabili opposizioni, come avvenne pure per la fusione del pazzo morale col delinquente nato, finirà per essere definitivamente ammessa, almeno nella sua sostanza: come già essa, nella pratica, serve a spiegare certi delitti strani o feroci, nei quali molto spesso si ritrovano le tracce di un temperamento epilettrico, a cui finora non si pensava se non ne' casi più evidenti e quindi più rari (2).

(1) LOMBROSO e BIANCHI, *Misdea*, Torino 1884; LOMBROSO, *Un autografo di Seghetti*, in *Arch. psych.*, 1891, pag. 366; ZUCCARELLI, *Degeneraz. e delinq.*, Napoli 1891, pag. 37; VILLANI, *Delinquenza e disciplina. Fisiopatologia delle caserme*, Napoli 1892; SETTI, *L'esercito e la sua criminalità*, Milano 1892; BRANCALEONE RIBAUDO, *Studio antropologico del militare delinquente*, Palermo 1893; BIANCHI, *Il delinquente soldato* (Torres), nel *Mondo criminale italiano* di BIANCHI, FERRERO, SIGHELE, Milano 1893, pag. 175; A. G. BIANCHI, *I delinquenti nell'esercito*, nella *Scuola positiva*, febbraio 1893; ZERBOGLIO, *Il processo Magri*, nella *Scuola positiva*, 15 marzo 1894; FRIGERIO, *Il soldato Magri*, in *Arch. psych.*, 1894, pag. 392; BORRI e SCAPPUCCI, *Il proc. contro il soldato Magri*, in *Riv. fren.*, 1894, f. 2; NATALE, *Il soldato Radice e la sua sentenza*, Napoli 1894; BIANCHI, LIMONCELLI, PODREIDER, ecc., *La respons. mentale di un fucilato* (Radice), Milano 1894; MORSELLI, *Il misdeismo nell'esercito*, nella *Scuola positiva*, 31 ottobre 1894; HAMON, *Psychologie du militaire professionnel*, Paris 1894; RONCORONI, *L'epilessia nei militari*, in *Arch. psych.*, 1895, pag. 235; LIMONCELLI, *Il misdeismo*, nel *Manicomio*, 1895, pag. 288; FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 571 e 638; COGNETTI, *Il marinaio epilettrico e la delinquenza militare*, Torino 1896; SEVERI, *Manuale di med. leg.*, II ediz., Milano 1896, III, 1433; AGOSTINI, *Il misdeismo e l'art. 22 del decreto ecc.*, in *Arch. psych.*, 1896, pag. 4; CRISTIANI, *Difetti della legge sull'inabilit. al serv. milit.*, in *Arch. psych.*, 1897, pag. 14; COGNETTI, *Criminali nati nell'armata*, ibidem, 1897, pag. 284; ALPAGO NOVELLO, *Difetti della legge sul serv. mil.*, ibidem, 1897, pag. 375; PUCCI, *Delle nevrosi nei militari*, Torino 1897; OTTOLENGHI e ROSSI, *Duecento criminali*, Torino 1898, pag. 244.

(2) LOMBROSO, *Uomo delinquente*, IV ediz., 1889, I, 631 e seg.; I, 116. — V. anche FRIGERIO, *De l'épilepsie et de la folie morale dans les prisons et les asiles d'aliénés*, in *Actes du Congr. anthr. crim.*, Rome 1887, pag. 212 e segg.; TONNINI, *Le epi-*



Viene dappoi la categoria dei *delinquenti nati*, che sono propriamente quelli in cui si notano in modo più spiccato i caratteri speciali, rivelati dall'antropologia criminale. Sono tipi d'uomini o selvaggi e brutali o furbi ed oziosi, che non giungono a distinguere l'omicidio, il furto, il delitto in genere da ogni altra industria onesta; uomini, che "sono delinquenti come gli altri sono buoni lavoratori", (1) ed hanno concetti e sentimenti intorno al delitto ed alla pena affatto opposti a quelli, che legislatori e criminalisti suppongono in loro. Delinquenti, per i quali la pena sperimentata, come diceva il Romagnosi (2), ha minor forza della pena minacciata, ed anzi non ne ha alcuna, considerando essi la prigione piuttosto un asilo col vitto assicurato, specialmente d'inverno, senza bisogno di troppo lavoro e più spesso anzi coll'ozio forzato, o ad ogni modo come un rischio inerente alla loro industria criminosa, come qualsiasi altro pericolo, che accompagna le industrie oneste, come il rischio di cadere dall'alto per un muratore o quello di uno scontro per i macchinisti di ferrovia.

Sono essi che, insieme ai delinquenti abituali, costituiscono, nei due tipi caratteristici ed opposti dell'omicida e del ladro, la falange dei recidivi appena liberati dal carcere, eterni inquilini delle prigioni, ben noti ai carcerieri ed ai giudici, che contano le loro condanne a decine e talvolta a ventine, quando si tratti di non gravi delitti: e coi quali il legislatore, chiudendo gli occhi all'esperienza quotidiana, si ostina ad una inutile e dispendiosa gara di pene non temute e di delitti sempre ripetuti (3).

Certo l'idea del delinquente nato, tale cioè per tirannia inesorabile di tendenze congenite, urta direttamente contro la comune opinione che ogni uomo debba imputare la propria condotta alla sua libera volontà, o tutt'al più alla mancata o viziata educazione,

---

*lessie*, Torino 1886; SIGHICELLI e TAMBRONI, *Pazzia morale ed epilessia*, in *Riv. sperim. fren.*, 1888; VENTURI, *La epilessia vasomotoria*, in *Arch. di psych.*, 1889, pag. 28; BAKER, *Some Remarks on the relation of epilepsy and crime*, in *Journ. of ment. Sc.*, luglio 1888; FERÉ, *Les épilepsies et les épileptiques*, Paris 1890; OTTOLENGHI, *Epilessie psichiche*, Torino 1893; RONCORONI, *Trattato clinico della epilessia*, Milano 1894; PEIXOTO, *Epilepsia e crime*, Bahia 1897.

(1) FRÉGIER, *Les classes dangereuses*, Bruxelles 1840, pag. 175.

(2) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, § 1493.

(3) WAYLAND, *I delinquenti incorreggibili*, in *Riv. carc.*, 1888, pag. 558; SICHART, *Criminels incorrigibles*, in *Bull. comm. pénit. intern.*, avril 1889.



anzichè al plasma originario della sua costituzione organica e psichica; e, come tale, si presta alle facili e declamatorie opposizioni. A cui si aggiunge, che gli incompetenti, che vanno a visitare le carceri, non sanno trovare e vedere questi tipi di delinquenti, anche perchè, come mostra benissimo un esperto conoscitore del mondo criminale, l'abate Crozès, " questi incorreggibili sono per solito inoffensivi e spesso utili detenuti e stanno in buoni rapporti coi guardiani e coi direttori, che dicono di essi: " Buon detenuto, che intende la ragione e non farebbe male ad una mosca „. Perchè essi in prigione non soffrono: sono come il pittore nel suo studio, che pensa a nuovi capolavori „ (1). Ma d'altra parte la stessa opinione comune, quando non sia preoccupata dalle temute ed immaginarie conseguenze di irresponsabilità dei delitti commessi in simili condizioni, riconosce, almeno nei casi evidenti, che vi sono uomini nati al delitto, di cui la condotta anti-umana è l'effetto inevitabile di una serie indefinita di influenze ereditarie, che si accumulano in essi nel corso delle generazioni. E ne è prova anche la fortuna che nel linguaggio comune ha incontrato questa mia frase di *delinquente nato*. E nella scienza poi, alla quale finisce per adattarsi l'opinione comune, ne sono ormai così convincenti le prove raccolte, e tante ne sono le conferme della vita pratica, per generale attestazione dei direttori e medici carcerarii, che da ora innanzi questo fatto s'imporrà certamente ai legislatori, se non vorranno imitare la chiocchia, che avendo allevato degli anitrini, s'illude di rintuzzarne l'innata attrazione pel nuoto, beccandoli ogni volta che escono dall'acqua, a cui suo malgrado ritornano subito dopo.

Viene terza la categoria dei delinquenti che, per gli studi fatti soprattutto nelle carceri, ho chiamato *abitudinali* o *per abitudine acquisita*. Sono individui che, pur non avendo o non avendo così spiccati i caratteri antropologici del delinquente nato, tuttavia dopo commesso il primo reato, assai spesso in età giovanile e quasi esclusivamente contro le proprietà, non tanto per tendenze innate quanto per una propria debolezza morale unita all'impulso delle circostanze e di un ambiente corrotto, che fa da vero centro d'infezione criminosa, e molte volte, come nota il Joly (2), per la impunità

---

(1) MOREAU, *Souvenirs de la petite et grande Roquette*, Paris 1884, II, 440.

(2) JOLY, *Le crime*, Paris 1888, chap. 4.



goduta alle prime mancanze, persistono dappoi nel delitto e ne acquistano l'abitudine cronica, facendone una vera professione. E questo, perchè la carcere in comune li ha corrotti, moralmente e fisicamente, o il carcere cellulare li ha inebetiti, l'alcoolismo li ha abbrutiti, e la società, abbandonandoli, prima e dopo l'uscita dal carcere, alla miseria, all'ozio, alle tentazioni, non li ha aiutati nella lotta per il riacquisto delle condizioni di vita onesta, quando pure non li ricacci quasi forzatamente nel delitto con certi istituti, che dovrebbero essere preventivi, ed invece altro non sono che una nuova cagione di delitti, quali il domicilio coatto, l'ammonizione, la sorveglianza.

Chi non ricorda infatti di aver visto degli adulti ed anche dei giovani condannati dieci, venti, trenta volte a pene di breve durata, più spesso per furto e vagabondaggio, unicamente perchè, dopo il primo reato, l'ammonizione e la sorveglianza, aggiungendosi alla corruzione dei cosiddetti riformatorii e del carcere, loro precludono ogni via di onesto guadagno? I giudici e gli avvocati lo sanno benissimo; e sanno che con questi falsi meccanismi sociali si dà ragione a Tommaso Moro di dire: " Che fate voi, se non dei ladri, per avere il gusto di imprigionarli? „ Sono appunto i ladri, che io credo costituiscano, insieme ad altri consimili delinquenti contro la proprietà, il maggior contingente dei delinquenti per abitudine acquisita, perchè educati o spinti alla mendicizia ed al furto nella tenera infanzia dalle famiglie loro o da altre persone, che, massime nelle grandi città, si fanno impresari e maestri del delitto, essi non conoscono il lavoro onesto e sono " i beduini delle grandi città „.

*Precocità e recidiva*: ecco, oltre le note antropologiche, i caratteri sociologici che io precisai in questi delinquenti abituali, insieme pure, sebbene per ragioni diverse, ai delinquenti nati (1).

Riservandomi di mostrare (al capo III) come l'influenza della età sulla responsabilità del delinquente venga dalla scuola positiva

---

(1) FERRI, *I nuovi orizzonti*, II ediz., 1884, pag. 241; FILIPPI, *Della precocità e recidiva nella delinquenza*, Firenze 1884; FLICHE, *Comment on devient criminel, Étude sur la précocité des malfaiteurs*, Paris 1886. — V. anche JOLY, *La France criminelle*, Paris 1889, ch. VI; FERRIANI, *Minorenni delinquenti*, Milano 1895; MORRISON, *Juvenile offenders*, London 1896; KATSCH, *Jugendliches Verbrecherthum*, Forbach 1896; HEIM, *Die jüngsten und die ältesten Verbrecher*, Berlin 1897.



regolata in modo ben diverso dai principii classici, mi basta per ora accennare a questa manifestazione del delitto nelle prime età degli individui appartenenti a quelle due categorie; mentre il delitto d'occasione o per impeto di passione più si manifesta nella età maggiore.

Raccogliendo alcuni dati, pubblicati nei *Profili di una statistica internazionale delle carceri*, si hanno le seguenti proporzioni:

---

DETENUTI MINORI DI 20 ANNI

---

	Maschi %	Femmine %
<b>Italia</b> (1871-1876) . . . . .	8,8	6,8
<b>Francia</b> (1872-1875) . . . . .	10,0	7,6
<b>Prussia</b> (1871-1877) (1) . . . . .	2,8	2,6
<b>Austria Cisleitana</b> (1872-1875) . . . . .	9,6	10,6
<b>Ungheria</b> (1874-1876) . . . . .	4,2	9,0
<b>Inghilterra e Galles</b> (1872-1877) (2) . . . . .	27,4	14,5
<b>Scozia</b> (1872-1877) (3) . . . . .	20,1	7,0
<b>Irlanda</b> (1872-1877) . . . . .	9,0	3,2
<b>Belgio</b> (1874-1875) (4) . . . . .	20,8	—
<b>Olanda</b> (1872-1877) . . . . .	22,8	3,7
<b>Svezia</b> (1873-1877) . . . . .	19,7	17,0
<b>Svizzera</b> (1874) . . . . .	6,6	7,0
<b>Danimarca</b> (1874-1875) (5) . . . . .	9,9	9,6
<b>Württemberg</b> (1873-1876) (5) . . . . .	6,7	

---

(1) Soltanto fino a 19 anni inclusivi.

(2) Fino ai 24 anni.

(3) Condannati a servitù penale dai Tribunali e Corti di giustizia.

(4) Condannati entrati nell'anno.

(5) Soltanto fino ai 18 anni.

---

Aggiungendo qualche altro dato più recente, vediamo che in Francia, nella media annuale del quinquennio **1876-1880**, di 4374 accusati (alle Corti d'Assise) 42 (1 %) avevano meno di 16 anni e 751 (17 %) dai 16 ai 21 anni, mentre 280 minori di 16 anni e rei di crimini erano rinviati ai Tribunali correzionali secondo l'art. 68 del codice penale francese. Nel **1886** queste proporzioni



non erano aumentate, perchè di 4397 accusati, 27 (0,6 %) erano minori di 16 anni e 641 (14 %) dai 16 ai 21; e nel 1895 di 3553 accusati, 25 (0,3 %) erano minori di 16 anni e 554 (16 %) dai 16 ai 21 anni.

E dei giudicati dai Tribunali, per competenza diretta, a causa di delitti comuni (escluse le contravvenzioni), sopra 146,217 uomini, 5579 (4 %) erano minori di 16 anni e 20,480 (14 %) avevano dai 16 ai 21 anni, e sopra 25,135 donne, 908 (4 %) erano minori di 16 anni e 2839 (11 %) dai 16 ai 21 anni. Nel 1886, sopra 169,406 uomini, 4937 (3 %) erano minori di 16 anni e 24,811 (14 %) dai 16 ai 21. E sopra 26,513 donne, 659 (2,5 %) erano minori di 16 anni e 2821 (10 %) dai 16 ai 21. E nel 1895, di 175,035 giudicati, 5680 (3,2 %) avevano meno di 16 anni e 27,261 (15 %) avevano dai 15 ai 21 anni (1).

E negli stabilimenti pubblici e privati di educazione correzionale, alla fine del 1874, erano 9724 i giovani detenuti (2).

Sicchè, in Francia, il totale dei minorenni giudicati fu di 36,973 (17,9 %) nel 1880 e di 46,441 (18,4 %) nel 1893.

In Inghilterra, nel 1881 si contarono 5433 condanne di minori dei 16 anni (3) e nel 1896 furono 8890 i condannati per *indictable offences* dalle Assise e con Giurisdizione sommaria (4).

In Prussia, fra gli accusati di crimini e delitti si avevano nel 1860-70 il 4 % di minori degli anni 18 (5) e nell'impero Germanico nel 1886 il 3 % e nel 1896 il 3,1 % dei condannati aveva dai 12 ai 15 anni — il 6 % e il 6,9 % dai 15 ai 18 — il 16 % e il 16,2 % dai 18 ai 21. E il totale dei minori di anni 18 condannati in Germania, da 29,996 (9 %) nel 1883 salì a 43,776 (10,1 %) nel 1893.

In Italia, nel 1879, fra i detenuti nei Bagni penali 1 % avevano meno di 20 anni, 5 % nelle Case di pena maschili ed 1 %

(1) *La justice en France de 1826 à 1880*, Paris 1882, pag. 138 e 148, e *Compte gén. de la Just. crim. pour 1886 et 1895*, Paris 1888 e 1897.

(2) VOISIN, *Rapport sur les jeunes détenus*, negli atti dell'*Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires*, Paris 1875, tome VIII, 9.

(3) ROUSSEL, *Rapport sur la protection et l'éducation des enfants abandonnés*, negli atti del Senato, Paris 1883, t. III, pag. v.

(4) MORRISON, *Juvenile offenders*, London 1896, cap. IV; FERRIANI, *Minorenni delinquenti*, Milano 1895.

(5) STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preussen*, Berlin 1884, pag. 212.



in quelle femminili, e nel 1885-86 erano minori di 21 anni 1,4 % nei Bagni, 5 % nelle case di pena per uomini e 1,8 % in quelle per donne. Mentre al 31 dicembre 1895 erano nelle case di pena maschili 0,1 % minori di 16 anni, 1,1 % dai 16 ai 18 e 6,7 % dai 18 ai 21 — (Totale dei minori di 21 anni: 8 %). E nelle case di pena femminili queste cifre erano 0,4 % da 16 a 18 anni e 2,5 % da 18 a 21 — (Totale delle minori di 21 anni: 2,9 %).

Nelle carceri giudiziarie, al 1879 erano minori di 16 anni l'1,8 % delle donne e il 2,4 % degli uomini e al 31 dicembre 1895, 1,7 % le donne e 3,6 % gli uomini e il totale dei minori di 21 anni era 16 % delle donne e 27 % degli uomini.

Nel 1880, di 9110 condannati alle Corti d'Assise, 14 (1 %) avevano meno di 14 anni, 289 (3 %) dai 14 ai 18 anni, 1131 (12 %) dai 18 ai 21; e di 118,136 giudicati dai Tribunali, 1229 (1 %) avevano meno di 14 anni; 6286 (5 %) dai 14 ai 18; 13,826 (12 %) dai 18 ai 21.

Nel 1887, dei 5189 condannati dalle Assise, 3 avevano meno di 14 anni, 150 (3 %) dai 14 ai 18 e 610 (12 %) dai 18 ai 21. E di 65,624 giudicati dai Tribunali, 829 (1,2 %) avevano meno di 14 anni, 3550 (5 %) dai 14 ai 18 e 8845 (13 %) dai 18 ai 21.

Vale a dire che anche in Italia si nota un aumento continuo nel numero anche proporzionale dei minorenni delinquenti, giacchè dal 1880 al 1887, se i minori di 21 anni condannati dalle Assise rimasero nella proporzione del 15 %, quelli invece giudicati dai Tribunali crebbero dal 17 al 20 %; e nel 1895 il totale dei condannati dalle varie magistrature, in età minore dei 21 anni, fu del 23 %. Fenomeno questo, che è caratteristico nella criminalità contemporanea ed è, purtroppo, comune a tutti i paesi civili, nessuno eccettuato (1).

(1) Anche in Inghilterra, dove la criminalità naturale è realmente in diminuzione, i minorenni delinquenti non sembrano in decremento, perchè se scemano i minorenni condannati, aumentano molto gli inviati nelle scuole industriali e di riforma.

Così nelle prigioni d'Inghilterra i minori di 16 anni, detenuti, erano 10,314 nel 1869 e soltanto 1,918 nel 1895. Ma nelle scuole di riforma erano 5,480 nel 1869 e 5,633 nel 1895; nelle scuole industriali erano 7,345 nel 1869, e 24,577 nel 1895. Ciò che forma del resto uno dei mezzi di cura preventiva della criminalità.

V. TONNIES, *Jugendliche Kriminalität und Verwahrlosung in Grosse-Britannien*,



Ed oltre questo criterio numerico, un altro classificativo se ne aggiunge, per dimostrare sempre meglio questa nota specifica della precocità appunto nelle forme criminose, che già abbiamo veduto appartenere alla delinquenza abituale. Ecco infatti alcune cifre proporzionali della statistica penitenziaria francese che si ripetono con poche variazioni per ogni anno:

GIOVANI DETENUTI CONDANNATI PER	FRANCIA			
	Maschi %		Femmine %	
	1882	1894	1882	1894
Assassinio, veneficio . . . . .	0,09	0,02	0,5	1,0
Omicidio, ferite e percosse . . . . .	1,6	3,10	1,5	3,7
Incendio . . . . .	1,8	1,5	2,0	2,7
Attentati al pudore . . . . .	3,5	3,3	11,8	12,7
Furti qualificati, falsi, falsa moneta . . . . .	5,2	2,1	2,4	4,3
Furti semplici, truffe . . . . .	60,8	66,9	49,7	41,2
Mendicità e vagabondaggio . . . . .	23,0	18,9	20,5	23,0
Altri crimini e delitti . . . . .	2,7	4,0	0,8	3,1
Disobbedienza all'autorità paterna . . . . .	1,0	0,02	10,5	7,8

Proporzioni, dalle quali si può dire che la criminalità precoce è più frequente contro le persone fra le donne e contro le proprietà fra gli uomini (1) e che press'a poco si ripetono nei dati di Chatalinat sui giovani delinquenti della Svizzera (2), per la quale si avrebbe:

nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1893, XIII, pag. 894; BELTRANI SCALIA, *Sul ricovero per correzione paterna*, negli *Atti Comm. Stat. Giudiz.*, Roma 1898 (sess. maggio 1897, pag. 262); BODIO, *ibidem*, pag. 200; FOUILLEE, *Les jeunes criminels*, nella *Revue des deux mondes*, 15 genn. 1897; BRUEYRE, *La criminalité juvénile en France et en Angleterre*, nella *Revue pénit.*, 1897, pag. 1307; TARDE, *La jeunesse criminelle*, negli *Études de psychol. sociale*, Paris 1898, pag. 195; TALLACK, *La criminalité juvénile diminue-t-elle en Angleterre?*, in *Rev. pénit.*, mai 1898, pag. 727; JOLY, *La criminalité de la jeunesse*, nella *Réforme sociale*, 16 marzo 1898; ALBANEL, *Les causes de progression de la criminalité des enfants*, nel *Journ. Soc. Stat.*, Paris, mars 1899.

E di ciò ripareremo a proposito dei sostitutivi penali (cap. II).

(1) Dato statistico, che è in accordo con quello rilevato dal Marro, *La pubertà*, Torino 1898, cap. X, per cui colla pubertà aumentando nei maschi la combattività, aumentano anche i delitti contro le persone; mentre nelle femmine la grande funzione della maternità incipiente le ritrae dalla delinquenza.

(2) CHATALINAT, *Bericht ueber die Statistik der jugendlichen Sträflinge ecc.*, nella *Rivista carceraria*, VII, 578.



GIOVANI DELINQUENTI CONDANNATI PER	SVIZZERA 1870-1874 %
Reati contro le persone . . . . .	12,1
Reati contro la morale . . . . .	5,7
Incendio . . . . .	4,3
Furto, ladronaggio . . . . .	65,5
Frode . . . . .	5,4
Falso . . . . .	1,9
Vagabondaggio, mendicizia . . . . .	4,6

E per le Corti d'Assise delle statistiche giudiziarie d'Italia e Francia nel 1886 si ottiene:

CORTI D'ASSISE	ITALIA Condannati — % 1886			FRANCIA Accusati — % 1886      1895			
	minori di 14 anni	14 - 18 anni	18 - 21 anni	minori di 16 anni	16 - 21 anni	minori di 16 anni	16 - 21 anni
Omicidio . . . . .	14	25	24	3,7	3,7	8,0	5,2
Assassinio e grassazione con omicidio . . . . .	14	11	10	3,7	6	8,0	5,7
Parricidio . . . . .	—	0,5	0,8	7,5	0,9	—	0,5
Infanticidio . . . . .	—	1	0,4	—	6	—	7,9
Veneficio . . . . .	—	—	—	—	0,1	—	0,3
Ferite volontarie (e con morte)	—	19	24	—	3,8	—	5,0
Aborto . . . . .	—	—	—	—	1,1	4,0	1,2
Stupro e attentato { sopra adulti { su fanciulli	—	10	7	3,7	1,2 11	—	5,5 1,0
Ribellione e violenze contro pubblici funzionari . . . . .	—	0,5	0,6	—	0,3	—	0,7
Incendio . . . . .	—	—	0,2	37	3,1	64	3,8
Falsa moneta . . . . .	14	—	1	3,7	2,5	4,0	3,6
Falso in scritture pubbliche e private . . . . .	—	0,5	0,2	—	2,1	—	1,0
Estorsione, grassazione, furti violenti . . . . .	14	9	7	—	3,6	—	6,7
Furti qualificati e semplici . . . . .	14	19	16	41	51	12	39,3
Ferite involontarie . . . . .	28	0,5	0,2	—	—	—	—
Totale dei condannati ed accusati	7	179	475	27	641	25	554



ITALIA — Minorenni condannati DALLE VARIE MAGISTRATURE (1891-1895)	Ogni 100 condannati		
	Minori degli anni 14	Dai 14 anni a meno di 18	Dai 18 anni a meno dei 21
Omicidii qualificati e aggravati . . . . .	0,05	0,12	0,32
Omicidii semplici e oltre l'intenzione . . . . .	0,38	0,6	1,4
Omicidio d'infante . . . . .	0,01	0,01	0,03
Lesioni personali gravi e gravissime . . . . .	3,9	4,2	7,3
Lesioni personali lievi e lievissime . . . . .	11,1	12,5	19,2
Procurato aborto . . . . .	—	—	0,01
Violenze carnali, atti di libidine violenti . . . . .	0,7	0,9	0,8
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di autorità . . . . .	0,9	3,7	7,4
Falsità in monete e in carte di pubblico credito . . . . .	—	0,03	0,06
Spendimento senza concerto di monete falsificate . . . . .	0,12	0,17	0,25
Rapine, estorsioni e ricatti . . . . .	0,3	0,05	0,8
Furti qualificati e aggravati . . . . .	23,5	19,3	14,0
Furti semplici e spigolamenti . . . . .	45,2	41,8	27,0

E, poichè le statistiche italiane non consentono queste ricerche per i tribunali correzionali, da quelle francesi possiamo rilevare :

TRIBUNALI CORREZIONALI (Delitti)	FRANCIA — Individui giudicati %							
	Uomini				Donne			
	minori di 16 anni		16-21 anni		minori di 16 anni		16-21 anni	
	1886	1895	1886	1895	1886	1895	1886	1895
Ribellione . . . . .	0,2	0,2	2,2	2,2	0,1	0,2	1,1	1,3
Oltraggi a funzionari pubblici . . . . .	0,8	0,6	5,0	5,3	0,7	1,3	4,1	6,0
Vagabondaggio . . . . .	4,4	3,6	11,2	9,0	3,2	8,1	5,5	4,9
Mendicità . . . . .	4,8	3,2	4,0	3,9	12,5	6,0	3,6	2,6
Ferite volontarie . . . . .	5,1	6,8	18,5	20,2	3,6	9,0	11,0	12,2
Ferite involontarie . . . . .	0,8	0,7	0,7	0,7	0,1	0,2	0,1	0,1
Oltraggio pubblico al pudore . . . . .	1,6	1,9	1,8	1,8	3,1	4,3	3,3	3,5
Diffamazione e ingiurie . . . . .	0,1	0,1	0,2	0,3	1,1	0,2	1,6	1,0
Furti . . . . .	57,5	55,5	30,4	19,0	63,0	65,4	54,3	47,9
Frode agli albergatori, osti ecc. . . . .	0,1	0,1	2,1	1,0	0,1	—	0,6	0,5
Altre frodi . . . . .	0,5	0,6	1,2	0,9	2,4	1,7	3,3	2,7
Abuso di confidenza . . . . .	0,9	1,2	1,3	1,5	0,7	0,3	1,2	1,7
Devastaz. di piante e raccolti . . . . .	0,5	0,6	0,3	0,4	0,3	0,1	0,5	0,3
Delitti di caccia . . . . .	15,1	15,6	14,2	14,3	1,1	1,5	0,2	0,5
TOTALE DEI GIUDICATI . . . . .	4,937	5,680	24,811	27,261	659	960	2,821	3,502



Vale a dire, manifestazione statistica di una maggiore frequenza dei delinquenti precoci nelle forme criminose, in cui prevale la tendenza congenita (assassinio ed omicidio, stupro, incendio, grassazione, furti qualificati) oppure l'abitudine acquisita (furti semplici, mendicizia, vagabondaggio).

E l'altro carattere specifico dei delinquenti nati ed abituali, come dicevo, è la recidiva, che come abbiamo veduto poco fa ripetersi appunto con maggiore frequenza nelle forme di delinquenza abituale, così ora possiamo constatare per quanto riguarda la sua insistenza nei delinquenti di queste due categorie.

“ Il gran numero di recidivi, che ogni anno sono giudicati, dimostra come i ladri praticano il loro mestiere come una professione regolare; il ladro che assaggiò la prigione è sicuro di ritornarvi. Il vantato carcere-modello, dov'è custodito, vestito, alimentato e scaldato a spese dello Stato, non lo corregge punto, sicchè appena è libero, ritorna al mestiere. La polizia lo prende e lo consegna alla giustizia; dopo qualche tempo, più o meno lungo, la giustizia lo restituisce alla società, dove la polizia lo riprende di nuovo e ricomincia il turno „ (1). “ Ci sono pochissimi casi in cui un uomo, donna o fanciullo, divenuto ladro, cessi di esserlo. Le eccezioni sono così rare, che non meritano di essere citate. Quali che siano le cause, il fatto è che il ladro si corregge raramente, stavo per dire mai „ (2). “ Quando uno arrivi a convertire un vecchio ladro in un onesto operaio, potrà anche cambiare una vecchia volpe in un cane domestico „ (3).

A queste osservazioni di uomini pratici, ed alle altre che ho citate più sopra, bisogna aggiungere però la distinzione nostra fra gli incorreggibili nati tali e quelli divenuti per complicità di ambiente carcerario e sociale; quelli inevitabili purtroppo, questi evitabili in gran parte coi miglioramenti sociali e carcerari. Ad ogni modo, della recidività abituale possiamo chiedere anche alle statistiche alcuni dati eloquenti.

---

(1) *The London police*, in *Quarterly Review*, 1871.

(2) WAKEFIELD, Direttore delle carceri di Newgate, citato da GIRARDIN, *Du droit de punir*, Paris 1871.

(3) THOMSON, *The psychology of criminals*, London 1870, estr. pag. 27.



Nell'opera dell'Yvernès (1) si trova, sul totale dei recidivi :

RECIDIVI %	Inghilterra (detenuti) 1871	Svezia (furto) 1871	Francia (Accusati e prevenuti) 1826-1874	Italia (Assise e Tribunali) 1870
Una volta . . . . .	38	54	45	60
Due volte . . . . .	18	28	20	30
Tre volte . . . . .	44	18	35	10

Dalle statistiche carcerarie della Prussia, riferite dallo Starke (2), si rilevano, sul totale dei recidivi, i seguenti dati percentuali nel quinquennio 1887-88 — 1881-1882 :

Recidivi 1 volta	17,2 %	Recidivi 4 volte	12,7 %
„ 2 volte	16,4 „	„ 5 volte	9,8 „
„ 3 volte	15,8 „	„ 6 volte e più	28,1 „

Al Congresso penitenziario di Stoccolma si rilevò, che in Iscozia 1,6 % degli uomini detenuti erano recidivi per più di 20 volte e 0,3 % per più di 50 ; e fra le donne che si sa appunto essere più tenaci nella recidiva, erano recidive per più di 20 volte 15,4 % e per più di 50 volte 5,8 % (3). Talchè per le prigioni di Scozia, nel decennio 1861-70, si avevano queste proporzioni, sul totale dei detenuti :

Recidivi 1 volta	15,7 %	Recidivi 10-20 volte	4,6 %
„ 2-3 volte	12,9 „	„ 20-50 volte	3,5 „
„ 4-5 volte	5,9 „	„ più di 50 volte	1,2 „
„ 6-10 volte	5,6 „	TOTALE DEI RECIDIVI	49,4 % (4).

Al Congresso di Scienze sociali di Liverpool, nel 1876, il capellano Nugent riferì che nel 1874 più di 4107 donne erano reci-

(1) YVERNÈS, *La récidive en Europe*, Paris 1874.

(2) STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preussen*, Berlin 1884, pag. 229.

(3) *Comptes rendus du Congrès de Stockholm*, 1879, II, 142.

(4) OETTINGEN, *Die Moralstatistik*, II ediz., Erlangen 1874, pag. 448.



dive quattro o più volte e " molte di queste vennero dichiarate incorreggibili, essendo state in prigione 20, 30, 40, 50 volte ed una vi era stata più di 130 volte „ (1).

In Italia, a Milano, il Procuratore del Re nel discorso del 1880 notava come di 581 recidivi condannati, 87 avevano già riportate 5 e più condanne, 45 dieci e più, di cui alcuni perfino 20 ed uno 42 condanne. E dalla statistica giudiziaria del 1880 si rileva che di 2090 condannati recidivi, erano recidivi una volta 1238 (59 %), due volte 333 (16 %), tre volte 189 (9 %), quattro volte 113 (6 %), e cinque o più volte 217 (10 %).

E dalla statistica giudiziaria del 1887 risulta:

I T A L I A	C o n d a n n a t i   r e c i d i v i		
	dai Pretori %	dai Tribunali %	dalle Assise %
Una volta . . . . .	57	42	50
Da 2 a 5 volte . . . . .	34	40	40
Più di 5 volte . . . . .	9	18	10
TOTALE (in cifre assolute) .	27,068	16,240	1,870

Mentre dalla statistica dei dati personali nel 1891-95, fra i condannati delle varie magistrature, risulta che 45,579 erano recidivi e di questi avevano avuto precedentemente:

Una condanna . . . . 45,9 %	Da 11 a 15 condanne . 1,2 %
Da 2 a 5 condanne . 45,5 „	Da 16 a 25 condanne . 0,4 „
Da 6 a 10 condanne . 6,8 „	Più di 25 condanne . 0,1 „

E finalmente dai miei studi su 346 forzati di Pesaro e 353 carcerati di Castelfranco ho ricavato i dati seguenti:

(1) NUGENT, *Rapporto al Congresso di Liverpool*, nella *Rivista carc.*, VII, 42.



RECIDIVI	DETENUTI	
	di Pesaro %	di Castelfranco %
1 volta	81,2	26,0
2 volte	12,5	16,5
3 "	3,1	14,6
4 "	—	10,8
5 "	0,8	6,6
6 "	—	5,2
7 "	1,6	7,1
8 "	—	2,8
9 "	—	2,8
10 "	—	2,3
11 "	—	0,9
12 "	—	0,5
13 "	—	0,9
14 "	—	1,4
15 "	—	0,9
20 "	—	0,5
TOTALE dei recidivi	128	212

Queste cifre che, sebbene più sicure delle statistiche generali perchè frutto di ricerche individuali, tuttavia debbono ancora essere al di sotto della realtà vera, gettano ad ogni modo una luce viva sulla recidiva cronica, minore naturalmente (per l'impedimento stesso della detenzione) nei reati soggetti a pene di lunga durata, ma persistente, come sintoma di patologia individuale e sociale ad un tempo, nelle due classi dei delinquenti nati e per abitudine acquisita.

Senonchè, a proposito di queste due caratteristiche, da me assegnate ai delinquenti nati e per abitudine acquisita, il Lombroso (V ediz., II, 487) ha fatte due obiezioni, giungendo alla conclusione che la mancanza di recidività e di precocità non sono caratteri speciali ai delinquenti d'occasione.

La prima obiezione è che in queste mie cifre io doveti " accennare insieme alle forme congenite più gravi quelle che lo sono meno, aggiungendovi per copertoio i rei d'abitudine acquisita. Ora, nell'infanzia, l'acquisizione non può essere di lunga data; e ad ogni modo reati di piccolissima gravità, stando strettamente alle formole statistiche della recidività e della precocità, come feri-



menti, borseggi, mendicità, dovrebbero contarsi fra quelli dei delinquenti nati „ (pag. 487).

E la seconda è che dallo studio del Marro sulle singole specie di rei “ quando esse vengano bene interpretate e raccolte in gruppi e confrontate alla recidività e alla precocità, appare subito evidente che nei reati più lievi (ozio, ferimento, borseggio, furto semplice) vi è il massimo della recidiva e della precocità e viceversa il massimo dei grandi rei (assassini, truffatori, stupratori) coincide con un minimo di recidive e di precocità „ (pag. 489).

Queste obiezioni del Lombroso poggiano totalmente sopra un equivoco, nel quale io pure incorsi quando cominciai i miei studi antropologici sui forzati di Pesaro e sui carcerati di Castelfranco. Io avevo cioè, in sulle prime, considerato i forzati del bagno penale di Pesaro come delinquenti nati e i detenuti nel carcere di Castelfranco come delinquenti d'occasione, prendendo come indice della delinquenza congenita od occasionale *la diversa gravità dei reati commessi* e ritenendo quindi rei nati i condannati per i maggiori crimini (assassinio, omicidio, stupro) e rei d'occasione quelli condannati per delitti più lievi (ferimento, borseggio, furto semplice, vagabondaggio). Ma in seguito ad un'osservazione fatta dal Regalia alla prima comunicazione di quegli studi miei (*Arch. di Psich.*, 1881, pag. 475) io corressi quest'equivoco, avvertendo come la gravità del reato non è criterio esclusivo e completo per distinguere le varie classi dei delinquenti. Infatti se, come nota anche il Garofalo, per regola sono delinquenti nati quelli che commettono i più gravi e feroci reati, massime se precocemente, non ne viene però che gli autori di reati lievi siano per regola delinquenti d'occasione: il furto, per esempio, che è così frequente, può essere commesso tanto da delinquenti occasionali (che possono rimanere tali o divenire anche abituali, secondo le condizioni dell'ambiente) quanto da veri e propri delinquenti nati.

L'oppormi adunque, col Lombroso, che la precocità si osserva più nei reati lievi che nei gravi (come io stesso rilevai), non equivale però a dire che essa dunque si osserva più fra i delinquenti d'occasione che fra quelli nati. Molti individui cominciano presto a rubare o vagabondare appunto perchè sono ladri nati o vagabondi nati (neurastenici), oppure, se non lo sono, perchè i genitori ve li spingono ed allora essi diventano i delinquenti per abitudine acquisita. Giacchè non è nemmeno esatto il dire, come fa Lom-



broso, che nell'infanzia l'acquisizione non può essere di lunga data, perchè ognuno sa che l'infanzia abbandonata è invece spinta al furto od alla mendicizia fin dai primi anni e perciò vi sono ragazzi che contano le condanne anche a decine, prima di arrivare ai ventun anni.

E quanto alla recidiva, che ha cause in parte comuni e in parte diverse dalla precocità, lo stesso Lombroso ha ammesso, come io aveva detto, che i reati più gravi, soggiacendo a pena più lunga, devono necessariamente presentare una minore recidività.

Ma poi altro è confrontare la precocità e recidiva delle varie specie di reati fra loro, osservando, per esempio, che i ladri sono più precoci degli assassini (il che però non risulta dalle cifre dei condannati dalle Assise in Italia) e ben altro è dire, come io feci, che, fatta eccezione dei feritori (i quali poi, massime nei minorenni, non sono spesso che omicidi in erba), la precocità più frequente si osserva nei reati di tendenza congenita (assassinio, stupro, furto qualificato) o di abitudine (furti semplici, mendicizia, vagabondaggio). Che infatti i ladri siano un po' più o un po' meno precoci degli assassini, ciò non toglie che dei 200 reati circa scritti nel codice penale soltanto quelli da me annoverati e proprii della delinquenza congenita vengono commessi colla maggiore frequenza dai minorenni: e si conferma così che quei reati per regola commessi dai delinquenti d'occasione, che ho enumerati a pag. 217, non sono commessi precocemente e non offrono molta recidiva, come si verifica invece in quelle forme di delitti naturali, che per regola sono compiuti appunto dai delinquenti nati e abituali.

All'infuori di queste, rimangono le due ultime categorie dei *delinquenti per passione* e dei *delinquenti d'occasione*.

I *delinquenti per impeto di passione*, che sono una varietà più spiccata dei delinquenti d'occasione in genere, presentano certi caratteri peculiari, che li distinguono facilmente dal resto dei criminali. Riassumendoli dal Lombroso (V ediz., II, 204 e segg.), che fino dalla II edizione, continuando il Despine (1) ed il Bittinger (2), ne dava un quadro veramente completo, possiamo dire anzitutto,

(1) DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, I, 278, e II, 215 e seg.

(2) BITTINGER, *Crimes of passion*, London 1872.



che questi delinquenti, i quali presentano il tipo della " forza irresistibile „ — espressione inesatta di alcuni fatti veri, e di cui si è tanto abusato, ma che per insipienza del nuovo Codice Penale si è creduto di poterla totalmente bandire dalla giustizia penale (1) — questi delinquenti commettono in massima parte reati contro le persone e sono molto rari.

Così di 71 delinquenti per passione, studiati dal Lombroso (2), 69 sono omicidi o feritori, e 6 erano stati condannati anche per furto, 3 per incendio e 1 per stupro.

Quanto alla loro frequenza, il Lombroso, colla scorta del Bittinger e del Guillaume (3), aveva detto che i delinquenti per passione sono il 5 %. Ma questa cifra è certamente esagerata: anzi tutto il Guillaume dice che erano commessi delitti per passione dal 5 % non dei detenuti in totale, ma dei condannati in via correzionale; ed il Bittinger poi fa un confronto generico tra delitti di passione e di riflessione, che molto verosimilmente è ben diverso da quello che fa il Lombroso tra delinquenti per passione e delinquenti abituali. Infatti, sapendo che i veri e tipici delinquenti per impeto di passione sono per lo più omicidi, ed avendo poi rilevato che il totale degli omicidi ed assassini in Italia è appena il 4 % di tutti i condannati ed in Francia il 0,3 %, riesce evidente che i delinquenti per passione non possono essere il 5 % del totale, ma saranno probabilmente nel loro tipo genuino appena il 5 % dei reati di sangue, come infatti ha corretto anche il Lombroso nella V edizione (II, 204).

Sono individui di una vita precedente illibata, di temperamento sanguigno o nervoso e di una esagerata sensibilità, al contrario dei delinquenti nati ed abituali, ed hanno anzi talvolta un temperamento pazzesco od epiletticoide, di cui l'eccesso criminoso può essere appunto una manifestazione larvata. Per lo più delinquono in età giovane ed anche con frequenza le donne, sotto l'impulso di una passione che scoppia, come la collera, l'amore contrastato, l'onore offeso. Sono molto commossi prima, durante e dopo il reato,

(1) V. FERRI, *L'art. 46 C. p. nelle Corti d'assise*, nel volume di *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino 1898, pag. 380.

(2) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino 1897, V ediz., II, 221.

(3) GUILLAUME, *Rapporto al Congresso penitenziario di Londra*, in BELTRANI, *Stato attuale della riforma penitenziaria*, Roma 1874, pag. 321.



che non compiono di nascosto nè con agguato, ma all'aperto e spesso con mezzi mal scelti, i primi capitati sotto mano. Talvolta però vi sono dei delinquenti per passione, che premeditano anche il delitto e lo compiono insidiosamente sia per la specialità del loro temperamento, meno impulsivo, sia per l'influenza dei pregiudizii o del sentimento comune, nei casi di delitti endemici. Ed ecco perchè, secondo la psicologia criminale, il criterio della premeditazione non abbia valore assoluto per caratterizzare il delinquente nato in confronto a quello per passione: giacchè essa dipende più che tutto dal temperamento individuale e si verifica nei delitti commessi così dall'uno come dall'altro tipo antropologico di delinquenti (1). Fra gli altri caratteri speciali ai delinquenti per passione c'è poi che la causa psicologica determinante è proporzionata al delitto e questo (aggiungo io) è scopo a sè stesso, e non mezzo a commettere altri reati. Confessano subito il loro misfatto e se ne pentono tanto da tentare assai spesso e consumare talvolta il suicidio, subito o poco dopo l'attentato criminoso. Condannati, come lo sono raramente, seguitano a mostrarsi pentiti e si emendano o piuttosto non si corrompono in carcere, offrendo così l'occasione agli osservatori superficiali di pochi casi evidenti per affermare costante l'emenda dei colpevoli, che è ignota invece ai delinquenti nati ed abituali. E questi delinquenti presentano in minor grado di tutti, e spesso anzi non presentano affatto il tipo criminale, come ho dimostrato altrove studiando la fisionomia degli omicidi.

Caratteri questi del delinquente per impeto di passione, che restano però attenuati in quei paesi dove certi reati contro le per-

(1) FERRI, *Provocazione e premeditazione* nel vol. *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino 1899, pag. 436.

È in questa monografia e nella II edizione di questo libro (1884) che io posi la distinzione tra passioni sociali ed antisociali sia come criterio positivo di responsabilità, che vedremo al cap. III, sia come carattere psicologico del delinquente per passione. Avendo il Lombroso ed io sempre inteso parlare di delinquente mosso da una passione sociale (amore, onore ecc.), come insiste il PUGLIA, *Intorno ai delinquenti per passione*, nella *Riv. carcer.*, maggio 1897, chiamandoli "delinquenti per impulso etico incoercibile". — PUGLIA, *La distinzione dei delinquenti di Lombroso e il diritto repressivo*, nell'*Anomalo*, marzo 1897. V. pure BONANNO, *Il delinquente per passione*, Torino 1896, pag. 37; ZUCARELLI, *I "passionati" del bene*, in *Scuola positiva*, 15 agosto 1894.



sone sono endemici, come gli omicidii per vendetta d'onore in Corsica e Sardegna o gli omicidii politici, alcuni anni fa, in Russia e Irlanda.

Resta infine la categoria dei *delinquenti d'occasione*, che non sortirono da natura una tendenza attiva al delitto, ma vi cadono piuttosto per l'incentivo delle tentazioni offerte dalle condizioni personali o dall'ambiente esterno, fisico e sociale, e non vi ricadono se queste tentazioni scompaiono. Perciò, essi commettono, o quei reati, che non appartengono alla delinquenza naturale, od anche reati contro le persone e le proprietà, ma in condizioni individuali e sociali affatto diverse da quelle in cui li commettono i delinquenti nati e i delinquenti abituali.

Certo, anche nel delinquente d'occasione una parte delle cause, onde si determina il delitto, appartiene all'ordine antropologico, poichè senza peculiari disposizioni individuali gli impulsi esterni non basterebbero: tanto è vero che, per esempio, in un'epoca di carestia o di rigido inverno non tutti si danno al furto, ma c'è chi preferisce gli stenti della miseria onesta per quanto iniqua, e c'è chi tutt'al più sarà spinto alla mendicizia; e tra quelli stessi che cadono nel delitto, c'è chi si accontenta di un semplice ladroneccio e chi giunge al furto violento, alla grassazione. Ma, poichè in natura non esistono distinzioni assolute, la differenza pur sempre fondamentale tra il delinquente d'occasione e il delinquente nato sta in ciò, che per questo l'incentivo esterno è il meno di fronte all'interna tendenza criminosa, la quale per sè stessa ha una forza centrifuga onde l'individuo è tratto a cercare il delitto e commetterlo; mentre per quello si tratta piuttosto di una debolezza di resistenza agli incentivi esterni, cui spetta quindi la maggior forza determinante.

L'incidente, onde si provoca il delitto, nel delinquente nato è semplicemente il termine d'applicazione, per così dire, di un istinto già esistente, è più che occasione, pretesto; nel delinquente d'occasione invece è l'incentivo vero, che fa germogliare, certo sopra un terreno adatto, germi criminosi che però non erano sviluppati. Nel delinquente nato è un fatto che determina la scarica di una forza istintiva preesistente; nel delinquente d'occasione è un fatto, che fa crescere e scoppiare al tempo stesso un istinto criminoso.



Ed ecco perchè il Lombroso (V. ediz. II, 507) chiama " criminaloidi „ i delinquenti d'occasione, per indicare appunto ch'essi hanno una certa anormalità di costituzione organica e psichica, ma in grado minore dei veri criminali o delinquenti nati; così come si dice metallo e metalloide, epilettico ed epilettoide, matto e mattoide.

Ed ecco, anche, perchè non sussistono le critiche che il Lombroso stesso ha fatto all'idea del delinquente d'occasione, dicendo come il Benedikt al Congresso di Roma e come ha poi ripetuto il Sergi (1) che " tutti i delinquenti sono delinquenti nati „ e quindi il vero delinquente d'occasione, cioè l'uomo normale spinto al delitto soltanto dall'occasione, non esiste. Io infatti, d'accordo col Garofalo, anche nella II edizione di questo lavoro (1884) non ho mai dato un simile concetto del delinquente d'occasione; ma ho sempre detto invece, come lo stesso Lombroso poco più avanti riconosce, riportando le mie parole (pag. 537) che tra delinquente nato e delinquente d'occasione la differenza non è che di grado e di modalità, come lo è del resto fra tutte le categorie dei delinquenti.

E per addentrarci un po' nella psicologia criminale, possiamo dire che delle due condizioni, onde si determina psicologicamente il delitto — insensibilità morale ed imprevidenza — a questa risale in prevalenza il delitto d'occasione, a quella invece la delinquenza congenita ed abituale; perchè mentre nel delinquente nato è soprattutto la mancanza di senso sociale che non trattiene dal delitto, nel delinquente d'occasione invece questo senso sociale esiste ed è assai meno ottuso, e soltanto, non aiutato da una vivace previsione delle conseguenze del delitto, cede all'impulso esterno, senza del quale era e sarebbe stato sufficiente a mantenere la via diritta.

Ad ogni uomo, per quanto puro ed onesto, si presenta, in certe occasioni allettatrici, il pensiero fugace di un'azione disonesta o delittuosa. Ma nell'uomo onesto, appunto perchè tale, organicamente e moralmente, questa immagine tentatrice, che risveglia subito vivamente l'idea delle possibili conseguenze, scivola sul terso acciaio di una forte costituzione psichica e non lo intacca: nell'uomo meno forte e meno previdente essa fa breccia, resiste alla

(1) LOMBROSO, *Uomo delinquente*, V ediz., II, 488; *Actes du congrès anthr. crim.*, Rome 1887, pag. 140; SERGI, *Le degenerazioni umane*, Milano 1889, pag. 103.



repulsione del senso morale non troppo saldo, e finisce per vincere, perchè, dice Vittor Hugo, " di fronte al dovere, dubitare vuol dire essere sconfitto (1) ". Il delinquente per passione poi è un uomo, che avendo forza sufficiente per resistere alle tentazioni comuni e poco energiche, non ne ha abbastanza per resistere alle tempeste psicologiche, che talvolta poi arrivano a tal grado di violenza, cui nessun uomo, per quanto forte, saprebbe resistere.

E le forme della delinquenza occasionale, che abbiamo poc'anzi enumerate, contengono in se stesse la ragione della loro genesi, appunto per l'accidentalità che le distingue, a cui si possono aggiungere, col Lombroso (2), gl'incentivi generici dell'età, del sesso femminile, della miseria, delle influenze meteoriche, dell'ambiente morale, dell'alcoolismo, delle circostanze personali e dell'imitazione, che il Tarde, per quanto esagerandone la importanza *causale* nei fatti sociali, ha dimostrato quanta parte abbia nell'attività umana (3).

Al quale proposito anzi è giustissima la distinzione che il Lombroso fa dei delinquenti d'occasione in due varietà: dei *pseudo-criminali*, ossia degli uomini normali che commettono o dei delitti involontari o dei cosiddetti delitti politici o infine dei reati per

---

(1) Per dare qualche esempio, ricorderò il caso dell'alienista Morel, che, come narrò egli stesso, passando un giorno per un ponte di Parigi e visto un operaio che guardava dal parapetto, si sentì il cervello attraversato dal lampo di un'idea omicida e si mise a fuggire, per non cedere alla tentazione di gettarlo nel fiume. Ed è noto ancora il caso, narrato da Esquirol, della nutrice di Humboldt, che alla vista e al tatto delle carni rosee del neonato, era presa dalla tentazione di ucciderlo e correva ad affidarlo altrui, per evitare una sventura. E così dicasi di quel letterato, di cui parla Brierre de Boismont (*Suicide*, 1865, pag. 335), che " guardando un quadro all'esposizione, fu colto da tale desiderio di sfondarlo, che ebbe appena il tempo di ritirarsene in fretta ".

E per altri esempi vedi FERRI, *L'Omicidio*, Torino 1895, pag. 530-531.

(2) LOMBROSO, *Delinquenti d'occasione*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, II, 3, e *Uomo delinquente*, V ediz., 1897, pag. 482 e segg.

(3) TARDE, *La psychologie en économie politique*, nella *Revue philosophique*, 1881, pag. 401; IDEM, *Des traits communs de la nature et de l'histoire*, ibidem, 1882, pag. 270 e seg.; IDEM, *L'archéologie et la statistique*, ibidem, 1880, pag. 363 e 492, raccolti poi e completati nel volume *Les lois de l'imitation*, II ediz., Paris 1895. V. anche MORICI, *L'imitazione nella vita sociale e nelle affezioni nervose*, Palermo 1888.

Ma vedi, per la critica, FERRI, *La teoria sociologica del Tarde*, nella *Scuola positiva*, settembre 1895.



cui non occorre perversità e non si verifica danno sociale, per quanto siano considerati tali dalla legge; e dei *criminaloidi*, che commettono reati comuni, ma si differenziano dai veri criminali per le ragioni anzidette.

23. — A proposito poi di queste categorie antropologiche dei delinquenti, dobbiamo fare un'ultima osservazione generale, che risponde anche a talune obiezioni, comunemente ripetute da quei critici sillogistici dell'antropologia criminale, che non hanno mai osservato e studiato personalmente i delinquenti.

Anzitutto, le differenze fra queste cinque classi criminali sono soltanto di grado e di modalità, così nei caratteri organici come in quelli psichici, come nel concorso dell'ambiente fisico e sociale. Come non esiste differenza sostanziale fra i vari gruppi di ogni classificazione naturale o mineralogica o botanica o zoologica o antropologica in genere, così non ne esiste per questi gruppi di antropologia criminale. Ma come ciò non toglie a quelle classificazioni naturali nè la loro consistenza sperimentale nè la loro importanza pratica, così è di questa classificazione antropologica e criminale.

Da ciò deriva, che come nella storia naturale si passa per gradi e sfumature dal mondo inorganico all'organico (perchè anche nei minerali c'è un grado ed una forma minima di vita, come dimostrano le leggi della cristallizzazione e perchè la biologia non è che un'evoluzione ulteriore della fisica e della chimica) (1) e come nel mondo organico si passa per gradi e sfumature dai protisti ai vegetali, agli animali ed alle loro specie più diverse agli estremi; così nell'antropologia criminale si passa per gradi dal delinquente pazzo al delinquente nato, pel tramite dei pazzi morali e dei delinquenti epilettici; e dal delinquente nato si passa al delinquente d'occasione pel tramite del delinquente per abitudine acquisita, che comincia coll'essere un reo occasionale e finisce, per degenerazione acquisita, col presentare i caratteri organici, ma soprattutto psi-

---

(1) PILO, *La vita nei cristalli — Prime linee di una futura biologia minerale*, in *Riv. di filos. scient.*, dic. 1885; DAL POZZO DI MOMBELLO, *L'evoluzione dall'inorganico all'organico*, ibidem, dic. 1886; MORSELLI, *Lezioni di antropologia generale*, Torino 1889-1899.



chici del reo nato; e infine dal delinquente d'occasione si passa al delinquente per passione, che ne è appunto una varietà più spiccata, mentre, pel temperamento nevrotico o isterico o epiletticoide o pazzesco, spesso il delinquente per passione si avvicina e si accomuna in parte al delinquente pazzo (1).

Talchè, nella vita reale e quotidiana, come nello studio di ogni essere vivente si incontrano dei tipi intermedi — e perciò il concetto di specie e di varietà è del tutto relativo — così nell'esame dei delinquenti si trovano, e con grande frequenza, dei tipi intermedi, tra l'una e l'altra categoria antropologica, giacchè i tipi completi e spiccati, sono sempre i meno comuni. Così, ad esempio, nella mia pratica forense mi è capitato poche volte di aver che fare con qualche imputato che presentasse tutti ed evidenti i caratteri dell'uno o dell'altro tipo antropologico; e così anche avviene, che mentre la legge ed il giudice chiedono al perito medico-legale una definizione monosillabica se l'imputato, per es., sia pazzo o sano di mente, perchè essi credono che la natura vivente possa casellarsi entro i loro dilemmi o sillogismi giuridici, il perito invece, assai spesso, non può dire altro senonchè l'imputato è fra la pazzia e la salute o fra la pazzia e la delinquenza congenita, ecc. Il che però, come si vede, non infirma l'applicabilità pratica di questa classificazione alla legislazione penale, che è il compito preciso della sociologia criminale, giacchè è già un classificare in modo preciso un delinquente quando si possa dire che esso sta fra una data categoria ed un'altra. L'essere infatti un imputato fra il delinquente pazzo e il delinquente nato ed un altro invece fra il delinquente pazzo e quello per passione, oppure fra il delinquente d'occasione e quello abituale, ecc., ne determina il tipo antropologico, con eguale sicurezza di quando, per la maggioranza dei suoi caratteri e delle circostanze di fatto, si possa nettamente assegnare ad una sola di quelle categorie antropologiche.

Quanto poi all'obiezione fattaci che, nella pratica, l'antropologia criminale non può stabilire a quale categoria antropologica appartenga l'autore di questo o quel reato (e che è uno de' temi

---

(1) Per questo il BONANNO, *Il delinquente per passione*, Torino 1896, pag. 76, distingue giustamente due varietà di delinquenti per passione: quelli che si avvicinano al delinquente pazzo o epiletticoide e quelli invece che ne rappresentano il tipo genuino.



discussi al congresso di Parigi, relatore Garofalo), essa può esserci fatta soltanto da chi ragioni partendo da una immagine astratta e nebulosa di delinquente, che si fa nella sua mente, come appunto finora hanno fatto i criminalisti classici e i codici penali. Ma quando con sufficienti cognizioni di antropologia e psicologia criminale si esamini direttamente un delinquente, la sua classificazione è sempre possibile: facile talvolta nei tipi più spiccati e talvolta anche solo per qualche nota sintomatica del loro contegno prima, durante e dopo il delitto, senza esaminarli personalmente (1); difficile invece, quando si tratti appunto di que' tipi intermedi, di cui bisogna fare un completo esame diagnostico, nei caratteri organici, psichici e sociali.

Ed in questo esame per la classificazione antropologica dei delinquenti, se in qualche caso più spiccato anche i soli caratteri organici possono bastare, come, per es., in certi tipi di omicidinati, è certo però, che per regola il valore diagnostico più decisivo spetta ai caratteri psicologici, i quali tuttavia, come già dissi parlando del tipo criminale, non devono mai scompagnarsi dai caratteri organici nè dai dati anamnestici, nè dalle circostanze reali del delitto, per classificare il delinquente, così come avviene per il pazzo (2).

Talchè, come dice anche il Garofalo (3), mentre la scienza criminale classica non conosce che due termini: il delitto e la pena, la sociologia criminale invece ne conosce tre: il delitto, il delinquente e il mezzo adatto di difesa sociale. E potrei quindi concludere, che mentre finora, nella scienza, nelle leggi e, sebbene un po' meno, nella giustizia pratica, si giudicava e si puniva il delitto

(1) Ne ho dato una prova facendo la diagnosi di pazzia nel Caporali (aggressore di Crispi) sui dati caratteristici riferiti dai giornali: diagnosi (paranoia rudimentale) confermata in processo dai periti d'accusa e di difesa.

V. FERRI, *Una diagnosi a distanza*, nelle *Difese penali e studi di giurispr.*, Torino 1898, pag. 453.

(2) MORSELLI *Manuale di semeiotica delle malattie mentali*, Milano, vol. I, 1885, e vol. II, 1898.

(3) GAROFALO, *Lorsq'un individu a été reconnu coupable, peut-on établir, par l'anthropologie criminelle la classe de criminels à laquelle il appartient?* Rapport, in *Actes du Congrès de Paris*, Lyon 1890, pag. 73 e 253. — V. anche FERRI, *Uno spiritista del diritto penale*, in *Arch. di psych.*, 1887, pag. 145 e segg., 150 e seg.



nel delinquente, d'ora innanzi si dovrà invece giudicare il delinquente nel delitto.

24. — Date così le linee generali delle cinque categorie, in cui si distingue il mondo criminale, si presenta subito la domanda spontanea, quali ne siano le rispettive proporzioni numeriche. Domanda, a cui non è facile rispondere, non solo per la mancanza di ricerche metodiche a questo riguardo, ma anche perchè non essendovi separazione assoluta tra le varie classi di delinquenti, una risposta statistica o generale non si può precisare, come si potrebbe invece, più facilmente, caso per caso, quando si avesse a studiare individualmente una serie di imputati o di detenuti.

Ad ogni modo, accontentandoci per ora dell'approssimazione, possiamo dire anzitutto che le categorie dei delinquenti pazzi e di quelli per impeto di passione sono di gran lunga le meno numerose e rappresentano una cifra che, malgrado l'incertezza dei dati a questo proposito, possiamo ritenere oscillante dal 5 al 10 % nel totale della criminalità in genere, variando naturalmente secondo le diverse forme criminose (1).

Della rimanente schiera di delinquenti, alcuni dati, che ho accennati più sopra, possono indicare all'incirca che le due categorie di delinquenti nati e di delinquenti per abitudine acquisita staranno fra il 40 ed il 50 %.

Il Colaianni (op. cit. I. 383) ritenendo che la recidiva sia un ca-

---

(1) TAMASSIA, *La pazzia nei criminali italiani*, nella *Riv. carc.*, IV, 301; COUGNET, *Studio sui pazzi criminali, suicidi e recidivi in Italia*, ibidem, X, 102; RASERI, *Sulle condizioni sanitarie dei carcerati in Italia*, negli *Annali di statistica*, 1881, vol. 22; LOMBROSO, *Uomo delinquente*, V ediz., II, 266; ROSSI, *I pazzi criminali in Italia dal 1862 al 1882*, in *Riv. carc.*, 1887. — Il BAER, *Le prigioni ed i sistemi penitenziari*, riassunto dal ROGGERO, nella *Riv. carc.*, V, 246 e seg., accenna che in Francia l'inchiesta penitenziaria del 1839 diede 2 % di pazzi fra i detenuti, in Inghilterra il 6 per 1000 nelle prigioni comuni, e 13 per 1000 a Pentonville e Millbank (oltre quelli rinchiusi nei manicomi criminali). Delbruck al penitenziario di Halle ne trovò 1,07 % che dovettero inviarsi al manicomio e 2 % con disturbi psichici transitori o leggieri; Gutsch a Bruchsal constatò il 3 %; Moritz a Graudenz 3,5 %. — Ma, osserva il Baer, queste notizie riguardano soltanto i casi più spiccati e salienti: ed, aggiungo io, riguardano i detenuti, non comprendendo quindi i delinquenti scoperti ma non entrati in carcere.



rattere esclusivo dei soli delinquenti per abitudine acquisita, dice che se il totale dei delinquenti nati e per abitudine è dal 40 al 50 %, ne viene che, la recidiva toccando il 40 %, questa è la quota dei delinquenti abituali, e " un calcolo generoso non può portare i delinquenti nati al di là del 5 % „.

Questa conclusione è però del tutto infondata, perchè non sussiste la sua base sillogistica, che la recidiva sia propria soltanto dei delinquenti abituali, mentre lo è anche dei delinquenti nati, nè sussiste che la recidiva possa fissarsi nel 40 %.

Del resto, ripeto, queste ripartizioni quantitative non possono essere che molto approssimative quando si parla di tutta la massa de' delinquenti, perchè esse variano molto secondo le specie criminose. È certo per esempio che in una serie di condannati per furto semplice la quota dei delinquenti nati è molto minore che in una serie di condannati per assassinio o anche per furti qualificati, grassazioni ecc. E tanto più in una serie di condannati, per es., per ribellione, ferite lievi, ingiurie ecc.

Al quale proposito resta solo da ricordare, che da una parte nelle forme di delinquenza abituale, prese genericamente, possono entrare anche dei delinquenti occasionali, specie negli omicidi e furti; e d'altra parte i reati comunemente occasionali possono commettersi anche da delinquenti nati ed abituali, come ad esempio ribellioni, ferimenti ecc., nelle quali forme appunto abbiamo pure veduto manifestarsi, sebbene in proporzioni minori, i caratteri della precocità e della recidiva.

25. — Ed ora, per chiudere questo argomento dell'antropologia criminale, non mi rimane che da accennare un fatto, di grande importanza scientifica e pratica. Il fatto cioè, che, in seguito a questa mia classificazione naturale dei delinquenti (pubblicata nell'anno 1880, in *Arch. di psych.*, I, 474), tutti coloro che dopo si sono occupati della criminalità, come fenomeno naturale e sociale, hanno riconosciuta l'imprescindibilità di una classificazione non soltanto semplice, come quella fondamentale e già antica dei delinquenti abituali e d'occasione (ed alla quale, non si sa perchè, si attiene esclusivamente l'Unione internazionale di diritto penale), ma complessa e più o meno molteplice secondo i diversi criteri adottati.



Così oltre il Royce (1), il Guyau (2), il Siciliani (3), il Tallack (4), il Carrau (5), il Garofalo (6), il Fouillée (7), l'Espinas (8), il Reinach (9), Ten Kate e Pavlovski (10), il Soury (11), l'Oettingen (12), il Desportes (13), il Du Cane (14), lo Zuccarelli (15), l'Acollas (16), il Beaussire (17), il Joly (18), il Binswanger (19), il Krohne (20), il Proal (21), l'Olrik (22) ed altri, che ripeterono soltanto la distinzione fra delinquenti abituali e d'occasione, ed oltre la grande maggioranza dei positivisti che hanno accettato la mia classificazione, abbiamo altre classificazioni complesse proposte da altri osservatori.

Il Minzloff (23), distingue i delinquenti in quattro categorie: delinquenti in tutto o in parte selvaggi, per atavismo — pazzi e

- 
- (1) ROYCE, *Deterioration and Race Education*, Boston 1878, pag. 29 e segg.
  - (2) GUYAU, *La morale anglaise contemporaine*, Paris 1879, pag. 332.
  - (3) SICILIANI, *Socialismo, darvinismo e sociologia moderna*, Bologna 1879.
  - (4) TALLACK, *La récidive d'habitude en Angleterre*, nel *Bull. de la Soc. gén. des prisons en France*, dicembre 1879; IDEM, *Penological and preventive principles*, London 1889, cap. V, pag. 165 e segg.
  - (5) CARRAU, *Études sur la théorie de l'évolution*, Paris 1879, pag. 192.
  - (6) GAROFALO, *Criterio positivo della penalità*, Napoli 1880, pag. 72.
  - (7) FOUILLÉE, *La science sociale contemporaine*, Paris 1880, pag. 287.
  - (8) ESPINAS, *La philosophie expérimentale en Italie*, Paris 1880, pag. 160.
  - (9) REINACH, *Les récidivistes*, Paris 1881, *passim*.
  - (10) TEN KATE e PAVLOVSKI, *Sur quelques crânes de criminels*, nella *Rev. d'anthr.*, 1881, fasc. I.
  - (11) SOURY, *Le crime et les criminels*, nella *Nouvelle Revue*, febbraio 1882.
  - (12) OETTINGEN, *Ueber die methodische Erhebung und Beurteilung Kriminalstatistischer Daten*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1881, pag. 427.
  - (13) DESPORTES, *Rapport sur la récidive*, in *Bull. Soc. prisons*, Paris 1884, pagina 123.
  - (14) DU CANE, *Punishment and Prevention of crime*, Londra 1885, pag. 4.
  - (15) ZUCCARELLI, *I delinquenti*, Napoli 1886.
  - (16) ACCOLLAS, *Les délits et les peines*, Paris 1887, pag. 10.
  - (17) BEAUSSIRE, *Les principes du droit*, Paris 1888, pag. 148.
  - (18) JOLY, *Le crime*, Paris 1888, pag. 52, 73.
  - (19) BINSWANGER, *Verbrechen und Wansinn* al *LXI Congresso dei naturalisti tedeschi*, Colonia, sett. 1888.
  - (20) KROHN, *Lehrbuch der Gefangnissskunde*, Stuttgart 1880, II Th., § 1.
  - (21) PROAL, *Le crime et la peine*, Paris 1894, pag. 445.
  - (22) OLRIK, *Ueber die Einteilung der Verbrecher*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1894, XIV, pag. 76.
  - (23) MINZLOFF, *Études sur la criminalité*, nella *Philosophie positive*, sett. 1880.



malati — discendenti di pazzi, malati e delinquenti — individui mancanti dei mezzi di sussistenza, agenti sotto l'impulso di influenze psichiche, ch'essi non possono combattere a causa dell'educazione ricevuta; a cui aggiunge, per i già condannati, la distinzione (che fu poi riprodotta da Liszt) in guaribili — inguaribili — convalescenti.

Il Le Bon (1) stabilisce queste due classi fondamentali: delinquenti per disposizioni ereditarie — delinquenti in seguito a lesioni sopravvenute: e suddivide la prima in quattro varietà: delinquenti nati, per inesorabile trasmissione ereditaria delle tendenze criminose — dei delinquenti " impulsivi ", che soggiacciono unicamente agli impulsi del momento — dei delinquenti per debolezza di carattere, buoni in ambiente onesto, malvagi in ambiente viziato, più numerosi degli altri — e dei delinquenti intelligenti ed energici, ma privi di senso morale. La seconda classe si atteggia variamente secondo la varietà dei disordini, fisici e mentali, sopravvenuti, come paralisi generale, alcoolismo, lesioni dei centri nervosi, degli organi di senso esterno, dei visceri ecc.

Il Lacassagne (2) distingue: i delinquenti di sentimento o di istinto, incorreggibili, sottodistinti in due specie: dei delinquenti per tendenze ereditarie e dei delinquenti per abitudine del vizio — i delinquenti d'atti, che sono d'occasione o per passione — e i delinquenti di pensiero, che sono i delinquenti pazzi.

L'Arboux (3) distingue pure i malfattori d'istinto, senza rimorso — d'abitudine — e d'occasione.

Tripla classificazione, che è ripetuta anche dallo Starke (4) con riguardo quasi esclusivo alla recidività e dal Moreau (5), dal Garraud (6), dal Virgilio (7).

(1) LE BON, *La question des criminels*, nella *Revue philosophique*, 1881, pag. 525.

(2) LACASSAGNE, *Marche de la criminalité* ecc., nella *Revue scientifique*, 28 maggio 1881, pag. 683.

(3) ARBOUX, *Les prisons de Paris*, Paris 1881, passim.

(4) STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preusse*, Berlin 1884, pag. 219.

(5) MOREAU, *Souvenirs de la petite et grande Roquette*, Paris 1884, II, 439, 441 E, per i ladri, IDEM, *Le monde des prisons*, Paris 1887, pag. 1.

(6) GARRAUD, *Droit pénal et sociologie criminelle*, in *Archives d'anthr. crim.*, 1886, pag. 17.

(7) VIRGILIO, *Passante e la natura morbosa del delitto*, Roma 1888, pag. 41, 45.



Il Puglia (1) annovera i delinquenti alienati — i delinquenti nati — i delinquenti d'occasione — i delinquenti per impulso irresistibile.

Il Tamassia (2) riassumendo alcuni scritti della nuova scuola criminale, constatava che le classificazioni dei criminali si aggirano più o meno su questi tre dati: dei delinquenti abituali — alienati — occasionali. E questa classificazione è accettata anche dal Porto (3) e dal Lucas (4).

Il Liszt (5), partendo dal criterio dell'efficacia penale distingue: i delinquenti inemendabili — i delinquenti emendabili — i delinquenti d'occasione.

E questa distinzione fu ripetuta, nei riguardi della commisurazione penale, dal Medem (6) e dal Saleilles (7).

Senonchè, più recentemente, il Liszt, svolgendo il criterio dei motivi determinanti e che io fin dal 1878 (*Teoria dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio*, pp. 469-470) indicai come fondamentale e che, come vedremo al cap. III, nella scuola positiva ha assunto sempre maggiore importanza — proponeva di distinguere i delinquenti in otto gruppi:

I, quelli in cui manca il motivo antiggiuridico (per negligenza, imprudenza ecc.) — II, delinquenti per simpatia, affetto, compassione verso altri — III, delinquenti per difesa di sè stessi — IV, delinquenti per motivo sessuale, diretto (contro il pudore) o indiretto (ratto, uccisione del rivale ecc.) — V, delinquenti passionali — VI, delinquenti per ambizione, vanità, invidia (tipo Ra-

(1) PUGLIA, *La psico-fisiologia e l'avvenire della scienza criminale*, nell'*Arch. di psych.*, II, pag. 69; IDEM, *Il reato d'omicidio*, Milano 1881, pag. 39; IDEM, *Risorgimento ed avvenire della scienza criminale*, Palermo 1886, pag. 38.

(2) TAMASSIA, *Gli ultimi studi sulla criminalità*, nella *Riv. speriment. di fren.*, 1881, II parte, pag. 198; IDEM, *Aspirazioni della medicina legale moderna*, Padova 1883, pag. 25.

(3) PORTO, *La scuola criminale positiva e il progetto di nuovo codice*, Padova 1884, pag. 8.

(4) LUCAS, *A locura perante a lei penal*, Lisboa 1887.

(5) LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, nella *Zeitsch. f. d. g. strafrechtsw.*, III, 1. pag. 36, Berlin 1883, e *Aperçu des applications de l'anthrop. crim.*, negli *Actes Congrès*, Bruxelles 1893, pag. 95.

(6) MEDEM, *Das problem der Strafzumessung*, in *Gerichtssaal*, 1888, n. 3-4.

(7) SALEILLES, *Individualisation de la peine*, Paris 1898, pag. 251.



vachol) — VII, delinquenti per convinzione fanatica (giuridica, scientifica, artistica — oppure religiosa — oppure politica, sociale) — VIII, delinquenti per cupidigia (contro le proprietà e contro le persone) con la varietà del delinquente professionale.

Questa classificazione — che è evidentemente incompleta per tutti i reati di sangue non mossi nè da cupidigia, nè da fanatismo, nè da sessualità, nè da impeto di passione, nè da vanità — deve però sempre, secondo il Liszt, adoperarsi, per fissare la specie e quantità della pena secondo la temibilità o pericolosità (*Gefährlichkeit*) del delinquente, in accordo colla precedente distinzione dei criminali d'occasione e d'abitudine, e questi emendabili o incorreggibili (1).

Il Föhring (2), attenendosi più specialmente all'efficacia del patronato, classifica i delinquenti assolutamente malvagi, incorreggibili — quelli che non destano timori di ricaduta per la colpa loro non infamante (come reati politici, per trascuranza, per passione) — quelli che, nature piuttosto passive e quindi non radicalmente di propositi malvagi, sono caduti nel delitto senza speciale riguardo all'avvenire, senza energia — e quelli infine, che commisero un solo delitto per leggerezza, per vero momentaneo bisogno, per impeto improvviso di seduzione.

Il Poletti (3) riferendosi ad una legge di resistenza al crimine, stabilisce le due classi dei delinquenti ad indole non criminosa; e dei delinquenti ad indole criminosa; delle quali la prima avrebbe per sottoclasse i delinquenti per impeto d'affetti, la seconda i delinquenti nati.

Il Badik, prendendo a criterio fondamentale le anormalità craniche e cerebrali, distingue i delinquenti in due classi: a cranio simmetrico, con due varietà: a cranio piccolo, senza alterazioni cerebrali apprezzabili ed a cranio medio, con alterazioni cerebrali patologiche; ed a cranio asimmetrico, con altre due varietà secondo che non hanno oppure hanno delle alterazioni patologiche

(1) LISZT, *Die psychologischen Grundlagen der Kriminalpolitik*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1896, XVI, pag. 477.

(2) FÖHRING, *Uno sguardo alle istituzioni di Patronato dei liberati dal carcere*, negli atti del Congr. intern. di beneficenza a Milano nel 1880, Milano 1882, pag. 432.

(3) POLETTI, *Il sentimento nella scienza del diritto penale*, Udine 1882, pag. 52-53.



cerebrali. E di queste quattro varietà egli descrive anche lo stato mentale o le condizioni psicologiche, concludendo che appartengono alla prima varietà gli imbecilli, alla seconda i delinquenti d'occasione, alla terza i delinquenti nati e pazzi morali ed alla quarta gli epilettici (1).

Da un aspetto totalmente opposto è cioè puramente psicologico descrittivo, il Krauss distingue i seguenti " tipi più spiccati di delinquenti „: I, *i violenti*: 1) mostri — 2) collerici — 3) appassionati — II, *i perversi*: 4) diabolici — 5) intriganti — 6) furfanti — III, *i deboli*: 7) mariuoli — 8) ipocriti — 9) mendicanti (2).

Il Benedikt, distingue tutta l'umanità nei tre tipi dell'*homo nobilis* — *mediocris aut typicus* e di quello che comprende le tre varietà dell'*uomo delinquente, uomo vizioso, uomo-canaglia*.

L'uomo delinquente presenta quattro categorie: 1) I delinquenti *accidentali*, che divengono tali in seguito ad un impeto di passione, all'apatia, miseria, seduzione, difetto d'educazione, ozio ecc. 2) Delinquenti di *mestiere*, individui diatesici che sono incorreggibili per una nevrastenia, fisica, morale, estetica (?), congenita od acquisita nella prima infanzia. 3) Delinquenti *per malattia*, per intossicazione temporanea o permanente. 4) Delinquenti *degenerati* (3). Le quali categorie, come si vede, corrispondono a quello che io dissi: 1) dei delinquenti d'occasione colla varietà di quelli per passione — 2) delinquenti abituali o di mestiere — 3) delinquenti pazzi o malati — 4) delinquenti nati o degenerati.

Il Bianchi, seguendo un criterio soprattutto neuropatologico, distingue i delinquenti *pazzi-nati-neuropatici* e quelli che non presentano alcuno o appena qualche isolato segno degenerativo (4).

Il Marro, secondo me, ha dato troppa importanza alla forma legale dei delitti commessi dai suoi esaminati, come criterio classificativo, giacchè una stessa forma di reato, per esempio, l'omi-

(1) BADIK, *Eintheilung der verbrecher in vier tiypen*, in *Arch. f. path. Anat. und. Phys.*, agosto 1884, e *Riv. Carc.*, 1885, pag. 110.

(2) KRAUSS, *Die Psychologie des Verbrechens*, Tübingen 1884, pag. 227 e segg.

(3) BENEDIKT, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Roma 1887, pag. 141; IDEM, *Des rapports entre la folie et la criminalité*, Vienne 1885; PISA, *Benedikt e la nuova scuola di diritto penale*, nel *Monitore dei tribunali*, Milano, 30 ottobre 1886.

(4) BIANCHI, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Roma 1887, pag. 137.



cidio o il furto o qualunque altra, può essere commessa tanto da delinquenti pazzi quanto da delinquenti nati o d'occasione o per passione o abituali. E combinando colla forma legale di criminalità la diversa prevalenza delle cause esterne ed interne e la diversa frequenza dei caratteri antropologici, ha dato la seguente classificazione: I, delinquenti, nei quali le cause esterne agiscono sia come predisponenti sia come determinanti (delitti accidentali di ferite, rissa, ribellione, furto semplice ecc.) — II, delinquenti nei quali si bilanciano le cause interne ed esterne (truffe, furti domestici, complicità secondaria in gravi delitti) — III, delinquenti nei quali le cause interne prevalgono spiccatamente sulle esterne, con maggiore frequenza di caratteri: *atavici* (assassini, grassatori, ladri con scasso) — *atipici* (incendiari, stupratori) — *patologici* (ladri semplici, ribelli, brutali (1).

Il Prins distingue i delinquenti d'occasione e quelli d'abitudine, ma erroneamente dice che nei primi prevale il fattore individuale e nei secondi il fattore sociale; e dei delinquenti abituali distingue due varietà: la prima, corrispondente alla nostra dei delinquenti per abitudine acquisita, comprende quelli non essenzialmente cattivi, ma perduti dall'abbandono e dalla inerzia; la seconda, di quelli a istinti viziosi irresistibili e che risponde alla categoria dei delinquenti nati. E vi aggiunge infine la classe dei *delinquenti-pazzi* (2).

Il De Bella propone la seguente classificazione, abbastanza intralciata e saltuaria: delinquenti *a)* per *degenerazione congenita* — *b)* per *degenerazione acquisita* — *c)* per *psiconeurosi* — *d)* per *abitudine* — *e)* per *semidegenerazione congenita* — *f)* per *occasione*; riproducendo dal Marro che la degenerazione congenita è atavica, atipica, patologica e aggiungendo che la degenerazione acquisita è ritardataria, semicostituzionale, nevrastenica (3).

Il Topinard, senza fare una vera e propria classificazione, dice che nella massa dei delinquenti ci sono: alienati o predisposti all'alienazione — epilettici e predisposti all'epilessia — alcolisti —

(1) MARRO, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Rome 1887, pag. 12 e 136; IDEM, *I caratteri dei delinquenti*, Torino 1887, pag. 434.

(2) PRINS, *Criminalité et repression*, Bruxelles 1886, pag. 20 e 165.

(3) DE BELLA, *Prolegomeni di filosofia elementare*, Torino 1887, pag. 159; IDEM, nell'*Anomalo*, Napoli, aprile 1889.



macro e microcefali — predisposti per qualche vizio di organizzazione o di sviluppo — predisposti per tradizione o tendenza di famiglia — e infine delinquenti accidentali (1).

Il Joly riproduce, con lieve modificazione, la classificazione del Ferrus, già riferita e distingue i delinquenti *inerti-appassionati-viziosi-calcolatori*. E tale classificazione è seguita pure dal D'Haussonville e dal Motet (2).

Il Maudsley, che nella "patologia dello spirito", aveva distinto i delinquenti *accidentali, abituali* e per *tendenza congenita*, ha recentemente aggiunto la classe dei delinquenti *pazzi*, talchè la sua classificazione è uguale alla mia, colla sola differenza che io ho distinto i delinquenti per passione, come una varietà spiccata dei delinquenti accidentali (3).

Anche il Corre dà una classificazione, che corrisponde a quella da me proposta, distinguendo i delinquenti *pazzi* (ch'egli chiama pseudo delinquenti), i delinquenti *accidentali* e i delinquenti di stato o *professione*, nei quali egli dice di comprendere i delinquenti *nati* e quelli d'*abitudine* ed aggiunge la categoria dei delinquenti *latenti* ossia dei pseudo galantuomini (4).

Il Garofalo insiste sulla distinzione fondamentale fra delinquenti nati o istintivi e delinquenti d'occasione o fortuiti; ma poi, delineando il suo sistema di penalità, distingue diverse categorie di delinquenti, che corrispondono esse pure a quelle da me classificate (5). Infatti egli distingue la classe dei grandi delinquenti *istintivi* (pag. 382) — dei delinquenti *pazzi* (pag. 386 e 402) — dei delinquenti *per forza dei pregiudizi* politici, religiosi, sociali o del punto d'onore o della propria difesa (pag. 392), che sono in sostanza i delinquenti *per passione* — dei delinquenti mancanti del

(1) TOPINARD, *L'anthropologie criminelle*, in *Revue d'anthr.*, nov. 1887, pag. 687.

(2) JOLE, *Le crime*, Paris 1888, pag. 52; D'HAUSSONVILLE, *Rapport dans l'Enquête parlementaire sur les établiss. pénit.*, VI, 141 e 338; MOTET, Deposizione nella stessa *Enquête*, I, 195.

(3) MAUDSLEY, *La pathologie de l'esprit*, Paris 1883, pag. 110; IDEM, *Remarks on crime and criminals*, nel *Journ. of. ment. Sc.*, luglio 1888, e *Riv. carc.*, 1889, pag. 81.

(4) CORRE, *Les criminels*, Paris 1889, pag. 329 e segg.

(5) GAROFALO, *La criminologie*, Paris 1888, pag. 89-90 e 381 e segg.; IDEM, *Actes du congrès anthr. crim.*, Rome 1889, pag. 139.



senso di probità (ladri, truffatori, incendiari, ecc.), che possono essere o delinquenti *abituali* (pag. 402) o *fortuiti* (pag. 405).

In seguito egli ha anche più apertamente accettata la mia classificazione, distinguendo fra i delinquenti: i *degenerati* più mostruosi — gli *impulsivi* — gli *accidentali* — i *pazzi* — gli *abituali* (1).

Senonchè, più recentemente, egli, escludendo dai delinquenti veri tutti i ribelli, che disobbediscono alle leggi senza essere moralmente inferiori, e volendo classificare, appunto, i criminali, secondo la specialità del loro difetto morale, distingueva gli *assassini* (assolutamente sprovvisti di senso morale) — i *violenti* (che Van Hamel chiama gli energici), determinati da un sentimento ego-altruista, o dai pregiudizi, o dall'impulsività del temperamento o dall'ebbrezza — gli *improbi* (che vivono sugli averi altrui o per frode o per violenza) — i *cinici* (che offendono il pudore nelle minorenni o per perversimenti sessuali). E accanto a questi quattro tipi vi sono altrettante forme di pazzia e nevrosi, come la mania omicida — la piromanìa, l'epilessia per i primi due — l'isterismo e la cleptomanìa per il terzo — il sadismo per l'ultimo (2).

Ma questa classificazione, in parte genetica (nei primi due tipi) e in parte soltanto descrittiva (negli altri due), e coll'appendice parallela, e insostenibile, delle forme patologiche, non comprende evidentemente tutte le forme della criminalità, come ad esempio i delinquenti *abituali* che possono essere della prima come della terza categoria, nella quale poi fra gli improbi si confondono i violenti coi fraudolenti: senza contare che i cinici (contro il pudore) sono frequenti in tutte le categorie.

Una consimile classificazione era stata in precedenza proposta e seguita dall'Yvernès, che raggruppava la criminalità naturale a queste classi: *violenza* (assassinio, omicidio, ferite) — *immoralità* (contro il pudore) — *cupidigia* (furto, truffa, ecc.) — a cui aggiungeva i reati di *ubriachezza* — di *pigrizia e miseria* — (vagabondaggio e mendicizia) — e *contro i neonati* (3).

Il Sergi, ripete col Benedikt che distinzione vera fra delinquenti

(1) GAROFALO, *Rapport au Congrès anthr. crim. de Paris*, in *Actes*, Lyon 1894, pag. 73.

(2) GAROFALO, *Sur la classification des criminels*, negli *Actes du Congrès A. C. de Genève*, 1897, pag. 145.

(3) YVERNÈS, *Compte gén. de la just. crim. de 1838 à 1887*, Paris 1889, introd.



nati e d'occasione non esiste, perchè in ogni delinquente nato ha parte l'occasione e in ogni delinquente occasionale c'è una tendenza o disposizione congenita: e noi, come dissi, non abbiamo mai pensato diversamente, ma soltanto crediamo che la differenza esista, e spiccatissima, nel grado e nella modalità della anormalità organica e psichica negli uni e negli altri delinquenti. E perciò egli, dando soverchia importanza alle forme legali del reato, distingue i delinquenti in tre categorie: *assassini — violenti — ladri*, che è veramente meno artificiale di quella data dal Marro secondo il titolo della condanna, perchè risponde ai tre tipi principali, anche dal punto di vista bio-sociologico, dei delinquenti contro le persone, contro le proprietà, contro il pudore; ma è sempre, come si vede, una distinzione per soli caratteri descrittivi ed esterni, senza risalire alla loro genesi naturale. Nè corrisponde alle osservazioni di fatto il credere, com'egli fa, " che i rei di passione siano *egualmente* degenerati che i delinquenti nati „ (1).

Il Foinitzky, che distingue pure i fattori individuali, cosmici e sociali del delitto, classifica i delinquenti in tre categorie: dei delinquenti d'occasione — di quelli *abituati* e di quelli " di cui le azioni sono determinate *esclusivamente* dalle *influenze esterne* (cosmiche e sociali) „ e che non dovrebbero essere puniti, perchè la " pena è il mezzo adoperato dallo Stato per combattere le cause *individuali* della criminalità „ (2). Questa terza categoria però non è molto esatta, perchè, come già dissi, il concorso dei tre ordini di fattori si ha sempre in ogni delitto e delinquente, per quanto possa variare, secondo le circostanze personali e reali, la prevalenza delle cause individuali o fisiche o sociali.

Il Colaïanni, dopo avere sillogisticamente criticati tutti i dati dell'antropologia criminale, finisce, come già dissi, per accettare la classificazione da me proposta e soltanto vi aggiunge una categoria dei *delinquenti politici*, che non ha alcuna consistenza nè logica, nè sperimentale (3). Se infatti egli, per preoccupazioni politiche, che

(1) SERGI, *Le degenerazioni umane*, Milano 1888, pag. 105.

(2) FOINISZKY, *La scienza delle pene e la teoria della detenzione* (in russo) S. Petersburg, 1889 e bibliogr., in *Archives d'anthr. crim.*, mai 1889, pag. 334.

(3) COLAIANNI, *Sociologia criminale*, Catania 1889, I, 362 e segg. Anche il SERNICOLI, *L'anarchia e gli anarchici*, Milano 1894, pretese fissare un tipo unico di delinquente politico " stato intermediario fra la ragione e la pazzia „. Ma lo confutò giustamente il LASCHI, nella *Scuola positiva*, 30 sett. 1894, pag. 894.



non dovrebbero mai entrare nella scienza, ci tiene a far sapere che i delinquenti politici, ossia quelli che sono veramente uomini onesti e normali, trascinati dal loro ideale politico, non devono accomunarsi coi delinquenti comuni: ed allora vi è contraddizione logica nel farne una classe di "delinquenti", mentre essi per noi non sono tali e appartengono ai pseudo-criminali. Se poi il Colaianni intende comprendere in quella categoria tutti coloro che commettono reati d'indole politica, allora questo è inesatto sperimentalmente, giacchè dei delitti politici possono esserne commessi, e lo sono ogni giorno, tanto da veri delinquenti per passione politica (pseudo-criminali) quanto da delinquenti pazzi o nati o d'occasione o abituali, che o per contagio sociale o per circostanze personali danno alle loro tendenze criminose la forma del delitto politico. I delinquenti politici dunque, per noi, o non sono delinquenti o appartengono ad una delle cinque categorie della classificazione generale (1).

Il Pelman distingue tre gruppi principali: delinquenti *alienati* — *degenerati* (delinquenti nati) — e *depravati* (moralmente pervertiti) (2).

Il Bonfigli, in ordine alla funzione dei centri cerebrali inibitori, distingue cinque gruppi di delinquenti: I, quelli "che non pongono in attività i loro centri inibitori secondo il modo voluto dalle leggi sociali", (selvaggi delinquenti, figli di malfattori, cioè delinquenti

---

(1) V. LASCHI e LOMBROSO, *Du délit politique*, in *Actes du congrès anthr. crim.*, Rome 1887, pag. 37 e 379; IDEM, *Il delitto politico*, Torino 1890, parte I, cap. 8 a 11; RÉGIS, *Les régicides*, Lyon 1890; HAMON, *Les hommes et les théories de l'anarchie*, Paris 1893; IDEM, *La psychologie de l'anarchiste-socialiste*, Paris 1895; GIL MAESTRE, *Socialismo y anarquismo en relacion con la criminalidad*, nella *Rev. gen. de legisl. y jurisprud.*, dic. 1894 e genn. 1895; DALLEMAGNE, *Anarchie et responsabilité*, Bruxelles 1895, e VAN HAMEL, *L'anarchisme*, negli *Actes du Congrès A. C.*, Genève 1897, pag. 111 e 253; LOMBROSO, *Gli anarchici*, II ediz., Torino 1895; SERNICOLI, *L'anarchia e gli anarchici*, Milano 1894; LASCHI, *L'anarchia, gli anarchici e la scuola positiva*, nella *Scuola positiva*, 30 sett. 1894; PROAL, *La criminalité politique*, Paris 1895; VENTURI, *Regicidi e anarchici*, Catanzaro 1895; FERRERO, *Gli ultimi attentati anarchici e la loro repressione*, nella *Riforma sociale*, I, pag. 11, 1895; KENNAN, *Les prisonniers politiques en Russie*, Genève 1896; DE VEYGA, *Anarquismo y anarquistas. Estudio de antropologia criminal*, in *Anales del Depart. Naz. de Higiene*, B. Aires, sett. 1897; SERNICOLI, *I delinquenti anarchici*, Roma 1899.

(2) PELMAN, *Zurechnungsfähigkeit und criminalität*. Relaz. al Congresso degli alienisti a Weimar, nel *Neurologisches Centralbl.*, ott. 1891.



nati); — II, per *debolezza congenita o acquistata* dei centri inibitori (cioè delinquenti *abituati*); — III, per *malattia cerebrale* (cioè delinquenti *pazzi*); — IV, a *certi inibitori normali*, ma irriflessivi (cioè delinquenti *d'occasione*); — V, delinquenti *per passione* (1).

Il Baviera divide i criminali in due gruppi; l'uno *a causa organica* e li distingue nei *patologici* e negli *atavici*; l'altro *a causa funzionale* e comprende i *depravati* e i *sovreccitati* (2).

Il Salillas, classificando l'attività anormale nei tre generi *men-dicità e vagabondaggio* — *prostituzione* — *delinquenza*, distingue per ciascuno di questi le tre forme della *frode* — della *suggestione* — della *violenza*, all'una o all'altra delle quali hanno ricorso gl'individui appartenenti ad uno dei tre generi principali (3).

Il Pellizzari fa una complicata classificazione, combinando gli elementi della normalità ed anormalità fisiologica e psicologica, con l'anomalia innata e acquisita, la degenerazione e la degenerabilità, per cui parla di un *delinquente normale* (?) e poi di un delinquente pazzo, abituale, occasionale, passionale e nato e fra i "degenerabili", il delinquente capace, il delinquente determinato dall'ambiente fisico e quello determinato dall'ambiente sociale (4). Il che si riduce ad una specie di giuoco solitario con diverse carte, diversamente combinate, per sola fantasia sillogistica, senza riscontro colle realtà della vita.

Il Severi, accennando, senza svolgere, i rapporti fra sentimento e criminalità, divide i delinquenti in *emozionali* (paralisi transitoria dei sentimenti etici ed affettivi) — *passionali* (nei quali il sentimento etico ed affettivo predomina sugli altri) — *alienati* e criminali veri o *criminali nati* (5).

Il Seuffert, al congresso del gruppo tedesco dell'Unione Internazionale, a Heidelberg, propose di distinguere i *delinquenti accidentalmente* (di prima condanna o recidivi) — gli *impulsivi* — gli *incor-*

(1) BONFIGLI, *Storia naturale del delitto*, Milano 1893, pag. 37.

(2) BAVIERA, *La riforma positiva delle scienze criminali*, Palermo 1893, pag. 44.

(3) SALILLAS, *El delinvente español*, Madrid 1896, e DE QUIROS, *La nuevas teorías de la criminalidad*, Madrid 1898, pag. 94.

(4) PELLIZZARI, *Il delitto e la scienza moderna*, Treviso 1896, pag. 339.

(5) SEVERI, *L'uomo criminale*, nel *Manuale di Med. leg.*, Milano 1896, II ediz., III, pag. 1611.



*reggibili*; ma il congresso si attenne alla distinzione del Liszt di delinquenti d'occasione e d'abitudine, suddividendo questi ultimi in emendabili ed incorreggibili (1).

Lo Ziino, esaminando le figure di delinquenti descritte da Shakespeare, distingue le seguenti classi: I, delinquenti *fisiologici* (capaci e incapaci di pentimento); — II, delinquenti per *passione*; — III, delinquenti d'*occasione*; — IV, delinquenti per *inadattamento all'ambiente sociale*; — V, Delinquenti *brutali, sciocchi, fanfaroni*; — VI, delinquenti *politici*; — VII, delinquenti *nati* (2). Classificazione forzata dal campo speciale di osservazione e troppo vaga come nel tipo IV, giacchè tutti i delinquenti sono, o permanentemente o transitoriamente inadatti all'ambiente sociale; e confusionaria nel tipo V, e sbagliata nel tipo I, avendo messo fra i delinquenti " fisiologici „ anche quelli " incapaci di sentimento „, cioè mancanti di senso morale.

In un saggio descrittivo, alquanto arruffato e superficiale, sopra 859 detenuti, il Perrier li distingueva, ora secondo la forma del delitto, ora secondo le tendenze psicologiche, in sei categorie di scarso valore sistematico: I, borsaioli, cavalieri d'industria, ecc.; — II, bancarottieri, falliti, impiegati infedeli, ecc.; — III, delinquenti d'occasione o impulsivi; — IV, ladri, mendicanti, vagabondi, sodomiti, ecc.; — V, lenoni, barabba, ecc.; — VI, sedicenti anarchici " che sei volte fra otto non lo sono „ (3).

Infine, il Lombroso nel II volume dell'*Uomo delinquente* ha pure seguita la classificazione da me proposta, giacchè dopo aver parlato nel I volume del delinquente *nato* (identificato col pazzo morale e col delinquente epilettico), nel II ha magistralmente data la descrizione antropologica del delinquente d'impeto o *per passione* — del delinquente *pazzo* (colle varietà del delinquente alcoolista, isterico, mattoide) e del delinquente *d'occasione* (colle varietà dei pseudo-criminali, dei criminaloidi, dei rei d'abitudine, dei rei latenti e degli epilettoidi (4).

(1) RIVIÈRE, *Du rôle de l'individualisation dans l'exécution des peines*, nella *Revue pénit.*, Juillet 1897, pag. 1045.

(2) ZIINO, *Shakespeare e la scienza moderna*, Messina 1897, pag. 82.

(3) PERRIER, *Les criminels*, negli *Archives d'anthr. crim.*, sept. 1898, pag. 524.

(4) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897, vol. I e II.



26. — Da questa rassegna comparativa noi possiamo trarre alcune spontanee conclusioni di fatto:

I. È riconosciuta generalmente la necessità di abbandonare il vecchio tipo unico ed astratto del delinquente per sostituirvi una classificazione, che meglio risponda alla varietà dei fatti naturali. Classificazione, che, cominciata dapprima nei riguardi carcerarii, io ho portata, completandola (nel 1880) nel campo vero e proprio della sociologia criminale, dove ormai ha preso dritto intero di cittadinanza, e si impone colla inesorabilità del fatto positivo. Talchè, mentre taluni criminalisti, pur non potendo disconoscerne la verità, gratuitamente affermano che questa distinzione di varie categorie tutt'al più sarà utile nell'amministrazione carceraria; noi sosteniamo invece, e lo dimostrerò nel III capitolo delineando la teoria positiva dell'imputabilità, sosteniamo che questa distinzione dev'essere una delle norme giuridiche supreme, onde si deve regolare, per ragione di qualità e di grado, la difesa sociale contro il delitto: dev'essere cioè il dato fondamentale della sociologia criminale.

II. Fra le diverse classificazioni proposte non vi sono differenze nè sostanziali nè gravi. E ciò, mentre riconferma l'eccellenza del metodo sperimentale, che imponendo dapprima lo studio dei fatti, non consente più le diametrali opposizioni di principii, che sono proprie invece dei sistemi aprioristici, riconferma pure che la sostanza delle osservazioni fatte e delle induzioni tratte corrisponde davvero alla realtà naturale. Noi vediamo infatti, che tutte le classificazioni proposte si aggirano sopra il cardine comune di una quadruplici distinzione, che si attiene alla sua volta alla primitiva e fondamentale distinzione, tante volte ricordata. Infatti vi è unanimità nel separare i delinquenti d'occasione da quelli per tendenze istintive, quelli emendabili, questi incorreggibili: e vi è unanimità ancora nel suddividere in due varietà ciascuna di queste massime categorie, ottenendo così le quattro classi dei delinquenti di occasione e per impeto di passione e dei delinquenti nati e per alienazione mentale.

Resterebbe quindi, come non ammessa da tutti, la categoria intermedia, che io distinsi col nome di delinquenti per abitudine acquisita.

Anzitutto, a parte le diversità di nomenclatura che poco importante, bisogna notare che il parziale disaccordo classificativo proviene in sostanza dalla diversità del criterio distintivo adottato.



È chiaro per esempio, che le classificazioni del Lacassagne, del Krauss, del Joly, del Badik, del Marro, del Pelman, almeno nelle loro denominazioni fondamentali, rivelano un criterio semplicemente descrittivo, fermandosi alle manifestazioni del delitto nelle tre branche principali della vita umana, il sentimento, l'idea e l'atto; oppure cogliendo i soli caratteri della psicologia descrittiva, e non genetica, dell'uomo delinquente, o i soli caratteri organici. E così dicasi delle classificazioni del Liszt, del Medem, del Minzloff, che sono determinate da un criterio curativo o difensivo, qual è quello dell'efficacia penale; e di quella del Föhring nel riguardo speciale del patronato, e dell'altra dello Starke, basata sul criterio sintomatico di un carattere, spiccato sì ma unilaterale, qual è la recidiva.

Il criterio invece, che io adottai nel proporre la mia classificazione, è un criterio genetico o causale, che si attiene cioè alle cause individuali, fisiche e sociali, da cui derivano le varie manifestazioni dell'attività criminosa; e, come tale, parmi meglio risponda alle esigenze teoriche ed alle utilità pratiche della sociologia criminale. Infatti la massima parte delle altre classificazioni, ispirandosi appunto a questo criterio (quelle di Puglia, Benedikt, Prins, Maudsley, Corre, Garofalo, Bonfigli, Severi, Lombroso) o la riproducono nelle sue distinzioni fondamentali o sono tutte riducibili, cioè corrispondenti, a quella da me proposta. La quale adunque, da questa sua possibilità di comprendere e ridurre qualunque altra classificazione, riceve la evidente riconferma che essa rappresenta veramente il fondo comune e costante di tutte le principali categorie antropologiche dei delinquenti, in riguardo tanto della loro genesi naturale e dei loro caratteri distintivi, quanto in rapporto ai diversi atteggiamenti della difesa sociale, che ne derivano, e che vedremo più innanzi, traendoli da questi dati di fatto (1).

---

(1) Anche per la classificazione bio-sociale dei delinquenti da me proposta, è avvenuto che essa fu accettata e seguita dalla quasi unanimità degli antropologici e sociologi criminalisti, come si può vedere, tra i più recenti, in: KURELLA, *Naturgeschichte des Verbrechers*. Stuttgart 1893, pag. 262; VIVEIROS DE CASTRO, *A nova escola penal*, Rio Janeiro 1894, pag. 127; PAOLUCCI, *Basi nuove del diritto di punire*, Frosinone 1896, pag. 145; BONANNO, *Il delinquente per passione*, Torino 1896; MOTTA, *Classificação dos criminosos*, S. Paulo 1897, pag. 18; OTTOLENGHI e ROSSI, *Duecento criminali*, Torino 1898, pag. 212-213; ANGIOLELLA, *Manuale di antrop. crim.*, Milano 1898, pag. 273; ALONGI, *Manuale di polizia scientifica*, Milano 1899, pag. 260.



In secondo luogo, per quelli che ammettono una diversa classificazione di delinquenti, io farei due osservazioni: una di fatto, per così dire, ed una di diritto. Di fatto, perchè, ad esempio, se il Puglia non ammetteva una categoria a sè dei delinquenti per abitudine acquisita, ciò proveniva dal restringere egli la sua attenzione ai reati contro le persone e specialmente all'omicidio: ed allora è certo che non è ammissibile, almeno in via assoluta, una classe degli omicidii per abitudine acquisita, nel senso che divengano tali soprattutto per complicità dell'ambiente esterno. Ma la classificazione nostra ha un carattere di generalità, che vale per il complesso delle forme criminose, e deve naturalmente variare per adattarsi a questa o quella classe di reati, isolatamente presa. E così dicasi per quelli che non comprendono la classe dei delinquenti pazzi, perchè pensano che questi appartengono alla psichiatria e non all'antropologia criminale.

L'osservazione di diritto poi sta in ciò, che per essere positivisti davvero, non si debbono improvvisare le classificazioni a tavolino, ma si devono invece desumere dallo studio diretto dei fatti naturali, e nel caso nostro dei delinquenti. Orbene, io contesto il diritto alla sola logica formale di dichiarare inesistente una classe di fenomeni, senza che questo suo verdetto sia suffragato da un cumulo di osservazioni positive.

Ogni categoria di delinquenti rappresenta per me una verità di fatto osservata nelle carceri: perchè ne sia invalidata l'esistenza, altri fatti, altre osservazioni antropologiche si devono opporre, che rettifichino o completino i primi fatti e le prime osservazioni.

Giacchè, ed è questa una critica alla grande maggioranza degli avversari dell'antropologia criminale, è altrettanto facile, quanto inconcludente, dire che il tale tipo o il tale fatto *non esiste*. Negare è facile; provare con dati sperimentali è più difficile, ma più positivo; ed ecco perchè tutte le critiche sillogistiche all'antropologia criminale non ne hanno impedito lo sviluppo progressivo.

Non senza ricordare da ultimo, che per regola generale val sempre meglio l'abbondare nelle distinzioni, anzichè l'amalgamare in unica serie fatti diversi nelle loro cause determinanti; come, per citare un altro esempio, negli studi biologici si è riconosciuto ormai il metodo delle serie distinte di molto superiore a quello delle medie complessive. Se la terapia sociale, come quella individuale, chiede alla conoscenza minuta e completa delle cause il suggerimento dei



rimedii, è chiaro che il distinguere una sotto-classe nella grande categoria dei delinquenti incorreggibili, o in quella dei delinquenti accidentali, meglio favorisce la ricerca dei rimedii possibili a queste morbose manifestazioni della vita sociale. Di che avremo a persuaderci anche più nel capitolo seguente, in cui rileveremo, colla scorta della statistica, le cause sociali della criminalità.

III. Ad ogni modo, resta, come una delle massime e più feconde conclusioni dell'antropologia criminale, la varietà dei tipi nella schiera degli uomini delinquenti: varietà naturale, che non può non imporsi ormai a chiunque si occupi, con intendimenti scientifici o pratici, della criminalità.



## CAPITOLO SECONDO

### I dati della statistica criminale <sup>(1)</sup>.

Nei fenomeni sociali, all'inverso di quelli fisici e biologici, mentre l'esperimento è molto difficile e spesso impossibile, l'osservazione invece è il mezzo più adatto alle ricerche scientifiche; la statistica è appunto uno degli strumenti più utili per codesta osservazione. È naturale quindi, che il criminalista sociologo, il quale, dopo lo studio del lato individuale nella genesi naturale del delitto, voglia indagarne il lato sociale e ritemprare così la sua scienza alle limpide fonti della realtà viva, debba ricorrere alla statistica criminale, che, come disse il Krohne, " è la prima condizione di riuscita nella lotta contro gli eserciti della delinquenza e compie lo stesso ufficio, per cui è stabilito in guerra il servizio d'esplorazione „ (2).

Infatti se, come già diceva il Quetelet, la statistica è il *nosce te ipsum* applicato alla società o, meno esattamente, col Féré (3) essa è " la coscienza dell'organismo sociale „, è dalla statistica appunto che più direttamente sgorga il concetto moderno sull'intima connessione del delitto — in una parte della sua genesi e nelle sue forme speciali — colle condizioni della vita sociale.

Talchè la statistica criminale è alla sociologia criminale ciò che l'istologia è alla biologia; indicando essa nelle condizioni degli ele-

---

(1) Vedasi la bibliografia in fine del volume. E per la storia di queste ricerche: OETTINGEN, *Geschichtliche Entwicklung der Moralstatistik*, p. 20 e segg. della sua *Moralstatistik*, III ediz., Erlangen 1882; FULD, *Die Entwicklung der Moralstatistik*, Berlin 1884.

(2) KROHNE, *Der gegenwärtige Stande der Gefängniswissenschaft*, nella *Zeitsch. f. d. ges. Strafrechtsw.*, 1881, I, 75.

(3) FÉRÉ, *Dégénérescence et criminalité*, Paris 1888, pag. 123.



menti individuali onde si plasma l'organismo collettivo, le ragioni fondamentali del delitto, come fenomeno sociale. E ciò non solo nel campo delle ricerche e delle induzioni scientifiche, ma anche in quello delle applicazioni pratiche legislative; giacchè, diceva Lord Brougham al congresso statistico di Londra nel 1860 " la statistica criminale è pel legislatore ciò che la carta e la bussola e lo scandaglio sono pel navigante „ (1). È od almeno dovrebbe essere: perchè abbiamo veduto invece, recentemente, come il nuovo codice penale italiano sia stato compilato copiando e rimpastando più o meno felicemente o i precedenti codici italiani, come il toscano, o i più moderni codici stranieri, senza che mai la coscienza del nostro legislatore, ondeggiando fra il vecchio ed il nuovo, nemmeno mostrasse di tener conto dei risultati più evidenti della statistica criminale nel nostro paese (2).

# I.

27. Metodo di rilievo e studio dei dati di statistica criminale. — 28. Statistica morale e statistica criminale. — 29. Storia e statistica. — 30. Criminalità naturale e criminalità legale.

27. — Senonchè, ora per i dati della statistica, come già per quelli dell'antropologia criminale, prima di rilevarne le linee e le conclusioni più generali, occorrono talune osservazioni preliminari sullo studio de' dati medesimi.

Sul metodo e sul processo tecnico di rilevare e giudicare dati

(1) ROMAGNOSI, *Osservazioni statistiche sul resoconto della giust. crim. in Francia pel 1827*, negli *Annali Univ. di Statist.*, 1829, XIX, I; BENTHAM, *Principes de législation*, I, cap. 9-10; ABEGG, *Bedeutung der Criminalstatistik für die Wissenschaft, Anwendung und Gesetzgebung im Gebiete des Strafrechts*, in *Zeitsch. des Königl. Preuss. Stat. Bureaus*, 1866, pag. 155; FULD, *Einfluss der Kriminalstatistik auf Strafgesetzgebung*, ecc., in *Arch. f. Strafrecht*, 1885, pag. 220; MIRSCHLER, *Die Criminalstatistik als Erkenntnisquelle*, nell'*Handb. des Gefängniswesens* di HOLTZENDORFF e JAGEMANN, Hamburg 1888, I, 56.

(2) FERRI, *Discorsi parlamentari sul nuovo Codice penale*, Napoli 1889, pag. 30 e segg., e *Intorno al nuovo Codice penale*, nelle *Difese penali e Studi di giurispr.*, Torino 1898.



di statistica criminale l'Oettingen ha esposte talune idee, che meritano di essere riferite, anche perchè lo stesso argomento non venne svolto, prima e dopo di lui, che sotto un punto di vista più strettamente tecnico, che qui meno c'interessa (1).

L'autore della *Moralstatistick*, al quale debbo la mia gratitudine per le frequenti e lusinghiere citazioni da lui fatte dei miei lavori statistici, comincia dal designare " come fatti brancolando a tentoni i rilievi di statistica criminale tentati finora, in modo che ad un conoscitore, che si approfondisca in indagini speciali deve venir quasi la nausea se si avventura nell'agitato o deserto oceano dei numeri dei delitti registrati, perchè nelle acque corse finora è impossibile di gettar l'ancora... La tendenza a dedurre dalle stati-

(1) AMARI, *Difetti e riforme della statistica dei delitti e delle pene*, Palermo 1841; HILDEBRAND, *Die Organisation der Statistik der Rechtspflege*, nei *Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik*, 1865, pag. 32; MESSEDAGLIA, *Le statistiche criminali dell'impero Austriaco*, Venezia 1867, pag. 6 e segg.; IDEM, *La statistica della criminalità*, nell'*Arch. di statist.*, Roma 1889; FERRI, *Il riordinamento della statistica giudiziaria in Italia*, nell'*Arch. di psich.*, 1882; ASCHROTT, *Erhebung und Verswertung statistischer Daten auf dem Gebiete der Strafrechtspflege*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafr.*, 1885, pag. 337; *Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria*, passim., Roma 1883 e segg.; BODIO, *Relazione sul movimento della delinquenza in Italia dal 1873 al 1884*, negli *Atti della Commissione di Stat. giudiz.*, Roma 1886; BELTRANI SCALIA, *Sulla delinquenza e la statist. giudiz. in Italia*, ibidem, 1889; WURZBURGER, *Die Vergleichbarkeit kriminalstatistischer Daten*, nei *Jahrb. f. die Nationalök. und Statistik*, 1887; IDEM, *La statistique criminelle de l'Empire Allemand*, nel *Bull. de l'Inst. Intern. de Stat.*, Rome 1888; IDEM, *Noch einiges über die Erhebung und Verurtheilung kriminalstatistischer Daten*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafr.*, 1888; CHEISSON, *Comment se fait la statistique*, nella *Revue scient.*, 1888, 18 février; YVERNÈS, *Des éléments essentiels qui doivent figurer dans la statist. crimin. et des moyens de les rendre comparables*, nel *Bull. Inst. Intern. Stat.*, Rome 1888; VON SCHEEL, *Zur Einführung in die kriminal Statistik*, in *Alleg. Stat. Archiv*, 1889, pag. 185; IDEM, *Zur Technik der Kriminalstatistik in Deutschland und Italien*, ibidem, 1889, pag. 468; STARKE, *sullo stesso argomento*, ibidem, 1889; *Sur la compilation d'une statistique pénitentiaire internationale*, Rapports au Congr. Pénit. de Pétersbourg, 1890, per YVERNÈS, STARKE, MOUAT; MISCHLER, *Zur Organisation und Methodik der Kriminalstatistik*, in *Stat. Monatschr.*, 1890, pag. 193; FERRARIS, *Nota sulla tecnica della statistica criminale*, nel *Giorn. degli Economisti*, serie II, anno 3°, pag. 159; BODIO, *Rapport sur la statistique judiciaire pénale*, nel *Bull. Instit. intern. stat.*, Rome 1892, VI, parte 2, pag. 122, e *Questionnaire pour la comparaison des stat. crim.*, ibidem, pag. 133; BOSCO, *Lo studio della delinquenza e la classificazione dei reati nella stat. pen.*, ibidem, pag. 167; IDEM, *La delinquenza in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1899, § 1.



stiche criminali delle conclusioni sulla moralità popolare ed in ispecie sulla rilassatezza e corruttela dei costumi d'una nazione, è più generale che non si creda; ma non è scientificamente esatta, perchè le nude cifre della delinquenza non sono affatto una diretta misura dell'immoralità del popolo, per quanto rimangano sempre un grave sintoma dello stato morbosso di una società... È evidente altresì che per fare un confronto delle varie nazioni nei rapporti sociali ed etici non si possono adoperare assolutamente le cifre, nello stato in cui ci si presentano. Non si tratta soltanto della legislazione penale, che è affatto diversa nei singoli Stati: la legislazione stessa si muta nei singoli paesi, onde appunto nei confini di uno stesso territorio non sono paragonabili le cifre della criminalità per i diversi periodi legislativi. Questo vale anzi per la Francia, le cui statistiche criminali, che abbracciano più di mezzo secolo, vennero trattate di recente (1880-81) in maniera così luminosa, da Enrico Ferri. Ma anche il Ferri mi pare, che commetta l'errore di trarre conclusioni troppo rapide dalle cifre assolute e di trovare in esse (con tutto il riguardo che ha per i periodi legislativi) un criterio dell'aumento o della diminuzione della tendenza criminosa nella vita del popolo, nel corpo sociale collettivo.

“ Inoltre il numero assoluto dei delitti denunziati e giudicati, a mio credere, non è decisivo. Perchè la cifra aumentata dei delitti giudicati, secondo la forza repressiva della giustizia e della polizia, può essere anche un segno buono e favorevole. Il Ferri stesso concede che le fluttuazioni della criminalità annuale e specialmente l'aumento in Francia dopo il 1832, il 1848, il 1872, sono determinate in parte essenziale dall'aumento di rigore nelle leggi e di vigilanza nella polizia. Ma dopo ciò si dovrebbe protestare con maggiore energia, che egli non faccia, parmi, contro quelle conclusioni, per cui in date scale di criminalità e in date curve si dovrebbe vedere lo specchio dell'opposizione effettiva alla legge, del “ *penchant au crime* „, come avviene negli studi del Guerry sulla Francia e sull'Inghilterra. È vero che il Ferri distingue fra criminalità reale, apparente e legale. Ma dell'ultima, che viene rappresentata nelle cifre degli affari giudicati, si tiene sempre troppo conto, come criterio dell'aumento o della diminuzione della moralità popolare e come prova di una certa “ saturazione criminosa „, che ha luogo secondo una legge determinata, quando i fattori sociali vi abbiano predisposto lo spirito del popolo.



“ Non mi sembrano giustificate nè la conclusione etica nè la conclusione naturalistica. Almeno in questo rapporto le cifre assolute non sono decisive. Perciò è necessario fare tutt'altre esperienze per arrivare a risultati sicuri davvero, come il Ferri stesso ci ha mostrato. L'estensione e l'intensità del delitto — quella risultante dalla serie dei reati giudicati, questa dal suo rapporto colla popolazione — non hanno punto importanza decisiva, se hanno da servire a determinare il livello etico-sociale nell'attività anti-giuridica dello spirito popolare. Astraendo dalle cause esterne, che possono determinare l'aumento o la diminuzione nella cifra dei delitti (come la guerra e la pace, i prezzi delle derrate, la carestia, le epidemie e altre calamità), la cifra assoluta dei delitti realmente puniti non è certo un sintoma così cattivo come per esempio la somma delle trasgressioni, che non sono espiate davanti al foro della giustizia. Così la cifra relativamente più alta della delinquenza può essere un sintomo relativamente favorevole „.

Quanto ai punti essenziali da designare nel rilievo dei dati di statistica criminale, l'Oettingen, dopo avere opposto (nel 1882) alla scuola antropologico-criminale italiana la scarsezza delle osservazioni, ripetendo così la obbiezione, a cui ho già risposto nel capitolo precedente, si riassume in queste conclusioni:

I. Accertamento non solo dei reati giudicati, ma di tutti i reati denunziati, per poter constatare il numero delle violazioni della legge (crimini, delitti, contravvenzioni) espiate e non espiate.

II. Determinazione del rapporto fra il numero dei reati denunziati e quello delle persone accusate, con rilievo particolare dei reati collettivi o del cumulo dei reati da parte d'una stessa persona.

III. Aggruppamento reale delle specie criminose secondo le leggi penali, con riguardo ai motivi (passione, avidità di lucro) e colla divisione in due categorie principali: reati contro le persone (inclusi gli attentati contro le autorità e l'ordine pubblico) e reati contro le proprietà.

IV. Distinzione dei condannati e degli assolti con riguardo alla durata del procedimento fino al termine della causa.

V. Scala possibilmente esatta delle pene applicate secondo la qualità e la durata, riconducendole, in quanto è fattibile, ad una misura normale, come unità di pena, con un fattore di riduzione per le altre pene (?...).



VI. Registrazione dei recidivi (dalla 1<sup>a</sup> alla 50<sup>a</sup> volta), distinti secondo l'età ed il sesso.

VII. Introduzione generale delle schede criminali per i condannati, con riguardo speciale alla loro origine, nascita, sesso, età, stato civile, costituzione organica, professione, domicilio, istruzione, religione, precedenti personali (1).

“ Per fare un uso scientifico del materiale così raccolto, sia pel diritto penale sia per l'etica sociale, e per giudicarlo con sicuro criterio, seguendo un altro metodo che non conduca a sofismi, bisogna aver presenti i seguenti punti:

1. Anzitutto non bisogna dedurre dalle cifre assolute la condizione della pubblica moralità nè congiungere nei riguardi del tempo e dello spazio grandezze non paragonabili; sibbene calcolare le alterazioni nel movimento della criminalità tenendo conto del movimento legislativo e della forza diversa di pubblica sicurezza.

2. Bisogna guardarsi dal trarre precipitate conclusioni da cifre relativamente piccole raccolte in un campo limitato d'osservazioni (puramente fisiologiche) oppure dal trarre una legge naturale e necessaria della criminalità da una regolarità artificialmente istituita, secondo l'antropologia e la fisica sociale, mentre tutto si riduce a giudicare secondo l'etica sociale le condizioni e i sintomi della criminalità, ed a scoprire nella serie delle cause e dei motivi accanto alla colpa personale (giuridica) del singolo delinquente la colpa collettiva (morale) della società.

---

(1) Ed ormai il sistema delle *schede individuali*, per la raccolta dei dati di statistica criminale, si va sempre più generalizzando.

Io lo sostenni fin dalla prima sessione (1882) della Commissione di stat. giudiz. e il VOX MAYR vi insisteva anche nel recente congresso statistico di Pietroburgo (1897) contro le obbiezioni misoneistiche del TARDE.

E così, press'a poco, l'YVERNÈS e lo STARKE, nel *Bull. Inst. intern. Stat.*, Roma 1888 e 1889. Lo STARKE però si mostra molto diffidente dei rilievi statistici sui motivi determinanti al delitto e sulla comparabilità internazionale delle statistiche criminali, che è il solito ritornello di quanti amerebbero “ le cifre per le cifre ”, senza arrischiare mai una conclusione se non sia registrata e bollata! Si capisce che nei confronti internazionali occorran molte cautele, massime per precisare *che cosa e come* si registra nelle statistiche ufficiali; ma come si possano trarre conclusioni positive da tali confronti, dimostrano per es. e in modo preciso le monografie statistiche del BOSCO (V. Bibliografia stat. in fine del volume).



3. Si devono considerare come sintomi particolarmente gravi della "tendance au crime", oltre i reati contro le persone e rispettivamente gli attentati ai costumi) in ispecie l'aumento dei delinquenti d'età giovanile, di sesso femminile e d'abitudine (recidivi) e la misura crescente della partecipazione alla criminalità delle classi di coltura superiore.

4. Nello stabilire il complicato sistema delle cause si deve aver riguardo ai fattori *naturali* (clima, stagione, prezzo delle derrate, epidemie), alle influenze *sociali* (densità della popolazione e specialmente della popolazione suscettibile di delinquere, per età: rapporti economici, povertà e ricchezza, pauperismo e lusso: guerra e pace; città e campagna; scuole, stampa, chiese, costumi perversi come alcoolismo e rilassatezza crescente dei rapporti sessuali indicata dalla prostituzione, dalla tendenza ai divorzi, dalle nascite illegittime) e finalmente ai momenti *individuali* (età e sesso, origine e nascita, coltura e carriera, salute e malattia ecc.).

5. Per giudicare la forza repressiva e preventiva della legislazione e del sistema penitenziario bisogna considerare particolarmente il movimento numerico dei giudizi penali (proporzione degli assolti) e delle specie penali (pena di morte, galera, carcere, ecc.) e delle recidive, per distinguere la criminalità abituale dall'occasionale e regolare in conseguenza la legislazione, la forza repressiva giudiziaria ed amministrativa (detenzione in comune o con isolamento, pene pecuniarie e corporali, deportazione, galera, pena di morte) e le necessarie misure di prevenzione (case di lavoro, di detenzione o di correzione) „ (1).

(1) OETTINGEN, *Ueber die methodische Erhebung und Beurteilung kriminalstatistischer Daten*, nella *Zeitsch. f. d. ges. Strafrechtsw.*, I, 3-4, Berlin 1881, e nella III ediz. della *Moralstatistik*, Erlangen 1882, § 38 (pag. 440 e segg.) con poche variazioni.

Sullo studio del metodo statistico, veggasi pure BOSCO, *La statist. civ. e pen. e la riunione dell'Istit. intern. di Statist. a Pietroburgo*, negli *Atti della Comm. di stat. giudiz.*, Sessione dic. 1897, Roma 1898, pag. 265; *Congrès de statist. à S. Pétersbourg*, nella *Revue pénit.*, 1897, pag. 1383.

E per la statistica in generale: GABAGLIO, *Teoria generale nella statistica*, Milano 1888, II ediz.; MAIORANA, *La statistica teorica ed applicata*, Firenze 1889, Libro I e IV; TAMMEO, *La statistica*, Torino 1896, parte II; ROSSI, *Riformiamo la statistica*, nel *Pensiero italiano*, febr. 1897; VIRGILII, *Statistica*, II ediz., Milano 1898, pag. 36 e 205. E gli autori ivi citati.



Avrei molte cose da osservare. Tralascio di notare che anche nella statistica come vi è l'eccesso della avventatezza così vi è l'eccesso dello scrupolo, ambedue infecondi. Tralascio anche di ripetere quanto dissi sul metodo di studio nell'antropologia criminale (pag. 81 e segg.) a proposito di che osservo ora soltanto che altro è il compito delle osservazioni biologiche ed altro delle osservazioni statistiche, che l'Oettingen accomuna: mentre alla statistica dei numeri impersonali, va parallela d'importanza e di fecondità, la raccolta di osservazioni personali, ripetute su molti individui con identità di metodo e di strumenti, giacchè come dice il Cheisson, a differenza della statistica complessiva " la monografia si accanisce dietro un fatto tipico e lo scandaglia fino al midollo „. Tralascio anche di ricordare come molte delle proposte statistiche fatte dall'Oettingen fossero già state da me applicate negli *Studi sulla criminalità in Francia*, e nel *Delitto in rapporto alla temperatura*, come la necessità di tener conto delle variazioni legislative, e del numero degli agenti di polizia, la necessità di studiare i delitti minori e non i soli crimini più gravi, la triplice classificazione delle cause del delitto (antropologiche, telluriche e sociali), che fu appunto riprodotta in seguito da parecchi cultori di statistica criminale, e le proporzioni degli assolti e delle varie specie penali nelle condanne, alle quali diedi un'attenzione troppo raramente riscontrata nei precedenti lavori di statistica criminale (1).

Tralasciando, dicevo, queste osservazioni personali, mi limiterò a quelle che hanno una importanza generale per l'uso della statistica a servizio della sociologia criminale.

E cominciando subito dalla scarsissima fede che l'Oettingen, e tanti altri, dicono di accordare ai rilievi statistici — senza notare che poi essi stessi infine vi ricorrono, perchè non vi è altra scelta possibile — io dico che se di questa imperfezione dei dati statistici vogliamo tener conto per avvertire il solo grado di probabi-

---

(1) Infatti le due ricerche preliminari che ho istituite nei miei *Studi sulla criminalità in Francia* sono: " I. Sull'attendibilità di questi dati statistici come rappresentazione fedele della realtà (criminalità reale, apparente, legale) — II. Sulla comparabilità delle epoche diverse, avuto riguardo alle variazioni legislative „ (Roma, negli *Annali di statist.*, 1881). E *Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperaturwechsel*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1882; *Variations thermométriques et criminalité*, negli *Arch. d'Anthr. crim.*, 1883.



lità, e non di assoluta certezza e precisione fotografica, che ad essi può accordarsi, siamo perfettamente d'accordo; ma se con questo si cercasse di contestare ogni valore alle osservazioni statistiche, io faccio le mie riserve.

Altrimenti, sillogizzando, si può anche arrivare a curiose conclusioni, come questa per esempio: " Che cosa, infatti, è il reato di cui prendete nota nelle vostre tabelle? Nella denuncia è un sospetto: nella *generica*, una nozione incompleta; nella istruzione, l'incognita di un problema; nel giudizio, il tema di una disputa; nella sentenza, l'opinione del giudice. Ora la statistica, che ha per base un dato elementare costantemente controverso, incerto, mutabile, è come leva cui manchi l'*ubi consistere* „ (1).

Vale a dire, che a forza di esagerare sillogisticamente le imperfezioni, comuni alla statistica criminale come ad ogni altro mezzo di ricerca scientifica, si arrivano a far sfumare tra " il sospetto „ della denuncia, " l'incognita „ dell'istruzione e " la disputa „ del giudizio anche, per esempio, i due o tre mila uomini ammazzati ogni anno dai delinquenti, nel nostro paese!

Certo la statistica, come tutte le cose, si presta tanto all'uso razionale quanto all'abuso empirico o preoccupato da una tesi aprioristica. Ma tralasciando ogni altra inutile disquisizione, io osservo questa sola cosa: che alla statistica si devono opporre anche soverchie cautele, anche un esagerato scetticismo, quando con essa taluno venga a portarvi un fatto, che sa di miracolo e ch'egli non spiega, oltre che statisticamente, colle leggi già stabilite e più generali della psicologia e della sociologia. Ma quando le cifre statistiche vi presentano un fatto, sia pure inaspettato, ma che lo statistico vi mostra in relazione naturale e costante con qualche legge, già prima ammessa ed accertata: allora egli ha tutto il diritto di dire che per lui sta la presunzione di verità e che, al caso, se si vogliono contestare i fatti sgraditi, da lui posti in luce, gli si devono opporre non soltanto dei sillogismi, ma altri fatti che li annullino o contraddicano, suffragati essi stessi da altre leggi, altrettanto generali e positive.

Tale infatti è la risposta che si può dare per esempio a quelli, che con evidente contraddizione ed unilateralità statistica, sosten-

---

(1) SALPACE (Pascale), *Uso ed abuso della statistica*, Roma 1885, pag. 31.



gono non essere l'alcoolismo un fattore di delinquenza, perchè gli Stati e le provincie che più consumano alcool non hanno il maggior numero di reati di sangue o d'altro (1). Infatti non solo questa conclusione statistica veramente precipitosa è logicamente sbagliata, perchè nessuno ha mai sostenuto che l'alcoolismo sia l'*unico* fattore di delinquenza; ma urta poi troppo direttamente col fatto clinico indubitabile e purtroppo quotidiano, che l'abuso dell'alcool porta un'inesorabile degenerazione organica e psichica. Ed allora ne verrebbe questo miracolo, che una causa indubbiamente patologica negli individui, cesserebbe di essere tale nella massa di questi stessi individui. Mentre è evidente che la conclusione vera di quella pur vera constatazione generica di statistica internazionale, si è che l'alcoolismo non essendo l'unico fattore di delinquenza può essere nei diversi paesi neutralizzato da altri fattori prevalenti, come la razza, il clima, l'ambiente sociale e via dicendo.

Non solo; ma se il sociologo criminalista pretendesse poi che per un dato anno in un dato paese egli conosce appuntino lo stato della criminalità, non un delitto di più non uno meno, quell'obiezione avrebbe valore; ma essa rimane un semplice avvertimento, e come tale l'accettiamo, quando il sociologo stesso si limiti a mostrarvi delle variazioni *notevoli* che si manifestano di anno in anno in uno stesso paese e che hanno quindi il medesimo grado di probabilità, essendo constatate con gli stessi rilievi statistici.

28. — Ed al sociologo criminalista, si noti bene, non occorre niente di più. Giacchè, infatti, io credo di dover rivolgere, invece, all'Oettingen una grave obiezione circa gli intendimenti di giudizi "etico-sociali", ch'egli crede di istituire, sia pure con molte cautele, sui dati della statistica criminale. Mentre cioè questo autore e molti altri dicono di fare della statistica *morale*, io credo non si possa e non si debba fare che della statistica *criminale*, semplicemente.

---

(1) TAMMEO, *I delitti, saggio di statistica morale*, Estr. dalla *Riv. carc.*, 1881-1882, pag. 56; FOURNIER DE FLAIX, *L'alcool et l'alcoolisme*, nella *Revue scientif.*, 14 ag. 1889. E più assolutisticamente il COLAJANNI, *L'alcoolismo*, Catania 1888, che però non cita nè il Tammeo nè il Fournier, sostenitori, meno assolutisti, della identica sua tesi.



Ecco perchè l'Oettingen mentre ha ragione contro quelli, come il Legoyt e l'Hausner e, più recentemente, anche il Levi (1), che colle nude cifre della *criminalità* credono di poter fare una scala della *moralità comparata* delle varie nazioni; egli stesso poi, secondo me, cade in un difetto analogo quando parla, come abbiám veduto così spesso, del significato etico-sociale dei dati di statistica criminale. Ed ecco perchè, per mio conto, io non solo non ho mai fatto delle induzioni etico-sociali di statistica criminale comparata, ma neanche per un singolo paese ho mai parlato di "tendenza criminosa nella vita del popolo". La statistica criminale ci dice soltanto questo: in un dato anno ci furono più o meno delitti di altri anni, e nulla più.

Ora questo dato semplicissimo, da una parte io dico, che non può giustificare alcun giudizio etico-sociale, neanche se raggiungesse il massimo grado di precisione, rappresentando i delitti realmente commessi anzichè quelli scoperti e giudicati, perchè la moralità di un popolo ha troppi altri elementi in esso non compresi. Infatti, pure ammettendo col Mayr, che la statistica criminale sia una parte soltanto della statistica morale che trae le sue induzioni anche dalle cifre demografiche dei matrimoni, dei divorzi, delle nascite legittime o illegittime e da quelle dei suicidi, della istruzione, ecc., ma la lealtà del popolo, l'onestà nei rapporti civili e commerciali, le relazioni di famiglia, il grado di educazione morale e civile, la benevolenza tra cittadini, il trattamento delle classi diseredate all'infuori della pubblica beneficenza, ecc.; che hanno a che fare colla criminalità? Eppure sono fattori eminenti della vita morale di un popolo.

Gli è che, come già notavano l'Ortolan ed il Messedaglia "statisticamente lo studio della condizione morale non può farsi che per mezzo di indizi estrinseci; e questi sono per lo più desunti da fatti che indicano un disordine. L'ordine è men facilmente discernibile e meno sentito, appunto perchè è destinato ad essere

---

(1) LEVI, *The progress of moral in England* citato dal Bosco, *Gli omicidi in alcuni stati d'Europa*, nel *Bull. Inst. Intern. Stat.*, Rome 1889.

V. anche INAMA STERNBERG, *Zur Kritik der Moralstatistik*, nei *Jahrb. f. Nationalök. u. Stat.*, 1883, pag. 505; FALKNER, *Crime and Census*, in *Annals of Americ. Acad. of Polit. and Soc. Science*, genn. 1897, e in *Zeitsch. f. crim. Anthr.*, 1897, fasc. 3.



la regola. Il battito del cuore non si percepisce che quando è alterato. È la morte che dà la misura della vita. E così la moralità non si definisce e misura, in principal modo, che per l'immortalità; il rispetto alla legge per l'infrazione di essa, il delitto „ (1). Vale a dire che la statistica criminale offrendo solo fra gli indizi negativi della moralità quello dei fatti criminosi, e solo in quanto, come dice il Mayr essi divengono “ fatti dello Stato „ o fatti legalmente constatati (2); e tacendo quindi, assolutamente, su tutti gli indizi positivi e ben più significanti della pubblica moralità, non può dare di questa altro che una rappresentazione indiretta e qualitativa, anzichè, come l'Oettingen e gli altri pretendono, una misura, sia pur parziale ma quantitativa.

Ma d'altra parte io dico che quel dato elementare della statistica criminale basta ai bisogni ed agli scopi della sociologia criminale. Questa infatti non fa che constatare il più od il meno nel movimento annuale e periodico della delinquenza, sia apparente, ovvero denunciata e scoperta, sia legale, ovvero giudicata (che io poi, con calcoli minuti, negli *Studi sulla criminalità in Francia* (1881) ho dimostrato essere in rapporti approssimati di equivalenza); e da questo dato risale alla ricerca delle cause più *generalì* ed *evidenti*, ripeto senza velleità di giudicare da un solo elemento unilaterale e negativo tutto il plasma iridescente della moralità di un popolo.

E questo è il lato sociologico della statistica criminale; a cui si aggiunge il lato biologico, quando da essa si deduce la varia partecipazione proporzionale delle diverse età, sessi, professioni, ecc., nella vita criminosa.

Orbene mentre questo lato individuale o biologico della statistica criminale è stato assai coltivato, il lato sociale invece è rimasto quasi deserto, sebbene ad esso principalmente possano e debbano il sociologo ed il legislatore chiedere le indicazioni della patologia e della terapia sociale. Quando infatti noi abbiamo conosciuto il diverso concorso al delitto delle diverse età, sessi, professioni, condizioni di stato civile, di istruzione, ecc., purtroppo ci troviamo di fronte a degli effetti profondamente radicati non solo

---

(1) ORTOLAN, *Éléments de droit pénal*, Paris 1875, I, § 46; MESSEDAGLIA, *Le statistiche crim. dell'impero Austriaco*, Venezia 1867, pag. 8.

(2) MAYR-SALVIONI, *La statistica e la vita sociale*, Torino 1886, II ediz. ital., pag. 28.



nelle condizioni sociali, ma soprattutto nelle condizioni organiche e psichiche dell'uomo (e perciò questi rapporti sono meno difficilmente comparabili e variano anche meno, nel tempo e nello spazio), e quindi, superata anche la difficoltà di far intendere al legislatore i dati della osservazione sociologica, si potranno attenuarli in misura assai ristretta e per vie molto indirette. Quando invece abbiamo constatato l'influenza di una legge civile, di un istituto di polizia, di una tariffa doganale, di un istituto di pubblica beneficenza, di un provvedimento attinente al commercio, all'agricoltura e via dicendo sulla attività criminale, noi ci troviamo di fronte a degli effetti di cause soltanto sociali e quindi più direttamente e più efficacemente soggette all'opera del legislatore. E questi allora, avendo così adeguata conoscenza dei fattori sociali del delitto e della loro diversa potenza, potrà non solo correggere talune idee esagerate o false sull'importanza di certi rimedi contro il delitto, ma sopprimere anche o mitigare le cause stesse del disordine, promovendo un diverso assetto sociale ed attuando così una difesa veramente efficace contro l'attività criminosa dell'uomo.

Le forze naturali non si vincono se non col magistero di altre forze naturali, opposte o divergenti. Ecco perchè, abbandonata la sterile illusione che il delitto nasca dal *fiat* della libera volontà individuale, il sociologo criminalista si accinge a determinare anzitutto la direzione e l'intensità delle forze naturali, che producono il delitto, per saper quindi opporre ad esse altre forze naturali, protettrici del diritto e feconde di attività giuridica, onesta. Ed ecco perchè i dati della statistica criminale, che studieremo in questo capitolo, riguardano il lato sociale della delinquenza, come più importante e meno esplorato dalle ricerche scientifiche, appunto perchè messo in luce maggiore soltanto dal nuovo indirizzo della sociologia criminale.

29. — Senonchè, per questo lato sociologico della statistica criminale, vi ha chi crede che questa debba essere, più che aiutata, controllata dalle ricerche storiche, giacchè si dice che, per rilevare e studiare i fattori della delinquenza, il momento statico o di coesistenza dato dalla statistica non basta, se non vi si aggiunge il momento evolutivo o di successione dato dalla storia.

Così, il Colajanni scriveva: " Statistica e storia ad un tempo



saranno gli strumenti indispensabili di questo sperimentalismo sociale, che deve indicarci quali sono i veri e più importanti, se non i soli, fattori del delitto..... La storia esercita un efficace controllo alla statistica..... E la validità della comparazione storica e statistica con rapido accenno può essere preannunziata. A cagion d'esempio: se si trova la *vendetta* avere dominato presso tutti i popoli della terra, si potrà dire che essa è propria, caratteristica di una razza piuttosto che di un'altra? Se i reati contro le persone e contro le proprietà hanno subito una grande variazione nel numero tra un anno e l'altro, pur rimanendo identiche tutte le condizioni fisiche di un dato paese, si ha diritto di asserire essere il *clima*, che determina una forma di reati invece di un'altra? L'uno e l'altro fattore, la razza e il clima, per lo meno e colla più generosa concessione si deve ammettere che sono facilmente sostituibili e neutralizzati da altri. A forza di eliminazioni e comparazioni successive così si riuscirà a conoscere la verità con molta approssimazione „ (1).

Come si vede, in questo ragionamento vi è una parte vera ed una parte completamente errata, perchè esagerata.

Il concetto che la storia possa aiutare la statistica è abbastanza esatto, per quanto non sia esatta la ragione che la statistica dà il solo momento statico. È questa un'idea ormai antiquata e da cui nacque la errata definizione dello Schlözer che “ la storia è una statistica in movimento e la statistica una storia in riposo „; mentre coesistenza e successione sono comuni, sebbene in modo diverso, tanto alla storia quanto alla statistica.

Ma non è invece esatto il concetto ulteriore che la storia serva di controllo alla statistica. Tralascio che la storia, come per regola si è fatta e si fa tuttora non è che la registrazione superficiale ed infeconda degli eventi esterni e più appariscenti della vita sociale, senza indagarne le profonde condizioni fisiche, psicologiche e sociologiche. Ma poi la storia, anche fatta con intendi-

(1) COLAJANNI, *Sociologia criminale*, Catania 1889, II, 46, 47, 54; NEUMANN, *Sociologie und Statistik*, in *Statist. Monatsch.*, Wien 1878; VANNI, *Prime linee di un programma critico di sociologia*, Perugia 1888, § VI.

E, per la statistica generale, JUGLAR, *Les tableaux statistiques portent-ils la trace des événements historiques, politiques et économiques?*, nel *Journ. Soc. Stat.*, Paris, juillet, 1898.



mento e metodo positivo, non può dare mai, per sè stessa, che elementi qualitativi, mentre la statistica li dà essenzialmente quantitativi: ed è difficile allora persuadersi come gli uni possano servire di esatto controllo agli altri.

Infatti gli esempi dati per dimostrare subito questo controllo della storia alla statistica criminale, ne confermano invece l'inefficacia e l'incompetenza.

La storia, si dice, mostrando la vendetta avere dominato presso tutti i popoli, esclude che essa sia propria di una od altra razza e che questa sia dunque un fattore di criminalità. Ma, la vendetta ha forse dominato presso tutti i popoli *allo stesso grado*? Ecco l'elemento quantitativo, che non può essere dimenticato, perchè se vi sono invece delle razze più o meno vendicative, si capisce subito come il prevalere in un paese di questa o quella razza debba essere un fattore antropologico di più o meno frequenti vendette criminose.

Così, si dice, se i reati variano tanto da un anno all'altro, *restando identiche le condizioni fisiche di un paese*, si esclude anche il clima dal novero dei fattori del delitto. Ma è forse esatta questa identità di condizioni fisiche da un anno all'altro? Ecco ancora l'elemento quantitativo, che dal cosiddetto controllo storico non è messo in rilievo, mentre, come io ho dimostrato statisticamente, la statistica appunto rileva le variazioni annuali anche nell'ambiente fisico, per esempio nella temperatura. Anche senza la statistica, è di esperienza comune che non tutti gli anni hanno gli inverni egualmente rigidi o le estati egualmente calde: ed ecco come quell'affrettata sillogistica esclusione della razza e del clima dai fattori del delitto, anzichè dimostrare l'efficace controllo della storia alla statistica, dimostra invece che esse sono l'una all'altra quasi estranee.

Al quale proposito è pure strana la confusione che il Colajanni (pag. 52) fa sull'*isolamento* dei fattori criminosi, ch'egli ritiene utile e necessario, rimproverando il Lombroso di aver detto che i fattori del delitto non si possono combattere isolatamente, ma si debbono invece considerare nel loro complessivo aggruppamento. E l'equivoco sta fra lo studio dei fattori e il giudizio della loro efficacia: poichè se è una necessità scientifica rilevare e studiare separatamente ciascun fattore criminoso, non è però necessario anzi è assolutamente erroneo concludere sulla loro efficacia reale,



indipendentemente dagli altri fattori, che sempre concorrono nella genesi naturale del delitto.

È questo appunto l'artificio troppo spesso usato dai nostri critici, di credere che noi, perchè necessariamente andiamo rilevando e determinando statisticamente ciascun fattore separatamente, intendiamo anche di ciascuno di essi fare l'unica ed esclusiva causa del delitto.

E che il metodo dell'isolamento portato dal rilievo statistico sull'esistenza anche al giudizio sulla *potenza* di ciascun fattore criminoso diventi fallace, è tanto vero, che le ultime parole del Colajanni, dianzi citate, sul preteso controllo della storia alla statistica, ne rivelano le conseguenze esagerate ed assurde. Egli dice infatti che " a forza di eliminazioni e comparazioni successive si riuscirà a conoscere la verità con molta opprossimazione "; mentre io dico che facendo a quel modo si riuscirebbe ad eliminare sillogisticamente uno per uno *tutti* i singoli fattori del delitto, e questo finirebbe per rimanere, nel campo storico, un fatto miracoloso, un *fiat* della volontà umana, appunto come si è sempre insegnato dalla solita storia.

30. — Piuttosto, come canone metodico nei rilievi e studi della statistica criminale, io credo che si debba dare un'importanza maggiore di quanto non si è fatto sinora, alla distinzione tra le forme di criminalità naturale e quelle di criminalità legale.

Ogni legge che si promulga è una fonte diretta o indiretta di infrazioni, che vanno ad ingrossare le cifre delle statistiche penali. E poichè la mania legiferatrice imperversa tuttora nei paesi civili, dove la miopia dei governi non vede al di là dei sintomi della patologia sociale e per ogni sintoma nuovo od acutizzatosi oppone una legge proibitiva, moltiplicandone la valanga numerica ma non l'efficacia preservativa, perchè le cause di quei fatti sintomatici restano intatte, se pure non si lascino incancrenire; così è evidente che, massime studiando delle lunghe serie statistiche, noi ci troviamo di fronte (come io avvertii fin dal 1881 nei miei *Studi sulla criminalità in Francia*) ad un aumento numerico di infrazioni d'indole puramente contravvenzionale o di " mera creazione politica ", ben poco attinenti a quella criminalità naturale, che più interessa, perchè più offende, le condizioni di esistenza sociale.



Sicchè, anche nel solo campo statistico “ le dispute e le controversie, che si sono agitate in Italia ed in Germania e poi in Inghilterra sull'aumentare o sul diminuire della criminalità, derivano specialmente dal non avvertire la necessità di scindere le offese naturali da quelle politiche e dalle contravvenzioni o dal non poterlo fare pel modo con cui le statistiche sono compilate „ (1).

Ed è necessario ed urgente che questa distinzione fra delitti naturali e delitti legali sia immanente nei dati e nelle induzioni della sociologia criminale, perchè quella distinzione come l'abbiamo veduta avere le sue radici nell'antropologia criminale e come la vedremo ora spandersi per tutte le ricerche di statistica criminale — sui rapporti tra civiltà e delitto, sul movimento della criminalità in Europa, sulle qualità personali dei delinquenti, sulla legge di saturazione criminosa — così la vedremo precisarsi nella separazione tra delinquenza atavica od anti-umana e delinquenza evolutiva od anti-sociale a proposito del problema sulla responsabilità e per ciò delle forme di preservazione sociale che per l'una e per l'altra si possano adottare.

Distinzione fondamentale, senza di che come resterebbero confuse le indagini ed esorbitanti le conclusioni dell'antropologia e della statistica criminale, così non si potrebbe discernere nè disciplinare la doppia origine e funzione della giustizia penale, che vedremo più innanzi, per cui al nucleo primitivo e perenne della difesa sociale contro le forme di delinquenza naturale si aggiungono le incrostazioni della difesa di classe — che facilmente trasmoda in prepotenza di classe — contro le forme di delinquenza legale, accomunando per l'una e per l'altra la più violenta repressione o inefficace o iniqua, perchè lontana dall'apprezzare e colpire la genesi bio-sociale dell'una e dell'altra serie di attacchi alle condizioni di esistenza sociale.

---

(1) Bosco, *Lo studio della delinquenza e la classificazione dei reati nella stat. pen.*, nel *Bull. Inst. intern. Stat.*, 1892, VI, f. 2. pag. 184.



## II.

31. Civiltà e delitto. — 32. Rapporto fra l'attività onesta e l'attività criminosa.  
— 33. I fattori antropologici, fisici e sociali del delitto.

**31.** — Stabilito così il metodo di rilievo e d'interpretazione dei dati della statistica criminale, prima di farne, per linee generali, un esame positivo, un'altra osservazione ci si presenta, di indole generale, che importa esaminare.

Una delle questioni sorte fin dai primordii della statistica criminale, rilevante un continuo aumento di delinquenza nei paesi civili d'Europa, era ed è il rapporto della civiltà col delitto, come colla pazzia e col suicidio. Questione, a cui finora si erano date varie risposte, in gradazione di ottimismo: da un costante parallelismo dell'incremento di civiltà coll'aumento del delitto ad una mitigazione soltanto relativa nella criminalità, per l'estensione sostituita all'intensità (colla trasformazione delle relativamente poche forme criminose di più grave violenza contro le persone nelle assai più numerose di astuzia e di frode contro le proprietà mobili), e fino al vaticinio di una scomparsa assoluta della delinquenza per una radicale metamorfosi degli ordinamenti sociali (1).

---

(1) ROMAGNOSI, *Osservazioni statistiche sul resoconto della giust. crim. in Francia*, negli *Annali Univ. di Stat.*, 1829, XIX, I; LOMBROSO, *Uomo delinquente*, II edizione, pag. 251-260 e V ediz., vol. III, pag. 46; MESSEDAGLIA, *La statistica della criminalità*, Roma 1879, pag. 35 e segg.; OETTINGEN, *Moralstatistik*, III edizione, § 48; IDEM, *Bildung und Sittlichkeit*, nella *Baltische Monatschrift*, XXX, 4, pagina 333 e segg.; TARDE, *La statistique criminelle*, nella *Rev. philos.*, gennaio 1883, e *Criminalité comparée*, ch. II e ch. IV, § 3; TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, II edizione, Milano 1883; FERRI, *Socialismo e criminalità*, Torino 1883 (sotto stampa la II edizione); MITTELSTAEDT, *Kulturgeschichte und Kriminalstatistik*, in *Zeitsch. f. die ges. Strafr.*, 1884, pag. 391; GAROFALO, *La criminologia*, Torino 1898, pag. 181 e segg.; JOLY, *La France criminelle*, Paris 1889, ch. I; BIANCHI, FERRERO e SIGHELE, *Il mondo criminale italiano*, Milano 1893 e 1895; FERRERO e SIGHELE, *Cronache criminali italiane*, Milano 1896; FERRERO, *Le progrès moral*, in *Rev. philos.*, déc. 1894; ZERBOGLIO, *Les inconvénients de l'honnêteté*, nell'*Ère nouvelle*, août 1894; VIRGILII, *Criminalità e miseria*, nella *Riforma sociale*, 10 sett. 1894; DURKHEIM, *Crime et santé sociale*, in



L'evoluzione, così nell'ordine sociologico come in quello biologico, non implica per sè, necessariamente il progresso assoluto, ma ogni progresso in un senso è accompagnato da qualche regresso in altro senso: pure avendosi, nella risultante generale, una elevazione successiva.

Ecco perchè della civiltà — massime nelle sue manifestazioni spesso patologiche alla fine del secolo XIX e nel tramonto del regime borghese — si può dire ciò che nel campo biologico si dice della degenerazione.

E cioè che, come ogni evoluzione progressiva è accompagnata da evoluzione regressiva delle forme e funzioni precedenti; così la stessa degenerazione può essere accompagnata da evoluzioni progressive. Come il genio è il prodotto sublime di una degenerazione biologica, ma accompagnato da manifestazioni inferiori (impulsività, abulia, squilibrio, ottusità effettiva, ecc.); così la civiltà, insieme alle manifestazioni più luminose del progresso umano, è accompagnata dai prodotti tossici della propria speciale delinquenza, del suicidio, della pazzia, ecc. (1).

A me pare, che tolte le ragioni di equivoco nel diverso significato attribuito alla parola civiltà, che dobbiamo prendere semplicemente come movimento evolutivo della vita sociale, senza preoccupazioni teleologiche o finalistiche, si possa rispondere, col Messedaglia, che la civiltà ha una propria criminalità caratteristica come la barbarie.

Talchè, alla primitiva tesi del socialismo sentimentale che attribuiva tutta la genesi della delinquenza all'ordinamento borghese

*Rev. philos.*, mai 1895; ANDRÉ, *Influence de la civilisation sur la criminalité*, disc. riass. in *Revue pénit.*, 1896, pag. 1397; SIGHELE, *La delinquenza settaria*, Milano 1897, introd.; NICEFORO, *L'Italia barbara contemporanea*, Palermo 1898; TARDE, *Problèmes de criminalité*, in *Archives Anthr. crim.*, juill. 1898.

Quanto ai rapporti fra civiltà e pazzia e suicidio vedi, tra i più recenti, LOMBROSO, *La pazzia nei tempi antichi e moderni*, in *Arch. psych.*, 1895, pag. 404; FÉRÉ, *Civilisation et névropathie*, in *Rev. philos.*, avril 1896; RUSSEL, riass. in *Riv. Fren.*, 1897, pag. 743; ERB, *De la nervosité croissante de notre temps*, in *Rev. scient.*, 2 avr. 1898; DURKHEIM, *Le suicide*, Paris 1897, pag. 432 e passim.

(1) CARPENTER, *Civilisation, its Cause and Cure*, London 1889; DEMOOR, MASSART e VANDERVELDE, *L'évolution régressive*, Paris 1897; DE GREEF, *Le transformisme social*, Paris 1896; LOMBROSO, *Genio e degenerazione*, Palermo 1898; FERRI, *La réhabilitation des anormaux*, nella *Revue des revues*, 15 febr. 1899.



della presente società, io opposi ed oppongo — oramai coll'assenso del socialismo scientifico — che nella civiltà stessa ogni fase ha la propria criminalità corrispondente, che come era in prevalenza di violenza e di sangue nella società feudale ed è di furto e di frode nella società borghese, così avrà un altro atteggiamento nella società avvenire. E se è innegabile che il diverso assetto economico, come determina in gran parte la costituzione politica e la storia in genere di ogni società così si ripercuote anche nelle forme e nello sviluppo della criminalità; è anche certo però che alla genesi di questa concorrono direttamente o indirettamente altre condizioni, oltre le economiche, le quali dipendono alla loro volta dalle energie ed attitudini di razza insieme alle condizioni dell'ambiente tellurico.

Ad ogni modo, come nota il Tarde, la civiltà ha nella sua evoluzione progressiva quasi una forza di riassorbimento del delitto, perchè essa, dopo averla determinata, divora la propria criminalità, come certe macchine il loro fumo, determinandone successivamente altre forme ed altri sviluppi.

Soltanto parmi si possa anche affermare una continua e crescente mitigazione del delitto nelle varie fasi attraversate, poichè l'evoluzione civile consiste nello spoglio continuo, che l'uomo viene facendo delle più profonde ed antiche tracce della sua origine animale e selvaggia, e come tale quindi questa evoluzione mitigatrice si ripercuote anche nella vita anormale e criminosa.

E la criminalità subisce una doppia evoluzione morfologica, che ne fa l'esponente caratteristico di ogni periodo storico per ciascun gruppo sociale.

Per una parte — tralasciando il quotidiano allargarsi, per leggi speciali, delle forme di delinquenza puramente contravvenzionale — la criminalità naturale passa sempre più dalle forme della violenza (muscolare) a quelle dell'astuzia e della frode (intellettuale). I delitti contro la proprietà, massime nelle specie multiple del furto indiretto, diventano sempre più numerosi in confronto ai delitti di sangue. E questi stessi prendono delle forme sempre più intellettuali: anche l'omicidio di violento diviene fraudolento. All'infanticidio brutalmente muscolare, che Tolstoj ritraeva nella *Potenza delle tenebre*, descrivendo il padre che schiaccia il bambino sotto un'asse, in cantina: succede l'infanticidio subdolo, che D'Annunzio ritrae nell'*Innocente*, descrivendo il padre che espone, per pochi minuti,



il neonato alla tramontana della notte di Natale e lo fa uccidere dalla polmonite (1).

Così in Italia vedemmo il brigantaggio trasformarsi, in questi ultimi anni, dalle grassazioni e dai ricatti medievali nel pensionato, che Tiburzi riceveva dai grandi proprietari, proteggendoli, in compenso, dai ladri al minuto.

E per la legge della stratificazione sociale, noi vediamo che la evoluzione sempre più intellettuale del delitto si riproduce, in iscorcio, nel passaggio dagli strati popolari alle classi sedicenti superiori, lasciando le forme violente e impulsive per assumere quelle astute e serpentine. Trasformazione, che si verifica con intima analogia, nel passaggio da regione a regione di uno stesso paese, secondo l'evoluzione sociale, più o meno avanzata. Così per esempio, dalle provincie meridionali e insulari d'Italia alle regioni settentrionali si rileva una progressiva diminuzione di criminalità barbarica e violenta (omicidii, rapine, brigantaggio), come si nota, per l'Europa, nel passaggio dai paesi socialmente meno evoluti come la Spagna, l'Italia, la Grecia, l'Ungheria, la Russia ecc., ai paesi più progrediti del Nord-Europa (senza dimenticare però le influenze concorrenti della razza e del clima); così come si osserva nel Nord America dagli strati meno evoluti del Sud-Ovest a quelli più civili del Nord-Est (2).

È questo il fenomeno già rilevato da Dante (canto XI, *Inferno*) che l'uomo " o con forza o con frode altrui contrista „ e più recentemente illustrato dal Ferrero distinguendo la civiltà a tipo di violenza e quella a tipo di frode, a ciascuno delle quali, secondo la denominazione del Sighele, corrisponde la delinquenza *atarica* e la delinquenza *evolutiva*.

D'altra parte e simultaneamente a questa attenuazione morfologica — che per sè sola, però, non esprime un vero e proprio rafforzamento del senso morale — la criminalità passa dallo stato acuto e sporadico allo stato cronico ed epidemico.

Gli osservatori superficiali parlano di una criminalità *fine di secolo*; ma questa frase non significa niente, perchè la divisione

(1) FERRI, *I delinquenti nell'arte*, Genova 1896.

(2) NICEFORO, *L'Italia barbara contemporanea*, Palermo 1898; Bosco, *Gli omicidii Europa*, nel *Bull. Inst. intern. stat.*, IV, f. 1, e *L'omicidio negli Stati Uniti*, ibidem, X, fasc. I; FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 250 e segg.



aritmetica del tempo è affatto arbitraria. Max Nordau parla d'una criminalità *fine di razza*; ma è ancora più esatto dire, col Sighele, che si tratta di una criminalità *fine di classe*, giacchè noi vediamo riprodursi ai nostri giorni nella classe borghese i fenomeni di degenerazione sociale che nel secolo XVIII, preannunziando la fine delle classi allora dominanti, facevano dire a Voltaire di avere " un gran desiderio di camminare a quattro gambe „.

Infatti noi constatiamo ogni giorno che la criminalità, sotto certe forme intellettuali o larvate, non si restringe a certi " ambienti putridi „ di cui parlava recentemente il Tarde, ma si espande invece in tutte le classi sociali, anche le più colte. Il che basta a dimostrare infondata la colpa, che taluni, per iscopi reazionari più o meno confessati, attribuiscono alla diffusione dell'istruzione popolare nell'aumento della criminalità fraudolenta.

Come riconosceva anche un autore non sospetto, il Rümelin (1) la coltura intellettuale non può che giovare alla moralità delle masse, non solo per influenza indiretta, come si è sostenuto da Socrate a Buckle, perchè l'ignoranza è una grande sorgente di malvagità, ma anche (aggiungo io) per un'influenza diretta, giovando l'istruzione a togliere o scemare, nella grande massa dei delinquenti occasionali, quella imprevidenza, che è per loro l'incentivo più forte alla criminalità.

E poichè la moralità è sempre, nella sua media generale, in rapporto colla maggiore o minore facilità delle condizioni d'esistenza, non è coll'utopistico ritorno al dominio delle credenze religiose nè col barbarico proposito di restringere l'istruzione popolare, che la epidemia criminale della seconda metà del nostro secolo potrà essere curata.

Il rimedio non può essere che in una elevazione delle condi-

(1) RÜMELIN, *Problèmes d'écon. pol. et de stat.*, Paris 1896, pag. 221 e segg.

V. pure — pro e contro — FOUILLÉE, *Les jeunes criminels, l'école et la presse*, in *Rev. des deux mondes*, 15 gen. 1897; ROSTAND, *Pourquoi la criminalité monte en France et baisse en Angleterre?*, nella *Réforme sociale*; TARDE, *La jeunesse criminelle*, in *Rev. pédagog.*, mars 1897, et *Études de psychol. sociale*, Paris 1898; WORMS, *L'École et le crime*, nel *Bull. Union intern. Dr. pénal*, 1898, I, pag. 46; BODIO, *Istruzione e delinquenza*, nella *Cultura*, febb. 1895.

Come indizio della influenza benefica dell'istruzione, veggasi l'andamento sincrono della litigiosità civile e della criminalità nel FENOGLIO, *Litigiosità e criminalità*, nella *Riforma sociale*, 25 maggio 1896.



zioni di esistenza umana, per un migliore assetto economico della società.

Dopo il grido simbolico — arricchitevi — gettato nella prima metà di questo secolo, si è sempre più diffusa la malattia morale della *ctesomania* (mania della ricchezza) che fa considerare il denaro come scopo supremo della vita e condizione della felicità. Ogni uomo non vale per quello che è, ma per quello che *ha*; sicchè l'umanità contemporanea è sotto l'ossessione della ricchezza. E la *ctesomania* porta inevitabilmente alla *cleptomania* (mania del furto diretto o indiretto).

L'ideale religioso dileguandosi sotto l'azione delle verità scientifiche, il vuoto è rimasto nell'anima delle generazioni contemporanee, dopo raggiunti gli ideali patriottici, e così esse passano ora una notte bianca, sotto il soffio glaciale dello scetticismo, che lascia libero sfogo ad ogni tendenza immorale e criminosa.

Solo il grande ideale umano delle nuove generazioni annuncia ora la fine di questa notte per la coscienza morale, e con essa la fine di questa epidemia criminale.

Nella nuova civiltà umana, che succederà alla civiltà borghese come questa seguì alla civiltà feudale, le condizioni per l'esistenza saranno assicurate col lavoro moderato ad ogni uomo e per esse la moralità si eleverà rafforzandosi; dacchè l'immoralità si sviluppa dove la lotta per l'esistenza è troppo penosa (per lavoro esauriente) o troppo facile (per ozio parassitico). E il lavoro socialmente regolato e retribuito sarà l'energia preservatrice dalla criminalità e dal vizio, che cesseranno di essere epidemici per restringersi a casi isolati di patologia acuta, quando la nuova civiltà obbligherà ogni uomo, che non sia invalido o bambino, a produrre lavorando — qualunque sia la forma del lavoro manuale o intellettuale, che del resto in avvenire saranno sempre meno disgiunti — e ad ogni uomo, che abbia lavorato, sarà assicurato il compenso di un'esistenza degna di creature umane e non di schiavi o di bestie da soma.

Senonchè, come si vede, questi rapporti tra la civiltà e il delitto trascendono per ora i limiti delle ricerche statistiche; giacchè queste non oltrepassando il secolo XIX, riflettono sempre uno stesso ciclo di civiltà borghese e non consentono quindi la comparazione tra due diverse civiltà. Tutt'al più nelle serie annuali della statistica criminale noi potremo rilevare dei periodi di crisi e di stasi



sociale, che si ripercuotano nell'intensità e nell'estensione della delinquenza.

Ed è di questi rilievi appunto, che ci occuperemo fra poco, studiando il movimento generale della criminalità ne' principali paesi d'Europa.

32. — Senonchè, oltre il problema generale dei rapporti fra civiltà e delitto — la cui soluzione non è di competenza della sola statistica, che comprende finora periodi relativamente minimi, ma spetta in proprio alla sociologia storica — c'è invece una questione, più strettamente statistica, che ad esso si connette e che fa d'uopo esaminare.

Alludo alla interpretazione generica ed alla portata sociologica, che debbano darsi alle cifre statistiche, attestanti l'aumento numerico della criminalità, nel nostro secolo.

Che il maggior numero di delitti nei periodi successivi si dovesse attribuire, non già ad un aumento di potenze o tendenze criminose negli uomini, ma piuttosto al cresciuto numero delle occasioni e degli incentivi esterni, per l'aumento dei rapporti giuridici e delle proprietà mobili, è un'idea già da molto tempo manifestata da alcuni osservatori della statistica criminale. Così, per citare un solo esempio, il Lucas fino dal 1828, all'occasione di un discorso del Peel alla Camera dei Comuni, in cui affermava che la proprietà era meno rispettata in ragione dei progressi dell'incivilimento, osservava, che “ coll'accrescersi della civiltà crescono gli oggetti utili e però la cupidigia provocata naturalmente trova maggiori occasioni ad usurpare, e quindi più tentazioni a delinquere. L'incivilimento offre più cose da rubare; dunque vi si debbono moltiplicare di più i delitti. Quindi non è che la proprietà sia più esposta al furto, ma gli è che vi sono assai più proprietà esposte al furto. Inoltre l'incivilimento, non essendo che il progresso della libertà individuale, ne estende l'abuso precisamente perchè ne estende l'uso: ed è regola dunque, onde apprezzare la moralità dell'umana libertà e dell'incivilimento *doversi giudicare la estensione dell'abuso comparativamente all'estensione dell'uso* „ (1).

Più recentemente, fra gli altri, il Jellinek in Germania ed il

(1) LUCAS, nel *Bulletin de M. Férussac*, sett. 1828, pagg. 108-111.



Messedaglia in Italia espressero l'identico concetto. L'uno infatti scrive, che nel giudizio sull'aumento della criminalità devesi tener conto di quel fattore che è l'aumento stesso di civiltà, perchè la cresciuta complicazione dei rapporti sociali produce una massa di moventi e di tentazioni a delinquere, onde dal numero crescente dei delitti " si può forse dedurre un costante aumento della moralità, ma certo non una immoralità crescente „ (1). Ed il Messedaglia scriveva: " La criminalità può crescere anche solo pel numero dei rapporti che possono essere offesi e col crescere, come direbbesi, della materia obbiettiva del crimine, naturale effetto della civiltà e non punto attinente a depravazione morale „. E più tardi soggiungeva, che " per ciò stesso potrebbe apparire talvolta un vantaggio anche solo il fatto che la criminalità non siasi numericamente aumentata, nell'atto stesso, che, per un più largo svolgimento economico e sociale, fossero venuti ad accrescersi in forte proporzione la materia ed il fomite estrinseco della medesima. A tal uopo gioverebbe che si paragonasse, non unicamente colla popolazione, come usualmente si fa, ma per certe categorie di reati, anche col numero generale degli affari o la entità totale degli oggetti che possono andarne colpiti... A parità di moralità intrinseca, di sanzioni e di altri elementi, vi è da attendersi, che il reato si proporzioni alla somma degli stimoli e delle occasioni, alla materia obbiettiva, che ne forma l'oggetto e l'elemento esteriore, e altresì (fra certi limiti e per alcune specie in particolare) alla più o meno grande estensione dell'ambiente obbiettivo, in cui può spiegarsi „ (2).

Ed è per questa ragione che, ad esempio, nei miei *Studi sulla criminalità in Francia* (1881) ho messo a riscontro l'aumento numerico dei crimini e delitti non solo colle variazioni legislative, alteranti l'estensione materiale dei dati con nuove figure di delitti e non solo coll'aumento della popolazione, ma altresì col numero degli agenti di polizia giudiziaria, che da una parte sono stru-

(1) JELLINEK, *Die sozial-etische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe*, Wien 1878, pag. 79. — E già prima l'AVÈ LALLEMANT, *Das deutsche Gaunerthum*, II, 34, citato da SCHAEFFLE, *Struttura e vita del corpo sociale*, nella *Biblioteca dell'economista*, vol. VII, 567.

(2) MESSEDAGLIA, *Le statist. crim. dell'impero austriaco*, Venezia 1867, pag. 13; IDEM, *La statistica della criminalità*, Roma 1879, pag. 37, 38; IDEM, *Alcuni argomenti di Statistica teorica*, prelez. nell'*Arch. di Stat.*, V. 1.



menti di più estesa scoperta dei reati e dall'altra più frequente oggetto di certi reati come ribellioni e violenze, e coll'aumento delle ricchezze e degli scambi.

E limitata a simile ufficio di più sufficiente spiegazione e più esatta interpretazione dei dati statistici, questa osservazione ha un valore innegabile e non contestato. Ma più recentemente ad essa venne attribuita una portata ulteriore, facendone se non la formula almeno il cenno di "una legge empirica della criminalità", dal Poletti; il quale, riferendosi ai dati da me raccolti per la Francia, e partendo da questa idea che l'aumento numerico dei delitti non equivale ad un aumento proporzionale della criminalità (*penchant au crime*), aggiungeva che la attività distruttrice del delitto si deve porre in raffronto colla attività conservatrice e produttiva, insieme alla quale essa forma tutto il contingente dell'umana attività.

"Tutti i dati statistici ci fanno conoscere anno per anno o mese per mese quella criminalità, che si designa per *statica*; ma cotesti raffronti, per quanto si vogliano numerosi e accurati, non ci faranno mai conoscere veramente quell'altra maniera di criminalità, che si designa per *dinamica*, e nella cui espressione la legge deve realmente trovarsi. Poichè essa sola ci può fornire la uniformità, l'ordine, l'intensità proporzionale, e prevedibile per conseguenza del delitto; in quanto essa sola nella gravità positiva del fenomeno criminoso ci rappresenta in qual maniera esso sia potenzialmente contenuto nell'organismo sociale... Il rapporto dinamico della criminalità, destinato a fornirci la notizia della legge secondo cui si esplica il fenomeno criminoso nel seno della società, non può essere determinato mediante il raffronto, per quanto si voglia esteso, di dati riguardanti i delitti, la loro specie e loro distribuzione; ma soltanto dal raffronto di essi con fatti di egual natura e di specie diverse, quali sono appunto le azioni, che rappresentano la somma dell'attività sociale non criminosa", (1).

Tale l'idea del Poletti, che, basata su quella primitiva osservazione, limpida di verità, a stento mi pare tenti di snebbiarsi per assumere precisione matematica, in materia ribelle a così sistematica semplicità.

Vediamone l'applicazione, fattane dallo stesso autore. "Secondo

(1) POLETTI, *Del sentimento nella scienza del diritto penale*, Udine 1882, pagine 79-81.



il rilievo del Ferri, negli estremi del periodo 1826-1878, la criminalità in Francia sarebbe cresciuta nella proporzione da 100 a 254; aumento doloroso, che egli attribuisce, e con fondamento di sode ragioni, ai fattori sociali più presto che ai fattori antropologici e fisici del reato. Senonchè volgendo l'attenzione sopra altri ordini di fatti, che rientrano nella categoria di quelli dovuti all'attività produttiva e conservatrice, troviamo ad esempio (dai rilievi dello stesso Ferri) che le importazioni in Francia nello stesso periodo di anni aumentarono nella proporzione di 100 a 700 e che in quasi egual misura è rappresentato il movimento delle esportazioni. Se consultiamo invece il bilancio dello Stato, esso ci si mostra accresciuto nella proporzione di 100 a 300. I quali risultamenti vengono a significare, che la somma delle energie operative della nazione francese, contenuta nei limiti giuridici, dal 1826 al 1878, si spiegano sotto la forma dell'attività commerciale nel rapporto da 100 a 700 e in quello dei contributi, che danno la potenza finanziaria dello Stato, nel rapporto da 100 a 300; da che si raccoglierebbe una prima e decisiva prova che in Francia, nel periodo d'anni sopra indicato, l'attività distruttrice del delitto si è sviluppata in proporzioni minori (100 a 254) di quelle dell'attività conservatrice e produttiva „.

“ A questi soli dati, per quanto grande sia il loro valore, ci gioverà aggiungere (coi rilievi del Ferri) altri di non minore importanza: (mutazioni di proprietà mobili ed immobili, istituti di beneficenza, società di mutuo soccorso, produzione agricola, consumo di frumento...). Fermandoci a questi dati, essi, raccolti assieme e riferiti gli uni agli altri, ci forniscono una prova indubbia, che dall'anno 1826 al 1878 vi fu nell'attività sociale della Francia un prodigioso sviluppo; il quale, misurato alla stregua degli effetti prodotti e del consumo delle materie riparatrici, si può nella totalità considerare come triplicato; ossia lo si può giudicare tale da avere nell'aumento proporzionale dei pubblici tributi (100 a 300) la sua espressione sintetica più sicura. Che se poi a questo risultato contrapporremo quella degli effetti dovuti alla somma delle energie, che si scaricarono nell'opera di distruzione, ossia nel delitto, dovremo riconoscere che, nello spazio di tempo dianzi accennato, essa non crebbe nella proporzione stessa della produzione conservatrice, e che *per conseguenza nella criminalità francese dal 1826 al 1878 non vi fu aumento ma positiva diminuzione* „ (pag. 86).



E facendone pure una applicazione all'Italia, incompleta per deficienza di dati e di lunghe serie annuali, concludeva egualmente, che, partendo anche dalle cifre dell'*Annuario statistico italiano* constatante un aumento del 70 % nei condannati dal 1863 al 1879, " non oseremmo ancora sostenere, che nella stessa Italia e nelle sue condizioni affatto eccezionali dell'ultimo ventennio, siavi stato nella criminalità un aumento reale „ (pag. 90).

Onde concludeva, che " i fatti, brevemente passati in rassegna, dimostrerebbero che il fenomeno della delinquenza, al paro di ogni altro fenomeno fisico o sociale, addiviene con legge sua propria. La qual legge ci sarebbe per lo appunto da ciò dimostrata, che lo svolgimento dell'attività criminosa procede e cresce con quello dell'attività non criminosa. Ma non basta; poichè l'operosità sociale, che produce que' due opposti ordini di effetti, non si tradurrebbe al di fuori con misure proporzionali costanti; sì bene in una serie di termini successivi *attestanti una lenta e progressiva diminuzione della criminalità* „ (pag. 90).

Questa interpretazione ottimista giungeva troppo a buon punto per alcuni criminalisti classici — alquanto sconcertati dalla requisitoria, che i dati statistici proferiscono eloquenti contro la inefficacia dei mezzi pratici finora proposti dalla scienza ed usati dalla legislazione per la lotta contro il delitto — perchè non dovesse essere ricevuta a braccia aperte e con plausi alti da qualche cultore della statistica criminale (1). Noi, però, non solo perchè vogliamo discutere qui il valore scientifico di un'idea, indipendentemente dalle sue conseguenze, più o meno favorevoli ad una od altra tesi, ma anche perchè le induzioni della nuova scienza criminale stanno egualmente, perchè determinate da ben altre ragioni teoriche e pratiche, anche se realmente si provasse, come noi pure ci auguriamo, non l'aumento ma la " *positiva diminuzione* „ della criminalità; noi, dicevo, abbiamo fatte a quest'idea del Poletti alcune osservazioni, che furono poi sostanzialmente ripetute anche dal Garofalo (2).

E, per dirlo subito, pare a me che nelle idee del Poletti, tolto

---

(1) Ne è prova, per esempio, l'accoglienza altrettanto interessata quanto gratuita, che ne fece il BRUSA, in quel suo indigeribile libro confusionario *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale*, Torino 1887, pag. 8-10.

(2) GAROFALO, *La criminologia*, Torino 1891, pag. 181 e segg.



quel nucleo di verità che è nel concetto primitivo, già accennato da altri, il resto non abbia esattezza scientifica, per due ragioni: 1. Che l'espressione matematica di questo concetto è impossibile. — 2. Che, appunto per ciò, le applicazioni pratiche ne sono esorbitanti ed arbitrarie.

L'espressione matematica, od anche soltanto precisa, di una comparazione fra l'attività criminosa e l'attività economica giuridica è impossibile per la semplice ragione, che mentre possiamo, all'incirca, determinare il primo termine dell'equazione col numero dei reati denunciati e giudicati, dell'altro invece, per la indefinita varietà degli elementi onde risulta, non possiamo nemmeno per approssimazione, avere una cifra complessiva e non soltanto unilaterale. A cui si aggiunge, per una parte, che della stessa attività criminosa noi conosciamo le manifestazioni apparenti, senza potere in alcun modo precisare il coefficiente della delinquenza rimasta ignota, il quale, per le cresciute cognizioni popolari e per i mezzi più facili e pronti di comunicazioni personali e reali, può variare nel movimento della civiltà, in una misura diversa dall'altro coefficiente, pure indeterminato, della maggiore oculatezza e potenza della polizia investigatrice (1). E per altra parte, come dissi altrove (2), è arbitrario ed inesatto il confronto che si possa fare tra le cifre percentuali della criminalità e quelle di alcune forme di attività economica; giacchè quale rapporto corre fra l'aumento del 154 % nei delitti e del 600 % nelle importazioni commerciali? Tutt'al più, come nota il Tarde (3), ci potrebbe essere un rapporto del numero dei furti con quello dei contratti di compra-vendita o di locazione.

Ed appunto per questo le applicazioni di questa idea, fatte dal Poletti alla criminalità di Francia e d'Italia, sono arbitrarie ed esorbitanti. Arbitrarie, perchè non è provato che una cifra percentuale di aumento o di diminuzione — ammessa pure la comparabilità — abbia lo stesso valore quando si tratta di reati e quando di com-

(1) BRISSAUD, *La statistique pénale et les criminalistes italiens*, nella *Rev. gén. de droit*, genn. 1884, pag. 47.

(2) *Socialismo, psicologia e statistica nel diritto criminale*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, IV, 2, 1883, pag. 255.

(3) TARDE, *La statistique criminelle*, nella *Rev. philos.*, 1883, pag. 56, e *Criminalité comparée*, Paris 1886.



merci o di imposte o di consumi alimentari. Come si può dire, che essendo " l'attività sociale della Francia „ (rappresentata poi così imperfettamente) aumentata in 50 anni del 200 % e l'attività criminosa, invece, del 154 %, vi fu nella criminalità francese " una positiva diminuzione „?

Anche qui si verifica la legge bio-sociologica, già ricordata nel capitolo precedente, per cui gli elementi vitali più importanti variano meno, ma le loro variazioni minori hanno una maggiore importanza. E perciò, io credo che valga assai più, socialmente parlando, l'aumento del 10 % nei delitti (massime se si parlasse di omicidii o grassazioni) che non l'aumento del 30 % nell'esportazione dei cereali o nell'esazione delle imposte. Un reato, come dice il Tarde, è sempre un male, che non solo non è compensato dalla manifestazione attigua di un bene, più o meno paragonabile, ma è causa alla sua volta di altri mali, per la tendenza ad essere imitato, ch'esso irradia dintorno a sè; a cui aggiungo io il corredo effettivo, e non soltanto potenziale, di danni reali accompagnanti il delitto, come l'uccisione di cittadini onesti, la perdita temporanea della salute e quindi del lavoro, il danno morale nelle vittime, nelle loro famiglie e nei cittadini intimoriti, e finalmente i danni patrimoniali, la distruzione, lo sperpero e via dicendo.

E dico, socialmente parlando: che se volessimo toccare l'aspetto morale della questione, anche maggiore sarebbe il contrasto, non solo perchè l'utilità morale dell'adempimento di un dovere è minore del danno morale della violazione di un dovere, anche eguale; ma perchè poi l'aumento di attività economica non ha una portata morale che compensi quella dell'aumento di criminalità, essendo cosa notoria che nella operosità commerciale il rispetto al codice penale non è pari a quello della legge morale.

Esorbitanti poi codeste applicazioni, quando si osservi, col Tarde, che per esempio in Francia, malgrado lo sviluppo grande degli affari, il numero dei processi commerciali è andato scemando dal 1861 in poi e quello dei processi civili è rimasto stazionario, malgrado la moltiplicazione dei contratti e dei rapporti economici e la divisione delle proprietà. A cui, il Tarde stesso, in altra occasione (1), aggiungeva l'esempio, che, in Francia, dal 1847 al 1867

---

(1) TARDE, *Sur quelques criminalistes italiens de la nouvelle école*, nella *Rev. philos.*, 1883, pag. 668.



il numero delle lettere non recapitate diminuiva di  $\frac{1}{5}$  sebbene la cifra totale delle lettere spedite aumentasse da 125 milioni nel 1847 a 342 nel 1867; e dal 1860 al 1868 il numero delle lettere assicurate si è più che raddoppiato e tuttavia quelle smarrite (in massima parte sottratte) scesero da 41 a 11 per anno.

Si potrebbe dire allora, soggiunge lo scrittore francese, che " di fronte ai più frequenti contatti, agli allettamenti più pericolosi della vita urbana progredita, l'enorme aumento degli adulterii constatati non ha nulla di sorprendente e rivela anzi un vero rassodamento della virtù femminile „. Certo sono aumentati gli affari, ma certo anche si corre maggior pericolo oggi di essere derubati, ingannati, frodati, che non cinquant'anni fa.

Inoltre, passando dal criterio oggettivo dei delitti a quello soggettivo dei delinquenti, io osservo, che, per esempio in Francia, mentre gli imputati di delitti correzionali nel 1826-30 erano 152 per ogni 100,000 abitanti, nel 1875-80 invece erano 174; vale a dire che l'aumento di criminalità non è soltanto numerico od assoluto, ma è anche proporzionale alla popolazione. Tant'è vero che nella criminalità delle Corti d'Assise vi è diminuzione proporzionale di accusati, non solo nei crimini contro le proprietà (da 16,6 per 100,000 abitanti a 6,9), in cui si nota grande diminuzione artificiale, per crescente rinvio ai tribunali correzionali, ma anche nei crimini contro le persone (da 5,7 per 100,000 abitanti a 5,2) in cui il leggiero aumento numerico degli accusati è minore dell'incremento nella popolazione.

33. — Il Tarde, chiudendo la sua critica alla teoria del Poletti, diceva: " Io comprenderei meglio un punto di vista precisamente opposto. Come! l'aumento di attività economica, e di ricchezza renderebbe naturale quello dei delitti! Ma che diviene allora quella potenza moralizzante del lavoro, quella virtù moralizzatrice della ricchezza, di cui si è tanto parlato? L'istruzione pure ha fatto molti progressi. Che diviene allora l'azione benefica tanto vantata della coltura sui costumi? Come! Questi tre rimedi preventivi del male sociale, l'agiatezza, il lavoro, l'istruzione, triplicati o quadruplicati, hanno operato di conserva e, invece di esaurirsi, il fiume della criminalità è straripato! Delle due cose l'una: o bisogna riconoscere di essersi ingannati attribuendo a quelle cause una benefica efficacia o bisogna confessare che, per aver potuto



resistere ad esse, e con vittoria, le tendenze criminose hanno dovuto ingrandirsi molto più presto. In ambedue i casi, è chiaro che la società ha realmente peggiorato, come le cifre statistiche lo mostrano, ma, nel secondo caso, anche più. Fortunatamente vi è una terza alternativa; ed è che alcune altre cause, più o meno facili ad estirparsi, ma di cui non ci si preoccupa abbastanza, operino sempre più, sebbene la natura umana non sia peggiorata „ (pag. 77).

E questo è veramente l'aspetto più pratico e positivo del problema, che già noi andiamo sostenendo fino dai primi studi di sociologia criminale.

Accolta, infatti, dalla teorica del Poletti l'idea fondamentale, già accennata da molto tempo, senza che le applicazioni matematiche ne siano effettuabili, ossia, in ultima analisi, affermata la necessità di un duplice criterio proporzionale, coll'aumento di popolazione e collo sviluppo crescente di attività nell'esame della delinquenza, tutt'un altro campo di osservazioni nuove e feconde ha aperto la scuola positiva, colla classificazione dei fattori del delitto.

Io ebbi occasione infatti, negli *Studi sulla criminalità in Francia* (1881) di raccogliere in tre ordini naturali tutta la svariata congerie di cause, onde si determina la delinquenza, le quali dapprima o erano state accennate frammentariamente e quindi saltuariamente, senz'ordine di causalità, come in due capitoli del Bentham (1) negli scritti dei cultori di statistica criminale e nell'opera del Lombroso, oppure, a proposito di un altro fenomeno di patologia sociale, il suicidio, erano state dal Morselli raggruppate in una seriezione meglio organizzata, ma pur sempre disgregata (2).

---

(1) Il BENTHAM, *Principes de législation*, I, ch. 9 e 10, numera le seguenti " circostanze che influiscono sulla sensibilità „ e di cui " devesi tener calcolo in materia di legislazione „: *temperamento* (" base di tutto „) - *salute* - *forza* - *imperfezioni corporee* - *coltura* - *facoltà intellettuali* - *fermezza di spirito* - *perseveranza* - *inclinazioni* - *nozioni d'onore* - *nozioni di religione* - *sentimenti di simpatia e antipatia* - *folia* - *condizioni economiche* -  *Sesso* - *età* - *classe sociale* - *educazione* - *occupazioni abituali* - *clima* - *razza* - *governo* - *professione religiosa*.

(2) Il MORSELLI, *Suicidio*, Milano 1879, pag. 49 dà questa classificazione: I. *Influenze cosmiche o naturali*: clima - condizioni telluriche - stagioni e mesi e temperatura annuale - fasi lunari - giorni ed ore. — II. *Influenze etniche o demografiche*: razza, stirpe o nazionalità - caratteri antropologici (statura, tipi umani, morfologia cerebrale) - costumi - rapporti cogli altri fattori della de-



E cioè, considerando che le azioni dell'uomo, oneste o disoneste, sono sempre il prodotto del suo organismo fisiologico e psichico e dell'atmosfera fisica e sociale, in cui egli è nato e vive, distinsi le tre categorie: dei *fattori antropologici* o individuali del delitto, dei *fattori fisici* e dei *fattori sociali*.

I *fattori antropologici*, inerenti alla persona del delinquente, sono il coefficiente primo del reato; e poichè la persona del delinquente, come di ogni uomo, si può considerare o come individuo per sè stante, e questo alla sua volta nel suo lato fisiologico e nel suo psichico, oppure come membro di una società avente diverse relazioni coi suoi simili, così i fattori antropologici del delitto si sudistinguono in tre sotto-classi.

Alla prima, della *costituzione organica del delinquente*, appartengono tutte le anomalie organiche, del cranio e del cervello, dei visceri, della sensibilità e della attività riflessa e tutti i caratteri somatici in genere, come le specialità della fisionomia e del tatuaggio, che furono posti in luce dai numerosi lavori di antropologia criminale, riassunti e luminosamente completati nell'opera del Lombroso, a cui certo seguiranno nuove indagini sempre più numerose e feconde.

Alla seconda sotto-classe di fattori antropologici, della *costituzione psichica del delinquente*, appartengono tutte le anomalie dell'intelligenza e dei sentimenti, massime del senso sociale, e tutte le specialità della letteratura e del gergo criminale, per le quali si sono già raccolte prove sufficienti, ma che si allargheranno sempre più, dopo il preliminare e necessario sviluppo dato alle ricerche organiche, poichè nella genesi naturale del delitto è massima l'importanza della tempra morale, propria ai delinquenti.

Alla terza sotto-classe di fattori antropologici, dei *caratteri personali del delinquente*, oltre le condizioni biologiche di esso, come la razza, l'età ed il sesso, spettano appunto le condizioni biologico-sociali, quali lo stato civile, la professione, il domicilio, la classe

---

modinamica. — III. *Influenze sociali*: civiltà - religione e confessioni - cultura ed istruzione - moralità pubblica - commercio ed industria - economia pubblica - condizioni generali politiche ed intellettuali - densità della popolazione - vita urbana e vita rurale. — IV. *Influenze individuali biopsicologiche*: sesso - età - stato civile - professioni - condizione sociale - temperamento mentale e carattere fisiologico - motivi determinanti.



sociale, l'istruzione ed educazione, che già, quasi esclusivamente, si studiarono dai cultori della statistica criminale.

Viene dappoi la serie dei *fattori fisici* o cosmo-tellurici del reato e sono tutte le cause, appartenenti all'ambiente fisico, che pure dalla statistica criminale si dimostrano molto efficaci nella diversa manifestazione dei delitti: tali sono il clima, la natura del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, la temperatura annuale, le condizioni meteoriche, la produzione agricola.

E resta infine la categoria dei *fattori sociali* del delitto, risultanti dall'ambiente sociale in cui vive il delinquente, come: la varia densità della popolazione; lo stato dell'opinione pubblica, dei costumi e della religione; la costituzione della famiglia ed il regime educativo; la produzione industriale; l'alcoolismo; l'assetto economico e politico; l'ordinamento dell'amministrazione pubblica, della giustizia e della polizia giudiziaria; ed infine l'ordinamento legislativo in genere, civile e penale. Una congerie insomma di cause latenti, che si compenetrano e si intrecciano e si combinano in ogni più riposto meato della società, e sfuggono quasi sempre all'attenzione dei teorici e dei pratici, dei criminalisti e dei legislatori.

Questa classificazione dei fattori del delitto, che è stata del resto accettata dalla massima parte degli antropologi e sociologi criminalisti, a me sembra non solo più completa e meglio ordinata di quelle or ora citate, del Bentham e del Morselli, ma anche più esatta di qualcun'altra, proposta in seguito per lo studio della criminalità.

Così, per esempio, il Sergi distingue le cause *biologiche* e le cause *sociali* della delinquenza e fra le prime mette la reversione, la mancanza di adattamento alle condizioni di esistenza, le strutture patologiche ed anche l'ambiente sociale; e fra le cause sociali mette la lotta per l'esistenza nell'ambiente sociale, il mimetismo ed altre influenze della vita sociale (1). Che è, come si vede, una classificazione non solo troppo generica e poco precisa, ma anche incompleta, perchè tace delle influenze cosmiche sul delitto.

Tralascio di parlare della classificazione proposta dal Lacassagne, che è sostanzialmente identica a quella da me pubblicata in pre-

---

(1) SERGI, *Natura ed origine della delinquenza*, Napoli 1885, estr. pag. 29.



cedenza, noverando egli i modificatori *fisico-chimici, biologici* o individuali e *sociali*.

Poichè invece il Puglia ha affermato che " la distinzione fatta dai positivisti dei fattori della delinquenza è tolta di peso dal *Saggio critico sul diritto penale* di Bovio „ (1) e più tardi il Colajanni concludeva anzi che la classificazione data dal Bovio era più completa (2), così gioverà dirne qualche parola.

Il saggio critico, pubblicato dal Bovio nel 1873 e ristampato identico nel 1876 e 1883 ha tre assunti principali: I, la contraddizione intrinseca del diritto penale, perchè l'equazione tra delitto e pena è introvabile essendo due termini eterogenei, e tuttavia questa contraddizione penale, anzichè sparire dalla storia delle nazioni, resterà eterna; II, però, la ragione penale e la ragione civile " procedono entro la storia in ragione inversa, secondo i quadrati del tempo, perchè quella medesima legge che opera negli spazii della natura, governa i tempi nella storia „; — III, infine, " in ogni reato entrano complici la *natura*, la *società* e la *storia*, oltre la volontà individuale „. Ed è questa la classificazione dei fattori del delitto che il Puglia dice ripetuta da noi e che il Colajanni ritiene più completa, perchè " il Bovio fa entrare la *storia* nella determinazione del reato „ e vi si aggiunge il *fattore personale* " minimo e misterioso ancora per quanto si voglia, che rappresenta l'influenza dell'uomo esercitata sopra sè stesso, cercando di usufruire la propria libertà (?) per collaborare alla formazione del proprio carattere „ (pag. 42).

I due primi assunti del Bovio, sono sostanzialmente veri; ma prima di tutto il formalismo matematico che costituirebbe il proprio sistema da lui chiamato " *naturalismo matematico* „ — e che io vidi applicato in opuscoli di qualche suo scolaro con delle figure geometriche di quadrati, triangoli ed angoli, per indicare i rapporti fra lo stato, il comune e l'individuo — non mi sembra applicabile allo studio dei fatti sociali. Questi sono troppo complessi nelle loro condizioni precedenti, coesistenti e successive, perchè possano, con verità positiva, costringersi nelle astratte e semplici formule matematiche.

---

(1) PUGLIA, *Risorgimento ed avvenire della scienza criminale*, Palermo 1886, nota ult.

(2) COLAJANNI, *Sociologia criminale*, Catania 1889, II, 40.



Quei due assunti però sono molto più antichi del *Saggio critico* di Bovio, giacchè l'impossibilità di una proporzione assoluta fra delitto e pena perchè termini eterogenei fu dimostrata fra gli altri dal Gioberti, dal Conforti, dal Tissot, dall'Ellero. E, nell'ordine metafisico in cui questo problema è posto dalla scuola classica ed è mantenuto dallo stesso Bovio, certo l'unica conclusione è quella; e l'opportunismo degli altri criminalisti classici, che hanno tentato di risolvere empiricamente quel problema, non la infirma per nulla.

Ma il Bovio fu in questo così poco precursore della scuola criminale positiva, fermandosi a questa critica puramente sillogistica del problema penale, che come gli notava anche il Garofalo (1), egli non ha neppure accennato, nemmeno nella terza ristampa del suo saggio, alla ben diversa posizione data a quel problema dalla nuova scuola in un terreno completamente sperimentale e col sussidio, non dei soli sillogismi, ma dei dati antropologici e sociologici, ponendo in riscontro non la pena col delitto astrattamente ma la difesa della società colla concreta potenza offensiva del delinquente, manifestata nel suo delitto.

E così il secondo assunto, che la giustizia penale stia in ragione inversa della giustizia civile, è un'idea già svolta dal Filangieri per tutta la sua *Scienza della legislazione* e specialmente nella conclusione del III libro, sulle leggi criminali. Ed è del Filangieri la frase eloquente che "quando il cittadino non trova a sua difesa la spada della giustizia, egli ricorre al pugnale dell'assassino". Come già il Sumner Maine fin dal 1861, nella sua classica opera sulle antiche leggi, assegnava come carattere generale dei popoli primitivi appunto l'estensione maggiore delle leggi penali (2). Non solo; ma anche dal punto di vista statistico già il De Candolle nel 1830 e lo Zincone nel 1872, in un opuscolo poco noto, avevano

(1) GAROFALO, nella *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, Bologna 1886, pag. 202.

(2) SUMNER MAINE, *L'ancien droit*, Paris 1874, ch. X. E dei tedeschi medievali fa la stessa osservazione il CARLE, *La vita del diritto ne' suoi rapporti colla vita sociale*, Torino 1880, pag. 237, attribuendo però la prevalenza delle disposizioni penali nelle leggi germaniche al predominio del concetto di individualità, che è criterio sagace ma da completarsi colla primitiva imperfezione delle leggi civili.



dimostrato appunto la influenza preventiva della giustizia civile sulla delinquenza (1).

Ad ogni modo è un fatto che l'evoluzione storica del diritto, avviene per una continua sostituzione delle leggi civili a quelle penali, nella difesa dei diritti individuali e sociali.

Quanto poi alla triplice complicità della natura, della storia e della società nella determinazione del delitto, io credo non solo che essa è inesatta, ma che anzi ricopre un'idea vecchia e metafisica, rivelata più esplicitamente da uno scolaro del Bovio, ed ha quindi ben poco a che fare colla mia classificazione dei fattori criminosi.

Infatti che cos'è la storia, come determinante al delitto? La storia per sè non esiste e non opera se non come condizione biologica di disposizioni ereditarie fisiologiche e psicologiche nell'individuo o come condizione sociale di costumi, opinione pubblica, assetto familiare, economico, politico, ecc. La storia quindi non può influire nella genesi del delitto che come natura (fattori antropologici e fisici) o come società (fattori sociali) ed è quindi, per sè, una semplice superfetazione di simmetria sillogistica.

E quanto a quel "fattore personale", esso appunto o non è, evidentemente, che l'insieme delle condizioni antropologiche (organiche e psichiche) determinanti l'individuo al delitto, oppure non è che quel residuo del metafisico libero arbitrio, riportato di contrabbando, dal Siciliani nel suo cosiddetto "causa-finalismo psicologico", mezzo spiritualista e mezzo positivista, che il Colajanni invano tentò di togliere al rapido oblio, che l'aveva seguito (2).

Infatti il De Marinis — che però, in seguito, ha rinnovata la sua coscienza scientifica alla disciplina del metodo sperimentale — più esplicitamente spiegando le idee del Bovio, in un *Saggio critico sulla causa criminosa*, che sapeva di metafisico persino nel titolo, perchè non esiste una "causa criminosa", ma ne esistono moltissime; dopo aver ripetuto che "cause del reato sono la necessità naturale, la storica, la sociale e la libertà individuale", da

---

(1) DE CANDOLLE, *Sur la statistique des délits*, nella *Biblioth. Univ. de Genève*, 1830; ZINCONE, *Dell'aumento dei reati*, Caserta 1872, pag. 50 e seg. — Vedi anche SPENCER, *Trop de lois* (pubb. nel 1853), negli *Essais de politique*, Paris 1879, pag. 63 e segg.

(2) SICILIANI, *Socialismo, darwinismo e sociologia moderna*, Bologna, II ed., 1879.



questo principio deduceva che " la imputabilità non consiste solo nell'accertare se l'individuo autore del fatto reo, l'abbia voluto dopo d'averlo saputo tale, *ma consiste ancora nell'accertare quanta parte veramente libera sia nell'azione commessa* „ (1).

Vale a dire, che così il problema rimane sempre nel circolo antico e metafisico della libertà morale più o meno tarpata come condizione e base della responsabilità; mentre, come vedremo nel capitolo seguente, questo criterio nè intero nè dimezzato, non è più sostenibile di fronte ai dati dell'antropologia, della psicologia e della statistica.

Nè questo del resto è un fatto isolato: chè anzi io credo che tutte le obbiezioni mosse ai fattori antropologici e fisici del delitto e tutte le esagerazioni sull'influenza esclusiva dei fattori sociali, quando non rappresentino la facilità maggiore che ognuno ha, senza ricerche sperimentali, di parlare dell'ambiente sociale molto più visibile ed evidente delle anomalie organiche e psichiche; o quando non rappresentino il partito preso, per tendenza politica, di nulla vedere all'infuori delle sole anomalie dell'organismo sociale; quelle obbiezioni rappresentano allora una specie di spiritualismo larvato, che non sa rassegnarsi ai dati sull'eredità organica e psichica ed alla conseguente negazione del libero arbitrio.

Così abbiamo già constatato (pag. 72) l'animismo, che, galvanizzando le abbandonate idee del Siciliani, informa le teorie del Colajanni nei rapporti fra organi e funzioni; e così il Tarde, altro fervente oppositore dei dati antropologici, non solo si associa alle idee spiritualistiche della funzione che crea l'organo e quindi " del delitto che crea il delinquente „; ma esplicitamente poi, criticando questa mia classificazione dei fattori criminosi, dichiara " che l'uso di queste potenze organiche, la realizzazione di queste virtualità, *suscettibili di essere dirette* in una certa misura, *dipende*, quando vi è delitto o virtù, *dalla persona cosciente e volontaria* che le ha acuite verso il male o verso il bene „ (2). E questo, ripeto, o vuol significare il concorso dell'organismo fisio-psichico dell'individuo, cioè dei fattori antropologici, nella genesi del delitto ed allora non vi è ragione di distinguerlo da questi fattori, che co-

(1) DE MARINIS, *Saggio critico sulla causa criminosa*, Napoli 1885, pag. 40 e 74.

(2) TARDE, *Le deuxième congrès d'anthrop. crim.*, nella *Rev. scient.*, 30 nov. 1889, pag. 687.



stituiscono appunto la personalità del delinquente, e sono necessariamente determinati secondo le leggi della causalità naturale, come gli altri fattori dell'ambiente fisico e sociale. Oppure, com'è realmente nei sottintesi di questi critici nostri, non è che un libero arbitrio di contrabbando ed allora ne parleremo al capitolo seguente.

Non è dunque esatto l'affermare che la classificazione dei fattori criminosi da me proposta sia tolta di peso dal Bovio, nè che essa abbia bisogno di essere completata colla " storia „ e col " fattore personale „. Tanto è vero, che lo stesso Colajanni è costretto subito dopo (pag. 43) a riconoscere che " il valore e la efficienza della storia e del fattore personale difficilmente si possono mettere in luce con una trattazione diretta... epperò *si deve circoscrivere lo studio* dei fattori del delitto specialmente ai fisico-chimici, agli antropologici e ai sociali „.

Per cui come nel primo volume il Colajanni, dopo aver criticato sillogisticamente, e con errori di fatto inescusabili, uno per uno tutti i dati dell'antropologia criminale, finisce poi per accettarne le due massime conclusioni sull'atavismo e sulla classificazione dei delinquenti, che da quei dati sono ricavate; così nel secondo volume, dopo aver criticato come incompleta questa mia classificazione dei fattori criminosi, finisce per " circoscrivere lo studio „ a quei soli fattori, che sono in essa annoverati!

Senonchè, a proposito del *Saggio critico* del Bovio, sebbene io creda ch'egli non abbia nè tempra nè metodo positivo, ma sia invece portato piuttosto alle sintesi ed astrazioni metafisiche, ciò non toglie che in lui non si debba riconoscere un potente intelletto, che dà frequenti sprazzi luminosi di intuizioni scientifiche (1). E non si può neanche negare, che, nella critica alla vecchia scienza criminale, che ignorava o negava le complicità naturali e sociali nella genesi del delitto, egli è stato veramente un precursore, ma nella sola parte negativa, della scuola criminale positiva: la quale però procede vittoriosamente solo perchè alla critica sillogistica, per sè infeconda, ha fatto seguire tutta una

(1) Anche il PUGLIA, *Evoluzione storica e scientifica del diritto e procedura penale*, Messina 1882, pag. 270, mette il Bovio fra quegli " appartenenti alla scuola criminale metafisica, che però riconoscono la verità di molti principii messi avanti dalla scuola positiva „.



congerie di dati e di induzioni veramente sperimentali sulla genesi naturale del delitto, e invece di rassegnarsi " all'eternità della contraddizione penale „ ne ha proposto invece nuove soluzioni sperimentali.

A proposito, infine, di questa mia classificazione dei fattori criminali, non dirò che una sola parola sull'obiezione mossami tra gli altri dal De Aramburu, di avere in essa " confuso l'accessorio col principale, le cause meramente occasionali con quelle veramente determinanti „ (1). È questa infatti una vecchia distinzione della filosofia tradizionale, che non ha alcun valore sostanziale. Tutte le condizioni necessarie alla determinazione di un fenomeno, sono le cause naturali di esso e non vi è differenza sostanziale (ma solo di grado) tra accessorio e principale, fra determinante e occasionale. Il cuore è principale e la vena è accessoria, ma ambedue sono necessari in modo assoluto all'organismo animale: e senza l'occasione che lo determina, nemmeno il fatto si verifica, malgrado tutte le altre cause precedenti: la goccia sarà occasionale, ma senza di essa il liquido non sarebbe mai traboccato.

Piuttosto risponderò, da ultimo, a due obiezioni più recenti del Tarde.

I fattori fisici, egli dice, non debbono costituire una categoria a sè, perchè " essi non agiscono che identificandosi o ai fattori antropologici o a quelli sociali. Il clima e la stagione non contribuiscono punto *per se stessi* ad aumentare o diminuire il contingente del delitto; la loro azione si limita ad entrare nel numero delle cause molto complesse, che modificano le condizioni organiche o sociali, di cui il concorso è necessario per la produzione del delitto „. E poi, " più un organismo è elevato e più esso sfugge alla servitù delle eccitazioni fisico-chimiche e, sebbene esso attinga da esse tutta l'energia che ha immagazzinata, più esso se le appropria, più esso ne dispone e le dirige *liberamente* verso i fini suoi propri „. " Eliminiamo dunque i fattori fisici, ripartendoli fra quelli biologici e quelli sociali „ (2).

Rimettendo al capitolo seguente la questione di questa pretesa

---

(1) DE ARAMBURU, *La nueva ciencia penal*, Madrid 1887, pag. 115. — A cui ho risposto nella prefazione ai *Nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal*, Madrid 1887, trad. PEREZ OLIVA.

(2) TARDE, *Le II congrès d'anthr. crim.*, in *Rev. scient.*, 30 nov. 1889, pag. 687.



*libera direzione*, che ogni organismo superiore si afferma possa dare alle energie fisico-chimiche onde risulta la sua vita; io rispondo solo, che allora anche i fattori sociali non agiscono se non identificandosi colle condizioni biologiche del delinquente. Perchè miseria, costumi, tradizioni, ordine politico, ecc. sono impotenti per sè stessi, come il clima e le stagioni, se l'influenza loro non passa attraverso ad un dato organismo umano, che reagisce coll'attività onesta o con quella criminosa.

Tralascio l'esame di un'altra obbiezione del Tarde, che nega la influenza del clima, perchè mentre nel nostro emisfero la stagione calda determina un aumento nei reati contro le persone, nei paesi creoli invece, come ha dimostrato il Corre, questi aumentano nella stagione fresca. Ciò infatti non fa invece che riconfermare l'influenza del clima e delle stagioni sul delitto, che ha manifestazioni diverse solo per le diverse condizioni degli organismi nei diversi ambienti; ma che non per questo si mostra meno efficace. Infatti, come osserva il Corre, la stagione calda nei nostri paesi agisce come stimolante, perchè temperata; mentre nei paesi intertropicali essa agisce come deprimente, perchè eccessiva: ed ecco perchè nelle zone temperate i delitti contro le persone che hanno più diretta dipendenza colle condizioni termiche, aumentano nella stagione più calda e nelle zone intertropicali invece nella stagione meno calda (1).

Le obbiezioni del Tarde, adunque, o non hanno consistenza positiva, come quest'ultima, oppure portate alle loro conseguenze logiche giungerebbero, contro le sue idee, ad eliminare non solo i fattori fisici ma anche quelli sociali, perchè gli uni e gli altri non operano assolutamente per sè stessi, ma per l'influenza da essi esercitata sull'organismo individuale (2).

Rimane dunque stabilita, come unica rispondente così alla realtà dei fatti come alle necessità dello studio, la classificazione dei fattori antropologici, fisici e sociali della delinquenza.

---

(1) CORRE, *Le crime en pays créoles*, Lyon 1889, pag. 117, che lo confermava, contro l'influenza da taluni *esclusivamente* attribuita ai fatti sociali, nell'*Ethnographie criminelle*, Paris 1894, pag. 47-48.

(2) Questa, infatti, sembra essere la ragione della contraddizione da me rilevata negli ultimi scritti del Tarde, a pagg. 185-186.



A proposito della quale, due osservazioni fondamentali si presentano spontanee, nei riguardi generali del movimento della criminalità e degli effetti pratici, che si devono ottenere nella preservazione sociale dal delitto.

Anzitutto, che, per " quell'inaspettato legame, che si è ritrovato fra i vari agenti della natura, creduti fino ad ora indipendenti „ (1), non si può avere, così di un singolo reato come di tutta la complessiva criminalità, una ragione naturale sufficiente, se non si tien conto di ciascuno e di tutti quei diversi fattori, che noi possiamo isolare per necessità di studio e di pensiero, ma che sempre però, in natura, agiscono insieme, in una rete indissolubile, che li rende tutti, più o meno, necessari alla genesi del delitto.

Talchè basta questo semplice riflesso per dimostrare tutta la inesattezza di quelle opposte vedute unilaterali, onde il delitto, mentre dalla scuola classica si considera come il solo *fiat* della libera volontà umana, dal socialismo sentimentale si considerava invece come esclusivo ed unico prodotto dell'ambiente sociale, trasportando l'uno nella presente " società borghese „ tutta la malvagità volontaria, che l'altra attribuisce invece al punto matematico del " libero arbitrio individuale „ (2).

In secondo luogo, mentre tutti i fattori criminosi delle tre classi ora enumerate concorrono sempre alla determinazione del delitto, diversa è d'altra parte la loro forza produttrice, non tanto in senso assoluto quanto in ragione di prevalenza secondo le varie categorie di delinquenti. Che, infatti i fattori antropologici siano, assolutamente, più o meno potenti dei fattori fisici o dei fattori sociali è problema insolubile, perchè posto male, come sarebbe la domanda se alla vita di un mammifero concorra più l'atmosfera o il cuore; giacchè sta il fatto che se uno di essi manca, cessa per ciò solo l'effetto finale (3). Ma per rispetto invece alle diverse categorie dei delinquenti, possiamo dire, che mentre i fattori fisici

(1) SECCHI, *L'unità delle forze fisiche*, Roma 1864, introd.

(2) FERRI, *Socialismo e criminalità*, Torino 1883 (sotto stampa la II ediz.).

(3) Quindi è pure inesatta l'osservazione del TARDE (*Bribes de statist. améric.*, in *Arch. anthr. crim.*, nov. 1892, pag. 692), che mentre i fattori antropologici e fisici sono soltanto *impulsivi* verso una forma di attività indecisa, i fattori sociali sono *dirigenti* di questa attività e per ciò i veri *determinanti*.

Questo concetto non ha di vero se non ciò che io ne dissi, prima del Tarde,



hanno un'azione press'a poco eguale sui vari delinquenti, i fattori antropologici invece prevalgono nell'attività criminosa dei delinquenti nati, pazzi e per impeto di passione, ed i fattori sociali prevalgono in quella dei delinquenti d'occasione e per abitudine acquisita, come più a lungo spiegai nel capitolo I, n° 18.

E questo è precisamente, come dicevo, l'aspetto positivo del problema statistico sul movimento della delinquenza, che io esplicitamente poneva negli *Studi sulla criminalità in Francia* (1881) e che poi il Tarde accennava colle parole dianzi citate.

Quando noi assistiamo al movimento della criminalità per una data serie di anni, in questo o quel paese, con un generale ritmo di aumento o di diminuzione, non è neppur pensabile che questo dipenda da analoghe e costanti ed accumulate variazioni dei fattori antropologici e fisici. Infatti mentre le cifre assolute della delinquenza sono assai lontane dal presentare quella stabilità, che fu molto esagerata dal Quetelet in poi, le cifre proporzionali invece sui fattori antropologici, per il concorso delle diverse età, sesso, stato civile, ecc., nel movimento criminale, presentano in realtà minime differenze anche in lunghe serie di anni. E per quanto riguarda i fattori fisici, se con taluni di essi potremo spiegarci, come ho dimostrato altrove, le oscillazioni repentine, in epoche determinate; evidentemente però nè il clima, nè la disposizione del suolo, nè lo stato meteorico, nè l'avvicinarsi delle stagioni, nè le temperature annuali possono aver subito nell'ultimo mezzo secolo tali cambiamenti, costanti e generali, che neppur di lontano siano paragonabili all'aumento continuo di criminalità, con una serie incalzante di vere ondate del delitto, che ora constateremo in alcuni paesi d'Europa.

È dunque ai fattori sociali, a quelle "altre cause, come dice il Tarde, più o meno facili ad estirparsi, ma di cui non ci si preoccupa abbastanza", che noi dobbiamo attribuire l'andamento gene-

---

a pag. 84 della III ediz. (v. qui pag. 120), che l'ambiente sociale dà la forma al delitto, che ha la sua base nel fattore antropologico.

Analogamente possiamo dire della osservazione di altri, che i fattori sociali tendono sempre più a prevalere col progredire della civiltà, sui fattori fisici e antropologici (FOUILLÉE, *La psychologie du peuple français*, Paris 1898, pag. 22): che è affermazione esatta, purchè si prenda in senso relativo, senza la pretesa di escludere con ciò l'azione concomitante dei fattori biologici e tellurici.



rale della criminalità, anche per queste altre ragioni. Primo, che le variazioni pur verificatesi o che si possono verificare in alcuni fattori antropologici, come il vario concorso delle età e dei sessi al delitto e la maggiore o minor libertà di esplosione lasciata alle tendenze anti-sociali, congenite o per alienazione mentale, dipendono, per rimbalzo, esse stesse, dai fattori sociali, quali sono le istituzioni relative alla protezione dell'infanzia abbandonata, al lavoro industriale dei fanciulli, alla partecipazione delle donne alla vita esterna e commerciale, ai provvedimenti di sicurezza preventiva o repressiva sulla segregazione degli individui pericolosi e via dicendo; e sono perciò un effetto mediato degli stessi fattori sociali. Secondo, perchè prevalendo questi fattori sociali nella delinquenza d'occasione e per abitudine acquisita, ed essendo queste il contingente più numeroso della criminalità totale, è chiaro come ai fattori sociali spetti in maggior parte l'andamento di rialzo o di ribasso, segnato dalla delinquenza in una lunga serie di anni. Tanto è vero questo, che, come vedremo fra poco, mentre i maggiori reati, specie contro le persone, che rappresentano cioè in prevalenza la delinquenza congenita e per alienazione mentale, offrono una costanza di ritmo, veramente straordinaria, con lievi aumenti e diminuzioni; il movimento generale della criminalità, invece, prende la sua fisionomia da quei piccoli ma molto numerosi reati contro le proprietà, le persone, l'ordine pubblico, che più hanno l'indole occasionale, e, quasi microbi del mondo criminale, più direttamente dipendono dall'ambiente sociale.

Se dunque è ai fattori sociali che spetta in prevalenza la causa dell'aumento o della diminuzione generale della criminalità, a quei fattori cioè che più possono essere modificati e corretti dall'opera del legislatore, è un'altra benemerenda evidente della scuola positiva, questa di avere posto in luce l'aspetto pratico del problema della delinquenza, secondo i dati della statistica criminale (1).

---

(1) È strano che, dopo queste parole che già erano nella II edizione (1884), il Puglia abbia potuto affermare che io ritengo " che le modificazioni dell'ambiente sociale abbiano pochissima e talora minima efficacia reprimente per le tendenze criminose „ *Risorgimento ed avvenire della scienza criminale*, Palermo 1886, pag. 28.

Come si vede, è questa una critica immeritata come una analoga sfuggita al Sergi, di cui ho parlato nella nota a pag. 182 (cap. I, n° 18).

Il PUGLIA, però, nel *Manuale di diritto penale*, Milano 1894, pag. 29-30, ha



## III.

34. Dati generali sul movimento periodico della criminalità in Europa e specialmente in Italia.

34. — Dopo queste osservazioni preliminari, riescirà opportuno ed utile uno sguardo ai dati generali sul movimento periodico della criminalità in alcuni paesi d'Europa, quali ho potuto raccogliere dalle più abbondanti serie di statistiche ufficiali, che riassumo nella tavola numerica e relativo diagramma, in fine del volume (1).

Non avendo, come già dissi, alcuna intenzione di fare della statistica comparata, ma di rilevare soltanto l'andamento generale della criminalità, anche questi dati, non del tutto comparabili da paese a paese, ma omogenei nelle singole serie di ciascun paese, bastano ad indicarci taluni fatti, coll'aiuto specialmente della *Tavola grafica I.*

Il fenomeno generale, che nei paesi studiati soprattutto si rileva è *la relativa stazionarietà della delinquenza maggiore insieme all'aumento costante della delinquenza minore*; specialmente nei paesi a serie statistiche più lunghe, come Francia, Inghilterra e Belgio.

Fenomeno generale, che, se in gran parte è dovuto all'accumularsi successivo, nella delinquenza minore, delle infrazioni alle varie leggi speciali, che in ogni Stato si sono sovrapposte al fondo primitivo del codice penale; è però anche, in parte, l'indice di una vera trasformazione dell'attività criminosa in questo secolo, per cui, sostituendosi alla violenza la frode, alla criminalità medievale contro le persone la criminalità borghese contro la proprietà, si è venuta attenuando l'intensità, allargandosi l'estensione criminosa.

Vale a dire, che il carattere generale della evoluzione nella criminalità di questo secolo consiste, per una parte, nella progressiva

---

attenuato la sua obbiezione dicendo che " i fattori *fisici, antropologici e sociali* concorrono alla produzione della criminalità „, ma che noi esageriamo quando neghiamo ai fattori sociali *la prevalenza* sugli altri fattori. Mentre noi abbiamo sempre detto, che la prevalenza di questa o quella serie di fattori varia nelle diverse classi di delinquenti e di delitti.

(1) Soltanto per la Prussia ho preso i dati numerici dallo STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preussen*, Berlin 1884, e per la Russia dal TARNOWSKY, *La delinquenza e la vita sociale in Russia*, nella *Rivista ital. di sociol.*, luglio 1898, e negli *Archives anthr. crim.*, sett. 1898.



sostituzione delle forme di criminalità fraudolenta a quelle della criminalità violenta e per altra parte nella diminuzione o stazionarietà della delinquenza naturale di fronte all'aumento sia sostanziale (per proprio incremento) sia formale (per l'accrescersi delle leggi speciali proibitive) nella delinquenza legale o d'indole contravvenzionale.

Un altro carattere comune ai paesi studiati, è che nella cosiddetta alta criminalità, mentre i reati maggiori contro le proprietà segnano decremento notevole (Francia, linea II - Inghilterra, XIII - Belgio, XXIII - Germania, VII - Irlanda, XVI), *i reati maggiori contro le persone offrono invece un andamento più fermo* o di stazionarietà, come in Francia (linea III) e Belgio (linea XXIV) o di aumento come in Inghilterra (linea XIV) ed anche più in Germania (linea VI). Fenomeno questo però, che, mentre per i crimini contro le persone risponde alle condizioni reali dell'attività criminosa in concorso coll'aumento della popolazione, per i crimini invece contro le proprietà, oltre la trasformazione reale dei delitti di violenza in quelli di destrezza e di frode per il grande aumento delle proprietà mobili, in gran parte però non è che l'effetto apparente di uno spostamento artificiale della competenza giudiziaria, per la cosiddetta "correzionalizzazione" dei crimini.

Senonchè venendo ad un rilievo sommario dei principali dati di statistica criminale nei singoli paesi, e cominciando dall'Italia, noi abbiamo i seguenti risultati proporzionali per i triennii estremi di ogni serie:

		1875-77		1893-95	
ITALIA	Reati denunciati ( <i>Provvedimenti del Pubblico Ministero</i> ) (1) . . . . .	da	100	a	133 in 21 anni
		1873-75		1893-95	
	Condannati dalle Preture . . . . .	da	100	a	128
	" dai Tribunali . . . . .	da	100	a	121
	" dalle Assise . . . . .	da	100	a	49
		1871-73		1893-95	
	Detenuti condannati . . . . .	da	100	a	99
	Entrati nelle carceri durante l'anno, dallo stato di libertà . . . . .	da	100	a	113

(1) Ho preferito le cifre più omogenee per tutta la serie dei *provvedimenti* esauriti a quelle dei *reati* denunciati, perchè per questi pare che prima del 1879 fossero tralasciati i reati rimessi dal P. M. ai Pretori, perchè di loro originaria competenza, e che erano circa 14.300 ogni anno.



Queste cifre proporzionali commentano e completano efficacemente la *Tavola grafica I*.

Per determinare la fisionomia dell'andamento della criminalità in Italia, durante il periodo purtroppo breve di osservazione statistica, il dato iniziale e caratteristico, sta nella linea dei reati denunciati (VIII). Infatti le linee degli individui condannati nei tre gradi di giurisdizione, sebbene rappresentino un dato giuridicamente più certo, statisticamente hanno un valore meno preciso e genuino: non solo perchè il numero dei giudicati e dei condannati (criminalità *legale*) non rappresenta tutti i reati commessi (criminalità *reale*) o denunciati (criminalità *apparente*) nell'anno in cui sono giudicati; ma soprattutto perchè è soggetto a molte influenze perturbatrici, che possono alterarne la corrispondenza collo stato della criminalità reale; mentre questa è assai più vicina e direttamente legata, nei periodi annuali e nel numero effettivo, allo stato della criminalità apparente o denunciata. Il numero maggiore o minore di denunce inviate all'archivio dal P. M. e quello delle istruttorie fallite per autori ignoti o per insufficienza di indizii ed il rinvio più o meno arbitrario per circostanze attenuanti generiche dei crimini ai Tribunali (art. 440 della procedura penale, abrogato dal gennaio 1890 col decreto per l'attuazione del Codice Penale) e dei delitti ai Pretori (art. 252 P. P., con esclusione, dal gennaio 1890 in poi, delle attenuanti generiche); sono circostanze di azione e competenza giudiziaria, che tolgono artificialmente la corrispondenza statistica fra il dato iniziale dei reati denunciati e quello finale delle persone condannate (1). E ciò si vede soprattutto nella linea dei condannati alle Assise (X) e nelle cifre dei condannati dai Pretori, l'una di persistente diminuzione e le altre di costante aumento: mentre, come risulta dalla *Tavola grafica*, la linea dei condannati dai Tribunali (IX) segue fedelmente la linea dei reati denunciati (VIII).

Vero è che anche nel dato dei reati denunciati può entrare come elemento perturbatore la maggiore o minore tendenza della popo-

(1) È questa la ragione principale di quel paradosso statistico, che io rilevai presso la Commissione di Statist. Giudiz. (*Atti*, Roma 1887, pag. 110), per il quale, mentre, negli anni precedenti 1880-85, all'aumento dei reati denunciati corrispondeva naturalmente, sebbene attenuato dalla vagliatura giudiziaria, un aumento dei reati giudicati, invece nel 1886 e 1887 all'aumento dei reati denunciati corrisponde una diminuzione dei reati giudicati!



lazione a denunciare fatti criminosi o creduti tali. Ma se questa tendenza può variare molto da un popolo ad un altro ed accresce quindi la difficoltà dei confronti internazionali, massime per certi reati, è evidente però che nello stesso popolo questa tendenza può variare di anno in anno molto meno di quello che non possano l'attività e la competenza giudiziaria (1).

Ora dall'esame della Tavola grafica e delle cifre proporzionali, balzano evidenti due conclusioni sull'aumento generale della criminalità in Italia:

I. *Che questa — mentre fino al 1890 presentava una disposizione simmetrica di oscillazioni periodiche abbastanza regolari intorno ad un culmine, verificatosi nel 1880 — dal 1890 in poi ha continuato in un costante, gravissimo aumento.*

Infatti, osservando la linea caratteristica dei reati denunciati (VIII), confermata da quella dei condannati dai Tribunali (IX), si trova che il culmine del 1880 è preceduto da una oscillazione quadriennale (1876-79) di aumento, a cui segue un'oscillazione quinquennale (1881-85) di diminuzione, che dal 1886 in poi è sostituita da una nuova oscillazione di aumento, che determina un nuovo culmine decennale nel 1890, corrispondente a quello del 1880, ma seguito — non più, come questo, da una diminuzione — ma bensì da aumento insistente per ogni anno dell'ultimo quinquennio 1891-95. Aumento, che è continuato anche nel 1896 e nel 1897, secondo i discorsi inaugurali del Pubblico Ministero (2).

Questa disposizione di ondate all'incirca quinquennali e simmetriche nella criminalità italiana — come io diceva nella III edizione, 1892 — non indica certo una legge costante di ritmo periodico (tanto è vero che non si ripete nell'ultimo quinquennio); ma pur considerandola come semplice dato empirico e transitorio, essa è pur sempre interessante, non solo perchè serve come criterio esplicativo della seconda conclusione più sostanziale sul movimento periodico della criminalità in Italia; ma anche per la spiegazione in sè stessa che, secondo me, se ne può indicare.

(1) V. FERRI, *Studi sulla criminalità in Francia* (Roma 1881), nel volume *La negazione del libero arbitrio ed altri saggi*, Torino 1900.

(2) Relazione BODIO, *Sulla delinquenza nel 1896*, negli *Atti della Commiss. di Stat. Giud.*, sessione luglio 1898 (e *Scuola Positiva*, dicembre 1898), e Relazione RIGHI, *Sui discorsi inaugurali dei Proc. Gen. per l'anno 1898*, ibidem.



È infatti una legge quasi costante, che nella criminalità di ogni paese si osservi un'alternativa nel movimento annuale dei reati contro la proprietà e di quelli contro le persone, talchè nell'anno in cui gli uni sono in aumento, gli altri sono in diminuzione e viceversa; giacchè i principali e più variabili fattori generici (abbondanza di raccolti e mitezza di temperatura) che fanno diminuire i reati contro le proprietà, aumentano quelli di sangue e sessuali, concorrendo soprattutto i reati contro le proprietà, perchè di gran lunga più numerosi di quelli contro le persone, a determinare il livello della delinquenza annuale (1). Sicchè di quella disposizione simmetrica quinquennale, prima e dopo il 1880, si può rintracciare la causa generale e principale nei periodi di abbondanza o di crisi economica e di variazioni termometriche annuali, che si disposero appunto intorno al massimo rigore invernale insieme alla crisi agricola (indicata dal prezzo massimo del frumento) nel 1880, con grande mitezza di temperatura e abbondanza di raccolti negli anni successivi, finchè nel 1886 ed anni seguenti si hanno inverni più rigidi e crisi economica acuta (2).

II. *La tendenza o la direzione generale di queste particolari ondulazioni — che nel 1892 io prevedevo più probabile verso l'aumento*

(1) FERRI, *Das verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperaturwechsel*, Berlin 1882; IDEM, *Variations thermométriques et criminalité*, in *Archives d'anthr. crim.*, jan. 1887, nel volume di Saggi, Torino 1900. S'intende che questa legge statistica di movimento antagonistico tra reati contro le proprietà e reati contro le persone, in funzione dell'abbondanza di raccolti e della temperatura annuale, non è una legge assoluta ed eterna, come da taluno si era interpretata; ma è soltanto, come tutte le leggi statistiche e sociologiche, relativa all'epoca in cui viene rilevata e quindi alla fase di presente civiltà. Senza escludere, che in una fase più elevata di civiltà, quando siano ad ogni uomo assicurate le condizioni di esistenza umana e tolti quindi gli sbalzi alternanti tra miseria acuta e benessere relativo, anche quell'aumento dei reati di sangue e contro il pudore che compensa ora, quasi sempre, la diminuzione dei reati contro la proprietà potrà essere eliminato. Nè io diedi mai altra portata teorica e pratica a questa legge statistica.

(2) Se ne veggano le prove evidenti nel Rossi, *Influenza della temperatura e dell'alimentazione nel movimento della criminalità italiana*, in *Archivio psych.*, 1885, pag. 501 (con 1 tav.), e *Actes du I congrès d'anthr. crim.*, Rome 1886, pag. 295, e nel FORNASARI, *La criminalità e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890*, Torino 1894. Anche i procuratori generali nei loro discorsi inaugurali accennano a queste cause. — V. FERRI, *Relazione sui discorsi inaugurali negli Atti Comm. Stat. Giudiz.*, Roma 1886, pag. 224 e segg.



*che verso la diminuzione di delinquenza — si è effettivamente determinata nel senso di un aumento costante nell'ultimo decennio.*

Nella *Tavola grafica I* noi possiamo infatti rilevare, e con maggiore evidenza nelle serie più lunghe, che nel movimento periodico della criminalità in ciascun paese d'Europa bisogna distinguere le particolari oscillazioni, più o meno prolungate, di aumento o di diminuzione dalla direzione complessiva e permanente del movimento generale: le une dipendenti dalle perturbazioni annuali in questo o quel fattore più efficace e più variabile nei delitti più numerosi, come abbondanza o scarsità di raccolti, variazioni annuali di temperatura, crisi industriali o politiche, ecc. (come per le linee dei detenuti condannati le susseguenti amnistie del 1876, 1878, 1893, 1895, ecc.), e l'altra determinata invece (oltre la parte puramente artificiale delle nuove infrazioni create con nuove leggi) dalle fondamentali condizioni fisiche e sociali di ciascun paese.

Ed è appunto perchè nelle linee generali della criminalità di ogni paese concorrono i fattori naturali insieme ai fattori puramente artificiali dell'attività giudiziaria e delle novità legislative, che per l'Italia si è vivacemente dibattuta fino a pochi anni fa, la questione della criminalità in un senso o nell'altro; anche perchè essa ha, specialmente presso di noi, una portata non solo teorica, ma pratica e polemica nel campo scientifico e nel campo politico.

Infatti, nel dibattito fra la scuola classica criminale e la scuola positiva, si è spesso portato come conferma del dottrinarismo di quella, l'aumento di criminalità e quella che l'Holtzendorff chiamò "la bancarotta dei sistemi penali finora applicati". E viceversa dai criminalisti classici si è tentato negare questo aumento e questa bancarotta, per non vedere giudicata dagli effetti la utilità sociale delle loro teoriche astratte. E nel campo politico poi, dominando ancora il pregiudizio che la vita della società, nelle sue linee fondamentali, dipenda più dall'azione artificiale di questo o quel governo anzichè dai suoi fattori naturali, in gran parte superiori ed estranei a quest'azione, si è spesso negato od affermato l'aumento della criminalità, secondo l'ottimismo ufficioso o il pessimismo oppositore dei contendenti (1).

---

(1) Ed è curioso il notare come, di tanto in tanto e in ogni paese, si ripetano discussioni simili. Così, per esempio, in Francia dopo il 1840 si discusse molto se dal 1826 in poi la delinquenza era aumentata o diminuita. Anche



Ecco perchè, questo, della criminalità in Italia, è un argomento che, da parecchi anni, di tanto in tanto viene a galla, occupa l'attenzione degli studiosi, degli uomini politici, dei pubblicisti e poi si rimette in tacere; salvo a ritornare in campo quando un processo clamoroso, un seguito eccezionale di delitti, una relazione statistica od una discussione parlamentare vi richiami di nuovo le preoccupazioni della pubblica opinione.

Nella scienza furono principalmente Beltrani Scalia (1) e Lombroso (2), che, quasi alla stessa epoca, insistettero maggiormente sull'aumento della delinquenza nel nostro paese, dopo che lo Zincone in un opuscolo poco noto (3), i rappresentanti del pubblico ministero nei loro discorsi inaugurali e la *Rivista di discipline carcerarie* ne avevano saltuariamente tenuto parola. Essi raccolsero le cifre principali dagli scarsi materiali statistici, di cui potevano disporre e (massime il Beltrani Scalia) svolsero, nelle sue linee generali, l'arduo tema nei rapporti del movimento annuale dei delitti in Italia, del loro confronto con altri paesi d'Europa e della loro proporzionale distribuzione geografica, nel nostro paese.

E furono poi specialmente i propugnatori della scuola criminale positiva, che, occupandosi di proposito della statistica criminale, insistettero su questo argomento, determinando naturalmente molte denegazioni da parte di chi, per ispirito di partito politico o di scuola scientifica, trovava necessario attenuare l'impressione, che quelle constatazioni di fatto necessariamente lasciavano nella pubblica opinione. Ed a questi si aggiunsero volentieri tutti quelli che si lasciano facilmente trasportare, massime nelle aule parla-

---

allora c'erano gli ottimisti, che sostenevano la diminuzione, come DUFAY, BERRENGER, BERRYAT, LEGOYT e quelli, chiamati pessimisti ma in realtà osservatori positivi, che sostenevano l'aumento, come DE METZ, DUPIN, CHASSAN, MESNARD e FAJET, che li cita nel suo saggio " *sur les progrès de la criminalité en France* ", nel *Journ. des économistes*, janv. 1846. — E per l'Italia del 1874 vedasi accennata la stessa discussione nel CARRARA, *Opuscoli*, V, 425.

Così, pochi anni fa, si è molto discusso sul movimento della criminalità in Inghilterra, che, come vedremo fra poco, si è realmente affermato nel senso della diminuzione e su quello della criminalità in Germania, che è andata invece aumentando. V. BOSCO, *La delinquenza in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1899, § 1.

(1) BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, pag. 56-115.

(2) LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia e i mezzi per arrestarlo*, Torino 1879 e II ediz. 1880.

(3) ZINCONI, *Dello aumento dei reati*, Caserta 1872.



mentari, dalle suscettività dell'amor proprio nazionale o dal facile ottimismo, che crede di evitare il pericolo solo perchè chiude gli occhi per non vederlo. Talchè l'assunto statistico contrario a quello sostenuto dal Beltrani Scalia e dal Lombroso ebbe, a suo favore, più larga copia di dichiarazioni sentimentali che di rigorose prove statistiche; le quali poi, passavano e passano da una ad altra pubblicazione, tentando di supplire colla ripetizione e col cambiamento di luogo alla modestia mingherlina delle loro conclusioni effettive.

Così, nel campo scientifico, da una parte si ebbero in ordine cronologico gli scritti miei (1), del Garofalo (2), Pavia (3), Pugliese (4), Guidi (5), Bournet (6), Barzilai (7), Rossi (8), Beltrani Scalia (9), Bosco (10), Fornasari (11); i quali mettevano in evidenza l'incremento della delinquenza italiana, non ritenendo le oscillazioni annuali e transitorie di decremento dopo il 1888 (e che si verificano in ogni serie statistica), come prova di una vera tendenza generale e costante alla diminuzione.

E i fatti sono venuti ben presto e pur troppo a dar ragione, colla ripresa del movimento d'ascensione dal 1886 in poi e continuato negli ultimi anni, senza interruzione.

(1) FERRI, *La criminalità in Italia e la Relazione De Renzis*, in *Arch. psych.*, 1883, IV, 179; IDEM, *Nuovi orizzonti*, II ediz., 1884, 312 e segg.; IDEM, *I discorsi del P. M. nel 1884 e 1885*, in *Atti Comm. stat. giudiz.*, Roma 1886; IDEM, *Uno spiritista del diritto penale*, in *Arch. psych.*, 1887, VIII, 173.

(2) GAROFALO, *Criminologia*, Torino 1884 e 1890, II ediz.

(3) PAVIA, *Studi sulla criminalità in Italia*, in *Arch. psych.*, III, 413; IV, 63 e 191.

(4) PUGLIESE, *Sulla criminalità italiana*, in *Riv. Giurepr.*, Trani 1884, IX, fasc. 1, e *ibidem*, aprile 1899; IDEM, *Criminalità nelle Puglie*, in *Arch. psych.*, 1884, V, 39.

(5) GUIDI, *Lo stato della criminalità in Italia*, negli *Studi Senesi*, 1884, I, 53.

(6) BOURNET, *La criminalité en France et en Italie*, Paris 1884, ch. II; IDEM, *Quelques mots pour la criminalité en Italie*, in *Bull. Soc. Anthropol. Lyon*, III, fasc. 2, 1884.

(7) BARZILAI, *La criminalità in Italia - I discorsi del P. M.*, in *Riv. Carc.*, 1885-86.

(8) ROSSI, *Alcune opinioni sulla statistica della criminalità*, in *Arch. psych.*, 1886, VII, 451; IDEM, *Le recenti statistiche giudiziarie penali*, *ibidem* 1889, X, 282.

(9) BELTRANI SCALIA, *Sulla delinquenza e statistica giudiziaria penale in Italia*, in *Atti Comm. stat. giud.*, Roma 1889.

(10) BOSCO, *La delinquenza in Italia*, nella *Rass. di sc. soc. e pol.*, Firenze, 15 dicembre 1891, e *La delinquenza in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1899.

(11) FORNASARI, *La criminalità e le vicende econ. d'Italia dal 1873 al 1890*, Torino 1894.



Dall'altra parte, la *Rivista penale* nella " rassegna critico-statistica-comparata sui discorsi d'apertura „ già iniziata dalla *Rivista carceraria*, non tralasciò di insistere ogni anno sino al 1886 sulla nota ottimista di una consolante e " progressiva „ diminuzione di criminalità in Italia (1); non facendo però, nella massima parte, che riprodurre i dati e le induzioni della direzione generale di statistica e del Bodio (2).

Senonchè appena alle oscillazioni di decremento successe dal 1886 in poi l'aumento di criminalità, la stessa *Rivista* nella rassegna dei discorsi pel 1886 (ott. 1887, pag. 363) cominciò a manifestare " una qualche repugnanza „ ad insistere sul movimento della criminalità, perchè, per quelli che negavano si trattasse di una vera e costante diminuzione, essa diceva " dimostrata oramai l'erroneità dei calcoli e sfatate le artificiose dottrine „ proprio nel 1886 quando ricominciava l'aumento! E trovava prudente poi nel 1888 e 1889 di non ritornare sull'argomento. Salvo poi, negli anni successivi — imitando Arlecchino, che quando lo bastonavano diceva: odo rumore, qualcun s'avanza! — a confessare, a denti stretti, che " nell'anno 1891 la criminalità si è mantenuta stazionaria... con tendenza però ad aumento „ od a prendere la scappatoia che " dalle dichiarazioni degli oratori del P. M. non può formarsi un giudizio nemmeno verosimilmente approssimativo „ e non ammettendo mai, nemmeno negli anni 1893-94-95 di aumento insistente, se non una " stazionarietà „, che somiglia troppo alle smorfie di chi non voglia ingoiare una pillola amara (3). Tanto che il direttore della stessa *Rivista penale*, riferendo alla Commissione di statistica giudiziaria sui discorsi inaugurali relativi alla criminalità del 1895, aveva perfino il coraggio eroico di concludere che " in complesso le condizioni della criminalità in Italia nell'ultimo anno (1895) si sono alquanto migliorate! „

(1) *Rivista penale*. I discorsi d'apertura pel 1883, dic. 1883, pag. 487; ibidem, dic. 1884, pag. 499; ott. 1885, pag. 350.

(2) *Osservazioni sul movimento della criminalità*, Gazz. Uff. 27 giugno 1884 e giugno 1886; BODIO, *Relazione sul movimento della delinquenza dal 1873 al 1883*, in *Atti Comm. stat. giud.*, Roma 1886, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, in *Actes du I congrès d'anthr. crim.*, Rome 1886, p. 475, in *Archives d'anthr. crim.*, sept. 1886, ecc.

(3) *Rivista penale*, nov. 1892, pag. 483; nov. 1893, pag. 475; dic. 1895, pag. 530; sett. 1896, pag. 261.



In Parlamento, per parlare soltanto di questi ultimi anni e delle discussioni, non sull'amministrazione delle carceri ma proprio sul movimento della delinquenza, l'on. Di Rudinì nella tornata dell'11 febbraio 1879, valendosi specialmente, com'egli disse, dei dati raccolti dal Beltrani Scalia, richiamava l'attenzione pubblica sullo stato deplorabile della delinquenza italiana. Alla discussione presero parte gli on. Pandolfi, Cavallotti, Nicotera, Crispi, Lanza; e il ministro dell'interno, on. Depretis, oppose alcune cifre " per diminuire un po' l'impressione sinistra che deve produrre, che ha prodotto il discorso Di Rudinì „, pel quale si raccolse dalla statistica penale " una testimonianza contro di noi, contro il paese, contro l'Italia, contro il suo onore „; ed a lui si aggiunse il relatore on. Mussi, con altre considerazioni d'indole generale, distinguendo i delitti determinati da vivacità di carattere e quelli da perversità d'animo.

L'argomento fu discusso altre volte, massime nella tornata del 25 aprile 1883, in seguito alla relazione De Renzis sul bilancio dell'interno, che (come nelle altre sue precedenti del 1880-82 e poi in quella del 1884), aveva efficacemente toccata la questione della criminalità italiana, propugnando le idee e le conclusioni della scuola positiva. In quella seduta l'on. Sorrentino risollevò la questione ed a lui ed alle conclusioni del relatore risposero gli onorevoli Pierantoni, Curcio, Depretis.

Nella tornata del 2 giugno 1884, l'on. Oliva, cogliendo a volo una frase dell'on. Fazio sulla nostra criminalità, esponeva alla Camera i dati statistici " sul miglioramento dell'*alta criminalità* in Italia „ già pubblicati dalla Direzione Generale di statistica. Ed a lui si associarono, tanto per confermare quel miglioramento quanto per protestare contro " i pessimisti, che offendono l'amor proprio nazionale „ gli on. Nocito e Ferracciù guardasigilli.

Il 24 giugno 1885 l'on. Giuriati protestava contro la frase del " primato nella delinquenza „ attribuito all'Italia dall'onorevole De Renzis, il quale gli rispondeva giustamente, che mal se ne voleva fare una questione di malinteso amor proprio nazionale, perchè già i fatti non si distruggono e perchè " il patriottismo del tacere è un patriottismo all'acqua di rose „.

Infine nella tornata del 19 maggio 1887 io ebbi occasione, discutendo il bilancio dell'interno, di avvertire la Commissione del bilancio che le sue previsioni finanziarie fondate sulla progressiva diminuzione della criminalità non erano molto sicure, perchè ap-



punto nel 1886 era cominciato anzi un periodo di aumento. Mi risposero il relatore on. Prinetti, senza contestare il fatto da me accennato, perchè non aveva i dati statistici relativi al 1886 e il ministro dell'interno, on. Crispi, riconoscendo lo stato grave della delinquenza in Italia.

Finchè, nelle circolari del ministro Rudinì, 19 maggio e 12 ottobre 1896, si proclamò ufficialmente che " le risultanze statistiche dell'ultimo quinquennio segnano per il nostro paese un graduale aumento della delinquenza „ (1).

E dal campo scientifico e parlamentare la discussione si ripercuoteva di quando in quando nel campo giornalistico, colle stesse preoccupazioni politiche e scolastiche, le quali, bisogna riconoscerlo, hanno ingarbugliata anche più la piccola ma già intricata matassa dei dati statistici sulla criminalità in Italia.

Fu allora, che, facendo parte della Commissione di statistica giudiziaria, nel febbraio 1884, prendendo occasione da una relazione del Bodio sulle statistiche penali del 1881 e 82, proposi che la Commissione studiasse di proposito la questione tanto dibattuta della delinquenza italiana. La mia proposta fu accettata, incaricando la Direzione generale di statistica di raccogliere il più possibile di materiali statistici e di riferirne poi alla Commissione.

Il lavoro di raccolta e coordinazione dei dati non fu breve e nel novembre 1885 il Bodio presentò il volume con 5 cartogrammi sul " Movimento della delinquenza negli anni 1873-1884 „ con alcuni confronti internazionali e con dati sulla distribuzione geografica della criminalità nelle provincie italiane. Ed il lavoro è riuscito degno della officina statistica diretta dal Bodio e sebbene, per mancanza di dati comparabili, non risalga più in là del 1873, è certo una raccolta importantissima di dati, che, secondo il mio pensiero, ha dato una definitiva liquidazione del materiale di statistica giudiziaria penale. Questa infatti, come è noto, dal 1853 e 1863 in poi si era trascinata saltuariamente fino al 1879, con metodi diversi di registrazione; fu riordinata poi dalla Commissione fino al 1889 ed ora si è completata molto opportunamente, su proposta della stessa Commissione, coll'introduzione, dal gennaio 1890, della scheda

---

(1) E l'argomento tornò a galla nella discussione sulla legge contro i recidivi, per la quale veggasi il mio discorso parlamentare nella *Scuola positiva*, marzo 1899.



individuale di registrazione giudiziaria, che, coincidendo coll'applicazione del nuovo codice penale, inizia un nuovo periodo ed una nuova serie, anche più sicura, di statistica giudiziaria penale.

A quel volume di cifre, il Bodio univa una eccellente relazione, che giungeva a delle conclusioni un po' ottimiste e che perciò ebbe larga diffusione.

Alla lunghezza del lavoro di raccolta statistica non corrispose però la lunghezza e la profondità delle discussioni per parte della Commissione di statistica giudiziaria; giacchè questa in due sedute, dopo parecchie mie osservazioni analitiche sulle cifre presentate ed alcune osservazioni generali dei commissari Costa, Bodio, Auriti, Nocito, De Negri, approvava la risoluzione Costa, in cui, senza entrare in un esame positivo delle cifre, si concludeva in via generica, che la Commissione " constata che gli elementi forniti nella relazione Bodio sono sufficienti per determinare quale sia *la tendenza della criminalità nell'ultimo sessennio* (1879-84) e dichiara che *nel suo complesso*, ma specialmente nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale, essa *accenna* ad una diminuzione „ (1).

Questa conclusione, come si vede, non dava una soluzione precisa al problema, se il delitto in Italia fosse oppur no e come e quanto in decremento o in aumento: non solo per le frasi generiche della " criminalità nel suo complesso „ e dell' " accenno ad una diminuzione „; ma anche perchè si prese in quella conclusione, come del resto con curiosa ostinazione nelle successive affermazioni degli ottimisti, come termine di paragone e di partenza il 1879-80, che aveva appunto segnato il culmine della serie. Quasi che non fosse naturale, che dopo un massimo, appunto perchè tale, si verificassero delle oscillazioni di decremento!

E nelle discussioni della Commissione, che precedettero quella conclusione, si insiste anche molto sopra una pretesa separazione fra alta e bassa criminalità, affermando che appunto nell'alta criminalità si osservava la tendenza al decremento. Ma io sostenni allora e ripeto, che quella separazione è molto artificiale e può riuscir comoda alle esigenze polemiche, ma non ha valore psicologico nè sociale. Certo le diverse categorie di reati hanno diversa importanza e, come dissi altrove, l'aumento per esempio di 100 omicidii non è compensato dalla diminuzione di 100 furti; ma la se-

(1) *Atti della Commissione di stat. giudiz.*, Roma 1886, pag. 94.



parazione statistica fra alta e bassa criminalità non ha nulla a che fare con ciò. Essa è definita quasi esclusivamente dal criterio artificiale della competenza giudiziaria fra Assise, Tribunali e Preture: mentre è evidente che, specialmente col sistema della correzzionalizzazione per circostanze attenuanti generiche, la separazione fra alta e bassa criminalità riusciva del tutto arbitraria. Badare per esempio alla diminuzione dei ferimenti gravi o dei furti qualificati giudicati dalle Assise, senza completare il rilievo colle cifre dei ferimenti e dei furti giudicati dai Tribunali non è che un giudizio unilaterale, poichè non esiste tra questi e quelli alcuna distinzione sostanziale e sicura, e quand'anche la correzzionalizzazione non fosse fatta per sottrarre molti reati al giudizio dei giurati, non rimane che una differenza di grado fra i delitti di una medesima specie sottoposti all'una od all'altra competenza giudiziaria (1).

L'anno seguente, giugno 1886, la Commissione, esaminando la relazione Bodio sulla delinquenza nel 1885, malgrado l'avvertimento di un commissario previdente che ciò l'avrebbe impegnata a pronunciarsi ogni anno sulle condizioni della criminalità, approvava un'altra risoluzione Costa, la quale concludeva " che anche nell'ultimo anno si è confermata la tendenza ad una diminuzione della criminalità già constatata nel sessennio precedente „ (2).

Senonchè venuto il momento di concludere sulla criminalità del 1886, che iniziò il periodo di aumento, accentuatosi sempre più nel 1887 e 1888, la Commissione dapprima nel giugno 1887 rinviò la sua discussione alla pubblicazione del volume analitico sulla statistica giudiziaria del 1886, mentre prima si era valsa per le sue conclusioni della pubblicazione anticipata dei prospetti sommari, desunti dai discorsi inaugurali del Pubblico Ministero. E poi, nel dicembre 1888, la maggioranza della Commissione, di fronte alla relazione Bodio, che constatava un certo aumento nella delinquenza, approvava una risoluzione Auriti, abbastanza significativa per la sua stessa forma negativa, per rilevare " che i dati statistici dell'anno 1886 *non contraddicono* le conclusioni votate nel novembre 1885 e nel luglio 1886, sul corso della criminalità in Italia „ (3).

---

(1) L'OETTINGEN, *Moralstatistik*, III ediz. 1882, § 38, si associa a questa mia osservazione, già esposta nei miei *Studi sulla criminalità in Francia*, Roma 1881.

(2) *Atti della Commiss. di stat. giud.*, Roma 1887, pag. 135.

(3) *Atti Comm. stat. giud.*, Roma 1889, pag. 212.



E finalmente nel luglio 1889, dopo avere udito dalla relazione Penserini che i Procuratori generali constatarono, nei loro discorsi inaugurali, un aumento generale di criminalità nel 1888 e dopo la relazione Bodio sulla delinquenza nel 1887, che rilevava anche in quell'anno " una recrudescenza di criminalità „ la Commissione, mettendo in pratica il consiglio di quel commissario previdente, evitava di formulare una conclusione esplicita e si atteneva al mezzo termine di " prendere atto della relazione Bodio e delle considerazioni in essa contenute „ (1).

Avevo dunque ragione di sostenere, fino da principio, che dalle diminuzioni notate nel 1881-84 non si aveva ragione di predicare, come tendenza, il miglioramento della nostra criminalità, perchè era soltanto lo straordinario rialzo del 1880 che faceva sembrare buona la condizione, meno peggiore, degli anni seguenti, giacchè quando la febbre è a 40 gradi anche la diminuzione di 1 grado porta refrigerio; ma era un'illusione lo scambiare semplici oscillazioni annuali e transitorie per una tendenza generale e costante. Basta infatti gettare uno sguardo su qualcuna delle più lunghe serie rappresentate nella *I Tavola grafica* per es. i delitti in Francia (linea I), Inghilterra (linea XII) e Belgio (linea XXI) e i crimini e delitti in Prussia (linea IV), per vedere come le oscillazioni in ribasso, succedutesi anche per parecchi anni di seguito, non abbiano poi impedito la ripresa dell'ascensione negli anni successivi, malgrado le illusioni di stabile miglioramento, tante volte espresse, per esempio, nei rapporti annuali dei guardasigilli di Francia, nell'occasione appunto di quelle transitorie oscillazioni.

E senza insistere di più sull'indice eloquente di una tendenza invece all'aumento, dato dalla crescente cifra definitiva dei detenuti condannati in Italia (linea XI) e sull'altro sintoma doloroso, comune ad altri paesi d'Europa, dell'aumento continuo nel numero proporzionale dei delinquenti minorenni; il fatto è venuto purtroppo a darmi presto ragione, coll'incremento incalzante dei delitti denunciati ed anche giudicati dal 1886 al 1897 (2).

(1) *Atti id.*, Roma 1890, pag. 154 e così nei successivi.

(2) Unicamente perchè il lettore sorrida della cortesia e della sapienza di certi avversari della scuola criminale positiva, riporto dalla *Rivista penale* (dic. 1884, pag. 502), che continua nella stessa cortesia di forma senza progredire nella sapienza della critica, il brano seguente, relativo alla statistica della



Senonchè uno studio più preciso dovrebbe essere fatto sul movimento delle principali categorie di reati e nelle varie regioni d'Italia, perchè le cifre totali danno soltanto la fisionomia generale e non tutti i reati nè in tutte le regioni seguono lo stesso andamento annuale, e perchè, come abbiamo detto a proposito del metodo ne' rilievi di statistica criminale, bisogna tenere distinto il movimento periodico della criminalità naturale da quello della delinquenza legale o d'indole contravvenzionale.

Ma questo studio, delineato nella III edizione per il decennio 1879-88 non può ora proseguirsi fino al 1895, perchè la serie statistica non è, malauguratamente, omogenea. Al 1887-88 c'è un salto ed una variazione di rilievi, per cui — quanto ai reati *denunciati* — a quelli per cui provvidero gli uffici del pubblico ministero, si sono aggiunti (e giustamente) quelli per cui provvidero direttamente i pretori. Ma frattanto poichè fino al 1887 questa ultima cifra non fu rilevata, così per i reati di competenza pretoriale — e i più caratteristici, cioè ferimenti e furti — non si può avere quella serie omogenea dal 1879 al 1895, che avrebbe fornito certamente de' dati interessanti.

Nè alle cifre dei reati *denunciati* si possono, per tutta la serie 1879-95, sostituire quelle dei reati o individui giudicati o condannati, perchè questa cifra si ha omogenea per i vari gradi di giurisdizione (pretori, tribunali, assise) soltanto per il totale degli individui condannati (che io ho messo nella tavola numerica sulla criminalità in Europa), ma quanto alle singole specie di reati la continuità manca di nuovo e la serie totale dei 17 anni si spezza in due periodi, che possono ancora fornirci qualche conclusione positiva, ma meno caratteristica, sul movimento della criminalità in Italia.

Raccogliendo per ciò, in due serie separate 1879-88 e 1889-95, le cifre sulle principali categorie di reati in rapporto ai dati più salienti della temperatura annuale e del prezzo di generi alimentari, noi abbiamo le cifre seguenti:

---

criminalità italiana nel 1879-83: " Ed ora vengano i neo-alchimisti delle penali discipline a farneticare intorno alla famosa " marea crescente della criminalità italiana „ allo " spaventoso incremento del delitto in Italia! „ E dire che certi assunti della sedicente scuola positiva erano fondati su cosiffatte induzioni statistiche! Vogliano frattanto i morbosi pessimisti trarne ammaestramento per temperare a più mature indagini le loro atavistiche lucubrazioni „







## ITALIA

## Reati denunciati

pei quali si provvede dal P. M. e dai Pretori (1)  
(per 100,000 abitanti)

Controllo la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico  
Delitti commessi da pubblici ufficiali.  
Violenze, resistenze, oltraggi contro pubblici funzionari.  
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato  
Falso in monete e in atti.  
Frode nei commerci e industrie, e delitti previsti dal Cod. di Comm.  
Controllo il buon costume e l'ordine delle famiglie  
Omicidii volontari e oltre l'intenzione.  
Lesioni.  
Diffamazioni e ingiurie.  
Rapine, estorsioni, ricatti.  
Furti.  
Truffe e altre frodi.  
Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, inondazioni, sommersioni, ecc.  
Altri delitti preveduti dal Codice penale.  
Contravvenzioni prevedute dal C. P.; contravvenzioni e delitti preveduti da leggi speciali

1880	81	82	83	84	1885	86	87	88	89	1890	91	92	93	94	1895
2,3 5,3	2,6 4,9	2,6 4,5	3,4 4,8	3,1 4,2	2,6 3,7	2,1 3,9	1,0 4,4	0,8 6,4	1,9 6,2	2,3 5,5	2,0 6,5	2,8 5,6	3,0 6,2	5,4 6,6	3,1 6,8
—	—	—	—	—	—	—	42,0 8,6 31,0	40,0 8,7 32,0	37,0 9,5 32,0	38,0 9,6 40,0	46,0 11,2 40,0	50,0 11,8 36,0	50,0 12,5 36,0	49,0 14,4 40,0	46,0 16,7 50,0
3,6 10,0 19,0	3,7 13,0 17,0	3,9 13,0 16,0	4,1 13,0 15,0	4,7 13,0 15,0	5,7 13,0 14,0	5,6 13,0 14,0	7,7 14,0 13,0	8,8 15,0 14,0	8,5 15,0 13,0	13,0 16,0 12,0	14,0 17,0 13,0	12,0 19,0 14,0	14,0 19,0 14,0	15,0 20,0 12,0	15,0 20,0 26,5,0
—	—	—	—	—	—	—	165,0 7,0 6,5	159,0 7,0 6,4	168,0 6,4 5,0	203,0 7,9 5,0	216,0 8,4 5,0	223,0 8,8 5,0	227,0 9,2 5,0	249,0 9,3 5,0	253,0 9,2 6,0
14,0	11,0	8,8	7,7	6,8	6,8	7,1	305,0 48,0	335,0 50,0	352,0 51,0	352,0 51,0	364,0 55,0	352,0 54,0	346,0 57,0	360,0 59,0	377,0 61,0
—	—	—	—	—	—	—	132,0 141,0	131,0 138,0	133,0 134,0	130,9 149,0	126,0 183,0	112,0 188,0	114,0 197,0	119,0 210,0	114,0 227,0
—	—	—	—	—	—	—	574,0	609,9	657,0	756,0	743,0	814,0	790,0	856,0	866,0

## TEMPERATURA

e PREZZI del Frumento e Granturco (per 100 K) e del Vino comune (per Ettol.) (1)

	89	1890	91	92	93	94	1895
Palermo	41,8	39,5	40,5	40,1	42,4	40,8	43,8
Perimenti denunciati in Sicilia, per 100,000 abitanti	118	332	359	366	388	347	386
Firenze	35,5	35,1	35,0	37,9	35,5	36,8	35,2
Torino	31,0	31,2	32,9	32,8	31,6	32,5	33,4
Palermo	1,2	0,0	-1,1	1,8	-0,3	-0,4	-1,9
Firenze	-4,0	-3,1	-9,4	-3,4	-8,7	-5,8	-6,7
Torino	-6,5	-7,0	-10,8	-6,8	-15,0	-10,2	-13,0
Frumento	24,0	23,0	25,0	25,0	21,0	19,0	21,0
Granturco	17,0	16,0	17,0	16,0	14,0	12,0	17,0
Avellino	20,0	28,0	27,0	17,0	20,0	34,0	36,0
Cagliari	33,0	33,0	33,0	?	?	?	28,0
Milano	62,0	58,0	54,0	54,0	52,0	34,0	37,0
Roma	39,0	45,0	52,0	37,0	32,0	33,0	38,0

(1) Annuario Statistico Italiano pel 1898, pagg. 118, 119, 14, 15, 171, 172.



Quanto al periodo 1879-88, sapendo che nel 1879-80 la criminalità italiana ha toccato il massimo di quel periodo e non avendo potuto avere le stesse cifre omogenee per la serie anteriore al 1879, nello studio di questo decennio bisogna sempre ricordare che esso ha un punto di partenza eccezionale.

Pur non dimenticando poi una riserva, che farò tra poco, a proposito dell'aumento di popolazione calcolato anno per anno sul numero dei reati, noi rileviamo dalla *Tavola grafica II* che al movimento totale dei reati denunciati (p. 100,000 abitanti) concorrono in modo diverso le diverse categorie.

In genere i reati contro le persone (meno gli omicidii) e il pudore hanno segnato aumento nel 1879-88; mentre quelli contro le proprietà sono diminuiti, almeno fino al 1887, eccettuati quelli contro il commercio, che nel loro incremento continuo e più accelerato nel biennio 1887-88 stanno ad indicare il contraccolpo della crisi commerciale.

A proposito però dei reati contro le persone è strano, che — in questo periodo 1879-88 — mentre i ferimenti e gli altri reati contro le persone sono in grande aumento, gli omicidii qualificati e semplici segnano invece una leggiera diminuzione. Ora, è bensì vero che i ferimenti, come reati di sangue più occasionali, risentono l'influenza dei fattori fisici e sociali assai più che gli omicidii, massime qualificati, che hanno le loro sorgenti più vicine ai fattori antropologici; ma ad ogni modo a spiegare questa specie di paradosso statistico nella criminalità italiana, io credo che bisogna ricorrere, in parte, ad una azione artificiale e quindi perturbatrice. E questa, secondo me, può essere la tendenza che gli ufficiali del Pubblico Ministero abbiano più o meno ad aggravare le prime qualifiche dei fatti di sangue loro denunciati. È una specie di correzionalizzazione di diritto, anzichè di procedura, per la quale, il Pubblico Ministero, o nel caritatevole intento di diminuire le cifre statistiche della più alta criminalità o nello scopo di rendere fin da principio meno incerta la condanna, per il conseguente rinvio ai tribunali, o per tutti e due questi scopi insieme, quando vi sia un reato di sangue, ma non seguito dalla morte della vittima, preferisce forse qualificarlo ferimento anzichè omicidio tentato. Giacchè la prova dell'intenzione di uccidere è sempre aleatoria, massime davanti ai giurati e, se non giuridicamente, certo psicologicamente la linea di separazione tra feri-



mento e omicidio *semplice* tentato o mancato, è molto sottile e spesso inesistente.

È questa una tendenza che è già stata legalizzata dal codice penale spagnuolo, il quale all'art. 423 stabilisce che quando manchino (e quindi, in pratica, quando siano difficili o illusorie) le prove sulla intenzione di uccidere, si faccia un reato per sè stante intitolato "sparo d'arma contro qualche persona" (1).

E ad eliminare questa mia supposizione di psicologia giudiziaria (se ad essa non si voglia sostituire un difetto nei rilievi statistici) non mi paiono sufficienti le contro-osservazioni fattemi dal Bodio (2), sull'andamento annuale delle due serie di omicidii consumati e di omicidii tentati.

Infatti il paradosso statistico che io avevo rilevato nella III edizione per il periodo 1879-88, nel quale le due forme dei reati di sangue (omicidii o ferimenti) avevano un andamento antagonistico, sicchè gli omicidii diminuivano e i ferimenti aumentavano, è scomparso nel periodo 1890-95; durante il quale, come risulta dalla II tavola numerica, l'andamento degli omicidii e dei ferimenti è diventato *parallelo*, sicchè negli anni 1891-92-93 c'è aumento così di omicidii come di ferimenti; nel 1894 c'è lieve diminuzione negli uni e negli altri e nel 1895 c'è stazionarietà per ambedue (3).

(1) Fu per questo che nella Commissione di statistica giudiziaria io rilevai come alle cifre degli omicidii denunciati o giudicati in Spagna bisognava, nei confronti internazionali, aggiungere una parte di quelle sullo *sparo d'arma*, che secondo il codice spagnuolo, non è, molto spesso, che un omicidio tentato o mancato.

E di questo mio rilievo, che non figura nei confronti internazionali della statistica giudiziaria 1886, hanno poi tenuto conto il Bodio, *Relazione sul movimento della delinq. nel 1887* (Atti Comm. Stat. Giud. pag. 52) e di Bosco, *Gli omicidii in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1889. — V. anche FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 252.

(2) Bodio, *Relazione* negli *Atti Comm. Stat. Giud.*, Sess. 1894, pag. 151 e Sess. 1896, pag. 69.

(3) La grande diminuzione dei ferimenti nel 1890 dipese esclusivamente dall'innovazione legislativa che portava la necessità della querela per i ferimenti che cagionarono impedimento non oltre i 10 giorni (invece di 5).

Non voglio, del resto, escludere che l'aumento dei ferimenti sia, in parte, naturale e sincrono alla diminuzione degli omicidii (come dice anche il Bosco, *La delinquenza in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1899, § 2), sia per l'attenuazione morfologica della criminalità, sia per le risse più frequenti determinate dal crescente agglomerato urbano e relativo alcoolismo.



All'infuori di questa osservazione, noi vediamo che l'influenza dei principali fattori di criminalità si manifesta statisticamente anche in Italia, com'è naturale, malgrado che la brevità del periodo d'osservazione, dando maggior risalto alle inevitabili eccezioni annuali, lo renda meno evidente. Ma anche qui bisogna ripetere, che minore evidenza non significa minore esistenza.

Infatti, la linea dei ferimenti denunciati in Sicilia messa a confronto con quella delle temperature massime estive osservate a Palermo (Tav. grafica II) mostra una tale concordanza, che è impossibile non rilevarne l'intima connessione. Vi è solo una eccezione nel 1885, in cui la temperatura sale e i ferimenti invece diminuiscono, forse per l'interferenza prevalente di qualche altro fattore generale, forse anche per una eccezionalità di condizioni meteorologiche a Palermo, che per regola saranno concordi con quelle di tutta la Sicilia (che non ho modo di rilevare dall'*Annuario statistico italiano pel 1890*, pag. 27-28) ma che in qualche anno potrebbero discordare dal resto dell'isola: mentre il numero dei ferimenti si riferisce a tutta la Sicilia. Concordanza, che si ripete, e con assoluta costanza, anche nella serie 1889-95.

L'influenza del prezzo del vino non si manifesta nelle serie statistiche da me raccolte nella Tav. grafica II, forse perchè quei prezzi si riferiscono ai mercati di singole regioni mentre le linee dei reati rappresentano la criminalità per tutta Italia. Ma anche qui minore evidenza non significa minore esistenza; perchè ad es., il Rossi invece l'ha dimostrata, comparando il prezzo del vino nella provincia di Roma col numero delle ribellioni e nella provincia di Cagliari col numero degli omicidii (1) e l'ha più ampiamente documentata il Fornasari (2).

L'azione invece che balza evidente dalla *Tavola grafica II* è quella del prezzo del frumento e del granturco (che seguono lo stesso andamento dal 1880 in poi) sul numero dei furti (qualificati e semplici) e delle grassazioni e ricatti *senza omicidio*. Azione però, concorrente, come già ho dimostrato altrove per la Francia, con quella della temperatura invernale: giacchè vediamo che nel 1880,

(1) Rossi, *Influenza della temperatura e dell'alimentazione sulla criminalità italiana nel 1875-83*, in *Arch. psych.*, 1885, pag. 501.

(2) FORNASARI, *La criminalità e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890*, Torino 1894, cap. II.



essendosi accumulata la rigidezza invernale col prezzo alto dei cereali, i reati contro le proprietà, e i furti soprattutto, che sono i più caratteristici fra loro, hanno segnato un enorme, eccezionale rialzo, analogo a quello che si vede nella *Tav. grafica I* per la Francia ed il Belgio nel 1847, anno di carestia e di rigore invernale.

Nel 1887-88 invece, siccome il rigore invernale era in contrasto col prezzo non alto dei cereali, c'è sì un rialzo nel numero dei furti, delle grassazioni e degli altri reati contro le proprietà; ma non è così forte e si può dir quasi che rappresenta solo la risultante fra le due forze opposte ma disuguali, della temperatura fredda e del buon mercato nei cereali, influenti sulla criminalità.

Riesce dunque statisticamente dimostrato, per l'Italia, che il movimento della sua criminalità, non solo legale ma anche naturale, nel decennio 1879-88, consiste, in diverso grado secondo le diverse categorie di reati, in una oscillazione di decremento, succeduta al massimo del 1879-80 — e seguita dal 1886 in poi da una ripresa di aumento che si accentua poi, in modo costante, dal 1890 al 1895 — dovuta in gran parte all'azione combinata delle variazioni annuali nell'ambiente meteorologico e nell'ambiente economico.

Senonchè, considerando ora il solo movimento annuale della criminalità in Italia, all'infuori delle sue cause determinanti, noi possiamo distinguere in esso — come faremo anche per gli altri paesi — il movimento della criminalità naturale da quello della criminalità legale o contravvenzionale; per quanto lo spezzarsi della serie 1879-1895 in due periodi di cifre non sempre comparabili e specialmente per le due forme caratteristiche di delinquenza naturale, che sono i ferimenti e i furti, ne renda il rilievo statistico assai meno evidente.

Ad ogni modo ecco alcune cifre:



ITALIA Reati denunciati per cui si provvede dal P. M. e dai Pretori (per 100.000 abitanti)	Codici penali antichi		Codice penale nuovo	
	1880	1889	1890	1895
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico . . . . .	2,3	1,9	2,3	3,1
Delitti contro pubblici funzionari . . . .	42,0	40,3	38,1	46,6
Diffamazioni e ingiurie . . . . .	165,0	168,0	203,0	253,0
Contravvenzioni previste dal C. P. e con- travv. e delitti previsti da Leggi spec. (1)	574,0	657,0	756,0	866,0
Altri delitti previsti dal C. P. . . . .	141,0	134,0	149,0	227,0
Falsità in monete e in atti . . . . .	45,0	32,0	40,0	50,0
Frodi in commerci e industrie, e delitti previsti dal Cod. Comm. . . . .	3,6	8,5	13,5	15,0
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie . . . . .	10,7	15,9	16,2	20,3
Omicidii volontari e oltre l'intenzione . .	19,2	13,4	12,1	12,4
Lesioni personali . . . . .	291,0	288,0	245,0	265,0
Furti . . . . .	305,0	352,0	352,0	377,0
Truffe e altre frodi . . . . .	48,0	51,0	51,0	61,0
Rapine, estorsioni, ricatti . . . . .	14,0	6,4	7,9	9,2

(1) Delle contravvenzioni previste dal C. P. e denunciate ai Pretori e al P. M. le più numerose sono:

	1890	1895
Mendicità . . . . .	7,707	13,999
Porto d'armi . . . . .	12,829	18,559
Ubriachezza . . . . .	16,584	13,207

E delle contravvenzioni prevedute da leggi speciali, le più numerose sono quelle previste dalla legge di pubblica sicurezza: 29.884 nel 1890  
34.964 nel 1895.

Se nella prima parte di questa tabella noi consideriamo aggruppate le principali categorie di delinquenza legale e nella seconda parte quelle di delinquenza naturale, è facile vedere come la delinquenza legale abbia segnato in Italia, come negli altri paesi, un costante e forte aumento, specialmente nel secondo periodo, sotto l'impero del nuovo Codice penale: talchè gli "altri delitti previsti dal Codice penale", che erano diminuiti dal 1887 al 1889, sono quasi raddoppiati dal 1890 al 1895; senza parlare delle diffamazioni, di cui le querele sono aumentate per una specie di industria giudiziaria, provocata dalla immorale esclusione della ri-



cerca dei motivi determinanti alla rivelazione dei fatti diffamatorii, per cui, aggravato da una erronea giurisprudenza, il nuovo Codice penale è il vero protettore dei furfanti contro gli onesti censori, come del resto ha confessato la *Rivista Penale* (1).

Ma se l'aumento della delinquenza legale e contravvenzionale si è verificato, in Italia come altrove; ciò non basta però a giustificare la conclusione interessata di chi nell'aumento della criminalità verificatosi sotto l'impero del nuovo Codice penale trova che non vi è niente di anormale, quasi che tale aumento fosse esclusivo alla sola delinquenza legale.

In realtà però quell'aumento si è verificato anche nella delinquenza naturale — per quanto con una certa prevalenza dei delitti fraudolenti su quelli violenti — e dalla seconda parte della precedente tabella risulta che dal 1890 al 1895 tutte le forme di delinquenza naturale, niuna eccettuata — i reati di sangue come quelli contro il pudore come quelli contro la proprietà e la fede pubblica e il commercio — sono più o meno aumentati, come del resto riconosceva anche il Bodio nelle sue relazioni annuali (2).

Talchè, per l'Italia, è un dato statistico inoppugnabile che la criminalità è in continuo aumento, così nelle sue forme legali o contravvenzionali come in quelle naturali.

E questo dato — che vedremo ripetersi negli altri paesi d'Europa, meno l'Inghilterra — se noi non lo riteniamo, certo, il risultato diretto del nuovo Codice penale, perchè invece lo crediamo effetto della crisi sociale che travaglia l'Europa dal 1848 in poi — sta però anche a dimostrare che, per lo meno, le leggi

(1) V. FERRI, *Difese penali*, Torino 1899, pag. 175.

Tanto è vero, che distinguendo le diffamazioni dalle ingiurie, noi troviamo che dal 1892 (primo anno in cui sono distinte nella statistica giudiziaria) al 1895 — mentre le ingiurie denunciate (a Pretori e P. M.) salgono da 56.734 a 63.680, cioè come da 100 a 112; le diffamazioni invece aumentano da 11.067 a 14.743, cioè come da 100 a 133!

(2) BODIO, *Atti Comm. Stat. Giud.* (Roma 1895, Sess. 1894), pag. 229; 1895 (I Sess. 1895), pag. 227; 1897 (Sess. 1896), pag. 203; 1898 (I Sess. 1897), pag. 187.

E per la statistica del 1896, che è pure in aumento sugli anni precedenti, così per le contravvenzioni come per i delitti d'ogni specie (meno per quelli contro la fede pubblica), veggasi Nocito, *La delinquenza in Italia nel 1896*, nella *Scuola positiva*, giugno 1898.



penali, vecchie e nuove, non hanno avuto efficacia d'impedire questo continuo aumento di criminalità naturale, e per ciò, come diceva l'Holtendorff "hanno fatto bancarotta nella lotta contro il delitto".

E questa conclusione negativa è per noi della massima importanza; giacchè per essa appunto — in pieno accordo coi dati dell'antropologia criminale — si giustifica la necessità di cambiare radicalmente l'indirizzo nella preservazione sociale dalla criminalità, sostituendo alla violenza postuma e sterile della repressione l'efficacia della prevenzione sociale sulle cause della delinquenza (come vedremo essersi verificato in Inghilterra) e trasformando la giustizia penale da ingranaggio stupidamente repressivo, malgrado le pretese illusorie di misurare la colpa morale del delinquente, in una funzione, più umana e più efficace ad un tempo, di clinica preservativa contro la malattia del delitto.

Sostituzione e trasformazione, che sono appunto le conclusioni pratiche della scuola criminale positiva, come vedremo nei capitoli seguenti.

Passando agli altri Stati d'Europa, si ottengono questi confronti percentuali:

		1826-28	1893-95		
FRANCIA . .	Affari giudicati per contravvenzioni di po-			}	in 70 anni
	lizia . . . . .	da 100 a 398			
	" " per delitti . . . . .	" 100 " 418			
	" " per crimini contro persone " 100 " 93				
" " " " proprietà " 100 " 32					
		1850-52	1883-85		
BELGIO . . .	Individui giudicati dai Tribunali per crimini			}	in 36 anni
	correzionalizzati contro				
	le persone . . . . .	da 100 a 109			
	" " dai Tribunali per crimini				
" " correzionalizzati contro					
" " le proprietà . . . . .	da 100 a 162				
		1840-42	1893-95		
	Individui giudicati dai Tribunali per delitti da 100 a 310			}	in 56 anni
	" " dalle Assise per crimini				
	contro le persone . . .	" 100 " 75			
	" " dalle Assise per crimini				
" " contro le proprietà . . .	" 100 " 19				



		1857-59	1893-95		
INGHILTERRA	Individui giudicati "sommariamente, per delitti e contravvenzioni . . . . .	da 100 a 176		in 39 anni	
	Individui giudicati "criminalmente, per crimini contro le persone . . . . .	da 100 a 141		in 61 anni	
IRLANDA . .	" " "criminalmente, per crimini contro la proprietà e la circolazione monetaria . . . . .	" 100 " 52			
	Individui giudicati "sommariamente, per delitti e contravvenzioni . . . . .	da 100 a 87		in 32 anni	
PRUSSIA . .	" " "criminalmente, per crimini contro le persone . . . . .	" 100 " 50			
	" " "criminalmente, per crimini contro la proprietà e la circolazione monetaria . . . . .	" 100 a 52			
		1854-56	1876-78		
PRUSSIA . .	Istruttorie per contravvenzioni e furti di legna . . . . .	da 100 a 132		in 25 anni	
	" " per crimini e delitti . . . . .	" 100 a 134			
		1882-84	1891-93		
GERMANIA(1)	Individui condannati per crimini e delitti contro l'ordine pubbl. . . . .	da 100 a 126		in 12 anni	
	" " per crimini e delitti contro le persone . . . . .	" 100 " 139			
	" " per crimini e delitti contro le proprietà . . . . .	" 100 " 112			
		1867-69	1893-95		
AUSTRIA CISLEITANA	Individui condannati per crimini . . . . .	da 100 a 116		in 29 anni	
	" " per delitti . . . . .	" 100 " 620			
		1874-76	1893-95		
AUSTRIA CISLEITANA	Individui condannati per contravvenzioni . . . . .	da 100 a 173		in 22 anni	

(1) Non compresi i reati commessi da pubblici ufficiali, di cui furono condannati nel 1882-86 in media 1620, e nel 1889-93 in media 1535 all'anno.



		1874	1894	
RUSSIA (1) .	{	Individui condannati per delitti contro le		} in 21 anni
		persone . . . . . da 100 a 245		
		" " per delitti contro le		
		proprietà . . . . . " 100 " 73		
		" " per altri delitti . . . " 100 " 152		
		1883-85	1891-93	
SPAGNA (2) .	{	Individui giudicati per delitti . . . . . da 100 a 98		} in 11 anni
		" " per contravvenzioni . . . " 100 " 114		

Il fenomeno generale più costante, che si rileva da questi dati, è sempre l'aumento notevolissimo della minore delinquenza legale o contravvenzionale insieme alla stazionarietà o minore aumento della più grave criminalità naturale (contro le persone); e per quella contro le proprietà, di una grande diminuzione (come in Francia, Belgio, Inghilterra e Russia) o di minore aumento (come in Germania) (3).

In questo fatto costante bisogna però discernere la parte di semplice apparenza da quella di vera e propria sostanza.

(1) Per i 33 governi compresi nelle Corti d'appello di Pietroburgo, Mosca, Kazan, Saratov, Karkov, Odessa, con circa 67 milioni d'abitanti.

Questi dati — come i totali rappresentati nella *Tavola grafica I* — hanno valore soltanto di rappresentazione approssimativa della criminalità nei 33 governi compresi dalla statistica.

Come nota il TARNOWSKY (*Riv. ital. di sociol.*, luglio 1898, pag. 487 e 493), oltre la legge 1882 che passò il furto con effrazione in case non abitate dal giudizio delle Corti e Tribunali ordinari, e quelli dai Giudici di pace, le cifre poi che riguardano i giudicati dai Giudici di pace non comprendono tutti i giudicati di questi.

E in queste cifre statistiche mancano tutti i giudicati dai Tribunali locali di contadini, mentre la popolazione rurale è in Russia circa l'80 % del totale.

Sulla criminalità in Russia v. pure Bosco, *La statist. giudiz. e l'istit. intern. di stat. a Pietroburgo*, § III, negli *Atti Comm. Stat. Giudiz.*, Roma 1898 (Sess. dic. 1897), pag. 270; ORCHANSKY, *Les criminels russes et la théorie de Lombroso*, in *Arch. psych.*, 1898, pag. 14.

(2) Per la Spagna le statistiche del 1894 sono evidentemente errate e le successive non meritano molta fede, sicchè mi sono fermato al 1893.

(3) Sull'aumento della criminalità in Germania, veggasi un articolo di von MAYR, nell'*Allgemeine Zeitung*, suppl. febbraio 1895, e *Revue pénit.*, 1895, pag. 436; BEUNECKE, *Statistik in Zeitschr. f. ges. Strafrecht.*, 1897, XVII, 737.



Infatti, da un lato, la diminuzione dei maggiori reati contro le proprietà è dovuta semplicemente ad uno spostamento di competenza, per quella " *correzionalizzazione dei crimini* ", a cui o la consuetudine pratica dei magistrati (come in Francia ed in Italia prima del 1890) o la legge stessa (come per l'Inghilterra nel 1856 e 1879; per il Belgio nel 1838 e 1849; per l'Italia colle disposizioni per l'attuazione del Codice 1890, che diminuirono di tanto la competenza dei giurati; per la Russia colla legge 1882 per i furti con effrazione in case disabitate) affidano di sostituire all'esito aleatorio dei giudizi criminali per giurati le pene minori ma più certe dei Tribunali per giudici togati. Infatti nei crimini contro le persone, che meno consentono la correzzionalizzazione, manca questo movimento di continua e grande diminuzione; e nel Belgio poi l'aumento continuo nel numero dei crimini correzzionalizzati spetta per la massima parte ai crimini contro le proprietà.

E così nell'aumento grande della minore delinquenza legale, oltre l'aumentato numero degli agenti di polizia, una buona parte spetta soltanto alla *creazione di nuovi delitti e nuove contravvenzioni per leggi successive*. Così (non potendo qui dilungarmi in dimostrazioni minute) per la Francia la legge del 1832 sulle infrazioni della sorveglianza, quella del 1844 sui delitti di caccia, del 1857 sulla frode nella vendita delle merci, del 1845 sui delitti relativi alle strade ferrate, del 1849 sull'espulsione dei rifugiati stranieri, del 1873 sull'ubriachezza, del 1874 sulla coscrizione dei cavalli, ecc.; in Germania le leggi sulla protezione degli operai, sul riposo festivo, ecc., hanno aggiunto nuovi delitti o contravvenzioni da registrare.

Vero è, come nota il Joly (1), che altre leggi, dal 1825 in poi, hanno cancellato altri delitti o ne hanno diminuiti i casi per disposizioni meno rigorose; ma è anche vero che i delitti aggiunti danno un contingente molto maggiore dei pochi cancellati od attenuati e quindi non si può negare del tutto, come fa il Joly, che nell'aumento totale della delinquenza francese non entri anche un elemento artificiale di nuove registrazioni giudiziarie. Ciò del resto non toglie, che in certe categorie di reati più frequenti e non alterati dalle modificazioni legislative, come furti, ferite, attentati

(1) JOLY, *La France criminelle*, Paris 1890, pag. 13.



al pudore, siasi realmente verificato in Francia un grande ed intrinseco aumento negli ultimi sessant'anni. E per l'Inghilterra pure l'aumento dei delitti, giudicati sommariamente, in seguito alla legge del 1856 (cui corrisponde il decremento dei crimini contro le proprietà) è dovuto, in gran parte, come nota il Levi (1), alle nuove infrazioni portate dalle molte leggi locali e particolarmente dall'*Education Act* del 1873, di cui le trasgressioni nel 1878 erano più di 40,000, nel 1886 più di 65,000 e nel 1894 più di 62.000.

Senonchè, a proposito di questa delinquenza minore dell'Inghilterra (che è così numerosa perchè comprende anche infrazioni analoghe alle "contravvenzioni", della legislazione italiana, francese, belga, austriaca, prussiana, spagnola, le quali raggiungono pure cifre molto alte) c'è da osservare appunto che l'aumento del 76 % in 30 anni, più che ai veri e propri delitti è dovuto piuttosto alle trasgressioni. E questa sarebbe una notevole differenza fra l'andamento generale della criminalità in Inghilterra e della criminalità nell'Europa continentale.

Se si scompone la cifra dei delitti giudicati sommariamente in Inghilterra, si trova che l'aumento maggiore si è verificato nelle trasgressioni alle leggi sull'ubriachezza (da 82,196 nel 1861 a 189,697 nel 1882, - 183,221 nel 1885 e 165,139 nel 1886), e alle leggi locali, mentre i veri delitti contro le persone (*assaults*) e contro le proprietà (*stealing, larceny, malicious offences*) non hanno segnato un rialzo così grave. Ed in Francia, per esempio, invece i veri delitti di ferite e percosse, di furto, ecc., segnano un aumento maggiore, indipendente dalle innovazioni legislative.

Infatti, approfittando dei rilievi statistici che sono ora a mia disposizione, si ottiene:

		1861-63	1879-81
INGHILTERRA .	Individui giudicati " sommariamente " :		
	per <i>assaults</i> . . . . .	da 100	a 102
	per <i>stealing, larceny, malicious offences</i> . . . . .	„ 106	„ 110
FRANCIA . . . . .	Affari giudicati dai tribunali:		
	per <i>coups et blessures volontaires</i> . . . . .	da 100	a 134
	per <i>vols simples</i> . . . . .	„ 100	„ 116

(1) LEVI, *A Survey of Indictable and Summary Jurisdiction offences*, nel *Journ. of Stat. Soc.*, sett. 1880, pag. 424.



		1874-78	1880-93
INGHILTERRA .	Individui giudicati " sommariamente " :		
	per <i>assaults</i> (ferite e percosse) . . .	da 100 a	79
	per <i>larceny</i> (furti) . . . . .	" 100 "	116
		1871-75	1888-92
FRANCIA . . . .	Individui giudicati dai tribunali correzionali :		
	per <i>ferite e percosse volontarie</i> . . .	da 100 a	138
	per <i>furti</i> . . . . .	" 100 "	121

Talchè, dalle osservazioni sommarie qui accennate, l'Inghilterra presenterebbe non solo nel totale della delinquenza minore, ma più specialmente poi nei minori delitti contro le persone una diminuzione e nei delitti contro le proprietà un aumento meno grande di quello verificatosi in Francia e nel resto d'Europa (1).

(1) Sembrerebbe fare eccezione il cantone di Ginevra, dove sempre per l'influenza di molte opere di prevenzione sociale (massime a favore dell'infanzia abbandonata) la criminalità è pure in decremento. V. CUÉNOUD, *La criminalité à Genève au XIX siècle*, Genève 1891, pag. 34 e segg.

Sulla diminuzione della criminalità in Inghilterra, che il MORRISON — non distinguendo la criminalità naturale dalla criminalità legale — sostenne non essere così certa nè generale come altri dicevano (ed io fin dalla III edizione la precisai, rilevando anche l'aumento della criminalità più grave contro le persone, sebbene al disotto dell'aumento di popolazione) si è recentemente fermata l'attenzione degli statistici e sociologi.

V. MORRISON, *Crime and its Causes*, London 1891, cap. I; IDEM, prefaz. a *Criminal Sociology* di E. FERRI, London 1895, pag. vi-vii; IDEM, *Lavoro e criminalità in Inghilterra*, nella *Scuola positiva*, 15 genn. 1893, pag. 43; IDEM, *Delinquenti e carceri in Inghilterra*, ibidem, luglio 1895, dove il MORRISON, conclude distinguendo la minore e la più grave criminalità.

GROSVENOR, *Statist. of the abatement of crime in England ecc.*, nel *Journ. of Stat. Soc.*, sept. 1890; GRIFFITHS, *La lutte contre le crime en Angleterre*, in *Rev. pénit.*, mai 1893; FORNASARI, *La criminalità e le vicende econ. in Italia*, Torino 1894, cap. IV; JOLY, *La diminution du crime en Angleterre*, nella *Revue de Paris*, déc. 1894; TROUP, *Introd. to the Crim. Statistics for 1883* (che inaugurò nuova serie di stat. giudiz.), London 1895, pag. 71 e segg.; TARDE, *La diminution du crime en Angl.*, in *Arch. Anthr. crim.*, mars 1895; ASCHROTT, *Strafen und Gefängniswesen in England während des letzten Jahrzehnts*, in *Zeitsch.f. ges. Strafrw.*, 1896, pag. 1; BRUNI, *La diminuzione del delitto in Inghilterra*, in *Arch. psych.*, 1896, pag. 166; FERRERO, *Le cronache di Newgate e la crimin. in Ingh.*, ibidem, 1897, pag. 193; BODIO, *Sul movimento della delinq. in Italia e confr. intern.*, in *Atti Comm. Stat. Giudiz.*, Roma 1898 (Sess. maggio 1897), pag. 195; 1897, pag. 203; 1895 (I Sess.), pag. 231; ROSTAND, *Pourquoi la crim. monte en France et baisse en Angl.*, nella *Réforme sociale*, 1 mars 1897; TARNOWSKY, *La dimi-*



E questo fatto, pur tenendo conto in Inghilterra dell'aumento nei crimini più gravi contro le persone (contemporaneo però al grande aumento della popolazione inglese, più che raddoppiata in 63 anni) sta ad indicare la benefica potenza delle istituzioni inglesi contro alcuni fattori sociali della criminalità (infanzia abbandonata, pauperismo, ecc.) e soprattutto del miglioramento nelle condizioni delle classi lavoratrici (1) malgrado lo sviluppo di attività economica, che certo non si può dire inferiore nell'Inghilterra in confronto alla Francia o ad altri paesi d'Europa (2). Il che, mentre riconferma il nostro modo di vedere sui fattori della criminalità — e sulla pre-

nuzione della crim. in Ingh., nel Giorn. del Min. di giust. Russo, ott. 1897; GOLDSCHMIDT, *Statistique criminelle anglaise pour 1896*, in *Rev. pénit.*, aout 1898, pag. 1134.

Per la statistica criminale in altri paesi d'Europa, oltre quelli da me studiati, veggasi per la Norvegia la *Revue pénit.*, 1897, pag. 606; 1896, pag. 348; 1894, pag. 563; per la Svezia, *ibidem*, 1898, pag. 737; per l'Ungheria, *ibidem*, 1898, pag. 610; 1896, pag. 317; 1895, pag. 721; per il Portogallo, LOPES, *Studio statistico sulla criminalità portoghese*, Lisboa 1897 (riass. in *Revue pénit.*, 1898, pag. 1058); per la Svizzera, CROUX, *La criminalité en Suisse*, negli *Actes du Congrès Anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 297; per la Finlandia, YVERNÉS, *La criminalité en Finlandie*, nel *Journ. Soc. Stat. Paris*, sept. 1897.

Quanto alla Francia, si rileva anche dalla *Tavola grafica I* che nel 1895 ci fu una diminuzione così nei crimini come nei delitti. Ma, pur troppo, questa oscillazione annuale, come altre se ne ebbero in Francia nel 1858-59-60, 1869, 1877-78, 1882, 1893 (e come sempre se ne hanno, transitoriamente, nelle serie statistiche di ogni paese) non credo che permetta di affermare un vero e proprio decremento di criminalità, come sembrano credere il guardasigilli nel suo *Rapport sur la stat. crim. de 1895* (nel *Journal officiel*, Paris, 9 nov. 1897), e BERARD, *La criminalité en France en 1895*, in *Arch. anthr. crim.*, janv. 1898; CRÉMIEUX, *Admin. de la just. crim. en 1895*, in *Revue pénit.*, dic. 1897, pag. 1358; YVERNÉS, *La diminution de la criminalité en France*, nel *Journ. Soc. Stat. Paris*, mai 1898, pag. 152.

(1) Sulle tracce del TUGAN-BARANOWSKY, *Die sozialen Wirkungen der Handelskrisen in England* (nell'*Arch. f. Soz. Gesetzgeb. u. Stat.*, 1898, pag. 19) il Bosco (*La delinquenza in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1899, § IV) rileva giustamente e dimostra statisticamente come l'efficacia prevalente nella diminuzione della criminalità inglese si debba riconoscere nelle più elevate condizioni di esistenza materiale, e quindi morale, delle classi più numerose.

(2) Per le prove di questa progressione economica in Inghilterra, nella seconda metà del secolo XIX, con un contemporaneo aumento dei profitti capitalistici e dei salari, veggasi GRAZIADEI, *La produzione capitalista*, Torino 1899, pag. 33 e segg.



venzione sociale di questa anche nella fase economica della presente società — riesce contrario alla teoria del Poletti.

Il movimento ascensionale della criminalità nel nostro secolo è un fenomeno comune anche all'America.

Così si verifica nel Messico, con aumento da 100 a 128 nella criminalità generale, dal 1871 al 1885 (1); nel Brasile (2) a Buenos Aires (3) e negli Stati Uniti, sebbene per questi sia più difficile avere dati annuali attendibili e completi, che, secondo il White, sarebbero di 1 detenuto ogni 3,442 abit. nel 1850 — 1 per 1,647 abit. nel 1860 — 1 per 1171 nel 1870 — 1 per 855 abit. nel 1880 e 1 per 757 abit. nel 1890, secondo le cifre dei censimenti (4). Fra gli Stati Uniti tuttavia sembra che una metà circa abbiano visto aumentare la loro criminalità (o meglio il numero dei loro detenuti, rilevati nei *census* decennali) e l'altra metà l'abbian vista diminuire, massime in rapporto all'aumento di popolazione (5) come si verifica pure in qualche parte dell'Australia, come la Nuova Galles del Sud (6).

(1) MACEDO, *La criminalidad en Mexico*, Mexico 1897; DURANTI, *La criminalità nel Messico*, nella *Riv. di sociol.*, maggio 1898; GENTINI, *La crim. nel Messico*, in *Arch. psych.*, IX, 304.

(2) VIVEIROS DE CASTRO, *Ensaio sobre a Estad. crim. do Brazil*, Rio Janeiro 1896.

(3) MENDEZ, *La criminalidad de Buenos Aires*, B. Aires 1888; DELLEPIANE, *Las causas del delito*, Buenos Aires 1892, pag. 275; TARDE, *Bribes de Stat. americanes*, in *Arch. anthr. crim.*, nov. 1892.

(4) WHITE, *Sull'aum. della crim. negli Stati Uniti*, negli *Atti dell'Assoc. Med. di New York*, 1896 e *Revue pénit.*, 1896, pag. 815; PASSEZ, *Accroissement de la crim. aux États Unis*, nel *Bull. Soc. Prisons Paris*, 1889, pag. 229; WAKEFIELD, *The Murder in the United States*, nella *Contemporary Review*, 1892; FALKNER, *Statistics of Prisoner*, negli atti della *Warden's Assoc.*, 1892; IDEM, *Crime and criminalstatistics*, in *Annals of Amer. Acad. of polit. soc. Science*, jan. 1897; FOURNIER DE FLAIX, *La criminalité aux États Unis*, nell'*Économiste français*, mai 1893; JOLY, *La crim. aux États Unis*, in *Rev. pénit.*, juill. 1895; BOSCO, *L'omicidio negli Stati Uniti d'America*, nel *Bull. Inst. intern. Stat.*, Rome 1897, X, 1; BATHOLOW, *Murder in the United States*, nel *Journ. of Amer. med. Assoc.*, janv. 1897; PARKER, *Aumento degli omicidii in America*, in *North. Amer. Review.*, giugno 1897; LOMBROSO, *Why Homicide has increased in the United States*, ibidem, dic. 1897, genn. 1898.

(5) COOK, *Homicide in Massachusetts 1870-1892*, in *Quart. Publ. of Am. Statist. Assoc.*, 1893; PETTIGROVE, *Statistic of crime in Massachusetts*, ibidem, 1896; JOLY, *La criminalité aux États Unis*, in *Rev. pénit.*, 1895, pag. 1199.

(6) FORNASARI, *La criminalità e le vicende econ. in Italia*, Torino 1894, cap. V,



Ma la parte sostanziale nel comune aumento della delinquenza — non solo legale ma anche naturale — nei paesi continentali di Europa, risale appunto ad altre cause, diverse da quelle di semplice apparenza statistica ora menzionate. Fra esse, più generale e costante, all'infuori delle varie condizioni di ambiente sociale, è *l'aumento di popolazione*.

Approfittando delle cifre raccolte nell'Introduzione al volume del 1883 sul *Movimento dello Stato Civile in Italia*, riprodotte dal Levasseur, e completate con dati più recenti (1) noi abbiamo, per i periodi corrispondenti a quelli del movimento della criminalità, i seguenti rialzi proporzionali nella popolazione dei vari paesi (eccezzuata l'Irlanda, che per la forte emigrazione segna invece decremento):

Italia . . . . .	dal 1873 (27,165,553) al 1894 (30,818,248)	aumento del 14 %
Francia . . . . .	" 1826 (31,858,937) " 1894 (38,380,000)	" " 20 "
Belgio . . . . .	" 1840 ( 4,072,619) " 1894 ( 6,341,958)	" " 57 "
Prussia . . . . .	" 1852 (21,046,384) " 1878 (26,614,428)	" " 26 "
Germania . . . . .	" 1882 (45,717,000) " 1893 (50,778,000)	" " 10 "
Inghilterra . . . . .	" 1831 (13,896,797) " 1894 (30,060,763)	" " 117 "
" . . . . .	" 1861 (20,066,224) " 1894 (30,060,763)	" " 50 "
Irlanda . . . . .	" 1861 ( 5,798,967) " 1894 ( 4,600,599)	diminuzione 20 "
Austria Cisleitana . . . . .	" 1869 (20,217,531) " 1894 (24,649,193)	aumento del 21 "
Spagna . . . . .	" 1883 (17,158,672) " 1892 (17,938,151)	" " 4 "

Aumento di popolazione, che è dunque una causa naturale ed immanente di aumento della criminalità, per il cresciuto numero dei rapporti, degli oggetti e delle persone in una popolazione sempre più densa nello stesso territorio e specialmente nei centri urbani.

Senonchè non bisogna dimenticare: primo, che questo aumento di popolazione in tanto agisce come causa d'incremento nella cri-

pag. 233. — E la diminuzione pare continuata fino al 1897, almeno secondo le cifre dei detenuti, che però possono variare anche per ragioni procedurali, indipendenti dal movimento della criminalità. *Report of the comptroller-general of Prisons*, Sydney 1896, pag. 2.

(1) LEVASSEUR, *Statistique de la superficie et de la population des contrées de la Terre*, I partie, in *Bull. de l'Inst. Intern. de statist.*, Rome 1886, I, 3. — *Movimento della popolaz. in alcuni Stati d'Europa e d'America*, ibidem, Rome 1897, X, 1, pag. 1.



minalità, in quanto non sia in tutto o in parte neutralizzato da altre influenze, massime sociali, preventive o mitigatrici del delitto: esempio l'Inghilterra, dove sembra che l'aumento di popolazione sia accompagnato da un aumento di criminalità, non quando esso provenga dall'incremento normale della popolazione, vivente in un dato territorio, ma bensì quando il numero degli abitanti aumenta bruscamente per un cambiamento, uno sbalzo nelle condizioni economiche (forme di lavoro) in quel dato territorio.

In secondo luogo, come nota il Rossi (1), non è esatto equiparare senz'altro le cifre percentuali dell'incremento nella popolazione a quelle dell'aumento nella criminalità; come tra gli altri fanno le statistiche giudiziarie italiane e il Bodio nella sua relazione sulla delinquenza italiana dal 1873 al 1883 quando concludendo che, essendo in quell'undicennio cresciuta la popolazione del  $7\frac{1}{2}$  per 100 " conseguentemente la delinquenza avrebbe potuto crescere durante quel periodo del  $7\frac{1}{2}$  per 100 senza che perciò potesse dirsi realmente maggiore „ (2). Infatti siccome in Italia l'aumento della popolazione è dovuto esclusivamente alla prevalenza delle nascite sulle morti (giacchè l'emigrazione supera di molto l'immigrazione) è evidente che, quando si esaminano periodi non molto lunghi, le nascite aumentano la popolazione con un contingente inetto, almeno come soggetto attivo, ne' primi dieci o quindici anni, alla criminalità; mentre le morti tolgono sì una quota di tutte le età, ma per maggior numero di quelle in cui l'uomo può commettere e commette realmente dei delitti (3).

Senonchè non potendo qui addentrarmi nello studio particolareggiato di altri paesi, mi basterà rilevare alcuni fatti significanti, che risaltano nella *I Tavola grafica*: per esempio l'influenza eguale della grande carestia del 1846-47 sui delitti contro la proprietà

(1) Rossi, *Le recenti statistiche giudiziarie penali italiane*, in *Arch. di psich.*, 1889, X, 293.

(2) BODIO, negli *Atti della Commiss. di stat. giudiz.*, Roma 1886, pag. 32 — e così nelle seguenti relazioni annuali.

(3) Un'applicazione di questo concetto è stato fatto dal MAYR (*Rapporto della criminalità colla composizione della popolazione in Germania*, in *Allgem. Zeitung*, suppl. dic. 1895), sostenendo che l'aumento della criminalità in Germania dal 1888 in poi era dovuto all'aumento di natalità verificatosi, come di regola,



tanto in Francia che nel Belgio; le brusche oscillazioni della criminalità in Irlanda, che ne rispecchiano le agitate condizioni politico-sociali; e l'analogia nell'andamento della criminalità in Francia e Prussia, dove al periodo di calma nel decennio precedente la guerra del 1870-71 (segnata in entrambi i paesi da una diminuzione straordinaria di registrazioni statistiche) successe il periodo di grave e continuo incremento di delitti, per contraccolpo delle difficili condizioni economiche, le quali, per esempio, rispecchiano l'acutezza della crisi cogli aumenti della criminalità in Francia, Germania e Italia, negli ultimi anni. Fatti, adunque, che nelle loro linee salienti documentano la dipendenza stretta della criminalità dal contesto dei suoi molteplici fattori.

Talchè, tralasciando qui gli studi più minuti sopra alcuni fattori sociali di delinquenza, suscettibili di espressione statistica, che ho esposti " negli studi sulla criminalità in Francia „ — come l'aumento nel numero degli agenti di polizia giudiziaria, l'abbondanza o scarsità dei raccolti di cereali e di vino, l'incremento dell'alcoolismo, le condizioni della famiglia, l'aumento di ricchezze mobili, la facilità diversa della giustizia civile, le crisi commerciali ed industriali, il rialzo dei salari, i miglioramenti annuali nelle condizioni generali di vita e via dicendo, malgrado l'espansione grande dell'istruzione e degli istituti di previdenza e di beneficenza; — dobbiamo ora partire da questi dati generali della statistica criminale per indurre conclusioni teoriche e pratiche di sociologia criminale.

---

dopo la guerra del 1870, e quindi al maggior numero di minorenni dai 18 anni in su, che prendono parte alla vita dal 1888 in poi.

V. *Revue pénitent.*, 1898, pag. 142.

In Germania però l'aumento della criminalità è soprattutto il riflesso delle condizioni economiche, sia per le crisi più acute e profonde, sia per l'agglomerato aumentato e il maggior numero di donne e bambini impiegati nelle industrie, con inevitabile loro degenerazione diretta e indiretta. V. Bosco, *La delinquenza in alcuni Stati d'Europa*, Roma 1899, § V.



## IV.

35. La legge di saturazione criminosa. — 36. La conseguente minima efficacia delle pene. — 37. Prove storiche, statistiche, psicologiche.

35. — Questi generali rilievi dalle cifre, rappresentate nella *I Tavola grafica*, dimostrano dunque come la delinquenza — sia naturale, sia legale — vada aumentando nel suo complesso, con variazioni annuali più o meno grandi, che poi si accumulano in un lungo periodo, con una serie di vere ondate criminose. Onde si vede, che il livello della delinquenza è determinato, anno per anno, dalle diverse condizioni dell'ambiente fisico e sociale combinate colle tendenze congenite e cogli impulsi occasionali degli individui, secondo una legge, che, analogamente ai dati della chimica, io chiamai di *saturazione criminosa*. Come in un dato volume di acqua, ad una data temperatura, si scioglie una determinata quantità di sostanza chimica, non un atomo di più non uno di meno; così in un dato ambiente sociale, con date condizioni individuali e fisiche, si commette un determinato numero di reati, non uno di più non uno di meno (1).

La nostra ignoranza di moltissime leggi fisiche e psichiche e delle innumerevoli condizioni concomitanti di fatto, ci impedirà di prevedere, in modo preciso, questo livello della criminalità: ma non per questo esso è meno l'effetto necessario ed inevitabile di un dato ambiente fisico e sociale. Infatti le statistiche provano come le variazioni di questo ambiente siano costantemente accompagnate da relative e proporzionate variazioni nella criminalità. In Francia, per esempio (e l'osservazione si può ripetere per ogni altro paese, che offra una lunga serie di dati) le cifre dei crimini

---

(1) Questa legge di saturazione sociale fu recentemente applicata dal Durkheim al fenomeno del suicidio, di cui egli scrive: " Ogni società ha, in ogni momento della sua storia, un'attitudine definita pel suicidio. Si misura l'intensità relativa di questa attitudine prendendo il rapporto tra la cifra totale delle morti volontarie e la popolazione di ogni età e sesso. Noi chiameremo questo dato numerico il tasso della mortalità-suicidio proprio alla società osservata „ DURKHEIM, *Le suicide*, Paris 1897, pag. 10.



contro le persone variano di poco in 62 anni, e così vediamo nella *I Tavola grafica* per l'Inghilterra e pel Belgio, perchè il relativo ambiente è alla sua volta più stabile, non potendo le disposizioni individuali congenite e le passioni umane variare di tanto e così spesso, se non per effetto di straordinarie perturbazioni meteoriche o sociali. Ho potuto infatti dimostrare, che i più grandi cambiamenti ne' crimini contro le persone si ebbero in Francia sia nelle epoche di rivolgimenti politici, sia negli anni di estati più calde e di maggiore straordinario consumo di carne, cereali e vino, per esempio, negli anni di grande rialzo dal 1849 al 1852 (linea III della *I Tavola grafica*) (1) mentre per i reati minori contro le persone, di indole più occasionale, ho dimostrato che per esempio le ferite volontarie seguono soprattutto, nelle loro oscillazioni annuali, l'abbondanza maggiore o minore nel raccolto del vino, come nella loro vicenda mensile segnano un rialzo nei mesi prossimi alla vendemmia, malgrado la costante diminuzione degli altri reati contro le persone, dal giugno in poi.

Le cifre invece di crimini contro le proprietà, e più ancora quelle dei delitti (come si vede nella *I Tavola grafica*), offrono grandi oscillazioni, per la minore stabilità del loro ambiente speciale, l'assetto economico, che può dirsi sempre in condizioni di equilibrio instabile, come negli anni di carestia e scarsità di raccolti, di crisi commerciali, finanziarie, industriali, ecc.; non senza poi risentire l'influenza anche nell'ambiente fisico, perchè ho dimostrato altrove che i crimini contro le proprietà danno rialzi repentini negli anni di più rigidi inverni e ribassi corrispondenti negli anni di più mite temperatura (2).

(1) *Socialismo e criminalità*, Torino 1883, cap. II.

(2) *Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperaturwechsel*, Berlin 1882. — *Variations thermométriques et criminalité*, Lyon 1887.

Quanto all'influenza dei raccolti e del prezzo de' cereali sui delitti contro le proprietà, è notevole (oltre la nota tavola del MAYR, op. cit., pag. 557) un diagramma di MAYHEW e BINNY, *The criminal prisons of London*, Londra 1863, pag. 451, che mette in rapporto il prezzo annuale del frumento e la proporzione dei delinquenti colla popolazione, dal 1834 al 1849.

Uno studio poi sulle principali categorie dei reati nel medesimo riguardo, dal 1870 al 1886, fu compiuto dal FULD, *Der Einfluss der Lebensmittelpreise auf die Bewegung der strafbaren Handlungen*, Mainz 1881, e dal ROSSI per l'Italia dal 1875 al 1883 (*Arch. psych.*, 1885, pag. 501), e più ampiamente dal FORNASARI, *La criminalità e le vicende economiche in Italia dal 1873 al 1890*, Torino 1894.



E questa rispondenza fra i più generali, potenti e variabili fattori fisici e sociali della criminalità e le manifestazioni più caratteristiche di questa, come furti e ferite e stupri, è così serrata e costante, che nelle mie indagini sulla criminalità in Francia durante mezzo secolo, quando mi si presentava qualche oscillazione eccezionale in codesti reati, nasceva in me spontanea la previsione, che nelle cronache di quell'anno si doveva trovare registrato, per esempio, una crisi agricola o finanziaria, o un rivolgimento politico e nelle statistiche meteoriche un inverno più rigido, una estate più torrida e via via. Di modo che colla sola e nuda linea di un diagramma statistico criminale io giungeva a ricostruire, nei tratti più salienti, le vicende storiche di un intero paese, riprovando così, coll'esperienza psicologica, la realtà di quella legge di saturazione criminosa.

Non solo; ma si potrebbe dire che, come nella chimica alla normale saturazione può aggiungersi, per un aumento di temperatura nel liquido solvente, un'eccezionale soprasaturazione; così nella sociologia criminale, oltre la regolare e costante saturazione, si osserva talvolta una vera soprasaturazione criminosa, per le eccezionali condizioni dell'ambiente sociale. Infatti bisogna notare anzitutto, che la delinquenza principale e tipica ha una propria delinquenza *riflessa*, poichè l'aumento dei reati maggiori o più frequenti porta, per sè solo, lo strascico naturale del maggior numero di ribellioni e oltraggi a pubblici funzionari, di false testimonianze, di ingiurie, di infrazioni alla sorveglianza, di evasioni, ecc. Con questo poi, che taluni reati hanno i propri delitti *complementari*, i quali dopo esserne la conseguenza ne divengono alla lor volta stimoli nuovi; così coi furti crescono le compre di cose furtive, il manutengolismo; cogli omicidii e ferite, il porto abusivo di armi; cogli adulterii e colle ingiurie, i duelli, ecc. e viceversa.

Ma poi vi sono vere e proprie soprasaturazioni criminose, straordinarie e passeggere. Così l'Irlanda e la Russia ce ne offrono esempi eloquenti: così in ogni paese, massime in America, nei periodi elettorali; così in Francia nel periodo, che precede e segue il colpo di stato del 2 dicembre 1851, troviamo che il reato di ricettazione dei delinquenti, mentre in ogni altro quadriennio, dal 1826 al 1881 non supera la cifra di 50, nel quadriennio 1850-53 giunge a 239; come nella *Tavola grafica II* si rileva un aumento eccezionale di processi per delitti contro la sicurezza dello Stato



o l'ordine pubblico, riflesso evidente della crisi economica, politica, sociale che in questi anni attraversa l'Italia. Così nella più grave carestia del 1847 (che nella *I Tavola grafica* si vede segnata con rialzi così bruschi nei crimini contro la proprietà e nei delitti, in Francia e Belgio) il reato di saccheggio di granaglie giunge nella Francia a 42 in un anno solo, mentre in altri 55 anni appena dà un totale di 75. Ed è notorio il fatto, che nelle annate di caro dei viveri o di maggior rigore invernale, molti furti e piccoli reati si commettono per avere il vitto nelle carceri, come confermano spesso i discorsi inaugurali del Pubblico Ministero. Ed ho poi osservato, in Francia, che altri delitti contro la proprietà diminuiscono invece, negli anni di carestia, per un analogo movente psicologico, verificandosi ciò che potrebbe dirsi un paradosso statistico. Così ad esempio, rilevai che, come la crittogama e la filossera valgono più dei rigori penali a diminuire il numero dei ferimenti; così la carestia vale assai più delle inferriate e dei cani sguinzagliati nei recinti delle prigioni per impedire le evasioni dei detenuti, che danno appunto in tali epoche dei ribassi caratteristici, dovuti al vantaggio che hanno i carcerati di essere alloggiati e nutriti dallo Stato. Ed analogamente, con nuova riconferma psicologica, nel 1847, mentre tutti i crimini contro la proprietà segnano uno straordinario aumento, i soli crimini di furto e abuso di confidenza commessi da domestici presentano, in Francia, un notevole ribasso, appunto perchè, meglio della pena, li impediva la premura di non perdere il sostegno del padrone durante la crisi economica (1). Ed il Chaussinand confermando questa mia osservazione aggiunge, che durante queste crisi diminuisce anche il numero dei contumaci " perchè, ladri e vagabondi preferiscono

(1) Ecco infatti alcune cifre:

FRANCIA (Corti d'Assise)	1844	1845	1846	1847 (carestia)
Crimini contro le proprietà . . . . .	3767	3396	3581	4235
Abusi di confidenza dei domestici . . . . .	136	128	168	104
Furti dei domestici . . . . .	1001	874	924	896



allora farsi arrestare per evitare la miseria, che infierisce fuori di prigione „ (1).

Sono due le conseguenze principali di questa *legge di saturazione criminosa*, per quanto riguarda la sociologia criminale.

La prima, che non è esatta quella meccanica regolarità dei fenomeni criminosi, che dal Quetelet in poi si era molto esagerata. È rimasta famosa la sua tanto citata espressione, “ esservi un tributo pagato annualmente con maggior precisione di ogni altro, il contingente dei reati „; e potersi quindi calcolare, in antecedenza, quanti individui bagneranno le mani nel sangue dei loro simili, quanti saranno avvelenatori, falsari, ecc., perchè “ i crimini si riproducono annualmente nello stesso numero, attirando le stesse pene, nelle stesse proporzioni „ (2). E si ode ripetere dagli statisti che, per esempio, di anno in anno i crimini contro le persone variano al più di  $\frac{1}{25}$  e quelli contro la proprietà di  $\frac{1}{50}$  (3), oppure che vi ha una legge a limiti del delitto che non sorpassa le variazioni di  $\frac{1}{10}$  (4).

Questa opinione nata nel Quetelet e negli altri dall'aver osservato il solo andamento dei crimini più gravi e per una brevissima serie di anni, venne già in parte confutata dal Maury stesso e dal Rhenisch (5), e più esplicitamente dall'Aberdare (6), dal Mayr (7) e dal Messedaglia (8).

(1) CHAUSSINAND, *Étude sur la statistique criminelle en France*, Lyon 1881, pag. 18.

(2) QUETELET, *Du système social* ecc., Paris 1848, lib. I, sez. II, cap. 2; IDEM, *Physique sociale*, II édit., Bruxelles 1869, lib. IV, § 8. — E così tra gli altri, BUCKLE, *Histoire de la civilisation en Angleterre*, Paris 1865, I, pag. 23 ecc.; WAGNER, *Die Gesetzmässigkeit in den scheinb. willk. Handl.*, Hamburg 1864, pag. 44.

(3) MAURY, *Du mouvement moral de la société*, nella *Revue des deux mondes*, sett. 1860.

(4) POLETTI, *Teoria della tutela penale*, 1878, cap. VI (append. alla II ediz. dell'*Uomo delinquente* di Lombroso).

(5) RHENISCH, nella *Zeitsch. f. Philos. und Philol. Kritik*, citato da BLOCK, *Traité théorique et pratique de statistique*, Paris 1886, II ediz., pag. 119.

(6) ABERDARE, *Il delitto e la pena in Inghilterra - Riv. carc.*, 1876, pag. 204.

(7) MAYR, *La statistica e la vita sociale*, Torino 1886, II ediz., pag. 554.

(8) MESSEDAGLIA, *La statistica della criminalità*, Roma 1879, pag. 44 e nota 33. E così MINZLOFF, *Études sur la criminalité*, nella *Philos. posit.*, sett.-dic. 1880.



Infatti, se il livello della criminalità è determinato necessariamente dalle condizioni fisiopsichiche della popolazione e dalle condizioni dell'ambiente fisico e sociale, come potrebbe esso rimanere costante ed inalterato, malgrado le variazioni continue e spesso grandissime di queste stesse condizioni? Sarà costante la proporzione fra una data popolazione vivente in un dato ambiente ed il numero dei reati; e questa è la legge di saturazione criminosa. Ma appunto per ciò il contingente della criminalità non sarà mai eguale a sè stesso, di anno in anno; vi sarà, come dice il Messedaglia e ripete il Poletti, la regolarità dinamica, ma non la regolarità statica. Talchè possiamo ammettere, in questo senso, la conclusione del Drobisch, che "ogni regolarità, che mostra la statistica morale negli atti umani arbitrari, non deriva da una legge fatale, da un destino, che esiga una cieca sommissione e si compia per forza irresistibile, ma essa è *il prodotto di cause costanti*, e tuttavia suscettibili di modificazioni „ (1). Ed è ciò che noi deterministi sosteniamo: affermando così, per una parte, la dipendenza, nel senso di necessità naturale e non di fatalismo o predestinazione dei fenomeni umani, e quindi anche dei criminali, dalle cause naturali; e dall'altra parte, la possibilità di modificare gli effetti modificando l'azione di queste cause stesse. Ciò che, del resto, riconosceva lo stesso Quetelet dicendo: "Se cambiamo l'ordine sociale, vedremo immediatamente variare i fatti, che eransi riprodotti con tanta costanza. Toccherà allora agli statisti il riconoscere se i cambiamenti furono utili o dannosi. Questi studi dimostrano, ad ogni modo, l'importante missione del legislatore e la parte di responsabilità, che egli deve avere in tutti i fenomeni dell'ordine sociale „ (2).

La seconda conseguenza di quella legge di saturazione criminosa, e che ha una grande importanza teorica e pratica, sta nella di-

(1) DROBISCH, *La statistica morale e il libero arbitrio*, trad. Tammeo, negli *Ann. di statistica*, 1881, vol. 23, pag. 124.

(2) QUETELET, *Physique sociale*, Bruxelles 1869, II édit., § 8 della sez. III, lib. IV.

Non è quindi meritato il rimprovero, di seguire "le antiche teorie meccaniche „ di statistica criminale, fatto alla scuola positiva italiana dal FULD, *Einfluss der Kriminalstatistik* ecc., in *Arch. f. Strafr.*, 1885.



mostrazione positiva, che le pene ritenute finora e tuttora, all'infuori di poche dichiarazioni platoniche, i migliori rimedi contro il delitto, non hanno punto l'efficacia, che loro si attribuisce: perchè i reati aumentano e diminuiscono per una somma di ben altre cagioni, che non siano le pene facilmente scritte dai legislatori ed applicate dai giudici e carcerieri.

La storia ce ne offre luminosi esempi.

Sotto l'impero Romano, quando la società era caduta in tanta corruttela, invano si promulgarono leggi per colpire " gladio ultore et exquisitis poenis „ (come dice una legge del tit. 9, libro IX, Codicis) i colpevoli di celibato, adulterio, incesto, venere prodigiosa. Dione Cassio (Hist. rom. LXXVI, 16) riferisce che nella sola Roma, dopo la legge di Settimio Severo, si iniziarono immediatamente tremila processi per adulterio. Ben altro occorre però a guarirne la malata società, come prova il fatto, che leggi severissime contro gli stessi reati continuarono inutilmente fino a Giustiniano: dopo che, come dice il Gibbon (1), la legge Scatinia contro la nefanda venere " era caduta in dissuetudine per il trapassare degli anni e per la moltitudine dei rei „. Il che non basta ad ammaestrare coloro, che, per esempio in Francia, vorrebbero opporsi al celibato col solo magistero delle pene.

È un fatto, che dal medio evo a noi la maggiore mitezza dei costumi ha concorso in gran parte a rendere meno frequenti in Europa quei reati di sangue, che prima erano tanto numerosi da richiedere diverse specie di *tregue* e *paci*, malgrado le feroci penalità di quei tempi. E il Du Boys chiama ingenuo il Celtes perchè dopo aver dato un quadro degli spaventevoli supplizi dei suoi tempi in Alemagna (secolo XV), si meraviglia che tutti quei tormenti e castighi non abbiano impedito ai crimini di moltiplicarsi (2).

Roma imperiale si illuse di soffocare il cristianesimo colle pene più feroci, e queste invece sembravano alimentarne la sorgente, che certo non temeva il codice penale. Allo stesso modo l'Europa

(1) GIBBON, *Storia della decadenza dell'impero Romano*, capitolo 44.

(2) DU BOYS, *Histoire du droit criminel des peuples modernes*, Paris 1858, vol. 2, lib. III, cap. 26, pag. 613.

In un volume manoscritto dell'archivista ferrarese Filippo Ungarelli, da me trovato al Ministero di grazia e giustizia, avendo rilevato il numero ed il modo delle condanne capitali, eseguite nel ducato di Ferrara, dal 970 al 1869, per



cattolica medievale credè spegnere la riforma religiosa colle persecuzioni prodigate sotto il manto del ministero punitivo, ottenendo

una serie adunque di 9 secoli, mi è risultata la seguente distribuzione, di 5758 esecuzioni:

Appiccati . . . . .	4889
Fucilati . . . . .	83
Decapitati . . . . .	287
Appiccati e squartati . . . . .	359
Appiccati ed abbruciati . . . . .	70
Tanagliati, appiccati e squartati . . . . .	36
Trascinati a coda di cavallo e squartati . . . . .	32
Bruciati vivi . . . . .	2

Dal catalogo, pure manoscritto, delle esecuzioni capitali in Bologna dal 1030 al 1800, estratto dai libri della Confraternita di S. Maria della Morte, ho rilevato che anche alla fine del secolo scorso continuarono codeste atroci carnicine. Così il 5 febbraio 1752 un assassino " fu mazzolato, scannato e squartato..... " ed il 30 maggio 1767 un altro assassino " fu appiccato e squartato. Li quarti furono portati al luogo dove commise il delitto ".

E per dare un esempio caratteristico della atrocità delle pene in uso anche nel nostro paese, riporterò la descrizione di un supplizio straordinario, avvenuto a Bologna nel 1395, tolta dalla *Cronaca di Pietro di Mattiolo Fabro bolognese* (1371-1424) esistente alla biblioteca universitaria di quella città. " Uno sabato, che fu a di 3 del mese di avrile, Giacomo figliolo de Ugolino dal Borgo Panigale della guarda de Bologna, per l'infrascritto malefizio fu zustiziato in lo infrascritto modo, cioè che ello fo appicado vivo e con gli piedi sovra a uno paro de forche, che erano fatte suzo uno carro e fogli appicadi dui cani vivi per li piedi, uno de denanci e uno de drieto alla persona del dito Giacomo, che nudo era così appicado. Questi cani abaiavano et alquanto l'insuziavano e così stando fo tanagliato dagando due vuolte attorno la piazza, puossa per li luoghi più bighi e consueti, così tenagliandolo lo condussero fino al campo del mercado, e lì con uno falzone ben tagliente gli fo tagliade le mani dalle braccia, puossa così vivo fo squartado in quattro pieci e furono butadi là in uno grandissimo fogo e tutto quanto, le ossa e la carne bruzòno e àrseno e puossa butòno la sua polvere al vento. E questo fo fatto al dito Giacomo, perchè ello del mexe d'ottovre dell'anno prossimo passado dè d'una forza de legno suxo lo collo ovvero la coppa del detto Ugolino suo padre, de che ello cadde in terra; puossa lo ditto Giacomo gli mixe gli piedi suxo la gola ovver che colle sue mani ello gli strenze tanto la gola che il dito Ugolino suo padre morì. E questa così aspra e crudele xustixia fe fare misser lo podestade con sentimento de tutto lo reggimento, a terrore e spavento de zascuno che mai simile cose pensasse ". Per simili descrizioni veggasi ADEMOLLO, *Le giustizie a Roma*, Roma 1882 e *Le annotazioni di Mastro Titta*, Città di Castello, 1886.

A cui basterà aggiungere il ricordo della vivisezione dei condannati a morte, nel secolo XVI, documentata per la Toscana dall'ANDREOZZI, *Le leggi penali*



invece gli effetti contrari. E se il protestantesimo non mise larghe radici in Italia, Francia e Spagna, ciò è da spiegarsi, in massima parte, per ragioni sociali ed etniche altrimenti che coi roghi e le stragi, quando si pensi che poi non vi si allargò neanche, quando cessò ogni penalità per ragione di credenze religiose (1).

Le cresciute cognizioni popolari valsero a far scomparire quei pretesi reati di magia e sortilegio, che pure avevano resistito alle pene più disumane dell'antichità e del medio evo. La magia fu punita con estrema ferocia sotto gli imperatori Valentiniano e Valente. Senatori, matrone e filosofi spiravano in mezzo ad ignominiosi e crudeli tormenti. I soldati, destinati alla guardia delle prigioni, dichiararono che il loro numero era insufficiente ad impedire la fuga o la resistenza della moltitudine di prigionieri. Eppure i pretesi reati di magia, puniti di morte per legge di Costantino, siccome tendevano a soddisfare le più imperiose passioni del cuore umano, così erano continuamente proscritti e continua-

---

*degli antichi cinesi*, Firenze 1878, pag. 43 e segg., e dal ROMITI, *Catalogo ragionato del Museo anatomico di Siena*, Siena 1883, Introduzione, pag. 8 e segg., e *Ancora sull'Anatomia in Siena nel XV secolo*, nelle *Notizie anatomiche*, Siena 1883.

(1) Al lume della dottrina, che si chiama comunemente il materialismo storico ed io credo più esatto chiamare determinismo economico — secondo la quale i fenomeni morali, giuridici, politici e sociali in genere sono determinati, direttamente o indirettamente, dalle condizioni economiche di ciascuna società in ogni momento della sua evoluzione — si vede che l'incoercibile espansione del movimento cristiano e poi della riforma protestante era determinata, per il cristianesimo dalla evoluzione economica che portava il tramonto della schiavitù ed era quindi per una nuova religione, che predicava la fratellanza di tutti gli uomini, una forza di elaterio superiore ad ogni violenza sanguinosa di repressione. E così il movimento della Riforma, non era che un riflesso religioso dell'emancipazione economica della classe borghese nell'Europa centrale ed aveva, per le stesse ragioni, una forza espansiva irrefrenabile dalle persecuzioni e dalle condanne. Lo stesso fenomeno si verifica, sotto i nostri occhi, per il socialismo, che rappresenta l'emancipazione economica del proletariato ed una fase superiore di evoluzione economica e quindi morale e sociale.

V. CICCOTTI, *Il tramonto della schiavitù*, Torino 1899; LORIA, *Les bases économiques de la constitution politique*, Paris 1893; ENGELS, *Sur le christianisme primitif*, nel *Devenir social*, aprile-marzo 1895; LABRIOLA, *Discorrendo di socialismo e di filosofia*, Roma 1898, pag. 111; LERDA, *Influenza del cristianesimo sulla economia*, Palermo 1899; CHIRAC, *Les dessous économiques de la Révol. Chrétienne*, in *Humanité nouvelle*, mai 1899; FERRI, *Socialismo e scienza positiva*, II ediz., Palermo 1900.



mente praticati „ (1). E ciò si ripeteva cogli stessi risultati, nel medio evo.

Durante e dopo le crociate, lo spostamento delle condizioni economiche e lo spirito d'avventure determinarono in Germania nel XIV secolo un aumento enorme nel numero dei vagabondi. “ Era divenuto un vero flagello, dopo la guerra dei trent'anni, questa crisi spaventevole che sospese, per così dire, ogni vita regolare in Germania. Malgrado la frusta, il marchio, la forca, il numero dei vagabondi cresceva ogni giorno, ed un vecchio cronista dice che si poteva temere venisse a mancare il legno per fare delle forche e la canapa per filare le corde „ (2).

E la bestemmia, malgrado il taglio del naso, della lingua e delle labbra, comminato dappertutto e continuato in Francia da Luigi IX fino a Luigi XV, spesseggiò nel medio evo e va diminuendo invece, malgrado l'impunità, nei paesi civili. E dove dura tuttavia il turpiloquio, anche il Codice penale nulla può, quando pure non cada in dissuetudine, come fu in Toscana, fino al 1890, per le pene dell'art. 136 quasi mai applicate. Eppure tanta è l'illusione comune, che pochi anni fa si propose sul serio di estendere quelle pene contro la bestemmia a tutta Italia; e recentemente Murcia, in Ispagna, ha ristabilito i processi contro i bestemmiatori.

Notava il Mittermayer (3) che, se in Inghilterra e Scozia si ha un numero assai minore di false testimonianze, spergiuri, ribellioni e resistenze che non in Irlanda e nel continente europeo, ciò si deve in gran parte al diverso carattere nazionale, che dev'essere precipuo elemento della vita criminosa, per la sua continua ed ereditaria influenza sugli individui e sulle istituzioni.

Anche all'infuori delle statistiche, adunque, noi possiamo persuaderci che i reati e le pene si svolgono in due sfere quasi eccentriche; ma quando poi la statistica venga a confermare l'insegnamento della storia, allora ogni dubbio deve svanire sulla minima efficacia repulsiva delle pene contro i reati.

(1) GIBBON, *Storia della decadenza dell'impero Romano*, cap. 25.

(2) REICH, *L'evoluzione penitenziaria in Sassonia*, riass. da RIVIÈRE, nella *Revue pénit.*, 1896, pag. 609.

(3) MITTERMAYER, *Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord*, Paris 1868, § 4, pag. 53.



Ed alla statistica appunto noi possiamo chiedere una prova eloquente, studiando l'andamento della repressione per 70 anni in Francia, com'io ebbi occasione di fare nei miei *Studi* già citati, che ora completo coi dati relativi agli ultimi anni.

Quando si parla di repressione dei reati, bisogna anzitutto distinguere quella che dipende dal carattere generale della legislazione penale, informata a maggiore o minore severità, da quella che si concreta nell'applicazione della legge stessa, per opera degli organi giudiziari, che compiono più o meno rigorosamente la funzione sociale del ministero punitivo. Ora, quanto alla legislazione, non è certo alla rilassatezza della penalità che si possa attribuire in Francia l'aumento della delinquenza, che abbiamo rilevato; poichè le variazioni legislative sopravvenute in quel paese, specialmente nel 1832 e nel 1863, colle revisioni del Codice penale, portarono una mitigazione di pene affatto parziale, e collo scopo anzi e col l'effetto, secondo gli stessi rapporti annuali delle statistiche criminali, di rendere più ferma la repressione giudiziaria, col facilitare l'applicazione di pene meno esorbitanti, essendo legge psicologica costante la ripugnanza dei giudici, anche togati, alle pene eccessive. Non solo, ma si sa che, se vi è Codice penale in Europa che non pecchi di soverchia mitezza, questo è appunto il Codice francese, che palesa assai fortemente il rigorismo dell'epoca napoleonica in cui venne promulgato; anche senza notare che per certi reati, come ad esempio stupri ed attentati al pudore, che pur segnano in Francia uno straordinario aumento, si aggravarono le pene con diverse leggi successive. E così per il *chantage*, fattosi sempre più frequente, come nota il Joly (1), malgrado le pene severe stabilite dalla legge del 1863.

La questione dunque si riduce alla repressione giudiziaria, di cui importa vedere l'andamento complessivo nell'ultimo mezzo secolo, come quello cui spetta evidentemente, nella sfera del sistema penale, l'efficacia maggiore sulla criminalità. Le leggi infatti non esercitano alcun'azione reale, se non in quanto siano applicate e lo siano più o meno rigidamente; poichè, nelle classi sociali, che danno il maggior contingente alla criminalità, le leggi non sono conosciute se non appunto per questa loro pratica applicazione,

---

(1) JOLY, *Le crime*, Paris 1888, pag. 122.



dalla quale poi soltanto dipende quella funzione veramente difensiva, che è la prevenzione speciale contro la ripetizione dei delitti per parte dello stesso delinquente. Tanto, che per il sociologo criminalista, hanno ben poca importanza i ragionamenti, che non pochi giuristi teorici fondano unicamente sull'illusione psicologica, che le classi delinquenti si preoccupino della redazione di un codice penale, precisamente come lo potrebbero le classi più istruite e meno numerose della società. Al quale proposito, giova anche ricordare l'equivoco di chi, come il Garofalo, credeva, ad esempio, che l'abolizione legislativa della pena di morte, avrebbe prodotto effetti dannosi, non tanto per sè, quanto per la notizia che ne giungesse alle classi delinquenti (1); senza accorgersi che queste non badano agli articoli del Codice, come sono stampati, ma badano soltanto se i giudici condannano a morte e soprattutto se il carnefice eseguisce davvero le loro sentenze: ciò che in Italia non avveniva, da molti anni, anche quando la pena capitale era scritta nel Codice. E l'esperienza è venuta, anche una volta, a confermare questa indipendenza dei fenomeni criminosi delle leggi penali; dacchè abbiamo visto che in Italia l'unico reato, che seguì realmente una diminuzione negli ultimi anni, è appunto l'omicidio, per il quale fu legislativamente abolita la pena di morte nel 1890.

Sono due gli elementi, da cui risulta una maggiore o minor severità di repressione giudiziaria:

I, il numero degli individui assolti relativamente al totale di quelli processati.

II, la diversa proporzione delle pene più gravi di fronte al totale degli individui condannati.

Veramente, in astratto, il per cento degli assolti non dovrebbe indicare maggiore o minore severità di *repressione*, perchè il condannare o l'assolvere dovrebbe essere semplice dichiarazione di certezza o no e riflettere quindi unicamente la maggiore o minore pienezza delle prove addotte; ma, in fatto, è innegabile che nell'aumento percentuale dei condannati entra anche la severità dei giudici, specialmente popolari, che la manifestano appunto col mostrarsi sia meno scrupolosi nella critica delle prove, sia più corrivi ad ammettere le circostanze aggravanti e quindi le pene maggiori.

---

(1) GAROFALO, *Contro la corrente*, Napoli 1888.



Come si conferma anche colle rarissime assoluzioni nei giudizi in contumacia.

Di questi due elementi il primo è certamente il più importante, per la legge psicologica che l'uomo, nella pena come in qualsiasi altro dolore, più è rattenuto dalla certezza che non dalla gravità del castigo; per cui anche i criminalisti classici sostennero, con ragione, che riesce più efficace una pena mite ma certa, di una atroce, ma che lasci campo maggiore alla speranza di impunità. È vero però che essi poi portarono all'esagerazione questa teoria, preoccupandosi di ottenere per tutti i delitti senza distinzione (e quindi anche per quelli commessi dai più pericolosi delinquenti nati o abituali) continue ed eccessive mitigazioni ed abbreviazioni delle pene, senza adoperarsi colla stessa efficacia per ottenerne anche la certezza, colle riforme procedurali e di polizia giudiziaria.

Ora, per vedere, relativamente alla criminalità generale, l'andamento di codesti due elementi della repressione, anzitutto ho diviso, per la Francia, la serie 1826-1895 in altrettanti periodi quinquennali, escludendo il biennio 1870-71 (anormale per gli anni di guerra) e fermandomi col IX periodo al 1869, senza compiere il quinquennio, perchè l'anno 1872 non era giudiziariamente comparabile ai precedenti, inaugurando esso una nuova era di organizzazione politica e sociale della Francia.

Determinato per ogni periodo il totale degli individui giudicati ed assolti dalle Corti d'assise, in contraddittorio, e dai Tribunali correzionali, ho ricavato le seguenti proporzioni:

FRANCIA	Proporzione degli assolti per 100 giudicati			FRANCIA	Proporzione degli assolti per 100 giudicati		
	Assise in contraddi- torio	Tribunali Correzio- nali	TOTALE		Assise in contraddi- torio	Tribunali Correzio- nali	TOTALE
I. 1826-30	39	31	32	VIII. 1861-65	24	9	6
II. 1831-35	42	28	30	IX. 1866-69	23	17	8
III. 1836-40	35	22	23	X. 1872-76	20	6	6
IV. 1841-45	32	18	19	XI. 1877-81	23	5	6
V. 1846-50	26	16	17	XII. 1882-86	27	6	6
VI. 1851-55	28	12	13	XIII. 1887-91	29	5	6
VII. 1856-60	24	10	7	XIV. 1892-95	30	5	6

Da questa tabella spicca evidente la continua diminuzione pro-



porzionale di assolti, tanto nelle Assise (eccetto l'ultimo decennio) quanto nei Tribunali; che può dipendere anche dalla maggior cura dei magistrati ad istruire i processi, ma che ad ogni modo segna una tendenza incontestabile ad una maggiore severità giudiziaria, la quale non ha impedito tuttavia l'aumento costante della criminalità.

Di questa sempre minore indulgenza dei giudici certo si trovano le ragioni, oltrechè nelle diverse inclinazioni dei giudici stessi, diversamente scelti o disposti d'animo, e nei rivolgimenti politici, che, come notava il Quetelet, hanno sempre per effetto di indebolire momentaneamente la repressione per poi renderla più severa (come si vede nei periodi V e X, dopo il 1848-52 e il 1870-71) anche nei cambiamenti legislativi.

Vediamo appunto nelle cifre delle Assise, dei Tribunali e del totale un forte ribasso del III periodo, per effetto della legge 1832, che mitigando alcune pene e introducendo per la prima volta le circostanze attenuanti generiche (riconoscimento inconscio, e perciò facile all'abuso, delle categorie dei delinquenti) facilitava le condanne. Infatti, da una parte si eliminava la ripugnanza dei giudici alle pene esorbitanti e dall'altra di fronte ad una legge che mitigava la penalità, nasceva spontanea nei giudici la tendenza psicologica a compensarne la mitezza colla maggiore severità: fatto, che sembra riprodursi nell'VIII periodo, forse per un analogo effetto della legge 13 maggio 1863 (di revisione del Codice) e nei Tribunali per la legge 20 maggio 1863 sull'istruzione immediata dei delitti flagranti. Ed oltre a ciò si potrebbero forse riscontrare le più spiccate variazioni di questa tabella, per le Assise, con le diverse leggi sul giurì, che sia pel numero di voti necessario alla condanna, sia per la diversa scelta dei giurati, debbono influire sopra una maggiore o minore facilità di assoluzioni, come notavano il guardasigilli nel suo Rapporto sulla statistica del 1848, il Quetelet (1) ed il Béranger (2).

Così, per esempio, nelle Assise noi vediamo che l'alta cifra di assoluzioni nel I periodo, dovuta in parte alla rivoluzione del 1830, ma più alla legge 2 maggio 1827 che sostituiva le liste generali

---

(1) QUETELET, *Physique sociale*, II ediz., § VIII, sez. 3, lib. 4.

(2) BÉRANGER, *De la repression pénale*, Paris 1862, I, 258.



dei giurati alle liste ristrette, tocca il massimo nel II periodo, dopo che la legge 4 marzo 1831 portò da 7 a 8 il numero dei voti necessari per condannare, e diminuisce invece nel III periodo per la legge 9 settembre 1835, che ritornava a 7 il numero dei voti. E nel V periodo la cifra delle assoluzioni cresce, sia per la rivoluzione del 1848, sia per il decreto 6 marzo 1848 che rialzava ad 8 il numero dei voti; abrogato, è vero, dal decreto 18 ottobre stesso anno, ma a cui si aggiunse il decreto 7 agosto dell'anno medesimo, che allargando le liste dei giurati sulle basi dell'elettorato politico, procurava la formazione di giurì meno severi, perchè non presi in prevalenza nelle classi sociali più interessate e propense al rigorismo penale. E così al forte ribasso nel VI periodo contribuì certamente, oltre alla fermezza ispirata ed imposta dal governo imperiale, anche la legge 4 giugno 1853 che restrinse le liste dei giurati; come deve essere accaduto appunto nel X periodo, dopo il 1872, in seguito allo stabilimento di un governo severo, dopo la rivoluzione, ed alla legge 21 novembre 1872, che restrinse di nuovo le liste del giurì, prima allargate con una legge del 1871 (1).

Volendo ora ripetere questi rilievi statistici per l'Italia, noi ci troviamo dinanzi la solita mancanza di dati per una lunga serie di anni e possiamo quindi riportare soltanto quelle scarse cifre, che se non altro staranno a dimostrare il desiderio e la necessità di materiali meno insufficienti.

Quanto ai Tribunali correzionali si avrebbero le seguenti pro-

---

(1) Queste osservazioni, da me pubblicate negli *Studi sulla criminalità in Francia dal 1824 al 1878* (*Annali di statistica* del 1881, serie II, vol. 21), si trovano ripetute, quasi alla lettera, nel Rapporto ufficiale, premesso dal guardasigilli francese al volume riassuntivo, *La justice en France de 1826 à 1880*, Paris 1882, pag. xxxvii.

TARDE in un capitolo della *Criminalité comparée* (1886) dove abbozza un'analisi psicologica sul "grado di convinzione giudiziaria", richiesto per condannare e che varia dai giurati ai giudici e da giudice a giudice, da tribunale a tribunale, dice che tale questione non l'ha vista trattata da alcuno, nemmeno dai positivisti italiani (pag. 124).

Mi permetto di notare che queste mie osservazioni e ricerche sulle proporzioni annuali degli assolti erano invece un accenno della stessa questione, dal punto di vista non solo psicologico ma anche sociologico.

V. anche YVERNÉS, *Le crime et le criminel devant le jury*, nel *Journ. Soc. Stat.*, Paris 1894, pag. 325 e segg.



porzioni dei prosciolti (per assoluzione e non luogo a procedere) sul totale dei giudicati:

1873 — 24,5 ‰	1881 — 24,8 ‰	1889 — 23,4 ‰
1874 — 25,0 „	1882 — 23,4 „	1890 — 26,8 „
1875 — 23,4 „	1883 — 22,2 „	1891 — 29,6 „
1876 — 26,7 „	1884 — 23,3 „	1892 — 29,3 „
1877 — 26,3 „	1885 — 23,9 „	1893 — 33,1 „
1878 — 33,4 „	1886 — 24,6 „	1894 — 30,6 „
1879 — 21,7 „	1887 — 24,3 „	1895 — 31,0 „
1880 — 21,8 „	1888 — 23,0 „	1896 — 31,7 „

Trattandosi di proporzioni annue, sono naturali le brusche oscillazioni; ma da esse tuttavia, escluse quelle del 1879-80 perchè si riferiscono ai giudizi anche di 2<sup>a</sup> istanza, e per quanto la brevità del periodo osservato non consenta di rilevare un indirizzo costante di maggiore o minore severità, si può tuttavia concludere che ad ogni modo ne' Tribunali la facilità di assolvere è andata piuttosto diminuendo che rallentandosi, nel periodo omogeneo dal 1873 al 1889. Dopo il 1890, invece, cioè coll'applicazione del nuovo Codice penale, le proporzioni degli assolti sono aumentate; ma, evidentemente, non per un rallentamento di energia repressiva nella magistratura, sibbene per talune innovazioni del Codice penale. Così la maggiore estensione alla necessità delle querele private per molti delitti e molto numerosi, contro le persone, l'onore, il pudore ecc. che spesso conducono alla remissione, più o meno mercanteggiata; e così l'assoluzione per resistenze od oltraggi a pubblici funzionari, in seguito ad atti arbitrari di costoro (art. 192 e 199) ecc.

Quanto alle Assise, possiamo distinguere i dati secondo le varie categorie di reati:



ITALIA (Corti d'Assise)	Individui assolti per 100 giudicati (1)													
	1875 %	76 %	77 %	78 %	79 %	1880 %	81 %	82 %	83 %	84 %	1885 %	86 %	87 %	1888 %
Reati contro la sicurezza dello Stato . .	75	99	92	—	99	—	—	—	96	100	—	100	—	—
Reati contro la religione . . . . .	—	—	—	—	—	100	—	65	50	64	50	78	100	100
Ribellione, violenza contro pubblici fun- zionari . . . . .	46	39	49	45	51	62	65	39	44	60	50	51	57	61
Altri reati contro la pubblica ammini- strazione . . . . .	51	55	44	41	54	48	64	35	73	61	66	66	63	61
Reati contro la pubblica fede . . . . .	40	42	39	41	39	39	38	39	42	43	44	39	43	26
Reati contro il commercio . . . . .	38	43	46	8	32	53	46	36	10	38	59	34	38	31
Reati contro il buon costume . . . . .	32	18	28	28	19	24	17	15	15	18	21	31	26	11
Reati contro la pubblica tranquillità . .	41	66	26	53	47	44	43	43	41	38	43	40	41	32
Reati contro l'ordine delle famiglie . .	30	30	33	31	17	34	26	26	31	30	36	32	36	35
Reati contro le persone	22	25	23	23	26	32	32	52	42	43	39	40	39	39
Omicidi qualificati . . . . .														
Omicidi semplici, improvvi., ferimenti con morte . . . . .	17	20	17	19	15	18	19	20	17	19	20	18	17	19
Altri reati contro le persone	31	25	29	33	26	21	20	22	23	21	24	28	30	26
Reati contro le proprietà	14	24	20	18	20	26	20	32	44	48	44	33	14	26
Grassazioni ecc. senza omic.	20	21	19	19	23	25	23	27	31	33	30	30	27	27
Furti qualificati . . . . .	22	22	20	20	19	21	20	23	23	22	24	23	34	21
Altri reati contro le proprietà	38	34	38	41	37	38	36	39	40	42	44	50	25	50
Altri reati previsti dal Codice penale	26	47	32	44	—	19	16	—	—	—	—	40	51	48
Reati di stampa . . . . .	47	37	69	64	66	85	72	40	—	—	—	—	51	57
Reati previsti da leggi speciali . . . .	—	62	33	—	100	40	100	50	—	50	100	—	40	46
NEL TOTALE	24,7	25,8	23,5	24,1	24,9	26,4	25,9	26,3	29,8	29,8	30,8	30,3	30,6	28,3

(1) Dal 1883 in poi non sono compresi i prosciolti giudicati per purgazione di contumacia ed opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalle Corti di Cassazione e sono quindi registrati i soli prosciolti, giudicati in primo grado.



	PROSCIOLTI OGNI 100 GIUDICATI					
ITALIA (Corti d'Assise)	1890 %	1891 %	1892 %	1893 %	1894 %	1895 %
Delitti contro la sicurezza dello Stato . . . . .	75	57	50	47	70	86
Delitti contro la libertà . . . . .	55	35	34	52	31	35
Delitti di pubblici ufficiali . . . . .	38	48	45	43	67	62
Violenza, resistenza all'autorità e oltraggio contro persone rivestite di autorità . . . . .	69	47	57	60	54	68
Calunnia, simulazione di reato, e falsità in giudizio . . . . .	58	37	46	50	64	61
Delitti contro l'ordine pubblico . . . . .	60	78	67	62	60	64
Falsità in monete e in carte di pubblico credito . . . . .	22	25	41	28	37	41
Falsità in atti pubblici e privati . . . . .	47	56	67	57	69	73
Incendii . . . . .	41	48	72	76	64	65
Violenze carnali, incesti, atti di libidine, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore . . . . .	21	26	27	35	28	25
Omicidii semplici, aggravati e qualificati	33	30	35	36	33	33
Omicidii d'infante scusabili per causa di onore . . . . .	40	40	50	56	47	40
Omicidii oltre l'intenzione . . . . .	20	16	18	16	18	15
Lesioni personali gravi e gravissime . . . . .	28	27	26	27	27	28
" " lievi e lievissime . . . . .	39	43	38	44	45	38
Furti qualificati . . . . .	33	28	25	29	28	37
Rapine, estorsioni, ricatti . . . . .	40	35	31	32	35	36
Truffe e altre frodi . . . . .	32	54	43	33	47	55
Altri delitti e contravvenzioni . . . . .	31	35	28	43	29	27
NEL TOTALE DEGLI ACCUSATI	34,9	33,8	33,8	37,6	35,6	34,8



Ad ogni modo, anche per l'Italia, quanto all'influenza della repressione giudiziaria, nel rapporto delle assoluzioni, sulla criminalità, possiamo trarre almeno la conclusione negativa, che alle oscillazioni forti ed all'incremento generale dei delitti non corrispose una diminuzione nè costante nè grave di repressione, che potesse dimostrare una diretta connessione della delinquenza colla penalità.

La stessa ricerca, istituita per l'Inghilterra, nei periodi quinquennali succeduti alla legge del 1856, porta i seguenti risultati:

INGHILTERRA	Proporzione degli assolti	
	Criminal Proceeding %	Summary Proceeding %
1858-62	25	34
1863-67	24	31
1868-72	26	24
1873-77	25	21
1878-82	24	21
1883-87	22	20
1888-92	22	18
1893-95	18	21

Da cui si rileva ancora, che l'aumento di criminalità, verificatosi pure in Inghilterra, fino verso il 1855, sebbene in proporzioni minori della Francia, non si può certamente attribuire ad una rilassatezza di repressione giudiziaria nelle proporzioni degli assolti, poichè queste o restano stazionarie, con tendenza tuttavia al ribasso nell'ultimo decennio, per i processi criminali o segnano una decisa e notevole diminuzione per i processi sommari, dove tuttavia abbiamo riscontrato l'aumento maggiore di delinquenza.

Ed il fenomeno verificatosi nella proporzione degli assolti si ripete anche in un fenomeno analogo, che mentre si riferisce alla certezza della prova od alla scoperta degli autori dei reati, è tuttavia un elemento importante nella efficacia delle pene, in quanto tocca quella speranza d'impunità che è il corrosivo inevitabile di ogni penalità e che ne segna quindi la potenza maggiore o minore, secondo che aumenta o diminuisce la proporzione degli autori non scoperti o prosciolti per insufficienza di prove, sul totale dei reati denunciati e scoperti.



Anzitutto vi è tutta una serie di dati, che la statistica non può in alcun modo rilevare e che tuttavia ha una grande importanza, concorrendo ad accrescere la speranza d'impunità, ed è il contingente dei reati non scoperti. Da esso però l'influenza allettatrice a nuovi reati — malgrado le pene scritte nei codici — si limita esclusivamente agli individui che già abbiano commesso un reato, senza che di questo si abbia notizia: mentre quando il reato è scoperto, ma il reo resta ignoto o non si può provarne la responsabilità, l'opera paralizzante l'efficacia penale cresce a mille doppi, dacchè si espande fra tutti coloro che della scoperta del reato hanno avuto notizia. Sicchè si può dire che la notizia di un grave reato, accompagnata dall'altra che l'autore ne è rimasto ignoto, ha infinitamente più d'influenza allettatrice verso il delitto, per i predisposti, che non abbia di potenza inibitoria la notizia delle condanne quotidianamente irrogate.

La pena infatti, per quanto si faccia, non arriva a colpire che la piccola minoranza dei delinquenti. Anche tralasciando i reati non scoperti, per i soli reati denunciati se si sommano le cifre degli autori ignoti, o insufficientemente indiziati, prosciolti nella istruttoria, e quelle degli assolti in giudizio per mancanza di prove o per prescrizione o nullità dell'azione penale e le cifre dei graziati ed amnistiati, si troverà, come io dissi nella Commissione di statistica giudiziaria e invano si cercò di attenuare, che più del 65 % dei reati scoperti resta necessariamente impunito (1).

Ma poichè questa condizione — che finisce per paralizzare anche la minima efficacia intimidatrice delle pene — è costante ed inevi-

---

(1) Negli *Atti della Commiss. di Stat. Giudiz.*, 1894, pag. 186, a proposito della relazione CURCIO, *Sulle cause determinanti i proscioglimenti nello stadio istruttorio e nel giudizio* (ibidem, pag. 151).

Del resto anche il BOPIO finì per ammettere che nella media annuale del quinquennio 1890-94 sopra 645.000 reati denunciati (toltine, un po' fantasticamente 50.000 che saranno stati dichiarati non costituenti reati nel seguito dell'istruttoria o del giudizio, cioè oltre quelli dichiarati tali nelle prime indagini del Pubblico Ministero) e cioè sopra 595.000 reati denunciati, 265.000 furono seguiti da condanna, cioè il 57 % rimase impunito (BOPIO, *Atti Commiss. Stat. Giudiz.*, 1895 (I Sessione), pag. 249).

Ora se si pensa, che mentre le statistiche annuali danno la media degli assolti dalle varie magistrature nella proporzione del 41 %, la statistica invece fatta colle schede individuali, e cioè a giudizio definitivo, ha dato pel 1890-94,



tabile — così in Italia come negli altri paesi — vediamo se essa sia andata negli ultimi decenni peggiorando in modo da trovare in essa una delle ragioni di aumento della criminalità.

Tenendoci alle cifre che di questa condizione sono le più sintomatiche, noi troviamo:

ITALIA — Autori ignoti e Insufficienza d'indizi		
	Uffici d'istruzione	
	Procedimenti contro autori ignoti	Imputati prosciolti per insufficienza d'indizi
	% sul totale dei proce- dimenti esauriti	% sul totale degli imputati per cui si è provveduto
1880	31,9	19,0
81	31,2	17,0
82	30,5	16,2
83	30,3	15,9
84	28,3	15,2
1885	27,5	14,9
86	26,0	14,0
87	24,9	13,8
88	25,2	13,4
89	26,3	14,0
1890	28,8	13,2
91	27,2	13,9
92	27,0	14,1
93	26,8	14,8
94	26,9	15,3
1895	27,9	15,7

Vale a dire che la proporzione degli autori ignoti e dei prosciolti per insufficienza d'indizi è andata piuttosto diminuendo in Italia dal 1880 al 1895 e la criminalità è andata invece aumentando: mostrandosi così, anche per questo aspetto, indipendente dalla maggiore o minore efficacia persecutiva, perchè dipendente, invece, dai fattori antropologici fisici e sociali, che ne determinano, all'infuori della repressione, l'andamento anno per anno.

la proporzione del 50 % di assolti (Bodio, *ibidem*, 1898 (Sessione maggio 1897), pag. 220); e se a queste cifre si aggiungono quelle delle grazie e quelle delle condanne rimaste inesorite per prescrizione o per latitanza, emigrazione ecc. dei condannati, ritorniamo alla mia affermazione che su 100 reati scoperti non più di 35 sono seguiti da condanna, realmente eseguita.



E lo stesso risulta per la Francia e in una serie anche più lunga di anni:

FRANCIA — Autori ignoti e Insufficienza d'indizi		
Medie annuali	Affari mandati all'archivio (dal P. M.) o decisi con ordinanza di non luogo (Uff. d'Istruz.) sul totale dei procedimenti esauriti per essere	
	ignoti gli autori ‰	insufficienti le prove ‰
1831-35	10,7	8,6
1836-40	10,0	8,1
1841-45	9,9	7,9
1846-50	11,1	7,1
1851-55	11,6	6,9
1856-60	11,6	6,8
1861-65	11,8	7,5
1866-70	12,2	8,2
1871-75	13,1	7,8
1876-80	13,3	7,6
1881-85	14,8	5,8
1886-90	16,4	5,0
1891-95	16,8	4,8

Vale a dire aumento nelle proporzioni degli autori ignoti, ma diminuzione nelle prove insufficienti; e quindi movimento affatto sproporzionato all'enorme aumento (quasi quadruplicato) dei procedimenti esauriti annualmente; e nuova conferma della mancanza di rapporto causale tra l'efficacia della persecuzione penale e il movimento della criminalità (1).

Passando ora, per la Francia, al secondo elemento della repressione giudiziaria, e cioè alla proporzione dei condannati alle pene più gravi di fronte al totale dei condannati in genere, per le Corti

(1) È strano che il TARDE in uno studio sui *Délits impoursuivis* (negli *Essais et mélanges sociologiques*, Lyon 1895) abbia dato soltanto le cifre effettive dei reati di cui gli autori rimasero ignoti o prosciolti per insufficienza di prove, senza metterle in rapporto percentuale colle cifre totali, molto più aumentate, dei reati annualmente denunciati. Se avesse fatti questi calcoli alle sue geremiadi sarebbe mancata ogni base statistica e di fatto. Nè il BOSCO, per solito molto avveduto, gli avrebbe prestato così cieca fede (Bosco, *La statist. civ. e pen. e l'Istituto intern. a Pietroburgo*, negli *Atti Comm. Stat. Giudiz.*, 1898 (Sessione dic. 1897), pag. 288-289).

V. anche TARDE, *Les transformations de l'impunité*, negli *Archives d'anthr. crim.*, novembre 1898.



d'Assise ho tenuto conto delle condanne a morte, ai lavori forzati ed alla reclusione, poichè gli altri condannati o sono fanciulli rinviati ad una casa di correzione o sottostanno a semplici pene correzionali, carcere od ammenda. Per i Tribunali correzionali invece la pena più grave consiste nel carcere, più o meno di un anno, mentre il resto dei condannati consta dei fanciulli minori di 16 anni rinviati ai parenti o ad una casa di correzione e dei condannati soltanto all'ammenda.

Eccone pertanto le proporzioni percentuali nei dodici quinquennii:

FRANCIA	Condannati dalle Assise in contraddittorio		Condannati dai Tribunali al carcere
	alla morte %	ai lavori forzati od alla reclusione %	
I. — 1826-30	2,5	58	61
II. — 1831-35	1,5	42	65
III. — 1836-40	0,7	37	65
IV. — 1841-45	1,0	40	61
V. — 1846-50	1,0	39	62
VI. — 1851-55	1,1	48	61
VII. — 1856-60	1,0	49	61
VIII. — 1861-65	0,6	48	64
IX. — 1866-69	0,5	47	68
X. — 1872-76	0,7	49	66
XI. — 1877-81	0,7	50	66
XII. — 1882-86	1,0	40	65
XIII. — 1887-91	1,0	48	60
XIV. — 1892-95	1,0	48	58

Questa tabella se non mostra (com'era da aspettarsi) un aumento di severità così spiccato come nelle proporzioni degli assolti, ci dà tuttavia la prova, che anche per riguardo alla gravezza delle pene la repressione non è punto diminuita. Vediamo anzi, che nelle Corti d'Assise, escludendo il I periodo perchè antecedente alla revisione generale del Codice colla legge 1832, se le condanne capitali segnano una diminuzione negli ultimi periodi in confronto ai primi (dovuta in gran parte alle leggi 1832, 1848 ecc., che restrinsero i casi di pena capitale), pur segnando un aumento dall'VIII periodo in poi, d'altra parte le condanne ai lavori forzati ed alla reclusione danno un aumento continuo dal II periodo in poi, specialmente dopo il 1851. E così nei Tribunali, salvo qualche oscillazione, come nel



XIII e XIV periodo, si nota dopo il 1860 un aumento costante nelle maggiori condanne.

E che questa continua prevalenza delle pene più gravi, sia nei Tribunali che nelle Assise, manifesti realmente una maggiore severità nei giudici, si prova osservando che potrebbe essere altrimenti soltanto quando fossero contemporaneamente aumentati i reati più gravi, ciò che non è, osservandosi invece per la Francia una generale diminuzione dei crimini contro le persone (eccettuati gli stupri su fanciulli) e soprattutto di quelli contro le proprietà. Il che concorre anche a spiegare, in parte, la riduzione delle condanne capitali, meno gli ultimi tre periodi.

Non solo; ma un'eloquente riconferma si ha nell'andamento omologo delle cifre degli assolti con quelle delle condanne maggiori, poichè vediamo, eccettuato l'ultimo decennio, aumentare le condanne più gravi quando diminuiscono le assoluzioni (periodi IV, VI, VII, X nelle Assise e II, V, VIII nei Tribunali) e viceversa diminuire le pene maggiori contemporaneamente alle più facili assoluzioni (periodi V, VIII delle Assise); il che riafferma come il minor numero di assolti e la maggior prevalenza di pene gravi siano veramente l'effetto di un maggior rigore nei giurati e nei giudici (1).

E debbo aggiungere, che questa maggior proporzione delle pene più gravi si è avverata, malgrado l'aumento continuo dell'ammissione di circostanze attenuanti, che nelle Corti d'assise dal 59 % nel 1833 salgono al 73 % nel 1886 e nei Tribunali correzionali

(1) Il CUCHE, *L'avenir de l'intimidation* (in *Revue pénit.*, 1894, pag. 786) dice che invece " in Francia c'è una corrente sfavorevole alla severità della repressione e questo fatto, *scientificamente certo*, è stato disconosciuto dal Ferri „.

Ora, le cifre statistiche sono dei fatti positivi e da esse risulta che la repressione in Francia *non* è andata diminuendo nè per quantità (assolti) nè per qualità (pene più gravi).

L'impressione contraria si ha soltanto dagli osservatori superficiali che vedendo aumentare il numero *effettivo* delle condanne minori non pensa (come abbiamo veduto or ora dal Tarde a proposito degli autori ignoti) che ciò è dovuto all'enorme aumento dei piccoli delitti ed alla evoluzione morfologica della criminalità, che diviene sempre meno violenta.

Un giudizio esatto non si può dare che sulle cifre *percentuali*, come io ho fatto e che dimostrano vera, invece, la mia affermazione, malgrado ogni apparenza contraria. E in sostanza poi, il Cuhe stesso finisce per riconoscere che le dimostrazioni hanno già portato un cambiamento nell'opinione dei criminalisti, i quali ora — da buoni eclettici come lui — riconoscono che le pene



dal 54 % nel 1851 vanno al 65 % nel 1886; ricordando infine, che il numero degli affari giudicati in contumacia dalle Assise è andato sempre diminuendo, dalla media annua di 647 nel 1826-30 a quella di 266 nel 1882-86 e di 143 nel 1891-95.

Per l'Italia rilevando le proporzioni delle condanne più gravi nei due periodi prima e dopo l'attuazione del nuovo codice penale, si ottiene:

ITALIA	Preture	Tribunali	Corti d'Assise			
	—	—	CONDANNATI			
	Condannati al carcere	Condannati al carcere	a morte	a pena criminale perpetua	temporanea	ad altre minori pene
	%	%	%	%	%	%
1874	21,6	78,6	1,2	5,6	64,9	28,2
1875	22,5	79,9	1,3	6,5	63,1	29,0
76	22,8	81,3	1,3	6,1	65,6	26,9
77	24,3	81,6	1,5	7,2	66,3	24,9
78	24,7	84,6	1,0	7,6	66,7	24,7
79	24,7	— <sup>1)</sup>	1,2	6,3	67,4	25,1
1880	26,2	— <sup>1)</sup>	1,3	5,5	67,9	25,3
81	23,8	81,3	1,7	6,1	64,7	27,4
82	22,7	81,4	1,5	6,0	65,7	26,7
83	22,8	80,9	1,7	5,4	63,7	29,1
84	23,3	81,5	1,3	5,3	63,8	29,6
1885	23,5	81,0	1,6	5,4	62,7	30,2
86	21,4	81,0	1,6	5,7	62,4	30,2
87	21,2	83,2	1,1	5,8	63,5	29,5
1888	21,1	82,3	1,2	4,7	64,9	29,1

(1) Per il 1879 e 1880 non si hanno distinti i giudizi in primo grado da quelli in appello.

Onde risulterebbe che nel periodo antecedente al nuovo Codice non vi è diminuzione nelle condanne più gravi, eccettuate le Preture e le pene criminali perpetue nell'ultimo anno e fu allora che la criminalità in Italia ebbe oscillazioni di decremento.

non sono il rimedio della criminalità, ma non le vogliono esautorare del tutto, per essere come il papiro di Dante che " non è nero ancora e il bianco muore „.

E per ciò finiscono, insomma, a patrocinare quell'aggravamento delle pene che è la conseguenza logica della vecchia teoria dell'intimidazione, sistematizzata dal Feuerbach (coazione psicologica) ed ora, con scarsa originalità di fantasia, ripetuta dagli eclettici (Dubuissou, Impallomeni, Alimena, Cuche, ecc.) di cui parleremo al cap. III.



E nel quinquennio successivo al nuovo codice penale noi troviamo:

ITALIA — Condannati dalle varie Magistrature							
Ogni 100 condannati							
	Ergastolo	Reclusione	Detenzione	Confinio	Multa	Arresto	Ammenda
1890	0,03	30,3	8,9	0,04	10,6	10,5	39,4
91	0,04	36,6	4,9	0,03	11,1	10,5	36,6
92	0,03	35,9	4,6	0,05	11,0	11,4	36,8
93	0,04	39,7	4,8	0,06	10,4	11,3	33,4
94	0,03	37,0	4,7	0,19	12,1	11,7	34,1

Vale a dire che nell'ultimo quinquennio, la criminalità segnò un notevole aumento, quando la repressione aumentava di severità, come risulta dalle proporzioni stazionarie delle condanne all'ergastolo e dall'aumento delle condanne alla reclusione in confronto alla diminuzione o stazionarietà delle pene minori (detenzione, confino, multe): come avviene anche coll'aumento percentuale delle condanne all'arresto parallelo alla diminuzione delle minori condanne alla sola ammenda.

E viceversa, per l'Inghilterra, si è verificato che mentre nell'ultimo decennio la severità delle pene è andata sempre diminuendo, la criminalità non è per questo aumentata, che anzi vi è in un decremento, altrettanto ignoto agli altri paesi d'Europa, quanto determinato dall'attenuazione delle più diffuse cause sociali di criminalità, come l'infanzia abbandonata e, in genere, dal miglioramento nelle condizioni di esistenza materiale, e quindi morale, delle classi lavoratrici, più numerose (1).

Possiamo dunque concludere, che la repressione giudiziaria, in Italia e soprattutto in Francia, sia pel numero delle assoluzioni che per la prevalenza delle condanne più gravi, tanto nei crimini quanto nei delitti, non è diminuita di severità e tuttavia la criminalità è andata sempre aumentando (2). Nel quale fatto — che è

(1) TARNOWSKY, *La diminuzione della criminalità in Russia*, nel *Giorn. del Minist. di giustizia*, S. Petersburg, ott. 1897 (riass. nella *Revue pénit.*, 1898, pag. 172).

(2) A questo proposito il Le Bon (*L'homme et les sociétés*, Paris 1881, II, 389), ha una breve nota statistica, intesa secondo lui a dimostrare, che l'aumento



poi una categorica smentita all'opinione comune, per cui sovrano rimedio contro l'invasione dei reati sarebbe il maggior rigore di repressione — abbiamo diritto di vedere una prova positiva, che i sistemi penali e carcerari finora adottati non hanno risposto allo

di criminalità in Francia è dovuto alla minorata repressione. E per provare questa affermazione, che è la solita illusione sull'efficacia delle pene, contrappone all'aumento degli accusati per crimini contro le persone dal 1872 al 1876, la diminuzione delle esecuzioni capitali. Davvero che questo modo di fare della statistica criminale rasenta l'ingenuità. È forse la pena di morte l'unico elemento di repressione? E che rapporto v'è tra le esecuzioni capitali e il totale dei crimini contro le persone, di cui la maggior parte non sono passibili dell'estremo supplizio? Bisognerebbe vedere i reati capitali (assassinio, veneficio, parricidio, omicidio), ed allora si troverebbe che per essi, non già in un quinquennio, ma in mezzo secolo gli accusati in contraddittorio, malgrado le diminuite esecuzioni capitali, discendono da 660 nel 1826 a 398 nel 1878. E bisognerebbe poi persuadersi, che per giudicare l'influenza della repressione sulla criminalità, occorrono almeno quelle distinzioni e quei calcoli scrupolosi, di cui, per parte mia, ho creduto di porgere qui un esempio.

Ai quali calcoli, tuttavia, per quanto riguarda gli stupri su adulti e fanciulli in Francia, il Lombroso (riferendosi ai dati da me esposti nello studio sulla *temperatura in rapporto col delitto*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafre.*, 1882) opponeva invece una conclusione diversa dalla mia. Infatti, dice il LOMBROSO (*Delitti di libidine e di amore*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, IV, 3, pag. 344), dalle cifre del Ferri risulterebbe che " se contro i rei di stupro sugli adulti le pene correzionali hanno aumentato a spese delle più severe come 56,4 % (nel 1878) a 32,2 (nel 1826-30) = 1,75, la prevalenza invece delle condanne al carcere su quelle ai lavori forzati, è discesa di molto più, come  $\frac{56,7}{10,2} : \frac{36,6}{12,9} = 2,34$ ; ciò che, infine, proverebbe un'aumentata severità della pena; e siccome i reati contro gli adulti hanno diminuito, ciò proverebbe esercitar essa un'influenza. E viceversa negli stupri su fanciulli le pene correzionali sono accresciute a spese delle più severe e così quelle del carcere in confronto ai lavori forzati; e cioè scemata la severità in doppia guisa; eppure è aumentato in Francia il numero di quei delitti „

Rispondo: il calcolo aritmetico per dimostrare la cresciuta severità penale contro gli stupri su adulti è insufficiente, perchè paragona due dati estremi, senza tener conto dell'andamento periodico nei 50 anni. Risulta invece, dalle serie dei miei dati, riferiti pure dal Lombroso, che la penalità contro tali delitti andò aumentando notevolmente dal 1826-30 al 1856-60 (lavori forzati da 10,2 % a 18,0 %) e tuttavia quei reati segnarono appunto in quel periodo una linea ascendente (da 137 affari nel 1826-30 a 203 nel 1856-60); e viceversa mentre la penalità scemava dal 1861-65 in poi (lavori forzati da 17,5 a 12,9) gli stessi reati diminuivano (da 191 nel 1861-65 a 108 nel 1876-80). Nel che adunque si ha invece la prova diretta, che tali reati crebbero malgrado la cre-



scopo loro di difendere la società da più frequenti attacchi criminali. Bisognerà quindi, d'ora innanzi, chiedere allo studio dei fatti un indirizzo migliore del diritto penale, come funzione sociale preservativa, che dallo studio delle leggi psicologiche e sociologiche sia guidata, più che ad una reazione violenta e sempre tardiva contro il fenomeno criminoso, già sviluppato, ad una continua eliminazione o deviazione dei fattori di esso.

Senonchè l'importanza di questa massima conclusione dai dati statistici e la necessità, come già dissi, di suffragarla colle leggi generali della biologia e della sociologia richiedono una spiegazione ulteriore di questa minima efficacia delle pene, come ripulsivi dal delitto. Tanto più, che dalla seconda edizione in poi di questo lavoro, parecchie critiche ed obiezioni si fecero a questa mia conclusione fondamentale (1).

Già, solo confrontando la somma e la varia natura dei fattori antropologici, fisici e sociali, favorevoli o contrari alla genesi del

---

sciuta severità penale e diminuirono malgrado la sua diminuzione; vale a dire, che essi, come gli altri delitti, dipendono assai meno (non dico che non dipendano affatto) dalle pene che non da altre cagioni.

E quanto agli stupri su fanciulli, aumentati insieme alla diminuita severità penale, io ricordai anche nel mio studio pubblicato nella *Zeitschrift* di Listz, che quella dipendeva non da minor rigore dei giudici (affermato anzi come sempre crescente nei Rapporti annuali e da me dimostrato pure con una grande diminuzione di assoluzioni, da 36 a 16 %) sibbene dalla minore gravità degli stessi reati, cresciuti soltanto di frequenza, per prevalenza maggiore degli attentati senza violenza e senza circostanze aggravanti.

Non solo adunque la penalità contro tali delitti è diminuita solo in apparenza; ma se anche ciò non fosse, come accordare alle pene tanta efficacia da diminuire od accrescere, esse sole, il numero di questi delitti, quando vediamo che altri delitti ed il complesso della criminalità seguono vie quasi del tutto indipendenti dalla penalità? La legge di causalità non permette di stabilire un vincolo serrato di causa ad effetto tra due fenomeni, di cui l'andamento si mostra così poco connesso e spesso anzi contraddittorio.

(1) L'importanza fondamentale di questa conclusione, che, quando sarà entrata nella coscienza comune, darà un'orientazione radicalmente diversa ai provvedimenti di preservazione sociale contro la malattia del crimine, fu recentemente riconosciuta dalla *Conférence du jeune barreau* di Bruxelles, che istituiva apposita "inchiesta sui condannati, per determinare la vera efficacia della pena, sia come mezzo preventivo, sia come mezzo di emenda". *V. Journal des tribunaux*, 23 ott. 1898, col. 1091.



fenomeno criminoso, è facile persuadersi come alle pene sia riservata in realtà un'assai scarsa potenza contro il delitto. Infatti la pena, nel suo momento più caratteristico della minaccia legislativa, come motivo psicologico, non potrà evidentemente ostare ai fattori fisici e sociali del delitto, quali sono il clima, i costumi, l'aumento di popolazione, la produzione agricola, le crisi economiche e politiche, che la statistica ci mostra appunto essere le più sensibili cagioni dell'aumento e della diminuzione dei reati. Per la legge naturale, adunque, che esige l'omogeneità tra le forze che si combattono, giacchè la caduta di un grave non si può impedire, sviare od accelerare se non con una forza omogenea di gravità, riesce evidente che la pena, appunto come motivo psicologico, non potrà opporsi che ai fattori psicologici del delitto, e di questi anzi ai soli fattori occasionali (e non troppo irruenti): poichè è ancora evidente che essa non potrà, prima della sua applicazione come segregazione del reo, rintuzzare i fattori organici od ereditari, che sono rivelati dall'antropologia criminale. E non si comprenderebbe quindi, come di fronte alla complessità dei fattori criminosi, così diversi d'indole e di energia, la pena sola potesse essere, nella sua semplicità, un rimedio per tutte quante le spinte criminose, per tutti quanti i delinquenti. E si comprende invece, come diceva Roeder (1), che essa debba avere quella scarsa efficacia, che è propria di tutte le panacée.

A questo proposito, infatti, bisogna ricordare un fatto, che troppo spesso si dimentica dai legislatori, dai criminalisti e dagli osservatori superficiali: ed è che la società non è un tutto omogeneo ed eguale in ogni sua parte, ma bensì un organismo, in cui, come nel corpo animale si vengono formando tessuti di diversa struttura e sensibilità, così col progresso e colla distinzione sempre crescente dei bisogni e delle occupazioni e soprattutto per le disuguaglianze economiche e quindi fisiologiche e psichiche, si formano classi diverse con proprii caratteri organici e psichici. La costituzione organica, le abitudini, i sentimenti, le idee, le tendenze, le attività proprie ad uno strato sociale sono ben diverse da quelle degli altri strati. Anche qui si riproduce il passaggio continuo dall'omogeneo all'eterogeneo, dal semplice al complesso, in cui soprattutto con-

---

(1) ROEDER, *Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena*, Madrid 1877, pag. 306.



siste la legge di evoluzione (1) o, come direbbe Ardigò, la formazione naturale per via di distinzioni successive (2). Nella tribù selvaggia questa distinzione dei diversi strati o non esiste od è assai meno pronunciata, che nelle società barbare e soprattutto nelle società civili. Così come in una superiore fase di evoluzione economica, in cui il lavoro (di qualunque forma) sia un dovere universale e dia un'universale sicurezza dei mezzi di sussistenza, si vedranno le disuguaglianze sociali attenuarsi e le disuguaglianze naturali non aggravarsi nè degenerare come ora, per l'eccesso della ricchezza da una parte e della miseria dall'altra.

Ogni maestro, che abbia qualche attitudine all'osservazione psicologica, distingue sempre in tre categorie la sua scolaresca. Quella dei discepoli volenterosi e diligenti, che lavorano per propria iniziativa e senza bisogno di rigori disciplinari: quella dei discoli ignoranti e svogliati (nevrastenici o degenerati) dai quali nè la dolcezza nè i castighi possono ottenere qualche cosa di buono; quella infine di coloro, che non sono nè troppo volenterosi nè del tutto discoli, e pei quali può riescire veramente efficace una disciplina, fondata sulle leggi psicologiche. Così avviene delle soldatesche, così dei prigionieri, così di ogni associazione d'uomini, e così anche dell'intera società. I gruppi di individui, stretti da relazioni costanti, che ne fanno altrettanti organismi parziali nell'organismo collettivo della società, riproducono in questo la società stessa, come un frammento di cristallo riproduce i caratteri mineralogici del cristallo intero (3). Le leggi psicologiche e sociologiche sono altrettanto costanti quanto le leggi fisiche e fisiologiche.

Orbene, noi possiamo appunto, nei rapporti della sociologia criminale, distinguere gli strati sociali in tre categorie: la classe mo-

(1) SPENCER, *Les premiers principes*, Paris 1871, cap. XIV e segg.

(2) ARDIGÒ, *La formazione naturale nel fatto del sistema solare*, nelle *Opere filosofiche*, Padova 1884, vol. II.

(3) Vi è tuttavia qualche differenza nelle manifestazioni dell'attività di un gruppo d'uomini e di tutta una società. Per questo io credo, che tra la *psicologia*, che studia l'individuo, e la *sociologia*, che studia una società intera, vi debba essere un anello di congiunzione, in ciò che si potrebbe chiamare *psicologia collettiva*. I fenomeni proprii di certi aggruppamenti di individui sono regolati da leggi analoghe, ma non identiche a quelle della sociologia, e variano a seconda che i gruppi stessi sono una riunione accidentale o permanente di individui. Così la *psicologia collettiva* ha il suo campo d'osservazione



ralmente più elevata (e che non è sempre la più elevata socialmente) che non delinque, perchè organicamente onesta, per effetto del senso morale, colla sola sanzione della propria coscienza o della opinione pubblica, ed anzi come nota Spencer (1) per sola abitudine acquisita ed ereditariamente trasmessa, ed, aggiungo io, mantenuta da favorevoli condizioni di esistenza sociale. Questa categoria, per la quale il Codice penale è perfettamente inutile, è purtroppo la meno numerosa nella società (2).

Un'altra classe più bassa è composta di individui refrattari ad ogni sentimento di onestà, perchè, privi di ogni educazione ed impegnati sempre dalla miseria materiale e morale nel modo primitivo di una lotta ferina per l'esistenza, ereditano dai loro maggiori e trasmettono ai loro discendenti, per le nozze con altri individui delinquenti, un'organizzazione anormale, che unisce, come vedemmo, la condizione patologica e degenerativa ad un vero ritorno atavistico alle razze selvagge. È da questa classe, che si recluta in massima parte il contingente dei delinquenti nati, contro cui le pene, come minaccia legislativa, sono meno efficaci, perchè non appoggiantisi sopra un senso sociale, che le distingue dai rischi naturali

---

in tutte le riunioni d'uomini, più o meno avventizie: le vie pubbliche, i mercati, le borse, gli opificii, i teatri, i comizii, le assemblee, i collegi, le scuole, le caserme, le prigioni ecc.

E non sono poche le applicazioni pratiche, che si possono trarre dallo studio di questi fatti; come, per esempio, vedremo nel capitolo IV, parlando del giuri secondo le leggi della psicologia e come il SIGHELE, svolgendo questo mio concetto (già espresso nella I edizione, 1881, pag. 57) ha ottimamente dimostrato coi suoi lavori di *psicologia collettiva*, propria cioè ad un gruppo limitato e visibile di uomini e per ciò intermedia fra la psicologia *individuale* e la *psicologia sociale* o *völckerpsychologie*, propria di un'intera società o di un gruppo sociale o di una classe, senza limiti visibili di estensione.

V. SIGHELE, *La folla delinquente*, II ediz., Torino 1895 e *La coppia criminale*, II ediz., Torino 1897; LE BON, *La psychologie des foules*, Paris 1895; TARDE, *Foules et sectes*, in *Essais et mélanges sociologiques*, Lyon 1895; ROSSI, *L'animo della folla*, Cosenza 1898.

(1) SPENCER, *Le basi della morale*, Milano 1881, pag. 154-155.

(2) È per avere dimenticata questa differenza degli strati sociali, che ad esempio il GIRARDIN (*Du droit de punir*, Paris 1871) era condotto all'idea, che per l'ordine sociale bastasse abolire le pene e sostituirvi la sanzione dell'opinione pubblica. Egli dimenticava cioè, che, se questa può bastare per la classe degli onesti, per quella invece dei malfattori occorre qualche cosa di più consentaneo ai loro sentimenti ed alle loro tendenze naturali.



inerenti al delitto, come altri pericoli accompagnano le industrie oneste.

Infine rimane l'altra classe sociale di individui non nati al delitto ma non onesti a tutta prova, oscillanti tra il vizio e la virtù, non privi di senso morale, spesso dotati di una certa educazione e coltura, pei quali le pene possono essere, nei limiti ristretti di un motivo psicologico, veramente efficaci. Ed è appunto questa classe, che dà il contingente numeroso dei delinquenti d'occasione, contro i quali adunque le pene presentano qualche utilità, soprattutto quando siano ispirate, nella loro esecuzione, ai principii scientifici delle discipline penitenziarie e della psicologia criminale e siano coadiuvate, in linea principalissima, da un'efficace prevenzione sociale delle occasioni a delinquere.

Cosicchè, associandosi a queste mie idee, concludeva il Garofalo, che mentre " parrebbe leggerezza l'affermare generalmente *non* avere le pene efficacia preventiva, bisogna invece sceverare quelle classi di delinquenti atti a sentire il valore della minaccia, da quelli su cui essa non può agire che in modo assai più debole „ (1).

Eppure questa conclusione della limitatissima efficacia penale, che nasce spontanea dall'osservazione dei fatti, e che anzi, come nota il Bentham, è attestata dalla stessa applicazione di ogni pena. eseguita appunto perchè non valse ad impedire il reato (2), è ben diversa dall'opinione comune ed anche da quella dei legislatori e dei giuristi, malgrado le voci isolate di qualche pensatore. Al sorgere di un nuovo fenomeno criminoso, od all'acutizzarsi di quelli già esistenti, legislatori e criminalisti e cittadini non pensano ad altro che ai rimedi, altrettanto facili quanto illusori, del Codice penale od a nuove leggi proibitive e repressive: che, quando pure non aggravino il male, perchè distolgono dal pensiero di altri rimedi più provvidi, lasciano poi sempre il tempo che trovano. E questa tendenza è così comune, che alcuni fra quelli stessi che promossero od accettarono l'indirizzo sperimentale della nuova scuola, sebbene in seguito mi abbiano dato ragione, o dichiaravano che " la costanza con cui si commette il delitto, proviene dalla man-

---

(1) GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 217.

(2) BENTHAM, *Traité de législation civile et pénale*, Bruxelles 1829, III, parte IV, introd.



canza di opportuna repressione „ (1) e che “ una delle precipue cause dell'incremento del delitto in Italia è la mitezza delle pene „ (2); o tralasciavano ad ogni modo, di farsi la domanda, che è la prima fra tutte in tema di sociologia criminale, se le pene, di qualunque genere, che pur si credono eccellenti armi difensive, abbiano realmente e fin dove questa virtù di presidio sociale (3).

Queste nostre conclusioni però, se ci allontanano dai sostenitori del rigorismo penale — e bastano quindi a vincere la solita obbiezione fatta a chi sostiene, come noi, che il ministero punitivo, per quel che vale, deve tendere alla prevenzione del delitto, anzichè alla punizione del passato, come retribuzione etico-giuridica — non ci accostano neppure a quelli, che meglio si affidano alla mitezza delle pene. Infatti resta sempre la differenza sostanziale, che questi, quand'anche non giungano, come taluni giunsero, all'ultima esagerazione di credere, che le pene siano tanto più efficaci ed utili contro il delitto (e intendo dire il delitto naturale) quanto più miti siano; ad ogni modo riserbano, nei fatti se non sempre a parole, la loro fiducia esclusiva alla dinamica penale; mentre noi crediamo (e già questa idea, propugnata con nuovi argomenti sperimentali dalla scuola positiva ha fatto largo cammino), crediamo che bisogna anzitutto ricorrere ad altri metodi e strumenti per la conservazione sociale, che non siano le pene. Crediamo insomma, che i rimedi debbano adattarsi ai vari fattori del delitto; e siccome di questi i più modificabili e dei più forti sono i fattori sociali, così sosteniamo, come dice il Prins, che “ a mali sociali occorrono rimedi sociali „ (4).

Talchè non è punto esatta l'osservazione del Tarde che la nostra convinzione sulla minima efficacia delle pene non sia che l'effetto delle nostre teorie sulla natura antropologica e fisica del delitto e che “ all'inverso l'importante prevalenza da lui data alle cause sociali nella genesi del delitto gli impedisca di accettare quella conclusione „ (5). Infatti, poichè la pena è un provvedimento

(1) QUETELET, *Anthropométrie*, lib. V, § 5.

(2) LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, Torino 1879, pag. 28.

(3) BELTRANI-SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879; GAROFALO, *Criterio positivo della penalità*, Napoli 1880.

(4) PRINS, *Étude sur la criminalité d'après la science moderne*, nella *Revue de Belgique*, 15 dic. 1880.

(5) TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890, pag. 468.



antropologico, come motivo psicologico, ed è un provvedimento fisico, come impedimento materiale, essa corrisponderebbe più, per logica astratta, alla teoria esclusivamente biologica e fisica del delitto. Ed è anzi, perchè io riconosco pure la influenza dell'ambiente sociale, che sperimentalmente ritengo non essere la pena rimedio efficace al delitto, quando, oltre e prima di essa, non si provveda con altri mezzi a neutralizzare o diminuire l'azione criminogena dei fattori sociali.

Sta qui appunto una delle maggiori e più pratiche differenze tra l'indirizzo finora prevalente nel diritto criminale e la scuola positiva. E se questa conclusione non è del tutto nuova, come da taluno si oppone — quasi non fosse appunto un carattere della verità di ripresentarsi costantemente — giova osservare però, che essa si ripresenta adesso con un corredo di applicazioni pratiche, di cui molte non pensate nè sperimentate finora; precisamente perchè essa viene ora dedotta, anzichè dai sillogismi astratti, dalla osservazione dei fatti sociali.

La scuola classica si preoccupò soltanto, e con ragione, della mitezza delle pene di fronte alle esagerazioni del medio evo: e non ha potuto quindi, perchè ogni epoca ha la sua missione, occuparsi più di proposito dell'altro ramo, assai più efficace ed utile, la prevenzione dei reati. Le voci di pochi pensatori, che, più positivi degli altri per tempra mentale, contrapposero qualche pagina ardita e profonda sui mezzi preventivi ai molti volumi sulle pene, e che ricorderò più innanzi, rimasero deserte, appunto perchè, non rilevati dalla scienza i molteplici fattori del delitto, la maggioranza dei criminalisti e legislatori e giudici si preoccupavano soltanto della repressione.

Non mancano, è vero, le dichiarazioni platoniche ed anche "le vuote declamazioni" (direbbe Bentham) di molti sulla utilità unica e vera della prevenzione sulla repressione; ma intanto i fatti non rispondono alle parole. Io mi accontento di darne qualche esempio, che mostri come in ogni classe di cittadini, fra gli uomini pratici, come fra i pubblici funzionari e fra i legislatori, regni sovrana la illusione, che le pene siano la vera panacea del delitto. Infatti gli uomini pratici dichiarano, che "la legge proibitiva penale deve considerarsi come la prima, la più grande, la legge principe delle leggi preventive (1)". I pubblici funzionari, preoccupandosi del con-

(1) Musso, *Il Codice penale in Italia*, nella *Rivista Europea*, 16 genn. 1881.



tinuo aumento di reati, propongono come sovrano rimedio la repressione più vigilante e più severa. " Io confido che il volonteroso concorso dei municipii e degli ufficiali di Pubblica sicurezza e degli stessi proprietari, interessati a questa opera di solerte vigilanza e di energica repressione, varrà a diminuire sempre più i furti campestri, con vantaggio grandissimo dell'agricoltura e della pubblica moralità ", diceva il prefetto di Verona (1). " In buona polizia sociale, non vi è per l'ordine o per la sicurezza miglior salvaguardia della intimidazione ", dice un consigliere della cassazione francese (2). I legislatori non fanno diversamente: il guardasigilli, nel suo Rapporto sulla statistica giudiziaria francese del 1877, parlando del continuo aumento di stupri ed attentati al pudore, conclude, che " comunque sia, una repressione ferma ed energica può *sola* reagire contro una deplorable estensione dei reati contro il buon costume " (3); e più recentemente ancora un altro guardasigilli francese chiudeva il suo Rapporto sul volume statistico riassuntivo del 1826 al 1880, col dire, che l'aumento dei reati " non può essere combattuto che da una repressione incessantemente energica " (4); ed alle sue parole si associava anche il Tarde, che cadeva nell'illusione comune, affermando, che " se i reati non sono, come si dice che gli accidenti ferroviari della società lanciata a tutto vapore, non si deve dimenticare che un treno più rapido esige un freno più forte.... e non è dubbio che un tale stato di cose reclama un aumento od un cambiamento di repressione e di penalità " (5). Ed in Italia, un giurista fra gli altri, che pure affermava la necessità che " alla repressione si associ la prevenzione moralizzatrice ", finiva anch'esso per trovare che l'unico rimedio alle anormali condizioni della famiglia " la quale nei codici penali appena per incidenza trova poche insufficienti sanzioni a tutela dei suoi sacrosanti diritti ", sarebbe la sanzione penale contro azioni " che non trovarono finora posto nelle leggi positive ", poichè al

(1) Circolare 25 febbraio 1880.

(2) AYLIES, *La question pénitentiaire*, nella *Revue des deux mondes*.

(3) DUFAYRE, *Rapport sur la statistique de 1876*, Paris 1878, pag. xli.

(4) HUMBERT, *Rapport sur la justice en France de 1826 à 1880*, Paris 1882, pag. cxxxi.

(5) TARDE, *La statistique criminelle*, nella *Revue philosophique*, gennaio 1883, pag. 59.



sistema punitivo spetta " il nobile ufficio di indirizzare gli affetti „ (1). E quanto ai nostri legislatori od uomini di governo nella tornata 11 febbraio 1879 (per tacere di più recenti) l'on. Rudinì interrogando il ministro dell'interno sull'incremento della criminalità, concludeva al solito, che bisogna rendere più severa la repressione. E lo stesso on. Rudinì, ministro dell'interno, nella sua circolare 19 maggio 1896, dopo avere constatato che " le risultanze statistiche dell'ultimo quinquennio segnano per il nostro paese un graduale aumento della delinquenza „ soggiungeva: " *Senza occuparci ora* (nè mai, pur troppo) di tutte quelle cause che traggono la loro essenza da fenomeni sociali ed economici, dal grado di educazione morale e politica delle popolazioni, da condizioni tutt'affatto locali di alcune regioni, da tradizioni e pregiudizi, da insufficienza di leggi (!) e da insufficiente applicazione di esse, non posso a meno di ritenere che l'avvertito aumento della delinquenza trovi purtroppo la sua ragione anche in una certa rilassatezza nell'azione privata e repressiva della pubblica sicurezza „ (2). Finalmente nei verbali della Commissione per il libro II del progetto Mancini di Codice penale italiano, a pag. 147 (Roma 1878) si legge: " Uno dei provvedimenti più utili, ad avviso del Ministro presidente, sarebbe al certo di prevenire con maggiore efficacia, in tutti i modi legalmente possibili, i reati di sangue. A tale effetto si giungerebbe, quando la *sanzione penale* cominciasse a colpire questi reati non dal tentativo, ma dagli atti della loro preparazione „.

No; la nostra conclusione non è nuova; ma, diceva Stuart Mill, vi sono due modi di propugnare le utili innovazioni: o scoprire ciò che prima non fu conosciuto o rimettere in onore e corredare di nuove prove le verità già da troppi dimenticate. Fino a che, col solo aiuto di una sagace osservazione, imposta più dalla tempra positiva dell'ingegno che innalzata a necessità di metodo scientifico, qualche criminalista andò ripetendo la frase — *quid leges sine moribus* — e proclamando la verità, che bisogna prevenire i reati, col toglierne le cause, anzichè reprimerli inutilmente, la sua voce restò inascoltata. Quando poi un nuovo indirizzo scientifico, valendosi delle indagini positive di sociologia criminale, proclama la

(1) CISOTTI, *Il diritto penale considerato nei progressi politici e sociali per base a nuova codificazione*, nella *Rivista penale*, maggio 1876, pag. 291.

(2) Nella *Rivista penale*, luglio 1896, pag. 73.



stessa verità, appoggiata per esso allo studio delle cause naturali del delitto, allora è molto probabile che quella verità passi dal campo teorico dei principii scientifici, all'arena delle feconde applicazioni pratiche.

Senonchè, la illusione dell'influenza delle pene, come ostacoli al delitto, è così diffusa, che merita di investigarne le ragioni storiche e psicologiche, poichè " è un modo da non isdegnarsi, per giudicare il valore di un'idea, quello di esaminarne la genealogia „ (1); e ne avremo così altrettanti argomenti in favore della nostra conclusione.

Lasciando a parte il fondo della primitiva vendetta, che come dal periodo primitivo delle contese private passò nello spirito e nei riti delle prime leggi penali (2), così perdura tuttavia, come sopravvivenza di queste, nella moderna società; e lasciando a parte anche l'effetto ereditario delle tradizioni di rigorismo medievale, che contribuiscono entrambi ad un'inconscia simpatia per la severità delle pene, specie di fronte ai reati più gravi e di fresca data; una delle precipue ragioni di questa tendenza è un errore di prospettiva psicologica, pel quale si dimenticano quelle differenze grandissime, che stanno fra le idee, le abitudini, i sentimenti dei diversi strati sociali, e che ho dianzi ricordate.

È appunto per questa dimenticanza, che le persone oneste confondono il concetto, che esse hanno della legge penale e l'impressione che ne ricevono, coll'idea e coll'impressione che ne hanno invece gli strati sociali, onde proviene il maggior numero dei delinquenti. Lo notano benissimo, ma sono troppo dimenticati, il Beccaria (3), il Carmignani (4), l'Holtzendorff (5), e quanti, come il Lombroso, studiarono il gergo e la letteratura dei delinquenti, che ne sono lo specchio psicologico (6). E si dimentica ancora, che per gli uomini normali la maggiore efficacia repulsiva — dopo la repugnanza fisica e morale al delitto, che è la più potente — spetta

(1) SPENCER, *L'hypothèse de la nébuleuse*, negli *Essais*, Paris 1879, III, 41.

(2) SUMNER MAINE, *L'ancien droit*, Paris 1872, cap. 10.

(3) BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 21.

(4) CARMIGNANI *Teoria delle leggi ecc.*, lib. III, parte 1, cap. 5 e parte 2, cap. 1.

(5) HOLTZENDORFF, *Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe*, Berlin 1875, cap. 2.

(6) LOMBRoso, *L'uomo delinquente*, V ediz., cap. X e XII della parte III; VE-



non tanto alla sanzione legale, quanto a quelle della coscienza intima e della opinione pubblica, che sono invece sconosciute o quasi, agli individui anormali, che rappresentano, nelle loro condizioni organiche come in quelle psichiche, una forma arretrata di evoluzione umana.

Per le classi elevate basta un esempio per tutti: ed è il fatto notato da Spencer (1), che i debiti di gioco ed i contratti di borsa si pagano scrupolosamente, sebbene non sianvi per essi sanzioni penali nè scritture autentiche. A cui fa riscontro l'osservazione, che l'arresto personale per debiti, non bastò mai a rendere puntuali le soddisfazioni dei contratti, tanto che si dovette finalmente abolire, e con tutta ragione, senza per questo che la mancanza della pena aumentasse l'inadempimento dei contratti.

Per le classi infime basta aver visitato una volta le carceri. Lì, a chi domanda perchè la pena non abbia rattenuto dal delitto, il condannato risponde più spesso di non avere pensato alla pena o risponde, come diceva a me un ladro abituale di Torino e ripeterono altri in altre carceri, che " se uno a lavorare ha paura di farsi male, non lavora più „. Infatti questi devono essere i sentimenti ed i pensieri dominanti nei bassi strati sociali, dove non possono penetrare, per la miseria materiale, intellettuale e morale, le idealità dell'onesto e nemmeno dell'utile personale beninteso, giacchè la virtù è sempre la più utile definitivamente. Come Stanley

---

NEZIAN, *Vocaboli e frasi del gergo veneto*, nell'*Arch. di psych.*, II, 2; MAYOR, *Nota sul gergo francese*, ibidem, IV, 4.

I delinquenti abituali chiamano " casa felice „ l'ergastolo, e " piccolo Milan „ la prigione od anche " casanza „ e " terra tua „.

Così nei *Canti siculi* raccolti dal Pitre le canzoni di carcerati suonano:

" Cu' dici ca la carzara castia,

" Cumu v'ingannati, puvireddi! „

oppure:

" Carcere, vita mia, cara, felice!

" Lo stare entro di te come mi piace!...

" Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,

" Denari, ben mangiare e allegra pace „.

Un canto carcerario francese finisce col ritornello:

" Adieu! Nous bravons vos fers et vos lois!... „

Per altri documenti consimili veggasi la nota a pag. 18.

(1) SPENCER, *Introduction à la science sociale*, Paris 1878, pag. 15.



osservò che nell'interno del continente nero giungono ora soltanto i fucili a pietra, che usavano tra i popoli civili qualche secolo fa; così il psicologo osservatore, che si inoltri negli infimi strati sociali, trova che ora soltanto — per le disgraziate e inumane loro condizioni d'esistenza — vi giunge l'eco lontana di certi sentimenti ed idee, che gli strati superiori hanno già da gran tempo.

Un altro equivoco concorre a mantenere viva l'esagerata fiducia nelle pene, ed è che si parificano gli effetti delle leggi eccezionali, con procedura sommaria, a quelli dei codici penali, con procedura lenta e circospetta. Si dice: "È un fatto certo, che le energiche repressioni di Sisto V nelle Romagne, degli Austriaci nel 1849 contro le bande di Este, di Brescia e dei Francesi sotto Manhès nelle Calabrie, dei nostri sotto Pallavicino e sotto Medici, contennero, e qualche volta giunsero a sopprimere i delitti associati, e certo i delitti degli internazionalisti di Parigi ed Alcolea furono repressi per molto tempo dalle subite carneficine. La legge Pica scemò il brigantaggio nel Napoletano; la legge 6 luglio 1871 scemò le accoltellature di Romagna „ (1).

Vi sono parecchie osservazioni da fare. Anzitutto per la storia, non solo lo stesso autore ricorda esempi di reati cresciuti e ripullulati malgrado le pene severissime (pag. 8 e 20): ma anche per gli esempi qui riferiti, sappiamo che quei rimedi violenti hanno giovato a ben poco, perchè passata la bufera delle "carneficine", i delitti rimbalzarono, perchè non se n'erano sopprese le cagioni fisiche e sociali, e si decimarono invece o scomparvero colla scomparsa di queste loro condizioni determinanti. E, per riferirmi al solo e più spiccato esempio delle repressioni di Sisto V, la storia appunto ne dice, che terminato appena quel periodo di straordinaria severità e ferocia (si sa che quando mancavano banditi da sterminare, i legati ed i governatori sotto Sisto V facevano tagliare nei cimiteri le teste dei sepolti da poco e le spedivano a Roma come quelle di malfattori giustiziati), appena morto Sisto V "tutti i capibanda, sfuggiti alle ricerche dei legati pontificii, ricomparvero per incanto: Sacripante nelle Maremme; Battistella

---

(1) LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, Torino 1879, pag. 29 — che però nella V edizione, vol. III, dell'*Uomo delinquente* (1897) non mette più le energiche repressioni, fra i rimedi della criminalità, associandosi quindi alle mie conclusioni.



nel Lazio; Piccolomini nell'Umbria, ecc.; alla testa di forze, che sembravano uscire di terra e di cui il totale raggiunse, nel 1595, la cifra di 15.000 individui. E tuttavia le esecuzioni continuavano su larga scala. Ecco quanto scriveva l'ambasciatore di Venezia a Roma, sotto Clemente VIII: — La severità della giustizia è tale, che appena il carnefice può bastarvi. I banditi e loro complici sono colpiti di pena capitale e tuttavia il loro numero è così grande, che non passa giorno in cui non si vedano teste di suppliziati portate dal di fuori o cadaveri esposti al ponte di Sant'Angelo, a quattro, sei, dieci, venti e perfino trenta per volta, messi in fila l'uno accanto all'altro: talchè si calcolano, dalla fine del pontificato di Sisto V (1590) all'anno presente (1595), più di mille esecuzioni. E, cosa bizzarra, si direbbe che questo rigore non abbia fatto che crescere il brigantaggio „ (1).

Ed analoghe risposte potrei dare agli altri esempi, che il Tarde cita per sostenere la efficace repressione delle pene (2) e che essendo invece provvedimenti *eccezionali* di difesa sociale, troppo poco possono concludere in fatto di penalità ordinaria, lenta ed incerta.

Infatti le leggi eccezionali contro questa o quella forma di criminalità comune o politica, divenuta più frequente in dati momenti, concorrono a mantenere l'illusione dell'efficacia delle pene, perchè essendo esse dirette contro una manifestazione acuta di vera delinquenza o di pseudo-criminalità, questa è per sè stessa transitoria e destinata quindi a diventare meno frequente, anche all'infuori delle persecuzioni penali, a cui per altro il *post hoc ergo propter hoc*, fa attribuire facilmente anche dai criminalisti e tanto più dall'opinione comune, una potenza preventiva o curativa, che realmente non ha.

Ciò è accaduto ed accade ancora per il brigantaggio in talune provincie d'Italia e per gli attentati anarchici, in molti paesi di Europa.

Tanto, che al Congresso di Ginevra (1896), il Garraud ripetendo ciò che aveva già affermato in una sua pubblicazione (3) e cedendo

(1) DUBARRY, *Le brigandage en Italie*, Paris 1875, pag. 105 e 114. — E così DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, III, 303.

(2) TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890, pag. 471-474.

(3) GARRAUD, *L'anarchie et la repression*, Paris 1895, § 95.



alla comune illusione, affermava che “ l'applicazione delle leggi eccezionali ha segnato la diminuzione dei delitti anarchici „ (Ravachol, Vaillant, Henry, Caserio). Ma io gli risposi che nè alle leggi eccezionali nè alle pene ordinarie potevasi attribuire questa efficacia, perchè esse o sono anzi degli eccitanti al delitto, nei casi di fanatismo politico o religioso che ricerca avidamente il martirio e la sua notorietà o ad ogni modo “ quegli attentati anarchici erano dei sintomi di una specie di febbre sociale, che doveva naturalmente avere il suo *maximum* per declinare poi e sparire... più o meno definitivamente „ (1).

E i fatti sono venuti purtroppo a darmi ragione: giacchè sempre sotto l'impero delle leggi eccezionali, un anno o due dopo il congresso di Ginevra gli attentati anarchici si riacutizzarono (Angiolillo, Luccheni, Acciarito) rivelandosi per ciò come una vera febbre intermittente dell'organismo sociale, che può essere eliminata soltanto colla eliminazione delle cause che la mantengono (malcontento, miseria, angherie poliziesche, ecc.) e che negli individui predisposti dalle loro condizioni fisio-psichiche, scoppiano senza che le leggi eccezionali e le pene abbiano una efficacia positiva, nemmeno di materiale compressione (2).

Ora non solo, adunque, queste repressioni esagerate non portano un rimedio costante; ma, come nota il Carrara (3), simili provvedimenti di *jus belli* non possono costituire nè costituiscono l'andamento ordinario e generale del ministero punitivo, che non ha di essi il principio operativo, cioè l'istantaneo e poco scrupoloso esercizio del diritto di guerra, coll'esterminio di colpevoli ma spesso anche di innocenti, e come tale deve sempre essere un regime affatto transitorio.

Devesi notare inoltre, che si scambiano troppo facilmente i diversi mementi della penalità e se ne confondono gli effetti possibili, mentre è essenziale il distinguere la pena scritta nel Codice da quella emanata dal giudice, specie col giurì, e soprattutto da quella applicata dal carceriere. Che infatti la pena incute timore

(1) *Actes du IV Congrès d'Anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 254-255.

(2) Non è quindi esatta l'affermazione del DREYFUS (*La lutte légale contre l'anarchisme*, nella *Revue pénit.*, 1896, pag. 753) che “ qualunque opinione si abbia sulla legittimità delle leggi eccezionali, nessuno contesta che esse siano state efficaci „. No esse sono illegittime e sono inefficaci.

(3) CARRARA, *Programma*, § 662, nota 2.



al delinquente, che è già preso e sta per essere condannato, è un fatto naturale, ma che non prova per nulla l'efficacia, che veramente avrebbe dovuto avere la minaccia legislativa di rattenerlo dal delitto. Già, anche per la pena di morte, sono frequentissimi gli esempi di malfattori che la subirono cinicamente, per la loro congenita insensibilità morale; ma pure per quelli che, *nell'imminenza dell'esecuzione*, furono presi da terrore, questo fatto — mentre ha il valore psicologico di mostrare come codesti individui soggiacciono totalmente all'impressione del momento, senza energia di resistenza — non prova ed anzi smentisce che, *quando la pena è lontana*, essi siano rattenuti dal soggiacere egualmente all'impressione di quel momento, che li spinge al delitto, e sempre senza energia di resistenza da parte loro.

E per quanto riguarda l'applicazione delle pene non capitali, a parte anche i favori abusivi per molti condannati, è un fatto che nella pratica o si ha una contraddizione colla legge scritta come in Italia, dove alle disposizioni del Codice penale sulla specie e gravità delle pene non corrisponde la esecuzione del sistema penitenziario; oppure, ad ogni modo, la pena eseguita, non solo non è, come non deve mai essere, troppo tormentosa pei detenuti, ma è invece così poco dolorosa, che molti condannati comuni mi dichiaravano di starci come a casa propria e di "trovarcisi benissimo".

Se poi, oltre al sentimento della vendetta, alle tradizioni storiche, alla dimenticanza delle differenze organiche e psichiche fra i vari strati sociali, alla confusione tra leggi eccezionali e regolare ministero punitivo e tra i vari momenti della penalità noi pensiamo alla forza dell'abitudine di pensare a un dato modo e per i penalisti alla tendenza naturale di fissare esclusivamente l'attenzione sulle pene, e se pensiamo anche alla maggiore comodità, offerta dalla convinzione comune, che basti scrivere una legge penale per avere un rimedio od impedire un peggioramento delle infermità sociali; ne abbiamo abbastanza per spiegarci come persista sempre, e si ripresenti ad ogni discussione, teorica e pratica, questa esagerata fiducia nelle pene, che i fatti e l'osservazione psicologica smentiscono continuamente.

Certo l'attività umana, come già quella animale, si svolge tutta fra i due poli del piacere e del dolore, per l'attrazione di quello e la repulsione di questo; e perciò la pena, come forma di dolore,



è pur sempre un determinante diretto della condotta umana, oltre ad esserne una guida indiretta come sanzione del diritto, che approfondisce e rafforza, per via inconscia, il sentimento del rispetto alla legge. Ma questa prima osservazione di una legge psicologica, se vale a dimostrare la naturalità della pena stessa e quindi l'assurdità di chi volesse sostenerne l'assoluta impotenza ed inutilità e ne proponesse l'abolizione, non contraddice però all'asserzione nostra di una minima efficacia della pena stessa, come controspinta al delitto (1).

Basta infatti distinguere la pena o sanzione naturale dalla pena o sanzione sociale, per vedere come la potenza, veramente grande, della pena naturale svapori per la massima parte nella pena sociale, che più o meno in ogni sistema, non è che una infelice imitazione o caricatura della pena naturale.

La reazione muta ma inesorabile della natura contro ogni atto, che ne trasgredisce le leggi, e le conseguenze dolorose che ne derivano a chi compie quell'atto, costituiscono davvero un magistero penale efficacissimo, da cui l'uomo, specialmente negli stadi meno sviluppati della sua intelligenza, quando egli è selvaggio o bambino, ritrae continui ammaestramenti ed impara a non ripetere certe azioni nocive. E come tale, questa che i pedagogisti chiamano "disciplina delle conseguenze naturali", è certamente un

---

(1) Negli animali stessi la pena, se giova a correggere abitudini acquisite dall'individuo, rimane impotente contro istinti ereditari, sebbene essi non abbiano un'ideazione così fervida, che presenti loro, come agli uomini, le probabilità di sfuggire al castigo. E così queste osservazioni zoologiche, che ho esposte nell'*Omicidio* (Torino 1895, pag. 20) riconfermano i principii della scuola positiva, che per certi uomini in cui il delitto è tendenza organica ed innata, bisogna sostituire, come dirò nel capitolo IV, alle sole ed inutili pene temporanee la loro segregazione indeterminata dalla società.

Analoga risposta deve darsi alla obbiezione di chi dice che i castighi sono efficaci persino contro i pazzi; perchè nè i castighi valgono, per esempio, ad impedire il delirio o l'allucinazione e perchè i pazzi in generale, fuori delle loro idee deliranti, seguono in gran parte le leggi della psicologia comune e sentono quindi l'influenza de' castighi immediati e certi, come non sentono quella delle minacce di castighi lontani od incerti.

Cf. Saccozzi, *L'idea della pena nei pazzi criminali*, in *Riv. carcer.*, aprile 1898, che esattamente distingue l'efficacia psicologica della pena sui pazzi comuni e sui pazzi criminali, per questi ultimi verificandosi "un modo di considerare la pena affatto eguale a quella dei delinquenti nati", (pag. 166).



buon regime educativo, come già accennava il Rousseau e spiegano, tra gli altri, Spencer (1) e Bain (2).

Ma allora, in questa forma naturale e spontanea, la pena attinge tutta la sua forza dalla *inevitabilità delle conseguenze*. E è appunto una delle poche osservazioni di psicologia pratica fatta e ripetuta dai criminalisti classici, a proposito specialmente della pena di morte, che nella pena vale assai più la certezza della gravità. A cui aggiungo quest'altra legge psicologica, che un'incertezza anche piccola toglie assai più di forza repellente al dolore temuto, che non un'incertezza pur grande tolga di attrazione al piacere sperato.

Ed allora ecco una prima e potente ragione della scarsissima efficacia, che le pene legali possono avere, quando si pensi alle tante probabilità di evitarle, che si presentano a chi compie una azione antigiuridica. La probabilità di non essere scoperti, molla prima e più potente dell'attività meditata; e la probabilità, in caso di scoperta, che le prove non bastino, che i giudici siano indulgenti o si sbagliano, che il giudizio svapori nelle anfrattuosità del labirinto procedurale, che la grazia venga ad impedire la sentenza o a mitigarla e che poi la esecuzione sia attenuata dai congegni della liberazione condizionale e simili. Ecco altrettante forze psicologiche, opposte al naturale timore delle conseguenze dannose, che nella sanzione naturale sono sconosciute e nella pena legale invece fiaccano la potenza repulsiva.

Non solo; ma vi è un'altra condizione psicologica, che mentre intacca pure la forza della pena naturale, annienta quasi ogni vigore della pena sociale, ed è la imprevidenza; per la quale vediamo appunto, che perfino le conseguenze naturali più certe vengono sfidate e sono impotenti a rattenere l'uomo da certe azioni antinaturali o pericolose. Tanto più nella dinamica fra spinta criminosa e contropinta penale, se ricordiamo che, pure all'infuori dell'impeto delle passioni, i delinquenti, anche quelli d'occasione, hanno comune coi selvaggi e coi bambini una speciale imprevi-

(1) SPENCER, *De l'éducation*, Paris 1879, pag. 180 e segg.

(2) BAIN, *La science de l'éducation*, Paris 1879, pag. 86.

GUYAU, *Éducation et Hérité*, Paris 1889, move a questa dottrina pedagogica talune obbiezioni, che partono soltanto dal preconconcetto che essa debba essere il criterio unico ed esclusivo della pedagogia, anzichè esserne una fra le norme direttive.



denza, già molto grande nelle classi inferiori, da cui provengono in massima parte, ma che in essi, come risulta dall'antropologia criminale, costituisce uno specifico carattere di imperfezione psicologica (1).

Orbene, mentre una minima forza basta a riprodurre effetti grandissimi e costanti, quando agisce secondo l'inclinazione naturale delle leggi organiche e psichiche (2); ogni provvedimento invece, che devii dalle tendenze naturali dell'uomo, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine (3).

La vita quotidiana è piena di questi ammaestramenti. — Lo studente universitario, alla bisca, arrischia sopra una carta gli ultimi avanzi della sua mesata, preparandosi un'iliade di privazioni. — Le donne di bacino mal conformato, diventano madri anche malgrado il pericolo immenso del taglio cesareo, e spesso anzi dopo averne subìta una prima operazione. — I minatori e gli operai dell'industrie venefiche o pericolose sfidano l'esempio terribile dei loro compagni morti o colpiti da malattie inguaribili. — I pescatori colla dinamite sfidano i frequentissimi infortunii, dovuti a quel mezzo più efficace ma più pericoloso. — Per la comune legge che trasforma il mezzo in fine (per cui l'avaro finisce per adorare il danaro come scopo a sè stesso e non come mezzo a miglior vita e così il bibliofilo per i libri), gli alpinisti ogni anno, facendo l'ascensione per l'ascensione, invece che come mezzo a scopo di igiene, ogni anno sfidano i pericoli dei ghiacciai malgrado l'esempio continuo delle vittime di questo alpinismo esagerato. — Gli uomini frequentano le prostitute, e spesso senza alcuna precauzione, senza che la paura della sifilide li rattenga. — Narra il Despine, che nell'epidemia colerica del 1866 a Bilbao, parecchie persone si procurarono la diarrea per ottenere elargizioni dalle società di beneficenza, sebbene qualcuno ne morisse sempre, per trasformazione della diarrea in vero colera (4).

Il Fayet, in uno studio sulla statistica professionale degli accusati in Francia, durante venti anni, notava che la maggiore cri-

(1) V. le prove di questa speciale " imprevidenza della pena ", nel mio *Omicidio*, Torino 1895, pag. 521 e segg.

(2) GIBBON, *Storia della decadenza dell'impero romano*, cap. 25.

(3) BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 2.

(4) DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, III, 262.



minalità specifica e proporzionale è data da notai ed uscieri, che pure hanno, più degli altri, presenti le punizioni minacciate dalla legge (1); a cui possiamo aggiungere che, per esempio nella falsificazione della carta moneta, i falsari scrivono ed incidono anche la famosa avvertenza che " la legge punisce i falsificatori, ecc. „, e malgrado questo monito severo, continuano l'opera criminale! — Ed io in quella statistica della pena di morte a Ferrara, già ricordata, ho osservato il fatto eloquente, che vi è una serie di notai condannati a morte per reati di falso, e spesso a brevissimo intervallo di tempo, nella stessa città (2). Il che riprova ancora la verità di quanto affermano i criminalisti classici, che neanche la pena di morte ha una reale efficacia intimidativa, anche perchè, come notavano Montesquieu e Beccaria, gli uomini vi si abituano, come a qualunque altra cosa. Ciò, che si rispecchia nel fatto eloquente, constatato dal cappellano Roberts e dal magistrato Berenger, che molti condannati a morte già avevano assistito ad esecuzioni capitali (3), e l'altro, rivelato da Despigne (4) e da Angelucci (5), che, nella stessa città, si commettono spesso degli assassinii nel giorno stesso e talvolta nel medesimo luogo delle esecuzioni capitali.

L'uomo è sempre uguale a sè stesso, nè sarà certo un Codice penale più o meno severo, che possa cambiarne le tendenze naturali ed invincibili, quali l'attrattiva del piacere e la speranza continua della impunità.

(1) FAYET, *Statistique des accusés*, nel *Journ. des économistes*, 1847. E così FRÉGIER, *Des classes dangereuses*, Bruxelles 1840, pag. 32.

(2) A Ferrara, furono giustiziati notai falsari alle seguenti epoche vicinissime tra loro:

1 nell'ottobre 1835	1 nel maggio 1091
1 nel novembre 1836	1 nell'agosto 1095
1 nel novembre 1076	3 nel giugno 1098
1 nel dicembre 1080	1 nel settembre 1189
1 nel luglio 1083	1 nel febbraio 1190

(3) LIVI, *La pena di morte*, nella *Rivista di Freniatria*, 1876, I, 478.

(4) DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, III, 370-372.

(5) ANGELUCCI, *Gli omicidi di fronte all'esecuzione capitale*, nella *Riv. di freniatria*, III, 694. V. i documenti di questa " inefficacia dell'intimidazione penale „ nel mio *Omicidia*, Torino 1895, pag. 386.



Non solo ; ma l'efficacia durevole di ogni provvedimento, nel campo politico, economico, amministrativo, è sempre in ragione inversa della sua violenza e subitanità (1). Ora, la pena è contraria anche a questa legge sociologica, perchè essa altro non è, nella sua intima essenza, che la primitiva reazione della forza contro la forza. Vero è che, specialmente colla scuola classica, dopo Beccaria, l'indirizzo storico del ministero punitivo è stato di rendere sempre *meno violenta* la reazione sociale contro le azioni criminose ; ma ciò non basta. Per approfittare della osservazione psicologica e sociologica, bisogna che d'ora innanzi l'evoluzione del ministero difensivo sia nel senso di rendere sempre *meno diretta* questa reazione sociale. Se la lotta per l'esistenza persiste sempre come legge suprema degli esseri viventi, ciò non significa però che essa debba sempre manifestarsi nei modi brutali della umanità primitiva ; che anzi uno degli effetti del progresso sociale si è, che la lotta per l'esistenza si faccia sempre meno violenta e meno diretta (2).

Eguualmente la lotta impegnata continuamente fra la società e i malfattori, anzichè esercitarsi sempre nei modi primitivi della forza fisica sociale direttamente opposta alla forza fisica individuale, dovrà piuttosto esprimersi con una dinamica indiretta delle forze psichiche. Del diritto penale nella società si può dire lo stesso, che della educazione nella famiglia, della pedagogia nella scuola. Diritto penale, educazione, pedagogia si fondarono un tempo sull'idea di domare le passioni umane colla violenza brutale : il bastone regnava sovrano. Poi si comprese, che questo otteneva gli effetti contrari, perchè provocava la violenza o la ipocrisia ed allora si mitigò d'assai il rigore dei castighi. Ora soltanto però si comincia a vedere nella pedagogia l'utilità di fondarsi unicamente sul libero gioco delle tendenze e delle leggi fisio-psicologiche, coll'effetto pratico di meglio regolare l'attività individuale. Infatti, poichè tutto si riduce, nella pedagogia, ad un magistero di suggestione e poichè la suggestione non è che il passaggio ed il radicarsi di una idea da un cervello ad un altro ; così è evidente che l'imposizione più o meno violenta di un'idea offre infinite probabilità di meno perchè essa si radichi e si organizzi nel cervello altrui. La persuasione (coll'indicare le

(1) STUART MILL, *Fragments inédits sur le socialisme*, nella *Revue philosophique*, marzo 1879.

(2) FERRI, *Socialismo e criminalità*, Torino 1883, cap. V (sotto stampa la II ediz.).



ragioni e le utilità dell'idea suggerita) e la deviazione delle idee antagoniste hanno una efficacia immensamente più positiva e sicura, che non la compressione repressiva delle tendenze contrarie e l'imposizione delle idee o tendenze che si vogliono far acquistare (1). Allo stesso modo il magistero difensivo della società, per dirla col Romagnosi (2), piuttosto che una dinamica fisica reprimente dovrà essere una dinamica morale preveniente, fondata sul libero gioco delle leggi fisio-psicologiche e sociologiche.

È un fatto, che la violenza è cattivo rimedio della violenza; che anzi ne è stimolo continuo. Quando nel medio evo la reazione penale era così brutale, le azioni criminose erano altrettanto feroci, e la società, dando esempio di emulazione immorale coll'atrocità dei malfattori, si torturava in un circolo vizioso; ed ora, come nota l'Ardigò (3), nelle classi sociali inferiori l'uomo rozzo, che usa più spesso la violenza, è anche offeso con maggiore frequenza: tanto che nei malfattori le cicatrici sono un vero carattere professionale.

Talchè, in conclusione, la nostra dottrina sull'efficacia delle pene, non consiste, come per comodità di polemica mi hanno attribuito i criminalisti classici, nel negare ad esse ogni e qualsiasi efficacia; ma bensì e soprattutto nell'opporsi al pregiudizio inveterato e comune, che esse siano il migliore e più utile fra i rimedi contro la criminalità.

Noi diciamo, infatti: la pena, per sè, come mezzo repressivo, ha un'efficacia piuttosto negativa che positiva. Non solo perchè essa non ha la stessa presa su tutte le categorie di delinquenti; ma anche perchè la sua utilità consiste — anzichè nel supposto potere di cambiare un uomo antisociale in un essere sociale — piuttosto e soprattutto nell'evitare i danni certamente gravi, che produrrebbe l'impunità: sia come demoralizzazione della coscienza popolare di fronte alle azioni criminose; sia come incentivo aggiunto alla im-

(1) Anche per l'addomesticamento e l'ammaestramento degli animali si è sperimentato che la violenza non serve e molto più giova il libero gioco delle leggi psicologiche fondamentali. LE BON, *Les bases psychologiques du dressage*, nella *Revue philos.*, dic. 1894, pag. 596; LETOURNEAU, *L'éducation des animaux*, cap. I dell'*Évolution de l'éducation*, Paris 1898.

(2) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, § 920.

(3) ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*, Milano 1879, pag. 528.



previdenza dei delinquenti; sia infine come mancato impedimento materiale alla ripetizione dei delitti per parte dei condannati, durante l'espiazione della pena (1).

Precisamente come avviene della educazione, di cui pure si esagera comunemente la potenza modificatrice; mentre l'educazione, che pure ha un'azione prolungata e fin dalla prima età e perciò più grande delle pene, esercita la sua utilità assai più nello impedire lo sviluppo delle tendenze antisociali, esistenti in germe presso tutti gli uomini, anzichè nel creare tendenze ed energie sociali negli individui che non le abbiano ereditate nascendo (2).

Ed è appunto per questa efficacia negativa delle pene, massime nel loro momento di pratica esecuzione, che noi, come vedremo nel capitolo IV, mentre crediamo plausibile l'intento della scuola classica di una mitigazione delle pene, relativamente alla loro applicazione disciplinare, riteniamo invece completamente sbagliata e pericolosa la loro continua mitigazione anche in riguardo alla durata.

Che la pena infatti non debba essere un tormento gratuito ed inumano, noi comprendiamo benissimo, pure opponendoci al sovvertimento di ogni criterio di giustizia sociale, per cui le prigioni sono più comode e confortabili delle case riserbate ai poveri onesti, i quali, finchè rimangono onesti, possono anche morire di fame acuta o cronica, perchè la società non assicura loro vitto e alloggio se non quando si fanno delinquenti! (3). E perciò anzi il sistema cellulare, così in voga finora presso i criminalisti e penitenziaristi classici, non ha le nostre simpatie appunto perchè inumano, stupido e inutilmente costoso.

Ma che la pena — per i delinquenti comuni e a tendenze congenite — debba anche essere una segregazione sempre più breve del condannato dal consorzio civile, è questo un assurdo psicologico ed un pericolo sociale, a cui si è ispirato il nuovo Codice penale italiano. Giacchè, anche tralasciando gli effetti disastrosi di corruzione e di recidiva delle pene di breve durata, ormai deplorati dalla

(1) Concorda il DE NOTARISTEFANI, *La funzione psicologica della pena*, nella *Scuola positiva*, luglio 1894, pag. 617, concludendo che “ nella necessità di evitare i danni dell'impunità sta il criterio della punibilità „.

Come pure ZERBOGLIO, *Le pene e la loro efficacia*, ibidem, sett. 1897.

(2) FERRI, *Socialismo e criminalità*, cap. III.

(3) FERRI, *Lavoro e celle de' condannati*, Roma 1886.



unanimità dei penitenziaristi, è evidente che con ciò si toglie alla pena la parte più sicura della sua efficacia negativa contro la delinquenza atavica, come impedimento alla ripetizione degli attacchi criminosi durante la sua pratica applicazione (1).

## V.

38. I sostitutivi penali. — 39. Esempi nell'ordine economico, politico, scientifico, amministrativo, religioso, famigliare, educativo.

38. — Dato adunque che le pene — anzichè essere quella facile panacèa che comunemente si ritiene nella opinione dei criminalisti classici, de' legislatori e del pubblico — hanno invece una potenza repulsiva dal delitto assai limitata, è naturale allora che il sociologo criminalista chieda altri mezzi di difesa sociale alla osservazione positiva dei delitti e della loro genesi naturale.

La minuta esperienza della vita quotidiana, nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni, come la storia delle vicende sociali, ci ammaestrano, che, per rendere meno pernicioso l'esplosione delle passioni, più giova prenderle di fianco e alla sorgente, che non l'opporsi loro di fronte.

Il perspicace marito, a conservarsi la fedeltà della moglie, conta su ben altro che sugli articoli del Codice penale contro l'adulterio. — Narra Bentham, che l'avere, in Inghilterra, unito il trasporto dei passeggeri col servizio postale, tolse completamente i ritardi abusivi dei corrieri beoni, contro cui le gravi ammende erano riuscite inutili. — Alla nettezza urbana giovano certi ripari in luoghi opportuni, assai meglio che le multe e gli arresti. — Il capo officina ottiene l'assiduità e produzione maggiore dagli operai, piuttostochè colle multe e coi castighi, coll'interessarli per una parte anche minima ai guadagni ottenuti. — Nelle Università tedesche si sono in gran parte neutralizzate l'invidia e l'intolleranza accademiche, retribuendo i professori secondo il numero dei loro stu-

(1) FERRI, *Il progetto di legge sui delinquenti recidivi*, nella *Scuola positiva*, marzo 1899.



denti: d'onde l'interesse nelle facoltà di chiamare e favorire i migliori docenti, per attirare un maggior numero di studenti. — Così l'attività e lo studio dei professori, magistrati, impiegati si promuovono aumentandone lo stipendio, non per sola anzianità, ma secondo i progressi da essi dimostrati colle pubblicazioni, col numero delle sentenze non riformate o dei provvedimenti non revocati ecc. — Tutti sanno che un operaio lavora molto più quando è pagato a cottimo anzichè a giornata e molti industriali ne abusano per sfruttarne anche più la forza di lavoro. — La motilità distruttrice dei bambini si regola meglio distraendoli con giuochi adatti, anzichè inutilmente tentando di soffocarla o di punirla, con danno dell'igiene fisica e morale. — Analogamente il lavoro nei manicomii e nelle carceri è uno strumento di disciplina e di minor disordine assai più efficace delle catene e dei ferri. — Il ministro della pubblica istruzione (Villari) riconosceva nella seduta del 14 marzo 1891, che il trafugamento e la vendita all'estero degli oggetti antichi, trovati negli scavi a Roma, mentre non furono impediti dalle pene disciplinari più severe, lo furono invece dall'accordare qualche mancia a chi trovava e consegnava quegli oggetti. — Così la sagace madre di famiglia ottiene che i domestici rompano meno stoviglie coll'accordare loro un piccolo supplemento di salario, destinato a pagare le stoviglie rotte, che appunto per questo diviene pungolo efficace ad una maggiore attenzione nel loro maneggio. — Si ottiene insomma più dagli uomini col lusingarne l'amor proprio e col solleticarne l'interesse, che colla compressione e col comando.

Talchè, nell'ordine sociale, se non aveva torto il Romagnosi di dire, che alle spinte criminose bisogna opporre le contropinte penali; ha maggior ragione però chi dice che, anzichè fidarsi in una dinamica delle contropinte dirette, giova prima adoperarsi per togliere ed impedire, indirettamente, le stesse spinte criminose; contro le quali, una volta sviluppate, inutilmente si oppone la pena, che ha una presa così limitata sugli impulsi delittuosi e non viene applicata, se non quando è fallita appunto la sua efficacia di minaccia legislativa.

Come, nell'ordine economico, il Minghetti notava, che mancando il prodotto principale, si ricorre ai succedanei, che possono supplirlo nella soddisfazione dei bisogni naturali; così nell'ordine giuridico-criminale, ammaestrati dall'esperienza, che le pene mancano, quasi totalmente, allo scopo loro attribuito di difesa sociale, bi-



sogna ricorrere ad altri provvedimenti, che possano sostituirle nella soddisfazione della sociale necessità dell'ordine.

Di qui il concetto di quelli, che io chiamai *sostitutivi penali*. Con questa differenza, però: che, mentre nel campo economico i succedanei restano per solito prodotti secondari ed inferiori e per ciò di uso transitorio — nel campo criminale invece i sostitutivi penali debbono diventare i primi e principali mezzi di quella preservazione sociale dalla criminalità, a cui le pene (trasformate in segregazione clinica dei delinquenti più pericolosi) serviranno ancora, ma in via secondaria. Fino a che l'assetto sociale, nelle sue basi economiche e quindi morali, giuridiche e politiche, non siasi radicalmente trasformato, secondo i dati e le previsioni della sociologia socialista; in questo periodo di transizione sociale, fin dove quei provvedimenti potranno spiegare la loro efficacia preventiva, saremo certi che reati non si commetteranno. Vale a dire che lo scopo di evitare i delitti invece che colle pene si otterrà con questi provvedimenti; i quali adunque, nei limiti della loro efficacia, sono veri *sostitutivi*, anzichè *cooperativi* delle pene, come un mio critico benevolo avrebbe invece opinato (1). Ma siccome noi sappiamo che vi ha una legge di saturazione criminosa, per la quale è inevitabile in ogni ambiente sociale un *minimum* di delinquenza naturale ed atavica, dovuto ai fattori antropologici, fisici e sociali, perchè la perfezione non è della vita umana, così per questo *minimum* le pene — trasformate secondo i criteri che vedremo più innanzi — saranno l'ultimo ed imprescindibile riparo, contro le inevitabili e sporadiche manifestazioni della attività criminosa.

Sostitutivi penali, che, una volta entrati, per l'ammaestramento nuovo della sociologia criminale, nelle convinzioni e nelle abitudini del legislatore, saranno come antidoti specialmente ai fattori sociali della criminalità. E saranno transizione pratica e graduale a quella metamorfosi sociale, in nome della quale non sarebbe legittimo però opporsi a questi provvedimenti, chiamandoli semplici palliativi e sorvolando coll'impazienza delle generose aspirazioni alla misurata praticità che subisce la tirannia della legge di evoluzione anche nella vita della società, per cui gli organismi sociali, come

---

(1) *Rassegna settimanale*, sett. 1880, vol. VI, n. 140. — E analogamente il GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 200.



quelli animali, sono suscettibili soltanto di trasformazioni parziali, che però accumulandosi e completandosi a vicenda segnano le diverse fasi dell'evoluzione sociale (1).

Sostitutivi penali, che non devono però essere il punto di arrivo di una riforma sociale alla sola superficie, ma bensì il punto di partenza e di passaggio a quell'ordinamento sociale, radicalmente diverso dal presente, in nome e in vista del quale soltanto la teorica dei sostitutivi penali ha la sua ragione d'essere e può avere la sua pratica

---

(1) Pubblicata la mia teorica dei sostitutivi penali nell'*Archivio di psichiatria* (1880, pag. 67, 214) il TURATI (*Delitto e questione sociale*, Milano 1882) mi opponeva che tale sistema è troppo frammentario, perchè non assurge alla causa prima ed universale dei delitti, la miseria; e che quindi unica soluzione radicale del problema penale è il socialismo, che togliendo la miseria toglie ogni qualsiasi delitto.

A lui risposi col mio volume *Socialismo e criminalità* (Torino 1883) nel quale, pur riconoscendo la verità sostanziale dell'idea socialista, per una parte combattevo la parte utopistica del socialismo (che allora in Italia non si era ancora temprato al positivismo scientifico della sociologia marxista) — e per l'altra parte sostenevo che l'eliminazione della miseria non avrebbe segnato la scomparsa di ogni e qualsiasi delitto, perchè sarebbero tolte le forme epidemiche di criminalità ma non le forme acute e sporadiche.

In questa nostra polemica intervenne il COLAJANNI (*Il socialismo*, I ediz., Catania 1884; II ediz., Palermo 1898), ma senza originalità di vedute e fermandosi ai rapporti tra biologia e socialismo.

Studiate ed apprese da me le induzioni della sociologia marxista ed avendovi trovato eliminata quella parte utopistica del socialismo, che io aveva combattuta nel 1883, ne accettai apertamente le conclusioni teoriche e pratiche e dimostrai anzi come il marxismo (trasformismo economico) fosse in pieno accordo col trasformismo biologico (Darwin) e col trasformismo universale (Spencer), nel mio libro *Socialismo e scienza positiva* (I ediz., Roma 1894; II ediz., Palermo 1900).

In questo io sostenni ancora la mia tesi che un assetto socialista farà scomparire le forme epidemiche della criminalità, ma non le forme acute e sporadiche; e sostenni, che nel periodo di transizione tra la civiltà borghese e la civiltà socialista, il sistema dei sostitutori penali rappresenta una necessità pratica, che favorisce anzi l'evoluzione della società verso la fase socialista, eliminando il feticismo barbarico della repressione penale.

E la teorica dei sostitutivi penali ha ricevuto nella pratica un tale battesimo (coll'esempio dell'Inghilterra, che sola ha veduto diminuire la sua criminalità naturale grazie ai provvedimenti di prevenzione sociale) che oramai a queste mie idee si accordano i teorici del socialismo scientifico, quando toccano del problema, da loro prima interamente trascurato, della criminalità.

V. FERRI, *Recenti pubblicazioni di socialismo*, nella *Scuola positiva*, ott. 1898.



efficacia, finchè non si arrivi — colla sostituzione della proprietà collettiva dei mezzi di produzione e di lavoro e quindi colla sicurezza delle condizioni di esistenza umana per ogni uomo che, non essendo invalido o bambino, abbia compiuto il suo dovere del lavoro quotidiano, sotto qualunque forma — a disseccare, come diceva Fauchet “ le tre grandi sorgenti della criminalità: l'estrema ricchezza, l'estrema miseria e l'ozio „ (1).

Sostitutivi penali, di cui il concetto si riassume in ciò che il legislatore, abbracciando collo sguardo l'andamento e le manifestazioni dell'attività individuale e sociale e scorgendone le origini, le condizioni, gli effetti, venga a conoscere le leggi psicologiche e sociologiche, per le quali rendersi padrone di una gran parte dei fattori criminosi, e specialmente di quelli sociali, per influire così in modo indiretto, ma più sicuro, sull'andamento della criminalità. Il che poi si riduce a dire: che nelle disposizioni legislative (politiche, economiche, civili, amministrative, penali) dai più grandi istituti ai minimi particolari, sia dato all'organismo sociale una tale orientazione, per la quale l'attività umana sia, anzichè inutilmente minacciata di repressione, guidata in modo continuo e indiretto nelle vie non criminose, coll'offrire libero sfogo alle energie ed ai bisogni individuali, urtandoli il meno possibile e scemando le tentazioni e le occasioni di delinquere.

Ed è questo concetto fondamentale de' sostitutivi penali, che dimostra così necessaria per il sociologo come per il legislatore quella preparazione di nozioni biologiche e psicologiche, su cui giustamente insisteva lo Spencer (2). Ed è questo concetto fondamentale dei sostitutivi penali, ben più che la loro enumerazione esemplificativa, più o meno completa e discutibile ne' suoi particolari, che bisogna tener presente quando se ne voglia giudicare la portata teorica e pratica, come parte di una dottrina generale di sociologia criminale.

Sulla efficacia reale di questo o quell'esempio di sostitutivi penali io posso anche trovarmi più o meno d'accordo con quelli che li hanno singolarmente esaminati e discussi e delle loro osservazioni terrò conto fra poco. Ma ad ogni modo, all'infuori di chi gra-

(1) Citato da LICHTENBERGER, *Le socialisme et la révolution française*, Paris 1899, pag. 193.

(2) SPENCER, *Introduzione alla scienza sociale*, cap. 14 e 15.



tuitamente ha affermato di " non credere „ alla efficacia dei sostitutivi penali (1) o di chi si è fermato alle solite bizantine dispute microcefaliche se i sostitutivi penali appartengano alla scienza criminale e non piuttosto all'arte di buon governo e polizia, è un fatto che questa teoria fu sostanzialmente ammessa dai sociologi criminalisti. Massime, quando la si prenda non in senso assoluto, di panacea universale contro la criminalità, ma quale io stesso sin da principio la esposi, come orientazione ed abitudine del pensiero legislativo ed amministrativo, per cui si abbandoni il vecchio feticismo della pena e quando occorra di provvedere a qualche fenomeno di patologia sociale, non si limiti la sapienza a decretare nuove pene o ad aggravare quelle esistenti, ma si pensi a indagare le cause di quei fenomeni e ad eliminarle, incanalarle od attenuarle, per influire efficacemente sui loro effetti (2).

### 39. — Vediamone qualche esempio.

**I. Ordine economico.** — Il *libero scambio* (a parte le *transitorie* necessità di protezione a questa o quella industria manifatturiera od agricola) evitando più facilmente le carestie ed il rialzo anormale nel prezzo delle derrate alimentari, che hanno sì diretta influenza sui reati contro la proprietà, previene meglio del Codice penale, molti disordini criminosi; mentre poi il *monopolio* permanente di certe industrie, non solo accresce le contravvenzioni, ma fomenta altri reati contro la proprietà e contro le persone; come avvenne, per esempio, in Sicilia pochi anni fa, quando si restrinse la coltivazione del tabacco (3). — La *libertà di emigrazione* a questo

(1) VIDAL, *Principes fondamentaux de la pénalité*, Paris 1890, pag. 469 e segg.

(2) GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 199 e segg.; DALLE MOLE, *Wagnerismo penale*, Vicenza 1887, pag. 46 e segg.; TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890, pag. 77 e segg.; DE MATTOS, *La pazzia*, Torino 1890, pag. 186; MARRO, *I caratteri dei delinquenti*, Torino 1887, cap. 28. — E specialmente LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897, vol. III, pag. 312 e segg.

In un recente studio del RICHARD, *La responsabilité pénale et les équivalents de la peine* (*Revue philosophique*, sett. 1899), la dottrina dei sostitutivi penali ha ricevuto un notevole contributo teorico, appunto " come applicazione delle indagini sintetiche della sociologia all'arte della legislazione, presa nel suo insieme „.

(3) Queste parole, scritte fin dalla I edizione (1881, pag. 90) hanno avuto conferma tragica nei moti popolari dell'aprile-maggio 1898, dovuti al rincaro



riguardo (a parte cioè ogni prevalente considerazione sulle sue cause naturali e sociali) oltrechè essere l'effetto della conquista del diritto di libera locomozione, a cui tentano opporsi gli interessi dei capitalisti per non veder scemata l'offerta di lavoro, è poi una vera valvola di sicurezza, che libera il paese da elementi facilmente trascinati a delinquere o dalla miseria o dalla energia meno equilibrata della loro tempra. Così nell'Irlanda, il ribasso della recidiva si trovò causato, ben più che dalle illusorie meraviglie dei sistemi penitenziari, dall'abbondante emigrazione dei liberati dal carcere, che ascese al 46 % (1). E così, per l'Italia, studiando la criminalità degli ultimi anni io ebbi occasione di additare come causa fra le principali, delle oscillazioni di decremento nel 1881, ed anni seguenti, oltre gli inverni miti ed i buoni raccolti di quegli anni, anche l'aumento straordinario di emigrazione (2). — Il contrabbando che resiste per secoli alle pene più feroci, come il taglio della mano

del pane, per scarsità di raccolti aggravata in Italia dal dazio doganale di L. 75 per tonnellata, il più alto dazio sul pane, in tutto il mondo civile!

V. GIRETTI, *Illusioni e danni del protezionismo*, nel *Giornale degli economisti*, sett. 1898. E, in senso opportunist, COLAJANNI, *Sperimentalismo doganale*, nella *Nuova Antol.*, 1 sett. 1898.

E per l'apprezzamento di quei fatti: PARETO, *La liberté économique et les événements d'Italie*, Lausanne 1898.

(1) *Rivista di discipline carcerarie*, 1877, pag. 39. — E così BELTRANI-SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, pag. 194.

(2) Infatti, dalla *Statistica dell'emigrazione all'estero*, risultando che la emigrazione temporanea (cioè individuale e determinata da periodica ricerca di lavoro temporaneo all'estero) ha variato di ben poco, da 89,015 nel 1876 a: 81,967 nel 1880 - 80,164 nel 1885 e 94,743 nel 1888 (arrivando però per l'aggravata crisi economica a 118,111 nel 1891 e 134,426 nel 1897), per la emigrazione permanente invece (per lo più delle famiglie, in massa) determinata dalla miseria e senza prefisso ritorno in patria, si rilevano le seguenti cifre, che dimostrano come questo fenomeno naturale abbia raggiunto negli ultimi anni, in Italia, proporzioni patologiche:

1876	—	19,756	1882	—	65,748
77	—	21,087	83	—	68,416
78	—	18,535	84	—	58,049
79	—	40,824	85	—	77,029
80	—	37,934	86	—	85,355
81	—	41,607	87	—	127,748

(Segue)



e la morte (1), ed ora alle carceri ed alle fucilate dei doganieri, viene decimato dalla *diminuzione delle tariffe doganali* come, fra gli altri, per la Francia dimostrava il Villermé (2). Aveva quindi ragione Adamo Smith, quando chiamava " legge contraria a tutti i principi di giustizia quella che punisce il contrabbando, dopo averne

1888	—	195,993	1893	—	124,312
89	—	113,093	94	—	105,455
90	—	104,733	95	—	169,513
91	—	175,520	96	—	182,265
92	—	107,369	97	—	159,690

Sicchè nel triennio 1895-97 il totale degli emigrati raggiunse l'enorme cifra di 893,424!

V. anche NICEFORO, *La meccanica delle migrazioni e la criminalità*, nella *Scuola positiva*, febbraio 1897.

Nè si dica, che dopo il 1886 all'aumento vertiginoso dell'emigrazione corrispose invece il rialzo della criminalità italiana; giacchè ciò prova soltanto che negli ultimi anni sull'influenza della emigrazione prevalse quella più forte di altre condizioni generali, come la crisi economica ed i rigori invernali; e molto probabilmente la criminalità sarebbe stata anche più grave o numerosa, senza quella valvola di sicurezza.

E che gli emigranti, anche italiani, forniscano un contingente numeroso alla delinquenza, è attestato pur troppo dai fatti quotidiani riferiti dai giornali, fra cui l'*Eco d'Italia* di New-York diceva appunto, che " in proporzione al loro numero gli Italiani a New-York (quasi tutti dell'Italia meridionale) forniscono alla statistica molto più omicidii e ferimenti di qualunque altra nazionalità „. E da un rapporto del ministro FAVA, *Sul movimento generale dell'emigrazione agli Stati Uniti nel 1886-87* risulta che sopra 47,622 italiani emigrati negli Stati Uniti nel 1887, erano senza professione od occupazione 17,606 (*Boll. Ministero Esteri*, aprile 1888); RICHMOND MAYO SMITH, *Emigration and immigration on the United States*, Londra 1890, ch. 8, pag. 157, e *Bull. Inst. Intern. Statist.*, Rome 1888, III, 2.

V. anche JOLY, *La France criminelle*, Paris 1890, ch. III, per gli stranieri condannati in Francia.

FERRI, *La criminalità in Italia e la relazione De Renzis sul bilancio dell'interno*, vol. IV, fasc. 2, *Arch. psych.* e *Discorso parlamentare sulla legge per l'emigrazione*, Roma 1888; BODIO, *Sulla condizione dell'emigrazione italiana*, Roma 1888; *Appunti di stat. comp. dell'emigr. dall'Europa e dell'emigr. in America ed Australia* nel *Bull. de l'Inst. Intern. de Statist.*, Roma 1889, IV, fasc. 1; TAMMEO, *L'emigrazione*, nell'*Enciclop. giurid. ital.*, e cap. IV di *Statistica*, Torino 1896.

(1) TISSOT, *Introduction philos. à l'étude du droit pénal*, Paris 1874, pag. 109.

(2) VILLERMÉ, fils, *Des Douanes et de la contrebande*, Paris, 1851.



creata la tentazione e col crescere di questa ne aumenta la pena „ (1), contro Geremia Bentham, che invece, partendo dall'idea che la pena debba farsi temere più che il delitto non si faccia desiderare, sosteneva le pene severe per il contrabbando (2). — Il *sistema tributario*, che colpisca cespiti manifesti di ricchezza anzichè gli oggetti di prima necessità e sia progressivamente proporzionato ai guadagni del contribuente, decimerà quelle frodi sistematiche che le pene non valgono ad impedire ed eviterà quel fiscalismo esagerato ed empirico, che è fomite continuo di resistenze alla forza pubblica, di oltraggi, ecc. (3). Così il Frégier parla delle varie industrie criminose, fomentate dai *dazi* e che spariranno coll'abolizione di queste imposte, ingiuste ed assurde (4). E così, mentre l'Allard aveva già notato che la diminuzione delle tasse sopra gli oggetti di prima necessità, oltre i buoni effetti economici, avrebbe anche quello di diminuire le frodi commerciali (5), il Rapporto ufficiale invece alla statistica francese del 1872, constatando l'aumento di queste frodi commerciali, invocava la facile panacea di una repressione più severa; a cui il Mercier ripeteva, che, derivando questi reati dalla elevatezza sproporzionata delle imposte, se non si toglie la causa non si può togliere l'effetto (6). — La *perequazione delle imposte e l'esenzione delle quote minime*, che rappresentano il minimo necessario alla vita e che dovrebbero perciò essere intangibili, sopprimeranno in gran parte le espropriazioni forzate, che, secondo le statistiche ufficiali, giunsero in Italia dal 1871 al 1877 alla cifra di 45,054, per un valore medio di lire 85 per cia-

---

(1) SMITH, *Ricchezza delle nazioni*, lib. V, cap. 2.

(2) BENTHAM, *Théorie des peines*, lib. I, cap. 5. E così due recenti progetti di legge (Grimaldi-Zanardelli, 28 genn. 1891 e Colombo-Ferraris, 2 marzo 1891) e continue circolari ministeriali non sanno proporre di meglio, per opporsi, al contrabbando aumentato coll'inasprimento delle tariffe doganali, che un aumento di penalità o un eccitamento alle fucilate dei doganieri! Mentre, anche non volendo diminuire quelle tariffe, vi sarebbero ben altri mezzi, d'indole preventiva, meno illusorii delle pene.

(3) FIORETTI, *Pane, governo e tasse in Italia*, Napoli 1898; PINERO, *Miseria e delitto*, nella *Scuola positiva*, giugno e agosto 1898; CAPITAN, *Le rôle des microbes dans la société*, nella *Revue Scientifique*, 10 marzo 1894.

(4) FRÉGIER, *Des classes dangereuses*, Bruxelles 1840, pag. 139-141.

(5) ALLARD, nel *Journal des Économistes*, 15 sett. 1848, pag. 188.

(6) MERCIER, *La justice criminelle et les impôts indirects*, ibidem, ott. 1884.



scuna espropriazione e, per esempio, in un giorno solo del maggio 1880 nel solo comune di Somma Vesuviana, il fisco espropriò 20 fondi, per alcuni dei quali non aveva che 10 lire di credito. E nel quinquennio, 1885-89, si hanno cifre anche più dolorose, perchè le vendite giudiziarie di immobili, ordinate con sentenza dei pretori, in esecuzione della legge sulle imposte dirette, furono 72,305! E l'ammontare del debito per imposte (escluse le multe e spese) per 3,575 era inferiore ad 1 lira — per 5,135 inferiore a 2 lire — per 11,961 era dalle 2 alle 5 lire — per 12,390 dalle 5 alle 10 lire — per 26,686 dalle 10 alle 50 lire! (1).

Talchè anche in Italia si propone una legge sull'insequestrabilità delle piccole proprietà ad imitazione delle americane *Homesteads exemption laws* (2) e del germanico ed austriaco *Höferecht*, collo scopo di impedire la scomparsa della piccola proprietà e quindi l'aumento degli spostati e dei miseri, e togliere così molti incentivi di reati. E se si pensa ai disordini in alcune provincie d'Italia per l'esazione di certe imposte e delle sanguinose e periodiche agitazioni dell'Irlanda, a causa della questione fondiaria, si può anche ammettere che l'istituto dell'*homestead* possa avere qualche benefico risultato: senza dimenticare però che esso ha pure i suoi inconvenienti, derivanti dalla mancanza del credito per l'insequestrabilità dei beni di famiglia e dal trovarsi questo istituto in piena opposizione colla evoluzione economica moderna che tende a mobilitare sempre più la proprietà fondiaria (legge *Torrens* in Australia) e quindi ad accentrarla in poche mani. — Le opere pubbliche, in epoche di carestia e negli inverni rigidi, procurando lavoro agli indigenti, evitano l'aumento dei reati contro le proprietà, le per-

(1) *Statistica giudiziaria, civile e commerciale*, Tav. VI, Roma 1891.

Nell'ultimo quinquennio 1892-96 il totale delle espropriazioni per mancato pagamento di imposte, fu di poco minore e cioè 60,330! (*Annuario stat. ital. pel 1898*, pag. 111).

(2) SANTANGELO SPOTO, *L'homestead exemption law in rapporto ai bisogni politici ed economici d'Italia*, nella *Rass. di scienze sociali*, Firenze, febr. ed ag. 1890; IDEM, *La legislazione civile e i beni di famiglia in rapporto all'homestead ed all'höferecht*, Caserta 1894; LA VACHER, *Le homestead aux États Unis*, Paris 1895; PANDOLFI, *Progetto di legge sui beni di famiglia*, Roma 1894; LEVEILLÉ, *Projet de loi sur les biens insaisissables de famille*, nella *Réforme sociale*, 1 agosto 1894; LEVASSEUR, *La loi fédérale de l'homestead*, ibidem, 1 genn. 1895; IDEM, *Le homestead en France*, ibidem, 1 febr. 1895.



sone e l'ordine pubblico, purchè non si facciano troppo aspettare. Una prova eloquente se n'ebbe in Francia nel 1853-54-55, nella quale epoca, malgrado la crisi agricola, non si ebbe a deplorare l'aumento così enorme di reati contro le proprietà, com'era stato specialmente nella carestia del 1847, appunto per il lavoro procurato a tempo e su larga scala dal governo previdente. Talchè, anche per questa ragione, sono sempre più dannose le economie dello Stato nei lavori pubblici anzichè nei bilanci militari; a cui si aggiunge che anche i pochi danari spesi nelle opere pubbliche, oltre le speculazioni disoneste a cui danno luogo troppo spesso, arricchendo gli appaltatori, non si distribuiscono poi con opportuna rotazione burocratica, nei mesi più critici dell'inverno, quando appunto più sarebbero necessari pei lavoratori disoccupati e facilmente trascinati alla violenza dalla miseria. A questo proposito l'art. 4 della legge 11 luglio 1889, che ammette l'affidamento dei lavori pubblici, non superiore a L. 100 mila, alle Società Cooperative di lavoratori, è un vero sostitutivo penale, per quanto tenue e limitato, com'io lo propugnai nel dicembre 1887 (1) — e in pieno accordo coll'evoluzione economica verso il collettivismo, che è un ordinamento cooperativo esteso a tutta la Società —; ma appunto per questo nelle sue applicazioni pratiche e burocratiche non incontra che continue restrizioni e difficoltà.

*Le tasse e soprattutto le altre restrizioni indirette sulla fabbricazione e sulla vendita dell'alcool* sarebbero molto più provvide delle tasse sul sale, come già di quella sul macinato, che immiseriscono sempre più le classi povere e più facilmente trascinate al delitto.

È assai grave la questione dell'influenza dell'alcoolismo acuto e cronico (vino o liquori) sull'aumento dei reati. In Francia, per esempio (e si potrebbero riferire cifre analoghe per molti altri paesi) le cifre dell'alcool, dei reati, dei suicidi e della pazzia presentano un accordo desolante. Il consumo individuale del vino, nella Francia intera, calcolato a 62 litri annui nel 1829, sorpassava già i 100 litri nel 1869 ed a Parigi da 120 litri nel 1819-30 era giunto a 217

---

(1) FERRI, *Le società cooperative di lavoratori e le opere pubbliche*, Disc. parlam., Roma 1887.



nel 1872 e 227 nel 1881 (1). E l'alcool dà un aumento anche maggiore, poichè, in tutta la Francia, dal consumo individuale di litri 0,93 nel 1829 si giungeva a litri 3,24 nel 1872, e 3,90 nel 1885, con proporzioni anche maggiori in alcune città (2); tanto che la fabbrica di alchools (dalle vinaccie, dai cereali, dalle barbabietole, ecc.) in tutta la Francia da 479,680 ettolitri nel 1843 giungeva a 1,309,565 nel 1879, a 2,004,000 nel 1887 (3) e a 2,476,387 nel 1893 e 2,022,134 nel 1896 (4).

Ed abbiamo visto contemporaneamente il rialzo dei crimini e delitti nella stessa Francia, dove poi i suicidii da 1542 nel 1829 giunsero a 9263 nel 1895. Non solo, ma io ho dimostrato, con una speciale tavola grafica nell'*Archivio di psichiatria* (vol. I, fasc. 1), come in Francia si riveli (malgrado qualche eccezione annuale) una concordanza di rialzi e ribassi negli omicidii semplici e soprattutto nelle ferite volontarie colla maggiore o minore produzione annua del vino, massime negli anni di variazioni straordinarie, come si vede, per esempio, negli anni di scarso raccolto (1853-54-55-59-67-73-78-79-80) seguiti da altrettante diminuzioni di criminalità, e più spiccatamente di ferite, e viceversa negli anni di abbondanza, seguiti da aumento (1850-56-57-58-62-63-65-68-74-75) (5). E così ho dimostrato allora, anche colla recrudescenza dei reati di sangue nel mese prossimo alla vendemmia, la mutua dipendenza di due fenomeni, reati e vino, già indicata dall'esperienza quotidiana ac-

(1) CAUDERLIER, *Des boissons alcooliques en Belgique et leur action sur l'appauvrissement du pays*, Bruxelles 1884.

(2) BLOCK, *Statistique de la France*, Paris 1875, II, 405.

(3) LUNIER, nei *Comptes rendus du Congrès contre l'alcoolisme*, Paris 1879, pag. 135. — Per le cifre più recenti veggasi YVERNÈS, *Des rapports entre l'accroissement de la consommation de l'alcool et le développement de la criminalité et de la folie*, mem. per il Congrès intern. de l'alcoolisme, Paris 1889 e *Archives Anthr. crim.*, nov. 1889 e soprattutto il *Rapport* del senatore CLAUDE, *Sur la consommation de l'alcool en France*, Paris 1887, avec *Atlas*, ricchissimo di dati statistici e legislativi.

(4) *La production annuelle des alchools*, nella *Revue scientifique*, 21 agosto 1897, pag. 255.

(5) Ecco le cifre, che sarebbero molto più evidenti se rappresentate graficamente, tolte: per il vino dalla *Statistique de la France* del BLOCK (II, 74) e dalla *Statistique agricole (Récoltes de la France)*; per l'alcool dal lavoro di LUNIER, *La consommation des boissons alcooliques*, nel *Journal de la société*



cennata anche, fra gli altri, dal Pierquin (1), e ripetuta dai cronisti di giornali ad ogni recrudescenza di ferite nei giorni di baldoria.

de statist. de Paris (Paris 1878, pag. 34) e per i reati dalle statistiche giudiziarie annuali:

FRANCIA	Alcool soggetto a imposte di consumo	Vino raccolto	Affari per Omicidi sem- plici e ferite gravi o con morte, giudicati dalle Assise (in contrad- dittorio e contumacia)	Affari per ferite e percosse volontarie giudicati da Tribunali correzionali
Anni	Per 100,000 ettol.	Per milioni di ettolitri		
1849	—	35,5	598	13,176
1850	585	44,7	583	14,153
51	622	39,4	527	13,684
52	648	28,4	432	13,701
53	644	22,6	374	12,083
54	601	10,7	231	9,599
1855	714	15,1	236	9,402
56	768	21,2	240	10,565
57	825	35,4	221	11,907
58	842	46,8	267	14,246
59	823	29,8	288	14,083
1860	851	39,5	231	12,737
61	882	29,7	218	13,109
62	857	37,1	277	14,473
63	870	51,3	220	15,166
64	870	50,6	248	16,695
1865	873	68,9	257	17,462
66	964	63,8	246	17,560
67	939	39,1	235	16,189
68	971	52,0	263	17,839
69	1.008	72,7	295	18,467
1870	882	53,5	261	12,765
71	1,013	56,9	392	12,687
72	755	50,1	315	16,128
73	934	35,7	263	15,829
74	970	78,1	258	17,064
1875	1,010	88,2	276	18,419
76	1,004	44,7	282	18,908
77	—	55,9	228	18,749
78	—	49,2	292	18,666
79	—	25,9	275	18,424
1880	—	29,6	298	17,747

(1) Ecco le parole del PIERQUIN (*Traité de la folie des animaux*, Paris 1839, II, 369), da me lette molto tempo dopo questi miei studi di statistica criminale: " C'è una circostanza assai importante nella determinazione dei reati, ed è la loro coincidenza ordinaria coll'abbondanza di raccolti del vino. Se si volesse calcolare quali furono gli anni più abbondanti e confrontarli con quelli di reati più numerosi, si troverebbe fra di essi un'intima relazione „ che appunto i miei rilievi statistici hanno confermata.

Il LUNIER, nel suo lavoro dianzi citato, confronta (coll'aiuto di 6 cartogrammi) la distribuzione regionale in Francia del consumo di vino e alcool col numero dei suicidii per eccesso di bevande alcoliche, delle morti accidentali, delle pazzie e dei processi per ubbriachezza. Vi manca quindi l'interessante confronto colla varia criminalità, che solo per il totale dei giudicati dalle Assise e dai Tribunali, si trova nel cartogramma 16 dell'Atlante annesso alla relazione del senatore CLAUDE.



Ed anche all'infuori della frequenza annuale, i rapporti fra alcoolismo e delinquenza sono ormai provati ad esuberanza, riconfermandosi sempre più, quanto diceva il Morel, che " per l'alcoolismo si produce una classe di infelici demoralizzata ed abbruttita, che si caratterizza dalla precoce depravazione degli istinti e dall'abbandono agli atti più turpi e pericolosi „ (1). Talchè stimo inutile dilungarmi qui nei dati della medicina legale e della psicopatologia sui rapporti fra alcoolismo e delitti come pure nei dati statistici sulle quote di alcoolisti rilevate nella massa dei delinquenti e sulle proporzioni dell'ubriachezza e delle risse in osteria fra le cause a delinquere, registrate dalle statistiche (2).

(1) MOREL, *Traité des dégénérescences de l'espèce humaine*, Paris 1857, pag. 390.

(2) BAER, *Der Alkoholismus* Berlin 1878; *Alcoolisme*, nel *Dictionnaire encycl. des sciences médicales*, 615 e 705 e segg.; BIZZOZERO, *Il vino e la salute*, nel volume *Il vino*, Torino 1880; LOMBRoso, *Il vino nel delitto*, ibidem, e *Arch. di psych.*, I, 2; II, 3; IDEM, *A proposito dell'ultima discussione sul sale e sull'alcool*, nell'*Arch. di psych.*, III, 1; IDEM, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897, vol. II e III; FAZIO, *L'ubriachezza in Italia*, Napoli 1875; nei *Comptes rendus du Congrès pénitentiaire de Stockholm*, una memoria della *Société de tempérance des États-Unis*, II, 107 e segg., e così nei rapporti *Sur l'état des prisons et du régime pénitentiaire*, ibidem, II, 130, 152, 157, 406, 408, 412, 428, 452, 476; e così pure nei *Comptes rendus du Congrès international contre l'alcoolisme*, Paris 1879, pag. 170 e segg.; BOURNET, *De la criminalité en France et en Italie*, Paris 1884, pag. 129 e segg.; LENTZ, *De l'alcoolisme au point de vue clinique et médico-légal*, Bruxelles 1884; PEETERS, *L'alcool, physiologie, médecine légale*, Bruxelles 1885; CLAUDE (des Vosges), *Rapport au Sénat sur la consommation de l'alcool en France avec Atlas*, 3 vol., Paris 1887; VÉTAULT, *Étude médico-légale sur l'alcoolisme*, Paris 1887; BENOIST, *L'alcoolisme en France - causes et remèdes*, nel *Journ. des écon.*, déc. 1887; BROCH, *Les excitants modernes*, nel *Boll. de l'Institut intern. de Statist.*, Rome 1887, II, 1, pag. 326; MARAMBAT, *L'alcoolisme et la criminalité*, Paris 1888; YVERNÈS, *Les debits de boissons et la consommation de l'alcool*, nel *Journ. Soc. Stat. de Paris*, 1889, pag. 349; BELL, *Medical Jurisprudence of Intemperance*, New-York 1888; COMBEMALE, *La descendance des alcooliques*, Paris 1888; LEGRAIN, *Hérédité et alcoolisme*, Paris 1889; IDEM, *Dégénérescence sociale et alcoolisme*, Paris 1895; IDEM, *Conséquences sociales de l'alcoolisme au point de vue de la dégénérescence, de la morale et de la criminalité*, negli *Actes Congrès anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 136 e 260; MONIN, *L'alcoolisme*, Paris 1889; GALLAVARDIN, *Alcoolisme et criminalité*, Paris 1889; KOVALEVSKI, *Ivrognerie*, Karkoff 1889; PANTANO, *Relaz. parlam. sulla legge per revisione delle tasse sugli spiriti*, Roma 1889; STOEßER, FISCHER, BAER, DE LILIENTHAL, SLOSBERG, CANONICO, HEINGE, MOTET, FOULD, *Rapports sur l'ivresse dans la législation pénale*, au Congrès pénitent. intern., S. Petersbourg 1889; *Comptes-rendus du Congrès intern. de*



Vero è, che recentemente si è da taluno, per via di argomentazioni statistiche, contestata la connessione causale fra alcoolismo e criminalità. Il Tammeo cominciò dal rilevare che in Europa i paesi dove più si consuma alcool hanno delitti *di sangue* in minor proporzione, e così in Italia le diverse provincie: ma egli veramente restringeva la sua osservazione in limiti meno esorbitanti, perchè negava soltanto che " l'abuso dei liquori fosse la causa *più attiva* della delinquenza „ (1). Poi il Fournier de Flaix sostenendo la medesima tesi, coi medesimi argomenti statistici, pur ritenendo che " l'alcool è un flagello particolare per l'individuo che ne abusa „ concludeva tuttavia " che l'alcoolismo non è un flagello che minacci la razza europea „ e ripeteva che le nazioni a maggior consumo di liquori danno minor frequenza di reati, specialmente di sangue (2). Da ultimo il Colajanni, senza citare il Tammeo nè il Fournier de Flaix, sviluppava la medesima tesi, valendosi soprattutto dei dati statistici ampiamente esposti dal Kummer; e concludeva che " tra alcoolismo, delinquenza e suicidio manca la costanza, la regolarità e l'universalità di relazione, di coincidenza e di successione; non si può quindi tra loro stabilire, conformemente alle leggi della statistica, il rapporto che corre fra causa ed effetto „ (3).

A parte gli errori di fatto, contenuti nella monografia del Colajanni (4), io osservo soltanto che questa tesi non è altro che un grossolano equivoco di logica statistica.

Già cominciamo dal dire, che quando si ammette, giacchè non si può purtroppo negare, l'influenza fisio e psico-patogena dell'alcool,

---

*l'alcoolisme à Paris en 1878*, Paris 1879; *à Bruxelles en 1880*, Bruxelles 1880; *à Zürich en 1887*, Zürich 1888; *à Paris en 1889*, Paris 1890 e *Archives Anthropol. crim.*, nov. 1889; e *à Paris en 1899*; Rossi, *Di alcune cause di morte in Italia*, nell'*Anomalo*, Napoli, sett. 1890; MITCHELL, *The drink Question, its social and medical aspects*, London 1890; DUBOIS, *La question de l'alcool*, nella *Revue scient.*, 31 janv. 1891; ZERBOGLIO, *L'alcoolismo*. Studio sociologico-giuridico, Torino 1892; PIERRACCINI, *Alcool e alcoolismo*, Milano 1894; MOTET, *Le crime et l'alcoolisme*, in *Revue pénit.*, 1895, pag. 1194; BOOTH, *Life and Labour of the people in London*, Londra 1896; JOFFROY, *L'alcoolisme chronique*, in *Revue scient.*, 15 genn. 1898.

(1) TAMMEO, *I delitti*, nella *Riv. carc.*, 1882, estr. pag. 56-57.

(2) FOURNIER DE PLAIX, *L'alcool et l'alcoolisme*, *Revue scient.*, 14 agosto 1886.

(3) KUMMER, *Zur alcoholfrage. Vergleichende Darstellung der Gesetz und Erfahrungen*, Bern 1884; COLAJANNI, *L'alcoolismo*, Catania 1887.

(4) ROSSI, *L'alcoolismo in Europa e gli errori di Colajanni*, in *Arch. di psych.*, 1887, VIII, fasc. 6.



e non solo come liquore, ma anche come *vino* — sotto la qual forma non è esatto il dire che i popoli meridionali e in Italia le provincie meridionali *non* siano alcoolisti in confronto dei popoli e delle provincie settentrionali, mentre lo sono soltanto in grado minore (1) — non si sa poi spiegare come l'alcool stesso, fisicamente e moralmente nocivo agli individui, non debba esserlo alle popolazioni, che sono un insieme di individui (2).

Quanto poi alle argomentazioni statistiche, colle quali si rileva, per esempio, che non vi è concordanza continua ed esatta, anno per anno, fra le cifre dell'alcool e quelle della criminalità, è facile notare: 1° che in nessun rilievo statistico mai si troverà una tale concordanza simmetrica e continua di cifre, perchè nei fenomeni sociali l'interferenza delle cause individuali, fisiche e sociali è inevitabile; 2° che quella conclusione da queste inevitabili parziali discordanze, poichè nella biologia e sociologia è soprattutto vero che ogni regola ha la sua apparente eccezione (dovuta all'azione di cause interposte), sarebbe legittima solo quando si sostenesse che l'alcoolismo sia l'*unica* ed *esclusiva* causa di delinquenza. Ma siccome questo non si è mai sostenuto da alcuno, così tutte le argomentazioni statistiche del Fournier e del Colajanni poggiano sopra un equivoco e, purtroppo, non distruggono affatto la connessione causale fra l'alcoolismo (acuto e cronico, per liquori e per vino) e la criminalità (specialmente *occasionale*, nell'alcoolismo acuto, come

(1) Così per es., la forte criminalità di sangue negli Abruzzi riceve una spiegazione anche nell'abitudine popolare di bere il vino cotto (e quindi molto più alcoolico) nelle stesse proporzioni che in provincie finitime si beve il vino comune. Egualmente per talune plaghe della Sicilia l'uso dei vini-liquori.

(2) Secondo i dati raccolti dal BROCH (*Bull. Inst. Intern. de Stat.*, Rome 1887, II, pag. 329) il consumo annuale (di cui il 95 % sotto forma di bibite) sarebbe, nella media 1881-85, per ciascun abitante ragguagliato a litri d'alcool puro:

Italia . . . . .	0,9	Germania . . . . .	4,1
Norvegia . . . . .	1,7	Russia . . . . .	4,2
Finlandia . . . . .	2,2	Svizzera . . . . .	4,6
Gran Bretagna e Irlanda . . . . .	2,7	Belgio . . . . .	4,7
Austria Ungheria . . . . .	3,5	Olanda . . . . .	4,7
Francia . . . . .	3,8	Danimarca . . . . .	8,9
Svezia . . . . .	3,9		
Europa (media) . . . . .		3,3	
Stati Uniti America (media) . . . . .		2,6	



i ferimenti ed omicidi; ed *abituale* nell'alcoolismo cronico, come i reati contro le proprietà, le persone, il pudore, gli agenti della pubblica forza e via dicendo) malgrado siano relativamente basse, ma certo inferiori alla realtà, le cifre che indicano l'alcoolismo come causa diretta e principale dei delitti e dei suicidi.

L'alcoolismo, come il vagabondaggio e il delitto, c'è sempre stato, sotto forme diverse: ma è durante il secolo XIX ch'esso diventa un flagello così generale e terribile. Ciò basta per dimostrare che esso non è l'effetto della libera volontà immorale degli individui, ma è il contraccolpo ed il prodotto della nostra civiltà. Infatti, l'industrialismo è la grande causa dell'alcoolismo, poichè esso obbliga i lavoratori ad un lavoro esauriente e spossante, che li spinge a cercare l'energia transitoria ed illusoria data dall'alcool; e, d'altra parte, è l'industrialismo stesso che produce l'alcool a un buon mercato ed in quantità e qualità (sempre più velenosa, dall'alcool di vino a quello di patate e perfino di legno) sconosciute ai secoli passati, quando l'alcool si chiamava *acquavite*, appunto perchè si adoperava come medicina.

C'era allora l'*ubriachezza* (col vino, la birra, il sidro) ma non l'*alcoolismo*, che Magnus Huss, di Stockholm, descrisse per primo, nel 1849-50. L'ebbro più o meno gioviale, chiaccherone, bonario, tende a diventare sempre più raro per lasciare il posto all'alcoolista pallido, irritabile, brutale. L'*ubriachezza* c'è sempre stata, come lo provano le leggende sul *pomo* di Eva, il *soma* dell'India, il *medh* dell'Europa nordica, simboli delle bevande fermentate (probabilmente il sidro). Così una leggenda araba parla della vite "piantata da Adamo e irrigata col sangue della scimmia, del leone e del porco", con evidente allusione agli effetti fisio-psichici dell'*ubriachezza*, che è stata pure il gran vizio delle classi agiate durante il medio evo — vizio scomparso, o quasi, col mutarsi delle condizioni sociali e colla sostituzione del caffè, del the ecc. Giacchè degli eccitanti l'umanità si è sempre mostrata avida, ricorrendo (come fanno i selvaggi) perfino ai movimenti eccessivi e ritmici delle danze, ecc. quando manchino le bevande fermentate.

L'alcoolismo da liquori (che ha forme analoghe nell'ebbrezza col l'oppio, la canape, la morfina, ecc.) è, più che l'*ubriachezza* da vino, una causa evidente di degenerazione fisiologica, intellettuale e morale. Pochissimi uomini di genio furono alcoolisti (Avicenna, Byron, Beethoven, Musset, Poe) mentre i delitti più atroci e più strani



(senza causa o motivo apparente) non sono spesso che l'effetto dell'alcoolismo, soprattutto in individui epilettici o epilettoidi.

L'alcoolismo, come ogni altro fenomeno di patologia individuale e sociale, ha dei fattori antropologici, fisici o tellurici e sociali.

Il fattore fisiologico — che resiste ad ogni propaganda — sta nel bisogno di eccitamento, naturale nell'uomo, e che diventa cronico quando la fatica e l'esaurimento organico, prodotti dal lavoro eccessivo, spingono alla consumazione dell'alcool. È per questa ragione che l'alcool viene utilmente impiegato nella cura di certe malattie e nella convalescenza (1).

Il fattore tellurico sta nel clima, che col freddo maggiore o minore, producendo un diverso consumo organico, eccita al bere: così noi vediamo che nei paesi meridionali si beve acqua, più al nord si beve vino; più lontano si beve alcool; sinchè presso il polo si beve olio o grasso.

Il fattore sociale dell'alcoolismo, da un lato, si riassume nelle due parole — miseria e fatica — e da un altro lato (presso le classi agiate) si riassume nell'ozio e nella lotta febbrile pel danaro. Ecco ciò che rende cronici ed epidemici il bisogno e l'abuso dell'alcool, che altrimenti sarebbero intermittenti e sporadici.

È soltanto con questo fattore sociale (soprattutto coll'influenza della miseria e della fatica) che si può spiegare la progressione terribile dell'alcoolismo nella seconda metà del secolo XIX.

In alcuni paesi, come la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, le isole Britanniche, gli Stati Uniti d'America, questa progressione è ora (nel 1899) minore o vi è anzi diminuzione (per l'abuso dei liquori, con aumento del consumo di birra); ma in altri paesi, soprattutto nella Francia del Nord e nel Belgio, l'alcoolismo ha assunto delle proporzioni veramente spaventevoli. A Rouen, per esempio, sul consumo medio di alcool, si è calcolato che, escludendo i bambini e due terzi delle donne, gli uomini adulti arrivano a bere ogni giorno da un mezzo litro a  $\frac{3}{4}$  di litro di liquori! Nel 1893-94 il consumo

---

(1) È dimostrato però che sul lavoro muscolare come sul sistema nervoso l'influenza dell'alcool consiste in un'eccitazione *momentanea* e transitoria, cui succede un effetto paralizzante.

V. *Revue scientifique* 23 aprile 1898, pag. 536; DANILEWSKY, *Gli effetti dell'alcool sull'organismo umano*, nel *Giorn. della Società Russa d'igiene pubblica*, giugno 1898.



medio annuale, per ogni abitante (le donne e i bambini compresi) era di litri:

CONSUMO MEDIO ANNUALE PER ABITANTE 1893-94	Isole Britan- niche	Dani- marca	Ger- mania	Belgio	Francia	Italia
Alcool (a 50°) . . .	4	14	9	9	8	0,7
Birra . . . . .	136	103	108	182	23	0,8
Vino . . . . .	1	1	3	3	79	110

Ora di fronte a questo flagello dell'alcoolismo — che insieme all'infanzia abbandonata ed al vagabondaggio è una sorgente di criminalità cronica — che cosa c'è da fare?

Si sono proposti, ed applicati, una folla di rimedi, d'iniziativa individuale come di azione governativa; ma tutti, oltre il difetto di discendere artificialmente dall'alto al basso, come un'imposizione legale, tutti dimenticavano e dimenticano le condizioni sociali, che sole fanno dell'alcoolismo un flagello epidemico (1).

(1) DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, II, 539 e segg.; FOVILLE, *Moyens pratiques pour combattre l'ivrognerie, proposés ou appliqués en France, Angleterre et Amérique*, in *Annales d'hyg. publ.*, genn. e aprile 1872; LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, II ediz., Torino 1879; LUTARD, *Les progrès de l'alcoolisme aux États-Unis*, in *Ann. hyg. publ.*, aprile 1882; CAUDERLIER, *Les remèdes à l'alcoolisme en Belgique*, Bruxelles 1887; IDEM, *L'alcoolisme en Belgique*, Mals, causes, remèdes, Bruxelles 1893; WYROUBOFF, *L'ivrognerie en Russie*, nella *Philos. positive*, 1876; KORSAKOFF, *Lois et mesures prophylattiques de l'alcol*, in *Arch. di psych.*, 1889, pag. 600; BERGERON, *La lutte contre les progrès de l'alcoolisme*, nella *Revue d'hygiène*, agosto 1893; ROCHAT, *La lutte contre l'alcoolisme en Suisse*, Bruxelles 1895; WAN DEN HENVEL, *La lutte contre l'alcoolisme aux États-Unis*, nella *Revue scientifique*, 30 marzo 1895; *L'alcoolisme en Belgique*, pubbl. della *Ligne patriotique contre l'alcoolisme*, Bruxelles 1891-97; DUPUY, *L'alcool et l'alcoolisme; les réformes et l'hygiène*, nella *Revue polit. et parlam.*, 10 nov. 1896; L. RIVIÈRE *La lutte contre l'alcoolisme en Allemagne*, in *Revue pénit.*, 1896, pagina 778; LABORDE, *La lutte contre l'alcoolisme*, Paris 1896; BERARD, *L'alcoolisme en France*, nella *Revue des Revues*, 15 avr. 1896; LE JEUNE, *Discussion sur l'alcoolisme et la loi pénale*, nella *Revue pénit.*, genn. 1897; DRILL, *L'alcoolismo, le conseguenze, i provvedimenti*, nel *Giorn. del Minist. di Giustizia*, in *Russia*, maggio 1897; VANLAER, *L'alcoolisme et ses remèdes* nel *Correspondant*, 1897, pag. 733 e 931; WIESELGREN, *La lutte contre l'alcoolisme en Suède*, Stockholm 1899;



*Rimedi repressivi.* — Sono i più comuni, i più facili, ma anche i meno efficaci ed i più stupidi. Copiando l'Inghilterra (*acts* del 1862 e 1892) tutti i paesi hanno comminato pene per gli ubriachi, per i venditori di bevande alcoliche, per i fabbricanti di alcool. Si è arrivati a decretare la decadenza della potestà paterna ecc.; ma i giudici stessi si stancano di condannare, come accadde in Francia colla legge Roussel, perchè vedono bene che è assurdo colpire gli effetti, quando non si eliminano le cause (1).

VANDERVELDE, *L'alcoolisme et les conditions du travail en Belgique*, nell'*Humanité nouvelle*, maggio 1899.

Una raccolta eccellente di dati sulla *legislazione penale*, gli altri provvedimenti legislativi, l'opera dell'iniziativa privata e l'organizzazione degli asili per alcoolisti è data dal VIDAL, *Enquête sur l'alcoolisme en Europe et en Amérique*, in *Revue pénit.*, 1896, pag. 1268. — E così nello ZERBOGLIO, *L'alcoolismo*, Torino 1892.

(1) Per il solito feticismo della pena, l'illusione di frenare l'alcoolismo colle pene è comune più o meno a tutti i paesi, che ne' Codici penali o in leggi speciali hanno stabilito sanzioni repressive contro la ubriachezza in pubblico.

Così oltre la legge francese (ROUSSEL) del 23 gennaio 1873 e gli articoli 488 e 489 del nuovo Codice penale italiano, si ha: in Inghilterra la legge 10 agosto 1872 — in Olanda la legge 28 giugno 1881 — nel Lussemburgo la legge 2 marzo 1885 — in Austria la legge 19 luglio 1877 — in Svezia due leggi, sulla fabbricazione e sulla vendita dell'alcool, del 1855 colle ordinanze del 1871 e 1887 — in Belgio la legge 16 agosto 1887 — oltre i Codici penali in Germania (§ 361, n. 5), in Ungheria (contravv. § 84 e 85); nel Canton Ticino (art. 427) ecc.

V. METMAN, *Étude sur les législations européennes relatives aux débits de boissons alcooliques*, Paris 1879; BRUSA, *Il prog. di legge sull'abuso delle bevande alcoliche in Olanda*, in *Arch. di psych.*, I, fasc. 3-4; LOMBROSO, *A proposito delle ultime discussioni sul sale e sull'alcool*, in *Arch. di psych.*, III, fasc. 1; STRINGHER, *La legislazione sull'alcool in Svizzera*, nel *Giorn. degli economisti*, 1888, fasc. 4; STOURM, *L'impôt sur l'alcool dans les principaux pays*, Paris 1886; BRUNARD, *Rapport contre l'abus des boissons alcooliques* — Legislation, sociologie, économie politique, Bruxelles 1897.

Nell'applicazione poi di queste leggi penali contro l'ubriachezza si verifica, come in Francia, che la loro applicazione va sempre più rallentandosi, appunto perchè pretendono di prendere troppo di fronte questo fenomeno di patologia sociale. Così il *Rapport sur la justice criminelle en France pour 1887*, rilevando la diminuzione ne' processati per *ivresse publique* (dalla media annuale di 81,146 nel 1873-75 a quella di 67,155 nel 1881-85 ed a 59,098 nel 1887), conclude che ciò non rappresenta una diminuzione di ubriachezza, ma soltanto una diminuzione di severità nel procedere giudiziariamente (Paris 1889, pag. xxxviii).



*Rimedi fiscali.* — Sotto la bandiera della filantropia e dell'igiene sociale, i ministri delle finanze di tutti i paesi si sono affrettati a mettere od aumentare le tasse sulla fabbricazione e la vendita dell'alcool (1).

In alcuni paesi (come il Belgio) si è decretato recentemente un ribasso sui dazi del vino e della birra (ciò che sarebbe utile, per sostituire un minor male), ma si sono diminuite anche le tasse per gli alchools detti industriali, e che tuttavia si vendono nelle osterie, trasformandoli con un processo qualunque in liquidi bevibili, ma doppiamente velenosi (2). Giacchè il contraccolpo principale di queste tasse è di rendere più malsane le bevande alchooliche, deteriorandone la qualità, e quindi di raddoppiare l'avvelenamento pubblico, dacchè le condizioni sociali sono sempre là per spingere il popolo a bere liquori.

S'arrivò persino (in Isvizzera, in 4 provincie orientali della Russia ed altrove) al monopolio di Stato per l'alcool; ma neppure esso è il rimedio dell'alcoolismo. La diminuzione *statistica* segnalata nella Svizzera per il consumo dell'alcool non è, probabilmente, che un effetto apparente, giacchè prima del monopolio di Stato, le cifre erano molto inesatte. Infatti dopo il monopolio il consumo medio del-

---

(1) In Europa, secondo BROCH (*Bull. Inst. Intern. de Statist.*, Rome 1887, II, 1, pag. 330) le imposte, soltanto *governative*, sugli alchools danno le seguenti medie per 1880-84.

Milioni di franchi:

Russia Europea e		Austria-Ungheria	L. 40 milioni
Finlandia . . .	L. 574 milioni	Belgio . . . . .	29 "
Gran Bretagna e		Italia . . . . .	19 "
Irlanda . . . .	474 "	Svezia . . . . .	19 "
Francia . . . . .	258 "	Svizzera . . . . .	7 "
Germania . . . .	65 "	Norvegia. . . . .	5 "
Olanda . . . . .	48 "	Danimarca . . . .	4 "

Ma queste imposte sono molto aumentate per successive leggi fiscali. Così ora in Russia le tasse raggiungono la cifra di 700 milioni di franchi all'anno; in Francia di 500 milioni; in Italia di 30 milioni ecc.

(2) V. per la Francia, MEILHON, *Législation relative à l'alcoolisme*, negli *Annales méd. psych.*, aprile 1895. — E per l'Italia, CELLI, *Alcoolismo e fiscalismo in Italia*, nel *Rinnovamento econ.-ammin.*, luglio 1895.



l'alcool è rimasto quasi invariabile, da litri 6,2 nel 1888 a litri 6,3 nel 1894 (1).

*Rimedi di polizia.* — Si tratta di misure restrittive contro gli spacci di bevande alcoliche, che vanno dalla proibizione assoluta (sistema dello Stato del Maine) sino all'impresa degli spacci da parte delle società di temperanze (sistema di Gotheburg), che si servono di impiegati a salario fisso e quindi senza interesse ad accrescere la vendita dei liquori e interessandoli anzi, con partecipazione ai profitti, ad una maggior vendita di bevande igieniche caffè, the, ecc. (2).

Ci sono pure le restrizioni di polizia o fiscali coll'obbligo di pagare la licenza per aprire uno spaccio; la limitazione legale del numero degli spacci o delle osterie in proporzione del numero degli abitanti; l'obbligo civile degli osti e liquoristi a indennizzare le famiglie degli alcoolisti, ai quali abbiano dato liquori mentre erano già ubriachi; l'esclusione dalle società operaie dei soci ubriaconi, ecc.

La fantasia può inventare centinaia di queste misure di polizia: l'effetto rimane sempre lo stesso. Neppure il numero degli spacci ha una sensibile influenza sul consumo dell'alcool: per es., in Olanda si ha uno spaccio ogni 192 abitanti e nel Belgio 1 ogni 35 abitanti (!) e malgrado questo, il consumo medio annuale dell'alcool è press'a poco eguale (9 litri) nell'uno e nell'altro paese (3).

*Rimedi psicologici.* — Sono ancora i meno inutili, poichè tendono a diffondere, colla propaganda nelle scuole, nelle chiese, nelle associazioni popolari, nei comizii, ecc., l'astensione assoluta o relativa dalle bevande alcoliche.

(1) Per la Russia, v. KOWALEWSKY, *Le régime économique de la Russie*, Paris 1898, pag. 14-15; MINZLOW, *Il monopolio del commercio dell'alcool in Russia e in alcuni altri Stati stranieri*, nel *Giorn. della Società Russa d'igiene pubblica*, giugno 1898; BERRYER, *Le monopole de l'alcool* nel *Journal des tribunaux*, Bruxelles, 4 dicembre 1898.

Tuttavia il monopolio sembra ancora il meno peggiore fra i rimedi fiscali, massime quando (come si è recentemente proposto nel Belgio, su esempio analogo della Norvegia) gli utili finanziari ricavati dal monopolio siano dalla legge stessa impegnati al miglioramento delle condizioni materiali e morali delle classi popolari.

(2) WIESELGREN, *Résultats du système de Gotheburg*, Stockholm, 1898.

(3) In Italia il numero degli spacci di bevande alcoliche che era di 146,075 nel 1874, salì a 167,472 nel 1884 e a 177,483 nel 1894.



Ci sono gli esempi del padre Mathiew in Irlanda nel 1847 — dopo il quale però gli irlandesi bevevano l'etere, dicendo che il padre Mathiew aveva predicato solo contro l'uso del ginepro! — E così le società di temperanza, soprattutto di donne e nei paesi anglo-sassoni, che fanno ogni sorta di propaganda dalle scuole elementari fino alle orchestre grottesche e assordanti davanti agli spacci di liquori e ai *bars*. Ma questi rimedi rappresentano un dispendio enorme (per quanto ammirabile) di energia e di sforzi, per riuscire ad effetti molto ristretti e incerti, che cedono sotto l'influenza terribile e urgente delle condizioni sociali, che spingono all'alcoolismo.

Tuttavia è sempre utile fare la propaganda contro l'alcoolismo, come fanno, per es., i socialisti nel Belgio, dove le *case del popolo* non vendono liquori — perchè è certo che la persuasione dei mali prodotti dall'alcool facilita la stessa influenza che le migliorate condizioni sociali possono avere.

*Rimedi terapeutici.* — Sono — oltre i ricoveri di reclusione forzata per i delinquenti in istato di ubriachezza abituale (1) — degli asili liberi per alcoolizzati (*drunkard's asylums*), sperimentati per la prima volta in Prussia, nel 1891 a Lintorf e poi in America, in Inghilterra, in Austria, in Svizzera (2). Ma essi (a meno che non si verifichino i tentativi di sieroterapia contro l'alcoolismo) (3) sono di una efficacia molto limitata, perchè non possono applicarsi

(1) Per l'Inghilterra si ebbe l'*Habitual Drunkard's Act* del gennaio 1880 (riassunto negli *Annales d'hyg. publ.*, nov. 1882) e fu imitato, sebbene, al solito, incompletamente e senza pratica applicazione, dall'art. 48 (penultimo capoverso) del Codice penale italiano.

In Svizzera i Codici penali di Berna (art. 47), Neuchâtel (art. 204), una legge a Saint Gall del maggio 1891 e l'art. 28 del Progetto di Codice penale svizzero, disciplinano questi asili per alcoolisti, sui quali in Germania si presentò un progetto di legge nel 1891, in Austria nel 1894 e in Norvegia nel 1896.

V. VIDAL, *Rapport sur l'alcoolisme et la loi pénale*, nella *Revue pénit.*, gennaio-febb.-marzo 1897; *Gli asili per alcoolisti*, nella *Riv. di benefic. pubbl.*, ott. 1895. La discussione sugli *asili per alcoolisti* nel *Congr. penit. intern. di Parigi*, 1895, quest. V della sez. III, in *Rev. pénit.*, 1895, pag. 1041. — E per il regime tecnico di questi asili v. ROUBY, *Hôpital d'alcoolisés*, negli *Annales méd. psychol.*, sett.-ottobre 1894.

(2) LADAME, *De l'assistance et de la législation relative aux alcooliques*, Rapport au congrès des médecins aliénistes à Clermont-Ferrant, 1894.

(3) V. la *Revue des revues*, 15 dic. 1898, pag. 647, e 1° genn. 1899, pag. 103.



che a poche centinaia d'individui e delle classi agiate, mentre l'alcoolismo è un'epidemia che colpisce milioni di uomini.

Tutti questi rimedi non possono essere che transitorii e di limitata efficacia, perchè per l'alcoolismo (come del resto per l'infanzia abbandonata, il vagabondaggio e quindi per la criminalità) non vi è che un rimedio solo: ed è il *rimedio sociale*, vale a dire l'elevazione della vita popolare (diminuzione delle ore di lavoro, salari più alti, vita di famiglia resa più attraente, divertimenti igienici, teatri, ecc. sostituiti alle osterie e via dicendo). Così come l'alcoolismo nelle classi agiate sarà eliminato col cessare di questa mania delle ricchezze (*ctesomania*) che rende febbrile e tormentata la lotta per l'esistenza, spingendo anche alla mania del furto (*cleptomania*) sotto tutte le forme della frode.

È dunque soltanto con una nuova orientazione sociale, nelle sue condizioni economiche e quindi politiche e morali, che noi vedremo sparire coll'alcoolismo una terribile sorgente di criminalità, contro la quale, in questo periodo di transizione, bisognerà frattanto applicare una rete bene organizzata dei rimedi meno illusorii, sinora ricordati.

Seguitando il novero dei sostitutivi penali, la *sostituzione della moneta metallica* alla carta monetata, decima i reati di falso nummario, che pur resistono al *maximum* dei lavori forzati, perchè alla maggior parte dei cittadini riesce più facile conoscere una moneta falsa che un biglietto contraffatto (1). — Il *commercio monetario e dei metalli preziosi* influì assai più delle pene, sull'aumento o decremento delle usure, come sperimentò la Spagna dopo le conquiste in America (2), e come si riprova colla storia delle pene medioevali, che non impedirono l'usura sempre ripullulante sotto le forme di anatocismo, moatra, contratto trino ecc. Talchè, ora, assai meglio che le leggi di repressione eccezionale, ristabilite pochi anni fa in

(1) Così ho già rilevato, a pag. 216, che i rei di falso in moneta, cedole ecc., che sono 0,09 per ‰ di tutti i condannati in Francia ed il 0,04 per ‰ nel Belgio, sono invece il 0,4 per ‰ in Italia, per la maggiore diffusione della carta moneta. Una statistica speciale dei processi penali in Italia per falsificazione e spendizione di biglietti di Banca dal 1866 al 1878, si trova negli *Annali di statistica*, 1880, vol. 15, pag. 311 e segg.

(2) MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, lib. 22, cap. 6.



Germania, Austria ed Ungheria (1), varranno contro le usure gli *istituti di credito popolare ed agricolo*, le *casse rurali* e simili provvedimenti economici, anzichè punitivi. — D'altra parte colla *scarsità degli interessi assegnati ai titoli di rendita pubblica*, si agevolerà la corrente dei capitali verso il commercio e l'industria, prevenendo così i delitti di bancarotta, frode, falso, che sono, in parte, la conseguenza necessaria della loro anemia. E così contro la delinquenza bancaria e il *panamismo*, assai più del Codice penale, fragile sempre per i delinquenti d'alto bordo, varranno provvedimenti economici sull'aggiotaggio, le borse, il regime bancario, ecc. (2). — Gli *stipendi proporzionati* ai bisogni dei pubblici funzionari ed alle condizioni economiche generali, osteranno alle concussioni, corruzioni, dovute in massima parte, più o meno direttamente, alle ristrettezze economiche. — L'*orario limitato* in quegli uffici, da cui dipende la sicurezza dei cittadini, prevarrà i disastri, assai meglio del carcere comminato ai rei di omicidii involontari: esempio lo scontro ferroviario avvenuto presso Milano nel settembre 1881, perchè un impiegato ferroviario si era addormentato, oppresso dal soverchio lavoro e fu, non so con quale giustizia e quale vantaggio, condannato al carcere. — L'*estesa viabilità*, le *strade ferrate*, le *ferrovie economiche*, i *tramways*, l'infittirsi delle *borgate*, come notano il Despine ed il Lombroso, spengono le associazioni di malfattori e le bande criminose, diradando altresì le grassazioni ed i furti violenti (3). — La *distribuzione di legna* durante l'inverno, nelle misere *borgate*, fu sperimentata dal Cardone, procuratore del re a Bergamo, come ostacolo ai furti campestri, assai più efficace dei carabinieri e del carcere. — E così la *fabbricazione di case e vie ampie*, la *estesa illuminazione notturna*, la *soppressione dei ghetti ed altri luridi quar-*

(1) VIDARI, *Di alcune nuove leggi contro l'usura*, nell'*Annuario delle scienze giuridiche*, Milano 1881; MORPURGO, *La criminalità nei contadini del Veneto*, negli *Atti della Giunta per l'Inchiesta Agraria*, Roma 1882, IV, fasc. 1.

(2) LASCHI, *La delinquenza bancaria*, Torino 1899.

(3) In Sicilia, per esempio, il brigantaggio trova condizioni favorevoli, oltrechè in altre ragioni etniche e sociali, nella trascuratissima viabilità, di cui il TURIELLO (*Governo e governati in Italia*, Bologna 1882, I, 81 e II ediz. Bologna 1889), nota che dal 1862 al 1875, di 1610 chilometri di strade provinciali, che avrebbero dovuto essere costrutti, soltanto 594 lo erano; e di 3810 chilometri di strade comunali, soltanto 705. V. analogamente NICEFORO, *La viabilità e la criminalità*, cap. VI *Della delinquenza in Sardegna*, Palermo 1897.



tieri, la facilitazione dei ricoveri notturni (1) prevengono molto meglio delle guardie di pubblica sicurezza, le grassazioni, i furti, il manutengolismo, i reati contro il pudore. Si legge, per esempio nel diario del Roncalli (*Cronaca di Roma dal 1849 al 1870*), che nel 1852 “ d'ordine del governo pontificio, a Piazza S. Pietro furono posti quattro grandi fanali: e questa misura fu presa per rendere impossibili certi brutti fatti. Era cosa nota, che molti andavano a Piazza S. Pietro, nelle notti senza luna, per commettere reati contro il buon costume. La luce fugò i notturni profanatori „ — Molti furti ed altri delitti sarebbero impediti, nelle città, se tutte le case fossero fabbricate in modo, che per accedere agli appartamenti si dovesse passare attraverso il camerino del portinaio; e così l'abitudine, in alcune città, della catena di sicurezza alle porte degli appartamenti è un controstimolo efficace alle rapine ed ai furti. — L'applicazione dei raggi Roentgen alla visita dei bagagli, già sperimentata in Francia, previene quella miriade di frodi doganali e daziarie, che anche la “ gente per bene „ commette così spesso, anche per resistenza a leggi così vessatorie. — La invigilata costruzione degli stabilimenti industriali, insieme alla esclusione o limitazione di orario pel lavoro dei fanciulli, colla sorveglianza loro affidata alle donne maritate e d'età matura, può essere un freno agli attentati al pudore, che resistono invece ai lavori forzati. — Le case di operai a buon mercato ed in genere provvedimenti di polizia sanitaria, efficacemente applicati alle abitazioni urbane e rurali, sottraendo le famiglie povere ad un agglomerato eccessivo, come gioverebbero alla loro igiene fisica, così ne prevenirebbero molte immoralità e molti reati (2). — Le società cooperative

(1) Per es. le Rowton Houses a Londra (nella *Scuola positiva*, luglio 1898) di cui si è tentata una lodevole imitazione a Milano coll'iniziativa per un albergo popolare.

(2) Il BROUARDEL, nei suoi *Commentari ai Nouveaux éléments de Médecine Légale* dell'HOFMANN (Paris 1881, pag. 726 e 721) scrive: “ Molto spesso è sui loro figli che gli accusati hanno commesso gli attentati al pudore. Nei quartieri operai, la famiglia vive spesso in una camera sola, e si divide per dormire in due letti; talvolta non ce n'è che uno. Il padre è alcoolista, la figlia, per solito la maggiore, è mal sorvegliata e in un giorno d'ubriachezza un primo attentato è commesso, e poi si ripete acconsentito dalla figlia; fino a che, per indignazione vera o finta, la figlia per liberarsi dal padre, e spesso per ricuperare la sua indipendenza, denuncia alla giustizia gli atti obbrobriosi „. E il



e di mutuo soccorso, le casse di previdenza e per la vecchiaia, le casse per gli invalidi del lavoro, la responsabilità civile degli impresari e padroni meglio e più prontamente applicata negli infortuni del lavoro, le banche popolari e di risparmio, i comitati di lavoro

TARDIEU (*Attentats aux mœurs*) parla degli incesti tra fratelli e sorelle, provocati dalla stessa causa: e così ANNECCHINO, *Incestuosi d'occasione*, nell'*Anomalo*, settembre 1898.

Il DU MESNIL (*L'habitation du pauvre à Paris*, negli *Annales d'Hyg. publ.*, genn. 1883) riferisce che in 5 circondari di Parigi, mentre il numero degli alloggi popolari (*garnis*) aumentava da 2,621 nel 1876 a 3,465 nel 1882 (32 %), il numero invece dei locatari vi saliva da 42,821 a 82,380 (95 %). Ed il BEX (*Les logements ouvriers en Allemagne*, ibidem, agosto 1882) dice che in una miserabile stanzetta si agglomerano sei e persino otto locatari insieme coi padroni, e " si dice, che nella Prussia Renana non solo il locatore permette le relazioni adultere di sua moglie cogli inquilini, ma si stipula nel contratto, più o meno velatamente, una speciale retribuzione ". E così l'inchiesta sulle abitazioni operaie a Berlino, del FREESE, *Wohnungsnot und Asatzkrisis*, nei *Jahrb. f. Nationaloek. und Statist.*, 1893, pag. 661, e BOOTH, *In darkest England*, London 1894.

Condizioni queste, che, mentre ricordano la promiscuità sessuale di certe tribù selvagge (LETOURNEAU, *La sociologie d'après l'ethnographie*, Paris 1880, pag. 53-58), sono la nota infame della nostra civiltà nei miseri quartieri delle più ricche città, anche d'Italia, per la quale basta ricordare i *bassi* ed i *fondaci* di Napoli descritti dal Villari, dalla Mario e da tanti altri e che del resto, sott'altro nome ma con poca differenza di sostanza, si trovano in quasi tutte le grandi città.

Ed alle luride abitazioni urbane fa doloroso riscontro lo stato miserando anche delle abitazioni rurali, nell'alta Italia come nell'Agro romano e nelle provincie meridionali, quali furono rivelate dalla Inchiesta agraria e che si possono chiamare veri centri di fermentazione criminosa.

Per la descrizione di queste abitazioni dei poveri e dei provvedimenti legislativi adottati specialmente in Inghilterra ed iniziati anche in Italia colla legge sanitaria del 1888, ma da noi troppo scarsamente applicati perchè contrari all'interesse della classe economica prevalente, veggasi: *Risultati dell'inchiesta sulle condizioni sanitarie ed igieniche dei Comuni*, Relaz. genn., Roma 1886, pag. xcix e segg.; BERTANI e PANIZZA, *Inchiesta sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra*, Roma 1890, pag. 347 e segg.; BORDIER, *La vie des sociétés*, Paris 1887, pag. 121 e segg.; FROELICH, *Rapporto sui miglioramenti nella Gran Bretagna per le abitazioni delle classi indigenti*, nel *Boll. Minist. Esteri*, dic. 1890; JOURDAN G., *Législation sur les logements insalubres*, IV édit., Paris 1890; TAMMEO, *La prostituzione*, Torino 1891, pag. 149 e segg.; SCHOENBERG, *Manuale di econ. polit.*, nella *Bibl. dell'Econ.*, serie III, vol. 13, pag. 376; ZINOWIEV, *L'habitation à bon marché* (litouchka) en Russie, nella *Revue scient.*,



che diano sovvenzioni sotto forma di lavoro, impediranno assai meglio del Codice penale, molti reati occasionali contro le proprietà e le persone (1). — Ed a questo proposito io dissi appunto, in Parlamento, che la riforma delle Opere Pie, avrebbe dovuto offrire

10 genn. 1891; SOENENS, *Les habitations ouvrières en Belgique*, Bruxelles 1895; SALVIOLI, *La questione delle case operaie*, in *Riv. di politica e sc. soc.*, 15 apr. 1896.

E dal punto di vista tecnico: MÜLLER et CACHEUX, *Les habitations ouvrières en tous pays*, Paris 1895 e nella *Riforma sociale*, 15 sett. 1897.

In Francia una legge del novembre 1894 e nel Belgio una dell'agosto 1889 hanno tentato qualche riforma per "le abitazioni a buon mercato", ciò che in Inghilterra fanno le *building societies*. V. CHALLAMEL, *La loi française sur les habitations à bon marché*, nella *Réforme sociale*, giugno 1895; DELVAUX, *La loi belge sur les habitations ouvrières*, ibidem, 16 dic. 94.

E sui provvedimenti di ogni specie adottati in Europa ed America, pel miglioramento delle case operaie veggasi WRIGHT, *The housing of the working people*, Washington 1895; RABBENO, *Il problema delle case operaie*, nella *Riforma sociale*, 25 genn. 1896, il quale giustamente concludeva che il grande problema delle case per gli operai più miseri e più numerosi, acuitizzato dall'agglomerato della popolazione nelle grandi città e nei centri industriali, "non ha avuto finora che palliativi scarsi e poco efficaci", e la sua soluzione non può venire nè dall'impresa privata nè dalla filantropia e neppure dall'azione attuale degli enti locali e dello Stato, perchè troppo ispirata agli interessi della classe dominante, come dimostrò l'esempio doloroso dello sventramento di Napoli, che ingoiò un centinaio di milioni per ..... peggiorare la condizione delle abitazioni popolari!

V. MARX, *Il capitale*, nella *Bibl. dell'Economista*, vol. IX, 1886, pag. 566.

E per l'interesse ben inteso della stessa classe dominante a curare l'igiene popolare (per impedire l'irradiarsi delle malattie infettive dalle case popolari ai palazzi) v. GIBIER, *Les microbes et la question sociale*, nella *Revue scient.*, 2 dicembre 1893; CAPITAN, *Le rôle social des microbes*, ibidem, 10 agosto 1894.

(1) La *Rivista penale* del luglio 1880, raccomandava agli studiosi dei sostitutivi penali, l'esempio della *Philadelphia Society for organising charity*. Questa associazione si propone di ridurre il vagabondaggio e la mendicizia, determinandone le cause; di impedire le elemosine sconsiderate ed abusive; di impedire l'impostura dei mendicanti; di stabilire il lavoro come base di ogni opera caritatevole; per dimostrare appunto, che tutto ciò che tende a diminuire la miseria reca maggiore sicurezza alla proprietà. V. pure PYFFEROEN, *L'assistenza pubblica a Berlino*, nella *Riforma sociale*, 10 giugno 1894; DALLA VOLTA, *Carità legale e beneficenza privata*, ibidem, 15 marzo 1898; VACCHELLI, *L'assistenza pubblica*, Cremona 1891; RIVIÈRE, *L'enquête anglaise sur la loi des pauvres*, in *Revue pénit.*, 1896, pag. 867. — Un biografo di Schulze Delitzsch narrava che, durante la carestia del 1846-47, avendo questi preso in affitto un forno ed un mulino e distribuito il pane a metà prezzo pei poveri, mentre nelle altre città



al governo ed agli amministratori una forza immensa, per due miliardi di patrimonio, a prevenire, se bene impiegato, un gran numero di reati (1). — Così tutti i provvedimenti atti a diminuire *la mendicizia ed il vagabondaggio* non sono che altrettanti sostitutivi penali contro quei delitti, di regola poco gravi ma frequentissimi, che vengono commessi dai vagabondi e mendicanti; provvedimenti, che dovrebbero avere il meno possibile di indole carceraria, come purtroppo hanno invece i ricoveri di mendicizia, a cui ricorre in sostanza anche la nuova legge di pubblica sicurezza (art. 81 e successivi decreti 18 novembre 1889 e 12 gennaio 1890 sull'accattoneggio (2)) e dovrebbero invece, specialmente per i vagabondi meno debilitati dalla loro nevrastenia specifica, consistere piuttosto nelle *colonie agricole*, come in Olanda, Belgio, Germania ed Austria (3).

Insieme all'alcoolismo ed all'infanzia abbandonata (di cui dirò fra poco) il vagabondaggio, più o meno accompagnato da mendicizia, costituisce una grande sorgente di delitti, costituendo una zona intermedia fra la disoccupazione e la criminalità (4).

Il vagabondaggio non ha per carattere essenziale l'ozio, ma ha piuttosto per carattere specifico la *manca di domicilio* (che però

avvennero disordini, in Delitzsch tutto passò regolarmente. — Recentemente a Casale Monferrato si è istituita una società cooperativa contro i danni dolosi recati alle viti, garantendo ai soci l'indennizzo e nello stesso tempo prevenendo i reati stessi, col togliere loro la possibilità di recar danno ai proprietari e quindi la soddisfazione criminosa della vendetta. V. *Credito e Cooperazione*, Roma 15 febbraio 1891, pag. 26.

(1) V. MAGGETTI, *Genesi ed evoluzione della beneficenza*, Ravenna 1890; GIGLIOLI, *L'assistenza pubblica nella storia e nelle legislazioni*, Torino 1891; CAVAGLIERI, *L'evoluzione della beneficenza*, nella *Riv. di benef. pubbl.*, maggio 1896; BELLA-CHIOMA, *L'ingerenza dello Stato nelle opere pie*, ibidem, febbraio 1896; CALDERAI, *I nuovi orizzonti dell'assistenza pubblica*, ibidem, agosto 1897.

(2) NASI, *Sul servizio di ricovero degli inabili al lavoro*, nella *Riv. di benef. pubbl.*, aprile 1898.

(3) Congrès intern. à Anvers en 1890 (III section: Mendicité et vagabondage), in *Archives Anthropol. crim.*, janv. 1891 e *Rivista penale*, gennaio 1891; BENEDIKT, *Le vagabondage et son traitement*, in *Annales hyg. publ.*, 1890, XXIV; ROBIN, *Hospitalité et travail*, Paris 1889.

(4) JOLY, *La France criminelle*, Paris 1889, pag. 279 e segg.; BENNECKE, *Kriminalstat. des Grossherzog. Hessen und Statistik des Bettels und der Landstreicherei*, in *Zeitsch. f. gesam. Strafrechtsw.*, 1890, pag. 322; SICHART, *Ueber individuelle faktoren des Verbrechens*, ibidem, pag. 36.



tende a scomparire come attributo del vagabondaggio) e la *manca*za di mezzi di sussistenza (che ne è, invece, la nota predominante). Infatti ci sono degli oziosi con o senza domicilio fisso, che tuttavia non sono, legalmente parlando, dei vagabondi, perchè essi non mancano di mezzi di sussistenza e nemmeno di ricchezze, pur vivendo senza lavorare.

Come ogni altro fenomeno di patologia sociale, il vagabondaggio ha dei fattori antropologici (una specie di debolezza biologica, di nevrasenia e di psicastenia che dà una ripugnanza invincibile per ogni lavoro metodico e che può giungere alle forme patologiche dell'automatismo ambulatorio (1) — dei fattori fisici (soprattutto nel clima, che, colla temperatura mite, rende la vita, la nutrizione, il sonno più facili) — e dei fattori sociali (cioè le condizioni del lavoro, più o meno assicurato ad ogni uomo sano e adulto).

Per comprendere i rapporti tra vagabondaggio e criminalità e quindi additarne i rimedi, bisogna tracciarne l'evoluzione secondo lo studio eccellente fattone da Florian e Cavaglieri (2).

Se la criminalità è il riflesso indiretto delle condizioni sociali e soprattutto delle condizioni economiche; il vagabondaggio ne è il riflesso immediato.

Nella sua fase primitiva il vagabondaggio è un fatto del tutto normale, durante le migliaia d'anni in cui l'umanità primitiva viveva di caccia, pesca, pastorizia, allo stato nomade. Ma quando l'umanità primitiva diviene agricola (coll'economia sociale degli schiavi) il vincolo dell'uomo colla terra diventa un istituto sociale, che importa il divieto dell'emigrazione e il vagabondaggio diviene allora, per la prima volta, un fatto antisociale. Gli schiavi fuggiaschi sono, infatti, i primi vagabondi, perseguitati e colpiti come dei delinquenti, ma che si fanno sempre più numerosi sino a che il tramonto della schiavitù li trasforma tutti o quasi tutti in masse straripanti di vagabondi, a cui i monasteri e l'istituto giuridico della servitù della gleba non oppongono che una debole diga.

(1) PITRES, *L'automatisme ambulatorie*, nella *Revue des Revues*, 1 maggio 1896; ASTOR, *Le vagabondage pathologique*, nella *Revue pénitentiaire* 1896, pag. 547; DEZWARTE, *De l'origine épileptique de l'automatisme ambulatorie*, nel *Progrès médical*, 1895, 46, e *Annales méd. psychol.*, nov. 1898, pag. 465.

(2) FLORIAN e CAVAGLIERI, *I vagabondi* (nella *Scuola politica*, maggio 1894) e volume I, Torino 1897; volume II, Torino 1900.



Nella prima metà del medio evo, durante il periodo comunale, i Comuni divengono sempre più gli asili dei servi fuggiti dalla campagna: ed è così che l'industria nascente sostituisce la servitù dell'officina (urbana) alla servitù della gleba (rurale). Ma nella seconda metà del medio evo l'estensione dei commerci, le guerre frequenti (che trasformavano i soldati di ventura in vagabondi e briganti) e gli stessi monaci mendicanti (istituiti da Francesco d'Assisi) diedero nuova espansione al fenomeno del vagabondaggio, che raggiunse il suo colmo dal secolo XVI al XVIII.

Durante questo periodo, che precede la formazione della grande industria, da una parte vi fu concentrazione progressiva della proprietà terriera, per la quale i contadini furono espulsi dalle campagne, trasformate in pascoli e parchi. "I montoni hanno mangiato gli uomini", si disse in Inghilterra, dove le leggi contro i vagabondi furono allora estremamente feroci. E tuttavia essi non erano che contadini rimasti senza lavoro, a causa della trasformazione della cultura agricola, coll'estensione dei grandi pascoli e del landlordismo, che si formò anche coll'usurpazione privata delle terre comunali, di cui i proletari furono espropriati.

Dall'altra parte, l'industrialismo moderno cominciava a formarsi, necessariamente accompagnato da due fenomeni sociali: la mobilità dell'operaio (da un'officina all'altra, da una provincia all'altra) e l'armata dei senza-lavoro, necessaria per mantenere i salari al livello più favorevole per il profitto dei capitalisti. Talchè nel secolo XIX si vedono le immigrazioni ed emigrazioni nazionali ed internazionali degli operai e contadini, farsi sempre più frequenti ed estese. E i disoccupati divengono alla loro volta sempre più numerosi, seguendo in ciò il progresso del macchinismo — vittime della sopra-produzione e della sotto-consumazione. La marcia dei 100,000 senza lavoro da diverse parti del Nord America a Washington diede, pochi anni fa, il simbolo vivente e doloroso di questo stato di patologia sociale.

Contro il vagabondaggio i legislatori dettarono provvedimenti preventivi e repressivi, che sono sempre delle sanzioni penali. La legge belga del 1891 (modificata con legge del dicembre 1896) ne è un esempio dei più notevoli, colla sua classificazione dei vagabondi *viziosi e cronici* (internati nei depositi di mendicità), dei vagabondi *occasional* (internati nelle case di rifugio) e dei vagabondi *mino-*



renni (internati nelle colonie di beneficenza (1). Lo scopo di questa legge era di sostituire la *sorveglianza* alla *pena*; ma la realtà non risponde che in minima parte a questo scopo, perchè il vagabondaggio è al disopra di ogni legge di repressione o di prevenzione poliziesca. Esso tende a ridiventare normale, com'era nell'umanità primitiva, con nuovo esempio di quella legge di *regressione apparente*, che ho altrove illustrata e che vedremo anche al capitolo III (2).

Lo spostamento dei ricchi, dei commercianti, dei lavoratori, aumenta collo sviluppo industriale: l'Inghilterra, per esempio, ha una media annuale di 775 milioni di viaggiatori, mentre la Russia, con una popolazione quadrupla, non ne ha che 38 milioni.

È dunque impossibile che le leggi penali possano eliminare o anche solo diminuire il fenomeno del vagabondaggio, che, del resto, ridiventando normale, tende ad allontanarsi dalla criminalità atavica o comune, per avvicinarsi sempre più alla criminalità evolutiva o politico-sociale.

Infatti alcuni paesi hanno sostituito alle leggi penali e di polizia, dei provvedimenti economici, come le *colonie di lavoro* per i disoccupati, e le *case di rifugio* o *stazioni di soccorso* per gli operai in marcia, come in Germania (3).

Ma è, ancora una volta, evidente che per il vagabondaggio, come per l'alcoolismo e l'infanzia abbandonata, il solo rimedio radicale non potrà essere che una nuova organizzazione economica, la quale eliminando le cause di disoccupazione e di vagabondaggio

(1) LE JEUNE, *I vagabondi nel Belgio*, nella *Scuola positiva*, 1894, pag. 351.

(2) *Socialismo e scienza positiva*, II edizione. Palermo 1900.

(3) *Le stazioni di soccorso per operai in Prussia*, nella *Riv. di benef. pubbl.*, febbraio 1896; DE PALLIGNY, *Gli asili notturni a Parigi e l'assistenza per mezzo del lavoro*, ibidem, febbraio 1898; RUSPOLI, *Le "Rowton Houses" a Londra*, nella *Scuola positiva*, luglio 1898; OUBERT, *Des moyens de prévenir et de réprimer le vagabondage et la mendicité, étude de légis. comp.*, Dijon 1898; ROBIN e DRIONN, *Rapports sur les mesures, soit d'assistance, soit de répression, à l'égard des mendiants et des vagabonds*, nel *Bull. Union Intern. Dr. pén.*, 1894, IV, pag. 342 e 347. Il tema fu discusso alla sessione dell'*Un. Intern. de droit pénal*, a Parigi (1893), ma non si presero conclusioni. V. le discussioni nel *Bulletin*, 1894, IV, pag. 376 e segg.; CRISENOY, *Rapport sur la repression du vagabondage*, in *Revue pénit.*, gennaio e aprile 1898; L. RIVIÈRE, *Le vagabondage et la police des campagnes*, ibidem, 1898, pag. 498.



(tranne i casi isolati e rari di vagabondaggio patologico) ne potrà eliminare gli effetti, più o meno demoralizzanti e criminogeni. Quando la socializzazione del lavoro (colla socializzazione dei mezzi di produzione) darà ad ogni uomo non solo il diritto, ma anche il dovere di lavorare, il vagabondaggio, nella sua forma epidemica attuale, non sarà più possibile.

Sicchè, quanto all'ordine economico, si può dire che una previdente *legislazione sociale*, non ristretta ad innovazioni più di forma che di sostanza, e seriamente applicata, potrebbe costituire — e ne fa fede l'esempio dell'Inghilterra temporanea — un vero codice di sostitutivi penali, da contrapporsi con grande vantaggio, all'insieme degli impulsi criminosi, determinati dalle anormali condizioni economiche delle classi più numerose.

**II. Ordine politico.** — Ad impedire i reati politici, i regicidi, le ribellioni, cospirazioni, guerre civili, dove nulla giova la repressione punitiva e neanche la empirica prevenzione di polizia, tutto può un *governo nazionale e rispettoso delle pubbliche libertà*. Ne è esempio eloquente l'Italia che, durante il dominio straniero, malgrado lo spionaggio, le forche e la galera, era continuamente sconvolta dagli attentati politici di ogni sorta, che scomparvero invece, al solo riacquisto della nazionale indipendenza. E ne sono esempi quotidiani i disordini d'indole politica e sociale provocati dalle camarille reazionarie, che giungano a trascinare il governo in una via antiliberali. E così dicasi delle condizioni anormali d'Irlanda e specialmente della Russia, e purtroppo dell'Italia contemporanea, come della Spagna, dove, nulla apprendendo dalla storia e dall'esperienza quotidiana, si preferisce il vecchio sistema delle persecuzioni a quello delle riforme liberali, che da sole basterebbero ad evitare gli eccessi criminosi delle sette, resistenti invece alle repressioni più severe, perchè il vapore che abbia libero sfogo è innocuo o può essere utilizzato: il vapore compresso si accumula e scoppia. Così, per una parte, la Germania ha dovuto sperimentare, per confessione stessa dei governanti, che anche le leggi eccezionali contro il socialismo — malgrado siano durate 12 anni — non hanno rimediato a nulla: che anzi il rigorismo penale e lo stato d'assedio non fecero, al solito, che tenere sempre più viva la fiamma delle ardenti aspirazioni al miglioramento economico, in massima parte legittime e perciò resistenti ad ogni per-



secuzione. Mentre in Inghilterra il rispetto assoluto delle pubbliche libertà e le riforme sociali, seriamente applicate, costituiscono una vera valvola di sicurezza contro le rivolte e gli attentati più o meno anarchici, e quello è il solo paese d'Europa, dove la criminalità naturale sia in decremento (1). — Ad impedire i cosiddetti reati di stampa, che pure resistettero ai roghi del medio evo, assai meglio delle pene, che anzi gettano olio sul fuoco, riuscendo odiose se date ad uomini integri, può servire la *piena libertà di opinioni*, che procura alla società uno sfogo meno violento ed un equilibrio meno instabile, come ha dimostrato recentemente la Francia, nella grave agitazione politica e antimilitarista per il processo Dreyfus. — Così, è un fatto troppo frequente, che le manifestazioni dell'opinione e del sentimento popolare non danno luogo ad alcun disordine, quando la polizia non interviene e diventano invece occasione di violenze ed oltraggi appena questa diviene provocatrice per troppo zelo e per mancanza di sangue freddo anche nei più minuscoli incidenti. — Il rispetto alle leggi, meglio che coi carabinieri e le carceri, si diffonde nei cittadini coll'esempio dato anzitutto dai più altolocati e dalle autorità stesse, che prime mettano in pratica il *rispetto ai diritti individuali e sociali* e l'applicazione rigorosa della legge contro chiunque la offenda, evitando gli scandali della impunità assicurata ai ladri all'ingrosso e della più iniqua severità contro i ladruncoli al minuto (2). — E che può fare un Codice penale contro le frodi e gli altri delitti elettorali? Unico rimedio è una buona *riforma elettorale*, che mettendosi in armonia coi bisogni e colle tendenze del paese prevenga, anzichè provocare, i disordini materiali e morali. — Così a prevenire i delitti politici in genere, oltre tutti i provvedimenti economici già accennati, che valgano a rendere meno disagiata l'esistenza delle più numerose classi sociali, varranno ben più che il Codice penale, le *riforme politiche e parlamentari*, che mentre rendano più rispondente al paese reale la sua rappresentanza legale, tolgano a questa le occasioni e le forme, che ne favoriscano gli abusi o l'impotenza, sottraendo per una parte le questioni tecniche all'influenza deleteria delle preoccupazioni politiche

---

(1) FERRI, *Contro l'utopia reazionaria*, discorso parlam. nel vol. *Una campagna ostruzionista*, Milano 1900.

(2) LASCHI, *La delinquenza bancaria*, Torino 1899.



e conservando dall'altra al popolo intero una più diretta ingerenza ed autorità sulla cosa pubblica, come ad esempio, col *referendum* e simili (1). — Infine quella caterva di reati, o isolati o epidemici come la camorra e la mafia (2), che provengono dagli insoddisfatti bisogni e dalla disconosciuta indole particolare delle varie parti di un paese, diverso per clima, razza, tradizioni, lingua, costumi, interessi, si eviterà in gran parte abbandonando la smania metafisica della *simmetria politica* e del conseguente *accentramento e dispotismo burocratico* ed adattando leggi ed istituzioni alla speciale fisionomia delle singole regioni. L'unità nazionale non ha nulla a che fare colla *uniformità* legislativa ed amministrativa, che ne è anzi la esagerazione patologica. È naturale infatti che le leggi non rappresentando adesso che una media di transazione fra le più diverse necessità morali, politiche, economiche delle varie regioni, riescano quasi sempre inadatte ai bisogni sociali: troppo ristrette o retrive per una parte, troppo larghe e precoci per l'altra parte del paese, come il vestiario medio per i coscritti, corto per i lunghi, e lungo per i corti. Il federalismo amministrativo congiunto alla unità politica (*e pluribus unum*) realizzerebbe quindi un vero Codice di sostitutivi penali — come dimostra ancora una volta l'Inghilterra colle sue vivaci autonomie locali (3) — restituendo ad ogni parte dell'organismo sociale quella libertà e relativa indipendenza di movimenti e di sviluppo, che mentre è legge universale della biologia e della sociologia (giacchè ogni organismo vivente non è che federazione di parti), rimane invece soffocata ed atrofizzata dalla cappa di piombo di una uniformità, che se in Italia fu contraccolpo inevitabile della recente unità riconquistata, minaccia però col prolungarsi di farsi sempre più insopportabile ed esiziale quindi, di rimbalzo, a quella stessa unità nazionale, che si crede invece di rafforzare con essa (4).

(1) LOMBROSO e LASCHI, *Delitto politico*, Torino 1890, pag. 467 e segg. hanno proposto un vero codice di sostitutivi penali, per la profilassi economica e politica del delitto politico.

(2) ALONGI, *La Mafia*, Torino 1887; IDEM, *La Camorra*, Torino 1890, cap. 7.

(3) V. BERTOLINI, *Il governo locale inglese e le sue relazioni colla vita nazionale*. Torino 1899, 2 vol.

(4) Quanto alla uniformità delle leggi penali, che pure fu uno dei motivi politici più impellenti per l'approvazione del nuovo Codice penale e che, come simbolo dell'unità nazionale non si poteva nè conveniva evitare, giacchè è



III. **Ordine scientifico.** — Se la civiltà porta nuovi strumenti di delinquenza, come le armi da fuoco, la stampa, la fotografia, i nuovi veleni, la dinamite, l'elettricità, l'ipnotismo, l'infezione microbica ecc.; la scienza stessa, tosto o tardi, ne procura un antidoto, molto più efficace della repressione penale. — La *stampa* stessa, la *fotografia* e *antropometria dei carcerati*, la *grafologia*, i *raggi Roentgen*, il *telegrafo*, le *ferrovie*, danno potente aiuto ai cittadini onesti. — I *medici necroscopi* e *tossicologi* prevengono i venefici: e l'esperienza ha già mostrato che la scoperta e diffusione dell'*apparecchio di Marsh* ha reso molto meno frequenti gli avvelenamenti per arsenico, facilitandone la prova, mentre dapprima erano tanto più numerosi (1). Ed ora si propone una specie di apparecchio di Marsh contro i falsi in scrittura, sottoponendo i documenti sospetti ai *vapori di iodio*, che rivelano i caratteri cancellati od alterati (2). — L'*esercizio della medicina* per parte delle donne torrà molte occasioni di reati contro i buoni costumi e la famiglia. — La *libera discussione* di tutte le idee, offuscando la falsa aureola di certe teorie seduttrici, ne previene gli inconvenienti assai meglio dei processi più o meno scan-

---

soltanto dalla esagerazione dell'unità che può determinarsi la reazione in senso federalista — come ora si verifica in Italia ed in Francia — il CARRARA (*Lineamenti di pratica legislativa penale*, Torino 1874, pag. 393) sostenne pure, che il sottoporre le diverse provincie ad un'identica legge penale è ingiusto ed inutile, e ciò specialmente per la preoccupazione di non vedere ristabilita in Toscana la pena di morte, come un tempo si propose.

La scuola positiva invece, per ragioni generali di sociologia, è concorde nella condanna dell'uniformità legislativa. Così GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 201, si unisce a queste mie osservazioni, che furono svolte poi da LOMBROSO e ROSSI, *Sul regionalismo in Italia*, negli *Appunti al nuovo codice penale*, Torino 1889, II edizione, pag. 62 e 85. E così LOMBROSO e LASCHI, *Delitto politico*, Torino 1890, pag. 591 e segg.; NICEFORO, *L'Italia barbara contemporanea*, Palermo 1898.

In Francia sostengono lo stesso ordine di idee fra gli altri, DONNAT, *La politique expérimentale*, Paris 1885; BORDIER, *La vie des sociétés*, Paris 1887, chap. 17; DESMOLINS, *A quoi tient la supériorité des anglo-saxons*, Paris 1897; DE LA GRASSERIE, *L'État fédératif*, Paris 1897. In Ispagna il PI Y MARGALL, *Les nationalités*, Paris 1879.

(1) Il CARRARA (*Programma*, § 1184, nota 1) osserva che i veneficii furono tanto diradati dai progressi della chimica, che diminuirono le speranze di impunità, anzichè dalla severità dei supplizi.

(2) BRUYLANTS, *Altérations frauduleuses des écritures*, nella *Revue scient.*, 17 janv. 1891.



dalosi. — La pirateria, non domata dalle pene medievali, scompare al tocco magico del *vapore applicato alla navigazione*. — La diffusione ed applicazione razionale delle *idee di Malthus* saranno eccellente rimedio di molti infanticidi e procurati aborti. — L'uso di chiari e semplici *metodi di contabilità* rende assai meno frequenti le appropriazioni indebite, frodi, sottrazioni, che sono favorite invece dai sistemi intricati. — L'uso dei *vaglia bancari*, personali, rendendo inutile il trasporto frequente di danaro, vale molto più delle pene, a prevenire i furti, le grassazioni, ecc.; come l'uso di intagliare nei vaglia stessi la cifra del loro valore, oltrechè scriverla, è un vero sostitutivo penale contro i falsi. — Così, per evitare le firme false nelle cambiali, si propongono i *certificati di autenticazione*, rilasciati da un incaricato della banca o casa commerciale, che dichiara di *aver visto firmare* dal vero debitore (1). — Analogamente in alcune grandi banche si adopera la *fotografia istantanea* automatica per fissare la fisionomia di chi si presenta agli sportelli a riscuotere grosse somme. — E così dicasi dei *meccanismi contro i ladri*, come le casse forti, le serrature di sicurezza, le sonerie d'allarme, ecc. — A prevenire gli assassini in ferrovia si è trovato che, più dell'ergastolo, giovano i *segnali d'allarme* e i vari sistemi di *chiusura interna* nei vagoni stessi a disposizione dei viaggiatori.

IV. **Ordine civile ed amministrativo.** — Una provvida *legislazione testamentaria* evita meglio del Codice penale gli omicidii per cupidigia di eredità: esempio la Francia, colle polveri di successione, nel secolo scorso. — Opportune disposizioni sulla *facilità del consenso paterno* alle nozze dei figli, come notava l'Herschel (2), per quei paesi ove occorra il consenso di entrambi i genitori; e sul *riconoscimento dei figli naturali* e sulla *ricerca della paternità*, coll'obbligo di risarcire le promesse di matrimonio e di provvedere ai figli procreati con seduzione seguita dall'abbandono della madre, sono eccellenti antidoti contro i concubinati, gli infanticidi, i procurati aborti, gli attentati al pudore ed alle famiglie, gli omicidii per ingiusto abbandono, ecc. (3). Al quale proposito, il

(1) *Credito e cooperazione*, Roma 1 nov. 1890.

(2) HERSCHEL, *Théories des probabilités*, nella II ediz. della *Physique sociale* di Quételet.

(3) TISSOT, *Introduction à l'étude du droit pénal*, Paris 1874; GIURIATI, *Le leggi dell'amore*, Torino 1881. — IL RIVET, *La recherche de la paternité*, Paris 1890, in-



Bentham diceva, che il concubinato tollerato e regolato dalle leggi civili sarebbe meno dannoso di quello, che le leggi non riconoscono e pur non valgono ad impedire (1). — La poca dispendiosità e la *facilità della giustizia civile* (e quindi il maggiore sviluppo dato, con opportune garanzie, all'istituto del *giudice conciliatore*) previene i reati contro l'ordine pubblico, le persone e le proprietà e perciò è stata una riforma a rovescio l'abolizione in Italia di molte preture, che nei centri più lontani rappresentano ancora il solo segno della vita civile e facilitando l'amministrazione della giustizia, prevengono le vendette, l'esercizio arbitrario di proprie ragioni, le risse, ecc. — Così l'*avvocato dei poveri*, che sostituisse l'attuale derisorio gratuito patrocinio e rendesse davvero efficace e facile e pronta la difesa dei diritti offesi e degli interessi danneggiati, costituendo come una specie di Tribunale giudiziario di autorità pari a quella del Pubblico Ministero, ma di carattere popolare, sarebbe un ottimo preventivo di molte vendette e soprusi ed abusi. — Come lo sarebbe un rigoroso e spedito sistema di *risarcimento alle vittime dei reati*, considerato come funzione sociale, di spettanza del pubblico ministero, quando i danneggiati non sappiano o non possano far valere i loro diritti troppo dimenticati, come vedremo meglio al capitolo IV (2). — Così la

siste a ragione sopra questa riforma, anche per i suoi effetti preventivi sulle vendette delle fanciulle-madri, sebbene egli si affidi troppo agli argomenti sentimentali, come già notava SIGHELE, *Arch. psych.*, 1890, XI, 570. — Il DUMAS, nella prefazione al RIVET, ricredendosi dal suo famoso opuscolo sulla stessa questione, mise in dubbio l'utilità di questa riforma, che secondo altri aumenterebbe, di contraccolpo, le nascite illegittime (V. MASÉ DARI, *Ricerca della paternità e nascite illegittime*, *Arch. psych.*, XI, 56); ma oltre le ragioni di giustizia sociale per cui ognuno deve rispondere dei suoi atti, è certo che colla ricerca della paternità, regolata in modo da impedirne l'abuso, si eviterebbero omicidii, infanticidii, esposizioni d'infanti ecc., che, al caso, sono sempre un male maggiore delle possibili nascite illegittime. La ricerca della paternità è negata in ogni caso dai codici francese, belga, olandese e dei cantoni di Ginevra, Ticino, Neuchâtel. È ammessa invece in ogni caso dai codici e leggi di Austria-Ungheria, Svezia, Portogallo, Inghilterra e Stati Uniti, Baden, Baviera, Prussia, Sassonia e in molti cantoni Svizzeri. È ammessa fuorchè nei casi di adulterio, incesto ecc. dalla Spagna. È negata invece, salvo i casi di ratto o stupro, in Italia, Bolivia e Serbia. La legislazione russa non ne parla.

(1) BENTHAM, *Traité de législation*, parte IV, cap. 5; CARRARA, *Opuscoli*, IV, op. 10.

(2) CAVAGNARI, *Fra i sostitutivi penali — Comitato di assistenza alle famiglie dei detenuti e alle vittime dei reati*, nell'*Anomalo*, gennaio 1891.



*semplificazione legislativa* vale ad impedire molte frodi contro i cittadini, i quali malgrado la presunzione giuridica che l'ignoranza della legge non iscusava (mentre in realtà non c'è nessuno che conosca tutte le leggi del suo paese!) non possono conoscere la farragine delle leggi promulgate, che spesso servono di pretesto a soprusi e spogliazioni (1). — Le leggi commerciali sulla *responsabilità civile degli amministratori*, sulla *procedura dei fallimenti*, sulle *riabilitazioni*, oppure le *borse industriali di informazione e vigilanza*, eviteranno meglio dei lavori forzati le bancherotte fraudolenti (2). — L'*abolizione del lotto pubblico* o la sua graduale trasformazione in istituto di previdenza, spegnerebbe molti reati, che da esso vengono fomentati come approvazioni indebite, frodi (esempio famoso il processo De Mattia), furti ed anche omicidi, sevizie, ferite, come avviene in certe provincie per la superstizione degli imposti sortilegi e profezie di numeri vincitori. — Gravissime tasse sulle *case da giuoco*, manifeste o mascherate, diminuiranno molte occasioni di frodi, furti e reati in genere, fomentati dalla mania o dalle conseguenze del giuoco (3). — La *vigilanza sulle fabbriche d'armi* può togliere molte occasioni di reati. — I *giurì d'onore*, legalmente riconosciuti ed incoraggiati, possono ostare ai duelli, molto meglio che le pene più o meno ridicole (4). — Il *notariato* bene regolato si oppone ai falsi

(1) SPENCER, *Trop de lois*, negli *Essais*, II, Paris 1879, pag. 21.

A favore di questa semplificazione legislativa veggasi TURATI e VENTURI, *Le quote minime della delinquenza*, nella *Critica Sociale*, 10 marzo 1891.

Un'applicazione a rovescio di questa diffusione delle nozioni di legge si ebbe nel provvedimento del ministro di P. Istruzione (Boselli) che nel 1890 fece distribuire alle scuole elementari e tecniche un riassunto del nuovo Codice penale. Strano insegnamento, che comincia dal diffondere tra i fanciulli la cognizione dei delitti! Ed il riassunto ufficiale non solo indicava anche tutti i reati di libidine e contro il pudore, ma per meglio ammaestrare gli adolescenti, ne spiegava il contenuto ed al nome giuridico aggiungeva il nome comune di ciascun reato.

(2) FILANGERI, *Scienza della legislazione*, lib. II, cap. 24; FERRARIO, *I fallimenti*, Milano 1879; LONGHI, *La bancarotta*, Milano 1898, pag. 229-230.

(3) Così nel Belgio i Consigli comunali di Spa e Ostenda misero la tassa annua di 500 mila lire per ogni *circolo privato* (casa di giuoco), obbligandone parecchi a chiudersi e dei più sospetti.

(4) Il duello che, malgrado la pena di morte, la tortura e gli editti draconiani di Carlo IX, Enrico IV, Luigi XIII e XIV in Francia, imitati anche altrove, tanto imperversava nei secoli scorsi, ora che le pene sono di tanto diminuite, è relativamente scomparso dalla civile Europa ed è ignoto all'In-



documentali ed alle frodi, come gli *uffici d'anagrafe* fecero quasi scomparire i falsi personali, le sostituzioni e soppressioni d'infante,

ghilterra, per solo effetto della pubblica opinione. E così nella Francia odierna il duello, nè cresce a dismisura, quando il giurì lo lascia impunito, nè scema quando, per punirlo, la giurisprudenza, nel silenzio del codice, lo parifica nientemeno che agli omicidii volontari. Eppure anche in Francia c'è chi si illude che una legge speciale (proposta dal deputato Cluseret il 3 dicembre 1889) possa essere il rimedio opportuno!

Ed è tanta l'abitudine di ritenere le pene unico rimedio ai delitti, che, per esempio, non solo SCHOPENHAUER (*Aphorismes*, Paris 1880) proponeva dodici colpi di bastone alla cinese per chiunque accetta o manda sfida; ma gli stessi progetti di Codice penale italiano hanno aumentate le pene del duello, ed il senatore Chiesi le avrebbe volute anche più gravi, partendo dalla solita illusione, che la frequenza dei reati provenga dalla mitezza delle pene (*Atti del Senato*, legisl. XII, vol. II, pag. 1078). Ciò, per le maggiori multe comminate, era opportuno per rendere meno ridicole le sanzioni contro tale delitto; ma per le pene detentive è illusorio, perchè il rimedio efficace è ben lontano dal Codice penale. Il Vigliani veramente aveva proposto, che gli effetti del duello, se non era stato prima deferito ad un giurì d'onore, si dovessero punire come omicidii o ferite comuni; e con ciò la legge avrebbe opportunamente incoraggiato, in qualche modo, i giurì d'onore: ma questa disposizione fu tolta nelle posteriori modificazioni. Più utile invece mi sembrerebbe il dire: *non sono puniti i duelli, dichiarati inevitabili da un giurì d'onore*. E il duello, mentre nei casi più serii non è — allo stato attuale dei paesi latini e germanici — evitabile per solo timore delle pene, favorito invece con questa impunità condizionale, diverrebbe a sua volta un sostitutivo contro le risse e gli agguati per vendetta, che troppo spesseggiano in alcune provincie e segnerebbe di fronte a questi reati brutali un relativo miglioramento. Veggasi: ZANI, *Il diritto secondo la legge di evoluzione*, Mantova 1881, pag. 27; BERENINI, *Sul duello*, nell'*Arch. di psichiatria ecc.*, V, 2, 1884, e *Offese e difese*, Parma 1886, pag. 49 e segg.; TEISSIER, *Du duel*, Lyon 1890.

Il nuovo Codice penale italiano ha aggravato le pene per il duello e punisce chiunque pubblicamente offenda chi non abbia sfidato od abbia ricusato un duello. Ma ormai l'applicazione di esso ha già dimostrato, per una parte, che la magistratura continua a dare pene molto miti ai duellanti (esempio recente la mite condanna del Macola, uccisore in duello di Felice Cavallotti) e per altra parte che i duellanti non sono per niente rattenuti dal timore delle pene stesse. È un vero circolo vizioso da cui non si può uscire che col riconoscimento legale del giurì d'onore. A proposito dei quali la Relazione Ministeriale sul progetto del Codice penale (Roma 1887, II, 155), respinse la mia proposta, perchè: 1° sarebbe un'incoerenza nel legislatore di attribuire carattere criminoso ad un'azione ed al tempo stesso dare ad altri la potestà di togliere questo carattere; 2° perchè i giurì d'onore si tramuterebbero presto in un volgare artificio per eludere la legge.

È facile rispondere, che le garanzie di serietà, per la composizione dei giurì



già tanto frequenti nel medio evo (1). — E così secondo una proposta del deputato Miquelin, se nei registri delle nascite si annotasse per ogni individuo il suo *stato civile*, potrebbero evitarsi molte bigamie, perchè alla richiesta della fede di nascita per chi vuole ammogliarsi sarebbe unita senz'altre ricerche la sua fede di stato

d'onore, regolate per legge, potrebbero efficacemente impedire l'abuso. — E che poi è dottrinarismo del più puro quello che fa questione di "coerenza legislativa", dove non è questione che di tener conto dello stato dell'opinione pubblica (perchè le leggi non si fanno per il mondo della luna) e di disciplinare il pubblico sentimento, anzichè poi, per la cosiddetta coerenza, lasciare che ogni giorno la legge penale sia non curata o disprezzata, per la prevalente forza contraria dei costumi e delle tradizioni.

Piuttosto che fare una legge proibitiva, destinata *inevitabilmente* a non essere osservata, è meglio non farla.

Ora è avvenuto che in Germania, nell'aprile 1896, dopo un duello mortale fra due ciambellani di corte, ci fu al Reichstag un'elevata discussione con accordo e voto unanime, dai socialisti agli agrari, contro "la sopravvivenza barbarica del duello"; mentre in Italia, nel 1898, dopo la uccisione di Felice Cavallotti in duello (come già in Francia nel 1895 dopo il duello mortale tra Le Châtellier ed il pubblicista Percher), il solito feticismo della pena illuse taluni deputati, che proposero un progetto di legge penale, contro di cui giustamente si opponeva il RINIERI DE ROCCHI (*La proposta di legge sul duello*, nella *Scuola positiva*, maggio 1898).

A quel progetto di legge — che, come ogni cosa in Italia, è già caduto in oblio, dopo la fiammata di paglia del sentimento di orrore per la morte di Cavallotti — era stato, a mia insaputa, apposto anche il mio nome.

Per mio conto, contro il duello io credo di avere fatto qualche cosa di più efficace, dando l'esempio, per due volte, di rifiutare — e senza tanto ossequio al cerimoniale cavalleresco — le sfide portatemi a nome di due deputati.

La storia d'Inghilterra nella prima metà del nostro secolo ci prova, che soprattutto coll'esempio coraggioso dall'alto, si può togliere l'aureola e far cadere in desuetudine il grottesco, e spesso indirettamente criminale, uso del duello.

V. DE LUCA, *L'evoluzione giuridica e il duello*, nella *Giustizia penale*, 1895, pag. 824 e 886; SOLLIMA, *Abbasso il duello*, II ediz., Roma 1898; GAUTIER, *Sur le duel et sa répression en Suisse*, nella *Schweizer. Zeitsch. f. Strafr.*, 1898, fasc. 1; SEPE, *Genesi ed evoluzione del duello*, nella *Scuola positiva*, febb. 1897, e *Pensiero Italiano*, maggio e giugno 1898; *Duelling*, nella *Quarterly Review*, luglio 1889; TARDE, *Le duel*, negli *Études pénales et sociales*, Lyon 1892; DEAN, *Le duel et la législation*, nella *Réforme sociale*, 1 maggio 1895; DE LA GRASSERIE, *Il duello dal punto di vista sociologico*, nella *Riv. di sociologia*, luglio 1898 e *Revue intern. de sociologie*, novembre 1898; CINI, *Il duello come privilegio e come rissa*, nella *Scuola positiva*, giugno-luglio 1899.

(1) ELLERO, *Opuscoli criminali*, Bologna 1874, pag. 62 e 77.



libero o no (1). — La *visita medica* più chiaroveggente per le nevrosi e psicosi, nella leva militare, diminuirebbe una quantità di reati, spesso gravissimi, quale il misdeismo (2). — Nota il Carrara (3), che col *processo accusatorio e pubblico* si impediscono in massima parte le calunnie e false denunce. — I *brefotrofi*, gli *orfanotrofi* o meglio qualche loro succedaneo meno medievale, come le *sale di maternità* ed i *soccorsi a domicilio* delle fanciulle madri, possono ostare a molti infanticidi, esposizioni d'infanti, procurati aborti, che resistono alle pene più severe (4). — Impedendo l'*agglomeramento dei carcerati* ed abolendo o trasformando radicalmente i pretesi rimedi dell'*ammonizione, sorveglianza, domicilio coatto* (5), togliendo il doloroso assurdo,

(1) *Archives anthr. crim.*, 15 juill. 1886, pag. 383.

(2) AGOSTINI, *Il misdeismo e l'art. 22 decreto marzo 1892 per l'inabilitaz. al serv. militare*, in *Arch. di psych.*, 1896, XVII, pag. 374. V. pure i citati qui a pag. 225.

(3) CARRARA, *Opuscoli*, vol. IV, pag. 291.

(4) PORRO, *Gli esposti*, Milano 1890; MINELLI, *Interpellanza sul servizio degli esposti in Italia*, Atti Parlamentari, gennaio 1891, pag. 330 e segg.

(5) Il congresso giuridico, tenuto nel settembre 1880, a Torino, non ha proposto nulla di pratico contro gli inconvenienti dell'ammonizione. — TOLOMEI, *Sul terzo tema svolto dal congresso giuridico*, Venezia 1881. La nuova legge di pubblica sicurezza (1889) ha conservato l'istituto dell'ammonizione, ma con talune garanzie giudiziarie, che mentre non tolgono l'indole poliziesca ne scemano poi la prontezza efficace. In pratica poi l'ammonizione e la sorveglianza non fanno che addormentare la polizia, la quale avendo pronta una lista di *arrestabili* all'annuncio di ogni reato, trascura di cercarne i veri autori e dopo qualche mese di carcere inflitto ai soliti ammoniti e sorvegliati, si ha l'inevitabile non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi.

V. FERRI, *Contro l'ammonizione*, discorso parlamentare in *Arch. psych.*, 1889, X, 21. E contro il domicilio coatto vedi LOLLINI, *Ammonizione e domicilio coatto*, Bologna 1882; FERRI, *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino 1899, app. II.

Nel 1895, una Commissione d'inchiesta sul domicilio coatto, sebbene composta di decisi avversari teorici (CANONICO e BELTRANI SCALIA) di questo istituto — altrettanto stupido quanto illegittimo e che non ha riscontro in nessun paese civile fuorchè nella deportazione “ per via amministrativa ”, in Russia — mentre rilevò tutti gli inconvenienti, i danni e l'inutilità del domicilio coatto non seppe proporre che... il mantenimento, trasformandolo in una vera pena, come se nell'arsenale del Codice penale delle pene, e altrettanto inutili, non ve ne fosse d'avanzo! Ma il Senato, discutendo il progetto Rudinì, non accolse la proposta di trasformare il domicilio coatto in istituto giudiziario e deliberò di mantenerlo come istituto di polizia, estendendolo anzi anche ai delitti di pensiero!

V. *Riv. carceraria*, 1897, pag. 33, 109, 237, 325, e *Scuola positiva*, luglio 1899.



che il carcere sia preferibile, per comodità ed alimenti, alla soffitta dell'operaio onesto od alla capanna dell'agricoltore, si diminuirebbe il numero dei reati, che spesso si commettono per avere ricovero in carcere, e per le vessazioni della polizia sorvegliante. — Anche le *società di patronato* pei liberati dal carcere, e specialmente quelle *per i minorenni*, possono essere utili sostitutivi penali, quantunque molto ma molto meno efficaci di quanto comunemente si crede. Già contro di esse vi è la pregiudiziale, che meglio dei liberati dal carcere bisognerebbe proteggere gli operai onesti e senza lavoro; ma poi esse finora, non distinguendo fra delinquenti nati e d'occasione o per passione, hanno prodigato i loro benefici, per quanto infinitesimali, a tutti i liberati senza distinzione, anche agli incorreggibili e spesso con formalità o poliziesche o antipreventive. E ciò spiega perchè, malgrado tante dichiarazioni platoniche e tante altre prove di una inesauribile filantropia sotto forma di beneficenza *diretta* (anch'essa meno utile di quella indiretta), le società di patronato non prosperano in nessun paese ed anche in Inghilterra, dove sono più fiorenti, la loro azione è veramente infinitesima di fronte all'estensione della piaga che vorrebbero medicare.

**V. Ordine religioso.** — La storia e la psicologia criminale ne attestano che una corrotta religione può fomentare la criminalità, esempio Roma antica e medievale (colle tariffe apostoliche per l'assoluzione dei delitti (1)), e le odierne sette religiose d'America e di Russia. Ma la religione, anche se indirizzata al bene generale e non di una casta, non può essere che ostacolo transitorio ai reati, come furono le prediche del Savonarola a Firenze e quelle del padre Mathiew in Irlanda, ma non può avere alcuna funzione inibitrice contro le tendenze ataviche dei delinquenti nati od abituali, limitandosi essa ad una sanzione ulteriore del senso morale, che sembra efficace quando il senso morale c'è nel credente, ma che cade nel vuoto quando il senso morale manca o è atrofico. — Il *divieto delle processioni* fuori di chiesa, oltrechè sancisce il rispetto alle credenze di tutti, impedisce disordini e risse. — La *soppressione dei conventi* toglie un grave fomite di at-

(1) SAINT-ANDRÉ, *Les taxes de la pénitencerie Apostolique*, Paris 1879; E. FERRI, *Il sentimento religioso nei delinquenti*, nell'*Arch. di psichiatria ecc.*, V, 2 e nell'*Omicidio*. Torino 1895, cap. VI. In senso contrario, e reazionario: GAROFALO, *L'educazione popolare e la criminalità in Italia*, Conferenza, Roma 1896.



tentati al pudore e di mendicizia. — La minore sontuosità delle chiese toglie un grande incentivo a molti furti di oggetti preziosi. — L'abolizione dei pellegrinaggi a certi santuari impedisce molti reati contro il buon costume, le persone, le proprietà. — Il matrimonio degli ecclesiastici eviterebbe molti infanticidii, procurati aborti, adulterii, attentati al pudore.

VI. **Ordine familiare.** — L'ammissione del divorzio impedirebbe molti reati di bigamia, adulterio, omicidio. Ed a questo proposito l'opinione pubblica oramai si è andata così rafforzando, malgrado alcune opposizioni fatte alla mia idea del divorzio, come sostitutivo penale (1), che ormai non è difficile darne una dimostrazione (2). Infatti — anche all'infuori di ogni considerazione di

---

(1) CRIVELLARI, *Sul divorzio come sostitutivo penale*, nell'*Archivio di psichiatria*, ecc., II, 1; ASTENGO, *Il divorzio come sostitutivo penale*, nella *Rassegna nazionale*, Firenze, 1 settembre 1881; in polemica colla prima edizione di questo libro. — FERRI, *Divorzio e sociologia*, nella *Scuola positiva*, 1893, p. 744. — Anche DUMAS, nella prefazione al RIVET, *Recherche de la paternité*, Paris 1890, pag. 206, sembra contestare la efficacia del divorzio come preventivo di tutti gli uxoricidii per adulterio. Certo, anche col divorzio, qualche coniuge tradito commetterà ancora degli uxoricidii; ma è evidente che una gran parte di questi viene, col divorzio, a mancare dell'impulso passionale più decisivo. Infatti, dove è ammessa la separazione personale, questa è determinata dall'adulterio in una proporzione molto minore che non il divorzio ed è inevitabile quindi che l'adulterio agisca più come spinta criminosa là dove può agire meno come mezzo legale di scioglimento. Per esempio, sopra 100 domande di separazione, ne sono motivate dall'adulterio: 8 in Italia e 8 in Francia (prima della legge 1884 sul divorzio). Mentre sopra 100 domande di divorzio ne sono motivate dall'adulterio: 40 in Sassonia, 29 nel Baden, 21 in Finlandia, 13 in Svezia, ecc. (ROBYNS, *Statistica dei divorzi e separazioni in Belgio, Olanda e Francia*, negli *Annali di Statistica*, 1880, vol. 17. — *Le separazioni coniugali e i divorzi in Italia ed in altri Stati*, Roma 1882, negli *Annali di Statistica*, pag. 110; YVERNÈS, *Le divorce et la séparation de corps en Europe*, nel *Journ. Soc. stat. de Paris*, nov. 1897). E in Francia, dopo la legge 1884, sopra 100 divorzi ne erano chiesti 28 per adulterio, invece dell'8 per 100 nelle separazioni (TURQUAN, *Étude statist. sur le divorce*, nella *Revue Bleue*, 18 gennaio 1890; LEVASSEUR, *La population française*, Paris 1891, vol. II, pag. 92). Talchè i processi per adulterio, in Francia, da 371 nel 1883 sono arrivati a 851 nel 1885 — 907 nel 1886 — 921 nel 1887 — 1,019 nel 1895, perchè dopo la legge che ristabiliva il divorzio, i coniugi offesi ricorrono più frequentemente ai tribunali per constatare l'adulterio, anzichè trascendere alla vendetta privata.

(2) Nel 1890 si era ridestata in Italia dall'avv. DE BENEDETTI la questione del divorzio, per la quale pubblicò una rivista speciale: *Il divorzio*, Roma. Ma



ordine morale o civile in evidente favore del divorzio — è facile vedere, nell'ordine criminale, che dove l'indissolubilità del matrimonio rende impossibile lo scioglimento legale di un vincolo, divenuto insopportabile, se ne provoca troppo facilmente la rottura criminosa; come sono esempi eloquenti i famosi processi di uxoricidio e di sevizie Fadda, Lenzi-Contro, Monasterio, ecc., e quello del Gullino, a Torino, che confessava essere stato spinto ad uccidere la moglie dalla impedita separazione coniugale. Ed a conferma della osservazione psicologica e dell'esperienza, si possono invocare alcuni dati statitici, d'ordine diverso, conducenti tutti alla medesima conclusione.

Così, valendomi dei dati registrati dall'Yvernès (1) per la Francia e di quelli che il Kirkenheim ebbe la cortesia di trascrivere per me dalle statitische tedesche, noi vediamo:

poi, come troppo spesso accade in Italia, l'utile iniziativa cadde fra l'indifferenza del pubblico, fomentata dal malvolere delle alte sfere, che credono il divorzio inconciliabile col cattolicesimo, mentre la Chiesa cattolica ha mostrato di sapersi sempre adattare ai fatti compiuti, come alla repubblica e al divorzio nella cattolica Francia. E così l'Italia, rimane, anche per questa riforma, fra i paesi più arretrati del mondo civile!

Quanto alla non punibilità dell'adulterio, veggasi BERENINI, *Offese e difese*, Parma 1886; GAUTHIER, *Contre la répression pénale de l'adultère*, nella *Schweiz. Zeitsch. f. Strafr.*, 1894, pag. 355; GAMBAROTTA, *L'adulterio e la teoria dei diritti necessari*, Torino 1898.

(1) YVERNÈS, *L'administration de la justice commerciale et civile en Europe*, Paris 1876, pag. 417.







Prima di rilevare gli eloquenti risultati di questa tabella bisogna notare: I. nei dati di Sassonia e Prussia dal 1870 al 1871 si verificano grandi variazioni di criminalità, perchè in quell'anno andò in vigore il nuovo Codice penale dell'Impero Germanico; per cui la serie 1864-77 non è comparabile nei due estremi, ma deve distinguersi, per ciò che riguarda la criminalità, nei due periodi 1864-70 e 1871-77; II. non avendo le statistiche prussiane le cifre per singoli reati, come hanno invece quelle francesi (che riescono perciò tanto più utili), ho dovuto, per la Francia, riunire i processi per i reati contro la moralità, quali sono quelli contenuti nella rubrica prussiana (Sezione VIII del Codice penale germanico), e cioè per bigamia, adulterio, stupro ed attentati al pudore su adulti e fanciulli, commessi da maggiorenni e da minori di 16 anni, eccitamento alla corruzione, oltraggio pubblico al pudore; III. nella Prussia il distretto della Corte d'appello di Colonia si distingue dagli altri, perchè in esso vige il diritto civile francese e non quello tedesco, offrendo così un esempio dell'influenza di due legislazioni civili diverse.

Orbene l'osservazione della tabella fa spiccare i seguenti fatti:

I. L'aumento dei processi civili per separazione e divorzio è nelle seguenti proporzioni:

	1864-65	1876-77
<b>Francia</b> . . . . .	100	148
<b>Sassonia</b> . . . . .	100	173
<b>Colonia</b> . . . . .	100	192
<b>Prussia</b> . . . . .	100	132

Cioè la Sassonia dà un aumento maggiore della Francia, ma assai minore di Colonia, dove pure vige il diritto francese.

La Francia poi dà un aumento di separazioni maggiore che nella Prussia; ciò che dimostra adunque, come le basi della famiglia, al contrario di certe affermazioni pregiudicate, sono più stabili dove esiste il divorzio.

II. I crimini e delitti contro la moralità, presi nei due estremi 1864 e 1877, apparentemente diminuiscono in Prussia; ma dividendo le due epoche 1864-1870 e 1871-77 si trova che essi sono sempre aumentati dal 1864 al 1870 e dal 1871 in poi: e in proporzioni maggiori che nella Francia. Ma qui devesi notare, che di



questi reati la minor parte spetta certamente ai reati contro l'ordine delle famiglie, e quindi questo risultato non si attiene molto alle nostre ricerche. In secondo luogo, i periodi 1864-70 e 1871-77 sono troppo brevi, perchè si possa dedurne un confronto tra l'aumento in Prussia ed in Francia; nella quale invece, potendo osservare un periodo ben più lungo, dal 1825 in poi, si vedrebbe che l'aumento di quei reati è altrettanto enorme, come da 100 a 484 dal 1825-29 al 1873-77.

III. Nella Prussia c'è questo di eloquente, che il distretto di Colonia, dove vige il diritto Francese, non solo dà un aumento di processi per separazione molto maggiore che negli altri distretti prussiani e nella Sassonia; ma anche i reati contro la moralità, dopo il 1871, sotto una legislazione penale uniforme, danno un rialzo maggiore che nel resto della Prussia.

A questi dati possiamo aggiungere, approfittando degli allegati alla relazione dell'on. Parenzo al progetto di legge sul divorzio (1), il seguente confronto, che ha grande valore perchè comprendendo una serie lunga di anni, risente meno l'influenza perturbativa di qualche eccezionale circostanza:

MEDIA ANNUALE	1836-40	1841-45	1846-50	1851-55	1856-60	1861-65	1866-70	1871-75	1876-80
<b>FRANCIA</b>									
Processi per adulterio .	101	151	191	272	338	408	336	378	431
<b>SVEZIA</b>									
Divorzi per adulterio .	45	39	39	43	35	31	25	29	28

D'onde spicca evidente il fatto, che l'adulterio, uno dei reati più connessi coll'indissolubilità del matrimonio, mentre segna un aumento enorme nella Francia, quando non vi esisteva divorzio, offre invece un andamento inverso nei paesi, come la Svezia, in cui il divorzio è ammesso (2). E così da altre cifre possiamo rilevare un

(1) PARENZO, *Relazione*, negli *Atti parlamentari*, tornata 23 gennaio 1882.

(2) Vero è che in Francia dopo l'ammissione del divorzio i processi per adul-



identico fatto (1): nel Massachussettes, mentre per le facilitazioni sempre cresciute il numero totale dei divorzii andò aumentando, il numero invece dei divorzii per adulterio, sempre ammessi dal 1786 in poi, non segnano aumento, come si vede nel seguente rilievo:

MEDIA ANNUALE	1865-69	1870-74	1875-78
<b>Massachussettes</b>			
Totale dei divorzi . .	337	428	564
Divorzi per adulterio .	195	180	135

E se noi osserviamo più da vicino la criminalità direttamente determinata dalle condizioni anormali della famiglia, troviamo, che, per esempio in Francia, nella media del 1885-87, mentre nel totale degli accusati per crimini anche contro le persone i maritati sono (39 %) in minor proporzione dei celibi (52 %), nel reato di veneficio, i maritati (59 %) danno invece una proporzione molto maggiore dei celibi (20 %), rilevando così la spinta in essi determinata dall'indissolubilità delle nozze o, dopo la legge del divorzio, dalla difficoltà di chiederlo e di ottenerlo, massime fra le popolazioni rurali, dove appunto il divorzio si chiede molto meno ed il veneficio si commette molto di più. Non solo: ma, per la Francia stessa noi possiamo confrontare la frequenza degli uxoricidii determinati dall'adulterio e dai dissensi domestici, sevizie, ingiurie ecc. nel decennio precedente la legge 1884 sul divorzio e nel triennio ad essa susseguente, per stabilire appunto se e come l'introduzione del divorzio abbia influito come sostitutivo penale sulla criminalità ad esso relativa:

terio sono aumentati. Ma in questo fatto, a parte anche speciali condizioni nazionali, non può vedersi che un effetto momentaneo della legge del 1884 sulla maggior facilità a dare querela, che andrà attenuandosi col lungo periodo di applicazione della legge.

(1) *Eleventh Annual Report of the Bureau of Statistics of Labor*, negli *Annali di statistica*, 1880, vol. 17: WRIGHT, *A Report on marriage and divorce in the United States*, Washington 1889.



FRANCIA	TOTALE degli accusati		Ogni 100 accusati condannati per uxoricidio determinato da			
			adulterio		dissensi domestici	
	1874-83	1885-87	1874-83	1885-87	1874-83	1885-87
Veneficio . . .	174	34	11 %	15 %	11 %	6 %
Omicidio . . .	1782	642	2,1 "	1,7 "	7,5 "	6 "
Assassinio . .	2451	852	3,4 "	3,0 "	7,2 "	3 "

Questa tabella dimostra:

I. che, *meno i veneficii per adulterio*, tutti gli altri uxoricidii per adulterio e per dissensi domestici sono *diminuiti* in Francia dopo il ristabilimento del divorzio.

II. che la diminuzione è molto più grande negli uxoricidii per dissensi domestici che non in quelli per adulterio.

Senonchè per meglio precisare il valore di questi due risultati, bisogna osservare che le statistiche francesi, dal 1874 in poi registrano "le cause apparenti" dei veneficii, omicidii ed assassinii solo per gli accusati che vengono *condannati*: talchè manca il dato che sarebbe stato molto più caratteristico, delle cause impellenti rilevate anche per gli accusati assolti. Infatti è naturale che, dopo ristabilito il divorzio che dà modo di riparare legalmente all'adulterio ed ai dissensi domestici, il giurì sarà stato per regola *più facile a condannare* coloro che in tali circostanze invece di chiedere il divorzio hanno ucciso il coniuge; massime quando gli uxoricidii avvengono coll'aiuto del complice adultero e quindi con premeditazione. Talchè le cifre dei condannati nel triennio 1885-87 rappresentano *molto attenuata* l'influenza del divorzio sull'uxoricidio.

E ne abbiamo la riconferma in due altre osservazioni. Primo, che i *veneficii* per adulterio invece di diminuire sono aumentati, perchè è notorio che il veneficio, forma ignorante di omicidio, si commette quasi esclusivamente dalle popolazioni rurali, le quali nello stesso tempo hanno finora ricorso molto raramente al divorzio. Infatti in Francia nel 1885 sopra 100,000 abitanti si ebbero 47 divorzi nel dipartimento della Senna (Parigi) — 19 nella popolazione urbana — 3 nella popolazione rurale. E questa perciò, ricorrendo



meno al divorzio, ricorre di più all'uxoricidio, nella forma ad essa particolare del veneficio.

In secondo luogo, la diminuzione maggiore degli uxoricidii per dissensi domestici si spiega, non solo perchè questi sono un motivo molto più frequente e facile di divorzio (69 %) che non l'adulterio (29 %); ma anche perchè, massime nei primi anni di una innovazione legislativa quando il sentimento pubblico non ha potuto ancora modificarsi molto, è naturale che l'adulterio, come causa di maggior risentimento, continui ancora con una certa frequenza a far commettere uxoricidii.

Ad ogni modo, per quanto attenuata nella sua manifestazione statistica in Francia la efficacia del divorzio come sostitutivo penale si è ormai affermata come un fatto positivo.

Talchè possiamo veramente concludere, colle parole scritte dal Villa nella sua relazione al progetto di legge sul divorzio, presentato nel febbraio 1881: " Ignoriamo forse, che l'indissolubilità del vincolo coniugale è causa troppo frequente di delitti? Nè parlo soltanto dei disordini morali che si compiono nelle pareti domestiche, e che sono fonte perenne di dissidenze e rancori, ma sì di delitti, di attentati che si compiono *all'unico scopo* di troncare violentemente un legame, che non si può sciogliere che colla morte. Io ho voluto che si percorressero colla maggior diligenza le procedure penali dal 1866 in poi e ne ho tratta questa crudele verità, che in Italia avvengono ogni anno *non meno di 46 omicidii*, consumati, mancati o tentati, *fra coniugi*, nel pensiero di rompere un legame divenuto insopportabile ed odioso (1). Ora, se col divorzio voi potete togliere una causa, che può spingere a disordini fatali, se col divorzio voi potete sopprimere una delle spinte al delitto, è evidente che invece di offendere il santo carattere dell'unione coniugale, voi riuscirete invece col divorzio a renderlo più rispettato e sicuro „.

Proseguendo gli esempi di sostitutivi penali attinenti all'ordine familiare, la *preferenza data agli ammogliati* per alcuni uffizi, civili e militari, varrà a prevenire molti abusi, per il freno esercitato dal pensiero della famiglia (2). — Così la *precedenza obbligatoria del matrimonio civile* alla cerimonia religiosa (3) impedirebbe molti reati

(1) In complesso, 699 omicidii in 15 anni, dal 1866 al 1880.

(2) C. LESSONA, *Il matrimonio degli ufficiali*, II ediz., Torino 1890.

(3) V. il progetto FINOCCHIARO-APRILE nella *Scuola positiva*, agosto 1899.



di bigamia, infanticidio, omicidio e ferite per vendetta. — La *proibizione delle nozze* a certe persone diminuirebbe la schiera dei delinquenti, coll'impedire, per quanto possibile, la funesta eredità del delitto. — Un *opportuno ordinamento del meretricio*, che mentre garantisca i diritti delle prostitute d'occasione, spinte al male dall'ambiente corrotto e dagli abusi polizieschi, garantisca nello stesso tempo la società dalle prostitute per tendenze congenite, può essere rimedio efficace contro i reati sessuali (1).

VII. **Ordine educativo.** — È provato che la semplice istruzione alfabetica, pur recando qualche beneficio coll'impedire certe frodi grossolane, col diffondere la cognizione delle leggi e sviluppare alquanto la previdenza (che è una forza inibitrice della delinquenza occasionale), in complesso però non è un rimedio direttamente efficace contro il delitto; quando pure le scuole poco sorvegliate, massime quelle non laiche, non siano esse stesse fomite di attentati al pudore ecc. È necessario dunque, per la parte minima che può spettare all'educazione come determinante della condotta individuale — all'infuori dell'influenza ben più grande che vi hanno le condizioni d'esistenza determinate dall'ambiente fisico e sociale — aggiungere quella pratica di ginnastica morale, che proviene, non dall'arido corredo di vuote massime, campate in aria, ma dalla scuola dell'esperienza e dell'esempio: in ogni classe sociale, dai sommi reggitori all'ultimo pedagogo; in ogni istituzione, dal governo e dalla stampa, dalla cattedra e dal pergamo, dal teatro e dalle pubbliche feste (2). — Così, ad esempio, l'*abolizione di certi spettacoli atroci*, che inferociscono gli animi; la *soppressione delle case da giuoco* ed altri, sono provvedimenti pratici di educazione sociale. — L'*indirizzo sperimentale della pedagogia*, secondo le leggi fisiopsicologiche generali e col sistematico studio fisiopsicologico degli allievi da parte dei maestri, dai primi anni in poi, adattando meglio l'educazione ai vari tipi umani e rendendola meno archeologica e più rispondente alle necessità della vita, metterà gli uomini in migliori condizioni

(1) TAMMEO, *La prostituzione*, Torino 1890; FLORIAN, *La prostituzione e la legge penale nella Scuola positiva*, aprile 1899.

(2) VASTO, *Ricerca delle fonti della delinquenza nell'ambiente e nell'educazione dei bambini*, in *Riv. carcer.*, sett. 1898; LAI, *Della prevenzione indiretta ovvero istruz. ed educaz. quali mezzi per prevenire i reati*, Roma 1897.



di lotta per l'esistenza e diminuendo la caterva degli spostati torrà la sorgente di molti eccessi criminosi (1). — Ed è urgente migliorare la *sorte miserrima dei maestri di scuola*, che dovendo lottare colla "malesuada famas", non possono dedicarsi in modo proficuo all'educazione popolare, di cui sono gli obliati pionieri (2). — A questa popolare educazione contribuisce l'*abolizione di molte feste*, che sono occasione continua di molti reati, per l'agglomerato e la baldoria delle popolazioni; alle quali feste potrebbero sostituirsi, come propone il Lombroso, *divertimenti igienici e ginnastici*, che servono a sviluppare la gagliardia e con essa la fermezza del carattere e la resistenza all'avversa fortuna; i *bagni pubblici*, perchè i reati contro le persone sono più frequenti nei climi, nei mesi e negli anni più caldi, e finalmente i *teatri*, invitandovi colla gratuità, o quasi, le classi popolari (3). — E moltissime cause di reati si soffocherebbero in germe, sia prevenendo la degenerazione colla *cura fisica dell'infanzia* (4) e colle *refezioni scolastiche* (5), sia prevenendone il pervertimento curando l'*educazione dell'infanzia abbandonata*, colle scuole dei fanciulli poveri, gli istituti di protezione, le colonie agricole, l'assegnamento alle famiglie coloniche e via dicendo, secondo l'esempio soprattutto d'Inghilterra e d'America; anzichè aspettare che il male sia fatto gigante, per poi ricorrere all'inutile repressione (6).

(1) V. i citati a pag. 56 e 57, per gli studi antropologici sugli scolari; ai quali bisogna aggiungere il recente volume del MELZI, *Antropologia pedagogica*, Arona 1899.

(2) V. GINA LOMBROSO, *Cause e rimedi dell'analfabetismo in Italia*, nella *Riforma sociale*, 15 marzo 1898.

(3) Il D'ARGENSON (*Mémoires de police*, III, pag. 312) dice, che vi erano più dissolutezze e delitti, a Parigi, nei 15 giorni di Pasqua, coi teatri chiusi, che durante i 4 mesi in cui i teatri erano aperti. E dalle statistiche italiane del 1869, illustrate dal CURCIO, si rileva che i reati contro le persone, specialmente occasionali, e contro l'ordine pubblico danno un aumento proporzionale nei giorni festivi.

(4) PAOLINI, *L'allevamento umano — Educazione fisica*, Torino 1887; FOVILLE, *Les nouvelles institutions de bienfaisance* (dispensaires pour enfants malades), Paris 1888; BOURNET, *Un devoir social — Un sanatorium pour les enfants débiles ou moralement abandonnés*, Lyon 1890.

(5) LASCHI, *Le refezioni scolastiche e il concorso dei comuni* nella *Riv. di benef. pubbl.*, gennaio 1899.

(6) La protezione dell'infanzia abbandonata è fondamentale tra i sostitutivi



Sorgente e semenzaio della criminalità abituale e della recidiva, l'infanzia abbandonata è, essa pure, nella sua forma epidemica, un

penali, perchè ha un'applicazione vastissima, sopra migliaia d'individui più specialmente predisposti o esposti al delitto. Essa equivale, nella prevenzione sanitaria, al bere acqua bollita in tempo di epidemia colerica o tifosa, sterilizzando così i germi patogeni. Ed è alla cura intensa ed estesa dei minorenni abbandonati che l'Inghilterra deve in gran parte la diminuzione della sua criminalità. V. ROUSSEL, *De l'éducation correctionnelle et de l'éducation préventive*, Paris 1879; IDEM, *Rapport au Sénat sur le projet de loi sur la protection de l'enfance*, Paris 1882, 2 vol. di documenti sulla protezione dell'infanzia all'estero e di rapporti sull'inchiesta degli orfanotrofi in Francia. — ROBIN, *Des écoles industrielles et de la protection des enfants insoumis ou abandonnés*, Paris 1879 — *Dei fanciulli poveri ed abbandonati negli Stati Uniti d'America*, negli *Annali di statistica*, 1880, vol. 16, pag. 183; SEMICHON, *Histoire des enfants abandonnés*, Paris 1880 — *Atti del Congr. intern. di beneficenza*, Milano 1881, pag. 225 e segg.; BENELLI, *Proteggiamo i fanciulli*, Reggio Emilia 1884; RASERI, *Provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata in Italia ed in alcuni Stati d'Europa*, negli *Ann. di stat.*, 1884, vol. 12; BONJEAN, *Congrès intern. de la protection de l'enfance, en Paris en 1883 - Paris 1885*; DU CANE, *Punishment and prevention of Crime*, London 1885, cap. 8; LALLEMAND, *Histoire des enfants abandonnés*, Paris 1885; VERATTI, *I minorenni corrigendi*, Bologna 1887; BARWICK BAKER, *War with crime*, London 1889; RYLANDS, *Crime, its causes and remedies*, London 1889, ch. V e VI; TALLACK, *Penological and preventive principles*, London 1889, ch. XVI; TIRY, *La protection de l'enfance*, nella *Revue de Belgique*, 15 gennaio 1890 — *Congrès à Anvers en 1890 pour le patronage des libérés et de l'enfance abandonnée*, *Archives anthr. crim.*, 15 jun. 1891; RASERI, *L'assistenza ai fanciulli esposti o abbandonati in Italia ed all'estero*, nella *Riforma sociale*, 25 dicembre 1894, e nel *Bulletin de l'Institut intern. de statist.*, Rome 1896, IX, pag. 2 e 187; DRUCKER, *La protection des enfants maltraités et abandonnés*, Paris 1894; JOLY, *Les abus actuels de la loi sur la correction paternelle*, nella *Réforme sociale*, 1 aprile 1895; BELTRANI SCALIA, *Sul ricovero per correzione paterna*, negli *Atti Comm. stat. giudiz.*, Roma 1897 (sess. maggio 1897), pag. 260.

V. anche i citati a pag. 230-232.

In Francia, si ha la legge 24 luglio 1889 sulla protezione dei fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati (*Riv. carc.*, 1889, pag. 618 e segg.) e si pensa di modificarla — e la legge 19 aprile 1898 per la repressione delle violenze e maltrattamenti contro fanciulli.

In Italia ora (1899) si è intrapresa una campagna per la educazione dei fanciulli deficienti (V. DE SANCTIS, *La cura e la educazione dei fanciulli deficienti*, Roma 1899; PARISE, *Ortofrenia — per l'educazione dei fanciulli frenastenici e deficienti*, Milano, 1899). E la campagna è generosa e bene ispirata ai dati ed ai metodi della fisio-psicologia e psico-patologia, tendendo a sceverare dalle scuole comuni od a togliere dal fango delle strade i fanciulli deboli di mente. Però, senza dire che per questi (che si calcolano dai 25 ai 30 mila in Italia)



prodotto dell'industrialismo contemporaneo, per il quale il lavoro diurno e notturno, degli uomini e delle donne, ha spezzata ogni vita di famiglia, obbligando i figli dei proletari a crescere nel fango delle strade e quindi nella mendicizia, nei piccoli furti, nei delitti contro il pudore, ecc., quando non vi sono forzati dai loro genitori, disumanizzati dalla miseria.

L'assurdità della giustizia penale di fronte all'infanzia abbandonata e delinquente è di tutta evidenza. Da una parte si ammette come principio *a priori* l'irresponsabilità morale, e quindi legale, del fanciullo, graduando di periodo in periodo dell'età minore le frazioni di libero arbitrio e di responsabilità. È sempre il pregiudizio della "scala del delitto", secondo cui, prima di diventare grande malfattore, il minorenni deve cominciare coi piccoli delitti, seguendo una specie di carriera burocratica del delitto. La verità è, al contrario, che i fanciulli abbandonati, che cominciano coi piccoli delitti, non arrivano quasi mai ai grandi reati: essi restano i microbi del mondo criminale, altrettanto recidivi cronici quanto poco pericolosi. Mentre i grandi delinquenti cominciano spesso le loro terribili gesta sin dall'età giovanile e talvolta dall'infanzia: giacchè, come vedemmo, la precocità è uno dei caratteri del delinquente nato.

D'altra parte, quando si ammette un terzo o la metà della responsabilità nel minorenni, non si fa che mandarlo in carcere, cioè alla scuola di perfezionamento nel delitto, se vi avrà contatto coi peggiori delinquenti, o nella degenerazione fisica e morale, se resterà nell'isolamento o con altri minorenni.

È dunque evidente che, anche per questo semenzaio della criminalità, bisogna sostituire alla repressione i mezzi preventivi, che devono adattarsi alle diverse categorie di questo precoce esercito della criminalità.

Bisogna infatti distinguere l'infanzia *materialmente abbandonata* (trovatelli, orfani), di cui una gran parte muore nei primi anni e

---

i risultati saranno ben piccoli in proporzione dei molti sforzi necessari, e pure approvando l'indirizzo di codesti educatorii o asili-scuola (come quello istituito dal De Sanctis in Roma), mi pare che sarebbe socialmente meglio avviare la pubblica attenzione e gli efficaci provvedimenti ai milioni di fanciulli normali, ma abbandonati alla denutrizione ed alla demoralizzazione.



i superstiti diventano quasi sempre degli spostati o dei criminali (1). Poi vi è l'infanzia *moralmente abbandonata*, che spesso è anche *infanzia maltrattata o torturata*. Quest'ultima, per altro, non è quasi sempre che vittima dell'isterismo o istero-epilessia soprattutto delle madri, quando non lo è di un'avidità cannibalesca. In Inghilterra, per esempio, in 5 anni si ebbero 19.000 bambini lasciati morire apposta per riceverne i premi d'assicurazione. I figli dei condannati, degli alcoolisti, dei vagabondi e mendicanti costituiscono il fondo dell'infanzia moralmente abbandonata, che porta nelle vene il *virus* ereditario della degenerazione. A lato di questa, vi è la folla dei bambini *necessariamente abbandonati* dai genitori, perchè obbligati alla reclusione quotidiana nelle officine, miniere, ecc.

Meno numerose, ma più pericolose, sono le due ultime categorie: l'infanzia *viziosa* e l'infanzia *delinquente* (2).

Per queste varie categorie di *infanzia abbandonata* (quasi sempre però amalgamate) si sono sperimentati rimedi di ogni sorta, come per l'alcoolismo.

Per l'infanzia materialmente abbandonata si tentò di risolvere il problema delle fanciulle-madri coi soccorsi a domicilio, colle leggi sulla ricerca della paternità e sulla responsabilità dei seduttori fino a quelle sul riconoscimento giuridico del concubinato, com'era, press'a poco, in diritto romano.

Per le altre categorie d'infanzia, si tentennò sempre fra i due sistemi degli stabilimenti uso caserma (scuole dette di correzione, scuole industriali, *poor house*, *ragged schools*, ecc.) e del collocamento presso le famiglie, che è in pratica più difficile, ma molto più utile ed igienico.

L'Inghilterra è il paese classico della protezione per l'infanzia abbandonata, realizzata ben più dall'iniziativa privata che dall'a-

---

(1) WHITE MARIO, *Le opere pie e l'infanticidio legale*, Rovigo 1897; BONONI, *La questione degli esposti e un'importante riforma* (sussidii a domicilio), nella *Riforma sociale*, 15 sett. 1897; PERRONE CAPANO, *La questione degli esposti*, nella *Riv. mensile di psych. forense e antrop. crim.*, luglio 1898.

La WHITE MARIO (op. cit., pag. 26) trova che nel triennio 1890-92, in Italia, i bambini morti entro il primo anno sono il 18 % dei legittimi, il 18 % degli illegittimi lasciati presso le madri e il 37 % degli esposti mantenuti a spese pubbliche.

(2) V. FERRIANI, *Minorenni delinquenti*, Milano 1895; MORRISON, *Juvenile offenders*, London 1896.



zione burocratica, e sopra una scala molto vasta, ciò che spiega in gran parte la diminuzione o l'arresto di aumento nella sua delinquenza naturale ed atavica. Le scuole *per poveri, industriali, di riforma*, si occupano in media di 48.000 bambini ogni anno (di cui 23.000 nelle *ragged schools*) e nello stesso tempo gli *istituti di beneficenza*, ma con scopo preventivo della criminalità, curano circa 190.000 bambini ogni anno. Inoltre, per l'iniziativa privata, tra gli altri, il dottor Barnardo cominciò nel 1866 a occuparsi dei piccoli vagabondi per le strade di Londra e dopo averli nutriti e un po' educati, li manda nelle colonie, nel Canada specialmente, dove essi diventano dei lavoratori. Forse lo scopo economico non è estraneo a quest'impresa del dottor Barnardo, ma la sua opera non è per questo meno mirabile, giacchè egli si occupa in media di 8000 minorenni ogni anno e ne ha già collocati più di 100.000, di cui l'85 % erano figli di alcoolisti, secondo le sue osservazioni (1).

In America il Riformatorio d'Elmira (fondato e diretto dal dottore Brockway per applicare al miglioramento dell'infanzia criminale e viziosa i dati dell'antropologia criminale con una cura fisiologica, psichica e disciplinare in accordo coi dati della fisio-psicologia e patologia criminale) è un altro saggio notevole, retto dal principio della segregazione per un periodo indeterminato, ormai consacrato nella legislazione di parecchi Stati della confederazione americana.

Nei paesi tedeschi si pratica più spesso il collocamento dei fanciulli abbandonati presso oneste famiglie di contadini; e, se la scelta ne è bene organizzata per eliminare il pericolo dello sfruttamento economico del fanciullo, questo sistema delle colonie famigliari ha certo dei vantaggi, massime in confronto al casermaggio, a data fissa, nelle case cosiddette di correzione. In alcuni degli Stati Uniti e in Danimarca si è combinato il sistema degli stabilimenti con quello del collocamento famigliare (2).

Anche per l'infanzia abbandonata, però, come per l'alcoolismo,

(1) PAOLA LOMBROSO, *Le case di Barnardo a Londra*, nella *Riforma sociale*, 25 marzo 1896. — Il sistema Barnardo di collocamento coloniale al Canada, si pratica anche ufficialmente in Inghilterra ma, pare, con minore vantaggio. Se ne discuterà al Congresso penitenziario internazionale di Bruxelles nel 1900 (III sez., tesi I).

(2) Questa combinazione formerà oggetto di discussione al Congresso penitenziario internazionale di Bruxelles nel 1900 (IV sez., tesi IV).



il rimedio radicale non si avrà che in un riordinamento sociale, in cui la *vita di famiglia*, da una parte, sia ristabilita e resa possibile e piacevole per l'elevazione del livello di vita popolare e nel quale, d'altra parte, la *scuola* diventi una vera funzione sociale, per la nutrizione del corpo e della mente e non soltanto un ingranaggio burocratico, che si ferma alla sterile superficie dell'istruzione alfabetica (1).

Così torrebbe una parte di quei fomiti criminosi l'impedire la funesta scuola del delitto col rendere difficile mediante imposte, cauzioni, ecc., le *pubblicazioni disoneste*, che pur si permettono in omaggio all'idea metafisica e meno seria della libertà, salvo poi a mandare in carcere i gerenti responsabili, quando il male è già fatto. Così le aule della giustizia dovrebbero essere occasione meno frequente di spettacoli aperti tanto alle classi più elevate, che accorrono alle Corti d'assise come i romani della decadenza si affollavano ai circhi imperiali, quanto ai minorenni ed alle persone pregiudicate, che vi imparano a commettere più sicuramente i delitti, ed ai quali invece dovrebbe essere *proibito l'ingresso ai tribunali*. Per questo furono lodevoli, almeno per la buona intenzione, quantunque abbiano lasciato il tempo che avevano trovato, le circolari ministeriali, che cercavano porvi riparo, come ad esempio quelle dell'on. Varè. Nel Belgio infatti, al dire di Fleury (2), l'aver soppresso i posti distinti nei tribunali e nelle assise ha diminuito d'assai il numero dei frequentatori di ceto elevato, così come in Inghilterra la severità dei dibattimenti penali, senz'alcuna teatralità, vi ha diradato spontaneamente il pubblico di oziosi, ricchi e poveri, che tanto vi si affollano in altri paesi (3).

(1) Per notizie e proposte, in parte accettabili, veggasi la relazione BELTRANI SCALIA, *Sui minorenni delinquenti e traviati*, nella *Riv. carcer.*, sett. 1898.

*La legge norvegese, giugno 1896, sui fanciulli abbandonati*, nella *Riv. di benef. pubb.*, nov. 1897.

(2) FLEURY, nel *Journal des Économistes*, nov. 1874.

(3) CRUPPI, *La Cour d'assises*, Paris 1898.

La questione dei rapporti fra il delitto e la pubblicità (nelle aule giudiziarie e colla stampa) è stata molto discussa, perfino in appositi congressi internazionali a Losanna, Ginevra, Parigi, ecc. In generale però si esagera (per es. dall'Aubry) l'efficacia determinante e contagiosa dei giornali o dei libri, perchè questa si limita agli individui *predisposti* e che, per ciò, sarebbero caduti nel delitto per qualsiasi altro incentivo. In sostanza l'influenza della pubblicità



Soprattutto poi gioverebbe all'educazione popolare, quale reagente del delitto, il togliere la falsa aureola, che pur troppo circonda il vizio ed il delitto, anche talvolta per opera degli stessi reggitori, quando il vizio ed il delitto giovano agli interessi della classe dominante o sono commessi da individui, che ne sono i difensori senza scrupoli.

pare che si manifesti più sul *modo* di compiere il delitto, per imitazione, anzichè sulla determinazione a compierlo: giacchè non è delinquente chi vuole. D'altra parte la libertà della stampa (fuorchè per quella costituente attentato comune al pudore) è troppo essenziale al vivere civile, perchè si debba restringere od abolire in vista di qualche inconveniente, inevitabile sempre: e, come dirò fra poco, si tratta sempre di vedere quale sia il minor male, se abolire una istituzione o sopportarne qualche inconveniente, compensato da maggiori vantaggi. È un fatto però che se l'enorme *réclame* fatta dai giornali a delinquenti e delitti, si andrà limitando per la forza della stessa pubblica opinione (più che per restrizioni poliziesche), ciò sarà certamente vantaggioso, tanto più come portato naturale di una migliore civiltà.

Per l'influenza della stampa soltanto sui predisposti da precedente degenerazione o stato psicopatologico veggasi nel mio *Omicidio*, Torino 1895, pag. 562, 563 e 414.

V. CAVAGNARI, *La pubblicità dei dibattimenti e l'educazione del carattere*, nella *Scuola positiva*, 15 marzo 1893; FLORIAN, *Pel diritto di conoscere i fatti criminali*, ibidem, 15 aprile 1893; CAVAGNARI, *Ancora della pubblicità dei dibattimenti*, ibidem, 15 giugno 1893; AUBRY, *La contagion du meurtre*, III ediz., Paris 1896, cap. IV (*Contagion par la presse*) e, contro le restrizioni alla pubblicità (nel senso del Florian), il CORRÉ, prefaz. all'Aubry; AUBRY, *De l'influence contagieuse de la publicité des faits criminels*, in *Archives anthropol. crim.*, 15 novembre 1893; IDEM, *Influence de la presse sur la criminalité*, negli *Actes Congrès anthropol. crim.*, Genève 1897, pag. 28 — *Congresso intern. (a Lausanne, settembre 1893) contro la letteratura immorale e il pericolo della pubblicità dei fatti criminali*, nella *Scuola positiva*, 1893, pag. 670; CUÉNOUD, *La littérature immorale et la criminalité*, Conférence, Genève 1895; GODDYN, *Infl. della letteratura sulla criminalità* (coi pareri di Picard, Prins, Tarde, Van Hamel, Barrés, Lacassagne, Zola, Benedikt, Dubuisson, Lombroso), nel *Magazin littéraire*, 1896; DURKHEIM, *Le suicide*, Paris 1897, cap. IV (*L'imitation*); ANNECCHINO, *La stampa e la psicosi suicida e criminale*, Roma 1898.



## VI.

40. Prevenzione e repressione: loro identità fondamentale. — 41. La lotta contro il delitto e la sua radicale trasformazione.

40. — Gli esempi ora accennati, e che si potrebbero moltiplicare — tanto da formare un Codice preventivo da contrapporsi quasi ad ogni articolo del Codice penale — mostrano all'evidenza la parte grandissima che spetta ai fattori sociali del crimine, dipendenti dal diverso ordinamento di ogni parte dell'organismo sociale. Essi però dimostrano, ancora più, che modificando questi fattori, il legislatore può efficacemente correggere l'andamento della criminalità, entro i limiti segnati dal concorso degli altri fattori criminosi, e quindi dalla legge di saturazione criminosa. Aveva ragione, per questa parte, il Quetelet di dire: " Siccome i delitti, che si commettono annualmente, sembrano essere un risultato necessario della nostra organizzazione sociale e il numero non può diminuire se le cause originarie non siano preventivamente modificate, così spetta ai legislatori riconoscere queste cause e farle scomparire, per quanto è possibile; spetta a loro fissare il bilancio dei delitti, come quello delle entrate e spese dell'erario „ (1).

Purchè però si ricordi, che tutto questo deve farsi all'infuori del Codice penale. Per quanto strano possa sembrare a primo aspetto, non è meno vero nè meno concorde colla storia, la statistica e l'osservazione diretta dei fenomeni criminosi, che ad impedire i reati le leggi che hanno efficacia minore sono le leggi penali, poichè la parte maggiore spetta alle leggi dell'ordine economico, politico, amministrativo. Infatti, come dice l'Ellero, " l'ufficio delle pene non è che negativo ed estremo „ (2), esse non sopprimono le cagioni dei reati, che operano nell'individuo e nell'ambiente; esse, tutt'al più, tengono sospeso, se pur lo tengono, il torrente degli impulsi criminosi meno forti e sempre pronti a straripare.

Che più: nello stesso Codice penale, appunto per ciò che dissi sulla dinamica indiretta delle forze psichiche, il legislatore dovrà

(1) QUETELET, *Physique sociale*, Bruxelles 1869, lib. IV, § 8.

(2) ELLERO, *Opuscoli criminali*, Bologna 1874, pag. 53.



dare importanza maggiore e diversa, che non abbia fatto sinora, alle pene pecuniarie, proporzionabili non solo al reato ma anche al delinquente (1). Esse, in confronto alle pene detentive, hanno il pregio di essere meno violente e dirette, e quindi con effetto più certo, perchè, diceva Machiavelli, gli uomini si lasciano spogliare più volentieri del sangue che del danaro. E qui gioverà appunto considerare che, oltre a ciò, le pene pecuniarie sono di facile ed economica applicazione, possono elevarsi in larga misura, compensare lo Stato e le vittime dei danni sofferti e sono un vero antidoto contro la smania dei subiti guadagni. Purchè però il legislatore, ricorrendo ai dati della statistica criminale, opponga queste pene, oltre la opportuna detenzione nei casi più gravi, a quei reati che più si commettono dalle classi agiate e quindi solvibili: come i mandati di omicidio ed in genere i reati maggiori contro le persone ed il pudore; le bancherotte, i falsi in scrittura commerciale ed autentica; le concussioni e corruzioni, i peculati, gli abusi d'autorità, le sottrazioni di atti depositati; i duelli, ecc. E dia quindi facoltà al giudice di escludere la pena pecuniaria nel caso di povertà del condannato, giacchè la conversione delle multe in carcere è un'iniqua sopravvivenza delle leggi barbare, che ammettevano prima lo squartamento del debitore fra i suoi creditori e poi l'arresto personale per debiti, ora dalla civiltà resi impossibili (2).

Insomma il legislatore, conformandosi agli ammaestramenti del-

(1) Così il DE FORESTA, *Nè carcere, nè patibolo*, Bologna 1880.

(2) Il nuovo Codice penale italiano ha comminato con maggiore frequenza la pena pecuniaria (massime nelle contravvenzioni). Ma avendo seguito il criterio dei reati mossi per solito dalla cupidigia, anzichè quello dei reati commessi più spesso dalle classi agiate, è rimasto, anche in questo, troppo lontano dalle opportunità e necessità della vita reale.

Il CICCARELLI, *Per l'abolizione della pena pecuniaria* (nella *Scuola positiva*, ottobre e novembre 1897) ha combattuto validamente, e in tesi assoluta, l'uso delle pene pecuniarie, che costituiscono una nuova e ingiusta disuguaglianza legale per effetto delle disuguaglianze economiche. E le sue ragioni mentre mi sembrano valide come proposta per la giustizia penale dell'avvenire — quale noi la intendiamo — e come critica della giustizia presente, non mi paiono però decisive, in questo periodo di transizione sociale, quando le pene pecuniarie, per legge e per facoltà del giudice, siano comminate soltanto contro i condannati di condizione agiata e senza costituire un privilegio d'indiretta impunità o un mezzo di spogliazione fiscale. V. la polemica CICCARELLI-ANGIOLINI, nella *Scuola positiva*, nov. 1897 e marzo 1898.



l'esperienza scientifica, dovrà convincersi che, per impedire lo straripamento dei reati, assai più importano le riforme sociali del Codice penale. Il legislatore, che ha il compito di conservar sano il corpo sociale, deve imitare il medico, che vuol mantener sano il corpo individuale: ricorrere il meno possibile, e nei soli casi estremi, e nei limiti della più stretta necessità, ai mezzi violenti della chirurgia; fidare in limitata misura nell'efficacia troppo problematica dei farmaci ed affidarsi invece ai sicuri e continui servigi dell'igiene. Allora soltanto sarà possibile salvarsi dall'illusione pericolosa, e sempre viva, espressa tra gli altri dal senatore Vacca, in una relazione del 1867, che "quanto meno si esercita la prevenzione tanto più severa debba essere la repressione"; imitando così chi ad un convalescente, privo di buon brodo per ristorarsi, ordinasse in sostitutivo un drastico potente!

È appunto qui dove si mostrano evidenti le differenze pratiche, e non soltanto teoriche, fra la scuola positiva e la scuola classica del diritto penale. Mentre noi crediamo che, ad impedire i reati, valgano più le riforme sociali e gli altri provvedimenti suggeriti dallo studio dei fattori naturali del delitto, i legislatori invece, mettendo in pratica l'indirizzo aprioristico finora seguito dalla scienza criminale, hanno discusso e discutono, in Italia ed altrove, per tanti anni i progetti di Codice penale, lasciando frattanto che la delinquenza passi allo stato cronico. È il caso davvero di ripetere che *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*.

E quando poi, nell'attesa delle riforme legislative monumentali — che richiedendo lunghi anni di preparazione sono già vecchie appena nate, quando non abbiano la sola freschezza delle ingenuità dottrinarie — il legislatore si accorge della recrudescenza o grave apparizione di qualche fenomeno criminoso, non sa pensare ad altro che al facile quanto illusorio rimedio delle leggi penali speciali od eccezionali.

La teorica positiva dei sostitutivi penali intende appunto come dicevo, all'infuori degli esempi particolari più o meno discutibili, ad ottenere questa disciplina mentale dei legislatori, che dia loro la coscienza di dover sempre ricorrere piuttosto alla prevenzione sociale, per quanto più difficile, prima che alla repressione, per quanto più facile (1). Giacchè per la difesa sociale contro la crimi-

(1) Concorde il LONGHI, *Teoria generale delle contravvenzioni*, Milano 1898, § 9.



nalità e per la elevazione morale delle popolazioni, il più piccolo progresso nelle riforme di prevenzione sociale vale cento volte più e meglio della pubblicazione di un intero Codice penale. Attualmente, infatti, i legislatori seguono contro i delitti quello che potrebbe chiamarsi il metodo del salasso. Come la vecchia medicina, debole nella diagnosi sperimentale e nella profilassi dei morbi individuali, li curava tutti più o meno col salasso, per espellere dal corpo la "materia peccans"; così ora i legislatori per tutti i fenomeni di patologia sociale non sanno che ricorrere al salasso del carcere, a dosi più o meno forti. E non avvertono prima di tutto che questo preteso rimedio in realtà non guarisce nessuno, nè la società, nè gli individui; e non si accorgono poi che il più delle volte sono essi stessi che neutralizzano l'efficacia possibile coll'inoculare sempre nuova "materia peccans", nell'organismo sociale, colla farraggine delle altre leggi.

Quando un ministro presenta un progetto di legge, ad esempio sulle tariffe doganali, sul divorzio, sulle ferrovie, sullo stipendio degli impiegati, sulle imposte, sulle industrie, sulla libertà di associazione, sulle riforme civili e commerciali, ecc., ecc., ben pochi, o quasi nessuno, pensano al contraccolpo, che codeste innovazioni potranno avere sulla vita criminale del popolo, perchè si crede che ad essa siasi già provveduto e si provveda soltanto colle riforme del Codice penale. Nulla di meno esatto e di contrario alle leggi naturali che mostrano un intimo e continuo consenso tra le parti più lontane e meno analoghe, nei meati più riposti, dell'organismo sociale.

Da queste leggi appunto, determinate collo studio dei fattori criminosi, sgorga il concetto dei sostitutivi penali, combinato però sempre coll'altro della legge di saturazione criminosa, che ne è il complemento necessario. Infatti, se abbiamo dimostrato che modificando specialmente i fattori sociali del reato, si può efficacemente modificare il livello della delinquenza; non bisogna d'altra parte dimenticare, che sempre, in ogni ambiente sociale, vi ha un *minimum* di delinquenza inevitabile, perchè imposto dagli altri fattori criminosi che non si possono sopprimere del tutto. E questa osservazione è necessaria per non esagerare il desiderio di impedire assolutamente tutti i reati: giacchè senza di essa e senza la prova della scarsa efficacia delle pene, è facile cadere da un lato nelle esagerazioni dei sistemi empirici d'intimidazione e di terrorismo



penale, e dall'altra nella precipitata e monosillabica conclusione, che giovi senz'altro sopprimere certe istituzioni, come ad esempio le associazioni, le libertà civili e politiche, ecc., utili in gran parte, ma in parte dannose come fomiti di delinquenza. Bisogna cioè, come osserva l'Ellero (1), vedere dapprima se non sia male minore il sopportare tali istituzioni, pur riformandole, coi loro inconvenienti, anzichè perdere anche la gran parte di bene che esse possono recare; e soprattutto non dimenticare che come dalla società è inseparabile il diritto, così dal diritto è inseparabile il reato, che ne è appunto la violazione (2). L'esistenza impone una lotta; e questa, come dissi altrove, si combatte tanto colla attività onesta od economica quanto coll'attività disonesta o criminosa. D'altra parte nell'organismo sociale, come in ogni altro, è inevitabile l'attrito ed è quindi pretesa assurda, quella di chi scambia "l'ordine", coll'apatia o colla morta gora di un popolo sfibrato e servile, ed invoca pauroso un carabiniere ed un processo penale per ogni foglia che si move. L'ordine sociale non può escludere l'attrito e gli urti nelle varie parti dell'organismo collettivo. Tutto sta nel ridurre gli attriti e gli urti più o meno criminosi ai minimi termini possibili; e per far questo, sappiamo oramai che le pene sono lungi dall'essere gli strumenti più adatti ed efficaci.

E queste mie osservazioni generali sulla teorica dei sostitutivi penali in rapporto alla legge di saturazione criminosa (che del resto erano anche nelle precedenti edizioni) valgono dunque a rispondere alle due principali obiezioni generali, che pur mi vennero mosse, anche da chi accettava in sostanza la mia teoria.

Si dice infatti, per una parte, che alcuni dei sostitutivi penali da me proposti furono già applicati, eppure non hanno impedito la criminalità; e, per altra parte, che sarebbe assurdo abolire certi istituti, solo perchè togliendo il divieto è certo che se ne sopprime la trasgressione.

Rispondo anzitutto, che i sostitutivi penali non sono destinati a rendere impossibile ogni e qualsiasi delitto, che sarebbe assurdo, ma bensì a diminuirne gli incentivi e quindi a prevenirli più o meno completamente. Certo dei reati di pirateria se ne commettono ancora,

(1) ELLERO, *La questione sociale*, Bologna 1877, § 68.

(2) In questo senso il BENTHAM, *Vue générale d'un corps complet de législation*, cap. 3, diceva, che "creare i diritti e le obbligazioni equivale a creare i delitti".



ma l'applicazione del vapore alla navigazione non ne fu meno per questo il sostitutivo penale cento volte più efficace di tutti i Codici penali. Certo degli assassinii in treno ne avvengono tuttora, ma la sostituzione dei tram e delle ferrovie alle vecchie diligenze non fu meno per questo il potente sostitutivo penale, che valse a decimare le grassazioni con o senza omicidio. E così il divorzio non sopprime ogni e qualsiasi uxoricidio, ma pure ne diminuisce sempre più la frequenza, come i provvedimenti per l'infanzia abbandonata non faranno certo chiudere le carceri per mancanza di condannati, ma tuttavia ne scemano in gran parte le sorgenti, che i Codici penali lasciano invece perenni ed abbondanti. E così via via.

D'altra parte avevo già detto, a proposito delle istituzioni e dei divieti vigenti, che certo si deve guardare se sia maggiore il male che deriverebbe dalla loro soppressione di quello che proviene dalla loro trasgressione; ma poi io insisteva soprattutto contro l'abitudine ormai inveterata e la facile illusione che per porre rimedio a qualche disordine sociale non ci sia altro da fare che vietare e punire, ostinandosi contro gli effetti sempre ricompienti, anzichè occuparsi delle cause loro e sopprimerle, quando convenga e si possa, od almeno attenuarle e indirizzarle al meno male, con provvedimenti indiretti.

Piuttosto io stesso potrei fare una critica ai sostitutivi penali, non fatta da altri e cioè la loro difficoltà di applicazione. Basta pensare infatti alla immensa energia di abitudini, tradizioni, interessi contrari che bisognerebbe vincere se, per esempio, si volessero d'un tratto applicare tutti i sostitutivi penali, che ho accennato nei vari ordini dell'attività sociale, e dei quali molti (come i provvedimenti contro l'alcoolismo, a pro dell'infanzia abbandonata, per la facilità e prontezza della giustizia civile, ecc.) comprendono non una proposta unica, ma interi sistemi di riforme particolari e coordinate.

Ma — non mi stancherò di ripetere — l'anima dei sostitutivi penali, più che nel valore pratico di questa o quella proposta isolata, sta soprattutto nello scopo di togliere od attenuare l'abitudine mentale di non pensare ad altro che alle leggi penali, quando si voglia evitare qualche fenomeno di patologia sociale. Certo anche nella vita privata è noioso e difficile seguire tutti i giorni le prescrizioni dell'igiene ed è più facile, quantunque più pericoloso, dimenticarle e lasciare che il male si manifesti per ricorrere allora ai rimedi più



o meno illusori della medicina. Ma è precisamente questa imprevidenza, privata e pubblica, che bisogna correggere. E come l'igiene non era possibile, come teoria e come pratica, se non dopo le osservazioni sperimentali della fisio-patologia sulle cause delle malattie specialmente epidemiche ed infettive, colle scoperte della batteriologia; così l'igiene sociale contro i delitti non era possibile come teoria e non lo sarà come pratica, se non colla scoperta e la diffusione dei dati dell'antropologia e sociologia criminale, sui fattori naturali del delitto e specialmente della criminalità occasionale, più o meno epidemica. Senza aggiungere poi, che se il legislatore e l'uomo di Stato debbono realmente tener conto delle condizioni presenti, fisiche e psichiche, del popolo che essi debbono reggere e quindi preoccuparsi delle maggiori o minori difficoltà ed opportunità di tempo e di luogo; il compito invece della scienza è di indicare senz'altro la meta, per quanto lontana e difficile. Prima condizione perchè si attuino le riforme legislative e sociali in genere, si è che esse s'impongano prima alla coscienza pubblica: e questo appunto non si ottiene se la scienza, malgrado le difficoltà transitorie del momento, non addita essa, risolutamente, senza le ibride e sterili e fiacche transazioni dell'ecclettismo opportunist, la via da percorrere, l'ideale da raggiungere.

Senonchè a tutto quanto dissi finora, possono farsi due altre obiezioni di principio. Primo, questo abbozzo di sistema dei sostitutivi penali altro non è che la solita prevenzione dei reati. Secondo, che il criminalista non ha ad occuparsi di essa, giacchè la prevenzione è piuttosto un'arte che una scienza, l'arte di buon governo, separata affatto dalla vera scienza dei delitti e delle pene.

Di questa seconda asserzione avrò da occuparmi più di proposito nel capitolo seguente e nella conclusione finale; ed ora quindi non resta a dire che qualche parola della prima. Ed io rispondo, cioè, che se dopo Montesquieu (1) e Beccaria (2) fu certamente proclamata l'utilità della prevenzione dei reati, ciò fu soltanto per dichiarazioni platoniche ed isolate, senza uno sviluppo sistematico, che appoggiandosi alla sociologia criminale, fosse capace di pratiche applicazioni immediate. E noi invece, partendo dalla osservazione dei

---

(1) MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, lib. 6, cap. 6.

(2) BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 36.



fatti, siamo giunti alla conclusione ben diversa e ben più feconda di risultati, che la prevenzione, anzichè essere l'accessorio, deve diventare il principale presidio dell'ordine sociale, data la minima efficacia delle pene ad impedire i delitti.

Non solo; ma ciò che più preme di notare si è la differenza sostanziale, che passa tra semplice prevenzione, come s'intende comunemente, e sostitutivi penali: ossia tra prevenzione di polizia e prevenzione sociale. La prima si limita ad impedire il reato, quando il germe ne è sviluppato ed esso è imminente, e con mezzi per lo più di coazione diretta, che avendo essi stessi natura repressiva già sono praticati con esito infelice e spesso anzi riescono soltanto a provocare nuovi delitti. La prevenzione sociale invece si spinge fino alle remote origini del delitto, per impedirne i germi più lontani, rintracciando i diversi fattori antropologici, fisici e sociali del fenomeno criminoso, cui si oppone con mezzi del tutto indiretti e basati sul libero gioco delle leggi psicologiche e sociologiche; ben lungi, per questo, dall'eccesso di "ridurre la società civile alla forma monastica di certe società religiose od accasermarla come un reggimento di soldati", (1). Tanto, che si ha qui il vero criterio per dirimere una questione tanto dibattuta, massime nel campo politico: se sia cioè da preferirsi la prevenzione alla repressione o viceversa. Se si tratta della empirica prevenzione di polizia, che ha sì scarsa utilità nell'impedire i reati, crediamo sia da preferirsi ad essa la semplice repressione, in quelle manifestazioni della attività umana (diritto di riunione e di associazione, stampa, opinioni politiche) per le quali la inevitabile violazione delle libertà individuali, coi mezzi di polizia, troppo spesso non è compensata dall'effetto ottenuto. Se si tratta invece di una sistematica e paziente prevenzione sociale, allora questa evidentemente è preferibile alla repressione, sempre violenta ed intempestiva.

La scienza, e con essa le legislazioni, si sono occupate finora con troppa preferenza della repressione o tutt'al più della prevenzione di polizia; come, ad esempio, nelle opere, specialmente francesi, sulla scienza del buon governo. Nelle legislazioni, dice Bentham, la parte curata sopra tutte le altre fu la penalità, perchè è troppo naturale e comodo il dire, che ad evitare certe azioni bisogna pu-

---

(1) BRUSA, *Appunti per un'introd. al corso di dir. e proc. penale*, Torino 1880, pag. 52.



nirle, e perchè la prevenzione è la parte più difficile e che esige più lunghe osservazioni, riflessioni più profonde. E l' Ellero aggiungeva, che vi sono opere magistrali e volumi in foglio, che trattano non pure della pena, ma della tortura, e non vi sono di quelle che si occupino a rintracciare qualche modo per supplire alla pena.

Dopo i cenni di Montesquieu, Filangieri ed in parte Beccaria, e più recentemente Tissot (1), sull'influenza della forma di Governo, della religione, del clima e del suolo sul sistema penale, ma non sul modo di prevenire i delitti; gli autori che trattarono questo argomento, con vedute più larghe e sistematiche, per non parlare che dei maggiori (e tralasciando qui gli scrittori di sociologia criminale che hanno più o meno seguito l'indirizzo della scuola positiva) si riducono a Bentham (2), Romagnosi (3), Barbacovi (4), Carmignani (5), Ellero (6) e Lombroso (7), che essendo più positivi fanno meno dottrinarismo di teorie criminali e più sperimentalismo di riforme preventive. Ma anche questi scienziati o si limitarono alle considerazioni generali e sintetiche, come Romagnosi e Carmignani, o pur scendendo nel campo dei fatti ed assorgendo pure al concetto di prevenzione sociale, trascurarono in gran parte quelle leggi fisio-psicologiche sui fattori naturali del delitto, che sole possono dar modo di regolare efficacemente l'attività umana e ritennero pur sempre, in definitiva, come principale mezzo di prevenzione le pene stesse. Ed i loro insegnamenti, non avendo base più suggestiva delle loro argomentazioni logiche, sono perciò andati quasi del tutto deserti, perchè ad essi mancava il fondamento primo, su cui innalzare tutto il restante edificio; mancava cioè la base di fatto, che sempre finisce per imporsi, mancava la dimostrazione positiva, offerta dalla sociologia criminale, che le pene non hanno la efficacia repulsiva, loro comunemente attribuita, e bisogna quindi ricorrere a mezzi migliori. I quali appunto vennero finora trascurati, perchè " non

(1) TISSOT, *Le droit pénal*, II, ediz., Paris 1880, II, pag. 940 e segg.

(2) BENTHAM, *Traité de législation — Principes du code pénal*, Bruxelles 1827, 1, 143 e segg. — parte II, cap. 1.

(3) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, parte V.

(4) BARBACOVÌ, *De criminibus avertendis*, 1815 — e discorso XIII sulla *Scienza della legislazione*, Milano 1824.

(5) CARMIGNANI, *Teoria delle leggi di sicurezza sociale*, libro III, parte 3.

(6) ELLERO, *Della prevenzione dei crimini*, negli *Opuscoli criminali*, Bologna 1874.

(7) LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, II ediz., Torino 1879.



vi è nulla che più discrediti e renda inutili i buoni mezzi di regolare la condotta umana, quanto l'aver ricorso ai peggiori „ (1).

Quando anzi i legislatori non abbiano istituito dei veri e propri sostitutivi penali a rovescio. Infatti, anche a parte quelle sbagliate istituzioni di procedura penale che il Garofalo efficacemente chiamava “ leggi protettrici del delitto „ (2), quando noi vediamo per esempio nel nuovo Codice penale italiano estesa la necessità della querela privata nei ferimenti con impedimento durato fino a 10 giorni, mentre nel Codice del 1859 era fino a 5 giorni, e malgrado i progressi chirurgici (metodo Lister) che adesso rendono assai più sollecita la guarigione delle ferite; dichiarata pure necessaria la querela privata per molti reati contro il pudore ed offerto quindi l'incentivo ai mercimonii od ai ricatti; perseguitati gli abusi del clero nelle loro forme più spettacolose ma meno frequenti, senza imporre, per esempio, l'obbligo di non celebrare le nozze religiose prima del matrimonio civile; non garantito nel suo esercizio pratico alle vittime dei reati il risarcimento de' danni sofferti, limitandosi alla frase (art. 37), non so se più ironica o immorale, che “ la condanna penale *non pregiudica* il diritto dell'offeso al rifacimento dei danni „, quasi fosse possibile o pensabile che la pena *pregiudicasse* il diritto alla riparazione dei danni!; oppure quando si vede esonerato il medico dall'obbligo del referto “ se questo esponga la persona assistita ad un procedimento penale „ (art. 439), togliendo così uno dei modi più sicuri di scoprire i reati ed i rei, solo perchè la ferita sia, per esempio, avvenuta in rissa; e l'impunità accordata al mandante (contro i Codici abrogati) per il mandato di delitto non accolto o non eseguito dal mandatario; l'eccesso di difesa punito negli ingiustamente aggrediti, anche se soltanto effetto del timore; oppure quando si vedono molte restrizioni improvvise al porto d'armi, rese anche più rigorose da una giurisprudenza fiscale per tutti i cittadini indistintamente e non per i soli pregiudicati, ottenendo così che i galantuomini vadano disarmati e i delinquenti portino le armi... senza domandarne il permesso e meglio curando di non farsele sorprendere; oppure quando, fuori del Codice penale, noi vediamo aumentate enormemente le tasse giudiziarie, che rendono ormai una cosa di lusso

(1) ST. MILL, *La liberté*, Paris 1877, pag. 259.

(2) GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, p. III, cap. 3.



temerario il reclamare il proprio davanti la giustizia civile od anche il costituirsi parte civile nei processi penali; o quando le riforme di amministrazione giudiziaria si iniziano coll'abolizione di molte preture, rendendo cioè sempre meno accessibile alle classi popolari l'opera della giustizia, invece di abolire molte Corti d'appello assai più costose ed accessibili anche se più lontane... Allora, dicevo, noi dobbiamo invece persuaderci, che molto spesso i legislatori in Italia hanno stabilito dei sostitutivi penali a rovescio, ossia dei veri e propri incentivi legali al delitto, meravigliandosi poi se questo, malgrado tanta monumentalità di Codici penali e di stabilimenti penitenziari, ostinatamente invade ed incancrenisce l'organismo sociale (1).

41. — Ed ecco, per tal modo, che noi abbiamo accennate le principali relazioni teoriche e pratiche della statistica criminale colla sociologia criminale, tutte riassumendosi nella conclusione seguente.

Siccome il reato è un fenomeno naturale, risultante da diversi fattori, così vi ha una legge di saturazione criminosa, secondo la quale l'ambiente fisico e sociale combinato colle tendenze individuali ereditarie ed acquisite e cogli impulsi occasionali, determina necessariamente un relativo contingente di reati. Influiscono quindi sulla criminalità di un popolo, nell'ordine naturale, le condizioni individuali e telluriche; e nell'ordine sociale, prima e assai più del Codice penale, le condizioni e leggi economiche, politiche, amministrative e civili.

Il problema quindi della lotta contro il delitto assume due aspetti diversi, l'uno e l'altro ben lontani dal semplicismo barbarico della repressione penale.

Per una parte, infatti, bisogna persuadersi che la criminalità — nelle sue forme ataviche od antiumane, cioè contrarie alle condizioni immanenti e fondamentali dell'esistenza umana, e nelle sue manifestazioni evolutive o politicamente antisociali, cioè contrarie soltanto all'assetto transitorio di una determinata società — non è il *fiat* della libera volontà e malvagità individuale, ma è invece un

---

(1) V. FERRI, *La criminalità in Italia ed i sostitutivi penali a rovescio*, nella *Scuola positiva*, 1891, n. 3; SIGHELE, *Sul porto d'armi*, ibidem n. 1 e 7.



effetto ed un sintoma di patologia individuale — nelle sue forme ataviche, e di patologia sociale — nelle sue forme evolutive.

Bisogna quindi che la funzione sociale di preservazione dal delitto subisca una completa rivoluzione di orientamento, trasformandosi da reazione postuma e violenta contro gli effetti in diagnosi e profilassi delle loro cause naturali, mettendo in prima linea la prevenzione sociale della criminalità naturale e legale, di cui i sostitutivi penali rappresentano più che le riforme parziali e di transizione, la disciplina mentale per la soluzione di quel problema, di cui vedremo — nella conclusione finale di questo volume — un altro aspetto nella simbiosi od utilizzazione delle tendenze dei delinquenti, secondo l'idea del Lombroso.

Ma poichè la scomparsa assoluta di ogni e qualunque condizione criminogena non è umanamente possibile, nemmeno in un ordinamento sociale che pure valga ad eliminarne le forme epidemiche e più numerose, così rimarrà sempre, in ogni società, la necessità di un magistero difensivo contro gli effetti sporadici ed acuti della nevrosi criminale.

E ciò è del tutto conforme alla legge universale di evoluzione, per la quale, nella continua variazione degli organismi animali e sociali, le forme precedenti non sono mai completamente eliminate, ma restano a base delle forme successive (1). Talchè se l'evoluzione del ministero sociale di difesa contro i reati sarà nel senso di un passaggio dalle forme di coazione fisica e diretta alle forme di indirizzo psichico e indiretto dell'attività umana — come effetto delle variate condizioni d'esistenza individuale e sociale — ciò non significa che quelle abbiano a scomparire del tutto.

Ecco perchè io dissi, fin da principio, che l'esame critico delle difficoltà incontrate dal penalista odierno, anzichè giungere alla negazione del ministero e della scienza penale, ne riafferma invece la necessità razionale e politica, per quanto ne limiti grandemente l'importanza sociale e ne modifichi sostanzialmente l'indirizzo e lo scopo, secondo i nuovi dati dell'antropologia e della statistica criminale. Per questi, come vedremo nei capitoli seguenti, sarà sottratta ad ogni pena ogni forma di attività umana che non costituisca

---

(1) ARDIGÒ, *La formazione naturale ecc.*, nelle *Opere filosofiche*, Padova 1884, vol. II.



o non accompagni una manifestazione di criminalità atavica e contro di questa la funzione puramente e stupidamente repressiva si trasformerà in clinica preservativa dalla malattia del delitto, come la società si preserva da ogni altra malattia fisica e mentale.

Frattanto, per concludere sui dati della statistica criminale, che hanno messo in luce i fattori sociali nella genesi naturale del delitto, io riassumo il mio pensiero, modificando una vecchia e tanto abusata similitudine. Fu paragonato il complesso dei reati ad impetuosa fiumana, alla quale devonsi opporre le dighe della penalità, se non vuolsi innondato e sommerso il civile consorzio. Io non nego che le pene siano gli argini del delitto, ma affermo che sono argini di troppo scarsa potenza ed utilità. Come purtroppo una dolorosa e continua esperienza insegna al nostro paese, che gli argini valgono ben poco a salvarlo dalle innondazioni dei fiumi, precisamente quando questi diventano più minacciosi per la piena irrompente; così la statistica ci prova che le pene hanno una resistenza infinitesima contro l'urto della criminalità, una volta che l'ambiente sociale ne abbia sviluppati i germi funesti. Esse restano, come gli argini per i fiumi in magra, inutili spauracchi contro coloro, che... non sono disposti o trascinati a delinquere. Ma, come — per le naturali leggi idrodinamiche — a salvarsi dalle innondazioni varrà meglio il curare il rimboscamento alle sorgenti, il rettilineo e lo scavo nel corso e alle foci del fiume; così varrà meglio a preservare la società dal delitto il ricorrere ai sostitutivi penali, fondati alla lor volta sulle leggi naturali della psicologia e della sociologia, e, come tali, ben più efficaci, oltrechè più umani, degli arsenali punitivi.



## CAPITOLO TERZO

### La teorica positiva della responsabilità penale.

La conseguenza più radicale, e per ciò più contrastata, anche dai profani alle discipline penali, che venisse portata dai nuovi dati dell'antropologia e della statistica su delitti e delinquenti, è stata ed è certamente il modo nuovo di porre e di risolvere il problema fondamentale della responsabilità.

I risultati tecnici della biologia e della sociologia criminale come le proposte di pratiche riforme nei sistemi procedurali e repressivi, possono essere e sono, in tutto o in parte, ammessi anche da chi non segua il metodo e le induzioni della scuola positiva. Massime da quanti non vogliono chiudere gli occhi dinnanzi alla quotidiana, evidente insufficienza da una parte delle viete nozioni scolastiche sulla volontà ed attività umana in rapporto alla delinquenza e dall'altra parte dei sistemi ed ingranaggi legislativi ed amministrativi, più o meno dottrinari o feroci, che compiono nelle odierne società la suprema funzione della giustizia penale.

Ma la ribellione misoneistica contro la scuola positiva si è manifestata e persiste, non meno evidente nella agonizzante intransigenza del purismo classico che nei proteiformi accomodamenti dell'eclettismo accademico, soprattutto per i criteri e la base della responsabilità penale (1). Anche perchè questo problema trascende

---

(1) Ne è esempio recente e notevole il volume del SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris, 1898, che accetta le proposte pratiche della scuola criminale positiva, ma non ha il coraggio scientifico di abbandonare i principii metafisici sulla responsabilità umana.



necessariamente i limiti tecnici della criminologia per cimentare e scuotere tutto l'insieme di quelle abitudini mentali e sentimentali, che costituiscono il dogma sociale della responsabilità umana, anche fuori del campo penale, colle idee e le norme di merito e demerito, di premio e castigo, di vizio e di virtù in tutte le manifestazioni della vita civile, dal campo etico a quello economico, nella famiglia come nella scuola e nella vita sociale.

Ed è qui specialmente che si conferma quella intima dipendenza, che già rilevai nell'Introduzione, della nuova fase nella scienza dei delitti e delle pene dalla innovazione più generale nelle idee filosofiche, verificatasi, per effetto del metodo sperimentale, nella seconda metà del secolo XIX.

E per quanto anche nello studio dell'attività criminosa, come in quello dell'attività economica, taluni siano andati dall'uno all'altro eccesso, attribuendo soltanto ed esclusivamente all'ambiente in genere ed alla società in ispecie quella somma di responsabilità di tutti i fenomeni della vita che prima invece si addossava completamente all'individuo; è incontestabile però che, per limitarci al nostro campo della criminalità, i nuovi dati dell'antropologia e della sociologia, non potevano non portare una profonda, fondamentale innovazione di sentimenti e di idee, di criteri e di principii, che ora trattasi appunto di stabilire, per quanto riguarda la responsabilità penale.

# I.

42. Postulato della scuola classica, smentito dalla fisio-psicologia positiva e ad ogni modo discutibile in teoria e pericoloso in pratica. — 43. La negazione del libero arbitrio. — 44. Le transazioni eclettiche sulla libertà morale.

42. — Il ragionamento abituale, con cui il sentimento comune, la filosofia tradizionale e con essi la scienza criminale classica giustificano la punibilità dell'uomo, per i reati da lui commessi, si riduce a questo: — L'uomo è dotato di libero arbitrio, di libertà morale: può volere il bene od il male; e quindi, se sceglie di fare il male, esso ne è imputabile e deve esserne punito. E secondo



che esso è o non è libero, oppure è più o meno libero in questa scelta del male, è anche imputabile o no, oppure più o meno imputabile e punibile —.

La scuola criminale positiva non accetta codesto unanime sillogisma dei giuristi, per due principalissime ragioni. Primo, perchè la fisio-psicologia positiva ha completamente annientata questa credenza nel libero arbitrio o libertà morale, che si dimostra una pura illusione della osservazione psicologica soggettiva. Secondo, perchè, anche accettato quel criterio di imputabilità individuale, si incontrano insormontabili difficoltà teoriche e pratiche per l'applicazione di esso ai singoli casi, e si lascia libero il campo ad una serie di effugi, per false deduzioni dai nuovi ed incontestabili dati nello studio dell'uomo delinquente.

43. — Libero arbitrio o libertà morale (e i nostri avversari, per giovare degli equivoci più facili colla parola elastica indefinita di "libertà", non dicono mai libero arbitrio, ma sono perfettamente sinonimi) significa in ultima analisi, che di fronte alla continua e multiforme pressione dell'ambiente esterno ed al vario dibattersi degli interni motivi, spetti sempre alla pura volontà dell'individuo il decidere, in ultimo appello, fra due opposte possibilità.

Ora che tale sia l'attestazione più facile e spontanea dell'intima coscienza, da niuno si contesta: sebbene vada sempre più aumentando il numero di coloro che hanno invece la coscienza della inesistenza del libero arbitrio (1). Ma, per quelli che ci credono, nulla prova che questa apparenza del senso interno corrisponda alla realtà vera e positiva, o ne sia l'adeguata rappresentazione. Si dimostra anzi, prima di tutto, che questa coscienza della propria *libertà di volere una cosa piuttosto che un'altra* è una pura illusione, derivata dalla non coscienza dei precedenti immediati, fisiologici e psichici, di ogni nostra deliberazione volontaria. Talchè, come dei fenomeni esterni, p. es. i meteorologici, di cui ignoriamo i precedenti immediati, diciamo ch'essi sono casuali od arbitrari, così dei fenomeni interni, per la stessa ragione diciamo ch'essi sono liberi od arbi-

---

(1) Tali furono le acclamate dichiarazioni di MOLESCHOTT al I Congresso Internazionale d'Antropologia criminale; *Actes* ecc., Rome 1886, pag. 320.



trari (1). Tanto è vero, che quando alla coscienza del fatto, esterno od interno, va unita pure la coscienza dei precedenti immediati e delle cause impellenti, scompare egualmente l'illusione di crederli casuali o liberi od arbitrari.

Ed alla dimostrazione negativa, per cui si scopre la genesi di questa illusione naturale — e perciò quasi universale e non facile a vincersi — la fisio-psicologia scientifica, quella cioè che alla semplice osservazione interna o soggettiva unisce la osservazione esterna per via di prove e di riprove, aggiunge una dimostrazione positiva, indicando il processo naturale onde si svolge ogni atto umano volontario. Considerando infatti, come non si può altrimenti, l'attività volontaria dell'uomo come l'ultima forma e più complessa dell'attività animale in genere, riesce evidente che dall'estremo inferiore di una semplice reazione di irritabilità nella forma animale

---

(1) STUART MILL, *La philosophie de Hamilton*, Paris 1896, cap. 26; SCHOPENHAUER, *Essai sur le libre arbitre*, Paris 1877; FOUILLÉE, *La liberté et le déterminisme*, II ediz., Paris 1884; FONSEGRIVE, *Essai sur le libre arbitre*, Paris 1887; ARDIGÒ, *Opere filosofiche*, Padova 1887, vol. III, pag. 73 e seg.; RICHET, *Essai de psychologie générale*, Paris 1887, chap. IX; FISCHER, *Ueber die menschliche Willensfreiheit*, Heidelberg 1888; NOTOVICH, *La liberté de la volonté*, Paris 1888; RENARD, *L'homme est-il libre?* Paris 1889; KURT, *Willensfreiheit?* Leipzig 1890; KAREIEFF, *Libero arbitrio dal punto di vista dell'evoluzione storica*, Voprosi filosofi, ecc. (*Rev. philos.*, 1891, pag. 331); ORTLOFF, *Die Verneinung der Willensfreiheit im Determinismus*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrechtsw.*, 1894, pag. 301 e KURT, ibidem, 1896, pag. 378; VARGHA, *Die Abschaffung der Strafknechtschaft*, vol. I, Graz 1896, cap. III; DALLEMAGNE, *Physiologie de la volonté*, Paris 1898; MONRAD, *Die menschliche Willensfreiheit und das Böse*, trad. dal norveg., Leipzig 1898; DE FLEURY, *L'âme du criminel*, Paris 1898, cap. III.

L. ELLERO, *La psichiatria, la libertà morale e la responsabilità penale*, Padova 1885; PUGLIA, *Responsabilità penale e libero volere*, negli *Studi di dir. pen.*, Napoli 1885; MANZI, *Libero arbitrio e lotta per l'esistenza; Imputabilità degli atti umani*, Salerno 1889; MEYER, *Die Willensfreiheit und das Strafrecht*, Erlangen 1890; VON ARNOLDI, *Verbrechen und Strafe; Zur Reform des Strafrechtspflege*, Berlin 1890; KLIPPEL, *Determinismus und Strafe*, in *Zeitsch. für d. gesammte Strafrechtsw.*, 1890, X, 4; HYSLOP, *Liberty, responsibility and punishment*, in *Mind*, aprile 1894; RITCHIE, *Free Will and Responsibility*, nell'*Intern. Journ. of Ethics*, luglio 1895; SCHAEFER, *Zurechnungsfähigkeit ohne Willensfreiheit*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrw.*, 1896, XVI, pag. 161; VON BÜLOW, *Willensfreiheit und Strafrecht*, ibidem, 1896, pag. 582; DALLEMAGNE, *Pathologie de la volonté*, Paris 1898, e *La volonté dans ses rapports avec la responsabilité pénale*, Paris 1898; HAMON, *Déterminisme et responsabilité*, Paris 1898; FOERSTER, *Willensfreiheit und sittliche Verantwortlichkeit*, Berlin 1898.



più elementare, per esempio nei protisti, fino all'estremo superiore di un'azione umana deliberata, si passa per una serie continua di sfumature e di gradi, che non lasciano luogo all'intervento, nel solo mondo umano, di una potenza di libertà morale, che sarebbe eccezione miracolosa a tutto l'ordine dell'universa attività naturale (1). Precisamente come dall'infimo ed appena percettibile bagliore di intelligenza nell'animale più semplice, si giunge alle più alte manifestazioni del genio umano, per una serie continua di sfumature e di gradi, che non lasciano luogo all'intervento di una facoltà dell'intelletto, esclusivamente umano, che pure ammetteva la filosofia tradizionale (2). E ciò, unicamente perchè essendo l'attività psichica degli animali, l'uomo compreso, una funzione organica, essa segue — come sensibilità, come volontà, come intelligenza — la evoluzione di crescente complessità dell'organismo stesso, dalla massa gelatinosa del protoplasma alla meravigliosa compagine del corpo umano, così attraverso le varie razze umane, diversamente sviluppate nel fisico e nel morale, come attraverso le età di uno stesso individuo (3).

E la possibilità di questa nuova potenza del libero arbitrio non solo si esclude dalla evoluzione specifica dell'attività animale ed umana, ma anche dalla evoluzione di essa in uno stesso individuo. Per la quale appunto, dal semplice atto riflesso — in cui la volontà

---

(1) VERWORN, *Psycho-physiologischen Protisten-Studien*, Jena 1889; BINET, *La vie psychique des micro-organismes*, nel vol.: *Le fétichisme dans l'amour*, Paris 1891; SCHNEIDER, *Der thierische Wille*, Leipzig 1880; IDEM, *Der menschliche Wille*, Berlin 1882; SIRKOSKI, *Développement de la volonté chez l'enfant*, in *Revue philos.*, maggio, 1885; MARION, *Les mouvements de l'enfant: premier progrès de la volonté*, in *Rev. scient.*, juin, 1890; BALDWIN, *Le développement mental chez l'enfant et dans la race*, Paris 1897, pag. 333 e seg. — E così le opere di psicologia infantile di PEREZ, PREYER, ecc.

(2) HOUZEAU, *Études sur les facultés mentales des animaux comparées à celles de l'homme*, Mons 1872; ROMANES, *Animal intelligence*, London 1882 e Parigi 1889; IDEM, *Evoluzione mentale degli animali - Evoluzione mentale dell'uomo*; BUCHNER, *La vie psychique des bêtes*, Paris 1881; SCHLEIDEN, *Ueber die Grund-lehren der vergleichenden Psychologie*, Leipzig 1883; ROYER, *L'évolution mentale dans la série organique*, in *Revue scientif.*, 1887.

(3) HAECKEL, *Histoire de la création naturelle*, Paris 1877 e III ediz. in ital. Torino 1895; IDEM, *Anthropogénie*, Paris 1877; BASTIAN, *Le cerveau organe de la pensée chez l'homme et chez les animaux*, Paris 1882; MORSELLI, *Lezioni sull'uomo secondo la teoria dell'evoluzione*, Torino 1890-99.



individuale non ha alcuna parte — si giunge all'atto deliberato più alto e complicato, che *sembra* dipendere unicamente dalla volontà umana, mentre non è che una manifestazione, superiore per grado ma identica per natura, della stessa attività riflessa.

Il processo fisio-patologico di ogni azione individuale si può infatti ridurre a questo schema: I. Una fase fisica, fuori del centro nervoso, che può avere il punto di partenza nel mondo esterno all'individuo o nel suo corpo stesso: per esempio, una vibrazione dell'aria o dell'etere (che viene a colpire la periferia del corpo) oppure un movimento in un organo del corpo stesso, nello stomaco, nel fegato, ecc. II. Una fase fisiologica doppia, cioè prima una vibrazione centripeta lungo il nervo, la cui estremità periferica venne colpita dal movimento fisico e che propaga al centro nervoso la vibrazione determinata da questo movimento; e poi un moto centrifugo lungo il nervo, che propaga quella stessa vibrazione dal centro alla periferia. III. Ancora una fase fisica, che è il movimento muscolare, meccanico, l'azione esterna, effetto di quella corrente nervosa centrifuga.

Un uomo mi dirige una parola: movimento fisico dell'aria — corrente nervosa centripeta dall'orecchio al cervello — corrente nervosa centrifuga dal cervello al braccio — movimento del braccio stesso (1).

---

(1) Il PANIZZA, *La fisiologia del sistema nervoso e i fatti psichici*, III ediz., Roma 1887, ha contestato: 1° che, secondo la teoria del Bell universalmente accettata dai fisiologi, i nervi siano conduttori delle impressioni sensitive dalla periferia ai centri nervosi e degli impulsi motori della volontà dai centri nervosi ai muscoli; 2° che gli oggetti esterni per essere percepiti debbano fare impressione sugli organi dei sensi.

Ma la critica del PANIZZA per quanto ingegnosa ed erudita, non ha fatto alcuna breccia tra i fisiologi. V. LUCIANI, *Riv. sperimentale di freniatria*, 1881, pag. 202; BELMONDO, *Ibidem*, 1888, fasc. I; SCIAMANNA, *Il movimento degli studi anatomici e fisiologici in rapporto colla patologia del sistema nervoso* (*Gazz. medica di Roma*, 1882); MINGAZZINI, Bibliogr. in *Arch. di psych.*, 1888, pag. 623; DE SARLO, *Vecchia e nuova fisio-psicologia*, in *Riv. filos. scient.*, nov. 1889.

E quanto alle recenti scoperte della istologia cerebrale, che danno la base fisica a questa dinamica dell'atto riflesso, veggasi TANZI, *I fatti e le induzioni sull'odierna istologia del sistema nervoso*, nella *Riv. sperim. fren.*, 1893, XIX, pag. 419; RENAUT, *Le neurone et la mémoire cellulaire*, nella *Rev. scientif.*, 9 settembre 1899.

Ed a proposito di questo processo fisio-psicologico di ogni atto umano, è



Ora questo processo evolutivo fondamentale può avere due modalità: o nel momento in cui la corrente nervosa centripeta giunge al cervello, essa è avvertita, ed allora diviene cosciente, raggiungendo, come dice Sergi, la fase psichica (1) e si rivela nella sensazione, nel sentimento, nell'idea e nello sforzo volontario; oppure non raggiunge questa manifestazione psichica ed allora rimane nel dominio dell'inconscio, come semplice atto riflesso. In quest'ultimo caso, e più semplice, il processo evolutivo è, come ho detto ora, costituito da tre fasi, di cui una doppia; nel caso, invece, della manifestazione cosciente si aggiunge una fase psichica, che divide

---

pure nota la teoria delle " idee-forze ", svolta dal FOUILLÉE, *L'évolutionisme des idées-forces*, Paris 1890. Senonchè per essa o si intende quella che già l'ARDIGÒ, assai prima nella *Psicologia come scienza positiva*, 1870, chiamava " l'impulsività psico-fisiologica delle idee ", ed allora non si tratta appunto che di una trasformazione di forza che dal moto fisico determinante la sensazione si converte in un moto muscolare, determinato dal sistema nervoso. Oppure, com'è nella teoria del Fouillée, si aggiunge a questo dato positivo ed innegabile un principio metafisico ed allora la teorica diviene fantastica e non è che una delle solite transazioni eclettiche fra il vecchio spiritualismo e la moderna psicologia positiva (V. TAROZZI, *L'evoluzionismo monistico e le idee-forze secondo Fouillée*, in *Riv. filos. scient.*, dic. 1890).

Infatti, nel problema del libero arbitrio, fra liberisti e deterministi, il FOUILLÉE (*La liberté et le déterminisme*, II ediz., Paris 1884, liv. II) — come il SICILIANI, *Le questioni contemporanee e la libertà morale nell'ordine giuridico*, Bologna 1889 (ristampa del *Socialismo e Darwinismo*, Bologna 1879), e come in genere tutti gli eclettici — concludeva sì che la libertà non esiste, come potenza arbitraria della volontà, ma esiste però come *idea-forza* la quale tende alla propria realizzazione e perciò " l'uomo non è, ma diviene libero ". Giuochi di parole e nebulosità di concetti, che possono accontentare quelli, e non sono pochi, che rifuggono anche in filosofia dalle soluzioni precise e radicali; ma che non contengono in sè nulla di positivo nè di fecondo.

Che l'idea della propria libertà morale o volitiva abbia, come ogni altra idea, per es., della propria intelligenza, energia, fortuna, ecc., un'efficacia reale sulla condotta umana, come uno fra i motivi determinanti per auto-suggestione, è innegabile; come l'ha del resto, e non malefica o snervante come si dice, l'idea della propria " non libertà volitiva ", o del determinismo fisio-psicologico. Ma che quella idea, data dalla illusione psicologica dianzi spiegata, abbia realmente a che fare colla indipendenza della volontà umana dalle cause che la determinano (in che soltanto consisterebbe il libero arbitrio o la libertà morale) non è ammissibile.

(1) SERGI, *Sulla natura dei fenomeni psichici*, nell'*Arch. ital. di antropologia*, Firenze, X, 1; MARILLIER, *Les phénomènes moteurs et la volonté*, nella *Revue scient.*, 29 marzo 1890.



in due la fase fisiologica doppia ed allora si hanno questi cinque stadi del fenomeno complesso: movimento fisico esterno, iniziale — corrente fisiologica centripeta — manifestazione psichica — corrente fisiologica centrifuga — movimento fisico esterno, finale.

Se questo processo non raggiunge la fase psichica, rimane al grado di semplice atto riflesso inconscio o involontario, nel quale non entra idea di libero arbitrio: se raggiunge invece la manifestazione psichica e diviene atto cosciente o volontario, nella coscienza interna interviene, per l'illusione sopraddeita, il sentimento della libertà volitiva durante la fase psichica, massime nei casi speciali di deliberazione non istantanea e quindi meglio avvertita (1).

Ma questa supposizione urta contro due leggi universali, che la rendono assolutamente inattendibile. È facile infatti vedere in quel ciclo evolutivo, di un moto fisico iniziale che si converte in moto fisiologico e poi di nuovo in moto fisico finale, un altro esempio, fra i tanti, della legge universale di trasformazione delle forze, che, per merito specialmente di Mayer (1842) ed Helmholtz (1862) segna certo la più grande scoperta di filosofia naturale nel secolo nostro (2). Ora, poichè questa legge, correlativa a quella di Lavoisier sulla conservazione della materia, non è concepibile senza ammettere che nelle diverse manifestazioni nulla si crea e nulla si distrugge, ma si tratta sempre di una stessa quantità di forza che

---

(1) E ciò, per una parte, si conferma dalla psicologia dell'attenzione, che consiste fondamentalmente in una inibizione e concentrazione di movimenti (WUNDT, *Grundzüge des physiologie und psychologie*, III ediz., 1884; RIBOT, *Psychologie de l'attention*, Paris 1889; LOURIE, *I fatti e le teorie dell'inibizione* (*Riv. filos. scient.*, ott. 1888 e febr. 1889); BAIN, *The psycho-physical process in attention*, London 1890; Mosso, *La Fatica*, Milano 1891, cap. 8; COLOZZA, *Del potere di inibizione*, Torino 1898; ODDI, *L'inibizione*, Torino 1898). E così la libertà, in senso fisiologico e non di libero arbitrio, si può concepire come "una funzione di arresto in continuo sviluppo", sempre soggetto però alle leggi di causalità (CARDINI, *La funzione della libertà nella evoluzione* (*Riv. filos. scient.*, nov. 1890)). E per altra parte ciò spiega come la coscienza comune, nella credenza al libero arbitrio, scambia il potere o meglio il fenomeno della inibizione psichica ossia della riflessione e deliberazione col potere di scegliere e decidere per diversi motivi o nell'apparente assenza dei motivi (BAIN, *Émotions et volonté*, Paris 1885, pag. 473 e 477; HANAU, *Un equivoco nella questione del libero arbitrio*, nella *Riv. filos. scientif.*, dicembre 1890).

(2) SPENCER, *Les premiers principes*, Paris 1871, pag. 226; BALFOUR STEWART, *La conservation de l'énergie*, V édit., Paris 1887.



assume aspetti diversi; così ne viene che l'ipotesi del libero arbitrio, ossia di una facoltà volitiva che fra l'una e l'altra di quelle trasformazioni potrebbe togliere od aggiungere qualche cosa, sia impedendo le ulteriori manifestazioni dell'attività individuale, sia alterandone l'energia o la direzione, consisterebbe in una vera e propria creazione o distruzione di forze, che è inconcepibile (1).

Ed un'altra legge universale — che è la base stessa del pensiero e che dai progressi scientifici moderni ha ricevuto tanta forza e tanta precisione — urta diametralmente contro l'ipotesi di una volontà, libera di scegliere una soluzione fra due contrarie: la legge di causalità naturale. Per la quale, essendo ogni effetto il susseguente necessario, proporzionato ed inevitabile del rispettivo complesso di cause ossia di precedenti mediati ed immediati, non si può concepire una facoltà, che possa invece attuare un effetto diverso da quello, che proviene naturalmente dalle proprie cause.

Ed a queste dimostrazioni generali della impossibilità od inconcepibilità di un libero arbitrio o di una libertà morale e volitiva, si aggiungono le più positive e sperimentali conferme di fatto.

La fisiologia infatti e la psico-patologia (2) concorrono a dimostrare la volontà umana individuale completamente soggetta alle influenze naturali di ordine non solo morale o psicologico, ma pu-

---

(1) Taluni, come SAINT VENANT, BOUSSINESQ, DELBOEUF (e recentemente il COUAILHAC, *La liberté et la conservation de l'énergie*, Paris 1898) tentarono di conciliare il libero arbitrio colla legge di conservazione della forza, ma lo stesso FONSEGRIVE, (*Libre arbitre*, 1887, pag. 298) riconosce con GROCLER e FOUILLÉE che la conciliazione non è possibile; a meno che non si abbia il coraggio di accettarne la conseguenza logica, che sarebbe " la contingenza delle leggi di natura „, come ha appunto sostenuto, cogli antichi scolastici, il BOUTROUX, *De la contingence de lois de la nature*, Paris 1874; V. pure FOUILLÉE, *La réaction contre la science: la philosophie de la contingence*, nella *Rev. philos.*, genn. 1894; DAURIAC, *Pour la philosophie de la contingence* (risp. al preced.), nell'*Année philosophique pour 1895*, Paris 1896, pag. 77; PILLOX, *Les lois de la nature*, nella *Rev. philosoph.*, genn. 1897.

Il pensiero scientifico moderno è tutto invece per la necessità delle leggi di natura, ed alla legge universale di conservazione della forza e della materia aggiunge quella della conservazione della vita, per cui la quantità assoluta di protoplasma vivente nell'universo è invariabile. PREYER, *La loi de conservation de la vie* (*Rev. scient.*, 6 juin 1891).

(2) MAUDSLEY, *La physiologie de l'esprit*, Paris 1879; HERZEN, *La physiologie de la volonté*, Paris 1874; RIBOT, *Les maladies de la volonté*, Paris 1888.



ramente fisico, anzichè esserne la dominatrice, più o meno assoluta; mentre poi la statistica rivela la sottomissione delle volontà individuali, collettivamente prese, alle influenze esterne dell'ambiente fisico e sociale (1).

Ogni uomo ha una propria personalità fisica e psichica (temperamento e carattere), che è determinata fondamentalmente dalla eredità fisio-psichica (2) e si svolge dappoi e si modifica nell'ambiente: ma, che attenendosi soprattutto alla vita affettiva, permane come determinante, più o meno avvertita ma inesorabile e costante, della condotta individuale; cioè del modo personale di reagire all'ambiente, e quindi di ciascuna deliberazione volontaria di fronte ad ogni circostanza della vita. Ed è perciò che, malgrado l'apparente influenza delle idee od opinioni sull'attività individuale, la verità è, invece, che *l'uomo opera come sente e non come pensa*.

Come vi sono degli uomini di molta intelligenza ed altri di scarsa potenza intellettuale, per una propria costituzione originaria dei centri nervosi, così vi sono uomini di una grande forza di volontà ossia di una grande energia di reazione attiva ed altri di una volontà ed attività debole o intermittente o instabile. Ed anzi uno stesso individuo non solo vede svilupparsi la sua volontà collo sviluppo corporeo, alla pari di ogni altra funzione organica, ma si trova in diversi momenti, per influenze esterne od interne, ad avere degli

(1) BUCKLE, *Histoire de la civilisation en Angleterre*, Paris 1865; WAGNER, *Die Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen*, Hamburg 1864.

(2) RIBOT, *L'hérédité psychologique*, III ediz., Paris 1877; PILO, *La natura organica del carattere umano*, in *Riv. filos. scient.*, giugno e luglio 1886 e *Nuovi studi sul carattere*, nel *Pensiero italiano*, maggio-luglio 1892; AZAM, *Le caractère dans la santé et dans la maladie*, Paris 1887; WEYLANDT, *Sulla dottrina dei temperamenti*, trad. ital., Napoli 1888; SEELAND, *Le tempérament au point de vue psychol. et anthrop.*, negli *Actes du Congrès int. d'Anthr.*, vol. II, Mosca, 1892; PEREZ, *Le caractère de l'enfant à l'homme*, Paris 1892; STEWART, *Our temperaments*, II ediz., London 1892; PAULHAN, *Les caractères*, Paris 1894; FOUILLÉE, *Tempérament et caractère*, Paris 1895; FERRI, *Temperamento e razza nell'omicidio*, pag. 236 e segg., dell'*Omicidio*, Torino 1895; LEVY, *Psychologie du caractère*, Bruxelles 1896; MALAPERT, *Les éléments du caractère et leurs lois de combinaison*, Paris 1898; DEL GRECO, *Temperamento e carattere nella psicologia e antropologia criminale*, nel *Manicomio moderno*, 1898, fasc. II; AMES, *Racial and individual temperaments*, nell'*Umanitarian*, genn. 1889.

V. pure HERZEN, *Causeries physiologiques*, Lausanne 1899, chap. IX.



indebolimenti di volontà, affatto invincibili od una maggiore energia e prontezza volitiva. Un clima caldo, un vento di scirocco, un esaurimento nervoso per eccesso di lavoro, un periodo di attiva digestione e via dicendo, ognuno di noi ha provato quanto valgano a modificare e la forza di volontà e persino i sentimenti nostri. L'uomo più pacifico diventa litigioso ed aggressivo quando nelle Pampas dell'America Meridionale sente il vento di una data provenienza: è notorio che la salute e più ancora il benessere di un'ottima digestione rendono l'uomo più benigno, più generoso, sicchè la miseria (fame cronica) è veramente una grande causa di degenerazione fisica e morale.

Garibaldi, nelle sue *Memorie*, fa l'osservazione giustissima che un'alimentazione continuatamente carnea, rende [gli uomini (come del resto gli animali domestici) più coraggiosi ma anche più sanguinari. Talchè si può artificialmente modificare in meglio od in peggio la volontà di un uomo dandogli speciali alimenti. Come il caffè ed il the eccitano l'ideazione, [così l'alcool, in piccola dose, eccita la volontà, mentre preso a dosi grandi e continue porta una degenerazione organica e con essa uno sfacelo delle funzioni psichiche, intelligenza e volontà. E così dicasi dell'azione caratteristica di alcuni veleni, dei narcotici e via dicendo.

A cui devonsi per ultimo aggiungere i recenti ed eloquentissimi dati dell'ipnotismo; per il quale, provocando sperimentalmente una specie di vivisezione psicologica, è impossibile negare la dipendenza assoluta e continua della volontà umana dalle condizioni organiche e quindi psichiche dell'individuo (1).

Ora perchè mai codesta dipendenza della volontà dallo stato speciale, congenito od acquisito, permanente o transitorio dell'organismo si dovrà ammettere, non potendo negarla, in codesti casi evidenti e negarla poi in tutte le altre [circostanze meno appariscenti? Ma minore evidenza non significa minore esistenza; ed è quindi una necessità logica, oltre che un'osservazione di fatto, il riconoscere codesta soggezione della volontà alle cause, che in ogni dato momento premono dall'esterno e dall'interno sull'individuo che agisce.

---

(1) MORSELLI, *Il magnetismo animale e gli stati ipnotici*, Torino, 1886, dice appunto (pag. 189) che " l'ipnotismo ha finito col distruggere ogni pregiudizio sul libero arbitrio „.



E all'infuori dei casi, ora accennati nel campo fisiologico, la psicopatologia ci offre osservazioni sperimentali, onde si dimostra che la volontà può ammalarsi e pervertirsi ed estinguersi come la memoria, l'intelligenza ed ogni altra funzione del sistema nervoso centrale, alla pari di tutte le funzioni vitali dell'organismo umano. Il Ribot, dopo avere studiate le malattie della memoria e della personalità ha raccolto e coordinato molte osservazioni di fatto per dimostrare le malattie della volontà: e ne ha studiato l'indebolimento, per difetto o per eccesso di impulsività, come le anomalie e perfino l'annientamento, dipendenti tutti, come ogni altra malattia mentale, dalle patologiche condizioni dell'organismo.

Ora come nessuno dei filosofi ha sostenuto mai che la memoria o l'intelligenza siano indipendenti dalle loro cause determinanti, qual ragione resta, di fronte alla psicologia positiva, per continuare nella illusione comune di attribuire invece codesta indipendenza alla sola volontà, facendone così un'eccezione unica e miracolosa in tutto l'ordine delle forze naturali, quando si dimostra che essa è una funzione intimamente connessa collo stato dell'organismo, come ogni altra funzione psichica?

Perchè poi, da ultimo, spogliandoci del vecchio concetto di una volontà, presa come facoltà spirituale per sè stante, onde dovrebbe scaturire il *fiat* per ogni singola deliberazione, e facendoci invece un concetto positivo di ciò che chiamasi " facoltà „ riesce anche più evidente l'inconcepibilità di un vero e proprio libero arbitrio. Si sa che la filosofia tradizionale, col solo mezzo di una fallace osservazione introspettiva, ha reso comune il concetto che lo spirito umano si distingue in diverse facoltà, come memoria, intelligenza, volontà ecc., ciascuna delle quali, vera entità per sè stante, avrebbe il compito di attuare, momento per momento, per sua intima natura, i singoli ricordi, le singole idee, le singole deliberazioni volitive ecc. Ed allora si capisce, colla stessa nebulosità con cui si può concepire l'esistenza ed il modo di agire di codeste funzioni, si capisce che si dica, per esempio: quando un uomo sta per agire, è vero che fanno ressa dentro e fuori di lui una caterva indefinita di motivi contrari e diversamente forti; ma la sua volontà, dopo averne sentita la diversa attrazione in un senso o nell'altro, decide essa il da fare, per un *fiat* proprio, liberamente; tanto che fra due serie di motivi contrari essa può scegliere tanto di agire quanto di non agire, e nel caso che deliberi di agire può scegliere



anche il partito opposto ai motivi, che in quel momento sono i più forti per quell'uomo. È una rappresentazione antropomorfica, di quelle così comuni nella filosofia tradizionale, che, aiutata dalla non coscienza delle forze determinanti all'azione, può bastare a chi si accontenti di un concetto tanto grossolano e primitivo della volontà umana.

Ma se noi chiediamo alla psicologia positiva una nozione meno fantastica ed ingenua delle facoltà spirituali, essa ci risponde coi fatti, che queste cosiddette facoltà altro non sono che sintesi della nostra mente, non rispondenti ad un'entità per sè stante. Come il color rosso è la sintesi soggettiva di tutti i singoli e vari colori rossi da noi veduti e riassunti in ciò che essi hanno di comune, senza che obbiettivamente esista un colore rosso, per sè stante, ma esiste solo questo o quell'oggetto di questa o quella precisa sfumatura di color rosso; così la memoria e l'intelligenza altro non sono che il soggettivo riassunto astratto e generale di tutti i singoli ricordi, di tutti i singoli pensieri che noi abbiamo avuto, o per esperienza nostra o per trasmissione ereditaria dei nostri antenati: e non esiste una memoria, ma singoli atti di memoria, come non esiste un'intelligenza, ma singoli pensieri e via dicendo. Allo stesso modo, la volontà altro non è che l'astrazione sintetica di tutti i singoli atti volitivi da noi compiuti e non esiste quindi una volontà, come ente per sè stante, che emetta di tanto in tanto dei comandi volitivi (1).

Non solo: ma come risulta da quel processo fisio-psicologico di ogni azione umana, che ho ricordato poc'anzi, la deliberazione volitiva non è, essa, la causa del movimento, e non è altro invece che la coscienza di questo stesso movimento, che si compie, non già per il comando volitivo, ma unicamente per quel processo di reciproca trasformazione delle forze fisiche e fisiopsicologiche. Vale a dire, col Ribot, che " il lavoro psicofisiologico della deliberazione mette capo da una parte, ad uno stato di coscienza, la volizione, e dall'altra ad un insieme di movimenti o di arresti di movimento. L'io voglio constata una situazione, ma non la costituisce „ (2).

(1) Sulle " *Teorie della volontà nella psicologia moderna* „ veggasi il KUELPE in *Philosophische Studien*, V, 2, 1888-89 e VILLA, *La psicologia contemporanea*, Torino 1899, p. 418 e segg.

(2) RIBOT, *Les maladies de la volonté*, Paris 1883, pag. 175.



Tanto è vero, che il movimento muscolare finale si può determinare sostituendo al comando volitivo ed alla corrente nervosa centrifuga, una corrente elettrica nello stesso nervo efferente.

Ed allora dato che non esiste una volontà per sè stante ma soltanto singole e successive volizioni, e dato che ogni volizione altro non è che la coscienza del processo fisio-psicologico che sta per finire (e la differenza appunto fra atto volontario ed atto involontario sta nella presenza o mancanza di questa coscienza) è facile vedere come non si possa concepire libertà morale o libero arbitrio; poichè siccome questo sarebbe una qualità inseparabile della volontà umana, così tolto il soggetto per sè stante scompare anche la qualità, che ad esso era attribuita.

Questo modo positivo e scientifico di considerare la volontà umana, serve anche per confutare il controsenso contenuto in quel neo-spiritualismo larvato, cui ho accennato anche a pag. 95 e 98 e che fu portato, ma senza eco dal Grote anche nel Congresso di psicologia fisiologica a Parigi (1). Per esso, si dice, in via generica, che la funzione crea l'organo e, nel nostro campo speciale, che " il delitto crea il delinquente „ (Tarde, Joly) e non viceversa. Non si può infatti nemmeno concepire una volontà, una forza psichica per sè stante, all'infuori e prima di ogni elemento organico, di cui essa invece non sia il risultato e la funzione, la quale certamente reagisce sull'organo, perchè ogni effetto diviene causa alla sua volta, senza per questo che si possa invertire l'ordine di successione. Organi senza funzione (attuale) ne esistono; ma funzioni senza organi sono ancora da vedersi e non sono nemmeno concepibili. Ed egualmente può dirsi che il delitto senza un delinquente che lo commetta non è neppur pensabile; mentre è possibile in senso biologico-sociale, se non giuridico, un delinquente (per disposizioni personali trattenute da favorevoli circostanze) che non abbia commesso delitti. Certo, il delitto commesso esercita sul delinquente una reazione cancellando od atrofizzando quella ripugnanza al mal fare, senza la quale si diventa delinquente abituale; giacchè per le condizioni del sistema nervoso, è noto che l'azione compiuta già una volta diventa più facile a ripetersi; ma altro è dire che un

(1) GROTE, *La causalité et la conservation de l'énergie dans le domaine de l'activité psychique*, nel *Compte rendu du Congrès intern. de psych. phys.* Paris 1890, pag. 106.



effetto può divenire causa di effetti ulteriori e ben altro è affermare che l'effetto precede e determina la causa (1).

E se dall'individuo isolato noi passiamo alle masse di individui, la statistica viene a darci altre e non meno eloquenti conferme di codesta dipendenza della attività volontaria umana dalle condizioni dell'ambiente fisico e sociale. Già la grande e continua influenza della diversità di razza — che è per un popolo ciò che il temperamento è per un individuo — così nell'intelligenza come nella volontà, ne è una prima manifestazione di fatto. Ma poi i risultati così inaspettati dai sostenitori del libero arbitrio, nella statistica demografica, criminale ecc., mostrandoci le azioni umane, che si credevano le più libere moralmente, come matrimoni, suicidi, delitti, emigrazioni ecc., soggette invece alle influenze dell'ambiente e varianti con esse, hanno portato il colpo di grazia a questa idea di una libertà morale.

Ed è inutile che io ritorni qui sulla conclusione accomodativa, che molti statistici hanno adottato, per la quale la regolarità e la necessità delle azioni umane rivelate dalla statistica varrebbero solo per le masse, ma non per gl'individui, che conserverebbero sempre una libertà relativa e limitata “ come l'uccello dentro la gabbia „. In fondo a questa spiegazione eclettica sta sempre la peregrina possibilità che dalla somma di molti individui “ relativamente liberi „ risulti una massa “ assolutamente determinata „

---

(1) Eppure c'è chi ha preso sul serio anche il neo-pitagorismo del buon Caporali da Todi esaltando il riassunto della “ formola pitagorica „ che si trova nella *Nuova Scienza* del giugno 1890, e che (a pag. 175) si condensa in questo esilarante epifonema: “ *L'aritmogenia reale fa la psicogenia e questa fa la somagenia!* „.

Sicchè non solo, come dice il Colajanni copiando il Siciliani e il Wundt “ la psicogenia fa la somagenia „; ma la psicogenia stessa è fatta dall'aritmogenia: o in parole più umane, ma anche più eloquenti, il numero fa la psiche e la psiche fa il corpo!

Dopo di che non resta che accoppiare questo neo-spiritualismo colla neo-metafisica di Vacherot, Hartmann ecc. ed aspettare quello che ne nascerà..... se pure l'ibridismo può essere fecondo.

Ma ormai del neo-pitagorismo di Caporali nessuno più si occupa, come fra poco nessuno si occuperà più di altre forme di neo-spiritualismo larvato, come, per es., l'imitazione e l'opposizione e l'invenzione del Tarde, che pure lo stesso Colajanni esalta come vere scoperte sociologiche, così come aveva esaltata la “ aritmogenia „ del Caporali!



nella sua attività! E sembrami poi decisiva la mia osservazione, che se la statistica da sola non basta a provare l'inesistenza del libero arbitrio, essa però serve innegabilmente a confermarla (1). Giacchè questa libertà morale, una volta ammessa quale dovrebbe essere in realtà (mentre poi, o il popolo non vi crede, o ne ha un'idea troppo inesatta perchè non sa nemmeno concepire una così metafisica astrazione, o gli stessi sostenitori di quella morale libertà parlano ed operano con preghiere, minacce, suggestioni, precisamente come se essa non esistesse), una volta ammessa, renderebbe impossibile ed assurda ogni scienza psicologica e sociale, come il supporre un libero arbitrio negli atomi della materia annienterebbe ogni scienza fisica e chimica.

Di modo che, la negazione del libero arbitrio, invece di essere quella sorgente di ogni malanno che dicono gli spiritualisti, è invece feconda di benefici effetti nella vita morale e sociale, perchè insegna la tolleranza delle idee e consiglia il reciproco compatimento e suggerisce, così nella pedagogia come nell'arte di governo, l'igiene morale preventiva dei sentimenti anzichè aspettare la loro repressione col risentimento; mentre poi è la condizione inevitabile di ogni teoria e pratica sociologica. Tutte le leggi giuridiche non hanno infatti altro fondamento possibile che la determinazione della volontà umana dai motivi sociali (fisici e psichici) di cui esse

---

(1) FERRI, *Teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio*, Firenze 1878 (e nel volume di *Saggi*, Torino 1900); GABAGLIO, *Teoria generale della statistica*, II ediz., Milano 1888; BLOCK, *Traité théorique et pratique de statistique*, II ediz., Paris 1886; MAYR-SALVIONI, *La statistica e la vita sociale*, II ediz., Torino 1886, pag. 560; OETTINGEN, *Die moral statistik*, III ediz., Erlangen 1886, pag. 12 e segg.; MAJORANA, *La Statistica*, Firenze 1889, pag. 65; ROSSI, *La competenza della statistica nella quest. del libero arb.* nel *Pensiero italiano*, aprile 1892; MOZZONI, *Intorno alla libertà dell'arbitrio nel momento statistico*, nell'*Anomalo*, giugno-luglio 1892; LUZZATI, *Sulle dottrine dei precursori dell'odierno fatalismo statistico*, nella *Riforma sociale*, 10 giugno 1895; RÜMELIN, *Problèmes d'écon. polit. et de statistique*, Paris 1896, pag. 21 e segg.; TAMMEO, *La Statistica*, Torino 1886, pag. 151 e segg.; TANGORRA, *Il problema delle leggi statistiche in base alla psicol. contemp.*, nel *Pensiero italiano*, gennaio 1897; VIRGILII, *Statistica*, II ediz., Milano 1898, pag. 217, che concorda nella mia conclusione.

DROBISCH, *La statistica morale e il libero arbitrio*, negli *Annali di statistica*, Roma 1881, vol. 23; SEGRÉ, *La statistica e il libero arbitrio in rapporto alla nuova scuola penale* (*Riv. Ital. di filos.*, marzo 1888); PROAL, *Les statistiques criminelles et le libre arbitre*, Lyon médicale, 1890, p. 235.



non sono che un aggregato artificiale per raggiungere qualche scopo speciale, e che perciò non può essere efficace se non quando esso non contraddica troppo radicalmente alla plastica ed alla dinamica naturale e più forte dei motivi, che determinano ogni uomo ad agire, sia pro sia contro le condizioni normali dell'esistenza sociale.

Senonchè, avendo altrove più minutamente esaminato questo problema del libero arbitrio, non è necessario che io vi insista, qui, più a lungo (1). Soltanto era, oltre il dovere di lealtà, una necessità scientifica cominciare dalla negazione esplicita di codesta libertà morale, anzichè evitarne la discussione; poichè in fondo ad ogni ricerca di scienza sociale sta sempre questo problema, che, passato in silenzio, è sorgente continua di equivoci e di obiezioni inattendibili, massime nelle ricerche di diritto criminale, così intimamente connesse colla psicologia umana.

44. — Frattanto, lasciando al tempo ed alla naturale espansione delle idee positive il compito di restringere sempre più la credenza comune nel libero arbitrio, noi abbiamo ora da fare due osservazioni di fatto, che hanno un'alta importanza per l'indirizzo delle scienze criminali.

Anzitutto, ammesso pure che la negazione della libertà morale sia discutibile e non perentoriamente decisa, come potrebbero tuttavia la scienza e la legislazione criminale fondare tutto l'edificio della responsabilità umana sopra una facoltà, che è così fortemente contestata anche da pensatori ortodossi e che riceve così gravi e quotidiane smentite dalle più incontestabili osservazioni di fatto? Sta bene che voi, criminalista, legislatore o giudice, personalmente crediate all'esistenza del libero arbitrio, della morale libertà: ma

---

(1) *La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, Firenze 1878 (esaurito). Non è forse inutile, contro gli artifici polemici di certi avversari, il dichiarare qui, ancora una volta, che di questo mio lavoro, scritto a 22 anni, io non mantengo ora che la prima parte sull'inesistenza del libero arbitrio (che, per ciò, ho ripubblicata nel volume *La negazione del libero arbitrio ed altri saggi*, Torino 1900); ma la seconda parte (Teorica dell'imputabilità) non risponde più alle mie idee scientifiche, che si sono svolte e completate col cimento delle osservazioni positive. Essa non era che il tentativo molto imperfetto d'una teorica, che rappresenta il mio pensiero solo com'è nel presente capitolo III.



come potete voi pretendere che il vostro diritto criminale abbia dignità e forza di vera scienza, se date ad esso un fondamento tanto e da tante parti contestato?! Come non vedere la necessità di sottrarre alle disquisizioni filosofiche codesto diritto criminale, e la funzione sociale che ne è regolata, ponendolo sopra elementi di fatto, incontestabili, che non siano sconvolti e frantumati solo perchè dal primo venuto si neghi, anche gratuitamente, quel libero arbitrio, che gli altri gratuitamente affermano? Come non vedere, allora, che, pur non pregiudicando l'ammissibilità o meno dei principii sostenuti dalla scuola criminale positiva, è suo merito innegabile, ad ogni modo, questo di voler costruire una scienza dei delitti e delle pene coi soli elementi, che ogni società umana incontestabilmente offre all'osservazione positiva, qualunque sia il sistema filosofico prevalente?

E questa eccezione pregiudiziale (da me svolta sin dal 1878) ha tale forza di evidenza, che essa si è già imposta anche al legislatore italiano, il quale pur dichiarando di voler seguire le tradizioni della scuola classica, ha riconosciuto però che la formola della libertà di elezione " involge una questione troppo astratta, troppo discussa, troppo controversa per essere posta a pietra angolare della responsabilità penale „ (1). Non solo; ma nella stessa filosofia e nella scienza criminale accademiche si è determinata una corrente di idee, per la quale, se non si ammettono completamente le conclusioni della psicologia positiva in fatto di libero arbitrio, poichè anche nella evoluzione scientifica *natura non facit saltus*, tuttavia si fanno delle concessioni, che sono certamente una transizione al riconoscimento completo e solo logico delle nuove idee e indizio sicuro del loro finale trionfo, ma sono anche, come tutte le transizioni ed i compromessi, una fonte perenne di equivoci ed una dispersione di forze.

Ho già ricordato, infatti (a pag. 30 e 31) anche quegli eclettici, che ora in Francia esplicitamente dichiarano che " il prendere per base della responsabilità il libero arbitrio significa mettersi, teoricamente e praticamente, in una via senza uscita, appoggiandosi ad un elemento, di cui la presenza è il più delle volte un mistero

---

(1) *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*, Roma 1887, I, 163.



e sfugge a tutte le determinazioni e misure di cui abbisogna la vita „ (1).

Senonchè, al di là di questa dichiarazione verbale di esclusione del libero arbitrio, l'equivoco rimane, perchè o essi parlano ancora di “ libertà „ in senso vago o soltanto non fanno che spostarne la sede “ a quel punto misterioso dell'essere psichico dove la coscienza ci scopre l'unità individualizzata e come “ integralizzata „ dello stesso io „ (2); ciò che può bastare come giuoco di parole, ma non risolve evidentemente il problema, che fra il libero arbitrio e il determinismo non ammette mezzi termini.

Tuttavia, perchè le idee più radicalmente logiche esigono un certo tempo per penetrare nella coscienza scientifica, sostituendovi le teorie tradizionali, noi vediamo, da una parte, i psicologi, che stanno fra il vecchio ed il nuovo, negare la esistenza del vero e proprio libero arbitrio, ma sostenere una certa “ libertà „ mal definita, che serve, come sempre, ad accontentare le maggioranze, che ora amano di mostrarsi progressive pur restando attaccate alle tradizioni; ma non serve però alla scienza.

Infatti o per questa “ libertà „ si intende la sola libertà fisica, che consiste nell'assenza di impedimenti allo sviluppo delle proprie tendenze e della propria attività, per quanto queste siano determinate dalla costituzione individuale e dall'ambiente esterno, ed allora noi siamo perfettamente d'accordo. Ma allora siamo in pieno determinismo fisico e morale, ammettiamo cioè che le azioni umane, come ogni altro fenomeno siano un effetto, che pure svolgendosi senza ostacoli, non è per questo meno necessariamente determinato dalle sue cause naturali. In questo senso anche le acque del fiume sono libere, se una diga trasversale non le impedisce di scorrere secondo la legge determinante della gravità. Ed ecco perchè, malgrado ciò che alcuni av-

---

(1) MORIAUD, *La question de la liberté et la conduite humaine*, Paris 1897, p. 194; CUCHE, *De la possibilité pour l'école classique d'organiser la répression pénale en dehors du libre arbitre*, Grenoble 1897; SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898.

E persino uno spiritualista accanito, come il BRUNETIÈRE (nella *Revue des deux mondes*, 1° nov. 1891) alla pari di uno spiritualista larvato, come il TARDE, ha sostenuto che non vi sarebbe alcun inconveniente a mettere il fondamento della responsabilità legale fuori del libero arbitrio; di che lo ha redarguito un altro spiritualista routinier, il PROAL, *Le crime et la peine*, Paris 1894, pag. XXX.

(2) SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898, pag. 156.



versari vanno dicendo, equivocando sui diversi significati della parola *libertà*, la negazione della libertà morale, non escludendo la libertà fisica di movimento e di sviluppo della propria personalità ereditaria, in un dato ambiente, non esclude nessuna delle libertà (d'ordine fisico) del cittadino, come la libertà personale di locomozione, la libertà civile, religiosa, politica ecc. (1). Tanto è vero che mai queste libertà civili, religiose, politiche furono così calpestate e negate, come nelle epoche e dagli uomini che più indiscussa ammettevano ed ammettono la metafisica libertà morale della volontà umana.

Oppure per quella equivoca " libertà „ si intende una specie di libero arbitrio attenuato, diluito e sfrondata delle più evidenti opposizioni ai dati di fatto, ed allora si versa nell'equivoco, e per giunta, senza avere i vantaggi di un aperto e schietto determinismo, si hanno tutti i danni dell'antico metafisico libero arbitrio. Di veramente logico e concepibile, infatti, non vi è che l'assoluto libero arbitrio e l'assoluto determinismo; ogni via di mezzo è un non senso e per quanto soddisfi all'istinto di utilitarismo personale dell'eclettismo, che, massime tra i popoli stanchi, amanti del quieto vivere e del giusto mezzo, è una delle forme più comuni della timidezza mentale in buona fede (quando non sia un mezzo per " fare carriera „) non fa tuttavia che suscitare ad ogni passo le difficoltà (2).

(1) In questo senso appunto ARDIGÒ (*Sociologia*, nelle *Opere*, Padova 1886, IV, 35), dice che " la libertà consiste in ciò, che la parte coordinata nell'organismo sociale vi possa funzionare secondo la *disposizione naturale onde è atta a funzionare* „.

(2) Ne convengono, tra gli altri, sebbene da due punti di vista diametralmente opposti, il FIORETTI, *Per il determinismo*, nella *Riv. di Giurispr.*, Trani 1885, pag. 1: l'INNAMORATI, *I nuovi orizzonti del diritto penale e l'antica scuola italiana*, Perugia 1887, pag. 196; il DE BAETS, *Une question touchant le droit de punir*, nella *Revue néo-scholastique*, febr. 1897.

Non ne convengono invece, perchè stanno in una zona intermedia, il TAROZZI, *Della necessità nel fatto naturale ed umano*, Roma 1896 e il MARCHESINI, *Il positivismo e il problema della libertà*, nel *Pensiero italiano*, aprile 1896.

Fra i tanti saggi di transazione eclettica mi limito a ricordare quello del JOYAU (*La liberté morale*, Paris 1888), il quale dice che la libertà non significa libero arbitrio nel senso spiritualista, ma soltanto " il potere di determinarsi a fare volontariamente il bene. Fare volontariamente il male a me pare cosa impossibile e inintelligibile „ (pag. VIII). È la vecchia idea di Socrate che l'uomo se fa il male lo fa solo per ignoranza o errore, credendo di fare il



Che se, da ultimo per questa equivoca e generica "libertà", si intende (1) la energia interna che ogni individuo ha di svolgersi in modo appunto individuale, proprio, diverso dagli altri, perchè ciascuno ha una speciale tempra fisio-psichica, che gli fa reagire in un modo speciale alle varie pressioni dell'ambiente; allora siamo pure d'accordo. Ma allora, di nuovo, siamo ben lontani da una vera "libertà morale", che anzi si riconosce implicitamente il determinismo fondamentale della originaria costituzione organica e psichica (temperamento e carattere) per ogni individuo; determinismo che l'uomo ha in comune con ogni altro essere vivente (2).

È qui appunto, che si annida uno degli equivoci più frequenti fra coloro che, pur negando il vecchio libero arbitrio, la vecchia libertà d'indifferenza, sostengono però sempre una indefinita, nebulosa libertà morale dell'uomo e rimproverano al determinismo positivo di ridurre l'uomo ad automa e tutta la natura, fisica e morale, ad un pretto meccanicismo fatalista.

È un equivoco: chè anzi, appunto perchè ogni azione umana è l'effetto necessario ed imprescindibile di cause determinanti, ogni uomo ha una propria individualità o fisionomia, tanto fisica che morale; per la quale esso si distingue da ogni altro essere e per la quale, date anche le stesse cause esterne, esso risponde all'influenza loro in un modo che gli è proprio, diverso da quello degli altri uomini e diverso, per lui stesso, nelle varie condizioni di tempo e di luogo, perchè diverso è lo stato del suo organismo. Per cui ad ogni uomo spetta, in proprio, l'azione da lui compiuta, come indice ed effetto necessario del suo organismo e della sua

---

bene; della quale, all'infuori del nucleo positivo che il delinquente opera collo scopo di procurare un bene a sè stesso, null'altro vi è di scientifico. Basta infatti ricordare il dato della psicologia criminale, che certi delinquenti o pazzi (nel caso di malattia della volontà con intelligenza lucida) o abituali e nati sanno di far male e pure delinquono egualmente, perchè non sentono ripugnanza al delitto.

In senso eclettico (di libertà relativa "come sintesi (?) dell'idea di libertà e dell'idea di necessità"), veggasi pure NAVILLE, *Le libre arbitre*, II ed., Paris 1898 e TARANTINO, *Saggio sulla volontà*, Napoli 1897.

(1) Concetto recentemente sostenuto dal VAN CALKER, *Die Strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit*, nella *Deutsche Juristenzeitung*, 1897, n° 2.

(2) Concorda il PIETROPAOLO, *Responsabilità, imputabilità e repressione*, nella *Scuola positiva*, 31 luglio 1893.



personalità: e questo è il primo nucleo della imputabilità nel suo senso fisico, per la quale appunto ad ogni uomo si comincia dall'imputare, dal mettere in conto l'azione da lui fisicamente compiuta (1).

Prendiamo degli esempi.

Fingiamo di avere qui due macchine a cucire di un dato sistema; una volta messe in moto, esse rispondono o reagiscono sempre con un lavoro eguale con quella speciale cucitura della stoffa. La causa esterna motrice ottiene sempre da quelle macchine una reazione identica, in ogni circostanza di tempo e di luogo.

Se noi invece prendiamo due piante, anche della stessa specie e varietà, e le mettiamo nello stesso campo, alla stessa atmosfera, cogli stessi concimi, noi non avremo da esse due reazioni identiche. L'una crescerà dritta, l'altra storta: l'una vegeterà rigogliosa, l'altra intisicherà, e via via. Perchè ciò? Perchè, nell'ordine delle

---

(1) È questo, in fondo, il concetto svolto tra gli altri dallo SCOLARI (*Istituzioni di scienza politica*, Pisa 1881, pag. 174 e segg.; *Enciclopedia giuridica*, pag. 26 e segg.); non senza però le differenze da me accennate a pag. 374 e segg. nella *Teorica dell'imputabilità* ecc., e colla necessità, poi, di essere completato colle idee che seguiranno appunto in questo capitolo, sulla responsabilità sociale o giuridica. — V. FIORETTI, *Polemica in difesa della scuola positiva*, Bologna 1886, pag. 240.

Tale per es., è il ragionamento opposto, tra i magistrati, dal FIOCCA (*L'antica scuola e la filosofia del diritto del prof. Bovio*, Roma 1891, pag. 61), per cui la libertà morale è scambiata colla *autonomia* ed è anzi limitata ad una " autonomia relativa, quale conviene alle cause seconde „.

Tralasciamo lo spiritualismo estremo, rispettabile ma non scientifico, che informa questo scritto, per cui, ad es., lo stesso A. dice, nell'anno di grazia 1891, che " morale senza religione non è possibile „; io non ho il senso religioso eppur sono un uomo onesto, come Gauthier era un intelligentissimo uomo, pur non avendo il senso musicale; e viceversa vi sono dei musicomani poco intelligenti nel resto, come vi sono dei credenti in buona fede che sono fior di birbaccioni. Ma, a parte ciò, la sola logica formale basta per rispondere che o l'*autonomia* dell'uomo si intende nel senso di libertà fisica cioè di sviluppo non ostacolato o non coatto nella propria personalità ed allora essa è completa. O l'*autonomia* si confonde colla libertà morale nel senso di libero arbitrio ed allora essa non è neanche " relativa „ e la distinzione assoluta fra cause prime e cause seconde è assolutamente priva di ogni valore scientifico.

Così il SILIÒ (*La crisis del derecho penal*, Madrid 1891) pure accettando e svolgendo il metodo e le conclusioni della scuola positiva, contesta però la negazione assoluta del libero arbitrio, ch'egli accetta (pag. 48) nel senso di libertà fisica e di personalità dei proprii atti.



macchine inorganiche la reazione ultima dipende soltanto dalle cause esterne, od almeno in grande prevalenza, poichè, come nota lo Spencer, hanno ciascuna la propria fisionomia e costituzione, anche se identiche nella costruzione (1). Nell'ordine invece degli esseri organizzati, vegetali, all'azione delle cause esterne si aggiunge quella delle cause interne, fisiologiche; e quindi queste due serie di elementi, combinandosi diversamente, possono dare e danno reazioni diverse, anche rimanendo identiche le cause esterne.

Se poi dal mondo vegetale passiamo a quello animale e prendiamo ad esempio due cani, anche della stessa razza ed età, vedremo che ad uno stesso stimolo esterno, per es. la vista di un uomo, essi rispondono in modi molto diversi, l'uno col fuggire o coll'abbaiare, l'altro col far festa o col mordere e via via. E lo stesso cane, in tempi diversi, risponde o reagisce diversamente anche ad un'identica causa esterna. Qui le differenze nella reazione ultima possono essere anche maggiori; perchè, mentre nelle macchine inorganiche vi erano le sole cause esterne e negli organismi vegetali le cause esterne più le cause interne fisiologiche, negli organismi animali invece si aggiungono anche le cause interne psicologiche. È naturale quindi che, crescendo la serie degli elementi, cresca il numero delle possibili loro combinazioni, e variino quindi in maggiore scala le reazioni ultime contro una stessa causa esterna.

E più noi, partendo dal regno vegetale, saliremo la scala zoologica, e sempre maggiore sarà la differenza, per i diversi individui e per i vari momenti della vita di uno stesso individuo, nel modo di rispondere alle influenze esterne, perchè maggiore è lo sviluppo preso dagli elementi fisiologici e psicologici.

Per cui, se si prendono due uomini nello stesso tempo od uno stesso uomo in tempi diversi, noi vedremo che saranno svariatissime le reazioni loro ad una stessa causa esterna, non già perchè nell'uomo sia nato qualche nuovo elemento di libertà morale, ma solo perchè maggiore è in esso lo sviluppo e la complicazione dei fattori psichici della sua azione.

---

(1) SPENCER, *Essais*, Paris 1879, III, 272. E ZOLA nella *Bête humaine*, che ha portato nell'arte, per la prima volta, la figura tipica del delinquente nato (invece dei soliti delinquenti pazzi o per passione) nota pure che ogni macchinista ferroviario cerca e conosce coll'uso quello che potrei dire "il temperamento meccanico", della sua locomotiva.



Ogni essere adunque, e quindi ogni uomo, ha un proprio modo speciale di rispondere alle influenze esterne, che dipende, in modo necessario, dalle stesse condizioni esterne combinate collo stato fisio-psicologico dell'organismo, in ciascun momento della sua vita.

Talchè, se io volessi precisare il mio concetto con una frase in apparenza bizzarra, direi, che *l'uomo è una macchina, ma non è fatto a macchina*. È una macchina, nel senso che egli nulla dà nelle sue azioni più di quanto ricava dall'ambiente in cui vive, sia nel fisico che nel morale; esso altro non è, come ogni essere vivente, che una macchina di trasformazione delle forze, soggetta alla legge universale di causalità, per cui, data, in quel momento, quella combinazione di cause fisiche fisiologiche e psichiche, esso non può che reagire in quel dato modo. Ma non è fatto a macchina, nel senso di meccanismo inorganico, appunto perchè esso è un organismo vivente, che ha una propria e speciale rispondenza alle cause esterne, determinata necessariamente, caso per caso, dalle cause fisiche e fisio-psicologiche precedenti; ma variabile, e perciò spesso imprevedibile, da individuo ad individuo, da momento a momento, appunto per la diversa combinazione di queste molteplici cause determinanti (1).

Ecco perchè sono pure illusioni quelle di chi dice che, negato il libero arbitrio, gli uomini diventano automi soggetti al fatalismo mussulmano. Gli uomini sono così poco automi, che ognuno di essi è dotato di un proprio e speciale modo di reagire contro l'am-

---

(1) Questo modo positivo di considerare l'organismo fisio-psicologico dell'uomo, si presta alla soluzione di altri problemi sociologici: per es., quello delle 8 ore di lavoro. Se l'uomo fosse fatto a macchina (inorganica) è certo che lavorando 12 ore darebbe un prodotto doppio che lavorando 6 ore. Ma questo, che è vero per una trebbiatrice, una locomotiva, o qualsiasi altra macchina inorganica (sebbene anche le macchine inorganiche abbiano pure bisogno del loro riposo), non è poi vero per l'uomo, come macchina da lavoro, organica, cioè fisio-psicologica.

E l'operaio che lavora 14 ore *non* dà un prodotto doppio di chi lavora 7 ore, perchè le ultime ore sono influenzate dai veleni della fatica muscolare e nervosa (e perciò nelle ultime ore anche gli infortuni sono più frequenti). Sicchè gli esperimenti di orari limitati in alcuni grandi stabilimenti industriali hanno dimostrato che l'orario delle 8 ore (per la minore fatica e lo stimolante psichico dell'orario limitato) non diminuisce la quantità, e soprattutto la qualità, del prodotto in proporzioni nocive al profitto del capitalista.

V. FERRI, *Socialismo e scienza positiva*, II ediz., Palermo 1900.



biente esterno; ma ciò non esclude ed anzi esige il determinismo fisico e morale, chè altrimenti, se l'uomo avesse una libertà, indipendente per poco o per molto dalle cause determinanti, più non si concepirebbe la stessa personalità, come tipo permanente di carattere individuale.

E non solo i filosofi ormai hanno abbandonata la vecchia idea del libero arbitrio, restringendosi a quella di una indefinita libertà morale; ma, analogamente, i criminalisti più recenti della scuola classica, hanno abbandonata pure la vecchia idea di un assoluto libero arbitrio, come base e condizione di un'assoluta imputabilità morale dell'uomo, e si sono ristretti, collo stesso processo di transizione fra il vecchio ed il nuovo, ad una libertà morale limitata, cui corrisponderebbe una limitata o relativa imputabilità morale.

Veramente il Romagnosi, tempra positiva, se altra mai, di ingegno italiano, aveva dato col sistema della spinta criminosa e contropinta penale, come notano il Rossi (1) ed il Mancini (2), una implicita negazione del libero arbitrio; e, come tale, egli è veramente un precursore della scuola positiva di diritto criminale, che ritiene appunto quel sistema, date alcune variazioni e restrizioni, il solo conciliabile colla osservazione dei fatti. L'opera del Romagnosi, però, non ha una esplicita ed aperta negazione del libero arbitrio nei suoi rapporti coll'imputabilità, malgrado il capo IX del libro I, parte III, della *Genesi del diritto penale*, destinato a dimostrare " la connessione invariabile fra l'energia dei motivi e le deliberazioni della volontà „ (3).

È solo più recentemente che alcuni dei più autorevoli criminalisti italiani, modificando le vecchie e metafisiche idee sulla volontà, o dichiarano di voler fondare una teoria dell'imputabilità senza ricorrere (come senza esplicitamente negare) al criterio del libero arbitrio, oppure riconoscono nell'uomo la esistenza, non più di una assoluta libertà morale, ma bensì di un libero arbitrio più o meno

---

(1) ROSSI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1856, I, cap. 9, pag. 141.

(2) MANCINI, *Lettere a Mamiani sul diritto di punire*, Livorno 1875, pag. 171.

(3) Queste considerazioni sulla teoria Romagnosiana (che erano anche nella III edizione, 1892, pag. 388) potevano risparmiarsi al VACCARO (*Determinismo e scienza penale*, in *Riv. scient. del dir.*, aprile 1897), la solita critica banale che le teorie della scuola positiva non sono in tutto e per tutto nuove.



limitato da qualche circostanza, sempre esistente in ogni singola azione (1).

Da taluno infatti si intese sostituire alla libertà *volitiva* una "libertà dell'intelletto", senza riuscire però ad affrancare la scienza criminale dalle vecchie inesattezze psicologiche e relative incongruenze giuridiche e sociali. Giacchè questa idea, di una libertà d'intelletto sostituita alla libertà della volontà, come criterio d'imputabilità, altro non è che un passo ulteriore, ma sulla stessa via, di fronte all'idea di quei criminalisti tedeschi (Berner, Schütze ecc.) che l'imputabilità appunto vogliono fondare sulle condizioni dell'intelligenza e consapevolezza, anzichè della volontà (2).

Ed infatti si continua, da questi eclettici, a parlare di "libera determinazione", facendo tutt'uno della libertà e dell'intelligenza, che sono due cose ben diverse; si accenna all' "intelligenza dell'uomo, che può *dirigere* la sua attività", mentre l'intelligenza può accompagnare o no, illuminare o no le azioni umane, ma non può *dirigerle*, in un senso anti-determinista o di "libertà". Ed a proposito, per esempio, della coazione morale, come causa dirimente dell'imputabilità, si parla di "inevitabilità *relativa* dell'effetto prodotto", che invece, come tale, è sempre assolutamente inevitabile; e si considera la stessa coazione morale come "soggezione totale o parziale dell'intelletto"; mentre, essendo questo sempre e totalmente soggetto alle cause esterne ed interne, anche nei casi di non coazione vera e propria, non vi è, a tale riguardo, alcuna differenza fra l'intelletto di chi uccide per legittima difesa o di chi uccide per grassazione: senza notare poi, che molto spesso chi usa del proprio diritto sacrosanto di legittima difesa può non avere per nulla "una soggezione totale o parziale dell'intelletto", quasi una perturbazione d'affetti (come a torto diceva anche il Puffendorf,

---

(1) BUCCELLATI, *La razionalità del diritto penale*, Milano 1874, pag. 43; IDEM, *Il nihilismo e la ragione nel diritto penale*, Milano 1882, § 185; CANONICO, *Il delitto e la libertà del volere*, Torino 1875; PESSINA, *Il libero volere*, nel *Giornale napolet. di filosofia*, febbraio 1876; IDEM, *Il naturalismo e le scienze giuridiche* Napoli 1879, pag. 9; ELLERO, *La questione sociale*, Bologna 1877, cap. 93; BRUSA, *Appunti per una introduzione ecc.*, Torino 1880, § 40; IDEM, *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale*, Torino 1887. — E fra i non criminalisti, tra gli altri il TIRING, *L'altruismo e la questione sociale*, Livorno 1891, pag. 156.

(2) BRUSA, *L'ultimo progetto di codice penale olandese*, Bologna 1878, prefazione, pag. CVIII.



appunto nel caso di legittima difesa) ma può invece reagire colla più ferma e sicura coscienza del proprio diritto.

Ad ogni modo queste transazioni eclettiche — a cui si attiene quel criterio della cosiddetta “volontarietà”, come condizione di responsabilità, che costituisce una delle molte debolezze intellettuali del nuovo codice penale italiano e di cui parlerò più innanzi — sono tuttavia una prova che ormai la scienza criminale non può ostentare noncuranza per le nuove conclusioni delle scienze biopsicologiche e sono un passaggio a quella netta affermazione di criteri giuridici affatto opposti a quelli comuni del libero arbitrio, che accennerò fra poco.

D'altra parte, la “libertà relativa”, di altri criminalisti intermedi, urta diametralmente contro una difficoltà logica e genera inevitabilmente un pericolo sociale, che già si verifica.

Certo è facile accontentarsi di una teoria, che chiamerei a scartamento ridotto, come quella ormai ripetuta da tanti che “l'uomo è sottomesso a leggi generali, ma nei limiti di queste leggi, che sono le condizioni della vita universale, egli conserva una libertà relativa, che basta a salvare il principio della responsabilità individuale” (1).

Ma, per poco che si consideri ciò che dovrebbe stare sotto la superficie verbale di questa affermazione gratuita, c'è subito da domandarsi che cosa e dove siano “i limiti delle leggi generali”. Se una legge, “condizione della vita universale”, è veramente tale, come la legge di gravità, di causalità ecc. non vi sono limiti alla sua applicazione e vi possono essere delle eccezioni solo in apparenza. Nè è ammissibile una specie di interstizio fra una legge e l'altra, in cui possa rifugiarsi l'ultimo residuo di una libertà relativa. Non solo; ma, ammesso che la libertà morale dell'uomo sia limitata, anzitutto sorge con essa il problema insolubile; se nella attività umana, che è un tutto continuo, si passi dal determinismo alla libertà morale per un salto reciso o piuttosto per una sfumatura indefinita. E questa è una difficoltà decisiva; poichè, vigendo sempre, per questi criminalisti, il principio che la imputabilità in tanto esiste e si estende in quanto l'attività umana è moralmente libera, urge di separare in questa stessa attività la parte necessi-

(1) PRINS, *Criminalité et répression*, Bruxelles 1886, pag. 39 e *Science pénale et droit positif*, Bruxelles 1899, pag. 162.



tata, non imputabile, dalla parte che ancora si suppone sia rimasta moralmente libera ed imputabile. Non solo; ma tutte le ragioni di fatto portate contro il libero arbitrio assoluto distruggono anche il libero arbitrio limitato, giacchè le obbiezioni logiche e sperimentali che valgono per un metro di libero arbitrio valgono anche per un centimetro di questo stesso libero arbitrio. E vi è poi quest'altra insuperabile difficoltà: e perchè mai questa libertà morale dell'uomo viene limitata e soppressa dalle circostanze esterne ed interne, fin qui e non più in là? e con quale criterio si può ammettere che alcune circostanze valgano a limitare, più o meno estesamente, la libertà morale dell'uomo e quindi la sua imputabilità, ed altre invece ne lascino sussistere un residuo diluito, giudicato necessario a giustificare l'umana responsabilità?

Ma oltre queste difficoltà logiche, portate da un eclettismo fra la vecchia teorica ed i nuovi risultati, spiegabile soltanto come periodo di transizione, c'è sempre una difficoltà insormontabile per la teoria e per la pratica penale, fondate che siano sulla libertà morale dell'uomo.

Se da una parte il diritto criminale proclama che l'uomo in tanto è responsabile dei suoi delitti in quanto è moralmente libero nel commetterli, dall'altra i dati innegabili delle nuove cognizioni scientifiche rendono impossibile al giurista ed al giudice di penetrare nell'intima coscienza dell'individuo e pesarvi il grado della sua morale libertà.

Dopo le odierne osservazioni sull'influenza dell'eredità organica e psichica nell'individuo e della solidarietà fra ciascun uomo e le generazioni precedenti e l'ambiente in cui vive; dopo le odierne osservazioni sull'avvicinarsi ed il serpeggiare misterioso della pazzia, del suicidio, dell'alcoolismo, del delitto massime in quelle famiglie disgraziate che danno vita ad una gran parte dei malfattori, qual giudice mai potrà avere la pretesa di calcolare, nemmeno approssimativamente, la libertà e quindi la colpeabilità morale di un delinquente?

Data l'influenza del clima e della razza sulla criminalità di un popolo, e così della temperatura annuale, della produzione agricola, dell'agglomerato di popolazione e via dicendo, ne viene necessaria la conseguenza, che il giudice, per essere coerente alla sua pretesa di graduare la libertà morale nel punire i reati, dovrebbe calcolare una infinità di elementi o fattori esterni all'individuo. Egli do-



vrebbe vedere in qual grado di latitudine fu commesso il reato e qual grado di calore segnava allora il termometro; dovrebbe tener conto delle condizioni del mercato agricolo ed industriale; dovrebbe misurare i metri cubi d'aria respirabile, che erano a disposizione del reo, forse costretto a vegetare sudiciamente in una stamberga, aggrovigliato in un misero letto colle membra di adulti e fanciulli; dovrebbe vedere quanta parte di spinta criminosa spetti alle misere condizioni della famiglia e della società; dovrebbe insomma avventurarsi ad un'impresa chimerica di valutazione fisica, fisiologica, psichica, sociale, assolutamente superiore alle forze umane (1).

Ed infatti per qual ragione in questo preteso giudizio sulla libertà morale del delinquente non si dovrebbero fare altre ricerche, che quelle ammesse ora, perchè dapprima più evidenti nella scienza tradizionale? Per qual ragione, se voi tenete conto dell'età, del sonno, del sordomutismo, della pazzia, dell'ubbriachezza, non volete calcolare anche il grado di istruzione e di educazione, la professione, lo stato civile, il domicilio, la condizione economica, il temperamento sanguigno o nervoso del giudicabile? Sono proprio soltanto quelle quattro o cinque classiche circostanze appariscenti, e non più, che possano influire sulla libertà morale e quindi sulla morale colpevole?

E se, dunque, terrete conto anche di questi altri fattori individuali, perchè non volete calcolare anche le altre circostanze esterne, fisiche e sociali? Perchè non si dovrebbe tener conto della razza (per esempio le colonie albanesi e moresche nell'Italia meridionale, arabe e normanne nella Sicilia, greche nella Sicilia orientale e nella Puglia, longobardiche a Benevento, ecc. ecc), del clima, della vicenda diurna e delle stagioni, della temperatura, delle condizioni agricole, industriali, politiche, famigliari di quella società, in cui vive il delinquente?

E se di tutte queste circostanze vorrete tener conto, dove finisce

(1) Così dice anche il FOUILLÉE (*La science sociale contemporaine*, Paris 1880, pag. 305) che pure è un eclettico. Il che dimostra l'inanità del lavoro di altri eclettici, per es., l'ALIMENA, che pubblicando nell'anno di grazia 1899, tre grossi volumi sui "limiti e modificatori dell'imputabilità", si ferma ancora e sempre all'esame di quelle tassative tradizionali circostanze modificatrici della responsabilità umana, che i nostri nonni elencarono nei loro trattati criminali, come se la fisio-psicologia e la psico-patologia e la sociologia criminale non avessero nulla aggiunto sulla genesi naturale delle azioni umane!



allora quel residuo di libertà morale, che pur si crede indispensabile a fondare giuridicamente la umana responsabilità? E come, dato questo sistema tradizionale della più o meno assoluta imputabilità morale, potrà giudice alcuno non perdersi completamente in questo labirinto senza uscita?

A dimostrarlo, basta vedere le confessioni di impotenza a cui sono ridotti gli eclettici sostenitori della "libertà relativa".

Il Prins, sostiene che fra gli uomini relativamente normali (a cui deve applicarsi la repressione penale) e gli uomini assolutamente anormali (che sono di competenza della medicina mentale) "vi è una zona intermedia di degenerati, difettosi, neurastenici, squilibrati, per i quali il problema della responsabilità non può essere posto e se lo si ponesse non potrebbe essere risolto „! (1). Il che equivale, evidentemente, da una parte a proclamare l'impotenza teorica e pratica della giustizia penale, fondata su questo residuo abitudinario di libertà relativa o di libero arbitrio mutilato; e dall'altra parte conferma quello che io dissi altrove e cioè che l'ammissione delle circostanze attenuanti a favore del condannato, mentre formalmente rappresenta un perfezionamento di giustizia ed un avvicinamento della coscienza del giudice alla persona del giudicato, in realtà però dissimula una denegata giustizia, perchè indica che vi sarebbero molte altre circostanze personali da esaminare per precisare la responsabilità del delinquente, ma questo esame si tralascia, accontentandosi della diminuzione di  $\frac{1}{6}$  della pena (art. 59 C. P.) coll'ammissione di circostanze attenuanti generiche (2).

E questo è ancora il meno: perchè, alla fine, si potrebbe rispon-

---

(1) PRINS, *Science pénale et droit positif*, Bruxelles 1899, n° 275, pag. 166.

(2) FERRI, *La justice pénale*, Bruxelles 1898, pag. 22.

È per ovviare a questa reale ingiustizia, che un critico della scuola positiva, propone che il giudice debba tener conto di tutte le condizioni individuali "permanenti e temporanee — morali, sociali, intellettuali, fisiche, patologiche — intrinseche ed estrinseche ecc. „ che sono enumerate (imitando lo ZIINO, che citerò fra poco) in uno "specchio sintetico „ contenente non meno di 24 categorie di circostanze! (PELLIZZARI, *Il delitto e la scienza moderna*, Treviso 1896, pag. 400).

Il guaio è che una proposta, quando sia contraria all'orientamento di una data funzione sociale, non basta presentarla perchè essa sia attuata. La giustizia penale classica è tutta orientata sulla *impersonalità*, guardando al delitto e non al delinquente; e non può quindi adattarsi all'esame *personale* dei giudicabili in modo sistematico e profondo.



dere: — Ebbene di questi fattori del delitto, messi in nuova luce, noi terremo calcolo per quanto ce lo permettono le nostre cognizioni; ma voi non ci potete imporre un giudizio assoluto e perfetto di *tutti* quei fattori: e noi ne giudicheremo all'ingrosso, come in fondo facciamo ora per l'età, il sesso, la pazzia, ecc.; voi quindi ci rendete più difficile il compito nostro, ma non lo dimostrate assurdo —.

È appunto qui, invece, dove si cela un vero e proprio pericolo sociale, portato inevitabilmente dalla dottrina della libertà limitata o relativa. Infatti essendo questa, in sostanza, l'innesto di alcune fra le più evidenti conclusioni della fisio-psicologia positiva sul vecchio tronco della classica ed assoluta imputabilità morale nell'uomo, ne viene che queste conclusioni positive, parzialmente accettate, non valgono nè a dare i frutti che loro sarebbero proprii nè a correggere le inconseguenze dei vecchi sistemi. Chè anzi è appunto questo innesto inorganico di alcuni risultati delle scienze positive sul vecchio tronco del diritto criminale, che porta lo scandalo ed il pericolo da una parte di delinquenti meno pericolosi e tuttavia più severamente colpiti, perchè nei loro atti di lieve entità non si ricercano le condizioni psico-patologiche, che si accampano invece per i delitti più gravi commessi dai delinquenti più anormali e pericolosi. Sicchè d'altra parte, si arriva per questi a quelle continue ed illogiche assoluzioni o straordinarie mitigazioni di penalità di fronte a pericolose manifestazioni di delinquenza atavica, che davvero hanno già troppo scompigliata l'odierna giustizia penale, perchè non sia evidente la necessità di mettervi riparo (1). Ma questo riparo non è possibile che in due modi: o col ritorno completo alle vecchie ed assolute teorie sul libero arbitrio, o coll'accettazione aperta e completa di tutti i risultati e le conclusioni delle scienze positive, che allora, come tutti gli organismi naturali, hanno in sè stessi le condizioni della propria esistenza e quindi dell'esistenza giuridica della società, a cui vengono applicati.

Ma col sistema di un libero arbitrio limitato sono inevitabili, come si vede ogni giorno più, i pericoli e gli assurdi — così per gli

(1) Tale fu appunto la tesi e la conclusione (già accennate nella II ediz., 1884) da me proposta ed approvata dal I Congresso di Antropologia criminale. *Actes du premier congr. intern. d'anth. crim.*, Rome 1886, pag. 334.

Nello stesso senso TAMMEO, *Di alcune questioni relative alla libertà della volontà*, nel *Giorn. napol. di filos. e lettere*, 1884, fasc. 26.



individui come per la società; per questa evidente ragione, che mantenendo il principio che la imputabilità morale dell'uomo si allarga o si restringe coll'allargarsi o restringersi del suo elastico libero arbitrio, mentre questo si ammette senz'altro nei minori delinquenti (che pur sarebbero più degni di pietà) si trova mutilato invece nei delinquenti più antiumani, dei quali adunque le assoluzioni, per logica conseguenza, dovrebbero continuamente aumentare, perchè le scienze naturali aumentano sempre più la serie delle circostanze, che influiscono sulla determinazione a commettere un reato. E si potrà quindi sempre trovare per ogni imputato di un delitto strano o feroce, una lista di circostanze, o personali o fisiche o sociali, che ne abbiano annientata o ristretta la morale libertà, e, come dice appunto il classico Rolin, " ne mostrino sempre meglio la incertezza della responsabilità „ (1). Infatti nel campo scientifico, per esempio, lo Ziino, in un suo lavoro sulla *Fisio-patologia del delitto*, dopo avere sostenuto (lui, medico naturalista!) che il libero arbitrio non si può negare completamente, riconosce però che esso può venire limitato da varie circostanze; ed anzi offre (a pag. 113) un " quadro sinottico dei modificatori del libero arbitrio umano „, distinti in non meno di quattro famiglie, di cui la prima suddivisa in due generi e che sommano alla cifra di 23 specie! Orbene, a parte pure la questione logica come sia concepibile anche *a priori*, l'esistenza di un libero arbitrio soffocato da 23 specie di " modificatori „, mi preme soltanto di notare che ogni avvocato, per quanto miope, potrà sempre scorgere in ogni suo cliente parecchi di questi modificatori, che col progresso delle osservazioni scientifiche dovranno naturalmente aumentare, e dei quali poi alcuni sono di una elasticità così comprensiva, che nulla più, come ad esempio: " religione, usi e costumi, temperamento, passioni, illusioni, ecc. „.

Per ciò avviene, che chi si dedica ora allo studio del diritto criminale, senza una coscienza netta delle condizioni presenti di questa scienza, è portato naturalmente alla esagerazione continua della irresponsabilità individuale. Così, per esempio, l'Orano sostiene, fra altro, che l'influenza del temperamento non solo nei reati d'impeto, ma in tutti i reati dev'essere una nuova circostanza attenuante, appunto come mitigazione nuova o nuovamente osservata

---

(1) ROLIN, *La pena di morte*, Lucca 1871, pag. 35, 56.



del libero arbitrio umano (1). Così, ancora, si è veduto da una rivista giuridica sostenere la tesi che nel nuovo codice penale, per tutti i reati (e quindi anche per le forme ataviche di delinquenza) si dovesse stabilire una generale mitigazione delle pene ed anzi, seguendo l'opinione di alcuni giuristi tedeschi, l'abolizione completa di ogni pena perpetua (2). A cui rispose il Garofalo (3) in nome della scuola positiva, opponendosi a questo indirizzo di continua mitigazione che minaccerebbe davvero di giungere ad una universale assoluzione dei malfattori più antiumani, giacchè badando solo ad essi e dimenticando gli onesti offesi, si generalizza l'argomento dell'Holtzendorff, il quale osservando essere aumentato il valore della libertà personale voleva l'assassinio punito con una pena soltanto temporanea (4); senza notare, come diceva benissimo il Barzilai, a nome ancora della scuola positiva, che anche la libertà e la vita delle vittime sono aumentate oggi di valore (5).

Analogamente, nel campo legislativo, c'è chi, per rimediare alle frequenti assoluzioni, massime da parte dei giurati più suggestionabili dai nuovi dati fisio-psicologici, ha proposto di ammettere nel giurì la facoltà di accordare oltre alle circostanze attenuanti anche quelle "attenuantissime", (6). Nel che si ha la conferma ingenua ed evidente di quella mia osservazione, che i nuovi dati fisio-sociologici sul delitto innestati sulla vecchia teoria della libertà morale come condizione di punibilità, non possono che portare a conseguenze illogiche e pericolose, contro le quali non è stato sufficiente il facile rimedio escogitato dal legislatore italiano

(1) ORANO, *La recidiva nei reati*, Roma 1883, pag. 133.

(2) *Rivista penale*, maggio 1882.

(3) GAROFALO, *I pericoli sociali di alcune teorie giuridiche*, nell'*Arch. di psych. e scienze penali*, III, 4.

(4) HOLTZENDORFF, *Das Mord und Todesstrafe*, Berlin 1875, pag. 225.

(5) BARZILAI, *La recidiva e il metodo sperimentale*, nella *Rivista carceraria*, 1883, pag. 462.

(6) BOZÉRIAN, *Projet de loi sur les circonstances très atténuantes*, présenté au Sénat français le 4 avril 1885; *Bull. Soc. Prisons*, 1885, pag. 95; GRANDPERRET, *Les circonstances très atténuantes*, ibidem, 1886, pag. 508; BERTHEAU, *Réformes pratiques*, Paris 1886, pag. 49 (che combatte la proposta); HUGUES, *La cour d'assises et le nouveau code d'istr. crim.*, in *France judiciaire*, 1887, n° 7; LELLOIR, *De la fréquence des acquittements et du projet de loi sur les circonstances très atténuantes*, ibidem, 1887, pag. 65 e 1888 pag. 46 (pure contrario).



di abolire, senz'altro, nella lettera del nuovo codice penale quella "forza irresistibile", di cui si è tanto abusato (appunto per questa confusione di principii vecchi con fatti nuovi) ma che pure, rappresentando una realtà umana in parecchi casi (delinquenti per impeto di passione) seguita ad essere ammessa dai giurati ed anche dai giudici, malgrado l'ingenuo taglio del nodo gordiano nel nuovo codice penale (1).

E, passando dal campo scientifico e legislativo a quello della pratica giurisprudenza, noi troviamo viceversa, come contraccolpo di questo periodo di incertezza nella giustizia penale, un opposto inconveniente quotidiano, pel quale la severità punitiva è tutta riservata invece ai piccoli e minori delinquenti ed alle forme di delinquenza evolutiva. Contro questi soltanto restano ancora applicabili nel loro assolutismo le vecchie teorie della responsabilità, perchè è nei piccoli delitti d'occasione che meno si scorgono e si accampano quelle anomalie fisio-psicologiche, che necessariamente sono più visibili nei delinquenti maggiori e più pericolosi. Ed allora è contro la caterva di questi minori delinquenti che più o meno inconscia si accanisce la severità della giustizia penale, per cui si vedono prodigate ogni giorno gravi pene contro ladruncoli o rei di ingiurie, di oltraggi ad agenti della pubblica forza, di lievi fatti determinati da scusabile passione politica, mentre i grossi falsari, i ladri maggiori, gli assassini volgari assai spesso ottengono pene limitate e quasi derisorie, se non l'assoluzione scandalosa.

Sicchè è doppiamente fuorviato e demoralizzante l'indirizzo odierno della giustizia penale, per cui un'errata applicazione dei nuovi dati scientifici sull'uomo delinquente, assicura l'impunità o la mitezza più improvvida ai malfattori più pericolosi riservando ogni severità, sproporzionata e malefica, ai soli delinquenti occasionali, meno pericolosi (2).

---

(1) V. in questo senso FABRIZI, *Contro un'innovazione* (aboliz. della forza irresistibile), Roma 1888.

(2) Il CAVAGNARI (*La funzione sociale della giurisprudenza nella criminalità nell'Anomalo*, marzo 1891) assegnava come causa della abituale mitezza delle condanne nei nostri tribunali "la profonda persuasione che ha la società di essere complice, partecipe al delitto, e quindi responsabile di esso", massime per la miseria e la mancanza di educazione, che spingono a delinquere. — TOMAIUOLI (ibidem, maggio 1891) sagacemente osservava al Cavagnari che la diagnosi era incompleta, giacchè non tutti i magistrati danno prevalenza ai



Vale a dire, che, mentre l'opinione pubblica, perchè non illuminata a questo riguardo e sempre ostile alle innovazioni, accusava, sui primordii, la nuova scuola criminale di riuscire alla impunità di tutti i malfattori (come del resto si disse, un secolo fa, contro la scuola del Beccaria); in realtà sarebbero invece le ultime conseguenze del diritto criminale classico mescolato ad alcuni dei più evidenti risultati delle scienze fisio-psicologiche, che condurrebbero alla esagerazione continua in favore esclusivo dei malfattori più temibili. Infatti la scuola positiva non conduce, in via assoluta, nè ad una maggiore severità nè ad una mitezza più sdolcinata nella difesa sociale contro i delinquenti. Essa, come vedremo, nell'ultimo capitolo, vuole soltanto adattata la difesa sociale alla potenza offensiva individuale. E quindi, se condurrà ad una severità maggiore (non certo come tormento, ma come segregazione dalla so-

---

fattori sociali nella genesi della delinquenza e perchè poi è il giuri specialmente che si lascia trascinare ad una soverchia mitezza. Rispondeva il CAVAGNARI (ibidem, giugno 1891) confermando la sua idea, pure accettando la critica fatta al giuri anche per questo riguardo.

Il CAZZANIGA (*L'equità e le sue applicazioni*, Milano 1888) aveva detto invece che la mitezza penale derivava dalle nuove ricerche della biologia, psicologia e psichiatria, affermando però che " ispiratrice di tali ricerche ed allegazioni è l'equità per sua natura sperimentale e particolarista ", mentre la *giustizia* è astratta e generica. Ma è evidente che le ragioni di quelle ricerche sono tutt'altre, quali appunto ho delineato nei capitoli precedenti; e che la mitezza penale per la delinquenza atavica più pericolosa e il rigorismo per la criminalità evolutiva, non ne sono la conseguenza naturale, ma bensì il perversimento.

Quanto alla polemica Cavagnari-Tomaiuoli, pare a me, che i due valenti positivisti abbiano dimenticato due cose: I, che la mitezza soverchia di giudici e giurati non si verifica per tutti i delinquenti, ma solo per i più gravi e contro le persone: mentre per i minori delinquenti, se le pene in sè sono miti per quell'abuso delle brevi pene detentive che è nel codice (e di cui mi occuperò nel cap. IV), nei limiti legali però i giudici le applicano, contro questi minori delinquenti, con maggiore severità, massime quando i reati da loro commessi hanno un movente anti-borghese o rivoluzionario (V. TURATI, *Menzogne legali*, nella *Critica sociale*, 1891, pag. 165). — II, che la ragione fondamentale e più decisiva è pur sempre quella da me accennata, che cioè per i nuovi dati bio-sociologici sul delitto invece di trarre le conseguenze, che la scuola positiva trae, di una più efficace difesa contro i più anormali delinquenti atavici, si applica invece dai giudici e giurati la teoria classica, che a maggiore anormalità corrisponde minor libero arbitrio e quindi minore punibilità.



cietà) contro i delinquenti più gravi e più pericolosi e più anormali (delinquenti nati e pazzi) e nelle forme di criminalità atavica, porterà invece un trattamento più umano e meno ciecamente improvvido verso i delinquenti minori e meno temibili (delinquenti d'occasione e per passione) e per le forme di delinquenza evolutiva (1).

Non senza ripetere, da ultimo, che, da una parte — per i provvedimenti difensivi contro i delitti commessi — la scuola positiva intende alla radicale trasformazione della giustizia penale, da funzione di repressione vendicativa a funzione di clinica preservativa; e, per altra parte — colla orientazione della pubblica coscienza e dei poteri sociali verso un efficace sistema di prevenzione sociale quale ho delineato parlando dei sostitutivi penali — essa tende a diminuire il numero non solo di tutti i delinquenti in genere, ma specialmente dei delinquenti abituali, abbassando progressivamente il livello della saturazione criminosa fino al *minimum* possibile.

## II.

45. Il problema della giustizia penale, negato il libero arbitrio. — 46. Duplice ordine di fatti per ottenerne la soluzione: *A*, la naturale reazione difensiva e la sua evoluzione nel tempo — *B*, le forme presenti della reazione difensiva (sanzione). — 47. *A*. La naturale reazione difensiva di ogni essere vivente e le fasi della reazione difensiva umana e degli organi di sua esecuzione. — 48. Il carattere etico di giustizia retributiva eliminato dalla funzione difensiva. — 49. Indipendenza di questa funzione da ogni criterio di libertà o colpa morale.

45. — Anche all'infuori dunque delle aperte smentite date dalla odierna fisio-psicologia al presupposto di un libero arbitrio o libertà morale, riesce evidente la impossibilità teorica e pratica di fondare sopra di esso — assoluto o relativo — la responsabilità dell'uomo per i delitti da lui commessi.

— Ma, allora, se l'uomo commette reati non per libera scelta della propria volontà, ma per tirannia fatale del proprio organismo

(1) FERRI, *Rigorismo penale e scuola positiva*, nel vol. di *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino, 1899, pag. 357.



anormale e dell'esterno ambiente, come mai si potrà punirlo, tenerlo responsabile di colpe non sue? Aprite, dunque, le carceri e chiudete i tribunali, voi della scuola positiva, che negate o escludete il libero arbitrio! E se ciò non potete ammettere, perchè troppo assurdo e pericoloso per sè stesso, sarà soltanto per una contraddizione logica che potrete parlare ancora di diritto penale e di giustizia punitiva!! —

Ecco la obbiezione solita, altrettanto spontanea quanto poco illuminata, che ci vien fatta da chiunque crede di poter risolvere alla svelta codesti problemi, colle prime impressioni del sentimento e delle abitudini mentali, e da chiunque non sa sottrarsi a quella tendenza altrettanto facile quanto sbagliata della mente umana, per cui, come notava il Bain, "ogni modo nuovo di concepire una cosa od un problema passa per esserne la negazione", (1). Ed ecco, tuttavia il problema vero e fondamentale, che si impone alla nuova scienza dei delitti e delle pene (2).

Problema, che sembra inestricabile o evitabile soltanto per via di arzigogoli sillogistici, e che tuttavia trova una limpida e pre-

(1) BAIN, *L'esprit et le corps*, Paris, 1878, app. pag. 226.

(2) Il CARNEVALE (*Critica penale*, Lipari 1889, pag. 50) contesta che si debba cominciare la teoria della pena col giustificare l'esercizio da parte dello Stato; perchè, egli dice, come non si sente il bisogno di legittimare nello Stato l'esercizio del diritto civile, così non c'è quello di legittimare l'esercizio del diritto penale; o tutt'al più (con altro esempio del suo amore eclettico per le barriere scolastiche fra l'uno e l'altro ramo della sociologia) la sede propria di tale discussione non è la scienza penale, ma quella che esamina lo Stato in generale, come persona giuridica.

Egli dimentica però che la funzione penale è l'unica, fra tutte quelle esercitate dallo Stato, per la quale questo faccia subire *un male diretto* al cittadino, sopprimendone o sospendendone o mutilandone uno o più diritti personali. Sicchè anche prima dell'attuale crisi del diritto penale, era inevitabile che si ponesse la pregiudiziale se e perchè e come lo Stato abbia il diritto di punire o, viceversa, se e perchè e come il delinquente debba sottostare alla punizione.

Questa pregiudiziale poi — che certo fu ampiamente svolta dalla scuola classica anche per quella reazione di liberalismo individualista contro la statolatria medievale, che è il suo carattere storico — tanto più è urgente ora, che, negato il libero arbitrio, ritenuto sinora base e condizione necessaria di ogni scienza e di ogni legge penale, sono i criminalisti stessi che oppongono a noi la pregiudiziale della imputabilità, come conseguenza della negata libertà morale.



cisa decisione nella sola indagine dei fatti sociali, che hanno chiesto e chiedono sempre, non alle teorie metafisiche dei giuristi, ma alle condizioni naturali dell'esistenza umana, la genesi propria e la propria giustificazione.

Prima però di cercare la soluzione di questo problema col solo criterio dei fatti sociali, si presenta una pregiudiziale di metodo, che varrà sempre meglio a metterci sulla strada.

E la osservazione sta in ciò: che, risiedendo il punto di partenza ed il cardine di questo problema nella negazione od esclusione di ogni concetto di libertà morale nell'uomo, come condizione e misura della sua responsabilità, ne viene che per essere coerenti e per non ricadere in difficoltà e contraddizioni, simili a quelle che si vogliono appunto evitare, bisognerà che quel problema si porti in un terreno completamente diverso da quello in cui si riponeva finora. Non basterà, cioè, una semplice variazione di termini, ma sarà necessario un sostanziale distacco dai principi finora seguiti. Ogni soluzione che non risponda a questa condizione metodica preliminare, dovrà essere per la forza stessa delle cose, un compromesso, un ripiego verbale e nulla più, irto di equivoci e di difficoltà; dacchè, come già dissi, delle teoriche sociali non si può fare come delle case americane, che, trasportate da un fondamento ad un altro, restano eguali nel soprastante edificio. La giustizia penale o è incardinata sul concetto di libero arbitrio (o assoluto o relativo — o esplicito o implicito, poco importa) ed allora può continuare nei suoi vecchi criteri fondamentali e si tratterà, tutt'al più, di indicarne qualche riforma superficiale e parziale: o la giustizia penale si incardina sul determinismo naturale dei fatti umani e quindi sui dati dell'antropologia e della sociologia criminale ed allora essa deve ispirarsi a criteri radicalmente diversi e quindi esplicarsi in corrispondenti istituti ed ingranaggi giudiziarii ed amministrativi.

Noi vedemmo invece, a proposito delle transazioni eclettiche e neo-classiche sul problema della responsabilità (n° 7 e 44) e vedremo più innanzi, esaminando le varie teorie eclettiche sulla responsabilità — che furono proposte da taluni dopo la II edizione di questo libro, in cui si contrapponeva alla teoria classica una teoria positivista, radicalmente diversa — quanto sia tenace la tendenza eclettica, che vorrebbe lasciare invariata la sostanza, accontentandosi delle innovazioni verbali.



Ben altro dev'essere invece il punto di arrivo, dato un così completo spostamento del punto di partenza: ed è ciò che, delineato già in altra occasione (1), mi propongo ora di svolgere, ottemperando se non altro e fino da principio, alla preliminare condizione, ora accennata.

46. — Un duplice ordine di fatti io credo necessario e sufficiente a definire positivamente il problema della responsabilità ossia della soggezione dell'individuo ai provvedimenti di preservazione e difesa, che per i delitti da lui commessi si possano e debbano prendere da parte dello Stato.

A. In primo luogo, analogamente ad ogni altra ricerca naturale secondo la dottrina dell'evoluzione, l'origine e lo sviluppo, sia della funzione punitiva sia degli organi che la esercitarono, nella successione del tempo, come genesi e spiegazione dei fatti presenti.

B. In secondo luogo, l'esame dei fatti sociali relativi alla responsabilità, che ogni giorno si svolgono, dinnanzi a noi, all'infuori di questa o quella teorica che i giuristi metafisici vengano architettando a tavolino, in bell'ordine di logica simmetrica ma in filosofico oblio della realtà della vita.

47. — A. Il geologo o lo zoologo, volendo spiegarsi il perchè della presente configurazione terrestre o della fauna vivente, si condannerebbero ad un lavoro oggi infecondo se si restringessero, come pure per molto tempo si fece (e non senza vantaggio, allora, come cognizione preliminare) dalle scuole classiche della geologia e della biologia, al solo esame descrittivo delle forme attuali. Essi giungono invece a diradare sempre più le tenebre onde s'avvolge il

---

(1) *Il diritto di punire come funzione sociale*, nell'*Arch. di psych. e scienze penali*, 1882, vol. III, fasc. I.

Non ha quindi ragione l'HAMON (*Déterminisme et responsabilité*, Paris 1898, pag. xi) di dire che "relativamente alla responsabilità ed alla penologia, nessuno fra i seguaci o gli emuli della scuola lombrosiana è andato sino alle ultime conseguenze logiche della dottrina".

Infatti la sua conclusione che l'irresponsabilità morale è la conseguenza del determinismo e che quindi tutti gli esseri sono (moralmente) irresponsabili, era stata da me svolta in questo capitolo III della II edizione (1892), che rimane anche ora, come tutto questo libro, immutato nelle sue linee fondamentali.



mistero della vita, quando, sulle orme gloriose del Lyell o del Darwin, fissano i loro sguardi alle epoche preistoriche, da tanti millennii sepolte, e ad esse ed al succedersi eterno delle specie viventi richiedono, con meravigliosa fecondità di risultati, la chiave di tanti segreti. Così il sociologo che si restringesse ad osservare le forme presenti della società civile o risalisse tutt'al più il brevissimo cammino della storia, si condannerebbe ad un lavoro altrettanto infecondo, quale appunto hanno fatto sinora le scuole classiche della storia, del diritto, della filosofia, non certo per minore potenza d'ingegno nei loro maestri, ma per la sterilità invece del metodo loro.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni, il criminalista sociologo non può più limitarsi alle ricerche di anatomia puramente descrittiva e sillogistica, ond'era costituito il patrimonio della scuola criminale classica, sulla delinquenza e sulla penalità, quali si presentano oggi nella civile società o quali si osservano di sfuggita nel microcosmo storico; ma deve ricercare nelle manifestazioni più remote della vita i germi elementari e lontani di questa funzione penale, che ora ci offre una costituzione così complessa e che si tratta appunto di regolare secondo le norme della vita.

Ecco perchè, studiando in altra occasione il reato di omicidio, secondo i criteri della scuola positiva, io ho creduto necessario rintracciare i germi e la evoluzione naturale di quell'azione criminosa e della relativa reazione penale nelle età preistoriche della vita umana, corrispondenti nelle loro linee fondamentali al vario insieme della presente vita selvaggia, ed anzi nelle specie animali, che ci hanno preceduti e che già ci presentano tutte le linee principali dell'esistenza umana, materiale e morale (1). E ciò per l'unica ragione che, trattandosi, in ultima analisi, di determinare la natura di una funzione sociale qual è il diritto di punire e l'indirizzo suo nell'avvenire, fa d'uopo conoscerne anzitutto gli elementi biologici e sociologici, ond'essa si plasma; e dei due punti presi per determinarne la traiettoria, lo stato presente ed il passato, più quest'ultimo si fissa lontano dal primo e dalla visuale dell'osservatore, meglio e più evidente se ne fa risaltare la rispettiva posizione ed il ciclo di evoluzione.

---

(1) FERRI, *L'Omicidio*, Torino 1895, introd.



Ogni essere vivente lotta per la propria esistenza: ed ogni atto quindi, che offende in esso le condizioni naturali dell'esistenza, individuale o sociale, determina da parte sua una reazione direttamente od indirettamente difensiva, secondo che può valere ad evitare fin da ora le conseguenze dannose di quell'attacco, oppure reprimendone l'autore varrà ad evitarne la ripetizione futura (1).

Ecco il fatto primitivo, irresolubile, elementare: che costituendo uno dei caratteri stessi fondamentali della materia organizzata o vivente, per le condizioni essenziali di sensibilità e di movimento, si manifesta appunto nelle forme più elementari della vita, nel semplice protoplasma come nel vegetale, e seguendone via via le successive complicazioni, giunge alle forme più complesse e più alte della difesa umana, individuale e sociale, diretta e indiretta, complicandosi via via con altri elementi fisici e psichici, nei mezzi di difesa e nei sentimenti e nelle idee che l'accompagnano e si

---

(1) Il VACCARO (*Genesi e funzione delle leggi penali*, Roma 1889, pag. 38 e segg.) contesta la esattezza di questo fatto per quanto riguarda la difesa indiretta, "cioè la repressione postuma dell'offensore, allo scopo di prevenire altre offese. Imperocchè, a quanto sembra, nè il protoplasma, nè le piante, nè i protisti, nè i cavalli, gli elefanti, le scimmie ecc. hanno mai sognato di difendersi indirettamente, reprimendo le offese già ricevute „.

L'obbiezione è altrettanto superficiale quanto gratuita. Perchè, badando alla sostanza della mia osservazione e non alla superficie, è evidente che la difesa indiretta, come forma riflessiva e più complessa, sarà propria soltanto degli animali psichicamente più sviluppati. I fenomeni psichici hanno funzione protettiva (Ardigò, Sergi) e naturalmente tale funzione sarà più complicata secondo la complessità maggiore del sistema nervoso. Negli animali inferiori non esisterà dunque che la difesa *diretta*, che il Vaccaro non contesta: e negli animali superiori o psichicamente più sviluppati (per es. le formiche) la difesa, diviene anche indiretta, sotto forma di vendetta, che ha innegabilmente anche uno scopo più o meno cosciente (per l'esperienza ereditariamente trasmessa) ed un effetto di prevenzione, come conferma il fatto che tale sentimento si manifesta presso gli animali superiori, i selvaggi, i bambini anche contro gli oggetti inanimati, che recarono un male, e che si percuotono e si gettano via per isfogare un risentimento, ma coll'effetto di prevenire la ripetizione del danno. Nè è necessario, dopo i fatti che lo provano positivamente e che io tolsi dalle opere dei più illustri zoologi (*Uccisioni criminose fra gli animali*, nell'introd. all'*Omicidio*, Torino 1895), rispondere ad obbiezioni di una forza scientifica come questa del Vaccaro: "Come si può dire con certezza che una scimmia ha sgraffiato il naso al suo padrone per vendicarsi del calcio che questi le aveva allungato un mese innanzi? „ — Francamente, simili armi polemiche bisogna lasciarle alla *Rivista Penale*.



trasmettono ereditariamente, ma conservando sempre il plasma primitivo, ora accennato.

La biologia e la sociologia, anzichè essere tra loro in rapporto di successione, l'una all'altra, o di distacco vero e proprio, sono invece concomitanti e parallele, giacchè la vita animale si manifesta, fino dai primordii, in una duplice serie di organismi individuali e di organismi sociali (1). Perciò questo fatto primitivo della reazione difensiva agli attacchi esterni, assume, fino dai primordii della vita animale, un duplice ordine di manifestazioni individuali e di manifestazioni sociali. Ed è soltanto per la grande prevalenza della forma individuale di reazione difensiva, negli animali e nelle razze umane primitive, e per la prevalenza invece della forma sociale nelle razze umane superiori, che io stesso altra volta ho delineato l'evoluzione naturale del magistero punitivo, come di una funzione che di individuale dapprima, si fa poi eminentemente sociale. Ma uno studio più completo dei fatti, ci dimostra che, a parte la diversa e spiccatissima prevalenza della forma individuale o di quella sociale nelle varie fasi della evoluzione umana, in realtà però sempre e costantemente ambedue quelle forme di reazione difensiva si riscontrano, ovunque si trovi la vita animale ed umana.

E ciò si conferma, indirettamente, osservando che sempre, in tutte le manifestazioni della vita sociale, le diverse forme, i vari tipi coesistono pur con prevalenza dell'uno sugli altri nella successione del tempo. Così sarebbe un errore il ritenere che le varie forme di relazioni sessuali e famigliari umane (promiscuità, matriarcato, patriarcato, poliandria, poligamia, monogamia) siansi succedute, sostituendosi l'una dopo l'altra. No: esse sono sempre coesistite e coesistono tuttora, anche in una società civile; ma con diversa prevalenza, che si verificò appunto nell'ordine ora indicato, senza che, per es., nell'Europa occidentale contemporanea la monogamia (forma legale, prevalente) escluda il poliginismo e la poliandria extra-legali. Così dicasi delle forme della proprietà della terra, collettiva, comunale, famigliare, individuale, che coesistono anche ora, presso di noi, malgrado la forma individualistica eccessivamente predo-

---

(1) RABBENO, *Dei rapporti fra la biologia e la sociologia*, nella *Rivista di filos. scientifica*, marzo 1883.



minante (1). E così per le forme politiche, come in genere per i vari tipi di costituzione sociale, nelle due forme opposte del tipo guerresco-militare e del tipo pacifico-industriale.

Eguale anche la forma individuale e la forma collettiva di difesa hanno sempre coesistito e coesistono tuttora, sebbene con opposta prevalenza (2). Persino negli animali infimi e nel regno haeckeliano dei protisti, la reazione difensiva, sotto forma di semplice irritabilità, o poco più, come si osserva negli individui singolarmente presi, così si osserva nelle colonie animali, le quali appunto reagiscono nei casi di pericolo collettivo, ma ad ogni modo reagiscono, allora, in forma di difesa sociale. E ciò si fa molto più evidente di mano in mano che, innalzandoci nella scala zoologica, troviamo la vita sociale sotto forme più somiglianti a quella umana e l'associazione di individui, sempre meglio sviluppati nel lato organico e psichico. È così, per esempio, che se un'ape ladra tenta di introdursi in alveare straniero, per farne bottino di miele, le api che difendono l'entrata la respingono insieme e insieme cercano di morderla, perseguitandola a volo, o se riesce ad entrare

(1) LAVELEYE, *Les formes primitives de la propriété*, Paris 1888; LETOURNEAU, *L'évolution de la propriété*, Paris 1889.

(2) Questa considerazione vale a dimostrare l'inesattezza dell'assunto del MAKAREWICZ (*Évolution de la peine*, negli *Arch. anthrop. crimin.*, marzo 1898), che la pena non abbia avuto origine dalla "vendetta personale", ma sia sempre stata soltanto una forma di reazione sociale come vendetta pubblica o giurisdizione del *paterfamilias* o giurisdizione sacerdotale. In realtà forme personali e forme sociali di reazione difensiva (e vendicativa) hanno sempre coesistito.

E serve anche di risposta all'accusa che il TARDE (*Les transformations du droit*, Paris 1893, cap. I) ha creduto di fare a questa teorica (del resto non esclusivamente nostra e già da lui accettata nella *Philosophie pénale*, pag. 87) sulla origine della pena dalla vendetta-difensiva. Egli infatti, seguendo, senza citarlo, il POSENER (*Der Ursprung des Rechts*, Oldenburg 1876 e *Die Grundlagen des Rechts und die Grundzüge seiner Entwicklungsgeschichte*, Oldenburg 1884) sulla funzione della associazione familiare nell'umanità primitiva, sostiene che i fatti costanti di vendetta-difensiva riferiti dagli osservatori delle tribù selvagge riguardano i rapporti esteriori da tribù a tribù, mentre la vera giustizia primitiva si svolgeva nell'interno segreto della famiglia e quivi la pena si sarebbe, secondo loro, sempre fondata sulla retribuzione della colpa morale.

Ma questa obiezione, oltre ciò che io avevo già osservato sulla coesistenza delle forme individuali e familiari della vendetta-difensiva, per la pretesa retribuzione morale, da nessuno documentata, non è che una fantasmagoria insufficiente a distruggere il significato evidente dei fatti umani primitivi, meglio accertati.



incontra una morte certa, appena riconosciuta come intrusa in quella data società (1). Ed anzi, negli animali stessi, specie nei mammiferi più intelligenti, si arriva già a quella costituzione più alta di difesa sociale, esercitata non più direttamente dalla collettività sociale, ma dal capo di essa, per un interesse certamente personale, ma anche collettivo, non diversamente da quanto si verifica nelle società umane selvaggie o barbare. Molti mammiferi (erbivori) infatti vivono in società tra loro ed allora vi ha sempre un individuo, che esercita un certo dominio sugli altri, li guida e li difende: così gli elefanti, i bisonti, i cavalli, le scimmie (2).

Ora, con perfetta analogia, fra gli uomini si ripete codesta evoluzione della reazione difensiva. Vi sono infatti tribù selvaggie, di cui gli individui vivono disgregati, senza capo alcuno e nelle quali ogni attacco alle condizioni naturali di esistenza non determina che una reazione puramente individuale dell'offeso, transitoria e sottratta ad ogni regola per parte della tribù, come affare di importanza esclusivamente privata. Ed allora unico giudice se un'azione sia criminosa, cioè dannosa e pericolosa, oppur no, ed unico esecutore del giudizio è l'individuo attaccato, che reagisce con uno scopo difensivo, nel presente e nell'avvenire, e perciò, mosso contemporaneamente dai sentimenti di risentimento e di vendetta (che già esistono negli animali), esorbita quasi sempre contro l'offensore. Così si verifica, per esempio, fra le tribù anarchiche di molta parte dell'Africa centrale, e dei Caraibi, Fuegiani, Indiani dell'America del Nord, Eschimesi ecc. (3).

---

(1) BUCHNER, *La vie psychique des bêtes*, Paris 1881, pag. 321 e 370; LUBBOCK, *Fourmies, Abeilles et Guêpes*, Paris 1880; IDEM, *Le sens et l'instinct chez les animaux*, Paris 1890; ROMANES, *L'intelligence des animaux*, Paris 1889.

(2) BREHM, *La vita degli animali*, trad. ital., Torino 1872-1875, vol. I, 29, 46; ESPINAS, *Les sociétés animales*, Paris 1878, II édit., pag. 450. Questi fatti dimostrano inesatta l'affermazione, un po' aprioristica, del LETOURNEAU (*L'évolution juridique*, Paris 1891, pag. 13) che presso le api e le formiche avendosi " un attaccamento assoluto per la collettività, che le garantisce quindi da ogni tentazione antisociale „ non vi è, perchè non è necessario, alcun " istinto giuridico „. E più innanzi (pag. 15) il Letourneau pure si contraddice, perchè mentre afferma in genere che " gli animali sono privi di istinto giuridico „ giacchè, egli dice, per questo è necessario che il sentimento di difesa si trasformi in sentimento di vendetta, egli stesso poi cita dei casi di vendetta tra gli animali.

(3) LUBBOCK, *I tempi preistorici e l'origine dell'incivilimento*, Torino 1876, pa-



E la reazione difensiva, in questa sua forma individuale, può assumere, come nota il Puglia, due manifestazioni diverse: o di una reazione immediata ed istantanea al momento dell'aggressione, o di una reazione repressa e differita a tempo più opportuno, che il Puglia chiamerebbe appunto vendetta vera e propria (1). La distinzione è positiva, ed è il riflesso psicologico della distinzione, fatta or ora, tra la reazione direttamente e quella indirettamente difensiva. Ma, appunto perciò, essa non può essere che una distinzione psicologica, anzichè storica, come ammetterebbe il Puglia ed anche più il Zocco-Rosa: i quali farebbero corrispondere "due periodi storici", o "due età preistoriche", a quelle due forme di reazione, facendo la prima anteriore per ragione di tempo e quasi fase precedente alla seconda. Mentre pare a me, che ritenendo, come dato di fatto, quella distinzione, non si possa però ammetterla come carattere differenziale di due epoche successive; anzitutto, perchè non vi sono prove positive che in un primo periodo vi fosse la sola reazione istantanea e solo in seguito, "per una prevalenza della riflessione sull'istinto", si verificasse la reazione vendicativa, rimessa a tempo più opportuno: in secondo luogo, perchè è facile convincersi come solo dal temperamento dell'offeso e dalla opportunità delle singole circostanze si sarà determinata presso gli uomini primitivi, come del resto presso gli animali superiori (e il

---

gina 692; LETOURNEAU, *La sociologie*, Paris 1880, pag. 444 e segg. e *L'évolution juridique dans les diverses races humaines*, Paris 1891, chap. 1, § 4. — Anche a questo proposito il VACCARO (op. cit., pag. 40) dice che allora la reazione dell'individuo "non ha carattere di difesa sociale"; e per provarlo ripete e amplifica la osservazione di Darwin, che io stesso avevo riferita (II ediz. pag. 75) essere anzi di interesse sociale l'impedire questa vendetta fra individui della stessa tribù per evitare l'indebolimento di questa. Ma, a parte che io stesso poco più innanzi accetto e svolgo questa osservazione, che però non è esattamente applicabile alle primitive orde anarchiche, è frattanto innegabile però che la reazione difensiva dell'offeso contro l'offensore ha doppiamente carattere di difesa sociale; I, perchè fa sorgere e rafforza negli offesi il senso giuridico (come la psiche è funzione protettiva per gl'individui, così il diritto e i sentimenti ad esso coordinati sono funzione protettiva per la società); II, perchè la reazione dell'offeso impedisce o rende più difficile la ripetizione di offese da parte dello stesso offensore.

(1) PUGLIA, *Evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale*, Messina 1882, pag. 30-31. — E così Zocco-Rosa, *L'età preistorica del diritto penale a Roma*, Catania 1883, pag. 9 e segg.



Darwin, per questi, ne ricorda qualche esempio) (1), la istantaneità o il differimento della reazione difensiva.

Nè, a questo proposito, parmi positiva neanche l'altra affermazione dello Zocco-Rosa, che " mentre la reazione istantanea è esclusivamente individuale, anche quanto alla sua attuazione, esclusivamente ed assolutamente individuale non è, quanto alla sua attuazione, la vendetta „; perchè nè l'una nè l'altra di queste forme è esclusivamente o individuale o sociale; ma vi può essere e vi è certamente anche una reazione istantanea collettiva, come nei casi appunto di aggressioni respinte immediatamente da tutta la collettività o dal capo di essa, negli animali come nell'uomo (2).

Più importante, invece, a questo proposito, mi sembra la osservazione dello Spencer, di una primitiva e fondamentale identità o intima analogia fra la reazione difensiva contro un aggressore esterno (difesa militare) e quella contro un aggressore interno (difesa giuridica o giudiziaria) (3). Già questa identità noi possiamo sorprenderla, oltre che nei fatti di sociologia umana, riferiti dal

(1) DARWIN, *La scelta in rapporto col sesso*, Torino 1872, pag. 472.

(2) La pratica cosiddetta della legge di Lynch in America, non è che una forma residuale di difesa collettiva diretta ed immediata, mantenuta viva da speciali condizioni sociali: o subito dopo il delitto (giustizia sommaria del popolo) o subito dopo il fatto giudiziario, di insufficiente pena o difesa legale, che la provoca. Ecco, come esempio tipico, ciò che leggevasi nei giornali del luglio 1887:

“ Una scena violentissima si produsse sabato a Colusa (California). Un cinese, reo confesso di duplice assassinio, fu condannato soltanto ai lavori forzati. Il pubblico che assisteva all'udienza si gettò, fra un tumulto indescrivibile, contro l'assassino. Ognuno aveva la rivoltella alla mano. Si temette per un istante per la vita dei giurati. Però i gendarmi riuscirono a condurre in prigione il condannato, ma la folla sfondò le porte del carcere. L'assassino fu preso e condotto sopra un monte, dove fu impiccato. Il presidente del tribunale revocò il giury dopo aver biasimato la sua indulgenza „.

Naturalmente questa diretta difesa vendicatrice della collettività può assumere in casi speciali, forme abusive, come, per es., ne' fatti dolorosi e recenti di New Orleans (linciaggio di italiani assolti e veramente innocenti). Ma l'abuso non è mai prova della falsità di un principio.

Vedi per questi fatti (sulle monografie di PIERANTONI, NOCITO, PINCINTORE) SIGHELE, nella *Scuola positiva*, 15 luglio 1891, pag. 230; DESJARDINS, *Loi de Lynch* (*Revue des deux mondes*, maggio 1891); GONZALES Y LANUZA, *La ley de Lynch in los Estados Unidos*, Habana 1892; GAROFALO, *La legge di Lynch*, nella *Scuola positiva*, 15 agosto 1893.

(3) SPENCER, *Principes de Sociologie*, Paris 1883, III 659 e segg.



grande filosofo, anche in quelli di sociologia animale, poc'anzi ricordati; nei quali appunto la reazione individuale o collettiva si esercita allo stesso modo e per le stesse ragioni, sia che l'aggressore appartenga a tribù straniera sia che faccia parte della stessa società. E nell'umanità primitiva, come nota lo Spencer, noi vediamo appunto che, massime quando la reazione difensiva giudiziaria va prevalendo come funzione sociale e permanente, essa ha di comune colla difesa militare il principio movente e gli organi esecutori, da cui si allontana e si differenzia sempre più nelle sue fasi più evolute.

Questa comunanza di origine, — che il linguaggio, pur vivo, ci conserva e ci rivela nelle espressioni residuali di “ spada della giustizia „, di “ nemico pubblico „, usate nelle funzioni prettamente giudiziarie — si manifesta evidente, come ritorno atavistico, quando, nei momenti di convulsione sociale, noi vediamo la classe dominante ricorrere (contro le stesse guarentigie dell'art. 71 dello Statuto) alla istituzione di tribunali militari straordinari per il giudizio e la condanna non tanto di fatti materiali criminosi (omicidii, incendi, ecc.) quanto dei reati di pensiero politicamente eterodosso.

Senonchè, sulla forma individuale transitoria ed esorbitante di reazione difensiva e di vendetta è naturale che cominci, fino dai primordi, a prevalere la coesistente forma sociale di essa, prima come reazione diretta della collettività, poi come ufficio esercitato in nome di essa dal capo-tribù. E ciò per due ragioni naturali.

Primo, perchè la collettività stessa deve naturalmente reagire contro quelle azioni, che più direttamente ed esclusivamente la minacciano o di distruzione immediata o di indebolimento nella lotta colle tribù nemiche. Nel caso infatti di omicidio o di ferita grave, che insieme al furto costituiscono il fondo della criminalità selvaggia, essendo impossibile la reazione dell'offeso, è la famiglia di esso, sono i parenti e gli amici ed anche la tribù stessa, che s'incaricano della vendetta difensiva; e così la reazione di individuale diviene collettiva, per uno scopo di utilità sociale, per impedire, cioè, come nota il Darwin (1), che le uccisioni dei membri di una tribù, per parte dei nemici esterni e tanto più per parte dei convi-

---

(1) DARWIN, *L'origine dell'uomo*, Trad. Lessona, Torino 1873, pag. 73. — E così SPENCER, *Le basi della morale*, Milano 1881, pag. 141.



venti, tolgano ad essa le forze necessarie alla lotta per l'esistenza di fronte alle altre tribù.

Secondo, perchè essendo inerente alla reazione individuale, istantanea o differita, il sentimento di vendetta e di preservazione ulteriore, e quindi la tendenza ad esorbitare, promovendo nuove e sanguinose reazioni, è troppo urgente alla collettività il bisogno di togliere o limitare codeste cause continue di indebolimento. Infatti, nota lo Spencer, " l'uso di difendersi da sè stessi non cede a poco a poco a quello di reclamare la protezione dello Stato, che sotto la pressione delle necessità pubbliche e soprattutto della necessità di conservare la potenza militare „. Ed è così appunto, che anche nelle epoche storiche, per esempio nel medio evo in Europa, si riproduce l'identica evoluzione, propria alle epoche preistoriche e selvaggie, nella continua e sempre maggiore prevalenza e sostituzione della forma sociale di reazione difensiva, anch'essa immediata o differita, come prevenzione o come repressione: " vendetta pubblica „ come si dice tuttora, sostituita alla vendetta privata o familiare. Prevalenza e sostituzione, che comincia dapprima con una semplice intromissione della collettività nelle contese private, dando luogo a quelle regole ed istituzioni giuridiche del talione, della composizione e della protezione allo stesso offensore, minacciato dall'eccessiva reazione dell'offeso — così presso molte tribù selvaggie come nelle antiche civiltà messicane, orientali, greche e romane, come nell'Europa medievale — le quali, mentre a noi sembrano ora rappresentare la barbarie nella giustizia penale, costituirono al loro tempo un grande progresso morale e sociale infrenando le esorbitanze della reazione vendicativa personale o familiare. Fino a che diventa dappoi esclusiva competenza dello Stato la punizione dei delitti, come la difesa militare (1). Ed in ciò appunto sta quella parte innegabile di vero, contenuta nel sistema di Rousseau, Beccaria, Filangieri, ecc., per cui si dice che lo Stato ha il diritto di punire perchè ad esso ne han fatto cessione tutti i consociati, i quali però lo riprendono, transitoriamente, quando lo Stato non può esercitarlo a loro tutela, nei frangenti per esempio della legittima difesa. La parte erronea di quella teoria, ed ormai

(1) Per dati storici interessanti veggasi CHERRY, *Lectures on the Growth of criminal law in ancient communities*, London 1890; e nella *Scuola positiva*, 31 luglio 1891, pag. 276.



da tutti abbandonata — malgrado una maggiore importanza data giustamente all'elemento contrattuale negli organismi sociali dal Fouillée, dal De Greef e da altri sociologi — sta nell'artificiale travisamento del processo, per cui la reazione difensiva e vendicativa da individuale diviene sociale.

Ed ora se analogamente alle varie forme della reazione difensiva, dai primi e più semplici movimenti dell'individuo fino all'alto ufficio punitivo dello Stato, noi osserviamo gli organi di codesta funzione, troviamo che essi cominciano a delinearsi soltanto quando questa, dagli atti transitorii dell'individuo o della collettività, che reagiscono, si trasforma in ufficio permanente, spettante al capo tribù. Quando questi, massime per l'eccellenza sua nella difesa militare, accentra in sè, prima temporariamente e poi a vita, la personificazione e la tutela della collettività, anche la difesa giuridica o giudiziaria diviene prerogativa sua, specialmente per le azioni dannose ossia criminose (omicidio, tradimento ecc.) che interessano tutta la tribù. E diviene anche ufficio esecutivo suo, perchè egli appunto, nei primordii, oltre essere legislatore, quando le consuetudini non abbiano già imposta una regola, è anche giudice ed esecutore della propria sentenza: ciò che contiene il germe preistorico del principio, ormai abbandonato dalla scienza, che "la giustizia emana dal re". Senonchè, nelle fasi ulteriori, crescendo la complessità del corpo sociale e la complicità delle sue funzioni, il capo-tribù delega ad alcuni ministri, dapprima la esecuzione dei suoi comandi, amministrativi o giudiziari, e poi l'emanazione stessa dei provvedimenti e delle sentenze. E questi ministri ed esecutori che hanno, dapprima, carattere militare, appunto per l'identità primordiale delle due funzioni, misto a quello sacerdotale, a somiglianza del capo-tribù stesso che è quasi sempre comandante in capo e gran sacerdote, finiscono poi per la differenziazione continua nelle funzioni e nella struttura sociale, per divenire magistrati con carattere esclusivamente giudiziario, com'è appunto presso i popoli civili (1).

(1) Veggansi le prove di fatto in SPENCER, *Principes de sociologie*, Paris 1883, vol. III, parte V, cap. 13 e *Les institutions professionnelles et industrielles*, Paris 1898, cap. VII. — E così tra gli altri criminalisti, ELLERO, *Delle origini storiche del diritto di punire*, negli *Opuscoli criminali*, Bologna 1874; ROLIN, *Les phases du droit pénal*, nella *Revue de droit international*, 1882, I.

E come sopravvivenza di questo stato primitivo di non ancora avvenuta dif-



48. — Ma questo fatto costante in tutte le società primitive, di una coesistenza del carattere sacerdotale e militare negli organi della funzione difensiva e repressiva, ci serve appunto alla spiegazione positiva di un carattere fondamentale, che si è determinato e dura tuttora nel magistero punitivo della società e nella scienza, che lo riguarda.

Quando la reazione difensiva si applica nella sua forma individuale, è evidente che unico e fondamentale movente di essa non è che la utilità personale dell'offeso, e la tendenza irresistibile alla propria conservazione, poichè il dolore altro non indicando in sostanza che una diminuzione di vitalità, come osservano l'Hamilton, il Dumont, il Bain, l'Hodgson ed altri (1) provoca sempre, in ogni essere vivente, una naturale ripugnanza, che serve anche a metterlo sulle proprie difese: sicchè giustamente il dolore fu chiamato "la sentinella della vita" (2). Sia un corpo inanimato, sia un animale, sia un uomo colui che attacca l'esistenza di un essere vivente, questi reagisce senz'altro, nel limite delle sue forze, per sola necessità della propria conservazione. Talchè, se noi ci restringiamo al caso di un uomo che aggredisce un altro uomo, minacciandone

---

ferenziazione degli organi e delle funzioni giudiziarie, veggasi OU TSONGLIEU, *L'organizzazione penale della China* (nella *Scuola positiva*, gennaio 1899) e *De la responsabilité des autorités locales en cas de délits commis par leurs administrés* (negli *Actes du Congrès Anthr. Crim.*, Bruxelles 1893, pag. 385).

(1) DUMONT, *Il piacere e il dolore*, Milano 1878, cap. 3; BAIN, *L'esprit et le corps*, Paris 1878, pag. 60 e segg.; IDEM, *Les émotions et la volonté*, Paris 1885, chap. I; PAYOT, *Sensation, plaisir et douleur* (*Revue philos.*, mai 1890).

(2) V. RICHET, *Étude biologique sur la douleur*, nella *Revue scient.*, 22 agosto 1896; LOURET, *La douleur et l'intelligence*, ibidem, 12 giugno 1897.

V. anche RIBOT, *Psychologie de l'attention*, Paris 1889, pag. 166, che giustamente osserva come il piacere ed il dolore non sono che gli indici ed i segni della vita vegetativa (viscerale), che è la sorgente prima della vita affettiva o delle emozioni. D'onde appunto la funzione protettiva del dolore. E ciò mi pare risponda all'obbiezione del REGALIA, *Sull'errore del concetto di emozioni* (*Riv. filos. scient.*, dicembre 1889 e ott. 1890), che dice un errore di ripetizione l'enumerare le emozioni tra i fatti psichici, dopo averne enumerati i componenti. Perciò egli non ammette la distinzione dei fatti psichici in "rappresentazioni (intelligenza) — piacere, dolore, emozioni (sensibilità) — volizioni (volontà) „.

Si può rispondere, coll'osservazione del Ribot, che altro sono le emozioni (equivalente psichico della vita vegetativa, viscerale) ed altro il piacere e dolore, che ne sono soltanto l'indice rivelatore.



le condizioni naturali di esistenza coll'omicidio, col furto ecc., noi vediamo che l'aggregato reagisce e si difende pel solo fatto dell'aggressione, senza badare alle intenzioni od allo stato psicologico dell'aggressore.

La *colpa*, adunque, come carattere di morale malvagità nell'aggressore ossia nel delinquente, è un elemento del tutto estraneo ed ignoto alla reazione difensiva individuale: e questo, non solo nelle fasi primitive e selvaggie dell'umanità, ma in ogni e qualsiasi società, per quanto progredita, giacchè la legittima difesa personale non è mai stata, perchè non avrebbe potuto mai essere, sottoposta, fra le altre condizioni spesso artificiali del " *moderamen inculpatæ tutelæ* „ anche a quella che l'ingiustamente aggregato dovesse reagire contro l'aggressore solo quando questi fosse realmente *compos sui*, e moralmente imputabile (1).

Non solo: ma nei primordi del vivere sociale, anche la reazione sociale, direttamente per parte della collettività o indirettamente per parte del capo-tribù, non ha altro movente ed altro criterio all'infuori della utilità sociale, della necessità della propria conservazione. Anche allora la colpa morale nell'aggressore è un elemento affatto estraneo ed ignoto a codesta reazione difensiva, come se ne trovano tracce nelle legislazioni delle antiche civiltà, perfino in Roma, nelle quali il danno od il pericolo rimangono ancora l'unico criterio di repressione, in parecchi casi di attività antisociale o criminosa (2).

---

(1) FIORETTI, *La legittima difesa*, II ediz. con appendice di ZERBOGLIO, Torino 1894.

(2) Veggasi, a questo proposito, STEINMETZ, *Ethnologischen Studien zur ersten Entwicklung der Strafe*, Leipzig 1894, 2 vol.: il quale ha stabilito appunto il carattere " *inintenzionale* „ della pena primitiva.

E veggasi pure HOLMES, *Il diritto comune anglo-americano*, trad. Lambertenghi, Milano 1890 (cap. I: *forme primitive della responsabilità*): libro interessantissimo, perchè ci mostra la profonda, sostanziale differenza tra la " coscienza giuridica „ dei popoli latini e quella degli anglo-sassoni. Mentre a noi, latini, pare che i principii generali del diritto non si possano concepire se non come sono nelle forme ultime e degenerate del diritto romano: gli anglo-sassoni, malgrado l'influenza di questo anche fra di loro, hanno una coscienza giuridica diversa. Se ne ha un esempio quasi quotidiano nel modo affatto differente di sentire circa il risarcimento dei danni, che viene rigorosamente chiesto e garantito fra gli anglo-sassoni per ogni atto ingiurioso, che da noi farebbe quasi sorridere: come i processi di indennizzo promossi da qualche signorina per un



Ora questo carattere di una pura funzione di difesa o di conservazione sociale, indipendente dalla colpeabilità e in genere dalle condizioni psicologiche dell'aggressore, permane tuttora anche nelle società moderne, quando si tratta di una reazione direttamente ed

bacio avuto contro la propria volontà da qualche Don Giovanni, più o meno stagionato.

È interessante notare che le teorie generali della scuola criminale positiva si avvicinano alla coscienza giuridica degli anglo-sassoni. Così è per il più rigoroso risarcimento dei danni prodotti dal reato, che noi consideriamo funzione sociale più che interesse privato.

Così è pure nella teoria della responsabilità, svoltasi dallo spirito naturale di vendetta, e sottratta ai criteri che non siano di realtà oggettiva e non rispondano alle necessità dell'esistenza sociale.

Lo stesso deve dirsi della teorica del dolo nella diffamazione, che la scuola positiva sostiene non doversi punire quando sia determinata da motivi di interesse sociale anzichè da ragioni anti-sociali di interesse personale (odio, cupidigia, vendetta ecc.). Ora questa discriminante del movente sociale è ammessa pure nel diritto inglese (*for the public benefit*). — V. FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*, Torino 1893 e *Reati contro l'onore* (nel *Trattato di diritto penale*, pubbl. dal COGLIOLO, pag. 601); GRASSI, *La legislazione inglese sulla stampa*, Bologna 1895, pagg. 86 e 224; FERRI, *Un trionfo della dottrina positivista sulla diffamazione*, nella *Scuola positiva*, maggio 1899.

E così anche la teorica del delitto naturale si può dire embrionalmente contenuta nella distinzione del diritto penale anglo-sassone fra "delitti comuni", (*mala in se*) e "delitti statutari", (*mala prohibita*). V. HOLMES, pag. 76, 79, 98.

Distinzione che già esisteva (come accennai a pag. 121) nel diritto penale romano, che, per lo spirito positivo di tanto si allontanava dalle astruserie metafisiche della scuola classica criminale, — che per ciò ne ha esagerata la trascuranza — per quanto si avvicina invece alle dottrine del diritto anglo-sassone (altro argomento per dire che gli inglesi contemporanei rappresentano veramente gli antichi romani) e con esse alle dottrine della scuola positiva. V. FERRI, *La riabilitazione del diritto penale romano*, nel vol. *Pel XXXV anno d'insegnam. di F. Serafini*, Firenze 1892 e nella *Scuola positiva*, aprile 1893; MAGRI, *Alcune moderne teorie nel diritto penale romano*, nello stesso vol. per Serafini; CAPOBIANCO, *Il diritto penale di Roma in confronto al diritto penale vigente e alle teorie della scuola positiva*, Firenze 1894; ROSMINI, *Le "quaestiones perpetuae"*, nella *storia del dir. pen. e giudiz. romano*, nell'*Arch. giurid.*, 1895, LIV, 505; ZOCCO-ROSA, *Studi recenti di st. del dir.*, nella *Riv. scient. del diritto*, aprile 1897, pag. 247.

Il che significa, non già come a torto mi attribuisce l'ALIMENA (*I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, Torino 1894, I, 261) che "il diritto anglo-sassone sia agli antipodi col diritto romano"; ma dimostra invece come il senso della vita reale sia comune alle leggi inglesi, al diritto penale romano ed alla scuola criminale positiva. Gli antagonismi col diritto romano vengono poi quando



immediatamente difensiva contro un attacco presente; come ad esempio, nel caso di guerra per la collettività tutta o nel caso di prevenzione diretta di un delitto per parte degli agenti di polizia, in cui la reazione è indipendente sempre dalla colpeabilità morale dell'aggressore.

Ma quando si tratti, invece, della reazione indirettamente difensiva o repressiva per parte della società contro un individuo o più individui delinquenti, allora l'elemento della colpa morale in codesti individui agenti prende un assoluto predominio e diviene — per la scienza classica e la legislazione criminale vigente — condizione *sine qua non* della repressione sociale ossia della punibilità individuale.

Per qual ragione? — Perchè, si dice dai criminalisti classici e con essi dai legislatori, nel caso di reazione immediata si tratta di vera e propria difesa da un attacco imminente, ma non ancora avvenuto, ed allora necessità non ha legge e impone di respingere l'aggressione, indipendentemente dalla colpa dell'aggressore; ma nel caso di reazione indiretta, cioè di magistero punitivo, non siamo più nel caso di vera e propria difesa, perchè l'attacco è già avvenuto, il fatto non si può distruggere e si tratta quindi di tutt'altra missione: si tratta di pesare la colpeabilità morale del delinquente e di fare atto di giustizia *retributiva* o *riparatrice*, commisurando il castigo alla colpa, la pena al delitto. —

Orbene, questo è ciò appunto che la scuola positiva non ammette e nega risolutamente; non solo perchè, come dissi, questa valutazione della colpeabilità morale del delinquente o è chimerica o è impossibile o è fonte di contraddizioni logiche e di pericoli individuali e sociali; ma anche per altre ragioni, che ora si tratta di aggiungere, in senso positivo, alla argomentazione, di senso negativo, svolta nelle pagine precedenti. E lo studio che abbiamo accennato or ora sulla genesi evolutiva del magistero penale, ci serve appunto di prima base per questa dimostrazione, determinando l'origine ed il valore di codesto carattere retributivo, assunto dal ministero penale nelle varie epoche storiche.

---

questo (e nelle compilazioni, che mescolarono le leggi ancora ispirate all'antica libertà repubblicana con quelle dettate dal despotismo) si vorrebbe imporre come forma immutabile di coscienza giuridica e di istituti giuridici, nel mondo moderno, economicamente e socialmente così diverso dal mondo ove nacque e si svolse quella meravigliosa giurisprudenza.



Gli è infatti in quel duplice carattere, militare e sacerdotale, del capo-tribù e poscia dei suoi ministri delegati, che risiede il germe primo di quel criterio di colpeabilità morale, come condizione della penalità; perchè i sacerdoti, acquistata quella loro prevalenza, che è un carattere di tutte le società primitive, finirono per avocare completamente a sè la repressione dapprima delle azioni anti-religiose, poi di tutte quelle antisociali (reati). Ed allora la reazione difensiva o repressiva, che esercitata dall'individuo offeso aveva indole di "vendetta privata", dalla famiglia dell'offeso di "vendetta del sangue", e dalla società o dal capotribù di "vendetta pubblica", esercitata invece dalla casta sacerdotale assunse il carattere di "vendetta divina"; trasformandosi così da funzione meramente difensiva in missione religiosa e morale, col corredo naturale ad ogni religione di un rigoroso formalismo e soprattutto di uno spirito mistico di penitenza e di purgazione (1).

Orbene, questo rigido carattere religioso del magistero penale quando anche andò cedendo — prima nei reati direttamente politici e poi in quelli comuni — di fronte alla rivendicazione dell'idea e della potestà laica e civile, lasciò pur sempre, come suo detrito, perchè la dissoluzione è graduale come l'evoluzione, l'idea che il ministero repressivo sia una funzione morale emendatrice o, negli stadi più avanzati, di giustizia retributiva; poichè, come nota anche il Kraepelin, pur cangiandosi la forma dei precetti primitivi da *religiosa* in *morale*, la sostanza tuttavia ne rimase (2).

Ed ora il concetto primitivo e naturale della utilità sociale appena si lascia scorgere attraverso le disquisizioni dei filosofi e dei giuristi, quand'anche questi recedano dalla jeratica proposizione pur sostenuta dopo Kant abbastanza recentemente dal Mamiani (3) e da altri, che unica base della pena sia la regola che "il male merita male"; regola, che malamente gli spiritualisti chiamano l'espressione più alta della moralità, mentre essa non è che una

(1) Sulle origine religiose della pena veggasi STEINMETZ, *Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe*, Leipzig 1894, passim. — E MAUS, *La religion et les origines du droit pénal*, nella *Revue de l'histoire des religions*, 1897, fasc. 1 e 2.

(2) KRAEPELIN, *La colpa e la pena*, nella *Rivista di filos. scient.*, Torino 1883, II, pag. 527.

(3) MAMIANI e MANCINI, *Lettere sul diritto di punire*.



derivazione residuale dello spirito di vendetta, come " l'occhio per occhio „ del talione. Non vi è infatti alcuna ragione morale assoluta che giustifichi perchè il male meriti male. Non vi è altra ragione, che quella positiva della necessità di reagire al malefico aggressore per difendersi e insieme vendicarsi (1).

Possiamo quindi concludere che la pena (indicando con questa parola l'insieme dei mezzi giuridici adoperati dalla società nella lotta contro il delitto) è passata finora per quattro fasi di evoluzione: dalla fase *primitiva* (di reazione difensiva e vendicativa, individuale e sociale, immediata e differita) alla fase *religiosa* (della vendetta divina), alla fase *etica* (della penitenza medievale) alla fase *giuridica* (nel senso del diritto astratto e aprioristico, della scuola classica).

È facile vedere che noi siamo oggi nella scienza ed anche più nei sentimenti comuni e nelle leggi, per l'indole loro meno rapidamente progressiva, alla fase giuridica o meglio etico-giuridica della pena, giacchè la evoluzione avviene sempre per gradi e sfumature, anzichè per salti recisi.

Si tratta ora di iniziare ed attuare la fase *sociale*, per cui la pena per i nuovi dati dell'antropologia e statistica criminale sulla genesi del delitto, divenga non più la retribuzione di una colpa morale con un castigo proporzionato (fase etico-giuridica) ma un insieme di provvedimenti sociali, preventivi e repressivi, che meglio rispondendo alla natura ed alla genesi del delitto più efficacemente e nello stesso tempo più umanamente ne preservino la società.

Certo l'idea di utilità sociale nel magistero punitivo è così evidente e primitiva, che da tutti i criminalisti, anche i più ortodossi e spiritualisti, essa finisce per ricevere qualche riconoscimento più o meno largo ed esplicito. È noto anzi, che molti fra i più celebri criminalisti, per tempra più positiva dell'ingegno, fondarono il diritto di punire sopra un concetto di " utilità sociale „, di " difesa diretta „, di " difesa indiretta „, di " difesa continuata „, di " con-

---

(1) Nell'oblio di questa necessità naturale della reazione difensiva sta l'eccessivo della dottrina morale di Tolstoj (*Le salut est en vous*, Paris 1894), della " non resistenza al male mediante la violenza „ che costituisce il fondo del suo misticismo sociale, spesso simpatico, nobile e veritiero, ma spesso anche lontano dal senso della realtà.

V. anche OSSIP-LOURIE, *La philosophie de Tolstoj*, Paris 1899, pag. 102.



servazione „, di “ necessità politica „ e via dicendo. Ma la sostanziale differenza fra quelle teorie e quella propugnata dalla scuola positiva, sta in ciò che Beccaria, Bentham, Romagnosi, Comte, Martin, Schulze, Thiercelin, Carmignani ecc. includevano sempre nei loro sistemi, come criterio e condizione superiori all'idea di necessità sociale, il concetto della responsabilità o colpeabilità *morale* dell'uomo, che noi invece escludiamo affatto dal campo *giuridico e sociale*, come sto appunto per dimostrare (1).

Ed anche fra i criminalisti classici contemporanei, se si estende sempre più la parte data all'idea di utilità sociale, essa rimane pur sempre in linea secondaria o ad ogni modo sottoposta al criterio etico della colpeabilità umana. Così, ad esempio, per ricordare il più ammirando rappresentante della scuola classica italiana contemporanea, il Carrara dice: “ Il gius di punire nella mano di Dio non ha altra norma che la *giustizia*; nelle mani dell'uomo non ha altra legittimità che il bisogno della *difesa*...; ma quantunque la difesa sia l'unica ragione della delega, il diritto *delegato* sempre soggiace alle norme della giustizia; perchè, *non può perdere la indole primitiva della sua essenza, col passare che egli fa nella mano dell'uomo* „ (2). Ora questo ricorrere a Dio, che si trova in molti altri criminalisti, per fondare una punizione eminentemente umana — che potrebbe dunque essere negata quando uno non credesse nella esistenza di Dio — prova all'evidenza l'origine etica e religiosa dei sistemi finora prevalenti nel diritto criminale; e soprattutto poi,

(1) Perciò GEYER (*Grundriss zu Vorlesungen über deutsches Strafrecht*, München 1884, pag. 19) riconosceva che la nuova scuola era più logica delle scuole classiche utilitarie, in quanto essa partiva dalla negazione della colpa morale, che quelle invece ammettevano.

V. anche MORRISON, *Crime and its causes*, London 1891, cap. 8 (The Punishment of Crime); IDEM, *Theory of criminality*, nel *Journal of mental Science*, aprile 1889.

(2) CARRARA, *Programma* (ult. ediz. 1886, Prolegomeni, I, 42). Nelle *Reminiscenze di cattedra e foro* dello stesso insigne criminalista (Lucca 1883), la proloquio del 1879 sulla *Genesi antropologica del diritto criminale e penale*, traslascia ogni argomento estraneo all'umanità, e deduce dalla sola “ natura giuridica „ dell'uomo la necessità della pena come sanzione e difesa dei diritti, con un'argomentazione già fatta in sostanza, tra gli altri, dall'ELLERO (*Della pena capitale*, nei *Trattati*, pag. 23 e *Della emenda penale*, negli *Opuscoli*, pagine 131) e dalla quale ad ogni modo resta sempre incluso il principio di morale colpeabilità.



mostrandone il carattere di transizione fra l'epoca mistica medievale e la moderna positiva e sociale, attesta di per sè l'armonia delle nostre aspirazioni scientifiche col movimento storico del pensiero.

E finalmente, se nei criminalisti italiani più recenti noi troviamo anche sottintesa o tralasciata codesta origine divina del diritto sociale di punire: come, per parlare dei più recenti, negli *Elementi di diritto penale* del Pessina, ove il principio fondamentale della giustizia penale, che nelle prime edizioni (III edizione, Napoli 1872) si faceva muovere dal concetto della divinità e della somiglianza dell'uomo con Dio, nell'ultima edizione invece si stabilisce come forma suprema e morale della " lotta pel diritto „ (1); e così negli *Appunti di introduzione* del Brusa (Torino 1880, § 24) ove la repressione o giustizia penale si fa nettamente discendere dalla necessità della difesa pur mantenendole " uno scopo superiore a quello della semplice utilità „ (2); tuttavia rimane sempre nei criminalisti italiani contemporanei — compresi gli eclettici — il concetto *etico-giuridico* del diritto di punire e l'essenza sua di giustizia retributiva o riparatrice, e quindi e soprattutto la soggezione sua completa e fondamentale, al criterio di una libertà o colpa morale, più o meno assoluta, nell'individuo delinquente.

49. — Orbene, data questa evoluzione del pensiero in rapporto al magistero punitivo — di una continua mitigazione e restrizione del principio religioso ed etico ad esso imposto dal predominio sacerdotale — è facile vedere, che il passo da noi invocato nella scienza e nella legislazione del diritto penale, costituisce un nuovo progresso, che, germinando dai gradi precedenti, viene a compiere il ciclo evolutivo, riducendo il magistero punitivo a quel carattere naturale e spontaneo di pura funzione sociale, che esso aveva nel suo punto di partenza e che poi, si noti, è l'unico veramente compreso dalla coscienza popolare.

Al quale proposito è utile notare che questo ritorno alle forme od ai caratteri primitivi, si può dire una legge sociologica costante,

---

(1) PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli 1882, pag. 17; IDEM, *La lotta pel diritto*, nell'*Annuario delle scienze giuridiche*, Milano 1880.

(2) Veggasi, analogamente, BUCCELLATI, *Il nichilismo e la ragione del diritto penale*, Milano 1881, parte II, cap. 1, 3, 5.



anche nelle altre manifestazioni della vita sociale, economica, politica ecc. Giacchè, come nota il Loria, l'umanità primitiva dalle prime impressioni della natura circostante trae le linee fondamentali della sua vita; poi, col progresso dell'intelligenza e la complicazione crescente per legge di evoluzione, si ha uno sviluppo analitico dei principali elementi contenuti nei primi germi di ogni istituzione: ed una volta compiuto questo svolgimento analitico e spesso antagonistico, da un eccesso all'altro, dei singoli elementi, l'umanità stessa, giunta ad un alto grado di evoluzione, ricompone in una sintesi finale questi vari elementi e ritorna così al primitivo punto di partenza (1).

Ma purchè, aggiungo io, si noti che questo ritorno non è una ripetizione pura e semplice, ma è il compimento di un ciclo che non può non portare con sè gli effetti e le conquiste della lunga evoluzione precedente ed è quindi molto superiore, nella realtà e nella coscienza umana, a quel primitivo embrione: come appunto dice la famosa similitudine del Goethe, l'umanità procede come una spirale, che sembra ritornare su sè stessa ma sempre avanzando ed elevandosi (2). Così nel campo economico si accentua ora un

(1) LORIA, *La teoria economica della costituzione politica*, Torino 1886, pag. 141.

E COSÌ COGNETTI, *Le forme primitive nell'evoluzione economica*, Torino 1881, in fine. — E DRAMARD, *Transformisme et socialisme*, nella *Revue Socialiste*, février 1885 (§ V. — La loi de regression apparente).

Di questa legge mi sono occupato anche in *Divorzio e sociologia* (nella *Scuola positiva*, 1893, n° 16), nell'*Omicidio* (Torino 1895, pag. 240) e più specialmente in *Socialismo e scienza positiva*, Roma 1894, pag. 97 e segg. e II ediz. Palermo 1900. V. anche la mia risposta al Garofalo *Discordie positiviste sul socialismo*, Palermo 1896 e app. alla trad. franc. del mio *Socialismo e scienza positiva*, Paris 1897, pag. 212.

(2) Quest'idea fu sostenuta con parecchi esempi da DE LA GRASSERIE, *De la forme graphique de l'évolution*, nella *Rev. intern. de sociol.*, sett. 1895; da KRANZ, *La loi de la rétrospection révolutionnaire* (negli *Annales Inst. intern. de sociol.*, 1896, II, 315) e da ZERBOGLIO, *Le retour au passé* (nel *Devenir social*, sett. 1896); mentre le ha opposto qualche riserva il DE GREEF, *Le transformisme social*, Paris 1895, pag. 473, ma perchè, mi pare, egli l'ha presa nel senso di un ritorno puro e semplice, invece di un ritorno formale con elevazione sostanziale. Anche l'HANAU (*Criteri di penalità*, nella *Riv. filos. scient.*, agosto 1891) vede in questo ritorno da noi invocato un difetto della nuova scuola; ma egli pure non osserva che non si tratta di un ritorno puro e semplice nè di una empirica *semplificazione* della funzione penale, come altri ci accusò. È un ritorno ai criteri spontanei, immediati e positivi della funzione difensiva, ma con tutta la elevazione morale



movimento in senso collettivista della proprietà (anche fuori del socialismo, coi limiti sociali all'assoluto *ius utendi et abutendi* ecc.) che ricorda appunto le fasi primitive della proprietà collettiva. O per prendere un esempio più particolare, le donne nelle epoche primitive sono costrette a lavorare; poi sono destinate solo alle cure domestiche; ora vogliono giustamente conquistare la parità del diritto al lavoro, ma sollevandosi naturalmente dalle fatiche più brutali, cui sono condannate presso i selvaggi. Così nelle religioni, secondo Hartmann, la felicità umana si vedeva raggiungibile alle epoche primitive, nella vita umana individuale, poi nella vita d'oltretomba ed ora si tende a riporla nella stessa umanità, ma nelle generazioni avvenire. Così nella politica, secondo Spencer (*Sociologie*, III, cap. 5) la volontà di tutti, elemento sovrano nell'umanità primitiva, cede via via il passo alla volontà di un solo e poi di pochi (per diverse aristocrazie o militari o di nascita o di professione o di censo) e tende a ritornare sovrano col trionfo della democrazia. Così adunque in piena armonia con questa legge sociologica, che sarebbe suscettibile di ben altre illustrazioni, nella funzione difensiva o penale, dopo lo sviluppo dato nei secoli scorsi e nel nostro ai vari elementi parziali che la compongono con prevalenza del criterio etico di colpeabilità, noi a ragione invochiamo il ritorno al suo punto di partenza, di una funzione sociale, ispirata non a criteri estranei o irraggiungibili, ma ai bisogni reali della società umana e guidata dalle conoscenze positive sulla genesi della delinquenza.

Con questo però, di irrevocabile dalla lenta evoluzione elevatrice già trascorsa — e quindi di più alto e progredito in confronto al

---

e la complicazione scientifica portate dallo sviluppo delle fasi antecedenti della pena e dalle nuove indagini scientifiche sul delitto.

Qui vale la legge di "formazione naturale", definita dall'Ardigò per una serie di distinzioni successive sull'indistinto precedente, senza però che questo si cancelli nelle differenziazioni ulteriori.

Ecco perchè la pena anche nella fase *sociale* non può non contenere ciò che di vitale siasi in essa organizzato dalle precedenti fasi di evoluzione. Ed ecco perchè, acutamente, il FIORETTI (*Sul tentativo*, in *Arch. di psych.*, XI, 481) dice che "ogni pena concretamente applicata riproduce in compendio la storia secolare della evoluzione del diritto penale". Il che risponde alla nota legge haecheliana che, nel lato organico, l'ontogenia riproduce in riassunto la filogenia: legge che vale anche nel campo psichico, come dissi a pag. 73.

V. anche DEMOOR, MASSART e VANDERVELDE, *L'évolution régressive*, Paris 1897.



primitivo punto di partenza — che tale funzione viene a spogliarsi di ogni spirito di *vendetta* brutale, per assumere soltanto quello di *difesa* pura e semplice, imposta dalla necessità della conservazione sociale. Talchè, non saprei come spiegarmi, a questo proposito, l'affermazione del Filomusi Guelfi, che, “ la così detta teorica della *necessità naturale* della pena consiste in fondo a ridurre il punto fondamentale della pena stessa al sentimento della vendetta: è questa la conseguenza ultima di un puro materialismo nell'etica e nel diritto „ (1).

Come si vede, se vi è cosa invece, che sia esclusa dalla scuola positiva è appunto il sentimento di vendetta, che accompagna ma non determina, esso, la primitiva reazione difensiva; e si concilia al contrario, per la nuova scuola, la necessità della difesa o preservazione sociale colla pietà verso quegli esseri pericolosi, che non sono colpevoli, nel senso mistico della parola, ma che pur bisogna più o meno segregare dal mondo. O, tutt'al più, se quel sentimento della vendetta, inestinguibile nell'uomo presente, accompagnerà gli atti di difesa contro il delitto, per qualche tempo ancora (sino cioè alla completa diffusione della idea sul delitto come fenomeno di morbosità individuale e sociale) sarà tuttavia un sentimento ben diverso dal primitivo e brutale, un sentimento, “ che ravviva nella società la coscienza della moralità „ (2).

Come pure se continuerà per qualche tempo il sentimento dell'odio contro il delinquente, a cui tiene tanto il Tarde (3) come

(1) FILOMUSI-GUELFI, recensione del LISZT, *Das Reichs strafrecht*, nella *Cultura*, Roma 1881, n° 3, pag. 137. E così BUCCELLATI, *Concetto fondamentale nel diritto penale*, nell'*Annuario di scienze giuridiche*, Milano 1881, II, pag. 33 e seg. — In senso contrario V. STARCKE, *La morale et les lois naturelles*, nella *Revue intern. de sociol.*, dic. 1894 e febr. 1895, il quale riconosce che “ il punto di vista della nuova scuola italiana rappresenta qui un grande progresso „ (p. 130).

V. anche PINSERO, *Il concetto di pena e la nuova scuola di diritto penale*, Palermo 1892; PUGLIESE, *La pena negli ultimi lavori di sociologia penale*, nella *Riv. di giurisprud.*, maggio 1898.

(2) ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*, Opere, Vol. III, 401.

(3) TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890, pag. 497; che, a proposito del congresso di antropologia criminale a Ginevra, ha creduto di interpretare il mio pensiero dicendo che io prevedo l'estinzione del sentimento di odio verso i delinquenti, come già verso i pazzi, per solo effetto del tempo e dell'evoluzione! (*Revue pénit.*, dic. 1896, pag. 1242). Già, come nota il GAUCKLER, *De la peine et de la fonction du droit pénal au point de vue sociologique* (negli *Arch.*



forza morale repulsiva e preventiva (che ha certo un valore — nella presente fase di morale transitoria — ma di cui però egli esagera la efficacia, giacchè non è che uno dei moltissimi fattori psicologici del delitto) esso però si andrà trasformando sino ad estinguersi, come già si è fatto a riguardo de' pazzi. Come questi fino ad un secolo fa si odiavano e si punivano, perchè se ne attribuiva la pazzia alla loro volontà; così ora i delinquenti si odiano, perchè si attribuisce a loro colpa morale ed a loro libera scelta la tendenza al delitto; mentre è evidente che anche per questi, se pure può esservi un sentimento di ripugnanza come per altri malati, l'odio non ha più ragione di essere. E l'entrare in uno stabilimento per i condannati produrrà, quando i dati scientifici sulla genesi del delitto saranno diventati comune coscienza, gli stessi sentimenti, che sono determinati dalla vista di uno stabilimento di pazzi o di malati comuni. Il che renderà anche più serena ed equanime la funzione sociale di clinica preservativa dal delitto, che ora invece molte volte si intorbida per il senso di odio — cieco, per quanto generoso — contro l'autore di qualche più efferato o strano delitto.

Vale a dire, riassumendo, che lo studio di quella evoluzione naturale, per cui dal fatto embrionale di una reazione della irritabilità e sensibilità animale si giunge a quel complesso alto e complicatissimo di costumi, di istituzioni, di leggi onde si costituisce il moderno ministero punitivo, ci porta a questa conclusione più ge-

---

*anthr. crim.*, sett. 1893, pag. 46), c'è una tendenza costante all'aumento del senso di pietà e quindi all'attenuazione delle reazioni sociali contro il delinquente — sicchè, diceva l'ORCHANSKI (*Les criminels russes*, nell'*Arch. psych.*, 1898, XIX, pag. 1) che " l'odio istintivo contro il delinquente è un sentimento proprio all'uomo inferiore „. Ma poi è evidente che la ragione del mio pensiero sta nel risultato scientifico, per cui il delitto (massime nelle sue forme ataviche) si deve considerare come una forma di patologia umana, anzichè un effetto della malvagia volontà, precisamente come avvenne per la pazzia. Sicchè se è vero, come dice il Tarde, che l'umanità odia, oppur no, le azioni secondo che dipendono o meno da cattiva volontà, è altrettanto certo che dimostratosi il delitto come effetto non più di malizia ma di malattia, la ragione di quell'odio viene a cessare.

In questo senso, vedi: JELGERSMA, *Les caractères du criminel-né sont d'origine pathologique*, negli *Actes du Congrès Anthr. Crim.*, Bruxelles, 1893, pag. 34; CABADÉ, *De la responsabilité criminelle*, Paris 1893, pag. 37; VARGHA, *Die Abschaffung der Strafknechtschaft*, Graz 1896-97, 2 vol., *passim*.



nerale, nel problema della umana responsabilità: che l'unica ragion naturale ed il criterio fondamentale della repressione dei delitti stanno nella necessità imprescindibile della propria conservazione, che preme e domina assoluta gli organismi sociali come già gli organismi animali, e che per ciò (ecco l'innovazione profonda della scuola positiva, al di là della scuola classica e del sentimento comune) codesta funzione preservativa dal delitto, nell'individuo e nella società, è e deve essere indipendente da ogni elemento di colpa morale nel delinquente, cioè nell'individuo anormale o ammalato, che dalle proprie condizioni organiche e psichiche, permanenti o transitorie, ereditarie od acquisite, si rende, colla complicità dell'ambiente fisico e sociale, autore di un attacco alle condizioni naturali di esistenza dell'individuo o della società.

Certo, anche nella società come nell'individuo, codesta funzione di difesa o di preservazione dal delitto non può essere indipendente da ogni qualsiasi condizione o criterio ed è ciò appunto che accennerò fra poco, dando così una risposta perentoria ai criminalisti, che ci ripetono l'accusa, altrettanto facile, quanto infondata, di abbandonare noi alla balia tirannica del "gretto interesse sociale", ogni garanzia dell'individuo delinquente o supposto tale. Ma intanto la conclusione a cui ci ha spontaneamente portati l'osservazione dei fatti, stabilisce un principio, evidente per sè, una volta annunciato, e che, malgrado le sue apparenze rivoluzionarie, riceve ampio e quotidiano riconoscimento, per quanto inavvertito, dalla coscienza comune e dalla stessa legislazione. Un principio che ha un'immensa portata scientifica e pratica, destinato a rinnovare dalle fondamenta le dottrine della scienza criminale e le funzioni della giustizia penale, e che è una delle idee più feconde, io credo, che, serpeggianti già, sebbene oscuramente, nella coscienza di alcuni naturalisti scrutanti i rapporti fra le loro conclusioni di fatto e le scienze sociali, siano state da me nettamente affermate e svolte, nei primi tentativi di questo rinnovamento della scienza criminale.

Una delle fondamentali e più certe conclusioni dell'odierna fisiopsicologia — essere cioè l'intelligenza dell'uomo, o meglio tutta la sua attività psichica o morale, non altro che la funzione organica del suo sistema nervoso — non si può concepire e rendere plausibile al senso comune, se non cominciando dai più lontani e deboli bagliori della stessa psichica attività negli animali più sem-



plici, risalendo poi i grandi anelli della catena zoologica fino all'uomo selvaggio e da questo al bambino ed all'uomo adulto civile e più intelligente. Così una delle cardinali e più feconde conclusioni della sociologia criminale, formulata dalla scuola positiva, — essere cioè il diritto di punire e la giustizia penale non altro che una funzione clinica di preservazione sociale dal morbo criminoso, indipendente da ogni condizione di libertà morale o di morale colpeabilità nell'individuo delinquente — non poteva assumere, oltre alla sostanza, anche l'apparenza di verità, di fronte a pensatori preoccupati da opposte abitudini mentali, se non cominciando ad osservarne le prime ed embrionali manifestazioni negli infimi gradi del mondo animale, per risalire dappoi attraverso la scala zoologica all'umanità primitiva e per essa all'odierna società, con quelle ricerche di sociologia animale, che, non comprese o fraintese, possono sembrare, a chi non abbia familiarità colle scienze naturali e colla dottrina fondamentale dell'evoluzione, superfluo ossequio alla moda del giorno.

La conclusione frattanto, a cui siamo giunti, consta di due parti di uno stesso principio fondamentale:

la prima — già riconosciuta più o meno parzialmente da alcuni criminalisti e la sola più praticamente concepita dalla comune coscienza per la schietta osservazione dei fatti quotidiani — sta nel riconoscere al ministero punitivo *il carattere di mera funzione difensiva o preservativa della società*;

la seconda — nuova come affermazione esplicita e per ciò dapprima più combattuta ed ora dagli eclettici accettata come premessa, ma senza coraggiosa induzione di conseguenze logicamente radicali — sta nella *indipendenza di questa funzione da ogni condizione di libertà morale o di morale colpeabilità nell'individuo delinquente*.

Ed è per questa seconda parte, che si entra veramente, colla sociologia criminale, nel vivo del fondamentale problema della responsabilità umana.



## III.

50. Obbiezioni. — 51. La pena (dopo il fatto) non è difesa (prima del fatto).  
 — 52. Difesa sociale non è difesa giuridica. Genesi positiva del diritto, nel suo aspetto individuale e sociale. — 53. Difesa sociale e difesa di classe nella giustizia penale. Criminalità *atarica* e criminalità *evolutiva*.

50. — Prima però gioverà rimuovere alcune obbiezioni, che i criminalisti classici, anche più recenti e qualche eclettico vanno ripetendo contro il principio della difesa e preservazione sociale — come ragione assoluta della funzione penale, senza miscela di altri principii, coi quali si pretenderebbe completarla e disciplinarla. Principii, che inesattamente sono detti “ principii superiori „ (giustizia riparatrice o retributiva) giacchè, essendo chiaro che, umanamente parlando, nulla vi è di “ superiore „ alle necessità della vita umana, individuale e sociale, è tempo oramai di abbandonare le viete distinzioni fra l'*utile* “ arbitrario, volgare, variabile „ ed il *giusto* “ assoluto, nobile, eterno „ che in sostanza, invece sono tutt'uno. Il “ giusto „ o l' “ equo „, non sono che l'utile, definitivamente rispondente alle condizioni naturali dell'esistenza umana, in un dato tempo e luogo, distinto quindi dall'utile immediato e transitorio, non conforme a quelle stesse ultime condizioni — al quale soltanto spettano davvero quelle basse qualifiche, e che noi pure, positivisti, non assumiamo mai a regola di vita (1).

Codeste obbiezioni sono:

I, che il diritto di punire non si può assimilare al diritto di difesa, perchè mentre la difesa riguarda un fatto da compiersi, la pena riguarda un fatto già compiuto;

II, che questa ragione della *difesa o preservazione sociale*, come unico principio del diritto di punire, costituisce un regresso di fronte alla ragione della *tutela o difesa giuridica* data dalla scuola italiana

(1) Fra i più recenti, tra gli eclettici, il SALEILLES, *Individualisation de la peine*, Paris 1898, pag. 7, ripeteva: “ Politica di difesa sociale, il diritto penale è tutto qui: è il suo diretto obbiettivo. Ma politica di difesa sociale adattata alle necessità *innate* dell'*idea di giustizia*: ecco ciò che bisogna aggiungere alla formola della scuola italiana „.



classica contemporanea, soprattutto per questo, che la difesa sociale può legittimare qualunque eccesso di potere per parte dello Stato, a danno dei diritti individuali; mentre la difesa del diritto non ammette questa possibilità (1);

III, che ad ogni modo non la difesa sociale è il fondamento e l'anima della giustizia penale, ma soltanto la difesa della classe dominante.

51. — Quando la società, come persona, come corpo collettivo vivente, respinge l'attacco imminente per parte di un nemico invasore, allora siamo veramente nel caso della difesa *personale* direttamente esercitata, come quando l'individuo respinge un grassatore; ed allora veramente non si tratta di diritto punitivo, propriamente detto, ma di guerra difensiva. Così avviene pure nel caso, in cui l'agente della pubblica forza respinga, a nome della società, un'aggressione diretta contro uno o più individui: anche allora è la società che esercita per delegazione la difesa personale, difendendo sè stessa nell'individuo aggredito. Quando poi la società reprime o, per usare la vecchia parola, punisce il delinquente per un reato già commesso, allora, se si prende la parola *difesa* nel suo significato più ristretto, non si può dire davvero ch'essa faccia atto di legittima difesa, come diceva il Locke.

Eppure, chi vorrà negare che questa repressione sociale di un delitto commesso non abbia la natura intima di una difesa, in senso lato, di una preservazione dai nuovi delitti soprattutto dell'individuo punito ed anche degli altri che potrebbero imitarlo? Sarà dunque questione di parole più che di sostanza, e noi potremo anche, col Franck (2), ritenere più esatta l'espressione di *conservazione* sociale, o meglio ancora (per togliere ogni equivoco dal punto di vista della difesa di classe, che vedremo fra poco) parleremo di *preservazione* anzichè di *difesa* sociale; sebbene, come notava già il Romagnosi, " il diritto di *difesa* non è altro che una

(1) CARRARA, *Programma*, § 611, 815 ecc. *Parte speciale*, Introduzione al volume I, pag. 21, *Opuscoli*, I, 261, II, 12 ecc. E così, in sostanza, gli altri criminalisti della scuola classica.

(2) FRANCK, *Philosophie du droit pénal*, Paris 1880, II édit.. Parte I, cap. 3 e 7; HÉLIE, *Introduction au traité de droit pénal de P. Rossi*, Paris 1872; PUGLIA, *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo*, Torino 1883, nota a pag. 58.



trasformazione del diritto di *conservazione* „ e quindi ne è un equivalente, perchè difendersi vuol dire appunto obbedire e provvedere alla necessità della propria conservazione (1). Ad ogni modo, ciò che a noi, positivisti, preme soprattutto si è, che nella giustizia penale la società non debba vedere altra funzione da quella infuori di una difesa o preservazione delle condizioni di esistenza sociale (individuale e collettiva).

L'evoluzione naturale della pena, che ho accennata poc'anzi, ne è una prova di fatto e ci offre una risposta positiva a questa prima e solita obbiezione. Male infatti si paragonò da quasi tutti i criminalisti, pro o contro, la vera e propria difesa colla repressione sociale; perchè questa, invece, deve paragonarsi alla reazione vendicativa dell'individuo primitivo contro le offese, già subite. Quando infatti la società punisce il delinquente, essa non fa che esercitare quella funzione, che nelle fasi primitive e barbare è rappresentata dalla vendetta dell'offeso, come presso i selvaggi odierni, come nel Medio Evo presso i barbari e tuttora presso alcuni popoli d'Europa (Albanesi, Montenegrini, ecc.) (2). I criminalisti chiamano appunto “ provvidenziale „ questo istinto primitivo della vendetta; e molti rappresentanti del Pubblico Ministero parlano, oggi ancora, di “ vendetta sociale „, accennando inconsciamente all'origine prima del diritto punitivo (3), come altre espressioni comuni, nota il Bagehot, richiamano lontanamente “ lo spirito di guerra che ancora penetra

(1) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, § 49.

(2) È inutile portarne le prove, dopo i fatti, raccolti, tra gli altri, da: LE-TOURNEAU, *La sociologie*, Paris 1880 e *l'Évolution juridique*, Paris 1891; DU BOYS, *Hist. du droit crimin. des peuples anciens*, Paris 1845, *et des peuples modernes*, Paris 1855, tom. I; THONISSEN, *Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, Inde, Égypte, Judée*, 2 vol., Bruxelles 1869; TISSOT, *Le droit pénal*, Paris 1880, tom. I; HOLTZENDORFF, *Handbuch des deutschen Strafrechts*, Berlino 1871, I, § 9 e segg.; DEL GIUDICE, *La vendetta nel diritto longobardo*, nell'*Arch. stor. lombardo*, 1875; PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Padova 1877, vol. V; KOHLER, *Zur Lehre von der Blutrache*, Würzburg 1885; VESNITCH, *Die Blutrache bei den Südslaven*, Stuttgart 1889 (*Zeitsch. f. vergl. Rechtsw.*); STEINMETZ, *Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe*, Leipzig, 1894; GUNTHER, *Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philosophie des Strafrechts*, Erlangen 1895; FRAGAPANE, *Il problema delle origini del diritto*, Roma 1896, pag. 214 e segg.; DE LA GRASSERIE, *La vengeance privée*, negli *Annales Inst. intern. Sociol.*, Paris 1899, V, 359.

(3) PAGANO, *Principii del codice penale*, § 1 ecc.; CARRARA, *Programma*, § 587.



la nostra morale (1) „. Gli è perciò, che giustamente lo Stephen asseriva che “ il diritto penale sta alla vendetta in una relazione molto analoga a quella tra il matrimonio e l'istinto sessuale (2) „.

Ora chi può negare, che anche nella vendetta personale non si contenga il concetto di difesa contro le possibili ripetizioni delle offese? E così, chi può negare che la società punisca non tanto per quello che è accaduto, ma per quello che può accadere, cioè per preservarsi dalla ripetizione degli attacchi criminosi? La reazione individuale o collettiva, contro l'azione criminosa — che offende cioè le condizioni di esistenza dell'individuo o della collettività — non è che una *vendetta difensiva* (3). Ellero, quando scrive che “ la pena mira ai delinquenti futuri e non a quello (io direi, *insieme* a quello) cui percuote „, riconferma appunto l'antico dettato della osservazione quotidiana: “ punitur non quia peccatum, sed ne peccetur (4) „. Il senso comune (non curante delle questioni di parole) non ha mai potuto formarsi altra idea della giustizia penale da quella infuori di difesa o di preservazione sociale; ed è questo uno dei casi, in cui scienza e senso comune vanno d'accordo, ed è allora inutile l'arrovellarsi per trovare principii e formule recondite, davanti ad una così limpida realtà!

Certo la difesa sociale non è precisamente la vendetta personale, perchè questa è la prima fase di una evoluzione che finisce con quella: di *atto* individuale e transitorio, essa diviene *funzione* collettiva e permanente, rispondente ad un bisogno permanente e col-

(1) BAGEHOT, *Lois scientifiques du développement des nations*, Paris 1875, pag. 85.

(2) STEPHEN, *General View of the Criminal Law of England*, London 1863, pag. 99.

(3) Per questo ha ragione il WESTERMARCK (*The Essence of Vengeance*, nel *Mind*, luglio 1898) di negare che la vendetta abbia la sua radice nel sentimento della propria superiorità, che si cerchi di affermare ed aumentare in seguito all'ingiuria patita, come sostiene lo STEINMETZ (op. cit.). Questo sentimento può accompagnare e non sempre, la reazione vendicativa, ma l'anima di questa risiede evidentemente nell'istinto della propria difesa e conservazione. E per questo si spiega come nei tempi primitivi e nelle fasi arretrate di evoluzione sociale e nelle classi meno elevate de' popoli civili e talvolta anche nella morale comune la vendetta sia considerata come una virtù.

V. STARCKE *La morale et les lois naturelles*, nella *Revue intern. de sociologie*, febr. 1895, pag. 133; FRAGAPANE, *Il problema delle origini del diritto*, Roma 1896, pag. 217.

(4) ELLERO, *Opuscoli criminali*, Bologna 1875, pag. 132.



lettivo. È per ciò che Romagnosi diceva: " Il magistero penale non è nè individuale nè temporaneo: ma è universale e perpetuo a tutta una società „ (1). Ed è per ciò, ancora, che Guerrazzi diceva: " E non mi muove neppure la considerazione, che la pena non si abbia a proporre per fine la vendetta, perchè anzi io giudico, che se l'abbia a proporre. Che vi abbiano di più maniere vendette si accorda; e che l'uomo condotto a vivere in comunanza civile debba cedere il suo diritto di vendicarsi in mano al magistrato, s'intende; come si capisce altresì che vi hanno vendette ingiuste per l'affetto, che le partorisce, o pel modo o per l'eccesso coi quali vengono eseguite, e queste tutte condannansi; ma la vendetta giusta, pacata, corrispettiva all'offesa non si può condannare „ (2). E come già osservai, la stessa norma che " il male *merita* male „ e che si dice l'espressione più alta della giustizia morale assoluta e l'unico fondamento del diritto di punire secondo Kant, Mamiani, Rossi, Guizot, De Broglie, ecc., non è invece essa stessa che una distillazione della primitiva vendetta e del talione. Talione, che costituì un grande progresso quando sorse e si impose, ma che ora è sorpassato dalla fase di evoluzione morale corrispondente al predominio della proprietà privata, che complicò le norme di giustizia cristallizzando in esse le ineguaglianze economiche (come, del resto, le variate condizioni economiche sostituiscono alla vendetta del *sangue* la composizione *pecuniaria*), mentre il talione, non solo rispondeva alla ragione darviniana di conservazione della collettività, limitando gli eccessi delle vendette personali e famigliari, ma soddisfaceva anche il sentimento di eguaglianza, più vivace sempre nelle fasi primitive della umanità (3).

La " morale ideale ed assoluta „ potrebbe infatti consigliare che " a chi percuote la guancia destra si offra anche la sinistra „: ma l'istinto di conservazione, di difesa, di vendetta personale, insieme riuniti, impongono invece una reazione, di cui " l'occhio per occhio, dente per dente „ fu la prima limitazione, espressa poi generica-

(1) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, § 337.

(2) ELLERO, *Giornale per l'abolizione della pena di morte*, fasc. I: *Lettera al direttore di F. D. GUERRAZZI*, Milano 1861; ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*, Milano 1879, pag. 463-465.

(3) LAFARGUE, *Recherches sur l'origine de l'idée de justice*, nella *Revue socialiste*, luglio 1899.



mente e distillata nella formula equivalente che " il male merita male „. Mentre a questa *gratuita* e perciò in realtà meno morale affermazione, noi contrapponiamo la necessità della reazione difensiva, imposta dall'istinto di conservazione in ogni essere vivente.

È appunto allora, che la pena diviene ciò che da Beccaria, e prima di lui da Hobbes, da Leibnitz, da Holbach, e dopo da Romagnosi, da Schopenhauer, da Stuart Mill, ecc., si disse che debba essere: " un motivo sensibile opposto al delitto „ (1). Nel duplice significato, come osservò l'Ellero, prima di motivo psicologico repellente dal reato, come minaccia legislativa — poi di difesa diretta contro la ripetizione degli attacchi per parte del delinquente, come esecuzione della minaccia stessa.

Distinguasì, adunque, col Carmignani, la difesa preventiva dalla difesa repressiva, ma non si contesti che il ministero punitivo sia una pura e semplice funzione di difesa e di preservazione sociale.

E non si dimentichi soprattutto la differenza che pur sempre passa fra le condizioni di esistenza di un organismo individuale e quelle di un organismo sociale. Il ripetere infatti, che " non esiste legittima difesa contro le aggressioni future: occorre che l'aggressione sia *attuale* „ (2), non è che un equivoco, quando si applichi alla società una regola, che vale soltanto per l'individuo.

Certo l'individuo non potrebbe invocare la legittima difesa se uccidesse un uomo, col pretesto che questo od altri lo avrebbe aggredito in un avvenire più o meno remoto: e questo perchè, nella vita reale, ogni individuo non va soggetto alle aggressioni ogni giorno; che anzi, queste, relativamente a ciascuno di noi, costituiscono un avvenimento sempre più raro col progredire della civiltà e per molti anzi non si verifica mai per tutta la vita. È naturale allora che l'individuo debba aspettare, che questa aggressione si presenti realmente, per difendersene: e frattanto egli potrà soltanto prendere quelle cautele preventive ed indirette, contro il pericolo futuro, che spettano all'individuo come alla società e sono anzi le più efficaci.

Ma la società, come organismo collettivo e permanente in ogni giorno e ad ogni ora subisce invece in questa od in quella parte

(1) BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 2.

(2) PROAL, *Déterminisme et pénalité*, in *Arch. d'anthrop. crimin.*, juillet 1890, pag. 379. E prima lo aveva detto, fra i tanti altri, ORTOLAN, *Éléments de droit pénal*, I, § 180.



individuale della sua compagine, delle continue, ininterrotte aggressioni criminose, sotto forma di omicidii, o furti, o stupri, o falsi, o incendi, ecc. Per essa quindi, anche a rigor di termini, si può dire che l'aggressione è sempre attuale ed imminente e vi è quindi anche questa condizione fondamentale di legittima difesa per il suo ministero repressivo; il quale dunque, ripetiamolo ancora una volta, altro non è che una funzione preservativa, immanente in ogni organismo sociale.

52. — E sia pure, soggiungono i criminalisti classici: ma non vedete allora che parlando di difesa *sociale* più o meno intinta dello spirito di vendetta, esponete così l'individuo ad ogni sorta di soprusi per parte della società, la quale a nome delle pretese necessità od utilità sociali, esorbita nella repressione ed ottiene, col l'annichilimento dei diritti individuali ed umani, il famoso "ordine di Varsavia? „ Noi invece, essi dicono, parliamo di difesa o tutela *giuridica*, e poniamo così il Diritto, supremo termine ed assoluto, come diga inconcussa contro ogni esorbitanza della società contro l'individuo. —

Stimo inutile osservare come questa generosa preoccupazione dei criminalisti classici sia il portato di quella corrente individualistica propria del nostro secolo, per la quale, giungendo alla esagerazione si continua a vedere nella società moderna il nemico dell'individuo, qual era lo Stato medioevale; e come quindi essa andrà diminuendo nel moderno equilibrio, che la sociologia positiva intende appunto di stabilire fra individuo e società, presi come termini inseparabili e concordi della vita umana. E stimo anche inutile ripetere l'idea giustissima di Livingston, nella sua prefazione al progetto di codice penale della Luigiana: " L'utilità generale è così intimamente legata colla giustizia, che in giurisprudenza criminale esse sono inseparabili „ o, direi, sono la stessa cosa. Piuttosto credo utile ripetere qui una mia idea, accettata anche dal Puglia e dagli altri seguaci della scuola positiva, per la quale poi si riconferma una osservazione fatta dallo stesso Carrara e ripetuta dal Cisotti, che le varie formule, " spesso diversificanti nella corteccia delle parole, si unificano poi nella sostanza „ (1).

---

(1) CISOTTI, *Il diritto penale* (Riv. penale, 1876, 283).

Eppure la scuola classica italiana contemporanea, esauritasi nella analisi



Io credo, cioè, che la formola " necessità della difesa *giuridica* „ sia veramente consentanea ai fatti ed unica giustificazione positiva del diritto di punire; ma credo tuttavia che la formola " necessità della difesa o preservazione *sociale* „ non solo sia equivalente ad essa, ma ne sia anzi più esatta.

Infatti nella espressione " difesa del diritto „ si cela un equivoco, prodotto dalla non precisa distinzione fra *diritto razionale* — come complesso di principii elaborati dai pensatori e dai giuristi, e *diritto positivo* — come precetto sociale, espressione della volontà della maggioranza legale e di un bisogno generale. Ora se per " difesa del diritto „ si intende che la società, nel punire, debba curare la conservazione di un ordine giuridico astratto, razionale, allora veramente vi è differenza colla " difesa sociale „, che rappresenta invece le condizioni concrete dell'esistenza sociale. Ma allora è facile notare, che non è quella veramente la ragione del ministero punitivo; perchè la società se ha l'obbligo, nel formulare le sue leggi, di seguire i dettati della ragione e della scienza, una volta però che abbia concretato un dato ordine di leggi, non può che curare la conservazione di questo ordine, come esiste attualmente, sia o no conforme ai principii scientifici. Infatti se la formula " tutela giuridica „ si dovesse intendere come " difesa del diritto „ in senso astratto o razionale, resterebbe sempre a domandare: e di quale diritto? Del diritto, quale lo concepirono i Greci, i Romani, il Medio Evo, il secolo XVIII o il secolo XIX? Il diritto, quale lo pensano e lo sentono oggi gli Italiani, gli Inglesi, i Chinesi, i Montenegrini, gli Eschimesi o gli Ottentotti? Siccome il diritto, come idea non è assoluto, eterno, immutabile (1), ma varia coi tempi e coi luoghi e perfino colle persone; evidentemente unico punto fisso di partenza, per lo studio scientifico di una funzione

---

logica del delitto come entità astratta, ha perduto molto tempo e molto ingegno a discutere se la ragione del diritto di punire fosse la " tutela giuridica „ (Carrara) o non piuttosto la " conservazione giuridica „ (Tolomei) o la " reintegrazione giuridica „ (Buccellati) o la " riaffermazione giuridica „ (Pessina)! E questo bizantinismo raggiunge il colmo nella famosa formula hegeliana, che " il delitto nega il diritto „ ma " la pena nega il delitto „ dunque „ la pena riafferma il diritto „, perchè " la negazione di una negazione è una riaffermazione! „.

(1) SPENCER, *Le basi della morale*, Milano 1881, pag. 45; HENNEBICQ, *Leçon d'ouverture au cours de droit naturel*, Bruxelles 1896.



sociale, non può essere che il diritto positivo, com'è ora in una data società.

Il dire adunque, che la società ha diritto di punire per la necessità della difesa giuridica, altro non può esprimere se non che la società punisce per conservare l'ordine giuridico, esistente in un dato momento storico. Ma allora è anche facile vedere, che difesa *giuridica* equivale perfettamente a difesa *sociale*, perchè società e diritto sono due termini correlativi e convertibili. Chi dice *diritto* dice *società*, perchè non esiste diritto senza società, come non esiste società senza diritto. Il diritto, cioè, come dice stupendamente Ardigò (con una frase felice, che fu molto ripetuta da molti dacchè io la misi in circolazione fra i giuristi), *il diritto è la forza specifica dell'organismo sociale*, come l'affinità è la forza specifica delle sostanze chimiche, la vita delle organiche, la psiche degli animali (1).

Come non vi è sostanza chimica senza affinità, organismo senza vita, animale senza psiche, così non vi può essere società senza diritto.

Se un uomo fosse solo sulla terra, esso non incontrerebbe limite alcuno alla sua attività. Incontrerebbe degli ostacoli nelle forze

(1) ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*, Milano 1879, pag. 550. — Nella pubblicazione completa delle sue *Opere* l'ARDIGÒ ha separata la *Morale dei positivisti* (vol. III, Padova 1885) dalla *Sociologia* (vol. IV, Padova 1886), che ne costituiva l'ultima parte, collo studio della "formazione naturale del fatto speciale caratteristico dell'organismo sociale, ossia della *giustizia*".

È nella *Sociologia* (IV, 96) che trovasi ora quella frase, però modificata coll'altra che " *la giustizia è la forza specifica della società* „; mentre " *il diritto è la facoltà di agire e reagire, che ciascuno sente in sè* „ (IV, 18), quando si considera isolatamente; e diventa il diritto sociale o diritto propriamente detto " *in quanto è ridotto in limiti determinati dal contrasto della potenza opposta degli altri uomini consociati* „ (IV, 126).

La ragione di questo mutamento credo che stia nei diversi aspetti, individuale e sociale, positivo e negativo, sotto cui si può considerare il diritto, cioè il prodotto naturale e necessario della coesistenza umana e dei quali credo di dare qui una sintesi completa.

Quella che ARDIGÒ chiama la *Giustizia* è il diritto nel suo aspetto *sociale*; mentre il diritto come facoltà di agire, ridotta nei limiti di coesistenza cogli altri uomini consociati, è considerato nel suo aspetto *individuale*.

Meno esattamente il BORDIER, *La vie des sociétés*. Paris 1887, pag. 25, dice che " *l'ambiente sociale è retto dalla sociabilità come l'ambiente chimico dall'affinità* „.



naturali o negli altri animali, ma non vi potrebbe essere nè vi è alcuna regola giuridica di condotta fra l'uomo e le cose o gli altri esseri, perchè vi sarebbe eterogeneità assoluta, sia di ordine naturale sia di specie animale. Non perchè l'uomo solo sia dotato di ragione e di libera volontà, in esso solo è possibile il diritto, come dicono i giuristi colla filosofia tradizionale: ma unicamente perchè la specie, la razza è il grande criterio di affinità sociale, solo tra uomo e uomo è possibile un rapporto veramente sociale e quindi giuridico. L'anima del diritto è l'eguaglianza, non solo nel rapporto morale od ideale, ma sì anche nel rapporto fisico od organico. Infatti, se un uomo civile si incontrasse con un selvaggio degli infimi gradi, neanche allora potrebbe esservi una regola comune di diritto; la troppo enorme differenza, organica e psichica, di razza, impedirebbe ogni accordo reciproco sui limiti imposti alla loro coesistenza (1). Le razze inferiori, nota benissimo il Lubbock, non hanno il concetto del *diritto*, per quanto sia loro familiare e tenace quello di *legge* o di comando del capo-tribù (2). È soltanto fra uomini di razza o condizione psichica non troppo disformi, che può aver luogo una regola costante di condotta, che seguirà essa pure, nel suo sviluppo e nella sua perfezione, i gradi successivi della evoluzione umana a sociale. Infatti senza parlare delle società animali, anche fra i selvaggi vi sono talune norme di vita collettiva, imposte dalle prime condizioni dell'esistenza, le quali rappresentano l'embrione di quell'ordine sociale o giuridico, che viene poi via via allargandosi e complicandosi collo svolgersi della civiltà e passa dal semplice e violento contrasto di forze brutali all'equilibrio razionale di facoltà giuridiche.

Dati adunque due uomini, la loro attività esterna incontra subito dei limiti nella loro coesistenza: lo stesso strumento non può essere adoperato dall'uno e dall'altro contemporaneamente, lo stesso cibo

---

(1) Questa mia osservazione sull'uguaglianza o somiglianza, anche fisica, come condizione dei rapporti giuridici, è stata riprodotta poi dal Tarde, nella sua teoria eclettica della responsabilità, fondata sulla *identità personale* e sulla *somiglianza sociale* di cui m'occuperò più innanzi, al § V. — Il GIDDINGS, *The Principles of Sociology*, New York 1896, e trad. franc. Paris 1897, sostiene che il carattere specifico e il vincolo elementare della società sono "la coscienza di specie".

(2) LUBBOCK, *Le origini dell'incivilimento*, Torino 1875, pag. 609.



non può servire a tutti e due (1). Ora se a quei due uomini se ne aggiunge un terzo, un quarto, e via via fino alla tribù selvaggia, fino allo Stato moderno, sempre più crescono e si intrecciano i rapporti e quindi i limiti delle singole attività, e l'ordine giuridico diviene sempre più complicato. Anch'esso segue la stessa legge universale di evoluzione, per un continuo passaggio dal semplice al complesso. Ma qualunque sia il grado di sviluppo dell'idea astratta di diritto e dell'ordine giuridico concreto, è un fatto incontestabile che non vi può essere un'associazione d'uomini, senza che vi siano dei limiti nelle loro attività, senza cioè che vi sia un ordine giuridico. Il concetto sperimentale ed unico possibile del diritto è *il limite necessario delle attività coesistenti*. Stuart Mill diceva appunto, che " il diritto è una libertà limitata da un'altra libertà „, e lo Stein ripete che il diritto " è, astrattamente pensato, il limite tra le persone, in ogni singolo momento della loro vita reale „ (2). E Dante, fino dai suoi tempi, lo chiamava appunto " *hominis ad hominem realis ac personalis proportio* „ e Kant: " una coazione universale, che protegge la libertà di tutti „ (3) e Spencer " i diritti sono una relazione da uomo a uomo, fuori della quale non è possibile quella corrispondenza fra azioni interne ed esterne, da cui risulta la vita „ e più recentemente: la giustizia è " la libertà di ciascuno, limitata soltanto dall'uguale libertà degli altri „ (4).

E, com'è facile vedere, da questo concetto negativo del diritto, come *limite* imposto dalla necessità dell'esistenza individuale associata, sorge quale termine correlativo ed inseparabile, il concetto positivo di *facoltà di fare e di esigere*, tutto ciò che non sorpassa per parte nostra il limite segnato dalla coesistenza altrui e che

---

(1) Così SPENCER, *Iustice*, London 1891, comincia la enumerazione dei diritti umani col " diritto di integrità fisica „ (cap. IX) — di " libero movimento e locomozione „ (cap. X) — di " uso dei mezzi naturali „ (cap. XI) ecc.

(2) STEIN, *Die Volkswirtschaftslehre*, II Aufl., Wien 1878, trad. Lambertenghi, Verona 1879, § 6.

(3) Citato da CARLE, *La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale*, Torino 1880, pag. 307, e II ediz. 1891.

(4) SPENCER, *Iustice*, London 1891, pag. 46 e App. A, dove egli dichiara di non aver conosciuta la definizione di Kant, simile alla sua. — Ma lo Spencer non ricorda la definizione del diritto, anche più somigliante, data da Stuart Mill.



serve a contenere gli altri entro quel limite stesso a nostro riguardo (1).

Da cui deriva, che diritto e dovere, anzichè essere, l'uno o l'altro in ordine di precedenza e di preminenza, come hanno fantasticato i moralisti e filosofi del diritto, sono invece coevi ed inseparabili, come il diritto e il rovescio di una superficie, perchè entrambi determinati dalle necessità inevitabili della coesistenza umana (2).

Senonchè il diritto, oltre al suo aspetto *individuale*, di limite esterno e reciproco fra le attività umane coesistenti e di conseguente facoltà di agire e di esigere entro questo limite, deve essere considerato anche nel suo aspetto *sociale*, che è pure duplice. In quanto cioè la coesistenza di due o più uomini rende necessaria una serie di limiti negativi e di facoltà positive nella loro esterna attività, è evidente che il diritto non può concepirsi se non come prodotto necessario e forza specifica e funzione protettiva interna, di ogni organismo sociale.

Come la psiche negli animali ha una origine ed una funzione protettrice della loro vita, giacchè per esempio l'idiota abbandonato a se stesso muore per assoluta insufficienza psichica a procacciarsi e guarentirsi le necessarie condizioni di esistenza (3); così il diritto ha origine e funzione protettrice nella società, la quale non potrebbe esistere se fra gli individui che la compongono, nei rapporti tra loro e colla collettività, non esistesse quel complesso di norme negative (limiti) e positive (facoltà) che costituiscono appunto il diritto. Ed ecco perchè la frase dell'Ardigò che " il diritto è la forza specifica dell'organismo sociale „, additandone soltanto la genesi naturale, si completa con quella dell'Ihering, che " il diritto è la guarentigia delle condizioni di esistenza della società „ (4). Ed ecco, anche, perchè il diritto, tanto come idea (nelle teorie filosofiche e nella coscienza comune) quanto come fatto

(1) In ciò consiste quella che lo STRICKER chiamò " la fisiologia del diritto „ (Wien 1884) costituita dal sentimento della facoltà di agire che l'uomo ha in sè per il potere della volontà sui muscoli e dall'esperienza che gli altri individui hanno lo stesso potere e quindi la stessa facoltà di agire.

(2) Cfr. KOWALEWSKY, *Les origines du devoir*, nella *Rev. inter. de Sociol.*, febbraio 1894.

(3) SERGI, *Origine e significazione biologica dei fenomeni psichici*, Milano 1885.

(4) IHERING, *Der Zweck im Recht*, II ediz., Leipzig 1884.



(nelle leggi o consuetudini) non è nè assoluto nè eterno nè immutabile: ma come il linguaggio, l'arte, l'economia, la religione, la morale è invece un prodotto sociale che varia nel tempo e nei luoghi, secondo le attitudini fisio-psichiche di ciascun gruppo etnico e le condizioni dell'ambiente, in cui se ne svolge la vita. Talchè, sia detto di passaggio, mentre questo modo positivo e relativo di considerare il diritto parve alla filosofia tradizionale un vero regresso, che togliesse contro l'arbitrio dello Stato ogni cardine saldo di un preesistente e superiore archetipo eterno di diritto (e perciò i giuristi classici scrivono Diritto col D maiuscolo, come i platonisti scrivono Idea coll'I maiuscolo); invece è questo l'unico modo, non solo scientifico ma fecondo di rafforzare la coscienza giuridica, negli individui come nelle nazioni, secondo quella " lotta per il diritto „ che giustamente l'Ihering additava come primo dovere civile di ogni uomo (1).

Se infatti il diritto non è immutabile, ma segue la legge di evoluzione come ogni altro fenomeno naturale e sociale, è evidente che esso come oggi è diverso dal diritto dei tempi passati, così domani sarà diverso e migliore, perchè sempre più umano, da quello di oggi; e l'umanità appunto deve continuamente lottare perchè il diritto si svolga e s'elevi, anzichè mummificarsi nelle formule dei teorici o nei codici dei legislatori.

L'altro aspetto sociale del diritto consiste nella sanzione legale, che ne è il contenuto inseparabile e l'unico positivo criterio di distinzione, su cui tanto si è disputato, dalle norme della morale. Dalle condizioni naturali di esistenza in ogni organismo sociale — in cui, per contraccolpo della parte presa nelle guerre coi gruppi vicini e del passaggio dalla vita nomade e pastorale alla vita sedentaria agricolo-industriale, si determina sempre una distinzione fra vincitori e vinti (prigionieri, schiavi) fra dominanti e dominati, fra governanti e governati — si determinano delle regole di condotta, che tendono in parte a rendere possibile e migliore la coesistenza di tutti gli individui associati ed in parte a difendere gli interessi della classe dominante; talchè del diritto in questo suo aspetto sociale si può dire che esso abbia tanto una funzione di solidarietà sociale (Durkheim) quanto di mantenimento dell'ineguaglianza (Gumplowicz).

---

(1) IHERING, *La lotta per il diritto*, trad. Mariano, Milano 1875.



Queste regole di condotta hanno, come vedremo più innanzi, ciascuna la relativa sanzione coercitiva, ossia determinano una corrispondente reazione da parte della società contro l'individuo che le infrange. È soltanto quando una regola di condotta ha un'importanza massima per l'esistenza sociale o di classe, che essa viene accompagnata dalla forma coattiva di sanzione, divenendo così regola di diritto, anzichè regola di convenienza o di morale, come nel comunismo egualitario dell'umanità primitiva, prima della appropriazione familiare e poi personale dei mezzi di produzione e di lavoro, bastavano appunto le norme del costume e della tradizione.

Sicchè ogni infrazione alle norme del diritto determina una sanzione, cioè la reazione, non solo dell'opinione pubblica, ma dello Stato in forza di questa o quella legge emanata dall'autorità sociale.

Giustizia, nel senso positivo, significa appunto il complesso e l'idea generale di queste sanzioni sociali che, in ogni tempo e luogo, o per consuetudine o per legge, ma sempre con autorità coattiva fissano e proteggono le regole di diritto, determinate dalle speciali condizioni di esistenza sociale. Però con questa legge costante che segna il ciclo dalla nascita al tramonto di ogni diritto, inteso ad una guarentigia di classe, anzichè di tutta la collettività: e cioè dapprima i *bisogni* dell'esistenza (individuale e sociale) determinano corrispondenti *interessi* (nell'individuo o nella collettività) e questi conducono ad una lotta per trasformarli in *diritti*, fornendoli della sanzione coercitiva: i diritti poi, per l'abuso inevitabile e per le mutate condizioni economiche e quindi sociali, degenerano in *privilegi*, che invano, ma più o meno ostinatamente e a lungo, vengono opposti alla ulteriore evoluzione sociale, per conquista di nuovi diritti corrispondenti ai nuovi bisogni e interessi, determinati dalle mutate condizioni sociali (1).

Ed è dall'esperienza diretta e trasmessa ereditariamente di queste sanzioni legali che in ogni individuo nasce e si sviluppa la "co-

---

(1) La lotta secolare della borghesia (terzo Stato) contro le classi dominanti (aristocrazia e clero), determinata dai nuovi bisogni e interessi corrispondenti al sorgere dell'industria manifatturiera ed alla scoperta dell'America; ed ora la lotta del proletariato, per il proprio diritto, cioè per il diritto umano di tutti i consociati, determinata dai nuovi bisogni e interessi corrispondenti alla grande industria capitalista, propria del dominio borghese, sono esempi evidenti di questa trasformazione, evolutiva prima e involutiva poi, dei bisogni in interessi, in diritti, in privilegi.



scienza del diritto „ come dall'esperienza delle sanzioni dell'opinione pubblica e della religione nasce e si svolge “ la coscienza morale „, che più esattamente dovrebbe chiamarsi “ il senso sociale „ (1).

(1) D'AGUANO (*Genesi ed evoluzione del diritto civile*, Torino 1890, pag. 99 e seg.) sostiene giustamente che la coscienza giuridica sorge spontanea nel popolo, come sentimento che accompagna il reciproco limitarsi delle attività coesistenti. Ma inesattamente, secondo me, egli esclude, contro la teoria inglese (ST. MILL, *L'utilitarisme*, cap. 5; BAIN, *Émotion et volonté*, p. I, cap. 15; SPENCER, *Principes de psychologie*, II, pag. 625 e *Iustice*, London 1891, pp. 152-155) che la coscienza giuridica derivi dall'affermazione delle sanzioni legali da parte del potere sociale; giacchè anche questo è un elemento innegabile nella genesi della “ coscienza del diritto „ in ciascun individuo. Ed è anzi soltanto così che può spiegarsi la prevalenza crescente dell'elemento *psicologico* sull'elemento *fisico* nella coazione, come carattere specifico del diritto (V. NEUKAMP, *Das Zwangsmoment in Recht*, nelle *Jahrb. intern. Verein. vergleich. Reichsw.*, 1899, IV, fasc. 1).

Come è noto, per la filosofia metafisica invece l'uomo nasce con un senso morale congenito, per cui, prima e all'infuori di ogni esperienza sociale, egli ha il sentimento di ciò che è giusto o ingiusto per le regole eterne ed assolute della legge morale. La parte di vero in questa affermazione sta nella predisposizione ereditaria, che ogni uomo ha di sentire e concepire le regole della morale e del diritto (per l'esperienza delle generazioni passate che facilita gli insegnamenti educativi nella prima infanzia); ma del tutto fantastica ed inesatta (e ormai abbandonata nella scienza, dopo l'insuperata critica di Locke contro i principii innati) è la pretesa esistenza di norme assolute ed eterne, della morale e del diritto, di cui ogni uomo porterebbe l'innata coscienza. Come diceva Pascal, un meridiano basta a rovesciare tutte le regole di giustizia: l'uccidere i proprii genitori che è la massima fra le ingiustizie per un europeo, è invece il più pietoso dei doveri morali per gli abitanti di Sumatra e per altre popolazioni selvagge (V. per la critica dell'innatismo, LAVIOSA, *La filosofia scientifica del diritto in Inghilterra*, parte I, Torino 1897, pag. 313 e seguenti).

Il POLETTI (*La persona giuridica nella scienza del diritto penale*, Udine 1886, pag. 134) col THOMPSON (*A System of Psychology*, London 1884, I, 80) e col BONELLI (in *Riv. filos. scientif.*, 1885, pag. 549 e maggio 1887) ritiene che il diritto sia un “ fenomeno superiore „ ai fenomeni psicologici e sociologici, come questi sono superiori ai fenomeni biologici. — Ma questa idea manca di base positiva, perchè ogni fenomeno sociale (cioè compiuto dall'uomo in mezzo ai suoi simili) ha sempre, inseparabilmente, un aspetto biologico, psicologico e sociologico e in questo un valore economico-morale-giuridico-politico ed artistico. Sarà questione di diversa prevalenza dell'aspetto biologico o psicologico o sociologico e del valore economico, morale, giuridico ecc. in ogni atto umano; ma questo, qualunque sia, dal più insignificante al più grandioso, sempre riassume in sè quei diversi aspetti e valori. E perciò non è esatto il dire che i



Ed è poi dallo studio teorico e sistematico delle norme negative e positive dell'attività umana, nell'aspetto individuale e sociale, che nasce e si svolge la scienza del diritto; la quale sarà metafisica o positiva, secondo che parte dalle astrazioni ideali o dalla osservazione dei fatti e seguirà le fasi della filosofia in genere, poichè se questa studia tutto l'uomo, quella invece ne studia una parte, cioè la vita sociale, esterna, giuridica.

Comunque però, questa parte della esistenza umana si consideri, sia nell'aspetto individuale — come limite inevitabile fra due o più attività coesistenti e come corrispondente inseparabile facoltà di fare o di esigere ciò che sta dentro quel limite — sia nell'aspetto sociale — come forza specifica di ogni organismo sociale, e come corrispondente, inseparabile sanzione collettiva — ad ogni modo rimane stabilito che *società* e *diritto* sono due termini equipollenti e correlativi. Talchè dire difesa giuridica e difesa sociale è l'identica cosa; e soltanto la formola della difesa sociale è più esatta, perchè esclude il possibile equivoco di quel diritto astratto ed as-

---

fenomeni morali e giuridici siano *superiori*, p. es., ai fenomeni economici o politici, giacchè in realtà sono tutti fenomeni sociali, che prendono nomi diversi secondo la diversa prevalenza di questo o quell'aspetto e valore. Piuttosto sarebbe esatto il dire, che come " l'ontogenia riassume la filogenia ", così ogni atto umano riassume in sè la evoluzione di tutti i fenomeni da quelli fisico-chimici a quelli psico-sociali.

Vedasi per questa genesi del diritto — in senso eclettico: il CARLE *La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale*, II ediz., Torino 1891; BEAUSSIRE, *Les principes de droit*, Paris 1888; FOUILLÉE, *L'idée moderne du droit*, Paris 1878; — e in senso positivista: oltre i citati ARDIGÒ, SPENCER, ST. MILL., BAIN, LETOURNEAU, anche DE GREEF, *Introduction à la sociologie*, Bruxelles 1889, II, cap. X; ZANI, *Il diritto secondo la legge di evoluzione*, Mantova 1881; COGLIOLO, *Saggi sull'evoluzione del diritto privato*, Torino 1885; BONELLI, *La morale e il diritto come elementi integranti dell'organismo sociale* (*Riv. filos. scient.*, maggio 1887); MOLINARI, *La formazione naturale del diritto*, ibidem, settembre 1887; SCHIATTARELLA, *I presupposti del diritto scientifico*, Palermo 1885; VANNI, *Il problema della filosofia del diritto*, Verona 1890; PELLEGRINI, *Diritto sociale*, Borgo a Mozzano 1891; PUGLIA, *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo*, Torino 1883 e *L'idea moderna del diritto in Italia*, nel *Pensiero ital.*, ott.-nov. 1893; PAOLUCCI, *Il nuovo indirizzo nella scienza giuridica e nel diritto positivo*, Salerno 1888; MAJORANA, *Il sistema dello stato giuridico*, Roma 1889; VACCARO, *Le basi del diritto e dello Stato*, Torino 1893; FRAGAPANE, *Il problema delle origini del diritto*, Roma 1896, pag. 205; PIETROPAOLO, *Genesis ed evoluzione del diritto*, Milano 1897; DOBRESKO, *L'évolution de l'idée de droit*, Paris 1898.



soluta, che non ha a che fare col ministero punitivo, considerato nel suo esercizio pratico, come funzione sociale quotidiana. La scienza giuridica ha lo scopo e l'unica ragion d'essere di indicare al potere sociale la via da seguire, ed è appunto essa — sotto la pressione e la suggestione dei nuovi bisogni, economici e morali, per le mutate condizioni sociali — che determina e illumina i successivi cambiamenti nell'esercizio del magistero penale, quando essa, come prima la scuola classica all'uscita del Medio Evo ed ora la scuola positiva, come già dissi, rispecchia la coscienza comune di un disaccordo fra legge scritta e condizioni di esistenza sociale. Ma la scienza non ha modo nè potere di imporre alla società l'attuazione di idee non ancora imposte dai nuovi bisogni e quindi non ancora passate nella coscienza della maggioranza, e quindi non ancora fornite dell'impulsività necessaria al loro passaggio da semplice idea a fatto concreto.

Un tempo si punì per vendicare le offese, poi per placare la divinità oltraggiata e ristabilire l'autorità del principe manomessa dal delitto; poi si credette che ragione del diritto di punire fosse una giustizia più o meno assoluta o l'obbligo di emendare il colpevole, attribuendo a quel diritto un carattere di sacerdozio morale; infine si pensò che la base vera stia nella necessità della difesa giuridica o sociale.

Ad ogni modo però quali ne siano la ragione e lo scopo escogitati dai pensatori, la società ha sempre esercitato il ministero penale o repressivo e ciò significa che esso è una condizione essenziale dell'esistenza sociale (1). Esso insomma non è che un effetto della legge universale di conservazione ed è quindi una funzione

---

(1) CARRARA (*Programma*, § 612) dice: " Non è la società che fa nascere il diritto di punire; è la necessità di punire i violatori del diritto quella che fa nascere la società civile „.

A parte che ciò sarebbe un ritorno inaspettato alla teoria artificialista del contratto sociale, è strano ad ogni modo che si possa concepire: I° " la preesistenza del diritto alla società civile „: ma, se non ci fosse la società, dove e come starebbe di casa il diritto?! in mente Dei, forse, ma non fra gli uomini — II°, che la società civile si sia costituita per punire i violatori del diritto: ma la società umana si è costituita, già prima di tutto perchè l'uomo isolato non può vivere (come non lo possono altre specie animali); ma poi per altre ragioni e scopi ben più nobili e fecondi che quello soltanto di " punire i violatori del diritto „ quasi non fosse che " una società di mutua assicura-



che, spogliandosi via via dello spirito di vendetta, di penitenza, di giustizia retributiva, deve ora ridursi al suo genuino carattere di clinica preservativa dal morbo della criminalità (1).

53. — Un'ultima obiezione contro il concetto della difesa sociale, come ragione della funzione penale, sta nell'asserire che " l'ufficio delle leggi penali non è stato finora quello di difendere la società, vale a dire tutti i ceti che la compongono: ma segnatamente gli interessi di coloro, in favore dei quali è costituito il potere politico, cioè della minoranza „ (2).

zione contro il delitto „ come ci sono quelle contro l'incendio e la grandine! Ciò mi conferma nella mia opinione che il Carrara se fu grande e meraviglioso ingegno come anatomista teorico e pratico dei delitti (quali enti giuridici), non lo fu altrettanto come giurista psicologo e sociologo.

(1) In questo senso v. DORADO, *Du droit pénal répressif au droit pénal préventif*, negli *Annales Inst. intern. Sociol.*, Paris 1899, V, 255.

E dopo ciò si veda con quanta ragione qualche eclettico ha potuto dire che " gli apostoli del nuovo verbo (la scuola criminale positiva) in fin dei conti (sic) non si preoccupano della ricerca della genesi razionale del diritto di punire „ (LANZA, *Fondamento razionale e fini della pena*, Prolusione, 1899, pag. 4).

(2) VACCARO, *Genesi e funzione delle leggi penali*, Roma 1889, pag. 101.

Questa idea (che fu accennata [dal LORIA, *Les bases économiques de la constitution sociale*, nella edizione italiana, Torino 1886, pag. 16], e poi svolta nell'edizione francese, Paris 1893, pag. 114 e segg.) informata evidentemente alla dottrina marxista della lotta di classe, e del determinismo economico, era già stata (come notava il VANNI, *Il problema della filosofia del diritto*, Verona, 1890, pagg. 54 e 80) svolta o accennata anche da altri, nel campo del diritto in genere e del diritto penale in specie. " Nella formazione del diritto in genere, la parte avuta dagli interessi delle classi sociali dominanti fu dallo Stein e dall'Ihering elevata fino a principio generale e dal Gumpłowicz messa a puntello del suo pessimismo sociologico „ (STEIN, *Die Gesellschaftslehre*, pag. 56-73 e *Gegenwart und Zukunft des Rechts- und Staatswissenschaft*, II, 4 e III; IHERING, *Der Zweck im Recht*, cap. 8, § 2; GUMPOWICZ, *Grundriss der Sociologie*, Wien 1885, pag. 189 e seg. e nella traduz. franc.: *Précis de sociologie*, Paris 1896, pag. 309 e segg. il quale dice che " il vero principio, l'anima stessa di ogni diritto è il mantenimento dell'ineguaglianza „.

E il Vanni (pag. 80) notava che " fra i sostenitori di questo sistema va annoverato anche il Vaccaro „.

Questo dico per ribattere l'accusa fattami dal Vaccaro (nella *Rivista scient. del diritto*, dic. 1898), che io a torto abbia asserito (nella III ediz. di *Sociologia criminale*, 1892) ch'egli aveva presa quell'idea da Stein, Ihering, Gumpłowicz



In una nota della III edizione (p. 411) io combattei di sfuggita questa obbiezione nel suo assolutismo unilaterale, rilevando del resto che la parte di vero in essa contenuta non distruggeva le mie conclusioni sulla evoluzione naturale della reazione difensiva contro il delitto, poichè l'essenziale di queste conclusioni era ed è che la reazione difensiva (e vendicativa) contro gli atti che offendono le condizioni di esistenza, dall'individuo offeso passa per un processo naturale alla collettività, cui appartiene prima nel rappresentante di essa, poi negli organi del suo assetto giuridico o di Stato.

Non solo: ma fino dalla II edizione (1884) ho sempre detto che " difesa sociale „ equivale a difesa dell'ordine giuridico *concreto*, nel quale adunque è innegabile, che ad ogni epoca storica, come dice, esagerando, il Vaccaro, " la giustizia, la ragione, il diritto esistono

---

senza citarli: dacchè io stesso nella III edizione, a pag. 411, aveva ricordato appunto questi autori dalla citazione del Vanni.

Nè è esatto che il Vaccaro abbia citati Ihering e Gumpłowicz, com'egli in quella polemica mi ribatte, perchè se è vero che a pagg. 23-25 del suo volume *Genesi e funzione ecc.* ha ricordato il Gumpłowicz, lo ha citato però ad altro scopo, per combattere cioè l'idea che per " società od organismo sociale „ si debba intendere " il genere umano come un'immensa unità „; e se a pp. 122-123 ricorda l'Ihering, ne cita però l'opuscolo *Lotta per il diritto*, che non ha a che fare coll'opera *Zweck im Recht* nè coll'argomento in questione.

E così, per il diritto penale in ispecie, male il Vaccaro mi rimprovera di avergli senza ragione contrapposto il GIRARDIN (*Du droit de punir*, Paris 1871) senz'averlo letto, perchè già nella II ediz. di questo mio libro (1884, pag. 103) io avevo riportato la frase del Girardin (pag. 33 e 174 op. cit.): " che cos'è la storia se non il sanguinoso martirologio di vittime innumerevoli immolate dall'ignoranza, dalla superstizione, dalla tirannide *armata del diritto di punire?* „ — parole riportate pure nella mia III edizione (1892, pag. 446) e che, insieme al contesto di quel libro e persino coll'epigrafe del Montesquieu (a pag. 19) " le pene hanno diminuito od aumentato a misura che ci si è più o meno allontanati dalla libertà „, dimostrano come il Girardin considerasse il ministero penale uno strumento di tirannide, — oltrechè inutile tormento anzichè una funzione di giustizia. Per questo appunto, con esagerata conclusione idealistica (che io stesso prima del Vaccaro, avevo rilevata e combattuta — II ed., pag. 352, III ediz., pag. 293 e qui pag. 375) il Girardin proponeva l'immediata abolizione delle pene.

Non insisto sul De Greef, perchè il Vaccaro ha documentata la sua precedenza coll'articolo *Genesi del delitto*, nella *Riv. di filosofia scient.*, del maggio 1888, mentre il volume del DE GREEF (*Introduction à la sociologie*, II partie, cap. X) è del 1889.



per comodo dei dominatori „ (pag. 54) o meglio a vantaggio delle classi dominanti: pur essendo innegabile che l'evoluzione civile si ha appunto nel senso di cancellare via via od attenuare nel diritto sociale le più acute disuguaglianze fra classi dominanti e classi soggette. Così prima si lottò e si vinse per togliere la disuguaglianza civile (padroni e schiavi), poi la disuguaglianza religiosa (ortodossi ed eretici), poi la disuguaglianza politica (col trionfo del terzo stato o borghese contro l'aristocrazia ed il clero) ed ora si lotta per togliere la disuguaglianza economica (proletariato e borghesia), come ho spiegato più ampiamente altrove (1).

Sicchè, in definitiva, il Vaccaro con quella obbiezione nulla ha concluso contro la soluzione data dalla scuola positiva al problema della responsabilità e della giustizia penale.

Ma se questa obbiezione non vale ad infirmare il contenuto sostanziale della nostra teoria sulla difesa e preservazione sociale, come unica ragione positiva della giustizia penale, essa vale però a precisarne meglio i limiti e le tendenze, quando, come io feci recentemente, si integri il concetto della *difesa sociale* con quello della *difesa di classe*.

Dopo la prima e più accentuata insistenza della scuola positiva nell'affermare e rilevare il fattore antropologico nella genesi naturale del delitto — nel che ha consistito più specialmente l'innovazione geniale del Lombroso — era naturale che l'attenzione sistematica dei positivisti si rivolgesse poi anche alle influenze sociali sulle criminalità ed ai loro rapporti colla giustizia penale — ciò che del resto, per mio conto, io feci sempre, sino da principio, colla classificazione appunto dei fattori antropologici, fisici e sociali della criminalità e quindi colla classificazione bio-sociologica dei delinquenti.

E la evoluzione della scuola criminale positiva era a questo punto — che per taluni miopi fu presa come il segno di morte della dottrina lombrosiana, mentre non ne era che l'integrazione anche all'estero (2) — quando in Italia ed anche altrove gli avve-

(1) *Socialismo e scienza positiva*, Roma 1894 e II ediz., Palermo 1900.

(2) V. FLORIAN, *La scuola positiva in Germania*, nella *Scuola positiva*, giugno 1896, pag. 361.

E così al Congresso antropologico-criminale di Ginevra (1896), come ho detto qui a pag. 44-46.



nimenti politico-sociali (attentati anarchici, panamismo e relativa impunità, moti popolari in Sicilia e Lunigiana e relativa repressione cogli stati d'assedio e i tribunali militari, ripetutisi poi nel 1898) misero come sotto una lente d'ingrandimento le molle più segrete dell'ingranaggio penale (1).

Sicchè, datomi — dopo la III edizione (1892) di questo libro — allo studio della teoria marxista, come dottrina sociologica, da una parte arrivai alla conclusione che il socialismo scientifico è la conclusione logica ed inevitabile della sociologia, altrimenti condannata alla sterilità inconcludente (2) e d'altra parte sono giunto a discernere nella criminalità due grandi categorie di fatti — diversi per indole, moventi e conseguenze; e nella funzione penale due anime — più o meno antagonistiche e prevalenti l'una sull'altra, secondo le varie forme della criminalità da reprimere (3).

Quanto alla delinquenza, appunto occupandosi delle cronache criminali contemporanee, il Sighele ed il Ferrero (4) avevano messo in maggior luce la distinzione — già indicata dai giureconsulti romani (*aut vi aut fraude*) e da Dante nel canto XI dell'*Inferno* ("O con forza o con frode altrui contrista") — tra le forme fraudolente e le forme violente; chiamando le prime "delinquenza evolutiva" e le seconde "delinquenza atavica", per la maggiore

(1) E sempre, nella sociologia, ci sono di questi *fatti rivelatori*, che mettono in maggior luce i difetti e lo spirito di talune istituzioni. Così il processo Dreyfus ha *rivelato*, come sotto una lente d'ingrandimento, i difetti e lo spirito della giustizia militare (soggiogata dal militarismo alleato al clericalismo) in contrasto colla giustizia civile nell'opera, sebbene incompleta, della Cassazione Francese nello stesso processo. Ma gli errori giudiziari e le vittime della giustizia militare erano e sono un fenomeno quotidiano: occorreva però l'immenso clamore sollevato dal processo Dreyfus per ottenere l'evidenza.

(2) *Socialismo e scienza positiva*, Roma 1894 e II ediz., Palermo, 1900; *Sociologie et socialisme*, negli *Annales Inst. intern. Sociol.*, Paris 1895, I, 157.

(3) *Delinquenti ed onesti*, nella *Scuola positiva*, giugno 1896; *Temperamento e criminalità* (rapp. al Congresso antrop. crim. di Ginevra), negli *Actes, etc.*, Genève 1897, pag. 86 e nella *Scuola positiva*, agosto 1896; *La justice pénale*, Résumé du cours de sociol. crim. à Bruxelles, 1898.

Su questo mio riassunto veggasi: CRUPPI, *Les idées de M. E. Ferri sur la justice pénale*, nella *Revue bleue*, 3 dic. 1898; RICHARD, nell'*Année sociologique*, Paris 1898, I, pag. 435 e Paris 1899, II, pag. 413; IDEM., nella *Revue Philos.*, dic. 1898; DE QUIROS, nella *Rev. gen. de legisl. y jurisprud.* genn. 1899.

(4) BIANCHI, FERRERO, SIGHELE, *Il mondo criminale italiano*, I, Milano 1893 e II, Milano 1895.



prevalenza nell'una e nell'altra delle forme primitive di lotta muscolare per l'esistenza, o delle forme progredite di lotta intellettuale, queste tendenti ad una maggiore frequenza nella civiltà contemporanea.

Ma questa distinzione e denominazione aveva soltanto un valore morfologico — per il modo di esecuzione — senza approfondirsi sui moventi e l'indole delle varie forme di criminalità.

Fu allora che io diedi (come ho accennato già qui a pag. 119, 134, 141, 183, 259-260, 282, 499-500) alla distinzione fra criminalità atavica e criminalità evolutiva il valore genetico-causale di offesa alle condizioni d'esistenza individuale e sociale per motivi egoistici e antisociali (criminalità atavica) o per motivi altruistici e sociali (criminalità evolutiva).

L'omicidio per vendetta personale o a scopo di stupro o di furto (forma violenta) — l'omicidio per espilare un'eredità, con istigazione al suicidio o esponendo la vittima a un pericolo (forma fraudolenta) — e così le forme violente e fraudolente di reati contro la proprietà (grassazione, rapina, furto, truffa, ecc.) sono altrettanti esempi caratteristici di criminalità atavica od anti-umana a cui il delinquente è mosso soltanto dallo sfogo di un movente egoistico ed anti-umano e quindi anti-sociale nel più lato senso.

L'associazione politica a scopo rivoluzionario (e non ortodosso o soltanto riformista), la propaganda orale o scritta, l'organizzazione in partito di classe, lo sciopero, l'opposizione a determinate istituzioni o leggi vigenti, ecc. quando aggiungano alla sola manifestazione delle idee (che non può mai essere delitto) anche un'aggressione materiale al concreto ordinamento sociale, sono le forme caratteristiche della criminalità evolutiva o politico-sociale; determinata da motivi altruistici ed umanitari, anche se errati o irrealizzabili (1).

E vi può anche essere una categoria intermedia di fatti, quando essi abbiano l'indole e i moventi della criminalità evolutiva ma si attuino con forme ataviche (violente o fraudolente), per esempio l'omicidio, il regicidio, la ribellione, ecc. (da Orsini a Caserio) od

---

(1) V. LOMBROSO e LASCHI, *Il delitto politico*, Torino 1890; HAMON, *La psychologie de l'anarchiste*, Paris 1895; SIGHELE, *La delinquenza settaria*, Milano 1897; LOEWENSTIMM, *Fanatismus und Verbrechen*, nell'*Arch. für Krimin. Anthropol.* 1899, I, 222 e II, 65. E, per le solite banalità, PROAL, *La criminalité politique*, Paris 1895.



anche il furto, il falso, la frode (sebbene più rari) per fanatismo politico-sociale (1).

Sicchè la distinzione fra criminalità atavica e criminalità evolutiva, che ha soprattutto un fondamento psicologico-sociale (nell'indole dei *motivi determinanti*) si complica poi, nella vita reale, sia per le sue *forme di esecuzione*, che possono essere ataviche nella delinquenza evolutiva ed anche viceversa, e sia pure per la *categoria antropologica* dei delinquenti.

Infatti la criminalità atavica, mentre sarà di regola compiuta da delinquenti-nati o abituali o pazzi, può anche essere però l'opera di delinquenti occasionali o per passione, assumendo allora le forme meno gravi della violenza o della frode. E così la criminalità evolutiva mentre sarà per regola l'opera di pseudo-criminali, cioè di uomini normali (per le forme di pura eterodossia politico-sociale) e anche di delinquenti passionali (per fanatismo come Orsini e Caserio) od occasionali (massime nei delitti collettivi o delle folle), può tuttavia anche essere, per eccezione, compiuta da delinquenti nati (come, p. es., Ravachol) o delinquenti pazzi (p. es., Passanante) (2).

Ed il problema pratico dei provvedimenti da prendere contro gli autori di questo o quel delitto, non si potrà quindi risolvere se non coll'applicazione simultanea di varii criteri bio-sociali (come vedremo più innanzi al § VII, n° 68 e poi al cap. IV, §§ V e VI),

(1) La criminalità evolutiva può consistere nei reati comunemente detti "politici"; ma può avere anche altre forme, più propriamente "sociali", nell'attuale crisi economico-sociale.

V. CRISTIANI, *La nozione scientifica del delitto sociale*, nella *Scuola positiva*, luglio 1894; GARRAUD, *L'anarchie et la répression*, Paris 1896, § 10.

(2) Il brigantaggio è sotto questo punto di vista uno dei fenomeni più caratteristici: esso infatti può appartenere tanto alla criminalità evolutiva (per moventi politici o di protesta sociale, come nel tipo immortalato da Schiller nel Carlo Moor dei *Masnadierei*) quanto alla criminalità atavica (per motivi di vendetta, ferocia, cupidigia) e nelle sue forme più terribili. Può limitarsi a forme lievi di violenza o di frode (lettere minatorie, ricatti senza lesione ecc.) e può giungere alle forme più atroci (sevizie, cannibalismo ecc.). Può essere l'opera di delinquenti passionali e d'occasione (nel tipo classico dei *banditi*, che si danno alla campagna dopo un omicidio per gelosia od onore offeso) come di delinquenti abituali e per tendenza congenita.

E per questo si spiega il fascino che i capi-briganti hanno sempre esercitato sulle popolazioni primitive.



e cioè le condizioni dell'*atto*, dell'*agente* e della *società*, secondo il diritto violato, i motivi determinanti e la categoria antropologica del delinquente, così come nella clinica medica la diagnosi e la cura si determinano da un insieme complicato e concorrente di sintomi, ciascuno dei quali, isolatamente preso, può prestarsi a diverse interpretazioni cioè rispondere a diverse condizioni dell'individuo e dell'ambiente.

Così nella clinica criminale il delitto commesso non è che uno dei sintomi, al quale la scuola classica ha erroneamente accordata un'attenzione esclusiva ed un'importanza assoluta; mentre ad esso bisogna aggiungere il rilievo, l'esame e la valutazione degli altri sintomi personali e dell'ambiente, per completare la diagnosi e la cura giuridico-sociale di ciascun delinquente.

Frattanto però, possiamo concludere, nel riguardo della questione presente, che in tutti questi fenomeni criminosi vi è sempre una minaccia materiale od una effettiva violazione delle condizioni attuali di esistenza dell'individuo (nella sua personalità bio-sociale) o della collettività (nel suo ordinamento storicamente concreto). Ma ciò che separa sostanzialmente gli uni dagli altri, indipendentemente dalla diversa morfologia della violenza o della frode sono i moventi da cui l'autore del fatto è determinato: moventi di interesse egoistico ed antisociale o di interesse altruistico e sociale. Onde risulta, che contro la criminalità atavica è interesse universale difendersi, mentre per la criminalità evolutiva l'interesse si restringe alla minoranza dei dominanti.

A questa distinzione della criminalità atavica o anti-umana dalla criminalità evolutiva o anti-sociale (in senso stretto) sta di fronte la distinzione della difesa sociale dalla difesa di classe, che può anche degenerare in prepotenza di classe.

Il primo concetto di difesa sociale — che io diedi come fondamento e ragione della funzione penale, trasportando nel campo della realtà sociale positiva il concetto che Romagnosi aveva tenuto nel campo dell'astrazione ideale sulla giustizia punitiva — non è sbagliato, come pretendeva il Vaccaro, ma è incompleto.

E parimenti il concetto che la giustizia penale non sia che un ingranaggio per la difesa degli interessi della classe dominante — in ogni fase della evoluzione politico-sociale — non è



sbagliato, ma è nel suo assolutismo unilaterale, altrettanto incompleto (1).

La sintesi integratrice è quella che io diedi (a pag. 83 della *Justice pénale*) e cioè che " lo spirito della primitiva vendetta e dell'oppressione di classe si nasconde, sotto l'aggrovigliamento delle apparenze e delle formalità giudiziarie, intorno al nucleo positivo e legittimo della preservazione sociale dagli atti che offendono non soltanto l'ordinamento politico-sociale, ma le stesse fondamentali condizioni dell'esistenza umana, individuale o collettiva „ (2).

Vale a dire che la funzione penale — per cui lo Stato ritiene l'individuo responsabile del delitto da lui commesso — è l'espressione e l'effetto di una duplice necessità naturale, che già ebbe le prime manifestazioni nella primitiva vendetta-difesa individuale o familiare: da un lato la preservazione di tutta la collettività dalle forme anti-umane di delinquenza e per altro lato la difesa di una parte della collettività, la classe dominante.

Preservazione o difesa che avranno diversa prevalenza secondo che la criminalità sia atavica od evolutiva, quella attaccando le immanenti condizioni dell'esistenza umana, questa attaccando invece l'ordinamento politico-sociale, che è sempre storicamente transitorio (3).

Sicchè, per questa sintesi, noi possiamo — come parecchi positivisti hanno fatto recentemente (4) — perfettamente discernere

(1) Così dicasi dei rapporti fra il diritto civile e gli interessi della classe dominante, di cui tanti si sono occupati dopo il Menger, *Il diritto civile e il proletariato*, 1889 e trad. ital. Torino 1894.

Lo ha riconosciuto anche lo SPENCER (*La Giustizia*, § 106) dicendo che " la storia ha irrefutabilmente dimostrato che coloro i quali detengono il potere se ne servono a loro vantaggio „.

(2) Lo ha rilevato esattamente il Rensi, *L'evoluzione della scuola positiva*, nella *Critica sociale*, 1° maggio 1898.

(3) Questa dottrina marxista sugli interessi e privilegi della classe dominante serve a precisare le ragioni e gli eccessi della repressione dei delitti politici o sociali; come la teorica del Lombroso sul " misoneismo „ serve a precisare la genesi sociale e personale del delitto politico.

E questa quindi si completa con quella e dalle due teoriche riunite si ha la rappresentazione completa della realtà.

(4) RINIERI DE ROCCHI, *La legislazione penale nella sua funzione sociale*, nella *Scuola positiva*, dic. 1894; ZERBOGLIO, *La lotta di classe nella legislazione penale*, nella *Scuola positiva*, febr. 1896; FLORIAN, *Le ingiustizie sociali del codice pe-*



nella giustizia penale la parte che spetta agli interessi transitorii della classe dominante e la parte che tocca le necessità imprescindibili della preservazione individuale e sociale dal morbo della criminalità come dalle altre malattie che minacciano l'esistenza umana.

E così soltanto potrà la scienza criminale e penale avere una funzione più efficacemente inibitrice sull'esercizio pratico della giustizia penale, da parte dello Stato, movendo dal riconoscimento intero della verità, che fino ad ora era mancato così alla scuola classica come alla scuola positiva.

Infatti, sotto la suggestione dei fatti storici verificatisi nel secolo XIX durante lo svolgersi meraviglioso della scuola classica, iniziata dal Beccaria, quando le lotte per l'indipendenza nazionale in Grecia come in Belgio, in Italia come in Germania ed Ungheria, completarono l'emancipazione e il predominio della borghesia — mentre vigeva ancora il dogma che la rivoluzione francese avesse cancellato ogni distinzione di classi sociali, poichè il proletariato non si era ancora affermato in partito di classe (1) — la delinquenza politica (e spesso nella forma intermedia tra la criminalità evolutiva e la criminalità atavica) aveva dato alla scuola classica l'im-

---

nale, nella *Scienza del dir. privato*, genn.-febb. 1896; A. GRIZIOTTI, *Teoria del reato politico*, Foggia 1896; VARGHA *Die Abschaffung der Strafknechtschaft*, Graz 1896, I, pagg. 116-120 e 190-194; OLIVIERI, *La lotta di classe nella giustizia penale*, nella *Scuola positiva*, dic. 1896; MAKAREWICZ, *Das Wesen des Verbrechens*, Wien 1896, cap. II; DE LUCA, *Teoria del punire e dei reati di Stato*, Catania 1897; MAGRI, *Saggio di un sistema etico-giuridico*, Pisa 1897, pagg. 64-71; POZZOLINI, *L'idea sociale nella procedura penale*, nell'*Arch. giurid.*, 1868, vol. LX, f. 2; ANGIOLINI, *La nuova scuola penale e i diritti individuali*, nella *Rivista popolare*, 15 sett. 1898; GUARNIERI, *Fondamento positivo della repressione nei delitti politici*, ibidem, 15 genn. 1899.

(1) Veramente il BECCARIA (*Dei delitti e delle pene*, § XLI) aveva accennato che " la maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi „ sicchè per prevenire i delitti consigliava che " le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi „.

Ma questo accenno non fu raccolto dalla scuola classica, per la ragione storica sopra detta ed abbiamo anzi assistito, in questi ultimi anni, al fenomeno di una contraddizione flagrante da parte dell'opinione pubblica nella classe borghese ed anche dei criminalisti classici. Che, cioè, di fronte agli attentati (anche quando erano l'opera non di delinquenti-nati o pazzi, ma di delinquenti passionati, per fanatismo politico) quella borghesia che aveva glorificato come martire, ad es., Orsini — il lanciatore di bombe omicide — inveiva feroce-mente contro Caserio — che a trentasei anni di distanza riproduceva, per fa-



pressione che il delitto rappresentasse come una specie di ribellione alla tirannide e i delinquenti si dovessero quindi difendere contro le esorbitanze dello Stato. E ciò appunto in accordo storico colla corrente di individualismo liberale, nella quale più volte ho riconosciuto essersi iniziata e svolta la scuola classica criminale, dopo l'uragano ossigenatore della rivoluzione francese. Per questo noi possiamo spiegarci come il Carrara potesse affermare che " la scienza criminale ha per sua missione di moderare gli abusi dell'autorità „ (1). E possiamo in questo vedere il motivo meno confessato ma più efficace della propaganda dei criminalisti classici contro la pena di morte (per sottrarvi anzitutto i condannati politici) e in favore del giurì come " palladio di libertà „.

Ma a questo indirizzo individualista-liberale della scuola classica, gli Stati, che sono il braccio secolare della classe economicamente dominante (2), opposero nei Codici più o meno coscien-

---

natismo politico, la stessa criminalità evolutiva (per movente politico-sociale) con forma atavica (omicidio).

Mentre era ed è evidente, come rilevò benissimo il FERRERO (*Gli ultimi attentati anarchici e la loro repressione*, nella *Riforma sociale*, 10 luglio 1894) che gli attentati politici con spargimento di sangue, compiuti nella prima metà del nostro secolo dai *patriotti* e nella seconda metà dagli *anarchici*, non erano se non il frutto di quello spirito di *violenza*, ond'è imbevuta l'anima e l'educazione individualista e borghese (dai racconti classici della storia romana in poi), e che si continua nella dottrina anarchica (individualista); mentre soltanto la dottrina *socialista* del naturale trasformismo economico, con Marx, mette in piena luce la potenza delle " cause attuali „ (organizzazione economica e politica) per la vita sociale, come la cosmogonia da Laplace a Spencer, la geologia con Lyell e la biologia con Darwin dimostrarono la potenza delle " cause attuali „ nel trasformismo universale, tellurico e biologico.

E solo così — in perfetta armonia di tutto il pensiero scientifico moderno e sperimentale — si dimostra come la violenza (o personale o collettiva) non possa essere strumento normale di evoluzione sociale, come nella geologia i cataclismi (violenza tellurica) o la creazione (individualista) di tante specie viventi immutabili non furono nè sono lo strumento dell'evoluzione naturale. V. anche CICCOTTI, *La violenza come fattore della vita sociale*, nella *Riv. popolare*, 15 febr. 1899.

(1) V. il mio articolo *Francesco Carrara e l'evoluz. del dir. penale*, nella *N. Antologia*, 16 sett. 1899, e nel mio vol. *La negazione del libero arbitrio*, ecc., Torino 1900.

(2) V. a questo proposito, oltre gli scrittori della scuola marxista, il LORIA, il CAVAGLIERI, *Funzioni pubbliche ed atti amministrativi*, Torino 1898; BALICKI, *L'État comme organisation coercitive de la société politique*, Paris 1896.



mente, e colla guida di una od altra formula teorica, le necessità della difesa contro la criminalità atavica ed anti-umana, nelle quali realmente lo spirito di ribellione progressiva non esiste e il giudicabile quindi non è una vittima del potere ma un individuo pericoloso non per la sua brutale malvagità (come si diceva prima dell'antropologia criminale) ma per le condizioni morbose ed anormali della sua personalità organica e psichica in un dato ambiente telurico e sociale.

Viceversa, la scuola criminale positiva, iniziata e svoltasi nelle sue linee fondamentali, dal 1878 in poi, in un decennio di relativa stasi sociale e politica, non vide nei delinquenti che degli esseri anormali, ammalati, pericolosi ed anti-sociali, perchè la sua attenzione era attratta esclusivamente dalle forme della criminalità atavica e comune e quindi accentuò il principio della difesa sociale ed umana contro le aggressioni e "la temibilità degli individui delinquenti".

E se non fosse stato l'inevitabile misoneismo che sollevò anche nelle sfere ufficiali la opposizione contro la nostra eresia scientifica, lo Stato avrebbe potuto — con tattica inversa a quella adoperata di fronte alle conclusioni della scuola classica — accettare l'indirizzo di più efficace difesa contro la criminalità atavica iniziato dalla scuola positiva, per dissimulare e giustificare con esso anche gli eccessi a cui, in questi ultimi anni, le classi dominanti sono arrivate, abusando della giustizia penale, contro le manifestazioni della criminalità evolutiva ed anche contro le manifestazioni non criminose di pensieri politicamente o socialmente eterodossi (1).

---

(1) E veramente — oltre le recenti manifestazioni politicamente reazionarie del Garofalo (di cui mi sono occupato nelle *Discordie positiviste sul socialismo*, Palermo 1897) — si tenterebbe ora da qualcuno di adoperare, falsandole, le teorie positiviste a sostegno di misure reazionarie: esempio il progetto di legge contro i delinquenti recidivi, ispirato a concetto plausibile nei riguardi della criminalità atavica o comune (a parte l'insufficienza dei congegni tecnici proposti), ma includente anche la persecuzione più feroce dei condannati politici, contro i quali non si trova sufficiente il domicilio coatto sino a 5 anni!

V. il mio discorso parlamentare sulla *Legge per i delinquenti recidivi*, nella *Scuola positiva*, marzo 1899 e nel vol. *La negazione del libero arbitrio ed altri saggi*, Torino 1900.

E del resto questa tattica della classe dominante di fronte alle innovazioni scientifiche, non è nuova.

Basta ricordare la filosofia di Hegel che mentre ispirò il pensiero socialista



E questi eccessi di leggi e tribunali eccezionali per la difesa di classe sotto parvenza della difesa sociale, si verificarono, malgrado l'opposizione misoneistica alle dottrine positiviste e quindi — per fortuna — senza loro complicità od influenza, perchè tale è realmente la tendenza inevitabile, per ogni classe dominante, e la ragione anche, del suo tramonto di fronte alle nuove, incessanti trasformazioni sociali (Marx), che sono un anello inseparabile nella catena naturale delle trasformazioni cosmiche (Spencer) e delle trasformazioni biologiche (Darwin).

Infatti, come ho accennato dianzi, ogni diritto, dopo essere nato come riconoscimento di un interesse fondato sopra un bisogno dell'esistenza, degenera in privilegio ed abuso; sicchè la difesa di classe che è legittima come prodotto naturale dell'evoluzione sociale, degenera in prepotenza di classe quando le mutate condizioni economiche preparano e determinano o la supremazia di una classe diversa rispondente a diverso ordinamento della proprietà privata (come dalla proprietà quiritaria con supremazia militare a quella feudale con supremazia aristocratico-clericale e a quella capitalista con supremazia borghese) oppure prepara e determina la trasformazione fondamentale (rivoluzione) della proprietà privata in proprietà collettiva, e con essa l'abolizione delle classi e del loro successivo predominio.

L'esperienza appunto fattasi in Italia nel 1894 e nel 1898, col rinnegamento da parte della borghesia di tutte le conquiste liberali che segnarono il suo trionfo sul Medio Evo (abolizione di tribunali eccezionali, libertà di pensiero, di stampa, di riunione, di associazione), ha messo in luce quest'anima nascosta della funzione repressiva, di cui dunque devesi riconoscere che la ragione consiste nella necessità della difesa *di classe* oltrechè della difesa o preservazione *sociale*.

E possiamo anzi, come conclusione finale, rilevare come alla for-

---

di Marx e Engels — col concetto evoluzionistico che " nulla è, tutto diviene „ — fu invece stirata e contorta tutta a sostegno dei principii conservatori. Come del resto avviene, a' nostri giorni, dell'evoluzionismo di Spencer; che (per una recente contraddizione dello stesso Spencer nella sua *Justice* contro la sua *Social Static*) si invoca per combattere la dottrina marxista, la quale non è altro che il concetto di evoluzione e trasformazione applicato all'ordine economico-sociale.



mula della *difesa sociale* la scuola criminale positiva, dopo la sintesi ora accennata, abbia diritto di dare un significato più ampio, più completo e più efficace. Nel senso che, nello stato presente, per *difesa sociale* bisogna intendere non soltanto la preservazione di tutta la collettività dagli attacchi della criminalità atavica ma anche quella della classe dominante dagli attacchi della criminalità evolutiva — con questo però che lo stato deve difendersi dalla criminalità evolutiva in modo diverso che dalla criminalità atavica (1). Ma nell'avvenire invece della "giustizia penale", la scienza deve indicare ed imporre una prevalenza sempre maggiore, sino a diventare esclusiva, degli interessi immanenti e comuni dell'intera collettività, riducendo al minimo, sino alla completa eliminazione, la parte degli interessi o dei privilegi di classe; trasformando così la giustizia penale da ingranaggio di dominazione politica in clinica sociale preservativa (2).

(1) Poichè, invece, l'egoismo o personale o collettivo — foderato di paura, spesso simulata ma in gran parte vera — è sempre causa di eccessi nella reazione difensiva, noi vediamo che, non solo nelle leggi eccezionali, ma anche nei codici comuni spesso la criminalità evolutiva è punita più severamente che la criminalità atavica. Esempio tipico la Russia, dove la pena di morte è abolita per i reati comuni, ma è mantenuta per i reati politici! (NIKITINE, *Notes sur le code pénal russe*, nella *Société Nouvelle*, dic. 1896; GARÇON, *Le projet de code pén. russe*, nella *Rev. pénit.*, 1896, pag. 398; KENNAN, *Les prisonniers politiques en Russie*, Genève 1896). Ed anche l'Italia, dove il codice "liberale", punisce (art. 247) il cosiddetto eccitamento all'odio di classe — che in pratica non è se non la propaganda delle idee socialiste — più gravemente del delitto di ferimento (art. 372, I parte).

E per la repressione degli attentati anarchici v. LOMBROSO, *Gli anarchici*, II ediz., Torino 1895; FERRERO, *Gli ultimi attentati anarchici e la loro repressione*, nella *Riforma sociale*, 10 luglio 1894; DALLEMAGNE, *Anarchie et responsabilité*, Bruxelles, 1895; VAN HAMEL, FERRI, LOMBROSO, GARRAUD, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Genève 1897, pagg. 111 e 253.

Fu contro gli anarchici che la paurosa prepotenza di classe determinò, in alcuni processi, un ritorno atavistico alle forme medievali ed infami della tortura, o materiale (come contro gli anarchici a Moutjuich in Ispagna) o morale (come contro Acciarito, per averne la delazione di pretesi complici, nel bagno di Portolongone, in Italia).

V. BONFADINI, *La bufera politica*, nella *Nuova antologia*, 16 luglio 1899; MARCHESINI, *La tortura morale*, nella *Vita internaz.*, 20 luglio 1899.

(2) Analoga soluzione si deve dare alla funzione sociale della religione, che il KIDD (*Social Evolution*, London 1895) apertamente sostiene avere l'ufficio di reprimere e trattenere le attività individuali in conflitto cogli interessi sociali



Sicchè la teorica della *difesa sociale* come fondamento del “ ministero punitivo ” — per usare il vecchio involucro verbale ormai privo di contenuto — mentre, integrata colla sintesi ora accennata, risponde alle condizioni positive e presenti della società contemporanea, resta pure come meta e criterio delle future, inevitabili — e già incominciate — trasformazioni della giustizia penale, in accordo coi dati dell'antropologia e della sociologia sulle cause e quindi sui rimedi della criminalità.

## IV.

54. *B.* Le forme presenti della reazione difensiva. La teorica della sanzione naturale (sanzione fisica, biologica, sociale). — 55. Responsabilità sociale invece di responsabilità morale. — 56. L'uomo è responsabile sempre di ogni suo atto, soltanto perchè e finchè vive in società.

54. — *B.* Superate così codeste obiezioni, resta sempre meglio stabilita e precisata la prima, e meno eterodossa, parte della nostra generale conclusione; essere cioè il ministero punitivo una pura e semplice funzione di difesa sociale. Rimane ora la seconda parte, che spetta in proprio alla scuola positiva, vale a dire la sottrazione di codesto ministero punitivo da ogni e qualsiasi criterio di responsabilità o di colpeabilità *morale*, e la sostituzione di un criterio ben più positivo, e ad ogni modo non contestabile per sola diversità di credenze religiose o filosofiche e di abitudini mentali.

Parte, spettante in proprio alla scuola positiva, che io accennai la prima volta in uno scritto *sul diritto di punire come funzione sociale* (nell'*Archivio di psichiatria*, 1882, III fasc. 1) e che ora accettata dagli altri positivisti — e in parte anche dagli eclettici — ha

---

(cioè della classe dominante). Gli rispose, tra gli altri, il LORIA (*La théorie sociologique de M. Kidd*, nella *Rev. intern. de sociol.*, luglio 1899), che non solo così si abbassa la religione alla funzione di alleata del gendarme (cioè del ministero penale in quanto serve al dominio di classe) ma si disconosce a torto che tale funzione cesserà quando l'antagonismo delle classi sociali sarà eliminato dal più progredito ordinamento economico.



acquistato oramai dritto di cittadinanza nel mondo scientifico, e resta ferma nelle sue linee fondamentali.

A togliere però ogni equivoco verbale, poichè qualche avversario vi fonda tutte le critiche alle nostre idee (1) gioverà anzitutto precisar bene i termini del problema ed il significato delle parole imputabilità, colpevolezza, responsabilità, punibilità e simili.

I due punti estremi ed opposti della questione sono; un delitto dell'individuo ed una pena decretata dal legislatore ed applicata dal giudice; e il problema si svolge tutto nel determinare le condizioni per le quali si possa congiungere il punto di partenza al punto di arrivo.

La prima condizione evidente è che il delitto sia commesso da quell'uomo che deve esserne giudicato. Occorre cioè, prima di tutto, l'imputabilità fisica, per la quale si possa materialmente imputare, mettere in conto una data azione fisica o muscolare (che c'è sempre anche nella cosiddetta partecipazione soltanto morale di un correo o complice, come il mandante, l'istigatore ecc.) a quell'uomo che l'ha realmente compiuta. L'azione cioè deve essere sua: ed ecco perchè la parte maggiore e fondamentale, la condizione prima, nella amministrazione pratica della giustizia penale, consiste nella prova materiale, diretta o indiretta: 1° che il delitto fu commesso; 2° che fu commesso dal giudicabile e quindi è realmente un'azione sua. E per essere sua, poi, non deve soltanto essere materialmente eseguita da lui, ma essa deve essere l'ultima fase (esterna e muscolare) di un suo processo fisio-psicologico, fisicamente libero, quale ho accennato prima a proposito del libero arbitrio.

Chi, per un'altrui coazione, commette od omette un'azione che non avrebbe o avrebbe dovuto compiere, non è che uno strumento e l'autore vero è colui che lo costrinse a fare o non fare: come diceva il Wollaston, egli "è agito, non agente."

E quindi, in questi casi, l'esecutore materiale e coatto di un delitto non ne è responsabile e punibile, non già perchè egli non l'abbia "liberamente voluto", e neanche perchè egli non l'abbia "voluto", (come dirò più innanzi a proposito della teoria eclettica

(1) V. FERRI, *Uno spiritista del diritto penale* (Arch. di psych., VIII, 148) e nel volume *La negazione del libero arbitrio ed altri saggi*, Torino 1900.



della "volontarietà"); ma soltanto perchè, egli non ne è l'autore, e quindi il delitto non è suo, non è l'indice e l'effetto della sua personalità, del suo modo personale di reagire all'ambiente.

Ma, dato che il delitto sia realmente commesso dal giudicabile, come suo modo personale e fisicamente libero di reagire all'ambiente esterno, data cioè la *imputabilità fisica*, basterà questo nesso di causalità fisio-psicologica fra l'atto e l'agente, perchè questo sia punibile, cioè perchè vi sia in lui anche la *imputabilità politica*, o la *punibilità*, o la *responsabilità penale*, che sono sinonimi?

Ecco tutta la questione.

La scuola classica ha sempre sostenuto e sostiene, che per unire la *imputabilità politica* o *responsabilità penale* alla *imputabilità fisica*, occorre come nesso intermedio e condizione *sine qua non*, anche la *imputabilità morale*, o *responsabilità morale*, o *colpabilità morale* che fa lo stesso. E questa *responsabilità morale* è fondata sopra due condizioni: volontà libera e intelligenza (o coscienza) normale nell'autore del delitto.

La scuola positiva sostiene invece che, non esistendo il libero arbitrio o volontà libera, non esiste neanche la *responsabilità* o *colpabilità* o *imputabilità morale*, senza per questo che debba venirsi alla conseguenza che allora scompare anche ogni *imputabilità politica* o *responsabilità penale* o *punibilità* del delinquente. Essa sostiene invece (ed è qui la innovazione radicale) che per avere la *responsabilità penale* basta la *imputabilità fisica* del delitto, salve naturalmente altre condizioni oggettive e soggettive per adattare le forme pratiche della penalità ossia della difesa sociale alle varie categorie di delinquenti e di delitti, come spiegherò ai §§ VI e VII.

Fra l'una e l'altra teorica poi, dopo la II edizione di questo libro, sono pullulate parecchie teorie eclettiche, di cui pure mi occuperò più innanzi, e che consentono tutte nel ritenere necessaria la condizione di una *responsabilità morale* per unire la *punibilità* all'*imputabilità fisica*, la pena al delitto, pur variando nei criteri di questa creduta indispensabile *responsabilità morale*, che esse intendono stabilire fuori del criterio del "libero arbitrio assoluto", su cui si basa la dottrina classica pura.

Ad ogni modo, qualunque sia la teorica da accettarsi, resta inteso frattanto che le parole *imputabilità* e *responsabilità*, sono equivalenti e variano di significato solo per l'aggettivo che le accom-



pagna, secondo che dicasi responsabilità o imputabilità fisica, morale, penale (1).

Questa seconda parte del problema, cioè l'indipendenza della responsabilità *penale* dalla responsabilità *morale*, fu da me accennata prima in uno scritto "sul diritto di punire come funzione sociale" (1882) e svolta dappoi nella II edizione di questo lavoro (1884), per rispondere, non solo al lusinghiero invito di un critico benevolo (2), ma anche, e soprattutto, ad un'altra comunissima obbiezione, che ci vien fatta da chi non abbia molta familiarità col nuovo ordine di idee, portato dalla moderna sociologia. L'obbiezione, che allora il ministero punitivo, ridotto a pura e semplice "meccanica difesa", si sottrae dunque ad ogni norma suprema di diritto ed "autorizza la restrizione di atti non malvagi, sotto il colore di pubblica utilità, accordando all'autorità sociale la tirannia dell'arbitrario" (3). "Si potrà così colpire indifferentemente l'innocente od il colpevole, se la morte di quello sia riconosciuta utile come quella di questo" (4).

Obbiezione, diciamolo fin d'ora, che la storia e la logica combattono insieme. La storia; perchè, come dice il Girardin (5) "che cos'è la storia se non il sanguinoso martirologio di vittime innumerevoli, immolate dall'ignoranza, dalla superstizione, dalla tirannide, dalla crudeltà, armate del diritto di punire", anche quando i giuristi parlavano e parlano di giustizia e di missione divina oppure di norme supreme ed assolute del diritto? La logica: perchè, pur tralasciando che tale obbiezione ha il massimo difetto di provar troppo, ma poi quando la scienza ha dato le sue regole, che altri chiama di giustizia eterna ed assoluta e noi diciamo di giustizia sociale e relativa, il suo compito è finito. O il potere sociale, l'organo esecutivo della funzione sociale, segue le norme della

(1) E si dice, più generalmente, responsabilità *giuridica* o *legale*, quando la reazione sociale contro un'azione individuale non assume la forma ristretta della pena, ma si estende ad una sanzione legale, civile, politica, amministrativa ecc.

(2) PAULHAN, *Analyse des "Nuovi orizzonti ecc."*, nella *Revue philosophique*, nov. 1881, pag. 533.

(3) CARRARA, *Programma*, Parte generale, ult. ediz., 1886, I, 42.

(4) FRANCK, *Philosophie du droit pénal*, Paris 1880, pag. 18.

(5) GIRARDIN, *Du droit de punir*, Paris 1871, pagg. 33 e 174.



scienza, ed allora “ l'arbitrio „ scompare; o non le segue, ed allora l'abuso di un principio non è mai una prova di sua falsità, e la scienza non può che constatare questo abuso per ottenerne la cessazione od almeno per avvertirne l'esistenza e, denunciandola alla coscienza sociale, promuovere quella lotta per un diritto migliore, da cui si determinano appunto tutte le riforme sociali e legali.

E sono queste norme di vita giuridica o sociale, per quanto riguarda la conservazione dell'ordine, che la scuola positiva cerca di stabilire desumendole, non più dai principii soggettivi ed aprioristici, ma dalla quotidiana osservazione dei fatti.

Osservazione dei fatti, che svolta, dianzi (al § II, n. 47) per rispetto alla successione nel tempo, collo studio della evoluzione naturale di codesta reazione difensiva contro le azioni anti-individuali ed anti-sociali, dobbiamo ora completare in rapporto all'esistenza presente, nella odierna società, collo studio di alcuni fatti altrettanto comuni e caratteristici, quanto poco curati finora dai criminalisti.

Dall'equilibrio planetario alla cristallizzazione dei minerali, dal primo e più semplice organizzarsi della materia vivente all'esistenza individuale degli animali e dell'uomo, dalle relazioni sociali di un zoofito colla sua colonia a quelle di un uomo colla propria società — la vita è sempre e dappertutto una vicenda assidua, inesorabile di azioni e di reazioni corrispondenti. E, per parlare soltanto degli esseri viventi, ovunque vive un animale od un uomo, ivi sempre domina il concetto di sanzione, che equivale a quello di reazione.

E poichè l'uomo sta al vertice della scala, onde risulta il grandioso spettacolo della vita, così egli sottostà prima alle sanzioni degli ordini naturali inferiori, ch'esso ha comuni con ogni altra parte di materia, e poi risente in proprio quella sanzione di un ordine più alto, che non è ad esso esclusivo, ma ch'egli ha pure comune cogli animali superiori, soltanto ad un grado molto più elevato e complicato: l'ordine sociale.

E poichè, appunto, l'ordine naturale si distingue in fisico, biologico, sociale, così tre grandi ordini di reazioni o di sanzioni vi corrispondono; la sanzione fisica — la sanzione biologica — la sanzione sociale (1).

---

(1) Il GUYAU (*Critique de l'idée de sanction*, nella *Revue philosophique*, marzo



L'uomo o l'animale che, anche inconsciamente, anche involontariamente, anche forzatamente, viola le leggi di natura, trova nella natura stessa una ineluttabile reazione o sanzione.

1883 e *Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction*, Paris 1885, liv. III), distingue i seguenti generi: sanzione naturale — morale — sociale — interna — religiosa — d'amore o di fraternità. E giunge alla facile conclusione che " la sanzione diviene un'idea tutta umana „, aggiungendo però che la sanzione si deve trasformare da castigo del male operato in ricompensa amorevole del bene, da *punibilità* in *amabilità*. Quest'ultima idea, che è pure del Fouillée, pare a me incompleta perchè o si prende in senso relativo, cioè che la cooperazione fraterna concorra, ed anche più, colla repressione allo sviluppo della vita civile, ed allora è ottima ma non è nuova; o si prende in senso assoluto, come parrebbe, ed allora presuppone nientemeno che la scomparsa del male dal mondo umano.

Il CARNEVALE (*Critica penale*, Lipari 1889, pag. 43), distingue la sanzione *fisica* da quella *morale* e da quella *penale*: vale a dire che, riproducendo solo in parte la distinzione mia e in parte quella del Guyau, riesce anche più incompleto. Mentre infatti nella sanzione fisica confonde anche quella biologica, viceversa separa arbitrariamente la sanzione *morale* da quella *penale*, tralasciando poi le altre sottospecie della sanzione *sociale* in genere, quali sono le sanzioni economiche, civili ecc.

È strano che per queste mie parole della III ediz. il CARNEVALE (*Il naturalismo nel diritto criminale*, nella *Giustizia penale*, 1896, pag. 447) mi abbia attribuito l'intenzione di annoverarlo fra i miei imitatori: io non feci che riportare ciò che egli aveva scritto nella *Critica penale*, e questo rimane tal quale anche dopo che il suo eclettismo si è acutizzato cogli scritti successivi, come in quest'ultimo citato, dove (ripetendo, senza citarlo, un'affermazione dell'ALIMENA, *Imputabilità*, Torino 1894, I, 97) mi accusa di un " vizio d'indistinzione „ perchè dice che io metto " quasi sulla stessa linea „ le reazioni fisiche, biologiche e sociali, mentre egli crede che vera *sanzione* non sia che la reazione sociale. Io non le ho messe sulla stessa linea se non perchè il lavoro scientifico consiste appunto nel comparare e ravvicinare fenomeni, che agli osservatori miopi sembrano lontani e diversi, perchè non ne vedono i profondi nessi causali. Sarebbe come accusare di " indistinzione „ un biologo perchè mette nella serie degli esseri viventi un microbo ed una balena. Le differenze tra i vari ordini di sanzioni io non le ho mai negate, poichè sono evidenti; ma l'importante era invece di indicarne il carattere comune, che è quello di reazione ad un'azione più o meno perturbatrice delle condizioni d'esistenza.

Il FONGOLI (*Teoria della sanzione*, Roma 1893) distingue la sanzione *fisica* — *etica* — *giuridica*: ma, oltre l'enumerazione dei casi di sanzione, egli non porta contributo ulteriore a questa teorica, che restringe anzi al solo ordine umano, intendendo per sanzione *fisica* la reazione muscolare della guerra, duello, vendetta.

Il PAULHAN (*La sanction morale*, nella *Rev. philos.*, marzo-aprile 1894) rimane



Chi sporge troppo da una finestra, anche coll'intenzione più morale o benefica, cade e muore. — Sanzione *fisica*.

Chi mangia troppo va soggetto ad una indigestione e si ammala e soffre: chi abusa del proprio organismo, o nelle funzioni fisiologiche o in quelle psicologiche, incontra molti dolori e spesso lo sfacelo della vita fisiologica od intellettuale. — Sanzione *biologica*.

Così dicasi della sanzione *sociale*. — Di essa potremmo trovare esempi già nelle stesse società animali, quando vediamo, per queste, l'embrione delle pene nella reazione appunto di difesa individuale ed anche sociale contro animali dello stesso branco o di branchi stranieri; e potremmo citare numerosi esempi per le società umane primitive o selvagge, secondo quelle ricerche appunto di sociologia criminale, animale ed umana, che altrove svolsi ampiamente (1). Ma, limitandoci allo studio della presente società civile, possiamo ricordare i seguenti esempi principali.

Chi per sbadataggine, senza intenzione offensiva, urta un altro uomo, incontra una reazione di questo, a parole o a fatti; e s'egli protesterà di non avere avuto cattive intenzioni, la reazione sarà mitigata ma non annullata: resterà sempre l'opinione poco favorevole a suo riguardo; tanto, che se egli è sbadato per abitudine, codesta opinione si diffonde e gli crea dattorno un'atmosfera isolante o gli procura continue umiliazioni, pur tralasciando le conseguenze economiche, a cui può essere sottoposto. Così avviene di chi è maldicente, ignorante, orgoglioso, avaro ecc.

Il commerciante, che, non per malizia, ma anzi per buona fede in altri, sottosta a rovesci di fortuna e fallisce; l'industriale che per sola iniziativa del bene, tenta una nuova fonte di ricchezze, ma non riesce, cade nella miseria e nell'abbandono.

Colui che, pur sempre in buona fede, occupa indebitamente l'altrui sfera d'azione, pubblica o privata, è obbligato alla rimozione dello

---

nel vago pur considerando la sanzione come fatto naturale e ritenendola connessa al concetto di responsabilità.

L'ARDIGÒ (*La sociologia*, Opere, IV, 251) invece conclude benissimo che la responsabilità, ossia " l'astratto delle sanzioni onde la società reagisce, rintuzzandola, contro l'azione propriamente umana individuale ", si riferisce non solo alle sanzioni *legali* della *Giustizia* propriamente detta, ma anche a quelle della *Convenienza* (opinione pubblica, legge morale) e della *Coscienza* (rimorso interno).

(1) *L'omicidio nell'antropologia criminale*, Torino 1895, introd.



stato antiggiuridico: come p. es. l'occupazione illecita di suolo pubblico ecc.

Chi compie un atto sempre in buona fede, ma in opposizione alle norme della legge, va incontro alla nullità di questo atto e deve sottostare a tutte le conseguenze, dannose per lui, di questa nullità.

Chi reca ad altri un danno, senza intenzione diretta, e perfino senza l'opera propria, ma per il fatto di un suo figlio o dipendente od anche di un suo animale, è obbligato al pagamento di una somma, come risarcimento dei danni.

Il giocatore, che perde il patrimonio in un momento di cieco delirio, è costretto dalla pubblica opinione, e con maggiore forza delle stesse leggi civili relative ai contratti, al pagamento dei debiti d'onore, incontrati con sì poca riflessione e " morale libertà „.

All'istruzione militare, il povero ignorante che non capisce la nomenclatura od i comandi o l'alfabeto senza alcuna sua colpa, è privato della sua libertà e sottoposto a continue umiliazioni e forse ad un esilio più lungo dalla propria famiglia.

Il povero pazzo che aggredisce un viandante, fosse pure coll'idea delirante di fargli del bene, è ucciso e ferito; e se anche egli esce soltanto per le vie, innocuo ma scandaloso, è privato della sua libertà e rinchiuso nella cella di un manicomio.

Il cocchiere che, nell'esercizio della sua onesta professione, senza alcuna intenzione malvagia, e quindi senza volerlo, uccide o ferisce il viandante, è condannato al carcere, che può essere la sua rovina materiale e morale.

Ecco altrettante forme di sanzione *sociale*, per ciascuna delle quali si potrebbero moltiplicare gli esempi, e per le quali adunque abbiamo le seguenti sottospecie di sanzione *sociale* (coercitiva): la sanzione dell'opinione pubblica — le conseguenze economiche — la rimozione dello stato antiggiuridico — la nullità degli atti compiuti — il risarcimento dei danni — la violenza (per legittima difesa o per provvedimento amministrativo).

La ragione positiva di queste sanzioni, varie nella forma e nella intensità secondo la varietà dell'atto che le determina, sta in ciò, come nota l'Holmes, che " vivendo gli uomini in società si rende necessaria una certa condotta media, un sacrificio di certe peculiarità individuali *oltrepasanti un dato limite*. Se un uomo nasce collerico o goffo e per conseguenza ha continui accidenti, offendendo



sè e il prossimo, i congeniti suoi difetti troveranno scusa nelle corti celesti, ma qui, in terra, le sue scappate non riescono meno moleste ai suoi simili di quello che se pervenissero da colpa o negligenza. I suoi simili hanno quindi ragione di chiedergli che a suo rischio e pericolo egli si metta al loro livello e le corti da essi stabilite hanno ragione di non tener conto delle sue peculiarità personali „ (1).

Orbene ciò che vi è di comune, e quindi di costante e di essenziale, in tutte queste svariatissime forme di reazione o di sanzione sociale, stiano esse nel campo dei costumi e della convenienza o abbiano sanzione legale, è questo semplice, ma importantissimo fatto: *l'indipendenza, sempre, della sanzione stessa dalla volontà e colpeabilità morale dell'individuo agente*. Carattere, che, si noti, è perfettamente comune e costante anche nelle altre categorie di sanzioni naturali, la sanzione fisica e la sanzione biologica.

E se dalle forme di *sanzione coercitiva* passiamo a quelle di *sanzione remuneratrice* (che nella vita sociale avvenire acquisterà sempre maggiore importanza, per quanto impallidirà l'attuale feticismo della pena, pel quale in famiglia, come nelle scuole, come in società non si sa pensare, in pratica, che alla repressione per dirigere la condotta umana), noi vediamo che l'autonomia oggettiva della sanzione si verifica egualmente, per le azioni buone, cioè utili alla collettività, che sono la materia delle diverse forme di sanzione rinumeratrice.

Nei premi infatti la reazione sociale è indipendente, ancora e sempre, dalla volontà e dallo sforzo dell'individuo: la cantante dall'ugola fortunata, il poeta dalla facile ispirazione, l'uomo dall'esterno attraente, e via dicendo, sono corteggiati ed accarezzati, sebbene essi non abbiano fatto nulla per avere quelle doti che si trovano d'avere. Ed anche nei casi di studio indefesso e di sacrifici più o meno apparenti, è sempre per una naturale disposizione dell'individuo in date condizioni di ambiente (le une e le altre indipendenti dalla sua libera volontà), che un uomo può conquistare un posto eminente in società e goderne quindi la sanzione benefica di ricompensa (2). Se dipendesse da noi, dal nostro libero arbitrio, tutti che non fossero idioti, diverrebbero eminenti: mentre così non

(1) HOLMES, *Il diritto comune anglo-americano*, Milano 1891, pag. 140.

(2) V. in questo senso PAOLA LOMBRISO, *Il problema della felicità*, Torino 1900.



è, perchè "volere è potere", solo a patto che si possa volere. E tuttavia è bene, cioè è naturale, che l'azione determini adeguata reazione sebbene indipendentemente dalla libera volontà: noi escludiamo il merito ed il demerito in senso assoluto, ma non escludiamo la reazione sociale rispondente alle varie attitudini individuali, come più a lungo dissi altrove, trattando della negazione del libero arbitrio.

Se non esiste merito o demerito in senso assoluto, esistono però i pregi e difetti, i quali come nota lo Spencer (1), anche nel mondo animale sono apprezzati secondo la loro corrispondenza od opposizione alle condizioni di esistenza sociale; e noi possiamo aggiungere che anche fra gli uomini e gli animali avviene lo stesso, perchè un animale forte, generoso, docile viene trattato sempre meglio di uno anche della stessa specie, ma restio, ombroso, debole ecc. Tanto più adunque ciò avviene, indipendentemente dal libero arbitrio, nei rapporti fra uomini e uomini.

Finora, però, partiti dalla sola reazione dell'opinione pubblica e giunti perfino ai casi di condanna penale, non siamo ancora entrati nel campo vero e proprio del diritto di punire, nel campo criminale, delle azioni dolosamente malvagie; o siamo rimasti nel terreno extra-legale, dell'opinione pubblica e dell'ordine economico o ci siamo fermati al campo legale del diritto civile o amministrativo od anche di un diritto impropriamente penale. Ci resta quindi l'ampia plaga dei veri e propri delitti e delle relative sanzioni, veramente penali.

Il grassatore ed il ladro per cupidigia di lucro indebito, l'omicida per sfogo di vendetta premeditata, lo stupratore per libidine brutale, il bancarottiere per malizia architettata, il calunniatore per subdoli scopi, e "simile lordura", incontrano, essi pure (quando la incontrano), una severa sanzione sociale, sotto forma di vere e proprie pene. E sta bene.

Il fatto della inevitabile sanzione sociale non si discute, per sè stesso, nè in questi casi criminali nè in tutti gli altri finora ri-

---

(1) SPENCER, *Justice*, London 1891, pag. 6. V. pure la mia *Negazione del libero arbitrio*, ecc., Torino 1900.

E, per la ripetizione delle idee tradizionali, DESDOUITS, *La responsabilité morale*, *Examen des doctrines nouvelles*, Paris 1896.



cordati. Ciò che si discute, si è la dipendenza oppur no di questa sanzione sociale dalla condizione della " libera volontà „ e conseguente " colpeabilità morale „, come sostiene la scienza criminale classica e con essa la legislazione penale. Ed è ciò, appunto, che la scuola positiva recisamente contesta ed oppugna.

Per qual ragione, infatti, la società che reagisce, e pur severamente, in tutti quegli altri innumerevoli casi di azioni antisociali, senza richiedere in esse l'elemento della libera volontà o colpa morale, deve poi richiedere questo elemento, come condizione *sine qua non* di reazione difensiva, quando si tratti di altre azioni altrettanto, e più, antisociali? Basta liberarsi, per poco, dalle vecchie preoccupazioni ed abitudini mentali e sentimentali, per vedere subito come questa reazione o sanzione sociale contro gli atti, che ledono le condizioni della esistenza umana, sia un fatto naturale e quindi necessario e inevitabile, così nell'ordine fisico e nell'ordine biologico, come nell'ordine sociale. Soltanto un inconscio predominio residuale delle tradizioni religiose, e delle antecedenti fasi dell'evoluzione scientifica, quali ho accennate più indietro, può spiegare, ma non mai giustificare, quest'idea: che la difesa sociale contro l'omicida e lo stupratore sia possibile soltanto quando in essi si provi la colpa o libertà morale, e si debbano quindi assolvere del tutto o punire più o meno, *soltanto* perchè in essi si trovi inesistente una siffatta morale libertà o la si creda (come già si afferma per ogni caso), menomata dalla pressura dell'esterno ambiente.

Se noi ora completiamo la serie delle varie specie di sanzione sociale, nel campo extra-legale, nel campo civile ed amministrativo e nel campo veramente criminale — chiudendola fra l'estremo inferiore della semplice sanzione di disistima pubblica e l'estremo superiore della condanna penale per vero e proprio reato — è facile vedere, che la teoria tradizionale della colpa morale come condizione di punibilità si riduce a fare della pena, propriamente detta, una eccezione gratuita a tutta la serie delle sanzioni, non solo naturali, ma anche sociali, coll'introdurre appunto, nella sola forma penale di sanzione sociale, un elemento di " morale colpeabilità, „ che è completamente ignoto o trascurato in ogni altra specie di sanzione. E quindi la nostra teoria positiva, che non richiede questo elemento neanche nella sanzione penale, ha il grande pregio, che è anche una riconferma di verità, di rannodare — in pieno accordo col determinismo universale (tellurico, organico, sociale) — codesta



sanzione penale a tutta la serie delle sanzioni naturali (fisiche, biologiche, sociali) sottoponendola quindi all'impero delle stesse leggi naturali e dandole così un fondamento veramente positivo e ben più saldo di quella tanto contestata e indecifrabile " morale libertà. „ (1).

Certo, il sostenere, senz'altro, una idea come questa — che la responsabilità penale del delinquente deve essere indipendente dalla sua morale libertà o colpeabilità — urta troppo direttamente le comuni abitudini mentali e sentimentali, perchè non si debbano incontrare gravissime opposizioni e non si debba provocare l'accusa di sconvolgimenti scientifici, morali ecc. Ma quando questa idea la si deduce — nel campo antropologico — dalla osservazione positiva di fatti quotidiani e costanti e — nel campo sociologico — la si collega con tutto l'ordine della vita naturale ed umana, pare a me che essa debba finire per imporsi fin da ora alle menti non troppo preoccupate, come son certo che finirà per prevalere, incontestata, per la forza impellente della realtà quotidiana.

Tanto più, che questa idea è così poco rivoluzionaria, malgrado le apparenze, che essa fu già riconosciuta nelle primitive legislazioni, non ancora dominate dallo spirito religioso e dalle conseguenti idee di etica sociale (2). Non solo; ma essa è anche oggi sancita, più o meno avvertitamente, nei nostri codici penali e civili.

---

(1) Devesi anche notare, coll'IZOULET, *La cité moderne*, Paris 1894, lib. III, cap. 7, che le varie forme di sanzione sono coesistenti e spesso inseparabili. Così ogni delitto incontra sanzioni d'ordine fisico e biologico e sociale; e può anche incontrare una funzione remuneratrice oltrechè od anzichè coercitiva.

Ed è noto che il DURCKHEIM (*Division du travail social*, Paris 1893, pagg. 23, 24, 72 ecc. e *Règles de la méthode sociologique*, Paris 1895, cap. I e pag. 150) accettando e svolgendo questo concetto naturalistico della sanzione, sostiene appunto che il carattere specifico de' fatti sociali è la *coazione* (*contrainte*) sotto l'una o l'altra delle sue forme.

V. anche DORADO, *Problemas juridicos contemporaneos*, Madrid 1897, pag. 1.

(2) " Nelle legislazioni barbare, nota il LUBBOCK, l'importanza dell'intenzione (cioè della malvagia volontà) venne per tanto tempo negletta, che, quantunque oggi se ne tenga conto nelle nostre leggi criminali, tuttavia, come fa osservare il BAIN, molte persone anche fra le più istruite, stigmatizzano come macchia morale un errore dell'intelletto „ — LUBBOCK, *Le origini dell'incivilimento*, Torino 1875, pag. 696. — E l'HERING, descrivendo l'evoluzione del concetto di responsabilità nel diritto romano, dice appunto che il primitivo diritto aveva una base oggettiva, nell'atto antigiuridico, e non soggettivo, nella



Quando infatti i codici penali puniscono col carcere e colla multa " l'omicidio e le ferite *involontarie*, „ evidentemente essi basano le loro sanzioni sopra un altro concetto da quello dell'elemento intenzionale e della responsabilità morale (1). E parimenti i codici civili che dichiarano responsabile e quindi obbligato al risarcimento, chi danneggia altri, non solo per un fatto proprio, non solo per la propria negligenza od imprudenza, non solo pel fatto di altre persone, ma anche per l'opera di un suo animale " tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se sia smarrito o sia fuggito „ (Cod. civ. ital., art. 1152 e segg.), evidentemente si fondano sopra un concetto diverso dalla responsabilità morale. Vero è, che in questa forma di sanzione sociale, nel risarcimento civile dei danni, si richiede da molti giuristi l'elemento della " colpa „; ma, pur senza notare, che tuttavia molti altri giuristi non lo ritengono per nulla necessario, e tale è la tendenza che più si espande fra i civilisti; resta sempre però, che allora la " colpa „ si prende in un senso ben più di negligenza (come anche nel caso di omicidio colposo), anzichè della vera e propria " colpa morale „, quale, nel campo strettamente criminale, si fa dipendere dalla libera volontà o morale libertà, che dir si voglia (2). Ecco perchè un criminalista

---

colpa dell'agente (*Das Schuldmoment im römischen Recht*, Giessen 1876). — È soltanto, come dissi, dall'influenza dello spirito religioso ed etico, ed anche come nota il KRAEPELIN (*La colpa e la pena*, nella *Riv. di filos. scient.*, II, 524 e 529), dall'idea di maggiore temibilità del reo, che si aggiunse e si costituì poi il criterio *subbiiettivo*, della volontà, al primitivo criterio *obbiettivo*, del danno. Criterio *subbiiettivo*, che noi non accettiamo nel senso di libertà morale o di colpa morale dell'agente, ma che propugniamo, invece come carattere personale dell'agente oltre le qualità obbiettive dell'atto, e le condizioni della società, in cui quest'atto si compie da quell'agente, come dirò al § VII.

(1) GAROFALO, *Di un criterio positivo della penalità*, Napoli 1880, pag. 10.

Veramente il nuovo codice penale italiano, mentre dice di fondare la punibilità sulla *volontarietà* degli atti, tralascia poi l'epiteto di " involontario „ per l'omicidio e le ferite non dolose, credendo con ciò di evitare la difficoltà tacendone le parole, che vi alludono più direttamente. Ma la ragione per cui si punisce l'omicidio doloso o cosiddetto volontario resta sempre sostanzialmente diversa, nelle teorie classiche ed eclettiche, da quella per cui si punisce l'omicidio per negligenza o cosiddetto involontario. E di questo ripareremo al § V, esaminando le teorie eclettiche sulla responsabilità.

(2) In un lavoro (fuori commercio) " *Sul danno e sul risarcimento nei rapporti extracontrattuali* „ il VENEZIAN sostiene precisamente, che l'obbligo del ri-



classico diceva che pel punire i reati colposi " la società lotta fra la necessità di prevenire il male materiale che soffre ed *i principii di giustizia* che le vietano di punire colui che non ebbe la minima intenzione di disobbedire alle sue leggi. Se accoglie l'impunità lascia senza rimedio il male sociale; se colpisce l'agente castiga il cittadino, che è *moralmente un innocente* „ (1).

Da ciò si vede chiaramente come finora i criminalisti classici s'ansi fatto un concetto doppiamente difettoso del problema della responsabilità; perchè, da una parte, essi limitarono il loro sguardo alla sola umanità civile, già dominata dalle idee o dalle sopravvivenze ideali dell'etica religiosa; e dall'altra fermarono il loro pensiero al solo campo giuridico-criminale. Noi invece ci facciamo di quel problema un'idea ben più larga e consona a realtà, quando lo consideriamo non solo nelle società umane e civili, ma — pel

---

sarcimento si fondi non sulla colpa soggettiva, ma sul nesso oggettivo dell'azione individuale col danno recato. E cita a sostegno della propria tesi positiva anche parecchi giuristi tedeschi, come PFAFF, RANDA, STROHAL, LOENING ecc., e lo stesso § 1310 del Codice civile austriaco, che dà la facoltà al giudice di ordinare il risarcimento, anche indipendentemente dalla imputabilità attuale o potenziale del danneggiante. Paragrafo, che nella redazione di quel Codice fu imposto precisamente dalla minoranza dei compilatori, per sostenere il nesso oggettivo contro ZEILLER che aveva proposto il § 1306, in cui si esigeva la colpa per l'obbligo al risarcimento, ma a cui si aggiunse la restrizione, che la colpa si esige " per regola „ e quindi non sempre.

A conferma di ciò, anche per il Cod. civ. italiano, è noto come la giurisprudenza abbia interpretato in senso sempre più estensivo la responsabilità civile per i danni recati. Per dire di una sola, una recente sentenza della Cassazione di Roma (6 maggio 1891 ric. Villers, nel *Monitore dei Tribunali*, 22 agosto 1891) stabiliva la massima che " il committente risponde del danno cagionato dal suo commesso pel solo fatto che a lui risale la scelta di questo: *non vale quindi ad esonerarlo da tale responsabilità la prova ch'egli non potè impedire il fatto dannoso* „.

Più evidente affermazione del fondamento oggettivo della responsabilità non si potrebbe avere, giacchè il solo fatto di avere scelto quel tale commesso radica nel committente la responsabilità di tutta la conseguente attività del commesso, all'infuori di ogni intenzione o negligenza del committente.

Vedasi CHIRONI, *La colpa nel diritto civile italiano*, Torino 1884 e 1887: GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, vol. V.

(1) FERRAO, *Direito penal portuguez*, VII, 126. — V. pure ANGIOLINI, *Il tentativo nei delitti colposi e Colpa, risarcimento e pena*, nella *Scuola positiva*, ottobre 1897 e agosto 1899 e il suo volume sui *Delitti colposi*, Torino 1900.



duplice rapporto di successione e di coesistenza — ne studiamo l'evoluzione naturale dalle società animali e dalle tribù selvagge fino a noi, e ne studiamo le condizioni presenti, prodotto di quella evoluzione, non solo nell'aspetto giuridico-criminale, ma in tutte le varie forme dell'attività individuale e della corrispondente reazione o sanzione sociale.

Talchè, per togliere alla punibilità del delinquente la base contestata ed incerta della sua responsabilità morale e per sostituirvi un fondamento veramente positivo e superiore ad ogni disquisizione teologica o filosofica, noi riassumiamo così le nostre ricerche.

Da una parte, la società è un organismo naturale e vivente (1).

---

(1) Il GABBA, *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*. Il serie, Firenze 1881, confer. IV combatte il concetto organico della società, dicendo che esso non era che una metafora. — Dopo di lui, molti altri sostenitori delle vecchie idee o eclettici fra il vecchio ed il nuovo, in mancanza di meno sterili argomenti, vanno ripetendo il ritornello, che la sociologia fa un abuso delle somiglianze "metaforiche", fra l'organismo animale e l'organismo sociale, e che fuori di queste, anzi, ben poca sostanza le rimane. Ma, di grazia, la scienza che altro non è se non una serie di somiglianze, metaforiche o superficiali? Conoscere un fatto, altro non è che confrontarlo con altri, cogliendone le somiglianze o le dissomiglianze. E siccome, poi, l'uomo non può conoscere che l'apparenza, la superficie, il *fenomeno* delle cose, e non mai la sostanza, la quiddità, il *noumeno*, così ne viene che tutte le somiglianze scientifiche non possono essere che metaforiche o superficiali. Gli è solo partendo, più o meno avvertitamente, dalle vecchie idee che l'uomo possa conoscere l'essenza delle cose, che codesti sterili contraddittori della sociologia posson credere di offenderne la vigoria accusandola di una cosa, che non può essere altrimenti. Ma c'è un fatto solo che vale di risposta a tutti i loro giochetti di parole: ed è, che da quando si è portato questo "abuso di metafora", nelle scienze sociali, queste hanno veduti i loro orizzonti estendersi e rischiararsi in un modo quasi insperato. E questa è la migliore difesa della nuova scienza. La migliore dimostrazione del moto è stata sempre quella di muoversi.

Senonchè, più recentemente, il concetto organico di società ha trovato più vivaci e numerose opposizioni, da parte dei sociologi, che però (come notava giustamente il Novicow) sono mossi ad ammettere o combattere il concetto organico di società piuttosto secondo preoccupazioni esteriori, che per ragioni intrinseche.

Così, per es., lo Spencer, che fu dei primi a sostenere e divulgare il concetto di organismo sociale, in seguito ha messo in maggiore rilievo le differenze fra organismo sociale ed organismo animale, perchè il suo individualismo si ribellava al concetto di subordinazione solidale delle parti (individui) al tutto



E come ogni corpo animale vive per un processo continuo e naturale di assimilazione e disassimilazione, che tende al benessere

(società). E così molti combattono il concetto di società-organismo, perchè ne temono delle illazioni socialiste, nel senso che nel corpo sociale, come nel corpo animale, si deve avere eguale distribuzione di lavoro e di nutrizione in tutti gli elementi (cellule o individui) che lo compongono, invece di avere delle cellule ipertrofiche (eccesso di ricchezza) e delle cellule atrofiche (miseria). Altri invece combattono quel concetto per una preoccupazione opposta, pensando che dalla società-organismo si possa dedurre che come gli organi del corpo animale soggiacciono al "dispotismo" del cervello, così nella società gli individui debbano soggiacere al "dispotismo" del governo e dello Stato. Altri infine vedono mal volentieri che il concetto organico della società tende a mettere in seconda linea l'importanza dei fatti religiosi o psicologici in generale e lo combattono quindi per lo spiritualismo larvato che informa le loro dottrine, malgrado le apparenze positiviste.

Non potendo discutere qui gli argomenti pro e contro il concetto organico di società, io riaffermo il mio pensiero, dicendo, che se realmente da taluni (sull'esempio dello SCHAEFFLE, *Struttura e vita del corpo sociale*, nella *Biblioteca dell'Economista*) si esagerarono le analogie fra la struttura del corpo sociale con quella del corpo animale — assomigliando, per es., i fili del telegrafo ai fili del sistema nervoso —; d'altra parte il concetto fondamentale della società come organismo naturale è positivo ed incontestabile, quando per esso si esprima l'idea direttiva che le società umane (come quelle animali) sono formazioni naturali e non il prodotto volontario della psicologia umana, che ne è anzi il risultato e che, per ciò, tutti i fenomeni sociali sono fenomeni naturali, cioè necessariamente determinati dalle condizioni fisico-chimiche dell'ambiente tellurico combinate colle condizioni fisio-psichiche degli organismi individuali e aventi per risultato la formazione di un ambiente sociale. Ricordando poi sempre che tutte queste condizioni dell'ordine fisico, biologico, psicologico, sociale reagiscono reciprocamente le une sulle altre.

Sicchè, dato questo senso positivo al concetto organico della società, perde ogni valore l'obbiezione del VACCARO, il quale credeva di sbrigarci alla svelta della scuola criminale positiva, dicendo che essa era tutto un ammasso d'errori avendo fondato sull'arena del concetto, ormai abbandonato, della società-organismo! (*Sul rinnovamento scientifico del diritto penale*, Prolusione, nella *Riv. scient. del diritto*, marzo 1899).

Mentre è evidente che le dottrine della scuola positiva e specialmente quella della responsabilità sociale, come io l'ho data in questo cap. III, rimangono salde sul terreno della realtà positiva, perchè fondate non sopra un concetto logico e formalistico di società-organismo, ma sul concetto determinista e scientifico che tutti i fenomeni sociali (e quindi anche i delitti e le pene) sono fenomeni naturali, cioè naturalmente determinati dalle relative condizioni di tempo e di spazio e quindi variabili con esse.

Per le discussioni sul concetto organico della società, veggasi: SPENCER, *L'or-*



dell'individuo e ne è anzi la condizione prima di esistenza; così una società umana non può esistere nè prosperare senza questo indefesso lavoro di assimilazione naturale (nascite) o artificiale (immigrazione) e di disassimilazione, altrettanto naturale (morte) o necessariamente artificiale (emigrazione e segregazione di individui anti-sociali, non assimilabili per malattie contagiose, pazzia, delitto).

Talchè, questa funzione di preservazione sociale contro la cri-

---

*ganisme social*, nella *Westminster Review*, gennaio 1860 e trad. franc. nei *Problèmes de morale et de sociologie*, Paris 1893 e *Principes de sociologie*, vol. II, Paris 1879; DE LILIENFELD, *Gedanken über die Socialwissenschaft der Zukunft*, Mitau, 1873, vol. I (riassunto negli *Annales de l'Institut des sciences sociales*, Bruxelles, maggio 1895); ESPINAS, *Les sociétés animales*, Paris 1878, intr.; GIOR-DANO, *Parallelo tra le funzioni dell'organismo animale e quelle dell'organismo sociale*, Torino 1883; DE GREEF, *Introduction à la sociologie*, Bruxelles 1886 e 1889; WORMS, *Organisme et société*, Paris 1896; TARDE, *L'idée de "organisme social"*, nella *Revue philos.*, giugno 1896 e nel vol. *Études de psychol. sociale*, Paris 1898; DE GREEF, *Bibliothèque sociologique internationale*, nella *Revue universitaire*, novembre 1896; DE LILIENFELD, *L'organismo sociale è un super-organismo?* nella *Riforma sociale*, 10 agosto 1896; SANTAMARIA DE PAREDES, *El concepto de organismo social*, Madrid 1896; NOVICOW, *Conscience et volonté sociales*, Paris 1897 e Palermo 1898; *La théorie organique des sociétés*, discussione negli *Annales de l'Institut. intern. de sociologie*, Paris 1898, vol. IV; e nel vol. V (Paris 1899) per la confutazione delle obiezioni NOVICOW, *La théorie organique des sociétés*, p. 71-223; STEIN, *Wesen und Aufgabe der Sociologie — Eine Kritik der organischen Methode in der Sociologie*, Berlin 1898; GROPPALI, *La scuola analogico-organica nella sociologia*, Messina 1896 e *Saggi di sociologia*, Milano 1899, pag. 23 e *La psicologia cellulare nei suoi rapporti colla sociologia*, nella *Rivista moderna*, febr. 1899.

Ne vale di più un'altra obiezione del VACCARO (*Genesi e funzione delle leggi penali*, Roma 1889, pag. 22) già fatta in genere da GUMLOWICZ (*Grundriss der Sociologie*, Wien 1885, pag. 5) e DE GREEF (*Introduction à la sociologie*, Bruxelles 1886, vol. I, pag. 74), e cioè che la scuola positiva quando parla della Società, come organismo che vive e si difende " non accenna punto se sia l'umanità intera che forma questo organismo o ciascun singolo popolo costituito ad unità politica ".

È facile vedere che noi per Società (di cui avevamo già detto che lo Stato è l'espressione giuridica) intendiamo naturalmente ogni particolare società, costituita a corpo giuridico-politico per sè stante.

Sarebbe per lo meno umoristico che, ad esempio quando parliamo dell'apparecchio regolatore o governativo nella società (rispondente al sistema nervoso nell'individuo) potessimo alludere ad un governo della umanità intera!...



minalità viene a prender posto fra quelle forme di selezione sociale, che ebbero ed hanno ancora sì gran parte nell'evoluzione dell'umanità. È anzi a questo proposito che, nei rapporti fra darvinismo naturale e darvinismo sociale, si è giunti talvolta ad eccessi selezionisti, come, per es., dal Garofalo, in favore della pena di morte per i delinquenti nati.

Ma per una parte la giustizia penale non è soltanto una funzione di selezione, mentre è piuttosto, o deve essere, una funzione di clinica preservativa; e per altra parte il punto di vista puramente selezionista (darwiniano) deve essere completato, così nell'ordine biologico, come nell'ordine sociale, dal punto di vista di adattamento all'ambiente (lamarchismo); sicchè l'influenza dell'ambiente sociale nella patogenesi del delitto deve avere molto peso, quando si tratta sia della sanzione sociale contro il delitto, sia della riadattabilità del condannato alla vita sociale, come vedremo nel capitolo seguente.

Ad ogni modo, anche nella clinica preservativa dal delitto, come in quella per le malattie comuni, o per la pazzia, la parte della selezione sociale dei meno adatti alla vita, è inevitabile.

Il problema fondamentale dell'umanità e la condizione di ogni progresso è stato l'adattamento dell'individuo alla vita permanente con altri individui, per una disciplina continua e spesso e durante molti secoli, assai dura e sanguinosa (1). Fu provveduto a questa necessità di disciplina sociale (coadattamento degli associati) e la si è anche sorpassata — facendo del servilismo popolare un corollario del principio di autorità — mediante una rete intricatissima di energie, istituzioni, tradizioni, insegnamenti, di cui si possono ricordare le forme principali, che ancora operano, più o meno, nelle società contemporanee. Giacchè come “ le cause attuali „ in geologia sono le stesse (come dimostrò la rivoluzione scientifica compiuta dal Lyell), di quelle che determinarono le grandi trasformazioni del globo terracqueo, sebbene ora con minore intensità di azione; così è avvenuto ed avviene in sociologia. Le “ cause attuali „ che agiscono ora, dai fattori economici in su, sono le stesse che operarono le trasformazioni sociali del passato, più evidenti solo perchè

---

(1) BAGEHOT, *Lois scientifiques du développement des nations*, Paris 1879; STARCKE, *Les lois de l'évolution politique*, negli *Annales de l'Institut. intern. de Sociol.* Paris 1898, IV, 341; VACCARO, *Le basi del diritto e dello Stato*, Torino 1893.



visibili ora in iscorcio dalla lunghezza dei secoli, che furono necessari per la loro realizzazione.

La selezione *militare*: che è stata nei primordii delle diverse civiltà uno strumento molto utile di evoluzione sociale, sviluppando il coraggio e l'energia muscolare, la disciplina, l'obbedienza, la solidarietà, ecc.; ma che ora ha piuttosto degli effetti di degenerazione, perchè sorpassata ormai dalla fase presente di civiltà (a tipo industriale). Ora infatti sono gli individui più giovani, più sacri e forti, che restano condannati all'ozio ed alla fermentazione organica e psichica nelle caserme ed alle malattie infettive (sifilide, ecc.) nei grandi centri urbani; mentre i deboli restano a casa dal servizio militare, ed aumentano le nascite di altri deboli e degenerati. E dopo la caserma — collo schiacciamento sistematico di ogni fierezza e dignità del carattere — resta il malcontento degli spostati, che male ritornano al lavoro quotidiano; se pure non si abbia invece la carneficina cieca delle guerre moderne, dove il coraggio individuale non ha più che un valore infinitesimo, e i vili hanno maggiori probabilità di sfuggire ai colpi del nemico lontano.

La selezione *religiosa*: che è in opposizione colle leggi naturali della paternità e maternità (dove esiste il celibato religioso) e ad ogni modo è in disaccordo quotidiano coi dati della scienza e le necessità della vita reale per l'inoculazione quotidiana del *virus* morale di rassegnazione servile alle immeritate miserie “ di questa vita „; mentre nell'umanità primitiva la selezione religiosa è stata utile, come raccolta degli uomini più intelligenti, dacchè i sacerdoti erano tali, allora, e dalla loro professione si svolsero, distinguendosi, le altre professioni intellettuali dei medici, legisti, giudici, architetti, ecc. (1).

La selezione *matrimoniale*: che, utile dapprima, ha ora degli effetti contrari, perchè invece di favorire l'unione degli individui più sani e più belli, sottomette la procreazione della prole alle necessità economiche, avvelenando l'unione coniugale, fin dall'origine, colle preoccupazioni finanziarie, che condannano le fanciulle sane e forti, ma povere, al celibato od alla prostituzione, favorendo il matrimonio delle fanciulle deboli ma ricche, senza contare la conseguenza dell'indifferentismo coniugale, dell'adulterio sportivo, dell'abbandono morale, ecc.

---

(1) SPENCER, *Les institutions professionnelles et industrielles*, Paris 1898.



La selezione *morale*: che dovrebbe eliminare dalla società gli antisociali e i delinquenti, ma che spesso invece schiaccia i delinquenti d'occasione, che non sono pericolosi, o quelli d'abitudine, che sono un prodotto quasi esclusivo dell'ambiente sociale, per risparmiare gli aristocratici del delitto, che sanno rasentare il codice penale, o imporsi all'ingranaggio della giustizia penale, paralizzato dagli interessi di classe.

La selezione *intellettuale*: che colle scuole, i manicomii, ecc. dovrebbe elevare il livello intellettuale collettivo; ma che è troppo spesso paralizzata, soprattutto nella funzione positiva e più utile dell'istruzione ed educazione popolare, dalla miseria delle classi più numerose, di cui l'infanzia abbandonata è purtroppo il prodotto fatale e il semenzaio di ogni antisocialità, sia per le tendenze criminali sia per l'incoscienza e la mancanza di ogni solidarietà nelle lotte per la redenzione umana.

A fondamento di tutte queste selezioni, c'è la selezione *economica e sociale*, nel significato più ampio della parola. Essa, oltre la miseria acuta e cronica, da un lato e la febbre dell'oro dall'altro — dovute al monopolio privato dei mezzi di produzione e di lavoro — crea in alto e in basso tutte le altre forme di degenerazione fisica, intellettuale e morale, fra cui il servilismo è uno dei sintomi più dolorosi. Poichè lo stato moderno, non solo ha, come nota il Max Nordau (1), per effetto la distruzione di ogni carattere col livellamento burocratico, giudiziario e militare, ma ha anche i mezzi per favorire i servili, così nell'amministrazione come nella vita libera (2).

Sicchè la segregazione dei delinquenti, come selezione sociale benefattrice, non troverà la sua applicazione utile e normale che in una organizzazione sociale, che, eliminando tutte queste forme degenerate di selezione, assicuri veramente la sopravvivenza dei migliori, mentre ora non si ha che la sopravvivenza dei più adatti

(1) MAX NORDAU, *Paradoxes sociologiques*, Paris 1897, V e Milano 1893.

(2) BROCA, *Les sélections*, § 6, nelle *Mémoires d'anthr.* Paris 1897, III, 205; VADALÀ, *Darvinismo naturale e darvinismo sociale*, Torino 1883; LAPONGE, *Les sélections sociales*, in *Revue d'anthr.*, 1887, pag. 519 e in vol., Paris 1896; SERGI, *Le degenerazioni umane*, Milano 1889, pag. 158; AMMON, *Die natürliche Auslese beim Menschen*, Iena 1893; TURATI, *Educazione servile e selezione servile*, nella *Critica sociale*, 1894, pag. 147 e 163; LORIA, *Il darvinismo sociale* nel vol. *Problemi sociali contemporanei*, Milano 1895, pag. 79; STEINMETZ, *Les sélections corollaires ou indirectes*, negli *Annales Instit. intern. Sociol.*, Paris 1898, IV, 401.



all'ambiente sociale contemporaneo, o come oppressori o come oppressi.

Ad ogni modo la giustizia penale, spogliandosi quindi innanzi di ogni altro carattere, che non sia quello di una funzione di preservazione sociale, deve considerare il delitto come effetto di anormalità individuali e come sintoma di patologia sociale, che richiede necessariamente la segregazione degli individui antisociali, isolando gli elementi d'infezione e risanando l'ambiente, in cui se ne svolgono i germi.

D'altra parte, l'esistenza di ogni animale risulta da una vita interna o biologica e da una vita esterna o di relazione o sociologica, che vanno sempre crescendo e complicandosi quanto più l'animale si avvicina agli ultimi e più progrediti stadi della scala zoologica. Nell'uomo che di questa scala è finora l'ultimo e più perfetto grado, la vita di relazione prende uno sviluppo straordinario, in confronto alle specie inferiori, e poi alla sua volta cresce e si complica sempre più coll'avvicinarsi dallo stato selvaggio alle società civili; poichè la genesi di ogni e qualsiasi atto individuale, o fisiologico o psichico, è sempre non solo nella personalità dell'agente, ma anche e più (per le influenze ereditarie e presenti) alla collettività a cui esso appartiene (1).

E questa vita sociale altro non è che una serie, indefinita nel tempo e nello spazio, di azioni e reazioni corrispondenti, senza le quali essa non esiste. D'onde la conseguenza, che ogni e qualunque azione individuale, per quanto indifferente, come determina una infinità di movimenti nell'ambiente fisico, così determina sempre nel corpo sociale una reazione, corrispondente in quantità e qualità sia per parte degli altri individui *uti singuli*, sia per parte della società tutta o di chi la rappresenta.

Ora, qualunque sia il nome dato alle varie reazioni sociali contro

---

(1) MARION, *La solidarité morale*, VI ediz., Paris 1897; IZOULET, *La cité moderne*, Paris 1894; PIOGER, *La vie sociale, la morale et le progrès*, Paris 1894; DE ROBERTY, *Le psychisme social*, Paris 1897; BALDWIN, *Social and ethical Interpretations of mental Development*, New York 1898 e trad. franc. Paris 1899.

E contro l'illusione dell'individualismo esagerato (egotismo) più facile negli artisti, ma fondamento anche di dottrine politiche, veggasi MAX NORDAU, *Degenerazione*, Milano 1895, vol. II; FERRI, *I delinquenti nell'arte*, Genova 1896, cap. VIII.



le singole azioni individuali, sempre si dovrà escludere da esse, tanto nel caso del risarcimento civile dei danni o di un'ammenda penale, quanto in quello del ricovero forzato in un manicomio o della segregazione in un ergastolo, l'idea che la società punisca una colpa morale per vendicare sè stessa o reintegrare il diritto od attuare una giustizia distributiva, anzichè compiere una funzione di difesa o di preservazione, spoglia di ogni rancore e sevizia contro i condannati, ma spoglia ancora di ogni sentimentalismo per questi esseri sempre disgraziati, ma più o meno pericolosi.

Questa funzione sociale difensiva male si chiama diritto di *punire*, non solo perchè essa si attua anche, io direi soprattutto, con provvedimenti non penali, come vedremo fra poco; ma specialmente perchè la parola *pena* implica sempre un avanzo di concetti medievali di espiazione e di retribuzione come scopo finale e di dolore o tortura, come mezzo per raggiungerlo e che poi finisce per diventare scopo a sè stesso, essendo fenomeno psicologico costante che ciò che prima si desidera come mezzo (per es. i libri per l'istruzione o il danaro per i bisogni della vita) si finisce per desiderarlo e tenerlo come scopo a sè stesso (e così i libri restano intonsi negli scaffali dei bibliofili e il danaro si ammucchia negli scrigni dell'avaro).

Il dolore del condannato (anche malgrado le distinzioni del Bentham fra dolore apparente e dolore reale e loro compensazioni) non può nè deve essere lo scopo nè lo strumento della funzione di preservazione sociale. Sicchè mentre ora — checchè si dica — lo scopo della giustizia penale (quando serve alla difesa di classe) e ad ogni modo il suo effetto ultimo (anche quando serve soltanto alla difesa sociale) è lo schiacciamento, lento o subitaneo, della personalità umana fra i suoi ingranaggi, per la sopravvivenza dei sentimenti di odio o di vendetta e quindi del tormento; d'ora innanzi invece scopo ed effetto di questa funzione dovrà essere soltanto il benessere della collettività, di cui la prima condizione comprende pure il rispetto alla personalità umana, così per gli ammalati comuni negli ospedali o per i pazzi nei manicomi come per i delinquenti negli stabilimenti clinici di loro segregazione (1).

---

(1) Cfr. FERRERO, *Le progrès moral*, nella *Revue philos.*, dic. 1894, che dimostra come il progresso morale consista, in ultima analisi, nell'aumento di repugnanza ad infliggere il dolore a creature viventi.

Da un punto di vista analogo, ma incompleto, il DEMOGUE (*De la souffrance*



Analogamente tutte le varietà di azioni antisociali, che provocano sempre una reazione individuale o collettiva, male si chiamano *delitti*, non solo perchè, fra esse, quelle commesse dai pazzi o non determinate da intenzione malvagia non sono veri reati, anche secondo l'opinione comune (1); ma soprattutto perchè la parola *delitto* implica sempre l'idea di una volontà libera che delinque (dal latino *derelinquere*) od abbandona il retto cammino, il che non è più conciliabile coi risultati della psicologia. Talchè meno male sarebbe — per ora — seguire l'esempio già dato dal Carmignani (e seguito dal Berenini) che non parla di *delitto* o di *pena*, ma di *offesa* e di *difesa* o, meglio ancora, quando i dati scientifici sulla genesi della delinquenza saranno diventati coscienza comune, parlare soltanto di *malattia criminale* e di *clinica preservativa*.

55. — Comunque sia però delle parole, che poi alla fine mutano di significato col mutare delle idee, come la stessa parola *pena* che in antico significava compensazione e non atto di giustizia retributiva (2); escluso dal campo giuridico il concetto di responsabilità *morale*, che è contestato dalla psicologia positiva, è impossibile a definirsi e ad ogni modo è puramente di ordine etico e religioso, e per non meritare l'accusa di certi avversari, che noi riduciamo

---

*et de son imputation sur la peine*, nella *Rev. pénit.*, febbraio 1899) sostiene a proposito della legge francese 1892 che rende obbligatorio lo scomputo del carcere preventivamente sofferto — che si debba nella pena pronunciata dal giudice contro il delinquente calcolare tutte le sofferenze o pene di fatto da lui sofferte e d'altra parte sopprimere, nella pena, tutte le sofferenze che non possono servire all'emenda del condannato.

(1) CARRARA, *Programma*, ult. ediz., § 86.

(2) “ Nelle scienze morali e giuridiche, le voci hanno cambiato senso, per tutti i gradi della civiltà, fino all'ultimo stato; ed ogni vocabolo racchiude una storia „ NICCOLINI, *Questioni di diritto*, Napoli 1869, I, 160. — E così ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*, Milano 1879, pag. 417.

Come anche ora si dice che *veleggiano* per l'America i bastimenti a vapore, per la cristallizzazione di quella parola, rispondente ad una fase anteriore della vita marinaresca; così ora si dice di *punire* i delitti, dai quali bisogna invece soltanto difendersi. Il significato della parola *pena* ha variato per ogni fase della sua evoluzione: ed è quindi una miope obbiezione quella (per es., di HAMON, *Déterminisme et responsabilité*, Paris 1898, pag. 234) per cui ci si accusa di contraddizione quando parliamo ancora di *pena* come mezzo di difesa sociale da un delitto non dipendente dalla libertà morale del delinquente.



così il diritto penale ad una lotta meccanica di forze cieche e brutali, abbassando il giudice al livello degli assassini, quale altro criterio sostituiremo come base e norma della funzione sociale difensiva?

Il Guyau, riassumendo le idee dei più illustri psicologi inglesi sul problema della responsabilità *morale*, una volta negato il libero arbitrio, osservava giustamente, che " in fine dei conti, essi ricorrono sempre alla responsabilità *sociale* „ (1). Ed esaminando poi, in un brevissimo capitolo, le idee di Stuart Mill su questa responsabilità *sociale*, il critico sagace scopriva parecchi punti deboli negli accenni disgregati di quel psicologo e finiva col dire: " Che la scuola inglese neghi l'esistenza della libertà (morale) e per conseguenza la possibilità di raggiungere una sanzione perfetta e perfettamente legittima (?), sia: ma bisogna porre le questioni con franchezza e risolverle con logica. „

È questo appunto che io tentai di fare altra volta, e qui, ripeto, meglio organizzando le mie idee, per meritarmi anche più l'elogio di un altro critico benevolo (2).

I due poli inseparabili, entro cui spazia ogni scienza sociale come riflesso della vita, sono l'individuo e la società: negata adunque la ragione della responsabilità nell'individuo, non rimane che trasportarla nella società.

Senza dilungarmi in altre discussioni di sociologia e di diritto, mi basta poter dire che le scienze naturali e le scienze morali positive sono concordi nel dimostrare, che l'individuo, di qualunque specie, non esiste solo come tale, per sè stante (*selbstwesen* direbbero i tedeschi), ma bensì come membro, come elemento di una società (*gliedwesen*). Come la cellula, il tessuto, l'organo nel corpo animale non hanno esistenza biologica, se non come parte di un aggregato: così l'uomo, la famiglia, la comunità non hanno esistenza sociologica se non come membri di una più vasta società. Non hanno esistenza sociologica, perchè senza società non esiste diritto e senza diritto non è possibile convivenza umana: e perciò sono errati i due sistemi opposti di un assoluto e metafisico individualismo come di un assoluto e metafisico comunismo: nè l'individuo ha esistenza per sè solo, senza società, nè questa può fare

(1) GUYAU, *La morale anglaise contemporaine*, Paris 1879, pag. 346.

(2) *Nuova Antologia*, 1° giugno 1882, pag. 581 e segg.



astrazione da quello e dalle sue relatività personali, organiche e psichiche. Se dunque, in questo eterno dibattito fra individuo e società, noi neghiamo a questa la possibilità di giustificare la sua funzione difensiva colla responsabilità etica o *morale* dell'individuo, non restano che due soluzioni possibili: o negare alla società quella funzione o giustificarla col principio della responsabilità *sociale*.

Ora che lo Stato, la Società, come organismi viventi, abbiano il diritto alla propria conservazione o meglio soggiacciano alla necessità naturale della propria difesa, come ogni altro essere vivente, e colle sole diversità di forme rispondenti alle diversità fra organismo individuale e organismo sociale, è cosa che non ammette nemmeno la possibilità del dubbio. Ad ogni argomento, che loro si opponesse in proposito, la Società, e per essa lo Stato (che ne è l'*espressione giuridica*) risponderebbero, come il filosofo antico a chi negava il moto, col fare opera effettiva di propria difesa e conservazione (1).

Gli è perciò, che sfuma senz'altro la solita obbiezione, che, con una costanza degna di miglior causa, tutti i rappresentanti delle

---

(1) Queste mie espressioni (già nella II ediz. 1884, pag. 120) bastano a dimostrare infondata l'accusa rivoltami da un critico di avere dimenticata " la sostanziale distinzione che intercede fra Stato e Società e la pertinenza del diritto di punire a quello e non a questa „ — Come risposi nello *Spiritista del diritto penale* (*Arch. psych.*, 1887 e nel vol. *La negazione del libero arbitrio ecc.*, Torino 1900), non è che io abbia *dimenticato* quella distinzione; ma è invece che io non la credo sussistente. Per me Stato e Società sono *sostanzialmente* un'unica cosa, considerata sotto due aspetti diversi. La Società è l'organismo collettivo risultante dalla associazione degli individui, considerato solo dal lato bio-psicologico: lo Stato è invece la Società considerata nella sua organizzazione *giuridica*. Lo Stato adunque altro non è che la Società in quanto è giuridicamente organizzata, cioè col predominio di una classe sociale sulle altre, in ogni momento e clima storico. E lo Stato è rappresentato quindi da tutti gli organi sociali che hanno funzione giuridica (Governo, Poteri pubblici, Amministrazione pubblica ecc.), e costituiscono appunto " il braccio secolare della classe dominante „. Vi è perciò distinzione ma non differenza sostanziale fra Società e Stato.

E questa è appunto una delle induzioni della moderna sociologia, la quale non ammette la differenza fra Stato e Società che la metafisica politica aveva stabilita in via astratta, ma con gravi conseguenze pratiche, tra cui per esempio, che non tutti gli uomini facenti parte di una stessa Società abbiano eguali diritti civili e politici, di fronte allo Stato. E su questa induzione sociologica si fonda appunto il socialismo scientifico, quando intende all'abolizione delle



idee tradizionali oppongono: cioè, che tolta la libertà morale dell'uomo, scompare in lui ogni morale responsabilità e quindi nella società ogni dritto di punire.

Questa obbiezione, del resto naturale in chi è preoccupato dall'idea della libertà morale, ma accampata anche da molti deterministi metafisici, e posta, per esempio, da Roberto Owen a base di tutto il suo sistema socialista, si combatte nel campo *giuridico* col fatto della ineluttabile necessità, in cui si trova la società di provvedere alla propria conservazione. Quanto poi all'*ordine morale*, basta osservare che ogni contraddizione scompare, quando non si dia più alla parola *punire* il significato mistico, di cui parlammo or ora, ma si consideri l'azione individuale necessitata (il delitto) come causa determinante di una reazione sociale altrettanto necessitata (la pena) e, dove questa manchi, di una reazione pure individuale e necessitata (la legittima difesa).

Come scrivevo altrove (*Teorica dell'imputabilità*, 1878, p. 422) “ il delinquente dirà allo Stato, secondo i sostenitori del libero arbitrio e della conseguente responsabilità morale: — con qual ragione mi punisci di un'azione da cui non era in mio potere di astenermi? — Ma lo Stato, secondo noi risponderà; — per l'unica ragione che anch'io non posso astenermi dal punirti per difendere il diritto e la società. — Vi è perfetta reciprocità e quindi piena giustizia. Se il delinquente cerca di infirmare il diritto della società a punirlo, dicendo con Reid (*Essais*, IV, cap. I): “ egli fa il male perchè non può agire diversamente: necessità non ha legge „; lo Stato può a ragione rispondergli: — ma anch'io punisco perchè non posso fare altrimenti: anche per me, necessità non ha legge. —

Gli avversari, quando considerano il problema della responsabilità, in ordine alla negazione del libero arbitrio, hanno il torto di fermarsi a delle considerazioni unilaterali, dalla sola parte del delinquente. Il commerciante che pensasse di guadagnare sul peso, comprando la merce all'equatore per rivenderla ai poli, sbaglierebbe.

---

classi sociali (coll'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e lavoro) e intende quindi alla equivalenza, anche giuridica, tra Società e Stato (FERRI, *Socialismo e scienza positiva*, II ediz. Palermo 1900).

Per il lato tecnicamente giuridico della questione, v. SCHIATTARELLA, *Concetto scientifico della personalità giuridica*, nel volume *Presupposti del diritto scientif.*, II ediz., Palermo 1885; e GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche*, vol. II, *Lo Stato*, Firenze 1891.



rebbe i suoi conti, perchè badando solo alla merce dimenticherebbe che anche i pesi della bilancia aumentano di gravità verso i poli, per la minore distanza dal centro della terra. Così sbaglia chi guardando solo all'individuo, dice ingiustizia ogni punizione di atti non moralmente liberi: certo se il delinquente fosse moralmente *necessitato* e lo Stato fosse moralmente *libero*, sarebbe assurda ogni pena da questo inflitta per un atto che non poteva non accadere; ma se anche lo Stato, o chi per esso, è necessitato a punire, cioè a difendersi, tutto allora diviene logico e naturale, cioè in perfetto accordo col determinismo universale. E così avviene in ogni pratica della vita quotidiana: quando uno m'ingiuria ed io reagisco, non c'è ragione di dirmi che non dovrei offendermi, perchè l'offensore è senza libero arbitrio; giacchè anch'io, a mia volta, non sono libero di non reagire: egli m'offende necessariamente, ma io reagisco necessariamente. La negazione del libero arbitrio può soltanto e deve, avere influenza sul sentimento che accompagna questa reazione difensiva; poichè così nelle punizioni famigliari come in quelle scolastiche, come in quelle sociali, chi crede al libero arbitrio reprime gli autori di un atto sconveniente o dannoso con sentimento di rancore o per lo meno, con ciò che dicesi "risentimento", in quanto attribuisce il fatto alla malvagia volontà (anche nei bambini!). Il determinista invece si difende o reprime per quanto è necessario, ma senza rancore e colla persuasione che vale molto meglio prevenire i falli altrui, togliendo le occasioni al mal fare, o distraendo per vie meno dannose le tendenze individuali.

Piuttosto che abbandonare i bambini o gli scolari alla propria espansività fisio-psicologica, per reprimerne poi gli inevitabili eccessi, limitandosi tutt'al più, all'inutile tentativo di prevenirli colle minacce e le imposizioni, val meglio incanalare la loro attività per vie utili, distraendola con occupazioni adatte e soprattutto togliendole gli incentivi degli urti e quindi delle sopraffazioni. E così dicasi degli adulti, per la loro coesistenza sociale.

Certo, il sentimento comune, per l'influenza residuale delle vecchie idee, è ancora più o meno refrattario a questo concetto positivo del diritto di difesa sociale, e si oppone quindi all'espansione delle nostre idee presso quelli, appunto, e sono i più, che giudicano non dietro studi pazienti e completi, ma solo per intuizioni del sentimento e per abitudine mentale. Il sentimento comune, infatti, ci



oppone: — Sta bene: in sostanza, anche ora, senza le giustificazioni scientifiche della nuova scuola, il cittadino sopporta, sempre o quasi sempre, le conseguenze sociali dei suoi atti, o come risarcimento civile o come condanna nelle contravvenzioni di polizia e nei reati involontari o come reclusione in un manicomio o come detenzione in un carcere. Ma c'è una grande, insormontabile differenza tra i primi casi e quest'ultimo; perchè nel caso del risarcimento civile, della contravvenzione, dei reati involontari, del manicomio, il sentimento pubblico non colpisce i condannati col disprezzo e coll'odio, mentre nel caso della reclusione in carcere per un vero delitto, l'autore si ritiene veramente malvagio e degno di biasimo. —

L'ostacolo è forte, perchè parte da un fatto reale, da un sentimento generale e non da un sillogismo: ma ha un valore, però, soltanto relativo e non tocca per nulla la *verità* delle nostre idee, per quanto possa diminuirne la *espansività*.

Già si potrebbe rispondere, che, tuttavia anche nei casi di risarcimento, di reati involontari, di ricovero al manicomio c'è pur sempre una reazione anche morale dell'opinione pubblica, che varierà di grado, ma che si riduce ad una disistima o ad una stima minore. Ma oltre a ciò, l'esperienza stessa ne dimostra che poi il sentimento stesso finisce per modificarsi, nelle varie epoche, secondo le idee divenute predominanti, colla vicenda assidua di progressi avvenuti che si oppongono ai progressi avvenire. La storia ce ne dà eloquenti riprove. Non è ancora un secolo ed i pazzi si punivano come delinquenti, e si esecravano dal pubblico sentimento, perchè si imputava alla loro malvagia volontà ciò che era soltanto l'effetto del loro organismo ammalato (1). Soltanto dopo gli sforzi

---

(1) Ecco quanto scriveva, *al principio del nostro secolo*, il medico Heinroth: " La pazzia è la perdita della libertà morale e non dipende mai da una causa fisica: essa non è una malattia del corpo, ma una malattia dello spirito, un peccato. L'uomo che in tutta la sua vita ha davanti agli occhi e nel cuore l'immagine di Dio, non ha a temere di perdere mai la ragione „ (citato da RIBOT, *L'hérédité psychologique*, II ediz., Paris 1882, pag. 140). Per cui nel medio evo „ il trattamento degli alienati consisteva per lo più in castighi ed esorcismi; anzi, non di rado essi dovettero soggiacere alla tortura ed anche alla pena capitale „ LEIDESDORF, *Trattato delle malattie mentali*, Torino 1878, pag. 10; MAUDSLEY, *La responsabilità nelle malattie mentali*, Milano 1875, introd.

E, fra i criminalisti, il ROSSI (*Trattato di diritto penale*, libro I, cap. IX),



di Chiarugi e di Pinel, e prima di essi come ha dimostrato l'Alvisi (1), dell'imolese Valsalva, la società si persuase che la pazzia è una malattia come le altre, richiedente l'opera del medico, anzichè la sferza dell'aguzzino. Ma allora, però, chi avesse sostenuto che il povero demente, il povero demonomaniaco doveva ritenersi non moralmente imputabile della sua pazzia, non malvagio, nè meritevole di pena, nè disprezzabile, avrebbe acerbamente offeso il sentimento pubblico di quei tempi, che ammetteva la non colpeabilità nei soli casi di evidente mania furiosa. Erano le apparenze unite all'ignoranza, che salvavano il maniaco furioso e condannavano al rogo o alla catena il demente e l'allucinato.

E fu solo per una lenta evoluzione della psichiatria e con essa, di contraccolpo, del sentimento comune, che si è giunti all'opinione moderna che i pazzi non sono moralmente responsabili delle loro azioni. Come ha bene accennato il Dubuisson (2) ancora al principio di questo secolo l'irresponsabilità in causa di pazzia era ammessa soltanto in rarissime e troppo evidenti eccezioni: il campo della delinquenza (per libera volontà) era molto vasto, mentre quello della pazzia (per condizioni patologiche) era molto ristretto. Il primo progresso fu imposto da Esquirol colla teoria delle pazzie parziali o monomanie; abbandonata ora dalla psichiatria, che vede in esse soltanto il sintoma più appariscente di tutta una condizione psicopatologica, ma che servì allora per estendere il concetto della pazzia anche ai casi meno evidenti d'infermità mentale. Un secondo passo si fece poi coll'escludere la dottrina delle monomanie, come entità nosologiche per sè stanti, e coll'ammettere quindi la irresponsabilità dei pazzi, qualunque fosse l'apparente legame fra l'atto

---

scriveva, in pieno secolo XIX: " Un dato numero di delitti, soprattutto dei più atroci e paurosi, sono al momento della loro consumazione, l'effetto di una vera monomania... Ma questo parziale soffocamento della ragione dell'uomo gli è imputabile, come risultamento dell'intera sua vita, di una vita tutta di libertà (!)..... Noi dunque non siamo stati scandolezzati nè stupefatti nel vedere la giustizia umana colpire con la sua scure dei parricidi e degli assassini, evidentemente monomaniaci. La loro punizione ci è parsa utile, ma più giusta che utile! „.

(1) ALVISI, *L'antico ospedale dei pazzi*, Bologna 1881.

(2) DUBUISSON, *De l'évolution des opinions en matière de responsabilité*, in *Arch. d'antr. crim.*, 15 marzo 1887. — V. anche CABADÉ, *De la responsabilité criminelle*, Paris 1893, cap. II (Doctrines de l'irresponsabilité, ses variations et ses progrès).



singolo da essi compiuto e il delirio speciale, che ne caratterizza lo stato patologico (1).

(1) A dimostrare l'assoluta insufficienza ed incertezza della teoria classica della responsabilità morale per separare i pazzi dai delinquenti, ecco un esempio caratteristico.

Nel caso di pazzia parziale il MITTERMAIER, *De alienationibus mentis*, Heidelberg 1825 (e così negli *Scritti germanici* del MORI, II, 125) aveva stabilito la regola giuridica, eccellente per simmetria logica, che se il fatto compiuto dal monomane era in rapporto col suo delirio parziale egli ne era irresponsabile; ma se tale rapporto non esisteva anche il monomane doveva essere punito. E faceva il caso di chi aveva l'idea fissa di avere le gambe di vetro: se egli uccide chi lo minaccia di una bastonata alle gambe egli è irresponsabile, diceva Mittermaier; ma se egli ruba un portafogli, questo atto non ha nulla a che fare col suo delirio parziale e perciò egli ne è moralmente e legalmente responsabile come un ladro volgare. E il CARRARA, *Programma*, § 249, accetta completamente questa teoria.

Nel frattempo la psichiatria demoliva la dottrina delle monomanie: ed allora che doveva fare il diritto criminale? Naturalmente doveva piegarsi ai nuovi dati della scienza psichiatrica e cambiare quella prima teoria, formalmente logica ma ingenua e senza base scientifica.

Ed infatti il Mittermaier, giusto parlando della II edizione del *Programma* di Carrara, dichiarava che di fronte ai progressi della psichiatria egli abbandonava quella sua teoria giuridica.

Ebbene, il Carrara invece persisteva in questa teoria " sotto il riguardo pratico giuridico " e la manteneva anche nell'ultima edizione del suo *Programma*, pubblicata nell'anno di grazia 1886! E, riferendosi al caso narrato da Brierre de Boismont, di quel tale che aveva l'idea fissa di essersi avvelenato il sangue lavandosi le mani in un vaso dov'era un soldo ossidato, dice: " Se alcuno avesse fregato del rame alle mani di quell'infelice e questi lo avesse ucciso, *rispondo che lo avrei assoluto*: ma non avrei però concordato che egli fosse interamente maniaco, epperò se avesse violentato una donna *lo avrei condannato* " (§ 249, nota 2)! E chi può assicurare che, nelle vie sotterranee del delirio sistematizzato (*paranoia*, come si dice ora) anche lo stupro o il furto non si collegassero all'idea fissa del sangue avvelenato? Per es. può il pazzo immaginare che stuprando una donna, il suo sangue guarisca dall'avvelenamento (come del resto è pregiudizio frequente negli stupratori anche non deliranti, che lo stupro o gli atti di libidine con bambine guarisca dalle affezioni veneree o sifilitiche!): oppure il pazzo può commettere il furto, ad es., per poi acquistare una medicina ch'egli crede necessaria a guarirsi dall' " avvelenamento del sangue ".

Questi sono i dati dell'osservazione psichiatrica, ben diversi dalle conclusioni sillogistiche delle teorie criminali astratte. Eppure quella teoria del Carrara è pure la teoria di CHAUVEAU ET HÉLIE, *Théorie du code pénal*, I, § 841; del PESSINA, *Elementi*, ult. ediz., Napoli 1882, pag. 219-220, e del CANONICO, *Del*



Dopo di ciò il campo psicopatologico si estende sempre più, in confronto a quello della delinquenza, colla creazione della così detta pazzia morale per la quale l'intelligenza sarebbe integra o press'a poco e sarebbero ammalati solo i sentimenti e specialmente il senso morale o sociale. Ma, come già per le monomanie, ormai la psichiatria non ammette più la figura distinta del pazzo morale, dopo che il Lombroso dimostrò appunto che la pazzia morale consiste nella delinquenza congenita. Ed è con questa geniale dimostrazione del Lombroso, che fu un'altra specie di ovo di Colombo nella psichiatria contemporanea, che si entra coll'antropologia criminale nell'ultima fase per cui si toglie ogni separazione assoluta tra pazzia e delitto, pur sussistendo dei caratteri clinici distintivi fra loro, come tra le varie forme speciali di pazzia e di delitto. Pazzi e delinquenti rientrano così nella grande dolorosa famiglia degli anormali, degli ammalati, dei degenerati, degli antisociali (1).

---

*reato e della pena*, Torino 1872, pag. 149. E per non moltiplicare le citazioni fra i criminalisti italiani, basta dire che il BRUSA, *Dottrina generale del reato*, Torino 1884, pag. 220, copiando naturalmente il Carrara, vi insiste ed esclama: " Questa opinione può non piacere ai medici, pure è quella più conforme, finora, al sentimento del popolo „! Anche fra i classici però altri hanno abbandonato questa ingenua teoria (V. per es., BERNER, *Trattato di diritto penale*, trad. ital., Milano 1887, § 79), la quale tuttavia ha trovato nel 1893 una sanzione legislativa nel Codice penale del Canada, che all'art. 11 dispone: " Una persona sotto l'impero di una aberrazione mentale sopra un punto particolare, ma d'altronde sana di spirito (!) non sarà assolta per alienazione mentale a meno che codesta aberrazione non l'abbia portata a credere all'esistenza di qualche cosa che, se fosse realmente esistita, avrebbe giustificato o pensato il suo atto „.

La opposizione dei criminalisti classici contemporanei alla teorica positiva della responsabilità sociale di tutti i delinquenti, i pazzi compresi, determinata dai più recenti dati della psichiatria ed antropologia criminale, assomiglia troppo a quella del Carrara contro un'analoga innovazione della psichiatria nel caso speciale delle monomanie, perchè questo errore del grande criminalista non sia molto istruttivo.

(1) Anche a questo proposito, però — come già per la distinzione fra criminalità *atarica* ed *evolutiva* — bisogna distinguere gli anormali *involutivi*, che sono dei non valori umani e sociali — dagli anormali *evolutivi*, che compiono spesso, invece, una utile funzione di progresso, per i loro caratteri psicologici di monoideismo, filoneismo, spirito di sacrificio, fanatismo, non conformismo ecc., che li fa agire contro la cappa di piombo delle " menzogne convenzionali „ e dei pregiudizii e delle abitudini mentali.

FERRI, *La réhabilitation des anormaux*, nella *Revue des revues*, 15 febr. 1899.



Nulla quindi di più spontaneo e rispondente a questa evoluzione scientifica della psichiatria e dell'antropologia criminale, della teorica che io ho sostenuto sulla responsabilità sociale, indipendente da ogni responsabilità *morale*, per tutti coloro che compiono atti contrari alle condizioni di esistenza sociale; salvo, come vedremo (ai §§ VI e VII) ad adattare le *forme* ed i *criteri* di questa comune responsabilità sociale alle particolari condizioni dei delinquenti stessi, secondo la loro classificazione in delinquenti pazzi, nati, abituali, occasionali e per passione (1).

Di fronte a questa innovazione radicale nelle teorie giuridico-criminali, io non nego la ostilità misoneistica del sentimento comune e dei giuristi abituati dalle teorie classiche della responsabilità morale, più o meno precisa e completa, a considerare ora i delinquenti come una volta i pazzi non furiosi. E non ho l'illusione di poter cambiare, in un istante e col solo ragionamento, questo avanzo ereditario delle antiche idee. So anzi, come nota il Maudsley, che " la storia ci dimostra che la pratica sopravvive molto tempo dopo che la teoria da cui era ispirata ha perduto ogni credito presso gli uomini. „ Ma ho ferma convinzione, che tosto o tardi la scienza varrà a modificare anche il sentimento comune nel senso di ritenere, che anche i delinquenti sono individui più o meno disgraziati, per uno stato anormale del loro organismo, che o li spinge al delitto fino dalle prime età o non li rende abbastanza forti per resistere alle occasioni impellenti. Ed allora avverrà dei delinquenti, come adesso dei pazzi, che essi non ecciteranno più l'odio ed il disprezzo e le sevizie; pur sempre soggiacendo, come ora i pazzi, alla inesorabile necessità, in cui la società si trova di doverli segregare, quando i mezzi preventivi non saranno stati sufficienti. E già ai nostri giorni, massime in occasione dei delitti più strani od efferati, comincia nel sentimento pubblico a penetrare il riflesso di questo modo scientifico di con-

---

(1) È inutile ripetere che la mia espressione " responsabilità sociale „ cioè responsabilità dell'individuo verso la società (da cui è inseparabile la corrispondenza della società verso l'individuo per le cause sociali criminogene) equivale perfettamente, anche nel contenuto, alla formula " reattività sociale „ che l'HAMON (*Déterminisme et responsabilité*, Paris 1898, § ultim.) vorrebbe sostituire.



siderare il delitto come un fenomeno di patologia individuale e sociale (1).

56. — Dato adunque che — annuente o no il sentimento comune dell'oggi — alla società non si può negare il diritto della propria conservazione, anche all'infuori della morale responsabilità individuale; unica base della scienza criminale e del relativo ministero non può essere che la responsabilità *sociale*.

Questa idea, però, finora trascurata affatto negli scritti di tutti i criminalisti (2) e frequente invece nelle opere dei psicologi e dei medici alienisti (Stuart Mill — Despine — Fouillée — Maudsley — Spencer — Ardigò — Lombroso — Le Bon — Kraepelin — Dally — Lacassagne — Minzloff — Guyau ecc.) lasciata così, come questi fanno, nella sua nuda semplicità, non può bastare ad un sistema giuridico (3).

(1) V. FOUILLÉE, *Les transformations futures de la morale* (*Revue des deux mondes*, 15 agosto 1888).

Per questo non credo che la scienza, per ossequio alle abitudini mentali ed alle sopravvivenze psicologiche, debba mantenere nel concetto della responsabilità l'elemento "pratico", dello stato attuale della comune coscienza, sulla genesi del delitto, come tra gli altri — seguendo il Saleilles — diceva il POZZOLINI (bibliogr. della mia *Justice pénale*, nella *Giurispr. ital.*, 1899, IV, 351), il quale, mentre "in teoria", aderiva alla mia teorica radicale sulla eliminazione di ogni pretesa di giustizia retributiva, "in pratica però", ritiene "che non si possa fare a meno della pena come retribuzione del maleficio commesso, per l'influenza di un altro elemento: l'opinione pubblica".

Ma che altro è il lavoro della scienza, ed il suo primo dovere, se non quello di opporsi all' "opinione pubblica", quando questa non risponde più ai dati dell'osservazione positiva? V. ARDIGÒ, *Coscienza vecchia e idee nuove — Empirismo e scienza*, nelle sue *Opere*, vol. IV, Padova 1885, pagg. 423 e 431.

(2) Nel volume *La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, io accennai alla responsabilità sociale (Parte I, cap. VII, pag. 414 e segg., Firenze 1878); ma senza svolgerla ed assimilarla nel mio sistema, che allora era troppo imperfetto, perchè pregiudicato dalle teorie comuni, e che ora soltanto, per una vera evoluzione *a posteriori*, meglio si delinea e si completa.

(3) Mi è grato il dire, che lo sviluppo sociologico più completo, da me conosciuto, del principio di *responsabilità* e dell'idea di *diritto* e di *giustizia*, secondo la filosofia positiva, si trova nell'opera *La morale dei positivisti* e la *Sociologia*, del mio amato maestro ROBERTO ARDIGÒ (*Opere*, vol. III e IV) che anche in questo argomento diede prova del suo potente ingegno. Prima di lui l'affermazione più esplicita, se non sistematica e completa, della responsa-



E l'idea embrionale, per così dire, di questa responsabilità sociale, implicitamente contenuta nelle osservazioni che sono venute facendo sinora, si riassume, in ultima analisi, in questo: — che, nel campo giuridico-criminale, come nel campo giuridico-civile, come già nel campo delle relazioni estralegali, ogni uomo sempre ed in ogni caso determina con ognuna delle sue azioni una corrispondente reazione sociale, e sempre, quindi, risente le conseguenze naturali e sociali, dei proprii atti, ne risponde, ne è responsabile, pel solo fatto di averli, esso, compiuti. —

Questa idea embrionale, come dicevo, certo non basta ad elevare tutto un sistema sulla penalità o meglio sulla funzione della difesa sociale; e perciò mi riservo di accennare fra poco quei criteri ulteriori, che bastino a dare le linee somme di tale sistema. Ma frattanto quella idea è la pietra angolare del nuovo edificio scientifico, è la norma suprema, per la quale, mentre si esclude dal campo giuridico il criterio etico-religioso della "colpabilità o responsabilità morale, „ si ha modo poi, di dare la sola risposta positiva, e tante volte invocata, alla "terribile domanda: „ — *perchè l'uomo è imputabile e responsabile dei suoi delitti?* —

Ognuno sa che a questa domanda un'unica risposta ha sempre

---

bilità di fronte alla società così dei pazzi come dei delinquenti per gli atti da loro commessi, era stata fatta dal DALLY, nel 1863, in una celebre discussione alla Società medico-psicologica di Parigi, in cui egli concludeva che "l'uomo non potrebbe essere *moralmente* responsabile dei suoi atti, più di quanto egli lo sia delle malattie che porta seco nascendo o che contrae durante la sua vita „ (DALLY, *Considérations sur les criminels et les aliénés criminels*, negli *Annales medico-psychologiques*, 1863; e *Sur la prétendue irresponsabilité des alcooliques criminels*, nei *Bull. de la Soc. d'anthr. de Paris*, 1880, pag. 264; e *La responsabilité morale et sociale*, negli *Annales méd.-psychol.*, gennaio 1882).

Più recentemente il principio della responsabilità sociale fu sostenuto dal BOENS, *La criminalité au point de vue sociologique*, nella *Philosophie positive* di Wyrouboff, luglio-agosto 1879; KRAEPELIN, *La colpa e la pena*, nella *Rivista di filos. scientif.*, 1883, II, 5 e 6; GUYAU, *Critique de l'idée de sanction*, nella *Revue philos.*, marzo 1883; e poi dai seguaci della scuola criminale positiva.

Fra i sociologi seguono esplicitamente questa teoria della responsabilità sociale il DE GREEF, *Introduction à la sociologie*, II partie, Bruxelles 1889, cap. IX, pagg. 277-278; e fra i giuristi il JEANVROT, *Préface à l'Instruction judiciaire* par AYRAULT, Paris 1881; VON ARNOLDI, *Verbrechen und Strafe*, Berlin 1890; VESNITCH, *La responsabilità penale secondo la scienza positiva* (in slavo), Belgrado 1890, ecc.



dato e dà la filosofia giuridica tradizionale: — L'uomo è imputabile perchè e fin quanto è moralmente libero nel compiere le sue azioni. —

Tolto ogni fondamento scientifico a questa risposta, per la negazione del libero arbitrio o della libertà morale, la filosofia giuridica tradizionale ripete però sempre il suo *delenda Carthago*. — Spiegate allora perchè l'uomo sia responsabile delle sue azioni, se queste sono imposte a lui dalla cieca, irresistibile fatalità. —

E si affaticarono e si affaticano i filosofi deterministi, i positivisti che negano il libero arbitrio, a dare questa risposta, che è davvero necessaria ed urgente. E si sono affidati, per questo, o a delle elucubrazioni più nebulose che mai, o sono ricaduti, in ultima analisi, nel criterio di una certa indefinita "libertà ideale", come ad esempio il Fouillée, che pure è fra i contemporanei uno dei più sagaci filosofi del diritto, per quanto la sua tendenza all'eclettismo, sia per lui come per ogni altro, una causa di minore forza ed originalità, sempre feconda anche se non del tutto vera (1).

Orbene, dopo quanto venni dicendo, io rinnoverò anche una volta l'esempio dell'ovo di Colombo e risponderò a quella "terribile domanda", semplicemente così: — *L'uomo è imputabile e quindi responsabile perchè vive in società.* —

Imputabile e responsabile: intendendo, col Romagnosi (2), per imputabilità la facoltà di "attribuire a taluno un dato effetto come a causa produttiva del medesimo", e per responsabilità la facoltà "di rendere obbligato taluno a risarcire un dato danno e a subire una data pena, a motivo di quel dato effetto". Ossia imputabilità *materiale*, per essere Tizio l'autore di quell'atto, di cui si tratta; ed imputabilità *sociale e giuridica*, per essere Tizio

(1) "In una parola, la legittimità morale della pena si deduce dalla *libertà ideale*, concepita come principio del diritto, e la sua legittimità sociale dalla comune accettazione di questo ideale per mezzo del *contratto*". — FOUILLÉE, *La science sociale contemporaine*, Paris 1880, pag. 282. — Così press'a poco, il WAUTRAIN-CAVAGNARI, *L'ideale del diritto*, Genova 1883, pag. 255 e segg. — E così, ad imitazione dei contemporanei e più progressivi criminalisti italiani, più sopra ricordati, il SICILIANI (*Le questioni contemporanee e la libertà morale nell'ordine giuridico*, Bologna 1889, cap. I), fondava la responsabilità sulla "libertà relativa", rimanendo sempre nella rete delle vecchie idee rivestite di nuovi o rinnovati involucri verbali, di cui mi occuperò ora nel § V.

(2) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, § 595.



obbligato a sopportare le conseguenze sociali e giuridiche di questo suo atto.

Orbene, che l'uomo sia materialmente imputabile delle proprie azioni pel solo fatto di vivere in società, è cosa troppo evidente; giacchè l'imputazione di un atto all'uomo, che l'ha compiuto, non può essere fatta che da un altro uomo, come individuo o come rappresentante della intera società. Un uomo che non vive in società, solo, in un luogo deserto, non è nemmeno materialmente imputabile delle proprie azioni, per la ragione perentoria, che non c'è un altro uomo, che venga ad imputargliele.

Ma anche giuridicamente l'uomo è imputabile delle proprie azioni, pel solo fatto di vivere in società, perchè, come già dissi, solo nella società è concepibile e possibile il diritto. È la convivenza dell'uomo con altri uomini l'unica sorgente dei suoi diritti e quindi dei suoi doveri: solo pel fatto di non vivere più in società egli non ha più nè diritti nè doveri. Nè si dica che, però " in potenza " l'uomo, solo perchè tale, ha sempre in sè, nella sua persona dei diritti e dei doveri: chè dire una cosa esistente solo in potenza o in idea equivale a dirla non esistente: ciò che esiste, esiste in atto, in effetto, e la possibilità ideale della sua esistenza non basta a darle questa reale esistenza. L'uomo assolutamente solo non ha, attualmente e quindi realmente, nè diritti nè doveri, per la ragione che il diritto, come il dovere, in senso giuridico o sociale (che dei doveri religiosi io qui non mi occupo), è un rapporto da uomo a uomo.

Non, adunque, perchè l'uomo abbia una " libertà morale " o una " libertà ideale " o una " libertà relativa " di agire, egli è giuridicamente cioè socialmente imputabile o responsabile delle sue azioni: ma unicamente perchè, una volta che egli vive in società, ogni sua azione produce degli effetti sociali, oltrechè individuali, i quali rimbalzano dalla società circostante all'individuo agente; e questi adunque, necessariamente, inevitabilmente pel solo fatto della vita in società, deve risentire e sopportare quegli effetti, che saranno utili o buoni per lui, se l'azione sua sarà stata utile o buona per la società, e saranno dannosi o cattivi per lui, se dannosa o cattiva per la società sarà stata la sua azione.

Come dice benissimo l'Holmes a proposito della responsabilità civile (e che per noi si applica pure al principio fondamentale della responsabilità penale): " abbonda in questa parte del diritto



la fraseologia della morale. Vi si ha molto a dire di colpa, di malizia, di frode, d'intenzione, di negligenza. Onde l'opinione che il rischio della condotta di un uomo dipenda da qualche suo difetto morale. Ma se questa opinione è stata divisa da alcuni, una opinione affatto contraria è quella che veniva divisa dai più (fra gli anglo-sassoni): l'opinione cioè che una persona risponde di tutte le conseguenze dei suoi atti; ch'egli agisce sempre a suo rischio e pericolo, qualunque sia nel caso lo stato della sua coscienza „ (1).

Un solo modo vi è, dunque, per l'uomo di non avere responsabilità dei suoi atti; e sarebbe quello di abbandonare affatto la vita in società (2). Ed in questo senso si potrebbe dire, ritornando per poco al Rousseau col Renouvier e col Fouillée, che la responsabilità sociale ha qualche base nell'accettazione contrattuale della vita comune; sebbene però, questo elemento contrattuale sia così infinitesimo e piuttosto negativo — giacchè l'uomo si trova fatalmente in società e non può ciò che vuole — da non potersi assumere come base di un sistema sociologico, per quanto possa esercitare influenza nella soluzione di questo o quel problema di sociologia.

Vale a dire, come prima e fondamentale affermazione di un criterio positivo della responsabilità, che *ogni uomo è sempre responsabile di ogni azione antiggiuridica, da lui compiuta, soltanto perchè e finchè egli vive in società.*

## V.

57. — Le teorie eclettiche sulla responsabilità. — 58. Libertà relativa della volontà (per libertà limitata — libertà ideale — libertà pratica — motivo di contraddizione — fattore personale). — 59. Libertà dell'intelletto. — 60. Volontarietà (art. 45 C. P.). — 61. Intimidabilità. — 62. Normalità. — 63. Identità personale e somiglianza sociale. — 64. Stato di criminalità. — 65. Conclusione.

**57.** — Abbiamo dunque di fronte due teoriche, radicalmente diverse, sul principio fondamentale della responsabilità.

Da una parte la teoria classica, che ripone questo principio esclu-

(1) HOLMES, *Il diritto comune anglo-americano*. Milano 1890, lez. III, pag. 110.

(2) Ho applicato questo principio generale ai casi dell'aiuto al suicidio e dell'uccisione di un consenziente nell'*Omicidio-Suicidio*, IV ediz., Torino 1895.



sivamente nell'individuo agente — esigendo per la sua responsabilità *penale*, non solo, com'è naturale, la sua responsabilità *fisica*, per essere stato l'autore materiale del delitto, ma anche la sua responsabilità *morale*, per esserne stato l'autore " intelligente e libero ", come diceva sino da un secolo fa Romagnosi (*Genesi*, § 1332) e come hanno poi ripetuto tutti i criminalisti classici.

Veramente il Romagnosi, il più positivo fra i classici, diceva che la responsabilità *morale* è soltanto la condizione, ma non la misura della responsabilità *penale* (1). Ma la teoria classica comune non ha seguito in questo il grande maestro, perchè il criterio misuratore da lui suggerito, della spinta criminosa, rendeva meno facile e schematica la soluzione dei teoremi giuridico-criminali in fatto di responsabilità. Perciò dottrina, legislazione e giurisprudenza hanno invece seguito quello che dirò il criterio metrico della responsabilità, perchè più facile e meglio rivestito di quelle apparenze di proporzione matematica, che tanto volentieri si scambiano colle regole di giustizia.

Dosimetria, che, come diceva, pure un secolo fa, con ingenua

---

(1) ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*: " Senza imputabilità *morale* non può esistere responsabilità *penale*. Ma questa responsabilità deve forse essere sempre proporzionale a questa imputabilità? L'abitudine di valutare il merito o il demerito degli atti umani, giusta i dettami di una morale *interiore*, induce spesso a sostituire la responsabilità di coscienza alla responsabilità della comune sicurezza. Ma la ragione legale e la politica permette forse questo scambio?... Da questo esempio (che il mandante deve rispondere, non davanti il tribunale della coscienza ma sì davanti al tribunale della società degli eccessi commessi dal mandatario) ognuno comprende quanto la responsabilità *morale* sia diversa dalla *politica* e quanto sia necessario di valersi di questa come la sola veramente adatta e richiesta dal magistero difensivo ed assicurativo della comune sicurezza „ (§ 597 e 600). " La nuda imputabilità *morale* forma un requisito del *quando* si possa e si debba punire, e non del *come* e del *quanto* si possa e si debba punire „ (§ 1333).

Queste idee del Romagnosi dimostrano ancora una volta, come anche nel tema della responsabilità, se egli non si emancipò completamente dai dominanti preconcetti etico-religiosi sulla colpeabilità e sul libero arbitrio (poichè allora non esisteva una fisio-psicologia scientifica che potesse determinarlo ad una tale emancipazione); tuttavia il suo ingegno positivo sentiva la instabilità di quelle basi e cercava rafforzarle sia col mettere in luce maggiore, come già dissi, la connessione dei motivi colla volontà, sia col limitare il più possibile, come si vede qui, la funzione teorica e pratica della responsabilità *morale* nella scienza dei delitti e delle pene.



franchezza Mario Pagano (1), consisterebbe in ciò, che quando esiste o si suppone esistere nel delinquente la pienezza della libertà e della intelligenza, egualmente completa è la sua responsabilità morale e quindi la responsabilità penale: viceversa se manca completamente o l'intelligenza o la libertà nell'agente, nulla è la sua responsabilità morale e penale; e se poi l'intelligenza o la libertà mancano solo per un quarto, per un terzo, per metà, anche la responsabilità morale e penale si diminuisce di un quarto, di un terzo, di metà.

Nulla di più aritmeticamente simmetrico: ma nulla di più assurdo psicologicamente, perchè come un tempo si ammetteva che l'uomo potesse essere solo parzialmente pazzo e cioè che coabitassero in lui, da buone inquiline, la pazzia e la ragione in due diversi appartamenti cerebrali, così qui si suppone che nell'uomo coesistano la necessità e la libertà in due diversi appartamenti della sua volontà. E nulla di più pericoloso socialmente, come già dissi: perchè mentre ogni diminuzione della cosiddetta responsabilità morale coincide con un aumento di pericolosità dell'individuo, che delinque per non avere intelligenza o volontà normali, ne risulta invece una diminuzione di responsabilità penale, sicchè la difesa diminuisce o scompare coll'aumentare del pericolo!

Ma, ripeto, questa teoria comune della responsabilità morale come condizione e misura della responsabilità penale era troppo facile nella sua norma fondamentale ed aveva troppa simmetria logica, perchè non dovesse conquistare l'unanimità dei criminalisti classici.

Dall'altra parte invece, per i nuovi dati della biologia e sociologia criminale, noi opponiamo una teorica positiva della responsabilità, radicalmente opposta.

Per essa la punibilità o meglio la difesa sociale contro i delinquenti ha ancora la sua radice nell'individuo, come autore materiale di un delitto che è l'indice della sua personalità fisio-psicologica nel reagire all'ambiente fisico e sociale. E perciò è semplicemente puerile l'obbiezione mossaci da taluni critici metafisici, che sarebbe assurdo parlare di responsabilità *sociale*, perchè essa non è e non

---

(1) PAGANO, *I principii del codice penale*, § 1.



può essere che *individuale*: quasichè noi, dicendo responsabilità sociale, intendessimo responsabilità “ della società „ anzichè “ dell'individuo verso la società! „

Ma la ragione di questa responsabilità dell'individuo per i delitti da lui commessi non dipende più e soltanto dalle sue condizioni personali, e quindi la responsabilità *morale* non è più condizione della sua responsabilità *penale*; giacchè questa dipende solo dal fatto che l'individuo vive in società.

Nessun diritto e nessun dovere fuori della vita sociale; ed è pura affermazione ideologica che i diritti individuali, umani, preesistano alla Società ed allo Stato, e questi non facciano che riconoscerli e sancirli. Ripetiamolo ancora una volta: l'individuo fuori della società non potrebbe esistere (nel senso *umano*, e non soltanto animale, della parola); ma dato che esistesse non avrebbe nè diritti nè doveri. Solo vivendo in società egli ha i diritti (ed i corrispondenti doveri), che sono il prodotto delle condizioni di esistenza sociale di ciascun momento storico e quindi variano con esso. Ed ogni diritto rappresenta una conquista dopo lotte secolari per il suo riconoscimento. Talchè mentre i sostenitori di un metafisico “ Diritto naturale „ assoluto ed eterno, preesistente alla Società ed allo Stato accusano i positivisti di togliere ogni salda base al patrimonio dei diritti individuali; noi riteniamo che solo il concetto positivo e relativo di questi diritti, come conquista storica, mentre per una parte vale a spronare la comune coscienza nella lotta per la conquista di nuovi diritti, d'altra parte ci conforta col pensiero che come il diritto di oggi è diverso e più progredito del diritto di ieri — così quello di domani sarà inesorabilmente diverso e superiore a quello di oggi.

La società reagisce ad ogni atto dell'individuo colle sanzioni corrispondenti; e quindi se l'atto individuale interessa l'ordine giuridico, queste sanzioni prendono forma giuridica o legale e l'individuo, autore materiale di un fatto, ne risponde alla società indipendentemente dalla sua colpa morale.

Certo le condizioni dell'*atto*, dell'*agente* e della *società* influiscono sulla forma di quelle sanzioni legali e sono quindi (come vedremo al § VI e VII) una misura della responsabilità sociale o giuridica del delinquente, perchè la reazione sociale deve corrispondere all'azione individuale, la difesa all'offesa.

Ma frattanto il principio e la ragione della responsabilità penale sono nettamente designati dalle due teorie opposte: la teorica etico-



individuale della scuola classica e la teorica giuridico-sociale della scuola positivista.

Naturalmente la teorica positivista è troppo radicalmente opposta alle abitudini mentali e sentimentali della scienza tradizionale ed accademica, perchè questa possa subito accettarla abbandonando i principii, che da più di un secolo va ripetendo. Ma d'altra parte, coi progressi della fisio-psicologia e dell'antropologia criminale, era anche impossibile che i criminalisti continuassero nella ripetizione di astratti e tradizionali principii metafisici sul dominio assolutamente libero dell'uomo sulle proprie azioni, senza nulla concedere ai nuovi dati delle scienze sperimentali.

Perciò fra le due teoriche opposte, radicali perchè logiche e come tali sole possibili teoricamente (ma l'una contraria, l'altra corrispondente alla realtà umana) son venute pullulando, come, transizione e transazione, diverse teorie eclettiche. Queste — pure avendo in comune il residuale principio etico che la responsabilità morale sia condizione della responsabilità penale — hanno cercato però qua e là, più o meno fantasticamente, un altro fondamento per la responsabilità morale del delinquente, dacchè il libero arbitrio o la libertà morale della scuola classica pura, non era più scientificamente sostenibile.

E si sono avute così delle teorie eclettiche, per le quali il delinquente è responsabile moralmente e quindi penalmente, perchè in lui o nel suo atto vi è:

**Libertà relativa della volontà**

*limitata* - Ellero, Tolomei, Buccellati, Canonico, Brusa, Pessina, Bovio, Prins, Rolin, Joly, Krafft-Ebing, Ziino, Riant, Garraud, ecc.

*ideale* - Fouillée, Siciliani, Wautrain-Cavagnari.

per il *motivo di contraddizione* - Fulci.

per il *fattore personale* - Levy-Bruhl, Magri, Moriaud.

*pratica* - Saleilles, Pozzolini.

**Libertà dell'intelletto** - Kleinschrod, Hälschner, Berner, Schütze, Holtzendorff, Vida, Conti, Laurent.

**Volontarietà** - Codici penali di Spagna, Ungheria, Italia, Prog. codice penale Russo - Beaussire.

**Intimidabilità** - Dubuisson, Impallomeni, Alimena, Cuche, Lanza.

**Normalità** - Poletti, Liszt.

**Identità personale e somiglianza sociale** - Tarde.

**Stato di criminalità** - Poustoroslew.



58. — Come si vede, in queste teorie eclettiche c'è una progressione dalle più spontanee come adattamento e riduzione dei criteri classici della libera volontà e intelligenza, alle più ricercate, come invenzione più o meno originale di criteri lontani da quei due tradizionali (1).

Si cominciò infatti, dapprima, col riconoscere che veramente le nuove osservazioni di biologia e sociologia criminale toglievano in parte la illusione di una assoluta ed illimitata libertà morale dell'uomo e distruggevano quindi la sua assoluta responsabilità morale. Ma, dominati dal preconconcetto che non possa parlarsi di responsabilità penale senza responsabilità morale, si è rifiutato di ammettere che le condizioni ereditarie fisio-psicologiche dell'individuo unite alla pressione dell'ambiente, potessero mai annientare del tutto la morale libertà, la libera volontà dell'uomo. Questa libertà volitiva, si disse, sarà poca; ma un briciolo almeno ne deve sempre rimanere nell'uomo, che sceglie di fare il male, perchè altrimenti si cade nel fatalismo e la responsabilità diventa impossibile. Non ne pretenderemo più un metro, come prima; ma un centimetro, un millimetro proprio ci occorre, è indispensabile!

È evidente che il ripiego è altrettanto facile quanto insostenibile: una volta messi sul piano inclinato delle concessioni al determinismo contro l'assolutismo del libero arbitrio, non è più in potere di nessuno il fermarsi a metà o a due terzi di strada, per

---

(1) Fra queste teorie non ho creduto di poter mettere anche quella del SILLÒ Y CORTES, *La crisis del derecho penal*, Madrid 1891, cap. I, per la quale mentre accetta il principio positivo della difesa sociale, come ragione della responsabilità e punibilità individuale, fa però delle riserve in favore del libero arbitrio.

Non è dunque una teoria eclettica; chè anzi il SILLÒ accetta e svolge con molta eloquenza le induzioni della scuola positiva, pur lasciandovi come escrescenza, senza vincoli organici col resto delle sue idee, l'affermazione del libero arbitrio. Nella quale può vedersi da parte di lui una più o meno cosciente concessione fatta allo spiritualismo ancora dominante in Ispagna; come "l'inconoscibile" di Spencer fu una concessione fatta allo spirito deista ancora dominante in Inghilterra.

Analogamente dicasi del DE BAETS (*Une question touchant le droit de punir*, nella *Revue Néo-Scholastique*, febr. 1897) il quale, professore all'Università cattolica di Louvain, sostiene i dati dell'antropologia criminale, ma in accordo... col libero arbitrio — come dichiarò apertamente al Congresso antrop. crim. di Ginevra (*Actes*, 1897, pag. 310).



salvare almeno un briciolo di questa libertà del volere: bisogna arrivare fino in fondo e la "libertà limitata" è un assurdo logico e psicologico (come già dissi al n° 44), perchè quelle condizioni individuali ed esterne, che giungono a togliere un terzo o due terzi di libero arbitrio, non si sa perchè non possano (anche fuori dei casi evidenti di pazzia) arrivare mai a sopprimerlo del tutto.

E perciò il Carrara, ingegno potentemente logico e sistematico se altri mai, comprese benissimo le inesorabili conseguenze del mettersi sopra il piano inclinato delle concessioni al determinismo naturale e scese nella tomba senza aver fatto alcuna concessione alle nuove teorie, rigidamente chiuso nella corazza adamantina dei suoi sillogismi assoluti (1).

A questo concetto più facile di una semplice limitazione *quantitativa* della libertà volitiva, altri aggiunsero altri concetti di una libertà pur sempre relativa, ma *qualitativamente* diversa. Così il Fouillée parla di una "libertà ideale", che si verrebbe facendo e svolgendo, come idea-forza, e dalla quale soltanto si avrebbe "la legittimità morale della pena"; perchè, ripeteva il Siciliani, "l'uomo non è, ma diviene libero" (2).

Ma non occorrono molte parole per dimostrare la insufficienza teorica e soprattutto pratica di tale criterio. Come decidere se un

(1) FERRI, *Francesco Carrara e l'evoluz. del dir. pen.* nel volume *In onore di F. Carrara*, Lucca 1899, e *Nuova Antologia*, 16 sett. 1899; a cui ha cercato rispondere, in modo più avvocatesco che scientifico, il GALLO, *F. Carrara e la scuola positiva*, ibidem, 1 ott. 1899.

Veramente come nota il PUGLIA, *Studi critici di diritto criminale*, Napoli 1885, pag. 60, anche nel Carrara degli ultimi anni si notava qualche indizio di abbandono dell'assolutismo metafisico. Dopo il 1884, in cui furono pubblicati: *L'uomo delinquente*, la *Criminologia* e i *Nuovi orizzonti*, il Carrara nelle ultime edizioni del *Programma* e nelle *Reminiscenze di cattedra e foro*, distinguendo *libero arbitrio* da *libertà* e *libertà* da *spontaneità*, le une limitabili e graduabili dalle condizioni di fatto e le altre illimitate ed assolute, in potenza, il Carrara recedeva dal precedente assolutismo; ma senza giungere però a quella "libertà morale, relativa e limitata", più esplicitamente ammessa dagli altri criminalisti classici contemporanei, specialmente italiani.

(2) FOUILLÉE, *La science sociale contemporaine*, Paris 1880 e *La liberté et le déterminisme*, II ediz., Paris 1884; SICILIANI, *Le questioni contemporanee e la libertà morale*, Bologna 1878 e 1889; WAUTRAIN-CAVAGNARI, *L'ideale del diritto*, Genova 1883.



uomo nel commettere un delitto aveva oppur no " l'idea della propria libertà? „

Veramente i delinquenti, a studiarli sul vivo e non fantasticamente, pare che questa " idea della propria libertà morale „ non l'abbiano: perchè essi ammettono quasi sempre di essere stati trascinati al delitto senza potere resistere all'impulso della vendetta o della cupidigia o della libidine, o, in ultima ipotesi, al volere di Dio, ma senza, per questo, nemmeno pensare a farsene una scusa od un pretesto d'impunità: chè anzi in loro colla coscienza della propria impotenza a resistere agli impulsi criminosi è altrettanto viva la coscienza che la società ha diritto di punirli. " Ho mancato, mi hanno preso, bisogna che paghi „; tale è la risposta che io mi sono sentito dire moltissime volte dai detenuti, specialmente recidivi, i quali però soggiungevano furbescamente che altre volte " l'avevano fatta franca „. E questa risposta ha un grande valore psicologico, perchè non era un atteggiamento ipocritamente egoista per invocare compassione o protestare contro la condanna: essi ne riconoscevano invece la giustizia, malgrado che questa " idea della libertà morale „ loro prestata dai filosofi a tavolino non brillasse affatto nella loro coscienza (1).

E dato pure che nei delinquenti esistesse questa " libertà ideale, che si viene facendo „ come misurarne l'intensità e la portata, se pure dalla sua maggiore o minore potenza dipende la responsabilità morale e quindi la loro punibilità?

Ed è inutile aggiungere che questa " libertà ideale „ assomiglia a quella della libertà del " carattere intelligibile „ di Kant e Schopenhauer, i quali dopo aver negata ogni libertà morale " carattere empirico „ dell'uomo, cioè nel mondo reale dei fenomeni e nella " ragione pratica „, avevano inventato un " carattere intelligibile „ nel mondo dei noumeni e nella " ragione pura „ in cui risiederebbe una ideale libertà dell'uomo. Concetti trascendentali, che dimostrano una grande fantasia logica e filosofica, ma che non hanno alcuna realtà positiva.

Analoghe considerazioni possono farsi a quel concetto di libertà relativa della volontà umana che consisterebbe nel " motivo di

---

(1) FERRI, *Atlante antropologico-statistico*, dell'Omicidio, Torino 1895, pag. 139 e segg. e testo, pag. 478.



contraddizione „ di cui parla Schopenhauer e che il Fulci interpreta e presenta come unica ragione della responsabilità umana. Egli ammette che non esiste libero arbitrio (nel senso di libertà d'indifferenza) perchè certamente la nostra volontà è determinata da motivi, ma non ammette neppure, in senso assoluto il determinismo; perchè la volontà può, appunto per provare quella libertà, di cui noi abbiamo il sentimento intimo, opporsi e vincere gli altri motivi.... almeno in quei casi in cui la forza di questi non è irresistibile. Questa opposizione agli altri motivi fu detta da Schopenhauer “ motivo di contraddizione „. Ora “ quando il motivo di contraddizione può vincere gli altri motivi c'è libero arbitrio, perchè questo, secondo noi, non consiste in altro che nel poter provare la nostra libertà di volizione.... Il fondamento della responsabilità è il motivo di contraddizione, quello di poter provare la nostra libertà di fronte ad ogni determinazione, quello di poter vincere il motivo che si presenta vittorioso (?). Ora la possibile efficacia del motivo di contraddizione può essere distrutta o menomata dagli impulsi emozionali e frenopatici, fra i quali ultimi bisogna specialmente por mente alle malattie della volontà, al temperamento pazzesco, alla delinquenza congenita (!) e al delirio „ (1).

Ma questa teoria del Fulci non è che una rappresentazione del vecchio libero arbitrio, per quanto egli dichiara di non ammettere la libertà d'indifferenza, cioè la determinazione senza motivi.

Già, prima di tutto, lo Schopenhauer parla anzi del motivo di contraddizione come riprova della inesistenza di libero arbitrio e della determinazione necessaria della volontà secondo il motivo più forte in quel preciso momento in cui l'individuo si decide: motivo che potrebbe essere appunto il desiderio di contraddire a chi dicesse che egli prenderà una data deliberazione. Come dissi nel libro sulla *negazione del libero arbitrio*, è per questo che nulla prova il vecchio argomento della scommessa, su cui insisteva tanto Jules Simon dicendo: — sfido chiunque a scommettere con me che avendo, per esempio, il braccio alzato, io debbo necessariamente piegarlo a sinistra anzichè a destra. — Ma, si risponde, ciò non prova per nulla la libertà della volontà; giacchè se lo piegate a destra invece che a sinistra, lo fate appunto per vincere la scom-

(1) FULCI, *L'evoluzione nel diritto penale*, Messina 1882, pag. 48 e 228; e *L'intenzione nei singoli reati*, Messina 1885, I, 3, e 1890, II, 351.



messa e contraddire il vostro avversario. Sicchè in ogni ipotesi la vostra volontà è determinata dal motivo, che per voi, in quel momento e in quelle date disposizioni, è il più forte.

Il motivo di contraddizione adunque lungi dal provare, come dice il Fulci, la nostra libertà morale, riconferma invece il determinismo dei nostri atti.

E d'altra parte siccome poi il Fulci ammette che, per esempio, la pressione degli impulsi emozionali e frenopatici possa vincere anche il motivo di contraddizione e sopprimere quindi la libertà e la conseguente responsabilità (anche nel caso delle tendenze congenite al delitto!); allora è evidente che questa teorica non è ancora che una riproduzione, in senso relativo, della solita teoria del libero arbitrio, non più assoluto ma limitabile e cancellabile, ora sì ed ora no, dalle condizioni dell'organismo individuale e dell'ambiente. Ed ha quindi, oltre tutto, contro di sé le obiezioni psicologiche insuperabili e con sé i pericoli sociali inevitabili, che già accennai nei paragrafi precedenti.

Un altro modo di considerare un certo residuo di libertà morale nell'uomo, è quello per cui essa viene rappresentata sotto forma di ciò, che potrebbe dirsi il "fattore personale", concorrente in ogni deliberazione volontaria a definire in un senso o nell'altro il conflitto dei motivi interni e delle circostanze esterne.

Così, per esempio, il Levy Bruhl, dopo avere osservato che la responsabilità ha un aspetto *oggettivo* (corrispondente in parte a quella che noi diciamo responsabilità sociale) ed un aspetto *soggettivo* (responsabilità morale); e dopo averli sagacemente analizzati, riconosce che per la vita sociale basta la responsabilità oggettiva dei proprii atti. È vero che egli, anche per questa responsabilità oggettiva esige che "l'uomo sia capace di prevedere le conseguenze dei suoi atti e sia esente da impulsi patologici", (pag. 34); ed in ciò si allontana dal nostro concetto di responsabilità sociale, anche perchè egli e tutti gli altri, o classici od eclettici, confondono la ragione della responsabilità colle forme ed i criteri di essa, e perciò si ribellano all'idea pur così spontanea e di quotidiana esperienza che anche i delinquenti pazzi rispondono dei loro atti di fronte alla società, sebbene in forma e con criteri diversi dai delinquenti non pazzi.

Ma ad ogni modo le conclusioni del Levy Bruhl sulla respon-



sabilità oggettiva sono in gran parte esatte e positive. Senonchè a lui questa non basta, e vuole aggiungere anche la responsabilità soggettiva o morale, così come Kant, di cui egli è seguace, al "carattere empirico", volle soprapporre un cosiddetto "carattere intelligibile", che nessuno saprà mai in che cosa consista realmente, perchè, come spiegava anche Schopenhauer, l'uomo darebbe a sè stesso questo carattere intelligibile o noumenico *prima* di entrare nell'ordine fenomenico con un carattere empirico, invariabile e determinato!

"L'uomo è moralmente responsabile, conclude il Levy Bruhl, perchè egli è realmente l'origine prima del suo progresso o della sua decadenza dal punto di vista della perfezione (?). È a lui, considerato nell'essenza della sua personalità (?) che le sue decisioni devono essere riferite.... In una parola la nozione di responsabilità morale suppone quella di libertà", (1). Vero è che egli stesso confessava che di questa responsabilità soggettiva "non possiamo formarci che una rappresentazione simbolica, ma non una nozione propriamente detta", (p. 117).

E perciò la teorica del Levy Bruhl, per quanto egli insista però sulla necessità di "sdoppiare la nozione di responsabilità, tenendo per la legislazione penale la nozione di responsabilità puramente oggettiva", rientra nelle solite rotaie dell'idea più o meno simbolica e precisa di una libertà morale, di un fattore personale, a cui spetterebbe sempre la direzione dell'attività individuale e quindi della responsabilità, maggiore o minore secondo la libertà appunto che questo fattore personale avrebbe avuto di spiegarsi nelle singole deliberazioni volontarie.

Ora, questa supposta necessità di una responsabilità soggettiva, come precedente e condizione della responsabilità oggettiva, è anche, oltre tutto, un equivoco.

Come il dire che la norma di morale assoluta "il male merita male", è precedente alla regola di diritto positivo che il delitto deve essere punito, consiste in un equivoco; perchè anzi è dall'espe-

(1) LEVY BRUHL, *L'idée de responsabilité*, Paris 1884, pag. 105.

Così il MORIAUD (*La question de la liberté et la conduite humaine*, Paris 1897, pag. 200) conclude: "Il fondamento della responsabilità è l'essere; si è responsabile di ciò che si è, purchè si sia qualche cosa per sè stesso". Sicchè "vi è nell'uomo libero (?), a lato del libero arbitrio, su che fondare la responsabilità".



rienza e dal ricordo di queste regole positive di comunanza sociale (difesa-vendetta) che gli uomini traggono l'idea astratta, e simbolica di quella norma etica; così è soltanto dall'esperienza della responsabilità oggettiva che si trae anche l'idea astratta, il simbolo metafisico della responsabilità soggettiva. Non è dunque che la morale preceda la vita sociale nè che la responsabilità soggettiva preceda quella oggettiva: ma è proprio il viceversa; poichè, come ha detto Marx di fronte ad Hegel, non è l'idea che determina la realtà, ma sono le condizioni reali della vita che determinano la coscienza e le idee.

La reazione difensiva e vendicativa contro ogni atto contrario alle condizioni di esistenza individuale e sociale: ecco il fatto primitivo, irriducibile di ogni convivenza sociale, anche fra gli animali (1). È dunque esso la base fisica e il determinante vero delle

---

(1) " L'istinto (che rientra in quello di conservazione della vita) dopo aver creato il sistema complesso delle pene e delle ricompense sociali, si è trovato fortificato dall'esistenza stessa di questo sistema protettivo. Gli uomini non hanno tardato a riconoscere che, quando offendevano gli altri in questo o in quel modo, dovevano aspettarsene una repressione più o meno forte; così si è stabilita una associazione naturale e razionale (già rilevata dai psicologi inglesi) fra una data condotta e un castigo corrispondenti. Nella *Revue philosophique* (aprile 1885) Delbœuf riferisce un esempio curioso di una simile associazione, incipiente presso un animale. Trattasi di un piccolo cane, che ogni volta che insudiciava il gabinetto da lavoro, era da Delbœuf portato in un angolo del cortile ed ivi alzato sulle gambe posteriori veniva percosso. Questo regime educativo lo corresse di quel vizio. Senonchè una volta, dopo parecchio tempo, avendo di nuovo insudiciato il tappeto, il cane stesso, spontaneamente, si rifugiò al solito angolo del cortile, aspettandovi, ritto sulle gambe posteriori, la punizione del suo padrone, in un comico atteggiamento di vero rimorso ». Il Romanes pure riferisce dei fatti analoghi (GUYAU, *Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction*, Paris 1885, pag. 167).

Questo fatto, che è psicologicamente caratteristico e che pure farà sorridere, come aneddoto insignificante, chiunque non abbia senso scientifico sperimentale, è analogo a quello che io riferii dall'Ardigò nella *Negazione del libero arbitrio* (pag. 417), di quel cane che molestando il suo padrone nel salotto da pranzo, fu da questi frustato per alcuni giorni di seguito ogni volta che si portava la tovaglia per apparecchiare. Avvenne allora che, anche senza percosse, il cane fuggiva più che in fretta appena vedeva spiegare la tovaglia sulla tavola da pranzo, liberando così per una associazione psichica naturale il suo ingegnoso padrone. E così dicasi del leopardo di Brehm (*La vita degli animali*, Torino 1872, I, 314, 354), che rientrava nella gabbia solo quando lo



norme di moralità; dalle quali il fatto non riceve alcuna giustificazione e sussiste anche se la scienza giuridica rinuncia ad ogni idea di responsabilità soggettiva, come sussiste anche dacchè la scienza criminale ha rinunciato alla regola, che il male merita male, senza per questo che siasi verificato nessuno sconvolgimento nè scientifico, nè morale, nè sociale.

Questa idea di un intimo fattore personale, in cui risiederebbe la responsabilità soggettiva, è un concetto analogo a quello che altri, come lo Scolari, chiama della *spontaneità* individuale ed altri della *autonomia* personale. Ma questa "spontaneità", "autonomia", "fattore personale", o significa libertà fisica, nel senso di assenza di ostacoli allo sviluppo della propria personalità fisio-psichica, ed allora è un dato positivo, ma non ha nulla a che fare colla indipendenza della volontà dalle condizioni dell'organismo individuale e dell'ambiente; perchè è anzi la risultante dell'eredità e dell'ambiente (1); oppure accenna equivocamente a questa indipendenza ed allora è ancora il libero arbitrio che tenta di passare sotto bandiera neutrale.

Il Magri ha espresso il concetto di questo fattore personale, come fulcro e ragione della responsabilità, con un'altra teorica. Egli dice: ogni uomo riceve dall'ambiente sociale degli elementi buoni e degli elementi cattivi, morali ed immorali, sociali ed antisociali; dalla loro combinazione risulta la psiche, la personalità di ogni uomo; il quale sarà onesto se nella formazione della sua personalità saranno prevalsi gli elementi, le tendenze morali; sarà delinquente nel caso contrario. "Ora l'opera individuale nulla può quando la

---

bagnavano con acqua fredda: " e la cosa venne a tal punto che bastò poi soltanto mostrargli la tromba da acqua per farlo rientrare, sebbene colla massima ripugnanza ". Confronta qui, a pag. 386 e segg. le mie osservazioni sulla psicologia della pena, che è molto efficace quando è sensazione concreta di un dolore imminente, mentre lo è assai poco come idea astratta d'un dolore lontano. V. pure nel mio *Omicidio*, Torino 1895, pag. 20 e 521 e segg.

(1) V. SCHULE, *Trattato delle malattie mentali*, trad. ital., Napoli 1886, p. 34-35, sulla innata disposizione individuale come determinante il conflitto dei motivi nel parallelogramma delle forze, da essi spiegate ad ogni momento di decisione volontaria.

E COSÌ SCHIATTARELLA, *I presupposti del diritto scientifico*, II ediz., Palermo 1885, pag. 100.



formazione della psiche è già compiuta; ma prima che si compia e durante il suo compimento l'uomo può e deve contribuire con l'opera propria al predominio degli elementi sociali. In caso contrario è responsabile del predominio degli elementi antisociali. E quindi se, una volta che la composizione psichica è avvenuta, ogni recriminazione sarà inutile, egli però è imputabile perchè al momento della evoluzione psichica, non contribuì con l'opera propria al predominio degli elementi sociali, procurando con assiduo ed energico esercizio il trionfo degli elementi sociali „ (1).

Ma questo potere nell'uomo di dare il predominio agli elementi sociali piuttosto che a quelli antisociali è puramente fantastico: ogni uomo nasce con una somma di tendenze ereditarie, che determinano già la formazione della sua psiche, in concorso di quelle condizioni dell'ambiente, che sono pure sottratte al potere individuale.

È dunque insussistente per sè stesso questo concetto, simile a quello Kantiano del “ carattere intelligibile „ che l'uomo potrebbe dare a sè stesso in contrapposto al “ carattere empirico „ che egli si trova poi ad avere in realtà e che già era stato espresso da Geyer (*Kritische Vierteljahr*, XIX, 415) col riporre l'origine della responsabilità nell' “ acquisto indipendente „ del carattere acquisito per parte dell'individuo.

Non occorre perciò insistere sulle altre obbiezioni, per es. quando sia, nella vita individuale, che la psiche sia già formata o piuttosto in via di formazione; e come nel giudicare un delinquente si possa decidere se la sua psiche era già formata prima del delitto oppur no. E si ritornerebbe poi alla solita conclusione che chi fosse impedito da condizioni patologiche ad una formazione regolare della propria personalità, dovrebbe essere irresponsabile. Ed allora nei casi intermedi, che sono i più, come graduare la parte che sarebbe spettata all'individuo nella formazione della sua psiche da quella spettante alle condizioni patologiche? Senza aggiungere poi, che siccome la psiche o la personalità si vengono formando ne' primi anni della vita, così l'uomo adulto (a evoluzione psichica compiuta) sarebbe responsabile per ciò che egli avesse fatto o non fatto precisamente nella sua infanzia o giovinezza (2).

(1) MAGRI, *Studi intorno alla imputabilità penale*, Pisa 1889, pag. 116-119.

(2) In un volume successivo, il MAGRI (*Una nuova teoria generale della cri-*



Più recentemente si è creduto di fondare la responsabilità non dirò sopra una teorica ma sopra un ripiego eclettico, dicendo che alla giustizia penale è data base sufficiente e "positiva", da quella che si potrebbe chiamare "la libertà pratica", degli individui, secondo il sentimento popolare.

Siccome il popolo, cioè la coscienza comune, fatta di pregiudizi tradizionali e di abitudini mentali, ritiene che l'uomo è responsabile perchè praticamente può trattenersi dal commettere il delitto, e quindi considera sempre la pena come la retribuzione di una colpa, così la scienza criminale e la funzione pratica della giustizia penale non possono affidarsi al criterio, più logico ma non sentito dal popolo, della responsabilità sociale ed oggettiva, proposto dalla scuola positiva.

È il Saleilles che — riproducendo e svolgendo un'osservazione del Liszt (1) — ha presentato questo ripiego, a cui, non so come, si è associato anche un giovane positivista italiano (2).

In un libro sull'individualizzazione della pena, che ha fatto nel mondo scientifico il rumore che fanno sempre, ma per poco tempo, i tentativi di conciliazione eclettica, solleticanti ad un tempo il tradizionalismo misoneista e le velleità innovatrici senza compromettersi troppo, il Saleilles dice (a pag. 139) che "ciò che vi è di buono nel sistema classico è il suo principio (di responsabilità morale o soggettiva) e ciò che vi è di cattivo sono le conseguenze che se ne traggono; mentre all'inverso, nel sistema positivista molte conclu-

---

*minalità*, Pisa 1891, pag. 58 nota e 255) dichiara di non mantenere più questa teorica. E ne sostituisce un'altra, che in sostanza riproduce il criterio di *intimidabilità*, di cui m'occuperò or ora e di cui le obiezioni valgono appunto contro questa idea del Magri che "a giustificare la responsabilità penale basta questo *potere della variazione e della possibilità di realizzazione delle norme giuridiche*", (pag. 268).

Questo "potere di variazione", non è che la determinabilità o intimidabilità dell'uomo; e basta pensare (come dirò fra poco colle parole del De Mattos) che anche molti pazzi hanno questo potere di variazione e di realizzazione delle norme di condotta, per vedere l'insufficienza di questa teorica.

(1) LISZT, *Die Strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrw.*, 1896, pag. 70. Discorso pronunciato al Congresso intern. di psicologia a Monaco, agosto 1896.

(2) SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898; POZZOLINI, *Bases para una teoria positiva de la responsabilidad penal*, nella *Revista gen. de legisl. y jurisprud.*, giugno 1899, e nel vol. *In onore di Francesco Carrara*. Lucca 1899.



sioni sono tali da sedurci e quasi si impongono; ma è il suo principio che ci *spaventa* „.

E questa parola è una rivelazione inconsciente del timore misonista, per il quale appunto il Saleilles crede di poter costruire una specie di organismo scientifico paradossale riunendo il *principio* della scuola classica colle *conclusioni* della scuola positiva!

E il curioso si è che, secondo lui, tutto questo non è dell'eclettismo!

Ma non occorrono molte parole per dimostrare che “ il concetto popolare della responsabilità „ non si può tenere come base di una teorica scientifica, perchè non vi sarebbe mai alcun progresso scientifico, quando lo stato attuale della coscienza comune, cioè dei pregiudizi tradizionali, dovessero costituire una barriera alle innovazioni teoriche portate dallo studio dei fatti.

Quando il Pozzolini, pur ritenendo che la mia teorica della responsabilità sociale rappresenti il sistema ideale della giustizia avvenire, propone soltanto che non si abbandoni il concetto popolare della retribuzione etica nella pena e chiama questa teorica “ veramente positiva „, egli non si accorge di confondere il positivismo coll'empirismo. Mentre ogni trionfo della scienza positiva non è stato che una sconfitta dell'empirismo.

E quando il Franck, citato dal Von Buri (1) e ricordato dal Pozzolini, dice che “ il movimento di riforma del diritto penale si guarderà bene dall'abbandonare *totalmente* l'idea della riparazione od espiatione fondata sull'indeterminismo, perchè essa, *allo stato attuale dell'opinione pubblica*, coopera in suo favore per raggiungere il suo più alto scopo: l'efficacia sociale del diritto penale „, noi rispondiamo che qui vi è un errore ed una illusione.

L'errore di subordinare allo “ stato attuale dell'opinione pubblica „ le conclusioni della scienza, come se Pinel nella sua grande riforma della psichiatria pratica, avesse detto: i pazzi sono veramente degli ammalati e non dei malvagi; ma siccome “ lo stato attuale dell'opinione pubblica „ oppure “ il concetto popolare „ della pazzia è che essi siano dei malvagi, così la psichiatria non deve abbandonare *totalmente* questa idea della punizione ai pazzi, in quanto la loro cura medica non rappresenta che “ lo stato ideale della psichiatria avvenire „.

(1) VON BURI, *Questioni d'imputabilità*, nella *Riv. penale*, aprile 1898, pag. 339.



Ed allora, avrebbe detto un Saleilles del secolo XVIII, bisogna conservare " il principio „ della psichiatria tradizionale, affermando che i pazzi sono responsabili della loro alienazione mentale, ma applicando però " le conseguenze „ della nuova psichiatria scientifica e curarli come se fossero dei malati.

Sostituiscasi alle parole *pazzi* la parola *delinquenti*, alla *psichiatria* la *giustizia penale* e il ripiego eclettico apparirà in tutto il suo fulgore (1).

Ed oltre l'errore evidente, vi è una illusione in questo empirico ossequio al pregiudizio tradizionale: l'illusione che ciò favorisca " l'efficacia sociale del diritto penale „ (Frank) oppure dia " alla sociologia criminale il fondamento della giustizia „ (Saleilles).

Come può essere efficace una funzione sociale se ad essa si lascia per bussola non la verità scientifica, sulla genesi naturale del delitto e quindi sui suoi rimedi efficaci, ma il pregiudizio empirico? E non ci ha ammaestrati abbastanza l'esperienza secolare della inefficacia, altrettanto sterile quanto sanguinaria, della giustizia penale fondata sul concetto della riparazione od espiazione delle colpe? Sarebbe come dire che la medicina moderna conservando il pregiudizio popolare sulle malattie epidemiche vedrebbe aumentata quella efficacia dei proprii metodi, che soltanto le scoperte di Pasteur sui microbi patogeni hanno invece resa possibile, sul fondamento dei dati scientifici.

E quanto alla giustizia, che dovrebbe temperare le conclusioni della sociologia criminale, rimane sempre da domandare, come già si è fatto (2): e quali sono queste " esigenze della idea di giustizia „? Che cosa è giusto e che cosa non lo è? Chi può misurare la responsabilità soggettiva del delinquente per opporgli una proporzionata e giusta riparazione punitiva?

Ancora una volta, adunque, l'unica soluzione del problema è nell'abbandono coraggioso di ogni pregiudizio, dimostrato erroneo dai dati della osservazione positiva e nella persuasione che l'opinione pubblica finisce poi sempre coll'adattarsi e correggersi secondo le verità scientifiche. Così ha fatto per i pazzi, da Pinel in poi; così farà per i delinquenti.

---

(1) Concorde il DRILL, *Les fondements de la responsabilité pénale*, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 67.

(2) Nell'*Année sociologique*, Paris 1899, II, 364.



59. — Tali sono adunque le teorie eclettiche della responsabilità, che meno delle altre si allontanano dalla teoria classica pura; poichè si riducono tutte ad affermare, sotto una od altra forma più o meno fantastica, quella libertà morale o volitiva, per quanto relativa e limitata e travestita, che nella scienza tradizionale e nel senso comune costituiva appunto la condizione e la misura più caratteristica ed essenziale della responsabilità morale e penale.

Ma l'omaggio inevitabile ai nuovi dati scientifici della fisio-psicologia assunse forma un po' più radicale nella teoria eclettica, specialmente dei criminalisti tedeschi, per la quale si credette appunto di evitare la difficoltà escludendo addirittura uno dei due cardini tradizionali della responsabilità morale (la libera volontà) per attenersi ad uno solo, il meno contestato e incerto: l'intelligenza.

È una teoria che, una volta negato il libero arbitrio o riconosciuta la sua grande contestabilità, si presenta spontanea: se l'uomo è responsabile perchè " intelligente e libero „, dato ch'egli non sia libero, ci concederete almeno che sarà dunque responsabile perchè e per quanto egli è intelligente.

È la teorica intellettualista, accennata pure da Spinoza e da Schopenhauer (e recentemente rievocata dallo Schinz (1), e che io stesso avevo adottata in quella seconda parte del mio libro sulla " teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio „ che poi ho abbandonata (meno il criterio dei motivi determinanti all'azione) ma che qualche critico ha seguitato sempre a combattere come espressione definitiva del mio pensiero (2).

Certo le condizioni dell'intelligenza o della ragione o della coscienza, in quanto l'uomo conosca i rapporti delle cose e le conseguenze fisiche, sociali e legali dei proprii atti, non possono essere trascurate dal legislatore nè dal giudice nè dal sociologo criminalista. Ma l'equivoco di questa teorica sta, prima di tutto, in ciò: che le condizioni intellettuali (e psicologiche in genere) del delinquente possono e devono essere uno dei criteri della responsabilità penale, ma non la sua ragion d'essere. Che il delinquente abbia un'intelligenza press'a poco normale o sia invece la sua ragione o

(1) SCHINZ, *Morale et déterminisme*, nella *Revue philos.*, genn. 1895.

(2) GABELLI, *La nuova scuola di diritto penale in Italia*, nella *Nuova antologia*, 16 agosto 1885; V. LOMBROSO, FERRI, GAROFALO, FIORETTI, *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, Bologna 1885, pag. 85 e segg.



coscienza ottenebrata, deviata o soppressa da condizioni fisiologiche (come la minore età o l'ubriachezza) o patologiche (come la pazzia, il sonnambulismo, ecc.) certamente interessa molto, per adattare all'agente, che ha compiuto quell'atto in quelle date condizioni, la forma più opportuna di reazione sociale difensiva.

Se l'omicida o il ladro o l'incendiario è affetto da una forma clinica di pazzia, certo (anche a parità di condizioni materiali dell'atto e del danno prodotto) bisogna reagire contro di lui in modo ben diverso che s'egli fosse soltanto un delinquente per tendenza congenita, minorenne o adulto, oppure fosse spinto al delitto da delirio alcoolico, acuto o cronico, oppure fosse trascinato da una passione più o meno sociale e scusabile.

Ma queste condizioni intellettuali non hanno nulla a che fare colla ragione in sè della responsabilità individuale, perchè quali che esse siano, normali od anormali, l'individuo è sempre responsabile di fronte alla società dei delitti commessi (1).

Se invece di queste condizioni intellettuali si voglia fare, non solo un *criterio di adattamento* della reazione sociale difensiva o di misura della responsabilità (come dice la scienza tradizionale, che perciò arriva a soluzioni diverse e spesso opposte a quelle che sosteniamo noi nei casi di minore età, ubriachezza, ecc.), ma ben anche la *condizione essenziale* della responsabilità penale conseguente alla responsabilità morale, allora si rientra per questa parte nella teoria classica pura e quindi nell'assurdo psicologico e nel pericolo sociale che ne sono inseparabili.

Ma oltre questo equivoco fondamentale, altri ne contiene questa teoria eclettica della responsabilità.

Infatti che s'intende per "libertà di intelligenza", come condizione di responsabilità morale e penale?

S'intende "libertà", nel senso di indipendenza dalle cause interne ed esterne che determinano l'uomo ad agire, come ha creduto qualche eclettico italiano, copiando la teoria tedesca? Ma allora evidentemente, non si fa che trasportare il concetto di "libertà",

---

(1) In questo equivoco sta forse la ragione per cui anche il PUGLIA (*Studi critici di diritto criminale*, Napoli 1885, pag. 83) che pure è uno dei primi sostenitori della scuola positiva, indicava vagamente nella "determinazione intelligente", o "libertà psichica", (diversa dal libero volere) il principio della imputabilità e responsabilità.



dalla volontà all'intelligenza e l'assurdo cresce: perchè anche i più ortodossi sostenitori della libera volontà hanno sempre riconosciuto che l'intelligenza non può essere "libera", nel senso anti-determinista, giacchè anzi le leggi della logica sono necessarie ed inesorabili. Date due premesse di un sillogisma, l'intelligenza non è "libera", di arrivare ad una conclusione diversa da quella che per logica necessità ne discende.

Si vorrà adunque, come io diceva nella "teorica dell'imputabilità", e come dicono i criminalisti tedeschi, per libertà intendere invece la normalità o integrità dell'intelligenza? Allora il concetto per sè sarebbe esatto e positivo, ma nella teoria eclettica di cui mi occupo, esso nasconde un altro equivoco.

L'art. 51 del Codice penale Germanico dice: "Non vi è azione punibile quando l'autore al tempo in cui commise l'azione si trovava privo di conoscenza o in uno stato di morbosa alterazione delle facoltà mentali, *dal quale era esclusa la libera determinazione della sua volontà*".

Vale a dire, che allora il libero arbitrio, lasciato fuori della porta della volontà, rientra dalla finestra dell'intelligenza; perchè la libertà o normalità o integrità dell'intelligenza si richiede in quanto essa indica ed include "la libera determinazione della volontà". Infatti il Berner, che è uno dei più autorevoli rappresentanti di questa teoria eclettica della imputabilità, dice appunto che "per potersi avere imputabilità, cioè responsabilità penale, si richiede: coscienza di sè — coscienza del mondo esteriore — coscienza sviluppata del dovere. In questi momenti dell'intelligenza è già compresa l'intima libertà e perciò non occorre aggiungere questa come altro dei requisiti per l'imputabilità" (1). Meno esplicitamente, fra i più recenti, il Liszt (che però ha in seguito modificato il suo pensiero, come dirò fra poco) dichiarava: "Presupposto della responsabilità penale e per conseguenza contenuto della imputabilità non è una *libertà della volontà* sottratta alla legge di causalità, ma soltanto la determinabilità della volontà in conformità della legge, in generale mediante le idee e in particolare me-

---

(1) BERNER, *Trattato di diritto penale*, trad. ital., Milano 1887, § 76.

Precisamente l'opposto di quanto diceva lo ZUPPETTA (*Corso di diritto penale comparato*, Napoli 1871, II, 233) che elemento essenziale del reato è "la libertà nell'agente", comprendendo essa anche l'intelligenza.



dianete le nozioni che regolano la nostra condotta, della religione, della morale, del diritto, della prudenza. Soltanto in questa determinabilità della volontà il diritto penale trova la sua solida base, sottratta alle lotte dei filosofi „ (1).

Vale a dire, ancora e sempre, che l'intelligenza è presa come elemento direttivo della volontà e soltanto come tale assunta a criterio e condizione di responsabilità morale e penale. Infatti, per ritornare agli antichi criminalisti tedeschi, già il Kleinschrod, dopo aver detto che “ l'azione affinchè sia pienamente punibile debb'essere commessa con *l'uso della ragione* „, subito soggiunge: “ poichè senza uso di ragione non è escogitabile alcuna *elezione* „. È vero che egli soggiunge pure, che “ non intende per uso di ragione l'energia della volontà e *la libertà dello spirito in senso pieno* ( “ libertà volitiva sottratta alla legge di causalità „, ripete il Liszt...) sibbene un qualche grado di essa certamente si richieda per l'elezione „ (ecco il briciolo di libertà di cui non si può fare a meno). Ma è anche vero, che altrove egli spiegandosi meglio, a proposito dei delitti colposi, argomento spinoso per i sostenitori della responsabilità *morale*, diceva che le condizioni della punibilità sono due: 1° che il fatto sia fondato nella volontà dell'agente, *al quale fosse psicologicamente possibile di ometterlo*; 2° che l'agente abbia coscienza della legge penale „ (2).

Ma oltre questi due equivoci (confusione fra libertà e normalità dell'intelligenza ed intelligenza come condizione di libera determinazione volitiva) a questa teoria eclettica possono opporsi altre difficoltà.

Anzitutto, come dice il Poletti, l'idea del delitto o di un determinato delitto è uguale nella coscienza e nell'intelligenza di un uomo onesto, che si astiene dal commetterlo, come in quella di un malvagio, che invece lo eseguisce (3). La differenza fra l'uno

(1) LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, IV ediz., Berlin 1891, pag. 160.

(2) KLEINSCHROD, *Dottrina dell'imputazione dei delitti*, negli *Scritti germanici di diritto criminale*, Napoli 1846, I, 16 e *L'essenza e la punizione dei delitti colposi*, ibidem, I, 85. — V. con riguardo speciale alla nozione del dolo, FRANCK, *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre*, nella *Zeitsch. f. gesammte Strafrechtsw.*, 1890, X, 2.

(3) POLETTI, *La persona giuridica nella scienza del diritto penale*, Udine 1886, pag. 42.



e l'altro sta in ciò, che questa idea nell'uomo onesto ripugna al suo senso morale e quindi non ha impulsività sufficiente per essere tradotta in azione o trova altre energie inibitorie che ne impediscono la esecuzione; mentre nel delinquente non destando tale ripugnanza e non incontrando tale inibizione cerebrale, l'idea del delitto giunge alla propria attuazione muscolare ed esterna (1). Non è dunque una differenza di intelligenza che determini in un caso l'astensione dal delitto e nell'altro la sua esecuzione e quindi la responsabilità penale.

Non solo: ma anche in molti pazzi (non certo nei pazzi furiosi o deliranti "a grande orchestra", che soli stanno dinnanzi all'immaginazione dei criminalisti classici; ma nei pazzi ben più numerosi, in cui la coscienza non è soppressa) l'idea del delitto, per esempio dell'omicidio o del furto, è eguale a quella che ne ha il delinquente non pazzo; ed essi possono avere la coscienza di commettere un'azione proibita, e tuttavia, secondo questa teoria eclettica, essi non sarebbero responsabili (2).

Ma poi, appunto, la normalità o meno dell'intelligenza come si stabilisce in pratica? Sono soltanto quelle circostanze tradizionali e tassative della minore età, della pazzia, del sonno, dell'ubriachezza, del sordomutismo congenito, che tolgono all'uomo la normalità della sua intelligenza? E il difetto di istruzione e di educazione, quella *rusticità* che al senso pratico dei romani bastava per esimere dalla presunzione assurda che tutti conoscano la legge, come saranno calcolate nel giudizio della responsabilità? Le solite circostanze attenuanti generiche non sono evidentemente, anche in

---

(1) V. su questo *Carattere psicologico fondamentale nel delinquente*, il mio *Omicidio*, Torino 1895, pag. 528 e segg.

(2) Il CONTI, *Della imputabilità* (nel *Trattato di diritto penale* del COGLIOLO, Milano 1890, fasc. 65, pag. 19) dice: " Per noi, ogni uomo vivente in società che deliberi e compia un atto contrario alla legge, trovandosi in condizioni psichiche e intellettuali normali, è imputabile „.

E il VIDA, *De la imputabilidad* (in *Revista de antropol. crim.*, febbraio 1889, pag. 82): " Al diritto penale, per considerare un'azione come imputabile, basta che siasi eseguita con coscienza e riflessione sapendo quello che si faceva „.

E LAURENT (*Les habitués des prisons de Paris*, Lyon 1890, pag. 600): " Per essere responsabile il delinquente non ha bisogno di sentire il male; basta che esso sia abbastanza intelligente per fare la distinzione tra ciò che è permesso e ciò che è proibito dalle leggi del suo paese „.



questo caso, che un ripiego anti scientifico, per attenuare il contrasto stridente fra la responsabilità morale e lo stato d'intelligenza, non patologico ma non normale di molti delinquenti.

E da ultimo, pur tralasciando che questa teoria sta sempre nella vecchia psicologia cartesiana e rosminiana delle diverse facoltà dello spirito, separate le une dalle altre, e quindi l'intelligenza separata dalla volontà; ma rimane poi sempre l'obbiezione insuperabile, e comune a tutte le teorie eclettiche, che secondo essa la responsabilità, vale a dire la difesa sociale, scompare o diminuisce proprio quando ce ne sarebbe più bisogno, cioè nel caso dei delinquenti con intelligenza anormale e quindi più pericolosa.

60. — Lasciati così da parte i due tradizionali elementi della responsabilità — libertà e intelligenza — quali furono tarpati, accomodati, ridotti dalle diverse teorie eclettiche, che sempre però si appoggiavano sull'uno o sull'altro di essi, ci si presentano ora altre teorie eclettiche, che io direi sporadiche, perchè pullulano qua e là, dalla fantasia di chi (non vedendo che tolta l'antica idea della responsabilità morale non vi è altra via sicura e positiva che tenersi al concetto della responsabilità sociale) va brancolando in cerca di criteri più o meno ingegnosi, ma tutti insufficienti alle necessità teoriche e pratiche di una disciplina della difesa sociale contro il delitto.

Fu specialmente nella redazione dei codici penali, che si presentò spontaneo un altro ripiego per evitare le difficoltà sempre crescenti intorno alla libera volontà, come fondamento di responsabilità morale e penale. E cioè si disse: sta bene che il libero arbitrio, la libertà possono essere contestati, ma *la volontà* ad ogni modo rimane (con o senza libertà) ed è per essa che l'uomo è imputabile fisicamente e moralmente dei delitti commessi, perchè questi sono appunto l'indice esterno e l'effetto di quella volontà, la quale a sua volta rappresenta ciò che vi è di più intimo e personale nell'individuo agente. Con questo di comodo, che dicendo soltanto *volontà* non si scontentano nè gli uni nè gli altri: perchè chi nega il libero arbitrio, come qualità inerente alla volontà, non nega però la volontà stessa, per quanto determinata dalle condizioni esterne ed interne; e per chi crede invece al libero arbitrio, può anche bastare la sola parola *volontà*, perchè essi dicono appunto che la



libertà è una qualità inseparabile dalla volontà, come la gravità dalla materia (1).

Fino dal primissimo "Progetto di codice penale per il Regno d'Italia", di quasi un secolo fa (1806-1808) io trovo che la responsabilità morale erasi basata esplicitamente sul solo intervento della volontà. L'art. 3 del Progetto 1806 diceva infatti: "Perchè la violazione della legge penale sia imputabile, è necessario che sia accompagnata dalla *volontà* di violarla", e (art. 4) "la volontà vi concorre direttamente (dolo) o indirettamente (colpa)". Nella redazione del 1809 questo articolo fu così modificato: "Niuna azione, niuna omissione può essere imputata a delitto, quando non siavi intervenuto il dolo o la colpa. — Vi interviene il dolo quando *volontariamente* si fa o si omette ciò che la legge penale vieta o comanda. — V'interviene la colpa quando la violazione della legge è l'effetto non preveduto, e che dovevasi prevedere, dell'azione *voluta*, sebbene lecita". Ed il giudice Luosi, che insieme a Romagnosi, Giuliani, Nani ecc. faceva parte della Commissione di revisione (1808) nelle sue Osservazioni sul titolo I, dice appunto: "La sola *volontà* imprime il carattere di moralità nelle azioni umane" (2).

Questo criterio, adunque, della *volontarietà* dell'atto come base di responsabilità morale, lungi dall'essere una novità del codice penale italiano del 1889, rimonta come precedente legislativo a quasi un secolo fa, in Italia.

La Relazione Ministeriale (I, XLIII) sul Progetto di Codice penale italiano (1887) rendendo conto della prima parte dell'art. 46 in cui si diceva che "nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria", cita soltanto come precedenti i codici penali di Zurigo e quello di Ungheria. Di questi, il primo al § 32 dice: "Le pene stabilite in questo codice sono applicabili solamente ai fatti commessi con *dolo*", e al § 33: "Le azioni *colpose* possono essere punite sol quando ciò sia espressamente prescritto nella parte speciale del codice". Ma questo, come si vede, non è un precedente legislativo: perchè qui non si parla di volontà nè di

(1) Così appunto dice il PACHECO, nel commento all'art. 1 del cod. pen. spagnuolo (*Codigo penal concordado y comentado*, Madrid 1881, I, 69) e dicono il CARRARA, il CRIVELLARI, ecc.

(2) Nelle *Opere edite ed inedite* di ROMAGNOSI — con annotazioni di DE GIORGI, Milano 1844 — vol. II, pagg. 1034, 1091, 1270.



volontarietà, ma soltanto di dolo e colpa, che dirò or ora quanto ne siano diversi. Piuttosto il codice Ungherese (§ 75) dice precisamente che “ non costituisce crimine che l'atto commesso *volontariamente*: lo stesso è a dirsi dei delitti, salvo il caso che un atto risultante da una negligenza (*culpa*) sia qualificato delitto nella parte speciale di questo codice „. Ma anche in esso la volontarietà è piuttosto un criterio di distinzione fra crimini e delitti di cui quelli soltanto possono essere volontari, anzichè un criterio generale di responsabilità morale.

Molto meglio dunque si sarebbe potuto citare come precedente l'antico Progetto di codice penale pel Regno d'Italia, che ho dianzi ricordato; ed anche un altro codice moderno, lo Spagnuolo del 1870, a tacere anche del codice Austriaco del 1852, nel quale però (come in quello di Zurigo) il § 1 parla di pravità d'intenzione (diretta o indiretta) piuttosto che della *volontarietà*. “ A costituire un crimine si richiede *pravità d'intenzione*. Vi è poi *pravità imputabile d'intenzione* non solo allorchè, o prima o nell'atto stesso d'intraprendere o di omettere il fatto, fu *direttamente deliberato e determinato* il male che va congiunto al crimine, ma anche allorquando un altro reo disegno fu intrapreso od omessa un'azione, dall'intraprendimento o dall'omissione della quale ordinariamente deriva od almeno può facilmente derivare il male che è accaduto „ (1).

---

(1) Per i delitti e contravvenzioni, che sono riuniti nella parte II del Codice Austriaco, il § 223 dice: “ I delitti e le contravvenzioni che occorrono in questa parte di codice sono tutte azioni od omissioni che ognuno può da sè stesso ravvisare per *illecite*: ovvero sono tali, che la speciale disposizione a cui fu contravvenuto, doveva conoscersi dal reo per ragione del suo stato, del suo mestiere, della sua occupazione o delle sue personali relazioni. L'ignoranza di questo codice penale non può quindi scusare in riguardo ai delitti ed alle contravvenzioni in esso occorrenti „.

Oltre il carattere quasi direi *patriarcale* delle espressioni di questo codice, ben diverso e più simpatico delle formule accademiche e scheletriche di altri codici; c'è da notare come qui la presunzione che “ l'ignoranza della legge non iscusava „ sia ridotta a confini ragionevoli, per ciò che riguarda i delitti e le contravvenzioni: cioè o sono atti *illeciti* per se stessi (come i “ delitti naturali „ direbbe un positivista) oppure sono reati “ di mera creazione politica „ (come direbbe Del Lungo) ma tali che dipendendo da *speciali doveri* o cognizioni del giudicabile, non possono essere da lui ignorati. Siamo dunque ben lungi da quella iniqua presunzione assoluta che “ l'ignoranza della legge non



Ma è veramente il codice penale di Spagna (imitato poi dai codici delle repubbliche sud-americane) che all'art. 1 stabilisce: " Sono delitti o contravvenzioni le azioni od omissioni *volontarie* punite dalla legge. — Le azioni od omissioni punite dalla legge si reputano sempre *volontarie*, purchè non consti il contrario. — Chi commette *volontariamente* un delitto od una contravvenzione incorrerà nella responsabilità penale, anche se il male eseguito fosse diverso da quello che si era proposto di eseguire „ È qui dunque esplicitamente messo il criterio della *volontarietà* come condizione generica di responsabilità morale e penale, a cui il Silvela nel suo Progetto di codice penale Spagnuolo sostituisce però " le azioni commesse con *malizia* „ (pari alla " pravità di intenzione „ del codice Austriaco) intendendo per essa " la malizia o la intenzione in un individuo di ottenere come fine e termine di un atto o di una serie di atti il risultato, in cui consiste il delitto „ (1).

Il Progetto di codice penale Russo (1883) al capitolo IV sulle " condizioni dell'imputabilità e della criminalità „ in cui si trovano la formula di irresponsabilità, le disposizioni sulla minore età ecc., aggiungeva un capitolo V " sulle forme della colpeabilità „ (tentativo e complicità) che comincia con questo art. 43: " L'infrazione è reputata *volontaria* se il colpevole commettendola o voleva commetterla o ammetteva gli effetti che ne sono derivati. — L'infra-

---

iscusa mai „ anche quando si tratta di una delle centomila leggi o regolamenti, che avvolgono il cittadino come una mosca nel ragnatelo.

E questo codice austriaco è interessante, anche per il colpo che esso dà ad un altro canone della scuola classica, la quale sostiene che tra delitti e contravvenzioni c'è differenza sostanziale ed assoluta, ciò che noi neghiamo, perchè sono tutte azioni antisociali ed antigiuridiche, con sola differenza di grado, e come vi sono delitti senza danno e involontari o senza dolo, così vi sono contravvenzioni con danno e dolo.

Orbene, non solo, come notava il Fioretti, nella redazione definitiva del codice penale italiano avvenne parecchie volte che un reato, messo tra le contravvenzioni nel Progetto passò poi con molta disinvoltura fra i delitti nel testo definitivo e viceversa; ma abbiamo qui l'esempio del codice austriaco per il quale molti reati possono essere o delitto o contravvenzione secondo le circostanze, che l'accompagnano! Basti dire che tutti i reati contro l'onore (§ 487 a 499) *per regola* sono *contravvenzioni* (§ 493) e possono soltanto nei casi più gravi divenire veri e proprii *delitti*!

(1) SILVELA, *Preambulo al projecto de codigo penal presentado a las Cortes*, 1885, pag. 11.



zione è reputata *involontaria*, se commettendola il colpevole, sebbene prevedendone gli effetti, credeva che li avrebbe impediti o, sebbene non prevedendo il fatto o gli effetti che ne derivarono, poteva e doveva prevederli. — I crimini e delitti commessi *involontariamente* non saranno puniti che nei casi specialmente indicati dalla legge. — Le contravvenzioni commesse involontariamente saranno punite colle stesse pene delle contravvenzioni volontarie, salvo i casi specialmente indicati dalla legge „.

Il Progetto di codice penale per la Svizzera (redatto da Stooss e modificato da una commissione speciale) all'art. 14 dice: “ Salvo disposizione espressa della legge, è punibile soltanto chi agì intenzionalmente. L'autore agisce intenzionalmente, quando commette, sapendolo e *volendolo*, un atto incriminato come delitto „.

E, finalmente, il codice Bulgaro del 1896, all'art. 39 dice: “ Secondo la legge presente non è considerato come delitto se non l'atto commesso *volontariamente*, quando il contrario non è stabilito dalla legge „ e art. 40: “ Un atto punibile è *volontario* quando il colpevole desidera o approva, commettendolo, le conseguenze che sono derivate dall'atto o che dovevano derivarne „ (1).

Altri codici, che io sappia, non contengono questa disposizione preliminare sulla *imputabilità* o punibilità, poichè tutti cominciano col determinare invece la condizione generale di *non imputabilità* o non punibilità, con qualcuna di quelle famose formule sull'“ infermità di mente „ — “ privazione di mente „ — “ morbosa alterazione delle facoltà mentali „ — “ inconsapevolezza „ — “ mancanza di coscienza „ o dei proprii atti o di delinquere — “ mancanza di libertà „ o degli atti o di elezione — “ forza irresistibile „ esterna od interna ecc. ecc. che da sole hanno stancato tante generazioni di redattori di codici, condannandoli ad un lavoro sterile e compassionevole di logomachie formulistiche e da sole bastano a provare, nella loro caleidoscopica varietà, la instabilità logica e la inconsistenza scientifica della teoria classica della responsabilità morale sempre fondata e misurata sulla — libertà e intelligenza

---

(1) Per questi dati di legislazione penale comparata v. VAN SWINDEREN, *Esquisse du droit pénal actuel dans les Pays Bas et l'Étranger*, 4 vol., Groningue 1891-1898; VON LISZT, *La législation pénale comparée*, publiée par l'Union intern. de dr. pén., Berlin 1894; ALIMENA, *I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, 3 vol. Torino 1894-1899.



— e sempre smentita dai dati della psicologia e psicopatologia criminale (1).

Ma trattandosi qui del criterio generale di responsabilità e non delle cause di irresponsabilità, io debbo ritornare a quella volontarietà, che trovasi nell'art. 45 del vigente codice penale italiano, e di cui sarà utile accennare brevemente la genesi storica nel ventennio di lavori preparatorii pel codice italiano.

La condizione di *volontarietà* nel fatto punibile trovavasi esplicitamente richiesta, soltanto nelle contravvenzioni, dall'art. 2 del Regolamento Toscano di polizia punitiva (1853): " Ognorachè la legge non richieda altrimenti, il fatto, che costituisce la trasgressione, *purchè volontario*, si punisce ancorchè nell'agente non si provi l'animo di trasgredire „.

Di là questa condizione passò quasi colle identiche parole, ma sempre per le contravvenzioni, nel progetto 1868 per la polizia punitiva (art. 3, § 1); ma la Commissione nel 1870 accettava la proposta di alcune Corti di togliere la frase " *purchè volontario* „ perchè, si dice, se si ritiene *superfluo* indicare la volontarietà nei fatti preveduti dal codice penale (crimini e delitti) la stessa regola deve valere per le contravvenzioni a cui l'art. 19 di quel progetto estendeva le regole generali sulla imputabilità stabilite dal codice penale. " Se poi, diceva la Commissione del 1870, si è voluto significare che non possa formare oggetto di contravvenzione alcun fatto *involontario*, allora dovrebbero cancellarsi dalle contravvenzioni tutti quei fatti e quelle omissioni prodotte da negligenza, imprudenza e in generale da colpa e che formano nondimeno la gran

---

(1) È interessante notare che la forza irresistibile col predicato di *esterna* (a differenza del codice penale francese del 1810, che primo parlò di " forza a cui non si possa resistere „ senz'altro aggettivo) trovasi già nel Progetto italiano del 1806 (art. 9, § 5) e 1808 (art. 3, 4, 5).

Un elenco, eloquentissimo per sè solo, di tutte queste formule della *non imputabilità* o nei codici stranieri o nei progetti di codice penale italiano si può vedere nel Porto, *La scuola criminale positiva e il progetto di nuovo codice*, Verona 1884, pag. 71 e segg.; FANTI, *Studi sull'ultimo progetto del codice penale italiano col raffronto di 54 legislazioni straniere*, Imola 1877, I, 243 e segg.; PAOLI, *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del codice penale italiano dal 1864 al 1884*, Firenze 1884, pag. 93 e segg. — E nella piramide di " lavori preparatorii „ sui vari progetti, specialmente la *Relazione Mancini* al I libro del suo Progetto (1876).



massa degli atti punibili da un Codice di polizia punitiva „. Sicchè in quel progetto l'art. 4 fu redatto così: “ qualora la legge non disponga altrimenti, il colpevole di contravvenzione è punito, ancorchè non si provi in lui l'animo di violare la legge „.

Questo fu riprodotto quasi identico e sempre senza la frase “ purchè volontario „ nell'art. 479 del Progetto Vigliani (1874) e 487 del Progetto senatorio (1875).

Fu nella Commissione istituita dal Mancini, nel 1877, per la revisione di quel progetto, che il Canonico proponeva di sostituire all'art. 487 l'art. 3, § 1 del Progetto del 1870 (polizia punitiva) colla frase “ purchè volontario „, sempre però in riguardo alle contravvenzioni. La Commissione adottò una formola, in cui la frase “ purchè volontario „ era esclusa, pure ammettendo a favore del contravventore „ la prova della buona fede che non dipenda da ignoranza della legge „. Contro di questa disposizione la Cassazione di Torino e l'Appello di Palermo opposero la teorica della “ materialità del fatto nelle contravvenzioni „ di cui non posso occuparmi qui, come non mi occupo delle altre questioni a cui dà luogo la cosiddetta “ volontarietà „ (dolo specifico, errore di fatto, ecc.), perchè sono estranee al criterio generale di responsabilità di cui intendo occuparmi ora, per quanto diano luogo a gravi inconvenienti e dubbi, che si aggiungono a confermare l'erroneità di questa eclettica volontarietà (1).

Il progetto Mancini (1876) nulla disponeva circa la *volontarietà* dei crimini e delitti; ma, d'accordo colla Commissione della Camera dei deputati, fu aggiunto un paragrafo sulla “ ignoranza di uno stato di fatto da cui dipende la punibilità dell'azione „ che fu approvato dalla Camera come § 2 dell'art. 52, e che per certi effetti si attiene alla volontà, o meglio alla scienza o coscienza di delinquere.

Nei progetti Zanardelli-Savelli (1883), Pessina (1885), e Taiani (1886) si riprodusse questo paragrafo sull'ignoranza o errore di fatto; ma, di volontarietà nelle contravvenzioni non si era più parlato dopo la proposta Canonico del 1877, non accettata; e di volonta-

---

(1) FERRI, *La cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni e Volontarietà e ricezione*, nel volume di *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino 1899, pagg. 402 e 428.



rietà poi nei delitti non si era parlato mai, per nessun progetto di codice penale italiano.

Fu soltanto nel II progetto di Zanardelli (1887), venuto dopo la pubblicazione quasi contemporanea della II edizione dell'*Uomo delinquente* di Lombroso, della *Criminologia* di Garofalo e della II edizione di questo libro, che saltò fuori l'art. 46 così concepito: " Nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione *volontaria*. Nei delitti nessuno può essere punito per un fatto, ove dimostri che non lo ha *voluto* come conseguenza della sua azione od omissione, tranne che la legge non lo ponga altrimenti a suo carico. Nelle contravvenzioni non è ammessa la ricerca del fine che si è proposto chi le ha commesse „.

E la Relazione Ministeriale (I, XLIII) diceva: " L'autore di un fatto vietato dalla legge penale non è autore di un delitto se, oltre esserne causa fisica, non ne sia causa *morale*, ossia se non lo abbia *volontariamente* commesso. Di questa regola, fondamentale nel diritto penale, non esisteva traccia negli schemi anteriori (1), perchè non si reputava necessario che un principio tanto comune ed elementare dovesse formare oggetto di una disposizione di legge. Varie considerazioni però mi consigliarono a procedere diversamente nello schema attuale... Anzitutto questa disposizione generale toglie la necessità di enunciare l'elemento morale nel definire i singoli delitti, colle parole — dolosamente — volontariamente — scientemente ecc. — enunciazione, che pare viziosa quando non si adotti indistintamente per ogni reato; e inserita in tutte le definizioni, apparirebbe in molti casi superflua (2). A distogliere pertanto ogni dubbio ed a soddisfare ogni desiderio, mantenendo costante il sistema adottato nel 1883, mi parve che dovesse giovare *una disposizione generale* (3) consimile a quella che si legge in alcuni repu-

(1) Ossia: non ne esisteva traccia relativamente ai *delitti*.

(2) Ed anche questo è sbagliato. Perchè non sarebbe vizioso il non enunciare la necessità del dolo in quei delitti dove il dolo *specifico* non ha tanta importanza da dover essere enunciato esplicitamente; e non sarebbe invece superfluo enunciarlo in quei delitti che prendono esistenza sociale e giuridica da un dolo specifico che li caratterizza.

(3) Ed anche questo è sbagliato: perchè una disposizione generale sull'elemento morale non basta per quei reati, in cui il dolo specifico ha speciale e prevalente importanza.



tatissimi e moderni codici stranieri, come il codice di Zurigo e quello ancora più recente di Ungheria.

“ D'altronde, appunto perchè elementare e fondamentale, è bene che nel codice non manchi l'espresso riconoscimento di un *principio che regge tutta la materia dell'imputabilità*. E tanto meno deve sembrare superflua la disposizione che forma la prima parte dell'art. 46, in quanto che anche nell'art. precedente si contiene una disposizione, riprodotta dagli schemi anteriori, la quale si riferisce pure ad un principio troppo elementare, perchè possa da alcuno esser posta in dubbio (nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge) e della quale parmi superfluo dar qui spiegazione (1).

“ Per altra parte, la disposizione di cui si tratta surroga quella che era stata introdotta nel progetto della Camera (1877) e conservata nei successivi, la quale prevedeva l'*errore di fatto*. Senonchè di questa circostanza mi è sembrato conveniente non fare espressa menzione, seguendo in ciò l'esempio dei nostri codici vigenti e degli stranieri.

“ Infine, torna opportuno togliere ogni incertezza nella giurisprudenza circa il concorso dell'elemento morale nei singoli reati, fissando, in termini precisi, che non può sussistere reato di qualsiasi specie e natura se non concorre la volontà nell'azione od omissione che costituisce l'infrazione della legge.

“ È superfluo dimostrare (ecco una gemma peregrina!...) che la *volontarietà* dell'azione o dell'omissione deve ricorrere in ogni e qualsiasi reato, doloso o colposo, delitto o contravvenzione ch'esso sia. Involontario sarà l'effetto lesivo nel reato colposo: ad esempio la morte dell'uomo; ma volontaria dev'essere l'azione od omissione dalla quale derivò l'evento letale. E così, nella contravvenzione, il fatto che costituisce l'elemento materiale dell'infrazione, può ben

---

(1) A parte che si può invece molto dubitare della giustizia e opportunità di una regola *assoluta* sull'ignoranza della legge, massime per i minuscoli delitti e contravvenzioni, che, veri microbi della legislazione, visibili soltanto al microscopio dei processi penali, crescono ogni giorno per la fantastica mania legiferatrice e regolamentare che ci delizia. A parte ciò, bel modo di ragionare questo della Relazione: che crede di giustificare dall'accusa di *superfluità* la prima parte dell'art. 46 sol perchè c'è un precedente art. 45... che pure si potrebbe dire superfluo!



essere compiuto senza alcun malvagio proposito, ma deve sempre richiedersi che il colpevole abbia agito con scienza e coscienza del fatto proprio; il cocchiere cui prendono la mano i cavalli, il viandante che reca senza sua saputa nel bagaglio un'arma od altro oggetto vietato, e via dicendo, non potranno mai essere tenuti di reato „.

Qui dunque la volontarietà dell'atto viene presentata piuttosto come espressione di elemento psicologico o morale nel reato anzichè come criterio eclettico di responsabilità morale. Ma in realtà questa volontarietà fu poi gonfiata come una trovata ingegnosa per dirimere ogni questione sulla necessità del libero arbitrio o della volontà libera quale condizione di responsabilità. E si disse: fra chi afferma e chi nega la libera volontà, noi ci mettiamo in un terreno neutro ed affermiamo soltanto la volontà o volontarietà, senz'altro aggettivo più o meno discutibile.

Ed ecco perchè, specialmente nel progetto 1887 del Codice penale Italiano, questa *volontarietà* costituisce una teoria eclettica della responsabilità.

Lo dice esplicitamente l'on. Villa nella sua Relazione alla Camera dei Deputati (§ LXIV-LXV-LXVI-LXVII).

“ Uno fra i problemi, che più affaticarono le menti dei giuristi e dei filosofi, in generale, si è quello che riguarda l'imputabilità del reato...

“ Tralasciando di occuparci delle opinioni isolate o intermedie, dobbiamo avvertire che *tre* sono le dottrine che oggidì si dividono il campo in tale questione.

“ Una di esse, la più antica, la più diffusa e la più comunemente ricevuta c'insegna che l'uomo non possa imputarsi di un reato se non in quanto il fatto sia il prodotto della *libera* determinazione della sua volontà. Si pone cioè a cardine dell'imputabilità il principio che l'uomo è dotato di *libero arbitrio*... Su tale base potea dirsi pacifica *sino a pochi anni or sono*, tra i criminalisti, la teoria dell'imputabilità e a tale concetto s'ispirarono i legislatori.

“ Antichi sono però gli attacchi che si mossero alla teorica del libero arbitrio nella filosofia teoretica; ma oggi si rinnovellarono più arditi e vivaci e per la tesi speciale e concreta che riguarda l'imputabilità del reato.... S'impugnò e negò il libero arbitrio e quindi che l'imputabilità e di conseguenza la responsabilità del



reato possa su di esso fondarsi.... Laonde non farebbe mestieri ricercar se taluno sia *più o meno libero* nelle sue volizioni, per istabilire il fondamento della sua responsabilità penale: questa dovrebbe sussistere come conseguenza dell'essere egli in società.... Convien dire che tali dottrine professate oggi col corredo delle scienze più moderne, la sociologia e la statistica, la fisiologia e l'antropologia esercitarono un singolare allettamento.... ma la storia, la tradizione, la coscienza umana sono anch'esse fonti vive della scienza ecc.

“ L'ardito cimento valse a preparare *un nuovo postulato*, che, *frapponendosi fra le opposte tesi del libero arbitrio e della negazione di quello*, è forse la giusta e vera soluzione della questione (1).

“ La *terza dottrina* cui alludevamo è quella che fa consistere il cardine dell'imputabilità nella *volontarietà* del fatto, *indipendentemente dal libero arbitrio*.... Questa dottrina è *ben lungi dal negare la esistenza della libertà del volere*, ad accertare la quale sarebbe già sufficiente (?) quella inoppugnabile (?) fonte di prova che è la interna coscienza.... Ma codesto è un sentimento di cui l'uomo non può rispondere che innanzi al foro interno della propria coscienza, che esige tutto il rispetto del giurista e del legislatore, ma che non può e non deve mettersi in discussione innanzi al foro esterno della società: a questa interessano soprattutto l'obiettività e l'esteriorità dei fatti e solo deve ricercarsi se la *volontà* umana li abbia determinati „.

Ecco dunque svelato l'arcano: la volontarietà è terreno neutro

(1) Anche il positivista CAVAGNARI, *Sul libro I del progetto di codice penale italiano*, Savona 1888, pag. 23, rilevava che “ il progetto rappresenterebbe piuttosto una opinione media, che si è formata sull'innesto inorganico e parziale di alcune idee moderne sul vecchio tronco del libero arbitrio e della responsabilità penale „.

E l'on Gallo alla Camera dei deputati (tornata 1° giugno 1888) lodò il criterio della volontarietà “ come un progresso, *in quanto non nega il libero arbitrio, ma non lo ammette come elemento necessario* per l'affermazione della colpevolezza „.

E il BENEVOLO (*La volontà nel reato*, nella *Giurispr. italiana*, 1891) dichiarando di aver “ rinunciato alla formola, già vagheggiata, della *libertà di elezione* „, accettava il criterio della volontarietà, appunto come “ terza dottrina „, tra quella del libero arbitrio e quella del determinismo. Il che, per lo meno, ci dimostra che gli avversari sono costretti dall'evidenza a lasciare l'antico per fare un passo, sia pure di eclettismo prudente, verso il nuovo.



fra volontà con libero arbitrio e volontà senza libero arbitrio, ed è quindi una teoria eclettica della responsabilità. Ma come le cose neutre o eclettiche o ibride, essa è praticamente sterile e teoricamente illogica.

Con questa *volontarietà* infatti si ammette sempre che la responsabilità *morale* è condizione e misura della responsabilità penale; e quindi non si evitano gli assurdi ed i pericoli, che già ho rilevato nelle altre teorie eclettiche: ma altri se ne aggiungono di speciali.

Il criterio della *volontarietà* come cardine di responsabilità morale è infatti psicologicamente e giuridicamente sbagliato, come è praticamente equivoco ed incerto.

L'elemento psicologico del reato (che anche nella teorica della responsabilità *sociale* naturalmente ha il suo valore, come dirò al § VI e VII, per determinare le condizioni dell'atto e dell'agente a cui deve adattarsi la corrispondente reazione della *società*) non è costituito soltanto dalla *volontarietà*; oltre di essa vi è l'*intenzione* e vi è lo *scopo*.

La *volontarietà* riguarda l'atto in sè: l'esplosione del fucile si volle oppure fu accidentale: la parola nell'articolo di giornale si è voluta oppure fu un errore tipografico, ecc.

La *intenzione* riguarda il motivo per cui si volle quell'atto: si esplose per uccidere o per ferire o per spaventare o solo per chiasso? — Si scrisse la parola ingiuriosa per vilipendere o per rivelare la verità?

Lo *scopo* riguarda l'effetto che, *volendo* quel fatto con quella *intenzione*, si cercò di ottenere. Si esplose il fucile per uccidere: ma allo scopo di vendicare un oltraggio o di usurpare un'eredità o di derubare o di difendersi? — Si diffamò per rivelare la verità: ma collo scopo egoistico, per esempio, di eliminare un concorrente o di far dispetto ad una terza persona o di farsi della *réclame* — oppure collo scopo del bene sociale, richiamando la pubblica censura sui farabutti che scroccano la fama di onesti?

Perchè vi sia responsabilità penale occorrono tutti questi tre elementi: non basta aver *voluto* il fatto, occorre di più un'*intenzione lesiva* del diritto altrui con uno *scopo antisociale od antigiu-ridico* (1).

(1) Soltanto con quest'analisi dell'elemento psicologico nel reato si può co-



È ciò che taluni giuristi e legislatori esprimono meno completamente e meno chiaramente dicendo che l'elemento psicologico del reato è costituito dal *dolo* o dalla *pravità di intenzione* o dalla *malizia*: oppure colla regola che oltre il dolo generico occorre un *dolo specifico*.

Il dire adunque che l'azione è punibile perchè è *volontaria* è un errore psicologico: nè varrebbe la scappatoia che però per volontà si debba intendere, come dice la relazione finale sul testo definitivo del Codice penale italiano (XXV) "tutta l'attività *intellettuale* (voleva forse dire *psichica*) che si determina e rivolge ad un dato evento, col presupposto della *scienza* e *coscienza* (basterebbe la coscienza, mi pare) delle circostanze nelle quali e per le quali la volontà si determina „. Giacchè resta che il Codice molte volte (per es. nella diffamazione, nella ricettazione, nell'abbandono di fanciulli, nell'aiuto al suicidio, ecc.) punisce il fatto solo purchè sia *volontario*, indipendentemente dall'intenzione e dallo scopo che l'agente si proponesse: ciò è iniquo ed improvvido, perchè se urge punire il diffamatore maligno per iscopo antisociale, il ricettatore per fine di lucro o di dispetto alle autorità, chi abbandona un fanciullo per farlo morire o disperdere, chi istiga od aiuta altri al suicidio per espilarne un'eredità o esercitare una vendetta, ecc.; non si deve punire invece il diffamatore che dice la verità ed è mosso dallo scopo del pubblico bene, il ricettatore che sia mosso da pietà o da desiderio di agevolare anzi la scoperta o la prova di un delitto; chi abbandona un fanciullo, per miseria, col desiderio e in modo che altri (privato od autorità) ne prenda cura; chi aiuta altri al suicidio per solo impulso di pietà umanitaria, ecc.

Gli uni e gli altri compiono un atto *volontario* ma con intenzioni e scopi così diversi, che nell'un caso l'azione ha carattere antisociale ed antiggiuridico e nell'altro no: e deve quindi nell'un caso determinare la reazione difensiva sociale e nell'altro no.

E questa cosiddetta *volontarietà* è anche un errore giuridico. Già

---

struire una dottrina scientifica del *dolo*. Sicchè quando il GARÇON (*Projet de code pénal russe*, nella *Revue pénit.*, 1896, pag. 710) diceva che "la teoria dell'intenzione in diritto criminale è ancora da fare „ aveva ragione se alludeva alla scuola classica; era meno esatto se comprendeva anche la scuola positiva.



alla Camera dei deputati l'on. Panattoni (tornata del 29 maggio 1888) per sostenere il libero arbitrio e la formula del Codice Toscano "libertà di elezione", diceva che — la volontarietà dell'atto non basta, da sola, a determinare la responsabilità. Ma poi fu il Pessina che specialmente si oppose a questo criterio neutro di responsabilità, nella Relazione al Senato sul progetto di Codice penale (capo III, n. 1).

"Le massime enunciate nell'art. 46 (poi 45) non sono abbastanza precise da evitare interpretazioni erranee, sebbene contengano enunciazioni *in parte* vere. Sta bene che nessuno possa essere punito se non per un'azione o una omissione *volontaria*. Ma come conciliare questa locuzione coll'incriminazione e la punizione dei delitti colposi, il cui caratterismo proprio è l'*involontarietà*? Nè si dica che volontaria è l'azione, sia positiva sia negativa, da cui derivò la conseguenza di un fatto sinistro *non voluto nè preveduto*. Imperocchè non sempre si può dire volontaria l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia. E fu giustamente notato che difficilmente si potrebbe sostenere *nei fatti di omissione* la negligenza e la dimenticanza come alcun che di volontario „.

Non solo; ma io credo che nemmeno nei fatti di azione positiva, si possa sostenere che la colpa è un difetto di volontà anzichè d'intelligenza.

Si sa che fu sempre uno scoglio per la scuola classica, che fonda la responsabilità morale e penale sulla volontà intelligente e libera dell'individuo, la giustificazione della punibilità dei reati colposi o involontari. Si pensò al sospetto di dolo (Carmignani), alla punibilità per eccezione (Mori) per correzione, ecc.; ma la ragione vera è quella data dal Carrara "la necessità sociale „: ed è ragione positiva e che sta in armonia col nostro concetto della responsabilità sociale, ma non colla teoria classica della libertà morale. Ed è soltanto per rendere meno stridente la contraddizione, che molti criminalisti classici si accordarono nel dire che la colpa è "un difetto di volontà „ e non d'intelligenza. Nella prima metà di questo secolo invece il Lampredi in Italia, l'Almendigen in Germania e molti altri sostennero che la colpa è un difetto d'intelligenza e taluni giunsero anzi alla conseguenza astrattamente logica, ma socialmente assurda, che i reati colposi non si potessero punire. Ad ogni modo anche Romagnosi sosteneva che "gli atti colposi non si puniscono per sè stessi, ossia per un vizio di volontà, ma si pu-



niscono per l'imprudenza, ossia per un vizio d'intelletto imputabile a colui che ha operato „ (1).

Noi naturalmente diciamo che gli atti colposi si puniscono (salvo la forma più adatta di sanzione sociale) appunto come ogni altro delitto, solo perchè sono antisociali, indipendentemente dalla responsabilità morale (per volontà libera o per intelligenza normale) dell'agente; ma, psicologicamente però la colpa non può essere un difetto di volontà.

Infatti è incontestabile, anzitutto, come nota il Pessina, che nei reati colposi negativi o d'omissione, quando il reo è punito per *non aver fatto*, evidentemente egli non solo non ha voluto l'effetto ma *non ha neanche voluto* un fatto qualsiasi da cui l'effetto sia derivato: chè anzi è punito appunto per non aver fatto. Ed è assolutamente inesatta la scappatoia, colla quale taluno ha creduto di superare questa difficoltà, dicendo che “ se dal non avere agito è derivato un evento nocivo, l'autore lo ha *indirettamente voluto* „ (2); ciò infatti può anche essere discutibile nel caso della colpa positiva, per un'azione compiuta; ma nel caso della colpa negativa, quando nulla si è fatto, e nulla si è voluto, parlare di volontà indiretta è un non senso.

Ed anche l'atto colposo positivo o di azione consiste nel *non aver preveduto* e quindi nel *non aver voluto* l'effetto lesivo della propria azione. Vero è che in questo caso (a cui soltanto si è limitata erroneamente la Relazione Ministeriale nelle considerazioni citate) l'agente ha voluto il fatto da cui derivò l'effetto no-

(1) *Verbali della Commissione sul Progetto di Cod. pen. del 1808* — Opere di ROMAGNOSI edita da De Giorgi, II, 1268.

V. ANGIOLINI, *I delitti colposi*, Torino 1900; LONGHI, *Teoria generale delle contravvenzioni*, nell'*Encicl. giurid. ital.*, Milano 1898, cap. IV; PUGLIA, *La psicologia della colpa*, nella *Scuola positiva*, marzo 1898 e dic. 1899; BERENINI, *La subiettività del reato*, Napoli 1899 (estr.).

(2) STOPPATO, *L'evento punibile*, Padova 1898, pag. 121 — il quale del resto, come già notava l'ANGIOLINI (nella *Scuola positiva*, gennaio 1898), ondeggiando fra il vecchio e il nuovo, quando vede che le teorie classiche giungerebbero a conseguenze insostenibili, finisce per adottare, senza dirlo, i criteri della nostra scuola. Per es., a pag. 200 egli finisce per concludere che “ l'uomo risponde dei reati colposi *perchè vive e se vuol vivere in società* „ che è precisamente l'unica ragione giustificativa delle sanzioni agli atti dannosi o antisociali ma non dolosi, all'infuori della volontà diretta o... indiretta.

V. anche MOSCA, *Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa*, Roma 1896.



civo: e quindi come dice il Tolomei (1) e ripete la Relazione " l'atto è volontario nella causa, per quanto involontario nell'effetto „.

Ma allora si può rispondere con due considerazioni.

Primo, che anche nel delitto fortuito o causale si è pure voluto l'azione, che produsse l'effetto nocivo, eppure non si punisce. Lo ammette lo stesso Carrara: " Volontario è un atto tostochè l'uomo vi si è determinato liberamente. Ed è *volontario* quantunque nessuno dei suoi effetti sia stato preveduto; anzi *quantunque ancora fossero imprevedibili*. Il primo che mischiò nitro, carbone e zolfo e dette causa ad una detonazione fu agente volontario di quella mistura e volontariamente omesse di calcolare codesto possibile risultato. Ma perchè il risultato non era da mente umana prevedibile, egli fu causa di un fatto *casuale e non di un fatto colposo* „ (2).

Dunque si può essere causa volontaria di un fatto casuale come di un fatto colposo: e siccome il primo non si punisce e il secondo sì (perchè secondo la teoria classica l'uno è imprevedibile, l'altro è non preveduto ma prevedibile) è chiaro che non è l'atto iniziale *volontario* che costituisce la ragione della responsabilità.

Nè è poi concepibile la colpa come difetto di volontà, perchè se fosse esatto ciò che dice il Carrara e con lui ripetono gli altri che, nella colpa, l'individuo " volontariamente omise di calcolare gli effetti „ allora si avrebbe un vero dolo, per quanto indeterminato.

A caccia, io sparo un fucile contro una siepe; se *volontariamente* ometto di calcolare che dietro vi può essere un uomo, non è più questione di imprudenza e di non previsione, ma trattasi di vero e proprio dolo, per quanto indeterminato. Gli è soltanto se io *involontariamente* ometto il calcolo di quell'effetto possibile, che posso esserne punito appunto per negligenza o imprudenza. Non si può dunque affermare che nella colpa " l'agente per un vizio di *volontà* non adoperò la riflessione con cui poteva illuminarsi „ (3): fu invece soltanto per mancanza, *non di volontà*, ma di riflessione, cioè per difetto di intelligenza, per sbadataggine, per irriflessione,

(1) TOLOMEI, *Trattato di diritto penale*, § 926.

(2) CARRARA, *Opuscoli*, III, 70.

(3) CARRARA, *Programma*, § 81.



per *imprevidenza*, per difetto di *attenzione*, che l'agente causò quell'effetto nocivo.

Anche la Relazione finale sul Codice ripete che " si può non volere l'effetto di una propria azione od omissione, ma volontaria rimane sempre l'azione od omissione medesima; *volontaria la negligenza quando si ha il dovere di essere diligenti; volontaria la omissione di un atto che era obbligatorio compiere* „.

Ma niente affatto: se un impiegato della ferrovia, che ha l'obbligo di fare i segnali, " *volontariamente omette* „ di farli, è in *dolo* e non in colpa. È soltanto quando involontariamente si dimentica di farli, che è in *colpa*.

Son cose elementari: ma l'eclettismo e l'incertezza delle idee rende inevitabili questi deplorabili equivoci ed errori.

Ed è poi per l'effetto involontario che si punisce ed è esso solo (non l'azione iniziale volontaria o no) che costituisce il cardine della responsabilità nei reati colposi.

Infatti, non solo si è già visto che anche nel caso fortuito c'è un atto iniziale voluto, ma l'effetto non si punisce *perchè imprevedibile*, mentre nella colpa si punisce perchè prevedibile sebbene non previsto. Ma poi come si distingue l'omicidio dal ferimento colposo e si misura la loro diversa punibilità? Evidentemente non dalla *volontà* nè dalla *intelligenza* dell'agente: perchè nell'uno e nell'altro caso egli non pensava nè voleva uccidere nè ferire: è *soltanto l'effetto*, non voluto e non pensato, che decide totalmente. Il cacciatore esplode il fucile contro una siepe: non vuole nè uccidere nè ferire un uomo, ma un uccello: però un uomo sta dietro quella siepe, nella direzione del colpo. Se questo non lo colpisce, il cacciatore *va esente da ogni responsabilità* — se invece l'uomo rimane ucciso egli risponde di *omicidio colposo* — se rimane soltanto ferito, il cacciatore risponde di *ferimento colposo*. Altro che " *volontarietà nella causa, per quanto involontario l'effetto!* „; è l'effetto che unicamente decide della punibilità secondo che avviene o non avviene e secondo che avviene più o meno grave, pur rimanendo identico l'atto volontario da cui deriva (1).

---

(1) Così deve dirsi nei casi di incendio, esplosione o innondazione (art. 311); disastro ferroviario (art. 314); avvelenamento di acque potabili d'uso comune (art. 318); vendita di sostanze adulterate (art. 319) o pericolose per la salute (art. 320); errore nella vendita di sostanze medicinali (art. 321). Quando questi



Il criterio adunque della *volontarietà* neutra è sbagliato psicologicamente e giuridicamente.

E perciò, dopo la relazione Pessina, esso fu combattuto, sebbene in modo alquanto vago e senza le ragioni che ho qui sviluppate, in Senato dagli onorevoli Majorana Calatabiano, Ferraris ed Auriti, il quale nella tornata del 14 novembre 1888, diceva benissimo: " A me pare che l'enunciazione di alcuni principii troppo ampi e generali, specialmente quello dell'articolo 46, torni piuttosto in danno, potendo trarsi dalla loro espressione, *concepita in astratto*, conseguenze molto al di là della mente del legislatore; mentre il sistema di rilevare in concreto per ciascun reato l'elemento morale è grandemente opportuno, *bastando per alcuni reati il dolo in genere, e per altri occorrendo condizioni di dolo specifico non comprese nel citato art. 46* „.

Vero è che la *Rivista penale* (giugno 1891) rispondendo alle mie critiche sull'art. 45 (già 46), diceva che quando occorre la indicazione del dolo specifico, oltre la volontarietà generica, il codice lo ha fatto, come il fine di uccidere nell'omicidio, lo scopo di lucro nel furto ecc. Ma mi fu facile rispondere, che in molti altri casi (diffamazione, ricettazione, abbandono di fanciulli ecc. ecc.) questa indicazione del dolo specifico manca; e allora siccome la volontarietà neutra e generica non basta, così non si evitano gli assurdi (1).

E nella Commissione di revisione e coordinamento, l'onorevole Vigliani proponeva una formula diversa da quella dell'art. 46 del Progetto e parecchi altri fecero alla volontarietà parecchie obiezioni; tra i quali il Marchesini che nei reati colposi d'omissione non vi è alcun fatto volontario, nè causa, nè effetto; l'Eula insisteva sulla superfluità di tali formule vaghe; e l'Ellero e l'Arabia insistevano sulla necessità di indicare il dolo specifico in molti reati.

Però la Commissione manteneva la prima parte dell'articolo 46: " Nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria „.

---

fatti sono non dolosi, non voluti, ma avvengono " per imprudenza o negligenza o imperizia ecc. „ è sempre l'effetto che decide dell'impunità o della punizione e, secondo che è più o meno grave, decide della maggiore o minore punizione.

(1) Vedasi *Scuola positiva*, 31 agosto 1891, n. 8.



Quand'ecco, nel testo definitivo, questa prima parte scompare del tutto!.... e l'articolo (45) rimane così formulato: " Nessuno può essere punito per un *delitto* se non abbia *voluto* il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle *contravvenzioni* ciascuno risponde della propria azione od omissione, ancorchè non si dimostri che egli abbia *voluto* un fatto contrario alla legge „.

E la Relazione finale (XXV) dà queste ragioni della inaspettata scomparsa: " Ho in primo luogo stimato conveniente di omettere la formola che figurava quale prima disposizione del Progetto (art. 46). Sebbene il principio in essa affermato costituisse il punto meno discusso (??) nondimeno poteva condurre ad erronee interpretazioni il dichiarare che " nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria „. Infatti le si era attribuito dalla stessa Commissione Senatoria *un significato diverso* da quello che era nella mia mente e che avevo anzi espressamente dichiarato nella mia Relazione, perchè si pensò che quella norma si riferisse soltanto ai reati dolosi (1). Ora, se eminenti giureconsulti poterono attribuire alla predetta disposizione tale *significato*, tanto più sarebbe stato difficile a tutti i cittadini (2) rendersi conto della distinzione fra volontarietà dell'effetto e volontarietà della causa (*anche quando questa non c'è?!*) e lo scorgere quindi come quella locuzione potesse considerarsi pienamente consona anche ai delitti il cui nome e carattere è l'*involontarietà* (*se non è bizantinismo questo!.... una " volontarietà consona all'involontarietà! „ ah!.... ombilico di Adamo!*). Del resto il principio affermato in quella disposizione risulta chiaramente dal tenore delle disposizioni che seguono „.

Nelle quali, sia detto di passaggio, si vede semplicemente un'ec-

---

(1) Ma niente affatto: il Pessina a nome della Commissione Senatoria, non discusse il *significato* da darsi a quella formula: ne contestò invece la esattezza e la verità osservando giustamente che specialmente nei reati *colposi* di omissione non è volontario nemmeno l'atto iniziale da cui derivò un effetto nocivo.

Si capisce però che la ritirata era difficile; per non confessare il fiasco fatto dalla " terza dottrina „ della volontarietà neutra.

(2) Oh, ma che tutti i cittadini vanno a leggere e studiare il codice? Ma siamo nel mondo della luna o in Italia?



cezione che si rimangia la regola; perchè l'art. 45 dice che " nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce.... *tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico!* „

Vale a dire l'uomo è punibile quando ha voluto il fatto, ma è punibile anche se non l'ha voluto, purchè la legge lo punisca! Era più macchiavellico e monumentale addirittura, dire che " l'uomo è punibile.... quando la legge lo punisce! „

Dunque, secondo la Relazione finale, il principio della volontarietà, per quanto cancellato nella prima parte dell'art. 45 vi rimane però implicitamente. E soggiunge infatti più innanzi: " quanto al concetto *implicito* nelle due formule surriferite (una per i delitti e l'altra per le contravvenzioni) esso, come accennai, consiste nel rendere manifesto che, *tranne le eccezioni ivi dichiarate*, il fatto costituente deve essere voluto „.

Sicchè, per concludere, questa volontarietà, neutrale fra liberisti e deterministi, non solo è sbagliata psicologicamente e giuridicamente, come ho dimostrato; non solo è o inutile (perchè non c'è bisogno di dire nel codice che ogni uomo risponde solo del fatto *suo*, da lui voluto, come indice ed effetto della *sua* personalità), o è insufficiente (perchè accenna ad uno solo, ed il meno caratteristico, dei tre elementi psicologici del reato: volontà, intenzione e scopo); ma rimane, oltre tutto, praticamente equivoca (1).

Tanto è vero, che, per esempio, un commentatore tutto favorevole al Codice, ha però protestato che la responsabilità penale nel nuovo Codice non si fonda più sulla volontarietà dell'azione. " Il

---

(1) Il BEAUSSIRE, *Les principes du droit*, Paris 1888, che pure ha data molta importanza alle indagini della scuola positiva, rimanendo però nel solito eclettismo, dice, a proposito della responsabilità penale: " Noi escludiamo anzi tutto le controversie sul libero arbitrio. Esse riguardano non il fatto della volontà, ma uno dei suoi caratteri. Quelli che negano come quelli che ammettono il libero arbitrio, sono d'accordo nel distinguere, dagli stessi segni, gli atti volontari dagli atti involontari. Questa distinzione *basta*, praticamente, al giudizio morale; a maggior ragione essa basta al giudizio penale, che non abbraccia tutto il campo della coscienza e che non è obbligato a penetrarvi così profondamente „ (pag. 145).

Questa distinzione invece non basta nè al giudizio morale nè a quello penale: perchè, come dissi, oltre la *volontà* bisogna tener conto dell'*intenzione* e dello *scopo*; in ogni atto umano da giudicare.



progetto del 1887 aveva solennemente proclamata la volontarietà dell'azione o dell'omissione come norma suprema dell'imputabilità, nella prima parte dell'articolo 46. *Questa norma fu però abbandonata* in seguito alle vive opposizioni che essa suscitò „ (1).

E viceversa altri commentatori sempre appartenenti alla scuola classica (appunto, perchè come disse l'onorevole Villa, “ la terza dottrina della *volontarietà* è ben lungi dal negare la esistenza della libertà del volere „) continuano a dire non solo, che pel nuovo codice la volontarietà è la base della responsabilità, giacchè come diceva anche il diritto canonico “ *non datur peccatum nisi voluntarium* „; ma che con essa si può benissimo conciliare anche il libero arbitrio.

“ L'elemento principale di questa forza morale del reato, elemento che in sè *riassume* tutti gli altri, è la volontà, *perchè la libertà è un attributo indispensabile della volontà*, cosicchè la volontà non può esistere senza la libertà, nella stessa guisa che nel mondo fisico non può esservi materia senza gravità „ (2). E parimente in Senato l'on. Majorana Calatabiano (tornata 13 nov. 1888) faceva tutt'uno di “ *volontà e libertà di azione* „ e l'on. Ferraris (tornata 14 nov.) la confondeva col *dolo* (3).

Vale a dire, che anche questa teoria eclettica della cosiddetta volontarietà, per cui si era creduto di sciogliere la difficoltà virando di bordo e dichiarandosi neutrali fra le due dottrine che affermano e che negano il libero arbitrio come condizione e misura di responsabilità (sistema comodo ma insipiente, che il codice nuovo

(1) IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano*, Firenze 1890, I, 144. Anzi, egli dice che “ il nuovo Codice italiano *ripudiò* il principio della responsabilità *morale* quale fondamento della responsabilità *penale*! „ (*Riv. penale*, marzo 1891, pagina 236). E allora perchè, secondo il Codice stesso, i pazzi, i minori di anni 9 ecc. sono dichiarati irresponsabili? Mistero!

E lo stesso Impallomeni, dopo aver detto che la volontarietà non è più la base dell'imputabilità, sostiene viceversa che i presidenti d'assise dovrebbero sempre chiedere ai giurati se l'accusato agì *volontariamente*! (I, 156)... Mistero!

(2) CRIVELLARI, *Il codice penale*, Torino 1891, disp. 37, pag. 286. E sono parole del CARRARA, *Programma*, § 62.

(3) Anche un positivista, il PORTO, negli *Appunti al nuovo codice penale*, di LOMBRoso, BERENINI, ROSSI, FERRI, MASÈ DARI, GAROFALO, PORTO, OLIVIERI, STOPPATO, TAMASSIA, CARELLI, CAVAGNARI, BALESTRINI (II ediz., Torino 1889) a pag. 185: interpretava la *volontarietà* come sinonimo di *scienza*.



ha pure adoperato per es. nella questione della forza irresistibile, credendo di sopprimere il fatto sopprimendone la parola, e nel problema della premeditazione, credendo di sciogliere ogni difficoltà tacendone gli elementi costitutivi); questa teoria eclettica prova ancora una volta che fra libero arbitrio e determinismo bisogna decidersi, scegliendo fra responsabilità morale e responsabilità sociale. Altrimenti il pensiero del legislatore rimanendo indeciso nel limbo di uno sterile eclettismo, se può dare a noi un indizio confortante delle inevitabili transizioni al trionfo delle teorie positiviste, toglie però alla giustizia pratica penale ogni limpidezza e precisione di sicuri criteri, per i quali soltanto la legge può scendere provvida e benefica dal campo delle astrazioni teoriche alla realtà viva e palpitante dei fatti umani (1).

61. — Un'altra teoria eclettica, per conciliare i nuovi dati della fisio-psicologia scientifica colla vecchia responsabilità morale del delinquente, fu messa innanzi dal Dubuisson e copiata dall'Impalomeni e poi da parecchi altri criminalisti eclettici.

Il Dubuisson che non è un giurista, ma un medico, dice: " L'uomo è responsabile dei suoi atti, sebbene egli tenga dall'eredità delle disposizioni intellettuali e morali, che lo spingono *necessariamente* in un senso determinato... perchè l'uomo nato perverso o anche perversito da un'educazione viziosa, non è, *per questo solo fatto*, trascinato al male *senza resistenza possibile* ed egli per conseguenza non è irresponsabile... Per mal dotato che esso sia, egli non è che una varietà più o meno disgraziata delle specie, *ma di cui le funzioni intellettuali e morali si compiono normalmente* (!)... Ciò che è vero è che certi individui, gli idioti per esempio, nascono abbastanza disgraziatamente dotati dal punto di vista intellettuale da non potersi elevare neanche sino alla nozione del bene e del

---

(1) Per tutte queste considerazioni rimane inefficace il tentativo fatto dal LUZZATO per sostenere che " dato alla *volontà* il solo valore di *manifestazione dell'attività organica*, la filosofia positiva non deve disapprovare la disposizione dell'art. 45 „ (*L'art. 45 Cod. pen. e la filosofia positiva del diritto*, nel *Suppl. alla Riv. penale*, 1898, disp. 35).

Egli è un eclettico che crede sufficiente a fondare la responsabilità " l'attività organica *propria dell'agente* „, con idee analoghe a quelle di chi parla, allo stesso scopo, del " *fattore personale* „, di cui mi sono poc'anzi occupato.



male. Ma tutti i perversi non sono degli idioti ed è un errore il credere che per ciò solo che un uomo è male costituito dal punto di vista morale, cioè dal punto di vista delle tendenze, egli non possa avere un *concetto* abbastanza preciso di ciò che è morale e immorale, lecito od illecito. Altra cosa è distinguere il bene dal male, operazione puramente intellettuale, ed altra cosa è sentirsi spinti verso il bene o verso il male, fenomeno puramente morale. Lo stesso individuo dunque può comprendere ciò che è bene e tuttavia fare il male... Si tratta ora di dimostrare come quest'uomo nato male, che l'ambiente e l'educazione hanno potuto pervertire anche di più, non è nella impossibilità di resistere alle sue tendenze e può per conseguenza essere tenuto come responsabile... Eccoci in presenza di un individuo incapace di bastare a sè stesso, moralmente parlando: di un individuo ribelle a tutte le suggestioni d'ordine superiore. Che cosa rimane per contrabbilanciare le cattive tendenze che dominano in questo cervello? Nulla, all'infuori di queste istesse cattive tendenze, e sarebbe ben poca cosa davvero se non ci fosse la repressione penale. È essa che viene in aiuto del miserabile. La cupidigia, la sessualità, l'istinto distruttore vogliono essere soddisfatti; ma l'*intelligenza* mostra all'uomo che il risultato di simili soddisfazioni sarà di colpirlo nel suo patrimonio, nella sua libertà, nella sua vita, cioè negli istinti stessi ch'egli è pronto a soddisfare, ed allora avviene, *purchè ben inteso la intimidazione sia sufficiente*, che le cattive tendenze spinte in senso contrario fanno equilibrio a se stesse e si trovano come neutralizzate... L'uomo, dicono i fatalisti, non deve essere punito perchè egli non è capace di resistere alle sue tendenze. E noi diciamo invece: l'uomo è capace di resistere a queste tendenze precisamente perchè egli può essere punito, perchè esiste una penalità. Senza penalità, cioè senza intimidazione, il perverso sarebbe senza aiuti contro la sua perversità e non potrebbe che obbedire a questa... Perciò io ho stabilito in via generale, senza preoccuparmi delle eccezioni (tutte comprese nell'alienazione mentale), che *tutti gli uomini essendo intimidabili devono essere considerati come responsabili dei loro atti* „ (1).

Gli stessi concetti furono ripetuti, poco dopo, dall'Impallomeni:

---

(1) DUBUISSON, *Théorie de la responsabilité*, negli *Archives d'anthrop. crimin.*, 15 genn. 1888.



“ La legge penale è norma regolatrice dell'attività umana; ed è unicamente questo che dà ragione dell'azione preventiva e repressiva da essa esercitata. *L'uomo è imputabile perchè è intimidabile, e può essere ricondotto sotto l'impero della legge.* Se i motivi di resistenza all'impulso delittuoso su lui non prevalsero, per essere stati superati dalla spinta psicologica al delitto, appunto per questo, ed unicamente per questo, interverrà l'ufficio punitivo della potestà sociale, a riaffermare l'impero della legge sociale, col sottomettere ad essa quell'attività ribelle, e servire di motivo repellente da ulteriori violazioni della legge, al malfattore, ed altri soggetti alle tentazioni del delitto. *L'uomo è imputabile, perchè la pena può agire come coazione psicologica,* nei due momenti, della minaccia, ovvero della intimidazione, e della irrogazione del male che le è proprio, in quanto che opera *come motivo presente alla coscienza del reo,* e perciò come forza morale. E ciò, a differenza di quegli altri, i quali per vizio di mente, o per errore invincibile sul carattere del fatto proprio, o per forza maggiore, non possono sentire la forza repellente (o impulsiva) della pena, o non possono ubbidirvi, sia per astenersi dal fare ciò che è vietato, sia per astenersi dal fare quello che potrebbe avere per conseguenza un fatto vietato, sia per fare quello che la legge impone. Il fatto umano in tali casi è privo di carattere morale, poichè la pena non potrebbe esercitare un ufficio di morale coazione, e in conseguenza l'ufficio proprio di riparazione sociale del delitto „ (1).

Non occorrono molte parole per dimostrare la inanità anche di questo tentativo eclettico.

Che la pena, come diceva Beccaria, ed io ricordai qui a pag. 534, sia “ un motivo sensibile opposto al delitto „ e che quindi, per una parte, come diceva il Feuerbach, “ la coazione psicologica „ sia una delle ragioni e degli uffici della pena, è evidente per sè ed anzi è solo conciliabile col determinismo psicologico, e non colla ipotesi del libero arbitrio. La dirigibilità dell'uomo per mezzo della legge penale, di cui parla anche Carmignani, diviene un non senso quando — ammesso il libero arbitrio — essa non sia che una possibilità aleatoria. Come disse Clemence Royer, al secondo congresso di antropologia criminale, “ qualunque forma abbia presa,

---

(1) IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano*, Firenze 1890, I, 149; e *Il principio specifico della penalità*, nella *Rivista penale*, marzo 1891.



sotto l'influenza delle credenze erronee e dei travimenti dell'immaginazione umana, la pena giuridica non può avere avuto altro scopo che di cambiare la risultante dei motivi d'azione: di modo che, nella maggior parte dei casi se non sempre, la paura della pena modifica, nell'individuo tentato di commettere un atto nocivo, il senso di questa risultante attribuendogli un segno negativo invece di un segno positivo „ (1).

Ma altro è dire (come ho pur detto qui a pag. 372, 386, 387, 392, 393) che uno degli uffici o delle funzioni della pena minacciata dal legislatore, applicata dal giudice ed eseguita dal potere amministrativo sia — nei limiti della minima efficacia reale delle pene — anche la coazione psicologica o, direbbe Romagnosi, la contro-spinta alla spinta criminosa; e ben altro è dire, col Dubuisson, che l'intimidabilità dell'uomo sia il fondamento della sua responsabilità morale e penale.

Anzitutto: ma se un uomo commette un delitto gli è precisamente perchè egli non fu intimidito e — nelle precise condizioni di fatto in cui agì — non era intimidibile dalla pena!

Sicchè la conseguenza logica di questa teoria sarebbe che responsabili sarebbero soltanto gli uomini che non commettono delitti!

Anche tralasciando tutto ciò che c'è di psicologicamente sbagliato e di illogico nell'ammettere prima che l'uomo soggiace al determinismo della eredità e dell'ambiente in ogni azione sua e nel credere malgrado ciò possibile in lui la resistenza a questa medesima determinazione dell'eredità e dell'ambiente quando sta per commettere un delitto; anche tralasciando tutto ciò che dissi nel capitolo II sulla psicologia della pena; anche non rilevando che questa teoria, al solito, considerando un tipo astratto di delinquente, dimentica o ignora che nei delinquenti, più o meno ma di tutte le categorie, vi è una eccezionale imprevidenza; resta sempre l'ingenuità di affermare che “ le cattive tendenze spinte in senso contrario fanno equilibrio a se stesse, *ma purchè la intimidazione sia sufficiente* „. Ma se ci sono dei delinquenti a cui non basta neppure la minaccia della pena di morte per trattenerli dal delitto! Gli è appunto che l'intimidazione è sufficiente... per quelli che non commettono delitti e questi soli, ripeto, sarebbero allora i responsabili.

(1) *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Paris 1890, pag. 360.



Sta bene, che la teoria della coazione psicologica data come ragione del diritto *sociale* di punire può rispondere giustamente a questa obbiezione, col Bauer, che " non avvi maniera di leggi, che raggiunga il suo fine con illimitata estensione e pienezza; nè per questo si vorrà dire che l'universale legislazione sia un istituto che non corrisponde allo scopo. Il totale impedimento dei delitti è una perfezione ideale a cui non è dato giungere. Ciò proverà quindi solamente che anche la legge penale partecipa di quella imperfezione, che è propria di tutti gli umani istituti. Ma tuttavia la minaccia penale rimane un mezzo efficace nel maggior numero dei casi e quindi corrispondente al suo scopo. Come il medico non si asterrà dall'uso di un medicinale generalmente sperimentato salubre, quantunque in alcuni casi non torni efficace; così il legislatore non si rimarrà dal minacciare di pene le illecite azioni, tuttochè l'esperienza lo ammaestri, che ciò non rende impossibile tutte quante le trasgressioni (1).

Ma quando l'intimidazione, anzichè essere data come ufficio della funzione sociale di difesa (ciò che noi però non ammettiamo, poichè nella clinica preservativa dal delitto, l'intimidazione sarà uno degli effetti dei mezzi adoperati, come nell'uso del manicomio per i pazzi, ma non può essere nè scopo nè ragion giustificativa della funzione stessa), si dà invece come fondamento della responsabilità *individuale*, evidentemente in tutti i casi *individuali* in cui si commette il delitto — appunto perchè il delinquente in quelle precise circostanze interne ed esterne in cui ha agito non era intimidabile — sarebbero altrettanti casi di irresponsabilità. Gli è come quando, astrattamente, si ragiona dell'istinto di conservazione a proposito del suicidio; mentre questo istinto c'è precisamente nei non suicidi, ma non esiste nel suicida, al momento del suicidio.

E viceversa poi molti individui, che secondo il Dubuisson, ed i suoi copiatori dovrebbero essere irresponsabili (per alienazione mentale) sarebbero invece, con questa teoria, veramente responsabili.

Si sa infatti che la maggior parte de' pazzi è dirigibile ed intimidabile cogli stessi motivi psicologici, dei premi e delle pene, che

---

(1) BAUER, *Tentativo di una rettificazione della teoria della coazione psicologica* negli *Scritti germanici* del MORI, Napoli 1846, II, 9.



servono per gli uomini sani di mente (1). Anche fra gli alienati però, come fra i non alienati, c'è una piccola minoranza non intimidabile, anche fuori dei casi di pazzia furiosa. E sono appunto i pazzi che commettono omicidi, furti, incendi, stupri, ecc. Perchè, parrà strano che si debba ricordare, ma troppi dei classici criminalisti e dei critici nostri dimenticano che non tutti i pazzi hanno la possibilità morale di commettere delitti od azioni nocive ed illecite. Anche fra i pazzi ci sono gli onesti e i delinquenti, secondo che la loro malattia intacchi oppur no il senso sociale, e nei manicomi io ho poi sempre osservato che per esempio i pazzi omicidi presentano i caratteri spiccati della fisionomia omicida (mandibole enormi, occhi vitrei, labbra sottili) al pari degli omicidi nati e non pazzi. E fu osservato che i pazzi criminali si fanno delle pene un concetto diverso da quello dei pazzi non delinquenti, ma eguale invece a quello dei delinquenti nati (2).

Ad ogni modo, la vita regolare, tranquilla e laboriosa dei manicomi (meno le rare eccezioni dei pazzi agitati o furiosi) è la prova

---

(1) Invece la figura fantastica di pazzo, che i profani alla psichiatria, criminalisti o no, hanno dinanzi alla loro immaginazione quando parlano di delinquenti pazzi, è sempre quella che il grande criminalista NICCOLINI dipingeva con queste parole: "La follia di cui parla la legge è quella che ottenebra del tutto e fa mancare la memoria delle sensazioni passate, sì che con essa ogni conoscenza dei rapporti naturali fra le cose viene ancora a mancare; è quella per cui le stesse impressioni presenti diventano più reazioni organiche, che sensazioni; è quella finalmente che o toglie all'uomo del tutto la coscienza di conoscere e sentire e d'essere quell'istesso che è stato sempre e non altro, o se fa rimanere di questa coscienza alcun raggio, scioglie e sconnette a tal segno il legame fra le idee, che egli non intende più se medesimo nè si riconosce". — V. anche MAIORFI, *Concetto scientifico e volgare della pazzia*, Firenze 1883.

Ecco perchè il lord inglese, ricordato da Maudsley, uscendo dall'aver visitato un manicomio, domandava dove fossero i pazzi. L'opinione comune (e molti criminalisti non ne sanno di più) si fa del pazzo un tipo del tutto fuori della umanità — come se lo fa del resto del delinquente nato — e perciò nei processi come nei manicomi o nelle carceri, vedendo che pazzi e delinquenti somigliano in molto all'umanità normale e le loro anomalie non sono, nel maggior numero dei casi, così visibili come se avessero due teste o tre occhi, allora i profani più o meno dotti cascano dalle nuvole e proiettano sulle teorie della scuola positiva quella tenebra o quegli errori che sono soltanto nel loro cervello.

(2) SACCOZZI, *L'idea della pena nei pazzi criminali*, nella *Riv. carc.*, aprile 1898.



quotidiana che la maggior parte dei pazzi sono intimidabili e disciplinabili colla minaccia di castighi. Lo notava benissimo, recentemente, fra gli altri alienisti, il De Mattos: " Quando un individuo cessa di eseguire, per la paura di una punizione, un atto a cui si sente propenso, o mosso dal desiderio di una ricompensa fa un atto, che senza questo stimolo avrebbe tentato di omettere, egli è responsabile. In questo senso gli alienati sono responsabili perchè l'esperienza giornaliera dimostra che essi possono modificare i propri atti in vista di castighi e ricompense. Le rimostranze più o meno severe, la reclusione cellulare, la privazione delle ore di ricreazione e l'imposizione del lavoro, da un lato; gli elogi, le dimostrazioni d'affetto, l'aumento del salario, le concessioni progressive di libertà dall'altro, sono i mezzi disciplinari attualmente usati con successo a dirigere certi alienati. Da alcuni manicomi si è giunti persino, e credo con vantaggio, a dare un tanto per cento agli alienati sul prodotto dei loro lavori.

" Un'altra dimostrazione dell'esistenza della responsabilità morale in certi pazzi s'incontra ancora nel fatto, da tutti conosciuto, che essi usano spesso occultare il loro delirio (idea fissa) per ottenere la libertà. Comprendendo che il mostrare idee e fare atti deliranti è causa della prigionia che li annoia, questi alienati nascondono accuratamente e con rara sagacia ogni manifestazione pazzesca. L'occhio esercitato che si deve possedere per vedere i simulatori della pazzia, non deve essere meno esercitato per scoprire i simulatori della ragione „ (1).

Sicchè la conseguenza logica di quella teoria eclettica, sarebbe questa: poichè il più gran numero di pazzi è intimidabile, così anche i pazzi sono moralmente responsabili. Cioè proprio l'opposto di quello a cui mirano il Dubuisson e gli altri, che ci tengono a distinguere i delinquenti responsabili dagli irresponsabili per alienazione mentale (2).

---

(1) DE MATTOS, *La pazzia*, trad. ital., Torino 1890, pag. 127; V. anche BEARD, ELWEL, SEGUIN, JEWELL, JOLSOOM, *The moral Responsibility of the insane*, nella *North American Review*, genn. 1882; MERCIER, *Sanity and insanity*, London 1890, cap. IV; JELGERSMA, *L'origine pathol. des caract. du criminel né*, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Bruxelles 1893, pag. 33.

(2) Questa idea della intimidabilità come ragione di imputabilità era già come dissi, implicitamente contenuta nelle teorie di Carmignani (dirigibilità



Un'ultima obbiezione, per concludere, si può fare a questo infelice tentativo di conciliazione tra il determinismo biopsicologico e la responsabilità morale: ed è come mai si possa giustificare colla intimidabilità la punizione dei reati involontari o colposi.

Già anche nel caso dell'ignoranza della legge, quando un individuo commette un delitto od una contravvenzione ignorando che quell'atto fosse proibito dalla legge, sta bene che questa scusa non si ammetta (sebbene ingiustamente, come regola assoluta) da chi dice che l'uomo è imputabile perchè agisce liberamente o intelligentemente o volontariamente. Ma per chi dice che l'uomo è imputabile perchè intimidabile, come può sostenersi la imputabilità quando ignorandosi la proibizione legale e quindi la pena, è assurdo parlare di intimidabilità?

E così, per i reati involontari o colposi, se l'uomo è responsabile moralmente e quindi penalmente soltanto perchè egli può e deve calcolare, fra i motivi della sua azione, la minaccia della pena, " in quanto questa opera come motivo *presente alla coscienza*

delle azioni umane) Feuerbach (coazione psicologica) ecc. e specialmente di Romagnosi, che al § 340 (e 461) della *Genesi* dice: " Il magistero penale preveniente suppone essenzialmente: 1° un'intimazione per parte della società, in forza della quale ogni suo membro vegga alla sua esecuzione del delitto annessa certamente la pena; 2° la capacità in ogni membro a intendere questa intimazione e ad associare l'irrogazione della pena all'esecuzione del delitto; 3° la facoltà fisica e morale in ognuno di questi membri a conformarsi a questa preconosciuta intimazione: lo che appellasi moralità „.

Ma anche nel senso speciale dato a questa teoria dal Dubuisson, essa trovasi esplicitamente accennata dal POLETTI (*Del sentimento ecc.*, Udine 1882, pag. 57). E, sempre prima del Dubuisson e dei suoi copiatori, oltrechè dal BAIN (*Les corps et l'esprit*, Paris 1889, pag. 333) e dal PIPERNO (*La nuova scuola criminale in Italia*, Roma 1886, pag. 93), questa idea fu chiaramente accennata dal LEVY BRUHL (*Idée de responsabilité*, Paris 1884, pagg. 43, 50, 198): " Tutto ciò che la legge domanda per considerare un uomo responsabile, è che esso sia capace di prevedere le conseguenze dei suoi atti ed esente da impulsi morbosi, ai quali gli sia impossibile di non cedere: in altri termini, *ch'egli possa comprendere i castighi che la legge commina a certi atti e astenersi da questi atti per la rappresentazione di queste punizioni*. È irresponsabile chiunque, come l'alienato, è incapace di questa riflessione oppure è soggetto a impulsi morbosi ch'egli non può reprimere. Distinzione chiara, di una precisione e chiarezza perfetta „.

Invece è tutt'altro: perchè qui al solito si ha dinanzi l'immagine di un pazzo furioso o idiota o soggetto a malattie della volontà. Ma fuori di questi casi,



*del reo* „ come può essere punibile colui che agì per sola imprevidenza o non agì affatto, per omissione negligente, e quindi come non volle l'effetto nocivo così non pensò alla pena?

Sillogizzando astrattamente sopra un tipo algebrico di delinquente che non esiste nella vita reale oppure traendo da pochi casi schematici e più appariscenti delle regole — che poi non servono per i casi meno comuni ma non meno reali — è facile dire che quando l'uomo *pensatamente delibera* di commettere un omicidio, può e deve aver “ presente alla coscienza „ anche la pena minacciata per tale delitto. Ma non vi è elasticità eclettica, che arrivi a giustificare allora come sia imputabile, perchè intimidabile, un uomo che commise o cagionò un omicidio senza volerlo e senza nemmeno pensare all'omicidio stesso e perciò, tanto meno, alla pena che gli è minacciata.

Infine, contro l'antiquata idea d'intimidabilità, come ragione di responsabilità, e di *intimidazione*, come scopo della pena — che ora gli eclettici tentano di rimodernare — sta l'esperienza sto-

molto rari nel totale dei pazzi, tutti gli altri alienati invece sono capacissimi di questa riflessione sulle conseguenze dei loro atti e perciò non si può che per ignoranza opporre un'obiezione come questa: “ È forse che la paura di un castigo può trattenere un alienato? „ — PROAL, *Déterminisme et pénalité*, in *Arch. anthr. crimin.*, luglio 1891, pag. 377 e *Le crime et la peine*, Paris 1894, pag. 387.

Nè ha maggior valore la risposta che l'ALIMENA (*Limiti e modificatori dell'imputabilità*, vol. I, pag. 13 e II, 8) — dopo avere ripetuto, sulla coazione psicologica le idee del Dubuisson e dell'Impallomeni e gli altri dati da me raccolti in questo paragrafo — ha creduto di dare alla mia obiezione, dicendo che “ il pazzo è intimidabile, ma non i pazzi „ perchè il pazzo presente può subire l'impressione immediata e diretta di una minaccia, ma non possono subirla i pazzi lontani.

Sono giochetti di parole, combinati a tavolino, che non hanno alcun valore per chi osserva e conosce la realtà umana, studiata non solo sui libri, ma anche nei manicomi o nelle carceri.

Fra l'autorità dei psichiatri come il De Mattos o il Jelgersma, che hanno constatato l'intimidabilità dei pazzi, e quella di un giurista teorico come l'Alimena, che risponde: “ il pazzo è intimidabile, ma non i pazzi! „ non vi può esser dubbio.

Ma poi: non è di esperienza quotidiana che molti ammalati, dissimulano la loro pazzia, per la paura di essere rinchiusi in un manicomio, proprio come i delinquenti non pazzi dissimulano il loro delitto per la paura di essere rinchiusi in un carcere?



rica, per la quale si è dimostrato che il principio della " coazione psicologica „ porta inevitabilmente ad un continuo e crescente rigorismo penale, distogliendo il pensiero legislativo dalle riforme sociali, per dargli la facile tendenza di aggravare pene e tormenti di tanto per quanto la criminalità non cessa dall'essere un fenomeno quotidiano e ostinato. Sicchè, in sostanza, questa teorica, che aveva tutte le simpatie di quell'anima delicata che fu il Muyart de Vouglans, è antiumana e reazionaria, perchè tenta riprodurre una fase barbarica della giustizia penale (1). Tanto è vero, che, mentre noi crediamo non potersi più ammettere il dolore del condannato nè come scopo nè come mezzo della giustizia penale — sostituendovi come scopo la preservazione sociale e come mezzo la cura preventiva dell'ambiente e la clinica individuale dei condannati — gli eclettici fautori del principio d'intimidazione dichiarano che " esso, se non deve condurre alle crudeltà medievali, reclama certamente che le pene abbiano *una certa durezza* „ (2), che in pratica poi, per gli abusi inevitabili, diventerà un vero tormento, come sono del resto anche ora le pene, a cominciare dai sistemi cellulari, come vedremo al capitolo IV.

Nè vale il rispondere che gli abusi pratici si sono verificati per tutti i principii, come la vendetta, l'espiazione, ecc. (3); perchè è evidente che questa comunanza di inevitabili abusi dimostra tutt'al più che questi diversi principii appartengono tutti alle fasi istintive o barbariche della giustizia penale. Ma poi nel principio dell'intimidazione la tendenza all'aumento di severità è la conseguenza logica e per ciò inseparabile dal principio stesso, assai più che nel principio di espiazione, di retribuzione giuridica od altro. Soltanto nello spirito di vendetta si può avere altrettanta inclinazione agli eccessi nelle sofferenze da infliggersi ai condannati: nella vendetta per il risentimento e l'odio che l'animano — nell'intimidazione per

---

(1) Veggansi, per esempio, queste parole delle *Leggi di Manù*, riportate dal DURCKHEIM, *Division du travail social*, Paris 1893, pag. 151: " Per aiutare i re nelle loro funzioni, il Signore produsse fin da principio il genio del castigo... Il castigo governa il genere umano, il castigo lo protegge; il castigo veglia mentre quello dorme: il castigo è la giustizia „.

(2) LANZA, *Fondamento razionale e fini della pena*, Prolusione, nel *Foro penale*, agosto 1899, pag. 192, che è una riproduzione di un paragrafo del suo *Trattato di diritto penale*, Parte I, Bologna 1895, pag. 500 e segg.

(3) CUCHE, *L'avenir de l'intimidation*, nella *Revue pénit.*, giugno 1894, p. 386.



la conseguenza logica che se le pene irrogate furono insufficienti ad impedire i delitti passati, bisogna aggravarle, nell'illusione che esse siano il rimedio efficace della criminalità futura.

Quando invece della giustizia penale si abbia il concetto di una clinica preservativa da un morbo sociale ed individuale, ogni abuso si restringe ai casi isolati di eccezioni sempre più rare. Come una volta, quando i pazzi si odiavano, si disprezzavano, si punivano, gli eccessi nei loro tormenti erano la conseguenza inevitabile, che è scomparsa col principio che i pazzi non sono che degli ammalati, più o meno pericolosi, da curare; così sarà per il trattamento dei delinquenti. La sofferenza si restringerà nei limiti della necessità terapeutica, ma gli eccessi nella severità delle pene perderanno ogni ragione di essere, mentre non possono essere che rinfocolati ostinatamente dall'illusorio ed antisociale principio dell'intimidazione.

62. — Il Poletti — che pure avendo compresa, anche prima della scuola positiva, la debolezza scientifica delle classiche teorie penali, non ha creduto poi di arrivare alle conseguenze logiche delle nuove teorie, e specialmente al concetto di responsabilità sociale — ha pensato di additare un fondamento della responsabilità dei delinquenti in quella ch'egli chiama " azione normale „. Già in un saggio precedente egli aveva accennato a questa teoria, dando ad un'idea del Drill una portata che essa non aveva. Il Drill infatti aveva detto " necessario, per fissare un punto di partenza, lo stabilire il tipo dell'uomo sociale normale: tipo che deve variare secondo la società e che rappresenta l'uomo capace di fare vita indipendente in una determinata società. È difficile determinare questo tipo, ma in ogni società esiste una misura minima di corrispondenza a questo tipo, un *minimum* sotto cui l'uomo non è più adatto alla vita della comunità. I ragazzi, i vecchi indeboliti di mente, i *delinquenti*, i pazzi non raggiungono il *minimum*; questi individui servono di prova che non tutti gli uomini, a pari condizioni esterne, possono per effetto di costituzione psico-fisica agire come agirebbe l'uomo tipo „ (1).

Il Drill, che è uno dei più illustri rappresentanti della scuola criminale positiva in Russia, non accennava affatto al *minimum* di

---

(1) DRILL, *I giovani delinquenti, Studio sulla questione della delinquenza, nei suoi fattori e nei mezzi per combatterla* (in russo), Mosca 1884; *Delinquenti mi-*



normalità come ragione della responsabilità, giacchè parla insieme di ragazzi, vecchi, delinquenti e pazzi; ma rilevava soltanto il fatto positivo che le condizioni di coesistenza sociale impongono ad ogni individuo un *minimum* di adattamento a tali condizioni, sotto pena di essere altrimenti segregati dalla società.

Il Poletti invece estendeva questa idea nel senso " che l'autore di un delitto, per rispondere dell'azione criminosa, dovrà presentare in sè un *minimum* almeno di questo stato, che la scienza reputerà necessario a costituire l'uomo normale „; che è, come si vede, tutt'altro concetto ed ha una portata affatto diversa (1).

Ed in un saggio successivo sulla " azione normale come base della responsabilità dei delinquenti „ (Udine 1889) egli svolgeva appunto l'idea " che il solo uomo *normale* può diventare *delinquente* e quindi *responsabile* del reato, in quanto il fondamento della sua responsabilità lo si rinviene nella sistemazione intima e nella evoluzione estrinseca dell'azione normale „ (p. 143). E perciò egli sostiene che non solo i pazzi ma anche i delinquenti per tendenza congenita e i recidivi " la cui riabilitazione si ha da avere in conto di una illusione sentimentale „ (pag. 122 e 133) non essendo uomini normali non possono essere responsabili.

Certo il Poletti non ammette, che contro i delinquenti pazzi — nati — recidivi la società non abbia a difendersi; ma egli insiste sulla solita idea, da tanti ripetuta, che per questi si tratta non di vera *pena* ma di provvedimenti *politico-sociali* di preservazione: perchè solo gli uomini normali sono responsabili dei delitti e quindi punibili.

Ma ad ogni modo basterebbe la conseguenza logica di questa teoria eclettica, che cioè siano irresponsabili non solo i delinquenti pazzi ma anche quelli per tendenza congenita e abituali (cioè i più pericolosi) per giudicare la teorica in sè stessa.

Contro di essa però stanno altre considerazioni, per dimostrarne l'evidente insufficienza.

---

norenni, *Psicologia generale della criminalità*, Mosca 1888; *Tipi psico-fisici, Psicologia speciale della criminalità*, Mosca 1890.

Riassunto da LOMBROSO e MARRO, *Sugli ultimi studi di antropologia criminale in Europa*, nella *Rivista carceraria*, 1885, pag. 397; e da FRENCKEL negli *Arch. d'anthrop. crim.*, 15 janv. 1891.

(1) POLETTI, *La persona giuridica nella scienza del diritto penale*, Udine 1886, pag. 145-146.



E poichè non solo il Poletti, ma altri, per parlare dei più recenti, come Gabelli, Fulci, Tarde, Joly, Dortel, Thierry, Riant, Liszt, Maus, ecc. pur senza restringersi alle tradizionali teorie della scuola classica, insistono però sopra questa pretesa separazione fra delinquenti normali e anormali, così sarà bene accennarne anche un significativo precedente storico (1).

Quando io cominciai, dopo gli studi di psicologia positiva, ad occuparmi di antropologia criminale, l'idea che mi si presentò spontanea fu appunto questa: " Le teorie antropologico-criminali sull'uomo *delinquente*, rivelato dal Lombroso, non toccano le basi del diritto punitivo e della scienza criminale, perchè hanno diverso campo di azione. Cioè nella universalità dei delinquenti vi sono i delinquenti non tali per difetto costituzionale del loro organismo e della loro educazione, che debba importarne inevitabilmente la vita criminosa ed incorreggibile. E vi sono delinquenti abitudinari, incorreggibili, per sola abnormità di sviluppo organico, che non possono trattarsi alla stregua comune „ (2). Questa *actio finium regundorum*,

(1) V. la mia *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, Bologna 1886, pag. 117 e segg.

Fra gli altri l'IMPALLOMENI (*Il codice penale italiano*, Firenze 1890, I, 35 e segg.) si consolava dicendo che la teoria dell'uomo delinquente " non esiste più: essa fu sconfessata dallo stesso suo principale autore, il Lombroso „ perchè questi ha detto che il *pazzo morale* è identico al *delinquente nato* ed ha soggiunto poi che il loro fondo comune è l'*epilessia*. E " i seguaci del Lombroso sembra che non si siano accorti del mutamento radicale avvenuto nelle dottrine del maestro; essi si ostinano nel tentativo di applicare alla scienza del diritto penale una teoria da lui abbandonata „... quella dell'uomo delinquente!

Ecco la umoristica trovata: " non si trova più nell'antropologia criminale un *delinquente nato* ma un *pazzo nato* „. E così essendo questione di patologia, per i delinquenti pazzi come per i delinquenti nati, il diritto penale rimane nella sua sfera di competenza pei delinquenti normali.

A parte questa conseguenza, di cui mi occuperò or ora, ciò che vi è di strano nell'Impallomeni è questa pretesa, senza che i seguaci di Lombroso se ne fossero accorti (poveretti! andavan combattendo ed eran morti!) di avere lui scoperto che l'uomo *delinquente* non esiste più... sol perchè Lombroso alla spiegazione dell'atavismo come genesi della delinquenza ha aggiunto, e non sostituito, quella della patologia. Così una diversa *spiegazione dei fatti* basterebbe a distruggere i fatti!

(2) *Teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio*, Firenze 1878, pagine 477-478.



come la chiamò argutamente il Fioretti (1), io la svolsi ampiamente nella monografia “ dei limiti fra diritto penale e antropologia criminale „ (2), dove, dando per la prima volta la classificazione delle cinque categorie di delinquenti, traevo la conclusione di “ una conciliazione positiva tra l'antropologia criminale e il diritto penale; ridotta la prima nei suoi confini naturali, *allo studio cioè dei delinquenti pazzi, nati incorreggibili ed abituali*, resta al diritto penale, per quanto guidato da metodo e criteri in parte diversi da quelli finora prevalenti, *libero ed esclusivo il campo dei delinquenti d'occasione* „ (pag. 479). Era, come si vede, un'idea a mezzo, un passaggio incompiuto dal vecchio al nuovo, come nella *Teorica dell'imputabilità*, escluso il criterio del libero arbitrio, mi ero tenuto a quello dell'intelligenza normale. Senonchè ben presto la evoluzione del mio pensiero si completò, per formazione graduale, fino all'idea della responsabilità sociale e della appartenenza di tutte le cinque categorie di delinquenti alla scienza della difesa sociale, cioè alla sociologia criminale (3).

Infatti in una prolusione del 1883 io scriveva: “ Mentre nei *Nuovi Orizzonti* (I edizione) avevo detto che alcune categorie di delinquenti si sottraevano al diritto criminale, per restare nel dominio

(1) *La scuola positiva*, 31 agosto 1891.

(2) *Archivio di psichiatria*, 1880, I, 444, e *Nuovi Orizzonti*, I ediz., Bologna 1881, pag. 52.

(3) Mi piace avvicinare questo esempio della *graduale* evoluzione del mio pensiero scientifico, nel campo criminologico, sino alle conseguenze logicamente radicali dalle premesse di fatto; all'altro esempio di analoga evoluzione graduale del mio pensiero, nel campo sociologico, quando, nel 1892-93 (dopo la III edizione di questo libro) accintomi allo studio approfondito delle dottrine di Marx, arrivai alla conclusione radicale che “ la sociologia sarà socialista o non sarà „. Per i suoi contraccolpi *politici*, questa mia evoluzione ulteriore — sempre in senso progressivo e non mai regressivo, com'è accaduto invece per molti dei miei critici od avversari (Garofalo, Colajanni, ecc.) — sollevò dispute e critiche maggiori. Ma essa è nuovo documento, che la mia coscienza scientifica non procede per impressioni subitanee, ma si svolge gradualmente collo studio dei fatti.

E così, con nuova riconferma, nel 1897, datomi a riesaminare le dottrine sociologico-criminali alla luce della sociologia marxista, giunsi, per altra graduale evoluzione, a completare il mio pensiero sulla giustizia penale come strumento di *difesa di classe* (oltrechè di *difesa sociale*) come ho spiegato in *Justice pénale*, Bruxelles 1898, e come si trova più completamente sistematizzato in questa IV ediz. (al n. 53).



dell'antropologia criminale, *con provvedimenti estranei ai criteri giuridici*; dopo, ho tralasciato questa idea inesatta, poichè anche l'antropologia criminale fa parte integrale del diritto criminale con metodo positivo e tutti i mezzi difensivi contro ogni sorta di delinquenti appartengono al vero e proprio diritto criminale „ (1).

È dunque contro la stessa mia paternità di questa idea, che io credo arbitrarie ed incomplete queste, che il Turati chiamava giustamente “ barriere doganali scientifiche „.

Certo se alla pena e al diritto di punire si seguita a dare il significato etico-religioso di una retribuzione della colpa col castigo, riesce contraddittorio il dire che anche i delinquenti pazzi e per tendenza congenita debbano essere responsabili cioè punibili; anzi riesce perfino contraddittoria la stessa espressione di “ delinquente pazzo „ che noi non usiamo certo nel senso di “ pazzo che sia un delinquente *moralmente colpevole* „ ma soltanto nel senso positivo di “ pazzo che ha compiuto un omicidio, un furto, un incendio ecc. „.

Ma allora, se si resta nel vecchio contenuto delle parole “ pena e delinquente „ si potrebbe dire agli stessi criminalisti classici che neppure essi possono parlare di *pena*, perchè questa, in una fase anteriore, non significava pubblica retribuzione di colpa col castigo, ma compensazione pecuniaria e privata tra offensore ed offeso.

E quindi se ora — sorpassando noi la fase etico-religiosa della pena, come questa sorpassò la fase della vendetta privata e pubblica — diamo alla pena il significato positivo di una preservazione sociale contro gli autori di azioni antisociali, allora è evidente che la ragione per cui la società reagisce difendendosi, per es. contro l'omicida d'occasione, è identica a quella per cui essa reagisce difendendosi contro l'omicida pazzo o l'omicida per tendenza congenita — salvo, naturalmente, ad adattare la forma di tale reazione difensiva alle particolari condizioni dell'agente e dell'atto.

L'idea quindi del Poletti che soltanto l'uomo normale possa essere responsabile del delitto commesso, è inaccettabile, come la pretesa separazione essenziale (e non soltanto di forma) tra la reclusione in carcere del delinquente occasionale e la reclusione in manicomio del delinquente pazzo, perchè essa rimane sempre in quella conciliazione eclettica fra il vecchio ed il nuovo, che si pre-

---

(1) *La scuola positiva di diritto criminale*, Siena 1883, pag. 35.



senta altrettanto spontanea quanto è incompleta e lontana dalla realtà positiva (1).

Ma oltre queste ragioni indirette per cui l'idea della normalità come base di responsabilità non è accettabile per le conseguenze pratiche a cui conduce e per la genesi psicologica da cui deriva, vi sono altre obiezioni anche più gravi.

Già, come diceva Clémence Royer, "l'essere normale, costituito secondo il tipo medio della specie dal punto di vista psichico o fisico, non è moralmente responsabile dei suoi atti più che non lo sia l'essere anormale. Un essere umano non è responsabile delle

---

(1) È per questa separazione morale e giuridica fra carcere e manicomio, coerente allo stato attuale della legislazione ma insussistente nella realtà delle cose, che la Cassazione di Roma (Sent. 8 ott. 1890 - *Cassaz. Unica*, 19 nov. 1890) non accolse il ricorso di Caporali, l'aggressore di Crispi, a cui fu applicata, pel capoverso dell'art. 46 del nuovo Codice penale, la reclusione in un manicomio malgrado l'assoluzione per pazzia.

La Cassazione dice che, se dal Codice abrogato, sotto l'impero del quale avvenne l'aggressione, non era data al giudice tale facoltà di far recludere in manicomio l'assolto per pazzia, tuttavia l'applicazione della legge nuova al Caporali non ha violato il principio della non retroattività della legge penale (art. 2) perchè questo riguarda le vere *pene* e non le cautele d'indole amministrativa, qual'è la reclusione in manicomio.

Questa sentenza è ottima dal punto di vista della difesa sociale. Ed io credo che la non retroattività della legge penale debba valere soltanto per le nuove proibizioni di atti, dapprima non vietati; ma quando si disciplina legislativamente un reato (appartenente alla criminalità atavica o comune) già punito nella legge precedente, credo che la teoria classica della non retroattività della legge più grave non sia logicamente sostenibile, per quanto nella giustizia penale avvenire la retroattività o meno della legge più mite non avrà ragion d'essere, trattandosi o di *risarcimento del danno*, che rimane quello che fu al momento del reato — o di segregazione *a tempo indeterminato*, con revisione periodica delle sentenze, come vedremo al cap. IV. Ma frattanto, l'unica conseguenza logica è che la legge nuova debba retroagire (per un reato punito anche dalla legge precedente) tanto nel caso che sia più mite quanto in quello che sia più grave; e non è che un preconcetto di esagerato individualismo classico che possa far accettare il principio unilaterale che "la legge penale nuova è retroattiva *soltanto quando giova al delinquente*". Il che, naturalmente, non giustificherebbe la retroattività, che per vendetta politica, si volesse dare ad una legge che aggravasse le pene contro qualche forma di criminalità evolutiva o di pseudo-delinquenza politica.

Ma quella sentenza è anche ottima per rivelare all'evidenza tutto il dottrinarismo della pretesa separazione sostanziale, così per l'individuo come per la società, fra reclusione in carcere e reclusione in manicomio.



sue virtù più che dei suoi vizi. Non dipende da lui di essere S. Vincenzo di Paola piuttosto che Lacenaire, Regolo piuttosto che Catilina „ (1).

O si crede nel libero arbitrio ed allora si potrà anche ammettere il curioso fenomeno che ci sia chi preferisce di essere un delinquente anzichè un eroe; o si ammette il determinismo naturale ed allora per qual ragione l'uomo normale dovrebbe essere moralmente responsabile?

Vero è che il Poletti crede di ovviare a questa difficoltà insistendo sopra una certa eclettica “ autonomia organica e psichica dell'uomo „ o “ costituzione autonoma del suo ambiente interiore „. Ma rimane sempre da osservare che questa autonomia o si intende in senso assoluto e allora si ricade in pieno libero arbitrio; o si intende in senso relativo ed allora si è in pieno determinismo, che non è per nulla eliminato dai ripieghi eclettici della “ libertà relativa „ o della “ spontaneità „ o dell' “ autonomia „ o simili.

Ma poi, sopra tutte le obbiezioni, è indistruttibile questa: che è assolutamente smentito dai dati positivi della bio-psicologia criminale che vi siano dei delinquenti *normali*.

L'uomo veramente normale non delinque. Ed il delitto rappresenta sempre una anormalità individuale congenita o acquisita, permanente o transitoria. Il delinquente pazzo come quello nato e abituale delinque perchè il senso morale o sociale gli manca o dalla nascita o per degenerazione consecutiva. Il delinquente d'occasione non manca di senso sociale, ma soltanto questo è debole ed insufficiente a resistere agli impulsi antisociali, interni ed esterni. Il delinquente per passione non manca di senso sociale, ma questo viene momentaneamente paralizzato dall'incendio, lento o subitaneo, di una passione, che lo renderà scusabile se sia sociale cioè morale (onore, amore, istinto di conservazione ecc.) e non lo scuserà se sia antisociale o immorale (cupidigia, vendetta, odio, libidine ecc.).

Come non è pazzo chi vuole, così non è delinquente chi vuole.

È adunque inammissibile che sia responsabile soltanto “ il delinquente normale „ perchè questa frase esprime una impossibilità psicologica ed una contraddizione in termini, come dire ghiaccio ardente o sole tenebroso.

---

(1) *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Paris 1890, pag. 357.



E finalmente all'idea del Poletti si può fare un'ultima obbiezione, analoga a quella che già feci al Gabelli (*Polemica*, 118): la linea di confine fra delitto e pazzia non esiste; la natura non fa salti e siamo soltanto noi che mettiamo separazione recisa là dove non esiste che passaggio graduale e sfumatura. La "zona intermedia" del Maudsley e che basta da sola a dimostrare l'impossibilità di separare i delinquenti moralmente responsabili da quelli moralmente irresponsabili, non esiste solo fra pazzia e delitto; ma anche fra normalità e anormalità.

Nei casi più comuni di delinquenti non tipici, ma intermedi fra un tipo e l'altro, come farete a decidere se essi siano normali o no?

Lo stesso Poletti ha sentito questo lato debole della sua teoria ed ha cercato ripararvi dicendo: "è possibile determinare un *minimum* di normalità, quantunque si sappia in precedenza che tornerà sempre disputabile *praticamente e nei singoli casi* in che essa *precisamente* consista e dove venga a cessare" (1).

"Cotesta linea di separazione è *in tutto ideale*... Non vi sono infatti *limiti certi* fra l'azione normale e l'anormale; ma soltanto gradazioni, le quali ci attestano che si passa dall'una all'altra, *senza lasciarci scorgere con sicurezza il luogo* dove si effettua questo *trapasso*" (2).

E allora, com'è possibile una teoria scientifica, che contiene in sè stessa una così evidente impossibilità di applicazione pratica alle quotidiane necessità della difesa sociale?

Dopo ciò, è inutile occuparsi dell'altro elemento di responsabilità che il Poletti fa consistere "nella sistemazione reale ed attuale dell'associazione civile" (pag. 136) e che rappresenterebbe appunto la parte *sociale* ecletticamente unita alla parte *individuale e morale*, della normalità, per fondare la responsabilità dei delinquenti. Giacchè l'esame di questo elemento individuale di una cosiddetta normalità nella delinquenza ne ha già dimostrato la erroneità teorica e la insufficienza pratica.

E queste mie osservazioni critiche alla teorica della *normalità* sono così vere, che recentemente il Liszt — rimasto sempre ondeg-

---

(1) POLETTI, *La persona giuridica*, Udine 1886, pag. 145.

(2) POLETTI, *L'azione normale*, Udine 1889, pag. 93.



giante fra il vecchio ed il nuovo — mentre nel discorso al congresso di psicologia a Monaco, nell'agosto 1896, aveva insistito ancora sulla distinzione fra normali ed anormali, ponendo anzi nella normalità psichica del delinquente la ragione della sua responsabilità; più recentemente — polemizzando coi critici di questa idea del Poletti più che sua — ha finito per dichiarare più esplicitamente che ogni separazione fra normali ed anormali, responsabili ed irresponsabili, pazzi e delinquenti e quindi fra pene e misure di sicurezza non è assolutamente possibile. Sicchè egli si è, in questo, di un gran tratto avvicinato alla nostra teoria radicale sulla responsabilità oggettiva — identica nel suo principio per tutti gli autori di un delitto, diversa nei suoi atteggiamenti pratici secondo le condizioni dell'agente, dell'atto e dell'ambiente, come vedremo ai §§ VI e VII.

Infatti, in quel discorso il Liszt diceva: " Se noi consideriamo la vita positiva del delinquente, come un insieme indivisibile, noi vediamo la sostanza della facoltà di essere imputabile nella *determinabilità normale dai motivi*; e quindi, in generale, per l'intermediario delle idee e specialmente delle idee di religione e diritto, di morale e prudenza, che dirigono tutta la nostra condotta. Colui che reagisce normalmente ai motivi è in istato d'imputabilità. E quindi la facoltà dell'imputabilità sparisce con ogni disturbo della vita psichica nella sfera del pensiero o in quella del sentimento o in quella della volontà, se a causa di tale disturbo la reazione diventa anormale, atipica.

" Vale a dire, che è in istato d'imputabilità chiunque abbia la maturità e la salute psichica e la conoscenza non disturbata: soltanto la mancanza di maturità, la malattia psichica e il disordine della conoscenza escludono lo stato d'imputabilità „ (1).

Ma di fronte alle critiche, del Foinitsky prima (2) e poi del Binding, del Lammasch e di altri, il Liszt ha finito per insistere più apertamente sull'impossibilità di separare in modo assoluto i

(1) LISZT, *Die Strafrechtliche Zurechnungssähigkeit*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrw.*, 1896, XVII, 75-76.

(2) FOINITSKY, negli *Actes du Congrès anthrop. crim. à Genève*, 1897, pag. 305, dove io rilevai subito (pag. 307) che questa " *determinabilità normale* „ del Liszt non era che la riproduzione di un'idea del Poletti, da me criticata anche nella III edizione di questo libro (1892).



responsabili " colpiti dal diritto penale e gli irresponsabili contro dei quali si prendono soltanto delle misure di sicurezza „ (1).

Soltanto, rimanendo sempre nella zona grigia dell'eclettismo, il Liszt, dopo aver ripetuto che bisogna abbandonare la vieta antitesi fra pene e misure di preservazione, crede sempre che vi possa essere un criterio relativo di imputabilità, appunto nella determinabilità normale dai motivi, contro la quale invece stanno tutte le obiezioni che ho esposte or ora, a proposito della teorica del Poletti.

È inutile: bisogna avere il coraggio scientifico di accettare tutte le logiche conseguenze del determinismo naturale.

Dacchè il delitto non è più concepito come il *fiat* del libero arbitrio, ma è il prodotto ed il sintoma patologico di anormalità individuali e sociali, tutti gli autori di delitti, pazzi e non pazzi, sono moralmente irresponsabili, per quanto tutti debbano rispondere di fronte alla società del fatto antisociale compiuto. Quindi nessuna distinzione fra moralmente responsabili ed irresponsabili, fra pene e misure di sicurezza: ma forme diverse, per diversi criteri, della stessa funzione di clinica preservativa, come dirò fra poco. Così come nell'ospedale comune o nel manicomio, non si distingue chi siasi ammalato per vizio, per imprudenza o per caso, ma le cure si adattano soltanto alle condizioni dell'ammalato e della malattia.

63. — La più originale, fra le teorie eclettiche della responsabilità è certamente quella svolta dal Tarde, ingegno non creatore, ma critico fine e ricamatore di idee più o meno positive, e che è andato anzi svelando sempre più lo spiritualismo, che nelle sue prime pubblicazioni rimaneva molto larvato.

Già nella *Criminalità comparata* (Paris 1886) egli aveva accennato, a proposito delle suggestioni ipnotiche e della responsabilità a quella teoria che egli svolse dappoi nella relazione " sulle antiche e nuove basi della responsabilità morale „ pel secondo congresso internazionale d'antropologia criminale e meglio ancora nella sua *Filosofia penale* (2).

(1) LISZT, *Die Strafrecht. Zurechnungsf.*, nella *Zeitsch. z. ges. Strafrw.*, 1898, XVIII, 229.

(2) TARDE, *La criminalité comparée*, Paris 1886, pag. 144 e seguenti e II ediz., Paris 1890, pag. 143 e segg.; *Les anciens et les nouveaux fondements de la res-*



Questa teoria (non potendo qui riferire le parole stesse del Tarde, perchè egli al solito si dilunga in un grande numero di ricami ed arabeschi ideali secondari, interessanti ma prolissi) si riassume in ciò: che la responsabilità morale, mentre non è necessariamente legata coll'esistenza del libero arbitrio (che il Tarde esclude) rimane però la condizione e la misura indispensabile della responsabilità penale, pur fondandosi sopra altri criteri ed elementi. Questi sono l'*identità personale* del delinquente con sè stesso, prima e dopo il delitto, e la sua *somiglianza sociale* con quelli, fra i quali vive ed agisce e dai quali deve essere punito. Mancando l'una o l'altra di queste identità l'individuo non è moralmente responsabile dei delitti commessi per quanto la società possa prendere delle precauzioni, d'indole amministrativa e non penale, contro di lui. Sicchè accanto alla responsabilità morale stanno i casi di irresponsabilità, che sono: la pazzia, l'ubriachezza, l'ipnotismo, la vecchiaia, la conversione morale o emenda, la sovranità (dei monarchi).

Anzitutto, il Tarde stesso, rispondendo alle critiche molto sagaci che in nome del positivismo, furono mosse alla sua teoria dal Ciccarelli, contesta che questa sia un effetto di eclettismo, " perchè si rannoda a tutto un sistema di idee che mi è proprio e non ha nulla di comune con un amalgama di idee incoerenti „ (1). Però pur non negando che questa teoria risponda nel Tarde ad un suo ordine generale di idee (l'imitazione e l'invenzione) non è men vero che questo è in molte parti eclettico, con tendenza sempre maggiore allo spiritualismo, sotto forma di psicologismo sociale (2).

E che la teoria in sè, poi, sia veramente eclettica appare evidente, quando si pensi che per essa si nega il libero arbitrio ma si conserva il vecchio concetto di responsabilità morale, e si ap-

---

*ponsabilité morale*, negli *Archives d'anthr. crim.*, e *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Paris 1890, pag. 92 e 346; *La Philosophie pénale*, Lyon 1890, cap. III e IV; *L'idée de culpabilité*, nella *Revue des deux mondes*, 15 giugno 1891.

(1) CICCARELLI, *Tarde e la responsabilità penale*, nell'*Anomalo*, ottobre-dicembre 1889; TARDE, *Lettera al professor Zuccarelli*, nell'*Anomalo*, marzo 1890.

(2) TARDE, *Les lois de l'imitation*, Paris 1890 — criticate dal FIORETTI, nella *Scuola positiva*, 15 agosto 1891. E quanto al valore di queste teorie sociologiche del Tarde, il quale resta nel vecchio concetto spiritualistico che i fatti sociali siano determinanti dai fatti psicologici, anzichè l'inverso (che è il vero, poichè la stessa attività psicologica è un prodotto soprattutto sociale), v. il mio articolo *La teoria sociologica del Tarde*, nella *Scuola positiva*, sett. 1895.



poggia quindi la punibilità umana da una parte, colle teorie classiche, sul terreno individuale (identità personale) e dall'altra parte colle teorie positiviste sul terreno sociale (somiglianza sociale). Ed è quindi una teoria che non è completamente nè di qua nè di là.

E persino nei precedenti di questa teoria, si ha una conferma della sua genesi eclettica o conciliativa. Il concetto infatti della "identità personale", come condizione di responsabilità era implicitamente contenuto in quella parte della teoria classica, riflettente la responsabilità *fisica*, che anche noi accettiamo perchè è un dato positivo ed esatto.

E cioè che per punire l'uomo di un delitto, bisogna anzitutto ch'egli ne sia fisicamente responsabile, cioè ne sia l'autore, nel senso che l'atto gli appartenga in proprio, come indice ed effetto della sua personalità (temperamento e carattere) e quindi del suo modo di agire e di reagire nell'ambiente sociale (1). Talchè la parola stessa "alienazione", allude appunto a questa modificazione di carattere, per cui l'uomo che impazzisce si aliena, diventa un altro.

Ed il concetto poi della somiglianza sociale fra chi delinque e chi punisce era stato accennato non solo da me (II ediz., pag. 98 e qui pag. 538) come nota il Sighele (2) quando dissi "che l'anima del diritto è l'uguaglianza non solo nel rapporto morale od ideale, ma sì anche nel rapporto fisico od organico", e quando a proposito dell'evoluzione naturale dell'omicidio (*Riv. filos. scient.* 1882), notavo che il reato esiste solo quando uccisore ed ucciso appartengono alla medesima specie; ma anche dal Garofalo, quando (nella I edizione della *Criminologia*, 1885, pag. 48 e 49) osservava che i delinquenti più anormali non si possono veramente dire "nostri simili"; tanto che egli sosteneva appunto la pena di morte anche perchè essa non desta troppa compassione quando sia applicata "ad alcuni fra i delinquenti, quelli appunto che hanno rivelato la

---

(1) In questo senso il BINET, *La responsabilità morale* (*Rev. philos.*, sett. 1888), osservando come per libertà, in senso scientifico, non possa intendersi "il libero arbitrio, ma soltanto un'attività conforme al proprio carattere", (libertà fisica); osservava che questa era la parte vera della teoria del TARDE; ma concludeva però coll'approvare la teoria della responsabilità data dalla scuola positiva italiana.

(2) SIGHELE, Bibliografia della *Philosophie pénale* del TARDE, nell'*Arch. di psych.*, 1890, XI, 567.



loro *completa disumanità* „ giacchè “ il sentimento di pietà, derivato dalla simpatia, non esiste per uomini che *del tutto non ci rassomigliano* „.

Ma la teoria del Tarde, comunque sia nata, ebbe certamente da lui uno sviluppo originale, che trattasi appunto di esaminare, facendo ad essa delle obbiezioni prima di forma e poi di sostanza.

Anzitutto: perchè un uomo sia moralmente responsabile del suo delitto devono concorrere ambedue le “ identità „ o basterà una sola di esse? Il Tarde non si propone questo quesito. Parlando della delinquenza congenita o pazzia morale, egli dice che questa è precisamente l'inverso della vera pazzia: giacchè questa è una *alienazione* della personalità e quindi “ l'identità non esiste, ma la *somiglianza* resta „. Al contrario la delinquenza congenita è la manifestazione di una personalità purtroppo costante ed identica, ma *non somigliante* agli altri uomini. “ Quindi nel primo caso come nel secondo le due condizioni della responsabilità non si riscontrano pienamente insieme; ma nel primo (pazzia) manca assolutamente la condizione *principale* (identità) e nel secondo (delinquenza congenita, imbecillità morale) manca solo la condizione *accessoria* (somiglianza) e solo in parte „ (pag. 178 e 180).

Parrebbe dunque che l'identità personale fosse la condizione indispensabile per la responsabilità; tanto è vero che poi il Tarde stesso ammette nientemeno che la pena di morte per i delinquenti nati, sebbene manchi in essi la *somiglianza sociale* (1).

Ma questa diversità d'importanza fra l'identità e la somiglianza rimane sempre un punto debole ed oscuro della teoria, contro il quale infatti il Tarde è costretto ad opporre qua e là qualche ripiego, troppo arbitrario per essere scientifico, di cui basterà dare qualche esempio. Così egli dice che però nel delinquente nato non si può ammettere “ una dissomiglianza radicale „ cogli altri uo-

---

(1) Nella risposta a queste mie obbiezioni il TARDE (*Pro domo mea*, negli *Essais et mélanges sociologiques*, Lyon 1895, pag. 152), spiega che, secondo lui, ambedue le condizioni devono concorrere per aversi responsabilità.

È superfluo aggiungere che le sue risposte non mi hanno persuaso e quindi lascio intatte le mie critiche alla sua teoria, la quale del resto non ha trovato seguaci, mentre la teorica della responsabilità sociale è ormai comunemente ammessa da chiunque abbandoni per poco le idee tradizionali sulla colpa e il castigo.



mini (pag. 180), mentre è evidente che la delinquenza congenita costituisce la massima dissomiglianza dagli altri uomini, in ciò che socialmente vale di più, cioè il senso morale o sociale.

Ed a proposito dell'alcoolismo cronico e relativa responsabilità, dice: " Il fumatore abituale di oppio e il bevitore abituale di alcool sono stati costretti ad entrare in questa via fatale. Ma questa coazione derivava da una necessità principalmente interna, inerente al fondo del loro essere e in ciò essa differisce dalla necessità essenzialmente *esterna*, cioè patologica, che li spinge quando la follia, provocata dalle loro abitudini funeste, finalmente si manifesta „ (pag. 187). Curioso modo di separare la coazione interna dall'esterna nello stesso individuo e di chiamare poi *esterna* la coazione patologica della sua follia!

E parimenti, il Tarde sostiene che il condannato o il delinquente, realmente pentito ed emendato, non deve più essere punito " perchè è diventato un altro uomo „; mentre la ragione vera, come noi diciamo, è che esso in quel caso raro non è più pericoloso o ammalato e non c'è più bisogno di difesa sociale contro un innocuo, ossia al pentito non è più necessario far scontare la pena (che noi perciò vogliamo a tempo indeterminato) quando egli non è diventato soltanto " un altro uomo „ ma bensì un altro uomo *non pericoloso*. Che se, per es., un omicida si pentisse dei suoi misfatti di sangue, ma diventasse invece proclive allo stupro o al falso, egli sarebbe sì " un altro uomo „ ma sempre ammalato e perciò da tenersi segregato. A parte ciò, il Tarde cade in una nuova contraddizione quando dice che c'è gran differenza tra questo cambiamento volontario di personalità e quello patologico, che avviene per follia, epilessia, ipnotismo, sebbene ambedue portino l'irresponsabilità. " Nel caso patologico il nuovo *io* non solo non è responsabile degli atti commessi dall'antico, ma non è neanche responsabile o quasi dei suoi proprii atti, perchè esso è straniero al mondo sociale e poco identico a sè medesimo; al contrario nel cambiamento volontario il nuovo *io* (?) del convertito è superiore all'antico in socialità e in *persistenza identica* „ (pag. 209). Ora, a parte questa supposizione di " un nuovo io „ che parrebbe entrare nel corpo del convertito sostituendosi all' " antico *io* „ — come chiodo scaccia chiodo — ma è veramente fantastica questa " maggiore persistenza d'identità „ nel delinquente pentito. E chi sa che, malgrado il sentimento sincero, nuove tentazioni non lo inducano a mal fare? Os-



serva giustamente, in argomento analogo, il Fonsegrive che l'omogeneità del carattere umano (scopo della educazione) anche quando siasi ottenuta coll'aiuto della pedagogia " non è tenace nè solida. È uno stato fragile, essenzialmente instabile. Basta un avvenimento imprevisto perchè il vecchio uomo si risvegli e il naturale eterogeneo rimonti alla superficie dell'essere „ (1).

Ma oltre i ripieghi arbitrari, non mancano nella teoria del Tarde le gravi contraddizioni.

A parte la strana contraddizione che i delinquenti nati, sebbene mancanti di ogni somiglianza sociale, siano per lui tuttavia responsabili e punibili anzi colla morte; ma si dirà allora: e le anomalie o pazzie utili alla società, torranno dunque all'allucinato benefico ed eroico ogni diritto a ricompense, sol perchè non vi è più identità (al sopraggiungere delle allucinazioni) nè somiglianza sociale? Il Tarde stesso cita le giuste osservazioni del Ball (2): " Sebbene abbia attraversato un periodo di pazzia, Newton non ha meno per questo fondato il sistema del mondo; Augusto Comte non è stato meno uno dei più grandi filosofi, sebbene sia stato recluso in una casa di pazzi; e Lutero, sebbene allucinato, non ha operato meno una delle rivoluzioni più gigantesche del mondo moderno; e Giovanna D'Arco non è meno esaltata nella storia per il suo patriottismo „. Sta bene, risponde il Tarde, che, come dice Lombroso, il genio è un'anomalia; ma non vi è contraddizione nel ritenere qui la responsabilità e il merito delle azioni, perchè " non vi è nulla che ci sia più proprio e personale di un'anomalia che ci caratterizza e d'altra parte ci lascia assomigliare ai nostri compatrioti. Mentre la pazzia nen si deve intendere come un'eccezione individuale alla regola tipica, ma come una perturbazione portata allo sviluppo proprio dell'individuo, quasi direi una *disindividualizzazione* „ (pag. 186).

Questo starà bene per la follia *acquisita*, per quanto i psichiatri l'ammettano soltanto in senso molto relativo e per casi rari (per es. pazzia traumatica o per avvelenamento). Ma e nel caso di pazzia *ereditaria*? Allora l'individuo è perfettamente identico a sè stesso, e, come nota giustamente il Ciccarelli, " egli mostrerà similmente

---

(1) FONSEGRIVE, *L'homogénéité morale*, nella *Rev. philos.*, luglio 1890.

(2) BALL, *De la responsabilité partielle des aliénés*, Paris 1886.



in tutta la vita uno stesso carattere „ (1) e quindi vi sarà responsabilità, anche se si dicesse che manca in esso la somiglianza sociale, perchè questa, essendo accessoria, non basta a togliere la responsabilità, come non la toglie appunto ai delinquenti nati.

E il Tarde infatti risponde che “ se si tratta di una stravaganza innata, si deve applicare a questa *pretesa alienazione* ciò che io dico del genio e del delitto „ (pag. 186).

Vale a dire, per una contraddizione flagrante, che il pazzo ereditario sarebbe adunque responsabile! Ora si sa che la pazzia, anche quando non pare, ha sempre più o meno un fondo ereditario, salvo rare eccezioni. Gli è che il Tarde si fa della pazzia un concetto molto inesatto, per adattarlo alla sua teoria, quando dice che “ la follia è il raddoppiamento della personalità, qualche cosa come l'equivalente morale di un mostro doppio „ (pag. 166). Il fatto è, invece, che questo raddoppiamento o cambiamento di personalità costituisce l'eccezione: nella pazzia come nei casi normali ognuno, come profondamente diceva Goethe, “ diviene ciò che è „, vale a dire sviluppa la personalità, che ha ereditata nascendo, col solo risalto di questo o quel lato speciale del prisma fisio-psicologico secondo le circostanze dell'ambiente.

Ed un'altra contraddizione, fra le altre, rileverò quando il Tarde conclude che “ *l'impunità* fondata nelle cause d'irresponsabilità non potrebbe avere conseguenze nocive alla società „. L'assoluzione di un pazzo non incoraggerà nessuno ad imitarlo, perchè “ non è pazzo o epilettico chi vuole „ (pag. 211). Orbene: ed io aggiungo pure, che non è delinquente chi vuole. E se il Tarde, che pure nega il libero arbitrio, lo contestasse, basterebbe un argomento decisivo a persuaderlo: provi lui, G. Tarde, a commettere un assassinio per iscopo di lucro, se gli riesce! L'osservazione di Romagnosi che ognuno di noi domani può soggiacere alle sanzioni del codice penale è vera se si parla di delitti contravvenzionali od anche per impeto di passione morale (criminalità evolutiva) o per legittima difesa; ma non è vera se si parla della possibilità che ognuno di noi commetta un delitto volgare e feroce (criminalità atavica). È un argomento analogo a quello che io, studente all'Università di Bologna, nelle orgie che allora si facevano di discussioni sul libero

---

(1) CICCARELLI, *Anomalo*, dicembre 1889, pag. 355.



arbitrio, proposi ad un avversario, dicendogli: attraversate tutta la città di pieno giorno, in camicia, e allora crederò al vostro libero arbitrio!

E viceversa, come dissi a proposito dell'intimidabilità, la psicopatologia dimostra invece che anche i pazzi si determinano per gli stessi fondamentali motivi che agiscono sugli uomini normali; ed è quindi una nuova inesattezza e contraddizione, questa del Tarde, di ritenere che l'impunità possa non avere influenza contagiosa sui pazzi.

Senonchè a questa teoria si possono fare da ultimo delle insuperabili obiezioni di sostanza.

Anzitutto per riguardo all'identità personale, come già si oppose al Tarde nella *Revue scientifique* (14 marzo 1891) ogni uomo, pazzo o no, non è mai eguale a sè stesso. L'idea di una personalità tutta d'un pezzo che rimane identica a sè stessa nell'uomo normale e si raddoppia o si aliena nell'uomo pazzo, è assolutamente antiscientifica.

Considerando la personalità umana così come trovasi in un dato momento della vita individuale, " l'osservazione comune ci mostra come l'io normale abbia ben poca coesione ed unità. A parte i caratteri tutti d'un pezzo (e nel senso rigoroso della parola, *non ve ne sono*) vi è in ciascuno di noi delle tendenze di ogni sorta, tutti i contrari possibili e fra questi contrari tutte le sfumature intermedie e fra queste tendenze tutte le combinazioni. L'io non è soltanto una memoria, un immagazzinamento di ricordi legati al presente, ma un insieme d'istinti, tendenze, desideri i quali non sono altro che la sua costituzione innata ed acquisita, che entra in azione „ (1).

E considerando la personalità nella sua formazione evolutiva, è pure indubitabile che essa cambia di minuto in minuto, nei suoi elementi costitutivi fisio-psichici e nelle loro combinazioni, per quanto essa conservi una certa permanenza; come un fiume, che si dice sempre lo stesso, sebbene ad ogni momento cambino le acque che lo formano e le dimensioni del suo alveo.

È adunque in un senso molto improprio e relativo che si può parlare di " identità personale „; mentre è evidente che anche il delinquente d'occasione o per passione come il delinquente nato

---

(1) RIBOT, *Les maladies de la personnalité*, Paris 1885, pag. 77.



non si potrà mai dire identico a sè stesso prima e dopo il delitto. Questo primo elemento individuale, adunque della responsabilità morale, non solo ha una base scientifica troppo contestabile, ma è anche così vago e fluttuante per sè stesso, che non è possibile ammetterlo con criterio e misura di una funzione sociale così quotidiana ed a cui sono necessari criteri così sicuri ed oggettivi, come questa della difesa sociale contro il delitto.

Nè l'altro elemento, la somiglianza sociale, ha maggior consistenza scientifica.

È infatti una pura illusione, analoga a quella del Poletti che parla di " delinquenti normali „ il parlare di delinquenti somiglienti o dissomiglienti ai loro compatriotti. I dati della biologia e psicologia criminale dimostrano che tutti i delinquenti (specialmente gli autori di delitti naturali per criminalità atavica) a qualunque categoria appartengano sono, più o meno, anormali. È dunque un errore il separare i delinquenti somiglienti da quelli non somiglienti ai loro compatriotti. Nè vi è alcuna possibilità di stabilire, quando cominci quella " minore dissomiglianza „ che potesse equivalere ad una vera e propria somiglianza.

Nè infine è esatta a questo riguardo l'affermazione del Tarde che la pena esiga una somiglianza sociale per essere irrogata. Se domani un australiano od un zulù venuto fra noi commette un omicidio, chi vorrà sostenere ch'egli sia irresponsabile? eppure egli è nel maggior grado possibile dissomigliante da noi. " Un antropofago, diceva argutamente il Manouvrier al congresso di Parigi, che venisse fra noi a mangiare un fanciullo parigino avrebbe un bel dire, per mezzo del suo avvocato, ch'egli non appartiene e non somiglia punto alla stessa società dei suoi accusatori e della sua vittima „ (1).

Come si vede, l'unica ragione vera e positiva della responsabilità umana che ritorna sempre, inesorabile, è la necessità della difesa sociale, contro gli autori di ogni atto antisociale, siano identici a se stessi oppur no, siano somiglienti ai loro compatriotti oppur no.

Nè io, per concludere, so comprendere come il Tarde abbia potuto dire che " intendere la responsabilità in un senso tutto og-

---

(1) *Actes du II Congrès d'anthrop. crim.*, Paris 1890, pag. 371.



gettivo e materialista, sarebbe retrocedere ai tempi primitivi in cui l'incesto incosciente di Edipo era giudicato delittuoso come se fosse cosciente e voluto. Il cattolico non si pente di aver mangiato carne di venerdì senza poterlo e senza volerlo; e per la stessa ragione la società non potrebbe condannare un uomo per un danno, fosse anche un omicidio, *commesso involontariamente* „ (pag. 183).

Eppure, ogni giorno, la società punisce appunto gli omicidii „ commessi involontariamente „; ed è evidente poi, che negato il libero arbitrio è tanto involontario o irresistibile, cioè determinato, l'omicidio commesso da un pazzo quanto l'omicidio commesso da un assassino, quanto quello commesso da un marito oltraggiato. E d'altra parte, come ho detto più volte, altro è dire che la ragione della responsabilità penale dell'individuo sta nel solo fatto oggettivo della sua esistenza in società e ben altro è dire che poi la società nel reagire contro ogni atto antisociale non abbia a tener conto delle condizioni psicologiche dell'agente per adattare all'offesa e all'offensore i mezzi difensivi. Ogni funzione clinica, consiste appunto nel ricercare le cause del morbo e nell'adattare i rimedi alle condizioni dell'ammalato e dell'ambiente in cui vive: così per i malati comuni, come per i pazzi, come per i delinquenti.

Ad ogni modo però, rimane dimostrato che anche la teoria eclettica del Tarde, non solo è incompleta e contraddittoria per sè stessa, ma soprattutto manca di una base positiva e scientifica nei due elementi che la costituiscono.

Non mi rimane che da aggiungere, come già il Ferè, il Manouvrier, il Coutagne opposero al Tarde nel congresso di antropologia criminale a Parigi, che questa teoria, oltre tutto, si mostrerebbe troppo incerta e troppo pericolosa in pratica, perchè anche per questo riguardo si possa accettare.

Siccome infatti, come il Tarde stesso ammette, „ vi è un *infinità di gradi* fra l'identità assoluta, sia della persona sia dell'ambiente sociale, ideale sempre inaccessibile, e la loro eterogeneità assoluta non meno irrealizzabile „ (1) è evidente che questi due criteri di responsabilità sarebbero in pratica troppo insufficienti per dividere gli uomini punibili dai non punibili e specialmente, nelle inevitabili zone intermedie fra pazzia e delitto, per misurare i gradi della responsabilità o della irresponsabilità.

(1) *Actes du II Congrès d'anthrop. crim.*, Paris 1890, pag. 353.



64. — Finalmente, per tenere conto, di un'ultima prova della fantasia logica presso gli eclettici, diciamo una parola della teoria recentemente esposta dal prof. Poustoroslew, dell'Università di Jouriew. Egli dice che la criminalità non risiedendo nell'atto materiale ma nell'agente che lo realizza, poichè la uccisione di un uomo può essere omicidio punibile oppure atto legittimo secondo le condizioni soggettive dell'autore di esso (e per questo lato egli si avvicina al metodo della scuola positiva, che considera il delinquente prima che il delitto), così la ragione della responsabilità e quindi della punibilità consiste nello " stato di criminalità „ (che già era stato vagamente accennato dal Foinitski in un discorso inaugurale sulla *teoria della penalità*, pubblicato nel *Journal judiciaire* di Pietroburgo, nel 1893) in cui si trovò l'autore di un fatto dannoso. " Senza trovarsi in uno stato individuale di criminalità nessun essere umano può commettere un crimine o delitto, degno di questo nome; e ciascuno di questi a sua volta è tale prova, che dimostra l'esistenza di questo stato nel suo autore „ (1).

E anche questo risponde, in modo vago, ai dati dell'antropologia criminale, per i quali abbiamo constatato che nella genesi naturale del delitto le occasioni esterne (dell'ambiente fisico e sociale) non bastano da sole a produrlo se non vi è il fattore personale o antropologico, di un'anormale costituzione organica e psichica.

D'altra parte, soggiunge il Poustoroslew, questo " stato della criminalità „ non dipende nè dal libero arbitrio dell'individuo nè dalla sua intelligenza; ma è il prodotto o delle condizioni di vita e circostanze occasionali negli uomini finora onesti che arrivano a commettere un delitto (delle contravvenzioni egli non si occupa) oppure è presso coloro che già avevano commesso altri delitti, il prodotto di un temperamento che li porta più facilmente ad entrare nello " stato di criminalità „ — per quanto egli dica, a pag. 52, di non ammettere con questo il delinquente nato, della scuola italiana, solo perchè crede che per noi la tendenza congenita basti da sola, senza il concorso dei fattori fisici e sociali, a produrre il delitto.

È questo " stato di criminalità „, che costituisce l'imputabilità del delinquente per la semplice ragione che " esso si manifesta nell'uomo quando mancano tutte le circostanze che escludono l'im-

---

(1) POUSTOROSLEW, *Criminalité ed imputabilité*, Jouriew 1889, pag. 10.



putabilità dell'atto all'autore, cioè il caso, l'errore scusabile, la coazione fisica, lo stato di necessità, una suggestione post-ipnotica invincibile „ (pag. 61).

Vale a dire, che questa teoria, rimanendo ancora una volta tra il vecchio e il nuovo, non sa liberarsi dalla pretesa abituale necessità di un principio astratto che giustifichi le responsabilità umane, mentre questa giustificazione si ha completa e positiva nel solo fatto che l'individuo esiste in società. E per ossequio ai principii tradizionalisti parla di uno “ stato di criminalità „ che in quanto accenna al fattore antropologico del delitto risponde alla realtà, ma in quanto lo rende inseparabile dall'imputabilità, compie una duplicazione inutile, senza poi dare una ragione positiva di questa stessa imputabilità, che, al solito, si mantiene pure ammettendo la inesistenza del libero arbitrio.

65. — Abbiamo dunque esaminate così le diverse teorie sulla responsabilità, fungheggianti nel terreno molle dell'eclettismo fra la teoria classica e la positivista.

E possiamo concludere, che come ciascuna di esse singolarmente si è dimostrata inaccettabile, tutte poi presentano questo carattere comune, di non essere in fondo, che variazioni verbali sul vecchio tema della responsabilità *morale*, che invano si tenta di far sopravvivere a quella esclusione del libero arbitrio dal campo della scienza e della legislazione penale, che tutti ormai — se anche non giungano alla sua esplicita negazione — concedono come inevitabile, perchè criterio troppo contestato ed incerto oramai per una funzione così quotidiana ed urgente come la preservazione sociale dalla malattia criminosa.

Queste teorie eclettiche si affaticano invano a fare delle concessioni sulla libertà morale non più assoluta ma limitata e relativa od a galvanizzare questo o quell'elemento già implicitamente contenuto nella classica teoria della assoluta responsabilità morale. Questi tentativi più o meno originali, di conciliazione e di transazione fra il vecchio ed il nuovo, altro non provano se non, come dice il Levy Bruhl, che “ l'antica e vaga nozione di responsabilità è ben morta; il compito del sociologo non è di galvanizzarla, ma di cercare ciò che può entrare al suo posto nella coscienza viva dell'umanità „.

Caduta l'illusione geocentrica che la Terra sia il centro e la ra-



gione dell'Universo; caduta l'illusione antropocentrica che l'uomo sia " il re del creato „ e che, solo fra tutti i viventi, come dotato di libero arbitrio, egli possa dominare e determinare gli eventi anziché esserne determinato; caduta l'illusione individualista che nel campo biologico disconosceva tutta la infinita potenza della eredità organica e psichica e nel campo sociologico distaccava artificialmente l'individuo dalla società, per farne una creatura autonoma e fine a sè stessa; come è più possibile mai parlare di responsabilità *morale* dell'individuo per le azioni da lui compiute?

Certo l'illusione geocentrica come quella antropocentrica come quella individualista persistono ancora, negli strati sociali dai meno ai più intelligenti; contro le conclusioni della scienza. Ma ormai non è che questione di tempo e nella coscienza viva dell'umanità, che come ogni cosa viva non può essere nè immobile nè immutabile, non tarderà a farsi luce e strada la teorica positiva della responsabilità sociale, unica sgorgante viva e spontanea dalle realtà palpitanti dell'esistenza umana, individuale e sociale — ed unica rispondente perciò alle necessità del vivere civile.

Giacchè, da ultimo, un altro carattere comune a tutte le teorie eclettiche come a quella classica pura, col sottomettere la responsabilità penale alla *condizione* ed alla *misura* della responsabilità morale, sta nel pericolo e nell'assurdo che esse racchiudono in sè e che già come dissi, si fa ogni giorno più evidente.

Il pericolo e l'assurdo, che per esse sono appunto i delinquenti più pericolosi per le forme ataviche della loro attività criminosa, che vengono dichiarati irresponsabili, mentre la spada della giustizia scende inesorabile e più severa e meno equa non solo (per le preoccupazioni della difesa di classe) contro le forme della criminalità evolutiva, ma anche (nel terreno della sola e propria difesa sociale) sulla caterva quasi innocua dei piccoli delinquenti, che non possono invocare, per es., nei misfatti nuovamente escogitati dal Codice penale italiano della " petulanza „ (art. 458) o del " raspollamento arbitrario „ (art. 405) le anomalie della pazzia o della nevrosi criminale.

Vero è che quelle teorie eclettiche concedono, pure ecletticamente, che la società possa prendere dei provvedimenti " amministrativi „ o " politico-sociali „ contro quei delinquenti più pericolosi; ma questo ripiego al solito non basta, perchè male si concilia la proclamazione della loro irresponsabilità col rigore di simili



provvedimenti. E perciò da una parte noi vediamo che, per la logica della responsabilità morale, si fanno vive opposizioni alla istituzione dei manicomi criminali, già timidamente proposti nel progetto di Codice penale italiano, ma quasi cancellati poi nel testo definitivo; e d'altra parte anche la difesa sociale si esercita male e si atrofizza, quando pure si applichi, se per i delinquenti atavicamente più pericolosi essa viene accordata soltanto come una concessione benigna della teoria astratta alle modeste necessità della vita pratica.

Non solo adunque per le osservazioni positive fatte nei paragrafi precedenti, ma anche per l'esame della teoria classica e di quelle eclettiche, in sè stesse e nelle loro conseguenze, si riconferma ancora una volta la verità scientifica e l'utilità pratica della teorica positiva sulla responsabilità, come fondamento della funzione sociale di clinica preservativa del delitto.

## VI.

66. Due problemi finali: *A.* Forme della sanzione sociale. *B.* Criteri della sanzione sociale. — 67. *A.* I mezzi preventivi-riparatorii-repressivi-eliminativi.

**66.** — Senonchè l'avere stabilito il principio fondamentale della responsabilità penale non può bastare alle sue pratiche applicazioni. Occorre aggiungere ad esso i criteri scientifici per l'adattamento della stessa responsabilità ai singoli delitti e delinquenti.

Se noi portiamo di nuovo la nostra attenzione a quella serie di fatti, che ho citati nel § IV come tanti esempi di altrettante specie di sanzioni fisiche-biologiche-sociali, possiamo dedurre un'altra conclusione positiva, che serve appunto a completare l'idea elementare della responsabilità sociale ossia dell'indipendenza di ogni sanzione dalla colpa morale dell'agente.

Se infatti la sanzione, per sè, come reazione, è costante in ogni caso e quindi indipendente dalla volontà o meno dell'agente, l'indole però e l'intensità di essa sanzione variano da specie a specie e da caso a caso di una stessa specie; non solo nell'ordine sociale ma anche in quello fisico ed in quello biologico.

Come chi sporge troppo da un'alta finestra si rompe il collo e muore, mentre chi sdrucchiola per la strada si storpia solo una



gamba; così chi ingoia sostanze antiorganiche o velenose muore, mentre chi fa soltanto una indigestione si ammala per poco; e così chi sforza il proprio cervello per un giorno solo va soggetto ad una stanchezza passeggera, mentre chi ne abusa per un mese, un anno, dieci anni finisce demente.

Allo stesso modo l'ignorante o lo sbadato incontrano una reazione sociale, che mentre sarà analoga a quella che incontra il maldicente o l'orgoglioso, è invece molto diversa da quella, cui sottostà il commerciante fallito od il pazzo aggressore od il cocchiere involontariamente omicida. Non solo; ma per ciascuna di queste specie di sanzione sociale, se la qualità di questa rimane in sostanza eguale, ne variano però il grado e la intensità secondo le circostanze dell'individuo agente e della società speciale, in cui vive: fra due maldicenti c'è chi è considerato piuttosto uno stordito e chi invece un vero maligno: fra due commercianti che falliscono uno desta più compassione e riceve più soccorsi dell'altro: fra due cocchieri condannati varia il tempo di detenzione, e via dicendo.

Vale a dire, completando la conclusione, che limpida sgorga dai fatti sinora ricordati: — in tutti questi casi la sanzione sociale è sempre indipendente dalla colpa morale dell'individuo; *ma varia di qualità e di grado secondo le circostanze speciali dell'individuo agente e dell'atto compiuto e della società, in cui vive.*

Ora, come per la prima parte di questa induzione positiva abbiamo veduta la necessità e la logica di estenderla a qualunque specie di sanzione sociale e quindi anche a quella veramente penale, così ora, per quest'ultima parte di essa, che la completa, riesce spontaneo il riconoscere che anche nelle sanzioni relative ai veri e propri delitti, la qualità ed il grado loro dovranno variare colle diverse circostanze dell'individuo agente, dell'atto compiuto e della società reagente.

Ed ecco allora, fin da questo momento, una facile risposta alla critica che faceva il Guyau (e parecchi altri hanno ripetuta) al concetto della responsabilità sociale, da me propugnato. Egli ammette pure, che unica legittimità della pena sia la sua necessità ed efficacia per la difesa sociale, ed approva, per questo, i principii della scuola positiva italiana: ma rimprovera a me di voler escludere dalla pena ogni elemento volitivo ed intenzionale. “ La sanzione sociale, dice Guyau, non può essere soltanto meccanica



alla pari della sanzione naturale, come sostiene il Ferri. Il determinismo interno e psicologico dell'agente deve ricevere un apprezzamento legale, perchè si deve badare all'*attenzione* (ne' casi di colpa o di negligenza) e all'*intenzione* (nei casi di dolo) di chi opera; si deve badare ai suoi *motivi*. L'ingegnere deve tener conto del volume di acqua di un torrente, ma anche dalla forza corrente. Perciò il criterio, dato dal Ferri, dei motivi sociali ed antisociali, determinanti all'azione non basta: ma bisogna badare alla qualità e quantità della volontà in sè stessa, che vi sta dietro „ (1).

Questa critica, come si vede, contiene due obiezioni: 1° che la sanzione sociale non deve essere invariabile, meccanica; 2° che il criterio differenziale dev'essere non solo la qualità, sociale od anti-sociale, dei motivi determinanti all'azione, ma anche la qualità e quantità della volontà, che vi sta dietro.

Per questa seconda obiezione, oltre quello che dirò fra poco sul criterio dei motivi determinanti all'azione, mi basta osservare che, dato il concetto scientifico della volontà, come accennai al principio di questo capitolo, riesce molto difficile il vedere una differenza chiara e precisa fra i motivi determinanti e “ la volontà, che vi sta dietro „. Il Guyau, che fu pure uno degli ondeggianti tra il vecchio ed il nuovo, od almeno non adottò le nuove idee tutte insieme, nel loro complesso organico, potè figurarsi ancora una volontà, come facoltà per sè stante, che sta dietro ai motivi, onde si svolge la deliberazione volontaria; noi non possiamo concepire questa immagine, e quindi la discussione, portando sopra differenze essenziali, non è neppur possibile in questo campo.

Ma, riserbandomi, come dicevo, di mostrare invece, più innanzi, la completa sufficienza e positività del criterio dei motivi determinanti, da me proposto, resta ora che rispondiamo alla prima obiezione contenuta nella critica del Guyau. Ed è facile: perchè se io sostengo che ogni forma di sanzione sociale deve essere, come la sanzione fisica e biologica, indipendente dal criterio della morale libertà dell'agente — deve essere puramente dinamica, per una naturale azione e reazione di forze — non ne viene per questo, che io sostenga dovere la società reagire sempre, allo stesso modo e colla stessa intensità, ad ogni e qualunque specie di azioni anti-sociali.

(1) GUYAU, *Critique de l'idée de sanction*, nella *Rev. philos.*, marzo 1883.



Ho notato anzi, che nelle stesse sanzioni fisiche e biologiche, l'indole ed il grado loro variano nei casi diversi; e nulla di più naturale, quindi, che così avvenga nelle diverse specie di sanzioni sociali. I fatti, unica sorgente dei nostri principii scientifici, sono là, troppo chiari ed eloquenti, perchè tale non debba essere la nostra opinione.

Quella prima critica del Guyau sarebbe vera, adunque, se noi sostenessimo il contrario; ma non ha invece ragione d'essere contro la scuola positiva italiana.

Quella obbiezione infatti, che fu poi ripetuta da altri critici nostri — i quali finsero di meravigliarsi che noi potessimo parlare ancora di condizioni psicologiche e di motivi determinanti nel delinquente — parte infatti da un'equivoca confusione tra la libertà e colpa morale del delinquente, che noi escludiamo, e le sue condizioni psichiche, che noi invece, e come lo potremmo? non escludiamo affatto.

Altro è dire che l'omicida pazzo o l'omicida per negligenza o l'omicida per lucro debbono tutti essere responsabili dinanzi alla società dell'atto commesso, all'infuori di ogni condizione o misura delle loro pretese libertà morale e conseguente colpeabilità o responsabilità morale; e ben altro è dire che la società, pur reagendo sempre contro di essi deve però adattare la sua reazione difensiva alle condizioni fisio-psichiche dell'agente, alle circostanze dell'atto ed alle sue proprie condizioni di esistenza.

Siamo dunque perfettamente d'accordo, e come no? nel principio giuridico che l'omicida per sola imprudenza deve subire una sanzione, cioè deve provocare una reazione, diversa da quella, che incontrerà l'omicida a scopo di lucro, a sfogo di vendetta; ed anzi io, in questo caso speciale, propugno una differenza anche più sostanziale nelle due sanzioni, perchè credo inopportuna ed inutile una pena detentiva nel caso di omicidio involontario, diversa solo per grado, e spesso solo di nome, da quella dell'omicidio doloso. E così siamo perfettamente d'accordo che il fallito per sola imprudenza od ignoranza debba incontrare una sanzione — estralegale nell'opinione pubblica e nell'ordine economico, legale nella sentenza dei tribunali — diversa da quella del fallito per bancarotta fraudolenta. E siamo perfettamente d'accordo che il ladruncolo deve incontrare una sanzione diversa da quella del grassatore, lo stupratore da quella del calunniatore e via dicendo.



Sarà questione poi di vedere, praticamente, se queste diverse forme di sanzione sociale debbano continuare quali furono escogitate dai classici criminalisti e dai classici penitenziaristi; e di queste riforme nei sistemi penali e nella procedura mi occuperò, come risultato pratico di questo libro, nell'ultimo capitolo. Ma frattanto l'idea elementare della responsabilità sociale o giuridica, costante per ogni atto del cittadino, viene a completarsi in questa altra idea della diversa qualità e del diverso grado delle sanzioni, ond'essa risulta. Ed allora, appunto, ci si presentano due altri fondamentali problemi, colla soluzione dei quali chiuderò questa teorica positiva della responsabilità penale.

A) *Quali saranno le varie forme di sanzione sociale, in cui debba esplicarsi quella responsabilità giuridica del cittadino per gli atti antigiuridici da lui compiuti? —*

B) *Quale sarà il criterio per indicare, nei casi speciali, la forma meglio adatta di sanzione sociale ed il grado di essa? —*

Giacchè, come osserva giustamente il Mouton, “ anche risolta la questione primordiale della responsabilità nel senso della scuola positiva (cioè della negazione di ogni responsabilità o colpeabilità morale), quella del diritto di punire e delle sue applicazioni sociali resta tutt'intera „ (1).

67. — A) Cominciando dal primo di questi problemi, è naturale anzitutto l'osservare, che qui si tratta delle forme di sanzione *legale*, giacchè quelle di sanzione *estraleale* (opinione pubblica, conseguenze economiche naturali, sanzione religiosa, sanzione interna della coscienza) per quanto siano efficacissimi, perchè spontanei, ausiliari della conservazione sociale, e tendano sempre più, alcune di esse, ad aumentare la loro intensità ed estensione, tuttavia non entrano propriamente nella scienza giuridica, che è il nostro obbiettivo, sebbene esse debbano poi entrare nei calcoli di quella sociologia pratica a cui chiede una guida il sapiente legislatore. È questa sociologia pratica criminale, che dovrebbe, coi tedeschi, chiamarsi “ politica criminale „ (Kriminalpolitik) e della quale mi occuperò nella conclusione di questo libro; giacchè malamente alcuni critici nostri hanno pensato che la sociologia criminale, quale

(1) MOUTON, *Le devoir de punir*, Paris 1887, pag. 12.



noi l'intendiamo (cioè lo studio del delitto come fenomeno naturale e sociale anzichè fenomeno puramente ed astrattamente giuridico, e quindi il diritto criminale e penale rinnovato dal metodo positivo) altro non sia o non debba essere che l'arte pratica della politica criminale, ben separata dalla scienza dei delitti e delle pene.

È invece, prima di ogni pratico adattamento amministrativo, nell'indicazione sistematica di quelle varie forme di reazione sociale contro le azioni individuali antiggiuridiche, che sta il compito della sociologia criminale ossia della scienza relativa alle leggi della sicurezza sociale. Ed è in questa ricerca, che deve rispondere a tutta la varietà dei fatti quotidiani, che rifulge la eccellenza del metodo positivo propugnato dalla nuova scuola; pel quale, invece di sillogizzare sui reati, in sè, come enti giuridici astratti, si osservano i fatti vivi e parlanti, come fenomeni naturali, compiuti da individui, che presentano speciali e diversi caratteri fisiopsicologici, e in un dato ambiente fisico-sociale.

Orbene, a questo proposito, già fino dai suoi primordii, la scuola criminale positiva può vantarsi di due grandi benemerenze, che sono due veri progressi verso la mèta ultima di un migliore e più sicuro svolgimento della vita sociale.

Fino ad ora, infatti, la scuola classica, per effetto di quel ragionamento — secondo cui il delitto essendo un effetto della volontà abusante della propria libertà, si doveva esclusivamente impedire o rintuzzare con una sanzione penale che si dirigesse alla stessa volontà, e d'altra parte riaffermasse il diritto violato e ristabilisse la tranquillità menomata — fino ad ora la scuola classica aveva ristretta la funzione della difesa sociale al solo ed esclusivo ministero penale o repressivo.

E, per effetto, anche della storica reazione contro l'arbitrio medievale, i criminalisti classici più puri, e molti anche degli intermedii, insistono fortemente sulla esclusione di ogni altro mezzo di difesa sociale dai delitti, che non siano le vere e proprie *pene*; ed ammettono quindi che da una parte i mezzi *preventivi*, e dall'altra i mezzi repressivi contro i delinquenti *pazzi* possano essere tutt'al più aiuti secondari e neanche di vera indole giuridica, appunto perchè, si dice, gli uni troppo ostili ai sacri diritti della persona e troppo favorevoli agli abusi esorbitanti del potere sociale, e gli altri troppo indipendenti dal criterio della colpa morale, senza di cui non è possibile la pena.



E tutti poi i criminalisti classici accennano appena, quando pure vi accennano, ai mezzi *civili* o *riparatorii*, come strumenti di difesa sociale contro azioni antigiuridiche di carattere criminoso, perchè essi ammettono una sostanziale differenza fra diritto civile e penale, riconoscendo tutt'al più che il risarcimento civile dei danni sia una conseguenza accessoria, d'interesse privato (ed in pratica quasi affatto trascurata) del delitto, come di un qualunque rapporto contrattuale, dopo la prima e principalissima conseguenza di esso, e solo di interesse pubblico, che è la pena; come si rileva, ad esempio, dalle stesse espressioni dell'articolo 1 del nostro Codice di procedura penale (1).

Orbene qui appunto sta la prima benemerenza della scuola positiva, la quale insiste invece sulla necessità pratica, suffragata dalla razionalità teorica, di riunire in un sistema solo tutti i differenti mezzi di preservazione, di cui la società può disporre contro le azioni antigiuridiche: e quindi, anzichè separare quasi irrevocabilmente i mezzi civili dai mezzi penali, i mezzi preventivi dai repressivi, i mezzi difensivi da quelli punitivi, li coordina e li organizza al comune intento della difesa sociale contro il delitto.

Quanto, infatti, all'affermazione della scuola classica, che tra l'arte del buon governo o di prevenzione e la scienza del ministero penale interceda un abisso, io risposi, invece, ed approvarono gli altri positivisti, che prevenzione e repressione altro non sono, che

---

(1) Fra i classici però, IL BINDING, *Die Normen und ihre Uebertretung*, Leipzig 1872, I, 166 e II ediz. 1889, sostiene pure che fra risarcimento e pena non esiste differenza sostanziale; giacchè egli, sebbene con intendimenti e metodo diversi dalla scuola positiva, sostiene pure che non vi è differenza sostanziale tra lesione di diritto (civile) e violazione di diritto (penale). V. anche BINDING, *Grundriss zu Vorlesungen über das deutsche gemeine Strafrecht*, 1879.

E dopo le insistenze della scuola positiva italiana sulla funzione sociale del risarcimento dei danni, questo argomento è stato molto studiato — in senso positivista — dalla *Unione Internazionale di diritto penale* e persino messo fra i temi dei Congressi penitenziari di Parigi (1895) e Bruxelles (1900).

Ed ora in Francia si diffonde (dal JOSSEMAND) una teoria "oggettiva", della responsabilità civile, che, basandosi sullo stesso concetto della indipendenza dalla *colpa*, che io ho portato nella teorica della responsabilità penale, conferma la ragione comune della responsabilità civile e penale.

V. SALEILLES, *Essai sur une théorie objective de la responsabilité*, Paris 1897; PUGLIESE, *Della responsabilità (civile)*, nella *Riv. di giurispr.*, agosto 1899; ANGIOLINI, *Colpa, risarcimento e pena*, nella *Scuola positiva*, agosto 1899.



due momenti di una sola ed identica funzione, compiuta da un medesimo organo sociale, in vista di un identico scopo. Unico scopo: la conservazione sociale — unico problema: la ricerca dei modi più efficaci e più utili (per la società come per l'individuo) ad ottenerla.

Certo, i criteri sono diversi per l'una e per l'altra; ma la distinzione, non importa separazione. Sarà questione di decidere quale di questi due momenti di una stessa funzione sociale abbia maggiore importanza; questione, che noi già risolvemmo nei capitoli precedenti colla scorta della psicologia e della statistica criminale; ma si dovrà ammettere, che tanto per la prevenzione quanto per la repressione dei reati, il sociologo criminalista dovrà pur sempre ricercarne, nello studio degli stessi fenomeni, le norme fondamentali (1).

Anzi, questo modo di considerare la prevenzione e la repressione è l'unico, che impedisca le esagerazioni nell'un senso o nell'altro.

---

(1) V. MITTERMAIER, *Relazione del codice penale con quello di polizia*, negli *Scritti germanici del Mori*, vol. IV; ZUPPETTA, *Dottrina della punizione e della prevenzione*, Portici 1887; MOHL, *Sistema della giustizia preventiva*, e SEYDEL, *Polizia di sicurezza*, nel *Manuale di economia politica* di SCHÖNBERG, trad. ital. *Bibliot. dell'Economista*, Serie III, vol. XV, disp. 4 e 5; NULLI, *La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia*, nei *Rendic. dell'Istit. Lombardo*, giugno 1885; MARCHETTI, *Teoria generale delle contravvenzioni*, nel *Trattato di diritto penale* di COGLIOLO, Milano 1889, fasc. 13; PUGLIA, *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo*, Torino, 1888, cap. 7-8; LONGHI, *Teoria generale delle contravvenzioni*, nell'*Encicl. giurid. ital.*, 1898 e *Del concetto giuridico di contravvenzione in contrapposto a quello di delitto*, nella *Scuola positiva*, luglio 1898; RANNELLETTI, *Della polizia di sicurezza*, nell'*Archivio giuridico*, 1898, fasc. 3.

Perciò la scuola positiva non ammette quella separazione sostanziale fra delitti e contravvenzioni che tutti i classici ammettono, meno rare eccezioni (tra gli altri il FILOMUSI GUELF, *Enciclopedia giuridica*, III ediz., Napoli 1885). Sono tutte azioni anti-sociali contro cui è o si ritiene necessaria una sanzione penale e non vi è tra delitto e contravvenzione che differenza di grado. Nè vale il dire che nel delitto c'è la violazione dolosa di un diritto e nella contravvenzione c'è il solo pericolo, avendosi piuttosto la violazione colposa di un divieto posto a tutela degli interessi e diritti; giacchè come vi sono dei delitti senza dolo o senza danno (reati colposi, tentati, formali) così vi sono delle contravvenzioni dolose e con danno anche gravissimo.

Tanto è vero che anche il Codice penale italiano mette fra le contravvenzioni molte azioni che sono veri e propri delitti e il Codice penale austriaco ammette che molte azioni possano essere, secondo le circostanze, delitti op-



Data quella separazione assoluta, o (come dissi al n. 40) si bada troppo al ministero repressivo ed allora si giunge, come infatti si è giunti, a vedere soltanto nelle pene i mezzi della difesa giuridica o sociale, cadendo nella facile illusione che, per impedire o diminuire i reati, basti formulare un Codice penale o aggiungervi delle leggi penali eccezionali; o si bada troppo alla prevenzione, ed allora si giunge all'eccesso opposto o di violare realmente, oltre il limite della necessità, il patrimonio, sacro anche per noi, dei diritti individuali, oppure di ritenere assolutamente inutile ed assurda ogni difesa repressiva, come pure accade per prima impressione a chi osserva superficialmente i nuovi dati della sociologia criminale, per es. Owen, Girardin, Wyrouboff, Minzloff ecc. Noi, invece, partendo dallo studio positivo del fenomeno criminoso, diciamo che ad attuare la difesa sociale necessita tanto la prevenzione quanto la repressione, come per la difesa, dalle malattie comuni occorre tanto la profilassi igienica quanto la terapeutica clinica; e soltanto dai risultati appunto dell'antropologia e della statistica criminale stabiliamo come fra i due ordini di mezzi difensivi la prevenzione sociale del delitto abbia e debba avere la maggiore importanza ed utilità, per l'individuo stesso e per la società.

Quanto, poi, all'affermata separazione, anche più recisa, fra mezzi civili o riparatorii e mezzi repressivi, fra diritto civile e diritto penale, io rispondo ancora che essa pure non è positiva. Per questa ragione, che, fra diritto civile e diritto penale non vi è differenza sostanziale: essi, infatti, non erano separati nè distinti nelle primitive fasi dell'evoluzione umana, e vi è perciò un periodo in cui le pene hanno carattere quasi esclusivamente riparatorio o civile. È soltanto col progresso del tempo — che portò uno sviluppo ed una complicazione continua nei fenomeni sociali — che quelle due branche si distinsero, come dopo se ne distinsero il diritto commerciale, amministrativo, costituzionale, internazionale, industriale ecc.;

---

pure contravvenzioni. E sono poi quotidiane le difficoltà nella giurisprudenza pratica per ottenere una separazione precisa fra delitti e contravvenzioni, che non è sempre possibile, perchè non esiste in realtà.

Vedasi FERRI, *La cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni*, nel vol. di *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino 1900, pag. 402; e STOPPATO, *Dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni*, Venezia 1885.

V. pure BERENINI, *La subiettività del reato*, Napoli 1899 (estratto), che parifica i delitti colposi alle contravvenzioni.



ma pur sempre rimanendo due rami di uno stesso tronco, due aspetti di uno stesso ordine di fatti: i fatti giuridici, nel lato normale o civile e nel lato anormale o criminoso. Essi, certamente, si distinguono spiccatamente, ora, nel momento del loro maggiore sviluppo, come un mammifero si distingue da un pesce; ma, nei primordii della loro evoluzione sociale e scientifica, diritto civile e diritto penale sono fundamentalmente identici, come sono identiche, nei loro primordii biologici, quelle che ora sono divenute specie diverse di animali. Per cui fanno opera inutile quei giuristi che si affaticano, per esempio, a cercare un limite reciso, immaginario, assoluto tra la frode civile e la frode criminale, che non esiste in sè, come lo mostra, per esempio, il fatto che molte azioni una volta punite nel Codice penale, ora stanno solo nel Codice civile, e molte che ora sono reati d'azione pubblica diverranno col tempo, come nota il Puglia (1), semplici collisioni civili, massime quando scemerà lo spirito etico-espiatorio, che ora informa il diritto penale. Poichè, infatti, si comprende come per i criminalisti che fondano la responsabilità penale sulla "colpabilità morale", questa sia una profonda ragione di differenza dalla responsabilità civile; ma si comprende, anche, come tolta la differenza sostanziale per l'una e per l'altra responsabilità, indipendenti ambedue da ogni criterio di "colpabilità morale", debba riuscire evidente la necessità logica di non separare, pur distinguendo, mezzi civili da mezzi penali di difesa sociale.

E questa separazione assoluta fra diritto civile e penale non solo affaticò i giuristi in imprese teoriche inconcludenti, ma portò dannose conseguenze pratiche, quando tutti, ponendo un abisso fra le sanzioni civili e quelle penali, tolsero alla società una sorgente feconda di mezzi, efficaci ad impedire nell'autore stesso la ripetizione di atti antigiuridici o criminosi e nei terzi l'imitazione del cattivo esempio. Talchè, secondo la osservazione del Bovio (2), accennata già dal Filangieri (che ho pure ricordata qui, a pag. 302) noi vediamo appunto che nelle società in cui le sanzioni civili sono più

---

(1) PUGLIA, *La psico-fisiologia e l'avvenire della scienza criminale*, nell'*Arch. di psichiatria*, II, I, 1881.

(2) BOVIO, *Saggio critico del diritto penale*, Napoli 1877, parte II, § 4 e per la evoluzione inversa tra giustizia civile e giustizia penale, veggasi pure DURCKHEIM, *De la division du travail pénal*, Paris 1893, pag. 142 e segg.



pronte e facili e giuste, si ha minor bisogno di ricorrere alle sanzioni penali; esempio storico famoso, la insuperata eccellenza del mondo Romano nel diritto civile insieme al minore sviluppo del loro diritto penale. E viceversa, come provarono già statisticamente tra gli altri il De Candolle (1) e lo Zincone (2), quando la giustizia civile è lenta, difficile, costosa, crescono i delitti di violenza privata (3).

Per le quali ragioni, come dissi, la scuola positiva propugna la necessità, teorica e pratica, di organizzare in un solo sistema di strumenti atti alla funzione sociale dell'ordine, i mezzi preventivi e repressivi, civili e penali, di cui la società può giustamente disporre.

Ma una seconda benemerenzza aggiunge a questa la scuola positiva, ed è che essa propone e fa sua, perchè la organizza e la vivifica nel proprio sistema, la proposta di altri mezzi di difesa sociale, che, ripugnando ai principii teorici della scuola classica, furono e sono da essa combattuti come illegittimi. O furono soltanto, alcuni di essi, accettati, come mezzi accessori, con evidente transazione dall'assolutismo di quella scuola, quando erano imposti oramai dalla opinione pubblica, che ne intuì finalmente la grande utilità pratica, e ne vide la buona riuscita presso nazioni, che non avendo a combattere un dottrinarismo criminale molto accreditato e guidate poi dal loro senso pratico, li avevano già attuati. Accenno, cioè, ai manicomii criminali già proposti dai medici legali e dai psichiatri, che furono i precursori indiretti della nuova scuola criminale, ed agli altri provvedimenti di sicurezza sociale, che vengono nel sistema positivo della sociologia criminale, a formare una quarta categoria di strumenti difensivi.

Ed è appunto così che la nuova scuola, per rispondere al problema — quali saranno le varie forme di sanzione sociale, in cui debba esplicarsi la responsabilità giuridica del cittadino — addita

---

(1) DE CANDOLLE, *Sur la statistique des délits*, nella *Biblioth. Univers. de Genève*, 1830.

(2) ZINCONI, *Dell'aumento dei reati*, Caserta 1872.

(3) Per questo, ad esempio, fu riforma sbagliata quella dell'abolizione di molte preture, in Italia, dove esse, nei villaggi lontani e isolati, rappresentano l'unico strumento di giustizia civile e l'unico mezzo di dirimere litigi e vendette. Sarebbe stato molto più saggio ottenere la stessa economia abolendo le 4 Cassazioni civili e parecchie Corti di appello.



quattro forme diverse di reazione sociale contro le azioni anti-giuridiche, che corrispondono a quattro ordini di provvedimenti difensivi.

Il ragionamento astratto, lontanandosi sempre più dal mondo reale, finisce non solo per smarrire il senso della realtà, ma anche per creare delle difficoltà illusorie dove esse invece non esistono; ed è allora che s'impone la necessità di correggere e temperare gli astratti ragionamenti a quella fonte perenne di vita intellettuale, che è l'osservazione chiara e diretta dei fatti quotidiani. E questo vale per il pensatore isolato, come per l'umanità o per le varie generazioni di pensatori, nelle quali il fenomeno assume proporzioni più vaste, ma ripete gli stessi lineamenti. Così è avvenuto che dopo il lungo fantasticare della filosofia metafisica, onde si ebbe sì grande sperpero di meravigliose forze mentali, si è imposta nel nostro secolo la necessità della filosofia positiva, sperimentale, di osservazione, per ritornare alla fonte pura e perenne della realtà delle cose, a cui, per esempio, il pensiero greco, aveva chiesto le sue più geniali intuizioni. Così nella filosofia generale, come nelle singole scienze naturali e sociali.

Così è accaduto, pure, del diritto criminale; che, dal Beccaria in poi seguendo lo slancio meraviglioso dato dal filantropo lombardo, si è innalzato a voli filosofici, certamente ammirandi, ma oramai troppo discosti dalla terrestre realtà; ed innalzandosi sempre più nella linea più marcata, e perciò più facile e più naturale a seguirsi, ma che non era la sola — la linea della punizione dei delitti — ha perduto di vista le altre forme di preservazione sociale contro le azioni anti-giuridiche: e nello stesso campo ristretto della pena si è poi creato delle barriere e delle difficoltà, altrettanto ideali quanto poco positive.

Il criminalista positivo, allora, non ha che un facile segreto per ricondurre la sua scienza ad essere norma vera della vita: il segreto di lasciare le altezze nebulose della filosofia aprioristica, per ritemprarsi alla osservazione limpida dei fatti quotidiani. Ed il criminalista positivo, allora, per sciogliere questo, che parrebbe così arduo problema, delle varie forme di reazione sociale difensiva, non ha che a farsi questa umile domanda: — Un uomo prudente, che, negli attriti continui della vita, voglia preservarsi colle forze proprie dagli urti nocivi alle condizioni di sua esistenza, quali precauzioni e quali difese dovrebbe prendere? —



Non occorre essere un genio, per dare una risposta come questa: — Ecco: io comincierei dal non provocare contro di me la gente che passa, e dal sopprimere o diminuire, fin dove possibile, le tentazioni, per essa, di nuocere alle mie cose o alla mia persona. Se poi qualche sgarbato o maligno mi offendesse, nelle cose o nella persona, cercherei, finchè fossi in tempo, di farlo desistere dall'atto aggressivo o pericoloso, obbligandolo a rimuovere l'anormalità dei nostri rapporti esterni. Se poi giungessi a fatto compiuto, torrei, se fosse ancora in mia facoltà, torrei ogni valore giuridico all'atto da lui compiuto in mio danno. E se anche questo non mi fosse più possibile, obbligherei il mio difensore a riconoscere e riparare, in natura o coll'equivalente universale, il denaro, i danni cagionati alle mie cose od alla mia persona. E qualora mi accorgessi, che questo risarcimento non mi potrebbe dare una guarentigia sufficiente contro la ripetizione dell'attacco per parte dello stesso autore o contro l'imitazione sua da parte dei vicini, io, avendone il potere, infliggerei al mio offensore una restrizione o giuridica o veramente fisica della sua libertà personale, togliendogli per esempio la facoltà di rappresentarmi negli affari civili e commerciali, oppure non chiamandolo come medico o come ingegnere in caso di bisogno, ed anche, nei casi gravi, assicurandomi della sua persona, per un tempo più o meno lungo secondo le circostanze reali e personali. Ma se poi, da ultimo, o la mia esperienza passata, fatta con altri uomini della stessa sua tempra, o l'esperienza più personale fatta altre volte precisamente con lui, mi convincessero che neanche " una buona lezione „ potrà bastare a togliergli la voglia di molestarmi, ed io sarò, senz'altra possibile difesa, esposto continuamente alle sue aggressioni, oh, allora, a casi estremi rimedi estremi: se la necessità assoluta della mia conservazione da un attacco ingiusto ed attuale lo esige perentoriamente, io non esito ad uccidere codesto mio incorreggibile e feroce aggressore; o, se posso altrimenti (chè sempre al mio senso di umanità ripugna l'uccidere un uomo anche per estremo bisogno), guarderei di assicurarmi definitivamente della sua persona, relegandolo in luoghi lontani in cerca di migliore fortuna.

Ragionamento piano e pratico, mi pare: che ognuno di noi può intendere da qualunque uomo di buon senso, sia pure ignorante di Cujaccio e di Carmignani..... Ebbene è questo ragionamento pratico, che il criminalista positivo attribuisce alla Società, come



persona vivente, la quale non solo nella funzione penale ma in ogni altr'ordine di fatti, si regola appunto e provvede alle gravi e complicate necessità dell'esistenza propria, seguendo quelle stesse linee fondamentali, che ogni individuo segue nelle piccole e semplici necessità della propria vita.

Soltanto, com'è naturale, il meccanismo dei provvedimenti sociali è immensamente più complicato; ma ciò non toglie per nulla l'identità fondamentale dello schema dei primi principii e degli scopi prossimi e remoti. Per la semplice ragione che la Società sente, pensa ed opera coi cervelli degli Individui, e segue quindi quelle stesse linee fondamentali, che la natura diede all'organismo pensante degli animali e dell'uomo.

Come un battello a vapore è uno sviluppo, complicatissimo ma identico nelle linee e nei principii fondamentali, di un battello da pescatore o di una piroga australiana; come il bilancio di uno Stato è uno sviluppo, complicatissimo ma identico nello scheletro e nella ragion vitale, dei bilanci di una piccola famiglia; come le istituzioni militari di uno Stato sono uno sviluppo, complicatissimo ma fondamentalmente identico, delle primitive e più naturali difese che l'uomo ha pensate ed attuate contro gli esterni nemici; allo stesso modo tutto il complicato sistema del ministero punitivo di uno Stato non fa che riprodurre o non deve riprodurre che le linee fondamentali della difesa, che ogni uomo prudente adotta per sè e per le cose sue. La complicazione è immensa, e perciò occorrono per le varie funzioni sociali organi specialmente esperti, giacchè chi è buon battelliere alla pesca non è, per ciò solo, buon capitano di bastimento, nè chi è buon amministratore delle cose proprie può essere, per ciò solo, buon amministratore pubblico. Tanto grande questa complicazione, che, per accennarne un solo esempio, quell'operazione che nell'individuo aggredito è un ragionamento rapidissimo, un giudizio desunto lì per lì dalle sensazioni presenti o prossime passate, nella Società invece diviene tutto il tortuoso ingranaggio della procedura penale, la cui struttura ed il cui ultimo risultato, però, altro non sono che quel semplice giudizio individuale di previsione o di accertamento di un fatto pericoloso per parte di un uomo, e della necessità, quindi, o di evitarlo o di toglierne le conseguenze od almeno di impedirne la ripetizione.

Ed ecco appunto, tralasciando il lungo cammino a cui l'idea qui accennata potrebbe condurci, ecco il sistema dei provvedimenti



difensivi, nei quali si concretano positivamente le varie forme di reazione sociale contro le azioni antisociali:

I. *Mezzi preventivi*. — Veramente questi, considerati in astratto potrebbero non ritenersi una forma di sanzione o di reazione, perchè anteriori ai fatti antisociali, che intendono appunto di impedire. Ma, d'altra parte, se si considera che questi mezzi preventivi consistono, da ultimo, in una serie di restrizioni alla attività individuale o sociale, è facile vedere in essi il carattere di vera e propria sanzione, per quanto nella sua forma più indiretta e meno grave. Anche le regole d'igiene, a cui corrispondono nel campo della sociologia criminale i mezzi preventivi, di fronte ai provvedimenti terapeutici o chirurgici sembrano non avere indole di veri rimedi; ma poichè, nell'igiene individuale come in quella sociale, codeste regole sono, in sostanza, altrettante restrizioni, così anche i mezzi di igiene e di medicina preventiva rivestono carattere di rimedi, tendenti all'unico scopo di una conservazione maggiore della salute. Ed è appunto perchè sono rimedi preventivi, impongono cioè una restrizione prima che il male sia comparso o sviluppato, che essi furono sinora molto trascurati, nell'igiene biologica come in quella sociologica, sia perchè a chi deve provvedere più costante perchè più facile riesce la tendenza di aspettare il male per opporvi l'ostacolo, sia perchè agli individui stessi la scarsa dose di previdenza comune fa sembrare troppo grave ogni privazione, lontana ancora dall'imminenza del male.

Questi mezzi preventivi o di igiene sociale si distinguono alla lor volta, secondo il concetto dell'Ellero, in due grandi categorie (1). I provvedimenti di *polizia diretta e prossima* al delitto, che sono i meno utili ed efficaci, perchè mirano soltanto ad impedire il reato, quando già le cause ne sono sviluppate (e perciò hanno indole repressiva o compressiva), e sono tuttavia quelli a cui, per la ragione ora accennata, quasi esclusivamente si è pensato ed avuto ricorso finora, nella scienza e soprattutto nella legislazione. I provvedimenti, in secondo luogo, di *polizia indiretta e remota*, che tendono a togliere od a rendere meno malefiche le cause stesse del reato, e come tali, sin dove estendono la loro efficacia, sono

(1) ELLERO, *Della prevenzione dei crimini*, negli *Opuscoli criminali*, Bologna 1874.



veri e proprii *sostitutivi penali*, com'io li chiamai, perchè " tolto il delitto è tolta al tempo stesso la pena „ (1) come più a lungo trattai nel capitolo precedente.

II. *Mezzi riparatorii*. — Questa forma di reazione o di sanzione sociale, come le altre che rimangono ad accennare, si differenzia dalla prima e più vasta categoria dei mezzi preventivi, perchè essa si esplica soltanto quando già il fatto antigiuridico, l'*injuria*, l'*unrecht*, come torto civile, come contravvenzione o come reato, è già avvenuto. E come tale, quindi, questa forma di sanzione, colle altre successive, ha una potenza medicatrice molto più ristretta: e che si restringe sempre più, per quanto dalla prima sottospecie di mezzi riparatorii si giunge all'ultima forma di sanzione sociale che accennerò fra poco. I mezzi riparatorii, infatti, si distinguono in tre varietà distinte: la rimozione dello stato antigiuridico — la nullità degli effetti dell'atto antigiuridico — il risarcimento dei danni arrecati da questo atto; poichè, verificatosi un atto antigiuridico, il primo e più naturale ed efficace rimedio si è di impedirne la prosecuzione e di rimuoverne la persistenza; che se questo non è più possibile, non rimane che togliere ogni valore giuridico agli effetti di questi atti, se essi non abbiano ancora esaurita la loro efficacia; o, finalmente, obbligare l'agente e, per esso, il suo patrimonio, al risarcimento dei danni recati, quando già quegli effetti siansi verificati.

Mezzi riparatorii, adunque, che si dovranno impiegare, o come provvedimenti principali o come sanzioni accessorie, secondo i caratteri fisio-psicologici ed il valore economico dell'agente e dell'atto, in tutte le azioni antigiuridiche, anche se non veramente criminose, perchè semplicemente colpose e di sola negligenza.

Il corpo sociale reagisce contro ogni atto, che rivesta carattere di antisocialità. Ma possono essere diversi i gradi di questa antisocialità. O si tratta di azioni semplicemente antisociali, perchè dannose agli *interessi* dei cittadini *uti singuli* o collettivamente, ed allora bastano le sanzioni extralegali, che già accennai. O queste azioni divengono realmente antigiuridiche perchè violano i *diritti*

---

(1) TURATI, *Sulle critiche alla nuova scuola Antropologica criminale*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, II, 3.



dei cittadini, ed allora occorrono le sanzioni legali (1); che però si fermano al primo grado di mezzi riparatorii o di sanzioni civili, se l'atto antiggiuridico non assume carattere veramente criminoso, cioè indicante una maggiore e speciale temibilità di chi lo compie o per il dolo o per le condizioni psicopatologiche, onde fu determinato. Oppure questo atto riveste natura di vera criminalità ed allora occorrono le ulteriori sanzioni, più propriamente dette penali o repressive ed anche le estreme od eliminative.

Ogni atto antisociale, dunque, provoca una forma di sanzione, adeguata all'indole sua e dell'agente. Donde si vede che non solo, per la scuola positiva, non c'è più ragione di separare le cosiddette contravvenzioni di polizia dai veri e propri reati, ma neanche i torti civili dai torti penali. Ed è questo l'unico modo razionale di sottrarre alle sanzioni strettamente repressive alcune azioni, che, per quanto antisociali ed antiggiuridiche, non sono però veramente criminose, come i reati colposi e certi reati, anche dolosi ma d'indole speciale, come adulteri, duelli ecc.; ai quali appunto noi riteniamo doversi opporre dei mezzi riparatorii ad esclusione od, almeno, in precedenza dei mezzi penali. Ed è così, ancora, che mentre la scuola classica cancella ogni responsabilità *morale* e quindi anche *sociale*, nelle azioni commesse anche con colpa lievissima (sebbene alcuni criminalisti facciano per questa un'eccezione nel caso di omicidio ed il Carrara, pur mantenendo in questo l'irresponsabilità, propugni tuttavia l'obbligo del risarcimento civile) noi invece allarghiamo il più possibile la responsabilità sociale, che in questi casi, antiggiuridici ma non criminali, si manifesta sotto forma di riparazione del torto.

III. *Mezzi repressivi*. — Questi sono alcune delle pene temporanee, ora accolte nei Codici penali e degne di essere conservate: come,

---

(1) Veramente, anche la distinzione fra *interesse* e *diritto* è molto relativa ed è, come direbbe il DE FALCO (*Discorso del 3 gennaio 1884*, pag. 23), "esiguo confine di facile trapasso".

Qui si parla dei casi spiccati di maggiore e più profonda distinzione fra semplice *interesse* e vero e proprio *diritto*; questo fornito di sanzione legale, quello no; ma non si esclude, naturalmente, che nei casi intermedi la distinzione sia molto relativa.

V. anche PORRO, *Gli obblighi legali e le loro sanzioni*, nel *Monitore dei Tribunali*, 1893.



per esempio, la detenzione nelle carceri, le colonie agricole per adulti e minorenni, l'esilio locale, la multa commutabile colle giornate di lavoro, la sospensione dell'esercizio di una carica o professione liberale. E questi mezzi repressivi dovrebbero essere sempre temporanei ma, per regola, a tempo indeterminato (come vedremo nel capitolo seguente) e adoperati contro i delitti e delinquenti minori, di cui, basta rendere improbabile la recidiva, perchè non sono di grande pericolo sociale per la loro poca gravità e per il carattere meno temibile di chi li commette.

IV. *Mezzi eliminativi.* — I quali tendono a rendere affatto impossibile la recidiva e si dovranno usare contro le azioni più criminose e pericolose (criminalità atavica) sia per la loro gravità (omicidi qualificati, stupri violenti, incendi, ecc.) sia per il carattere degli individui che le commettono (delinquenti nati, o pazzi, o abituali). Questi mezzi e queste forme di sanzione avranno lo scopo di espellere dal corpo sociale gli elementi non assimilabili, che sarebbero un continuo pericolo, e saranno diversi secondo i differenti caratteri fisiopsicologici dei delinquenti, vale a dire, esclusa la pena di morte, i manicomi criminali e le colonie agricole.

Tali adunque, le varie forme di sanzione, delle quali la categoria dei mezzi preventivi ho svolto praticamente nel capitolo precedente (a proposito dei *sostitutivi penali*) e delle altre svolgerò gli ordinamenti pratici nel capitolo seguente. Ma esse frattanto, anche solo in questo accenno, ci servono per dimostrare come noi intendiamo la scienza regolatrice della funzione sociale *difensiva* o *preservativa*, e non soltanto *punitiva*, come si dice comunemente: dal primo e più lontano e indiretto provvedimento di igiene sociale, per una scala ascendente di reazioni, fino all'ultima e perpetua eliminazione dell'individuo assolutamente e irrimediabilmente inadatto alla vita sociale (per idiozia intellettuale o morale). Vale a dire, per riprendere il paragone della medicina biologica, anche nella medicina sociologica le grandi classi di provvedimenti igienici (mezzi preventivi) e discipline terapeutiche (mezzi riparatorii e repressivi) e di operazioni chirurgiche (mezzi eliminativi) costituiscono l'armamentario, onde la società può provvedere alla permanente necessità della propria conservazione.



## VII.

68. *B.* Le condizioni dell'atto, dell'agente, della società. Il diritto violato, i motivi determinanti, la categoria antropologica del delinquente. Esempio pratico. — 69. Il tentativo e la complicità. — 70. Il bizantinismo classico e la giustizia secondo i positivisti.

68. — *B.* Abbiamo risolto così il primo di quei due problemi finali, in cui si sviluppa e si completa l'idea elementare della responsabilità; quali siano, cioè, le varie forme di sanzione sociale, in cui debba esplicarsi la responsabilità del cittadino per gli atti antigiuridici da lui compiuti.

E rimane quindi il secondo di quei problemi, che abbiamo formulato così: — *Quale sarà il criterio per indicare, nei casi speciali, la forma meglio adatta di sanzione sociale ed il grado di essa?* —

È questa, come si vede la parte tecnico-giuridica della sociologia criminale, che dei criteri generali, abbozzati finora, deve rendere possibile l'applicazione varia e precisa alle molteplici necessità della vita quotidiana. Ed è questa la parte nuova, che deve contrapporsi alla rete dei principii aprioristici, onde la scienza classica ha regolato finora l'esercizio pratico del diritto penale, con una continua distillazione e sublimazione di norme astratte, che invano si affaticarono i legislatori di formulare nei loro codici ed i magistrati di adattare ai fatti umani palpitanti.

Non è possibile però nello stretto margine di questo capitolo, svolgere minutamente le nuove teoriche positive, sia perchè nel capitolo seguente ne riparlerò dal punto di vista delle riforme pratiche e sia soprattutto perchè questa parte più tecnicamente giuridica fu già splendidamente trattata da altri positivisti.

A proposito infatti di queste norme misuratrici della difesa sociale, la scuola positiva si è affermata, fino dai primordii, con un lavoro del Garofalo (1); che se non comprende tutto intero il

---

(1) GAROFALO, *Di un criterio positivo della penalità*, Napoli 1880; già contenuto in un articolo di *Studi recenti sulla penalità*, pubblicato fin dall'ottobre 1878 nel *Giornale napolitano di filosofia e lettere*, subito dopo la II edizione dell'*Uomo delinquente* di LOMBROSO, e la mia *Teorica dell'imputabilità*.



presente problema, contiene però l'affermazione di una norma positiva, che annunciata dal Garofalo, quando appena s'intravedevano i primi albori della nuova scuola, era tuttavia un'intuizione felicissima, sempre meglio riconfermata dalle nuove ricerche, pietra angolare del nuovo edificio scientifico.

Ai criteri del danno, del dolo, del dovere violato, della spinta criminosa e via dicendo, che, più o meno vicini alla realtà e più o meno coerentemente seguiti dai giuristi e dai legislatori, avevano finora regolata l'attribuzione delle varie pene ai vari delitti, il Garofalo contrapponeva invece la *temibilità del delinquente*, come norma suprema della maggiore o minore severità nella repressione.

Dato che la pena non deve essere il castigo di una colpa morale, ma soltanto un mezzo di difesa sociale dai delitti futuri, coi tre modi di efficacia preventiva, che i giuristi tedeschi, il Bentham ed altri denotano col nome di prevenzione *speciale* (contro la ripetizione degli attacchi da parte del delinquente) di prevenzione *generale* (contro l'imitazione del delitto per parte dei mali inclinati) e di prevenzione *indiretta* (come incoraggiamento degli onesti e ravvivamento dell'avversione al delitto); dato questo, è naturale il dire che la pena, ossia la difesa sociale, si deve commisurare a quel pericolo futuro, che il delitto commesso lascia ragionevolmente determinare, per l'allarme destato e per la diversa sua riproducibilità, in quelle date circostanze di tempo e di luogo.

A questo criterio poi della *temibilità*, il Garofalo nella *Criminologia* (II ediz. 1891) ha aggiunto quello dell'*adattabilità del delinquente* all'ambiente sociale, stabilendo la norma che " il mezzo penale deve essere determinato dalla possibilità di adattamento del reo, cioè a dire dell'esame delle condizioni di esistenza nelle quali può presumersi ch'egli cessi di essere temibile „ (p. 330). E vi ha aggiunto poi un sistema completo di penalità, che parmi però, abbia bisogno di essere completato, soprattutto nei suoi criteri direttivi.

Preme infatti di notare come questo criterio della temibilità ed adattabilità del delinquente, mentre è una norma positiva ed incrollabile, non basta però da solo al problema, che dobbiamo risolvere.

Anzitutto, come si vede, questo criterio si riferisce ai soli mezzi di difesa sociale che riguardano il delitto già avvenuto, e soprattutto ai mezzi poc'anzi chiamati repressivi ed eliminativi: resta quindi al di fuori di esso tutta la branca dei mezzi *preventivi*.



In secondo luogo, anche come norma dei mezzi riparatorii, repressivi ed eliminativi, il criterio della temibilità ed adattabilità del delinquente è sempre un concetto generale, che farà da bussola al giurista, al legislatore, al magistrato, ma che ha bisogno di dati più precisi per seguire i vari atteggiamenti dei fatti quotidiani, anche tenendo conto della classificazione dei delinquenti in rapporto ai mezzi difensivi contro di essi, fatta a questo scopo dal Garofalo nelle seguenti categorie (secondo me non complete nè sistematiche): — grandi malfattori assassini — delinquenti violenti od impulsivi mossi da sentimenti egoaltruisti — casi in cui è sufficiente la riparazione — speciali atti crudeli e sevizie — fanciulli sanguinari — ladri, frodatori e falsari — delitti speciali, che richiedono eccezionalmente le pene carcerarie (1).

Ed allora io credo di poter delineare così la soluzione del problema in esame.

Sono due le ricerche da fare: I, quale forma di sanzione sociale ossia di mezzi difensivi convenga meglio nei vari casi — II, per ogni singolo autore di un atto antigiuridico o criminoso, già avvenuto, determinato il mezzo difensivo corrispondente, in quale grado si dovrà questo applicare?

Il criterio della temibilità ed adattabilità del delinquente, risponde, e solo in via generica, soltanto a questa seconda domanda. Quanto alla prima, che trascende veramente i limiti di una teoria giuridica della responsabilità per i delitti compiuti e rientra nel vasto campo della difesa sociale contro i delitti non solo avvenuti ma soprattutto possibili, sono appunto i dati della nuova sociologia criminale che possono offrirne la soluzione. E sono appunto le conclusioni dai dati dell'antropologia, della psicologia e della statistica criminale che devono dirci quale sia la forza specifica, da una parte, degli impulsi e degli atti antigiuridici o criminosi, e dall'altra dei vari mezzi difensivi, che sono in potere della società. Così, è dalla conclusione massima della antropologia e della psicologia criminale che il delinquente — anzichè essere un tipo unico, quasi algebrico, di uomo come gli altri, quale era ed è supposto dalla scienza e dalla legislazione classica — presenta invece diverse varietà antropologiche per caratteri organici e psichici, con

---

(1) GAROFALO, *Criminologia*, II ediz. Torino 1891, parte III, cap. 4.



diversa potenza di attività antisociale: è da questa conclusione, che il sociologo ed il legislatore trarranno la norma per adattare alle varie categorie di delinquenti i vari mezzi di difesa sociale. Per esempio: i mezzi eliminativi ai più pericolosi delinquenti nati e delinquenti pazzi, pericolo permanente per la società degli onesti; i mezzi repressivi temporanei ed i mezzi riparatorii ai delinquenti d'occasione e per impeto di passione. E così, è dalla conclusione massima della statistica criminale, essere le pene un rimedio di efficacia molto limitata contro i delitti, che il sociologo ed il legislatore ritrarranno la norma essenziale della preminenza assoluta da darsi, non solo a chiacchiere come si fece finora, ma colla pratica quotidiana della vita, ai mezzi preventivi, indiretti sopra ogni altro strumento di difesa sociale.

Resta la seconda domanda, relativa al grado di responsabilità giuridica per ciascun delinquente e delitto giudicato. E per questo io credo, che tenuto per guida il criterio della temibilità ed adattabilità del delinquente, esso si debba applicare ai singoli casi colle due norme positive e complementari: della qualità più o meno antisociale dell'atto — in rapporto alla qualità più o meno antisociale dell'agente.

Come dice il Blanchemanche " l'atto delittuoso non deve essere tenuto in conto che come uno dei mezzi per determinare l'anomalia del delinquente; ma è secondo questa che l'estensione della repressione deve essere misurata „ (1).

La prima di queste norme, già accennata anche dal Garofalo, risulta secondo me da due elementi: l'elemento del *delitto violato*, che già la scuola classica ha propugnato, ma con assolutismo esclu-

---

(1) BLANCHEMANCHE, *Des principes de la responsabilité pénale* nel Palais, Bruxelles, 1889, pag. 216.

Il CARNEVALE (*L'arbitrio del giudice nell'applicazione della pena*, nella *Riv. pen.*, ag. 98, pag. 130) dice che ritenere il delitto come uno dei sintomi per giudicare il delinquente, ma non il solo oggetto del giudizio penale, significa punire un uomo non per quello che ha fatto ma per quello che sarebbe capace di fare, e se ne mostra scandalizzato... come se questo non succedesse anche ora nella giustizia penale!

Noi vogliamo soltanto rendere più sistematico questo criterio della potenza offensiva del delinquente, così come nella pazzia il delirio passato si cura non solo per sè quanto in vista delle possibili ricadute.

Del resto tutta la sapienza critica del Carnevale si riduce a dire che di



sivo, appunto per la classificazione dei reati e che noi accettiamo, vivificandolo e completandolo nell'insieme de' nostri dati positivi; e l'elemento dei *motivi determinanti* all'azione, che sono per me uno dei principii massimi nella teorica positiva della responsabilità giuridica.

La seconda di queste norme, che è un'induzione positiva da me portata nella sociologia criminale, fin da quando feci un esame critico dell'*Uomo delinquente* di Lombroso (1), e che fu poi concordemente accettata dai seguaci della scuola positiva, si riduce in sostanza alle *varie categorie de' delinquenti*, per rispetto alla genesi individuale e sociale del delitto, secondo i dati dell'antropologia e della psicologia criminale.

Di queste due norme fondamentali, avendo già parlato ampiamente della classificazione dei delinquenti nel capitolo I, sarà necessario aggiungere qualche parola soltanto per quella dei motivi determinanti all'azione, che è l'unica idea positiva da me data nella II parte del libro "sulla teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio", (1878).

Se ogni deliberazione volitiva ed ogni azione umana non è che la risultante necessaria dei motivi, che in quel momento sono presenti ed agiscono sulla coscienza individuale, è evidente che il carattere ed il valore di ogni azione umana saranno dati appunto dai motivi che l'hanno determinata. E l'esperienza quotidiana lo dimostra, quando noi giudichiamo in opposta maniera due atti, esternamente identici, se sappiamo che sono mossi da opposte intenzioni (2).

---

questo criterio antropologico (potenza offensiva nel delinquente) il giudice farà pur bene a tener conto,... ma però con parsimonia e discrezione..... eclettica.

E così, press'a poco il VACCARO, *Psicologia e proced. penale*, nell'*Antologia giuridica*, ag. 1896.

Ed è una tesi analoga a quella di chi sostiene che si può fare dell'antropologia criminale..... spiritualista; come sostengono l'abate DE BAETS (*Actes Congr. anthr. crim.*, Genève 1897), e ANDRADE (*Antropologia criminal espiritualista*, Madrid 1899).

(1) Nell'*Archivio di psichiatria ecc.*, 1880, I, 472.

(2) Basta questa considerazione pratica ad eliminare le obbiezioni che il BRUSA (*Sul nuovo positivismo nella giustizia penale*, Torino 1887, pag. 57 e segg.) fa al criterio della temibilità del delinquente, dicendo che nel giudizio penale



Senonchè, la innovazione, che io portai colla teorica dei motivi determinanti, consiste soprattutto nell'avere sostituito al criterio *quantitativo*, cui si era sempre attenuta la scuola classica nello studiare i rapporti fra le passioni e il delitto (parlando di passioni più o meno veementi), il criterio *qualitativo* della antisocialità od antiggiuridicità dei motivi determinanti all'azione, oppure della loro socialità o giuridicità (1).

La reazione sociale difensiva in tanto si esplica contro un atto qualsiasi, in quanto questo, come vedemmo parlando del delitto naturale, sia un attacco od un'offesa alle condizioni di esistenza sociale: sia cioè un atto anti-sociale.

Ma l'antisocialità di un atto non consiste nella sua materialità esteriore: sibbene nell'animo che lo muove, nel motivo che l'ha determinato.

È quindi soltanto nella *qualità* sociale od antisociale dei motivi determinanti, che si può avere un criterio per adottare ad ogni singolo caso la forma speciale di sanzione, come è nella *qualità* dei motivi determinanti che si ha il criterio fondamentale per la distinzione fra criminalità atavica e criminalità evolutiva.

Però, al criterio dei motivi determinanti vennero fatte talune critiche, la risposta alle quali gioverà a precisarlo e chiarirlo sempre più.

Si disse che la distinzione fra motivi sociali ed antisociali, legittimi ed illegittimi, morali ed immorali, giuridici ed antiggiuridici è troppo vaga per essere presa a norma di giudizio delle azioni umane.

Il Magri, accettando il criterio dei motivi e rispondendo a questa critica, dice che sono antiggiuridici quei motivi che " tendono ad

tutto si limita a provare il fatto in sè ed ogni altra ricerca sulla " moralità del caso „ o sulla temibilità dell'agente è da escludersi.

E le fedine criminali del giudicabile perchè si richiedono allora, anche adesso, nei giudizi penali?

Al Brusa e ad altri rispose benissimo, su questo argomento, il SETTI, *L'azione penale privata e la scuola positiva*, nella *Riv. carc.*, 1888, XVIII, fasc. 5°.

(1) Così, per esempio, anche ora il VON BURI (*Questioni d'imputabilità*, nella *Rivista penale*, aprile 1898, pag. 338) ripete contro questa teorica l'obbiezione *quantitativa* che " il motivo del fatto più lieve può essere più grave del motivo che ha causato il fatto più grave „: senza vedere la mia distinzione *qualitativa* dei motivi.



impedire o negare l'affermazione delle unità sociali „ (1). Ma è più esatto e completo il dire che sono antisociali quei motivi, che sono contrari alle condizioni di esistenza sociale, in ciascun momento storico per ciascun gruppo collettivo. Sicchè può accadere che un motivo antisociale presso un popolo civile non lo sia presso una tribù selvaggia, come per es. l'uccisione dei genitori a causa della loro vecchiaia o di un bambino perchè sia nato terzo nel matrimonio, che sarebbero presso di noi omicidii brutali, e sono invece l'adempimento di un dovere morale nell'isola di Sumatra o presso gli Australiani, dove la scarsità delle sussistenze impone tutt'altre regole di moralità e di diritto, per le diverse condizioni di esistenza sociale.

E si comprende così, come le diverse espressioni di motivi sociali od antisociali, legittimi od illegittimi, morali od immorali, pravi o non pravi, disonoranti o no, ignobili o no, motivi giuridici o antigiuridici, se possono rappresentare diversi punti di vista, più o meno generali, da cui i motivi stessi vengono qualificati, tutte però si comprendono nella corrispondenza o nella opposizione alle condizioni di esistenza sociale (così negli individui come nella intera società) giudicata secondo la coscienza comune di ciascun tempo e luogo.

Una critica più precisa fu mossa dal Fioretti, il quale sostenne “ la impossibilità di considerare i motivi coscienti dell'azione come criterio assoluto della imputabilità „ (2).

Ma le obbiezioni del Fioretti, esatte in sè come osservazione psicologica, non valgono però contro il criterio dei motivi determinanti, perchè, anzitutto, egli si riferisce alle “ azioni abituali quotidiane „ che noi compiamo senza motivi coscienti, quasi automaticamente. E sta bene per le azioni indifferenti: ma il deliberare e commettere un delitto, per quanto lieve, non può considerarsi come un'azione non motivata, nel senso che si compia senza pensarne le ragioni determinanti, nemmeno in un delinquente abituale; giacchè questi ci penserà, nella maggior parte dei casi, se non altro per prendere le precauzioni onde non essere scoperto. Un delitto non può essere commesso incoscientemente che da un delinquente pazzo ed allora appunto è il solo caso in cui il cri-

(1) MAGRI, *Nuova teoria generale della criminalità*, Pisa 1891, pag. 288.

(2) *Archivio di psych. e scienze penali*, 1886, VII, 234.



terio dei motivi non si applica, come già dissi nella II edizione e spiegherò fra poco. In secondo luogo, il Fioretti dà alla parola " motivi „ un significato troppo ristretto, prendendola soltanto come sinonimo di " ragionamento „ o di " elemento cogitativo „ dell'azione; mentre nei motivi bisogna comprendere invece, ed hanno anzi maggiore importanza dell'elemento cogitativo od intellettuale, i sentimenti dell'individuo che agisce, che saranno più o meno coscienti ed avvertiti, ma che non cessano per questo di essere i determinanti principali dell'azione. E d'altra parte se anche ci possono essere dei delitti, oltre le azioni di abitudine quotidiana, commessi senza motivi *coscienti*, ciò non basta a distruggere il valore di questo criterio psicologico della sanzione sociale, giacchè anche allora il delitto si può giudicare come determinato, quando non consti il contrario, dai motivi che per solito lo accompagnano, sia secondo l'esperienza comune, sia secondo il carattere dell'agente, che è l'altro criterio inseparabile da quello dei motivi.

Giacchè appunto non bisogna criticare la norma dei motivi determinanti, come se dovesse essere l'*unico* criterio di responsabilità; mentre essa va sempre giudicata in rapporto alla personalità del delinquente, secondo la categoria a cui esso appartenga. Sta bene che se uno ci saluta per la strada noi rispondiamo col saluto, senza pensarci, quasi automaticamente: ma ciò non toglie che il nostro atto non si possa giudicare come determinato dal motivo sociale della cortesia, per quanto a questa non abbiamo pensato in modo cosciente prima di compierlo. Così se un ladro abituale, quasi senza pensarci ossia senza il motivo *cosciente* del lucro indebito (che può essere un caso eccezionale) passando dinanzi ad una vetrina aperta ruba ciò che vi è esposto, non per questo non si potrà giudicare il suo atto come determinato da un motivo antisociale ... quando non consti positivamente di un motivo cosciente contrario (per es. la miseria, la pietà ecc.) nel qual caso si avrebbe la conferma della regola da me indicata.

Ma le critiche più numerose al criterio dei motivi determinanti furono mosse dal Dorado Montero, nel suo saggio veramente completo e molto favorevole, sulla " antropologia criminale in Italia „ (1).

---

(1) DORADO MONTERO, *La antropologia criminal in Italia*, Madrid 1890, pagina 32 e segg.



Egli approva il criterio generale della temibilità del delinquente, ma crede che la norma dei motivi determinanti sia in contraddizione con esso, per le seguenti ragioni: I, " Perchè la *intenzione* è soltanto un *indice* di ciò che il delinquente può fare e probabilmente farà nel futuro, cioè della sua temibilità; ma essa non è la causa di questa temibilità „. — II, perchè il criterio della *intenzione* è un ritorno a quei principii di libertà morale o almeno di integrità dell'*intelligenza* che la scuola positiva intende escludere. — III, e perciò essa rappresenta un residuo delle antiche teorie, trasportando la colpeabilità morale dalla volontà all'*intenzione*. — IV, perchè i motivi possono essere gli stessi in una persona che li conosce e in una che li ignori e tuttavia essere egualmente forti; per esempio nel delinquente pazzo e nel delinquente nato. — V, perchè la qualità dei motivi come giudizio dell'azione suppone o che l'agente possa dominarli ed allora si ritorna al liberismo classico, oppure se esso ne è determinato, punire quello che sa ciò che sta per fare più di quello che non lo sa, è cosa iniqua. — VI, perchè se è ingiusto usare due pesi e due misure, sarà ingiusto per alcuni delinquenti tener conto dei motivi determinanti e per altri (i pazzi) no, dato che la reazione sociale difensiva sia identica per tutti. — VII, perchè questo criterio dei motivi determinanti contraddice ad altri dati della psicologia criminale e specialmente a ciò che il Ferri dice " sul momento deliberativo negli omicidi pazzi „ (*Arch. psych.*, 1886 e nell'*Omicidio*, Torino 1895, parte II). — VIII, infine, perchè i motivi determinanti possono talvolta non rappresentare il fondo proprio del carattere di chi delinque, ma soltanto una parte superficiale o transitoria di esso.

Queste critiche partono tutte da un incompleto od equivoco apprezzamento del criterio dei motivi determinanti. È evidente infatti, prima di tutto, che il Dorado Montero, come già il Fioretti, intende per motivi la sola *intenzione*, cioè gli elementi *intellettuali* della deliberazione e dimentica invece che per motivi, in psicologia, si intendono tutte le condizioni psichiche che agiscono in quel dato momento, e quindi anche e soprattutto i sentimenti, che, come dissi più volte, sono anzi i determinanti fondamentali delle azioni umane, siano essi coscienti od inconsci, ma rilevabili sempre dalle circostanze dell'atto e dal carattere dell'agente, di cui essi sono l'indice e l'effetto più intimo e più profondo. Giacchè l'altro equivoco sta appunto nel dimenticare che il criterio dei motivi deter-



minanti non è una regola astratta ed isolata, ma va invece sempre applicato *in rapporto ed insieme al carattere del delinquente*, cioè al criterio della categoria antropologica, cui esso dimostra di appartenere coll'atto compiuto e coi precedenti suoi, dai quali si hanno tutti i mezzi di diagnosi fisio-psicologica, che già la scienza adopera nel caso delle perizie pei delinquenti pazzi e che, come vedremo nel capitolo seguente, dovranno essere di uso comune per tutti i delinquenti, nella procedura penale ispirata a criteri positivi.

Bastano questi schiarimenti per dimostrare come non reggano le critiche del Dorado Montero.

Non è dunque che i motivi, intellettuali e sentimentali, siano indicatori e non causa della temibilità e riadattabilità sociale del delinquente, mentre è evidente che l'atto esterno per sè solo e nemmeno in rapporto al carattere dell'agente può bastare al giudizio sulla responsabilità penale. Questa infatti si verifica quando la società sente la necessità di reagire per difendersi, vale a dire quando la società si trova colpita da un atto antisociale, che ne lede le condizioni di esistenza. E per giudicare se l'atto è antisociale non bastano nè l'atto in sè nè il carattere dell'agente, ma occorre insieme rilevare da quali motivi fu determinato; giacchè è evidente che per esempio un atto di legittima difesa compiuto anche da un uomo, già condannato altra volta per reato di sangue, non diviene per questo un delitto punibile, cioè un atto antisociale ed anti-giuridico, se si prova che realmente ed esclusivamente per legittima difesa esso è stato compiuto.

E così cadono le altre critiche, per cui il criterio dei motivi determinanti si accusa di essere un ritorno od un residuo delle teorie classiche sulla libertà morale o integrità dell'intelligenza, perchè altro è dire che le condizioni psicologiche dell'agente siano la ragione e la condizione della responsabilità (morale) e ben altro è dire, come facciamo noi, che esse sono invece un criterio per adattare all'offesa la difesa, ossia la forma più opportuna di responsabilità, che sempre esiste indipendentemente da quelle condizioni. Sarebbe come dire che il medico, perchè nega il libero arbitrio, non debba tener conto se il veleno fu ingoiato dal suo cliente per errore o invece a scopo suicida: certo che urge subito e sempre dare il contravveleno, ma poi ben diversa sarà la cura ulteriore se trattasi di suicidio tentato o di errore. Egualmente ap-



pena un uomo è ucciso da un altro uomo, ciò che urge è l'affermazione dell'autorità sociale coll'arresto e l'interrogatorio dell'omicida: ma il provvedimento definitivo sarà ben diverso secondo che esso sia stato determinato ad uccidere dalla legittima difesa o piuttosto dalla cupidigia, dalla vendetta, dall'amore, ecc.

Le obiezioni però che non vengono rimosse da questi schiarimenti sull'indole dei motivi, son quelle relative alla mia affermazione, che se il delinquente è pazzo allora è inutile tener conto dei motivi determinanti e basta la pazzia per giustificare la sanzione sociale sotto forma di manicomio criminale.

Anzitutto nel confronto fra delinquente affetto da una forma clinica di pazzia e gli altri delinquenti, non si tratta, come dice il Dorado Montero, se i motivi siano egualmente forti nell'uno o negli altri, o siano coscienti oppur no, nè si tratta quindi di vedere se sia ingiusto od iniquo tenerne conto per gli uni e per l'altro no. Ripeto che il criterio dei motivi non deve servire come ragione della responsabilità od irresponsabilità del delinquente, nel qual caso soltanto sarebbero giuste quelle critiche; ma sibbene e solo come criterio di adattamento della forma di reazione sociale all'azione antisociale, e quindi come criterio di diagnosi psicologica e non di giustizia astratta.

Ora se l'autore di un omicidio, di un furto, di un incendio, ecc., si trova che è affetto da una forma clinica e comune di pazzia, la diagnosi psicologica, dal punto di vista della difesa sociale, è già fatta e non occorrono altri criteri: sebbene in certi casi i motivi determinanti possano anche servire come sintomi, fra gli altri, per diagnosticare la speciale forma di alienazione mentale, quando per esempio essi dipendano da allucinazione, idea fissa ecc.; ed in questo senso appunto io mi occupai del "momento deliberativo negli omicidi pazzi". Se quindi quel pazzo abbia anche ucciso per uno scopo delirante di legittima difesa (come nella paranoia o delirio di persecuzione), questo, nei rapporti della difesa sociale, non ha importanza apprezzabile di fronte alla constatata pazzia, che ne fa un individuo inadatto alla vita sociale e pericoloso in sommo grado.

La difficoltà però potrebbe presentarsi nel caso, eccezionalissimo, di un pazzo che agisse realmente in condizioni di legittima difesa da un'ingiusta aggressione o in istato di necessità. Ma allora, se il motivo determinante potrà avere influenza pel giudice penale,



siccome però la constatata pazzia indurrà pur sempre la reclusione dell'alienato, così tutta la differenza potrà essere fra la reclusione in un manicomio comune anzichè in un manicomio criminale. Questo caso eccezionalissimo non basta però ad eliminare l'importanza positiva della qualità dei motivi sociali od antisociali, come criterio concorrente di adattamento della reazione sociale all'azione individuale, che è poi sempre l'unica ragione vera e positiva dell'impunità nei tre casi di collisione giuridica (comando, legittima difesa, stato di necessità).

Come si sa, i criminalisti classici, in questi casi di collisione giuridica, dopo di avere escogitato diverse formule, per giustificare l'impunità, quali la "collisione di uffici", la "perturbazione dell'animo", l' "invincibilità degli impulsi", si fermarono poi alla solita "mancanza di libertà", compreso il Carrara, che però aveva, in una monografia speciale, assegnata la vera ragione nella "cessazione del diritto di punire nella società". Ma questa "mancanza di libertà" è però un ripiego insostenibile, perchè non vi è alcuna impossibilità psicologica a che un ingiustamente aggredito o in istato di necessità preferisca la perdita del proprio diritto alla violazione, per quanto giusta, del diritto altrui e perchè poi non si saprebbe spiegare come la libertà morale sia soppressa dal timore di una ingiusta aggressione e non per esempio dal furore della vendetta, e perchè infine la legittima difesa non è una scusa, ma rappresenta invece l'esercizio di un diritto. E come tale la considera la scuola positiva, appunto per il criterio dei motivi giuridici e sociali, determinanti (1). E così dicasi di chi eseguisce una disposizione della legge od obbedisce al legittimo comando del superiore e di chi sopprime l'altrui diritto per uno stato di necessità e cioè per il motivo della propria od altrui conservazione, altrimenti non attuabile (2).

(1) FIORETTI-ZERBOGLIO, *La legittima difesa*, II ediz., Torino 1894.

(2) Come esempio tipico dell'influenza, anche ora, di questo criterio positivo dei motivi determinanti nella giurisprudenza penale, è caratteristica la sentenza 1° luglio 1891 (Ric. P. M. contro Bianchi ed altri) della Cassazione di Roma, est. De Cesare che dichiarò: "non commette reato di furto chi, per liberare sè ed altri che assiderati versano in pericolo di vita, si appropria la cosa altrui per soccorrerli e salvarli". E la Corte dice giustamente: "La ragione prima, che rende punibile l'appropriazione della cosa altrui *invito domino*, trova la sua base nella nota massima morale *nemo locupletari debet cum aliena*



Finalmente a questo criterio dei motivi determinanti fu fatta un'ultima obbiezione sulla loro possibile prova. Come si farà, dicesi, a provare quale fu realmente il motivo che determinò l'agente?

Ma è facile rispondere, non solo che la difficoltà della prova non dimostrerebbe, al caso, l'erroneità del principio, giacchè sempre nel mondo giuridico e sociale ciò che non si prova è come se non esistesse (*in jure idem est non esse et non apparere*); ma soprattutto poi perchè la prova dei motivi determinanti, desunta dalle circostanze dell'atto e dal carattere dell'agente, non presenta maggiori difficoltà di quelle che si abbiano anche ora, colle teorie classiche della responsabilità morale, per provare la cosiddetta libertà della volontà o dell'intelligenza, e il dolo o la colpa. Chè anzi, è col determinismo psicologico, dimostrante l'indissolubile rapporto fra le azioni umane ed i loro motivi determinanti, nella psicologia scientifica come nell'esperienza quotidiana, che questa prova riescirà

---

*jactura*. Ma quando non si è avuto il pensiero di trarre profitto ma unicamente di soccorrere altrui e sottrarli con quel fatto da sicura ed immediata morte; quando in un momento supremo per liberare parecchi cittadini, che assiderati versano in pericolo di vita, si ricorre all'appropriazione dell'altrui cosa, che può liberarli, non si commette furto. Quei generosi che col proprio pericolo si aprirono una via tra la neve, onde soccorrere i diseredati dalla fortuna, avendo gli abbienti ogni soccorso esaurito, non possono dirsi ladri. Essi non per propria utilità (ecco il motivo egoistico, antisociale), ma costretti dalla necessità di salvare altri da un pericolo grave ed imminente (ecco il motivo altruistico, sociale) al quale non avevano dato causa e che non potevano altrimenti evitare (ecco altri motivi sociali), s'impadronirono della cosa altrui. (Cassazione Unica, 16 settembre 1891).

Così nel 1898 ebbero molta eco anche nel giornalismo italiano due sentenze del Tribunale di Château Thierry, colle quali si assolsero dall'imputazione di furto e di vagabondaggio individui che si trovavano in istato di necessità (non disciplinato nel codice penale francese e proposto in un progetto di legge Millerand, nel 1898) per fame l'uno e per disoccupazione incolpevole, l'altro.

V. LAPIE, *La justice par l'État*, Paris 1899, cap. VI.

Del resto, fra gli altri, il codice penale spagnuolo riconosce pure, nel caso di legittima difesa, questo criterio dei motivi determinanti quando all'art. 8, n° 6 dispone: " Non delinque e perciò va esente da responsabilità penale, chi agisce in difesa della persona o dei diritti di un estraneo, sempre che vi sia aggressione illegittima e necessità razionale del mezzo impiegato per impedirla o respingerla e sempre che il difensore non sia mosso da vendetta, risentimento o altro motivo illegittimo ».



più logica e sicura, che non nell'ipotesi del libero arbitrio e relativa responsabilità morale (1).

Talchè, per dimostrare con un esempio tipico l'applicazione di questi criteri concorrenti (diritto violato — motivi determinanti — categoria antropologica del delinquente) noi possiamo partire da questo fatto: — un uomo morto. Fatto, che determina una grave commozione nella società (per la gravità del diritto soppresso o violato) e ne provoca quindi un'adeguata reazione.

Allora, quest'uomo è morto di malattia oppure è stato ucciso? — Nel primo caso, il fatto non interessa l'ordine giuridico e la reazione sociale resta nel campo estralegale, dei sentimenti, dell'opinione pubblica, delle conseguenze economiche naturali. — Nel secondo caso, il fatto può interessare l'ordine giuridico ossia la pubblica e privata sicurezza, ed allora la società reagisce con ulteriori ricerche.

Da chi e come fu ucciso quell'uomo? Da un infortunio, indipendente affatto dall'opera di altro uomo, come un fulmine, l'incontro di una belva e via dicendo, oppure fu ucciso in seguito all'opera di un altro uomo? — Nel primo caso siamo ancora nell'ordine

(1) Il criterio dei motivi determinanti è stato svolto ed applicato, in senso positivista, dal FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*, Torino 1893 e *I motivi determinanti e la legittima difesa*, nella *Scuola positiva*, 1894, pag. 150 e *I motivi psicologici del reato nella legislazione penale comparata*, nell'*Archivio giuridico*, 1896, vol. LVI; LISZT, *Die psycholog. Grundlagen der Kriminalpolitik*, nello *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1896, XVI, 477 (riass. in *Arch.psich.*, XVIII, pag. 314); BONANNO, *Il delinquente per passione*, Torino 1896; ALIMENA, *Limiti e modificatori dell'imputabilità*, vol. III, Torino 1899, pag. 256 e segg. Con intendimenti eclettici si è pure occupato di questa teorica il CONTI, *I motivi a delinquere e il Cod. pen. ital.*, nel *Suppl. alla Riv. penale*, 1866-97, disp. 27-28 e *Ancora dei moventi a delinquere*, nella *Riv. carcer.*, 1° ott. 1897 e *Nuove ricerche intorno ai moventi a delinquere*, nella *Riv. pen.*, nov. 1898. V. pure PECORARO, *Tentativo di una teorica dei moventi a delinquere*, nel *Circolo giuridico*, aprile-giugno 1895; STOOS, *Das Motiv im Entwurf z. ein. Schweizer. Strafgesetzb.*, nella *Revue pénale suisse*, 1896, fasc. 3; GARÇON, *Les peines non déshonorantes*, nella *Revue pénit.*, giugno 1896 e l'inchiesta successiva, tra cui la risposta del VIDAL (*Ibidem*, genn. 1897, pag. 156) riconosce che quella distinzione è fondata sulla mia teorica dei motivi determinanti. KRANZ, *Das Motiv*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrecht.*, 1897, XVII, 467.

Il CORSI, *Le passioni nel delitto e nei delinquenti*, Firenze 1893, applicò (senza citarmi) la mia distinzione fra passioni sociali e antisociali.



extragiuridico e non tocca le nostre questioni criminali: nel secondo caso invece ci interessa e ci determina ad altre ricerche, in cui oltre l'atto entra in scena l'attore o l'agente.

L'uccisore, anzitutto, era in condizioni psicologiche normali o patologiche? Era sano di mente o pazzo?

Se era pazzo, ciò basta, come ho spiegato dianzi, per determinare una sanzione difensiva sotto forma di mezzo eliminativo.

Ma se non era affetto da una forma clinica e comune di pazzia, quali sono i motivi che lo determinarono all'uccisione? Anzitutto, questi motivi erano legittimi od illegittimi, sociali od antisociali? Nel primo caso, il fatto perde ancora la qualità antigiuridica e rientra nel numero delle *pauperies*, degli infortunii, non dei delitti: l'uccisore eseguiva la legge od agiva per legittima difesa. Vi è il fatto materiale, non il fatto antigiuridico: vi è soppressione, ma non violazione di un diritto.

Ma se i motivi erano antisociali e quindi l'atto riveste carattere antigiuridico o criminoso, bisogna stabilire allora per quanto essi fossero antisociali e soprattutto poi studiare l'uccisore e determinare a quale categoria antropologica egli appartenga. I motivi erano sommamente antisociali (la vendetta, la cupidigia, ecc.), e l'uccisore è un delinquente nato, incorreggibile; inutile ogni altro arzigogolo sulla sua colpeabilità ed imputabilità morale, occorre il mezzo eliminativo. I motivi erano meno antisociali (imprudenza, onore offeso, amore contrastato, ecc.), e l'uccisore è soltanto uno sbadato pericoloso o un delinquente d'occasione o per impeto di passione ed allora, col sussidio di tutte le particolarità del processo, che meglio determinino la fisionomia dell'atto e dell'agente, potranno bastare i mezzi riparatorii (nel caso di sola imprudenza o in quelli di impeto veemente di passione in uomo onesto, vero tipo del delinquente per passione) o i mezzi riparatorii insieme ai mezzi repressivi (omicida d'occasione).

69. — Tale adunque l'atteggiarsi dei criterii di giuridica responsabilità, secondo la scuola positiva, nel caso tipico di un omicidio (e lo stesso ragionamento vale per ogni altro reato) consumato e commesso da un solo agente. Ma allora vi sono due altri ordini di esempi: da una parte, i casi di reato non consumato (o tentato o mancato) commesso da uno solo — e dall'altra i casi di reato (o consumato o tentato o mancato) commesso da più persone.



Ed allora nuovi criteri si aggiungono, nuove induzioni per quelle teoriche del tentativo e della complicità, nelle quali la scuola classica ha dato nuova prova della sua incertezza e del suo dottrinarismo.

Per la teorica del tentativo infatti, a parte le controversie fra la teorica oggettiva e la teorica soggettiva, secondo che si basano le conclusioni giuridiche piuttosto sul fatto materiale eseguito dal delinquente o sulle sue intenzioni e conseguente temibilità, manifestate col fatto esterno; a parte le controversie, finora insolute, per separare gli atti preparatorii non punibili dagli atti esecutivi punibili; basta fare due osservazioni. Dopo che il Romagnosi distinse nella esecuzione criminosa la figura del "reato frustrato", si affaticarono i classici ad innalzare teoriche sulla distinzione fra reato tentato e reato mancato..... per poi finire colla conclusione che di esse è meglio che i legislatori non ne tengano conto! Il Carrara infatti in una nota al § 43 del Codice penale germanico (che come altri codici dei paesi tedeschi non distingue il reato mancato dal tentato) "loda il legislatore tedesco per avere *affatto abbandonato* la configurazione del reato mancato, la quale se è vera nel punto di vista scientifico, è *così difficile a capirsi dai non giuristi*, che produce nella pratica *insuperabili difficoltà ed ingiustizie*". Ora, senza notare che lo stesso Carrara (*Programma*, § 21) aveva pur detto che "se il legislatore nel dettare le sue proibizioni concalca i precetti scientifici, egli commette un abuso di potere e la sua legge è ingiusta"; è innegabile però che una scuola classica, la quale è condannata a lodare un legislatore per avere "affatto abbandonato", un principio scientifico, che si dice astrattamente vero, ma "produttore in pratica insuperabili difficoltà ed ingiustizie", dà prova evidente di essersi smarrita fra le nubi del più pericoloso bizantinismo. Nè questa ne è la sola prova, per la teorica del tentativo; giacchè un altro classico puro, il Buccellati, è andato anche più in là ed anche nella scienza, oltrechè nella legislazione pratica, ha creduto necessario demolire completamente la teorica del tentativo, egli che accusava di "nichilismo scientifico", la scuola positiva! Infatti il Buccellati nelle sue *Istituzioni di diritto e procedura penale* (Milano, 1884, § 366 e segg.) rilevando le difficoltà delle teorie classiche sugli atti preparatorii e sul reato mancato "a che dunque, esclama, torturare l'ingegno per specificare un'idea che di sua natura è generica? (§ 383). Facciamola



finita con questa teorica del tentativo e concludiamo (§ 370) che il tentativo non sia *come tale* da reprimersi, ma si possa soltanto punire o come "contravvenzione di polizia", o come reato perfetto se l'atto eseguito ne ha già completata una oggettività giuridica (per esempio il tentato omicidio punito come ferimento). Nella prima ipotesi il tentativo appartiene alla polizia e non al diritto penale (a proposito della sostanziale separazione fra contravvenzioni e delitti!) e nella seconda, apparterrà al diritto penale "ma come circostanza aggravante" (§ 371).

Tralascio tutte le obiezioni teoriche e pratiche che si potrebbero fare a questa conclusione e che già furono fatte, secondo i principii della scuola positiva, dal Majno (1). Ma mi limito ad osservare che quando una scuola scientifica dà simili prove di incertezza e di contraddizione fra la teoria e la pratica, fra la scienza e la vita, allora l'albero si giudica dai frutti che dà.

Quanto ai principii della scuola positiva, in fatto di tentativo, è noto che essa sostiene la parificazione del trattamento fra reato mancato e consumato. Nel reato mancato il reo ha fatto tutto ciò che era necessario e che per lui si poteva, in quel caso, per giungere alla consumazione del delitto: ora, se la ragione della difesa sociale ha sua radice nel fatto esterno dell'uomo, perchè con questo solo viene aggredito l'ordine giuridico, come solo col delirio si manifesta la pazzia anche nel pazzo ereditario; la difesa sociale ha però la sua ragione nella temibilità del delinquente, ed è quindi evidente che, nel reato mancato per mero accidente, questa temibilità è dimostrata col fatto pari a quella che è rivelata dal delitto giunto alla sua consumazione. Ed il Carelli aggiungeva anzi, in via generale, che il tentativo si potrebbe dire il vero reato perfetto, essendo affatto accessorio ed accidentale, dal punto di vista della temibilità ed adattabilità del delinquente, che il reato giunga oppure alla sua consumazione. Ed io soggiungo che come la scuola classica di fronte all'ordine giuridico astratto, ha ritenuto che l'essersi il reato *esaurito* (quando cioè il delinquente ha raggiunto anche lo scopo materiale che si proponeva, per esempio la depredazione o l'espilata eredità nell'omicidio, il lucro nel falso, ecc.) è circostanza accessoria di fronte all'essersi il reato *consumato* (cioè avvenuta

(1) MAJNO, nel *Monitore dei tribunali*, 8 novembre 1884.



la violazione del diritto, pubblico o privato, che ne forma l'oggettività giuridica); così la scuola positiva potrebbe ritenere di fronte alla difesa sociale in concreto, che anche l'essersi il reato consumato giuridicamente è circostanza accessoria, dacchè il fatto esterno necessario per determinare la reazione sociale difensiva, basta ad indicare la potenza offensiva dell'agente col solo tentativo di reato, dipendendo spesso da un accidente aleatorio il giungere di questo così alla sua consumazione giuridica come al suo esaurimento materiale.

È anche un fatto però, che spesso la mancata consumazione del reato, dipendendo da un'azione meno energica e maliziosa del delinquente, può essere per sè sola un indizio di minore temibilità e potenza offensiva. E siccome poi nella vita quotidiana e nel sentimento comune l'impressione è sempre molto minore quando il danno materiale non è consumato; così nella teoria del tentativo la scuola positiva si attiene a quella prima regola generale della parificazione fra reato mancato e consumato, e stabilisce col Fioretti che "anche nel tentativo, perchè vi sia reato, occorre che esso abbia eccitata una reazione individuale contro il delinquente che deve necessariamente precedere la reazione sociale".

Purchè poi, sempre si ricordi che anche il tentativo non si deve giudicare in sè e per sè nei suoi rapporti astratti coll'ordine giuridico, come fa la scuola classica, ma sempre deve ritenersi come un criterio concorrente insieme a quello dei motivi determinanti e della categoria antropologica del delinquente. Giacchè è evidente che un tentativo con mezzi inidonei oppure un tentativo di omicidio ha ben altro valore sociale e giuridico, secondo che sia l'opera di un assassino pazzo o nato e per motivi antisociali o l'opera invece di un omicida occasionale o per impeto di passione o per motivo meno illegittimo (1).

---

(1) GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 338 e segg.; FIORETTI, *Note critiche sul tentativo*, nell'*Arch. di psich.*, 1890, XI, 469; PUGLIA, *Il tentativo*, Messina 1884 e *Desistenza dal reato*, nell'*Arch. di psich.*, 1887, VIII, 466; TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890, pag. 462 e segg.; BERENINI, *Il momento consumativo del reato*, nella *Scuola positiva*, genn. 1886; PUGLIA, *Conseguenze dalla nozione positiva del reato*, nell'*Arch. di psich.*, 1898, pag. 419; VIEIRA DE ARAUJO, *Codigo penal comentado*, Bahia 1898, vol. I; DE COSTA LIMA, *Estudos do direito criminal*, Rio Janeiro 1898, pag. 1.



Quanto alla teorica della complicità, nella scuola classica essa ha dato pur luogo al solito bizantinismo di configurazioni astratte fra i partecipi più o meno "corrispettivi", di un reato ed alle solite conseguenze assurde, come nel caso del mandante impunito se il mandatario non accetta o non eseguisce il mandato criminoso o la diminuzione di pena nel mandante se il mandatario compie il reato anche per motivi proprii (art. 63 Cod. pen.). In questo caso, per la scuola classica, la malvagità maggiore del mandatario costituisce un'attenuante pel mandante! come del resto ha già stabilito, colla teorica del concorso di reati, che il fatto d'aver compiuto e di dover rispondere di più delitti costituisce pure una attenuante, giacchè si dà una pena minore della somma totale, anche quando questa sarebbe perfettamente applicabile, e si accorda cioè, come diceva il Majno, "uno sconto del tanto per cento ai grossisti del delitto!": Secondo la scuola positivista a me basta dire che il principio generale in questo caso (come in quello del concorso di reati) dev'essere il seguente: che siccome i delinquenti meno temibili (d'occasione e per passione) hanno per carattere psicologico costante (meno il caso della folla delinquente per impeto di passione) di agire isolatamente, senza complici, e l'inverso invece si verifica tra i delinquenti più pericolosi (nati ed abituali) così la complicità deve costituire per sè sola una circostanza aggravante, come si direbbe colle classiche teorie; o ad ogni modo deve considerarsi non solo, come si fece finora, nel rapporto della parte più o meno efficace presa dai vari associati nell'impresa criminosa, ma soprattutto come carattere distintivo dei delinquenti appartenenti alle categorie più pericolose.

Ma poichè questo mio principio fu svolto, con rigoroso metodo scientifico, dal Sighele, così mi limito a questo accenno, non essendo questo libro destinato a darne un completo sviluppo (1). E soltanto aggiungo essere esatta l'osservazione a questo proposito fatta dall'Angiolini (2) doversi cioè ritenere "circostanza aggravante" per usare il vecchio formulario, la complicità preordi-

---

(1) Vedasi SIGHELE, *La teorica positiva della complicità*, II ediz., Torino 1894; *La folla delinquente*, II ediz., Torino 1895; GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 361 e segg.; ALONGI, *La camorra*, Torino 1890; *La mafia*, Torino 1887.

(2) ANGIOLINI, *La complicità è sempre un aggravante?*, nella *Scuola positiva*,



nata e preparata, che è indice veramente di delinquenza congenita od abituale; mentre questo valore non può essere dato alla complicità improvvisa (nella folla o anche fra poche persone) che è propria dei delinquenti occasionali.

Non solo; ma dal caso tipico di un reato preso isolatamente bisogna passare alla comparazione dei vari reati fra loro: un omicidio, un furto, una grassazione, uno stupro, ecc. e ciascuno poi con peculiari e diverse circostanze, che dando nuova fisionomia all'atto e per esso all'agente, nella sua qualità più o meno antisociale, determinano l'uso comparativo dei vari mezzi ed in varia misura per le diverse categorie di rei, che hanno commessi diversi reati. Cose tutte, ripeto, che non è qui il luogo di esporre, non solo perchè questo libro è soltanto un'introduzione generale allo studio della sociologia criminale; ma soprattutto perchè tutte queste teorie sul tentativo, la complicità, il concorso di reati, ecc., assumono un carattere ed una orientazione radicalmente diversa nella giustizia penale considerata come clinica preservativa del delitto.

Il grado diverso di esecuzione criminale, la diversa partecipazione dei complici e via dicendo, una volta abolita la dosimetria penale, non conservano che il valore di *sintomi* per decretare la *segregazione a tempo indeterminato* (con revisione periodica delle sentenze) dei delinquenti più pericolosi; oppure di criteri concorrenti per fissare il *risarcimento dei danni*, nei casi meno gravi (1).

70. — A me basta, perciò, di avere mostrato come la scuola positiva al contestato ed indefinito criterio della responsabilità morale, come ragione del diritto punitivo o meglio difensivo, non solo sostituisca un criterio positivo, superiore alle soggettive abi-

---

maggio 1896. Distinzione del resto già accennata dal SIGHELE, nella II edizione citata, pag. 143.

Non ne parla invece il CUCHE (*Une théorie nouvelle de la complicité*, Grenoble 1896) che sostiene pure il mio primitivo concetto della complicità come circostanza aggravante, in ogni caso.

(1) Così dicasi per la prescrizione dell'azione penale e della condanna: su cui veggansi ZERBOGLIO, *Della prescrizione*, Torino 1895; DE COSTA LIMA, *Estudos do direito criminal*, Rio Janeiro 1898, pag. 59.

Altrettanto dicasi della revisione delle sentenze, per cui veggasi GAROFALO, *La revisione delle sentenze penali*, nella *Scuola positiva*, 1893, pag. 102, e più avanti al n. 72.



tudini mentali e preoccupazioni filosofiche, qual è il criterio della responsabilità *sociale*; ma abbia poi in questo stesso criterio una base incrollabile, perchè *oggettiva*, e adeguata ai bisogni della vita, perchè desunta dai fatti, onde stabilire l'organismo scientifico dei principii di sociologia criminale. Ne' quali la società che si difende dall'individuo delinquente, da una parte trovi i mezzi necessari alla propria conservazione, ma dall'altra trovi anche i limiti che questa necessità appunto le impone, a guarentigia contemporanea dei diritti suoi e di quelli spettanti alla persona umana.

È così soltanto, che la scienza criminale rinnovata, da una parte evita certi bizantinismi, che ottenebrando sempre più la ricerca della responsabilità, condannano legislatori e giudici a difficoltà inconcludenti quando non siano pericolose, e dall'altra assicura all'individuo ed alla società la vera e pratica giustizia.

Evita bizantinismi: dei quali, per dare un solo esempio eloquente, citerò un brano di una relazione legislativa, che è tuttavia monumento vero di sapienza giuridica, ma che è anche la prova più limpida delle esagerazioni a cui si è spinta la scuola classica di diritto criminale, sia, e questo è il meno, coll'imporre ai poveri legislatori un trattato ponderoso, meglio adatto alla scuola che all'aula legislativa, sia col condurre i principii classici sulla responsabilità penale alle ultime conseguenze più o meno immediate, di una universale limitazione di imputabilità e di una quasi universale impunità dei maggiori delitti.

Parlando della qualifica "*esterna*", che taluni aggiungono alla espressione famosa di *forza irresistibile*, com'era appunto nel progetto Vigliani e nel progetto Savelli, il Ministro Mancini nella sua *Relazione* scrive: "D'altronde la qualificazione *esterna* potrebbe essere causa di incertezze e controversie, perocchè anche alcune alterazioni fisiche ed organiche, quantunque sovente determinate dalla lenta azione di cause morali, potrebbero da alcuni giurati considerarsi come un *impulso interno*, da altri come una *forza esterna alla volontà che delibera*" (1).

Ora dov'è mai la limpidezza viva della realtà, quando un giurista può giungere a questa sottigliezza meravigliosa di concetto hegeliano che l'espressione "*forza esterna*", si possa riferire alla *volontà*; specialmente poi da giurati, che sapranno molte cose ma

---

(1) MANCINI, *Relaz. al cod. pen.*, negli *Atti parlam.*, 1876-1877, pag. 59.



non saranno davvero troppo addentro alla filosofia di Rosmini o di Hegel? Come si può giungere fino a questa immagine di una volontà che sta dentro l'individuo, spirito deliberante, e di una forza, interna pur essa nell'individuo, ma esterna per rapporto a questa volontà, quasi si trattasse dei famosi scatolini di Mefistofele, ficcati l'uno dentro all'altro? Si può meglio dimostrare a quali altezze vertiginose possa giungere un potente ingegno, quando si abbandoni alle proprie astrazioni aprioristiche e non chieda, come noi positivisti chiediamo, alla realtà umile e terrestre la zavorra e la bussola per non smarrirsi nel vuoto infinito?

E non solo, come dicevo, si giunge nella scuola classica a queste astrazioni nebulse, di tanto superiori alla mente pratica de' giurati e de' giudici che dovrebbero applicarle nel labirinto dei fatti quotidiani; ma si arriva davvero alle più pericolose conseguenze sociali, riducendo ad insolubile problema di alta filosofia (come dimostra l'immane fatica dei redattori di codici per trovare una formula generale della irresponsabilità) il determinare la responsabilità per un delitto, che è esso, purtroppo, un fatto concreto. E già questo pericolo delle teorie classiche, di cui ho accennato più sopra le ragioni storiche e logiche, è così evidente e sentito dagli stessi giuristi classici, che nella stessa Relazione, poche righe più in là si cerca di pararne l'accusa, dicendo: " Nè con ciò vogliamo preparare una scusa ai più grandi scellerati, quasichè, come alcuni farneticarono, quanto più immane è il misfatto, tanto minore abbia ad essere la responsabilità del colpevole „.

Fra quelli che " farneticarono „ questa conclusione sono stato anch'io nella *Teorica dell'imputabilità*; dove trovandomi impigliato ancora nel criterio classico della responsabilità *morale*, deducevo ingenuamente (a pag. 503) la vera conseguenza logica delle teorie classiche; perchè se per queste l'uomo in tanto è imputabile per quanto è moralmente libero, ne viene logicamente che nei massimi misfatti, alla massima potenza delle cause impellenti deve rispondere la minima libertà volitiva e quindi la minima o nulla imputabilità. Ragionamento, del resto, che mentre io formulavo recisamente, scoprendo così — allora inconsciamente — la vera indole delle teorie classiche, è poi troppo spesso invocato, più o meno apertamente, sia dai sostenitori teorici della " libertà relativa „ e conseguente " imputabilità relativa „, sia dai pratici nell'applicazione di una errata " forza irresistibile „ ai maggiori delitti, fuori dei



casi in cui essa è una vera realtà umana, nell'impeto di una passione sociale o giuridica.

Ed è così evidente questo sbagliato e pericoloso indirizzo delle teorie classiche e la tendenza opposta della scuola positiva, che oramai, alla continua, progressiva espansione di questa nel mondo scientifico, quale ho documentata nell'Introduzione, si aggiunge una schiera ogni giorno più numerosa di sostenitori delle teorie positive nel mondo pratico dei magistrati, degli avvocati e dei rappresentanti il pubblico ministero (1).

E non solo, come dicevo, la scuola positiva provvede così alle necessità della difesa sociale degli onesti contro i delinquenti, ma rende anche più positiva la vera *giustizia*, avvicinandola alla terrestre realtà dalle altezze nebulse della scienza classica. A questo proposito, infatti, l'ultima fra le solite obiezioni che vengono fatte alle nuove idee, e colla quale chiuderò questo capitolo, è appunto, che noi con questo "meccanismo darvinistico", veniamo a bandire ogni idea di giustizia dal ministero difensivo della società (2).

Il Garofalo a questa accusa ha risposto, che la parola "giustizia", nel diritto penale è "una improprietà di linguaggio" (3); ma mi pare che ciò non basti.

Se per *giustizia* intendiamo — come vedemmo già nel Carrara e com'è nei criminalisti classici, più o meno assolutisti — una missione delegata all'uomo dalla divinità o ad ogni modo la missione etico-religiosa di pesare il bene ed il male e di retribuirlo in proporzione, essa non solo, nella funzione sociale della difesa, è un'improprietà di linguaggio, ma è addirittura un concetto eterogeneo. Ma se per *giustizia* intendiamo l'*unicuique suum tribuere* de' Romani, cioè il cercare e l'applicare un rapporto di convenienza ed utilità sociale, ma tutto relativo ai diversi tempi e luoghi, fra l'azione pericolosa avvenuta ed il mezzo più opportuno per impedirne, nel suo autore e negli altri, la ripetizione: allora la giustizia è e sarà

(1) Basta guardare ai nuovi collaboratori che sempre aumentano dell'*Archivio di psichiatria* e della *Scuola positiva*. E per i rappresentanti del P. M., favorevoli alle nuove idee veggasi LOMBROSO, FERRI, GAROFALO, FIORETTI, *Polemica in difesa della scuola positiva*, Bologna 1886, pag. 173 e segg. e mia *Relazione sui discorsi inaugurali del 1884-85*, nell'*Arch. di psych.*, 1886, VII, 361.

(2) Più recentemente lo ha ripetuto l'eclettico SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898, pag. 7.

(3) GAROFALO, *Di un criterio positivo di penalità*, Napoli 1880, pag. 52.



sempre un carattere essenziale di quella funzione difensiva, pur sempre spoglia di ogni carattere etico-religioso.

A chi dice che la negazione del libero arbitrio rende inutile ed impossibile la legge morale, si può rispondere che la morte per malattia non rende inutili ed impossibili le leggi fondamentali della terapia; e le norme morali restano per quelli che, per la loro tempra organica o psichica, possono ed anzi debbono adattarsi ad esse, come a legge della vita (1). Così a chi dice che escluso il criterio della morale libertà diviene ironia il parlare di giustizia, si può rispondere che la giustizia, nel nostro senso di *giustizia sociale*, è una proporzione da uomo a uomo e da individuo a società, non eterna ed assoluta, ma relativa e variabile, ma pur anche positiva ed umana. Perchè per noi sarebbe ingiusto, cioè socialmente non necessario e dannoso, il punire per esempio chi uccide l'aggressore per legittima difesa oppure il recludere un delinquente d'occasione in un manicomio criminale come il difenderci da un omicida pazzo con una pena pecuniaria (2).

Per cui possiamo dire, che nel sistema della sociologia criminale, i magistrati *giudicano* veramente l'autore di un delitto; non nel senso che essi, transcendendo i limiti della giustizia *umana*, ne scrutino i diversi ed impalpabili gradi di morale responsabilità e a tanto di colpa attribuiscono un tanto di castigo; ma nel senso positivo, che essi ricercano anzitutto le prove, ch'egli veramente abbia commesso quell'azione e stabiliscono poi quale mezzo di difesa sociale ed in che grado sia opportuno, per *quell'uomo* che ha compiuta *quella azione* in quelle date condizioni di *ambiente sociale*.

Talche si vede, anche una volta, come vadano errati coloro, che ci accusano di "statolatria", schiacciante ogni diritto individuale: noi, di fronte all'esagerata prevalenza dei diritti sociali del medio evo e di fronte all'esagerata prevalenza dei diritti individuali, che le tenne dietro nel nostro secolo per generosa reazione, teniamo anzi ad equilibrare, nel campo criminale, i diritti dell'individuo delinquente e quelli della società onesta.

Nulla quindi di meno giustificabile, se non come prima incom-

---

(1) SCHIATTARELLA, *I presupposti del diritto scientifico*, Prelezione. Palermo 1883, pag. 82.

(2) Veggasi sul concetto di giustizia sociale secondo la scuola positiva CARRELLI, *Crimen morbus*, nell'*Arch. di psych.*, 1887.



pleta impressione, dell'accusa mossa alla scuola positiva di disconoscere i diritti dell'umana persona, " facendo del delinquente uno strumento in potere della società „ e affermando " l'individuo fatto per lo Stato e non questo per quello „ (1). Giacchè anzitutto, posta così, la questione è assolutamente mal messa, come osservava il Fioretti (2), poichè fra individuo e società, la quale poi non è che un insieme d'individui, anzichè esistere antagonismo o soggezione non può sussistere che solidarietà materiale e morale.

Ed ecco perchè, da una parte noi diamo alla responsabilità dell'individuo l'unico fondamento positivo della solidarietà appunto, negli utili e negli svantaggi, nei diritti e nei doveri, fra tutti gli associati e l'organismo sociale che ne risulta. E d'altra parte noi imponiamo all'ente collettivo obblighi maggiori e permanenti, a pro degli individui, colla preminenza data alla prevenzione, cioè, al miglioramento dell'ambiente sociale sulla facile e violenta repressione, della quale poi sempre determiniamo le norme di giustizia sociale. Sicchè, la conclusione vera, come dissi altrove, è che mentre il Medio Evo vedeva soltanto il *delinquente* e la scuola classica vide soltanto l'*uomo*, l'indirizzo vero, sperimentale sarà di considerarlo come " *uomo delinquente* „, equilibrando i diritti innegabili dell'uomo, che persistono anche nel delinquente, coi diritti altrettanto innegabili della società degli onesti, minacciata dal delinquente (3).

Sicchè, come diceva il procuratore generale Le Gall, in un discorso inaugurale a Lione: " È possibile avere della giustizia repressiva un concetto più elevato, ma bisogna convenire altresì che non ve n'è di più saldo nei suoi principii nè di più fecondo nei suoi risultati „ (4).

Concludendo: tanto la giustizia penale, come ministero difensivo esercitato dalla società, quanto la scienza regolatrice di questo

(1) POLETTI, *La persona giuridica nella scienza del diritto penale*, Udine 1886, cap. X; DORADO MONTERO, *L'antropologia criminal in Italia*, Madrid 1890, p. 43.

(2) FIORETTI, *Polemica in difesa della scuola positiva*, Bologna 1886, pag. 258 e seguente.

(3) FERRI, *Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara*, Prolusione alla Università di Pisa, nell'*Arch. giuridico*, 1890, XXIV, fasc. 6 (in parte riprodotta nella *N. Antologia*, 16 sett. 99).

(4) LE GALL, *Le droit de punir d'après la science positive*, Lyon 1885, pag. 19.



ministero, hanno sempre ragione di esistere, anche negato il libero arbitrio, per quanto debbano radicalmente cambiare di scopo e di mezzi; come del resto implicitamente si riconosce nella vita quotidiana, quando si fa uso di vere e proprie pene, sia contro i bruti sia contro i bambini, allo scopo di modificarne e regolarne la condotta futura, benchè dichiarati da tutti come privi di ogni libertà morale.

È appunto da questa continua ed universale applicazione dei castighi o delle reazioni dolorose agli atti nocivi o criminosi, che nasce nell'uomo, ed anche nell'animale imperfettamente, l'idea della responsabilità. Essa, come nota lo Stuart Mill (1), e con lui altri psicologi (2), altro non è che l'aspettativa della pena susseguente al reato, prodotta in noi dalla già fatta esperienza di questo legame di successione tra un fatto e l'altro, tra l'azione e la reazione corrispondente; idea, che, direbbe Spencer, viene poi trasmessa ereditariamente e può sembrare anteriore ad ogni esperienza, non solo personale ma anche sociale. Ed aggiungeva Ardigò (3), che l'associazione fra delitto e pena, mentre nel rapporto di successione fa nascere l'idea della responsabilità ossia della sanzione futura, nel rapporto poi della coesistenza produce l'idea della reità, ossia di una qualità inerente ad una data azione.

Abbiamo così superata la difficoltà opposta all'odierno criminalista dalle conclusioni della filosofia positiva; le quali però, obbligandoci a riformare la nostra scienza, per il cimento coi fatti, unica sorgente di verità, non fanno che vivificarla e riviverla; massime nella teorica della responsabilità, che già, come venne formulata finora, contraddice ai dati inoppugnabili del determinismo naturale e quindi alle necessità delle pratiche applicazioni ed è ormai una foglia secca nel grande albero della scienza classica criminale.

---

(1) STUART MILL, *La philosophie de Hamilton*, Paris 1869, chap. 26, pp. 559, 568.

(2) BAIN, *Les émotions et la volonté*, Paris 1885, chap. XV; GUYAU, *La morale anglaise contemporaine*, Paris 1879, pag. 335; SPENCER, *Le basi della morale*, Milano 1881, pag. 138 e segg.; MINZLOFF, *Études sur la criminalité*, nella *Philos. positive*, sept.-déc. 1880.

(3) ARDIGÒ, *La morale dei positivisti*, Milano 1879, pag. 556.



## CAPITOLO QUARTO

### Le riforme pratiche.

I dati dell'antropologia e della statistica criminale, e la conseguente teorica positiva della responsabilità — per quanto ordinati a sistema scientifico soltanto dalla nuova scuola — sono però troppo evidenti e quotidiani, perchè la loro influenza non siasi già fatta sentire, per quanto incompletamente, anche nelle aule giudiziarie e legislative. Certo, con quei dati si tratta di cambiare radicalmente i criteri e gli ingranaggi della giustizia penale; e quindi non è “ strana „ come parve all'Ottolenghi (1) “ la lentezza con cui la scuola di antropologia criminale progredisce nelle applicazioni giuridiche „; poichè non si tratta (come fu per la scuola classica) di riforme parcellari da innestare sul vecchio tronco delle leggi penali e procedurali; ma bisogna giungere ad una nuova orientazione della pubblica coscienza e quindi della coscienza legislativa e giudiziaria nel modo di considerare delitti e delinquenti. Dopo di che, come già abbiamo veduto, questioni tecnicamente giuridiche (per es. sulla responsabilità “ parziale „, sul tentativo, il concorso dei reati, la prescrizione, l'appello, la revisione, ecc.) che ora affaticano e dividono i criminalisti metafisici, perderanno importanza pratica e teorica in una giustizia penale, ispirata ai dati ed alle induzioni della sociologia criminale, col criterio fondamentale della

---

(1) OTTOLENGHI, *Prefazione* al BONANNO, *Il delinquente per passione*, Torino, 1896. — Egli però indicava le ragioni di questo ritardo nella proluzione *Alcuni problemi di antropologia criminale*, Siena 1892, accennando al culto di principii ritenuti intangibili, alla deficienza di senso pratico presso i latini, ed alla scarsa cultura nelle scienze biologiche.



segregazione a tempo indeterminato e con revisione periodica delle sentenze per gli autori delle forme gravi di criminalità atavica.

Malgrado questo, l'infiltrazione dei nuovi dati, e delle loro applicazioni, già si verifica. E poichè della giurisprudenza pratica penale in rapporto ai nuovi dati della sociologia criminale già ho accennato nel capitolo precedente (§ VII), così non è opportuno riparlare (1). Ma è opportuno invece notare come anche la legislazione penale, malgrado le opposizioni della scuola classica scandalizzata, non abbia potuto rimanere estranea al movimento scientifico di osservazione sui delinquenti e sui sistemi penali. Onde il Prins anche recentemente riconosceva che la " scuola antropologico-criminale ha avuto il merito di mostrare l'insufficienza del criterio fondamentale del Codice penale, basato sul tipo convenzionale e astratto del colpevole „ (2). Basterà, per provarlo, ricordarne pochi esempi fra i più notevoli.

Già, oltre un'influenza diretta dei nuovi dati scientifici sulla legislazione, si è verificata anche una influenza indiretta, e non soltanto nel campo ristretto delle leggi penali. Giacchè i legislatori odierni per una parte impressionati dalle rivelazioni delle scienze positive e massime della statistica e della biologia, dell'etnografia e dell'antropologia e per altra parte imbevuti del pregiudizio che io direi dell'artificialismo sociale e politico, furono trascinati ad una vera mania legiferatrice dall'illusione di potere e di dovere essi ad ogni fenomeno nuovamente osservato portare il preteso rimedio di una legge, di un regolamento, o in mancanza d'altro di

---

(1) V. ARABIA, *L'amministrazione della giustizia in Italia*, nella *Scuola positiva*, 31 luglio 1891 e i miei *Studi di giurisprudenza* nel volume di *Difese penali ecc.*, Torino 1899.

Nel *Bulletin de l'Union internat. de droit pénal*, 1893, IV, fasc. 2 (e *Scuola positiva*, sett. 1893) veggansi le relazioni di TARDE, GAROFALO e LISZT, sull' " influenza che le dottrine moderne hanno esercitato sui principii fondamentali del diritto penale „. E nella sua relazione sulle *Applicazioni dell'antr. crim.*, negli *Actes du Congrès anthrop. crim. de Bruxelles*, 1893, pag. 91, il LISZT conclude che " la legislazione penale dell'avvenire dovrà edificarsi sui dati dell'antropologia criminale „.

V. pure FEDOZZI, *Possibili conseguenze del positivismo penale nel sist. del dir. pen. internaz.*, nella *Riv. ital. di sc. giurid.* 1897, XXII, fasc. 2; e, prima di lui, ZERBOGLIO, *Della prescrizione*, Torino 1893, cap. III.

(2) PRINS, *Science pénale et droit positif*, Bruxelles 1899, n. 35.



un articolo di codice penale. Sicchè, come notava lo Spencer in uno dei suoi saggi più geniali, il cittadino è ora avviluppato in una rete inestricabile di leggi, decreti, regolamenti, che lo circondano e lo sorreggono e lo legano già prima della sua nascita e fin dopo la sua morte, da quelli che argutamente il Bordier chiamava " i giardinieri e gli ortopedisti della società, che, inconsci della naturalità delle leggi e dei fenomeni sociali, essi credono invece di poter fabbricare e modellare a loro talento „ (1). Talchè, anche fuori della sociologia criminale, identica è la condizione di cose per ogni parte della vita sociale; dottrinarismo nelle scienze classiche, o politiche o economiche o giuridiche, ed empirismo nelle leggi. Ed ecco perchè nel nostro campo, i difetti pratici e l'impotenza quotidiana, visibili a tutti, degli attuali sistemi penali e di procedura, sono i migliori alleati della scuola positiva; la quale viceversa colle sue proposte di pratiche riforme diffonde e conferma le sue induzioni teoriche.

Mentre, da un altro lato è ormai diventata unanime, in ogni paese, la coscienza di quella che fu detta " decadenza legislativa „ e non è invece che l'effetto transitorio di questo periodo di contrasto fra il dottrinarismo scientifico, lontano dalle realtà della vita, ed il conseguente empirismo legislativo, a cui, secondo me, non rimediarebbero nemmeno i proposti istituti o consigli superiori " per lo studio e le revisioni delle leggi „; utili forse per evitare gli errori e i difetti tecnici, insufficienti però a sanare il difetto organico della legislazione attuale, se questa non chiederà la sua guida alle indagini positive della sociologia (2).

---

(1) SPENCER, *Essais de politique*, Paris 1879, *Trop de lois*, pag. 65 e segg.; BORDIER, *Le vie des sociétés*, Paris 1887, chap. 17; DE GREEF, *Introduction à la sociologie*, II partie, Bruxelles 1889, pagg. 316-317; FULD, *Einfluss der Kriminalstatistik auf Strafgesetzgebung ecc.*, nell'*Archiv f. Strafr.*, Berlin 1885, p. 225.

(2) CARELLI, *Della decadenza legislativa in Italia*, nella *Scuola positiva*, 15 luglio 1891. — E le proposte del CASTORI e PIERANTONI, nella *Giustizia*, Roma 1891, n° 3, 20 e 31.



## I.

71. Influenza dei nuovi dati di biologia e sociologia criminale sulle leggi penali più recenti — (Pene parallele — Circostanze aggravanti e minoranti — Manicomii criminali — Procedure speciali per minorenni delinquenti — Provvedimenti contro i recidivi — Reazione contro le pene carcerarie di breve durata).

71. — Ma venendo all'influenza più direttamente esercitata dai nuovi dati dell'antropologia e statistica criminale, un primo esempio si ha in ciò: che, nelle più recenti legislazioni penali, per esempio nel Codice olandese, fu avanzata ed attuata l'idea di ridurre le pene detentive a due specie; l'una più grave per i reati maggiori e più pericolosi e l'altra più mite, detta detenzione semplice o *custodia honesta* per le trasgressioni di polizia, i reati colposi ed altri delitti non determinati da passioni malvagie (1).

Nei lavori preparatorii del Codice penale italiano il concetto di queste due specie parallele di pene detentive, subordinate alla diversità degli impulsi criminosi, che esisteva in embrione anche nel Codice sardo-italiano del 1859 (reclusione e relegazione) aveva fatto lungo cammino ed era giunto anzi alla sua applicazione, più o meno completa, dalle prime proposte spiegate dal De Foresta alla Commissione del 1866 (2) al primo progetto Zanardelli (1883).

Per tenerci alle sole Relazioni dei ministri proponenti, ne riferirò le parole relative a questo argomento.

“ Come la scienza e l'opinione di illustri scrittori e anco i pareri di molte magistrature suggeriscono di istituire due categorie di pene restrittive della libertà, l'una per coloro che delinquono per perversità d'animo e per premeditati rei propositi, e l'altra per i delinquenti politici o per coloro che furono trascinati al de-

(1) BRUSA, *La detenzione semplice o cosiddetta custodia onesta nei Paesi Bassi*, nella *Riv. Carc.*, X, fasc. 8-9. — E così PESSINA, *Sul secondo quesito del Congresso penitenziario di Stoccolma*, ibidem, VI, pag. 161 e segg.

(2) *Il progetto del Codice penale e di polizia punitiva*, Firenze 1870, vol. I, pag. 160 e segg.



litto da impeto d'ira e da passione di natura improvvisa e non ragionatrice; così si è stimato opportuno di soddisfare a questo voto, istituendo per i primi la reclusione e la prigionia, e per i secondi la relegazione e la detenzione. Le pene della prima specie hanno naturalmente un trattamento più severo. Le seconde sono più miti e si limitano quasi unicamente alla privazione della libertà. Codesta distinzione è razionale ad un tempo ed umana „ (1).

“ Fu savio pensiero della Commissione del 1866 di istituire nel Codice penale due categorie di pene temporanee parallele; le quali, essendo pari nella durata e nella graduazione, fossero però diverse nella natura e nella intensità e destinate le une (le più severe) a quei reati che si commettono per perversità od abbieggezza d'animo, e le altre (le più miti) ai reati politici, ai reati di stampa, e a tutti quei reati non disonoranti, ai quali il colpevole fu trascinato per impeto degli affetti. Non è infatti chi non veda, come, data pure la giustizia di una eguale durata di pena, sarebbe esorbitante il chiudere nello stesso stabilimento penale e sottoporre allo stesso trattamento tanto il ladro, il falsario ed il grassatore, quanto chi per impeto d'ira ferì, o cedendo ad un pregiudizio di onore si battè in duello, o per giusto dolore o per eccesso di difesa commise un omicidio „ (2).

“ Se la scienza e la civiltà moltiplicarono e resero più ardue le condizioni per ottenere una appagante (*sic*) riforma degli istituti penali, civiltà e scienza in pari tempo provvidero ad arricchirci di sempre nuovi e copiosi strumenti di studio e di analisi, la cui mercè (*sic*) si agevola e chiarisce il compito di una savia legislazione. E però, *col valido concorso delle investigazioni psichiatriche ed antropologiche*, il legislatore cerca di avere sufficiente contezza del delinquente e di fissarne il più congruo trattamento... A parte la pena massima dell'ergastolo, le pene detentive ordinarie, escluso ogni carattere infamante, sono classificate nel nuovo Codice penale secondo un concetto più razionale che or non sia: secondo il concetto, cioè, *dell'indole del delinquente desunta dall'impulso a delinquere*... Anche l'attuale disegno pertanto, valendosi del principio suesposto, applica la prigionia ai delitti che derivano da impulso

(1) VIGLIANI, *Relazione sul Codice penale*, Milano 1874, pag. 24.

(2) MANCINI, *Relazione sul Codice penale*, Atti parlamentari, 1876-77, pag. 36.



degradante e la detenzione agli altri delitti. Nella elaborazione del Progetto fu usato il più diligente studio per classificare i vari delitti secondo questo criterio intrinsecamente distintivo; laonde ben può dirsi non essere il reato che segue la pena, ma questa che è subordinata alla natura di quello. Che se, per avventura, questo studio non avesse in tutto corrisposto al suo fine, al difetto rimedierebbe in ogni caso la provvida facoltà, che nel Progetto è consentita al giudice dall'art. 31, di surrogare l'una specie di pena all'altra, secondo il diverso impulso a delinquere „ (1).

Questa disposizione generale dell'art. 31 (che era anche nell'articolo 97 del Progetto Mancini) venne soppressa nelle modificazioni introdotte dal Savelli, cui parve che “ codesto sistema sovvertisse l'intera economia del Codice e tornasse a suo discredito senza nessuna ragionevole utilità... e venisse a sostituire nelle applicazioni del principio il variabile apprezzamento del giudice al criterio costante del legislatore, portando per effetto una disuguaglianza di trattamento degli imputati „ (2).

Questo articolo generico date le condizioni inevitabili di un Codice penale fondato sempre, malgrado questi bagliori di luce positiva, sulle teorie classiche del reato anzichè sullo studio del delinquente, era opportuno, perchè — come aveva già detto il Mancini e come notavano il Pugliese e il Porto (3) combattendo quella soppressione — vi sono i delitti determinati sempre o quasi sempre da impulsi degradanti, ma quelli ancora che possono muovere da impulsi degradanti o non degradanti, sociali od antisociali (per es. l'omicidio). Checchè sia di codesta speciale questione, giova osservare, come disse il Garofalo (4), che quella duplice distinzione avrebbe avuto (quando fosse stata seguita dalla riforma penitenziaria sempre di là da venire) un valore di sola differenza nel regime carcerario, non avendosi nei Progetti alcun accenno alle categorie dei delinquenti e nessuna diversità di trattamento pei

---

(1) ZANARDELLI, *Relazione sul Codice penale*, Roma 1883, pag. 10, 13, 20.

(2) SAVELLI, *Relazione sul Codice penale*, Roma 1883, pag. 15, 16.

(3) PUGLIESE, *A difesa dell'art. 31 del Codice penale Zanardelli*, nella *Rivista di giureprudenza*, 1884, pag. 120; PORTO, *La scuola criminale positiva e il progetto di nuovo Codice*, Verona 1884, pag. 63.

(4) GAROFALO, *Sul progetto di Codice penale*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, IV, 4, pag. 462.



malfattori abituali e d'occasione, eccettuato l'aumento di pena ai ricettatori abituali (art. 384).

Ma giova anche aggiungere, anzitutto, col Precone (1), che se ciò " non soddisfa la scuola positiva di diritto criminale, trascurandosi le varie categorie di delinquenti ed il loro trattamento peculiare, ed affogandosi i motivi determinanti in due linee di soverchio comprensive ed empiriche; è da considerare tuttavia, come, meglio fermato l'indirizzo positivo del giure penale e rinsaldate le idee alla cui fede non s'ha da pretendere di convertir tutti in breve ora, si può cavare da questo innovamento legislativo un lieto presagio di vittoria „.

Invece, sebbene nei progetti Pessina e Tajani fosse anche ripristinata quella facoltà al giudice di adattare l'una o l'altra specie di pena detentiva agli impulsi criminosi, nel secondo progetto Zanardelli (1887), che poi divenne il Codice vigente, tale facoltà fu soppressa, malgrado che nella relazione ministeriale (I, § VII) si ripetessero anche nel 1887, quelle parole del 1883, che " con l'efficace concorso delle investigazioni psichiatriche ed antropologiche il legislatore cerca di avere intima cognizione del reo e di fissarne il più opportuno trattamento „ aggiungendo anzi che " d'altro canto egli trova copiosi ammaestramenti nella sociologia e nella statistica per conoscere bene addentro le forme del reato e le cause che lo producono „.

Forse gli elogi dei positivisti, che ho dianzi citati e che additavano in quella disposizione un raggio di nuova luce, non furono estranei a quella soppressione, che la relazione ministeriale (I, § XXII) giustifica dicendo: " Guardata la cosa astrattamente e nell'aspetto esclusivo dei principii, questa facoltà sarebbe una logica conseguenza delle due pene parallele. Ma, rifacendomi a ponderare la disposizione, indotto a ciò anche dalle critiche che furono fatte alla medesima, dovetti convincermi che, per quanto giusta e razionale, essa riuscirebbe forse pericolosa od impolitica in pratica. Pericolosa, per l'arbitrio lasciato al giudice: impolitica perchè condurrebbe indirettamente all'infamia legale per i condannati alla pena più rigorosa (reclusione), mentre la condanna alla detenzione, che si proclamasse destinata a coloro i quali sono mossi da un

---

(1) PRECONE, *Sul nuovo progetto di Codice penale italiano*, nel *Gravina*, 1884, pag. 27.



impulso generoso o almeno non pravo, verrebbe quasi a glorificare i colpevoli! „.

A parte, che è dottrinarismo, impolitico esso davvero, il non voler tener conto della coscienza pubblica la quale nei casi di impulso meno pravo non nega la pietà o la simpatia per i condannati — per es. nei casi di infanticidio per onore, di duello, di eccesso di difesa, ecc., senza parlare poi dei delitti per movente politico (1); e a parte pure, che tuttavia nella parte speciale del codice ci sono anche dei casi in cui il giudice può dare alternativamente la reclusione o la detenzione, secondo le circostanze personali e reali del delitto, resta ad ogni modo che questo espediente delle due pene parallele è un esempio evidente dell'influenza, per quanto non sistematica e quindi incompleta, dei nuovi dati della sociologia criminale sulle legislazioni recenti, per quanto ispirate sempre alle classiche teorie, malgrado le loro dichiarazioni platoniche a favore delle “ investigazioni psichiatriche e antropologiche e della sociologia e statistica criminale „ (2).

Un altro riconoscimento embrionale e indiretto, di una delle massime conclusioni della scuola positiva — cioè la distinzione delle

---

(1) Dopo le enormi condanne dei tribunali militari nel 1894 e 1898 contro socialisti, repubblicani e clericali col pretesto dei moti popolari in Sicilia e a Milano, la pubblica coscienza si commosse in Italia contro il trattamento carcerario ignobile ed assurdo fatto ai condannati politici, che in tutti i paesi veramente civili sono sottoposti invece ad una disciplina carceraria più mite.

Il nostro regolamento carcerario — in conseguenza delle disposizioni del Codice, proposto e formulato dai cosiddetti *liberali*! — non distingue i condannati politici dagli altri e solo differenzia il regime della reclusione da quello della detenzione. Ma, viceversa, il Codice penale sedicente liberale ha molte volte comminata la reclusione anche a delitti puramente politici ed ha tolto al giudice la facoltà di sostituire la detenzione quando il movente sia politico o scusabile o non disonorevole. Sicchè il movente di questa soppressione delle due pene parallele dell'art. 31 nel secondo progetto Zanardelli fu duplice: non attuare un'innovazione, che pareva una concessione alle teorie positiviste e servire agli intenti reazionari dell'oligarchia dominante, come si è fatto anche coi famigerati art. 247 e 251 del Codice..... liberale.

(2) L'idea delle due pene parallele è stata recentemente ripresa dal GARÇON, *Sur les peines non déshonorantes*, nella *Revue pénit.*, 1896, pag. 830 e segg. e relativa inchiesta sul parere di molti criminalisti (pag. 1099, 1407, e 1897, pag. 144). V. pure SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898, pag. 225 e segg.



varie categorie di delinquenti — si ha nel sistema tenuto da alcuni Codici stranieri e proposto anche nel Progetto Mancini, di enumerare alcune cause minoranti ed aggravanti, comuni a tutti i reati, e che consisterebbero in taluni dei caratteri psicologici dei diversi tipi di delinquenti, come la precedente vita illibata o immorale, la passione onorevole o turpe, il pentimento e la confessione, l'antecedente condanna, ecc. Riconoscimento, tuttavia, altrettanto formale quanto insufficiente di quella verità di fatto, che ad ogni modo va così preparandosi il terreno ad un'applicazione sostanziale e sistematica anche nelle leggi.

Veramente l'ultimo progetto, che poi divenne il Codice penale vigente, non accolse il sistema delle circostanze aggravanti e minoranti, specificate e comuni a tutti i reati, che forse nella pratica poteva essere meno opportuno per essere la legge penale sempre fondata sul criterio della responsabilità morale; ma tuttavia quello stesso Progetto accennò ad un altro riconoscimento della stessa conclusione antropologica. Infatti la Relazione ministeriale (1887, I, § XXII) insistendo su quella "unità della pena", che si dice attuata nel nuovo Codice, ma che viceversa non c'è (poichè esso contiene una varietà di pene, anche solo detentive, di poco inferiore a quella dei codici abrogati) e rispondendo alle giuste osservazioni del Pessina nel suo progetto del 1885 sull' "adattabilità della pena all'indole di coloro che vi soggiacciono e alla malvagità da essi dimostrata coll'azione criminosa", accennava alla "possibilità di distinguere *nel carcere* con apposite classi e categorie *i diversi temperamenti criminali*". Il che, se è assurdo, perchè della varietà dei tipi di delinquenti si può e si deve tener conto, con maggiore utilità individuale e sociale anzitutto nella legge stessa (ed è quindi assurda l'unità della pena) e nella sentenza del giudice e non soltanto nell'ultima esecuzione amministrativa della condanna (individualizzazione legislativa-giudiziaria-amministrativa della pena); prova per altro, una volta di più, come i legislatori odierni non possano più disconoscere nemmeno la importanza di questo dato fondamentale che è la classificazione antropologica dei delinquenti, sostituita al tipo medio astratto, rimasto finora come termine algebrico di applicazione delle teorie classiche e delle disposizioni legislative. Al quale proposito è pur da notare come già la questione della bipartizione dei reati (in delitti e contravvenzioni) o della loro tripartizione (in crimini, delitti e con-



travvenzioni) per la quale tanti fiumi d'inchostro si sparsero nel trentennio di preparazione del Codice penale italiano, se è puramente bizantina in riguardo alla difesa sociale contro il delitto e se è insostenibile scientificamente, perchè nemmeno fra delitti e contravvenzioni esiste differenza assoluta e sostanziale, tuttavia essa è caratteristica sotto un altro riguardo. E cioè mentre prima le leggi fondavano le loro disposizioni sulla classificazione dei reati desunta dal criterio affatto arbitrario ed esterno della pena minacciata (tripartizione) ora sentono la necessità di fondarle su ciò che chiamasi " l'indole stessa dei reati „ (bipartizione); e compiono quindi un passo per giungere alla sola base scientifica e pratica di una classificazione secondo l'indole dei delinquenti, come vedremo più innanzi esponendo il nostro sistema di difesa sociale (1).

Un altro esempio evidente di questa infiltrazione inevitabile delle nuove idee nel campo chiuso delle leggi penali, è dato dalla istituzione dei manicomi criminali, che nata ed applicata nei paesi anglo-sassoni, dove il senso pratico è più forte e meno potente vi è il dottrinarismo delle teorie criminali, va oramai imponendosi a tutti i legislatori e giudici, disorientati fra i nuovi dati della psicologia e psicopatologia criminale e la vecchia teoria della responsabilità morale.

Eguale significato hanno le procedure speciali che in Francia, Belgio, Olanda, ecc. si sono adottate per i minorenni delinquenti, allo scopo di sostituirle all'infamia del giudizio pubblico ed alla corruzione del carcere (2).

Così dicasi delle leggi proposte ed applicate contro il fenomeno sempre più aggravantesi della recidiva, che in qualunque modo si consideri o come effetto di tendenze congenite al delitto o come prodotto della corruzione carceraria e dell'ambiente sociale, o come l'uno e l'altro secondo i casi diversi, non è meno per questo la condanna più severa delle leggi e dei sistemi penali ispirati alle

---

(1) V. sulla necessità che le leggi abbiano per guida " il trattamento ineguale di esseri ineguali „ OLIVIERI, *De la loi pénale dans ses effets et dans ses modes d'application au point de vue de l'anthropologie criminelle*, negli *Actes du II Congrès intern. d'anthrop. crim.*, Lyon 1890, pag. 511.

(2) V. RIVIÈRE, *Exposé comparatif des méthodes adoptées à l'étranger pour la défense des enfants, traduits en justice*, nella *Revue pénitentiaire*, maggio 1899, pag. 726.



classiche teorie e rappresenta pur sempre una vera e propria cancrena dell'organismo sociale (1).

Tali sono pure il significato e la ragione del movimento unanime di reazione, sempre più rinvigoritosi, contro i sistemi cellulari in genere — che io chiamai “una delle aberrazioni del secolo XIX” — e in ispecie contro l'enorme abuso delle pene detentive di breve durata, che in Italia non può non aggravarsi sotto l'impero di un Codice ispirato al criterio che la pena deve “ottenere efficacia più per l'intensità che per la lunga durata”, mentre la riforma penitenziaria (da cui soltanto potrebbe aversi la maggiore intensità) è sempre di là da venire e frattanto si applica... la breve durata: il che non sarebbe male per i delinquenti occasionali e a forme evolutive, ma è pericoloso di fronte ai delinquenti nati o abituali e a forme ataviche di criminalità, come incendio, stupro, assassinio, ecc. Ed il conseguente movimento in favore dei surrogati più o meno efficaci di queste brevi pene detentive (condanna condizionale, lavoro coatto senza detenzione, risarcimento dei danni, arresti in casa, riprensione giudiziale, esilio locale, ecc.) altro non prova se non ancora l'influenza più o meno confessata e più o meno logica dei nuovi dati di biologia e di sociologia criminale sulla legislazione penale contemporanea.

Finalmente un esempio notevole di questa influenza delle nuove idee criminologiche, si ebbe nel progetto di legge presentato nel 1894 alla Camera francese dal deputato Martineau (2). Il Blanc rendendone conto, dice, fra altro, che “bisogna spiritualizzare il Codice”, cioè darvi una importanza maggiore ai motivi determinanti, perchè “l'essenza del delitto non è nell'atto materiale, ma nello stato psichico dell'agente”, e conclude che “non vi sono dei delitti; vi sono soltanto dei delinquenti”. Secondo il progetto Martineau, il Codice penale dovrebbe dare il catalogo delle azioni criminose, ma senza le pene rispettive. La colpevolezza avrebbe otto gradi, a cui corrisponderebbero le pene di morte — i lavori for-

(1) Quanto alla legge — tecnicamente meschina e politicamente subdola — recentemente proposta in Italia, v. FERRI, *Il progetto di legge sui delinquenti recidivi*, nella *Scuola positiva*, marzo 1899. E MANZINI, *La recidiva*, Firenze 1899: libro non privo di valore, ma troppo servilmente untuoso verso i camorristi dispensatori di cattedre, per ingraziarsi i quali si aggrediscono i positivisti, nelle riviste dei quali il Manzini aveva prima chiesta ed ottenuta l'ospitalità scientifica.

(2) BLANC, *Une nouvelle conception du délit*, nella *Nouvelle Revue*, 1° genn. 1894.



zati a vita — i lavori a tempo — la reclusione — il carcere oltre un anno, ecc. Al giurì si chiederebbe in quale grado sia colpevole l'autore del delitto e i magistrati applicherebbero la pena corrispondente. Tentativo di riforma legislativa, che è inane per sè, restando sempre fra il vecchio e il nuovo; ma che meritava di essere ricordato come eloquente "segno dei tempi".

Ma poichè queste riforme pratiche — mentre, innestate così sul vecchio tronco delle teorie classiche dei delitti e delle pene, non rappresentano che espedienti empirici e spostati — fanno parte invece di tutto il nuovo sistema di preservazione sociale dal delitto, proposto dalla scuola positiva; così di esse sarà più opportuno occuparci più innanzi. Qui non importava parlarne se non appunto come esempio eloquente, per una parte, della inevitabile ed innegabile influenza dei nuovi dati di sociologia criminale sulle leggi penali e per altra parte della necessità di abbandonare ormai questa via timida ed infeconda dei ripieghi e delle concessioni, per entrare nella grande strada maestra delle radicali riforme nella procedura e nei sistemi repressivi, che sgorgano vive e feconde dalle nuove indagini scientifiche, per l'attuazione di una migliore difesa sociale contro il delitto, più umana e più efficace ad un tempo (1).

## II.

72. Tre principii generali per le riforme procedurali, secondo la scuola positiva: I. Equilibrio fra diritti individuali e guarentigie sociali. — II. Ufficio proprio del giudizio penale, all'infuori dell'illusoria dosimetria della responsabilità morale. — III. Continuità solidale tra le varie funzioni pratiche di difesa sociale. — 73. Ragione storica ed esempi del primo principio. Le esagerazioni dell'*in dubio pro reo* nelle forme di delinquenza atavica. La revisione dei processi. Le grazie ed amnistie. Il risarcimento dei danni. — 74. Proposte della scuola positiva in senso individualista: l'azione penale popolare, la riparazione degli errori giudiziari, le quote minime della delinquenza.

72. — Infatti, oltre le innovazioni di principii teorici, che lo studio sperimentale dei fenomeni criminosi porta nella scienza dei

(1) Anche il DORADO (*Du droit pénal répressif au droit pénal préventif*, negli *Annales de l'Inst. internat. de sociologie*, Paris 1899, vol. V, pag. 337) ricorda altri esempi di questa influenza indiretta nelle leggi più recenti dei concetti scientifici sulla criminalità, quali le disposizioni sul vagabondaggio ecc.

V. pure STROOSS, *Der Kampf gegen das Verbrechen*, Bern 1894.



delitti e delle pene, per il vincolo stretto che — sul terreno delle fondamentali condizioni economico-sociali — unisce sistemi filosofici, ordinamenti politici, teorie penali e procedura criminale, non sono questi i soli orizzonti schiusi dai nuovi dati delle scienze naturali e sociali. Se dalla scuola positiva si riduce a più stretti confini l'importanza pratica del Codice penale, per una parte si riversa invece maggior luce sulle leggi di procedura e di ordinamento penale, come quelle appunto, che hanno l'ufficio di trasportare " la pena „, cioè i mezzi difensivi in genere, dal campo aereo delle minacce legislative al campo pratico della clinica sociale di preservazione dal morbo criminoso; e per altra parte si impone la necessità di riformare codesti ordinamenti procedurali e repressivi in armonia coi nuovi dati della sociologia criminale.

Infatti, se dallo studio delle leggi psico-sociologiche si deduce che la poca efficacia rimasta alle pene, anzichè nella severità, risiede tutta (oltrechè nell'adattamento alle qualità personali dei condannati) nella prontezza e certezza loro, riesce evidente, che le leggi di procedura acquistano un maggior valore sociale, dipendendo da esse sole quella diversa probabilità di sfuggire alle pene, che è uno dei più potenti fattori psicologici del reato. E che questa regola sia sempre rimasta, in pratica, lettera morta, quantunque ripetuta platonicamente dai criminalisti classici, noi possiamo spiegarlo col pensare appunto alla mancanza di quella base positiva, offerta dalla sociologia criminale, che d'ora innanzi invece, più coll'eloquenza dei fatti che col magistero dei sillogismi, è probabile possa persuadere i legislatori ad occuparsi meno delle riforme penali e molto più di quelle giudiziarie e carcerarie. Anche perchè, come io dissi alla Camera dei deputati, " il Codice penale è il codice per i birbanti; mentre quello di Procedura penale è il codice di garanzia per gli onesti, che sono sottoposti a processo e che non sono ancora riconosciuti birbanti „ (1).

Ecco perchè noi vediamo infatti, che, per esempio in Italia, pubblicato finalmente il nuovo Codice penale, perchè imposto dal desiderio politico di completare con esso l'unità legislativa e dalla necessità storica di far toccare alla scuola classica l'ultima fase,

---

(1) FERRI, *Discorsi parlamentari sul nuovo Codice penale*, Napoli 1889, pag. 7, e nel volume *La negazione del libero arbitrio*, Torino 1900.



della sua formulazione legislativa — sebbene con frequenti transazioni eclettiche e coll'assurdo pericoloso di fondare tutto il Codice sopra un sistema penale, che in pratica non esiste nè si può attuare per l'enorme spesa di almeno 60 milioni — si manifesta ora più viva la coscienza di una necessaria riforma nel Codice di procedura penale.

E così, desunta oramai la ragione fondamentale del ministero punitivo dalla necessità della difesa sociale, con criteri indipendenti dalla cosiddetta libertà morale dell'individuo, e stabilito poi che i delinquenti, non presentando una unità di tipo astratto, vogliono essere studiati secondo la diversa loro inadattabilità all'ambiente, desunta dai fattori naturali del delitto commesso, è necessario che debbano variare altresì le norme della procedura e le istituzioni penitenziarie.

Cominciando dalle leggi di procedura e dovendo qui restringerci a sole considerazioni d'ordine generale, non possiamo trattenerci sopra tutte quelle particolari e tecniche riforme, che già molti giuristi vanno reclamando e che sono estranee tuttavia all'indirizzo nuovo della scienza criminale, quando pure non siano ad esso contrarie per una ulteriore esagerazione a favore dei delinquenti più pericolosi (1).

Le attinenze innovatrici della scuola positiva coll'ordinamento procedurale si possono tutte considerare come dipendenti da questi

---

(1) ZINCONE, *Delle riforme giudiziarie*, Caserta 1879; CASORATI, *Il processo penale e le riforme*, Milano 1881; CESARINI, *Dell'appello in penale e dell'ordinamento della giustizia correzionale*, nella *Riv. penale*, ottobre 1878, luglio 1879; VACCA, *La citazione diretta e la citazione direttissima*, Avellino 1881; MANDUCA, *La procedura penale e la sua evoluzione scientifica*, nella *Rivista di scienze sociali*, Firenze 1883, fasc. 3 segg.; BRUSA, *Sul giurì*, nella *Rivista penale*, marzo 1882; BUCCELLATI, *Il nihilismo e la ragione del diritto penale*, Milano 1882, parte III; CARRARA, *Opuscoli e reminiscenze*; CRIVELLARI, *Il progetto dell'onor. Villa di riforma al processo penale*, nella *Riv. penale*, febbraio 1881. — Oltre agli accenni sparsi nei commenti al codice di procedura del SALUTO, di BORSANI e CASORATI ecc.; v. pure le relazioni parlamentari del deputato RIGHI (Roma 1884), e del senatore COSTA (Roma 1886) sui progetti Tajani di riforma all'ordinamento giudiziario ed alla procedura penale e: DE GIULI, *Riforma giudiziaria*, Novara 1895; LAMBERT, *Note critiche alle riforme della proced. pen. proposte dal Von. Calenda*, Trani 1895; GREGORACI, *Sulle modificazioni al processo penale proposte dal ministro Costa*, nella *Riv. penale*, febr. 1897 e il progetto Costa, ibidem, pag. 199.



tre generali principii: I. Il ristabilimento dell'equilibrio di diritti e guarentigie fra individuo giudicabile e società giudicante, per ovviare alle esagerazioni individualistiche portate dalla scuola classica, secondo le ragioni storiche già accennate e senza distinzione fra delinquenti pericolosi e non pericolosi, atavici ed evolutivi. — II. L'ufficio del giudizio penale non già di constatare il grado di morale responsabilità nel delinquente, ma invece, una volta provatane la reità materiale o responsabilità fisica, di stabilire la forma di preservazione sociale meglio adatta al giudicabile, secondo la categoria antropologica a cui esso appartenga. — III. La continuità solidale nelle varie funzioni pratiche di difesa sociale: dalla polizia giudiziaria alla sentenza ed all'esecuzione di questa.

73. — E poichè questi due ultimi principii saranno svolti più innanzi colla serie di riforme pratiche, che ne dipendono; così gioverà ora limitarsi al primo principio ora indicato, che naturalmente sarà norma suprema anche per queste riforme, ma che frattanto giova rilevare in rapporto ai sistemi classici procedurali.

Come il diritto penale statuyente, dal Beccaria in poi, si svolse tutto per una reazione contro l'empirica ed esagerata severità repressiva del medio-evo, nel senso di una continua diminuzione delle pene; allo stesso modo la procedura penale del nostro secolo è stata ed è una consimile reazione agli abusi medievali del sistema inquisitorio, nel senso di un aumento continuo delle guarentigie individuali contro il potere sociale (1). Ed allora come nel diritto penale, pure accettando i benefici conquistati dalla scuola classica nei limiti dell'equilibrio fra individuo e società, noi crediamo necessario tuttavia arrestarne le soverchie esagerazioni contrarie alla suprema necessità della difesa sociale; così nella procedura penale, pure affermando come conquiste ormai irrevocabili della libertà individuale le più giuste guarentigie affermate, colla prevalenza del sistema accusatorio, nell'ordinamento giudiziario, crediamo tuttavia necessario compiere, anche qui, la nostra missione di equilibrio fra diritti individuali e sociali, rimediando alle soverchie esagerazioni. Queste esagerazioni dipesero dal non avere

---

(1) MAURY, *La législation criminelle sous l'ancien régime*, nella *Revue des deux mondes*, 1° sett., 15 ott. 1877.



la scuola classica distinta la criminalità atavica dalla criminalità evolutiva, portando così per tutte le forme di delinquenza l'estensione di quell'individualismo, che come nei criminalisti classici era determinato dal momento storico di rivoluzione borghese, così avrebbe dovuto anche essere ristretto alle forme di delinquenza evolutiva. Ed in ciò appunto sta la missione pratica della scuola positiva, che se dapprima sembrò cadere nella esagerazione opposta, di considerare tutti i delinquenti come tipi di delinquenza atavica ed antiumana, ora invece ristabilisce meglio l'equilibrio tra diritti individuali e necessità sociali, ammettendo la prevalenza delle guarentigie individualistiche nel trattamento della delinquenza evolutiva e quella invece della preservazione sociale nel trattamento della delinquenza atavica, come ho spiegato al n. 53.

Vediamo frattanto taluni esempi di queste esagerazioni in senso individualista, inaccettabili quando siano estese anche ai delinquenti atavici più irriducibili e pericolosi (1).

La presunzione d'innocenza, e con essa la regola più generale — *in dubio pro reo* —, ha certamente un fondo di verità ed anzi è veramente obbligatoria quando si tratti del periodo preparatorio del giudizio ossia della istruzione processuale, e non si abbiano ancora che semplici supposizioni o indizii contro l'inquisito. Questa presunzione, derivata dalla necessità di considerare sino a prova in contrario come onesto ogni cittadino, ha per sè una base positiva innegabile: che cioè i delinquenti (compresi i non scoperti) sono appunto una minima minoranza di fronte al totale dei cittadini onesti. Essa dunque dovrà valere soltanto per ciò che riguarda la prova materiale del reato, ossia la responsabilità fisica del giudicabile, che neghi d'essere l'autore del fatto incriminato. Ma quando si tratti di reato flagrante o di confessione, altronde confermata, del processato, quella presunzione di

---

(1) V. nello stesso senso (ma con qualche riserva, perchè vi manca la distinzione da me fatta fra delinquenza atavica e delinquenza evolutiva) la introduzione di GAROFALO e CARELLI, al loro volume *Riforma della procedura penale in Italia*, Torino 1889, che contiene un progetto di riforma al Codice di procedura penale secondo i principii della scuola positiva. — V. anche PUGLIESE, *Le procès criminel au point de vue de la sociologie*, Rapport negli *Actes du II Congrès d'anthr. crimin.* Lyon 1890, pag. 106 e POZZOLINI, *L'idea sociale nella procedura penale*, nell'*Archivio giuridico* 1898.



esclusivo favore al giudicabile non mi sembra avere egual forza logica e giuridica. Tanto più, ad esempio, quando il processato non sia delinquente occasionale, caduto per la prima volta o supposto autore di un reato d'occasione (e, più precisamente, di una forma di delinquenza evolutiva), ma sia invece un recidivo, un delinquente per mestiere oppure sia l'autore di un reato che in sè stesso, nei suoi motivi e nelle sue circostanze di fatto, rivela il delinquente nato o pazzo (e, più precisamente, l'autore di una forma di delinquenza atavica) (1). Quando vi è l'evidenza della prova e quando già il processo è passato per la lunga e complicata trafila dell'istruzione, massime nei casi di reati più gravi, o l'accusato è vittima realmente di un errore giudiziario ed allora è certo che (nella massima parte dei casi, e qualche rarissima eccezione non infirma la regola) questo errore risalterà evidente col pubblico dibattimento e non vi sarà bisogno di quella presunzione per guarentire l'innocente, perchè vi saranno le prove; oppure un errore giudiziario non si rivela ed allora questo proviene dall'essere invece la massima probabilità rivolta contro l'accusato, specialmente nei casi in cui gli indizi organici e psichici, offerti dall'antropologia e statistica criminale, concorrano a dimostrarne la reità. I delinquenti stessi, da me interrogati a questo proposito, riconoscono la ragionevolezza invece della presunzione contraria: " Mi hanno condannato senza prove, per la sola capacità — mi diceva un ladro abituale — ed hanno fatto bene; mai più vengono a condannare lei, che non ha mai rubato: e poi se quella volta non si è proprio colpevoli, vada per le altre volte che la facciamo franca e non ci scoprono „. E non di rado, purtroppo, il

---

(1) Mi preme constatare che queste parole — meno le due parentesi — erano anche nella III edizione (1892, pagg. 597-598) e contenevano già dunque, per mio conto, il criterio sostanziale della distinzione fra delinquenza atavica e delinquenza evolutiva, che più tardi soltanto ho formulato più esplicitamente. Il che spiega come queste considerazioni sull'equilibrio fra diritti individuali e guarentigie sociali restino inalterate, anche ora — dopo che le persecuzioni giudiziarie del 1894 e 1898, in Italia, contro gli eterodossi della politica, hanno rimesso in luce maggiore la necessità delle guarentigie individuali contro la prepotenza della classe dominante; necessità, ripeto, che io ho sempre ammessa per le forme di delinquenza, che nella III edizione chiamava in modo generico " occasionale „ e che ora preciso colla denominazione di " delinquenza evolutiva „.



sogghigno ironico dei detenuti più volte recidivi, favoriti o dalle solite circostanze attenuanti o dall'applicazione del minimo della pena, mi faceva ricordare l'ingenuità di quella disposizione legislativa introdotta in uno degli ultimi progetti di Codice penale, per cui quando un individuo fosse sorpreso mentre commetteva un tentativo di reato e non si sapesse a quale fra più delitti volesse giungere, si doveva presumere che tendesse al minore. Disposizione ragionevole certamente nei casi di delinquenti occasionali e per passione; ma ingenua e pericolosa, come regola generale, nei casi frequenti di delinquenti abituali e recidivi.

Questa presunzione di innocenza — illogica quando così assoluta e indistinta — non è infatti che un aforisma giuridico allontanatosi dalla primitiva realtà che lo originava, per quel processo di mummificazione e degenerazione delle *regulae juris*, rilevato dal Salvioli (1) e che non è se non un caso speciale di quell'arresto ideo-emotivo, che il Ferrero metteva a base psicologica dei fenomeni di simbolismo, per cui il segno e la formula si sostituiscono, immobilizzandosi, alla cosa ed all'idea, che ne furono il primo contenuto (2). E per ciò, eliminata questa illogica presunzione in tutti quei casi e negli stadi del giudizio, in cui la realtà stessa delle cose vi contraddice, verrebbe a mancare la base di altre disposizioni procedurali, ad essa ispirate e contrarie davvero alle ragioni più chiare di giustizia e di utilità sociale.

Così, infatti, qual ragione vi è che, malgrado una sentenza di condanna in primo grado, la libertà provvisoria del condannato per una forma atavica di delinquenza debba continuare durante l'appello ed il ricorso in cassazione? Che la presunzione d'innocenza specialmente per le prove della sua responsabilità fisica come autore vero del delitto, debba soccorrerlo durante l'istruzione del processo e anche durante il dibattimento, malgrado le maggiori probabilità in contrario è ammissibile; ma che, anche dopo una sentenza di condanna, si voglia continuare in una presunzione così problematica e pericolosa e scandalosa, davvero non comprendiamo. Ben dice il Garofalo: " S'immagini in che modo possa avere efficacia intimidativa la sentenza di un tribunale che, come la lancia d'Achille, al me-

(1) SALVIOLI, *Gli aforismi giuridici*, nella *Scuola positiva*, 15 agosto 1891.

(2) FERRERO, *I simboli in rapporto alla storia e filosofia del diritto, alla psicologia ed alla sociologia*, Torino 1893.



desimo tempo piaga e risana. Da una parte la condanna, dall'altra la continuazione della libertà del condannato od anche la sua scarcerazione. Il prepotente, che ha percosso brutalmente il suo vicino, l'amante non corrisposto che ha sfregiato il volto di una ragazza, il camorrista che ha minacciato morte sotto una condizione, ritornano liberi e sciolti alle loro case, dopo una illusoria condanna, che essi ben sanno non si eseguirà per lungo tempo, a causa dell'appello, del ricorso in cassazione, fors'anco della domanda di grazia ben raccomandata. Le loro vittime sono lì, indifese, sotto i loro occhi, in loro potere, ed esse forse avranno a pentirsi amaramente d'aver avuto l'inutile coraggio di portare al magistrato una denuncia. Non sono infrequenti i casi di atroci vendette commesse nelle more dei giudizi. Ed anche quando non si giunge fin là, il senso morale del pubblico rimane penosamente turbato dal veder l'offensore, *riconosciuto e dichiarato tale*, menare la solita sua vita accanto alle sue vittime, come se nulla fosse accaduto „ (1). Ed aggiunge il Cosenza: “ Poichè pei reati punibili col carcere la legge non ammette detenzione preventiva, la giurisprudenza ne ha dedotto, che il *condannato* alla pena del carcere deve essere posto in libertà provvisoria fino a che la condanna non diventa eseguibile. E così avviene che se per attenuanti o scusanti la corte di assise infligge la pena del carcere, l'accusato è immediatamente posto in libertà provvisoria; e mentre lo si fa rimanere in carcere quando la reità è dubbia, cioè quando non ancora è intervenuta condanna, si reputa poi regolare e giusto di scarcerarlo quando la reità è stata confermata dal verdetto e dalla condanna „ (2). Certo la legge ha posto delle restrizioni alla concessione della libertà provvisoria; ma essendo essa guidata dal superficiale criterio della specie dei reati, anzichè da quello sostanziale delle categorie dei delinquenti, ha dato e dà luogo a così gravi inconvenienti che ormai si riconosce non solo insufficiente, ma troppo spesso ingiusta e pericolosa, accordando la libertà ad individui ben noti tuttavia come delinquenti per mestiere e negandola ad altri che spinti, dall'occasione, per esempio alla resistenza od all'oltraggio contro

(1) GAROFALO, *Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*, nell'*Archivio di psichiatria*, III, I.

(2) COSENZA, *Discorso inaugurale 1884*, Napoli 1884, pag. 61 e nell'*Arch. di psich.*, V, 2.



agenti della pubblica forza, sono tuttavia assai meno pericolosi e risentono viceversa danno ben più grave dalla negata scarcerazione preventiva (1).

Un'altra regola assurda che discende pure da questa ostinata presunzione d'innocenza è la disposizione legislativa per cui le schede illeggibili, scarabocchiate da giurati inetti o distratti, si debbono contare a favore dell'accusato, elevando così gli scarabocchi o le reticenze ingiustificate ad elementi di un giudizio criminale! E tuttavia, una volta sottratti alla corrente di esagerata reazione individualista, non è difficile ammettere come più ragionevole ed equo, che tali schede si ritengano nulle ed il computo si faccia colle rimanenti (2).

Nè meglio giustificabile innanzi alla logica ed alla giustizia mi sembra l'altra disposizione, per cui a parità di voti emessi dal giurì, si debba assolvere l'accusato, cancellando con una vaga

---

(1) Esempi clamorosi di questa assurdità di una libertà provvisoria accordata dopo una prima ed anche una seconda condanna (in appello) si ebbero nella fuga del prete De Mattia, autore di una enorme vincita al lotto, mediante falsificazione di registri e che appena avuta la libertà provvisoria nelle more dell'appello si è bene affrettato a rendersi irreperibile colle molte migliaia di lire truffate, benedicendo certo in cuor suo la benefica presunzione dell'*in dubio pro reo* spinta a così madornali eccessi. E nel 1891 a Roma un tal De R., fattorino di banca, dopo condannato dal tribunale per essersi appropriato 89 mila lire, ottenne la libertà provvisoria... e naturalmente, nelle more dell'appello, ne approfittò per rendersi irreperibile colle suddette 89 mila lire!

V. ALBANO, *Carcere preventivo e libertà provvisoria*, nella *Scuola posit.*, 30 sett. 1891, n° 9. Nella stessa *Rivista* (n° 3) l'Albano, parlando di questo De R. il quale diceva di avere smarrite le 89 mila lire e di non essere quindi un ladro, dalle circostanze del fatto e dai sintomi psicologi concludeva invece che il De R. era un ladro d'occasione. La sua fuga, in grazia della libertà provvisoria, confermò la diagnosi. Questo caso, come quello del Caporali aggressore dell'on. Crispi, che io (nelle *Difese penali*, pag. 453) dalle circostanze oggettive e psicologiche del fatto, diagnostica come mattoide (e la perizia giudiziale poi lo dichiarò infatti paranoico rudimentale) dimostrano, insieme a molti altri, come il criterio della categoria antropologica del delinquente, possa e debba essere il cardine così della procedura come dei sistemi repressivi.

(2) LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, II ediz., Torino 1879, pag. 110; PUGLIESE, *Rapport au premier congrès d'anthr. crim.*, negli *Actes*, Roma 1886, pag. 30.



presunzione d'innocenza la realtà stessa, che se non condusse all'affermazione prevalente di reità non ha però neanche portato alla conclusione recisa d'innocenza. Anche a questo proposito io crederci doversi adattare le regole procedurali alle varie categorie di delinquenti; e mentre, come per la libertà provvisoria, mi parrebbe accettabile l'attuale sistema quando si tratta di delinquenti occasionali o per passione, di buona condotta precedente (delinquenza evolutiva), constatati tali nelle perizie che, come vedremo, dovrebbero sempre far parte della istruzione e del giudizio dei processi, non parmi ammissibile invece di fronte a delinquenti nati o recidivi (delinquenza atavica) (1). È appunto per questi casi che io, nella prima edizione di questo libro, feci una proposta, che parve quasi sacrilega a chi si lascia troppo guidare dalle massime aprioristiche; la proposta che il giurì abbia facoltà di pronunciare altri verdeti, oltre all'assoluzione ed alla condanna esclusiva. In Iscozia, — dove del resto, come in America ed Inghilterra il giurì risponde ad una sola questione se l'accusato sia colpevole o no, — il verdetto può essere anche di *not proven*, quando i giurati ritengono insufficienti le prove addotte. Questa innovazione, già nota ai Romani, che avevano l'*absolvo*, il *condemno*, ed il *non liquet*, e che anche il Sala aveva sostenuto e voleva anzi estendere ad ogni giudizio penale (2), altro non sarebbe che il trasporto, dallo stadio istruttorio allo stadio definitivo, dell'art. 445 del Codice di procedura penale; ed autorizzando un nuovo processo per lo stesso fatto, quando si presentino nuove prove, gioverebbe a togliere l'inconveniente delle schede bianche e della loro interpretazione a favore del reo. E se l'abitudine di assolvere o condannare senz'altro si può opporre a questa proposta, non vi si oppone però alcun precetto fondamentale di diritto; poichè non saprei vedere, come un individuo, che dopo la lunga trafila del processo scritto e del dibattimento, rimane gravemente indiziato d'essere autore di un delitto, possa tuttavia esigere dalla società una dichiarazione di completa innocenza; egli avrà soltanto il diritto di chiedere, che non lo si condanni prima di avere completate le prove della sua

(1) Anche qui mi piace constatare, che questa distinzione era già nella III edizione (1892, pagg. 601-602).

(2) SALA, *Sull'istituto della giuria*, Modena 1875, pag. 226.



colpevolezza, ed a ciò provvederebbe appunto il verdetto di *non consta* (1).

A cui devesi aggiungere, che col sistema attuale dell'assoluzione tanto nel caso di dubbio quanto in quello di provata innocenza, rimane sempre sugli assolti da un giudizio penale un'ombra di diffidenza e di dubbio nella pubblica opinione; ciò che è una conseguenza ingiusta e dannosa per l'innocente processato per errore. Quando invece si avesse anche il *non consta*, la vera assoluzione per innocenza riprenderebbe tutto il suo significato giuridico e morale.

E tale proposta ha trovato così autorevole conferma da parte del Cosenza, che non so esimersi dal riferirne qui le parole, accennanti pure ad altri inconvenienti della procedura, che si attengono sempre all'abuso dell'*in dubio pro reo*. " Mario Pagano, mentre pur segnalava gli errori dell'antico diritto penale, accennava al bisogno di garantire meglio la società dalle assoluzioni per insufficienza di prove; mentre pure si animava di nobile sdegno contro le pene straordinarie, e contro l'illogica transazione che le faceva applicare quando non si aveva la piena prova, scriveva non di meno le seguenti parole: — Ma perchè più sicura potesse la società riposare, il reo indiziato e non convinto si potrebbe esiliare per sempre dal regno, lasciandogli aperto il campo di potere ad evidenza la sua innocenza provare, e di riprendere i dolci diritti di cittadino. —

" Certamente non v'è alcuno oggi che oserebbe chiedere altrettanto; ma se il buon senso dice, che chi è nel dubbio non delibera nè *pro* nè *contro*, perchè nei tribunali deve prevalere il principio, che il dubbio sulla reità importi pronunzia di assoluzione? Quando si dubita non si può nè si deve condannare, ma non si può nè si deve affermare l'innocenza. Chi dubita può dire solo *non liquet*; e farebbe cosa illogica dicendo *absolvo*.

" E tanto più è censurabile il principio "*in dubio absolvendum*," in quanto che non l'abbiamo seguito costantemente, ma soltanto

---

(1) È facile vedere, che questo verdetto di *non consta*, per gravi sospetti, sarebbe affatto diverso dall'assoluzione *ab instantia*, che vige nei tempi andati e intorno alla quale è nota la dissertazione dell'ARMAROLI, *Se il cittadino inquisito o accusato abbia diritto d'essere dichiarato innocente, quando dagli atti non risultino prove nè indizii, che abbia commesso il delitto*, II ediz., Sinigaglia 1821.



nei pubblici giudizi, cioè appunto là d'onde avremmo dovuto escluderlo.

“ Nella sede istruttoria abbiamo conservata la formola della insufficienza d'indizii, ed essa produce due conseguenze, la prima che sopravvenendo nuove prove si può riaprire il procedimento, la seconda che al nome dell'imputato è segnato nel casellario l'addebito pel quale venne indiziato.

“ Fra i molti inconvenienti, che nascono da questo sistema, se ne suole spesso notare uno gravissimo.

“ Due individui vengono imputati di uno stesso reato. Per uno che è *meno* indiziato si dichiarano nel periodo istruttorio insufficienti le prove, e per l'altro *più* indiziato si ordina il rinvio a giudizio. Innanzi al giudice di merito le prove del processo scritto rimangono quali erano, cioè nè indebolite nè avvalorate, e poichè gli elementi che furono bastevoli a rinviare l'imputato al giudizio non sono bastevoli a farlo condannare, la sentenza è di assoluzione. Contro l'assoluto non è più possibile di riaprire procedimento, nè è lecito prendere nota del nome di costui nel casellario; epperò il *meno* indiziato dei correi resta sotto la minaccia di altro processo e con un addebito nel casellario; il *più* indiziato resta immune dall'una cosa e dall'altra.

“ Queste ed altre anomalie, che derivano dalle disposizioni delle vigenti leggi penali, sarebbero anche tollerabili se ad esse non si fosse aggiunta l'opera della giurisprudenza.....

“ Chi ne avesse vaghezza potrebbe trovare centinaia di esempi nelle raccolte della odierna giurisprudenza.

“ Un individuo fu condannato all'ammenda per *delitto*. Si discusse se fosse ammissibile l'appello una volta che la pena era di semplice polizia, e si giudicò, che trattandosi di originaria imputazione di delitto, non si potesse privare l'imputato del doppio grado di giurisdizione sebbene la condanna inflitta fosse di semplice polizia. Dopo l'appello vi fu ricorso, ed il magistrato di cassazione disse prescritta la condanna, perchè era passato un anno dal giorno del commesso reato; e giudicò in tal senso, per la ragione che non si dovesse negare all'imputato il beneficio della prescrizione una volta che la pena inflitta era di semplice polizia, e che non potesse essere di ostacolo l'originaria figura di delitto sotto la quale era stato iniziato il procedimento.

“ Ambedue i pronunziati sono giusti, se si ammette la massima



*pro reo*, ma se la si esclude, ognuno direbbe che *non potest simul esse et non esse*: o è *delitto* il fatto giudicato o è *contravvenzione*. Se è delitto, è ammissibile l'appello ma non la prescrizione, se è contravvenzione è ammissibile la prescrizione, ma non l'appello.

“ Un imputato fu chiamato a rispondere di ferimento in persona della madre. Il magistrato di merito osservò che l'imputato voleva ferire la sorella e per errore ferì la madre, epperò escluse ogni aggravante e punì il colpevole per le ferite, come se fossero state cagionate alla sorella. Dopo la condanna, la madre offesa fece dimanda, a termine dell'art. 603 del Codice di procedura, per condonare al figlio la metà della pena. E senza difficoltà la domanda fu accolta, perocchè si ritenne, che non si potea privare di siffatto beneficio l'imputato, quando in realtà la persona offesa era stata la madre „ (1).

Ed il TARDE, approvando questa proposta della sentenza e verdetto di *non consta*, nota giustamente come la mancanza di questa via razionale per esprimere il dubbio, fa sì che il “ punto di condannabilità „ varia da giudice a giudice; sicchè secondo gli umori, le abitudini, le convenzioni e la gravità della pena — e in modo diverso nei giurati e nei giudici togati — il dubbio viene risolto ora condannando ora assolvendo senza certezza nè in un caso nè nell'altro (2).

Un ultimo esempio dell'esagerazione portata dai principii della scuola classica nell'uso dell'*in dubio pro reo*, si rileva dalla disposizione dell'art. 509 del Codice di procedura penale, per cui si accorda ai magistrati della corte, purché *unanimi*, il diritto di sospendere un verdetto, purchè sia di condanna e a semplice maggioranza di sette voti (3). Si esclude adunque il caso di un verdetto di assoluzione e si converte in diritto dell'accusato un errore del giurì malgrado la quasi certezza che l'assoluzione fu ingiusta od

(1) COSENZA, *Discorso inaugurale del Tribunale di S. Maria di Capua*, Napoli 1884, pag. 58.

(2) TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890, pag. 450. V. anche CARNEVALE, *Certezza e dubbio*, nella *Riv. penale*, giugno 1892; DORADO, *Problemas de derecho penal*, Madrid 1895, pag. 268 e segg.

(3) In pratica si vede che le soverchie limitazioni rendono illusoria questa facoltà dei giudici, che, per esempio, nel 1876, sopra 5470 cause definite dalle Corti d'assise, applicavano l'art. 509 soltanto in 12 casi.



assurda. Per questo io proposi, nella prima edizione, di stabilire efficaci rimedi contro i verdeti di *evidente* ingiustizia, nel caso tanto di condanna quanto di assoluzione. Non so vedere infatti per quale principio logico o giuridico si possa imporre alla società l'obbligo di rispettare quelle parti di un verdetto che sono favorevoli all'accusato, anche se prodotte da un giudizio, che si riconosce evidentemente (cioè incontestabilmente) assurdo. Se l'individuo ha diritto di non essere condannato quando non sia provata la sua reità, la società ha diritto anch'essa di non assolvere un imputato, se non quando la sua innocenza venga provata da una rigorosa valutazione delle prove e non proclamata, per isbaglio o per sorpresa, da qualche giurato distratto, ignaro o pusillanime. Ed il Majno, approvando queste idee, soggiungeva: " Si stabiliscano tutte le guarentigie in realtà necessarie per assicurare la rettitudine dei giudizi; ma non si dimentichi che nella rettitudine dei giudizi entrano tanto le condanne quanto le assoluzioni sensate. E quando ci furono abusi o discordanze, che hanno potuto seriamente compromettere l'amministrazione della giustizia; quando il verdetto sia incompleto, ovvero tale da lasciare incertezza sul suo tenore o dubbio sulla sua serietà e sulla sua corrispondenza colla intenzione dei giurati, si ammetta l'annullamento pur contro l'accusato. Non si consideri la questione soltanto da uno dei lati, e cioè da quello che sia conforme alla buona fede dei giudizi distruggere gli effetti di un giudizio favorevole per colpa di coloro cui è affidata l'osservanza della legge: ma si veda eziandio se ragionevolmente una simile massima possa stare quando la colpa fu tale da ingenerare sospetto intorno alla ponderazione e alla sincerità del giudicato favorevole. Se l'accusato non ha la colpa di aver violata od ommessa una forma processuale, può avere quella più grave di aver commesso il reato; e sopra questa colpa è troppo interessante, che sia fatta una seria ed illuminata giustizia „ (1).

Proseguendo gli esempi di un più retto equilibrio fra diritti individuali e sociali in fatto di procedura, qual è reclamato dalla

---

(1) MAJNO, *Della rettifica dei verdeti, incompleti, contraddittori o irregolari*, nel *Monitore dei Tribunali*, Milano 1881, n° 190. — V. anche GLASER, *Sulla correzione dei verdeti* (*Rivista penale*, giugno 1885).



scuola positiva, possiamo accennare le disposizioni degli articoli 364, 419, 678, per le quali se l'appello od il ricorso della sentenza di condanna, fu interposto dal solo imputato la pena non può essere aumentata. E ci sono dei classici, i quali dichiarano che al pubblico ministero non dovrebbe mai dare neanche la facoltà di appello (1)! E così dicasi nel ricorso in cassazione, a proposito del quale leggevasi recentemente, nei giornali, questo esempio caratteristico: " Alla corte di Trani furono accusati di assassinio tre individui, che poi vennero dal giurì dichiarati colpevoli di omicidio senza circostanze aggravanti e condannati a dieci anni di lavori forzati per ciascuno. I condannati produssero ricorso; la corte di cassazione annullò sentenza e dibattimento e rinviò la causa alla corte di Lucera. Qui i giurati dichiararono invece che gli accusati erano colpevoli di assassinio e negarono anche le circostanze attenuanti. Sicchè i tre avrebbero dovuto essere condannati alla pena capitale: ma non potendosi aumentare la prima pena, si ebbero invece la stessa condanna di dodici anni „. Disposizione, anche questa, che si può spiegare come effetto della corrente in favore dell'individuo iniziata e compiuta dalla scuola classica, ma non si può certo giustificare. Anche tralasciando il tempo e le spese sciu-pate, quale ragione si può dare infatti, per sostenere una disposizione, che è sostanzialmente contraddittoria al principio stesso dell'appello? Se questo ha la propria ragion d'essere nella correzione dei possibili errori incorsi dai giudici di primo grado, e se questa correzione, in riguardo alla misura penale, può essere naturalmente di aumento come di diminuzione, l'escludere a favore del condannato appellante la possibilità di un aggravamento urta evidentemente contro la logica stessa delle cose. A cui si aggiunge che viene così ad incoraggiarsi quell'abuso degli appelli, anche per lievi inosservanze di forme secondarie, contro il quale, come contro l'abuso analogo di ricorsi in cassazione, molti ed autorevoli proceduristi vanno protestando. Mentre, nel caso di assoluzione o non luogo a procedere il pubblico ministero può sì ricorrere, " ma soltanto nell'interesse della legge e senza recare pregiudizio alla parte as-

---

(1) BRUSA, *Sul positivismo nella giustizia penale*, Torino 1887, pag. 17: " È vero che la legge attribuì eguale facoltà (di appello) anche al pubblico accusatore. Può seriamente disputarsi, se essa *largheggiando* così verso di quest'ultimo, abbia fatto egualmente bene „.



solta! „ (art. 642 Cod. proc. penale); di cui a ragione diceva il Garofalo che “ quell'annullamento *nell'interesse della legge* è il *non plus ultra* dell'umorismo „ (1).

Una disposizione analoga alle precedenti si ha nel divieto della revisione dei processi penali, quando si tratti di assoluzione. “ Scrittori anche immeritevoli della minima accusa di sentimentalismo non ammettono la revisione a danno degli imputati. Ambrosoli la dichiara un'esagerazione (2); Grippo (3) e Saluto (4) non la suppongono neppure. Mittermaier l'approva, in via di eccezione (è però già qualche cosa) nel solo caso di assoluzioni ottenute per falsa testimonianza, per corruzione o per altro reato (5). Casorati la dichiara “ irta di difficoltà e ripugnante coi principii fondamentali del nostro rito penale „ (6). Quest'ultima considerazione mette realmente la questione nei suoi termini più comprensivi e più veri. Il diniego della revisione a danno dei giudicabili è appunto la conseguenza di un sistema, che noi facciamo voti di veder scomparire: il sistema cioè di considerare gli imputati anche dopo il rinvio a dibattimento e dopo una condanna, come vittime perseguitate, delle quali bisogna curare ed assicurare la salvezza ad ogni costo (ciò che è vero nei casi di processi politici, ma perde ogni ragione d'essere nei processi contro delinquenti atavici). Ed è appunto per questo, che la revisione dei giudicati favorevoli ai rei, è per noi un necessario e logico correlativo dell'eguale rimedio accordato pei giudicati di condanna. E non intenderemo mai perchè insorgendo contro una sentenza favorevole all'accusato gli stessi sospetti che aprono l'adito a rivedere le sentenze di condanna, la società debba essere costretta a subirsi in pace le addebite assoluzioni e le indebite mitigazioni di responsabilità penale.

“ L'imputato può aver profittato di una falsa testimonianza, di una falsa perizia, di falsi documenti, della intimidazione o corruzione di un giudice, o di un altro reato. Non è tollerabile ch'egli

(1) GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 419.

(2) AMBROSOLI, *Della revisione nei processi penali*, nel *Monitore dei Tribunali*, 1865, pag. 649.

(3) GRIPPO, *Della revisione dei giudicati penali*, nel *Filangeri*, 1878.

(4) SALUTO, *Commento al Codice di procedura penale*.

(5) MITTERMAYER, *Die Gesetzgeb. und Rechtsbild. ecc.*, pag. 672.

(6) CASORATI, *Il processo penale*, Milano 1881, pag. 432.



si goda tranquillamente il frutto di questa delinquenza. Può essere stato assolto perchè l'accusa, che non ha il dono della onniscienza, ed è costretta a valersi di quanto la istruttoria le viene somministrando, non conobbe al tempo del processo un documento decisivo. Col sistema del nostro Codice un imputato ingiustamente assoluto può in faccia agli stessi giurati o giudici di appello che lo hanno giudicato, confessare cinicamente la sua colpevolezza, senza timore di essere per ciò molestato. Un pregiudicato tratto in arresto può eludere gli effetti della recidiva dando falso nome alle Autorità: e quando questo artificio, questo reato si scopre, la sentenza che non tenne calcolo della recidiva non può essere modificata (1).

“ Il Codice austriaco (§ 358 e segg.) e il Codice germanico (§ 399 e segg.) hanno già sancito il principio della revisione contro gl'imputati. Speriamo che questo autorevole esempio non rimanga inefficace „ (2). E speriamo che l'istituto stesso della revisione venga riformato secondo le esigenze vere della realtà, anzichè di un superficiale formalismo, come appunto sostiene lo stesso Majno nella citata monografia (3).

E così dicasi, col Lombroso (4) dell'abuso delle grazie ed amnistie ai condannati per gravi delitti comuni, per le quali, al dire di Bentham, i malfattori, in codesti giubilei del delitto, irrompono

(1) Così decise la Cassazione di Torino, con sentenza del 1879. Si rettifica soltanto il nome del condannato!

(2) MAJNO, *Della revisione dei processi penali*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, 1884, V, fasc. 2, pag. 261. V. pure ALIMENA, *Legislazione comparata sull'istituto della revisione dei giudicati penali*, nel *Foro penale*, 31 luglio 1897 e le *Relazioni al IV Congresso giurid. nazion.* (Napoli 1898) per questo tema.

(3) Per le esagerazioni individualistiche portate invece dalla scuola classica, veggasi ORANO, *La revisione dei giudicati penali*, Roma 1888, dove naturalmente non si parla nemmeno della revisione in caso di assoluzione, mentre essa si ammetterebbe anche nel caso che l'opinione pubblica credesse sbagliata la sentenza di condanna! In Francia il deputato Boysset presentava nel dicembre 1884 un progetto di revisione, sempre per i casi di condanna, di cui il BERTHEAU, *Réformes pratiques*, Paris 1886, pag. 34, dice che allora nei casi di condanna la massima comune si convertirebbe nell'altra: *res judicata pro errore habetur*. Mentre è evidente, che l'unico rimedio, sta nel non ammettere (come io sostengo) la presunzione assoluta della *res judicata* per nessuna condanna, giacchè la revisione periodica delle sentenze è uno dei cardini della giustizia penale ridotta a funzione di clinica preservativa, come dirò più innanzi.

(4) LOMBRROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, II ediz., Torino 1879, pag. 127.



nelle città come lupi tra un gregge, dopo lungo digiuno; sebbene nel decreto della famosa amnistia del gennaio 1878 si dicesse che l'amnistia veniva accordata anche " per avvalorare il fermo proposito di una efficace repressione „!..... Grazie ed amnistie, che, troppo più frequenti e numerose in Italia che non in altri paesi (non solo per ragioni politiche, quando esse riguardano appunto i condannati per delitto di pensiero, ma anche per ragioni finanziarie, che consigliano così di allievare lo Stato dalle spese di mantenimento dei condannati!) si ripercuotono malauguratamente nelle nostre statistiche criminali. Mentre è evidente, ancora una volta, che soltanto la revisione periodica delle sentenze, nel sistema delle condanne a tempo indeterminato, può utilmente sostituire la grazia e l'amnistia, che hanno ragione di essere soltanto nelle condanne politiche (1).

Derivanti pure dal principio di egualianza fra le guarentigie dell'individuo delinquente e della società onesta, sono l'obbligo più rigoroso e la più sicura esecuzione del risarcimento dei danni recati col delitto alle famiglie innocenti. Obbligo, affermato ora soltanto come voto platonico e clausola inefficace nelle sentenze penali; ma che deve essere meglio guarentito ai danneggiati, come spiegherò più innanzi, indicando l'ordinamento pratico della difesa sociale contro delitti e delinquenti.

Infine possiamo accennare, per un più retto equilibrio tra i diritti individuali e sociali, l'istituto della prescrizione penale, che ora diviene per tutti i delinquenti una immunità, la quale è ragionevolmente ammissibile soltanto per i delinquenti occasionali o per passione e per le forme di delinquenza evolutiva, massime per ciò che riguarda la prescrizione della condanna (2).

74. — D'altro lato, la scuola positiva, appunto perchè tende ad un equilibrio più razionale fra i diritti individuali e sociali,

(1) In Italia le *amnistie* e gli *indulti* (grazie collettive) furono 16 in 20 anni, e cioè il 19 gennaio 1878 — 20 settembre 1880 — 9 ottobre 1880 — 18 agosto 1885 — 6 giugno 1887 — 5 giugno 1888 — 30 novembre 1890 — 22 aprile 1893 — 3 ottobre 1894 — 14 marzo 1895 — 20 settembre 1895 — 14 marzo 1896 — 24 ottobre 1896 — 29 dicembre 1898 — 4 giugno, 11 giugno, 31 dicembre 1899.

(2) ZERBOGLIO, *Della prescrizione penale*, Torino 1893 e nella *Scuola positiva*, 1893, pag. 369; DE LA GRASSERIE, *De la suppression d'immunités accordées au coupable*, nella *Revue pénit.*, maggio 1898.



non fa soltanto la parte della società contro l'individuo; ma fa anche la parte dell'individuo contro la società.

Già le stesse proposte, che noi facciamo per dar carattere e guarentigia di funzione sociale al risarcimento dei danni sebbene siano rivolte contro gli individui che commettono il delitto, hanno tuttavia carattere di individualismo, giacchè esse sono fatte non a vantaggio della società, come ente collettivo, ma bensì degli individui, danneggiati dal delitto. Il che, fra parentesi, dimostra come l'individualismo della scuola classica non fosse neppure completo, ma si restringesse soltanto all'individuo *delinquente*, considerato per residuo mentale dei tempi di barbarie medioevale e politica, come vittima, lui, dello Stato; ma non si spingeva nemmeno fino alle vittime vere del delinquente, che pur sono individui e persone umane, anche più degne di aiuto e di simpatia.

Ma, oltre ciò, noi possiamo accennare a tre innovazioni, come esempi principali di questo presidio individuale contro le possibili esorbitanze o deficienze del potere sociale — di cui due sono caldegiate anche da taluni classici criminalisti, ma restano per loro come voto platonico perchè dissonanti dall'insieme delle teorie tradizionali — e sono invece ravvivate dalla scuola positiva (come già le proposte dei manicomi criminali, dei surrogati alle pene carcerarie, ecc.), perchè meglio organizzate nel sistema delle altre proposte positive. Alludo all'azione popolare — alla riparazione degli errori giudiziari — ed alla cancellazione di molte azioni dal numero dei reati per considerarle soltanto come lesioni civili, senza repressione carceraria ma con più efficace risarcimento dei danni.

L'istituto del pubblico ministero — come, del resto, quello della difesa, disciplinata non più come affare privato, ma come funzione pubblica e sociale — risponde troppo alle esigenze generali della sociologia che vuole divisione di lavoro anche negli organismi collettivi ed a quelle particolari della sociologia criminale, che la funzione sociale di difesa contro il delitto vuole affidata ad un organo speciale e distinto, perchè esso non debba imporsi oramai, come strumento necessario, anche presso quei popoli, come l'inglese, che ancora non lo hanno stabilito come regola, ma che pur vanno iniziandone e consolidandone l'azione anche presso di loro. Abbandonata quindi l'idea di confondere il pubblico ministero colla magi-



struttura giudicante, si mostra anzi inevitabile l'assicurare ad esso maggiore indipendenza dal potere esecutivo (di cui ora non è pur troppo che la lunga mano gravante sugli stessi magistrati giudicanti.... e sulla loro carriera) e con essa una personalità ed un carattere anche più elevati (1).

Senonchè l'azione del pubblico ministero, massime com'è ora costituito, può riuscire deficiente, a guarentigia dei cittadini danneggiati da un delitto, sia per difetto organico di personale insufficiente per numero, sia anche per quel difetto funzionale, su cui specialmente ha insistito il Gneist (2), e che consiste nello spirito di parte "ossia di favore ai governanti", i quali, come nota lo stesso Gneist (e ciò elimina l'obbiezione del Glaser che nega la possibilità di pressioni governative) (3), per esercitare speciale influenza, in taluni casi non hanno neppur bisogno di speciali istruzioni più o meno compromettenti: ma basta lo spirito di conservazione, che è naturale in ogni organo dello Stato, od il principio di autorità, che ne è un aspetto speciale, anche senza pensare a motivi meno plausibili di deferenza interessata per chi sta al potere ed è arbitro della carriera.

E perciò sarà utile che all'azione del pubblico ministero si unisca, ma non però si sostituisca, l'azione anche dei privati cittadini nel promuovere la reazione sociale difensiva esercitata dal potere giudiziario (4).

Tralasciando il campo amministrativo e politico, nel quale anche da noi, la legge elettorale, quella comunale e quella sulle opere pie, introdussero pure l'azione popolare e restringendoci quindi al campo

(1) Il FARAONE, *Del P. M. Istruttore*, Napoli 1885, combattè la proposta del progetto Taiani per cui l'ufficio del P. M. sarebbe stato un incarico revocabile affidato ad un magistrato inamovibile.

(2) GNEIST, *Vier Fragen Deutschen Strafprozessordnung*, Berlino 1874, I, pagina 16 e segg. — V. anche MARIO PAGANO, *Della prova*, pag. 62.

(3) GLASER, *Motivi del Codice di procedura penale austriaco*, citato da GAROFALO e CARELLI, *Riforma della procedura penale*, Torino 1889, pag. CLVIII.

(4) Il progetto del Codice di procedura penale per l'Ungheria (dicembre 1889) ammette invece oltre l'accusa privata *sussidiaria* (quando il P. M. rifiuti di esercitare od abbandoni l'azione penale) e l'accusa privata *accessoria* (cioè insieme al P. M.), anche un'accusa privata *principale*, senza cooperazione necessaria del P. M., contro i reati di calunia, di offesa all'onore, lesioni lievi, violazione di domicilio ecc.



penale, vediamo che l'esercizio dell'azione penale per parte di privati cittadini si può estrinsecare in due forme, secondo che esso si accordi al cittadino offeso dal reato, oppure ad ogni altro cittadino.

Quanto alla prima forma, già ammessa e regolata dalle leggi vigenti di tutti i popoli civili, sono pur necessarie parecchie riforme, anzitutto per ciò che riguarda il diritto di querela privata e di conseguente impedimento dell'azione penale, di cui naturalmente la scuola positiva, come notava il Setti, non può che invocare la restrizione e forse l'abolizione (1). Infatti, mentre questo diritto finora fu regolato dalle leggi, soltanto secondo l'entità giuridica e materiale del reato, bisogna invece che dipenda anche dalla temibilità del delinquente, giacchè interessa alla società di difendersi, senza condizione di querela privata, anche dagli autori di piccoli reati (delinquenza atavica) se essi siano delinquenti pazzi o nati o abituali. Senza aggiungere poi che la necessità della querela privata si presta troppo facilmente ai soprusi per una parte e dall'altra ai mercimonii, tra offensori ed offesi, che certamente non giovano ad elevare la pubblica coscienza morale e giuridica.

E d'altro lato questa azione del cittadino offeso ha bisogno di essere riformata nell'esercizio dei diritti che gli spettano come parte civile nel giudizio penale e guarentita dalla possibile negligenza o malizia del pubblico ministero. Questo infatti se ha obbligo di ricevere ogni querela e denuncia è, per la legge italiana e francese (ma non, per esempio, in Austria e in Germania), arbitro solo dell'azione penale e quindi della prosecuzione giudiziaria da darsi alla doglianza privata. E in Italia si ha che sopra 264,038 procedimenti, esauriti nel 1880 dal pubblico ministero, 16,058 (6 p. %) furono inviati all'archivio, cioè non fu promossa l'azione penale: e nel 1888 sopra un'eguale cifra totale di 264,935 procedimenti esauriti, il numero di quelli inviati all'archivio arrivò a 25,077: e fu nel 1889 di 27,086 (10 per 100) sopra un totale di 271,279.

Ora è mai possibile che, in un decennio, sia di tanto variato il sentimento pubblico in Italia, da far sì che le denunce insussistenti siansi fatte quasi del doppio più frequenti? Da popolo a popolo, da provincia a provincia si sa che la facilità di denunciare

---

(1) SETTI, *L'azione penale privata e la scuola positiva*, nella *Riv. carc.*, 1888, XVIII, fasc. 5; GAROFALO, *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pagg. 387-388.



i reati (come la litigiosità civile) varia di molto, per diverse condizioni economico-sociali e psicologiche, di cui principali lo spirito di vendetta privata e la coscienza del diritto. Ma in uno stesso popolo non è possibile tanta variazione di sentimento pubblico in un decennio non perturbato da profonde vicende sociali. È dunque soltanto nella diversa disposizione, variabile essa più facilmente, dei funzionari del P. M., che può trovarsi spiegazione sufficiente a quel fatto che, secondo me, è determinato anche, in gran parte, dal desiderio di diminuire le cifre statistiche della delinquenza. Dalle discussioni fra positivisti e classici sull'aumento e la diminuzione della criminalità in Italia e dalle dichiarazioni sempre ottimiste dei governanti, è naturale che i rappresentanti del P. M. traggano l'inclinazione a diminuire le cifre della criminalità nei limiti abbastanza elastici del dichiarare fondata o no una denuncia di reato al suo primo presentarsi. Fenomeno analogo a quello della correzionalizzazione, più o meno legale, che già rilevai qui nel capo II ed altrove (1), per cui si preferisce qualificare ferimento quello che potrebb'essere tentato o mancato omicidio, sia per diminuire le cifre dell'alta criminalità, sia per evitare l'alea di un verdetto dei giurati.

Ora, ritornando alla facoltà assoluta e insindacabile del P. M., di non promuovere l'azione penale, dovrà il cittadino che si crede offeso da un reato, subire questa che non è una sentenza di giudice? Di qui l'idea dell'accusa sussidiaria per parte del danneggiato, già ammessa in Austria, Germania e nei progetti di Codice ungherese, belga, francese, con quelle modalità di cui non posso qui occuparmi, che rappresenta adunque (per quanto ci sia poco da illudersi, per ora in Italia, sullo spirito di iniziativa individuale) una vera e propria guarentigia dell'individuo di fronte al potere sociale (2).

(1) FERRI, *La criminalità in Italia e i sostitutivi penali a rovescio*, nella *Scuola positiva*, 15 giugno 1891.

(2) GAROFALO e CARELLI, *Riforma della procedura penale*, Torino 1889, p. CLIII e segg.; GAROFALO, *Accusa pubblica e accusa sussidiaria*, nella *Scuola positiva*, 15 luglio 1891; LETI, *Parte civile accusatrice*, nell'*Arch. di psych.*, 1891, XII, 53; DE NOTTER, *Relazione sulla tesi "come debba regolarsi la partecipazione dell'offeso o danneggiato dal reato nell'esercizio dell'azione penale"*, al III Congresso giuridico, Firenze 1891, negli *Atti*, Torino 1897; BENEVOLO, *Partecipazione dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, nella *Rivista penale*, agosto 1890; Nour-



La seconda forma di accusa privata si esplica nell'azione penale popolare, che ha per noi tradizioni nazionali, essendo un istituto di quel diritto romano, che per quanto fu esagerato ed imposto nel campo civile meriterebbe invece di essere nel campo criminale riabilitato dall'accusa fattagli dal Carrara e consentita dai classici, per cui si dissero " i romani giganti nel diritto civile e pigmei nel diritto penale „.

L'azione popolare penale, già ammessa fra di noi contro i reati elettorali e per l'esercizio della parte civile secondo la legge sulle opere pie, è oramai abbastanza patrocinata anche all'infuori delle teorie positiviste, perchè qui sia necessario insistervi.

Rodolfo Gneist, movendo dal suo speciale punto di vista politico, proponeva l'introduzione nella procedura penale dell'azione popolare contro i reati elettorali, di stampa, di offesa al diritto di riunione e associazione e abusi dei pubblici funzionari; ma non sono questi i soli casi in cui la vita pubblica odierna possa ammettere l'azione penale popolare. Nè io posso occuparmi qui della disciplina pratica di questo istituto, bastandomi di averlo ricordato come una delle riforme che spontaneamente si inquadrano nell'insieme delle proposte fatte dalla scuola positiva, per attuare nella procedura penale un migliore equilibrio fra diritti e guarentigie dell'individuo e della società (1).

La seconda fra le principali proposte in questo senso, che la scuola positiva propugna, riguarda la riparazione degli errori giudiziari per parte della società a beneficio dell'individuo ingiustamente condannato o processato. Riforma che ha pure largo suffragio

---

RISSON, *De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et délits*, Paris 1894; IDEM, *La poursuite des crimes par les associations*, nella *Rev. pénit.*, 1896, pag. 510; BRU, *Exercice de l'action publique par les particuliers. Étude de législ. comparée*, nella *Rev. génér. de droit et législ.*, dicembre 1892 e gennaio 1893; DE LA GRASSERIE, *De la participation des particuliers non lésés à l'action publique*, ibidem, maggio-sett. 1899 e nella *Revue pénit.*, 1898, p. 709.

(1) CASORATI, *Il processo penale e le riforme*, Milano 1881, pagg. 100-188; O. LUCHINI, *Relazione sulla legge delle opere pie*, nell'*Annuario di scienze giuridiche*, Milano 1882, pag. 366-407; VACCA, *Il moderno indirizzo della posizione in accusa*, § IV, nella *Rivista penale*, 1884, XIX, pag. 4, e ibidem, febr. 1896; BRUNS, *Le azioni popolari romane*, traduzione SCIALOJA, nell'*Arch. giurid.*, 1883; CODACCI PISANELLI, *Le azioni popolari*, Napoli 1887 e *Relazione sulla tesi " se*



dalla scuola classica, ma che in essa ha maggiori probabilità di restare voto platonico, perchè essendo essa facilitata soprattutto dalla restrizione delle pene carcerarie, oggi invece prodigate, per fornire i mezzi di riparazione colle più frequenti sanzioni pecuniarie, sotto forma di multa o di risarcimento, trova perciò nel sistema repressivo della scuola positiva condizioni molto più favorevoli e probabilità maggiori di pratica attuazione.

Applicata in qualche caso speciale come provvedimento eccezionale anche nel secolo scorso, per esempio dal Parlamento di Tolosa, e nel secolo nostro dal Parlamento inglese, la riparazione degli errori giudiziari si impose, specialmente in Francia, alla fine del secolo XVIII, come conseguenza di un seguito di condanne ingiuste, anche capitali, da cui pure Voltaire e Beccaria trassero l'impulso per chiedere l'abolizione della pena di morte. Nel 1781 la Società di arti e belle lettere di Chalons-sur-Marne mise a concorso il tema appunto della riparazione degli errori giudiziari, premiando la monografia di Brissot de Warville, intitolata: "Le sang innocent vengé". E nei "Cahiers pour la convocation des États généraux" furono numerosi i voti in favore di tale riforma, che Luigi XVI fece presentare l'8 maggio 1788 agli Stati Generali. Nel 1790 Duport propose un progetto di legge all'Assemblea costituente, ma questa non lo accolse, dopo breve discussione nel febbraio 1791, durante la quale si fecero in sostanza quelle obbiezioni, soprattutto pratiche, che da un secolo si vanno ripetendo. La Convenzione però decretò riparazioni speciali in casi particolari, come quella di mille franchi nel 1793 a un tal Busset, perchè "arbitrariamente detenuto e processato". Nel 1823 poi la stessa Società di Chalons-sur-Marne rimetteva a concorso lo stesso tema che fu poi oggetto, in Francia, di progetti di legge, dapprima nel 1867, quando si discusse sulla revisione dei processi, con emendamento presentato da Jules Favre, Richard e Ollivier; poi nel 1883 dal deputato Pievre e nel giugno 1890 dal deputato Reinach; finchè si giunse alla legge dell'8 giugno 1895.

---

e in quali limiti e con quali cautele, in relazione ad alcune categorie di reati, possa ammettersi sussidiariamente l'azione penale civile, ossia popolare, al III Congresso giuridico, Firenze 1891, negli *Atti*, Torino 1897; BERENINI, *Azione ed istruzione penale*, Parma 1888, pag. 147 e segg.; FADDA, *L'azione popolare*, Torino 1894.



E fra gli scrittori, questa riforma fu accennata e sostenuta già dal Necker nella sua memoria " sull'amministrazione delle finanze della Francia „ e da Pastoret, Voltaire, Bentham, Merlin, Legraverend, Hélie, Tissot e specialmente da Bonneville de Marsangy in quel suo libro " de l'amélioration de la loi criminelle „ (1864), che, insieme a questa riforma, ne proponeva anche parecchie altre di quelle che soltanto da pochi anni si sono risuscitate come surrogati alle pene detentive di breve durata. E più recentemente l'argomento fu ripreso, in Francia, tra gli altri, dai magistrati Bernard, Pascaud, Nicolas, Giacobbi e dai procuratori generali Molines, Jourdan, Houssard, Dupry, Bujard nei loro discorsi inaugurali (1) come lo fu, in Italia, nei discorsi inaugurali del pubblico ministero per l'anno 1898, ad iniziativa del Ministro di grazia e giustizia (2).

Anche in Italia si ha un notevolissimo precedente legislativo di questa riforma nella " Cassa delle ammende „ istituita dalla Legislazione Toscana del 1786 (3) e dal Codice penale per le due Sicilie del 1819 ed il progetto d'iniziativa parlamentare del deputato Pavesi nel 1886 oltre la disposizione nel primo progetto De Falco per il Codice penale italiano, che non fu poi riprodotto, soprattutto per le difficoltà pratiche, come non l'accolse neppure

---

(1) BERNARD, *De la réparation des erreurs judiciaires*, nella *Revue critique de législation*, 1870; PASCAUD, *De l'indemnité à allouer aux individus indûment condamnés ou poursuivis*, ibidem, 1888; NICOLAS, ibidem, 1888, pag. 548; GIACOBBI, *Note sur la réparations des erreurs judiciaires* (Bull. de la Soc. de législ. comparée, 1890, XXI, 614); MOLINES, *Discours de rentrée à Chambéry* 1885; JOURDAN, *Discours à Toulouse*, oct. 1890; HOUSSARD, *Révision des procès criminels*, Amiens 1890; DUPUY, *De la révision des procès*, Agen 1890; BUIARD, *Révision des procès et réparation aux victimes des erreurs judiciaires*, 1890.

V. pure SELISMAND, *Des indemnités aux victimes des erreurs judiciaires*, nella *Revue polit. et parlem.*, 15 luglio 1895; LE POITTEVIN, *L'indemnité due aux victimes d'erreurs judiciaires*, nella *Revue pénit.*, dic. 1895 e genn. 1896.

(2) V. negli *Atti della Commissione di statist. giudiz.*, Roma, 1899, relazione RIGHI.

(3) LECCI, *Una pagina di legislazione criminale toscana del 1786*, nella *Rivista penale*, XXVIII, fasc. 5, e *Il sistema delle pene nel Codice italiano*, Torino 1891, pag. 188 e segg.; GREGORACI, *Riparazione degli errori giudiziari*, nella *Giurisp. italiana*, 1891, disp. 6, 7, 8; MACHADO Y ALVARES, *Responsabilidad judicial* (*Revista de España*, 1890, fasc. 3); MAIRONI, *Sul risarcimento dei danni alle vittime del carcere preventivo*, Bergamo 1892.



l'ultimo progetto (*Relazione Ministeriale* 1887, I, XXXII). E fra i criminalisti essa fu sostenuta da Carrara, Brusa, Pessina e degli stranieri da Geyer, Schwarze, Prins, ecc.; come, più recentemente dal Garofalo, nella sua relazione appunto su questo argomento al III congresso giuridico nazionale di Firenze, nel settembre 1891.

Quanto alle legislazioni positive, la riparazione degli errori giudiziari — o limitata ai condannati che risultino innocenti in seguito a revisione del loro processo od estesa anche ai processati prosciolti — è ammessa dal Codice penale di Ungheria, del Messico, del Brasile e dai Codici di procedura penale della Norvegia e del Canton Ticino, e soprattutto in Svizzera dai Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Basilea-città, e Berna. E si hanno poi leggi speciali in Portogallo (1884), Svezia (1886), Danimarca (1888), Austria (1892), Islanda (1893), Belgio (1894), Francia (1895), Germania (1898) (1).

Il principio giuridico che lo Stato debba risarcire il danno materiale e morale cagionato dai suoi funzionari, per dolo o per colpa, ad un cittadino che nulla abbia fatto per esporsi ad un processo o ad una condanna, non può seriamente contestarsi (2). Ma tutta la difficoltà si riduce a vedere: primo, in quali casi debba ammettersi il diritto a tale riparazione; secondo, con quali mezzi finanziari possa lo Stato adempierne il dovere.

Quanto a questi ultimi, poichè in Italia, ora sarebbe poco pratico per quanto legittimo il domandare che fosse stabilita un'apposita somma in bilancio (3) fu già proposta la "cassa delle

(1) Il testo di queste leggi si trova anche nella *Riv. carc.*, 1889, pagg. 68 e 294; *Revue pénit.*, 1894, pag. 806; *Rivista penale*, aprile e giugno 1896.

(2) Fra i pochi avversari veggasi WORMS, *De l'État au regard des erreurs judiciaires* (*Extr. des comtes rendus de l'Académie des sc. morales et polit.*, Paris 1884), e, meno assolutamente, CAMOIN DE VENCE, *Des indemnités aux victimes d'erreurs judiciaires*, nella *Revue pénit.*, marzo 1884. — E, per la confutazione, specialmente la monografia, dianzi citata, del PASCAUD, *De l'indemnité etc.*, Paris 1888, che è quasi completa e perciò fu saccheggiata dal Lecci, dal Gregoraci ecc.

V. pure GIURIATI, *Gli errori giudiziari*, Milano 1893.

(3) In Baviera nel 1888 furono stanziati per la prima volta in bilancio 5000 marchi per indennità alle vittime di errori giudiziari. Il primo ad usufruirne, riconosciuto innocente nella revisione del processo, ebbe 300 marchi all'anno, perchè reso incapace al lavoro da 7 anni di reclusione ingiustamente sofferti.



ammende, „ che, secondo l'esempio della Legislazione Toscana del 1786, dovrebbe costituire colle multe ed ammende che lo Stato si fa o si dovrebbe far pagare dai condannati ed anche col prodotto netto del lavoro carcerario, il fondo necessario sia per la riparazione degli errori giudiziari sia, come dirò in seguito, per il risarcimento dei danni alle vittime del reato.

E quanto ai casi di ammissione alla riparazione, parmi evidente anzitutto che debbansi comprendere quelli di condannati riconosciuti innocenti da una revisione del processo (colle necessarie riforme a questo istituto che ho già accennate). Per i processati ingiustamente, credo si debba limitare l'indennità a quelli prosciolti od assoluti perchè il fatto non costituiva reato o per non aver essi preso alcuna parte al reato, donde una nuova conferma della necessità dei verdeti di *non consta* per distinguerli dalle vere assoluzioni per innocenza.

La terza proposta, che la scuola positiva fa d'iniziativa propria, ma che per una parte si attiene in massima alle disposizioni del Codice penale e d'altra parte si connette alla nuova teoria e disciplina del risarcimento dei danni, di cui parlerò più innanzi, e che fu tra i primi accennata dal Puglia (1) è la cancellazione dal novero dei reati di molte azioni di danno lieve commesse da delinquenti occasionali oppure commesse per negligenza o imprudenza da uomini moralmente normali, che il Lombroso direbbe „ pseudo-criminali „. In questi casi infatti, in cui non si delinque per malizia oppure il danno privato e sociale, sia per l'atto in sè sia per l'agente non temibile, è molto lieve, riesce veramente iniqua ed inutile una pena carceraria, che desta nella pubblica coscienza la pietà per il condannato oppure infligge a questo una risibile detenzione di qualche giorno, che nulla rimedia. Questi atti dovrebbero esulare dal codice penale e divenire soltanto delitti o quasi-delitti civili, cioè soggetti ad un efficace e rigoroso risarcimento del danno, che non avrà la poca serietà delle minime pene carcerarie, non ripugnerà alla pubblica coscienza, sarà più efficacemente sentito dagli autori del danno e questo sarà meglio riparato per quanto possibile.

---

(1) PUGLIA, *La psico-fisiologia e l'avvenire della scienza penale*, nell'*Arch. di psych.*, 1882; e *Manuale di diritto penale*, Napoli 1890, I, 132.



Si comprende che la teoria classica della giustizia assoluta non può curarsi di queste minuzie, che pur costituiscono i due terzi della vita giudiziaria quotidiana; giacchè per essa tanto vi è una colpa da retribuirsi con castigo proporzionato nell'assassinio quanto nell'epiteto ingiurioso o nel furto campestre (1). Ma per la scuola positiva, che guarda invece alle condizioni reali della giustizia sociale è evidente la necessità di sfollare codici, tribunali e carceri da questi microbi del mondo criminale, escludendo la pena detentiva da quelle che Venturi e Turati chiamano felicemente "le quote minime della delinquenza", per diradare un po' quella rete di proibizioni e di pene, inesorabile per i piccoli contravventori e delinquenti, ma troppo elastica per i malfattori più pericolosi (2).

### III.

75. A. Gli ingranaggi della giustizia penale e i loro caratteri attuali. — 76. L'ufficio proprio del giudizio penale. — 77. La raccolta delle prove (polizia giudiziaria). — 78. La discussione delle prove (accusa e difesa). — 79. La decisione delle prove (giudici e giurati). La clinica criminale. Giudici civili e criminali. Intelligenza e indipendenza dei giudici (eletti). L'arbitrio del giudice.

**75. — A.** L'immenso macchinismo sociale, che si chiama la giustizia penale, ha per ingranaggi principali: la polizia giudiziaria

(1) Il nuovo Codice penale italiano ha invece aumentata la pena detentiva per gli omicidii e ferimenti colposi, senza curarsi naturalmente del risarcimento del danno: contro di che ha protestato lo stesso PESSINA, *Codice penale annotato*, Milano 1890, art. 371. Ed ha poi tolto i furti campestri dalla categoria delle contravvenzioni di polizia com'erano nel Codice abrogato del 1859, per metterli, in omaggio al dottrinarismo, fra i veri delitti, punibili colla reclusione!

(2) VENTURI e TURATI, *Le quote minime della delinquenza*, nella *Critica sociale*, Milano 10 marzo 1891. E, nello stesso senso, NOTOVICH, *La liberté de la volonté*, Paris 1888, pag. 225-226.

V. pure PORRO, *Gli obblighi legali e le loro sanzioni*, nel *Monitore dei tribunali*, 29 luglio 1893; CAPOBIANCO, *Restrizioni delle azioni incriminabili in rapporto all'interesse pubblico e privato*, nella *Scuola positiva*, dicembre 1893 e 31 marzo 1894; PINERO, *Repressione penale e coazione civile*, ibidem, luglio 1896; BOSCO, *Lo studio della delinquenza e la classificazione dei reati*, nel *Bull. Instit. intern. statist.*, 1892, VI, 186.



— la magistratura togata o popolare — il giudizio — l'esecuzione penale — l'indomani dell'esecuzione penale.

Prima di delinearne l'organizzazione che noi proponiamo — in accordo colla concezione scientifica del fenomeno criminoso, come sintoma di patologia individuale o sociale — giova rilevarne i caratteri attuali e generici, che sono il portato per una parte, della duplice funzione esercitata dalla giustizia penale — come difesa sociale (contro la criminalità atavica) e come difesa di classe (contro la criminalità evolutiva) — e per altra parte dello spirito etico-giuridico, di giustizia retributiva, che la dottrina classica sui delitti e le pene ha lasciato al ministero penale, come sopravvivenza delle sue fasi primitive e barbariche.

*L'impersonalità.* Per i criminalisti, i legislatori e i giudici il ciclo della giustizia ha tre termini: il *delitto*, il *giudizio*, la *pena*. Non si conosce il *delinquente* che tuttavia è il termine iniziale e finale ad un tempo della funzione di preservazione sociale dalla criminalità; così come l'antica medicina non aveva che tre termini d'applicazione — la malattia, la diagnosi, la cura — dimenticando il termine iniziale: l'ammalato. All'infuori di talune circostanze eccezionali più apparenti e per ciò catalogate nei Codici (minore età, sordomutismo, pazzia evidente, ubriachezza, impeto passionale) le leggi e i giudici non si occupano della personalità bio-psichica e sociale del giudicabile, ed è tuttavia in essa che risiede ed opera il determinismo naturale del delitto e quindi il criterio per impedirne la ripetizione da parte dello stesso individuo e per promuovere la riadattabilità di questo alla vita sociale.

Attualmente il giudicabile non è che un manichino vivente, sul quale il giudice incolla il numero di un articolo di Codice penale, colla sola preoccupazione di una dosimetria penale che *dovrebbe* essere proporzionata alla colpa morale, quale si pretende avere pesata nel giudicabile. Ed un altro numero semovente esso diviene durante l'esecuzione penale, nel contrasto assurdo e deleterio di una persona che vive, palpita e sente, perduta e sommersa nella folla anonima di un penitenziario qualunque.

D'onde il problema della cosiddetta individualizzazione — legislativa, giudiziaria, amministrativa — della pena, che nell'eccesso di una reazione a questa impersonalità della giustizia penale presente rappresenta un'idea irrealizzabile finchè tutta la orientazione della difesa sociale dal delitto non sia radicalmente cambiata, ma segna



certamente — come il trattamento individuale per ogni malato comune o pazzo — la meta da raggiungere, attraverso la classificazione antropologica dei diversi tipi di delinquenti, di cui parleremo più innanzi.

*L'arbitrarietà.* Sotto l'aggrovigliamento di mille formalità, ora sostanziali, ora superflue e spesso assurde, malgrado ogni buona intenzione di questo o di quell' "esecutore di giustizia", dalle ricerche della polizia giudiziaria sino all'esecuzione della condanna, l'anima della giustizia penale, così nella ricerca della colpeabilità materiale del giudicabile (quale autore del fatto criminoso) come nella dosimetria della sua morale colpeabilità, è sempre l'arbitrarietà. Vale a dire una specie di ispirazione, che si esteriorizza non solo nella iniziativa dell'agente di polizia giudiziaria ma anche nel verdetto monosillabico dei giurati e persino nella sentenza "motivata", dei magistrati. In realtà "motivare le sentenze" — garanzia procedurale, contro cui si sollevò al principio del nostro secolo lo spirito misoneista dei giudici, malgrado l'eloquenza dei Filangieri — non è che un'aggiunta di argomentazioni, più o meno laconiche e stereotipate, in appoggio al dispositivo della sentenza, già formulato dalla coscienza del giudice per "intima convinzione". È notorio infatti, che, non solo per i verdetti dei giurati ma anche per le sentenze dei magistrati, il più delle volte il motivo prevalente che determinò la condanna o l'assoluzione sta al di fuori di tutte le argomentazioni pro e contro l'accusa dibattuta in giudizio e si annida invece in qualche circostanza secondaria, laterale, impreveduta..... e che non viene nemmeno formulata fra le motivazioni in fatto o in diritto della sentenza medesima.

Ciò si vede, abusivamente, nell'abitudine invalsa nei nostri tribunali di leggere, subito dopo il dibattimento, soltanto il dispositivo della sentenza, salvo a stenderne i motivi qualche giorno dopo e magari adattandoli ai gravami di appello o di cassazione, che si prevedono saranno presentati dal condannato, per paralizzarli preventivamente. E si vede, per norma di procedura, nei tribunali inglesi, dove i giudici — che del resto sono i migliori d'Europa — quando pronunciano le loro sentenze non si preoccupano di darne i motivi, che essi non scrivono nemmeno o soltanto dettano al cancelliere quando il giudicabile o il suo difensore ne facciano richiesta.

Sicchè — anche astraendo dalle influenze dirette o indirette



della politica nell'amministrazione della giustizia penale, massime quando gli interessi di classe vi siano compromessi — rimane pur sempre vero il detto antico: *habent sua sidera lites*, quando all'influsso fatalistico degli altri si sostituisca più modernamente l'influenza — superiore al malvolere od alle buoni intenzioni dei magistrati — nell'orientamento stesso della giustizia penale. Questa infatti, per la critica delle prove materiali, non ha altra bussola che l'ispirazione empirica dell' "intima convinzione", e per le misure della responsabilità si aggira tutta sul pernio di una "proporzione fra la colpa ed il castigo, fra il delitto e la pena", che è semplicemente una menzogna convenzionale, perchè nessun criminalista, nessun legislatore, nessun giudice mai ha saputo o potuto fissare il criterio assoluto di questa proporzione, dichiarata irrealizzabile (all'infuori delle arbitrarie impressioni sentimentali per cui si dirà che una pena è troppo grave o troppo lieve) dagli stessi criminalisti classici, più in vena di sincerità, come il Conforti, l'Ellero, il Tissot, ecc.

La giustizia penale si trova ora, a questo riguardo, nella stessa fase primitiva ed empirica, in cui si trova la medicina empirica dell'umanità selvaggia o delle classi più ignoranti, quando la diagnosi della malattia è affidata all'ispirazione profetica del medico (che è insieme mago e sacerdote) e la cura del morbo si comprende come un'esorcizzazione di spiriti maligni, che le peccata dell'ammalato aveva richiamati nel suo corpo. E bisognerà quindi nella giustizia penale sostituire la diagnosi scientifica collo studio della personalità bio-sociale del delinquente e la terapeutica positiva coi provvedimenti utili alla sua riadattabilità sociale, che vedremo più innanzi.

La *disorganizzazione*. Fra i vari ingranaggi della giustizia penale, invece di una continuità solidale in vista dello scopo comune da raggiungere — la preservazione sociale del morbo criminoso — abbiamo ora la disorganizzazione più completa ed assurda.

La polizia giudiziaria all'annuncio di un delitto, opera per suo conto e una volta consegnato alla magistratura inquirente l'insieme delle prove materiali (contro autori ignoti) o la persona del sospettato autore di un delitto, essa non si occupa più di sapere quale seguito avranno le sue supposizioni, ricerche, indicazioni; tranne forse il caso di qualche processo clamoroso, che ecciti la curiosità o l'amor proprio dei funzionari addetti alle prime ricerche. Ma come ingranaggio distinto, la polizia giudiziaria funziona da sè



e separatamente, senza alcun rapporto organico e continuo cogli altri ingranaggi, fra i quali dovrà passare e maciullarsi la persona del supposto o provato delinquente.

E lo stesso avviene per la magistratura inquirente, che soprattutto a causa del lavoro enorme e quotidiano e della trascurata scelta del personale, non ha tempo e mezzi che per impaginare alquanto lo scheletro di indizii e supposizioni trasmesse dalla polizia giudiziaria e, così rimpolpato, trasmetterlo a sua volta alla magistratura giudicante. Quando pure (con assurda eccezione a questa disorganizzazione degli ingranaggi giudiziari) non avvenga, come in Italia, che la legge consenta al giudice istruttore di partecipare alla decisione del processo da lui stesso istruito e concluso secondo una data ipotesi, che naturalmente non potrà essere, per lui, sradicata dalla pubblica discussione, con troppo frequente pericolo della verità.

E la magistratura giudicante poi è sbattuta fra le parvenze della istruttoria scritta e le risultanze del dibattimento orale, condannata essa stessa a dar sempre ragione ai rappresentanti della polizia giudiziaria che il pubblico ministero abbia citato come testimoni, senza pensare che ad essi manca la prima condizione di credibilità, che pure le dottrine classiche di critica probatoria hanno stabilita per ogni testimone (e cioè *l'indifferenza alla causa che si difende*). Infatti quegli agenti sono sempre testimoni personalmente interessati in causa o per l'amor proprio dell'ufficio e le esigenze della carriera, oltre la paternità delle supposizioni architettate, delle induzioni formulate, degli indizii interpretati o, peggio, per l'interesse personale e diretto nei casi di oltraggi, resistenze, ribellione, ecc., in cui testimonio e parte lesa sono tutt'uno!

Non solo: ma una volta emanata " per intima convinzione " la propria sentenza di assoluzione o di condanna, la magistratura giudicante (o popolare o togata) che nulla più sa degli effetti della propria sentenza? La persona del giudicato si perde nel maremagno o della vita libera o del carcere e — tranne i casi eccezionali e clamorosi — il giudice non sa più se l'assolto abbia dimostrato colla vita susseguente di avere meritato l'interpretazione benigna degli indizii pro e contro o se il condannato abbia dimostrato, espiando la pena, di avere meritato la condanna mite o il castigo inesorabile, che lo incolse nell'attimo fuggente della sua apparizione



—ombra più che persona — dinanzi alla lanterna magica della sedicente giustizia penale.

E, durante l'esecuzione della pena, che fa l'amministrazione penitenziaria della persona fisica e morale del numero semovente, che viene ad aumentare le cifre delle sue tabelle d'entrata e di uscita dal carcere? Il numero dell'articolo di Codice penale, incollato dal giudice sulle spalle di questo manichino vivente, è ancora e sempre l'unico documento che dia notizie all'esecutore di giustizia sulla personalità del condannato, salvo i casi ben rari in cui al numero di un articolo del libro II del Codice penale non sia aggiunto quello di un articolo del libro I, significante, con espressione generica e nebulosa: minore età o semi-follia, impeto d'ira e di dolore o ubriachezza semi-piena!

E l'indomani della esecuzione penale? Chi, fra gli esecutori della condanna, si cura — e volendolo come potrebbe curarsi? — di sapere quali effetti l'espiazione di pena abbia prodotto sulla persona del condannato, quali attitudini gli abbia dato o tolto per riadattarsi alla vita sociale? Senza dire dei casi in cui la sorveglianza speciale della polizia, aggiunta nella sentenza di condanna, riprende fra gli ingranaggi terribili la persona del liberato dal carcere e fatalmente — anche all'infuori del malvolere di un personale di polizia, per mancanza di scelta e per trattamento più che meschino, inferiore alla propria missione — lo rispinge nel circolo eterno che ha nome recidiva e delinquenza cronica, abituale.

Vale a dire che — mentre la regola elementare, ma quotidiana e inesorabile, della vita è che ogni uomo impari dalle conseguenze delle proprie azioni a dirigere, disciplinare, perfezionare la propria condotta — gli ingranaggi invece della giustizia penale, e i funzionari che li movono, girano ciascuno per proprio conto, non essendo nè potendo regolarsi secondo i risultati buoni o cattivi delle proprie iniziative, della propria attività. Come se in un policlinico, il portiere si incaricasse di dirigere a caso, a questo o a quel reparto, il malato che si presenta, giudicandolo “ per intima convinzione „ dalle sue apparenze. E nell'interno dell'ospedale i vari inservienti e medici o chirurghi si palleggiassero le persone degli ammalati, applicandovi ciascuno una parte della propria attività speciale e nei limiti della propria competenza, senza preoccuparsi di sapere che cosa abbia fatto chi li precedette nella cura e che cosa sia avvenuto del paziente, dopo che dalle loro mani fosse



passato in quelle di altri, senza che un'unità di diagnosi e di cura, personalmente desunta dalle condizioni di ciascun ammalato, costituisca invece il filo conduttore nel trattamento di chi entra e di chi esce dal policlinico stesso.

L'impotenza. Ed allora, da questi caratteri degli attuali ordinamenti di giustizia penale — più o meno in tutti i paesi civili — che cosa può risultare se non l'impotenza della giustizia stessa a portare un rimedio contro la criminalità?

Come da un ordinamento così disorganizzato di un policlinico, quale ho raffigurato or ora, non potrebbe aversi altro risultato che una mortalità eccessiva e crescente, da cui si salverebbero solo i pochi favoriti da eccezionale robustezza organica o da condizioni straordinarie; così dall'ordinamento altrettanto disorganizzato della giustizia penale — e non, purtroppo, esemplificativa, ma per realtà di condizioni sociali — non può risultare che l'impotenza della difesa sociale dalla criminalità. E da questa o dalle sue ricadute non si salvano che gli individui favoriti da speciali condizioni personali o sociali; mentre, come vedemmo al capitolo II, la delinquenza aumenta invece con insistenza ostinata o si incancrenisce nella progressione della recidiva.

Ecco perchè dalla statistica criminale, abbiamo appreso (pag. 364) che — a parte la criminalità *reale*, cioè il numero dei delitti realmente commessi — fra la criminalità *apparente* (delitti scoperti e denunciati) e la criminalità *legale* (delitti puniti nei loro autori conosciuti) resta un passivo del 65 % di delitti scoperti e non puniti. Anche senza aggiungervi le impunità più o meno scandalose dovute, per certi delitti e delinquenti, alla imposizione degli interessi di classe dominante nell'amministrazione della giustizia penale.

E l'impotenza di questa si verifica non solo nella difesa contro i delinquenti, ma persino nella protezione delle loro vittime. Il risarcimento dei danni cagionati dal delitto non è, ora, che una formula platonica aggiunta alla sentenza di condanna penale, ma che per essere realizzata viene rinviata " in separata sede „, fra le anfrattuosità costose ed eterne della giustizia civile. Mentre lo Stato sa farsi pagare il premio della sua negligenza ed impotenza, poichè mentre prima esige le imposte dei cittadini onesti, col pretesto che li garantirà dal delitto coi servizi della pubblica sicurezza e della giustizia penale, viceversa, quando non abbia saputo preve-



nire il delitto, si fa anche pagare la sua negligenza dai delinquenti sotto forma di multe e di ammende!

Ed ecco perchè — di fronte a questa organica impotenza della giustizia penale, superiore alla buona volontà dei suoi funzionari e dipendente necessariamente dalla sua sbagliata orientazione morale e dalla sua completa disorganizzazione pratica — noi vediamo dei fenomeni di superfetazione o di patologia come le agenzie private per la scoperta dei delinquenti (agenzie Pinkerton negli Stati Uniti che spesso arrivano ad eccessi, per contentare chi le paga); la pratica del linciaggio come in America; il brigantaggio sovvenzionato dai grandi proprietari, come protezione contro i ladruncoli, come si verificò pel brigante Tiburzi; infine il banditismo, come in Corsica e Sardegna.

Non sono, dunque, soltanto le ragioni teoriche, indotte dallo studio scientifico del delitto, ma sono anche le conferme pratiche dell'esperienza quotidiana che impongono una nuova orientazione all'amministrazione della giustizia penale, nei suoi diversi ingranaggi, sottraendola all'empirismo ed allo spirito di espiazione e di vendetta insieme, che ancora la deturpano e paralizzano — per disciplinarla e organizzarla, invece, secondo i casi sperimentali dell'antropologia e della sociologia criminale.

76. — Le riforme, che nel giudizio penale sono proposte dalla scuola positiva, si attengono al principio fondamentale, già stabilito nel capitolo precedente. Escluso dalla funzione sociale punitiva ogni carattere etico di una retribuzione della colpa col castigo, per dare ad essa il solo carattere sociale di una dinamica difensiva, il giudizio penale ormai, una volta constatata la reità materiale dell'imputato — lungi dall'impigliarsi nella misura di una inafferrabile responsabilità *morale* del delinquente — altro non deve che constatare a quale categoria antropologica esso appartenga e quindi qual grado di temibilità e di riadattabilità sociale esso presenti.

Prima e fondamentale ricerca, adunque, in un giudizio penale secondo il nuovo indirizzo scientifico, sarà ancora e sempre la constatazione se l'imputato sia realmente l'autore del fatto sottoposto a giudizio, colla determinazione dei moventi e delle circostanze del fatto stesso. E qui, come ora, si svolgerà il dibattito fra l'accusa e la difesa, qui risiedendo la condizione prima di tutto il giudizio.



Una volta constatato il rapporto causale fra l'agente e l'atto; o, come dissi nel precedente capitolo, l'imputato dimostra che i motivi onde fu determinato a quell'atto erano legittimi, ed allora questo è l'unico caso (art. 49 del Codice penale) in cui si possa, secondo noi, chiedere e discutere l'assoluzione del giudicato: o si prova, invece, che i motivi determinanti furono anti-sociali ed anti-giuridici, ed allora non più i fantastici e spesso grotteschi duelli fra accusa e difesa per contrastarsi una assoluzione, divenuta ormai impossibile, quali che siano le condizioni psicologiche o psico-patologiche dell'accusato. Unico problema, a quale categoria antropologica appartenga lo stesso accusato: e qui, adunque, nuova possibilità di discussione fra l'accusatore e il difensore per stabilire i caratteri, personali e reali, onde il delinquente si debba dichiarare pazzo o nato incorreggibile o abituale o d'occasione o per passione. Ma allora, anche, discussione tra accusa e difesa ben diversa da quelle gare che oggi rendono le corti d'assise poco diverse dagli spettacoli teatrali. Non più gare di astuzia non più logomachie; non più giudizi strappati alla commozione degli affetti anzichè determinati dal retto e calmo raziocinio: non più effugi procedurali, che fanno dipendere la dichiarazione d'innocenza o il differimento della condanna di un accusato più dall'abilità avvocatessa che dalla realtà viva e parlante ed ottundono la fiducia popolare nell'amministrazione della giustizia, equiparando questa al ragnatelo, che trattiene i moscerini ma si lascia bucare dai calabroni. Ma sì, invece, discussione esclusivamente scientifica sui sintomi presentati dal delinquente, sulle circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti del fatto e sul loro significato antropologico-sociale; discussione, allora, esclusivamente sulla ricerca fra i mezzi difensivi — di cui svolgerò più innanzi l'ordinamento pratico — di quello che sia meglio adatto, e quindi più giusto nel caso giudicato.

Ed allora, scemata d'assai, per quanto umanamente possibile, l'alea nei giudizi penali, che ora invece son ritenuti e sono in realtà veri giochi d'azzardo, pel delinquente e per la società. Ed allora, infine, giustizia veramente serena e severa, senza scuola indecorosa di delitti come senza spettacolo di giudici ignari, di accusatori aggressivi, di avvocati declamatori: raggirantisi tutti per intuito o per abilità personale, ma non per guida di criteri scientifici, soltanto dattorno al vero problema giudiziario, che deve



essere problema vivo di psicologia e di sociologia, nell'uomo da giudicare, anzichè sillogistica o rettorica contestazione di regole bizantine sul reato, come ente giuridico astratto (1).

Anche per la scuola positiva il reato seguirà dunque ad essere oggetto del giudizio penale; ma invece di essere l'unica preoccupazione esclusiva del giudice, il fatto non sarà che condizione necessaria perchè possa procedersi contro il suo autore e sintoma, fra gli altri, della sua riadattabilità sociale secondo la categoria antropologica cui esso appartenga. Sarà dunque il delinquente che, in seguito al delitto, verrà giudicato; non il delitto cui venga astrattamente decretata una pena, curandosi solo dell'imputato in linea molto secondaria, come termine vivente di applicazione di una *regula juris* sillogisticamente affermata dal giudice ed abbandonata poi, nella sua pratica esecuzione, all'azzardo di mille altre circostanze, dilatorie o eliminative, ignorate dal giudice stesso ed affatto estranee al delinquente e al delitto da lui commesso.

Raccolta — discussione — decisione di prove.

Ecco, una volta eliminata la pretesa di misurare la colpeabilità morale del giudicabile, tutto l'organismo di un processo penale ed ecco tuttavia la parte più trascurata dalla scuola classica, intenta più a richiedere guarentigie più o meno illusorie di forme procedurali ed affidantesi tutta, per reazione al sistema delle prove legali, alla sola intima convinzione, quasi per intuito istintivo, del giudice popolare o togato. Il processo penale, come dice il Berenini, deve rifare a ritroso il cammino del processo criminale, dal fatto esterno (violazione di un diritto) risalendo la corrente causale nel rapporto fisico per iscoprirne l'autore e nel rapporto psicologico per determinarne i motivi e la categoria antropologica (2). D'onde la necessità per la scuola positiva di riprendere l'argomento della prova in criminale per ridarle tutta la fondamentale importanza che le spetta, disciplinandone le norme e le induzioni secondo i dati non soltanto della psicologia comune, come hanno fatto i pochi classici che se ne sono occupati (Pagano, Bentham, Mittermaier, Ellero, ecc.); ma anche e soprattutto secondo i dati dell'antropologia criminale, che fanno della " critica criminale „ un

(1) V. in argomento analogo RICHARD, *La discussion judiciaire et l'état de droit*, nelle *Rev. philos.* novembre 1894.

(2) BERENINI, *Azione ed istruzione*, Parma 1888, pag. 153.



ramo a parte della critica probatoria comune. Giacchè nella evoluzione del sistema probatorio, si possono segnare quattro fasi caratteristiche, che seguono più o meno le fasi che già accennammo (al n. 47) nella evoluzione della pena:

la fase *primitiva* — in cui le prove sono affidate soltanto all'empirismo ingenuo delle impressioni personali e nella quale la critica probatoria ben poco può esercitarsi, perchè la vendetta-difesa si esercita guasi sempre in flagrante o contro l'autore ben noto di un danno;

la fase *religiosa* — durante la quale si fa intervenire la divinità nell'additare il colpevole di un delitto, che è ritenuto appunto una offesa alla stessa divinità (ordalie, duello giudiziario);

la fase *legale* — in cui il valore dei vari elementi probatorii è fissato dalla legge stessa, come pure il grado di prova necessario o sufficiente per decretare una pena ordinaria o straordinaria. È in questo periodo che la confessione del reo si ritiene " la regina delle prove „ e per questo si cerca di ottenerla con ogni mezzo compresa la tortura, senza della quale i giudici misoneisti opponevano a Beccaria che " non si sarebbe potuto rendere giustizia, perchè non si sarebbe potuto ottenere la confessione del reo nè la certezza della sua colpa „;

la fase *sentimentale* dell'intima convinzione, durante la quale si giunge all'eccesso opposto, liberando la coscienza del giudice e del giurato da ogni vincolo probatorio, dichiarando (art. 498 della Procedura penale) che " la legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali eglino si sono convinti „ ed ingiungendo anzi loro che " mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato „ che malamente e infondatamente nella pratica nostra aveva portato perfino il divieto di parlare ai giurati della pena (1) e che ad ogni modo esprime in forma ingenua la balia assoluta, a cui viene affidata l'ispirazione dell'intima coscienza per giudicare, nella rete intricatissima degli indizii, se si abbia oppure no la prova che il giudicabile è realmente l'autore del delitto scoperto! Principio da cui proviene la pretesa assurda che, per es., dei magistrati giurisperiti siano — meglio e al disopra dei

---

(1) NOVA, *Ai giurati si può parlare della pena*, nella *Scuola positiva*, luglio 1895.



medici alienisti — più competenti a giudicare “ per intima convinzione „ se l'imputato sia pazzo o normale!

Ed è a queste fasi della prova, che noi vogliamo aggiungere la fase *scientifica*, rappresentata dalla perizia ossia dalla metodica raccolta e valutazione di dati sperimentali sulle circostanze materiali del delitto (prove fisiche, chimiche, meccaniche, calligrafiche, professionali, tossicologiche, ecc.) e soprattutto personali e sociali nel delinquente (prove antropologiche, psichiche, psico-patologiche, ecc.).

Diamone qualche accenno per ciascuno dei tre momenti del processo penale: raccolta delle prove (polizia giudiziaria e istruzione) — discussione delle prove (accusa e difesa) — decisione delle prove (giurati e giudici).

77. — È evidente anzitutto, come io accennai nella prima edizione di questo lavoro e svolsero dappoi il Righini, il Garofalo, il Lombroso, l'Alongi, il Rossi, ecc., che lo studio dei fattori antropologici del reato, determinando i caratteri organici e psichici del delinquente ed il vario concorso dell'età, sesso, stato civile, professione, ecc. nelle varie specie di reati, nonché lo studio scientifico sulle classi pericolose della società, offriranno alla polizia giudiziaria ed alla stessa amministrazione della giustizia il sussidio di nuovi e più sicuri mezzi per la ricerca dei colpevoli. Le note del tatuaggio, i lineamenti della fisionomia e del cranio, i dati sulle condizioni fisio-psicologiche, le nuove ricerche sulla sensibilità, sull'attività riflessa, sulle reazioni vasali, sul campo visivo ne' delinquenti e via dicendo, rendendo più facile e completa la serie importantissima delle prove di identità personale e degli indizii sulla capacità a delinquere, varranno il più delle volte o a far desistere da vie false gli agenti di polizia giudiziaria ed i giudici istruttori od a rendere meno dubbio il responso di assoluzione o di condanna, che ora trovasi invece il più delle volte pregiudicato dalla affrettata, insufficiente od unilaterale raccolta di prove fatte nel processo scritto (1).

---

(1) RIGHINI, *I procedimenti indiziari e l'antropologia criminale*, nell'*Arch. di psych.*, II, 2; GAROFALO, *Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*, ibidem III, I; LOMBROSO, *Polizia scientifica*, nella II edizione dei *Pazzi ed anomali*, Città di Castello 1889; e nel III vol. dell'*Uomo delinquente*, Torino 1897; ALONGI, *Pol-*



E quando si pensi alla cifra enorme di reati impuniti per mancanza od insufficienza di indizii ed alla grande frequenza dei processi indiziari, col relativo contingente di assoluzioni per insufficienza di prove, è facile vedere senz'altro l'importanza massima e la pratica fecondità di questa prima attinenza della sociologia criminale colla procedura, già intravveduta dall'Ellero nel suo trattato della *critica criminale* (1).

L'applicazione pratica dell'antropometria alla prova dell'identità personale e quindi della recidiva (che ho ricordata a pag. 55) fatta

---

*lizia e delinquenza in Italia*, II ediz., 1887; e *Manuale di polizia scientifica*, Milano 1898; ROSSI, *Polizia empirica e polizia scientifica*, nella *Riv. carc.*, 1889, XIX, fasc. 10; OTTOLENGHI e BRUNI, *Applicazione dell'antropologia criminale alle istruttorie penali*, nella *Scuola positiva*, 31 marzo 1894; OTTOLENGHI, *L'insegnamento universitario della polizia giudiziaria scientifica*, Torino 1897; GROSS, *Manuel pratique d'instruction judiciaire*, trad., Paris 1899, 2 vol.

V. pure RANELLETTI, *Concetto della polizia di sicurezza*, nell'*Arch. giur.*, 1898, I, fasc. 3, pag. 432; NOCITO, *Polizia giudiziaria*, Studi di riforma legislativa, nella *Riv. penale*, luglio 1899.

(1) ELLERO, *Trattati criminali*, Bologna 1875, pag. 150, 151. — Anche CATTANEO, parlando del libro di Lauvergne, sui forzati, prediceva più di trent'anni fa il nuovo indirizzo della scienza e della pratica penale collo studio del delinquente aggiunto a quello del delitto. Citato da MAJNO, *Il nuovo Codice penale e la scuola positiva*, Milano 1890 (pag. 17) e dal LOMBRoso, *L'antropologia criminale nei pensatori antichi*, nella *Riv. scient. del diritto*, aprile 1898.

E questo frammento scritto nel 1843 dal CATTANEO (*Alcuni scritti*, vol. III, pagg. 140 e 156 e *Scritti politici*, vol. I), è così meraviglioso di intuizione geniale, che merita di essere qui riferito:

\* La stretta connessione della *scienza penale* e della *medicina* si fece in questo argomento sempre più manifesta cosicchè oramai vuolsi sperare piuttosto dall'*osservazione medica* che non dalle *deduzioni dei giureconsulti* alcun grande e subito incremento della dottrina criminale (ecco profetizzata la scuola criminale positiva). — Nè i fatti che il medico è in grado di raccogliere si restringono solo al governo del carcere e alla vita dei miseri reclusi (ecco la risposta alla Relaz. Minist. sul vigente Cod. pen. ital. a proposito dei tipi di delinquenti, da considerarsi solo nel regime carcerario, anzichè nella legge penale); ma si riferiscono alla più intima parte della ragione penale, ossia all'esplorazione di quella spinta criminosa, da cui dipende la scelta e misura della pena. Nessuno dubitò mai che alcuni uomini non siano *per natura* (ecco il delinquente nato) feroci, perversi, proclivi al furore delle passioni, come altri al contrario, sin dal seno materno, sembrano temperati a mansuetudine e benevolenza, sicchè a tenerli sulla diritta via non è certamente mestieri atterrirli col volto del carnefice e col suono delle catene. Codesta varietà degli umani individui (ecco la classificazione dei delinquenti) dal medico possono essere osservate; ma l'uomo



prima dal Bertillon nella prefettura di polizia a Parigi ed estesasi ormai in molte capitali d'Europa e d'America, non ha bisogno di essere descritta perchè già molto conosciuta e basterà soltanto ricordare le modificazioni proposte dal Galton e dall'Anfosso e la riunione di essa col casellario giudiziale, proposta dal Compagnone insieme ai rilievi antropometrici di tutti i coscritti alla visita militare, da trascriversi di fianco all'atto di nascita (1).

dei metafisici, e quindi anche l'uomo dei giureconsulti (ecco... la scuola classica) si riduce a cifra unica e costante, a invariabile astrazione...

“ Felice è il pensiero di notare, colla consueta esattezza medica, tutti i fatti morali e corporei dell'individuo malfattore; e siamo persuasi che da queste particolari istorie, raccolte in più luoghi e presso diverse nazioni con tutta fedeltà, debba scaturire una profonda induzione sulla effettiva natura della spinta criminosa. Allora si verranno sempre più dichiarando i grandi aspetti sotto cui essa si presenta, ora diretta ora indiretta, ora maliziosa e riflessiva, ora impulsiva, quasi cieca.

“ Quindi una gran parte della contropinta verrà tutt'ora delegata alla legge criminale, al carceriere e fors'anche al carnefice (è questa l'unica concessione alle abitudini mentali del passato): ma una gran parte verrà delegata a vie indirette e ad altri rami della civile autorità (ecco i *sostitutivi penali*) massime per ciò che riguarda il costume e l'educazione; e in altra parte verrà finalmente rassegnata del tutto alla cura del medico: e forse una reclusione preventiva e scevra d'ogni penalità si verrà palesando come l'unica via di proteggere la società da certi delitti, che possono piuttosto ricordarsi come *eruzione d'infamia naturale* che come atti di calcolata malvagità. Noi vorremmo che i nostri medici non si restringessero troppo timidamente nella prima questione che sulla dottrina carceraria venne loro proposta, cioè sulla preferenza da darsi piuttosto ad uno che ad altro modo di reclusione (ecco le discussioni bizantine dei penitenziaristi). Ma facciamo loro il più sollecito invito a prendere un più vasto campo di indagine scientifica (ecco l'innovazione della scuola lombrosiana) ben certi che chi allarga i confini dell'osservazioni allarga i confini della scienza „.

(1) BERTILLON, *Une application pratique de l'anthropométrie*, negli *Annales de démographie*, 1881, 1882: *De l'identification par les signalements anthropométriques*, Conférence au I Congrès d'anthrop. crim., negli *Actes*, Roma 1886, pag. 151, e *Archives d'anthr. crim.*, mai 1886; *Sur le fonctionnement du service des signalements anthropométriques*, ibid., mars 1888; *L'anthropométrie judiciaire à Paris*, ibidem, septembre 1890; *La photographie judiciaire*, Paris, 1890; *Identification anthropométrique. Instructions signalétiques, avec Album*, Melun 1893; *Résultats obtenus par l'anthropométrie au point de vue de la criminalité. Lacunes à combler*, Rapp. au Congrès anthrop. crim., Genève 1897, pag. 63.

L'identificazione antropometrica dei delinquenti (*Bertillonage*) — di cui si hanno esempi empirici nell'Annam, per stabilire l'identità personale degli in-



Così i dati sfigmografici sulle variazioni del circolo sanguigno, rivelando le interne emozioni malgrado l'apparente impassibilità

digeni colle misure delle dita (*Archives anthrop. crim.*, 15 nov. 1893, pag. 694) — è stata ormai adottata in molti Stati d'Europa (Germania, Inghilterra, Russia, Spagna, Rumenia, Svizzera) e in parecchi d'America (Chicago, Cincinnati, Ohio ecc. e Sud-America) e vi è per essa un'intera biblioteca.

A Parigi, dove fu inaugurata, essa servì a svelare l'identità personale di 500-600 recidivi ogni anno dal 1888 in poi (*Revue pénit.*, 1896, pag. 346) con una progressione di riconoscimenti sul totale dei misurati che va dal 10 % nel 1888 al 23 % nel 1895 (BERTILLON, negli *Actes Congrès anthr. crim.*, Genève 1898, pag. 64).

Di essa si occuparono tutti i Congressi di antropologia criminale (Roma, *Actes*, pag. 151; Parigi, *Actes*, pag. 205; Bruxelles, *Actes*, pagg. 97, 443, 481; Genève, *Actes*, pag. 63, 210) ed anche i Congressi penitenziari (Parigi, 1895, nella *Revue pénit.*, luglio 1895, pag. 1014, con un voto "per un accordo internazionale sull'unificazione dei metodi antropometrici"); e le riunioni dell'*Unione intern. di dir. pen.* (a Linz nel 1895, nel *Bull. un. intern.* 1896, VI, 102) e per la Germania in un congresso speciale tenuto appositamente a Berlino nel giugno 1897 (Resoconto di PAUL nei *Blätter für Gefaengnissskunde*, 1897, XXXI, fasc. 4 e studio di GRUEBER, nella *Zeitschr. f. ges. Strafrechtsw.*, 1898, XVIII, fasc. 3).

Il sistema del Bertillon non va esente da critiche (SEVERI, nel *Manuale di Medic. leg.*, II ediz., Milano 1895, vol. III, pag. 1400) perchè tiene conto solo degli individui che hanno raggiunto il completo sviluppo, e cioè dopo il 20° anno, e così i delinquenti nati, con precocità di sviluppo, vi sfuggono in parte; oltrechè taluni dati antropometrici (per es., la statura) sono dissimulabili in parte; e le misure hanno altresì un coefficiente personale di variazione, per lo stesso soggetto, secondo i diversi misuratori.

Il GALTON (*Finger Print*, Londra 1892, e *Fingerprint Directories*, Londra 1895 e *Les empreintes digitales*, negli *Actes Congrès anthr. crim.*, Genève 1897, p. 35) propose anche di aggiungere alle misure antropometriche ed alla fotografia dell'individuo, la sua impronta digitale, perchè le sinuosità lineari di questa non variano mai nello stesso individuo, mentre sono sempre diverse per diversi individui: come del resto si usa già in China coll'impronta dell'intera mano (DAAE, *Le impronte digitali per la constatazione dell'identità*, trad. nella *Revue pénale suisse*, 1894, fasc. 4).

Per il Bertillonage vedasi: FELTON, *The identification of criminals*, nei *Proceedings of the annual Congr. of the National Prison Assoc.*, Chicago 1890, p. 46; DAAE, *Identifizierung von Verbrechern*, nei *Blätter f. Gefaengnissskunde*, 1894, XXIX, fasc. 1; VUCETICH, *Instrucciones generales para el sistema de filiacion*, II ed., La Plata 1896; OTTOLENGHI, *Istruttoria pubblica e servizio antropometrico in Francia*, nella *Scuola positiva*, aprile 1897; e *Il segnalamento del delinquente in servizio della polizia giudiziaria*, nella *Riv. di polizia scient.*, genn. 1898; PAUL DE LITTAU, *Beitrage über Identifizierung*, nella *Zeitsch. f. Criminal Anthr.*, 1897, I, 149, 272 ecc.; SERGI, *Sul servizio di identificazione giudiziaria a Parigi e sul-*



esterna, possono divenire certamente strumento efficacissimo di ricerche giudiziarie. E già il Lombroso ne fece l'esperienza, trovando

*l'antropometro italiano*, relazione, nella *Riv. carc.*, gennaio 1897; GIORDANO, *L'antropometria e l'identificazione dei delinquenti*, nel *Pensiero italiano*, febr. 1898; DE NOTARISTEFANI, *L'identificazione del delinquente*, nella *Rivista mensile di psych. forense e antrop. crim.*, agosto 1898; GIANELLI e PARDO, *I sistemi di segnalazione antropometrica*, nella *Riv. carc.*, ottobre 1898; GRUBER, *Die anthropometrischen Messungen*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrechtsw.*, 1898, XVIII, pag. 372; SFORZA, *L'antropometria e le sue applicazioni nella polizia internazionale*, nella *Nuova antologia*, 1° ottobre 1898; KOSLOFF, *Anwendung der Anthropometrie in den rüssischen Gefaengnissen*, nell'*Archiv f. Criminal anthrop.*, 1899, I, fasc. 4.

E per il tachiantropometro dell'Anfosso vedasi: ANFOSSO, *Il segnalamento dei delinquenti e il nuovo antropometro*, nell'*Arch. di psych.*, 1888, IX, 363; e *De la possibilité de fair servir la méthode et les instruction de l'antrop. crim., aux recherches de la police*, Rapport au II Congrès d'anthr. crim., Actes, Lyon 1890, pag. 205; MANARESI, *L'antropometria nella giustizia punitiva*, nella *Riv. giurid.*, 1889, XVI, n° 24; ROSSI, *Il tachiantropometro Anfosso applicato ad una centuria di criminali*, nella *Riv. carc.*, ottobre 1889; ANFOSSO, *Identificazione craniografica*, nella *Riv. di polizia scient.*, febbraio 1898; *Scuola positiva*, dicembre 1899.

E per il coordinamento del casellario giudiziale coll'identificazione antropometrica vedasi: COMPAGNONE, *Il casellario giudiziale e il metodo Bertillon*, Napoli 1888; *Discussione sul casellario giudiziario*, nel *Bulletin de la soc. de prisons*, Paris, febbraio 1888 e 1890, pag. 776; KOEBNER, *Sur la statistique de la récidive*, nel *Bulletin de l'Union intern. dr. pén.*, 1893, pag. 178; COSENZA, *Sul casellario giudiziale*, negli *Atti comm. stat. giudiz.*, 1895, pag. 77 e segg.; LALOIR, *De l'institution d'un casier général de recherches*, nella *Rev. pénit.*, marzo 1895, p. 426; ARBOUX, *Les sommiere judiciaires*, ibidem, febbraio 1895, pag. 271; ANFOSSO, *Il casellario giudiziale centrale*, Torino 1896; *Projet de loi sur le casier judiciaire*, nella *Revue pénit.*, giugno 1898, pag. 889; e legge francese 5 ag. 1899 sul casellario giudiziale, su cui vedasi DREYFUS, *La réforme du casier judiciaire*, nella *Revue bleue*, 7 ottobre 1899.

Urge infatti togliere al casellario il carattere di perpetuità inesorabile, ammettendo la cancellazione delle condanne dopo un certo periodo di vita onesta e per i delinquenti occasionali o per passione, col facilitarne anche la riabilitazione di diritto.

Il Fraser, capo della polizia di Londra (citato da TALLACK, *Penological and preventive Principles*, London 1889, pag. 196) aveva proposto di stabilire con tatuaggio apposito l'identità personale dei condannati. E la sua proposta è approvata dal SEVERI (op. cit.) e da altri.

E della identificazione antropometrica si sono già proposte e iniziate applicazioni anche per il diritto civile (*carte di legittimazione* in Ispagna, *Archives anthrop. crim.*, 15 gennaio 1893, pag. 111) oltrechè per lo studio fisio-psichico degli scolari e dei coscritti; a proposito dei quali (oltre i citati qui a pp. 56-57 e 446 nota 1) vedasi: GALTON, *On international anthropometry*, nel *Bull. Instit. intern. de statist.*, 1892, VI, 10; ROBERTS, *On the uses and limits of anthropometry*,



che un individuo processato per sospetto di un furto di oggetti d'oro a Torino, mentre studiato collo sfigmografo non tradiva alcuna emozione quando gli si parlava di questo furto (di cui si provò innocente) ne rivelò invece una forte quando il discorso cadde sopra un altro furto di cui egli non era sospettato, ma del quale invece si provò dappoi essere egli uno degli autori, per le prove rintracciate in seguito a quell'indizio sfigmografico (1). E non meno eloquente è la riparazione di un errore giudiziario provocata dall'esame antropologico di un condannato (a vita, per grassazione) che non presentando i caratteri dell'uomo delinquente, valse a farlo liberare dalla galera (2).

E lo sfigmografo può anche servire come elemento di diagnosi, massime nelle intricate questioni di infermità simulate. Per darne un esempio, Voisin fece esperimenti sfigmografici sopra un individuo, che per sei anni simulò attacchi epilettici per le strade di Parigi, per mendicare e poi sottrarsi al servizio militare. Confrontando le curve sfigmografiche ottenute durante, prima e dopo costesti accessi sospetti e realmente simulati con quelle offerte dai veri epilettici, egli venne alla conclusione, che " le curve presentate dal simulatore non hanno alcuna somiglianza con quelle dei veri epilettici e assomigliano a quelle osservate in individui sani, dopo violente gesticolazioni „ (3). Eppure nel processo Misdea, in

---

ibidem, VI, 13; BOAS, *Remarks on the theory of anthropometry*, ibidem, 1895, VIII, 274; TOWNSEND PORTER, *On the applic. to individual school children of the anthropol. measurements*, ibidem, VIII, 279; HITCHCOCK, *Anthropometric statistics of Amterst College*, ibidem, VIII, 282.

(1) LOMBROSO, *Polizia scientifica*, nella II ediz. dei *Pazzi ed anomali*, Città di Castello, 1889.

(2) ROSSI, *Una centuria di criminali*, Torino 1888, Appendice: *Controprova sopra un condannato innocente*, pag. LIII.

(3) VOISIN, *De l'épilepsie simulée et de son diagnostic par les caractères sphygmographiques du pouls*, negli *Ann. d'hyg. publ.*, avril 1868, riassunto pure negli *Ann. med. psych.*, 1869, II, 165; IDEM, *Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses*, Paris 1883, pag. 610; BOISSEAU, *Des maladies simulées et moyens de les reconnaître*, Paris 1880; GOTTARDI, *La diagnosi differenziale fra l'epilessia vera e la simulata*, Roma 1879; PENTA, *La simulazione nelle carceri giudiziarie di Napoli*, nella *Riv. mensile di psych. e antrop. crim.*, maggio 1899 e seguenti.

V. anche PAILHAS, *Le pouls accusateur*, negli *Arch. anthrop. crimin.*, maggio 1898, pag. 280.



cui l'epilessia del giudicabile era sospettata dai periti, e realmente esisteva, si è visto negare ai periti stessi la facoltà di fare studi sfigmografici, sotto il pretesto che questi non erano necessari ad illuminare la giustizia (1)!

Che dire poi di tutte le applicazioni, che anche nelle ricerche giudiziarie possono farsi dell'ipnotismo? Certo bisogna andare guardinghi nel trarre conclusioni legali, sino a che la scienza non abbia accertato le induzioni principali: ma è innegabile tuttavia che qui pure la raccolta scientifica delle prove nel processo penale potrà avere sussidio efficace (2).

(1) LOMBROSO, *Misdea e la nuova scuola penale*, Torino 1884.

(2) CAMPILI, *Il grande ipnotismo nei rapporti col diritto penale e civile*, Torino 1886; LOMBROSO, *Studi sull'ipnotismo*, nell'*Arch. psych.*, 1886, fasc. 3; GARNIER, *L'automatisme sonnambulique devant les tribunaux*, negli *Ann. d'hyg. publ.*, aprile 1889; DOULIOT, *L'hypnotisme et la médecine légale*, nella *Revue Internationale*, Roma 1887; HOLTZENDORFF, *Eine experimentelle studie aus den Gebiete des Hypnotismus*, nel *Gerichtsaal*, 1888, XLI, 1; GILLE DE LA TOURETTE, *L'hypnotisme et la médecine légale*, Paris 1887; LEFORT, *L'hypnotisme au point de vue juridique*, nella *Revue gén. de droit*, mai 1888; BELFIORE, *L'ipnotismo*, Napoli 1888 e nella *Tribuna giudiziaria*, 21 luglio 1889; LIEGEOIS, *Suggestion et sonnambulisme dans leurs rapports avec la jurisprudence et la médecine légale*, Paris 1889; TARDE, *L'affaire Chambidge*, negli *Arch. d'anthrop. crim.*, gennaio 1889; LAURENT, *La suggestion hypnotique chez les criminels*, Paris 1889; et *Suggestions criminelles*, negli *Arch. d'anthr. crim.*, novembre 1890; et *Le rôle du médecin dans les prisons*, nella *Revue scientif.*, 2 juin 1891; FOREL, *Der hypnotismus und seine strafrechtliche Bedeutung*, Berlin 1889; TARCHINI BONFANTI, *L'ipnotismo nelle indagini dei processi penali*, nell'*Arch. ital. per le mal. nervose*, marzo 1889; BONJEAN, *L'hypnotisme dans ses rapports avec le droit et la thérapeutique*, Paris 1890; BERNHEIM, *Hypnotisme, suggestion, psychothérapie*, Paris 1891; *L'affaire Gouffé et l'hypnotisme*, negli *Arch. d'anthr. crim.*, marzo 1891; KINGSBURG, *Hypnotismus, Crime and the Doctors*, nella *Nineteenth Century*, gennaio 1891; BELL, *Hypnotism and Law*, nel *Med. Leg. Journ.*, New-York, marzo 1891; LIEGEOIS, *Hypnotisme et criminalité*, nella *Revue philos.*, marzo 1892; *Suggestions criminelles et respons. pénale*, negli *Actes Congr. anthr. crim.*, Bruxelles 1893, pag. 309 e segg.; KRAFFT EBBING, *Uno studio sperimentale sull'ipnotismo*, Milano 1894; BENEDIKT, *Hypnotismus und suggestion*, Wien 1894; WUNDT, *Hypnotisme et suggestion*, Paris 1894; IAY HUDSON, *Hypnotisme in its relations to crim. jurispr.*, nel *Med. Leg. Journ.*, 1895, fasc. 4, e *Anomalo*, 1897, pag. 67; LIEBAULT, *Suggestions criminelles hypnotiques*, nella *Revue de l'hypnotisme*, aprile 1895; SUDDUTH, *Hypnotism and Crime*, nel *Med. Leg. Journ.*, dicembre 1895; CLARCK BRILL, *Hypnotism in the Courts*, ibidem, marzo 1896; MENDEL, *Der Hypnotismus*, Leipzig 1898; PLACZECK, *Suggestion und Erinnerungsfälschung*, nell'*Arch. f. krimin. anthrop.*, 1899, II, 132; MOREAU, *L'hypnotisme dans ses rapports avec la criminalité*, al *Congr. di medicina*



Ma le applicazioni più sicure e feconde che fin da ora si possono fare nella raccolta delle prove — sostituendo l'osservazione scientifica all'intuito empirico e professionale, più o meno felice, degli agenti di polizia e dei giudici istruttori nella " caccia all'uomo delinquente " — sono offerte dallo studio dei caratteri organici e soprattutto psichici dei diversi delinquenti. Nella psicologia e psicopatologia dell'omicidio, che ho pubblicato nel I volume dell'*Omicidio* (Torino, 1895), io ho enumerato una serie abbondantissima di sintomi psicologici caratteristici degli omicidi nati, pazzi e per impeto di passione, desunti dal loro modo di agire prima, durante e dopo il delitto. Ora dall'insieme di questi caratteri, secondo la diversa loro prevalenza, e dalle stesse circostanze materiali del fatto, prima ancora di conoscerne l'autore, nel loro aspetto psicologico (per esempio sevizie, esecuzione furibonda dell'omicidio, pluralità di vittime, tempo, luogo, strumenti del delitto, ecc.), si ha sempre una guida sicura per la raccolta, il completamento ed il giudizio delle prove. Nella mia pratica professionale ho più volte fatto esperienza della grande efficacia di questi sintomi psicologici (1), che si tratta adunque di far conoscere scientificamente agli agenti di polizia giudiziaria ed ai giudici, con quella istruzione tecnica di cui parlerò più innanzi (2).

Nè questi dati sono applicabili soltanto ai processati. Quando si pensa all'enorme valore della testimonianza nella serie delle prove criminali e si pensa insieme ai criteri empirici tradizionali di credibilità, che ogni giorno nell'istruzione e nel giudizio dei

---

*leg. a Bruxelles*, negli *Arch. anthr. crim.*, novembre 1897, pag. 676; AKOPENKO, *Lo stato attuale della questione dei delitti ipnotici* (in russo), nella *Riv. di psych.* (russa), gennaio-marzo 1897; BELLIVE, *L'hypnotisme, son importance en science, en droit et en jurisprudence*, S. Petersburg 1898.

Sull'importanza dell'ipnotismo come mezzo di educazione ed anche di cura fisica e psichica (psicoterapia) v. SCHRENK NOTZING, *La terapia suggestiva nelle psicopatie sessuali*, Torino 1897.

(1) FERRI, *Provocazione e premeditazione*, nel vol. di *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino 1899, pag. 436.

(2) GARNIER, *Nécessité de l'examen psycho-moral de certains prévenus ou accusés pendant l'instruction*, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Bruxelles 1893, p. 163; MAUS, *Mesures propres à faire connaître la personnalité physiologique, psychologique et morale du prévenu*, negli *Actes Congrès anthrop. crimin.*, Genève 1897, pag. 120, 331.



processi si applicano a tutti i testimoni — indifferentemente considerati dai proceduristi classici, come già i delinquenti, in un tipo medio ed astratto di uomo, colla sola esclusione delle circostanze tassativamente stabilite dal Codice per la incapacità testimoniale, come già per la irresponsabilità penale; — allora veramente la necessità di un'applicazione dei dati scientifici della psicologia e della psicopatologia si fa di una evidenza inesorabile (1). E si comprende come l'uso dei criteri tecnici e sperimentali di psicologia e psicopatologia umana nel valutare le prove testimoniali sarà una garanzia di certezza ben più solida che l'apparato formalistico del giuramento, di cui a ragione si è chiesta dai positivisti l'abolizione (2) o delle regole di rito, che, anche spinte alla minuziosità inglese (3) non possono costituire che condizioni esteriori, e quindi meno sicure, di veridicità.

E, per darne soltanto qualche esempio dei più appariscenti, anche tralasciando le assurde violazioni ai criteri comuni di credibilità, per esempio, nei casi di agenti della pubblica forza intesi come testimoni, mentre sono sempre direttamente o indirettamente, parte in causa; anche fuori di questi casi, quante volte mai nei nostri tribunali si pensa ai fenomeni dell'auto-suggestione ed anche della suggestionabilità specialmente nei bambini, nelle donne, nei nevrastenici, ecc.? (4). Eppure il dato, per esempio della tendenza alla calunnia nelle isteriche (di cui il Ceneri fece geniale applicazione

---

(1) ZERBOGLIO, *Introduzione ad una nuova teoria della prova in mat. pen.*, nella *Riv. scient. del dir.*, gennaio 1898, pag. 44; e *Rinnovamento scientifico della procedura penale*, nella *Scuola positiva*, 30 settembre 1894; BINET, *Application des "mental text" à l'étude de la force de suggestion produite par les mots*, nella *Riv. di scienze biologiche*, agosto-settembre 1899.

(2) LOLLINI, *Abolizione del giuramento nel giudizio penale*, nella *Scuola positiva*, agosto-settembre 1897.

(3) SPEYER, *Les règles de la preuve en droit pénal anglais (law of evidence)*, nella *Revue de droit intern.*, 1898, pag. 478; e *Le Criminal evidence act de 1898*, ibidem, 1899, pag. 79; MANZINI, *Legge inglese di riforma del diritto di prova*, nella *Riv. penale*, luglio 1899 (collez. legisl., pag. 402).

(4) BINET et HENRI, *La suggestibilité naturelle des enfants*, nella *Rev. philos.*, ottobre 1894; BERILLON, *Suggestion criminelles et faux témoignages*, negli *Actes Congrès anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 167; ROUBY, *Les faux témoignages d'une hystérique*, negli *Archiv. anthrop. crim.*, marzo 1897, pag. 148; PUGLIESE, *Sulla valutazione della prova orale*, nella *Riv. di giurispr.*, marzo 1896, pag. 216.



in un grave processo (1)) e così il dato della frequenza di " fanciulli mentitori „ (2), sono sintomi eloquenti di quante applicazioni, anche in questa parte fondamentale delle prove, siano e saranno sempre più suscettibili la biologia, la psicologia e la psicopatologia, comuni e criminali. E quanta aria ossigenata di realtà umana, non verrà allora a ravvivare le aule della giustizia, troppo isolate finora dal mondo e dalla vita, d'onde tuttavia vengono e devono, il più delle volte, ritornare delinquenti e testimoni, troppo spesso poco umanamente conosciuti dai giudici loro (3).

Senonchè oltre questi esempi, che dimostrano l'importanza grandissima di quelle che giustamente il giudice Sarraute chiamava " le applicazioni giudiziarie della sociologia criminale „ (4); per ciò che riguarda la raccolta delle prove (ed a cui potrebbesi aggiungere l'uso della stenografia e del fonografo per gli interrogatorii e le testimonianze) la riforma pratica più urgente, è la istituzione dei periti giudiziari permanenti, presso ogni ufficio di istruzione. Che in una questione di falso in scrittura o di avvelenamento o di aborto, il giudice ricorra a questo o quel perito calligrafico o chimico od ostetrico sta bene: ma fuori di queste speciali questioni tecniche, meno frequenti, in ogni processo penale, la base delle ricerche è o dovrebb'essere costituita dai dati scientifici della biologia, psicologia e psicopatologia criminale. E quindi,

---

(1) CENERI, *Fôro penale*, Bologna 1891. Difesa nel processo Zerbini, pag. 236. — E COSÌ ADRIANI, *Falsa denuncia di violenza carnale fatta da giovinetta isterica*, nella *Riv. di med. leg.* 15 giugno 1897, pag. 151.

(2) BOURDIN, *Les enfants menteurs*, Paris 1883; MOTET, *Les faux témoignages des enfants*, Paris 1887; PICARD, *Introduction au XXIX volume des Pandectes Belges*, Bruxelles 1890; RASSIER, *De la valeur du témoignage des enfants*, Lyon 1893; SULLY, *Les enfants menteurs*, nella *Revue des revues*, 15 nov. 1895 e nella *Revue bleue*, 12 febbraio 1898, e nel vol. *Études sur l'enfance*, Paris 1898; CAMPOLONGO, *Le testimonianze dei fanciulli e degli adolescenti*, Napoli 1897 (estr.).

(3) Esempio caratteristico della mancanza di ogni criterio psicologico si ha pure nel giuramento decisorio e relativo spergiuro, su di che può vedersi la bella monografia del PAPPAGALLO, *Lo spergiuro in causa propria*, Taranto 1889 e LORDI, *Del giuramento decisorio e della condanna come spergiuro*, nell'*Arch. giurid.*, 1898, I, pag. 413.

(4) SARRAUTE, *Les applications judiciaires de la sociologie criminelle*, negli *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Lyon 1890, pag. 386 e segg.

V. anche OTTOLENGHI e ROSSI, *Duecento criminali e prostitute*, Torino 1898, parte III. Applicazioni pratiche, pag. 249.



oltre la necessaria istruzione tecnica di biologia e psicologia criminale non solo nei giudici di merito, ma anche soprattutto nei giudici istruttori, come negli agenti superiori di polizia giudiziaria, è urgente che in un ordinamento razionale della procedura, un perito od un collegio di periti antropologici criminalisti sia addetto permanentemente ad ogni ufficio d'istruzione penale. Con che, oltre agli evidenti vantaggi per la sollecita classificazione antropologica di ciascun giudicabile, per decidere se esso sia delinquente pazzo o nato o d'occasione, ecc. (insieme alla classificazione giuridica del fatto da lui compiuto) si avrebbe anche, come già da molti, per l'eloquenza dei fatti, si viene reclamando, tolto lo scandalo della doppia perizia di accusa e di difesa (1). Con queste infatti, se non per lo spirito della legge, certo per lo spirito onde finora si ispirò il giudizio penale, si dà spettacolo di un dualismo degenerante spesso in diatribe personali o ad ogni modo non atto ad accrescere la fiducia del pubblico nei giudizi penali. Certo il dissenso scientifico, specialmente nei casi più controversi e non ancora ben definiti di psichiatria o d'altro, non si può evitare ed è anzi utile che vi sia: ma esso deve esistere solo nello studio preparatorio della perizia, non nel voto stesso dei periti. Unico, quindi dovrebbe

---

(1) LOMBEOSO, *L'incremento del delitto in Italia*, Torino 1879, pagg. 38 e 113; IDEM, *Misdea e la nuova scuola penale*, Torino 1884, § IX; TAMASSIA, *Le perizie medico-legali*, nella *Rivista penale*, luglio-agosto 1879; GAROFALO, *Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, III, I; SETTI, *La forza irresistibile*, vol. III, serie II della *Bibbl. antrop. giurid.*, Torino 1884, § 8; PUGLIA, *Istituzioni di procedura penale*, Napoli 1884, pag. 270; BROUARDEL, *De la réforme des expertises médico-légales*, negli *Ann. hyg. pubbl.*, febbraio, aprile, maggio, 1884; TAMASSIA e LACASSAGNE, *Rapport au I Congrès d'anthr. crim.*, Actes, Rome 1886, pag. 30 e 346; COUTAGNE, *L'exercice de la médecine judiciaire en France*, negli *Arch. d'anthr. crim.*, 1886, I, 25; DRIoux, *Les expertises judiciaires dans les législations étrangères*, Paris 1886; GAROFALO e CARELLI, *Riforma della procedura penale*, Torino 1889, pag. CCXVIII; CLARK BELL, *Expert and opinion evidence*, nel *Med. Leg. Journ.*, giugno 1893; STOPPATO, *La perizia scientifica nel processo penale*, nella *Riv. penale*, giugno 1897; FILOMUSI GUELFi, *Il progetto Costa sui periti giudiziari*, nel *Giorn. di med. legale*, luglio 1897 e *Ultime controversie ecc.*, ibidem, marzo-maggio 1898; PETRAZZANI, *Della responsabilità medica*, nella *Riv. sperim. fren.*, 1898, pag. 480; CRUPPI, *La cour d'assises*, Paris 1898, pag. 300, il quale ha presentato nel dicembre 1898 un progetto di legge, sul quale v. LEREDA, *La réforme des expertises médico-légales*, nella *Revue pénit.*, aprile 1899, pag. 585 e la discussione fattane alla *Société de méd. légale*, negli *Arch. anthr. crim.*, luglio 1899, pag. 448.



essere il collegio dei periti, scelti fra i medici, aventi diploma ed istruzione speciale di periti medico-legali, ed unico il loro voto, da presentarsi ai giudici istruttori e di merito, come risultato concorde dei loro studi o da definirsi preventivamente, da una commissione scientifica superiore nel caso di controversie non conciliabili fra i periti stessi, come si pratica in Germania, Austria e Russia. Voto, che dovrebbe essere obbligatorio per i giudici, almeno nelle sue parti tecniche ed essenziali, ma sul quale tuttavia essi dovrebbero aver diritto di chiedere schiarimenti e dimostrazioni ulteriori, che sarebbero dati dal presidente del collegio peritale, in nome collettivo.

E così si torrebbero pure gli scandali di giudici profani alle scienze psichiatriche, che mentre si sottoscrivono in silenzio al parere di periti calligrafi o chimici, credono invece di potere col solo senso comune giudicare, ad esempio, delle più oscure forme di alienazione mentale. Pretesa, nata dal volgare pregiudizio, effetto delle vecchie idee spiritualistiche, e sostenuta dallo stesso Kant, che il giudizio sulle "malattie dello spirito", spetti al filosofo anzichè al medico, e ad ogni modo non presenti difficoltà tecniche superiori al senso comune, che si raffigura il pazzo in aspetti ben diversi dalla realtà o più rari per quanto più caratteristici (mania furiosa — disordine caotico di idee e di parole); ma pretesa pure, che è alimentata da una legittima, per quanto poco illuminata, preoccupazione della difesa sociale nei giudici stessi. Partendo infatti dal solito criterio che l'uomo intanto sia punibile per quanto sia moralmente libero e responsabile, è naturale che i giudici, date le leggi attuali, si ribellino alle frequenti dichiarazioni di pazzia, accampate dai difensori e sostenute dai periti. Preoccupazione legittima, dato il falso principio che la società non abbia diritto di punire, cioè di difendersi dal delinquente pazzo; ma preoccupazione non illuminata, quando degli effetti purtroppo frequenti e pericolosi di questo falso principio ritiene causa invece le scienze antropologiche e con esse la scuola positiva di diritto criminale. Dalle quali invece, come già dissi nell'introduzione e nel precedente capitolo, si tende ora a sopprimere codeste dannose ed assurde conseguenze di un innesto empirico dei dati scientifici sulla vecchia teoria dell'imputabilità morale, per sostituirvi invece il riconoscimento, del resto inevitabile, degli stessi dati scientifici, ma in



coerenza col nuovo principio della responsabilità sociale, indipendente dalla cosiddetta libertà morale.

78. — Raccolte le prove, nel periodo istruttorio — nel quale senza giungere alle esagerazioni dottrinarie d'una completa pubblicità si deve tuttavia ammettere, massime per le constatazioni materiali sopra luogo, anche l'intervento del processato (1) — succede allora il secondo momento procedurale della discussione delle prove in pubblico dibattimento.

Gli attori di questa discussione sono naturalmente i rappresentanti dell'accusa e della difesa; e ad essa, non potendo entrare qui in proposte minute di riforme procedurali (tra cui sarebbe urgente quella del gratuito patrocinio da sostituirsi coll'avvocato dei poveri), non c'è da applicare ancora che il principio positivo del giudizio penale. Disciplinate scientificamente le norme probatorie: posto a base di questa discussione il parere antropologico-criminale del perito (dato nell'istruttoria dei casi più gravi, o in udienza pei casi di citazione diretta e direttissima); eliminata dal processo penale ogni vuota logomachia sulla maggiore o minore responsabilità morale del processato, tutta la discussione di accusa e di difesa si svolgerà per i processi indiziari, nel vagliare, come

---

(1) Fu questo uno dei temi al III Congresso Giuridico nazionale (Firenze, settembre 1891 e *Atti*, Torino 1897, pag. 123) sul quale riferì il CASSUTO. — V. GAROFALO, *Del contraddittorio nella istruzione*, nella *Scuola positiva*, 31 agosto 1891; CARELLI, *Lo stato d'imputazione*, nell'*Arch. di psych.*, 1888, IX, 236 e 349; CONTI, *L'intervento della difesa nell'istruttoria*, nella *Riv. penale*, gennaio 1895.

In Francia la legge 8 dicembre 1897 ha portato innovazioni radicali, nel segreto dell'istruttoria penale, e su di essa possono vedersi: CAMPCOMMUNAL, *La réforme de l'instruction préparatoire en France*, nella *Rev. pénale suisse*, 1898, pag. 385, collez. legisl.; PUGIA, *Il segreto e il contraddittorio nell'istruzione penale*, Siena 1898; LELOIR, *L'instruction préalable*, nella *France judiciaire*, 1898, XXII, pag. 4 e segg.; BARZILAI, *L'istruttoria segreta*, nella *Riv. polit. e letter.*, dicembre 1897; LE POITTEVIN, *La défense dans l'instruction préparatoire*, nella *Rev. pénit.*, agosto 1898 e per la discussione, ibidem, gennaio e febbraio 1899; IDEM, *L'instruction contradictoire*, nel *Bull. un. intern. dr. pén.*, 1899, VIII, 138; DE BALOGH, ibidem, VIII, 109; PINSERO, *Intorno a una riforma dell'istruzione preparatoria nei processi penali*, Modica, 1899.

E per la stessa riforma proposta nel Belgio, v. SPEYER, *La réforme de l'instruction préparatoire dans la législation belge*, nella *Rev. de droit intern.*, 1899, pag. 243; *Réforme de l'instruction préparatoire*, nel *Journal des tribunaux*, 30 marzo 1899 e segg.



ora, ma con criteri scientifici, la certezza della responsabilità fisica nel giudicabile e per i giudicabili colti in flagranza o confessi — e di cui la confessione sia altronde confermata — si svolgerà tutta nello stabilire il carattere, i motivi determinanti e quindi la categoria antropologica del delinquente per adattarvi il provvedimento difensivo, che meglio risponda alle condizioni dell'atto e dell'agente. Necessaria quindi negli accusatori pubblici come negli avvocati (o dei processati o degli accusatori privati) quella stessa istruzione tecnica, non di storia del diritto o di diritto romano e civile, ma di biologia, di psicologia e insomma di quelle discipline naturali e sociali, da cui risulta la scienza nuova della sociologia criminale (1).

E per ottenere il duplice intento di una cultura tecnica negli accusatori e difensori, e di una discussione obbiettiva e clinica, sarà utile e logico trasformare l'avvocatura penale in ufficio pubblico, come quello del pubblico ministero, per elezione popolare e con garanzia di effettiva indipendenza, così dal potere esecutivo come dalle pressioni del pubblico. Giacchè se si comprende che l'avvocatura civile, finchè dura il regime della proprietà privata a fondamento della vita familiare e giuridica, possa essere un ufficio di privato interesse; non si comprende invece che tale debba essere l'avvocatura penale, mentre la difesa del giudicabile (perchè non si condanni un innocente) ha per lo meno altrettanta importanza morale e sociale quanto l'accusa (perchè non si assolva un delinquente) e deve quindi essere funzione sociale tanto l'accusa quanto la difesa, affidate soltanto a diversi funzionari per la impossibilità cerebrale che lo stesso uomo nello stesso processo egualmente rilevi le prove d'accusa e quelle di difesa (2).

(1) ABADANE, *Le barreau français et la criminologie positive*, negli *Archives d'anthr. crim.*, marzo 1888; GAROFALO e CARELLI, *Riforma della procedura penale*, Torino 1887, vol. III, *Dei difensori*, pag. LXXXVII e segg.; CICCOTTI, *Cause ed effetti*, Note sulle condizioni dell'avvocatura. Potenza 1888; BUONANNO, *Decadimento della magistratura e dell'avvocatura, cause e rimedi*, Napoli 1886.

(2) Così la Repubblica di Venezia aveva, per l'accusa, gli *avogadori del comune* e, per la difesa, gli *avvocati nobili dei prigionieri*, come Napoli e Piemonte ebbero l'*avvocatura dei poveri*, di cui si ha ancora una sopravvivenza (ma come opera di beneficenza) nell'*avvocato dei poveri* in Alessandria (*Riv. pen.*, maggio 1898, pag. 520). La difesa, come ufficio pubblico, potrebbe costituire appunto una forma moderna di *tribunato popolare*, come proposero LOMBROSO e LASCHI, *Delitto politico*, Torino 1890, pag. 556.



Senza aggiungere che così si eviteranno tutti gli inconvenienti della concorrenza nell'esercizio privato dell'avvocatura penale, quali le arti poco dignitose attualmente adoperate per accaparrarsi i clienti (*malesuada fames!*...) e la disuguaglianza stridente fra il lusso e la potenza della difesa per gli imputati ricchi e l'insufficienza del patrocinio per gli imputati che non possono pagarsi valenti avvocati.

79. — La conclusione pratica del processo penale si ha nel terzo suo momento: la decisione delle prove per parte del giudice.

Malgrado la mania legiferatrice, che infierisce in tutti i paesi, è evidente che gli effetti delle leggi dipendono soprattutto dalle qualità degli uomini, chiamati ad applicarle. Una cattiva legge applicata da buoni giudici darà frutti molto migliori che una legge teoricamente ottima, ma applicata da giudici incapaci.

Per la preservazione sociale dalla criminalità non si pensa comunemente che alle riforme del Codice penale, mentre sarebbe necessario anzitutto provvedere ad un buon ordinamento giudiziario, per la scelta del personale, per occuparsi poi dell'ordinamento tecnico dei mezzi repressivi e in seguito delle riforme al Codice di procedura penale (che è il codice degli onesti) e solo da ultimo alle riforme del Codice penale (che è il codice dei delinquenti).

Ne abbiamo un contrasto eloquente in Inghilterra — dove la legislazione penale non ancora codificata è teoricamente molto imperfetta, ma dove i giudici sono ottimi e così l'amministrazione della giustizia penale vi procede bene — e in Italia — dove invece abbiamo impiegato venticinque anni di studi per compilare un Codice penale, e viceversa avendo una magistratura penale incapace scientificamente e senza indipendenza dal potere esecutivo — abbiamo l'amministrazione della giustizia penale esautorata, vessatoria per gli onesti, impotente per i malfattori.

Le due condizioni supreme per avere una magistratura penale, all'altezza della sua terribile ed ardua missione sociale, stanno nella *capacità scientifica* e nella *indipendenza* dei giudici.

Quanto alla prima, data l'indole e dati gli elementi del giudizio penale, secondo la scuola positiva — per la quale il giudizio penale assume carattere in primo luogo di ricerca scientifica oggettiva e soggettiva sul processato, come possibile uomo delinquente, in ragione dell'atto antiggiuridico di cui egli sia provato l'autore — è naturale che nel giudice di merito, come in coloro che hanno l'ufficio di



raccogliere e di discutere le prove, si debba richiedere una istruzione adeguata e non soltanto l'intuito del senso comune. Si capisce quindi come, per il giudizio dei reati comuni, la scuola positiva non possa ammettere il sistema dei giurati, che rappresentano invece l'antitesi della istruzione ed attitudine tecnica al giudizio dei delinquenti comuni.

Ma poichè l'argomento del giurì, per il lato politico inseparabile da questa istruzione, merita di essere svolto più ampiamente, in un paragrafo speciale, anche per rispondere ai suoi molti sostenitori più o meno entusiasti; così ora, dopo questo accenno preventivo, sulla abolizione del giurì nel giudizio dei reati comuni (criminalità atavica), mantenendolo per i reati d'indole politica e sociale (criminalità evolutiva) — almeno finchè non si abbia l'istituzione di una magistratura elettiva, indipendente e tecnica per tutte le forme di criminalità — si presenta un'altra radicale riforma, di ordinamento giudiziario, che la scuola positiva ha patrocinato fino dai suoi primordi, vedendone dappoi aumentare ogni giorno gli autorevoli sostenitori. Riforma proposta per la prima volta dal Garofalo e che io volentieri lascio svolgere allo stesso proponente:

“ La scienza penale, come dimostrò il Ferri, esce dal campo delle scienze prettamente giuridiche per collocarsi fra le sociologiche. Ecco la grande trasformazione che la nostra scuola ha la gloria di aver iniziato. Ora è evidente che quando si tratterà di applicare ai casi concreti un nuovo Codice fondato principalmente sulla psicologia, antropologia e statistica criminale, quello non potrà essere che una guida, non potrà fornire con le sue formule che poche indicazioni generali. Spetterà alla scienza del giudice l'esaminare i singoli casi patologici, l'indagarne la vera natura e il saperli esattamente definire.

“ Vedesi dunque la necessità di un ordine di persone che abbiano fatto profondi studi, non più di diritto romano, ma di statistica, antropologia criminale e discipline carcerarie. Le pandette e le istituzioni di Giustiniano non possono fornire a costoro che un po' di erudizione classica. Esse diventeranno un accessorio, forse anche superfluo.

“ I magistrati presenti sono dottori in legge: il diritto civile è per essi la base del sapere, il segno della loro coltura; il loro più bel vanto è quello di meritare nome di romanisti.

“ Tutta questa scienza, indispensabile per ben giudicare in ma-



teria civile, è già oggi, in gran parte, inutile in quel ramo affatto diverso che è la materia penale.

“ I dotti *civilisti* sono forse le persone meno atte a fare da giudici penali. Avvezzi, per l'indole dei loro studi, ad astrarre completamente dall'uomo, essi non guardano che le formole.

“ Il diritto civile è completamente estraneo a tutto ciò che concerne il fisico ed il morale degl'individui; esso non si occupa che dei loro interessi privati. La bontà o malvagità del creditore non ha alcuna influenza sulla validità del suo credito.

“ Questo carattere, strettamente giuridico, è del tutto estraneo alle discipline penali, le quali hanno lo scopo di combattere una infermità sociale, il delitto. Qui siamo nel campo di una scienza sociale-naturale, che non ha alcuna relazione coi rapporti fra creditore e debitore.

“ Per una deplorabile confusione, gli stessi magistrati che definiscono una controversia civile, sono poi chiamati a pronunciare le condanne penali. E l'esperienza tutti i giorni dimostra che essi generalmente non vi fanno buona prova. Ciò si spiega naturalmente con le osservazioni fatte poc'anzi.

“ Per una lunga abitudine inveterata il *civilista* fa astrazione dall'individuo vero e vivente, mentre è appunto questo che dovrebbe richiamare la sua attenzione quando esso gli viene presentato sotto l'aspetto di delinquente. Egli non lo guarda in volto. non si cura del suo passato, non ha un pensiero pel suo avvenire; tutte le sue cure sono rivolte alla definizione legale del reato, e a fare il coacervo delle diverse circostanze che debbono determinare il grado della pena. La sua operazione è quasi meccanica. Egli si preoccupa solo degli interessi legali e dimentica che gli spetta principalmente il provvedere ad un interesse sociale, che la pena ha uno scopo di correzione ovvero di eliminazione, a seconda degli individui, e che pertanto l'esame dell'individuo è appunto quello che deve determinarne la misura.

“ Di qui condanne che sembrano un'ironia, come quelle di pochi mesi di carcere inflitte a ladri cinque o sei volte recidivi, provati abituali ed incorreggibili; di qui il costume quasi generale d'infliggere, senza distinzione di casi, il *minimum* della pena, aumentato in caso di recidiva o di altro aggravanti, sempre nel *minimum*; di qui infine una condanna inevitabile in casi che meriterebbero piena assoluzione.



“ I giudici dimenticano sempre queste auree parole di uno dei più grandi pensatori italiani, il Romagnosi:

“ Una pena inefficace è una pena ingiusta, crudele, feroce, tirannica, recando un male privato senza produrre un bene pubblico „.

“ Ed essi applicano quasi sempre pene inefficaci, perchè non si danno alcun pensiero dell'interesse sociale e non si curano perciò di esaminare, studiare, classificare il delinquente, ed infliggergli la pena in quella misura che la legge consenta, ma che al tempo medesimo abbia uno scopo utile per la società.

“ Nel sistema penale presente, salvo alcune disposizioni a riguardo dei bambini, non vi sono veri provvedimenti di correzione pei delinquenti non ancora depravati. Ed a questa mancanza è certo che i giudici non possono in alcun modo rimediare.

“ Ma per quanto riguarda gli abituali ed incorreggibili, sebbene questa categoria, numerosissima, non sia particolarmente considerata, e sebbene non esistano pene appropriate a questa specie di malfattori, pure i giudici possono in qualche modo rendere utile l'opera loro, purgando la società di tali perniciosi elementi per il tempo più lungo che sia legalmente possibile.

“ I magistrati presenti non si curano punto di questo alto interesse sociale. Essi, con la loro inopportuna indulgenza, aumentano l'inefficacia della penalità. Questo lamento si può dire quasi generale. In Francia vi hanno relazioni del Ministero di giustizia in cui si biasimano vivamente i tribunali, perchè essi in un solo anno permettono di ricomparire al loro cospetto dei medesimi delinquenti per sei, sette e più volte, senza decidersi mai a renderli innocui con una repressione energica (1).

“ Donde questa singolarità? Anzitutto dall'idea della giustizia remuneratrice, che prevale sopra ogni considerazione d'interesse pubblico. In secondo luogo, dal sistema della promiscuità dei magistrati civili e penali (2). Quel medesimo giudice, che può essere un ottimo giureconsulto civile, non sa e non vuole saper nulla di psicologia, psicopatologia, statistica e discipline carcerarie.

“ I magistrati giudicanti ordinariamente non si preoccupano

---

(1) *Relazioni sull'amministrazione della giustizia.* — Anni 1868 e 1871.

(2) Nell'ex-regno di Napoli i due ordini di magistrati erano ben distinti. I giudici delle corti criminali, immobili al loro posto, avevano il tempo di esercitarsi, acquistare occhio, senso di misura e cognizioni speciali.



punto di tutte queste considerazioni; essi credono che il solo loro dovere è la commisurazione della pena al delitto speciale, al singolo fatto nella sua obbiettività; essi fondano la loro giurisprudenza unicamente sulla proporzionalità della pena alla gravità del danno prodotto dal singolo reato.

“ Con la rinnovazione che la scienza invoca di tutto il sistema penale sulla base della nuova classificazione subbiettiva, diventa ovvio che la cumulazione degli uffici di giudice penale e civile sarebbe del tutto assurda.

“ Ed assurdo vie più sarebbe il sistema dei giurati, nei quali manca perfino la garanzia della cultura generale e di una riflessione esercitata. I giurati, non eletti che dalla cieca sorte, fra tutte (?) le classi del popolo, non possono rappresentare di questo che la qualità predominante, l'ignoranza.

“ Gli uomini chiamati a giudicare, coerentemente al moderno indirizzo scientifico, dovrebbero possedere le cognizioni che si riferiscono allo studio naturale dell'uomo delinquente. Essi dovrebbero formare un ordine di funzionari e di magistrati affatto distinto da quelli che giudicano le controversie civili.

“ Tutto è diverso fra il magistrato civile e il penale, quando rettamente si consideri la missione di quest'ultimo: l'analogia delle due funzioni non può trovarsi che nelle apparenze, in una esteriorità da cui non deve indursi il vero carattere dell'ufficio.

“ Il giudizio penale non diventerà una cosa praticamente utile e rispondente allo scopo che quando esso si muti in un esame psichico (e fisico) del delinquente per indurne, non già il grado della sua responsabilità morale, bensì quello della sua temibilità (e riadattabilità sociale) e quando la legge sappia designare ed i giudici sappiano applicare i provvedimenti opportuni alla difesa sociale „ (1).

Ed è soltanto quando i giudici penali avranno, in omaggio alla legge di divisione del lavoro, una speciale istruzione nelle scienze

---

(1) GAROFALO, *Ciò che dovrebb'essere un giudizio penale*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, III, 1. La distinzione fra giudici civili e criminali ora vigente in Inghilterra e in Francia subito dopo la Rivoluzione, già lodata negli antichi ordinamenti giudiziari italiani dallo SCLOPIS (*Storia della legislazione italiana*, II, 249) è sostenuta anche dal MORTARA, *Lo Stato moderno e la giustizia*, Torino 1885; e *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze 1890, pag. 91; TARDE, *La philosophie*



antropologiche e sociologiche, ch'essi sapranno non solo giudicare più rettamente, ma meglio definire i limiti del dibattito fra l'accusa e la difesa e con miglior cognizione apprezzare, chiarire ed applicare i verdeti dei periti medico-legali ed antropologi criminalisti.

I mezzi pratici per ottenere questa fondamentale riforma nella magistratura giudicante, debbono naturalmente cominciare sino dall'insegnamento universitario, dove, dopo due anni di studi comuni e fondamentali, bisognerebbe separare i corsi di quelli che vogliono laurearsi in diritto civile o privato e di quelli che vogliono laurearsi in diritto penale o pubblico, per questi dando ben più largo campo alle scienze sociali e naturali (biologia e psicologia), sia in rapporto allo studio dell'uomo delinquente come nei riguardi della sociologia in genere (1).

---

*pénale*, Lyon 1890, pag. 441; CAVAGNARI, *Giudici civili e criminali*, nell'*Anomalo*, ottobre 1890; CASTELLI, *La giustizia in Italia*, nell'*Arch. giurid.*, 1890, XLVI, 610; *La Giustizia*, diretta da C. LESSONA, Roma, 23 luglio 1891; PUGLIESE, *Le procès criminel au point de vue de la sociologie*, negli *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Lyon 1890, pag. 106 e 299; DORADO, *Reforma en la organizacion de tribunales y en el enjuiciamiento criminal*, nel vol. *Problemas juridicos*, Madrid 1895; CRUPPI, *La cour d'assise*, Paris 1898, pag. 130. Nel Parlamento italiano l'on. A. Rinaldi sosteneva la medesima proposta, discutendo la legge sulle ammissioni e promozioni nella magistratura (3 marzo 1890 — *Atti Parlamentari*, pag. 1455).

(1) E tuttavia nella legge, presentata nel novembre 1889, per l'ammissione e le promozioni nella magistratura, non si è compresa fra le materie di esame per i magistrati la medicina legale, che rappresenta l'unica fonte di cognizioni biologiche per gli studenti in legge! E, mentre nella relazione parlamentare su questo progetto di legge si osserva che basta l'esame di medicina legale dato all'Università prima della laurea, nelle proposte modificazioni al Regolamento delle Facoltà giuridiche si è tolta l'obbligatorietà cioè si è proposta l'abolizione di questo esame di medicina legale! È lo stesso *virus* archeologico per cui nell'ultimo progetto di riordinamento dell'istruzione secondaria si era proposto di restringere lo studio delle scienze naturali!

V. PELLACANI, *L'esame di medicina legale nelle ammissioni della magistratura e nel riordinamento degli Stati giuridici*, nella *Riforma Universitaria*, Bologna, 1890, 22-23.

TAMASSIA, *Aspirazioni della medicina legale moderna*, Padova 1885; TENCHINI, *I moderni studi sul cervello nelle scienze sociali*, Parma 1877; PELLACANI, *La medicina legale nelle scienze biologiche e sociali*, Milano 1890; ZUCCARELLI, *La medicina legale oggi integrata quale fondamento naturale degli studi giuridici moderni*, nell'*Anomalo*, gennaio 1891.



E nelle stesse Università gli studenti dovrebbero essere ammessi a quella che già l'Ellero chiamava "una clinica criminale", cioè alle visite scientifiche ed alle osservazioni metodiche dei delinquenti nelle carceri e nei manicomii criminali secondo quella proposta del Tarde che il Congresso antropologico-criminale di Roma (1885) approvò col seguente ordine del giorno Moleschott-Ferri: "Il Congresso — in armonia colla tendenza scientifica dell'antropologia criminale — esprime il voto che l'amministrazione delle prigioni, adottando le precauzioni necessarie per la disciplina interna e per la libertà individuale dei detenuti condannati, ammetta allo studio clinico dei delinquenti i professori e gli studenti di diritto penale e di medicina legale sotto la direzione e responsabilità dei loro professori e preferibilmente sotto forma di società di patronato dei detenuti e dei liberati dal carcere „ (1).

E finalmente dovrebbe istituirsi una scuola speciale per gli agenti di polizia giudiziaria, come si è fatto per gli allievi guardie carcerarie, ciò che in parte hanno inteso i paesi che istituiscono agenti speciali (*detective*) per la scoperta dei delinquenti. E si dovrebbe poi fare del giudice d'istruzione una carriera tecnica speciale, anzichè, come avviene ora in Italia, sceglierli indifferentemente tra i giudici del collegio, per tutt'altre ragioni, fra cui anche il riguardo pietoso alla necessità finanziaria dello stipendio supplementare di poche centinaia di lire annue (2).

Seconda condizione suprema di questa riforma radicale nella magistratura, noi crediamo che sia di aggiungere a queste guarentigie di *capacità scientifica* ne' giudici penali, le guarentigie di

(1) *Actes du I Congrès d'anthr. crim.* pag. 398. — Voto rinnovato, per gli studi sui delinquenti, a Parigi (1889). *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Lyon 1890, pag. 204. — E così WINCKLER, *Nécessité d'introduire l'étude de l'anthrop. crim. dans les cliniques psycho-pathol. pour les étudiants en médecine et en droit*, negli *Actes Congrès anthr. crim. Bruxelles*, 1893, pag. 346.

(2) V. LOMBRÒSO, *Rapport au congrès pénit. de S. Petersbourg "Sur l'enseignement pénitentiaire"*, 1890; *L'anthr. crim. et ses récents progrès*, Paris 1891; *Le più recenti scoperte ed applicazioni dell'antrop. crimin.*, Torino 1893; GROSS, *Ein Kurs über Kriminalistik für die Instruktionsoffiziere*, nella *Zeits. f. ges. Strafrechtsw.*, 1894, XIV, 677.

Sulla necessità di formare dei giudici, specialmente istruttori, che abbiano speciali capacità tecniche, discusse l'*Unione intern. di dir. pen.*, a Linz (1895)



una completa *indipendenza* dal potere esecutivo, che ora, malgrado il principio platonicamente affermato della inamovibilità dei magistrati, è sempre l'arbitro supremo de' loro tramutamenti di sede, che anche a parità di grado possono costituire premio o punizione sensibilissima (1).

Questa indipendenza della magistratura, se è abbastanza facile da ottenersi per la giustizia civile, lo è molto meno per la giustizia penale.

I delinquenti passano tra gli ingranaggi di questa o fra la generale indifferenza (per trasgressioni o reati banali) oppure nell'atmosfera rovente della pubblica opinione eccitata per qualche delitto clamoroso o infine fra le preoccupazioni e le pressioni dirette o indirette del potere esecutivo, per i reati d'indole politico-sociale. Ed allora, nei due ultimi casi, l'indipendenza del giudice, cioè la sua imparzialità, è messa a ben dura prova; e poichè l'eroismo non può essere che la dote eccezionale di qualche individuo raro, urge trovare, per la media umana dei magistrati, le garanzie di questa indipendenza e imparzialità nello stesso ordinamento giudiziario. Giacchè, malgrado il pregiudizio della cosiddetta "natura umana", invariabile, è certo invece che gli stessi uomini dànno risultati ben diversi secondo il diverso ambiente in cui svolgono la loro attività: come nello stato di miseria l'uomo sente, pensa ed agisce diversamente che nello stato di agiatezza, così lo stesso uomo sente, pensa ed agisce in un ambiente che lo tenga in balia dei prepotenti o dei corrotti assai diversamente che in un ambiente, da cui abbia invece garantita la propria esistenza materiale e morale contro le suggestioni e le pressioni della pubblica opinione arroventata o del potere esecutivo interessato (2).

---

i rapporti di GROSS, VON BOHNS e FOINITZKI, *Die Berufsmässige Ausbildung des praktischen Kriminalisten*, nel *Bulletin Un. Intern.*, 1895, V, 313, 323, 363, e 1896, VI, 78; ZÜRCHER, *Aufgaben und Vorbildung des Untersuchungsbeamten*, nella *Revue pénale suisse*, 1897, X, 1.

(1) Se ne ebbero esempi clamorosi anche in Italia, fra cui quelli compiuti dal ministro Pironti e di cui si occupò tra gli altri il CARCANO, *L'inamovibilità della magistratura e l'art. 199 dell'ordinamento giudiziario*, Milano 1870 (nel *Monitore dei Tribunali*).

(2) Lo stesso accade, per es., nella *deportazione*, nella *colonizzazione militare ecc.*, dove i funzionari sono trascinati inevitabilmente agli abusi ed è vano



Ora per avere un ordinamento giudiziario che assicuri l'indipendenza effettiva dei magistrati, occorrono tre riforme.

Primo, bisogna che ogni magistrato abbia la responsabilità non soltanto tecnica ma anche morale e sociale delle proprie sentenze (1). Il sistema dei giudici collegiali par fatto apposta per annullare ogni responsabilità personale. Il giudice unico, invece, come funziona in Inghilterra, offre le maggiori garanzie, per questo riguardo: e cioè, sentimento di responsabilità per i propri atti, studio coscienzioso di ogni processo (invece di rimettersene all'opinione del relatore), celerità dei dibattimenti. Il fatto costante di psicologia collettiva, che, quando vi sono delle condizioni che richiedono lealtà, sincerità, coraggio personale (ed ogni processo penale le richiede), la riunione di più uomini dà una moralità media inferiore a quella dei singoli componenti, è un argomento decisivo in favore del giudice unico, contro il quale non esiste che "il pregiudizio decorativo", quando non sia l'interesse più o meno larvato di eliminare le responsabilità personali, favorendo, come si dice volgarmente, il gioco di scaricabarile fra i vari componenti il collegio giudicante (2).

Secondo, bisogna che (durante il periodo di transizione tra la attuale organizzazione della giustizia penale e quella futura della clinica preservativa dal delitto) i magistrati penali siano eletti dal popolo, come negli Stati Uniti d'America e in parecchi cantoni della Svizzera (3); temperando però la loro elettività colla condizione delle

---

sostenere la deportazione o la colonizzazione militare col voto platonico che si mandino uomini capaci di non commettere abusi, poichè questi derivano assai più dalle condizioni eccezionali dell'ambiente (potere senza controllo) che dalla malvagità degli uomini.

Gli *ottimi* e i *pessimi* sono, press'a poco, tali in ogni ambiente; ma essi sono ben rari. La folla dei *mediocri* si adatta alle condizioni di esistenza e secondo queste dà buoni o cattivi risultati.

(1) BORCIANI, *I giudici*, Reggio Emilia 1895; BELLOT, *Réforme judiciaire*, nella *Westminster Review*, aprile 1896, e *Revue des revues*, 1° maggio 1896.

(2) MELOT, *Le juge unique*, nel *Journ. des tribunaux*, 17 ottobre 1897.

In Italia si sono invece abolite molte preture, dove soltanto esiste il giudice unico. E si sono così diradati i centri di amministrazione giudiziaria, facilitando le vendette private, l'uso arbitrario delle proprie ragioni ecc.

In Inghilterra invece si hanno pochi giudici alti, ma 12.000 giudici di pace.

(3) Per es., nel Canton Ticino al giurì si è sostituito lo scabinato e i giudici sono eletti col sistema della rappresentanza proporzionale. RIVIÈRE, *L'or-*



rielezioni periodiche (e forse alternate da intervalli di ineleggibilità) per eliminare il grande pericolo delle " deformazioni professionali ", ossia delle abitudini mentali che finiscono per far vedere il mondo e gli uomini e i giudicabili sotto un angolo visuale esclusivo e unilaterale. Ed eliminando così, anche, i pericoli di parzialità e servilismo, che derivano inevitabilmente quando la magistratura costituisce una carriera professionale, con avanzamenti di grado e retribuzione; ciò che non esiste p. es. nemmeno in Inghilterra, dove i giudici sono tuttavia di nomina regia, ma sono pochi, molto ben pagati e scelti fra i giureconsulti più illustri e con immutabilità di grado (1).

Terzo, infine, bisogna che al disopra dei magistrati eletti esista un efficace controllo, non solo della pubblica opinione (per esempio con facoltà di pubblica censura per azione popolare) ma anche di un potere disciplinare, estraneo in parte all'ordine giudiziario, per evitare che questo, viceversa, costituisca una nuova forma di tirannide insindacabile, in modo, quindi, da garantire la collettività contro i soprusi della magistratura e questa contro i soprusi di quella.

A sussidio delle più urgenti riforme per assicurare la capacità e l'indipendenza dei magistrati, occorre anche provvedere al *miglioramento delle loro condizioni economiche*. Certo per tutti i funzionari dello Stato la sicurezza dello stipendio, tranquillamente esigibile ad ogni fin di mese, è ragione morale ed economica perchè esso possa rimanere inferiore ai guadagni annui, più alti ma più incerti, che le professioni libere possono dare. Ma ad ogni modo se non si vuole che continui la presente selezione a rovescio — per la quale, salvo splendide ma rare eccezioni, si rivolgono ai magri stipendi della magistratura quelli soltanto che non isperano maggiori guadagni nella libera professione — bisogna provvedere che le condizioni economiche della nostra magistratura siano pur degne dell'alto ufficio e della civiltà della patria, potendo per esse sole assicurarne in massima parte la capacità e l'indipendenza.

---

*ganisation judiciaire et pénitentiaire du Canton du Tessin*, nella *Revue pénitent.*, 1896, pag. 251; CALDARA, *Lo scabinato nel Canton Ticino* (Scuola positiva, ottobre 1899).

(1) DE NOAILLES, *Il potere giudiziario agli Stati Uniti*, nella *Revue des deux mondes*, 1° agosto 1888; LOMBROSO e LAPLI, *Il delitto politico*, Torino 1890, p. 533.



Sono i buoni e sapienti giudici che fanno la buona amministrazione della giustizia; e nulla giova aver codici e leggi più o meno eccellenti, se non si abbiano uomini capaci di bene applicarle.

Senonchè, l'applicazione della legge ai singoli casi, nel campo criminale, non è funzione puramente di logica giuridica astratta come, in massima parte, nel campo civile; ma è invece adattamento soprattutto psicologico di una norma astratta ad un uomo vivo e palpitante, perchè il giudice criminale non può, nè deve isolarsi dal mondo che lo circonda, per diventare soltanto *lex loquens* più o meno macchinalmente. Come già dissi nel capitolo precedente, sono le condizioni dell'*agente*, dell'*atto* e della *società* i criteri vivi ed umani di ogni giudizio penale. Nei Codici dell'avvenire scompariranno tutte le minuzie chinesi della dosimetria penale, per aversi soltanto poche regole generali, oltre la definizione meno sofistica e involuta delle azioni criminose, di cui la punibilità, per usare la vecchia parola, dipenderà più che dagli elementi giuridici formulati nelle frasi di ciascun articolo, soprattutto dalle qualità, tendenze e moventi personali dell'autore di un fatto dannoso o pericoloso.

Sicchè, nella giustizia penale come clinica preservativa dalla criminalità, e specialmente nel suo momento della decisione delle prove, ci si presenta ancora la vecchia questione dell' "arbitrio del giudice".

In questo argomento si è andati da un eccesso all'altro; e per reazione allo sconfinato arbitrio dei giudici, rimasto leggendario nel ricordo delle famose "grida" medievali, si è giunti all'esagerazione del noto aforisma "ottima la legge che lascia meno di arbitrio al giudice; ottimo il giudice che ne concede meno a sè stesso".

Ora se la funzione giudiziaria penale debba esercitarsi così come è ora, nella vana ricerca dosimetrica della responsabilità morale del giudicabile, col relativo corredo di regole altrettanto bizantine sul tentativo, la complicità, il concorso dei reati e via dicendo; quando cioè la legge penale si applica al reato e non al reo, e questo nel giudizio penale non rimane che in seconda linea, come termine algebrico di applicazione delle sanzioni legali, allora è certo necessario che l'arbitrio del giudice sia trattenuto entro i cancelli, più o meno efficaci, degli articoli del Codice penale, che al sistema



chinese dei gradi nelle pene ha ora in Italia sostituito il sistema logaritmico delle frazioni di frazioni coi relativi interessi scalari della penalità, convertendo il giudice in un contabile (1).

Ma se il giudizio penale sia invece, come deve essere, esame bio-psicologico del processato, mettendo il reato in seconda linea, come condizione di punibilità, ma in prima linea l'uomo che l'ha commesso; allora è evidente che il Codice penale dovrà limitarsi a poche norme generali sui mezzi difensivi e sulle varie forme di sanzione sociale e sugli elementi costitutivi dei singoli reati, perchè il giudice abbia invece maggior libertà, rispondente alla maggiore capacità scientifica, nel giudicare veramente l'uomo che gli sta dinanzi. Tanto più che, in un razionale ordinamento della clinica preservativa dalla criminalità, il momento del giudizio penale perderà molto di quella soverchia ed assoluta importanza, che ha ora col principio assurdo che *res judicata pro veritate habetur*, accordando ai giudici, che pur son nati di donna, il dono dell'infallibilità; mentre un solo errore giudiziario realmente constatato, basta a distruggere ogni valor morale di quell'assurda presunzione.

Infatti nella funzione sociale di preservazione dalla criminalità, come noi l'intendiamo, non solo i provvedimenti preventivi, di profilassi ed igiene sociale, avranno maggiore sviluppo ed importanza degli ingranaggi repressivi, quando il male è già avvenuto; ma nella serie di questi, il giudizio penale non sarà il momento definitivo ed irrevocabile, perchè il principio della *revisione periodica delle sentenze* sarà sostituito alla presunzione della regiudicata.

Come vedremo più innanzi, gli ingranaggi difensivi contro i delitti già commessi, si ridurranno al risarcimento del danno — per i delitti meno gravi compiuti da delinquenti non temibili e adatti alla vita sociale — ed alla segregazione, per un tempo indetermi-

---

(1) Ciò giustifica perchè io, pur essendo favorevole alla latitudine lasciata al giudice in un ordinamento positivista della giustizia penale, abbia potuto criticare la soverchia latitudine lasciata, nel presente ordinamento, dal Codice penale italiano: di che a torto mi rimprovera il CARNEVALE, *L'arbitrio del giudice nell'applicazione della pena* (Riv. penale, ag. 1887, pag. 128 e ottobre 1897 e, ibidem, agosto-ottobre 1898). V. pure DORADO, *Problemas de derecho penal*, Madrid 1895, § 19 e 83; SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898, cap. VII.

E per la larghezza lasciata ai giudici inglesi v. STEPHEN, *Variations in punishment of crime*, nella *Nineteenth Century*, maggio 1885.



nato, del delinquente temibile e più o meno riadattabile alla vita sociale. È evidente allora che per questa seconda serie di sentenze, la loro esecuzione non resterà da esse isolata, come ora, ma richiederà invece l'intervento periodico del giudice per decidere, con altri funzionari, sul termine della segregazione medesima, quando il condannato si possa giudicare ormai riadatto alla vita libera e civile (1).

Dove l'arbitrio del giudice non è ammissibile, è nel rispetto a quelle forme procedurali che costituiscono una reale guarentigia contro i possibili errori o le sorprese giudiziarie per i cittadini posti sotto processo; giacchè, come dissi, il Codice di procedura è, appunto perciò, il codice per gli onesti, che possono per errore o malvolere altrui essere sospettati di avere commesso un delitto, mentre il Codice penale è il codice per i birbanti, cioè per coloro a cui esso si applica in quanto si è provato che essi sono gli autori del delitto. E con ciò si dimostra quanto sia infondata l'accusa mossa dai classici individualisti alla scuola positiva, di voler sopprimere nella procedura penale le guarentigie della libertà personale. Quando trattasi di vere guarentigie sostanziali (e non di nullità bizantine, senza valore per la difesa individuale e buone soltanto come effugio dilatorio e dispendioso nei processi penali) allora anche noi invochiamo e vogliamo guarentita la libertà del citta-

---

(1) Ecco perchè nella procedura penale, ispirata a criteri positivi, perderà molta importanza anche la questione, ora tanto dibattuta, se l'appello dalle sentenze dei pretori e tribunali si debba riformare o abolire.

La revisione periodica delle sentenze di condanna costituirà infatti una trasformazione dell'attuale revisione in sede di appello. Mentre negli attuali ingranaggi della procedura istruttoria e decisiva io non credo che sarebbe utile l'abolizione dell'appello; tanto è vero che in Inghilterra ora vi è tutto un movimento per instituirlo e in Germania si è legislativamente proposto di ristabilirlo nei tribunali regionali, dopo l'abolizione fattane col Codice di procedura penale del 1877.

V. GAROFALO, *La riforma della procedura penale*, nella *Scuola positiva*, 15 gennaio 1893; POSTOVSKI, *La questione dell'appello nella procedura penale*, nel *Giorn. del Minist. di Giust.*, (in russo) febbraio 1896; VACCA, *L'appello: abolizione o riforme?*, nella *Riv. pen.*, settembre 1897; e *L'appello penale al IV Congresso giuridico nazionale* (Napoli 1897), nella *Cassaz. Unica*, 3 marzo 1898, pag. 545; SUPPA, *L'abolizione dell'appello penale e le altre riforme ad essa inerenti*, Bari 1898; CLARK BELL, *Criminal Appeal in England*, nel *Med. Leg. Journ.*, giugno 1897; CAPITANT, *La réforme de la procédure pénale allemande*, nella *Revue pénit.*, maggio 1895, pag. 673.



dino processato; sempre però, come già dissi, purchè si ricordi che di fronte alle guarentigie individuali devono equilibrarsi del pari le guarentigie della civile società.

#### IV.

80. Il giurì. — 81. Pregi e difetti del giurì come istituto politico. — 82. Pregi e difetti del giurì come istituto giudiziario. — 83. Il giurì secondo i dati della psicologia e della sociologia. — 84. L'abolizione del giurì nel giudizio dei reati comuni e le riforme più urgenti.

80. — Adeguate cognizioni scientifiche: ecco dunque il principio onde si determina la fondamentale riforma nella magistratura penale e da cui, nel medesimo tempo, riceve un colpo mortale quell'istituto della giurìa, di cui la soppressione per i reati comuni, insieme ad una scelta migliore dei magistrati con migliori guarentigie di indipendenza, costituiscono l'ultima principale riforma, che la scuola positiva reclama fin da ora, in nome della ragione prima e delle condizioni finali di un vero giudizio penale. Riforma, ben lontana adunque da quella opposta previsione, che il Brusa invece faceva secondo i principii della scuola classica, e per la quale sarebbe anche maggiore l'intervento popolare nei giudizi, scemando sempre più l'elemento tecnico che pur rimane nella magistratura e che noi, al contrario, vogliamo estendere e rendere anzi arbitro solo. " La democrazia, scrive il Brusa, si avvanza a gran passi, e il popolo vorrà, prima o poi, che i giudici permanenti siano eletti nei suoi comizi o almeno dai proprii rappresentanti, press' a poco come i giurati. Si fisseranno le categorie delle persone, fra le quali potrà cadere la scelta; ma la origine popolare dei giudici si impone come una conseguenza dei tempi nuovi „. E fin qui siamo d'accordo: il dissenso comincia subito dopo, quando soggiunge: " E dopo questo avverrà di più, che cioè i giudici giurisperiti da permanenti che saranno prima, diverranno temporanei, biennali o triennali in seguito, sotto l'impero delle nuove idee (?...) e delle nuove abitudini democratiche „ (1).

(1) BRUSA, *Sul giurì ad occasione delle recenti discussioni dei giuristi svizzeri*, nella *Rivista penale*, marzo 1882, pag. 329.

Vegg. pure sul giurì, pro e contro: CHIAVES, *Giudice mal giudicato*, Torino 1879;



Ecco: che il giurì abbia carattere politico e perciò raccolga senz'altro le simpatie dei liberali, è cosa evidente e di cui parlerò ora. Ma che gli ideali democratici, ai quali io aspiro non meno di chicchessia, debbano condurre all'esclusione dai giudizi penali della speciale competenza scientifica nei giudici, per rimettere completamente in balia dell'ignoranza comune la decisione degli ardui e pericolosi problemi della giustizia penale, davvero io non so vedere quanto si possa dire ideale da augurarsi. Che per le libertà politiche e civili l'ideale sia di vederle estese e riconosciute il più largamente e democraticamente possibile, siamo d'accordo: ma in una questione di scienza, cioè di giustizia penale, pare a me che non gli ideali democratici o aristocratici siano da invocare, sibbene il criterio della capacità scientifica; e degli ideali democratici, al caso, si possa parlare soltanto per guarentire assai più, come noi pure vogliamo, l'integrità e l'indipendenza dei giudici.

È anzi per queste ragioni, che i propugnatori della scuola po-

---

DEODATI, *Sull'istituto della giurìa*, Venezia 1881; LANZA, *La giurìa ed il giudizio penale*, Pisa 1886; ANGELET, *Du Jury*, Bruxelles 1886; PICARD, *Le juré*, introduction au XXV vol. des *Pandectes Belges*, e nel vol. *Scènes de la vie judiciaire*, Bruxelles 1893; PODRECCA DEL TORRE, *L'intervento popolare nei giudizi*, nella *Riv. penale*, ottobre 1886; LIOREL, *Du jury criminel*, Paris 1887; MAYER, *Beiträge zur Versterdigung der jury*, nei *Jurist. Blätter*, Wien 1887; DOMENGET, *De la justice et du jury dans leurs transformations successives*, nella *Revue pratique de droit français*, LV, 5, 183, 421; BEAUDOIN, *La participation des hommes libres au jugement*, nella *Nouvelle Revue Historique*, 1887, XI, 450, 557; NEGRI, *Del giurì civile, correzionale, commerciale*, Padova 1889; E. BENEDIKT, *Der Einfluss der Schwurgerichtes auf das materielle Strafrecht*, Wien 1888 e nei *Juristische Blätter*, 1888, n° 34-37; JOLY, *Magistrature et jury*, nella *Nouvelle Revue*, 15 mai 1890 e cap. II del *Combat contre le crime*, Paris 1892; VALLER, *Du jury criminel*, Bordeaux 1892; BRAVO, *La institucion del jurado y su plantejamento en España*, negli *Atti della R. Accademia de Juripr. y legisl.*, Madrid 1892-93, pag. 471-485; CRUPPI, *La cour d'assise*, cap. VIII, Paris 1892; VIVEIROS DE CASTRO, *A nova escola penal*, Rio Janeiro, 1894, pag. 217 e segg., 387 e segg.; LUZZATTO, *La guerra al giurì*, nel *Pensiero italiano*, 1895; VASTARINI CRESI, *Ordinam. della giustizia penale in Italia*, Napoli 1895; WEINRICH, *Beamtete u. nichtbeamtete Strafrichter in Frankreich u. Deutschland*, nella *Zeitsc. f. ges. Strafrechtsw.*, 1895, XV, 505; MANDUCA, *La giurìa nel momento presente*, nella *Scuola positiva*, ottobre 1896; BOBRICHTCHEV e SLUTCHEVSKI, *Pro e contro il giurì* (in russo), nel *Giorn. del minist. di giust. in Russia*, febbraio e marzo 1896; GEREMICCA, *La giurìa*, Napoli 1896; ZUCCARELLI, *Giudici togati e giudici popolari e la scuola antrop. crim.*, nell'*Anomalo*, ott. 1898.



sitiva combattono per il giudizio dei reati comuni l'istituto della giuria (1), sul quale ho avuto occasione di scrivere una monografia, già pubblicata nella *Temi Veneta* del novembre 1880 e tradotta in

(1) LOMBROSO, *L'incremento del delitto in Italia*, Torino 1879, pag. 49 e 107; PUGLIA, *Istituzioni di procedura penale*, Napoli 1887, II ediz.; GAROFALO, *I pericoli sociali di alcune teorie giuridiche*, nell'*Arch. di psych. ecc.*, III, 5; e *Criminologia*, II ediz., Torino 1891, pag. 424 e segg.; *La competenza nei giudizi penali*, nella *Scuola positiva*, 1891, n° 1 e 3; GAROFALO e CARELLI, *Riforma della procedura penale*, Torino 1899, pag. xv, xix ecc.; DE LUCA, *L'evoluzione e la giuria*, Girgenti 1893; BONANNO, *L'istituzione del giurì*, nell'*Arch. di psych.*, 1894 XV, 381; ANGIOLINI, *Recenti studi sul giurì*, nella *Scuola positiva*, ottobre 1896. — E così: SILVELA, *Le jury criminel en Espagne*, Montpellier 1884; DE NOVELLIS, *Il giurì*, Napoli 1886; *La giuria in Inghilterra* (*Arch. giurid.*, 1876), Città di Castello 1887; TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890, pag. 427 e segg.; BERTOLINI, *I giurati ed il Codice penale*, nella *Legge*, 1887, vol. II, n° 2; MOUTON, *Le devoir de punir*, Paris 1887, pag. 280; LA SCOLA, *Sul giurì penale*, Palermo 1890; LOUBET, *La justice criminelle en France*, Paris 1890, pag. 64 e segg. — Il MORTARA, che prima (*Lo stato moderno e la giustizia*, Torino 1885) aveva patrocinato l'istituzione del giurì correzionale (che sarebbe certamente logico, dato il giurì) poi ha dichiarato (*Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze 1890, pag. 74) che, quando si attuassero radicali riforme nella magistratura, che noi pure invochiamo, l'abolizione del giurì non produrrebbe gravi inconvenienti.

È interessante ricordare che, in *Alcune lettere del professore F. Carrara* pubblicate da suo figlio nel maggio 1891 a Lucca, per festeggiare l'inaugurazione del monumento, si leggono queste parole del CARRARA (pag. 64, lettera del 1870): " Il mio sentire sulla giuria già lo espressi sin nel 1841 in un articolo che pubblicai negli *Annali di giurisprudenza toscana*: ove dissi che *la giustizia criminale si convertiva in una lotteria*. Si tolgono le bilancie dalla mano della giustizia e vi si sostituisce l'urna. Ecco per me il vizio radicale dei giurati. Tutti gli altri difetti si potrebbero forse eliminare con una legge più sensata. Ma questo vizio è ingenito e inseparabile dalla giuria: e per il medesimo si distrugge la uniformità della giustizia punitiva ed è male gravissimo. Anche nei magistrati si possono trovare, e si trovano, i più o meno feroci ed i più o meno benigni; ma in fin dei conti essi giudicano secondo i calcoli della ragione giuridica e fra giudicato e giudicato vi sarà sempre uno sbilancio minore. E il difensore intelligente ed esperto potrà sempre, con qualche probabilità, preconizzare quali saranno le sorti del giudicabile. Ma coi giurati ogni vaticinio è temerario e fallace. Essi giudicano col sentimento. Cosa havvi di più vago e di più mutabile del sentimento?

" Fortuna arride all'accusato ed escono dall'urna i nomi di uomini che in loro stessi e nelle tentazioni alle quali soggiacciono, trovano scuse al fallo dell'imputato; oppure uomini che nella loro vita hanno fatto prova della facilità che ha l'uomo a mentire e diffidano dei testimoni di accusa. Fortuna invece



ungherese dalla *Magyar Igazságügy* (1) nell'epoca in cui si discuteva la proposta, ma poi non ammessa introduzione del giurì nell'Ungheria, e che, essendo esaurita, credo opportuno riprodurre in questa occasione, con qualche aggiunta.

Teodoro Jouffroy, assistendo ad una lezione di Carmignani contro i giurati, esclamava: " Voi salvate la logica, ma uccidete la libertà „.

A parte la questione se sia possibile la libertà al di fuori della logica, è un fatto però che il giurì si presenta con troppa prevalenza del suo lato politico, per non essere campo aperto alle declamazioni ed alle vedute unilaterali. Di qui i facili entusiasmi per questo istituto giudiziario, che al sociologo criminalista si presenta sotto ben altro aspetto.

Sullo scorcio del secolo XVIII, quando l'indirizzo scientifico e legislativoolgevasi allo stabilimento di un ordine indipendente di magistrati, la rivoluzione francese, ispirata dalla diffidenza per ogni aristocrazia o casta sociale, entusiasta dell'onnipotenza ed onniscienza del popolo, interrompeva quell'indirizzo ed istituiva il giurì. E mentre nell'ordine politico cercava di ritornare ai tempi della classica antichità, nell'ordine giudiziario portò in trionfo quella istituzione della vicina Inghilterra — non ignota, almeno nell'idea embrionale, anticamente in Atene e Roma, e nel medio evo presso alcuni popoli europei — come ottimo rimedio a che il popolo, ammi-

---

è avversa al giudicabile e se è imputato di furto, escono i nomi di uomini, che sono proprietari e che piangono tuttodi pei furti da loro patiti; se è imputato di violenza carnale escono i nomi di uomini tenerissimi delle loro figlie o gelosissimi delle loro mogli. E via così discorrendo: in tal guisa il caso dell'urna vale assai più che la perizia od imperizia dell'avvocato. Anzi all'avvocato stesso una furberia ed accortezza giova meglio della sapienza. Io ebbi a difendere a Massa un marito che aveva ucciso di pieno giorno, in un pubblico caffè, il drudo della moglie. Recatomi in quella città pregai gli amici miei ad indicarmi nella lista dei giurati quali fossero i celibi e quali gli ammogliati. Riusai i primi, accettai i secondi. Ero sicuro di vincere e vinsi.

“ Ecco nel mio modo di vedere *il vero vizio intrinseco della giuria, che non può eliminarsi per nessun'arte di legislatore* „.

(1) *Kritikai jégyszetek az esküdtszék hédéséher*, Buda Pest, 1882, traduzione di F. HEIL.

In Ungheria il giurì, che ora esiste solo per i delitti politici e di stampa, sarà introdotto col nuovo Codice di procedura penale il 1° gennaio 1900. — GRUBER, *Die Einführung der Schwurgerichte in Ungarn*, nel *Gerichtsaal*, 1897, LV, pag. 138.



nistrando la giustizia, fosse libero da tirannide (1). Il giurì si diceva concretare la sovranità del popolo che risorgeva, rappresentare la coscienza del paese, e sostituire il buon senso ed il buon cuore popolare alla dottrina togata di uomini, isteriliti nello studio e nei privilegi di casta; ed era, così considerato, troppo consentaneo alla corrente delle idee d'allora, per non essere generalmente adottato. Altro esempio della colleganza organica tra le condizioni sociali e politiche, le idee filosofiche e l'ordine giudiziario.

E se la giurìa trasportata nel continente, malgrado i pretesi perfezionamenti affermati da Bergasse nel rapporto presentato alla Assemblea Costituente il 14 agosto 1789 (2) si ridusse ad una contraffazione di ciò che era ed è in Inghilterra, sia nel modo che nell'oggetto delle sue funzioni, tuttavia rimane ad essa pur tanto di quel seducente aspetto politico, che basti a conservarle una grossa falange di ammiratori, malgrado le prove poco soddisfacenti della sua pratica applicazione coi più svariati rimedi. Siccome però la giurìa è un istituto giudiziario, così per generale consenso è d'uopo

(1) TISSOT, *Le droit pénal*, tom. II, pag. 461, Paris 1880.

Il giurì infatti ha avuto tre forme principali: il giurì *romano*, che era assai diverso dal nostro — il giurì *feudale*, che altro non era se non il giudizio dei pari, per assicurare coll'eguaglianza della classe sociale fra giudici e giudicabili, una maggiore imparzialità — il giurì *inglese* (male imitato dall'Europa continentale) che era l'assemblea dei testimoni; e poichè ivi il giudice seguiva sempre il verdetto dei testimoni, questi finirono per diventare essi stessi i giudici non solo definitivi (col *piccolo giurì*) ma soprattutto colla posizione in accusa (*gran giurì*). Talchè il giurì inglese ha una sovranità giudiziaria completa, nell'istruttoria e nel giudizio, per crimini e delitti. Esso decide sempre all'unanimità (più o meno spontanea) quando l'accusato si dichiara *non colpevole*; perchè se egli confessa, non c'è più giurì. E questo può esprimere voti sulle conseguenze del verdetto, raccomandando, per es., il condannato alla clemenza del sovrano, affermando che egli è responsabile di un delitto diverso da quello di cui è accusato, ecc.

Queste garanzie, insieme alla lunga pratica secolare, diminuiscono nel giurì inglese il difetto di capacità scientifica, senza però eliminarne questo difetto fondamentale. A cui si aggiunge il carattere di giustizia di classe (all'inverso del giurì feudale), perchè dal giurì inglese — come da quelli dell'Europa continentale — i lavoratori manuali e le donne sono esclusi.

V. DE LA GRASSERIE, *Origines, évolution et avenir du jury*, nella *Rev. intern. de sociol.*, luglio 1897; NUNZIO, *Genesi dell'istituzione del giurì*, nel *Filangieri*, 1898, pag. 481.

(2) HELIE, *Traité de l'instruction crim.*, tom. VIII, § 593, Paris 1858.



considerarne i pregi ed i difetti non solo dal punto di vista *politico*, ma anche, e più, da quello *giudiziario*, per venire poi a quella conclusione, che la prevalenza degli uni o degli altri logicamente esigerà.

81. — Cominciando una sommaria rassegna dei pregi politici, è innegabile che il giurì rende omaggio alla sovranità del popolo, perchè non solo riconosce emanare da esso l'autorità giudiziaria, ma fa che il popolo stesso la manifesti e concreti in modo diretto. Nella giurìa potrebbesi inoltre ammettere la virtualità di preservare la libertà civile e politica dagli abusi e dagli attentati, perchè dove il potere resta in mano di pochi depositari, più facili sono gli inganni e gli arbitrii, mentre col giurì è riservato al popolo il mezzo più sicuro ad impedire i soprusi. Può eziandio il giurì rafforzare il sentimento della uguaglianza e della dignità nei cittadini, potendo ognuno di essi divenire giudice de' suoi pari; e può agevolare e spandere la educazione politica del popolo, colla pratica cognizione dei diritti civili e delle patrie leggi, che non corrono certo il pericolo di essere troppo conosciute.

Nè con questo vuolsi affermare che i cittadini ritraggano un utile dalla conoscenza dei reati, che anzi codesto avvezarsi alla vista del male e dell'abbiezione, senza il contrapposto continuo della virtù e della lealtà, non può migliorare il popolo, per la legge psicologica d'imitazione, che più impera dove meno è sviluppata l'intelligenza. Vuolsi invece affermare che affidando a cittadini una missione così ardua, si trovano essi risospinti, per il lavoro inconscio dell'abitudine, a quella vita civica ed a quel sentimento dei propri doveri verso la patria, da cui in molti paesi sono tanto alieni, da considerare la facoltà di eleggere o di giudicare come giogo militare o noiosa contribuzione morale.

Senonchè talune osservazioni possono scemare il primo bagliore di codesti pregi della giurìa, come istituzione politica.

Ed anzitutto è facile notare, che quand'anche nel giurì si voglia vedere un riconoscimento della sovranità popolare, ciò che puossi anche ragionevolmente mettere in dubbio (1), tutto poi si riduce a ben poca cosa, per le limitazioni di persone e di attribuzioni, che le leggi devono indeclinabilmente imporre nella attuazione del giurì.

Anzitutto, per la parte che spetta alla difesa di classe nella giu-

(1) PESSINA, *Opuscoli di diritto penale*, pag. 296, Napoli 1874.



stizia penale, noi vediamo che le successive riforme del giurì, massime in Italia, ne hanno sempre più esclusi i popolani e nella formazione delle liste anche gli eterodossi politici. Sicchè, in realtà, il giurì ora, in Italia ed altrove, più che la *sovranità popolare* rappresenta la *sovranità giudiziaria della classe borghese*.

Inoltre, come nota l'Ellero, il carattere essenziale che distingue il giurato dal giudice permanente, consiste più che tutto nello attingere il giurato la sua potestà dalla semplice prerogativa di cittadino, e non da un mandato del principe o dalla elezione. Per cui chiunque faccia parte del popolo ed abbia l'esercizio dei diritti civili e politici, e l'età necessaria, dovrebbe, secondo lo spirito della giurìa, amministrare giustizia da sè e per sè, in ogni controversia, civile e penale, lieve o grave, e non solo nelle decisioni definitive, ma ben anche nelle preparatorie, in fatto e in diritto. Eppure, senza parlare della odierna impossibilità di attuare il classico giudizio per comizi giudicanti, per quanto grande sia la fede nell'onniscienza popolare, si è in ogni paese, più o meno, riconosciuto che la conseguenza di tutto ciò sarebbe stato l'assurdo, e si è quindi abbandonato e ferito, con ogni sorta di limitazioni, il principio supremo onde emana il giurì: il quale, adunque, come istituto politico, non si può altrimenti attuare e riformare che per continue lesioni al concetto fondamentale di esso.

A proposito di che diceva molto bene Erio Sala, che così si ricade pur sempre nell'assurdo di dovere affidare altri uffici a quei magistrati, di cui si è mostrato diffidare nella parte riserbata al giurì, imponendo poi, negli altri casi, ai cittadini processati quei giudici esautorati (1); mentre poi, come osserva il Pessina (2) anche il giurì viene discredito per la continua tutela del giudice togato, a cui viene sottomesso.

E devesi aggiungere che, dal punto di vista pratico, il giurì attua ancora meno codesto impero della sovranità popolare, nel continente, dove non è permesso ai giurati, com'è in Inghilterra, di esprimere voti, biasimi, riforme accessorie ed attinenti al fatto criminoso da essi giudicato (3).

(1) SALA, *Sull'istituto della giurìa*, pag. 49, Modena 1875.

(2) PESSINA, *Opuscoli di diritto penale*, pag. 297, Napoli 1874.

(3) Vedi gli esempi in MITTERMAIER, *Trattato della procedura criminale in Inghilterra, Scozia ed America del Nord*, trad. Chauffard, Paris 1868, III, § 4.



Ed anche per gli altri pregi politici, resta a vedersi se, in certe condizioni etniche e sociali, la giurìa non possa nuocere più che giovare alla vera libertà. È più a temersi danno che a sperare vantaggio dagli innesti improvvisi delle istituzioni da popolo a popolo; perchè il legislatore che, per ismania di simmetria politica, estende con un tratto di penna a tutti i nuclei di un dato paese — diversi tra loro per clima, razze, tradizioni, costumi, interessi — un istituto copiato per ismania di imitazione, arrischia di appiccicare al corpo sociale un organo che, appartenendo a gradi e forme diverse di evoluzione sociale, molto difficilmente potrà compiere una funzione che si coordini al resto della vita collettiva.

Se il giurì può essere talvolta un mezzo per resistere, fino ad un certo punto, contro gli abusi del potere ed usare maggiore indipendenza nel giudizio di taluni reati; d'altra parte è incontestabile che in certe forme criminose, trovandosi più direttamente parte in causa, si lascia governare piuttosto dalle passioni interessate di classe, che da un criterio esatto della giustizia sociale.

Così il giurì, trascinato da un miope egoismo materiale, conferma la osservazione del Macchiavelli, che gli uomini si lasciano spogliare più volentieri del sangue che del danaro, coll'essere molto severo, in Italia ed altrove, per i reati contro le proprietà che per i reati contro le persone, sebbene paia che la persona debba essere più sacra e meglio guarentita delle cose (1). Non solo: ma quei giurati, che forse resisteranno ai soprusi governativi, più facilmente cederanno alle pressioni popolari, dirette e indirette, irresponsabili come sono del loro voto impersonale; come sgraziatamente accade in alcune parti d'Italia, malgrado l'allontanamento dei dibattimenti dal luogo del commesso reato. Vi saranno sì alcune nobili eccezioni, ma la società purtroppo non può continuamente contare sugli eroismi individuali: essa non è che la somma di virtù mediocri (2).

---

(1) V. YVERNÉS, *Le crime et le criminel devant le jury*, nel *Journ. soc. stat. de Paris*, settembre 1894; OLIVIERI, *Ladri e omicidi davanti al giurì*, nella *Scuola positiva*, marzo 1896.

(2) Un esempio, fra i tanti, può essere quello verificatosi a Dublino nel maggio 1883, nel processo contro i complici dell'assassinio di Burke e Cavendish a Phoenix Parck. La costituzione del giurì si rese difficilissima, perchè nessuno voleva sobbarcarsi al pericolo di incontrare le vendette degli agitatori irlandesi.



E quando si ripete col Jouffroy che il giurì ad ogni modo è l'avanguardia della libertà, o si corregge col Carrara, che esso ne è il complemento necessario (1), noi osserviamo che ciò sarebbe quando il giurì fosse concesso da un Governo dispotico ed antinazionale; ma non se ne vede nè la necessità nè l'utilità quando le libertà popolari trovino base salda nello stesso Governo nazionale.

Infatti, o il Governo è tirannico, ed allora anche i giurati non salvano la libertà, come accadde in Inghilterra da Enrico VIII a Giacomo II, dove " il giurì, quando il potere era corrotto ed il giudice vile o intimidito, non seppe essere di un grande soccorso per la difesa della libertà „ (Mittermaier, op. cit.); oppure il governo è liberale, ed allora anche i magistrati sono indipendenti, specialmente se circondati dalle invocate garanzie (2). Con questo poi che la storia ci ripete non essere mai il giurì instaurato dai Governi dispotici; esempio l'alta Italia sotto Napoleone I nel 1815, Napoli sotto il Borbone nel 1820, il Lombardo-Veneto sotto l'Austria nel 1849; la Russia ora, per i reati politici, cui nega il giurì ammesso nei reati comuni e l'Italia contemporanea che, per reazione politica, ha sottratto al giurì gran parte dei processi comuni (con illegale provvedimento nel decreto per il coordinamento e la applicazione del Codice penale!) e dei processi politico-sociali (colle leggi eccezionali del 1894 e 1898). Talchè la giuria, come istituzione liberale e politica, è destinata a non sorgere o ad essere impotente quando davvero ce ne sarebbe bisogno, e ad essere inutile quando facilmente la si concede e la si porta a cielo.

82. — Senonchè, nella stessa Inghilterra, il giurì è tenuto principalmente come istituzione giudiziaria ed è appunto sotto questo aspetto che più preme di esaminarlo.

Sono due i pregi sommi attribuiti alla giuria come istituzione giuridica.

Primo, il così detto *giudizio morale*, che risponde forse all'*aequitas* degli antichi.

La legge, si dice, ha sempre in sè una certa durezza ed impo-

(1) CARRARA, *Reminiscenze di cattedra e foro*, Lucca 1883, pag. 356.

(2) TOLOMEI, *Diritto e procedura penale*, § 2056, Padova 1875, III edizione, e SALA, op. cit.



tenza, perchè deve provvedere al futuro basandosi sul passato; accade quindi che si presentino fatti e circostanze dal legislatore non previsti, a cui il giudice malamente saprebbe applicare le stesse norme positive. Vi ha inoltre un incessante e rapido progresso della società umana, a cui le leggi penali non possono tener dietro, per quanto riformate, come in Baviera, che in meno di un secolo cambiò già tre volte il Codice penale, od in Francia, dove una serie di leggi speciali tende a migliorare il vieto Codice napoleonico. E per quanto un legislatore sia previdente e presciente, l'immensa varietà della natura umana non si potrà mai inquadrare in altrettanti articoli, più o meno casuistici, di un Codice penale.

È appunto a questo grave inconveniente che si dice il giurì destinato a porre rimedio. Il popolo stesso che giudica, con voto insindacabile, può emendare coi suoi verdeti l'opera monca delle leggi; può temperare il *summum jus* con interpretazioni larghe e perfino contrarie alla legge scritta, esso, giudice sovrano.

Secondo pregio giuridico del giurì sarebbe il seguire nei giudizi " l'intima convinzione „, " la ispirazione del sentimento „, " la voce della coscienza „, " il vergine istinto „, anzichè gli artificiosi e fittizi criteri del giudice togato.

Io non nego la realtà di queste caratteristiche della giuria; ma francamente dubito che esse siano così rari pregi e non debbansi piuttosto abbandonare e temere.

Noi teniamo per assioma politico e giuridico la separazione dei pubblici poteri dello Stato, che altro non è se non un'applicazione della legge universale di divisione del lavoro. Ammettiamo quindi la riforma continua delle leggi penali, di natura loro più progressive e variabili delle civili, ma non ammettiamo che ciò spetti ad un istituto giudiziario. Sebbene una certa corrente di idee si mostri favorevole a codesta ingerenza del potere giudiziario nel controllo e nell'emenda delle leggi, noi crediamo omai dimostrato che somma guarentigia di libertà fu e sarà sempre il rispettare la legge scritta. Senza di ciò si apre l'adito all'arbitrio individuale, si toglie ogni base alla eguaglianza giuridica dei cittadini e si arrischia di pagare con troppi abusi e soprusi i rari beneficii, che da tale onnipotenza dei giudici potrebbero aversi e dalla mera possibilità dei quali altri si lascia sedurre, non elevandosi al di sopra dei fatti isolati. Basti ricordare Socrate e Focione dannati a morte dal tribunale degli *eliasti*, che appunto " usando ed abusando di una giu-



dicatura sovrana, cambiavasi in idra legislativa e a seconda delle ire inventava delitti e pene „ (1).

E quanto alla individualizzazione dei precetti legislativi, già dissi, a proposito dell'arbitrio del giudice, che ciò noi possiamo ammettere in un sistema di procedura ed in un ordinamento giudiziario sistematicamente ispirati al metodo positivo, quando il giudice abbia realmente le condizioni di capacità scientifica e di indipendenza per giudicare nell'accusato l'uomo e non il delitto. Ma quest'arbitrio accordato ad un giudice popolare, senza alcune di queste condizioni ed in un sistema di procedura ispirato a tutt'altro ordine di idee, non può essere che una contraddizione ed un pericolo.

È quindi nostra convinzione che quella quasi sovranità del giurì nel pronunciare verdetti costituisca invece uno dei suoi maggiori difetti. Ce ne persuade il pensare agli assurdi giuridici e logici, cui si riducono troppo spesso i verdetti popolari, per attuare questa abusiva correzione delle leggi. È infatti dal così detto giudizio morale, che scaturì la dichiarazione delle circostanze attenuanti non definite. La legge, appunto per adattarsi alle diverse contingenze di fatto, contempla in modo preciso le varie circostanze che qualificano o scusano i diversi reati. Ma a questo mezzo (unico possibile quando si giudica il delitto e non il delinquente), che il giudice ha per equiparare la realtà del fatto concreto alle sanzioni tipiche della legge si aggiunge per i giurati — dietro la solita imitazione di una legge francese del 1832 — l'ammissione generica e non ragionata di quelle attenuanti, che sono prodigate in proporzione così esorbitante e che in Inghilterra si chiamano “ pii spergiuri „, ma non sono assolutamente obbligatorie pel giudice (Mittermaier). E questo mezzo, tanto abusato, conduce alla conseguenza che le leggi non sono più applicate nelle loro sanzioni ordinarie e vere, e sono anzi troppo spesso eluse; tanto che lo stesso guardasigilli dichiarava, anni fa, essere inutile l'abolizione legislativa della pena di morte, perchè essa era già tolta di fatto col sistema del giurì. Il quale adunque può veramente giungere a tanto da rendere la legge lettera morta, coll'altro effetto di scemare lo zelo per le riforme legislative, assai meno aleatorie di questi empirici ed arbitrari ripieghi giudiziari. E che dire poi di un sistema legis-

---

(1) ELLERO, *Opuscoli criminali*, Bologna 1874, pag. 257.



lativo, che per primo incoraggia la trasgressione delle leggi? Il cittadino che essendo giurato o vedendo il giurì, capisce che si può anche mettere in disparte la legge, perde sempre più l'idea della intangibilità dei precetti sociali. L'arme è a doppio taglio: "val meglio mettere il rimedio nella legge che nella sovversione della legge" (1).

E così non possiamo persuaderci che il sistema "dell'intima convinzione", come si esplica nel giurì, debba ritenersene un pregio anzichè un difetto.

Che il sistema delle prove legali non sia più accettabile, è cosa omai incontestata. Ammettiamo dunque che unica fonte di certezza per ogni giudice altro non sia che la morale convinzione, ricavata dalle prove di ogni genere accampate e dibattute nel procedimento penale. Ma altro crediamo debba essere il sostituire alla certezza della legge la certezza dell'uomo, e ben altro il sostituire alla ragionata convinzione ed all'esame critico delle prove la cieca ispirazione dell'istinto, l'inconscio dettato del sentimento.

Anche all'infuori delle cognizioni tecniche necessarie per il giudizio psicologico sull'accusato, non è certo nelle impressioni momentanee ed irriflesse del primo venuto che i diritti individuali e sociali possono trovare una salvaguardia sicura. Se il giudizio penale dovesse consistere nel dichiarare se una data azione sia buona o malvagia, crederemmo noi pure che la coscienza individuale, che ha appunto per oggetto quel giudizio etico, potesse bastare allo scopo; ma siccome il giudizio penale verte invece sulla certezza od incertezza, sulla verità o falsità di un contesto di fatti, crediamo che esso sfugga alla competenza dell'intimo sentimento, per sottomettersi in tutto al pronunciato della intelligenza scrutatrice. A noi, insomma, sembra poco logico che un cittadino si veda privato dei suoi diritti e la società si veda esposta, per mancata difesa giuridica, alla ripetizione degli attacchi criminosi, senza che nè l'uno nè l'altra possano chiedere al giudice le ragioni del suo giudizio (2).

Giacchè non è solo per la cecità del responso che noi avversiamo

(1) BENTHAM, *Trattati di legislazione civile e penale*, tomo III, parte IV, cap. 5.

(2) MORI, *Morale convinzione dei giudici e giurati*, prefazione al III vol. degli *Scritti germanici di diritto criminale*; DESJARDINS, *Jury et avocats*, nella *Revue des deux mondes*, 1886.



il giudizio istintivo del giurì, ma ben anche, e forse più, per la irresponsabilità che ne consegue.

Riteniamo anche noi col Carrara, che quando il legislatore si accontenti, in ogni caso, di un semplice *sì* o *no*, riesca piuttosto dannoso che utile il sostituire al giurato il giudice togato: ma riteniamo ancora col Carmignani, che al verdetto del giurato, che egli diceva metodo del cadì, debbasi preferire il responso sindacabile del magistrato. E, pur tacendo della necessità che nel giudizio penale quale noi invochiamo, si abbiano colla sentenza del giudice tutti gli elementi, reali e personali, per il trattamento ulteriore del condannato; è ormai divenuto così evidente assioma di libertà, che ogni funzionario investito di parte del potere pubblico, deve essere responsabile dei suoi atti, che è inutile insistervi più. E se la giuria, come rappresentante e parte del popolo, alla sovranità del quale niun superiore è possibile, non può essere per questa sua essenza, nè appellabile nè responsabile, ciò non toglie che questa conseguenza della sua genesi storica e giuridica, non debba ritenersi pericolosa ed assurda.

Un altro pregio giuridico fu attribuito dal Brusa al giurì, dichiarandolo anzi il principio unico ed essenziale di tale istituto ed è che " il giurì costituisce sempre il più idoneo mezzo di conseguire la giustizia in materia penale, per ciò solo che unicamente con esso il principio essenziale di questa giustizia, la oralità, riceve la sua piena applicazione „ (1). Senza ricordare, col Ferrero, che la oralità dei processi penali rappresenta una fase arretrata dell'evoluzione giudiziaria, mentre è evidente che la documentazione scritta è strumento necessario così per la clinica medica come per la clinica criminale; a quell'asserzione del Brusa, rispose parmi con ragione, il Garofalo, colle seguenti considerazioni:

" Il prof. Brusa è costretto a riconoscere che nei giudizi penali è impossibile separare il fatto dal diritto, separazione ch'egli chiama capricciosa (pag. 326), violenta ed arbitraria (323), che i giurati sono incapaci di apprezzare lo spirito tecnico del precetto, ancorchè si tratti di giudicare di un fatto concreto e vivente sotto i loro occhi (318), che il sistema delle circostanze attenuanti indefinite e generiche è pessimo (324), che la scienza ed il senso scientifico valgono assai più del senso comune e della opinione pubblica (322), che la

(1) BRUSA, *Sul giurì*, nella *Rivista penale*, marzo 1882, pag. 317.



costituzione del giurì è certamente difettosa (325), ma che nondimeno deve conservarsi “ *per l'unico argomento decisivo* „ del principio della *oralità* (316).

“ Questo principio non si deve discutere; esso è un dogma che il disconoscere anche in parte sarebbe sacrilegio. Il giudizio deve essere una tenzone fra accusa e difesa, il magistrato è lì solo per vigilare il combattimento; si deve presumere l'innocenza dell'accusato: tutto il processo scritto, cioè a dire l'insieme delle ragioni per le quali l'accusato fu sospettato e tratto alle Assise, deve dimenticarsi, non esiste più; rimane solo ciò che si è detto innanzi ai giurati, ciò che essi sono capaci d'intendere.

“ Con simili esagerazioni si dà a qualsiasi ribaldo la spada del combattente e spesso l'aureola dell'eroe, e si giunge ad estendere l'oralità anche al periodo istruttorio, per aversi così, non già il maggior utile sociale, cosa di cui i nostri avversarii non si preoccupano, bensì il vero sistema accusatorio in tutta la sua purezza!

“ La quistione sta dunque tutta nell'assoluto trionfo di un principio, della cui esclusiva bontà si può grandemente dubitare. Già un illustre criminalista, nel quale non può sospettarsi mancanza di liberalismo o di cognizione delle nuove esigenze politiche, ha osservato che “ *la indagine imparziale della verità, che è l'obbietto e il fine del processo razionale e legittimo, non ha luogo che nel sistema inquisitorio, nonostante le odiose memorie che lasciò* „ (1). Il processo per accusa, egli dice ancora, segna l'ultimo stadio degli ordini barbarici in cui vi è l'antagonismo di due parti, ed in cui non si cerca la constatazione e l'omaggio ad una certezza assoluta, non se vi sia un innocente od un reo, ma quale sia il vinto.

“ Col presente sistema si è combinato il procedimento accusatorio con l'inquisitorio, ammettendosi l'oralità in quei limiti che sono conciliabili con la investigazione della verità. Tutto il lavoro dello stadio istruttorio, in cui si procede inquisitoriamente, deve pure avere la sua influenza sul giudizio, altrimenti sarebbe opera vana e tempo perduto. Ed invero, la legge vuole che ai giurati si legga una parte dei documenti raccolti, perizie, dichiarazioni, certificati, interrogatorii.

“ I giurati hanno il diritto di rivedere quei documenti nella camera delle deliberazioni. Ora quale potrebbe essere lo scopo di

---

(1) ELLERO, *Op. crim.*, pag. 18 e 19, Bologna 1884.



quelle letture se esse non dovessero avere alcuna influenza sul giudizio? Non è dunque esatto che, come dice l'A. (pag. 317), l'oralità riceva la sua *piena* applicazione col sistema del giurì, se con queste parole egli intende l'esclusione di qualsiasi elemento prodotto dalla precedente inchiesta.

“ In quanto poi a quella parte di oralità, per vero grandissima, che si ha nei giudizi, non so vedere perchè mai essa debba crederci turbata dall'esservi a giudicare magistrati permanenti invece di giurati. Non è forse preferibile che il lavoro della sintesi e la critica dei fatti sia opera di menti esercitate e capaci, anzichè di menti con ogni probabilità incolte od inesperte? ”

“ Secondo il Brusa, il giudice permanente “ decidendo *necessariamente* sulla impressione diretta o indiretta ricevuta dagli atti scritti, porta con sè all'udienza pubblica una coscienza che durante l'udienza stessa diviene duplice. Questo giudizio pertanto non è, non può ritenersi quale il pubblico avrebbe il *diritto* di attendersi dal giudice; il pubblico *non si persuaderà* quindi che giustizia siasi realmente fatta, una *nube* almeno rimarrà sempre nell'animo dell'*uditorio*, nube sufficiente ad autorizzare il dubbio. Come dubitare dopo ciò che la oralità non abbia il maggior valore? „

“ Io rispondo: Come dubitare dopo ciò che la causa del giurì sia proprio insostenibile quando è necessario per difenderla ricorrere a simili argomenti? La conclusione logica del Brusa sarebbe che il giudizio del pubblico ignorante o distratto di un'aula di giustizia debba essere conforme a quello pronunciato da' giudici. Oh allora perchè non si dà proprio a quell'*uditorio* il giudicare, abolendosi del pari magistrati e giurati? ”

“ Inoltre vi è una inesattezza nell'affermazione dell'A. che vi sia una differenza sostanziale in quanto all'oralità fra' giudizi innanzi a corti di magistrati e quelli innanzi a corti con giurati, secondo la italiana procedura. Il Brusa crede che nel primo caso il procedimento sia regolato, molto più che nell'altro caso, con le norme e la forma della procedura inquisitoria (pag. 326). — Io non trovo tali differenze nella legge: tanto alle udienze delle Assise quanto a quelle dei Tribunali devesi dar lettura dei medesimi atti e udire del pari i testimoni i quali possono modificare ed anche ritrarre le loro precedenti dichiarazioni, salvo a dare sospetto di falsa testimonianza. La differenza più notevole è il potere discrezionale del Presidente delle Assise.



“ Il processo scritto *deve* in ambo i casi influire sul convincimento; il buon senso vuole così; è puerile il dire che si debba presumere l'innocenza di chi, prima di comparire in udienza, fu, non solo sospettato, ma *giudicato* autore del reato, da una Camera di Consiglio e da una Sezione di Accusa che, ove dubitino dell'innocenza dell'imputato, gli danno tutti i mezzi di dimostrarla prima del pubblico giudizio. Qualche volta si cade in errore; l'accusato è realmente un innocente; nondimeno la presunzione ragionevole, cioè a dire quella tratta dalla maggiore probabilità, è la presunzione di colpeabilità.

“ Ora, se un dubbio sorge nel pubblico dibattimento, credesi forse ch'esso non sarà meglio apprezzato dal magistrato che, *conoscendo gli atti precedenti*, avendo già formato *la sintesi delle prove*, è tosto in grado di fare quei necessari confronti, quel *lavoro critico* che può dimostrare la serietà del dubbio medesimo? Il magistrato si farà meno facilmente corbellare del giurato: ecco l'unica cosa che posso concedere ai sostenitori del giurì! E non mi pare sia poi il gran male! „ (1).

Senonchè, oltre all'essere dunque assai discutibili i pregi ora attribuiti al giurì, resta il difetto capitale di codesta istituzione giudiziaria.

---

(1) GAROFALO, *I pericoli sociali di alcune teorie giuridiche*, nell'*Arch. di psych.*, III, fasc. 4.

Non può disconoscersi, però, nell'ordinamento attuale, che sui giudici togati, sopraccarichi di lavoro, e perciò impossibilitati a fare una critica seria e profonda, il processo scritto (esso stesso abborracciato in fretta da giudici istruttori pure sopraccarichi di lavoro) esercita troppo spesso un'influenza dannosa ora contro l'accusato, ora contro la società.

Veggasi (e sui difetti in genere della magistratura e dell'ordinamento giudiziario) AVV. PALOMBA, *La giustizia in Italia*, Roma 1887; SMILLARI, *Pensieri sulla magistratura italiana*, Trani 1889; PICARD, *Scènes de la vie judiciaire*, Bruxelles 1893; LUZZATTO, *La giustizia*, Udine 1893; MANFREDINI, *La giustizia in Italia*, Bologna 1893; DUMAS, *Toghe e codici*, Milano 1894; MORTARA, *Decadenza della magistratura italiana, nella Riforma sociale*, 25 ottobre 1894 e *Riforme giudiziarie urgenti*, ibidem, 25 luglio 1896; VASTARINI CRESI, *Ordinam. della giustizia penale in Italia*, Napoli 1895; DEMOLDER, *Sous la robe*, Paris 1897; SUPPA, *Alcune proposte per un nuovo ordinam. giudiz. e per una nuova proced. penale*, Bari, 1898; SARAGAT, *La commedia della giustizia nell'ora presente. Ricchi e poveri*, Torino 1898.



Già non si saprebbe capire come mai dodici giurati, scelti a caso, possano rappresentare realmente la coscienza popolare, che poi molto spesso si ribella e protesta contro i loro responsi (1). Ma, anche ammesso questo, resta pur sempre che il giurì, per quanto le leggi

---

(1) Come esempio tipico, riporto la corrispondenza di un giornale molto serio, a proposito di fatti che molti ricorderanno ancora:

" *New-York*, 31 marzo 1884.

" Notizie gravissime giungono da Cincinnati: è certo che il telegrafo ve le avrà segnalate prima che vi arrivi questa mia.

Da qualche tempo nello stato dell'Ohio, e specialmente in Hamilton County, dove si trova Cincinnati, si commettevano assassinii e gravi reati di sangue.

I colpevoli, grazie alle astuzie di sottili e scaltri legulei, e alla corruzione e alla sciocchezza dei giurì, trovavano quasi sempre il modo di essere assolti o per lo meno di non essere condannati che a pene molto miti.

Nella popolazione onesta, che vedeva sempre più esposte a pericolo la propria vita e le proprie sostanze andava svolgendosi un sentimento di indignazione, fintantochè, a un ultimo caso, l'ira repressa traboccò.

Un certo Berber era reo confesso d'un omicidio premeditato, commesso a sangue freddo, con le più crudeli aggravanti, per rubare sulla sua vittima centocinquanta o duecento dollari. Il giurì, invece di un verdetto di omicidio di primo grado, che porta con sè la pena di morte, non lo dichiarò colpevole che di omicidio semplice, il che lo condannava a venti anni di carcere.

Il verdetto del giuri, contrario alla verità e alle confessioni stesse del malfattore, pose il colmo alla pazienza del pubblico.

Il giudice stesso dichiarò pubblicamente che quel verdetto era un oltraggio alla legge e alla giustizia.

La sera di venerdì si tenne in Cincinnati un *meeting* per protestare contro quel verdetto. Al *meeting* parteciparono le persone più oneste e rispettabili della città; e certamente i loro intenti non potevano che essere onestissimi. Ma come avviene in simili casi, la folla ne fu a poco a poco così eccitata, che, disciolto il *meeting*, si avviò tumultuando alle carceri pubbliche col proposito di *linciare* Berber e tutti gli altri malfattori che vi sono rinchiusi.

Ora è difficile sapere precisamente come andarono le cose, e nei minuti particolari i rapporti dei giornali non concordano. Fatto sta che ne seguì una lotta terribile tra la polizia e la folla; si fece fuoco da ambe le parti con furore cieco; la città fu sossopra dalla notte di venerdì fino al mattino di domenica, in cui giunsero truppe da Columbus, la capitale dell'Ohio.

Intanto la *Court-House* (palazzo dei tribunali) era in fiamme, i morti sommano a più di cinquanta, i feriti passano il centinaio.

Molti giornali biasimano le autorità di Cincinnati perchè non seppero tenersi preparate in modo da *prevenire* uno scoppio che non era difficile prevedere.

Altri chiamano l'attenzione del pubblico su queste leggi, le quali, eccellenti in sè, presuppongono troppo facilmente che ogni cittadino stia vegliando alla loro esecuzione e alla condotta dei pubblici ufficiali; quasi che ogni cittadino



abbiano dovuto violarne l'essenza con tante limitazioni, parte dal principio che il solo far parte del popolo dia diritto a pronunciare giudizi. E siccome il popolo tutto non può negli Stati moderni radunarsi a comizio, così il giurì si fonda ancora sul concetto che la sorte sola debba decidere del pratico esercizio di quella prerogativa civica.

Ora, codesti due cardini della giurìa sono in assoluta contraddizione colla norma universale della vita pubblica e privata, che gli uffici debbono, dietro una scelta illuminata, affidarsi ai capaci: il che è ancora un aspetto della legge inevitabile di divisione del lavoro. Regola che sarà talvolta violata in pratica, ma dalla quale non può alcuna istituzione prescindere fin da principio. È una deplorevole derisione della ragione umana, il rimettersi al caso, nelle più gravi necessità sociali. E fa veramente meraviglia che, mentre nelle minuzie della vita giornaliera si ricorre per ogni diverso servizio a diversi sperimentati operai, nella grave bisogna invece del giudicare, si metta in disparte questa regola di prudenza elementare e si fa come chi ricorresse ad un falegname per farsi accomodare l'orologio.

E colla giurìa viene posta a principio fondamentale non solo l'incapacità delle persone, ma ancora l'incongruenza degli atti. È naturale infatti che al primo capitato non si possa prescrivere un metodo, una traccia per l'esercizio di una funzione temporanea, a cui è chiamato per tutt'altre ragioni che per la sua idoneità. Non solo dunque alla costituzione del giurì, ma alle stesse funzioni caratteristiche di esso presiede il caso.

Era impossibile che di tali difetti non si accorgessero gli instauratori del giurì, i quali appunto ricorsero a vari spedienti per temperarne le conseguenze.

E quanto alla capacità delle persone, si stabilirono molte restrizioni, di cui talune fondate sulle necessità stesse della natura umana, altre dettate unicamente dal bisogno di evitare, se pur possibile, gli assurdi maggiori, e quindi in gran parte arbitrarie ed altre infine dettate dal desiderio di escludere talune classi so-

---

degli stati Uniti non fosse che un *operaio politico*; e siccome i cittadini degli Stati Uniti sono, generalmente abbastanza, anzi troppo occupati dalle cose proprie private, ne avviene che le leggi sono facilmente torte a proprio vantaggio dai furbi e dai disonesti „.



ciali (lavoratori manuali e donne) dall'amministrazione della giustizia penale. D'onde il sistema delle categorie, delle liste e delle estrazioni a sorte dei giurati, che si modificarono per leggi diverse ma non variarono per la loro pratica assurdità. Infatti, codesti ripieghi, tutt'al più, danno garanzia, quando pure la danno, della sola capacità *generica e presunta* e non della idoneità provata, o quasi provata, e speciale per le funzioni affidate: e sono perciò " di quei piccoli espedienti che non risolvono dalle radici la questione „ (1). Ed anche l'ultima legge italiana del 1874, che, com'è in generale per l'Europa (2), si avvicinò colle categorie al sistema di Pisanelli, che voleva la capacità certa (3), non ha portato alcun rimedio efficace, perchè fece anche del solo censo un titolo per essere giurato. Qui sta appunto, quand'anche si tenesse l'alta misura proposta dal Casorati (*Archivio giuridico*, 1870), il tarlo della giuria, perchè vi mette, in grande prevalenza, l'elemento meno fornito delle cognizioni necessarie a pronunciare giudizi (4).

---

(1) PESSINA, op. cit., pag. 307 (HÉLIE, op. cit., § 593), dice che si deve *presumere* la capacità in chi ha superato le diverse prove della scelta: ma quando l'esperienza ci dimostra l'opposto, è necessario che la presunzione ceda alla realtà: mentre non si capisce poi come, ad es., un operaio urbano non possa rendere quel giudizio che si chiede ad un piccolo e quasi analfabeta proprietario di campagna o di montagna.

(2) SALUTO, *Commento al Cod. di proced. pen.*, § 1649.

(3) PISANELLI, *Dell'istituzione dei giurati*, cap. V, § 1.

(4) Il DE FALCO univa al progetto di legge del 1872, un elenco delle professioni dei giurati iscritti nelle liste di servizio per l'anno 1870. Ne ricavo che i proprietari che vivono del prodotto dei loro beni, insieme agli agricoltori, coloni, mezzadri, fittavoli ecc. sono il 50 % dei giurati, e il 47 % nell'anno 1869, secondo le cifre pubblicate dal CRIVELLARI (*La giuria in Italia*, Mantova 1872). Vero è che la legge 1874 modificò con diverse categorie il contingente dei giurati; ma dalle indagini fatte dalla *Commissione di statistica giudiziaria* (*Annali di statistica*, 1890, *Atti della Commissione di statist. giudiz.*, Relazione DE NEGRI, pag. 183 e segg.) risulta che dei 162,785 giurati iscritti nelle liste definitive per l'anno 1889 il 36,7 % erano della categoria dei censiti, a cui debbonsi aggiungere il 2 % di preposti al commercio, alle banche, agli istituti di credito e buona parte di quelli che sono iscritti sotto altre categorie in realtà appartengono alla classe dei censiti, come i laureati (16,5 %) non compresi fra gli avvocati e procuratori (6 %), i professori (4,6 %), gli ingegneri (7,9 %); e senza contare anche quelli che sono iscritti nelle categorie dei sindaci, consiglieri comunali e provinciali (14,8 %). E nelle liste del 1896 i censiti erano il 34 %, i preposti al commercio, banche, istituti di



Ma anche delle proporzioni dei diversi elementi, più o meno istruiti, che formano il giurì, abbiamo assai poco a preoccuparci, per queste due ragioni, che io desumo dall'odierna sociologia. La riunione di persone genericamente capaci non è arra della capacità complessiva e definitiva, perchè nei fatti psicologici la riunione degli individui non dà mai un risultato eguale alla somma di ciascuno di loro, come potrebbe sembrare. Dall'aggregazione di individui di buon senso si può avere una assemblea che non lo sia; come nella chimica dall'aggregazione di due gas si può avere un corpo liquido (1). Gli elementi deleterii individuali, che isolati restano nascosti, uniti cogli altri, per effetto di affinità e di fermentazione psicologica, pigliano il sopravvento. Gli antichi avevano

---

credito il 2 %, i laureati il 17 %, i consiglieri provinciali e comunali e sindaci il 16 % (V. FORNI, *Sulla formazione delle liste dei giurati*, negli *Atti della Comm. di statist. giudiz.*, Roma 1898, II, 82). Il che conferma come avesse ragione il SALA (op. cit.) che la legge 1874 non avrebbe portato che variazioni di poco conto, non escludenti la grande prevalenza dei censiti nella costituzione del giurì, dal quale poi sono spesso esclusi, pel diritto di ricusa, gli individui più intelligenti e indipendenti. Così, per esempio, quasi in ogni città sono notorii gli avvocati che (senza parlare delle troppo frequenti arti di corruzione o suggestione extra-processuale) devono buona parte della loro fortuna nelle Assise, allo studio fatto sulle liste de' giurati, di cui, per minute informazioni procuratesi e registrate, essi sanno escludere i meno favorevoli, secondo l'indole del processo, le relazioni dell'accusato ecc. E viceversa si è letto sui giornali, pur conservatori come la *Rassegna*, che a Ravenna " Il Procuratore del re, nel comporre le liste dei giurati non iscrive nemmeno coloro, che, pur essendo dalla legge chiamati a compiere l'ufficio di giurati, sono sospetti di opinioni repubblicane o socialiste ", per riparare alle assoluzioni nei troppo frequenti processi di indole politica. Veggasi a conferma il caso raccontato dal CARRARA e riferito qui dalle sue *Lettere* nella nota 1 a pag. 792.

(1) Il GAROFALO (*Un giurì di persone colte*, nell'*Arch. di psych.*, II, 3, pag. 374) ha riferito un vero esperimento fatto sopra un collegio di sei distinti medici, fra cui alcuni illustri professori, i quali invitati a dare un verdetto sopra una accusata di furto, l'assolsero malgrado le prove evidenti di reità, e riconoscendo dappoi di essersi sbagliati. Ed erano persone colte ed il fatto era semplice e provato! Che dire di giurati ignoranti, dinanzi a processi complicati, ove si agitano le più ardue questioni di medicina legale?

E per osservazioni analoghe v. DORADO, *Impressioni e riflessioni di un giurato*, nella *Scuola positiva*, 15 marzo 1893; CROTHER, *The psychology of a Jury in a long Trial*, nel *Med. Leg. Journ.*, marzo 1895, pag. 464; AJAM, *Monographie d'un jury d'assises*, negli *Arch. anthr. crim.*, 15 luglio 1899.

Anche i discorsi inaugurali del Pubblico Ministero potrebbero fornire molti dati sperimentali sul modo di funzionare del giurì; ma troppo spesso essi non



presentito questo fatto, quando dicevano: *senatores boni viri, senatus autem mala bestia*: lo presente il popolo quando di certi gruppi sociali dice, che presi gli individui uno per uno sono galantuomini, messi insieme sono birbanti. E questo fatto si avvera molto più nel giurì, nelle assemblee, nei comizi, che sono riunioni avventizie ed inorganiche, che non per esempio in un collegio di giudici o di periti; nell'un caso essendovi l'eterogeneità degli elementi psicologici (idee, interessi, tendenze, abitudini), che nell'altro si ha molto meno (1).

Non solo: ma il giurì, anche costituito da persone di capacità individuale presunta, non potrà mai esercitare le funzioni giudiziarie in modo soddisfacente, perchè esso è costretto a regolarsi con una forma inferiore di evoluzione intellettuale. Considerata la mente umana nel suo sviluppo gregario, individuale e sociale, si hanno i tre diversi stadi della sua evoluzione, che chiamansi senso comune — buon senso — scienza: i cui processi sono molto differenti, non nell'essenza loro, ma nel modo della loro funzione psicologica, valendo anche per essi la legge dell'evoluzione generale, del continuo passaggio dal semplice al complesso. Ora, non potendo qui dilungarmi in considerazioni di psicologia è evidente che il giurì non può regolarsi se non col senso comune o più raramente col buon senso, cioè coll'abitudine inconscia di pensare a un dato modo, oppure colla perspicacia naturale, che si elevi alquanto sul pregiudizio volgare. Ad esso però è preclusa la norma suprema della scienza, non conciliabile colla riunione accidentale ed inorganica di attitudini generiche e svariatissime; come lo è invece in un collegio omogeneo e permanente di giudici. Dice appunto il Pessina, che le categorie per quanto eminenti siano, fuori

---

sono invece che una difesa, più o meno sincera, dello *statu quo* — come i giudici al tempo di Beccaria difendevano, più o meno sinceramente, la tortura come strumento necessario alla giustizia penale: v. RIGHI, *Il giurì nei discorsi dei Procuratori Generali*, nella *Scuola positiva*, luglio 1895. — E per la Spagna l'inchiesta fatta dal Ministero sul modo di funzionare del giurì, riassunta nella *Revista gen. de legisl. y juripr.*, agosto 1899.

(1) Di questo dato fondamentale di quella che io chiamai "psicologia collettiva", ha fatto splendida applicazione in altro argomento, il SIGHELE, *La folla delinquente*, II ediz., Torino 1895. V. pure i citati qui a pag. 374, nota (3), e WORMS, *Psychologie collective et psychologie individuelle*, nella *Rev. intern. de soc.*, apr. 1899.



di quella dei giuristi, rappresentano sempre la critica ordinaria della vita, non quella potenza di critica che deriva dal continuo esercitarsi della mente nella valutazione delle prove giudiziarie (1).

Quanto all'incongruenza degli atti si è creduto porvi un parziale riparo colla pretesa distinzione del giudizio di fatto da quello di diritto, ripetendo la massima di Montesquieu che al giudizio del popolo devesi presentare un solo oggetto, un fatto, un solo fatto. Ma anche senza notare, come faceva Hye-Glunek (2) che il giudizio per giurati importa una divisione ed una scissura del problema giudiziario, che dev'essere invece indivisibile come il sillogismo in cui si concreta, è ormai dimostrato che aveva ragione l'arcicancelliere Cambacérès di dire, nelle discussioni al Consiglio di Stato, che la distinzione tra fatto e diritto è chimerica. Non solo nel sistema positivo della procedura penale, dove sono necessarie oltre le cognizioni giuridiche soprattutto quelle di antropologia e statistica criminale; ma anche nei sistemi attuali, il giurì si occupa del reato, cioè, come nota il Binding (3), di un *fatto giuridico*, e non di un nudo fatto materiale; il giudice si occupa della pena; ma diritto e fatto, nel processo penale, sono inseparabili come il diritto e il rovescio di una superficie, come forma e sostanza, anche quando si abbia cura, come nelle diverse modificazioni legislative in Italia, di evitare il più possibile le *parole* giuridiche.

E, pure ammessa la possibilità di tale distinzione, è oramai smentita dalla logica e dall'esperienza l'asserzione di chi, dopo il Beccaria, ripete che: " per lo apprezzamento dei fatti l'intelligenza ordinaria è preferibile alla scienza, il senso comune alle più alte facoltà mentali, l'istruzione volgare all'istruzione scientifica „ (4). — Nota con piena ragione il Pessina (op. cit., pag. 300), che l'opera del giudice sul fatto stesso che dà luogo al giudizio penale, non è opera di pura percezione *immediata* dei fatti, per la quale può bastare il solo buon senso, ma è opera difficile di critica ricostruzione (5). Occorre insistere sulle naturali ed organiche differenze

(1) V. per questo il *Manuale per il giurato* del positivista SETTI, Modena 1896.

(2) HYE GLUNEK, *Schwurgericht*, 1864.

(3) BINDING, *Die drei Grundlagen der Organisation des Strafgerichts*, Leipzig 1876.

(4) HÉLIE, *Traité de l'instruction criminelle*, § 593, pag. 228; BRUSA, *Sul giurì*, nella *Riv. penale*, marzo 1882; CARRARA, *Reminiscenze*, Lucca 1883, pag. 361.

(5) PESSINA, *Opuscoli criminali*, Napoli 1894, pag. 300. Ma al IV Congresso



che passano tra diritto civile e diritto penale; mentre nelle controversie civili, per regola, il fatto riveste il carattere di accessorio, giacchè ogni questione verte sull'applicazione della legge ad un fatto che può essere ammesso da ambe le parti; nelle controversie penali invece la difficoltà somma è nello accertamento e valutazione dei fatti. Alla quale valutazione probatoria e ragionata convinzione di certezza non basta la forma inferiore del senso comune e del buon senso, ma necessita invece il sussidio della critica, dello studio, della scienza: tanto che si può dire, coll'Ellero, che nel processo penale *il giudizio di fatto è assai più difficile di quello di diritto* (op. cit., p. 371). Ed oramai la pratica quotidiana accumulò tante prove lampanti di questa incapacità del giurì alla critica criminale, nei soli riguardi del fatto da giudicare, che stimo inutile l'insistervi di più (1).

---

giuridico italiano (Napoli 1897) avendo il relatore Impallomeni rilevata la frase del Pessina, che il giurì rappresenta soltanto il grado della " coscienza volgare „, il Pessina stesso, sostenendo a spada tratta il giurì (come già il Carrara, che pure nelle lettere private ne riconosceva i difetti " irrimediabili „, come dissi qui a pag. 792) disse che quella sua frase voleva soltanto significare che le prove della reità devono essere così evidenti da colpire anche una coscienza volgare!

(1) Credo utile riferire qui un documento interessante, che getta viva luce sopra uno dei lati di questa istituzione del giurì.

“ *Signor Direttore del giornale il Ravennate,*

“ Le sarei grato se Ella si compiacesse di far inserire nel suo pregiato giornale la qui infrascritta mia dichiarazione: e nella speranza che voglia favorirmi, le anticipo i miei più sentiti ringraziamenti.

“ Ravenna, 14 marzo 1881.

*Suo obbl.mo servo*

FRANCESCO G. CORRADINI „

“ Lessi alcuni giorni or sono sul giornale il *Ravennate* il mio nome pubblicato come appartenente alla Giuria destinata a giudicare nella prossima quindicina dinanzi alle Assisie, e ne rimasi veramente sorpreso: perchè avendo io fatto comprendere francamente alla Procura del Re, quando altra volta mi si fece funzionare da Giurato, che la mia coscienza non avrebbe avuto in nessun caso mai la *certezza* per dare un voto di condanna, sperai che fosse stata riconosciuta la mia inidoneità ad amministrare una pretesa giustizia. Ma vedendo ora che niun valore fu dato alle mie dichiarazioni private, mi sento in diritto di far sapere pubblicamente che io volendo l'animo mio sempre scevro dal rimorso di aver potuto erroneamente togliere l'onore, la libertà, la vita



83. — Senonchè anche più concludente mi sembra il ricordare taluni inconvenienti del giurì, portati non da eccezionali circostanze, il che può accadere di ogni ottima istituzione, ma bensì dalle leggi stesse della psicologia e della sociologia, e quindi non evitabili per virtù di espedienti procedurali.

Per la scienza non esiste il fatto, ma soltanto la legge: per il senso comune ed il buon senso invece la vivacità del fatto presente costituisce l'unica preoccupazione, senza la ricerca dei legami nascosti onde i fatti diversi si contessono in una legge generale. Di qui la tendenza inevitabile nel giurì a lasciarsi sopraffare dagli avvenimenti isolati, guidato dal sentimento di malintesa compassione se, come più spesso accade in Italia, troppo tempo è già scorso dall'azione criminosa, o dal sentimento di vendetta, più o meno larvato, se interessi di classe o brevissimo intervallo non lasciarono raffreddarsi le prime impressioni del reato. D'onde una giustizia passionata e miope, che ben poco prestigio può avere sul popolo.

E già questa supremazia del sentimento sulla ragione, che è la nota fondamentale del giurì, si manifesta con maggiore evidenza

---

forse a qualche innocente, darò sempre voto di assoluzione a qualsiasi accusato sarà presentato al mio giudizio.

“ E ciò credo tanto più di dover fare, quando penso che illustri criminalisti italiani, fra cui Pietro Ellero, insegnarono *esser sacra e terribile la missione del giurato; essere un potere cui l'uomo non può sobbarcarsi che trepidando; e sempre nel timore che la pretesa sua giustizia sia fulminata dalla giustizia di Dio!*

“ Del resto è cosa più che certa che non si possa in criminale scindere il giudizio del *fatto* da quello del *diritto*. Ora io non essendomi dedicato mai allo studio del diritto, e non volendo che la retorica di *famosi causidici* possa indurmi ad ammettere, per esempio, la grave provocazione nella libidine, l'impeto vorticoso nella premeditazione, e così via discorrendo; rendo pubblicamente notoria la mia assoluta inidoneità a funzionare da giurato e dichiaro di rinunciare ad un diritto che sarà di grave peso alla mia coscienza, se forzatamente mi si farà esercitare. Mi lusingo per altro nel pensiero che salverò da ogni rimorso la mia coscienza *assolvendo sempre ed in ogni caso gl'imputati*.

“ *Ravenna, 14 marzo 1881.*

FRANCESCO G. CORRADINI „

Nè si dica che questo documento è una bizzarria od un fatto isolato: esso mi sembra, invece, atto di nobile lealtà e indizio grave di disagio morale nei cittadini giurati, i quali se non ricorrono spesso a siffatte dichiarazioni *pubbliche*, le ripetono però, assai di frequente, nelle conversazioni private.



nell'indirizzo preso dai pubblici dibattimenti. Nessun bisogno od assoluta inutilità di profondi studi filosofici e giuridici, che ormai campano in aria: poca necessità di critica probatoria e logica: estremo ed unico bisogno del fascino oratorio. Così, per esempio, al famoso processo della fioraia di Milano, l'avvocato proclamava questa peregrina sentenza, che risponde benissimo all'indole del giudizio popolare: " I processi in cui entra la passione, bisogna trattarli colla passione!... „. E di qui ancora il disagio della scienza, non solo criminale, ma medica ed antropologica nelle odierne Corti d'assise: proveniente dal doversi i più ardui problemi scientifici portare al livello del buon senso popolare, colla sicurezza che solo il caso e le circostanze esterne decideranno di essi. Disagio che è inseparabile dalla giuria, come lo mostrano le difficoltà sollevate dal desiderio universale di meglio regolare l'intervento dei periti nel processo penale. E la scienza non è soltanto male ospitata nella Corte d'assise, ma vi è persino falsificata, per quell'abuso e contraffazioni di alcuni portati, che omai la scienza è costretta quasi a rinnegare, dopo che col sistema del giurì furono completamente svisati. D'onde il discredito e la diffidenza preventiva anche verso taluni progressi scientifici, che pur potrebbero diradare le tenebre ond'è avvolta la giustizia penale (1).

Altro inconveniente organico sta nella impossibilità che il verdetto rappresenti la somma di genuine espressioni di convinzione individuale. Il giurato che, nel sistema italiano, è esposto alle influenze esterne negli intervalli dei dibattimenti, è poi sempre, anche in Inghilterra, sottomesso alle influenze della camera segreta, sia che la legge esiga una forzata unanimità o la semplice maggioranza. Tanto che da taluni si propone la pubblicità della deliberazione dei giurati (2). E finalmente nella giuria, al sistema italiano, che non è scuola certo di lealtà, di dichiarare la maggioranza anche quando vi sia la unanimità, si aggiunge, per il distacco di talune prescrizioni dalla loro base naturale e storica, che non si avvera in Inghilterra, l'aumento delle difficoltà procedurali e quindi delle cause di nullità per questioni di forma, che, nei loro limiti giusti, sono veramente guarentigia di libertà, ma che spinte all'eccesso

(1) V. CIANCI, *Sulle preghiere ai giurati per l'assolutoria o condanna degli accusati*, nell'*Arch. giurid.*, 1895, LIV, 217.

(2) CARRARA, *Opuscoli di dir. crim.*, vol. IV, op. III.



rendono sempre più tardo il già lento corso della giustizia penale, di cui la prontezza è pur sempre il primo elemento vitale.

Giunti a questo punto, sembra che, anche senza il corredo di fatti e di cifre, che pur sarebbero conferma eloquente, debba la bilancia logica segnare una prevalenza dei difetti, specialmente giuridici, sui pregi della giuria. A completare però meno male questo cenno, occorrono due ultime osservazioni: — l'una consistente nella più seria ed ormai ultima obbiezione mossa alla magistratura togata; — l'altra desunta ancora dalle leggi della sociologia.

Si dice: per l'abitudine di giudicare le azioni criminose, inclina irresistibilmente il giudice togato a vedere in ogni accusato un colpevole ed a cancellare quasi la presunzione d'innocenza, anche quando più lo esigerebbe giustizia (1).

Lo studio della psicologia dimostra che, per legge universale del minore dispendio di forza, si verifica continuamente quella conversione del conscio in inconscio, che porta, a così dire, una data polarizzazione delle facoltà e degli atti individuali, che il Ferrero chiamò l'arresto ideo-emotivo (2). Questa obbiezione dunque, perchè fondata sulla stessa natura organica e psichica dell'uomo, ha un certo valore: non tale però, a mio credere, che possa controbilanciare i difetti della giuria: e ciò per varie ragioni.

Anzitutto, a parte le eccezioni portate dagli sbagliati ordinamenti attuali per l'insufficienza intellettuale dei magistrati, è a ritenersi che quando un uomo giunge al dibattimento, la rigorosa sequela di istruttorie passate riduca di molto la probabilità di innocenza.

In secondo luogo quella tendenza dei magistrati viene in parte paralizzata dalla pubblicità del dibattimento e lo sarà anche più (come nota il Cirao) dalla relativa pubblicità dell'istruttoria penale, come esiste a Ginevra e, per una legge recente, in Francia. Ne è prova il vedere che i fatti più clamorosi citati a sostegno di quella obbiezione risalgono ai tempi passati od al periodo presente (istruttoria) del processo inquisitorio. — A proposito di che

---

(1) Veggasi SOREL, *La psychologie du juge*, nell'*Arch. di psych.*, 1894, XV, 29; DE LANO, *L'âme du juge*, Paris 1899, e il saggio del positivista CIRAOLO, *L'anima dei magistrati* (Le deformazioni professionali), nella *Riv. polit. e letter.*, giugno 1899.

(2) FERRERO, *I simboli*, Torino 1893, cap. ult., e meglio nella trad. franc. *Les lois psychologiques du symbolisme*, Paris 1895, pag. 294.



si presenta tuttavia un interessante quesito storico: la convivenza cioè della piena forma inquisitoriale, che scema di tanto le garanzie individuali, colla libertà politica delle repubbliche italiane nel medio evo.

In terzo luogo, i tribunali correzionali, che pur dovrebbero abbandonarsi a quell'abitudine, dando un numero di assoluzioni e di ammissioni delle circostanze attenuanti di poco inferiore a quello dei giurati (1). E d'altra parte se nella magistratura è a temersi l'inconveniente di cotesta abitudine a condannare, nella giuria non

(1) VIRGILI, *Nota di statistica criminale*, negli *Studi Senesi*, 1893, pag. 367, rileva che nel decennio 1881-90 in Italia i condannati furono 68 % giudicati dai pretori — 70 % dalle Corti d'Assise — 75 % dai Tribunali. Dalla *Statist. giudiz. penale pel 1896* (Roma 1899) risulta che per ogni 100 giudicati si ebbero condannati:

nel 1880-86	dai Pretori	71	dai Tribunali	75	dalle Assise	71
" 1887-89	"	67	"	75	"	70
" 1890-92	"	58	"	71	"	67
" 1893-95	"	54	"	68	"	66
" 1896	"	56	"	68	"	66.

Queste percentuali però, massime riguardo ai giurati, cambiano molto da regione a regione e per le diverse categorie di reati (come già vedemmo qui, a pag. 359 e segg.). Per es., nel quinquennio 1890-94 la percentuale dei condannati varia da 70 nelle Assise e 79 nei Tribunali per il distretto di Roma — e da 72 e 66 per Cagliari, a 50 e 73 per Modena ed a 50 per Parma.

E così nel triennio 1892-94 la percentuale dei condannati dalle Assise fu dell'83 per i furti aggravati, 82 per gli atti di libidine, 81 per gli omicidi oltre l'intenzione e del 26 per i falsi, 42 per le associazioni di malfattori, 48 per l'infanticidio, 60 per i delitti contro la libertà, 55 per gli omicidii qualificati e 68 per gli omicidii semplici. V. FORNI, *Sull'ammin. della giustizia affidata ai giurati ecc.*, negli *Atti della Comm. di Stato giurid.*, Sess. maggio 1897, Roma 1898, pag. 77, parte II.

E per i confronti internazionali sulle assoluzioni nei processi penali v. Bosco, *La statistica civile e penale e la riun. dell'istituto intern. a Pietroburgo*, negli *Atti Comm. stat. giudiz.*, Sess. dicembre 1897, Roma 1898, pag. 283. Da cui risulta che nel 1890-95 i prosciolti nei giudizi per giurati furono il 33 % in Italia — il 29 in Francia — il 26 in Germania — il 25 in Austria — il 21 in Inghilterra — il 34 in Russia.

E dai Tribunali penali invece si ebbe: il 31 % in Italia — il 7 in Francia — il 14 in Germania — il 13 in Austria — il 22 in Inghilterra — il 26 in Russia. Le quali differenze provengono in gran parte dal diverso modo di condurre le istruttorie penali (per es. in Francia i casi di dubbia prova si mandano facilmente all'archivio dal P. M.).



si evitano poi le influenze altrettanto pericolose dei pregiudizi volgari; per cui tutto sta a decidere se sia preferibile la prevalenza dei criteri personali e di classe, come nel giurì, o dei criteri sociali, come nella magistratura, quando a questa siano garantite, come dissi dianzi, le condizioni essenziali di capacità scientifica e di indipendenza.

Infine non sono certo le garanzie individuali che manchino ai nostri tempi: motivazione della sentenza, abolizione o quasi di pene irreparabili, appelli, cassazione, revisione, che rendono assai minore (ed annullerebbero anzi, in un razionale sistema di procedura quale noi invochiamo e dove le sentenze di condanne sarebbero sempre periodicamente rivedibili) il peso di quella obbiezione; la quale poi dovrebbe allora condurre alla logica conseguenza del giurì nei tribunali correzionali, per togliere l'ingiustizia di sottrarre a codesta pretesa garanzia del giudizio popolare un numero di giudicandi, che è tante volte superiore a quello che si presenta alle Corti d'assise (1).

Molto più di cotesta obbiezione fatta alla magistratura — che ha un valore crescente in ragione diretta dei difetti di ordinamento giudiziario per la scelta del personale — crediamo importi però quella, che la sociologia può opporre alla istituzione del giurì, trapiantato in Italia, d'un salto, per sola ed artificiosa potenza di un provvedimento legislativo.

Le scienze naturali hanno dimostrato, per le leggi di evoluzione naturale, che niuna variazione stabile e proficua è possibile nel corpo vegetale od animale, senza una lenta e continuata ed opportuna preparazione di forze organiche latenti e di circostanze esterne, perchè il tempo non rispetta quello che si fa senza di esso. Ed hanno dimostrato che leggi inesorabili di natura colpiscono di atrofia ogni organo che sopravvive o resta disgiunto dalla propria funzione, e che quindi nessun organo nuovo può essere vitale se non sia reclamato dalla novità di relativa funzione. Sulla base di tali leggi scientifiche, la sociologia che studia la società umana come un organismo naturale, stabilisce analogamente che niuna istituzione sociale è veramente utile e durevole, quando non sia il portato naturale, cioè necessario, di un complesso di cause organiche e psichiche, nate da lungo tempo e nei meati più riposti della

---

(1) Così appunto, logicamente sostenne, tra gli altri, il CANONICO, *Del giudizio penale*, Torino 1871, pag. 228.



vita di un popolo. E stabilisce ancora che la evoluzione sociale si attua per un continuo passaggio dallo omogeneo all'eterogeneo, e che quindi non si frazionano e moltiplicano gli organi od istituti se non col frazionarsi e moltiplicarsi delle funzioni sociali.

Applicando questi principi alla istituzione del giurì, io osservo anzitutto che esso non è nato nel continente europeo per lo sviluppo secolare degli elementi etnici e storici dei diversi popoli (che anzi dove pur ve n'era stata qualche traccia, questa si era completamente cancellata), ma vi fu trapiantato per un semplice tratto di penna del legislatore. Nella sola Inghilterra, che ha la fortuna di un edificio sociale e politico così antisimmetrico e spontaneo ed antico, il giurì può veramente dirsi prodotto naturale del popolo e quindi più vitale che in ogni altro luogo: là, dove il diritto è nato e cresciuto col popolo e la procedura criminale, specialmente, si è sempre mantenuta nella più stretta relazione coi costumi e collo stato sociale e politico del paese (1). Ma per le nazioni d'Europa, che, con civiltà tanto diverse fra loro, hanno più o meno imitato il giurì inglese, staccandoli però, come dice il Mittermaier, "dalla base naturale delle istituzioni e dei principi, che in Inghilterra ne sono il correlativo necessario" (2), io non esito a dire essere codesta istituzione una di quelle, che Spencer chiamerebbe false membrane nel corpo collettivo, senza legami fisiologici col rimanente del contesto sociale. Non sarà dunque a temere danno alcuno, quando un altro tratto di penna abbia a staccare dalla società tale istituto non indigeno, di cui si sono notati i vizi essenziali, che, a nostro avviso, ne impediscono l'acclimazione, non ottenuta ancora, per esempio in Francia, dopo quasi un secolo di ripetute esperienze (3).

(1) Eppure nella stessa Inghilterra non sono pochi nè poco autorevoli (da Bentham a Brown) gli avversari del giurì, ricordati dal VAN DEN HEUVEL, *Apologia del giurì in Inghilterra*, nella *Rivista penale*, giugno 1883. Vedi pure *Il giurì in Inghilterra*, Città di Castello, 1887.

(2) MITTERMAIER, *Traité de la procédure criminelle en Angleterre etc.*, Paris 1868, § 1.

(3) Ecco lo stato presente della legislazione europea in fatto di giurì nei giudizi penali comuni:

Inghilterra, Scozia, Irlanda e Svizzera hanno il giurì in materia criminale e correzionale.

Francia, Italia, Austria, Istria, Croazia, Dalmazia, Prussia Renana, Alsazia-Lorena, Baviera, Boemia, Gallizia, Belgio, Rumania, Grecia, Portogallo, Russia, Malta hanno il giurì in materia criminale. La Spagna lo aveva sospeso, ma



E per riguardo all'altra legge sociologica, dell'unità degli organi, data l'unità delle funzioni, mi sembra che se nell'Inghilterra sono venute crescendo, parallele ed intrecciate, la giuria e la magistratura, sia questo un fenomeno storico per nulla contrario a tal legge, presentando esse nella loro varietà, per la mirabile cooperazione dei giudici e dei giurati alla sentenza, quella unità organica onde risulta il processo di integrazione, che secondo lo Spencer, è una nota fondamentale della evoluzione. Ma che, nelle nazioni del continente, alla magistratura, che già era sviluppatissimo organo di funzione sociale, siasi abbinato il giurì, per mera sovrapposizione parziale, mi sembra un vero fenomeno di superfetazione.

Ed a chi dicesse che il giurì, costituendo un passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo, segna anzi un grado ulteriore di evoluzione sociale, sarebbe a ricordarsi una distinzione. Ed è, che si verifica la *evoluzione* quando il passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo attui, al tempo stesso, una integrazione col rassodare l'unità organica degli elementi; ma quando, per deviazione dalle leggi normali della natura organica, esso attui una disintegrazione, col nuocere a quella unità, deve finire invece colla *dissoluzione*. La divisione di lavoro,

---

lo ha ripristinato nel 1888 (V. per notizie TORRES CAMPOS, *Il giurì in Spagna*, nella *Riv. pen.*, aprile 1894). La Russia esclude il giurì per i reati politici, di oltraggio e resistenza, assassinio, bigamia — che sono giudicati dalle Corti col concorso dei rappresentanti delle classi.

Prussia, Sassonia, Baden, Wurtemberg hanno il giurì in materia criminale, più lo scabinato in materia correzionale e di polizia.

Danimarca, Svezia, Finlandia, Cantone Ticino hanno lo scabinato. La Svezia ha il giurì per i delitti di stampa.

Olanda, Norvegia, Schiavonia, Transilvania, Polonia, Serbia, Croazia, Turchia non hanno nè giurì nè scabinato.

L'Ungheria, ha ora il giurì soltanto per i delitti politici e di stampa: l'avrà anche per i reati comuni col nuovo Codice di procedura penale, dal 1° gennaio 1900.

V. *Questionnaire pour la comparaison des statistiques criminelles* (a, *Méthode pour la préparation des statis. crimin.* — b, *Procédure pénale* — c, *Législation pénale*), nel *Bulletin Instit. intern. statist.*, Roma 1892, VI, fasc. 2, pag. 161. E sulle condizioni per la scelta dei giurati nei vari paesi, v. NAGELS, *Le Recrutement du jury en Belgique et dans les autres États*, nel *Journ. des Tribunaux*, 4 e 11 giugno 1899.

Ora si discute per introdurre il giurì nella Repubblica Argentina. V. AGUIRRE, *El jurado: su implantacion en la Rep. Arg.*, nella *Criminologia moderna*, 1898, n° 1; e 1899, n° 6; DOMINGUES, *Del juicio por jurados*, ibidem, 1899, n° 5.



che portò organi e funzioni multiformi, nella scala zoologica come nel campo della economia politica, della scienza, dell'amministrazione pubblica e privata, ecc., costituisce una serie di cangiamenti, cui spetta il nome di progresso. Ma il passaggio dall'uniforme al multiforme che si verifica nelle malattie degli animali con molti cambiamenti organici, come nelle rivoluzioni sociali con una serie di istituzioni extralegali, costituisce invece un vero inizio di dissoluzione. Talchè il passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo attuato col giurì, nel continente europeo, appartiene secondo me alla patologia sociale, e minaccia di dissolvere una parte dell'organismo giudiziario, se la mano chirurgica non accorre in tempo. Del che già si avvidero legislatori e giudici, medicando gli uni per quanto possibile la malata istituzione, e scemandone gli altri il quotidiano alimento, colla continua correzionalizzazione più o meno legale dei crimini, rinviandoli ai tribunali correzionali.

Nè basta: giacchè la legge di specializzazione delle funzioni, di cui sono così numerosi e facili esempi nella biologia come nella sociologia, trae seco la conseguenza che ogni organo, diventando meglio adatto per uno speciale lavoro, lo diventi sempre meno per ogni altro. La zoologia ne mostra appunto che gli organi capaci nei vertebrati di sole speciali funzioni, quali la deglutizione, la digestione, la deiezione, la secrezione di umori, l'ossigenazione, ecc., sono nei protozoi affatto confusi per sè stessi e per il lavoro compiuto. Così la sociologia dimostra, che mentre in antico può trovarsi un uomo che sappia di fisica, di teologia, di metafisica, di politica, ecc. e tra i selvaggi si trovano individui che sono guerrieri, cacciatori, pescatori, architetti, ecc., nei popoli civili al contrario il fisiologo non è astronomo, il chimico non è giurista, ecc., ed ogni operaio compie un lavoro speciale — Ora, contro questa legge va direttamente il giurì, che impone ad uno stesso individuo funzioni così diverse e lontane dalle sue abituali.

Nè, a tale riguardo, sarebbe da obbiettare che allora lo stesso elettorato viola codesta legge di specializzazione delle funzioni; giacchè risponderai che bisogna distinguere tra diritto e funzione, l'uno basato sulla necessità, l'altra sulla opportunità. L'elettorato è un diritto elementare, la giudicatura è una funzione tecnica: diversissimi dunque, non solo per la natura loro, ma anche per il loro oggetto: l'elettore non fa che designare una data persona, che stima fornita di certe qualità generiche: il giurato deve pronun-



ciare un giudizio, che dovrebbe essere il risultato di un esame critico complicatissimo. L'azione dell'elettore ha un'efficacia indiretta ed è anzi, essa stessa, il riconoscimento dell'inettitudine dell'elettore a compiere quel mandato, che si affida ai più capaci: l'azione del giurato invece ha un'efficacia diretta ed immediata e prescinde affatto dalla speciale e provata capacità dell'agente. Talchè non saprei vedere, come sostiene invece il Carrara, una incongruenza " nel negare al popolo una partecipazione nell'esercizio dell'autorità giudiziaria quando le istituzioni del paese gli accordano una partecipazione nello esercizio dell'autorità legislativa „; poichè troppo diversa è l'una funzione dall'altra e soltanto l'argomento sarebbe logico per sostenere l'elezione popolare dei giudici, che noi appunto sosteniamo nel periodo attuale di transizione per sostituirla dappoi colla scelta del personale tecnico. Io paragono volentieri l'elettorato, che deve spettare ad ogni elemento sociale, che abbia vita giuridica, al fenomeno di assimilazione generale per parte di ogni elemento istologico, che abbia vita organica nel corpo animale o vegetale. L'elettorato infatti altro non è che l'assunzione generale di elementi necessari alla vita dell'organismo collettivo, che viene colpito da cachessia quando l'apatia politica non gli permette di risanguarsi e nutrirsi; e non costituisce quindi una vera e propria funzione tecnica che possa equipararsi all'amministrazione della giustizia.

84. — Il giurì adunque è dimostrato dalla storia e dalla sociologia un vero regresso; esso è, come dice Ellero, un ritorno alle età barbariche del medio evo, e rappresenta uno stadio men maturo e men perfetto di progredimento degli ordini penali (op. cit., pag. 256). Giurì, tuttavia, che a noi positivisti ha servito (*à quelque chose malheur est bon*) per indicarci con maggiore evidenza le conseguenze illogiche e pericolose, a cui il grosso buon senso ha ingenuamente condotto alcune teorie del diritto penale classico, per esempio, nelle circostanze attenuanti date come protesta contro la pena di morte o peggio contro lo zelo eccessivo dell'accusatore; la forza irresistibile accordata ai rei di furto *continuato*, ai sicari delinquenti *per conto altrui*, ecc. E ci ha mostrato, d'altra parte, dove più vivamente lo stesso buon senso avverte la necessità di riformare altre teorie penali, in conformità a quanto sostiene ora la scuola positiva, per esempio assolvendo i rei per impeto di pas-



sione o di cosiddetti reati di stampa e politici, aggravando la mano sui delinquenti abituali e via dicendo (1).

La conclusione a cui, per logica necessità, dobbiamo riuscire si è dunque la mancanza nel giurì di quei requisiti che sono indispensabili in ogni istituto giudiziario: talchè il passaggio naturale, da questa induzione scientifica al campo pratico, dovrebbe essere l'abolizione di esso nel giudizio dei reati comuni, quando però *prima* o contemporaneamente si attuassero quelle riforme della magistratura, di cui ho parlato al § II, per garantirne l'indipendenza e la capacità.

Siccome tuttavia le istituzioni sociali vengono più facilmente stabilite che soppresse, così nella grande difficoltà che il voto scientifico sia per ora, in Italia, esaudito, malgrado le molte opposizioni che l'esperienza ha sollevato da ogni parte e per diversi motivi contro la giuria, credo opportuno chiudere questo cenno coll'indicare sommariamente talune proposte di riforma, che, fra le tante messe innanzi e oltre quelle che ho già ricordato, mi sembrano più strettamente attenersi ai difetti organici del giurì, con maggiore probabilità quindi di mitigare, poichè il togliere mi pare impossibile gli inconvenienti più gravi e costanti di esso (2).

(1) V. come sviluppo di questa mia osservazione già della IV edizione (1892, pag. 673) SOREL, *Il giurì e la crisi del diritto penale*, nella *Scuola positiva*, dicembre 1898.

(2) Nella riunione dei giuristi svizzeri, il FAVEY, relatore ed il SCHNEIDER, relatore aggiunto, conchiusero il loro rapporto sul giurì colle seguenti proposizioni (*Verhandlungen des Schweizerischen Juristenverein*, 1881): I. I provvedimenti presi in senso di diffidenza contro il giurì hanno falsato in Svizzera questa istituzione; tali sono specialmente l'obbligo nel giurì di determinare i caratteri di tutte le circostanze accessorie del delitto e la facoltà di accompagnare i suoi verdetti con una dichiarazione di circostanze attenuanti. — II. Il giurì ha usurpato le funzioni del giudice col preoccuparsi delle conseguenze del proprio verdetto. — III. Ha usurpato le funzioni del legislatore collo attribuirsi il diritto di correggere la legge mediante le proprie dichiarazioni. — IV. *Esso si lascia facilmente influire dalle opinioni locali.* — V. *L'accusato non ha maggiori guarentigie di imparzialità col giurì, che coi tribunali permanenti.* — VI. Malgrado questi difetti la istituzione del giurì non ha avuto in pratica un'influenza perniciosa sulla repressione (Ne dubito: dal momento che gli stessi relatori parlano di scandali giudiziari per ingiuste assoluzioni e condanne pronunciate dal giurì). — VII. *Dal punto di vista politico il giurì non è una condizione essenziale della democrazia.* — VIII. In una democrazia il giurì non è garanzia contro il potere esecutivo. — IX. Il giurì è inutile nei paesi



Sebbene la distinzione tra reati comuni, di stampa e politici, non mi sembri scientifica nè in accordo colla realtà dei fatti, perchè i reati cosiddetti politici o non sono reati (manifestazione di idee, di voti ecc.) (1) o sono delitti commessi per impeto di nobile passione da pseudo-criminali (criminalità evolutiva in forme ataviche) o sono invece veri e propri reati comuni commessi da delinquenti veri (criminalità atavica); tuttavia credo utile mantenere il giurì per i reati politici e di stampa e d'indole sociale, sebbene per questi ultimi il giudizio dei giurati possa subire l'influenza degli interessi di classe, a riparare i quali bisognerebbe dunque accordare larga partecipazione al giurì anche alla classe sociale dei lavoratori che ora ne è esclusa (2). Fino a che la magistratura non sia veramente

---

che confidano la elezione dei giudici al popolo. — X. In una democrazia il giurì è prima di tutto una scuola pei cittadini e questo è il suo lato migliore. Del che pure io dubito, per le ragioni sopraricordate e perchè, come dice uno scrittore della *Quarterly Review*, " se istruzione ci è, è troppo a caro prezzo istruire i pochi con danno e pericolo dei più „.

Viceversa il XVIII Congresso giuridico tedesco (settembre 1886) si pronunciò contro il giurì, proponendone la sostituzione collo scabinato (cittadini che formano collegio con un giudice) anche nella Corte d'assise, nel qual senso veggasi la relazione del GNEIST, *Giurìa o scabinato?* al Congresso dei giuristi tedeschi ad Augsburg (sett. 1893) nel *Filangieri*, 1897, fasc. 3.

Il IV Congresso giuridico italiano (Napoli, ottobre 1897) nella sezione aveva votato le proposte di uno dei due relatori, l'Impallomeni: I. sottrarre al giurì i delitti comuni — II. attribuire alla competenza del giurì oltre i delitti politici, quelli d'indole sociale, politico-sociale e i delitti dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni — III. restringere la scelta dei giurati in categorie più distinte di cittadini capaci, escluso il criterio del censo.

Ma nell'assemblea generale, dopo l'intervento del Pessina nella discussione, quelle proposte non furono approvate, facendo inconcludenti voti che " lasciandosi inalterato l'istituto della giurìa, si provveda urgentemente a migliorarne il funzionamento „ (*La Giustizia*, 1897, n° 42, pag. 338).

(1) Concorde il CASALINI, *L'inesistenza dei delitti politici e di stampa*, Verona 1898.

(2) Se ne vedano esempi in DESTREE e VANDERVELDE, *Le socialisme en Belgique*, Paris 1898, pag. 73.

Mentre ora è comune la tendenza, appunto per preoccupazioni di classe, a rendere, come rilevava il RIGHI (nella *Scuola positiva*, luglio 1895) " sempre più aristocratica „ la giurìa, tanto che il FORNI (negli *Atti Comm. stat. giudiz.*, Sess. maggio 1897, Roma 1898, pag. 82) rilevava come i cittadini che avrebbero diritto di essere iscritti nelle liste annuali sarebbero in Italia " qualche milione „ e invece nelle liste per l'anno 1896, erano 208,381.



sottratta alle pressioni più o meno dirette del potere esecutivo, il che non è possibile senza radicali riforme, e per una certa prevalenza dei pregi politici del giurì, e opportuno affidare ad esso il giudizio di tali infrazioni, che sono occasione troppo frequente per il potere esecutivo a mettersi nella via di quelle repressioni, che una storia costante ed eloquente, ma pur sempre negletta, insegna non altro produrre che effetti non voluti dai pubblici poteri (1).

Quanto al giudizio dei reati comuni, si sottraggano al giurì i rei confessi, di cui la confessione sia stata suffragata dai risultati dell'istruttoria (per evitare i pericoli delle confessioni simulate per motivi interessati o per malattia mentale). Il processo accusatorio puro si fonda sul concetto che la controversia penale è affare privato e ne cessa quindi ogni ragione quando l'uno dei contendenti rinuncia al duello: d'onde la diffidenza inglese per la confessione del reo, che si ritiene desistenza dal combattimento, mentre è tenuta per regina delle prove nel processo inquisitorio. — Però, ad evitare taluni inconvenienti, accennati anche dal Carrara (2), credo preferibile in questo caso il sistema scozzese a quello inglese. In Inghilterra il giudice chiede anzitutto all'accusato se egli si cimenta *guilty or not guilty*: e in caso di confessione condanna senza verdetto del giurì. In Iscozia invece il P. M. stesso può fornire le

---

(1) Lo ha ripetuto (meno il criterio della scelta dei giurati fra tutte le classi sociali) l'IMPALLOMENI, *Della giurìa*, Discorso inaugurale, Palermo 1894 e *Relaz. al IV Congr. giur. naz.*, nella *Giustizia penale*, 15 novembre 1897. — V. pure, contro l'Impallomeni, nella *Riv. penale*, febr. 1895, pag. 124.

Nella prefazione al FLORIAN, *Teoria psicologica della diffamazione*, Torino 1893, io proposi che ai giurati si deferisse sempre il giudizio dei processi di diffamazione (reato d'indole sociale), soprattutto perchè i giurati tengono più facilmente conto dei moventi al reato, che nella diffamazione sono anche più decisivi. Ma il FLORIAN, *Reati contro l'onore*, nel *Trattato di dir. pen.* pubblicato dal Cogliolo (Milano 1895, II, parte II, pag. 1171) obietta a tale proposta che i giurati si lascieranno più facilmente trascinare dalle correnti della pubblica opinione. — E il pericolo può esistere realmente; ma io credo che esso sia sempre minore di quello che è rappresentato, colla presente magistratura in Italia, o dalle pressioni del governo, in caso di diffamazione politica, o dalla ristrettezza dei criteri giuridici, anzichè sociali, nel giudicare l'imputato di diffamazione, massime col codice attuale che (e fu detto *liberale*!) è tutto a favore dei querelanti, anche se farabutti, contro i querelati per diffamazione, anche se mossi da scopo di censura nel pubblico interesse.

(2) CARRARA, *Opuscoli crim.*, vol. V, opusc. 24.



prove e richiedere, anche, un verdetto del giurì: con che si evita dall'una parte lo scandalo di molti verdetti assurdi ed abusivi portati dal sistema italiano, e dall'altra il pericolo che la confessione non sia conforme a verità, o si condanni un uomo giuridicamente irresponsabile (1).

I giurati dovrebbero inoltre, secondo il pensiero di Ellero, specificare le circostanze attenuanti, sopra ognuna delle quali si porrebbero adeguate questioni togliendo così una parte illogica del cosiddetto giudizio morale.

Il giurì dovrebbe, inoltre, poter ammettere di sua iniziativa, l'esistenza di un reato minore da quello sostenuto dalla accusa, quando anche manchi un'apposita questione subordinata, poichè si torrebbe così il bivio di dovere o condannare per un reato non commesso in quelle date proporzioni, o assolvere un accusato, che pure ha commesso un reato meno grave.

È innegabile però, che anche questi non sarebbero che palliativi, più o meno efficaci.

L'unica conclusione positiva è questa: che, conservato il giurì (dove siano equamente rappresentate tutte le classi sociali) per i reati d'indole politico-sociale, se ne faccia succedere l'abolizione per i reati comuni alle radicali riforme già indicate per assicurare l'indipendenza e la capacità della magistratura.

---

(1) Veggasi sui rei confessi e la scuola positiva FERRI, *Polemica*, Bologna 1886, pag. 162; GAROFALO, *Sulla confessione dei rei*, nell'*Arch. di psych.*, 1886, VII, 448, e ALBANO, *Carcere preventivo e libertà provvisoria*, nella *Scuola positiva*, 30 settembre 1891.

Non posso qui occuparmi del *giurì tecnico*, che potrebbe attuarsi in una sfera molto ristretta, per reati d'indole tecnica speciale; nè del sistema proposto in Germania da Stengel e da Hilgard, ed in Italia dal Pessina, del concorso sia dei giurati che dei giudici alla formazione del verdetto (scabinato) di cui mi sembra giusto il concetto scientifico, ma difficile l'applicazione pratica; essi poi non sarebbero altro, secondo me, che anelli di passaggio ad una completa abolizione del giurì.

Sullo *scabinato* vedi CRUPPI, *La cour d'assises*, Paris 1898, cap. XI; e *Jury et échevinage* in *Rev. pénit.*, dic. 1899; LELOIR, *Le jury correctionnel dans la Suisse romande*, nel *Bull. soc. législ. camp.*, 1888, XIX, pag. 547; GNEIST, *Giuria o scabinato?* nel *Filangieri*, 1897, fasc. 3, p. 191; CALDARA, *Lo scabinato nel Canton Ticino*, nella *Scuola positiva*, ott. 1899.



## V.

85. B. La " bancarotta dei sistemi penali classici „ e il sistema positivo di difesa sociale repressiva. — 86. Criteri fondamentali del sistema difensivo, — 87. I, Segregazione a tempo indeterminato con revisione periodica delle sentenze. — 88. II, Risarcimento dei danni, come funzione di Stato. — 89. III, Adattamento dei mezzi difensivi alle categorie dei delinquenti, contro l'unità classica della pena. — 90. Caratteri comuni ai vari stabilimenti di segregazione.

85. — Che gli odierni ordinamenti penali — ispirati per una parte alla pretesa di misurare la responsabilità morale nei delinquenti e dall'altra alla speranza della loro generale emendabilità, e ridottisi quindi sempre più ad una prevalenza quasi esclusiva della pena detentiva e dei sistemi cellulari — abbiano completamente mancato al loro ufficio di preservazione sociale dal delitto: è ormai cosa che non ha più bisogno di essere dimostrata (1).

Uno dei classici più illustri, l'Holtzendorff riconosceva lealmente che " i sistemi penali hanno fatto bancarotta „: sicchè si è fatta la diagnosi della " impotenza dell'azione repressiva in Italia „ (2) come per la Germania si è concluso che " l'attuale diritto penale è impotente contro la delinquenza „ (3) sicchè si parla dello " scacco

(1) Una requisitoria, completa per dati di fatto e citazioni di autori contro i sistemi penali vigenti, fu fatta dall'ALKGELD, *Our penal Machinery and its Victims*, Chicago 1886 e dal SARRZEWSKI, *Die heutige Strafrechtspflege mit ihrer Gefahr für die Allgemeinheit*, Krefeld 1890. E fra quelli che ne parlarono per esperienza personale KROPOTKINE, *In Russian and French Prisons*, Londra 1887; E. GAUTIER, *Le monde des prisons*, negli *Archives d'anthr. crim.*, 1888, III, 417 e segg.; ROMUSSI, *Osservazioni sui reclusori*, Milano 1899; VALERA, *Dal cellulare a Finalborgo*, Milano 1899. E fra i più recenti penitenziaristi, TALLACK, *Penological and preventive Principles*, London 1889, ch. II (Prison systemes generally unsatisfactory).

(2) AGUGLIA, *L'impotenza dell'azione repressiva in Italia, e sue cause*, Frascati 1884. E quanto al (già da me preveduto) insuccesso delle pretese riforme del nuovo Codice penale veggasi la relazione COSTA, negli *Atti Comm. statis. giudiz.*, 1895, pag. 436, riportata da me nella *Bancarotta del nuovo Codice penale (Scuola positiva*, 1894, pag. 438).

(3) LISZT, *Kriminalpolitische Aufgabe*, nella *Zeitschr. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1889, IX, 482.



degli attuali sistemi di rappresaglia e intimidazione „ (1) e per la Francia si è descritto “ il krack della repressione „ (2). Per l'Inghilterra, dove tuttavia le migliorate condizioni sociali e i provvedimenti di prevenzione indiretta hanno portato una diminuzione di criminalità naturale e atavica, il Griffiths, ispettore generale delle prigioni, concludeva: “ A nostro avviso, tutti i sistemi di imprigionamento, per quanto studiati con cura e concepiti con ingegnosità e spirito umanitario, non hanno influito, in modo apprezzabile, sulla criminalità. L'Inghilterra ha sperimentato tutto! Essa ha impiccato a centinaia, ha deportato a migliaia, ha applicata la prigione cellulare, la prigione per quartieri separati, la prigione in comune e tutti i modi di repressione che si sono inventati. E alla fine del secolo XIX possiamo additare in questo o quel sistema dei risultati che siano veramente tipici e provanti, dal punto di vista della diminuzione della criminalità? „ (3).

Per gli Stati Uniti d'America il White concludeva uno studio sull'aumento della criminalità colle seguenti parole: “ Tutto ciò dimostra l'insuccesso deplorabile delle nostre istituzioni penitenziarie, così per l'intimidazione come per l'emenda „ (4). E così può dirsi più o meno di ogni paese.

Cosicchè si è venuta facendo sempre più acuta la coscienza della necessità di ripararvi, sia nelle proposte legislative di riforme parziali più o meno efficaci, ma tutte in senso di reazione al classicismo penitenziarista, sia nella propaganda scientifica.

I difetti dell'ordinamento penale ispirato nei principii teorici alla teoria classica criminale e nelle applicazioni pratiche alla teoria classica penitenziarista, si riassumono tutti nei seguenti: chi-

(1) SEUFFERT, *Rapport à l'Union intern. de droit pénale*, citato da RIVIÈRE; *Du rôle de l'individualisation dans l'exécution des peines*, nella *Revue pénit.*, 1894, pag. 1044.

(2) JOLY, *Le Krack de la répression*, nel *Correspondant*, 25 febbraio 1896. Sicchè lo stesso JOLY (*Les associations et l'État dans la lutte contre le crime*, nella *Rev. polit. e parlam.*, settembre 1895) invocava l'aiuto delle associazioni private nella repressione, senza accorgersi che le cause del male, e quindi i rimedi, stanno altrove.

(3) GRIFFITHS, *La lutte contre le crime en Angleterre*, nella *Revue pénit.*, 1893, pag. 623. V. anche WHITE MARIO, *La crisi carceraria in Inghilterra*, nella *Scuola positiva*, maggio 1897.

(4) Nelle *Transactions of New York Medic. Assoc.*, e *Revue pénit.* 1896, p. 815.



merica misura della responsabilità morale e penale, a dose fissa — ignoranza e trascuranza assoluta dei caratteri fisio-psicologici dell'uomo delinquente — distacco ed oblio fra la legge e la sentenza da una parte e fra la sentenza e la sua esecuzione dall'altra — effetti disastrosi; quali la corruzione e le associazioni criminose aventi nelle carceri stesse i loro centri d'azione (camorra, mafia, mala vita, ecc.) — milioni di persone condannate in gran parte a brevi pene carcerarie, stupide e risibili — e aumento continuo, inesorabile nella recidiva. Cosicchè " i tribunali d'Europa, dice il Prins, colla giustizia moderna tutta impersonale, lasciano cadere le condanne sopra miserabili, come un robinetto lascia cadere, goccia a goccia, l'acqua per terra „ (1).

Escluse le condanne a pene pecuniarie od anche agli arresti di polizia, nel decennio 1880-89, in Italia furono condannati al carcere

dai Pretori . . . . .	587,938 individui
dai Tribunali (2) . . . .	465,130 „

cioè più di *un milione di condannati* al carcere cosiddetto correzionale, in dieci anni! E per dare un'idea generale della nostra delinquenza possiamo dire che nei dieci anni dal 1880 al 1889, il totale degli individui condannati in Italia dai pretori, tribunali e assise è stato di non meno che *3 milioni e 230 mila!* (3). Ed è stato di 2 milioni e 498 mila nel settennio 1890-96.

E avviene press'a poco lo stesso negli altri paesi (4).

(1) PRINS, *La loi sur la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles*, nella *Revue de Belgique*, 15 agosto 1888. E per questa giustizia a vapore contro migliaia di " microbi del mondo criminale „ giudicati a New-York dalle *Courts of inferior criminal jurisdiction*, recentemente istituite, vedasi CORNELL, nel *Scribner's Magazine*, febbraio 1897, e *Revue des revues*, 1° aprile 1897, pag. 81. V. pure ROBERTS SMITH, *The social aspect of N. York police courts*, nell'*American Journ. of sociology*, Chicago, settembre 1899.

(2) V. *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1889*, Roma 1891, pag. XLIX e LXVI. Per i Tribunali ho messe la cifra approssimativa ma certo inferiore al vero di 55.000 condannati in prima istanza nel 1880.

(3)	2.605.379 dai Pretori
	572.975 dai Tribunali
	59.011 dalle Assise
	<hr/> 3.237.365

(4) Infatti, cifre altrettanto spaventose ed eloquenti hanno dato il Prins per il



Di qui l'inevitabile abuso delle grazie, di cui nel decennio 1880-89 furono chieste 378,169 e ne furono accordate 33,227; mentre, ad esempio, le riabilitazioni concesse nello stesso decennio furono appena 1520 (1).

E quanto alla recidiva (oltre i dati anche troppo eloquenti che ho riferiti a pag. 235 e segg.) basterà ricordare che nel 1889 risultarono recidivi 33,291 fra i giudicati dai Pretori (11 %) — 17,495 fra i condannati dai Tribunali (32 %) e 1,739 dalle Assise (36 %): cifre eloquenti per quanto certamente inferiori alla realtà e che si completano col numero dei prosciolti, che pure risultarono già condannati precedentemente, e cioè: 6,280 prosciolti dagli Uffici di Istruzione (9 %) — 218 dalle Sezioni d'accusa (10 %) — 8,271 dai Pretori (6 %) — 2,581 dai Tribunali (15 %) e 402 dalle Assise (20 %) (2).

E fra i condannati dai Pretori 17,367 risultarono recidivi una volta — 11,079 recidivi da 2 a 5 volte — 3,945 recidivi per più 5 volte. E presso i Tribunali: 6,736 recidivi una volta, 7,344 recidivi da 2 a 5 volte — 3,413 recidivi per più di 5 volte; e così rispettivamente fra i recidivi condannati dalle Assise; 820 — 732 e 187. E tutti sanno che in quella categoria dei recidivi "per più di 5 volte", si trovano molti individui condannati 10, 20, 30 volte con evidente danno per la serietà della giustizia sociale e con irreparabile rovina degli individui stessi.

E nel sessennio 1890-96 il 25 % dei condannati dalle varie Magistrature erano recidivi, di cui il 47 % avevano riportato una sola condanna precedente; il 44 % due a cinque condanne; il 6 % sei a dieci condanne; l'1,2 % undici a quindici condanne; il 0,45 % sedici a 25 condanne; ed il 0,05 % più di 25 condanne (3).

E per chiudere questi sintomi eloquenti di sistemi repressivi completamente falliti, mi basterà ricordare il fatto enorme e do-

---

Belgio (*Criminalité et repression*, 1886, pag. 91), il Liszt per la Germania nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrechtw.*, 1889, IX, 482 e il GAUTHIER per la Svizzera (*A propos de la condamnation conditionnelle*, Berna, 1890, pag. 33).

Per es., in Francia dal 1879 al 1888 i condannati dalle varie Magistrature furono 6.439.000!

(1) Sul diritto di grazia vedi DE LA GRASSERIE, nella *Scuola positiva*, genn. 1898.

(2) *Statist. giudiz. pen. per il 1889*, Roma 1890, pag. cxxv.

(3) *Notizie complementari alle statist. giudiz. penali degli anni 1890-95*, Roma 1899, pag. lxxxvi.



loroso, sopra cui ebbi a richiamare l'attenzione della Commissione di Statistica giudiziaria (1) che, per esempio, dei condannati nel 1887 per *omicidio semplice*, 224, erano già stati condannati o *per lo stesso reato* (63) o per reato previsto nello stesso capo del Codice penale (181); e che perfino tra i condannati per *omicidio qualificato*, 78, avevano già subito condanna o *per lo stesso reato* (8) o per altro reato *analogo* (70)!

Non è dunque contestabile la necessità di sostituire agli attuali ordinamenti penali un sistema di difesa sociale, meglio adatto alle condizioni onde si determina il delitto e perciò di più efficace presidio alla civile società e nello stesso tempo meno inutilmente disastroso per gli individui da esso colpiti.

La scuola positiva, oltre i rimedi parziali, per quanto efficaci, proposti dal Lombroso (2) e le proposte pratiche da me fatte nella II edizione di questo libro, ha presentato nella *Criminologia* del Garofalo un " sistema razionale di penalità „ (II ediz., 1891, pagina 457 e segg.) che è opportuno riassumere.

I. Assassini (insensibilità morale e crudeltà istintiva) rei di	{ Omicidio per lucro o altro piacere egoistico. { Omicidio senza provocazione della vittima. { Omicidio con esecuzione feroce.	{ <i>Manicomio criminale</i> { o { <i>Pena di morte.</i>
II. Violenti od impulsivi (Difetto del sentimento di pietà con pregiudizi sull'onore, sul dovere della vendetta, ecc.).		
Adulti, rei di . . .	{ Omicidio improvvisamente provocato da atroce ingiuria. { Omicidio per legittima difesa.	{ Allontanamento dal luogo ove vive la famiglia dell'ucciso. { ( <i>Esilio locale</i> ).
Adulti, rei di . . .	{ Omicidio per vendetta di onore (isolato o endemico).	{ <i>Relegazione</i> in un'isola, colonia, o villaggio remoto in libertà, ma sotto sorveglianza. { (A tempo indeterminato con periodo di osservazione da 5 a 10 anni).

(1) *Atti della Commissione di statistica giudiziaria*, Roma 1890, pag. 149.

(2) LOMBROSO, *L'incremento del delitto e i mezzi per arrestarlo*, II ediz., Torino 1879 e *L'uomo delinquente*, vol. III, Torino 1897, V ediz.



<i>Adulti, rei di . . .</i>	Ferimenti in rissa, maltrattamenti non gravi nè continuati, percosse, minacce, diffamazioni, ingiurie verbali.	<i>Riparazione del danno e Multa.</i> Rigorosa pei solvibili. — Sostituibile con parte del salario o lavoro obbligatorio — e col carcere in caso di rifiuto.
<i>Adulti, rei di . . .</i>	Sevizie, ferite per sfregio, mutilazioni, ratto o stupro con violenza, sequestro di persona a scopo di libidine.	<i>Manicomio criminale</i> (se isterici o epilettici) o <i>Relegazione indeterminata</i> (che duri all'incirca quanto una delle età della vita, con precedente periodo di osservazione).
<i>Giovanetti, rei di .</i>	Delitti di sangue non scusabili. Attentati al pudore.	<i>Manicomio criminale</i> (per quelli a tendenza congenita), <i>Colonia penale</i> e nel caso di recidiva <i>Deportazione con abbandono</i> .

### III. Delinquenti sforniti del senso di probità.

<i>Adulti, rei abituali di . . . . .</i>	Furti, truffe, incendi, falsi, estorsioni.	<i>Manicomio criminale</i> (se pazzi o epilettici). <i>Deportazione.</i>
<i>Adulti, rei occasionali di . . . . .</i>	Furto, truffa, falso, estorsione, incendio.	<i>Compagnie di lavoro</i> — a tempo indeterminato — (sino ad attitudine acquistata al lavoro regolare), o <i>Interdizione dall'esercizio della professione</i> fino a completa <i>Riparazione del danno</i> .
<i>Adulti, rei di . . .</i>	Peculato, concussione, vendita di favori, abusi di potere.	<i>Perdita dell'ufficio.</i> <i>Interdizione dei pubblici uffici.</i> <i>Multa.</i> <i>Riparazione del danno.</i>
<i>Adulti, rei di . . .</i>	Incendio, devastamento, danneggiamento per vendetta (senza attentato alle persone).	<i>Riparazione del danno</i> sostituibile col carcere. <i>Manicomio criminale</i> (per i pazzi). <i>Deportazione</i> (per i recidivi).



<i>Adulti, rei di . . .</i>	{ Bancarotta, insolvenza colpevole.	{ <i>Riparazione del danno.</i> <i>Esclusione dal commercio e pubblici uffizi.</i>
<i>Adulti, rei di . . .</i>	{ Falso in moneta e cartelle di credito, falsi certificati, false dichiarazioni, usurpazione di titoli, falsa testimonianza a pro dell'imputato, ecc.	{ <i>Carcere</i> (a tempo determinato) e <i>Multa</i> (oltre l'esclusione dall'ufficio e la riparazione del danno).
<i>Adulti, rei di . . .</i>	{ Bigamia, sostituzione e soppressione d'infante.	{ <i>Relegazione a tempo indeterminato.</i>
<i>Giovanetti, rei di .</i>	{ Furti, truffe, ecc.	{ <i>Colonia agricola</i> (a tempo indeterminato).
IV. <i>Rei di . . . .</i>	{ <i>Ribellioni, rivolte o disobbedienze all'autorità.</i>	{ <i>Carcere</i> (a tempo determinato).

Vale a dire che il sistema di repressione proposto dal Garofalo si riassume in questo:

<i>Eliminazione assoluta del delinquente.</i>	{ Pena di morte.	
<i>Eliminazione relativa.</i>	{ Manicomio criminale. Deportazione con abbandono. Relegazione perpetua. Relegazione a tempo indeterminato. Colonie agricole ed esilio locale.	
<i>Riparazione del danno.</i>	{ Multa allo Stato. Indennità al danneggiato.	{ Pagamento di una somma. Rilascio di parte del salario. Lavoro coatto senza carcerazione.
<i>Carcere</i> (a tempo determinato).	{ In reati eccezionali (falsi e ribellioni) e in sostituzione della riparazione del danno e del lavoro obbligatorio.	

*Interdizione da professione e pubblici uffizi.*



Anche il Liszt (1) concorde colla scuola positiva nel sostenere la necessità di una riforma radicale negli ordinamenti repressivi, ha proposto un sistema penale, che però guardando meno alle diverse categorie di delinquenti — che egli distingue solo in delinquenti abituali e d'occasione — avrebbe bisogno di essere completato; massime in confronto a quello proposto dal Garofalo, per quanto anche questo presenti parecchie mende. E si riassume nei seguenti mezzi repressivi:

*Pene pecuniarie*

(proporzionate alle sostanze del condannato — non convertibili in carcere — e seguibili con lavoro coatto senza carcerazione).

Per i delitti (con alternativa di pena carceraria).

Per tutte le contravvenzioni (senza pena detentiva).

*Condanna condizionale* (per i condannati la prima volta a pena detentiva, con o senza malveria, per tre anni dalla sentenza).

Per le condanne a prigionia.

*Pene detentive* (non a termine fisso, ma a tempo indeterminato, fra un *maximum* ed un *minimum*).

*Prigionia.*  
(Cellulare).

{ Da 6 settimane a 2 anni.

*Ergastolo.*

(Cellulare per un anno, poi a sistema progressivo).

{ Da 2 a 15 anni (con sorveglianza della polizia e patronato pei liberati).

{ A vita.

*Riparazione del danno* (sempre però in linea civile) connessa a tutte le altre pene (2).

(1) LISZT, *Kriminalpolitische Aufgabe*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrechtsw.*, 1890, X, 51 e segg.

E per un sistema, anche meno radicale, di riforme penali veggasi pure PRINS, *Science pénale et droit positif*, Bruxelles 1899, libro VIII.

V. anche PENTA, *Il trattamento razionale del delinquente*, Napoli 1896 e le critiche del LOMBROSO, nell'*Arch. psych.*, 1897, pag. 186.

(2) Più recentemente il LISZT, in rapporto alla teoria dei motivi determi-



86. — Io credo però che, prima delle particolari proposte pratiche più o meno complete, sia necessario stabilire alcuni criteri generali, che desunti dalla conoscenza scientifica dei fattori individuali, fisici e sociali della criminalità, servano di norma ad un sistema positivo di difesa sociale contro il delitto.

E questi criteri, secondo me, si possono ridurre a tre fondamentali: I, la segregazione a tempo indeterminato. — II, il risarcimento dei danni. — III, l'adattamento dei mezzi difensivi alle varie categorie dei delinquenti.

87. — I. Ad ogni delitto che si commette, il problema penale non deve più consistere nel fissare una dose fissa di pena, che si creda proporzionata alla colpa del delinquente, ma deve ridursi invece a decidere se, per le condizioni oggettive dell'atto (diritto violato e danno recato) e per le condizioni soggettive dell'agente (motivo determinante e categoria antropologica) sia necessaria la segregazione dell'individuo dall'ambiente sociale, per sempre o per un tempo più o meno lungo secondo che il condannato si mostri riadatto oppur no all'ambiente sociale; oppure se non debba bastare invece una rigorosa riparazione del danno recato.

Per questo, il Griffiths, ispettore generale delle carceri inglesi, al Congresso antropologico-criminale di Ginevra, associandosi alle idee della scuola positiva, riassumeva il problema penale dicendo: " Bisogna dividere i delinquenti in due grandi categorie: quelli che non dovrebbero mai entrare in prigione e quelli che non dovrebbero mai uscirne. Per i delinquenti d'occasione la prigione è inutile: l'ammenda o la condanna condizionale bastano. Per i delinquenti abituali la prigione è insufficiente, se la segregazione non sia indeterminata, cioè sino a prova di miglioramento effettivo „ (1).

Vi è dunque, a questo proposito, una radicale opposizione tra

---

nanti, divideva le pene in tre categorie: pene intimidatrici (cioè riprensione, multa, carcere) per i delinquenti improvvisi — pene di miglioramento (case di lavoro) per i delinquenti emendabili — pene di sicurezza (morte, casa di forza) per gli incorreggibili. *Die psychol. Grundlagen der Kriminalpolitik*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1896, XVI, 477; e FLORIAN, nell'*Arch. di psych.*, 1897, XVIII, 314; e SICHART, *Strafensystem auf Soziologischer Grundlage*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1896, XVII, 374. E lo ha ripetuto il SALEILES, *Individualisation de la peine*, Paris 1898, pag. 251.

(1) *Actes du Congrès anthr. crim. de Genève*, 1897, pag. 343.



i sistemi penali vigenti, diversi nei congegni esecutivi (che poi sono completamente estranei alla sentenza del giudice e spesso anche alle disposizioni del Codice penale) ma tutti fondati sul principio della *quantità fissa di pena* da graduare, per centinaia e migliaia di dosi possibili, in rapporto al delitto ben più che al delinquente; ed il sistema penale positivo, poggiante invece sul principio della *segregazione indeterminata* del delinquente, come conseguenza logica della teoria che la pena non deve essere la retribuzione di una colpa con un castigo proporzionato, ma una difesa corrispondente alla potenza offensiva ed alla riadattabilità sociale del delinquente (1).

Questo principio della pena indeterminata non è nuovo, ma soltanto coi nuovi principi scientifici fa parte di un sistema organico e vitale, come dimostra il fatto che, colle teorie classiche criminali e penitenziarie, esso è rimasto sempre atrofico e quasi dimenticato.

Certo, l'idea della giustizia retributrice di un tanto di colpa con un tanto di castigo, fissato a giorni e ore, naturalmente si oppone a questa detenzione indeterminata, che pure gli Inglesi hanno già da tanto tempo applicato ai delinquenti pazzi — gli Inglesi non certo poco scrupolosi in fatto di personale libertà.

Ma in questo caso, come in tutti gli altri di opposizioni aprioristiche, ecco quello che succede: i giuristi, teorizzando, formulano delle massime generali e le ripongono in biblioteca per ogni evenienza: appena un uomo, più curante dell'esperienza che della fantasia logica, fa qualche proposta in accordo coi fatti ma in urto con quei principi, ecco il giurista che dalla sua biblioteca trae fuori il principio A o il principio B e lo oppone, senz'altro, con pretese di annichilimento della nuova proposta eterodossa. Ma adagio: quelle vostre massime chi le ha fissate? Degli uomini come noi. Non sono dunque rivelate, non discendono dal Sinai; ed allora io vi contesto che esse sole, di per sè, valgano ad annientare le

---

(1) Un esempio caratteristico del lavoro completamente sbagliato di graduazione aritmetica della pena, si ha nel tentativo logismografico del MEDEM, *Das Problem der Strafzumessung*, nel *Gerichtssaal*, 1888, XL, pag. 3, di cui ha reso conto, con giuste critiche dal punto di vista positivo, l'OLIVIERI, nell'*Archivio giurid.*, 1890, XLIV, fasc. 6. Son noti, a questo proposito, i lavori del BENTHAM, sull'aritmetica morale, e del GIOJA, sull'ingiuria e sui danni.



mie idee eterodosse. Un uomo ha stabilito quella massima, un altro può modificarla, specialmente se si appoggia sull'esperienza quotidiana. Inutile dunque quella dogmatica e monosillabica opposizione: discutiamo le nuove idee, e vedremo se sono vere o false; ma per le idee non c'è, come per l'oro, l'acido nitrico, colla pietra di paragone.

Già, essendo concetto fondamentale del diritto un limite imposto dalle necessità della vita, è facile vedere, invece, che la reclusione a tempo indeterminato non ha nulla che ripugni al diritto, e perciò essa non solo è applicata ogni giorno per la segregazione dei pazzi comuni, ma fu già invocata — però dapprima per i soli delinquenti più volte recidivi o incorreggibili — e soltanto come principio di compenso e di simmetria.

Infatti, da una parte, se si crede dagli stessi criminalisti classici, necessario e giusto un aggravamento di pena per chi recidiva la prima volta, è del tutto logico che questo aggravamento sia proporzionato al numero delle recidive stesse, che rivelano la sempre minore efficacia della pena subita dal condannato, e giunga così alla detenzione indefinita, quando pure non si voglia giungere alla morte, come già era nel diritto medievale. Così la pensano appunto alcuni criminalisti classici che, per essere molto logici ma poco pratici, siccome rifiutano questo aumento graduale, negano fin da principio ogni aumento speciale di pena anche per la prima recidiva (1).

E d'altra parte, se i giuristi sono d'accordo oramai, in maggioranza, nel concedere la libertà condizionale, innanzi il tempo prestabilito, al condannato che sembri dar prove di essere emendato e di non essere più pericoloso, la conseguenza naturale, anche nel puro campo della logica, dovrebbe essere che dunque al delinquente non emendato e tanto più a quello non emendabile, si debba prolungare la pena (2). Se si accorda quel favore all'individuo di fronte alla società, che non abbia più a temere di lui, perchè non si darà analoga guarentigia alla società di fronte all'individuo, che continua ad essere una minaccia ed un pericolo per essa?

(1) ANT. MATHEUS, *Ad lib. 47 Dig.*, lib. I, cap. 3, § 8; CARMIGNANI, *Teorica delle leggi, ecc.*, III, cap. XI, § 2; TISSOT, *Le droit pénal*, Paris 1880, pp. 143 e 155.

(2) DAVESIÈS DE PONTES, *Les réformes sociales en Angleterre*, nella *Revue des deux mondes*, sett. 1858, pag. 134.



Così sostengono appunto l'Ortolan (1) ed il Roeder (2), i quali citano come favorevoli a questa idea (riguardo però ai soli recidivi) Henke, Stelzer, Möhl, Reichmann, F. Groos, von Struve, von Lichtenberg, Götting, Krause, Ahrens, Schliephake, von Mehring, Lucas, Bonneville, Saint Vincent, Conforti, Van der Does, fra i giuristi; e Ducpetiaux, Ferrus, Thomson, Mooser, Füesslin, Diez, Valentini, D'Alinge fra i cultori delle discipline carcerarie.

Senonchè, dopo questo primo periodo, il principio della detenzione o segregazione indeterminata fu — come criterio per sè stante e principio fondamentale della penalità — accennato prima dal Boileau de Castelnau e dal Despine (3) e poi svolto specialmente da talune pubblicazioni della Germania (4). Queste hanno prima di tutto insistito sul disagio e i danni portati dai sistemi penali, svoltisi sotto

(1) ORTOLAN, *Éléments de droit pénal*. IV édit., Paris 1875, I, § 1192, 1201, II, § 1442 ecc.

(2) ROEDER, *Las doctrinas fundamentales, ecc.*, trad. Giner, Madrid 1877, pagina 248.

(3) BOILEAU DE CASTELNAU, *Les maladies du sens moral*, negli *Annales méd. psychol.*, 1860, pag. 537; DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, I, 645 e III, 390.

(4) MITTELDSTADT, *Gegen die Freiheitsstrafen*, Leipzig 1879 e *Für und wider die Freiheitsstrafen*, nella *Zeitsch. f. die gesamte Strafrechtsw.*, 1882, II, 445; KRAEPELIN, *Die Abschaffung des Strafmasses*, Stuttgart 1880; VILLERT, *Das Postulat der Abschaffung des Strafmassen und die dagegen erhobenen Einwendung*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrechtsw.*, Berlino 1882, II, 473 e *Arch. di psych.*, III, pag. 483; KIRCHENHEIM, *Mitteldstadt e Kraepelin*, nell'*Arch. di psych.*, 1886, I, pag. 403; FERRI, *Il diritto di punire come funzione sociale*, nell'*Arch. di psych.*, III, 1 e *Nuovi orizzonti del diritto penale*, I ediz., Bologna 1881, pagg. 45 e 75, e II ediz., 1884, pag. 539; GAROFALO, *Criterio positivo della penalità*, Napoli 1880 e *Criminologia*, 1885 e 1891; VAN HAMEL, *Rapporto al congresso penit. di Roma: sulla latitudine da lasciarsi al giudice nella determinazione della pena*, nella *Riv. carc.*, 1884, pag. 415 e *Actes du congrès pénit. de Rome*, 1887, I, 459; MEDEM, *Das Problem der Strafzumessung*, nel *Gerichtssaal*, 1888, fasc. 3; SMOLDEN, *Die Freiheitsstrafen und die Besserungstheorie*, nei *Preuss. Jahrbücher*, 1889, B. 48; LISTZ, *Kriminalpolitische Aufgabe*, nella *Zeitsch., ecc.*, 1889, IX, 490; RYLANDS, *Crime its causes and remedy*, London 1889, pag. 190; SOMMER, *Zur Abschaffung des Strafmasses*, nel *Centrabl. f. Psychiatrie*, aprile 1890; ASCHROTT, *Ersatz Kurzzeitiger Freiheitsstrafen*, Hamburg 1890; VON ZUKER, *Einige criminalistische Zeit- und Streitfragen der Gegenwart*, nel *Gerichtssaal*, 1890, XXIV, pag. 1 e segg.; HAVELOCK ELLIS, *The criminal*, London 1890, pag. 258 e segg.; FOURTOUL, *Fi-losofia penal*, Bruselas 1891, pag. 146; MAX STERNAU, *Die Abschaffung des Straf-masses*, nella *Zeitsch., f. ges. Strafr.*, 1893, pag. 17.



l'influenza delle vecchie scuole criminali. Ed anzi il Mittelstädt, non guidato da uno studio preliminare delle leggi naturali della criminalità, arrivava ad esagerazioni empiriche, quali il ristabilimento delle pene corporali col bastone.

Certo anche nelle pene corporali ci sarebbe una efficacia da sfruttare, specialmente contro uomini di fibra così ottusa come i delinquenti nati ed è perciò che noi vediamo da parecchie parti risolversi la simpatia per queste pene. Così, per esempio, il Roncati, parlando dell'igiene delle carceri, mostra di dividere le idee dell'antropologia criminale e dice che per i delinquenti vorrebbe " il regime *materno* „, quello cioè che ricorre anche ai dolori fisici, come la madre fa col bambino (e utilmente, in certi casi) quando questo non ha ancora senso morale; e se il bastone, egli dice, è disumano, si usi l'elettricità, che riesce dolorosa senza danneggiare la salute o degradare (1). E così il Bain dice, che la teoria fisiologica del piacere e del dolore è in relazione stretta colle ricompense e le pene e che, dovendo la pena essere un dolore e non potendo con essa danneggiare la salute, come si fa anche colla semplice detenzione, si potrebbe ricorrere alle scosse elettriche, che incuterebbero timore al paziente col loro mistero e non sono repugnanti (2). E così la *Commissione inglese d'inchiesta sugli effetti della legge di servitù penale*, affermava nel suo rapporto: " Nelle prigioni inglesi le pene corporali disciplinari (prima lo staffile, ora la verga) vengono inflitte solo per le gravi mancanze. L'evidenza ha dimostrato che in molti casi producono ottimi effetti „ (3).

Ma tuttavia, ripeto, come pene principali le pene corporali, anche coi modi meno barbari, ripugnano ormai al senso di umanità e si

(1) RONCATI, *Compendio d'igiene*, Napoli 1876, cap. 37.

(2) BAIN, *L'esprit et le corps*, Paris 1878, pag. 76 e segg; IDEM, *Scienza dell'educazione*, Milano 1890, pag. 63. — Anche BALFOUR STEWART e TAIT, *L'univers invisible*, citati da CARO, nella *Revue des deux mondes*, 1 juin 1883, pag. 547, parlano della elettricità come pena ai delinquenti.

V. DALLEMAGNE, *La pena corporale e le sue basi fisiologiche*, nella *Scuola positiva*, 31 ottobre 1894; MORRISON, *La scuola positiva nelle riforme penali inglesi*, ibidem, 31 dicembre 1894; FRENKEL, *Les corrections corporelles en Russie*, negli *Archives anthr. crim.*, maggio 1899.

(3) Nella *Riv. carc.* 1880, pag. 494. E lo confermava recentemente il NOTTON, *Corporeal punishment*, nella *Prison's service Review*, febbraio 1897.



prestano troppo facilmente all'abuso (1); e quindi si possono tutt'al più ammettere come pene disciplinari carcerarie (ciò che del resto non si può mai impedire del tutto, e val quindi meglio regolare colla legge, come si rivelò nel 1878 al Congresso di Stoccolma), specialmente sotto forma di scosse elettriche e doccie fredde, che possono anche essere dolori terapeutici, come del resto si usano negli ospedali comuni e nei manicomi.

Mi associo quindi al Kirchenheim nel ritenere, che assai meglio le proposte del Kraepelin, sulla detenzione a tempo indeterminato, già propugnata in Italia dal Garofalo e da me, rispondano all'indirizzo scientifico del diritto criminale rinnovato, perchè come dice il Villert, colla misura penale prestabilita " il giudice somiglia al medico che, fatta una diagnosi superficiale, prescrive all'ammalato una decozione e subito dopo prefigga il giorno in cui questi dovrà esser messo fuori dell'ospedale, senza che su questo termine abbia influenza il miglioramento o peggioramento della salute „. E nello stesso senso concludeva il Semal, nel suo rapporto " sulla liberazione condizionale „ al II Congresso internazionale d'antropologia criminale a Parigi (2).

E quest'idea ha fatto largo cammino. Già l'*associazione svizzera per il progresso della riforma carceraria*, nel 1867, poneva il quesito se i condannati di cattiva condotta dovessero chiudersi in appositi stabilimenti ed il *Congresso penitenziario nazionale di Cincinnati*, proponeva esplicitamente le sentenze senza termine fisso (3), che già il Wilson aveva propugnate per i delinquenti con tendenze congenite (4). Così in un eccellente articolo della *Quarterly Review* del 1871 si diceva: " Quando avviene qualcuno dei gravi furti, il pubblico dà in alte grida e lamenti nei giornali e domanda che cosa fa la polizia. Ma questa potrebbe facilmente rispondere, che essa imprigiona pur sempre i delinquenti, ma che la giustizia li rimanda ben presto alla società, più ladri di prima e meglio edotti dei modi di sottrarsi alla polizia. Più che a questa pertanto, le querele vanno rivolte alla soverchia indulgenza (o meglio allo sba-

(1) V. in questo senso GRAM, *La pena corporale*, nella *Riv. penit. del Nord*, 1895, fasc. 1 e *Revue pénit.*, 1896, pag. 642.

(2) *Actes du congrès etc.*, Lyon 1890, pag. 79 e segg.

(3) Nella *Riv. carc.*, 1871, pag. 229.

(4) WILSON, *Sull'imbecillità morale dei delinquenti*, nella *Riv. carc.*, 1871, p. 144.



gliato indirizzo) delle leggi penali.... Perchè lasciare la libertà ai ladri incorreggibili? Non è per lo meno strano, che mentre si tengono chiusi per tutta la vita dei poveri pazzi, perchè sarebbero un pericolo per la società, si lascino invece in libertà dei ribaldi recidivi, assai più terribili e pericolosi? Giacchè non si vogliono più bandire dallo Stato, il solo rimedio che resta è di tenerli in carcere, occupandoli in un utile lavoro „ (1).

Al Congresso penitenziario di Londra (1872) sul rapporto del Guillaume, si discusse il sistema delle “ sentenze cumulative „ di cui mi occuperò a proposito dei recidivi, ed anche quello delle “ sentenze illimitate „ (2).

Fino dagli inizi della scuola positiva si ebbero gli accenni del Garofalo (1880) e i miei (1881), che però allora si limitavano più specialmente al trattamento dei recidivi, di cui parlerò più innanzi (3). E sopra tutti notevolissimo fu il rapporto del Van Hamel al Congresso penitenziario di Roma (1885).

In esso, rispondendo al quesito “ sulla latitudine dei poteri da attribuirsi al giudice „, egli proponeva anzitutto la distinzione fra delinquenti abituali incorreggibili — delinquenti abituali correggibili — delinquenti d'occasione. “ Per il primo gruppo, la detenzione perpetua dovrà dipendere da certe condizioni formulate nella legge e dalla decisione del giudice da darsi dopo un esame ulteriore. Per il secondo gruppo, l'applicazione di una pena indeterminata da subirsi dopo l'espiazione dell'ultima pena, dovrà dipendere nei casi gravi

(1) *The London Police*, nella *Quarterly Review*, 1871.

(2) *Actes du congrès pénit. intern. de Londres*, 1872, pagg. 513 e 623.

(3) Il GAROFALO, *Criterio positivo della penalità*, Napoli 1880, pag. 72 e nell'*Arch. di psych.*, III, 1 (*Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*) insisteva perchè “ l'abolizione di qualsiasi misura prestabilita sia riservata secondo quello che, prima ancora del Kraepelin, io proposi alla sola categoria dei delinquenti abituali, i quali sarebbero confinati a tempo indeterminato in appositi stabilimenti „. E solo nella *Criminologia* adottava la segregazione indeterminata come principio generale.

Nel “ diritto di punire come funzione sociale „ (*Arch. di psych.*, III, I) e nella I ediz. di questo libro (1881, pag. 45) io scriveva: “ Che la durata della segregazione non debba determinarsi a priori dal giudice, ma spetti invece alla direzione di quello speciale stabilimento, a cui quegli ha assegnato il delinquente, il decidere sulla necessità di una detenzione perpetua o temporanea, in seguito allo studio pur sempre psico-antropologico del detenuto, questo è un concetto forse accettabile e ad ogni modo degno di considerazione „.



soltanto dalle condizioni formulate nella legge, nei casi meno gravi da queste condizioni e da decisione del giudice e in tutti i casi il giudice dovrà decidere periodicamente, e in seguito ad esami ulteriori, sul prolungamento della detenzione. Per il terzo gruppo, il giudice, nella determinazione della pena, dovrà essere limitato dalla legge coi massimi speciali e non essere limitato che da un *minimum* generale „ (1).

Il Congresso penitenziario di Roma (a cui sullo stesso quesito presentarono rapporti favorevoli soltanto ad una estensione di limiti, ma non alla pena indeterminata il De Lamezan, Gysin, Pessina e Campeggi) naturalmente non ammise il principio della pena indeterminata, ma seguendo l'esagerato individualismo classico, concluse che “ la legge deve fissare il massimo della pena, senza che il giudice possa mai oltrepassarlo — ed anche il minimo, ma questo può essere oltrepassato dal giudice quand'egli crede che il reato sia accompagnato da circostanze attenuanti non contemplate dalla legge! „.

Senonchè è soprattutto in questi ultimi anni, insieme al plebiscito unanime contro le brevi pene carcerarie e le conseguenti proposte di condanna condizionale o sospensione di pena, di cui parlerò più innanzi, che il principio della indeterminazione della pena venne più ampiamente svolto e sostenuto, malgrado le obiezioni debolmente sostenute da Tallack, Wahlberg, Lamezan, von Jagemann, Prins, ecc. Giacchè, contro l'obbiezione sostanziale che si muove alla segregazione indeterminata in nome della libertà personale e dei diritti individuali, è facile rispondere anzitutto, che questo si verifica già ora per i pazzi reclusi nei manicomii a tempo indeterminato e poi che nell'esecuzione pratica, colla

---

(1) VAN HAMEL, *Rapport au congrès pénit. intern. de Rome 1885*, negli *Actes*, Rome 1887, I, 100.

In un recente discorso alla *Société des Prisons de Paris*, il VAN HAMEL (*Les sentences indéterminées*, nella *Revue pénit.*, maggio 1899) ha sostenuto di nuovo queste idee, aggiungendovi però, come il Liszt, la transazione di un minimo e di un massimo legale, che, secondo me, contraddicono all'indole stessa della segregazione indeterminata, poichè sarebbe come stabilire per legge un minimo e un massimo per la segregazione nei manicomii dei pazzi comuni e criminali.

Le proposte del VAN HAMEL furono discusse, pro e contro, in quella adunanza e nella successiva (V. *Revue pénit.*, giugno 1899 e luglio 1899, pag. 1087).



revisione periodica delle sentenze, ci sarà sempre modo di garantire i diritti personali dei segregati, che siano riadatti alla vita sociale (1).

Ed oltre il campo dottrinale, nell'America settentrionale il principio della "indeterminate sentence" fu applicato praticamente con buoni risultati nel Riformatorio di Elmira, diretto dal Brochway, che vi aggiunge uno speciale regime di igiene fisica e morale, fondato sulla conoscenza positiva dell'uomo delinquente e perciò molto efficace. Il Wines riferiva al Congresso penitenziario di Stoccolma, che una legge del 24 aprile 1887, nello Stato di New York, ordinava ai magistrati di condannare i giovani delinquenti, colpevoli di un primo reato (che avendo oltrepassato i 16 anni non sono ammessi alle altre scuole di riforma), senza determinare la durata della reclusione nel Riformatorio di Elmira, con facoltà ai direttori di questo di ritenerli per un tempo eguale al più lungo fissato nel codice penale o di liberarli, sotto condizione, appena credono non vi sia più pericolo. Di questo Riformatorio di Elmira ha pubblicato una descrizione completa il Winter, specialmente per la disciplina e gli effetti da essa esercitati sui reclusi, che da 164 alla fine del 1876 erano 711 alla fine del 1886 — ed i ricoverati a tempo indeterminato che furono 2378 durante il 1886 giunsero a 4194 durante il 1890 (2). Ma, come dicevo, da

(1) GAUTIER, *Pour et contre les peines indéterminées* (nella *Revue pénale suisse*, 1893, pag. 1); e *Rapport à l'Union intern. de droit pén.*, nel *Bulletin*, 1895, V, pag. 62; e *Discussions*, ibidem, pag. 134 e 169; PRINS, *Rapport*, ibidem, 1893, pag. 287 e 1895, pag. 76; VAN HAMEL, ibidem, 1893, pag. 265 e 1895, pag. 169; e nella *Scuola positiva*, 1893, pag. 945; e per le discussioni al congresso dell'Union a Parigi (1893), v. il *Bulletin*, 1893, pag. 366; e GARÇON, nella *Revue pénit.*, 1893, pag. 904; OTLET, *Les sentences indéterminées et la légis. belge*, Bruxelles 1893; TARDE, *Considérations sur l'indétermination des peines*, nella *Revue pénit.*, 1893, pag. 750; LÉVY, *Les sentences indéterminées*, Paris 1896; MARRI, *Il delinquente incorreggibile e la condanna indeterminata*, nella *Riv. carc.*, agosto 1897; URBYE, *Les sentences indéterminées dans le projet de cod. pén. norvégien*, nella *Rev. pén. suisse*, 1898, pag. 71; CONTI, *Sulla pena indeterminata* (risp. ad una tesi del Congr. penitenz. di Bruxelles 1900), nella *Cassazione unica*, 1899, X, n° 36; OLIVIERI, *Le condanne a tempo indeterminato*, nella *Scuola positiva*, marzo 1899; DE SANCTIS, *La pena indeterminata*, nella *Riv. carcer.*, nov. 1899.

(2) WINTER, *The Elmira Reformatory*, con prefaz. di HAVELOCK ELLIS, Londra 1891 — e contemporaneamente pubblicato in tedesco. — V. anche *Riv. carc.*, 1878, pag. 52; 1887, pag. 586; 1891, pag. 132; e un articolo del BELTRANI-



questo istituto frattanto si è avuto anche una prova eccellente del sistema di detenzione indeterminata, che ormai tutti i congressi penitenziari americani di Atlanta (1887), Buffalo (1888) e Nashville (1889), hanno proposto come principio generale di penalità, già adottato, ad imitazione di Elmira, nel Massachussettes, in Pensilvania, nel Minnesota, nell'Ohio ed applicato alle prigioni di New York (1). E nell'*Albany Law Journal* del maggio 1897 si leggeva: " La legge che stabilisce il sistema della condanna indeterminata è stata approvata dalla Suprema Corte dello Illinois. Secondo questa legge i giurati dovranno solamente dichiarare nel loro verdetto che lo accusato è colpevole o meno. La sentenza stabilirà un massimo ed un minimo di pena, ed è lasciata al Consiglio delle carceri la facoltà di determinare quando la espiazione di essa debba cessare „.

Il Liszt proporrebbe che la indeterminatezza della pena detentiva fosse soltanto relativa; cioè fra un *minimum* ed un *maximum* stabiliti nella sentenza del giudice. Speciali commissioni di vigilanza od uffici incaricati dell'esecuzione delle pene (*Strafvollzugsämter*) composti del direttore carcerario, del procuratore di stato, del giudice istruttore e di due membri nominati dal governo (invece dello stesso tribunale che condannò, come proposero Willert e Van Hamel) dovrebbero stabilire la durata definitiva della pena, dopo avere conosciuto il condannato e le sue attitudini. Esse quindi potrebbero accordare la anticipata liberazione (condizionale o incondizionale) oppure anche decretare un prolungamento di pena, massime per i delinquenti abituali.

---

SCALIA, *La detenzione a tempo indeterminato ed il Riformatorio di Elmira*, ibidem, 1887, pag. 303; BATES, *La formazione del carattere nel penitenziario di Elmira*, nell'*American Journ. of Sociology*, marzo 1898; DORADO, *El Riformatorio Elmira*, Madrid 1899. — V. pure MAC CLAVGHRY, *Biennial Report of the Pennsylvania Industrial Reformatory at Huntingdon*, Harrisburg 1891; il TALLACK, *Penological and preventive principles*, Londra 1889, pag. 98 e 306, rileva però alcuni difetti del Riformatorio di Elmira, sui quali può anche vedersi: RINIERI DE ROCCHI, *Pro e contro il Riformatorio di Elmira*, nella *Scuola positiva*, 1893; e LOMBRoso, *Le più recenti scoperte ed applicaz. dell'antrop. crim.*, Torino 1893, pag. 328.

(1) *Riv. carc.*, 1887, pag. 103, 1889, pag. 213; e *Proceedingz of the Annual congress of the National Prison Association of the United States held at Nashville*, Chicago 1890, pagg. iv, 18, 76, 100, 107, 273.

E la lettera del ROUND, nella *Riv. carc.*, agosto 1897, pag. 488.



Alla istituzione di queste commissioni si connetterebbe la istituzione della clinica criminale per parte dei professori e studenti universitari (futuri giudici, accusatori e difensori) di cui ho già parlato e quella delle società di patronato per i liberati dal carcere. Io credo che di questa proposta del Liszt sia accettabile soltanto la parte (già applicata da molti anni in diversi paesi, sebbene per iscopi puramente penitenziari) relativa alle commissioni di vigilanza o di esecuzione penale, delle quali però dovrebbero sempre far parte, oltre il difensore, quei periti antropologi-criminalisti, di cui ho proposto la istituzione presso ogni ufficio di istruzione giudiziaria. Ma quanto alla determinazione dei limiti nella sentenza di condanna — i quali poi non avrebbero valore pratico, potendosi la segregazione abbreviare od allungare — io credo che essa sia in contraddizione col principio stesso che si tratta di applicare; nè vale il motivo, da cui fu determinato il Liszt, di rendere così meno reciso il distacco dai sistemi attuali. L'insieme della proposta è così radicale e diverso dai principii e dalle abitudini attuali, che non è davvero opportuna quella restrizione puramente formale.

Di ogni delinquente adunque — per il quale l'atto compiuto e le condizioni personali dimostrino non sufficiente sanzione sociale la riparazione del danno — il giudice dovrà soltanto decretare, nella sentenza di condanna, la segregazione a tempo indeterminato o nel manicomio criminale o nello stabilimento degli incorreggibili o negli stabilimenti (colonie agricole) per i delinquenti d'occasione, adulti e minorenni. La esecuzione poi di questa sentenza — che per ciò non sarà mai irrevocabile — si dovrà precisare appunto per un'opera successiva non più staccata, come ora, dall'opera del giudice, ma continuativa di essa, come funzione di difesa pratica e per parte di organi speciali. Le *commissioni di esecuzione penale*, per l'intervento dei periti antropologici-criminalisti, del giudice, e anche dell'accusatore e del difensore, insieme ai funzionari amministrativi, rappresenterebbero appunto non già l'abbandono e l'oblio del condannato, come ora avviene, appena pronunciata la sentenza, salvo a vederlo improvvisamente liberato per grazia od a rivederlo molto spesso in tribunale appena uscito di carcere; ma bensì un'opera umana ed efficace di protezione, sia della società, dalle pericolose liberazioni a scadenza fissa dei delinquenti temibili, sia dell'individuo, dall'inutile esecuzione di una con-



danna, che nel fatto siasi dimostrata eccessiva a suo riguardo personale (1).

Connesso al principio della segregazione indeterminata sta dunque l'istituto della liberazione condizionale, proprio del sistema progressivo inglese ed irlandese, che si è andato ormai diffondendo per molte legislazioni penali d'Europa e d'America (2). Istituto però, che — unito alla misura fissa della pena e non collegato alla distinzione delle categorie di delinquenti — non può produrre buoni effetti, perchè accordato meccanicamente, a scadenza fissa, secondo gli articoli del codice penale, colla sola illusoria cautela di una cosiddetta "buona condotta" del detenuto durante l'espiazione dei periodi precedenti (cellulare e auburniano) della sua condanna. Mentre è evidente, come disse la Commissione d'inchiesta inglese nel 1863, che "la buona condotta dei detenuti ha un valore negativo (mancanza di infrazioni gravi) anzichè positivo".

Si comprende invece come la liberazione condizionale, quale sarebbe organizzata nel sistema positivo di segregazione indeterminata, non dovrebbe accordarsi che previo un esame fisiopsicologico del condannato, esame personale e non burocratico di documenti, come si fa invece nell'applicazione del vigente codice penale (3). E

(1) La *Rivista penale* nel febbraio 1897 (*Boll. bibl.*, pag. 213) parlava dei vani sforzi dei positivisti "per far adottare quell'assurdità giuridica che sarebbe la condanna a pena (*sic*) indeterminata", dimenticando le molte leggi già esistenti in America che hanno adottato la condanna a tempo indeterminato.

Ma poi nel luglio 1898 (pag. 105) ha dovuto registrare che "i magistrati più autorevoli e gli uomini più eminenti" dell'Inghilterra, rispondendo ad un'inchiesta dell'*Howard Association*, avevano proposto di "accordare ai magistrati la facoltà di applicare le condanne indeterminate".

(2) NOCITO, *Della libertà condizionale dei condannati*, Roma 1880; ARGENTI, *La libertà provvisoria dei condannati*, Roma 1884 e II ediz., Napoli 1891; MAGRI, *Dimostrazione scientifica del sistema di libertà condizionale*, Pisa 1888; PRINS, *La loi sur la libération conditionnelle*, nella *Revue de Belgique*, 15 agosto 1888; D'AZEVEDO, *Estudos penitenciarios e criminaes*, Lisbona 1888, cap. XV; LOMBROSO, negli *Appunti al nuovo Codice penale*, II ediz., Torino 1889, pag. 47; PERATONER, *La liberazione condizionale*, Catania 1891; FIORETTI, *La liberazione condizionale*, nel *Trattato di dir. pen. pubbl.* dal COGLIOLO, Milano 1891; TALLACK, *Penological and preventive principles*, London 1889, chap. XIII.

(3) *Ordinamento generale dell'amministrazione carceraria*, Roma 1891, p. CXXIII e art. 499 e segg. Il II Congresso internazionale di antrop. crim. (*Actes*, Lyon



perciò essa sarà negata non in rapporto ai reati più gravi, enumerati ora dai codici penali, ma bensì e sempre in rapporto ai delinquenti ed all'indole loro, escludendola quindi per gli incorreggibili come per i delinquenti pazzi e nati, autori di gravi delitti atavici, e perciò non riadattabili alla vita sociale.

La liberazione condizionale si applica inoltre, nei sistemi attuali, colla sorveglianza di polizia, di cui sono ormai innegabili i danni e gli inconvenienti inevitabili per la riabilitazione del liberato dal carcere. Ed è invece evidente che nel sistema positivo di segregazione indeterminata, la liberazione del condannato avvenendo colla certezza del suo riadattamento all'ambiente sociale escluderebbe la misura o vessatoria o inutile della sorveglianza speciale di polizia.

Analogamente deve dirsi delle società di patronato, per gli adulti liberati dal carcere, le quali malgrado tanti voti platonici e dichiarazioni sentimentali sono rimaste finora, e non potevano non rimanere, altrettanto arcadiche quanto inefficaci, salvo eccezioni troppo rare.

Il solito difetto di non distinguere le categorie dei delinquenti e quindi nemmeno dei liberati dal carcere, è stata ed è la ragione inevitabile della inanità degli sforzi per quanto generosi delle società di patronato. Non senza tacere che, all'infuori dei delinquenti occasionali e veramente capaci di emenda, vi è poi sempre la preferenza giustamente data dai capi-officina e da ogni altro cittadino ai lavoratori, che rimasero onesti malgrado la miseria, anzichè ai delinquenti, massime se abituali e incorreggibili; mentre ora col patronato si fa di ogni erba un fascio.

In Italia, malgrado un certo impulso dato alcuni anni or sono dal Governo anche con sovvenzioni alle Società di patronato, queste a tutto il 31 agosto 1891 non erano che 30; e quindi anche in numero e con mezzi affatto sproporzionati (1).

---

1890, pagg. 79, 380 e 407) approvò il voto proposto dal Semal, che la liberazione condizionale non sia concessa appunto se non dopo un esame fisio-psichico del detenuto.

(1) *Riv. carc.*, Bollettino ufficiale, 16 settembre 1891; BONEVILLE DE MARSANGY, *Institutions complémentaires du système pénitentiaire*, Paris 1860, pag. 201 e segg.; e *De l'amélioration de la loi criminelle*, Paris 1864, I, 583, II, 28; FÖHRING, *Uno sguardo alle istituzioni di patronato dei liberati dal carcere*, negli *Atti del Congr. intern. di beneficenza*, Milano 1882, pag. 432; DU CANE, *The punishment and*



Le società di patronato potrebbero essere un po' ravvivate soltanto se si riunissero a quella clinica criminale degli studenti universitari, futuri giudici e avvocati, di cui ho già parlato.

88. — II. Il secondo principio fondamentale di un sistema positivo di difesa sociale contro il delitto è *il risarcimento dei danni*: sul quale fino dai suoi primordi la scuola positiva ha vivamente richiamato l'attenzione con radicali proposte teoriche e pratiche.

Il risarcimento del danno sofferto dalle vittime del delitto può essere considerato sotto tre aspetti diversi:

I. come obbligazione del delinquente verso l'offeso.

II. come sanzione da sostituirsi alla pena carceraria nei piccoli delitti commessi da delinquenti occasionali.

III. come funzione sociale spettante allo Stato nell'interesse diretto del privato offeso, ma anche nell'interesse indiretto e non meno efficace della difesa sociale.

Sono queste due ultime riforme nell'istituto del risarcimento dei danni che spettano in proprio alla scuola positiva: la 2<sup>a</sup> (come ho già accennato qui al § 1) per iniziativa del Garofalo e del Puglia e la 3<sup>a</sup> per mia proposta, che per essere innovazione più radicale e di principio fu maggiormente combattuta da classici ed eclettici.

Nel "diritto di punire come funzione sociale" (1) io scrissi (pag. 17): "Nè si dica che il risarcimento *civile* non è responsa-

---

*prevention of crime*, London 1885, cap. VII; Du CAMP, *Patronage des libérés*, nella *Revue de deux mondes*, 15 avril 1887; FUCHS, *Le patronage des détenus libérés*, nel *Bull. de la soc. des prisons*, Paris, juin 1889; TALLAK, *Penological and preventive principles*, London 1890, cap. IX; *Congresso intern. di Anversa per il patronato dei detenuti e la protezione dell'infanzia abbandonata*, nella *Riv. carc.*, 31 ottobre 1890 e *Arch. d'anthr. crim.*, janv. 1891; *Congrès pénit. intern. de S. Petersbourg*, III section, *Du patronage et des moyens préventifs*; *Rapport par CUÉNOUD, VERATTI, HARDOUIN, PONTILOW, LOCATELLI, RIGGENBACH, HAFSTRÖM*, nel *Bulletin de la commiss. pénit. intern.*, S. Petersbourg 1890; THIRY, *Le patronage et le délit*, nella *Revue de Belgique*, 15 juin 1891; RAUX, *Du patronage*, in *Archives anthr. crim.*, luglio 1896.

V. pure la relazione di THIRY, *Applications administratives de l'anthr. crim.*, negli *Actes Congrès Genève*, 1897, pag. 20, ove conclude che "la società di patronato deve sottoporre i suoi protetti ad un esame psico-antropologico per conoscere le cause della criminalità ed eliminarle".

(1) Prolusione all'Università di Bologna, novembre 1881, pubblicata nell'*Arch. di psich.*, 1882, III, fasc. 1.



bilità *penale*, perchè non solo io non so vedere alcuna differenza *reale* tra il pagamento di una somma a titolo di multa e quello a titolo di risarcimento; ma soprattutto perchè io credo che finora si abbia appunto avuto il torto di separare troppo recisamente i mezzi civili dai mezzi penali, che insieme concorrono allo scopo difensivo di impedire certe azioni dannose o pericolose „. E più innanzi (pag. 28), dando l'elenco dei mezzi di difesa sociale che ho già esposti nel capitolo precedente § VI (mezzi preventivi-riparatorii-repressivi-eliminativi), a proposito dei mezzi ripparatorii, soggiunse: “ Ma l'innovazione nostra non vuol essere soltanto teorica, perchè alla fine si potrebbe dire che anche ora quest'obbligo del risarcimento è sancito per la massima parte dei casi; vuol essere anche pratica, nel senso che, non separando più i mezzi civili da quelli penali, ne renderà più comune l'applicazione ed esigerà anzi che la scienza procedurale stabilisca organi e riti speciali e più facili per questa categoria di provvedimenti, obbligando per esempio *gli stessi giudici penali alla liquidazione dei danni*, per togliere le lungherie e gli effugi di un nuovo processo in sede civile e *obbligando anche i rappresentanti del Pubblico Ministero a promuovere essi, d'ufficio*, quando manchi per ignoranza o timore l'azione dei danneggiati, *la condanna al risarcimento civile*. E si vedrà allora che la paura di perdere qualche migliaio di lire sveglierà l'oculattezza dei ricchi (nei reati involontari); e se si tratta di poveri, bisognerà pensare a sostituire al risarcimento pecuniario l'obbligo del lavoro a favore del danneggiato, individuo o società „.

Subito dopo il Garofalo scriveva: “ Secondo la nostra scuola in molti reati, specie in quelli più lievi contro le persone, potrebbesi utilmente sostituire la pena di pochi giorni di carcere o di arresti, con una efficace riparazione, una soddisfazione da dare all'offeso. La riparazione dei danni potrebbe divenire un vero *sostitutivo penale*, quando essa, in cambio di essere come oggi una conseguenza legale, un diritto dichiarato da far valere con le norme della procedura civile, divenisse un obbligo a cui il reo non si potesse in alcun modo sottrarre „ (1).

Il Garofalo poi fu quello che più degli altri positivisti ha insistito sopra questi concetti, svolgendoli ampiamente con una serie anche

(1) GAROFALO, *Ciò che dovrebb'essere un giudizio penale*, nell'*Arch. di psych.*, 1882, III, fasc. 1.



di riforme pratiche procedurali (1). E l'idea da noi proposta ha fatto lungo cammino, ampiamente discussa dagli scrittori e nei congressi, fin da quello primo di antropologia criminale (Roma 1885) per iniziativa del Fioretti, con un ordine del giorno Ferri-Fioretti-Venezian così redatto: " Il Congresso — convinto che importa assicurare la riparazione civile dei danni, non solo nell'interesse immediato della parte lesa, *ma anche nell'interesse immediato della difesa sociale* preventiva e repressiva del delitto — fa voti perchè le legislazioni positive possano al più presto mettere in pratica nei processi i mezzi più convenienti contro gli autori del danno, i loro complici e ricettatori, *considerando la realizzazione del risarcimento come una funzione sociale*, affidata d'ufficio: al pubblico ministero, durante il processo, ai giudici nella condanna e all'amministrazione carceraria, nella eventuale ricompensa del lavoro penitenziario e nelle proposte di liberazione condizionale „ (2).

(1) GAROFALO, *Criminologia*, I ediz., Torino 1885; *Discussione al Congresso Penitenziario di Roma* (seduta 23 novembre 1885); *La riparazione alle vittime del delitto*, Torino 1886; *La riforma della procedura penale* (con CARELLI), Torino 1889; *Rapport sur la question " mesures pour restreindre le rôle de la prison dans la répression des infractions légères „*, nel *Bulletin de l'Union intern. de droit pénal.* mai 1889; *Relazione al III Congresso giuridico*, Firenze 1891.

(2) FIORETTI, *Des meilleurs moyens pour obtenir le dédommagement du crime*, negli *Actes du I Congrès intern. d'anthrop. crim.*, Roma 1886, pag. 349 e 363 e seguenti.

La stessa questione fu proposta e discussa nella prima sessione dell'Unione internazionale di diritto penale a Bruxelles (agosto 1889) ma le deliberazioni sul rapporto del Garofalo furono rinviate ad una sessione successiva: da questa però, tenuta a Berna nell'agosto 1890, fu pure rinviata alla sessione del settembre 1891, tenuta a Cristiania, per la quale presentò un rapporto il PRINS, nel *Bulletin de l'Un. intern.*, juillet 1891, pag. 121. Veggasi PRINS, *Note sur la théorie de la réparation dans le système repressif*, Bruxelles 1891. E il Congresso penitenziario internazionale di Parigi (1895) se ne occupò pure, limitandosi però al principio generale " che la legislazione penale debba tener conto, più assai di quanto non l'abbia fatto finora, della necessità di assicurare la riparazione alla parte lesa „; oltre a qualche pratica riforma parcel-lare e platonica. Tema che sarà di nuovo discusso al Congresso penitenziario di Bruxelles (1900).

Alla *Società delle prigioni in Parigi* si è pure largamente discussa la relazione di BRUNOT, *Moyens pratiques d'assurer à la victime du délit l'indemnité* (*Rev. pénit.*, febbraio-marzo-aprile-maggio 1898).

E così il Congresso dei giuristi tedeschi (1893) sopra notevole relazione del JELISCH, completa per dati di legislazione storica e comparata, si occupava



Il principio classico, che la riparazione dei danni cagionati col delitto è un obbligo puramente civile e privato del delinquente (come quello derivante dall'inadempimento di un qualsiasi contratto!) e che perciò deve essere sostanzialmente separato dalla sua condanna penale, come obbligo di riparazione pubblica, ha portato l'oblio completo del risarcimento nella pratica giudiziaria quotidiana. Giacchè i danneggiati costretti a costituirsi parte civile, con anticipazione di spese, ed a promuovere sempre un giudizio civile " in separata sede „, di fronte alla platonica dichiarazione di condanna generica ai danni ed alle spese, contenuta *pro forma* in ogni sentenza penale, hanno dovuto abbandonare la speranza di vedersi facilmente e sicuramente riparati dei danni materiali e morali sofferti, accontentandosi tutt'al più di qualche transazione meschina, come benigna concessione del delinquente. Di qui il ravvivarsi delle vendette private e la perdita di fiducia nell'opera riparatrice della giustizia sociale.

E nel campo teorico, del diritto e della procedura, per il solito bizantinismo delle barriere doganali scientifiche e l'illogica separazione assoluta del diritto civile dal diritto penale, è avvenuto che i penalisti non si sono occupati del risarcimento dei danni lasciando alla competenza dei civilisti; e questi alla loro volta l'hanno trascurato, nel caso dei reati e per le guarentigie pratiche di procedura, considerandolo un'appendice secondaria, spettante ben più ai penalisti.

Soltanto colla radicale innovazione di metodo portata dalla scuola

---

della medesima questione, arrivando a qualche proposta singolare, per es., quella del Jelisch di francobolli per il pagamento rateale delle spese di giustizia ecc. " *Gerichskostenmarken* „, 1895 (*Revue pénit.*, 1895, pag. 1365).

Anche il III Congresso giuridico nazionale a Firenze (settembre 1891) discusse il risarcimento dei danni ed approvò le proposte del Garofalo, raccomandando anche l'istituzione della " cassa delle ammende „. Vedasi *La Giustizia*, Roma, 1891, n° 39 e 40 e *Atti*, 1897, pag. 158 e segg.

E a Milano nel 1890 sorse un " Comitato di assistenza e soccorso per le famiglie dei detenuti in carcere preventivo e per le vittime dei reati „, di cui lo Statuto all'art. 5 pone pure fra gli scopi quello di aiutare le persone danneggiate da reati nel conseguimento della riparazione. Vedasi CAVAGNARI, *Fra i sostitutivi penali*, nell'*Anomalo*, Napoli, gennaio 1891. Vedasi anche il notevole saggio del RINIERI DE' ROCCHI, *Il senso etico e l'antropologia*, Roma 1891, pag. 124.



positiva, oltre la voce inascoltata di qualche solitario, poteva venire a questo istituto una nuova fiamma di vitalità (1).

Senonchè del risarcimento dei danni io non intendo di occuparmi qui sotto il primo aspetto, cioè riguardo ai mezzi pratici procedurali per renderlo più efficace, come: richiesta ed eseguibilità da parte del Pubblico Ministero anche senza costituzione di parte civile; liquidazione del danno nella stessa sentenza penale; garanzie ipotecarie e di privilegio sui beni del processato, per evitare le simulazioni di insolvibilità (2); il pagamento di una somma o la sostituzione di una detrazione di parte dello stipendio o salario da parte dei solvibili; l'obbligo del lavoro per gli insolvibili; la detrazione di parte dei proventi del lavoro carcerario a prò dei danneggiati; la condizione del risarcimento per ottenere la grazia o la liberazione condizionale; l'istituzione della cassa delle ammende,

---

(1) Oltre gli accenni del BENTHAM (*Principes du code pénal*, chap. IX) e le notevolissime proposte aritmetiche del GIOIA (*Ingiurie, danni e soddisfacenti*) lo SPENCER, specialmente in un saggio politico sulla " morale della prigione „ (*Essais de politique*, Paris 1879), si occupò della riparazione del danno come regolatore della sanzione penale.

Ed io trovo inoltre che il BONNEVILLE DE MARSANGY col suo mirabile senso pratico fin dal 1847, constatando che il danno privato cagionato dal delitto non è quasi mai risarcito, faceva queste notevolissime proposte: Il Tribunale, d'ufficio, deve fissare la cifra del danno. — All'offeso bisogna accordare un privilegio speciale sui beni del condannato. — L'indennità deve esigersi dallo Stato, come le spese di giustizia. — La grazia deve concedersi solo se il danno sia stato riparato (con responsabilità solidale della famiglia del condannato). — Sui proventi del lavoro del detenuto deve ritenersi una parte a beneficio dei danneggiati. — La prescrizione deve ammettersi (come fa l'art. 229 del Cod. pen. austriaco) soltanto se il danno fu risarcito e il reo non ritenne alcun utile proveniente dal delitto „.

BONNEVILLE, *Réparation civile en matière criminelle*, nella *Revue pénit.*, 1847, IV, 444.

(2) L'estensione d'ipoteca sui beni del processato nei casi in cui vi è mandato di cattura (art. 1969 Cod. civ.), fu già richiesta dal SALA, nel *Monitore dei Tribunali*, 1875 e dal COSENZA, *Discorso inaugurale*, Napoli 1884, pag. 71 e *Arch. di psych.*, V, 2.

Sul progetto del guardasigilli Ferraris " sul ricupero delle spese di giustizia „, senza pensare però al risarcimento dei danni, veggasi FIORETTI, nella *Scuola positiva*, 31 agosto 1891.

Per la questione del risarcimento dei danni nel caso di assoluzione penale, dal punto di vista della scuola positiva, veggasi CASTELLI, *L'azione civile contro i delinquenti pazzi*, nell'*Arch. di psych.*, 1389, X, fasc. 3.



dove dovrebbero versarsi anche le somme di risarcimento eccezionalmente rifiutate dai danneggiati (1); l'obbligo degli eredi del condannato a risarcire la parte lesa, perchè *hereditas non intelligitur nisi deducto aere alieno*; la sostituzione del carcere nei casi di rifiuto, modificando la legge attuale (6 dicembre 1877) sull'arresto per l'esecuzione delle condanne alla restituzione, risarcimento e riparazione; anticipazione dalla cassa delle ammende per le vittime, ridotte alla incapacità di lavoro o per le loro famiglie ecc.

Proposte tutte, che fanno eloquente contrasto colla proposizione dell'art. 37 del nuovo Codice penale, che non ha saputo dare altre guarentigie alle vittime dei reati senonchè la dichiarazione superflua o ironica o immorale che "la condanna penale *non pregiudica* il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni „..... quasi se ne potesse anche dubitare!

Qui invece io intendo insistere soprattutto sulla questione di principio, sulla natura essenzialmente pubblica e di funzione sociale che noi riconosciamo nel risarcimento dei danni. Per noi, parificare l'obbligo del delinquente a riparare i danni recati col suo delitto all'obbligo derivante dall'inadempimento di un contratto, è semplicemente immorale. All'infuori delle abitudini mentali, contro le quali tuttavia — nate soltanto dopo il Medio Evo colla istituzione regolare ed a scopo fiscale del Pubblico Ministero — si potrebbero contrapporre le tradizioni greche e romane sulla distinzione fra delitti pubblici e privati, noi non possiamo vedere alcuna difficoltà nel riconoscere il principio da noi sostenuto. Il delitto come determina una reazione sociale sotto forma di segregazione indeterminata del delinquente, quando l'atto è grave e l'agente è pericoloso, così deve determinare una reazione sociale difensiva sotto forma di risarcimento del danno o accessorio alla segregazione quando questa è necessaria o per se stante, come sufficiente difesa, quando l'atto non è grave, l'agente non è pericoloso e l'obbligo di riparare il danno, senza difficoltà di "separata sede civile „ e di "costituzione di parte civile „ può essere anzi efficace repressione, ben più che l'alloggio e vitto gratuito per qualche giorno o settimana nelle carceri dello Stato (2).

(1) Roux, *La caisse des indemnités*, nella *Rev. pénit.*, 1899, pag. 708.

(2) Tuozzi, *Due saggi critici sulla nuova scuola penale*, Napoli 1888, ha straccamente riassunte le obiezioni, dal punto di vista classico, a questa teorica positiva



Risarcimento del danno, che assume naturalmente due forme, come indennità o multa allo Stato e come indennità al cittadino offeso.

Si può anzi aggiungere che lo Stato dovrebbe divenire cessionario, lui, dei diritti delle vittime e dare ad esse immediata soddisfazione, massime nei delitti di sangue, salvo a costringere, per suo conto, l'offensore a rifondergli queste spese, come esso si fa o si dovrebbe far rifondere le spese di giustizia (1).

L'evoluzione penale, che ho ricordata nel capitolo precedente, ne è una prova eloquente: dapprima la reazione contro il delitto è affare esclusivamente privato; poi si attenua nella composizione pecuniaria, di cui ben presto una parte va allo Stato il quale non

---

sul risarcimento del danno. Ma tutte si fondano o soltanto sullo *stato presente* della teoria e dei codici penali e di procedura penale, per cui si afferma che la pena è d'interesse *pubblico* mentre il risarcimento del danno è d'interesse *privato*. Ed allora è evidente che non ci si oppone una ragione di diritto, ma la pura abitudine misoneistica dello *statu quo*. Noi invece diciamo che è d'interesse pubblico anche il risarcimento del danno ed anzi, come nota il PRINS, esso è riaffermazione *pratica* dell'ordine, mentre la pena non è che la riaffermazione *teorica*, quando non sia fonte di nuovi disordini, colle vendette private insoddisfatte e coi danni morali e materiali pei condannati alle brevi pene carcerarie. Le altre obiezioni partono dalla solita pretesa separazione fra le pene e gli altri mezzi di difesa sociale, di cui mi sono già occupato. Nè vale il dire che la pena è personale al condannato mentre il risarcimento si può esigere anche dagli eredi, giacchè questa è differenza puramente secondaria: già nel caso delle pene pecuniarie alcune legislazioni e secondo me la ragione giuridica esigono il pagamento per parte degli eredi, quando il condannato morì senza pagare, dopo una sentenza definitiva. E le multe sono vere pene. Ma poi si capisce che la segregazione riguardando la persona fisica del delinquente, a questo solo deve necessariamente limitarsi: mentre la multa o il risarcimento riguardano il suo patrimonio economico e non si sa perchè, se non in forza di un dottrinarismo inconcludente, multa e risarcimento non si dovrebbero applicare al patrimonio stesso, contro i terzi possessori di cosa non propria.

V. pure, in senso eclettico, STOPPATO, *L'azione civile nascente da reato e i limiti della funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti*, nella *Riv. pen.*, settembre 1893; in senso quasi positivista DEMOGUE, *De la réparation civile des délits*, Paris 1898, riass. dall'OLIVIERI, nella *Scuola positiva*, settembre 1898; e in senso positivista DORADO MONTERO, *Introduzione alla trad. spagnuola del GAROFALO, Indemnizacion a las victimas del delito*, Madrid 1896; PINERO, *Protezione alle vittime del delitto*, nella *Scuola positiva*, 15 agosto 1894.

(1) LIOY, negli *Actes du I Congrès intern. d'anthr. crim.*, Rome 1886, pag. 377 e *La nuova scuola penale*, Torino 1886, pag. 43; FÉRÉ, *Dégénérescence et criminalité*, Paris 1888, chap. XIII.



tarda poi a confiscare l'intero ammontare della composizione, lasciando alla parte offesa la magra consolazione di chiedere ed ottenere l'indennità " in separata sede di giudizio „. Nulla quindi di più conforme a questa evoluzione della pena, nella riforma da noi invocata anche per il risarcimento del danno, divenuto di affare privato pubblica funzione, come conseguenza egualmente giuridica e sociale del delitto commesso. L'istituzione della Cassa delle ammende — coi proventi delle multe e delle indennità di danni eccezionalmente non accettate dagli offesi — può essere un avviamento al riconoscimento totale di questo principio.

I principii classici, ora dominanti, e la pratica derivatane, costituiscono invece piuttosto un bozzetto umoristico, che un ordinamento serio di giustizia penale.

Infatti i cittadini pagano le imposte per averne in cambio dallo Stato i pubblici servizi, tra cui principalissimo quello della pubblica sicurezza; e lo Stato spende realmente ogni anno parecchie diecine di milioni per questa suprema funzione sociale. Però ad ogni delitto che si commette succede una scena grottesca: lo Stato — che ha il torto di non aver saputo meglio prevenire il delitto e meglio garantirne i cittadini — arresta il colpevole, quando lo arresta..... e il 60 % de' delitti *scoperti* rimangono *impuniti*. E nel 40 % dei reati scoperti in cui l'arrestato viene condannato come autore del delitto, lo Stato dovendo curare gli alti interessi pubblici della " giustizia assoluta „ non si cura dei danneggiati, abbandonando il loro prosaico " interesse privato „ alla " separata sede di giudizio „; ma viceversa..... si fa dare un premio dal delinquente, sotto forma di multa da pagarsi al pubblico erario, anche quando il delitto, p. es., non sia che un furto o un danno dato alla proprietà privata!

Sicchè lo Stato, non sa prevenire i delitti, non sa reprimerli che in pochissimi casi, manca dunque al suo ufficio, per cui i cittadini pagano le imposte..... e poi si fa anche dare un premio per tutto questo! E, per giunta, condannando in 10 anni 3 milioni e 230 mila individui, di cui una gran parte a pene detentive, ne addossa anche le spese di mantenimento a quegli onesti cittadini, che esso non ha saputo nè guarentire nè indennizzare dei danni direttamente sofferti dal delitto! E tutto questo a nome degli eterni principii della giustizia assoluta e retributrice!

Bisogna dunque che questo modo di amministrare giustizia cambi



radicalmente. E bisogna, per il risarcimento dei danni, che lo Stato indennizzi i privati dei danni da loro sofferti per i delitti ch'esso non seppe e non potè prevenire (come in parte si riconosce nei casi di pubbliche calamità sotto forma di condono di imposte o di soccorsi pecuniari), salvo allo Stato di rivalersi sul delinquente coi mezzi già indicati, delle spese incontrate per causa del suo delitto, sia per pagare i giudici e i guardiani, sia per indennizzare gli offesi.

Così soltanto, per una parte, lo Stato, dovendo anzitutto pagare di suo i danni cagionati dal delitto, sarà eccitato dal suo naturale istinto di fiscalismo, ad aprir meglio gli occhi ed a farsi più rigorosamente pagare dai condannati, contro i quali mi accontenterei che lo Stato, per farsi risarcire i danni, usasse la metà di quel rigorismo spietato che adopera per farsi pagare le imposte o le multe nelle contravvenzioni, espropriando per questo, ogni anno, 14 mila piccoli proprietari, di cui 700 per un debito inferiore ad 1 lira, e 1000 per un debito inferiore alle 2 lire, e 10 mila per un debito non superiore alle 50 lire.

E d'altra parte, così soltanto il principio di solidarietà sociale sarà riconosciuto non solo *contro*, ma anche *a pro* dell'individuo, che come per noi deve sempre essere responsabile del delitto se egli ne è l'autore, così deve sempre esserne indennizzato se egli ne è la vittima.

Diviene perciò evidente come nel sistema positivo di difesa sociale contro il delitto, inteso ad una più efficace protezione sia della società sia dell'individuo, entrambi direttamente offesi dal delinquente, il risarcimento del danno assuma carattere di principio fondamentale, oltre l'ordinamento pratico procedurale per meglio assicurarne l'esecuzione.

Come la segregazione indeterminata del delinquente sta quale norma fondamentale, all'infuori dei pratici ordinamenti di detenzione carceraria; così la riparazione dei danni del delitto sta come norma fondamentale, all'infuori delle sue guarentigie ed applicazioni procedurali.

Ed in ciò appunto risiedono i criteri metodici di radicale innovazione, che la sociologia criminale, secondo i dati dell'antropologia e della statistica, sostituisce ai criteri tradizionali delle scuole classiche, criminale e penitenziaria.



89. — III. Questi due principii cardinali del sistema positivo di difesa sociale contro il delitto, rimarrebbero però incompleti, se non si completassero e non si rendessero praticamente attuabili, anzichè per proposte più o meno opportune ma disgregate, per un'altra norma generale, che serve appunto di passaggio all'ordinamento pratico della difesa sociale, cioè *l'adattamento dei provvedimenti difensivi alle categorie antropologiche dei delinquenti*.

Anche a questa proposta l'indirizzo classico è radicalmente opposto, giacchè si sostiene infatti che l'ideale da raggiungere è " l'unità della pena ". Ed in ciò sono concordi così i giuristi teorici, i quali, al dire del Beltrani Scalia (1), ebbero parte troppo esclusiva nella discussione dei sistemi penali in tutti i progetti di Codice penale italiano; come i pratici penitenziaristi, ai quali per contrario in Germania, al dire del Liszt (2), si è accordata parte troppo esclusiva nella discussione dello stesso problema.

Sicchè la Relazione sull'ultimo progetto di Codice penale italiano (1887, I, 78) si adagiava tranquilla nella conclusione che " d'altronde l'indirizzo oggi prevalente nelle legislazioni dei popoli più civili è quello di limitare le pene carcerarie al minor numero possibile, avvicinandosi man mano all'ideale vagheggiato da coloro che sono maggiormente esperti in materia penitenziaria, *all'unica pena* ".

E si comprende che questo sia l'ideale, tanto dei criminalisti quanto dei penitenziaristi, se gli uni e gli altri non considerano il delinquente che come un tipo medio ed astratto, un termine algebrico di applicazione per gli uni di un articolo di Codice penale, per gli altri di una cella più o meno fratesca. E così si spiega come anche nelle proposte di riforma (liberazione condizionale, condanna condizionale, ecc.) si veda troppo spesso l'oblio delle diversità di tipi fra i delinquenti, per accordare quei benefici più in vista del reato e della misura penale, che delle attitudini fisiopsichiche del delinquente. Qualche voce isolata che si opponeva a questo indirizzo di teorica uniformità rimase senza eco; e la questione proposta da D'Alinge al Congresso penitenziario di Londra (*Actes*, 1872, pag. 327) se " la classificazione morale dei prigio-

(1) BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, p. 48.

(2) LISZT, *Kriminalpolitische Aufgabe*, nella *Zeitsch. f. die gesammte Strafrechtsw.*, 1889, IX, 487-488.



nieri debba essere considerata come la base principale dei sistemi penitenziari sia in comune sia cellulare „ e ch'egli risolveva affermativamente, rimase indiscussa e non tornò più a galla nei numerosi questionari dei successivi Congressi di Stoccolma (1878), Roma (1885), e Pietroburgo (1890). Anzi il Congresso penitenziario di Stoccolma votò la seguente deliberazione: “ Pur riservando delle pene inferiori e speciali per certe infrazioni senza gravità o che non indicano la corruzione del loro autore, è conveniente, per qualunque regime penitenziario, di adottare, il più che possibile, l'assimilazione legale delle pene privative della libertà, *senz'altra differenza fra esse che la durata* e le conseguenze accessorie che possono produrre dopo la liberazione „. E nel Congresso penitenziario di Parigi (1895) si è arrivati soltanto a dichiarare che “ nell'interesse della disciplina e dell'emenda, conviene fare la scelta dei peggiori condannati „ (1).

Si comprende quindi come per noi “ l'unità della pena „, anche solo detentiva, sia un assurdo, perchè urta diametralmente contro il fatto positivo, innegabile, delle diverse categorie di delinquenti (2).

E legge naturale che fra il rimedio ed il male occorre un vincolo di omogeneità: poichè diceva Du Mesnil “ il detenuto è un infermo più o meno curabile nell'ordine morale (e fisico, aggiungo io) e perciò bisogna applicare i grandi principii dell'arte medica: alla diversità dei mali opporre la diversità dei rimedi „ (3).

(1) *Actes du Congrès de Stockholm*, 1878, I, 138-170, 551-557, 561-563 e *Revue pénit.*, 1895, pag. 1022.

Però il BELTRANI SCALIA, *La detenzione a tempo indeterminato ed il riformatorio di Elmira*, nella *Riv. carc.*, 1887, pag. 310, concludeva, coll'affermare: “ la utilità grandissima anzi diremo la necessità scientifica di prendere come una delle prime basi del sistema penale e penitenziario le diverse classificazioni dei delinquenti „.

E già se ne sono cominciate le applicazioni. V., per es., VINCESS, *Notices individuelles sur les jeunes détenus (pour les classer d'une façon rationnelle dans les divers établissements pénitentiaires)*, nella *Revue pénit.*, 1895, pag. 33. E per i condannati adulti si sono istituiti in Francia dei “ quartieri d'emenda „ per i delinquenti “ meno perversi „; LAGUESSE, *Les “ quartiers d'amendement „ des maisons centrales*, ibidem, 1895, pag. 274 e CUCHE, ibidem, 1895, pag. 327.

(2) In questo principio, che io aveva già posto nella II ediz. (1884, pagg. 504 e 512) concordano PRINS, *Criminalité et répression*, Bruxelles 1886, pag. 161 e segg.; e LISZT, op. cit. nella *Zeitschrift*, 1890, X, 57-58.

(3) DU MESNIL, *Régime et systèmes pénitentiaires*, negli *Ann. d'hyg. publ.*, 1871.



Senonchè, a questo proposito, oltre l'eccesso della uniformità bisogna evitare l'eccesso opposto della cosiddetta "individualizzazione della pena", che è in voga specialmente fra i penitenziaristi americani ed ha avuto una larga *réclame* dopo il volume del Saleilles (1). Certo, applicare ad ogni individuo condannato un regime particolare, dopo uno studio fisio-psichico della sua persona e delle condizioni che lo determinarono al delitto, costituisce la meta di ogni clinica criminale: ma non è cosa possibile ora, massime in quei paesi dove il numero dei detenuti è molto grande e il personale direttivo non è istruito in fatto di biologia e di psicologia criminale. Come può un direttore — che ha anche tutte le cure e le responsabilità finanziarie dell'amministrazione — "individualizzare" la disciplina a quattrocento o cinquecento detenuti di uno stabilimento? E il sistema cellulare, che riduce al *minimum* le manifestazioni caratteristiche di autonomia personale nei reclusi, livellandoli sotto la cappa uniforme della *routine* e del silenzio, non è esso in contraddizione con questa possibilità di osservare e conoscere il carattere speciale di ogni detenuto e individualizzarne la disciplina? E dove si trovano poi i direttori e il personale di custodia capaci di questo altissimo magistero umano? Il fatto costante che certi istituti penitenziari fioriscono quando hanno la fortuna di un direttore dallo intuito psicologico come un De Metz, un Crofton, un Roukawichnikoff, un abate Spagliardi, ecc., e deperiscono invece colla morte o coll'assenza di questi, è la conferma più eloquente che tutto il segreto dei successi penitenziarii più che in una virtù magica della cella, sta nell'anima di un direttore sapiente e psicologo (2).

Come un Codice imperfetto con buoni e sapienti giudici che sappiano applicarlo, val meglio di un Codice anche "monumentale", ma con giudici meno buoni; così ogni "ben congegnato sistema penitenziario", con un personale inadatto val molto meno di un

---

(1) SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898; prima del quale però avevano scritto, in Francia, il CUCHE, *L'avenir de l'intimidation*, nella *Rev. pén.*, 1894, pag. 786 e segg.; e RIVIÈRE, *Du rôle de l'individualisation dans l'exécution des peines*, ibidem, 1897, pag. 1044.

(2) Un regime penitenziario, basato sui dati della psicologia, è svolto dal DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, III, 387 e segg.; ma con esagerazioni ed illusioni, che io non potrei accettare.



sistema meno idealmente perfetto, ma applicato da un personale sapiente.

E poichè questa, della scelta del personale, è sempre questione difficile, massime per le ragioni finanziarie, giacchè, tranne rare eccezioni, senza buoni stipendi non si può sperare buon personale; così per attenuarne i difetti inevitabili, io credo che al principio irrealizzabile della *individualizzazione* si debba sostituire il criterio della *classificazione*, che alla stessa virtù dell'altra norma, aggiunge una più facile e pratica attuabilità (1).

Nè si opponga che gli antropologi criminalisti non sono ancora d'accordo in un'unica classificazione dei delinquenti, e mancherebbe quindi la base di fatto all'applicazione di questo criterio fondamentale, giacchè, non solo come dimostrai nel cap. I, le differenze su le varie classificazioni non sono sostanziali, ma soltanto formali

---

(1) Queste idee, che già erano nella III edizione (1892, pag. 708) dimostrano l'erroneità della critica mossa alla scuola positiva dal TARDE (prefazione al SALEILLES, *Individualisation de la peine*, pag. v). Egli dice che " i positivisti (naturalisti o socialisti) quando ricercano le cause del delitto non scoprono che dei fattori *impersonali*, come il clima, la stagione, le anomalie craniche (!), le suggestioni dell'ambiente: essi naturalizzano o socializzano il delitto, lo *impersonalizzano*. E poi quando si tratta delle applicazioni penali delle loro teorie si resta meravigliati nel vederli spingere a oltranza l'individualizzazione della pena, come se l'individuo d'un tratto, di nulla che era, fosse diventato tutto „.

Ebbene, la verità è che i positivisti oltre i fattori impersonali (tellurici e sociali) del delitto, hanno sempre ricercato anche i fattori *personali* (organici e psichici); e viceversa all'ideale, per ora irrealizzabile, dell'*individualizzazione* „ a oltranza „ hanno opposto il criterio pratico della *classificazione*, cioè della disciplina penale adattata a ciascuna classe e sotto-classe bio-sociologica di delinquenti.

Concordano il GRUNDTWIG, *L'individualizzazione e i mezzi per realizzarla*, nella *Riv. penitenz. del Nord*, 1894, fasc. 1 e *Revue pénit.*, 1895, pag. 150 e il LISZT, che nella riunione dell'*Unione intern. di dir. pen. a Heidelberg* (giugno 1897) insieme al SEUFFERT sosteneva la mia idea della *classificazione* come avviamento all'*individualizzazione*, per quanto e l'una e l'altra „ siano troppo lontane dalle concezioni giuridiche dei magistrati e amministratori „. RIVIÈRE, *Du rôle de l'individualisation, etc.*, nella *Revue pénit.*, 1897, pag. 1047.

E il principio della *classificazione* fu proposto dalla Commissione per la riforma carceraria inglese. V. RINIERI DE ROCCHI, *La classificazione dei delinquenti e il rapporto sulle carceri inglesi*, nella *Scuola positiva*, settembre 1895. E il dott. Orange ha portato il criterio della classificazione come riforma nel manicomio criminale di Broadmoor. V. LOMBROSO, *Uomo delinquente*, V ediz. Torino 1897, III, 556.



e secondarie; ma anche perchè ogni giorno più si accresce l'accordo degli studiosi sulla classificazione da me proposta (1).

90. — Vediamo dunque come in base a questa classificazione antropologica dei delinquenti, tenuta come primo criterio insieme al criterio del reato commesso che deve stare in seconda linea, — giacchè non è il delitto nel delinquente che si deve punire, ma il delinquente a causa del suo delitto — si possa praticamente ordinare un sistema positivo di difesa sociale.

Prima però di scendere alle proposte pratiche, sarà bene accennare anche qui le regole comuni a tutte le varie forme di questo ordinamento difensivo.

Anzitutto il carattere comune è fondamentale, che dovranno assumere i vari stabilimenti di segregazione dei delinquenti — pei quali il risarcimento dei danni non sia sufficiente sanzione — sarà quello per cui da "case di pena", cioè luoghi di tormento e di schiavitù, essi si trasformeranno in stabilimenti di cura fisica e morale, con disciplina adatta alle forme diverse di tendenza criminale, come sono diversamente disciplinati gli ospedali comuni e le cliniche speciali e i manicomiali (2). Dal punto di vista giuridico questi stabilimenti non dovranno rispondere che a uno scopo solo: *la segregazione dell'individuo*, temporariamente o permanentemente inadatto alla vita sociale. Dal punto di vista tecnico essi

---

(1) Fra i più recenti che hanno completamente adottato la mia classificazione citerò HAVELOCK ELLIS, *The criminal*, London 1890, Introd. e BAER, *Il delinquente considerato dal punto di vista antropologico e sociologico*, nella *Riv. carc.*, 1890, pag. 54; LOMBROSO e LASCHI, *Il delitto politico*, Torino 1890, parte II, cap. 2; DE MATTOS, *La pazzia*, Torino 1890, pagg. 183-184; SILIÒ, *La crisis del derecho penal*, Madrid 1891, cap. IV; SPASOWICZ, *Rapport au nom de la Société de jurisprudence de S. Pétersbourg (sur les criminels incorrigibles) au IV Congrès pénit. intern.*, nel *Bull. de la Comm. pénit. intern. S. Pétersbourg*, 1890; LILIENTHAL nella *Discussione sugli incorreggibili*, fatta dall'Unione intern. di dir. pen. a Berna (1890), nel *Bullettin, etc.*, 1891, pag. 210; BAKER, *Some Points connected with Criminals*, nel *Journ. of ment. Science*, luglio 1892 ecc.

V. pure ANGIOLELLA, *Manuale di antropologia criminale*, Milano 1898.

(2) Concorde il VARGHA, *Die Abschaffung der Strafknechtschaft*, Graz 1896-97.

E molto prima di lui, il WYROUBOFF, *De la pénalité* (a proposito del libro di Girardin, nella *Philosophie positive*, 1871) aveva scritto: "Io sono per la soppressione della schiavitù penale che dovrà sparire un giorno come la schiavitù antica e il servaggio feudale".



non dovranno che rispondere a questi due scopi: utilizzare il meglio possibile — per la società come per l'individuo — l'opera dei delinquenti non riadattabili alla vita sociale e impiegando la costrizione fisica nel *minimum* necessario per impedirne gli accessi criminosi, dando alla dinamica igienica e psicologica la maggiore importanza per regolarne l'attività. E per i delinquenti riadattabili alla vita sociale, curarne e svilupparne l'attività igienica e produttiva nel modo più utile per la guarigione o il rinvigorimento del loro intelletto o della loro volontà, secondo i dati della pedagogia fisio-psicologica e psico-patologica (1). Aggiungendovi pure le disposizioni più facili per la riabilitazione legale, come già si è cominciato a fare in qualche paese civile (2).

In secondo luogo, bisogna evitare che la segregazione anzichè un luogo di privazione, divenga o rimanga — come è purtroppo ora nella maggior parte dei casi — un comodo asilo di oziosità protetta e di criminosa compagnia. Diceva appunto il Romagnosi, che la pena perde ogni forza quando il suo valore sperimentato è al disotto del valore opinato: e vi insistono il D'Olivecrona, il Lombroso, il Beltrani Scalia ed altri. È per una nobile reazione alle condizioni orribili delle carceri nei tempi passati, che negli ultimi anni si sono esagerate le migliorie da accordarsi ai prigionieri comuni (criminalità atavica) per quanto, in Italia, si è peggiorato il trattamento dei condannati politici o per reati d'indole sociale (criminalità evolutiva). Anche per gli assassini e stupratori, per es., al Congresso penitenziario di Roma (1885) si approvò la proposta di distrarre i carcerati, alla domenica, colla musica!... ed il prof. Luigi Lucchini propose, per ovviare ai pericoli dell'onanismo,

---

(1) Il ROMUSSI, *Osservazioni sui reclusori*, Milano 1899 — avendo sperimentato personalmente, come condannato politico, i nostri sistemi penitenziari — si trovò spontaneamente portato alle stesse conclusioni della scuola criminale positiva. E frattanto insiste sulla diffusione dei *Manicomi criminali* (per i reclusi malati o deboli di mente) e l'istituzione dei *Sanatorii criminali*, per i molti ammalati di tubercolosi.

V. pure MARRO, *Sulla educabilità dei degenerati morali*, nella *Rivista di filos. e pedagogia*, luglio 1899.

(2) Per es. la legge danese 13 aprile 1894 ammette la riabilitazione di pieno diritto, in certi casi. — Analogamente la legge belga 25 aprile 1896 — e la legge francese 21 febbraio 1898. V. pure PASSEZ, *Réformes à introduire dans la loi sur la réhabilitation*, nella *Revue pénit.*, aprile 1898.



fra i detenuti in cella, di accordare loro il coito a spese dello Stato (1)! Ma ora, esaminate meglio le condizioni sociali e le proporzioni che debbono essere serbate fra i poveri onesti ed i malfattori, bisognerà che gli stabilimenti di segregazione — pur togliendo ad essi ogni carattere di tormento, per ridurli a soli strumenti di cura fisica e psichica — siano pur sempre qualche cosa di meno desiderato dai loro inquilini, spesso invidiati ora, nelle stagioni rigide, con manifesta e dannosissima ingiustizia, dall'onesto agricoltore che vegeta mal nutrito nella sua capanna o dall'onesto operaio che trova così stentato ricovero nella sua soffitta (2).

In terzo luogo poi dovrà essere universale ed imprescindibile l'obbligo al lavoro, perchè tutti i segregati, meno i casi di impotenza permanente o transitoria, abbiano a pagarsi con esso, non solo i passatempi, come avviene ora, ma prima di tutto il loro vitto nelle carceri, risarcendo col rimanente le vittime danneggiate dal loro delitto. Coi sistemi attuali si dice, che " lo Stato, dovendo usare della privazione della libertà come mezzo precipuo di repressione e di *retribuzione* penale, contrae verso coloro che vi soggiacciono, l'obbligo assoluto di provvedere non pure alla loro esistenza fisica, ma di porgere ad essa i mezzi di soddisfare i bisogni della loro natura intellettuale e morale, che lo stato di dipendenza consiglia „ (3); e ne viene per ciò che lo Stato mantiene nell'ozio la maggior parte, anche di quelli che pur si dicono condannati ai lavori forzati, e ne viene allora, come nota lo Spencer (4), che il delitto resta utile al colpevole, che si procura un gratuito vitto ed alloggio, e doppiamente dannoso ai contribuenti onesti, che dopo avere sofferto pel reato, debbono anche provvedere al comodo mantenimento del reo. Mentre io non so vedere, come mai il delitto debba esimere il delinquente da quel bisogno e da quell'obbligo di provvedere col lavoro, e giorno per giorno, alla propria sussistenza,

(1) Vedi *Uno spiritista del diritto penale*, nell'*Arch. di psych.*, 1887, VIII, p. 28, e nel mio volume *La negazione del libero arbitrio*, ecc., Torino 1900.

(2) Per la descrizione di un carcere cellulare ultimo modello (con celle in acciaio, ventilatori, ecc.), v. SAINT AUBIN, *La prison modèle de Buffalo*, nella *Revue des revues*, 1° gennaio 1898.

(3) PESSINA, *Cenno sulle prigionie irlandesi*, negli *Elementi di dir. pen.*, Napoli 1872, pag. 434; BUONANNO, *Obbligo dei carcerati possidenti di pagare le spese di loro carcerazione*, negli *Studi Napoletani*, 31 dicembre 1895, pag. 250.

(4) SPENCER, *Essais de politique*, Paris 1879, pag. 336.



che pur gli incombeva prima di delinquere e pur sopportano i poveri onesti. Senza notare poi — oltre l'efficacia igienica del lavoro, già sperimentata per i pazzi comuni — che sarà questo l'unico modo di risolvere la eterna questione della concorrenza fatta al lavoro libero dai carcerati: infatti, posto che il segregato o deve stare in ozio o deve lavorare e non è quindi dubbia la risposta che deve lavorare (1), la questione si risolve, prima di tutto facendo lavorare (e senza appalto) i segregati in quelle industrie che meno portano una diretta concorrenza ai lavoratori onesti (come dirò tra poco) e poi col dare ai segregati un salario eguale al salario libero, coll'obbligo corrispondente, per essi, di pagare allo Stato il vitto, il vestiario, l'alloggio e di risarcire col rimanente, in tutto o in parte, le vittime danneggiate (2). Poichè, sulla porta delle carceri io vorrei che si scrivesse quella massima che dovrebbe valere per tutti gli uomini (esclusi i bambini e gli invalidi): — *chi non lavora non mangia* (3).

---

(1) Tuttavia una legge dello Stato di New York aveva proibito dal gennaio 1897 in poi ogni lavoro nelle carceri, da cedere ad appaltatori; e poichè ivi lo Stato non ha esercito nè altri istituti che possano consumare i manufatti carcerarii, ciò equivaleva alla proibizione di ogni lavoro nelle carceri. Alla legge poi fu aggiunto un emendamento per iniziativa dell'*Associazione penitenziaria americana*. V. *Revue pénit.*, 1895, pag. 1395. Ma una legge più recente, del Massachusetts, limita dal gennaio 1898 in poi a non oltre il 30 % il numero dei detenuti da impiegarsi in lavori che non siano di consumo per le carceri o ospedali. *Riv. carc.*, ottobre 1898, pag. 494 e, in genere pel lavoro nelle carceri dei vari Stati Uniti d'America, *ibidem*, giugno 1897, pag. 363.

(2) Invece il Congresso penit. intern. di Parigi (1895) ha deliberato che " il detenuto non ha diritto al salario: ma è nell'interesse dello Stato di dargli una gratificazione „ (*Revue pénit.*, 1895, pag. 1019), che è il vecchio sistema, già sperimentato insufficiente.

(3) Ho trattato queste due questioni nella conferenza *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886, e *Sulla concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero*, nel *Giornale degli Economisti*, 1886, I fasc. e *Discorso al Congresso penitenziario di Roma*, negli *Actes, ecc.*, 1887, I, 422.

V. pure PUVIANI, *Moventi e fenomeni economici in una casa di forza*, nella *Riforma sociale*, 25 dicembre 1895; MANZINI, *L'organizzazione presente del lavoro carcerario*, *ibidem*, 25 dicembre 1896 e *Pena e lavoro*, nella *Scuola positiva*, maggio e giugno 1897.



## VI.

91. I delinquenti pazzi e i manicomi criminali. — 92. I delinquenti nati, la pena di morte, la deportazione, la segregazione indeterminata. — 93. Il sistema cellulare è una delle aberrazioni del secolo XIX. — 94. Il lavoro all'aperto nelle colonie agricole. — 95. I delinquenti abituali. — 96. I delinquenti d'occasione e l'abuso delle brevi pene carcerarie. La condanna condizionale. — 97. I delinquenti per passione e la loro relativa impunità.

91. — Riguardo alla classe dei delinquenti pazzi e semi-pazzi è notorio che dopo le isolate proposte, da oltre 50 anni, di alcuni alienisti, come il Georget (1) ed il Brierre de Boismont (2), oramai tutta una letteratura si è venuta accumulando in favore dei manicomi criminali (3), con poche voci di opposizione o di riserva (4), che hanno anche finito per cessare quasi del tutto fra gli alienisti.

(1) GEORGET, *Nouvelle discussion médico-légale sur la folie*, 1828, pag. 73, citato da LEGRAND DU SAULLE, *La folie devant les tribunaux*, Paris 1864, pag. 65.

(2) BRIERRE DE BOISMONT, *De la nécessité de créer un établissement spécial pour les aliénés vagabonds et criminels*, negli *Ann. d'hyg. publ.*, 1846, tom. XXXV, pag. 396; IDEM, *Les fous criminels de l'Angleterre*, ibidem, aprile 1869, p. 382.

(3) WHITE e NUGENT, *Rapporto sugli asili degli alienati in Irlanda*, nel *Journ. of psycholog. medic. e Ann. medic. psych.*, 1852, pag. 472; HOOD, *Suggestions for the future Providence of criminal lunacy*, London 1854; SIMON, *Die Behandlung geisteskranker Verbrecher*, Berlin 1865; MANNING, *Report*, pubblicato a Sidney, 1868, e annesso ai *Comptes rendus du congrès intern. de méd. mentale*, Paris 1880; SOLBRIG, *Verbrechen und Wahnsinn, Ein Beitrag zur Diagnostik Zweifelhafte Seelenstörungen*, München 1869; LOMBROSO, *Sull'istituzione dei manicomi criminali in Italia*, nella *Riv. carc.*, 1872, pag. 105; IDEM, *L'uomo delinquente*, II ediz., Torino 1878, pag. 441 e segg.; IDEM, *La nuova proposta di legge sui manicomi criminali*, nell'*Arch. di psych.*, 1881, II, pag. 184; BIFFI, *Provvedimenti che occorrerebbero in Italia per i delinquenti divenuti pazzi*, nell'*Arch. ital. per le malattie nervose*, settembre 1872; IDEM, LOMBROSO, BONACOSSA, *Sulla fondazione di un manicomio criminale in Italia*, nella *Riv. carc.*, 1872, II, p. 425; IDEM, *Nota sulla XXII relazione annuale del direttore del Manicomio criminale di Auburn*, nell'*Arch. ital. per le malattie nervose*, 1882; MONTI, *Sulla sistemazione di un manicomio criminale*, Forlì 1873; CAPPELLI, *Sulla necessità dei manicomi criminali*, Milano 1873; TAMBURINI, *I manicomi criminali*, nella *Riv. carc.*, 1873, III, pag. 35; IDEM, *Dei manicomi criminali e di una lacuna nella odierna legislazione*, ibidem, 1876, pag. 440; IDEM, *I progetti di legge sugli alienati in*

(Vedi nota 4 a pag. 866).



Manicomi criminali, che cominciati in Inghilterra fino dal 1786 e più efficacemente dal 1816, coll'asilo di Bedlam, ad occasione di

*Italia ed in Francia*, nella *Riv. sperim. di fren.*, 1883, fasc. 1; TAMASSIA, *La pazzia nei criminali in Italia*, Pavia 1874; IDEM, *Prefazione* al MAUDSLEY, *La responsabilità nelle malattie mentali*, Milano 1875; IDEM, *Il nuovo Codice penale e la pazzia parziale*, nella *Riv. di fren.*, 1876, fasc. II; ROGGERO, *Sui pazzi delinquenti in Italia*, nella *Riv. carc.*, 1875, pag. 311; HILLEBRAND, *Sulla nota del GUTSCH, Dove debbonsi collocare i condannati alienati?*, negli *Ann. méd. psych.*, luglio 1875; GRAY, *Responsability in lunatics criminals*, nell'*American Journ. of Insanity*, aprile 1875; GALLARD, *Note sur les dispositions législatives qu'il conviendrait prendre à fin de protéger la société contre les actes violents des aliénés et des épileptiques reconnus dangereux*, negli *Ann. d'hyg.*, marzo 1876; LIMONCELLI, *Necessità dei manicomi speciali pei delinquenti*, nel *Boll. del Manicomio Fleurent*, Napoli 1876, pag. 83; SEMAL, *De la situation et du placement des aliénés criminels et dangereux*, Bruxelles 1876; IDEM, *Des prisons asiles pour aliénés criminels et instinctifs*, Bruxelles 1889; VIRGILIO, *Sulla istituzione dei manicomi criminali in Italia*, nell'*Arch. ital. per le mal. nerv.*, settembre 1877; IDEM, *Del manicomio criminale*, nella *Riv. carc.*, 1884, fasc. I e III; SADUN, *La freniatria in rapporto colla giurisprudenza*, Pisa 1877, pag. 86; DOMANGE, *Rapport sur les aliénés dangereux*, negli *Ann. d'hyg.*, novembre 1877; HUREL, *Le quartier des condamnés aliénés*, negli *Ann. méd. psych.*, 1877, pag. 203; BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, pag. 342; MOTET, *Des mesures à prendre à l'égard des aliénés dits criminels*, negli *Ann. d'hyg.*, marzo 1879; IDEM, *Aliénés criminels*, ibidem, gennaio 1874; IDEM, *Broadmoor, Criminal lunatic asylum*, negli *Ann. méd. psych.*, novembre 1881; PUGLIA, *Trattamento giuridico dei monomani*, Palermo 1879; IDEM, *La psico-fisiologia e l'avvenire della scienza criminale*, nell'*Arch. di psych.*, II, 1; KNECHT, *Nota sul manicomio presso lo stabilimento penale di Waldheim*, settembre 1880, nella *Riv. carc.*, 1884, pag. 567; MÖRING, *Les asiles de sureté*, nei *Comptes rendus du Congrès intern. de méd. ment.*, Paris 1880, pag. 99 e segg.; ZIINO, *La fisiopatologia del delitto*, Napoli 1881, pag. 463 e segg.; POLCARO, *Relazione sulla sessione maniaci presso la casa penale invalidi in Anversa*, nella *Riv. carc.*, 1881, pag. 37; BALL, *L'aliéné devant la société*, negli *Ann. méd. psych.*, settembre 1882; BILLOD, *D'une lacune de la législation relativement aux aliénés dits criminels*, nel *Bull. de l'Acad. de méd.*, maggio 1883; ORANGE, *The lunatics criminals*, nel *Journ. of ment. science*, ottobre 1883; SETTI, *La forza irresistibile*, Roma 1884, § 6; SANDER, *Sind besondere Anstalten für die geisteskranker Verbrecher nothwendig?* in SANDER 'e RICHTER, *Die Beziehungen zwischen Geistesstörungen und Verbrechen*, Berlin 1886, pag. 327; KNECHT, *Die Irrestation bei der Strafanstalt Waldheim*, nella *Allgm. Zeitsch. f. Psych.*, B. 37, pag. 145; IDEM, *Die gegenwertige Fürsorge für irre Verbrecher in England*, ibidem, B. 39, pag. 260; PASSEZ, *Les aliénés criminels aux États-Unis*, nel *Bull. Soc. Prisons*, Paris, avril 1888; *Actes du Congrès pénitentiaire à Rome*, 1888, II, 1<sup>a</sup> parte pag. 728 e II, 2<sup>a</sup> parte, p. 338 e seg.; LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino 1889, vol. II; BENEDIKT, *Die Statlichen Special-Irrenhäuser in Belgien*, nei *Juristische*



tre tentativi di assassinio politico per parte di pazzi, succedutisi a brevi intervalli, funzionano ora con grande utilità pratica a Dundrum in Irlanda (dal 1850), a Perth in Iscozia (dal 1858), a Broadmoor in Inghilterra (dal 1863) come pure negli Stati Uniti d'America: in Pensilvania, a Nuova York dal 1874, nel Canada dal 1877.

Nel continente europeo ancora non si ha un vero e proprio manicomio criminale, avendo invece la Francia, dopo l'esperimento di raccogliere a Bicêtre i pazzi condannati, istituita per questi, nel 1876, una sezione speciale nel penitenziario di Gaillon: l'Olanda pure avendo destinato l'asilo di Bosmalen ai detenuti impazziti; la Germania egualmente avendo istituite sezioni speciali negli stabilimenti di Bruchssaal, Waldheim, Halle ed Hamburg; e l'Italia pure avendo istituita nell'ottobre 1876 un'apposita sezione per i pazzi condannati nella casa penale pei cronici, in Aversa e più completamente un manicomio criminale, nell'Ambrogiana (Montelupo-Toscana) e poi a Reggio-Emilia, ma per i soli detenuti impazziti,

---

*Blätter*, XIX, Wien 1890; LANGRENTER, *Sequestrazione dei criminali alienati e degli alienati criminali*, nell'*Allgm. Zeit.* e *Anomalo*, ottobre 1890, pag. 310; CHURCH, *The proper disposition of the criminal insane*, nel *Medico legal Journal*, New York, settembre 1890, pag. 101; GIACCHI, *Manicomi criminali*, nell'*Osserv. medico*, Torino, ottobre 1890; FALRET, *Les aliénés et les asiles d'aliénés*, Paris 1890; GUILLOT, *Études de psychologie judiciaire*, negli *Ann. d'hyg. pub.*, juin 1891; THIERRY, *De la responsabilité atténuée*, Paris 1891; BOECK e OTLET, *Les prisons asiles et les réformes pénales qu'elles entraînent*, negli *Actes Congr. anthr. crim.*, Bruxelles 1893, pag. 127; CHAMBARD, *L'internement des aliénés dangereux*, negli *Ann. méd. psych.*, aprile 1893; PENTA, *Pazzi e delinquenti*, nella *Scuola positiva*, 1894, p. 481; CODELUPPI, *Irresponsabilità e sequestro*, nella *Cronaca dell'Ambrosiana*, gennaio-aprile 1894; e *Giustizia medievale*, nella *Scuola positiva*, maggio 1898; BALLE, *Des mesures législatives contre les dits délinquants " irresponsables "*, negli *Ann. méd. psych.*, settembre 1895; PASCAUD, *Les aliénés dits criminels et les mesures législatives*, nella *Rev. génér. de droit*, giugno 1896; ALLISON, *What constitutes an insane criminal*, negli *Albany medical Annals*, dicembre 1897.

(4) WIEDEMEISTER, *Specialasyle für verbrecherische Irre*, nella *Allg. Zeitsch. f. Psych.*, 1871; MENDEL, *Del sequestro dei prigionieri alienati*, nella *Vierteljahrsh. f. ger. medic.*, XXV, fasc. 1; LEGRAND DU SAULLE e DAGONET, nella *Discussion sur les asiles d'aliénés criminels*, negli *Ann. méd. psych.*, maggio 1878, settembre 1882, gennaio 1883; FALRET, *Responsabilité*, nel *Dict. encycl. des sciences médicales*, Paris 1876, pag. 727; LELORRAIN, *L'aliéné au point de vue de la responsabilité pénale*, Paris 1882, pag. 89.



con una sezione giudiziaria per l'osservazione dei giudicabili, sospettati pazzi (1).

Ma ormai, anche in Francia ed Italia, i legislatori hanno proposto i veri manicomi criminali, coi progetti di legge in Francia del novembre 1882 ed in Italia, del marzo 1881, ripresentato con qualche modificazione nell'aprile 1884 fino al giugno 1890 dopo che l'on. Righi nell'aprile 1877 portava per primo codesta questione nel Parlamento italiano, rispondendogli allora l'onorevole guardasigilli Mancini, che " il governo, benchè non creda possibile e necessaria l'istituzione di appositi manicomi criminali in Italia, pure, con la scorta del sistema della legge belga (1850), si sta già adoperando per introdurre in Italia un sistema in qualche modo somigliante „ (invio d'ufficio nel manicomio degli inquisiti, non giudicati per alienazione mentale) e facendo riserve per le categorie di persone, che si dovrebbero racchiudere in detti manicomi (escludendone cioè i giudicati, assolti per pazzia). Ma l'iniziativa dell'on. Righi, proseguita poi dallo stesso e dagli onorevoli Bonomo, De Renzis, Fornaciari, Chiesi, Mussi, Curcio, ha portato, come dissi, il governo ad una proposta formale di veri e propri manicomi criminali, che hanno nel Beltrani Scalia, fino a poco tempo fa direttore generale delle carceri, un antico e sapiente fautore.

Dall'*Inchiesta sulla legislazione relativa agli alienati delinquenti*, intrapresa dalla *Société générale des prisons* (2), possiamo rilevare che in Italia (fino al 1890), Francia, Germania, Austria-Ungheria, Croazia, Belgio, Portogallo e Svezia gli autori dei delitti prosciolti per non luogo a procedere o assolti in giudizio, a causa di alienazione mentale, si sottraggono all'autorità giudiziaria per restare

---

(1) *Il manicomio criminale dell'Ambrogiana*, nella *Riv. carc.*, 1888, XVIII, fasc. 1; FERRI, *Manicomio criminale di Montelupo*, nell'*Arch. di psych.*, 1887, VIII, 523; NULLI, *Una visita al nuovo manicomio criminale dell'Ambrogiana*, Milano 1887; PONS, *Deux asiles d'aliénés criminels* (Montelupo e Masseawan), negli *Ann. Méd. psychol.*, giugno 1896.

(2) Nei *Bulletins de la Société générale des prisons*, dicembre 1878 a marzo 1879, e *Revue pénit.*, maggio-giugno 1897. Veggasi anche D'HERBELOT, *Sur la législation des aliénés dangereux*, negli *Ann. d'hyg. publ.*, marzo 1883; ROUSSEL, *Rapport au sénat pour la révision de la loi sur les aliénés*, Paris 1884, 2 vol.; BUONOMO, *Relazione parlamentare sul progetto di legge per i manicomi pubblici, privati e criminali*, Roma 1886, e *Progetti successivi sui manicomi pubblici privati e giudiziari*.



alle cure, più o meno regolari e sollecite, dell'autorità amministrativa. Mentre in Inghilterra, Olanda, Danimarca, Spagna, Russia e Italia (dopo il 1890) l'autorità giudiziaria ha diritto e spesso dovere, più o meno larghi, di decretare la reclusione di tali individui nei manicomi criminali o comuni.

Ed ora, non potendo qui, naturalmente dilungarmi sull'ordinamento pratico dei manicomi criminali, non resta che rispondere alle poche sostanziali obiezioni, che ad essi vengono fatte, e determinare poi quali persone debbano ad essi destinarsi (1).

Di queste obiezioni tralascierò quella delle spese ingenti, perchè al miope risparmio di qualche centinaio di mille lire non credo preferibile poi il danno, materiale e morale, molto più grave, prodotto dalla minore sicurezza contro i pazzi pericolosi. E tralascio l'obiezione delle scene di sangue, cui si dice, diano facilmente luogo cotali raccolte di simile gente, non solo perchè tali scene di sangue, alla fine, se sono tra pazzi è meglio che avvengano là

---

(1) Parte di queste obiezioni furono sollevate alla Camera dei deputati nella discussione del progetto di Codice penale (1887) che al capoverso dell'art. 47 stabiliva: " Il giudice può tuttavia ordinare che (l'assolto per pazzia) sia ricoverato in un manicomio criminale o comune per rimanervi sino a che l'autorità competente lo giudichi necessario „.

La stessa relazione Ministeriale però (1887, I, 166) sosteneva così freddamente questa proposta che già la Commissione della Camera ne domandò subito l'abolizione e nel testo definitivo i manicomi criminali scomparvero, rimanendo il capoverso dell'art. 46 così formulato: " Il giudice nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto ne ordina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge „. Provvedimenti però, che la pratica ha già dimostrato essere quasi sempre mancanti e inefficaci.

In senso favorevole ai manicomi criminali: GURRIERI, *I manicomi criminali e l'art. 47 del nuovo Codice penale*, Bologna 1889. — E in senso contrario (reclamando però una legge speciale) TUOZZI, *I manicomi criminali e l'art. 47*, nella *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, Roma 1889, VII, fasc. 3.

Come si sa, in Spagna furono proposti i manicomi criminali dal progetto di legge Martinez (*Bull. Soc. Prisons*, Paris 1888, pag. 763). Nel Belgio la proposta dei manicomi criminali fatta dal ministro Le Jeun fu respinta nel 1891 (BANCHEMANCHE nella *Scuola positiva*, 15 giugno 1891, pag. 142) e da lui ripresentata nel 1897, aggiungendovi gli asili speciali per alcoolizzati cronici (*drunkard's asylums*). In Francia, nel 1891, il deputato Reinach presentava un progetto di legge sugli alienati, che riproduceva in gran parte il progetto Roussel, che nel 1889 non potè essere discusso alla Camera. In esso si propone la istituzione di stabilimenti speciali per i delinquenti pazzi. V. GARNIER, *Internement des aliénés*, Paris 1897.



dentro che fuori, a danno di onesti ed utili cittadini; ma soprattutto poi perchè una buona organizzazione dello stabilimento (fra cui essenziale la distinzione, in esso, delle varie classi di pazzi, secondo l'indole, i precedenti, la malattia, ecc., poichè io credo che la ripartizione per categorie, in ogni istituto, dev'essere il principio animatore) vale certamente a rendere tali scene molto meno frequenti, di quelle che, senza i manicomi criminali avvengono invece nei manicomi comuni e fuori, e che meno richiamano l'attenzione perchè più sparse o giudicate, alla prima, come eccessi di delinquenti non pazzi.

Sono due invece le difficoltà più serie, che si oppongono ai manicomi criminali e sono ripetute, con monotonia degna di miglior causa, dai pochi oppositori.

Si ricorre in primo luogo all'arme infida del dilemma e si dice: Chi ha compiuto quell'eccesso o è un pazzo o è un delinquente. Se è un pazzo, dicono Falret, Mendel ed altri, allora nulla importa che esso abbia avuto a che fare colla giustizia; il suo non è delitto, perchè egli non era *compos sui* ed allora lo si metta al manicomio comune, dove se è pazzo pericoloso lo si sottoponga a disciplina speciale, come si fa con altri pazzi pericolosi, ma non delinquenti. O l'autore di quell'eccesso è un vero delinquente ed allora vada in carcere, senz'altro.

Rispondiamo: anzitutto il dilemma è difettoso perchè non comprende quei casi intermedi, nei quali appunto anche alla sola logica astratta appare manifesta, come diceva il Carrara (1), la necessità di una "coercizione intermedia", tra il vero manicomio e la vera carcere. Ma soprattutto poi, la prima alternativa, che si tratti di un vero pazzo, non esclude per sè sola il manicomio criminale: parmi infatti molto semplice il dire che se è un pazzo comune (non delinquente) vada al manicomio comune, ma se è un pazzo delinquente occorrono provvedimenti speciali di sicurezza di fronte all'attuale sistema che lascia alla diligenza, non eccessiva nè troppo illuminata, delle autorità amministrative di provvedere ai pazzi prosciolti da istruttoria o da giudizio, e mostra purtroppo, con dolorosi e frequenti esempi, quanti siano i nuovi delitti commessi da chi la prima volta fu lasciato, o subito dopo il

---

(1) CARRARA, *I periti alienisti nel foro*, negli *Opuscoli*, vol. VII, pag. 141.



processo o dopo breve ritiro in un asilo, alla balia delle proprie infermità (1).

Tutt'al più si potrebbe dire, che non occorrono stabilimenti appositi, ma bastano sezioni speciali nei manicomi comuni, anche per evitare l'altra osservazione che duole alle famiglie dei pazzi non delinquenti vedere questi confusi con quelli delinquenti, e che il sentimento comune ancora nota d'infamia. Ma ai riparti speciali, si oppongono ragioni pratiche di disciplina, di ordinamento, per evitare inconvenienti, che già l'esperienza ha dimostrati.

Nè solo ragioni pratiche vi si oppongono: ma pure una ragione di principio. Mentre, infatti, il Falret dice a questo proposito che " un individuo cosiddetto delinquente dacchè è riconosciuto pazzo, deve cessare di essere considerato come delinquente e rientrare *puramente e semplicemente* nel diritto comune „, noi opponiamo queste due considerazioni.

Anzitutto non può rientrare " puramente e semplicemente „ per la ragione ch'egli, anche come pazzo, si distingue dagli altri: tant'è vero ch'egli ha ucciso, stuprato, incendiato, rubato, mentre gli altri furono e sono inoffensivi. E la psicosociologia criminale dimostra che *l'idea delle pene nei pazzi criminali* „ (SACCOZZI, *Rivista carc.*, aprile 1898) è analoga a quella dei delinquenti e non dei pazzi comuni.

Ma poi quel ragionamento si attiene a tutto un ordine di idee che ormai la scienza va eliminando: che cioè la pazzia sia una sventura e il delitto invece una malvagità del libero arbitrio. No: come da un secolo si ammise, contro le opinioni medievali, che la pazzia non dipende dalla nostra " libera volontà „, così ora bisogna riconoscere che non ne dipende nemmeno il delitto. Delitto e pazzia sono due sventure: trattiamoli entrambi senza rancore, ma difendiamoci da entrambi.

Coi principii adunque della scuola positiva non regge più l'obiezione che il pazzo " cosiddetto delinquente „ appartiene al diritto comune: esso appartiene al diritto difensivo come il vero delinquente.

---

(1) Nell'*Omicidio* (Torino 1895, pag. 712) ho raccolto molti casi di omicidi pazzi recidivi di omicidio appena liberati dal manicomio comune. V. anche MONOD, *Aliénés recueillis après condamnation dans les asiles publics de 1886 à 1890*, negli *Annales méd. psychol.*, marzo 1895.



Ed è per questa stessa ragione che non tiene, per noi, la seconda ed ultima sostanziale obbiezione, che cioè un pazzo, solo perchè ha ucciso, non si può tenere rinchiuso a tempo indeterminato o perpetuo "a beneplacito di Sua Maestà", dicono gli inglesi, pur così gelosi dell'*habeas corpus*... per i cittadini normali. Quando egli è guarito, anche se prima del tempo che avrebbe scontato in carcere in caso di condanna, ha diritto di uscire.

Noi rispondiamo negativamente, col diritto che ne dà la psichiatria, attestante la proporzione alta delle ricadute in ogni forma di pazzia, ma specialmente in certe forme più pericolose; col diritto, che ne dà l'esperienza, attestante i nuovi eccessi compiuti non raramente da pazzi, che pure nel manicomio comune non si potevano giustamente tenere (anche per ragioni finanziarie) dal momento che *apparivano* completamente guariti. Ci sono delle sventure che non perdonano, purtroppo, e danno soltanto qualche tregua: non potendone liberare del tutto l'individuo, facciamo almeno che egli non ne colpisca ancora la famiglia, la società.

E rispondiamo, giuridicamente, col principio della difesa sociale proporzionata alla temibilità del delinquente, pazzo o no. Finchè persiste il pericolo, persista la difesa: questo, nei casi più gravi di omicidio, incendio, ecc. Quanto ai pazzerelli, piccoli delinquenti, ladruncoli, ingiuratori, ecc., si possono realmente lasciar liberi, dopo opportuna cura e con manifesti segni di grande miglioramento, esclusi i casi in cui la loro forma psicopatica potesse cangiarli in delinquenti pericolosi (epilessia, delirio di persecuzione, ecc.) (1).

Certo è conforme ai principii giuridici della scuola classica questa dichiarazione del Mancini: "Io non saprei comprendere come mai quella medesima Corte, la quale è obbligata per legge a pronunciare l'assoluzione in seguito alla dichiarazione del giurì, che nel-

---

(1) Il LUNIER parlando *Des épileptiques et des moyens de traitement et d'assistance qui leur sont applicables* (negli *Ann. méd. psych.*, 1881, I, pag. 217) dice, che sopra 33,200 riconosciuti epilettici, in Francia, soltanto 5,200 circa, epilettici semplici ed alienati, sono ricoverati in asili privati o pubblici: 28,000 circa restano nelle loro famiglie.

È facile allora vedere la grande probabilità che da questi 28,000 epilettici si commettano delitti ed è anche facile persuadersi come quindi tra i delinquenti giudicati non sia difficile constatare l'epilessia.

Per la Russia veggasi MARRO, *I caratteri dei delinquenti*, Torino 1887, p. 51. BALL, *Les persécutés en liberté*, nella *Revue scientifique*, 21 déc. 1889.



l'epoca in cui avvenne il reato l'accusato era alienato di mente e quindi *non responsabile*, possa ad un tempo ordinare la sua forzata reclusione, per un tempo qualsiasi, in un manicomio... Forse perchè ha commesso un reato? Ma ciò non è vero, *non avendo commesso alcun reato* (ma intanto, dico io, la vittima è morta ed altre possono morire...) colui il quale non comprese quello che fece, che non ebbe coscienza dei suoi atti, che perciò fu dichiarato innocente in faccia alla legge ed irresponsabile; non vi ha dunque motivo giuridico perchè egli decada dall'esercizio e dal godimento di quella libertà, che non nega a tutti gli altri infelici, travagliati dalla stessa sua malattia „ (1).

È conforme ai principii astrattamente giuridici della scuola classica, ma non, secondo noi, alle urgenze della preservazione sociale e quindi della sociologia criminale. È appunto questo, come dissi nel precedente capitolo, uno dei tanti pericoli dell'innesto inorganico della psichiatria sul vecchio diritto penale. Perchè, ecco quello che succede: all'Assise si invocano i progressi della psichiatria per dimostrare pazzo l'omicida. E sta bene: ma poi se il psichiatra od il positivista dichiara che la pazzia riconosciuta non toglie il pericolo ma anzi lo accresce, allora si oppongono i principii astratti e frattanto la società resta in pericolo.

Le obiezioni dunque di principio, fatte ai manicomi criminali, partono dalle teorie classiche, dal concetto di responsabilità *morale* come condizione di difesa sociale e perciò non valgono per le ragioni esposte nel terzo capitolo.

Al principio del secolo scorso, mentre tutti volevano impiccati o bruciati anche i pazzi delinquenti, qualche criminalista, rivoluzionario per quei tempi, propose invece che prima si curassero e poi, appena guariti o in lucido intervallo, si giudicassero e condannassero come delinquenti. La proposta parrebbe strana ai nostri tempi, ma essa era l'indizio foriero di un cambiamento, che il Beccaria determinava così felicemente. Allo stesso modo la proposta dei manicomi criminali, che scandalizzò tanto ai primi inizi, è

---

(1) MANCINI, *Discorso in risposta all'onor. Righi*, Roma 1877, pag. 14. — E così l'avvocato generale Hemar nella discussione alla *Società medico-legale di Parigi* sulla proposta Gallard (negli *Ann. d'hyg.*, 1876) e così pure il consigliere di Cassazione Barbier, nell'analoga discussione alla *Società medico-psicologica di Parigi* (negli *Ann. med. psych.*, 1879).



accettata oggi da quasi tutti i criminalisti classici (1) con evidente contraddizione tuttavia ai loro principii, ed è, come tale, indizio sicuro del non lontano trionfo delle nostre idee, che hanno per sè l'alleato più ostinato e potente, il fatto.

Ed ora, in corrispondenza ai principii della scuola positiva, è chiaro che nei manicomi criminali, che in sostanza, come le carceri, non sono che la segregazione dell'individuo — con una speciale disciplina clinica in vista delle speciali condizioni psico-patologiche dei reclusi — noi vorremmo rinchiusi tutti i pazzi riconosciuti autori di delitti od almeno, cedendo alle esigenze finanziarie, tutti i pazzi autori di delitti gravi. In un ordinamento procedurale, secondo le nostre idee quale ho delineato più sopra, basterebbero una perizia ed una sentenza del giudice per la reclusione a tempo indeterminato, secondo il delitto e le forme psicopatiche, colla garanzia della loro revisione periodica. Nello stato attuale, ad ogni modo, riteniamo doversi recludere tanto quelli prosciolti per non luogo a procedere quanto quelli assolti nel giudizio, quanto i condannati impazziti nelle carceri (progetto di legge Depretis), quanto pure gli alienati che commettono eccessi nei manicomi comuni (progetto di legge francese). Le tre categorie del progetto di legge italiano sono identiche a quelle stabilite in Inghilterra, dove però dei condannati impazziti soltanto i *convicts* vanno a Broadmoor, mentre i delinquenti minori si mettono nel manicomio criminale (privato) di Fistherton House.

E finalmente, a riguardo dei pazzi delinquenti accennerò che a Broadmoor al 31 dicembre 1867 erano ricoverati 389 uomini e 126 donne (2) e al 31 dicembre 1883, uomini 381 e donne 132 (3). Questi ultimi così distinti, secondo il reato commesso:

---

(1) BUCCELLATI, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Milano 1884, p. 98.

(2) MANNING, *Report etc.*, nei *Comptes rendus du Congrès intern. de méd. mentale*, Paris 1880.

(3) ORANGE, *The lunatic criminals in England*, nel *Journ. of. m. sc.*, ottobre 1883. E per la descrizione tecnica v. SELVATICO, *Il manicomio criminale di Broadmoor*, nella *Riv. sperim. fren.*, 1898, XXIV, 506.



PAZZI DELINQUENTI	UOMINI	DONNE
Assassinio . . . . .	155	85
Parricidio . . . . .	7	6
Tentativo d'assassinio . . . . .	111	18
Furto, borseggio . . . . .	23	3
Incendio . . . . .	24	1
Delitti militari . . . . .	21	—
Tentato suicidio . . . . .	3	—
Incesto . . . . .	37	19

Se poi vogliamo vedere la proporzioni dei pazzi delinquenti nella relativa categoria dei detenuti, possiamo riferire questi dati, relativi al riparto speciale del penitenziario di Waldheim (1):

SPECIE DEL CRIMINE	ENTRATI nello Stabilimento penale	AMMALATI ‰
Omicidio consumato e tentato . . . . .	74	17,6
Omicidio premeditato e ferimenti . . . . .	51	9,8
Grassazione . . . . .	64	12,5
Incendio . . . . .	219	6,8
Stupro violento . . . . .	52	5,8
Reati contro il buon costume . . . . .	299	5,7
Falso giuramento . . . . .	220	2,7
Crimini militari . . . . .	23	21,7
Crimini contro la proprietà . . . . .	5116	1,9
Di altra specie . . . . .	158	0,6
TOTALE . . . . .	6276	168 ossia 2,7 ‰

(1) Nella *Riv. carc.*, 1883, fasc. 12, pag. 574. Altri dati si hanno dal SEMAL, *Coup d'œil sur les folies pénitenciaires*, extr. du *Compte-rendu du Congrès de médecine mentale à Paris 1889*, Melun 1890.



D'onde risaltano due fatti importanti: I, la maggiore frequenza di delinquenti pazzi nei militari, o per effetto della vita militare (massime sui nevropatici) o per effetto di poco diligente cernita alla leva o meglio per ambedue le cause. — II, la frequenza di pazzi delinquenti più grande per quanto più grave e pericoloso è il reato commesso. Ammaestramento questo che, riconfermato pure dai dati dell'Inghilterra (1) e dell'Italia (2), mi pare debba da solo essere la più eloquente raccomandazione dei manicomi criminali.

92. — Riguardo alla categoria dei delinquenti nati, incorreggibili, poichè, come dice il Maudsley, " ci troviamo dinanzi, se non, esattamente parlando, ad una specie degenerata, almeno, certamente, ad una varietà degenerata della specie umana ed il problema consiste a diminuirne il numero quanto più è possibile „, si presenta subito una questione preliminare. Se cioè non sarebbe meglio applicare addirittura la pena di morte a questi esseri disgraziati, quando commettano gravissimi delitti, essendo essi un pericolo continuo alla società, per sè stessi e per la trasmissione ai figli loro dei loro istinti antisociali: vale a dire, si ripresenta in modo anche più preciso e perentorio, quella *vexata quaestio* della pena di morte, che da un secolo tanto affatica criminalisti, filosofi ed opinione pubblica, disgraziatamente con maggiore scialacquo di declamazioni sentimentali, pro e contro, che non di positive osservazioni e pacati ragionamenti.

Questione risolta legislativamente in Italia, che prima fra i grandi Stati ne ha decretato l'abolizione di diritto dal 1° gennaio 1890, come già l'aveva applicata di fatto dal 1876 in poi, pur mantenendola ed eseguendola per i militari (3); questione però che fu già

---

(1) Nel 1873 la *Commissione d'inchiesta sugli effetti della legge di servitù penale*, trovò che pazzi, epilettici ed imbecilli erano il 3,0 % negli uomini detenuti ed il 3,8 nelle donne. E fra essi erano 3 volte più frequenti che fra i detenuti sani: i delitti di sangue, gli incendi, gli stupri (*Riv. carc.*, 1880, p. 464).

(2) L'ALGERI, *Osservazioni statistico-cliniche sui criminali pazzi* (nell'*Arch. di psych.*, 1894, XV, 408) sopra 350 delinquenti pazzi esaminati nel manicomio criminale dell'Ambrogiana, rilevò che il 46 % erano omicidi; 21 % ladri; 13 % feritori; 12 % grassatori; 7 % stupratori. E quasi tutti, cioè il 68 %, erano recidivi.

(3) Fucilazione dei soldati Misdea, Seghetti, ecc. V. LOMBROSO, *Un autografo di Seghetti*, nell'*Arch. di psych.*, 1891, XII, 366.



proposta, ma non discussa, al I Congresso internazionale di antropologia criminale a Roma (1), e di cui importa dire qualche parola.

Fra i criminalisti classici vi sono abolizionisti e conservatori della pena di morte, come vi sono fra i positivisti: ma il disaccordo su questo capitale problema ha una ragione ed una portata ben diversa nei due campi. Poichè, mentre gli abolizionisti classici affermano quasi tutti la illegittimità, più o meno assoluta, della pena di morte, fra i positivisti si può dire esservi invece la unanimità nel ritenere legittima, di fronte ai principii, la pena di morte, e soltanto da alcuni se ne ammette e da altri no la opportunità ed utilità pratica.

Secondo me, la pena di morte è scritta dalla natura in ogni angolo dell'universo ed in ogni momento della vita mondiale. Essa poi non mi sembra repugnare in modo assoluto al diritto, perchè quando la morte altrui sia assolutamente necessaria, essa è perfettamente giusta, come nel caso di legittima difesa, sia individuale, sia sociale; e così appunto sostiene il Carrara (2) insieme tra gli altri a Beccaria (3) e Romagnosi (4). Non solo: ma la legge universale di evoluzione ci mostra, che il progresso di ogni specie vivente si deve ad una continua selezione operata colla morte dei meno atti alla lotta per la esistenza, selezione, che nell'umanità e del resto, embrionalmente, anche fra gli animali, come si fa naturalmente si può anche fare, in omaggio alle leggi della vita, artificialmente. Sarebbe quindi conforme, non solo al diritto ma alle leggi naturali, la selezione artificiale, che la società venisse facendo nel proprio seno, coll'estirpare gli elementi nocivi alla propria esistenza, gli individui antisociali, non assimilabili, deleteri (5).

Io credo però che bisogna non esagerare la portata di queste conclusioni ed accettarle anzi con quelle riserve, che sono sempre

---

(1) *Actes du I Congrès d'anthr. crim.*, Roma 1886, pag. 339.

(2) CARRARA, *Programma*, § 661.

(3) BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 16.

(4) ROMAGNOSI, *Memoria sulle pene capitali*, § 3.

(5) LOMBROSO, *L'incremento del delitto*, II ediz., Torino 1879, pag. 79; IDEM, *Misdea e la nuova scuola penale*, Torino 1884; *Troppo presto*, negli *Appunti al nuovo Cod. pen.*, II ediz., Torino 1889, pag. 22; GAROFALO, *Criterio positivo di penalità*, Napoli 1880, pag. 83 e segg.; *Criminologia*, nella *Biblioteca antr. giur.*, II ediz., Torino 1891; *Contro la corrente*, Napoli 1888; CARNEVALE, *La questione*



necessarie in questioni così complesse, mal riducibili al taglio netto di una soluzione monosillabica. Infatti bisogna notare, che questa idea della selezione artificiale, per quanto vera in sè, trasportata, così incondizionatamente, nel campo sociologico, porterebbe a risultati esorbitanti, quando — accordata una esclusiva prevalenza alla razza di fronte all'individuo ed agli interessi materiali di fronte ai morali — essa non venisse invece temperata dal necessario equilibrio fra diritti individuali e sociali, fra interessi materiali e morali, che tutti devono farsi valere. Allora infatti non solo si legittimerebbe, ma si renderebbe obbligatoria l'uccisione troppo spartana di tutti gli individui nati male o affetti da morbi incurabili, da malattie contagiose od altro.

Non solo: ma altro è il riconoscere che la pena di morte può essere in certi casi legittima, come estremo ed eccezionale rimedio, in tempi e condizioni anormali, e ben altro è il riconoscere che essa, nelle condizioni normali della vita sociale, sia utile e necessaria. Ora, che in queste condizioni normali, la società possa, altrimenti che colla morte, provvedere alla propria conservazione coll'impedire agli elementi antisociali di aggredirla e di perpetuare la loro stirpe disgraziata, è facile a vedersi, quando si pensi alla segregazione a tempo indeterminato od alla deportazione, che essa ha a sua disposizione. Tralasciando per ora il problema della deportazione, è un fatto che, circondata la segregazione a tempo indeterminato da serie guarentigie, essa può essere un vero succedaneo dell'estremo supplizio (1).

della pena di morte nella filosofia giuridica, Torino 1888; RIVAROLA, *Critica de la pena de muerte*, Buenos Aires 1888; TARDE, *La philosophie pénale*, Lyon 1890. chap. IX.

Contro, vedi fra i più recenti: FARESE, *Selezione e pena di morte*, nella *Scuola positiva*, dicembre 1893; SOLOVIEF, *De la peine de mort*, nella *Rev. intern. sociol.*, marzo 1898; PELUSO, *Del fondamento positivo dato alla pena di morte dalla nuova scuola penale*, Napoli 1898; PULIDO, *La pena capital en España*, Madrid 1898.

(1) Dalla *Statistica decennale delle carceri* si hanno le seguenti cifre di evasioni:

	Totale 1870-79	Media annua
<i>Carceri giudiziarie</i> . . . . .	1226	51
<i>Bagni penali</i> . . . . .	150	5
<i>Case di pena</i> . . . . .	24	1

Malgrado adunque le condizioni poco soddisfacenti delle carceri in Italia, il



Del quale estremo supplizio, poi, sono d'altra parte problematiche l'utilità e l'efficacia difensiva. Infatti chi delinque, o lo fa per passione improvvisa ed allora non pensa a nulla; o lo fa con premeditazione ed allora è mosso a delinquere, non già da un ipotetico confronto tra l'estremo supplizio e la reclusione a vita, ma dalla speranza di impunità. Speranza di impunità, che, oltre alla irresistibile inclinazione naturale, ha in Italia troppi incentivi, sia nell'organizzazione della polizia, che lascia ignoti gli autori del 40 % dei reati conosciuti, sia nell'intreccio degli effugi legali, che in pratica circondano e rendono vana o troppo lenta la minaccia scritta nei Codici; a cui si aggiunge per gli inclinati al delitto la speciale loro imprevidenza, che ne è uno dei caratteri psicologici più eminenti.

Nè bisogna lasciarsi illudere dalla risposta di qualche condannato a morte, che dichiara di aver paura di morire, perchè (anche tralasciando che questo, allora, significa solo ch'esso sottostà all'impressione del momento, senza che la stessa paura valga a rattenerlo dal delitto, appunto perchè, allora, sottostà alla tentazione criminosa, per la sua stessa impulsività psicologica) ad ogni modo se è certo che chiunque, *quando sia già preso e condannato*, teme più la morte che l'ergastolo (eccettuati pur sempre i carcerati suicidi e quelli che cinicamente disprezzano fin la morte sul patibolo), è altrettanto certo, come nota il Carrara, che anzitutto, i delinquenti bisogna prenderli, il che pur troppo in Italia non avviene con troppa frequenza.

E così la statistica ci dimostra che l'andamento numerico dei reati capitali è indipendente dalle condanne ed esecuzioni capitali, ma dipende da ben altri e più complessi fattori, come si vede in Italia dove la Toscana dà un numero proporzionale di reati capitali assai inferiore ad altre provincie, ove pure esisteva la pena di morte. E così ancora, quando noi vediamo che per esempio in Francia, nonostante il grande rialzo complessivo della criminalità e l'aumento di popolazione, i processi, in contraddittorio e contumacia, per assassinio, veneficio, parricidio ed omicidio da 560 nel 1826 discendono a 423 nel 1881 quantunque le esecuzioni capitali

---

numero delle evasioni è assai limitato, specialmente negli stabilimenti dei condannati più pericolosi.

Nella statistica carceraria per l'anno 1888 sono registrate 78 evasioni dalle carceri giudiziali, 10 dai bagni e 3 dalle case di pena (*Annuario statistico italiano*, Roma 1891, pag. 248).



siano diminuite da 197 a 1; e lo stesso deve dirsi del Belgio (1). Allora riesce veramente difficile il convincersi che l'esperienza dimostri l'utilità pratica della pena di morte come stromento di difesa nazionale e l'attribuire, anche in parte, all'abolizione pratica, se non legale, di essa l'aumento o l'alta cifra dei reati capitali in Italia, che deve invece avere cagioni ben più profonde ed esige quindi rimedi ben più complicati (2). Poichè, in ultima analisi, la pena di morte, nella sua semplicità monosillabica, altro non è che una facile panacea, e come tale non è certo la soluzione di un problema così complesso come quello dell'alta criminalità. È una idea che nasce spontanea, questa di uccidere adunque gli incorreggibili: e Diderot, sino dai suoi tempi, la sostenne come conseguenza della negazione del libero arbitrio, quando diceva: " Che cos'è che distingue gli uomini? Il bene od il mal fare. Il malfattore è un uomo che bisogna distruggere, non punire „ (3). Ma contro quell'idea bisogna chiedere alle altre condizioni materiali e morali di vita sociale ed all'esperienza sull'efficacia penale il necessario temperamento.

Ma all'infuori di queste considerazioni e delle altre che si potrebbero fare (ma che io tralascio, perchè ormai la questione della pena di morte, esaurita o quasi nella scienza giuridica, rimane più che altro sotto il dominio dei vari sentimenti personali) attenendomi alla sola logica dei fatti, io dico: O si vuole dalla pena di morte ricavare una qualche utilità — per esempio l'unica efficacia

(1) FRANCART, *La peine de mort*, nel *Bull. Un. intern. dr. pén.*, 1898, VII, 36.

(2)

ITALIA	Accusati alle Assise per		ITALIA	Accusati alle Assise per	
	Omicidio qualificato	Grassazione con omicidio		Omicidio qualificato	Grassazione con omicidio
1875	897	363	1884	765	137
76	824	209	85	898	135
77	850	297	86	817	125
78	758	344	87	879	100
79	903	184	88	724	117
1880	947	199	89	695	155
81	956	326			

(3) DIDEROT, *Lettre à Landois*, citato da MASI, *Studi e ritratti*, Bologna 1881, pag. 214.



di essa qual'è la selezione artificiale — ed allora bisognerebbe applicarla sul serio ed avere il coraggio di uccidere, in Italia, ogni anno più di 1500 individui (1). Oppure la pena di morte si tiene scritta nei Codici, come spauracchio inutile e non mai applicato, ed allora per essere seri bisogna abolirla.

Dato che la potenza intimidatrice delle pene in genere, quella capitale compresa, è affatto minima *per i delinquenti nati* e si ottunde coll'abituarsi del popolo alle esecuzioni capitali, non saranno allora le otto o dieci esecuzioni capitali ogni anno, che saneranno la malata società: che anzi dalle troppo scarse e sempre troppo ritardate esecuzioni si hanno tutti i danni e nessuno dei possibili vantaggi della pena di morte, risvegliando da una parte la compassione dei buoni e l'antipatia per la legge, e dall'altra gli istinti feroci delle moltitudini, massime colle esecuzioni pubbliche (2).

(1) Ecco la media annua dei condannati dalle Assise, dal 1875 al 1881:

Per <i>omicidio qualificato</i> . . . . .	635
Per <i>grassazione, ecc., con omicidio</i> . . . . .	218
Per <i>omicidii semplici e improvvisi</i> . . . . .	1808
Totale	2673

Detraendo una parte dei condannati per omicidio improvviso e per passione che non appartengono ai delinquenti nati, resta appunto la cifra superiore ai 1500.

La media annua dei condannati dalle Assise nel 1885-89 sarebbe:

Per <i>omicidio qualificato</i> . . . . .	433
Per <i>grassazione, ecc. con omicidio</i> . . . . .	83
Per <i>omicidii semplici</i> . . . . .	1545
Totale	2111

(2) Le pubbliche esecuzioni capitali sono oramai un vero oltraggio a quel senso di umanità, che il legislatore non deve mai offendere nel popolo, ma curare anzi colla massima premura e con ogni mezzo diretto e indiretto. Ne ho voluto fare osservazione diretta, assistendo, in Parigi nell'agosto 1889, ad una doppia esecuzione capitale, che ho descritto nei *Delinquenti nell'arte*, Genova 1896.

E, data la pena di morte, io credo che non solo la esecuzione segreta sia necessaria, ma si debba fare anche con mezzi meno feroci della corda o della mannaia. Ciò che preme, nella esecuzione capitale, è che il condannato scompaia dal mondo e il popolo lo sappia. Ogni apparato ed ogni sofferenza inflitta al condannato sono inutili e quindi non giustificati. Perciò la pena di morte, come fu già proposto dal Girardin e da altri, dovrebbe essere eseguita col pre-



E del resto, dice lo stesso Lombroso, che le esecuzioni capitali troppo rare hanno tolto a questa pena ogni efficacia, sia per la selezione sia per l'esempio (1). Ed allora, per essere logici, biso-

sentare al condannato un veleno istantaneo, avvisandolo, che se alla tale ora egli non si sarà giustiziato da sè, sarà dato alla morte per mano del carnefice.

L'America del Nord ha introdotto invece l'esecuzione capitale per mezzo dell'elettricità — per cui può vedersi il *Medico Legale Journal* di New-York, marzo e settembre 1889 e marzo 1890; la *Tribuna giudiziaria*, Napoli, 8 giugno 1890; LACASSAGNE, *Les exécutions électriques aux États-Unis*, negli *Arch. anthr. crim.*, luglio 1892.

(1) Dalla *Summarised Information on Capital Punishment*, pubblicata dalla *Howard Association* nel 1881 ricavo questi dati sulle esecuzioni capitali:

*Austria* — dal 1870 al 1879 — 806 condannati a morte per omicidio, 16 decapitati.

*Francia* — 1870-1879 — 198 condannati idem, 93 decapitati.

*Spagna* — 1868-1877 — 291 condannati a morte, 126 decapitati.

*Svezia* — 1869-1878 — 32 condannati, 3 decapitati.

*Danimarca* — 1868-1877 — 94 condannati, 1 decapitato.

*Baviera* — 1870-1879 — 249 condannati per omicidio, 7 decapitati.

*Italia* — 1867-1876 — 392 sentenze di condanne, divenute eseguibili, 34 eseguite.

*Germania (Nord)* — 1869-1878 — 484 condannati per omicidio, 1 decapitato.

*Inghilterra* — 1850-1879 — 665 condannati per omicidio, 372 decapitati,

*Irlanda* — 1860-1879 — 66 condannati, 36 decapitati.

*Scozia* — 1860-1879 — 40 condannati, 15 decapitati.

*Stati Uniti d'America* — Circa 2500 assassini per anno — 100 esecuzioni e 100 "lynchings", per anno.

*Australia e Nuova Zelanda* — 1870-1879 — 453 sentenze capitali, 123 eseguite.

In *Olanda* abolita la pena di morte nel 1870. Dal 1861 al 1869 si ebbero 19 assassini — dal 1871 al 1879 se ne ebbero 17, malgrado l'aumento di popolazione.

In *Filandia* dal 1824 al 1880 nessuna esecuzione capitale.

In *America* la pena di morte è abolita negli Stati di *Michigan*, *Wisconsin*, *Rhode Island* e *Maine*.

In *Europa* abolita pure nel *Portogallo*, *Rumania* e *Italia*. Nel *Belgio* abolita di fatto. La *Svizzera* pure l'ha abolita, ma alcuni cantoni, sotto l'impressione di fatti atroci e frequenti, l'hanno ristabilita.

Un'inchiesta sulla legislazione e statistica relative agli omicidii in *Europa* ed *America* fu istituita da Lord Granville nel luglio 1880 e furono raccolti i dati (non molto comparabili) nel *Reports on the Laws of foreign Countries respecting homicidal crime*, London 1881 (*Miscellaneous*, n° 3) e *Further Reports ecc.* (n° 4), di cui si è occupato anche l'HOLTZENDORFF, *Nuove esperienze sulla pena di morte*, nella *Rivista penale*, marzo 1883, vol. XVII, pag. 133.



gnerebbe eseguire, come io dico, più di 1500 condanne capitali, ogni anno: il che, se è facile a dirsi, è tuttavia, per fortuna, una vera impossibilità morale per lo stato attuale dei sentimenti popolari.

La pena di morte, così com'è ora, fa l'effetto di quei fantocci messi nei campi seminati per spaventare gli uccelli. La prima volta li credono uomini e si spaventano: ma poi, trovato che anche mangiando il grano seminato, i fantocci non si muovono, neanche gli uccelli ne hanno più paura e vi scherzano attorno. Allo stesso modo, come volete che i malfattori abbiano paura di un articolo del Codice, se poi vedono che in pratica il carnefice non lo eseguisce mai? È appunto per ciò, che io non credo fondato il timore del Garofalo (1) e di altri, che la *notizia* dell'abolizione legale possa produrre effetti perniciosi sul nostro popolo immaginoso ed ignorante, poichè sarà pur sempre vero che questo popolo bada, non già alle formule legislative, ma alle applicazioni pratiche e quotidiane di esse. E se tale notizia avesse anche a portare qualche sconcerto psicologico, esso non tarderebbe a cessare, perchè le condizioni sociali non avrebbero subito una variazione, che potesse alimentarlo e promuoverlo (2).

In quel volume manoscritto sulle condanne capitali nel ducato di Ferrara dal 970 al 1869, che già ricordai nel capitolo II, ho rilevato che, tralasciando il nostro secolo, in 800 anni nella sola Ferrara si sono giustiziati 5627 individui; vale a dire 700 in media per secolo. E a Roma, secondo i registri della Confraternita di S. Giovanni Decollato (ispezionati dal governo nel 1890) dal 1500 al 1770 furono giustiziate 5280 persone, cioè 1955 ogni secolo, nella sola città di Roma! Cifra enorme, diminuita soltanto nell'ultimo secolo, perchè secondo l'Ademollo, dal 1796 al 1870 si giustiziarono in Roma 530 persone, in proporzione cioè di 706 per un secolo (3). Ora, se si fanno le debite proporzioni della esten-

(1) GAROFALO, *Criterio positivo di penalità*, Napoli 1880, pag. 87.

(2) Questo appunto (che io scrivevo nella III edizione, 1892) si è verificato. E in Italia, malgrado l'abolizione legislativa della pena capitale, gli omicidii denunciati che furono in media annuale 4,692 nel 1880-86, e 4,089 nel 1887-89 — rimasero press'a poco stazionari dopo il 1890. Furono infatti 3,993 nel 1890-92 — 4,043 nel 1893-95 e 3,868 nel 1896.

(3) ADEMOLLO, *Le annotazioni di Mastro Titta*, Roma 1886, pag. 49.



sione e popolazione del ducato di Ferrara e della città di Roma con tutta Italia, noi arriviamo ad una cifra enorme di suppliziati nei secoli scorsi, non inferiore ai 400 ogni anno.

Queste si possono veramente chiamare applicazioni serie della pena di morte, alle quali io credo che dobbiamo in buona parte il vantaggio di un risanamento parziale della società, liberata da tanti esseri pericolosi, che altrimenti avrebbero moltiplicata, assai più, la loro razza criminale (1).

Orbene, in conclusione: o la pena di morte si vuol rendere una cosa seria ed utile ed allora bisogna applicarla in quelle proporzioni; o la si vuol tenere come sola arrugginita arma di parata ed allora è meglio cancellarla anche dal Codice, dopo averla cancellata dalla pratica quotidiana. Per cui, siccome non sarò certo io, che avrò l'animo di chiedere l'applicazione di quell'estermio medievale, così io giungo ancora, per altra via, ad essere in pratica convinto abolizionista (2).

(1) Nè deve sorgere il dubbio che fra i 5627 giustiziati a Ferrara, un gran numero sia stato di individui condannati per delitti immaginari o per azioni non criminose. Infatti da un mio estratto di quel volume, si ha la seguente distribuzione dei reati, che furono causa di sentenze capitali dal 970 al 1770:

<i>Omicidio e assassinio</i>	1009	<i>Incesto, bigamia.</i>	27
<i>Infanticidio . . . .</i>	60	<i>Sacrilegio . . . . .</i>	7
<i>Stupro . . . . .</i>	13	<i>Stregheria . . . . .</i>	53
<i>Grassazione e rapina</i>	25	<i>Ribellione . . . . .</i>	137
<i>Furto . . . . .</i>	3981	<i>Eresia . . . . .</i>	12
<i>Falso . . . . .</i>	111	<i>Altri reati . . . . .</i>	109
<i>Sodomia . . . . .</i>	83		

Dai quali, adunque, non sarebbero da sottrarre che i 269 giustiziati per infanticidio, stregheria, ribellione, eresia, che si possono ritenere estranei alla vera delinquenza (atavica).

Diversa è la cosa per le esecuzioni capitali in Roma, fra le quali le condanne per eresia (Giordano Bruno, Paleario, Carnesecchi, ecc.) erano molto più numerose.

(2) Quando si dice la *lealtà scientifica* di certi avversari! In una critica alla I edizione di questo lavoro, fatta dalla *Rivista penale* (maggio 1881, pag. cclxxx) colle freddure e coi punti esclamativi, in mancanza di argomenti, si faceva *frremere* il benigno lettore, lasciandogli supporre che io, Torquemada redi-vivo, proponessi realmente l'esecuzione capitale di 2000 delinquenti ogni anno... mentre era ed è dall'impossibilità di questa esecuzione che io traggio un argomento positivo contro la pena di morte!



Respinta adunque la pena di morte come mezzo non necessario nei tempi ordinari e non applicabile nelle sole proporzioni che la renderebbero efficace, per i delinquenti nati, incorreggibili, non rimane che l'alternativa fra questi due mezzi eliminativi: la deportazione perpetua o la reclusione a tempo indeterminato in appositi stabilimenti.

Non rimane che questa alternativa, non potendo accordare molta importanza teorica nè pratica all'opinione di quei giuristi tedeschi, tra cui principalmente l'Holtzendorff (1) ed il Geyer (2) che in Italia venne ripetuta da qualche eclettico, e per la quale sarebbe esclusa ogni pena perpetua. Si dice, per esempio: " Se la pena dovesse estendersi a tutta la vita dell'uomo e non esaurirsi che allo spegnersi di questa, essa avrebbe per risultato di distruggere la personalità morale e giuridica del delinquente in uno dei massimi fattori della natura umana, l'istinto socievole (*di un Troppmann?!...*), dal cui sviluppo emergono tutti i giuridici rapporti: e con ciò la pena contraddirebbe alle *funzioni tutelari* dello Stato, nello stesso istante in cui questi, con l'esercizio legale di tali funzioni, ne dimostra il riconoscimento e s'accinge ad apprestarvi le opportune garanzie. La temporaneità della pena è una delle condizioni essenziali della sua legittimità; e ciò nel senso, che la libertà individuale del reo sia per essere limitata nell'*esercizio* e non scemata nel *diritto*, come sarebbe se togliesse al condannato ogni speranza (*povero assassino!!...*) di riacquistarne il godimento „ (*così utile alla società!...*).

Principio aprioristico, come si vede, infondato e pericoloso, se altri mai. Infondato, perchè non so come si possa parlare dell'*istinto socievole* nei più anormali delinquenti, contro cui starebbe la pena perpetua, e dal cui istinto, appunto perchè *antisociale*, derivano invece, se lasciati in libertà, dei rapporti non giuridici, ma criminosi. E che lo Stato poi possa toccare e distruggere anche il diritto dell'individuo, quando necessità lo giustifichi, è cosa ovvia troppo perchè ci si debba insistere di più.

---

(1) HOLTZENDORFF, *Mord und Todesstrafe*, §Berlin 1875, pag. 225; IDEM, *Die Kürzungsfähigkeit der Freiheitsstrafen*, ecc., 1861.

(2) GEYER, *Delle pene carcerarie*, nella *Rivista penale*, settembre 1877, p. 143. — Veggasi pure TALLACK, *Penological and preventive principles*, London 1889, chap. 4.



Pericoloso quel principio aprioristico, appunto perchè lascierebbe indifesa la società onesta dai più pericolosi delinquenti, giacchè la *Rivista penale* (maggio 1882, pag. 668) dice che “ la convenienza di circoscrivere la durata delle pene criminali non si appalesa minore pei delinquenti che compongono il grosso dell'esercito criminale: i *sanguinari* ed i ladri... Sia sensibile la pena e provvista negli opportuni congegni atti a modificare il temperamento (ma se la scienza vi dice che *in questi individui* non si può modificare?... ) e stabilire un freno efficace al delitto, ma da sè stessa *non si esaurisce con la prolissità della durata* „ !!

Tanto pericoloso questo principio, che lo stesso scrittore, presentandone le naturali conseguenze, si affretta a porvi un argine dialettico, collo stabilire che, a garantire la società dalla temporaneità della pena, questa deve essere *emendatrice*. Ed allora il sillogisma corre spedito: — Vero è che l'assassino, il grassatore, “ il sanguinario „ si vuole condannato soltanto a pena temporanea, non mai a perpetuità, per rispetto al suo delicato istinto socievole: ma, rassicuratevi, in quei pochi anni di detenzione, che, poveretto! gli dobbiamo infliggere, noi lo correggeremo, lo renderemo un agnelino... magari con un po' di tormenti, per rendere “ più intensa „ la pena, in compenso della sua maggior brevità!

Tutto questo corre nella fantasia logica e nel gabinetto solitario del pensatore: ma urta contro le esperienze e le conclusioni *di fatto* dell'antropologia e sociologia criminale, che non possono certamente ammettere la norma delle pene “ brevi ma intense „ a cui si è ispirato il Codice penale italiano, poichè essa, da un lato, rappresenta una sopravvivenza della pena-tormento, e, dall'altro per la *brevità* non serve alla preservazione sociale e per la *intensità* non giova all'emenda individuale (1).

Deportazione, adunque, oppure reclusione perpetua indeterminata, come spiegherò or ora, per i più temibili delinquenti, incorreggibili, autori di una qualche forma di criminalità atavica.

Sulla deportazione si è scritto molto, anche in Italia, massime alcuni anni fa, quando vi fu polemica vivace tra il Beltrani Scalia strenuo contraddittore ed il Cerruti, il Carpi, il De Foresta, altret-

(1) Un argomento analogo — l'aggravamento delle brevi pene carcerarie — fu discusso, con prevalenza di argomenti contrari, dall'*Unione intern. di dir. pen.*, a Anversa (1894). V. *Bulletin*, 1895, V, 85, 146, 177.



tanto strenui sostenitori: ed il campo dei criminalisti si divise pro e contro. Non potendomene occupare qui di proposito, e rimettendomi all'opera eccellente del Beltrani Scalia (1) e del De Foresta (2), io dirò soltanto che l'esperienza delle nazioni, che dopo aver fatto largo uso della deportazione, massime l'Inghilterra, con profusione di molti milioni, hanno dovuto abolirla, è certamente un fatto che dà da pensare: ma per la deportazione però come venne praticata finora, cioè cogli stabilimenti carcerari costruiti oltremare. Ed allora, dice benissimo il Beltrani Scalia, tanto fa costruirli in casa nostra, che costeranno meno e serviranno meglio. Nè l'esempio della Francia è molto incoraggiante, almeno nelle sue pratiche applicazioni.

Tuttavia nella deportazione c'è " un'anima di verità „ indiscutibile: che cioè quando essa sia perpetua e quindi con minime probabilità di rimpatrio, è il mezzo migliore per purgare la società da inquilini pericolosi e sollevarla dall'obbligo di mantenerli. Ma allora non può essere che la deportazione semplice, cioè, come già fece da principio l'Inghilterra, l'abbandono dei deportati in un'isola o continente deserto (con mezzi sufficienti per vivere lavorando) od anche il loro trasporto in paesi barbari, dove essi, che nei paesi civili sono semi-selvaggi, rappresenterebbero invece una mezza civiltà e per le stesse loro qualità organiche e psichiche mentre divengono grassatori od assassini nei paesi civili, diverrebbero discreti capi tribù o militari nei paesi selvaggi, dove si trovano poi gente che non ricorre ai tribunali per rintuzzare le offese.

Ma per noi italiani credo che si possa, purtroppo, fare una deportazione interna, mandando certe categorie di delinquenti a risanare i paesi incolti per malaria. Se questa per essere domata esige un'ecatombe umana, molto meglio che sia di delinquenti anzichè di onesti agricoltori. Un po' meno di riguardi ai malfattori e un po' più agli onesti contadini ed operai! E che i delinquenti,

---

(1) BELTRANI SCALIA, *La deportazione*, Roma 1874; IDEM, *La Riforma penitenziaria*, Roma 1879.

(2) DE FORESTA, *La deportazione*, Roma 1876; IDEM, *Nè carcere nè patibolo*, nella *Rivista carceraria*, 1880, pag. 81 e segg. e così nei *Comptes rendus du Congrès pénit. international de Stockholm*, 1879. Anche il DESPREZ, *L'abolition de l'emprisonnement*, Paris 1868, aveva sostenuto che il carcere dovesse ritornare alla sua antica funzione di segregazione dei *judicabili*, riservando ai condannati la deportazione e le colonie agricole.



divenuti pionieri di civiltà, si redimano colla morte di fronte all'umanità, ch'essi hanno così crudelmente offesa (1).

La vera deportazione oltremarina, fino a pochi anni fa non era per noi di pratica attuabilità, soprattutto per la difficoltà di trovare luoghi adatti, come dimostrano per es. le continue proteste delle colonie australiane contro la deportazione dei recidivi francesi, ricordando questi coloni il detto famoso di Franklin all'Inghilterra: " Che direste voi se noi deportassimo in Inghilterra i nostri serpenti a sonagli? „

Ma dacchè l'Italia possiede la Colonia Eritrea, l'idea della deportazione ha preso vigore. Io stesso, nel maggio 1890, proposi incidentalmente alla Camera dei deputati l'esperimento di una colonia penale nei nostri possedimenti africani; e la proposta, che pure aveva raccolto molti fautori, non fu accettata perchè si disse che la deportazione non era contemplata dal nuovo Codice penale; mentre trattandosi di territorio dello Stato, io feci osservare (come del resto ammetteva la stessa Relazione Ministeriale (2)) che la esecuzione delle pene restrittive della libertà si sarebbe potuto ordinare anche nella nostra colonia. L'idea fu poi ripresa dal De Zerbi ed in parte accettata anche dal Beltrani Scalia (3). Analogamente il Prins non si mostra assolutamente contrario alla de-

(1) FERRI, *Lavoro e celle de' condannati*, Roma 1886 e *Discorso al Congresso penitenziario di Roma*, *Actes*, Roma 1887, I, 422.

(2) *Relaz. Minist. sul prog. di cod. pen.*, Roma 1887, I, 75: " Tuttavia le disposizioni del Codice non escludono che qualche stabilimento destinato alle pene dell'ergastolo e della reclusione possa sorgere, in un tempo più o meno prossimo, in terre lontane „.

(3) DE ZERBI, *L'inchiesta sulla Colonia Eritrea*, Roma 1891; BELTRANI SCALIA, *La Colonia Eritrea e la deportazione*, nella *Riv. carc.*, 30 aprile 1891. — Veggasì pure in senso favorevole ad una colonia penale in Africa: LETI, *Colonie penali*, nella *Scuola positiva*, novembre 1891 e GAROFALO, *Criminologia*, II ediz. Torino 1891, pag. 489; MANDUCA, *Studi sociologici*, Napoli 1888, pag. 195; FANI, *La deportazione*, Torino 1896.

V. pure CADALSO, *Principios de la colonizacion y colonias penales*, Madrid 1896.

In Germania il Congresso dei giuristi a Posen (febbraio 1898) votava alla unanimità, meno 5 voti, che " la deportazione non è un buon mezzo di repressione e non vi è da tentare esperienze di questo modo di penalità „. V. anche KORN, *Ist die deportation unter den heutigen Verhältnissen als Strafmittel praktisch verwendbar?* Berlin 1899 (tema messo a concorso dalla *Holtzendorff-Stiftung*) e sullo stesso tema MITTERMAIER, nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1898, XIX, 85.



portazione, come pena da istituirsi nel Belgio, dopo la costituzione dello Stato del Congo (1).

Ma, secondo me, la deportazione non può nè deve essere scopo a sè stessa. La colonia penale, per gli adulti, deve essere l'avanguardia della libera colonia agricola. Il problema quindi di una colonia penale nei nostri possedimenti africani non può essere risolto che subordinatamente a due altri. Anzitutto, bisogna vedere se quei possedimenti offrano terreno adatto per una vera e propria colonizzazione agricola. Se ciò non è, come fu constatato, allora è inutile mandarvi i nostri forzati. Se invece terreni coltivabili in sufficiente quantità si trovassero nella Colonia Eritrea, allora la deportazione dei nostri forzati vi potrebbe essere attuabile solo come avanguardia della colonia libera. Ma allora, vista la spesa molto maggiore che ogni forzato ci costerebbe, per trasportarlo e custodirlo in Africa, che cesserebbe solo se e quando la colonia potesse bastare a sè stessa; e visto il pericolo che i forzati, posti naturalmente agli avamposti, potessero far causa comune cogli indigeni in caso di guerra contro di noi — pericolo, che si potrebbe solo diminuire, ma non eliminare, inviando colà, per es. nel periodo intermedio o in libertà condizionale, non i peggiori delinquenti nati, ma i delinquenti d'occasione, che potrebbero diventare in altro ambiente lavoratori discreti; allora si presenta l'altro problema, e cioè se prima di colonizzare l'Africa, non sarebbe meglio colonizzare i terreni incolti e malarici d'Italia, dove appunto con minore spesa e senza pericolo si potrebbero mandare i nostri forzati per i primi lavori di viabilità, canalizzazione, dissodamento, come pionieri della libera colonia agricola all'interno (2).

Ad ogni modo, anche ammessa la deportazione dei delinquenti nati e incorreggibili, o all'interno od oltremare, rimane il problema della forma più adatta di loro segregazione.

E si presenta allora, dapprima l'idea dello " stabilimento per incorreggibili „ nel quale o i rei di un solo reato che basti da solo a rivelare, nei motivi determinanti e nelle circostanze, il delinquente nato o i già recidivi per un dato numero di volte, dovrebbero essere segregati secondo alcuni a vita e secondo altri a tempo indeterminato fino a prova di cessato pericolo: il che torna lo stesso,

(1) PRINS, *Criminalité et répression*, Bruxelles 1886, pag. 196.

(2) FERRI, *Il progetto sui delinquenti recidivi*, nella *Scuola positiva*, marzo 1899.



perchè si tratta di delinquenti pei quali non vi è speranza di correzione.

La natura congenita e la trasmissibilità ereditaria delle tendenze criminose in questi individui giustificano pienamente queste parole del Quetelet: " Le malattie morali sono come le malattie fisiche: ve n'è di contagiose, ve n'è di epidemiche e ve n'è di ereditarie. Il vizio si trasmette in certe famiglie come la scrofola e la tisi. La maggior parte dei reati, che affliggono un paese, partono da alcune famiglie, che esigerebbero una sorveglianza particolare, un isolamento simile a quello che si impone agli ammalati sospetti di portare dei germi di infezione „ (1). Così Aristotile narra di un uomo, che accusato di aver battuto il padre, rispose: " Mio padre ha battuto mio avo; mio avo ha egualmente battuto mio bisavo nel modo più crudele e voi vedete mio figlio: questo fanciullo non avrà ancora l'età di un uomo, che non mi risparmiere le sevizie e le percosse „ (2). E Plutarco soggiunge: " I figli degli uomini viziosi e cattivi sono una derivazione della natura stessa dei loro padri „ (3).

Così ci spieghiamo la intuizione di Platone che, pure " ammettendo in principio che i figli niente dovessero soffrire pei delitti dei genitori, suppose però il caso in cui il padre, l'avo ed il bisavo fossero stati condannati a morte ed allora propose che i discendenti dovessero cacciarsi dallo Stato, come appartenenti ad una razza incorreggibile „ (4). Pensiero, che il Carrara chiama " torto „, ma che a noi sembra, in fondo, molto vero: sapendo, per esempio, che quando Demetz fondò la famosa colonia agricola penitenziaria di Mettray (nel 1839), che tanto scalpore fece allora e poi al solito si eclissò, sopra 4454 fanciulli, 871 (20 %) erano figli di condannati, sorge naturale il pensiero che lo Stato debba, non esiliare,

---

(1) QUETELET, *Du système social et des lois qui le régissent*, Bruxelles, 1848, lib. II, seg. 2, cap. 3.

(2) ARISTOTELE, *Etica*, VII.

(3) PLUTARCO, *Opere*, cap. 19. E così LUCAS, *Traité physiologique et philosophique de l'hérédité naturelle*, Paris 1847, I, 480 e 499; MOREL, *Traité des dégénérescences de l'espèce humaine*, Paris 1857; DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, II, 983; LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, II e III ediz.; THOMSON, *The hereditary nature of crime*, nel *Journ. of ment sc.*, 1870; RIBOT, *L'hérédité psychologique*, III edit., Paris 1889.

(4) CARRARA, *Programma*, § 647, nota.



ma curare questa progenie disgraziata e, secondo la proposta del Crofton, rinchiudere nei riformatorii o nelle scuole industriali i figli dei condannati (1).

Nella proposta di una segregazione perpetua o indefinita dei delinquenti adulti e recidivi concordano, in Italia il Lombroso (2) e con lui il Curcio, il Barini (3), il Doria (4), il Tamassia (5), oltre al Garofalo (6); in Francia il Despine (7), il Labatiste (8), il Tissot (9), il Minzloff (10), il Leveillé (11); in Inghilterra il May (12); in Germania il Kraepelin (13); il Lilienthal (14), in Austria il Wahlberg (15); in Svizzera il Guillaume (16); in America il Wines (17), il Wayland (18); in Olanda il Van Hamel (19); in Portogallo il Lucas (20) ecc.

Soltanto io crederei, che il numero delle recidive, che devono stabilire la incorreggibilità, dovrebbe variare secondo i rei ed i

(1) *Riv. carc.*, I, pag. 89. — V. anche GARNIER, *Le criminel instinctif et les droits de la défense sociale*, negli *Ann. d'hyg. pub.*, 1890, XXIII, 5.

(2) LOMBROSO, *Uomo delinquente*, II ediz., pag. 437.

(3) BARINI contro CHIMERA, *Penitenziario per gli incorreggibili*, nella *Riv. carc.*, 1875, pag. 454.

(4) DORIA, *Penitenziario per gli incorreggibili*, ibidem, pag. 523.

(5) TAMASSIA, nella *Riv. di fren.*, III, pag. 683.

(6) GAROFALO, *Criterio positivo*, ecc. Napoli 1880; *Criminologia*, e GAROFALO e CARELLI, *Dei recidivi e della recidiva*, nel *Trattato di diritto penale pubbl. dal Cogliolo*, Milano 1891.

(7) DESPINE, *Psychologie naturelle*, Paris 1868, III, 500.

(8) LABATISTE, *Essai sur les institutions pénales des Romains*, Paris 1875.

(9) TISSOT, *Introd. philos. à l'ét. du droit pénal*, IV, cap. 4, § 4; TISSOT, *Le droit pénal*, I, 477.

(10) MINZLOFF, *Études sur la criminalité*, nella *Philos. positive*, sett.-dic. 1881.

(11) LEVEILLÉ nel *Bull. de l'Un. intern. de dr. pén.*, 1891, pag. 83.

(12) MAY, *The treatment of habitual criminals*, London 1880.

(13) KRAEPELIN, *La colpa e la pena*, nella *Riv. di filos. scientif.*, Torino 1883, pag. 48.

(14) LILIENTHAL, *Rapport*, nel *Bull. de l'Union intern. de dr. pén.*, 1890, p. 64.

(15) WAHLBERG, nei *Comptes rendus du Congrès pénit. intern. di Stockholm*, 1879.

(16) GUILLAUME, ibidem, I, 450.

(17) WINES, ibidem, I, 450 e M. B., *La réforme pénitentiaire aux États Unis*, negli *Actes du Congrès pénit. intern. de Rome*, 1887, II, pag. 727.

(18) WAYLAND, *I delinquenti incorreggibili*, riass. nella *Riv. carc.*, 1888, pag. 558.

(19) VAN HAMEL, *Rapport sur les moyens pour combattre le récidive*, nel *Bull. de l'Union intern. de droit pénal*, 1889, pag. 92.

(20) LUCAS, *Rapport*, nel *Bull. de l'Union intern.*, 1889, pag. 104.



reati, dietro lo studio appunto della recidiva specifica, che tratteggiavi nel cap. I. Talchè ad esempio, per gli assassini, i grassatori con omicidio, dovrebbe il primo reato essere sufficiente per decretarne la detenzione indefinita, come già disse il Garofalo, quando la perizia stabilisca nel reo i caratteri del delinquente nato. Per altri reati minori invece, stupri, furti, ferite, truffe, dovrebbero essere necessarie due, tre, quattro recidive, prima di condannare il reo allo stabilimento degli incorreggibili.

Nè queste idee sono lontane dalle pratiche applicazioni, nei paesi specialmente dove, essendo minore lo sviluppo delle teorie criminali classiche, le proposte pratiche incontrano una minore opposizione di preconceppi metafisici.

Così noi vediamo che la Francia, dopo gli accenni del Petit (1) e del Migneret (2) e massime dopo la propaganda del Reinach (3), seguita da parecchie pubblicazioni analoghe (4) e preceduta dal Michaux (5), ha promulgata nel 1885 la legge, per la quale i delinquenti giunti ad un certo numero di recidive devono essere deportati in perpetuo (6).

(1) PETIT, *Rapport sur la répression de la récidive*, nei *Bull. de la Soc. gén. des prisons*, febbraio e marzo 1878.

(2) MIGNERET, *La surveillance légale en France*, nella *Rev. crit. de législ.*, 1873.

(3) REINACH, *Les récidivistes*, Paris 1882.

(4) NIVELLE, *De la récidivité au point de vue pénitentiaire*, Paris 1882; DESPORTES, *La récidive*, Paris 1883, con ampia bibliografia dell'argomento; BÉRENGER, *Proposition de loi relative aux moyens préventifs de combattre la récidive*, nei *Bull. de la Soc. gén. des prisons*, aprile 1884.

E quanto al progetto italiano sui delinquenti recidivi v. il mio discorso parlamentare nella *Scuola positiva*, marzo 1899.

V. pure GRIFFITHS, *Sur le traitement pratique de la récidive*, negli *Actes Congr. anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 340; MANZINI, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza penale*, Firenze 1899.

(5) MICHAUX, *Étude sur la question des peines*, Paris 1875, con ampie notizie storiche sulla deportazione inglese.

(6) Per le discussioni parlamentari, veggasi la *Riv. carc.*, 1883, p. 343, 393 ecc.

Per le applicazioni di questa legge, che non sono soddisfacenti, nè si possono cambiare per variare di funzionari, perchè il male è insito nella istituzione stessa, veggasi BERARD, *Resultats de la loi 27 mai 1885 sur la réléation des récidivistes*, negli *Arch. d'anthr. crim.*, gennaio 1890 e maggio 1897; JACQUIN, *Rapport etc.*, nel *Bull. Soc. Prison*, Paris 1890, pag. 785; DISLÈRE, *Rapports annuels sur l'application de la loi pour la réléation des récidivistes*; MONCELON, *Le bagne et la colonisation pénale à la Nouvelle Calédonie*, Paris 1886; NICOMEDE,



E così ancora, il Murray Brown ed il Baker accennarono al Congresso di Stoccolma e svolsero alla *Société des prisons* (1) il sistema delle "sentenze cumulative e progressive", adottato, sebbene non generalmente, in Inghilterra, contro i recidivi ostinati: pel quale la durata della pena si accresce, con progressione quasi geometrica, ad ogni nuova recidiva; sistema che, accennato dal Field e dal Walton Pearson nella seduta della *Società inglese per il progresso delle scienze sociali* (ottobre 1871) e poi dal Cox e dal Call (capo della polizia di Glasgow) nelle sedute del 1874 (2), il Mouat diceva già sancito nel Codice penale dell'India, e che già nel Giappone fu applicato con un decreto condannante a perpetuità il recidivo per la quarta volta (3).

*La rélegation collective à l'île des Pins en 1887-89*, Rochefort 1889; NATTAN, *La transportation à la Nouvelle Calédonie*, nella *Revue de l'évolution*, Paris, mai 1891; GARRAUD, *Traité de droit pénal français*, Paris 1888, I, 473 e II, 335; LEGRAND, *La Nouvelle Calédonie*, negli *Arch. anthr. crim.*, gennaio 1883; COR, *De la transportation*, Paris 1895; MIMANDE, *Forçats et proscrits*, Paris 1897, e *Criminopolis*, Paris 1897; BEANCHET, *Transport. et colonisat. pénale à la Nouvelle Calédonie*, nella *Revue polit. et parlem.*, 10 gennaio 1898.

E le discussioni avvenute alla *Société des prisons de Paris*, nella *Rev. pénit.*, aprile 1897 e aprile 1899.

Il relatore della Commissione della Camera dei deputati, onor. Haussmann, ha nel 1891 ampliato il progetto, rilevando soprattutto i difetti della deportazione alla Nuova Caledonia. Ogni deportato costa L. 575 per spese di trasporto e L. 1,70 al giorno pel suo mantenimento nella colonia, e in media si deportano 1200 forzati ogni anno. Vi sono inoltre le spese del personale, sempre insufficiente, le mercedi ai lavoranti che vanno sino a L. 5 il giorno, le razioni igieniche di vitto supplementare, le spese di trasporto delle famiglie dei deportati, le concessioni ai liberati che ottengono terreni nella colonia e via dicendo.

(1) MURRAY BROWN, *La récidive en Angleterre*, nei *Bull. de la Soc. des pris.*, aprile 1878; BAKER, *La lutte contre le crime*, ibidem, maggio 1878; IDEM, *Le système cumulatif*, ibidem, luglio 1878; IDEM, *The War with Crime* (Raccolta de' suoi scritti), London 1889, pag. 24 e seguenti.

La Francia, insieme alla condanna condizionale ha stabilito l'aggravamento progressivo di pena per la recidiva, colla legge 27 marzo 1891. V. BÉRENGER, *Rapport sur la proposition d'aggravation progressive des peines en cas de récidive ed de leur atténuation en cas de premier délit*, nel *Bull. Soc. Prison*, Paris 1890, pag. 396; PARMENTIER, *Loi sur l'atténuation et l'aggravation des peines*, ibidem, avril 1891, pag. 436; CAPITANT, *La loi du 27 mars 1891*, nella *Revue critique de légis.*, juin 1891.

(2) Nella *Riv. carc.*, 1871, pag. 514.

(3) Nella *Riv. carc.*, 1873, pag. 428.



Ed il relatore del Canada presentava al Congresso di Stoccolma un rapporto, in cui è detto: " Le pene di breve durata ripetute aumentano il numero dei reati. Dopo una prima condanna, buona parte dei delinquenti di questa categoria diventano delinquenti di professione (veri delinquenti per abitudine acquisita). I ladri di mestiere, i delinquenti abituali, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere condannati a perpetuità o per un tempo equivalente al periodo approssimativo che loro resta di vita „ (1). Il progetto di Codice penale russo (1883) all'articolo 56 dice: " Se è riconosciuto che il prevenuto si è reso colpevole di parecchie infrazioni e che le ha commesse per abitudine di vita criminale o per averne fatta la sua professione, il tribunale, determinando la pena secondo le regole del concorso dei reati, potrà elevarla ecc. „ (2) ed anche il Codice penale italiano, per quanto in tema di recidiva vaghi incerto nel solito eclettismo, ha però stabilito un aggravamento speciale per i " più volte recidivi „ (art. 81). Così dicasi del Progetto di Codice penale svizzero che ammette la segregazione indeterminata per i delinquenti abituali e più pericolosi. Altro bagliore delle nuove idee nel campo chiuso della legislazione criminale, altro indizio adunque del loro non lontano trionfo. E finalmente il senatore Béranger rendeva un nuovo ed eloquente omaggio ai principii della scuola positiva, presentando un progetto di legge appunto sull'aggravamento progressivo delle pene in caso di recidiva (3), che divenne poi, insieme alla condanna condizionale, la legge francese del 27 marzo 1891.

È quindi assai probabile, che anche i giuristi classici finiranno per approvare la segregazione indeterminata degli incorreggibili, come finirono per approvare i manicomi criminali, altrettanto contraddicenti alla purità dei loro principii giuridici.

Tanto è vero che allo stesso Congresso penitenziario di Pietroburgo si propose per la prima volta la questione " se possa ammettersi che taluni delinquenti siano considerati come incorreggibili e in caso affermativo quali mezzi potrebbero essere usati per

(1) *Comptes rendus du congrès de Stockholm*, I, 450.

(2) *Code pénal Russe - Projet de la Commission de rédaction*; S. Petersbourg, 1883, pag. 22.

(3) BÉRANGER, *Proposition de loi sur l'aggravation progressive des peines en cas de récidive*, nei *Bull. de la Soc. gén. des prisons*, maggio 1884.



proteggere la società contro questa categoria di condannati „ E nel suo rapporto, a nome della Società di giurisprudenza di Pietroburgo, lo Spasowicz riconobbe che “ questa questione porta il suggello della sua origine. Di tutte le questioni del programma essa sembra essere la sola *direttamente ispirata dai principii della nuova scuola positivista d'antropologia criminale*, di cui le teorie, propagatesi oltre il paese di loro origine, l'Italia, tendono a riformare radicalmente tanto la scienza quanto la legislazione, la legge penale come la procedura, l'idea di delitto come i mezzi della sua repressione „.

Il Congresso, malgrado certe riserve, espresse dalla signora Arenal colla formula che “ delinquente *non corretto* non è sinonimo di delinquente *incorreggibile* „ approvava questa deliberazione: “ senza ammettere che dal punto di vista penale e penitenziario, vi siano dei delinquenti assolutamente incorreggibili, siccome tuttavia l'esperienza dimostra che in fatto vi sono degli individui che si mostrano ribelli a questa doppia azione penale e penitenziaria e ritornano, per abitudine e come per professione, a violare le leggi della società, la sezione esprime (all'unanimità) il voto che bisognerebbe prendere dei *provvedimenti speciali* contro questi individui „ (1).

E parimenti l'Unione internazionale di diritto penale della sessione di Berna (agosto 1890) approvava i seguenti voti della maggioranza della Commissione: “ Vi sono dei malfattori per i quali, visto il loro stato fisico e morale, la reazione abituale della pena ordinaria è insufficiente. — In questa categoria entrano, in particolare, i recidivisti induriti, che si devono considerare come criminali degenerati o criminali di professione. — Questi malfattori devono essere sottomessi, secondo il grado della loro degenerazione e del pericolo che presentano, a misure speciali, destinate a metterli fuori della possibilità di nuocere ed a emendarli, se è possibile „ (2).

(1) *Resoconto del Congresso penitenziario di Pietroburgo*, nella *Riv. carc.*, luglio 1890; JOLY, *Le IV Congrès pénit. intern.*, negli *Arch. d'anthr. crim.*, settembre 1890. — V. pure i rapporti presentati da CROCKWAY, SPASOWICZ, ARENAL, ALONGI, AMMITZBÖLL, GRAMANTIERI, WAHOVITCH, DUBOIS, LATYSCEW, SICHART.

(2) *Bulletin de l'Union internationale de droit pénal*, Berlin 1891, p. 210 e 232 e 1892, pag. 324.

V. pure THIRY, ALIMENA, VAN HAMEL, MAUS, MOREL, *Des mesures applicables aux incorrigibles*, negli *Actes Congrès anthr. crim.*, Bruxelles 1893, pag. 56 e 394-432; LOMBROSO, *Le traitement du criminel né et du criminaloïde*, negli *Actes*



93. — Senonchè, a proposito dei delinquenti nati e dei recidivi incorreggibili, si presenta ora la questione fondamentale sull'ordinamento pratico della loro segregazione indefinita.

Come osserva il Tarde, " due grandi invenzioni penitenziarie sono sorte o meglio si sono sviluppate da un secolo in qua e si disputano ancora l'imitazione dei diversi Stati: la *colonizzazione penale*, di cui la deportazione non è che una varietà importante, e la *cella* „ (1).

E si può aggiungere che la *cella* ha preso una grande prevalenza, dacchè venne riportata dall'America in Europa, dove il carcere cellulare di S. Michele a Roma e quello di Gand l'avevano preconizzata.

Il sistema cellulare, nato dalla reazione contro l'enorme putrefazione fisica e morale dei detenuti nelle carceri e nelle galere in comune, può avere avuto ed ha molti fautori, anche per lo spirito di pietismo e di penitenza religiosa che lo accompagna sempre; ma esso non può reggere ad una critica oggettiva. Ed infatti fra gli stessi penitenziaristi, si è già verificata una evoluzione di ritorno per ciò che riguarda l'isolamento. Dapprima infatti si predicò l'isolamento assoluto e continuo, diurno e notturno (*solitary confinement*) arrivando perfino alle invenzioni grottesche (malgrado la bontà delle intenzioni) dei cappucci e delle maschere per ciascun detenuto, press'a poco come usano ancora in alcune città d'Italia, per avanzo di costume medievale, i fratelli della Misericordia. Poi si vide che ciò non poteva certamente aiutare l'emenda del colpevole e allora si temperò l'isolamento, pur mantenendolo diurno e notturno, colle visite ai detenuti per parte del cappellano, del direttore, delle commissioni di vigilanza ecc. (*separate confinement*). Poi si riconobbe che realmente la ragione più urgente dell'isolamento era nelle ore notturne e allora si venne nella prigione di *Auburn* al sistema che ne prese il nome: isolamento cellulare notturno; lavoro diurno, in comune; però sotto l'obbligo, del resto inattuabile, del silenzio. Poi, vedendo che malgrado la triplice panacea dell'isolamento — del lavoro — e dell'istruzione (soprattutto

---

*Congrès anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 143 e 320 e III vol. dell'*Uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897; BESSIÈRE, *La loi pénale et les délinquants incorrigibles*, Paris 1899.

(1) TARDE, *La philosophie pénale*, Lion 1890, pag. 507.



religiosa) le recidive aumentavano sempre, si comprese che non era proprio opportuno sottoporre per mesi ed anni un uomo ad una vita così monastica, " da fratelli della Trappa „ in quei mostruosi alveari umani (che sotto il nome di " panottico „ anche Bentham presentava all'Assemblea costituente francese) per rimetterlo poi, venuta la scadenza, fuori della porta del carcere in mezzo a tutte le tentazioni di un ambiente, a cui i suoi polmoni non erano più abituati. E si pensò allora al *sistema progressivo*, prima in Inghilterra per iniziativa di Henderson e Du Cane e poi in Irlanda, da cui prese appunto il nome di sistema graduale irlandese (o del colonnello Crofton) che è la cosa più simmetricamente perfetta e nuova conferma della legge haecheliana che " l'ontogenia riassume la filogenia „, perchè riassume tutti i precedenti sistemi, costituendo ciascuno di essi una fase del sistema graduale. Dapprima infatti c'è un periodo filadelfiano, di assoluto isolamento " perchè il condannato si ripieghi sulla propria coscienza „ o " perchè ascolti la voce del rimorso „ o " perchè abbia un'impressione intensa di raccoglimento e di timore „. Poi un periodo auburniano, di isolamento notturno e lavoro diurno in comune (quando si fanno lavorare), col famoso obbligo del silenzio. Poi un periodo " intermedio „ di stabilimento agricolo e di lavoro diurno fuori dello stabilimento, come periodo di convalescenza, per riabilitare i polmoni all'aria libera; ed è questo lo stadio aggiunto dal Crofton al sistema inglese. Poi infine il periodo della liberazione condizionale (*ticket of leave*) per cui l'ultima parte di pena viene condonata al detenuto che si rimette in libertà, e si avrà come espiata s'egli in quel periodo od altro successivo non ricadrà nel delitto.

Ed il passaggio progressivo o regressivo dall'uno all'altro periodo avviene per una specie di regolatore automatico, col numero delle marche guadagnate o perdute dal detenuto secondo la sua buona o cattiva condotta, a cui sappiamo già che valore umano e psicologico si possa dare; valore cioè puramente negativo.

E questo sistema graduale o irlandese è andato ormai conquistando l'Europa; sicchè anche il Belgio, che applicò finora, più rigorosamente il sistema cellulare puro, recede dal suo purismo cellulare, di fronte all'esperienza quotidiana ed è stato anzi il primo nel continente europeo ad introdurre (nel 1888) la condanna condizionale, che è figlia legittima dell'abuso delle brevi pene carcerarie.



Ed io non nego, che questo sistema graduale sia migliore o meno cattivo degli altri: per quanto non si debba dimenticare che molti degli effetti quasi miracolosi di emenda e di diminuzione della recidiva e delinquenza (che del resto si decantano ad ogni nuovo sistema ma sono sempre smentiti in seguito) erano dovuti, per l'Irlanda, alla grande emigrazione in America dei liberati dal carcere sotto condizione: che arrivò persino al 46 %. Nè si può dimenticare che questo sistema avendo più di ogni altro necessità di un personale adatto, può essere meno difficilmente applicato in quei paesi, come appunto l'Irlanda, che hanno poche *centinaia* di detenuti: ma lo sarà invece molto difficilmente in Italia, che ha un terribile "stock di malfattori", come diceva il De Renzis, di parecchie decine di migliaia (come vedemmo al capitolo II). I "ben congegnati sistemi", male si adattano al numero grande di detenuti e alla necessità tanto maggiore di un sufficiente numero di sapienti direttori e buoni guardiani; e perciò questo sistema avrebbe urgente necessità di essere ravvivato e quasi direi umanizzato, col tenere maggior conto delle categorie antropologiche dei delinquenti, mentre finora viene adattato piuttosto alle diverse categorie dei reati, ed il condannato vi è soltanto un termine algebrico di applicazione dei tre monastici congegni penitenziari: la cella, il lavoro, l'istruzione.

Ma quello che noi combattiamo e che accettiamo soltanto come accessorio (anche nella detenzione dei giudicabili, appena finita l'istruttoria) è l'isolamento cellulare per sè stesso, che raggiunse il colmo dell'assurdo e del disumano nelle condanne a vita.

"La pena dell'*ergastolo* (a vita), che nel progetto è surrogata alla pena capitale, differisce sostanzialmente per intensità di privazioni e di dolori, da tutte le altre pene carcerarie. Essa dovrà espiarsi in uno o due stabilimenti speciali da erigersi in uno o due luoghi del Regno. *Saranno ciò che di più lugubre e spaventoso l'umana immaginazione potrebbe concepire: tombe di esseri viventi*, che la società ha reietto per sempre dal suo seno: esse sole a differenza di tutte le altre case di pena, assoggetteranno i condannati alla segregazione individuale e cellulare *continua*, cioè ad una vita forse peggiore della morte stessa..... Questo stato miserrimo, a cui l'uomo libero non potrà pensare senza terrore, durerà **dieci anni**: e si cancelli pure l'umana facoltà di farlo cessare anche prima se il condannato, affranto da fisiche infermità o da



minaccia di mentale disordine, dimostri di non poterlo per più lungo tempo tollerare „ (1).

Dopo questa descrizione, io non mi pento di aver detto che *il sistema cellulare costituisce una delle aberrazioni del secolo XIX.*

Questa inutile, stupida, disumana, costosissima “ tomba di viventi „ non è ammissibile, nemmeno sotto la forma attenuata nelle espressioni, stabilita dal vigente Codice penale, per il quale l'ergastolo si sconta sempre con un primo periodo di sette anni d'isolamento assoluto.

Si capisce così, come i penitenziaristi e criminalisti siano andati, sillogisticamente, alla conclusione che le pene a vita devono essere abolite, lasciando perciò indifesa la società dai più pericolosi delinquenti, rendendo loro possibile, come ho già rilevato, anche la recidiva nell'assassinio. Mentre è evidente che per questi criminali non è la segregazione perpetua, che bisogna abolire, ma la forma inutilmente feroce dell'isolamento cellulare.

Il carcere cellulare è disumano: perchè elimina o atrofizza l'istinto sociale, che già è molto atrofico nei delinquenti e perchè rende inevitabile fra i detenuti o la pazzia o la consunzione (per onanismo, per insufficienza di moto, di aria, ecc.) e perciò spinge i penitenziaristi, per attenuare questi difetti, alla costruzione immorale di celle ben comode per gli assassini, che sono insulto atroce alla miseria delle capanne e soffitte de' contadini ed operai onesti. E la psichiatria ha persino distinta una forma speciale di alienazione, chiamandola “ follia penitenziaria „ (2); così come la clinica medica conosce la “ tubercolosi carceraria „ (3).

Non può essere utile all'emenda dei condannati emendabili (nei casi di segregazione non perpetua) perchè appunto indebolisce anzichè rinvigorire il senso sociale e morale del condannato; e perchè, quando non si corregga l'ambiente sociale, è inutile prodigar cure ai detenuti, se appena fuori del carcere essi debbono incontrare le stesse condizioni determinanti al delitto, non eliminate con una efficace prevenzione sociale. E il torto appunto dei penitenziaristi

---

(1) *Relazione Mancini*, sul I libro del progetto di Codice penale (1876), capo I, § VII.

(2) Vedasi bibliografia di psicopatologia criminale in fine al volume.

(3) BAER, *Ueber das Vorkommen von Phtisis in den Gefängnissen*, nella *Zeits. f. Klin. Mediz.*, VI, 511 e *Arch. di psych.*, 1898, XIX, 630.



fu di concentrare la loro attenzione esclusiva sulla cella, dimenticando i fattori esterni della criminalità.

Il sistema cellulare è anche inefficace, perchè lo stesso isolamento morale, che ne era uno degli scopi fondamentali, non si può ottenere. I detenuti trovano mille modi di comunicare tra loro o nelle ore di passeggio, o scrivendo sui libri dati loro a leggere o persino scrivendo sulla sabbia nei cortili di passeggio o battendo, con alfabeti convenzionali, dei colpi sulle mura delle celle. Basta leggere "*i palimsesti del carcere*", di Lombroso, per averne le prove più evidenti. "Il volgo ed anche il mondo scientifico credono in buona fede il carcere, specie il cellulare, sia un organismo muto e paralitico o privo di lingua o di mani, perchè la legge gli ha imposto di tacere e di restare immobile. Ma siccome nessun decreto, per quanto sostenuto dalla forza, può contro la natura delle cose, così quest'organismo parla, si move e qualche volta ferisce ed uccide a dispetto di tutti i decreti; solo che, come avviene sempre quando una necessità umana è in conflitto con una legge, esso si esplica per le vie meno note e sempre sotterranee e nascoste", (1).

Il sistema cellulare è disuguale: perchè non solo la differenza di razza influisce molto sulla sua attuabilità, ed esso è veramente un triste meccanismo nordico repugnante ai popoli meridionali, che vivono di aria e di luce; ma soprattutto perchè in uno stesso popolo l'isolamento è molto diversamente sentito secondo le diverse abitudini professionali dei condannati. Ed a questo proposito è giusta l'osservazione del Faucher, del Ferrus e del Tarde, che nell'ordinamento del carcere bisogna tener conto della distinzione fra la popolazione urbana e rurale (2).

Infine il sistema cellulare è troppo costoso, per potersi ammet-

---

(1) LOMBROSO, *I palimsesti del carcere*, Torino 1891, prefazione.

(2) E tuttavia la questione, se "il sistema cellulare debba subire certe modificazioni secondo la nazionalità, lo stato sociale, il sesso dei delinquenti", non più ripresentata dopo il Congresso di Stoccolma, in questo fu risolta così: "Il sistema cellulare, nei paesi dove funziona, può essere applicato senza distinzione di razza, di stato sociale (contadini o cittadini) o di sesso, salvo all'amministrazione di tener conto *nei dettagli* delle particolari condizioni di razza o di stato sociale. Non c'è da fare riserve che per i minorenni e se il regime cellulare è esteso a questi, esso deve funzionare in modo da non nuocere al loro sviluppo fisico e morale".

*Actes du Congrès pénit. de Stockholm*, 1878, pag. 303 e 617.



tere, come tuttavia si è fatto nel nuovo Codice penale, quale forma unica della detenzione e reclusione.

Ed è appunto dalle enormi spese dei "carceri monumentali", che balza doloroso e pericoloso il contrasto fra gli agi assicurati agli assassini ed agli stupratori nelle loro celle e gli stenti a cui sono condannati i poveri onesti in molti ospedali comuni, nei ricoveri di mendicizia, nelle soffitte urbane, nelle capanne rurali, nelle caserme dei nostri soldati. Uno degli effetti più eloquenti della esposizione dei vari tipi di celle, annessa al Congresso penitenziario di Roma nel 1885, fu appunto quello di mostrare al pubblico come col sistema cellulare siasi andato in taluni paesi all'eccesso di trattare meglio i detenuti (senza nemmeno distinguere, nei congegni cellulari, se siano condannati o ancora sotto processo!) che non i poveri che rimangono onesti malgrado la loro miseria (1).

Così in Germania come in Francia come in Italia, i legislatori hanno decretato, nei Codici o in leggi speciali, l'applicazione del sistema cellulare per tutte le pene detentive; ma questa, per fortuna, non si è ancora completamente fatta, per le enormi spese che porterebbe. Sicchè si ha quest'altro assurdo di avere dei Codici penali tutti fondati sopra sistemi penali, che poi in pratica non esistono: e siccome i delinquenti guardano al come la legge viene eseguita, non come sta scritta platonicamente, così non c'è più da meravigliarsi se gli effetti ne sono disastrosi.

E perciò il sistema cellulare viene a gravare di nuovo sugli

---

(1) Gli stessi penitenziaristi si sono preoccupati delle enormi spese portate dal sistema cellulare ed al Congresso di Roma proposero la questione "quali sarebbero, secondo le esperienze più recenti, le modificazioni che si potrebbero introdurre nella costruzione delle carceri cellulari, per renderla più semplice e meno costosa, senza nuocere alle condizioni necessarie d'un'applicazione sana e intelligente del sistema".

Furono votate delle raccomandazioni formulate da Herbette; ma naturalmente il sistema resta quello che è, colle sue esigenze di ben poco riducibili. Vedasi *Actes, etc.*, Rome 1887, I, 240 e 277.

Tuttavia le critiche dei positivisti al sistema cellulare pare che abbiano fatto una certa breccia anche presso i penitenziaristi classici, dacchè nel prossimo Congresso penitenziario internazionale di Bruxelles (1900) è messa appunto la questione "sul valore del sistema cellulare sia per la sua influenza sullo stato della criminalità e recidiva sia per le sue conseguenze sulla salute fisica e mentale dei detenuti". V. il questionario nella *Scuola positiva*, giugno 1899, pag. 380.



onesti, sia imponendo loro queste enormi spese, sotto forma di imposta, sia facendo una iniqua concorrenza morale e materiale ai lavoratori onesti, che non sarà molto estesa nella quantità generale degli operai carcerati, ma che è molto intensa per questa o quella località ed industria, dove esiste un carcere cellulare a lavoro industriale, senza poi che questo nemmeno arrivi a risarcire lo Stato delle spese sostenute, perchè evidentemente l'isolamento cellulare non si presta ad una organizzazione molto vantaggiosa del lavoro (1).

E siccome invece, per ragioni morali e finanziarie, i condannati devono lavorare, così è evidente come noi, per questo insieme di ragioni positive, non possiamo ammettere il sistema cellulare come il tipo dell'ordinamento carcerario.

**94.** — Basta che negli stabilimenti di detenzione sia provveduto all'isolamento notturno: e per questo non occorrono certo le enormi spese per i perfezionamenti architettonici ed igienici delle celle.

Il lavoro all'aperto: ecco il solo ordinamento utile per la segregazione dei condannati, poichè l'uomo è ciò che mangia e ciò che respira.

L'aria, la luce, il moto, il lavoro agricolo, data l'indole meridionale del nostro popolo e la frequenza numerica dei contadini fra i condannati, possono soli rigenerare i delinquenti meno degenerati, impedendo ad ogni modo la consunzione e l'istupidimento di quelli non correggibili e imponendo loro un lavoro più remuneratore.

La colonia penale agricola, nelle plaghe da dissodare per gli adulti, dalle più malsane alle più salubri secondo le categorie dei delinquenti (nati, abituali, d'occasione) e la gravità dei reati commessi; nei terreni già coltivati per i minorenni, sotto forma di riformatorii agricoli. Ecco l'ideale, la forma tipica della segregazione dei condannati (2).

(1) FERRI, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886; PRINS, *Criminalité et répression*, Bruxelles 1886; LOMBROSO, *Illusioni dei giuristi sulle carceri*, nell'*Arch. di psych.*, 1886, pag. 563.

V. nello senso stesso BROWNE, *Common sense and crime*, nella *Fortnightly Review.*, agosto 1895.

(2) Così concludono, fra gli altri, il JOLY *Combat contre le crime*, Paris 1893, cap. XIV; FERRERO, *La lotta contro il furto*, nell'*Arch. di psych.*, XVI, 482; GRIFFITHS, *Penal colonies nella North Americ. Review*, dicembre 1896; EULA, *Dal carcere alla colonia agricola*, Milano 1898.



Lavoro all'aperto, già applicato in Inghilterra, e che aveva nel Beltrani Scalia un fautore convinto (1), ma che nell'esperimento delle Tre Fontane presso Roma e nelle colonie agricole della Sardegna e delle isole toscane è stato applicato troppo timidamente, quasi come una modesta eccezione al casermaggio cellulare e fratesco.

Ovunque è agglomerato umano, ivi è fermentazione e putrefazione umana. Soltanto il lavoro all'aperto risponde alle necessità dell'igiene fisica e morale. E se per i condannati di domicilio urbano il lavoro agricolo sarebbe meno opportuno, nulla vieta ed è anzi utile che ogni colonia agricola, per bastare il più possibile a se stessa, abbia annesse le proprie officine industriali, cui sarebbero destinati i condannati secondo il mestiere esercitato in libertà. Mentre per i condannati urbani, senza mestiere (vagabondi, ecc.) le colonie agricole, malgrado la loro impotenza nevrastenica al lavoro grave e metodico, è ancora la forma meglio adatta (perchè può dare lavori meno pesanti) come anche all'infuori dell'ordinamento carcerario, ci dimostra l'esempio delle colonie agricole di Olanda, Belgio, Polonia, ed Austria per i mendicanti validi e i vagabondi (2).

Nella segregazione dei delinquenti avverrà la stessa evoluzione che in quella dei pazzi. Dapprima ospedali o carceri con vita in orribile comunione di corruzione, per gli uni e per gli altri. Poi il casermaggio sotto forma di manicomi e di carceri monumentali, a edificio unico. Poi per i pazzi, il cosiddetto sistema a villaggio e il sistema scozzese delle "porte aperte", e poi anche la colonia libera, come a Gheel nel Belgio, per molti pazzi innocui e utilizzabili nel lavoro specialmente agricolo o di piccole industrie (3). Così dovrà essere anche per i delinquenti: al casermaggio dei grandi carceri,

---

(1) BELTRANI SCALIA, *Il lavoro dei condannati all'aperto*, nella *Riv. carc.*, 1880, pag. 177.

(2) ROBIN, *Colonies libres de travailleurs*, nel *Bull. Soc. Prison Paris*, maggio 1889; BENEDIKT, *Sul trattamento dei vagabondi*, nell'*Anomalo*, febbraio 1891; MELEGARI, *Provvedimenti contro il vagabondaggio in Germania*, nel *Boll. Minist. Esteri*, novembre 1892, pag. 441; VON HIPPEL, *Die strafrechtliche Bekämpfung von Bettel, Landstreichere und Arbeitsschen*, Berlin 1895; MOLDENHAWER, *Società delle colonie agricole e asili industriali in Polonia*, nella *Riv. penale*, nov. 1896; FLORIAN e CAVAGLIERI, *I vagabondi*, 2 vol., Torino 1898-99.

(3) MARANDON DE MONTIEL, *L'hospitalisation de la folie et les nouveaux asiles*



lo sfollamento ossigenante delle colonie agricole sarà sostituito, come forma migliore della loro segregazione indeterminata dal consorzio civile.

95. — Quanto ai delinquenti abituali la loro stessa indole antropologica avverte che per essi bisogna distinguere i due momenti della loro attività criminosa e quindi i provvedimenti atti a rattenerla. Bisogna distinguere cioè il momento in cui codesti individui delinquono per la prima volta da quello in cui, per le cause, che ho accennate nei capitoli I e II, essi sono già divenuti abituali ed anche incorreggibili. Ed allora è evidente che nel primo di questi momenti essi vanno trattati come i delinquenti d'occasione, di cui sto per parlare; mentre nel secondo momento esigono essi gli eguali provvedimenti, che or ora abbiamo accennato per la difesa contro i delinquenti nati. Con questa sola differenza, che siccome i delinquenti per abitudine acquisita sono in maggior parte autori di reati meno gravi (ladri, truffatori, falsari, ecc.) dei delinquenti nati (che possono essere anche ladri nati, ma sono molto temibili soltanto se assassini, grassatori, incendiari, stupratori, ecc.), così gli stabilimenti di incorreggibili dovranno adattare la disciplina, la durata di detenzione, ecc., all'una categoria in modo alquanto diverso dall'altra. E soprattutto poi, mentre per il delinquente nato può bastare il primo delitto, se molto grave, a decretarne la segregazione indefinita, per il delinquente abituale occorre un numero di recidive, più o meno grande secondo la specie e le circostanze dei reati commessi, prima di decretarne l'incorreggibilità.

96. — Riguardo ai delinquenti occasionali, la difesa sociale dovrà soprattutto avere carattere di prevenzione ben più che di repressione, nel senso di impedire che essi, per uno sbagliato ordinamento penale, siano spinti alla recidiva e divengano perciò delinquenti abituali e incorreggibili.

---

*ouverts pour les aliénés*, negli *Ann. méd. psych.*, novembre 1895-novembre 1896-agosto 1897; TOULOUSE, *L'open-door en Ecosse*, nella *Revue de psychiatrie*, settembre 1899.

E anche per gli epilettici si è chiesta la forma delle colonie agricole dal PETERSON nell'*Americ. Journ. of nerv. ment. Disease*, dicembre 1889.

E queste colonie già si sono istituite a Laforce in Francia, nello Stato di New-York (colonia Oscar Craig) ecc. V. *Ann. méd. psych.*, agosto 1894, p. 170.



Ed è per questa categoria soprattutto che importa distinguere i minorenni dagli adulti, giacchè per quelli più che per questi, l'indole preventiva delle sanzioni sociali potrà ottenere effetti sensibili sulla diminuzione della criminalità; purchè però alle graduazioni bizantine della responsabilità dell'età minore a cui si limitano i Codici penali, — e per le quali la precocità nel delitto, mentre è un sintoma di degenerazione congenita e quindi più pericolosa, è ragione astratta di irresponsabilità assoluta o relativa (1) — venga sostituito lo studio e la cura fisio-psichica dei minorenni delinquenti o candidati del delitto (2).

Cominciando dalla cura morale e fisica dell'infanzia abbandonata, che già ricordai come uno dei più potenti sostitutivi penali, per giungere alla correzione coatta ed alla vera e propria condanna dei giovani delinquenti, vi è qui tutto un sistema da riformare

(1) È la stessa conseguenza logica a cui giungeva il Bozi, *Bekaempfung von Gevonheitsverbrechens*, Berlin 1895, sostenendo che " l'abitudine indebolendo la volontà, deve diminuire la responsabilità del delinquente abituale „.

(2) LADAME, *De la nécessité d'un examen anthropologique et médico-psychologique des enfants mis à la charge de l'autorité publique*, nella *Zeitsch. f. Schweiz. Strafr.*, 1890, III, 6; RAUX, *Nos jeunes détenus*, Lyon 1890; DE SARLO, *I piccoli candidati alla delinquenza*, nell'*Arch. di psych.*, 1892, pag. 301; FEBRIANI, *Minorenni delinquenti*, Milano 1895; MORRISON, *Juvenile offenders*, London 1896; LASCHI, *Méthode positive dans l'éducation préventive*, negli *Actes Congr. anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 237; ALBANEL, *Étude statist. sur les enfants traduits en justice*, Paris 1897; IDEM e LEGRAR, *L'enfance criminelle à Paris*, nella *Revue philanthr.*, 1899; HEIM, *Die jüngsten und die ältesten Verbrecher*, Berlin 1897; CARRERA, *La infancia y la criminalidad*, Lerida 1897; BRUNI, *La delinquenza e l'educazione dei minorenni*, nell'*Arch. di psych.* 1898, pag. 169; ZUCKER, *Ueber Schuld und Strafe der jugendlichen Verbrechern*, Stuttgart 1899.

Anche nell' *Unione internazionale di diritto penale* si è discusso la questione dei delinquenti minorenni, ma rimanendo nella vecchia separazione fra provvedimenti preventivi e repressivi e nella divisione dei periodi di età, deliberando (a Berna 1890) che " i fanciulli non aventi ancora compiuti i 14 anni non debbono essere sottoposti a misure penali „. *Bulletin*, 1889, pag. 57, 75, 81 — 1890, pag. 45 — 1891, n° 3, pag. 223 e segg. — Veggasi anche ALTSMANN, *Die Zwangerziehung jugendlicher Verbrecher in Preussen*, nella *Zeitsch. ges. Strafr.*, 1891, XI, fasc. 1, 2; FULD, *Die Zwangerziehung in ihrer prophylaktischen Bedeutung*, ibidem.

E oltre i criminalisti teorici, BRUEYRE, *L'âge de l'irresponsabilité pénale*, nella *Revue pénit.*, 1892, pag. 1 e segg.

E per il solito feticismo della pena si vegga la proposta del JOLY (*Des délits commis à l'âge scolaire*, nella *Rev. pénit.*, 1894, pag. 885) di istituire una giurisdizione scolastica per punire i primi delitti commessi dagli scolari!



radicalmente, escludendo sempre per i minorenni la reclusione carceraria. Bisogna quindi completamente abolire le così dette case di custodia e riformatorii, perchè in esse (anche se si eviterà l'assurda ed immorale mescolanza delle tre classi di giovani reclusi: per la così detta correzione paterna, per mendicizia e vagabondaggio, e per vere condanne di delitti commessi) nulla si potrà mai ottenere di buono giacchè il casermaggio o l'agglomerato, che ne è inseparabile, fa sentire la sua deleteria influenza di fermentazione e putrefazione umana soprattutto fra i minorenni (1).

Per questi adunque non ci può essere che o la consegna isolata a oneste famiglie (per i meno anormali) o soprattutto le colonie agricole, con disciplina naturalmente diversa da quella delle colonie agricole penali per adulti, ma sempre ispirate al concetto dell'isolamento notturno e del lavoro diurno all'aperto, a tempo indeterminato, col minore agglomerato possibile (2).

Quanto ai delinquenti d'occasione già adulti, è superfluo oramai insistere sull'assurdità e sul pericolo delle brevi pene carcerarie, con o senza isolamento cellulare, che tuttavia ne costituiscono ora la forma quasi esclusiva di repressione. Pochi giorni di carcere — e il più delle volte scontati in comunione con delinquenti abituali — mentre non possono avere alcun effetto intimidativo, massime coi minimi grotteschi di un giorno o di tre giorni, come si ha nei Codici penali d'Olanda, d'Italia ecc., hanno invece degli effetti disastrosi, sia nel togliere ogni serietà all'opera della giustizia, sia specialmente col cancellare nei condannati ogni timore della pena e collo spingerli fatalmente alla recidiva per il disonore ormai incontrato e per i contatti corruttori dei delinquenti abituali nelle carceri stesse.

E gli effetti ne sono così innegabili, che ormai si può dire unanime il plebiscito e la crociata contro le brevi pene carcerarie; di cui però la sapienza legislativa non ha tenuto nessun conto redi-

---

(1) Sulle scuole di educazione coatta o riformatorii per minorenni discoli e delinquenti v. BERTHÉLEMY, *Les écoles de réforme*, nella *Rev. pénit.* marzo 1899; BELTRANI SCALIA, *Relazione sul ricovero per correzione paterna*, negli *Atti Comm. stat. giudiz.*, 1898 (sess. maggio '97), pagg. 260-355 e CANEVELLI, nella *Riv. carc.*, settembre 1899.

(2) Questi concetti sostenuti alla *Société des prisons de Paris* nella seduta del 17 gennaio 1900, alla quale fui invitato. V. *Revue pénit.*, févr. 1900, e *Scuola positiva*, genn. 1900.



gendo il Codice penale italiano, quando già l'esperienza di più anni e presso tutte le nazioni aveva dimostrato l'assurdo ed il pericolo di queste brevi pene carcerarie.

Ed allora si è presentato spontaneo il problema della sostituzione di altri mezzi repressivi nel numero immenso delle condanne per reati leggieri. E dai teorici e dai legislatori si sono escogitati od applicati a questo scopo: gli arresti in casa, la cauzione, l'ammonizione giudiziaria, il lavoro coatto senza carcerazione, la sospensione condizionale del giudizio o della pena, l'esilio locale: fra i quali surrogati, vi è ora una vera moda entusiastica per la cosiddetta "condanna condizionale", o sospensione della pena (1).

Secondo me però, nessuno di questi provvedimenti da sostituirsi alle brevi pene carcerarie può avere una utile efficacia ed una larga applicazione, quali sarebbero richieste dalla numerosa categoria dei delinquenti occasionali, autori di reati non gravi.

Gli arresti in casa, che il Codice penale italiano, nel testo definitivo, ha ristretto soltanto alle donne ed ai minorenni, non recidivi, per le contravvenzioni punibili dell'arresto non superiore ad un mese (art. 21), non possono avere una efficace applicazione, sia perchè sarebbero o inutili, per i poveri che già siano obbligati a restare in casa per le loro occupazioni o per i ricchi che in casa potrebbero procurarsi distrazioni e piaceri: o sarebbero dannosi per coloro invece che debbono uscire di casa per procurarsi col lavoro nelle officine, nei negozi, negli uffici ecc., l'unico sostentamento per sè e per la famiglia. Senza contare l'esecuzione difficilissima nelle grandi città, dove ci vorrebbe forse una sentinella per ogni condannato agli arresti in casa.

La cauzione o malleveria *de bene vivendo* è troppo disuguale per i poveri e per i ricchi, e perciò troppo raramente applicabile in pratica al maggior numero dei condannati, perchè possa diventare nulla di più che un provvedimento eccezionale ed accessorio, da aggiungersi al risarcimento dei danni; anche se data sotto forma di fideiussione da parte di terze persone.

L'ammonizione giudiziaria (con o senza malleveria) che il nuovo Codice penale italiano (art. 26-27) ha voluto galvanizzare malgrado l'esperienza di molti anni fatti coi Codici abrogati e malgrado anche

---

(1) V. fra gli altri, BORILLAIRE, *Peines qui pourraient, dans certains cas, être substituées à l'emprisonnement*, nella *Rev. pénit.*, giugno 1893 e segg.



l'innovazione veramente audace di chiamarla " riprensione giudiziale „ anzichè ammonizione (per distinguerla dall'odiosa ed inutile ammonizione di polizia), non presenta alcuna serietà. O il condannato è veramente un delinquente d'occasione, sensibile all'onore, ed allora il solo giudizio penale gli servirà di lezione senza bisogno di un fervorino o di una predica morale per parte del giudice. O il condannato non ha questa sensibilità morale ed allora la riprensione è fiato sprecato e non può avere alcun effetto utile nè sul delinquente nè sul pubblico. Tanto è vero che anche prima del nuovo Codice penale, in Italia l'ammonizione giudiziaria non si applicava quasi mai.

Il lavoro coatto senza carcerazione può essere ammesso, non come pena a sè, ma come mezzo esecutivo di quel rigoroso risarcimento dei danni, che io credo ancora e sempre l'unica sanzione adatta per i delinquenti d'occasione, autori di lievi reati. E così dicasi dell'esilio locale, che può aggiungersi come misura di prevenzione e di soddisfazione per gli offesi, in molti casi appunto in cui la pena debba consistere nel risarcimento dei danni (1).

Rimane la condanna condizionale; che ormai ha una letteratura speciale (2).

(1) Sul fiasco completo di quelli tra questi surrogati penali, che furono introdotti nel nuovo Codice italiano, v. COSTA, negli *Atti Comm. stat. giudiz.*, Roma 1895 (sess. 1894), pag. 436 e segg. — V. pure RISPOLI, *Funzione dei surrogati penali e istituti affini*, nella *Riv. penale*, ottobre 1897.

(2) PRINS, *La loi sur la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles*, nella *Revue de Belgique*, 15 agosto 1888 e *Bull. Soc. Prisons Paris*, 1888; IDEM, *Rapport*, nel *Bull. de l'Un. intern. de droit pén.* 1889, pag. 28; ALIMENA, *La riprensione giudiziale e la sospensione della pena*, nella *Rivista penale* 1888, XXVII, 557; TALLACK, *Penological and preventive principles*, London 1889, chap. XIII; ASCHROTT, *Aus den Strafen und Gefängniswesen Nordamerikas*, Hamburg 1889; IDEM, *Ersatz kurzzeitiger Freiheitstrafe*, Hamburg 1889; LAMMASCH, *Rapport*, nel *Bull. Union intern.*, 1889, pag. 34; GAROFALO, *Rapport*, ibidem, pag. 52; LÖBEL, *Die bedingte Verurtheilung*, nell'*Arch. f. Strafr.*, XXXVIII, 20; LISZT, *Kriminalpolitische Aufgabe*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1899 e 1890; HIPPEL, *Vorschläge zur Einführung der bedingten Verurtheilung in Deutschland*, nel *Gerichtssaal*, 1889, XLIII, 99; KIRCHENHEIM, *Bedingte Bestrafung*, ibidem, 1889, pag. 51; GILLISCHEWSKI, *Ueber die bedingte Verurtheilung*, ibidem, pag. 272; SETTI, *La condanna condizionale*, nella *Riv. carc.*, gennaio 1890; WACH, *Die Reform der Freiheitstrafe*, Leipzig 1890; APPELIUS, *Die bedingte Verurtheilung*, Cassel 1890 e *Die Reformbestrebungen auf dem Gebiete der Strafrechtspflege*, nella *Zeitsch. ges. Strafr.*, 1892, XII, h. I; SCHÜTZE, *Die sogenannte bedingte Verurtheilung*, nell'*Allg. oesterr. Gerichtszeitung*, gennaio 1890; FINGEB, *Zur Frage*



Essa consiste in ciò: che per gli autori di reati leggieri, che non siano recidivi e gliene sembrino meritevoli, il giudice può sospendere il giudizio o la esecuzione della condanna, per un dato termine, trascorso il quale senza che il delinquente abbia tenuto cattiva condotta o commesso nuovo reato, il giudizio rimane esaurito o la condanna si ha per non avvenuta: mentre, nel caso contrario, o il giudizio si compie o la condanna gli viene applicata insieme a quella pel nuovo reato commesso.

---

*des Strafensystems*, ibidem, 1890, n° 24; GAUTIER, *A propos de la condamnation conditionnelle*, Berne 1890 (nella *Rev. pén. suisse*); VON ZUCKER, *Einige criminalistische Zeit-und Streitfragen der Gegenwart*, nel *Gerichtssaal*, 1890, XLIV, 66; SIMONSON, *Für die bedingte Verurtheilung*, 1890; WAHLBERG, *Betrachtungen über die Freiheitsstrafen*, Wien 1880 (nei *Juristischen Blätter*); IDEM, *Rapports au Congrès pénitentiaire de S. Petersbourg*, 1890, per PESSINA, GAROFALO, LISZT, KIRCHENHEIM, WULFERT, MAKAROW et SLOUTCHEWSKY, PETIT, THALBERG, DREYFUS, PUIRABOUD; ROSENFELD, *Welche Strafmittel Können an die Stelle der Kurzeitigen Freiheitsstrafe gesetzt werden?* Berlin 1890; FAYER, *Riforma del sistema penale in Ungheria*, Buda-Pesth 1890; WORMS, *Condamnations conditionnelles*, nel *Bull. Soc. Prisons Paris*, aprile 1891; PARMENTIER, *Loi sur l'atténuation et l'aggravation des peines*, ibidem; CAPITANT, *La loi 26 mars 1891*, nella *Revue critique de législation*, juin 1891; IDEM, *Erste Landesversammlung der gruppe Deutsches Reich* (Internationale Kriminalistische Vereinigung.) estr. dalla *Zeitsch. für die ges. Strafrechtsw* 1890, e *Zweite*, ecc., 1891; LOCARD, *De la condamnation conditionnelle*, nella *France judiciaire*, 1891, n. 7; GRUTER, *La condamnation conditionnelle*, nel *Bull. Un. intern. dr. pén.*, 1892, III, 354; BERGMANN, *Sulla condanna condizionale*, Milano 1893; FERRI, *Il progetto Bonani sulla condanna condizionale*, nella *Scuola positiva*, 1893, pag. 228; MOLINARI, *Le brevi pene e la condanna condizionale*, nella *Riv. penale*, luglio 1894; GEORGE, *Du sursis conditionnel à l'exécution de la peine*, Paris 1895; OLIVA, *La condanna condizionale*, Trani 1895; PICOT, *La peine conditionnelle*, nella *Rev. pén. suisse*, 1896, pag. 10; BACHEM, *Die bedingte Verurteilung*, I ediz., Berlin 1895; CHIARIONI, *La condanna condizionale*, Treviso 1897; DE NOTARISTEFANI, *La condanna condizionale*, Napoli 1897, e *Notizie di legisl. comp. sulla cond. condiz.*, nella *Riv. penale*, sett. 1899; DE PASQUALE, *La cond. condiz. in Italia*, Cosenza 1898; PUGLIA, *Condanna condizionale*, nella *Giust. penale*, 25 aprile 1898; MANDUCA, *La condanna condizionale in Italia*, ibidem, fasc. 12°; PESSINA, *Riprensione e condanna condizionale*, Napoli 1898; Parecchie monografie sulla condanna condizionale sono riassunte dal BENNECKE nella *Zeitsch. f. ges. Strafr.*, 1895, XV, 719 e segg.; sulla legge franc. 1891, di Ginevra 1892, prog. di Cod. pen. francese e svizzero, prog. di legge italiana sulla condanna condizionale riferiva il GAUTIER nel *Bull. Un. intern. dr. pén.*, 1895, V, 27; MORNET, *De la suspension des peines*, Paris 1895, e per uno studio molto esteso di legislazione comparata sulla cond. condiz. FILENKO, *La cond. condiz. nelle legislaz. estere*, nel *Giorn. del Min. di giust.* (in russo), Pietroburgo, aprile 1897.



Questa sospensione condizionale però ha assunto due forme notevolmente diverse.

A Boston, fin dal 1870 per i minorenni e dal 1878 per gli adulti e dopo il 1880 per tutto lo Stato del Massachusetts, si sospende il giudizio, anche senza guardare all'entità del reato e ai precedenti del delinquente: il giudice non fa che fissare il periodo (da 2 a 12 mesi) cosiddetto della prova. E vi è un funzionario speciale "probation officer", incaricato di sorvegliare gli individui sottoposti a questa prova, con poteri molto estesi, compreso quello di tradurli in giudizio anche solo per cattiva condotta, senza bisogno di vera e propria recidiva, e farli condannare.

Questo sistema fu introdotto pure nella Nuova Zelanda e in Australia (act 6 ottobre 1886), col seguente preambolo: "Vi è ragione di credere che certi delinquenti sarebbero suscettibili di emenda se, invece di essere carcerati, alla perpetrazione di un primo delitto, fosse dato loro il mezzo di meglio comportarsi".

In Inghilterra la legge "the probation of first offenders", dell'8 agosto 1887, ha unito il sistema della prova colla malleveria di buona condotta. Il giudizio avviene, ma senza che una condanna sia pronunciata, e il beneficio della sospensione è negato a chiunque abbia già commesso altro reato o se questo importa una pena superiore ai due anni di carcere. Non vi è "probation officer", perchè la sorveglianza è sostituita dalla cauzione o fideiussione di buona condotta (1).

Nell'Europa continentale si è adottata una forma diversa: non vi è cioè alcuna sorveglianza di funzionario speciale nè alcuna cauzione di buona condotta; il giudizio avviene ed anzi avviene la condanna; e il beneficio della sospensione di pena non si perde colla cattiva condotta ma soltanto con una vera e propria recidiva. Tale è, all'infuori delle diverse condizioni sul limite della pena che rende possibile la condanna condizionale, sul termine assegnato per la ricaduta e su altri particolari, il sistema proposto dapprima in Francia, nel 1884, dal senatore Béranger, ma applicato dal Belgio colla legge 31 maggio 1888 "sulla liberazione condizionale e le condanne condizionali", e poi dalla Francia stessa colla legge

---

(1) Dall'inchiesta fatta dall'*Howard association* fra i magistrati più eminenti, risultò che questi proponevano l'istituzione del "probation officer" in Inghilterra. V. *Riv. pen.*, luglio 1898, pag. 105.



26 marzo 1891 “ sull'attenuazione e aggravamento delle pene „, dal Portogallo colla legge 6 luglio 1893, sulla liberazione e sulla condanna condizionale, e poi nel Lussemburgo, a Ginevra e in Norvegia.

Già nei Congressi penitenziari di Londra (1872) e Roma (1885) si era discusso, ma senza prendere risoluzioni, sulla convenienza di sostituire alle pene carcerarie, per i lievi reati, o una semplice detenzione senza lavoro (Londra, *Actes*, p. 408) o il lavoro obbligatorio senza carcerazione, l'esilio locale o l'ammonizione giudiziaria (Roma, *Actes*, I, 179, 258, 660).

Ma fu veramente l'*Union internationale de droit pénal* che — dopo la *Howard Association*, nel 1881 — fece la maggior *réclame* alla condanna condizionale, decidendo anzi nella sessione di Bruxelles (1889) “ di raccomandare l'applicazione della condanna condizionale „ insistendo però, in seguito alle osservazioni del Garofalo, “ sulla necessità di determinare i limiti secondo le condizioni locali e secondo il sentimento e lo stato morale dei diversi popoli „.

Cosicchè anche il Congresso penitenziario di Pietroburgo (1890) discusse la sostituzione delle brevi pene carcerarie o coll'ammonizione giudiziaria o colla condanna condizionale, ma non fu possibile accordarsi sopra una risoluzione e la questione fu rinviata al successivo congresso penitenziario (Parigi 1895).

Vi sono poi parecchi progetti di legge sulla condanna condizionale in Austria e Germania, dove (Prussia, Sassonia e Baviera), si applica già in via amministrativa (1).

Quanto all'applicazione di essa, si hanno dei dati per il Belgio, dove la legge fa obbligo al guardasigilli di fare una relazione annuale al Parlamento sulla esecuzione della legge stessa. Dall'ultima relazione (25 novembre 1897) risulta che dall'epoca in cui andò in vigore la legge fino al 31 dicembre 1896, nel Belgio

di	387.115	condanne pronunciate dai Tribunali
		Correzionali
	105.399	furono pronunciate condizionalmente
e si constatarono	7.834	ricadute,

(1) Nel Belgio il Le Jeune ha proposto la condanna condizionale anche per i militari (*Rev. pénit.*, 1896, pag. 172) e, finchè vi sono eserciti permanenti, credo che essa vi potrebbe avere applicazioni più utili, sia per la natura quasi sempre disciplinare delle infrazioni sia per la conoscenza personale che dei soldati si ha in ogni reggimento.



e di 1.220.672 condanne pronunciate dai Tribunali  
di Polizia

191.171 furono pronunciate condizionalmente  
e si constatarono 3.174 ricadute.

Le 16.161 condanne condizionali del 1896 furono pronunciate dai  
Tribunali correzionali:

442 per crimini,  
12.887 per delitti puniti dal Codice penale,  
231 per contravvenzioni di polizia,  
13 per contravvenzioni a regolamenti co-  
munali e provinciali,  
2.588 per contravvenzioni a leggi speciali.

E le 45.149 pronunciate dai Tribunali di polizia, furono:

11.591 per delitti,  
18.533 per contravvenzioni,  
8.137 per contravvenzioni a regolamenti co-  
munali e provinciali.  
6.868 per contravvenzioni a leggi speciali.

I crimini e delitti per cui furono più frequentemente applicate  
sono:

Ferite e percosse volontarie . . . . .	{ 7,028 Tribunale Correzionale.
	{ 6,680 " di polizia.
Furti . . . . .	{ 1,721 Tribunale Correzionale.
	{ 1,134 " di polizia.
Ribellioni e oltraggi . . . . .	{ 1,436 Tribunale Correzionale.
	{ 745 " di polizia.
Distruzioni di chiusure e di oggetti mobili . . . . .	{ 360 Tribunale Correzionale.
	{ 549 " di polizia.
Truffe e abusi di confidenza . . . . .	{ 272 Tribunale Correzionale.
	{ 21 " di polizia.
Calunnie e diffamazioni . . . . .	{ 259 Tribunale Correzionale.
	{ 1,340 " di polizia.
Attentati al buon costume . . . . .	{ 192 Tribunale Correzionale.
	{ 68 " di polizia.

Da questi dati però non si possono trarre conclusioni istruttive  
sugli effetti della condanna condizionale nel Belgio, per il troppo  
breve periodo della esperienza: sicchè la questione rimane tuttora  
nel campo teorico.



Nè del resto circa agli effetti definitivi sembrano più istruttivi i dati sull'applicazione della prova nel Massachussettes (1).

Secondo un rapporto decennale (1879-1888) di Savage, "probation officer" di Boston, nella contea di Suffolk (di cui fa parte Boston) la detenzione fu evitata nel 1879 da 322 persone e nel 1888 da 880. E nel 1889 furono 994, secondo un rapporto ufficiale (*Probation Work in the county of Suffolk, for the year ending 31 dec. 1889 Boston 1889*).

In 10 anni il "probation officer" di Boston ha esaminato i casi di 27.052 individui, suscettibili d'esser messi sotto sorveglianza. Di essi 7.251 furono sottoposti a controllo e 580 si mostrarono indegni del beneficio.

Quanto ai reati per cui si ammise alla prova, si ha una spiccata differenza coll'applicazione della legge Belga.

Infatti nel "Probation district" di Boston nel decennio 1879-1888 si applicò il sistema a

3.161	casi di ubbriachezza per la prima volta,
222	" di ubbriachezza abituale,
211	" di ubbriachezza per la terza volta,
958	" di furto,
764	" di vagabondaggio notturno delle prostitute,
470	" di lesioni corporali,
274	" di "esistenza irregolare e ozio",
240	" di violazione di domicilio (soprattutto per ingresso nei locali destinati agli affari).

Sicchè, a parte le differenze di legislazione e di vita sociale, si vede come a Boston questo sistema siasi applicato in prevalenza agli ubbriachi, che non sono, per ciò solo, veri e proprii delinquenti.

Quanto poi alle cifre delle ricadute constatate, che a Boston nel 1889 sarebbero di 64 sopra 1125 (6 %), io credo che bisogna metterle in quarantena. Ad ogni nuovo sistema o congegno penitenziario non sono mai mancate le cifre più o meno meravigliose sui

---

(1) Altrettanto dicasi della Francia, per la quale può vedersi una relazione nel *Journ. Soc. Statist. Paris.*, febr. 1895. Ivi, nel 1893, sopra 160,015 condanne 20,404 (12 %) furono pronunciate condizionalmente.

In Inghilterra, nel 1896, sopra 39,737 condannati, 8873 lo furono condizionalmente (Bodio, nella *Riv. carcer.*, agosto 1898).



risultati ottenuti: ma poi fu destino comune che questi magnifici risultati andassero sempre diminuendo fino a convertirsi in tutt'altro ed a suggerire la necessità di nuovi e più pratici congegni. E la ragione era e sarà sempre questa: la non conoscenza dell'uomo delinquente per parte di legislatori, giudici, guardiani e l'azione degli uni completamente estranea a quella degli altri. Da ciò per lo meno la superficialità dei provvedimenti presi, sempre in vista più del delitto che del delinquente e cioè senza toccare mai alle radici vere della criminalità: e da ciò le inevitabili disillusioni della realtà, appena passata la luna di miele di ogni nuova invenzione penale o penitenziaria.

Io sono ben lungi dall'ammettere le obiezioni principali del Kirchenheim e del Wach e cioè che la condanna condizionale viola il principio della giustizia assoluta per cui ogni delitto deve essere seguito dalla pena corrispondente e che le pene detentive di breve durata se hanno fatto cattiva prova non si devono per questo abolire, ma si deve piuttosto curarne un'applicazione più opportuna ed efficace.

La prima obiezione non ha infatti alcun valore per chi segue i principii ed il metodo della scuola positiva e, come dice giustamente il Gautier, è inutile discutere sulle conseguenze quando si parte da premesse così opposte, come il principio della giustizia retributrice e quello della difesa sociale. Essa non dimostra se nonchè la condanna condizionale è una concessione forzata del dottrinarismo classico al positivismo eterodosso.

Ed anche la seconda obiezione non mi sembra fondata, giacchè il difetto delle brevi pene carcerarie è organico ed inevitabile: non è questione del loro pratico ordinamento, più o meno efficace, che potrà avere, come palliativo, un'influenza molto secondaria; ma è invece la detenzione in sè, di breve durata, che costituisce una cosa poca seria e niente utile.

E tuttavia, anche tralasciando le altre minute obiezioni che si rivolgono specialmente contro la forma data alla condanna condizionale nell'Europa continentale, in confronto al sistema americano, che è innegabilmente migliore, perchè non abbandona il condannato a sè stesso nè si restringe alla sola recidiva legale: io non sono entusiasta per la condanna condizionale, almeno finchè la giustizia penale continui nei suoi presenti ordinamenti, più o meno superficialmente riformati. E non lo sono, malgrado la prima impressione



molto favorevole, per ragioni diverse da quelle finora accampate dagli avversari di questa riforma.

Fin dalla prima edizione di questo libro io sostenni che la repressione doveva essere mite per i delinquenti d'occasione e progressivamente severa per quelli recidivi, fino alla loro segregazione indeterminata. Il proverbio popolare italiano che " la prima si perdona e la seconda si bastona „ non è che la conferma inconsciente di questa osservazione.

E perciò, a prima vista, la condanna condizionale, massime se unita contemporaneamente, come nella legge francese, coll'aggravamento successivo delle pene contro i recidivi, si presenta sotto un aspetto seducente.

Ma la condanna condizionale, a studiarla un po' come venne finora proposta, ha due difetti organici, che si attengono del resto al sistema penale vigente e che i suoi partigiani, in massima parte eclettici fra la teoria classica e la positivista, naturalmente non eliminano. E cioè, anzitutto, mentre la scuola classica guardava al delitto e la scuola positiva vuole che si guardi al delinquente, soprattutto secondo le categorie antropologiche in cui si distingue, i sostenitori di questa condanna condizionale (e così le leggi che finora l'hanno disciplinata) stanno fra mezzo, guardando sì al delinquente più che al delitto, ma ad un delinquente medio e quasi astratto, non vivo e palpitante come quello che si osserva nelle diverse categorie antropologiche. A provarlo basta ricordare che l'articolo 9 della legge belga ammette la condanna condizionale, quanto all'entità della pena, purchè questa non superi i 6 mesi, *anche se risultasse dal cumulo di più pene!* Vale a dire che si ammette la condanna condizionale nel caso del concorso de' reati, che in sostanza è una recidiva e che ad ogni modo basta da solo ad escludere, salve rare eccezioni, che si tratti di veri delinquenti d'occasione.

Le due condizioni fondamentali per la condanna condizionale in Europa (reato lieve e delinquente non recidivo) non sono dunque una guarentigia completa di retta applicazione, per quanto i caratteri personali del delinquente siano pure indirettamente sottoposti all'osservazione del giudice, perchè egli, secondo le circostanze del fatto e delle persone, oltre quelle condizioni legali, veda se sia opportuna oppur no la concessione della condanna condizionale.

Ma noi sappiamo che all'ingombro carcerario dei condannati a



brevi pene fa doloroso riscontro l'ingombro giudiziario dei giudicabili nei tribunali correzionali e di polizia. È inevitabile quindi che i giudici, anche per questa sola ragione numerica, finiranno per prendere l'abitudine quasi di accordare meccanicamente la condanna condizionale, come presero quella di accordare quasi sempre le circostanze attenuanti, che furono pure introdotte, in Francia nel 1832, collo scopo di "individualizzare la pena", cioè di richiamare il giudice alla necessità di adattare la condanna al *delinquente* e non al *delitto* giudicato.

Fino a che la procedura penale non sarà radicalmente riformata, come noi invochiamo, in modo che la raccolta, la discussione, la decisione delle prove, in cui soltanto deve consistere il giudizio penale, non conduca ad altro che a stabilire la categoria antropologica, cioè i caratteri fisio-psichici del delinquente, sarà umanamente impossibile che l'applicazione pratica di questi congegni giudiziari vinca il sistema meccanicamente impersonale di applicare una pena ad un reato anzichè di giudicare un uomo. Tanto è vero che già, nel Belgio per esempio, si è verificato che la condanna condizionale, deformatasi al contatto delle abitudini giudiziarie, troppo spesso non rappresenta che una transazione di coscienza nei giudici, che nei processi indiziari meno si soffermano ad una critica scrupolosa delle prove e, dando un colpo al cerchio ed uno alla botte, condannano..... ma condizionalmente.

La condanna condizionale adunque, malgrado la sua origine dall'abuso e dagli effetti disastrosi delle brevi pene carcerarie e malgrado anche il suo principio animatore che "la prima si perdona e la seconda si bastona", non rappresenta, secondo me, che un innesto eclettico sul vecchio tronco classico del diritto e della procedura penale. Come tale, malgrado le sue apparenze seducenti, mi sembra destinata — passata la luna di miele delle sue prime applicazioni — a non dare nella pratica tutti quei benefici effetti che i suoi sostenitori si ripromettono; per quanto essa segni un passo verso il sistema positivo di difesa sociale, che poggia sull'adattamento della difesa alla potenza offensiva del delinquente.

E la condanna condizionale, appunto come innesto sul vecchio tronco classico, ha un altro gravissimo difetto in ciò, che essa dimentica le vittime del reato. I suoi sostenitori infatti continuano a ritenere che il risarcimento dei danni sia un interesse puramente privato, di cui si debba sì raccomandare, platonicamente, la rigo-



rosa applicazione, ma che frattanto essi lasciano, in realtà, completamente in obbligo.

Il condannato condizionalmente avrà dunque la sospensione della pena, quale del resto (è bene non dimenticarlo) in altro modo la ottiene ora, sia definitivamente colla prescrizione della condanna sia provvisoriamente colla sospensione amministrativa, che, in Italia almeno, segue quasi sempre alla domanda di grazia (fatta naturalmente subito dopo la sentenza definitiva) per le condanne non superiori ai tre mesi di pena detentiva. Ma e alle vittime del reato chi ci pensa?

Da questo punto di vista anzi si può dire che la condanna condizionale costituisce un peggioramento dello stato attuale; giacchè i danneggiati non avranno neanche la soddisfazione, nei casi di ferimento, di furto ecc., di vedere eseguita la pena contro i loro offensori. Nè vale il dire, platonicamente, col Fayer, che la pena per quanto condizionale è sempre una pena, che implica la disapprovazione dell'autorità pubblica e che produce recidiva e ad ogni modo rimane sospesa sul capo del condannato fino allo spirare del termine (1). Tutte cose belle, meno la recidiva che suppone una poco consolante ripetizione di delitto da parte del condannato condizionalmente, ciò che può mediocrementemente soddisfare le vittime del primo delitto. Ma tutte cose in aria e teoriche; l'essenziale è, per i danneggiati, che l'offensore va impunito. Sta bene che i delinquenti d'occasione meritano dei riguardi, per uno scopo di prevenzione speciale; ma gli onesti danneggiati dal loro delitto ne meritano anche di più.

Io quindi ritengo, non già, come propose Garofalo alla sessione di Bruxelles, che la condanna condizionale debba sottoporsi al consenso della parte lesa (2), ma bensì che essa non debba accordarsi se non fu compiuto o se non sia garantito, per parte del delinquente, il risarcimento dei danni o direttamente alla parte lesa, secondo i sistemi attuali, o dallo Stato che abbia già indenizzato gli offesi, secondo il sistema da noi proposto.

Giacchè, infine, per i delinquenti occasionali che commettono un reato lieve, in circostanze che ne rivelino l'indole non temibile, io

---

(1) FAYER citato dal WORMS, *Condamnations conditionnelles*, nel *Bull. Soc. Prisons Paris*, 1891, pag. 380.

(2) *Bulletin de l'Union intern. de droit pénal*, 1889, I, 149.



credo, come già dissi, che il risarcimento dei danni dovrebbe bastare come sanzione difensiva.

Quanto poi ai delinquenti occasionali autori di gravi reati e per i quali la riparazione del danno non basterebbe, o si dovrebbe aggiungere nei casi di gravità intermedia un temporaneo esilio locale, e nei casi più gravi la segregazione indeterminata in una colonia agricola, con lavoro e disciplina e condizioni generali meno gravi di quelle, che si avrebbero nelle colonie agricole per i delinquenti nati e per i recidivi.

97. Rimane ultima la categoria dei delinquenti per impeto di passione.

Per tali individui riesce evidentemente inutile ogni pena, come contropinta psicologica al delitto, perchè le circostanze stesse in cui delinquono rendono impossibile ogni efficacia dissuadente della minaccia legislativa. Credo adunque, che nei casi tipici dei delinquenti per impeto di passione, quando non vi sia una forma psicopatica che reclami il manicomio criminale, le solite pene carcerarie a nulla possano giovare, e non si debbano condannare che al risarcimento rigoroso dei danni recati alle vittime, che basterà a punirli abbastanza, quando già essi lo sono, subito dopo il delitto, dai rimorsi sinceri e dolorosi. E vi si potrebbe aggiungere l'esilio locale dal luogo del commesso delitto e di domicilio della famiglia della vittima, per un tempo determinato. Purchè si ricordi, naturalmente, che questo diciamo dei delinquenti, in cui l'impeto della passione è veramente tipico e in cui si trovano i caratteri specifici, che ho delineati al capitolo I. Diverso è il caso, se si tratta invece di delinquenti semplicemente provocati, nei quali mancano questi caratteri spiccati, come ad esempio negli omicidi per giusta ira, per vendetta di sangue, per riparazione d'onore, per sospetto d'adulterio ecc.; i feritori per motivi erotici ecc. (1).

Questi individui, rientrano piuttosto nella categoria dei delinquenti d'occasione, e come tali devono essere trattati (2).

---

(1) BONANNO, *Il delinquente per passione*. Torino, 1896; PUGLIA, *Intorno ai delinquenti per passione*, nella *Riv. carc.*, maggio 1897.

(2) Per i delinquenti politici — quelli cioè che, oltre l'eterodossia delle opinioni politico-sociali e della loro propaganda, aggiungono l'esecuzione materiale di qualche attentato — secondo che essi appartengono all'una od all'altra



Abbiamo così delineato nei suoi criteri generali, il sistema pratico di difesa sociale preventiva e repressiva contro le varie categorie di delinquenti, in armonia colle induzioni positive dallo studio scientifico del delitto come fenomeno naturale e sociale (1).

Sistema difensivo, che per la forza delle cose dovrà necessariamente sostituirsi ai sistemi classici, criminali e penitenziari, quando — oltre il diverso modo di considerare il delitto come sintoma di patologia individuale e sociale anzichè quale atto di libera e malvagia volontà — anche l'esperienza quotidiana di ogni paese avrà completata, coll'evidenza dei risultati, la convinzione più o meno apertamente dichiarata, ma ormai generale, che di quei sistemi sono incompatibili colle necessità della vita sociale e il dottrinarismo teorico e gli effetti pratici ogni giorno più disastrosi.

---

categoria antropologica, si devono naturalmente adattare le sanzioni proposte per ciascuna categoria; ricordando che l'indole speciale della loro personalità (quasi sempre normale) e della loro specifica criminalità (evolutiva), impone un trattamento di maggiore riguardo, che dovrebbe limitarsi o all'esilio o alla segregazione, per qualche tempo, senza le restrizioni e imposizioni disciplinari, che sono necessarie per il trattamento dei delinquenti comuni e per tendenze ataviche.

Veggasi nello stesso senso LOMBROSO e LASCHI, *Il delitto politico*, Torino, 1890, parte II, cap. 2.

(1) È notevole che anche il TOLSTOI, nel suo ultimo romanzo *Risurrezione* (II parte), pur facendo alla scuola positiva italiana il rimprovero immeritato di non avere nè risolto nè posto il problema del *perchè* alcuni uomini abbiano diritto di punire altri uomini (cui io risposi invece nel cap. III di questo libro), quando riferisce però le osservazioni psicologiche sui detenuti arriva a darne una classificazione che in gran parte coincide colle nostre conclusioni.

Egli infatti enumera queste cinque categorie: I, vittime di errori giudiziari — II, delinquenti per stato anormale di irritazione, ebbrezza, gelosia, ecc. — III, autori di delitti contravvenzionali (contrabbando, furto campestre, ecc.) — IV, delinquenti di un grado morale più elevato della media (delinquenza evolutiva) — V, delinquenti abituali (infanzia abbandonata), fra cui taluni "tipi di delinquenti, che, come dice la scuola italiana, scontano la responsabilità ereditaria degli antenati".



## CONCLUSIONE

---

### L'avvenire della scienza e della pratica penale.

Se noi rivolgiamo lo sguardo alle condizioni generali del pensiero scientifico moderno, da cui germogliò l'innovazione del metodo nello studio dei delitti e delle pene ed ebbe vita la nuova scienza dell'antropologia criminale; e se noi appunto ricordiamo i risultati fondamentali dell'antropologia e della statistica criminale, una conclusione definitiva ci si presenta spontanea. Ed è, che d'ora innanzi la scienza criminale, pur rimanendo una disciplina giuridica nei risultati e nello scopo ultimo, tuttavia, nella base e nei suoi mezzi di ricerca, deve diventare un ramo della sociologia, che avrà quindi per fondamento le scienze preliminari della antropologia e della statistica, nella parte loro che studia l'uomo delinquente e la sua attività antisociale.

Lo studio dei fenomeni sociali, cioè dell'attività umana nell'organismo sociale, costituisce, per la creazione di Augusto Comte, la scienza della sociologia generale, la quale poi si suddivide in tanti rami particolari, secondo l'ordine più speciale di fenomeni sociali impreso a studiare.

La lotta per l'esistenza può essere combattuta da ogni uomo con un'attività normale, cioè coordinata alle condizioni di esistenza degli altri individui e della intera società, oppure, per l'azione perturbatrice dei fattori naturali che ho rilevato nei capitoli precedenti, può essere combattuta con una attività anormale, cioè contraria a quelle condizioni di esistenza individuo-sociale. Perciò le particolari sociologie si svolgono in due campi, distinti ma non separati, perchè poggianti entrambi sul fondamento comune della



sociologia generale, secondo che esse studiano l'attività umana normale o sociale o giuridica oppure l'attività umana anormale o antisociale o antiggiuridica.

Sicchè, come nell'ordine organico, sul fondamento comune della biologia generale (scienza della vita individuale) per lo studio speciale dei fenomeni vitali normali od anormali, si distinguono la fisiologia e la patologia: così nell'ordine superorganico (come direbbe Spencer, con un'idea forse inesatta) sul fondamento comune della sociologia generale (scienza della vita sociale) si distinguono, per lo studio speciale dei fenomeni sociali normali od anormali, da una parte la sociologia economica, giuridica, politica e dall'altra la sociologia criminale.

Ecco perchè io diceva nell'introduzione, che l'innovazione portata dalla scuola criminale positiva non si limita ad una semplice alleanza del diritto criminale e penale coll'antropologia e statistica criminale: ma è invece una riforma radicale di metodo e di organismo scientifico, che si espande nella nuova disciplina della sociologia criminale, di cui non sono che altrettanti capitoli speciali, da un lato l'antropologia (nello studio organico e in quello psichico) e la statistica criminale e dall'altro il diritto criminale e penale.

Senonchè queste idee che io espressi da parecchi anni, indicando allora anche il nome nuovo di sociologia criminale (1), e che furono approvate dalla maggior parte dei positivisti, hanno pure incontrato le solite riserve e restrizioni eclettiche da parte non solo, com'era naturale, dei criminalisti classici, ma anche di taluni che pur seguono con simpatia e propugnano le conclusioni teoriche e pratiche della scuola positiva. Talchè è necessario dire una parola sui rapporti fra diritto penale e sociologia criminale da una parte e dall'altra fra sociologia criminale e politica criminale.

Il Puglia, per primo, sebbene valido propugnatore della scuola positiva, cominciò a dichiarare che per lui " la scienza criminale, anche coll'aiuto delle scienze naturali e sociali, è senza dubbio una scienza sociologica come tutte le altre scienze giuridiche, ma mantiene sempre *immutabile* la sua natura di scienza prettamente giu-

---

(1) FERRI, *Il diritto di punire come funzione sociale*, nell'*Arch. di psych.*, 1882, III, fasc. I, pag. 5; IDEM, *La scuola positiva di diritto criminale*, Siena 1883, pag. 31; IDEM, *Socialismo e criminalità*, Torino 1883, pagg. 16, 40, 42, 43.



ridica „ (1). E soggiungeva poi che: “ Alcune dottrine, che oggi si vogliono incorporare ad ogni costo nella scienza criminale fanno oggetto di altre scienze affini e molto intimamente connesse colla scienza criminale e sarebbero: l'*antropologia criminale*, la *sociologia criminale*, la *penalologia*, la scienza del *diritto di prevenzione*, la *statistica criminale*. L'*antropologia criminale* studierà l'uomo delinquente, dal punto di vista organico e psicologico, e non dovrà occuparsi d'altro. La *sociologia criminale* studierà i fattori fisici e sociali della delinquenza ed in conseguenza considererà anche l'importanza delle pene sul movimento della criminalità, nè dovrà eccedere questi limiti. La *penalologia* studierà con metodo sperimentale i vari sistemi penitenziari e ricercherà le misure repressive efficaci per conservare l'ordine giuridico turbato dai delinquenti. La scienza del diritto di prevenzione studierà le riforme più opportune per modificare o neutralizzare la forza dei fattori della delinquenza. La *statistica criminale* ridurrà in dati numerici i fenomeni criminosi ed offrirà al criminalista ed al sociologo i materiali importantissimi per la scienza dei delitti e delle pene. Infine la scienza criminale tratterà del diritto di repressione, stabilirà i principii scientifici della responsabilità dei delinquenti, i criteri per la misura di essa e indicherà le pene più opportune per la conservazione dell'ordine giuridico „ (2).

A parte l'idea incompleta che si tratti di solo aiuto delle scienze naturali e sociali, anzichè di una innovazione di metodo scientifico, nello studio del delitto; a parte la *immutabilità* preconizzata contro l'inevitabile trasformazione di ogni scienza come di ogni forma della vita; questo sistema cellulare che il PUGLIA vorrebbe applicare alle varie discipline che offrono i dati di fatto per la genesi naturale del delitto e traggono le conclusioni per la difesa contro di esso, non solo è inesatto nelle sue partizioni isolatrici, ma è smentito

(1) PUGLIA, *Il diritto di repressione*. Prolusione 1882, pag. 25.

(2) PUGLIA, *Risorgimento ed avvenire della scienza criminale*, Palermo 1886, pag. 52. — E così FULCI, *La scuola positiva criminale*, Roma 1885; RESTANO, *Sociologia e diritto penale*, nell'*Antologia giuridica*, Catania 1890; FRASSATI, *Lo sperimentalismo nel diritto penale*, Torino 1892, pagg. 1 e segg.; BAVIERA, *La riforma positiva delle scienze criminali*, Palermo 1893, pag. 10; CARNEVALE, *Il naturalismo nel diritto criminale*, nella *Giustizia penale*, maggio 1896.

Il PUGLIA vi ha insistito nell'*Autonomia della scienza del diritto penale*, Messina 1893, ma rispondendo a queste mie critiche (già nella III edizione) non ha addotto argomenti nuovi.



dalle sue stesse applicazioni. È inesatto, perchè per esempio lo studio dei fattori fisici e sociali del delitto non costituisce la sociologia criminale, ma bensì, la statistica criminale. E soprattutto è smentito dalla sua stessa inapplicabilità: lo studio della pena infatti, come mezzo di repressione, spetterebbe secondo il Puglia alla sociologia criminale, alla penologia e al diritto di repressione, mentre il delitto spetterebbe all'antropologia, alla sociologia criminale, ed alla scienza del diritto di prevenzione. Vale a dire, malgrado il tentativo di isolamento cellulare fra l'una e l'altra dottrina, una continua comunione fra l'una e l'altra, che per sè sola basta a dimostrare come non si possano separare — ma si debbano soltanto distinguere — le diverse parti di una medesima scienza, come gli organi particolari di un intero organismo.

L'antropologia e la statistica criminale, come il diritto criminale e penale non sono che altrettanti capitoli di un'unica scienza che è lo studio del delitto, come fenomeno naturale e sociale e quindi giuridico, e dei mezzi più efficaci per la difesa preventiva e repressiva contro di esso (1).

Ma le idee del Puglia furono poi ripetute, dagli eclettici italiani e fra gli stranieri dal Gretener, dal Liszt, dal Garraud, dal Sergejewsky, dal Gauckler, dal Meinrich, ecc., (2).

Per essi, il diritto penale studia il delitto e la pena come “fenomeni giuridici”, mentre la sociologia criminale li studia come “feno-

(1) Concorde il DORADO, *La sociologie et le droit pénal*, negli *Annales Inst. intern. Sociol.*, 1895, I, 305 e segg.

(2) GRETENER, *Ueber die italienische positive Schule des Strafrechts*, nella *Zeitschrift des Bernischen Juristenverein*, 1885, XX, I; LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, II ediz., Berlin 1884, e *De la répartition géographique des crimes dans l'empire allemand*, negli *Archives d'Anthrop. crim.*, mars 1886; GARRAUD, *Rapports du droit pénal et de la sociologie criminelle*, ibidem, 1886, n. 1; SERGEJEWSKI, *Das Verbrechen und die Strafen als Gegenstand der Rechtswissenschaft*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1882, p. 211, e sua opera esaminata dal FRASSATI, *Die neue positive Schule des Strafrechts in Russland*, ibidem, 1890, X, fasc. 5, e nel vol. *La nuova scuola di diritto penale in Italia ed all'estero*, Torino 1891, pag. 229; GAUCKLER, nel *Bull. Un. intern. dr. pén.*, 1893, IV, 37; DALLEMAGNE, *La sociologie criminelle*, negli *Annales Soc. Méd. lég. Bruxelles*, 1893; TARDE, *La sociologie criminelle et le droit pénal*, negli *Essais et mélanges sociologiques*, Lyon 1895, e nella *Scuola positiva*, sett. 1893, colle monografie sullo stesso argomento di GAROFALO e LISZT; MEINRICH, *Strafrecht. und Kriminalpolitik*, nella *Zeitsch. f. ges. Strafrechtsw.*, 1897, XVI, 779.



meni *sociali* „ ed ha questi tre compiti: descrivere la delinquenza, nella sua storia e nel suo presente — determinarne i fattori individuali, fisici e sociali — indicare i mezzi per combatterla.

Come si vede, in fondo a questa pretesa separazione sta quell'idea completa ed antiquata dei fenomeni giuridici, che già abbiamo incontrata a proposito della teoria della responsabilità, nella separazione che i classici facevano tra difesa sociale e difesa giuridica. Ma quando si ammetta, come non è possibile altrimenti, che i fenomeni giuridici non sono che fenomeni sociali, perchè diritto e società sono termini inseparabili ed equivalenti, si fa subito evidente l'artificialismo di quella separazione fra una scienza che studi il delitto come fenomeno giuridico e un'altra che lo studi come fenomeno sociale.

Il diritto criminale e penale, come scienza per sè stante, non è concepibile se non quando si seguiti colla scuola classica a considerare il delitto come un'entità giuridica astratta, divelta dalla realtà naturale, ond'esso germoglia. Ma non lo è più, quando si ammetta, come del resto in parte fanno quegli autori, per inevitabile concessione ai nuovi dati positivi, che il delitto come fenomeno giuridico è la stessa cosa che il delitto come fenomeno sociale, giacchè esiste solo il delitto come fatto naturale, di cui si possono rilevare e studiare appunto i diversi fattori ed aspetti, che sono tutti fra loro inseparabili. Come sarebbe assurdo separare lo studio dei fattori individuali dai fattori fisici o da quelli sociali del delitto, così è assurda la pretesa di separare lo studio del suo aspetto naturale e sociale da quello giuridico.

Lo studio scientifico, col metodo sperimentale, del delitto e quindi dei mezzi di difesa preventiva e repressiva contro di esso; ecco la sociologia criminale, scienza unica e complessa.

Il che non impedisce che essa abbia dei capitoli distinti ma concorrenti e inseparabili secondo gli aspetti speciali del fenomeno criminoso e della difesa contro di esso, impresi a studiare.

Ed è strano poi che, per esempio, il Liszt mentre vuol separare il delitto penale dalla sociologia criminale (che egli inesattamente, come il Puglia, fa sinonimo di statistica criminale), si oppone poi all'esistenza della penologia, come scienza autonoma, ch'egli giustamente dice non essere che un capitolo della scienza generale dei delitti e delle pene.



E questa pretesa separazione fra diritto penale e sociologia criminale, non ha un'importanza soltanto teorica: ma ha invece una grande importanza pratica.

Se si crede che il criminalista debba occuparsi soltanto del delitto e della pena come enti giuridici, lasciando poi da una parte alla sociologia di occuparsi del delitto come fenomeno sociale nella sua genesi naturale e perciò alle discipline preventive di curarne la profilassi e dall'altra parte lasciando alla scienza penitenziaria di occuparsi della pena come esecuzione pratica di una regola giuridica astratta, ne viene, appunto come si è verificato nella scuola classica, che ciascuna di queste scienze e delle loro applicazioni va per conto proprio senza alcuna armonia e spesso anzi con opposizione di metodi e di intenti... e frattanto chi ne va di mezzo è la società civile, rimasta indifesa contro gli attacchi dei delinquenti e noncurante affatto di provvedere alla loro prevenzione e ne va di mezzo lo stesso individuo condannato, perchè rimane perduto fra gli ingranaggi staccati del cieco meccanismo repressivo.

Un uomo uccide un altro uomo per depredarlo.

Ecco il fatto unico e che purtroppo si ripete ogni giorno, in una od altra forma.

Allora, ecco qua, dividiamoci fra noi il compito di studiarlo. Voi sociologo criminalista studierete le cause per cui quell'uomo ha commesso quell'omicidio: finora la scienza criminale classica non se n'era curata affatto, accettando il fatto compiuto: ha fatto male, lo riconosciamo; ma badiamo, nessuna confusione: voi sociologo criminalista prendete pure con voi l'antropologia e la statistica criminale, ma ritiratevi nella vostra cella a studiare i fattori naturali di quell'omicidio. Ci direte poi i risultati dei vostri studi, che saranno certo interessanti; ma noi frattanto dobbiamo seguitare la distribuzione del lavoro. Voi criminalista studiate l'omicidio come fatto giuridico, vedete se è tentato o consumato, preterintenzionale o colposo, semplice o qualificato ecc.; ma non occupatevi d'altro; tutt'al più ci indicherete la pena che sia proporzionata alla morale responsabilità dell'omicida: andate e chiudetevi nella vostra cella a meditare. Voi, funzionario di polizia, non avete purtroppo niente altro da fare per questo caso: ma ricordatevi, uscendo, di prevenire gli altri omicidii che si potessero commettere; mettete sotto sorveglianza le persone sospette, mettete un orario alle osterie, proibite il porto d'armi ecc.: e speriamo che l'opera vostra sarà efficace. Voi pro-



cedurista ritiratevi in un'altra cella e studiate il modo migliore per giudicare questo omicida, badando bene ch'egli è piuttosto una vittima dell'autorità sociale e bisogna soprattutto guarentirlo contro gli abusi del potere, salvo poi a farlo comparire *pro forma* nel dibattimento, dove il giudice dovrà badare soprattutto al reato ch'egli ha commesso e all'articolo del Codice penale che a questo reato convenga. E voi, finalmente, penitenziarista, aspettate che il giudice l'abbia condannato per esempio a 10 anni, 5 mesi e 9 giorni di reclusione; non curatevi naturalmente di quanto sta studiando il sociologo criminalista nella sua cella; ritiratevi e inventate un congegno carcerario, dove il condannato possa passare questi 10 anni, 5 mesi e 9 giorni e ricordatevi che allo scadere dell'ultimo giorno dovete metterlo fuori, sempre senza occuparvi di quello che avranno fatto gli altri vostri colleghi di studio.

Questo si è fatto finora e questo si seguirebbe a fare, se alle altre solite e sonnolente scienze ausiliarie del diritto penale non si facesse che aggiungere la sociologia criminale. Tanto è vero che nei trattati di diritto penale, per esempio del Garraud e del Liszt, la sociologia criminale è ricordata nel capitolo preliminare insieme alle altre scienze ausiliarie, ma poi il criminalista continua per conto proprio il solito lavoro sillogistico sul delitto e sulla pena "come fenomeni giuridici", cioè come entità astratte, senza curarsi più di sapere quali ne siano le condizioni determinanti e quale l'esecuzione e gli effetti delle sanzioni penali suggerite.

E la criminalità, pianta malefica, cresce e mette radici sempre più profonde, tra le enormi sconnessioni che in pratica stanno fra la parola della legge, le sentenze dei giudici, l'ordinamento carcerario e i provvedimenti così detti preventivi.

Noi sosteniamo invece che come è unico l'ordine dei fenomeni criminosi, così unica è la scienza che deve studiarne le cause, le condizioni, i rimedi.

Certo il sociologo criminalista non farà di proposito nè l'antropologo, nè lo statistico, nè il penitenziarista, come è toccato finora ai positivisti, perchè si sa che nei primordii di ogni scienza la divisione del lavoro non esiste. Ma egli non deve rimanere estraneo agli studi ed ai risultati di quelle discipline, che costituiscono altrettanti capitoli della sua scienza complessa.

Così il sociologo economista non ha obbligo di fare *ex professo* della chimica, della fisiologia, della psicologia, della statistica: ma



tuttavia egli non può essere sociologo se di queste particolari discipline, nelle attinenze dei loro risultati coi fenomeni economici, non conosce, non segue e non applica le induzioni fondamentali. Ed anzi nella sociologia criminale vi è una connessione anche più intima fra le varie parti di essa, appunto perchè tutte si svolgono sopra un fatto unico, per quanto complesso e proteiforme, qual è il delitto e la conseguente necessità di difendersi da esso, sia col prevenirne la manifestazione sia col reprimerne, nel modo più adatto, gli autori.

Più recentemente la separazione fra diritto penale e sociologia criminale si è presentata però sotto una forma meno ingenua ed aperta: e si è detto, che la sociologia criminale, più che una scienza ausiliare del diritto criminale, si confonde colla politica criminale (*Kriminalpolitik*).

Anzi, secondo il Liszt, che ripete molte conclusioni della scuola positiva senza citare chi le aveva dette prima di lui, lascia intendere che per lui esiste soltanto la politica criminale, fondata sopra la biologia criminale (antropologia) e sopra la sociologia criminale (statistica): ed ampliando la nozione che ne aveva accennata nella III edizione del suo trattato, la definisce come "il complesso sistematico dei principii fondati sopra l'esame scientifico delle origini del delitto e degli effetti della pena, secondo i quali lo Stato deve combattere mediante le pene e istituzioni affini contro la delinquenza". E questa politica criminale sarebbe sempre separata dal vero e proprio diritto penale, che studia il delitto e la pena sotto l'aspetto tecnico-giuridico (1).

A parte che il Liszt, anche i dati dell'antropologia criminale non li accetta completamente, ma fa delle riserve sillogistiche sul delinquente nato, io trovo che questo concetto della politica criminale è equivoco od inesatto.

(1) LISZT, *Kriminalpolitische Aufgabe*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1889, IX, 443-454; IDEM, *Die psychologischen Grundlagen der Kriminalpolitik*, ibidem, 1896, XVI, 477; IDEM, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, introd.

Il VARGHA, *Abschaffung der Strafknechtschaft*, Gratz 1896, distingue invece l'antropologia criminale — il diritto criminale — la politica criminale.

Mentre il GROSS (*Manuel pratique d'instruction judiciaire*, Paris 1897, 2 vol., e *Kriminalistik*, nella *Revue pén. suisse*, 1897, pag. 269); vi aggiunge la *Kriminalistik* — che è l'arte di raccogliere le prove e indizi dei delitti e delinquenti, secondo i dati dell'antropologia, psicologia criminale, ecc.

V. anche FUHR, *Strafrechtspflege und Socialpolitik*, Berlin 1892.



Equivoco, se si intende realmente per politica criminale la scienza della criminalità, studiata con metodo positivo come fenomeno naturale e sociale e non soltanto giuridico; giacchè allora questa politica criminale non sarebbe altro che la sociologia criminale, come il Liszt stesso lascia intendere quando dice che le nuove denominazioni di criminologia e di penalogia sono incomplete, perchè per quanto ispirate allo studio positivo riguardano solo il delitto o la pena e non comprendono quindi l'insieme delle scienze penali, ch'egli appunto volle designare in questo stesso senso col titolo di " *gesamte Strafrechtswissenschaft* „. Ma allora, da una parte è erroneo il fare della *sociologia* criminale un sinonimo della *statistica* criminale, appunto per scartare questo titolo comprensivo di " *sociologia criminale* „ che è il solo esatto e completo: e d'altra parte non si capisce perchè ritorni la separazione del diritto penale come studio tecnico-giuridico del delitto e della pena, che rimarrebbe al di fuori della cosiddetta politica criminale (in questo senso più ampio) come un puro esercizio scolastico di astrazioni teoriche.

Ma soprattutto poi quel concetto della politica criminale è inesatto, perchè se realmente può esistere una politica criminale, essa non può essere che l'arte pratica di adattare le conclusioni generali della sociologia criminale, alle esigenze e condizioni particolari di ciascun paese e di ciascun momento storico.

Ed è questo appunto il significato che i vecchi giuristi tedeschi hanno sempre dato alla espressione di " *kriminalpolitik* „, come dimostrano le stesse parole dell'Hencke che il Liszt ricorda: " Chi vuol ricercare il fondo della politica criminale, sia pure in via teorica, e *più ancora chi è obbligato ad applicarla come legislatore*, deve indagare prima di tutto il fondo della natura umana nonchè le leggi del suo sviluppo nel tempo e nello spazio. L'antropologia, nel più ampio significato della parola, e la storia dell'evoluzione dei popoli sono dunque le conoscenze più indispensabili per lo studio della politica criminale. Nè meno importante è l'indagine sul modo onde i crimini nascono, avendo essi sovente l'origine loro meno in una degenerazione o perversità morale del malfattore che nelle regole o istituzioni difettose della civile società „ (1).

Trattasi cioè precisamente dell'arte legislativa di adattare alle

---

(1) HENCKE, *Handbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitik*, Berlin 1823, I, § 31 e § 29.



speciali condizioni di ciascun popolo i provvedimenti di repressione e di difesa penale, che la scienza del diritto penale (*Kriminalrecht*) stabilisce in astratto (1). Sarebbe quindi una distinzione analoga a quella che si facesse, secondo l'uso comune, fra sociologia criminale teorica e pratica, sebbene le scienze guidate dal metodo positivo consentano molto meno questa distinzione fra la teoria e la pratica, che era invece inevitabile quando l'apriorismo allontanava le norme astratte della scienza dalle realtà della vita quotidiana, come appunto fece tra le altre, la scuola classica criminale.

Sicchè, concludendo, o la politica criminale si prende in senso teorico di uno studio scientifico della delinquenza e dei mezzi difensivi contro di essa ed allora questo non è che un equivoco, perchè quello studio iniziato dalla scuola criminale positiva, costituisce appunto la sociologia criminale: ma allora comprende tanto le dottrine dei dati di fatto (antropologia e statistica criminale) quanto le dottrine sulle induzioni da essi (criminalogia, o diritto criminale e teoria, così della difesa preventiva — sostitutivi penali e polizia — come della difesa repressiva — mezzi riparatorii, repressivi ed eliminativi — o penalogia). Oppure la politica criminale si prende nel suo senso più esatto, cioè di arte pratica per cui i legislatori fanno discendere le norme della scienza criminale dal cielo delle astrazioni alla terrestre realtà, ed allora può in parte accettarsi, sebbene il metodo sperimentale renda molto minore la distanza e la differenza fra la teoria e la pratica ossia tra i fatti ed i principii: giacchè per le scienze positive la teoria non deve essere che la vita pratica sistematicamente osservata e la pratica non dev'essere che la teoria messa in azione. Sicchè, come già dissi, nella dottrina, e legislazione penale dell'avvenire non avranno più ra-

(1) Così dice anche BERNER, *Trattato di diritto penale*, trad. ital., Milano 1887, § 38; v. pure RICHARD, *La responsab. et les équivalents de la peine*, nella *Rev. philos.*, nov. 1899.

Ben diversa è quella che il CARRARA chiamò "pratica legislativa", (Torino 1874); giacchè questa non era per lui che l'arte pratica di formulare praticamente nelle leggi le regole astratte della teoria criminale. Egli badava infatti alla capacità dei giudici e giurati ed alla guarentigia dei diritti degli imputati (raccomandando ed esemplificando la chiarezza del dettato, i limiti delle pene, la specificazione delle scuse o qualifiche ecc.), anzichè le particolari condizioni naturali della società in cui nasce il delitto e che deve difendersi da esso, adattando ad esse secondo i tempi e i luoghi le regole generali della scienza, come vuole appunto la sociologia criminale pratica.



gione di essere molte discussioni bizantine sulle cause patologiche di irresponsabilità, sul tentativo, sulla complicità, sulla recidiva, sul concorso di reati e di pene, ecc., come nella procedura penale perderanno ogni ragione le discussioni sull'appellabilità delle sentenze, sulla loro irrevocabilità e via dicendo.

Ed ecco perchè l'affermazione da me fatta nella II edizione di questo libro che l'applicazione del metodo sperimentale alle scienze sociali e giuridiche che è portata dall'indirizzo moderno del pensiero scientifico, come aveva rinnovato la scienza dei delitti e delle pene, così avrebbe rinnovato anche il diritto civile, si è pienamente avverata. Ed oramai, come nell'economia politica si ha pure tutta una scuola positiva, che giunge a conclusioni ben diverse da quelle della economia classica ed ortodossa; così, specialmente in Italia, ormai si va sempre più sviluppando una nuova corrente scientifica nello studio del diritto civile, per liberarlo dagli avanzi teorici del vecchio diritto romano, ispirato a condizioni economiche e sociali troppo diverse da quelle del mondo moderno e sempre più spinto dappoi nella corrente dell'esagerato individualismo (1).

---

(1) L. BOLAFFIO, *F. Laurent ed il diritto civile*, Venezia 1881; P. COGLIOLO, *La teoria dell'evoluzione darwinistica nel diritto privato*, Prelezioni, Camerino 1882; VADALÀ PAPALE, che già aveva accennato a questo rinnovamento positivo del diritto civile fino dal 1881 (*Il Codice civile e la scienza*, Napoli), vi insisteva recentemente, accennando anche a simili voti espressi dal GIANTURCO (*Gli studi del dir. civ. e la quest. del metodo in Italia*, Napoli 1881), e dal CIMBALI (*Gli studi del dir. civ. in Italia*), nello scritto *La nuova tendenza del diritto civile in Italia*, estr. della *Riv. di Giurisprudenza*, Trani, VIII, 8, 1883.

Si ebbero dappoi parecchie pubblicazioni nello stesso indirizzo di rinnovamento del diritto civile: COGLIOLO, *Saggi sull'evoluzione del diritto privato*, Torino 1885; CHIRONI, *Sociologia e diritto civile*, Torino 1886; PAOLUCCI, *Il nuovo indirizzo nella scienza giuridica e nel diritto positivo*, Salerno 1888; SAINT-MARC, *Droit et sociologie*, nella *Revue critique de législation*, gennaio 1888; GIERKE, *Die Soziale Aufgabe des Privatrechts*, Berlin 1889; MAJORANA, *L'evoluzione storica nei rapporti fra le legislazioni e la giurisdizione*, nell'*Archivio giuridico*, 1889, fasc. 4; FIORETTI, *Sur l'application de l'anthropologie aux législations et aux questions de droit civil*, negli *Actes du II Congrès d'anthrop. criminelle à Paris*, Lyon 1890, pagg. 113 e segg.; Menger, *Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen*, Wien 1890, e trad. ital., Torino 1894; DERN, *Ueber die Socialen Aufgaben der Rechtswissenschaft*, tradotto nella *Revista gen. de legislación*, gennaio 1899; PICCIONE, *Evoluzione storica del diritto civile e della sanzione penale*, nella *Riv. di giurisprudenza*, Trani 1889, XIV, 511; IDEM, *Concetto positivo del*



Il 12 novembre 1873 il venerando Carrara, nella prolusione al suo corso, parlando del diritto criminale e della procedura penale, concludeva raccomandando ai giovani piuttosto lo studio della procedura che quello del diritto criminale, perchè in questo " poco rimane da aggiungere su quello che fu fatto dai padri nostri „ (1).

Che al procedimento penale sia urgente rivolgere quello studio, che finora da giuristi italiani troppo poco gli venne dedicato, è pensiero giustissimo (2). Ma siccome i principii della procedura

---

*diritto di proprietà*, Bologna 1890; SALVIOLI, *I difetti sociali del Codice civile*, Palermo 1891, e *Il nuovo progetto di Codice civile tedesco e i suoi difetti sociali*, nella *Riforma sociale*, 25 aprile 1896; GIANTURCO, *Individualismo e socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli 1891; VADALÀ PAPALE, *Codificazione dell'economia politica per la costituzione del Codice privato-sociale*, nella *Scuola positiva*, 30 giugno 1891; IDEM, *Per un Codice privato-sociale*, Roma, nello *Spedaliere*, marzo 1891; D'AGUANNO, *Efficacia pratica della scuola positiva di filosofia giuridica*, nella *Scuola positiva*, 31 maggio 1891.

E le diverse monografie del LORIA, DELOGU, PERRONE, ecc. nelle *Scienze del diritto privato*, rivista fondata dal TORTORI, appunto per portare l'indirizzo positivista nel campo del diritto privato.

Ma le opere, che segnarono in Italia l'affermazione più radicale e completa di questa applicazione del metodo sperimentale al diritto civile classico, sono del CIMBALI (Enrico), *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali*, Torino 1885 (1 vol. di pag. 376); D'AGUANNO, *Genesi ed evoluzione del diritto civile secondo le scienze antropologiche e storico-sociali*, Torino 1890 (1 vol. di pagg. 594); CAVAGNARI, *Nuovi orizzonti del diritto civile in rapporto alle istituzioni pupillari*, Milano 1891 (1 vol. di pag. 451).

V. pure TORTORI, *Sociologia e diritto commerciale*, Torino 1895; TREVES, *Socialismo e diritto civile*, nell'*Arch. di psych.*, 1894, XV, 530; PIPIA, *I difetti sociali del Codice di commercio*, nella *Riforma sociale*, 25 febr. 1895; MANOUVRIER, *L'anthropologie et le droit*, nella *Revue intern. sociol.*, apr. 1894; OTLET, *L'anthropologie juridique*, negli *Actes Société anthrop. Bruxelles*, 1895; OLIVI, *Di un rinnovamento del dir. civ. italiano*, nella *Riv. intern. di scienze sociali*, giugno 1896; LESSONA, *I doveri sociali del diritto giudiziario civile*, Torino 1897; ANDRADE, *Antropologia juridica*, nel *Mundo legal y judiciario*, Lisboa, dic. 1898; GRANATA, *Prenozioni di psicologia giuridica*, nel *Pensiero ital.*, giugno 1898; POSADA, *Le droit et la question sociale*, nella *Revue intern. de sociol.*, apr. 1898; VALVERDE, *Las modernas direcciones del derecho civil*, Valladolid 1899; TAROZZI, *I problemi del lavoro e del proletariato e la legislazione sociale*, Taranto 1899.

(1) CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, vol. V, pag. 39.

(2) Ed una delle principali ragioni di questo abbandono della procedura penale è l'unione illogica e dannosa di questa scienza con quella del diritto criminale, in una cattedra sola. In Italia, come altrove, la scienza ha i suoi più



sono informati per gran parte ai criteri fondamentali del diritto di punire, così credo che oltre al por mano agli studi di procedura sia necessario dare al diritto criminale quella base salda ed incontestata, nei suoi cardini sommi, che ora gli è tolta dall'urto delle scoperte fatte nelle scienze naturali e sociali.

Infatti noi possiamo riassumere, nel loro ultimo significato, le innovazioni teoriche e pratiche che sulla genesi naturale del fenomeno criminoso e sulla difesa sociale contro di esso sono portate dal metodo sperimentale e da dati di osservazione positiva.

Il delitto, anzichè il *fiat* di una volontà libera e malvagia, è un fenomeno naturale, determinato da fattori antropologici, tellurici e sociali e, come tale, è sintomo di patologia individuale e sociale.

Il rimedio quindi contro la criminalità non può consistere nella panacea della pena — unica, o quasi, per tutte le forme criminose — e inquinata tanto dai residui medievali della violenza e del tormento quanto dall'illusione di misurare la colpa morale nel delinquente e infliggergli un proporzionale castigo. L'aumento della criminalità generale, e quella dei minorenni in ispecie, colla cancrena della recidiva, segnano l'impotenza dei sistemi classici così per difendere la società come per salvare gli individui, da una progressiva degenerazione.

La giustizia penale, ora disorganizzata e cieca nei suoi diversi ingranaggi, deve quindi trasformarsi in una funzione preservativa dal morbo criminoso, affidandosi ben più ai provvedimenti ed al metodo della prevenzione sociale, anzichè alla violenza della repressione, sempre brutale, e impotente a togliere o comprimere gli effetti, quando se ne lasciano sussistere le cause. Prevenzione sociale, che sul fondamento della distinzione fra criminalità atavica e criminalità evolutiva, potrà consistere per quest'ultima nella utilizzazione delle energie ribelli, incanalandole in forme di attività sociale e per gl'impulsi patologici della criminalità atavica dovrà

---

numerosi e fecondi cultori nei professori universitari: e così un errato ordinamento universitario si ripercuote sullo sviluppo stesso della scienza, perchè nè il tempo basta per essere insieme profondi criminalisti e profondi proceduristi, nè l'indole diversa delle due discipline, nei loro speciali sviluppi, lo permette. V. BARSANTI, *Necessità di separare l'insegn. della procedura pen. da quella del dir. pen.*, Torino 1898.



consistere nella eliminazione ed attenuazione delle cause di degenerazione individuale e sociale, con un miglior assetto economico e sociale in genere (1).

E quando — malgrado ogni cura di prevenzione sociale — il fenomeno criminoso siasi già manifestato — in forme residuali e inevitabili come ogni altra forma di patologia acuta o cronica — allora, abbandonato ogni spirito di vendetta, di odio, di tormento, di intimidazione o di retribuzione etico-giuridica, bisogna che anche la funzione difensiva si eserciti in modo sostanzialmente diverso contro le forme di criminalità atavica e quelle di criminalità evolutiva, adattandosi alla diversa categoria antropologica dei delinquenti, secondo l'atto compiuto ma soprattutto secondo i motivi determinanti di esso.

E i provvedimenti di difesa sociale si devono ridurre o al risarcimento del danno (per i delitti minori, che sono immensamente i più, compiuti per motivi scusabili dai delinquenti meno anormali) o alla segregazione indeterminata in manicomii criminali e in colonie agricole, a diversa disciplina secondo le diverse categorie antropologiche dei segregati.

E la procedura deve ridursi ad una sistemazione scientifica della polizia giudiziaria (per la ricerca delle prove), rendendo ufficio pubblico non solo l'accusa ma la difesa, e affidando il giudizio a magistrati tecnici e indipendenti, di cui le sentenze siano periodicamente rivedute nella loro esecuzione da commissioni tecniche permanenti, che limitino la durata della segregazione al solo tempo necessario per la riadattabilità sociale dei segregati. Segregazione che — come avviene già ora per i pazzi comuni — deve consistere soltanto nella disciplina igienica del lavoro, senz'alcuna sopravvivenza barbarica di tormenti e afflizioni, col solo sussidio

---

(1) Il LOMBROSO, *Uomo delinquente*, V ediz., Torino, 1897, III vol., concludeva appunto col concetto della *simbiosi*, e cioè della utilizzazione delle energie determinanti al delitto. Ma questo concetto mentre deve accettarsi per le forme e tendenze di criminalità evolutiva, deve essere completato coll'idea della segregazione clinica per le forme di criminalità atavica. Aggiungendo che per tutte le forme criminosi più che la loro simbiosi — applicabile ad un periodo di transizione — varrà il cambiamento profondo delle condizioni di esistenza individuale e sociale, quale è studiato e preveduto dalla sociologia socialista, e per il quale scompariranno le forme epidemiche di criminalità occasionale od abituale, restandone solo le forme isolate ed acute.



delle necessarie restrizioni cliniche e terapeutiche, come avviene ora per i malati negli ospedali e per i pazzi nei manicomii (1).

È tutto un altro mondo morale, che ora trova dintorno a sè il criminalista. La scienza criminale classica partiva dai concetti etico-religiosi che l'uomo " re del creato „ era il fattore e l'arbitro del proprio destino, e che perciò, anche in terra, anticipando il giudizio eterno dell'oltretomba (che è poi un riflesso antropofornico dei giudizi terreni), si doveva nell'uomo giudicare la colpa morale e dargli proporzionato castigo. Ma la filosofia naturalistica, nella seconda metà del nostro secolo, per l'impulso dei nuovi dati delle scienze sperimentali, dall'astronomia alla geologia, dalla zoologia alla sociologia, ha completamente disperse quelle nebbie residuali del medioevo morale e intellettuale: e l'uomo è disceso dal superbo piedistallo in cui egli stesso si era posto, e, divenuto atomo infinitesimo nel grande oceano della vita universale, ha dovuto e deve pur riluttando riconoscere la sua soggezione alle leggi eterne della natura e della vita.

E come è possibile, allora, nella scienza criminale e penale, continuare i vietati sillogismi sulle vecchie basi etico-religiose dell'uomo arbitro di sè e moralmente colpevole? È stata ed è, lo riconosciamo, una grave crisi della morale e del diritto penale, che colla morale ha contatti più intimi e frequenti; ma *ex morte vita*. Siamo noi che, cambiando il nostro modo di concepire e di spiegare il mondo, crediamo che ciò debba far ruinare il mondo stesso! Ma le leggi naturali sono quelle che furono sempre, e il mondo procede sui suoi cardini eterni quali che siano le spiegazioni dei filosofi e le nuove scoperte della scienza. Il genio di Galileo e di Newton non ha modificato nemmeno di un infinitesimo l'ordine dei fenomeni di gravità; il genio di Lavoisier e di Wurtz non ha per

---

(1) Sicchè, come nel campo teorico, io dissi che la sociologia criminale sta al diritto penale come la psichiatria alla demonologia, la chimica all'alchimia, l'astronomia all'astrologia; così nel campo pratico si verificherà quello che prevede anche il DE ROBERTY, *Les fondements de l'éthique*, Paris 1898, pag. 75: " La criminalità e la penalità, quali si intendono e si praticano oggi, andranno a raggiungere tanti altri fenomeni sociali, come il cannibalismo, i sacrifici umani, la famiglia e la proprietà primitiva, la città antica, il feudalismo, ecc.; fenomeni non completamente spariti senza lasciare tracce, ma lentamente modificati e trasformati fino a darci l'impressione di cose morte e sepolte per sempre „.



nulla conturbato le infinite combinazioni molecolari dell'ordine chimico; il genio di Vesalio e di Darwin non ha alterato le disposizioni anatomiche dell'organismo e la loro trasformazione ereditaria; come il genio di Spencer, di Comte e di Marx non ha modificato l'ordine dei fenomeni sociali.

Le loro divinazioni geniali e le inesorabili loro determinazioni scientifiche non hanno fatto che dare all'uomo una conoscenza sempre meno incompleta del mondo fisico e morale in cui vive: e dalla morte delle vecchie illusioni antropomorfe non si ebbe che la vita più feconda di nuove conoscenze sperimentali.

Poteva e potrebbe la scienza criminale isolarsi da questo rinnovamento meraviglioso di metodo e di induzioni delle scienze naturali e sociali, per mummificarsi nella ripetizione aprioristica dei dogmi etico-religiosi, che ne formarono sinora il fondamento ed ebbero dalla scuola classica la determinazione giuridica, sillogisticamente perfetta ma sperimentalmente illusoria?

Certo se si volesse ricalcare le orme dei più illustri maestri della scuola classica, noi non potremmo che limitarci quasi ad un commento ruminativo dei loro splendidi trattati. Ma d'altra parte credo che a nessuna scienza nessun limite mai potrà essere imposto, perchè la vena inesauribile dei fatti naturali sempre esigerà nuovi indirizzi e schiuderà evoluzioni nuove. Talchè, noi, se ci gioveremo, con gratitudine sincera, del lavoro già compiuto dai predecessori, non solo in rapporto alla loro storica missione della mitigazione generale delle pene, ma soprattutto in relazione allo studio giuridico del reato, senza del quale la nostra scienza non sarebbe oggi possibile; ci dedichiamo però anche ad un'impresa nuova, la diminuzione dei delitti, mettendoci collo studio naturale del delitto e col principio della responsabilità sociale in una via non ancor battuta dai giuristi, della quale noi nè dissimuliamo nè temiamo le difficoltà, perchè sempre la battaglia è condizione di vittoria.

E mentre vi è qualcuno che rifugge dalla nostra scuola "per non sprecare l'eredità scientifica, che fu gloria dei nostri padri", noi, per parte nostra, crediamo che l'eredità scientifica si può non sprecare in due modi: o prendendola e trasmettendola intatta ai nostri successori, per solo lavoro di ruminazione scientifica, ciò che è anche più facile e comodo; oppure sforzandoci a svolgerla e farla progredire, come crediamo sia debito primo dei giovani cultori di ogni scienza. Ad ogni età la sua missione: così in iscienza come



in politica, i vecchi siano conservatori, radicali i giovani, se vuolsi che il ritmo della vita umana si compia secondo le leggi naturali.

E l'espansione, oramai, della scuola positiva, in Italia ed all'estero, nei pochissimi anni di sua esistenza, è tal fatto che a noi basta ricordarlo, come conclusione a questo lavoro, perchè in esso sta l'augurio dell'avvenire per la scienza e la pratica penale. Il positivismo, tra i molti vantaggi, ha anche quello di accrescere la vera modestia, insegnando a rintracciare le cause complesse di ogni fatto: epperò noi, di questa felice e sempre crescente espansione, diamo il merito, un poco sì all'entusiasmo nostro ed al nostro lavoro indefesso, ma soprattutto alla rispondenza delle nostre idee colla realtà viva e vera della vita quotidiana. Ed è a questa rispondenza, ancora, che chiediamo l'augurio dei futuri trionfi, senza troppa impazienza, colla sicurezza dei forti, e senza alcuna intolleranza, colla equanimità di chi si rimette all'opera giusta del tempo.

Nei miei studi di filosofia, quando lessi la prima volta l'*Homme machine* di Lamettrie, mi meravigliai fortemente come un tal libro avesse potuto farne condannare l'autore alla morte in effigie, e in persona se avessero potuto; mentre era l'esposizione di idee, che ora sono, per la massima parte, ammesse anche dagli spiritualisti e dalla stessa pubblica opinione. Mi meravigliai; ma consolandomi al pensiero, che questa era prova evidente del cammino inesorabile delle idee.

Dappoi questo fatto mi rivenne dinanzi, insistente ad ogni studio nuovo. Le idee del Beccaria, che ora sono ortodosse e classiche, sollevarono al loro tempo le più fiere ostilità. Nelle riviste scientifiche di or sono quarant'anni, per esempio negli *Annales medico-psychologiques*, io lessi delle proposte e delle teorie, che allora sollevarono gli anatemi della scienza ufficiale, ed ora sono assolute padrone del campo e divenute banali verità.

Nella scienza come nella vita, il conservatore di oggi ammette pacificamente le idee che parecchi anni fa erano soltanto propugnate dai più audaci radicali. Il progresso è inevitabile, perchè la vita è movimento e soprattutto poi il progresso sociale è, per dirlo con una formula della meccanica " un moto uniformemente accelerato „.

Non solo: ma ho pure veduto che il trionfo di ogni innovazione non ha mai cancellato del tutto le idee preesistenti, nella parte loro



che rispondeva a verità, poichè nessuna teoria è completamente falsa o completamente vera. Ad ogni nuova distinzione, dice Ardigò, permane l'indistinto precedente, come base sottostante: così è del pensiero scientifico, di cui lo sviluppo non è nè può essere una sterile vicenda di totali negazioni e di affermazioni assolute, come pur faceva la metafisica; ma sì, invece, evoluzione progressiva di parti nuove, sul tronco vecchio delle verità primordiali, con eterno graduale rinnovamento.

Non poche idee e induzioni parziali della nuova scienza criminale, rinnovate dal metodo positivo, cadranno — com'è destino comune — lungo la via dell'avvenire.

Ma resteranno incrollabili, così il concetto umano che del delinquente ha portato l'antropologia criminale, come l'epurazione della giustizia penale da ogni sopravvivenza barbarica di violenza e di tortura, imposta dalla sociologia criminale, per ridurla a funzione clinica di preservazione sociale, per i casi sporadici di criminalità (traumatica, psico-patologica, ecc.) che rimarranno anche in un migliore ordinamento sociale.

Sicchè la giustizia penale — come strumento di repressione violenta e di dominazione di classe — è destinata a sparire, per non sopravvivere che come funzione clinica. Anche perchè la giustizia penale ha sempre avuto ed avrà uno sviluppo in ragione inversa della giustizia sociale.

Di mano in mano che la giustizia sociale si svolgerà e si organizzerà più profondamente e più completamente, altrettanto la giustizia penale si restringerà. E la giustizia, di mano in mano che cesserà di essere un ingranaggio coattivo, esterno, materiale, diverrà sempre più un sentimento generale, intimo organico — prodotto necessario di un ambiente sociale, in cui siano assicurate ad ogni uomo le condizioni quotidiane di esistenza materiale e morale.

Vale a dire che la sparizione della giustizia penale — come istituzione politica — coinciderà naturalmente e necessariamente coll'universalizzazione della giustizia — come sentimento e forza specifica della vita sociale.

Sicchè — come già dissi altrove (1) — anche la sociologia criminale, come scienza, finirà per perdere la sua importanza. Essa

---

(1) *Leçon d'ouverture au cours de sociologie criminelle à Bruxelles, nella Revue universitaire, décembre 1895.*



infatti scaverà a sè stessa la propria tomba, perchè colla diagnosi scientifica e positiva delle cause della criminalità e quindi colla indicazione dei suoi veri ed efficaci rimedi parziali e generali, individuali e sociali, ridurrà il numero dei delinquenti al minimo irreducibile nell'ordinamento futuro, e sempre in via di formazione quotidiana, delle civili società, nelle quali per tanto meno vi sarà di giustizia penale per quanto più si avrà di giustizia sociale.



## BIBLIOGRAFIA (\*)

### Riassunti delle teorie della scuola positiva.

- MAURY, *Sur l'homme criminel*, in *Journ. des Savants*, 1879.
- MONNIER, *Les livres de M. Lombroso*, in *Biblioth. Univ. et Revue Suisse*, juillet 1879.
- ESPINAS, *La philosophie expérimentale en Italie*, in *Revue philosophique*, févr. 1879, e Paris 1880.
- FOVILLE, *Le criminel au point de vue anatom. et physiol.*, in *Ann. hyg. publ.*, oct. nov. 1880.
- PRINS, *Étude sur la criminalité d'après la science moderne*, in *Revue de Belgique*, déc. 1880.
- KOSATSCHKOW, *Psichiatria e diritto nel Messaggero giuridico*, Mosca luglio-agosto 1880.
- SERGIEWSKI, *Verbrechen und Strafe als Gegenstand der Rechtsw.*, in *Zeitsch. ges. Straf.*, 1881, pag. 211.
- TAMASSIA, *Gli ultimi studi sulla criminalità*, in *Riv. sperim. di Fren.* 1881, VII, 3.
- VALENTI Y VIVO, *La biologia en la legislacion*, Barcellona 1881.
- BORDIER, *La question des criminels* in *Revue philos.*, mai 1881.

---

(\*) Riproduco, dalla III edizione, questa *bibliografia* perchè si riferisce alle prime e meno note pubblicazioni di antropologia e sociologia criminale. Ma non vi aggiungo i dati bibliografici dal 1892 in poi perchè — per la loro quantità immensamente cresciuta — sarebbero grave ingombro al volume, mentre o sono, in gran parte, citati in questa IV edizione o si possono facilmente trovare da chiunque nelle raccolte dell'*Archivio di psichiatria e antropologia criminale* (Torino) — della *Scuola positiva* (Roma) — degli *Archives d'anthrop. crim.* (Lyon) — della *Rivista sperim. di freniatria* (Reggio Emilia) — della *Rivista di medicina legale* (Genova) — della *Rivista italiana di sociologia* (Roma) — della *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft* (Berlin) — del *Centralblatt f. Nerven- und Psychiatrie* del Kurella (Leipzig) — dell'*Archiv für Kriminal-anthropologie* (Leipzig) — e nelle tre serie della *Biblioteca antropologico-giuridica* dei Fratelli Bocca (Torino).



- LACASSAGNE, *L'homme criminel comparé à l'homme primitif*, Conférence, Lyon, 1882.
- DRILL, *L'uomo delinquente* nel *Messaggero giuridico*, Mosca 1882, fasc. 2.
- SOURY, *Le crime et les criminels*, nella *Nouv. Revue*, févr. 1882.
- PUGLIA, *La nuova fase evolutiva del diritto penale*, Napoli 1882.
- PUGLIESE, *Studi di diritto penale*, in *Riv. di giurisprudenza*, 1883, 1 e segg.
- FERRI, *La scuola positiva di diritto criminale*, Siena 1883.
- KIRCHENHEIM, in *Centralblatt für Rechtsw.*, oct. nov. 1883.
- PÉREZ CABALLERO, *Los nuevos horizontes del derecho penal*, in *Rev. gen. legisl.*, 1883, pag. 92.
- TAUFFER, *Rückblicke auf die Fortschritte der Criminalistik in 1882*, nell'*Agramer Zeitung*, 1883.
- TAMASSIA, *Aspirazioni della medicina legale moderna*, Padova 1883.
- PUGLIA, *Il diritto di repressione*, Prolusione, Milano 1883.
- LICHATSCHÉW, *Sulle opere di E. Ferri*, Pietroburgo 1883.
- BONVECCHIATO, *Sulla III ediz. dell' "Uomo delinquente" e sul metodo antropologico nel diritto penale*, in *Riv. Veneta di sc. mediche*, 1884.
- VAN HAMEL, *Rapport* nei *Bulletins de la Comm. Pénitent. Inter.*, 1884, vol. I, 461.
- LOMBROSO, *L'anthropologie et la criminalité*, in *Rev. scientif.*, 8 mars 1884.
- MOROTE, *El derecho penal capitulo de las ciencias naturales*, in *Rev. gen. de legisl.*, Madrid 1884.
- WARNOTS, *Résultats des recherches sur certaines catégories de délinquents*, nei *Bull. Soc. Anthr.*, Bruxelles 1884, H. 168.
- BRISAUD, *La statistique pénale et les criminalistes italiens*, in *Revue générale du droit*, janv.-mars 1884.
- BOURNET, *Lettres médicales écrites d'Italie*, Paris 1884.
- *L'anthropologie criminelle en Italie*, nel *Lyon Médical*, 1884.
- PÉREZ CABALLERO, *Nueva escuela de derecho penal*, in *Rev. gen. de legislación*, Madrid, nov. 1885.
- A. L., *Le riforme proposte dalla nuova scuola penale*, Pietroburgo 1885.
- LE GALL, *Le droit de punir d'après la science positive*, Lione 1885.
- FIORETTI, *Le ultime pubblicazioni dei capiscuola della dottrina criminale positivista* in *Rassegna critica*, Napoli 1885, n. 2 e 3.
- FERRI, *La scuola criminale positiva*, Conferenza, Napoli 1885.
- HEIL, *Naturalismus a Buntetojogban*, Budapest 1885.
- ELLERO, *La psichiatria, la libertà morale e la responsabilità penale*, Padova 1885.
- TEMBURINI e BENELLI, *L'antropologia nelle carceri*, in *Riv. carc.*, 1885, 4.
- KIRCHENHEIM, *Strafrecht und Anthropologie, Ueber die neueste Italienische Kriminalistenschule*, Rome 1885.
- RIBOT, *La psychologie nouvelle*, in *Revue polit. et litt.*, 19 déc. 1885.



- DE KERALLIAN, *Les nouveaux horizons du droit pénal*, in *Rev. gén. du droit*,  
 • déc. 1885.
- DRILL, *La nuova scuola penale positiva ed i suoi avversari* (risposta al Wulfert) nel *Messaggero giuridico*, Mosca 1886.
- METSCHNIKOW, *L'antropologia criminale*, Pietroburgo 1886.
- PEREI OLIVA, *Escuela positivista del derecho penal in Italia* in *Revista de los tribunales*, dic. 1885 e segg.
- MAJNO, *La scuola positiva di diritto penale*, Milano, 1886.
- LIOY, *La nuova scuola penale*, II ediz., Torino 1886.
- PUGLIA, *Risorgimento ed avvenire della scienza criminale*, Palermo 1886.
- FIORETTI, *I pregiudizi popolari sulla nuova scuola penale*, Napoli 1886.
- ROCCHI, *Evoluzionismo e diritto penale*, Cassino 1886.
- QUINTILI, *La scuola positiva di diritto criminale* in *Rivista abruzzese*, 1886, I, 5.
- SAVORINI, *Vexata quaestio*, ibidem.
- BENEDIKT, *Biologie und Kriminalistik*, Conferenza, Wien 1886.
- RIZZUTI, *Delitto e delinquenti*, nella *Rassegna pugliese*, 1886, III, n. 4.
- ZUCCARELLI, *I delinquenti a cospetto della scienza positiva*, Napoli 1886.
- LOMBROSO, FERRI, GAROFALO, FIORETTI, *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, Bologna 1886.
- FULD, *Der Realismus und das Strafrecht*, Hamburg 1886.
- LICHINCHI, *Nuovo indirizzo della scienza del diritto di punire*, nel *Mario Pagano*, 1886, n. 1.
- PISA, *Benedikt e la nuova sc. di dir. pen.*, in *Monit. dei trib.*, ott. 1886.
- MOROTE, *Las anomalias en los criminales*, in *Rev. gen. de legislacion*, abril 1886.
- TENCHIRI, *I moderni studi sul cervello nelle scienze sociali*, Discorso inaug., Parma 1887.
- LOMBROSO, *Le nuove conquiste della Psichiatria*, Discorso inaug., Torino 1887.
- HECK, *Ueber die gegenwärtigen Strafrechtsschulen und deren Methoden*, Maschau 1887.
- DALLE MOLE, *Wagnerismo penale*, Vicenza 1887.
- ARVÈDE BARINE, *Physiologie du criminel*, in *Revue bleue*, 13 ag. 1887.
- DE KERALLAIN, *La question du libre arbitre et polémique criminaliste en Italie*, in *Rev. gén. du droit*, févr. 1887.
- TARDE, *Positivisme et criminalité*, in *Archives Anthropologie crim.*, janv. 1887.
- NANI, *Vecchi e nuovi problemi del diritto*, Discorso inaug., Torino, 1887.
- ZUCCARELLI, *L'evoluzione odierna della medicina legale e l'antropologia criminale*, nella *Psichiatria*, Napoli, 1887.
- KIRCHENHEIM, Prefazione al *Verbrecher* di LOMBROSO, Berlin 1887.
- LETOURNEAU, Prefazione all'*Homme criminel*, Paris 1887.
- TARDE, *La psychologie criminelle*, in *Revue philosophique*, 1887.



- DESJARDINS, *La méthode expérimentale appliquée au droit criminel en Italie*, in *Bull. de la Soc. des prisons*, Parigi 1886-87-88-89 e Paris 1892.
- PAOLI, *Le droit criminel et ses nouveaux horizons*, nella *France judiciaire*, 1887, n. 4.
- ROSEMBLATT e FLECK, *Le nuove scuole di diritto penale e loro metodi*, Lemberg 1887.
- VIANNA, *L'homme primitif actuel*, in *Revue scient.*, 12 nov. 1887.
- CATAGNARI, *La scuola criminale positiva e il nuovo cod. pen.*, nel *Cuore e Critica*, 1888.
- FREIRE, *Os degenerados*, Lisboa 1888.
- *Los criminales*, Lisboa 1889.
- VIEIRA DE ARAUJO, *A nova escola de derecho criminal*, Pernambuco 1888.
- *Antropologia criminal*, nel *Derecho*, Rio de Janeiro, genn. e marzo 1889.
- VERA, *La escuela clasica y la escuela positivista en Derecho penal*, nella sua *Jurisprudencia pratica*, Santiago de Chile 1888.
- D'AZEVEDO, *A escola penal positiva*, negli *Estudos penitenciarios e criminaes*, Lisboa 1888.
- BONVECCHIATO, *Dalla galera al manicomio*, Conferenza, Venezia 1888.
- RIZZONE NAVARRO, *Delinquenza e punibilità*, Palermo 1888.
- D'AGUANNO, *Recensioni di antropologia giuridica*, nel *Circolo giuridico*, Palermo 1888.
- DE MARINIS, nella *Rassegna critica*, Napoli, luglio 1888.
- RIBOT, *La psychologie contemporaine*, in *Rev. scient.*, 14 avr. 1888.
- SLIOSBERG, *Nuovo indirizzo sociologico del diritto penale*, Pietroburgo 1888.
- LOMBROSO, *Les dernières découvertes de l'anthropologie criminelle*, nella *Nouvelle Revue*, 15 dec. 1888.
- Mind*, juli 1788, sull'*Homme criminel* di Lombroso e *La Criminologie* di Garofalo.
- Tagliche Rundschau*, marzo 1888, *Die neue anthropologische kriminalistische Schule in Italien*.
- KURELLA, *Criminelle Anthropologie und positives Strafrecht*, nel *Centralbl. f. Nervenheilkunde*, sett. ott. 1888.
- KRAUSS, *Lombroso's Werk in seinem Verhältniss zur Gegenwart und Zukunft der gerichtlichen Psychopathologie*, in *Friedreich's Blätter*, Nürnberg 1888, n. 4 e 5. — E così *Goldhammer's Archiv für Strafrecht e Gerichtsaal*, 1888.
- KNECHT, in *Biologische Centralblatt*, Erlangen 1888, n. 12.
- POTONIE, in *Naturwissenschaft. Wochenschrift*, giugno 1888.
- SALILPAS, *La antropologia en el derecho penal*, Madrid 1888.
- STEVENSON, *Criminality*, in *Medico Legal Journ.*, New-York, sept. 1888.
- PICAEVA, *Los nuevos aspectos de la criminalidad*, in *Rev. antr. cr.*, apr. 1888.
- MANDUCA, *Studi sociologici*, Napoli 1889.



- JEANVROT, *La question de la criminalité*, in *Revue de la réf. judic.*, juillet 1889, n. 4.
- HANKE, *Sulle ricerche della nuova scuola penale italiana*, nelle *Memorie dell'Alta Scuola libera tedesca*, Berlin 1888.
- HÖLDER, *Sui caratteri fisici e morali dei delinquenti*, nell' *Ober. Mediz. Zeitsch.*, Stuttgart 1888.
- DRAGO, *Los hombres de presa*, II edic., Buenos Aires 1888, e trad. ital. Torino 1890.
- ZUCCARELLI, *Estudiamos los delinquentes*, in *Revista Anthr. Crim.*, ag. 1888.
- TARDE, *La crise de la morale et du droit pénal*, in *Rev. phil.*, oct. 1888.
- VALENTI Y VIVO, *Tratado de antropologia medica y juridica*, Parte I, Barcellona 1889.
- TARDE, *La criminologie*, in *Rev. d'antrhop.*, sept. 1888.
- PUGLIA, *El derecho penal en Italia*, in *Rev. antr. crim.*, luglio 1888.
- BIANCHI, *Gli orizzonti della psichiatria*, Palermo 1889.
- TARDE, *Crime et épilepsie*, in *Rev. philos.*, avr. 1889.
- DORADO MONTERO, *La ciencia penal en la Italia contemporanea*, in *Rev. gen. legisl.*, Madrid 1889, n. 3.
- VERGA G. B., *Intorno alla nuova scuola crim. ital.*, nella *Gazz. del Manic. di Mombello*, marzo 1889.
- BELMONDO, *L'antropologia crim. di fronte ad una recente critica*, nella *Riv. sperim. fren.*, 1889.
- SERGI, *L'anthropologie crim. et ses critiques*, in *Rev. internationale*, 10 novembre 1889.
- ZERBOGLIO, *Le cause dell'avversione all' antrop. crim.*, in *Gazzetta letter.*, agosto 1889, n. 31.
- KURELLA, *Anthropologie und Verbrechen*, nell' *Humboldt*, 8 ag. 1889.
- LOMBROSO, *Die neue Entdeckungen auf dem Gebiete der Krim. Anthr.*, nell' *Arch. f. Strafr.*, Berlin 1889, XXXVII, 1.
- MORRISON, *Reflections on the Theorie of criminality*, in *Journ. Ment. Sc.*, april 1889.
- KIRN, *Degeneraz. psichica e somatica nei criminali*, in *Centralbl. f. Nervenh.*, 1889.
- SAINT RUBIN, *Le criminel et l'anthrop. crim.*, Grenoble 1889.
- CORDEY, *Les principales découvertes de la nouv. école d'anthr. crim.*, Lausanne 1889.
- KRZYMUSKIEGO, *Szkola pozytywna ecc.*, Lwow (Ungh.) 1889.
- MARILLIER, *Les criminels d'après les travaux récents*, in *Revue scient.*, 20 avr. 1889.
- PUGLIA, *L'antropologia criminale*, in *Riv. di filos. scient.*, dic. 1889.
- ELLIS, *The Study of Criminal*, in *Journ. of Ment. Sc.*, genn. 1890.
- BROUARDEL, *Le criminel*, nella *Tribune médicale*, Paris 17 avr. 1890.



- DONATI, *Società e delinquenti*, Padova 1890.
- MAC DONALD, *Antropologia criminal*, in *The American Journ. of psychol.*, 1890.
- LOMBROSO, *L'anthropologie criminelle et ses récents progrès*, Paris 1890 e II ediz. 1891.
- TAVARES DE MEDEIROS, *La enseñanza de la antrop. en relacion con el derecho*, in *Revista de los Tribunales*, sect. doctr., julio-oct. 1890.
- LOMBROSO, *Prefazione al DRAGO, Delinquenti nati*, Torino 1890.
- FRASSATI, *Die neue positive Schule in Russland*, in *Zeitsch. f. ges. Strafrw.*, 1890, X, 5.
- BARROZ MENDEZ, *La nueva escuela penal italiana*, in *Revista forense chilena*, 1890, n. 4.
- PENTA, *Positivismo e criminalità*, Ivrea 1890.
- PELLACANI, *La medicina legale moderna nelle scienze biologiche e sociali*, Milano 1890.
- HAMILTON WEY, *Criminal anthropology*, Elmira (New-York) 1880.
- PRINS, *La criminalité et l'état social*, Bruxelles 1890.
- FRAGOSO, *O genioide alitrico*, Rio Janeiro 1890.
- CAVAGNARI, *Progressi della scuola crim. positiva*, nel *Cuore e Critica*, Bergamo, 1890, n. 18-19.
- ZUCCARELLI, *La medicina legale fondamento degli studi giuridici moderni*, in *Anomalo*, genn. 1891.
- FORTOUL, *Filosofia penal*, Bruselas 1891.
- FLETCHER, *The new School of crim. anthropology*, Washington 1891.
- VAN HAMEL, *De Regenwoordige beweging van het Strafrecht*, Amsterdam 1891.
- ALBANO, *Libertà provvisoria e carcere preventivo*, nella *Scuola positiva*, settembre 1891.
- FILHO, *A nova eschola de derecho criminal*, in *Rev. acad. da facultade de direito do Recife*, 1891, n. 1.
- GERMA, *Le criminel et l'anthrop. criminelle*, Toulouse 1891.
- FRANK, *Les facteurs sociaux du délit*, Conférence, Bruxelles 1891.
- LAURENT, *L'anthrop. crim. et les nouvelles théories du crime*, Paris 1891.
- LOMBROSO, *Les nouveaux progrès de l'anthrop. crim.*, Paris 1892.
- LASCHI, *Mondo tenebroso*, Conferenza, Milano 1891.

I più completi riassunti storici e critici delle teorie della scuola positiva sono:

- DORADO MONTERO, *L'antropologia criminal en Italia*, Madrid 1890.
- FRASSATI, *La nuova scuola di diritto penale in Italia ed all'estero*, Torino 1892.
- DE QUIROS, *Las nuevas teorías de la criminalidad*, Madrid 1898.



### Critiche metafisiche alla scuola positiva.

- BUCCELLATI, *La razionalità del diritto penale di fronte agli attacchi di alcuni sperimentalisti*, nelle *Mem. dell'Istit. Lombardo*, Milano 1874.
- CANONICO, *Il delitto e la libertà del volere*, Prolusione, Torino 1875.
- PESCINA, *Il libero volere*, in *Giorn. nap. di filos. e lett.*, Napoli 1876.
- REY, *La criminalità in rapporto all'antropologia e alla statistica*, in *Arch. di statist.*, Roma 1878.
- PESSINA, *Il naturalismo e le scienze giuridiche*, Prolusione, Napoli 1879.
- ZANCHI, *La dottrina della libertà umana con un esame dell'opera di E. Ferri ecc.*, Verona 1879.
- BRUSA, *La morale e il diritto criminale al limbo*, Prolusione, Torino 1880.
- BUCCELLATI, *Gli studi sperimentali e la scienza del diritto penale*, giugno 1881.
- CARRARA, *Libertà e spontaneità*, Prolusione, 1882, nelle *Reminiscenze di cattedra e foro*, Lucca 1883.
- BUCCELLATI, *Il nihilismo e la ragione del diritto penale*, Milano 1882.
- ORANO, *La criminalità in relazione col clima*, Roma 1882.
- BRUSA, *Ausländische Rundschau (Italien)*, nella *Zeitschr. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1882.
- ZEI, *Ontologismo e psicologismo in materia penale in Italia*, Firenze 1882.
- DE MAURO, *Sul moderno materialismo in diritto penale*, Catania 1883.
- GRETENER, *Ueber die italienische positive Schule des Strafrechts*, nella *Zeitsch. des Bernischen Juristenvereins*, Berna 1884.
- CARNAZZA RAMETTA, *Il positivismo e le riforme nel dir. pen.*, Messina 1884.
- RICCO, *Il determinismo e la imputabilità morale*, nella *Riv. di giurepr.*, Trani, 1884.
- *Pro libertate*, nella *Rassegna pugliese*, 1885.
- WULFERT, *I nuovi positivisti del diritto penale*, nella *Riv. di dir. civ. e pen.*, Pietroburgo 1884.
- CAMPOLONGO, *Studio sul rinnovamento della scienza criminale*, Genova, 1885.
- BARSANTI, *La condizione degli innocenti nella scuola classica del diritto criminale*, nella *Riv. di sc. sociali*, Firenze maggio 1885.
- MECACCI, *Idea della giustizia punitiva*, Prolusione, Roma 1885.
- DE MAURO, *La selezione nel principio organico del diritto penale*, Prolusione, Parma 1885.
- BUCCELLATI, *I recenti avversari della scienza di diritto penale*, nei *Rend. dell'Istituto lombardo*, maggio e dicembre 1885.
- GIL OSARIO, *Ferri y la escuela penal positivista*, in *Rev. gen. legisl.*, 1885, pag. 49.



- GIL OSARIO, *Pena seguendo la moderna escuela antrop. crim.*, ibidem, ott.-nov., 1889.
- GABELLI, *La nuova scuola di diritto penale*, nella *Nuova Antologia*, 16 ag. 1885.
- DE NOTTER, *Uccisione del consenziente secondo la scuola antropologico-criminale*, Prolusione, Firenze 1885.
- *Stranezze vecchie e stranezze nuove*, Conferenza, Firenze 1886.
- PIPERNO, *La nuova scuola di diritto penale in Italia*, Roma 1886.
- CONTI, *Le nuove dottrine in diritto penale*, Bologna 1886.
- BENEVOLO, *La scuola classica e la nuova scuola positiva*, Torino 1886.
- MICHETTI, *Arbitrio e imputabilità*, Pesaro 1886.
- BUCCELLATI, *Il positivismo e le scienze giuridiche*, nella *Riv. carc.*, 1886, n. 3.
- *Attuale condizione della scienza di diritto penale in Italia*, nella *Rass. nazion.*, Firenze 1886.
- CAPORALI, *Evoluzione recente del diritto penale*, nella *Nuova scienza*, Todi 1886.
- *Sul libero arbitrio*, ibidem.
- GIANNELLIA, *La nuova scuola penale in Italia*, nella *Gazz. dei Trib.* Trieste giugno 1886.
- LUCCHINI, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale*, Torino 1886.
- Trad. francese: *Le droit pénal et les nouvelles théories*, Paris 1892.
- GABELLI, *La scuola positiva di diritto penale*, nella *Rivista Penale*, giug. 1886.
- DE MAURO, *Marasmo sociale e diritto punitivo*, Foggia 1886.
- CRISPOLTI, *Il prof. Lombroso e la psicologia*, in *Gazz. Trib.*, Trieste 1886, n. 22 e 23.
- TORRES CAMPOS, *La escuela antropologica criminal*, nella *Rev. de los tribunales*, Madrid 1886.
- DE ARAMBURU, *La nueva ciencia penal*, Madrid 1887 (cui ho risposto nella *Prefazione* alla edizione spagnuola dei *N. Orizzonti*, Madrid 1887).
- RRUSA, *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale*, Torino 1887.
- TOLOMEI, *I vecchi ed i nuovi orizzonti del diritto penale*, Padova 1887.
- INNAMORATI, *I nuovi orizzonti del diritto penale e l'antica scuola italiana*, Perugia 1887.
- NULI, *Maurizio Benedikt e la nuova scuola di diritto penale*, negli *Studi Senesi*, 1887.
- GAMBIRASIO, *Il libero arbitrio difeso contro le teorie di E. Ferri*, nel *Filangieri*, marzo 1887.
- FOURNEZ, *La nouvelle école criminaliste italienne*, Discours, Montpellier 1887.
- SEGRÉ, *La statistica e il libero arbitrio in rapporto alla nuova scuola di diritto penale*, nella *Riv. ital. di filos.*, Roma, marzo 1888.
- FALASCHI, *Crisi attuale nella scienza dei delitti e delle pene*, negli *Studi Senesi*, 1888.
- TUOZZI, *Due saggi critici sulla nuova scuola penale*, Napoli 1888.



- MAMBRILLA, *Polemica*, in *Rev. de antr. crim.*, marzo 1889.
- FRANCK, *Le crime*, nel *Journ. des savants*, nov. 1889.
- LLANOS Y TORRIGLIA, *Ferri y su escuela*, in *Ateneo*, Madrid, marzo 1889.
- QUINTANA, *La antropologia en el derecho penal*, Madrid 1889.
- LOZANO, *La escuela antrop. y sociol. criminal ante la sana filosofia*, La Plata 1889.
- BIDEZ, *Fous et criminels*, in *Rev. de Belgique*, avr. 1889.
- ZINDORFER, *Die neue Kriminalistische Schule*, in *Frankfurt Zeitung*, ag. 1889.
- ROLIN, *L'Union intern. de dr. pén. et les novateurs du droit pénal*, in *Rev. de dr. intern.*, 1890, n. 2-3.
- PEREZ RUBIO, *La escuela de antrop. y sociol. crim.*, nel *Foro juridico*, Manila, 15 genn. 1890.
- SMTURDAY REVIEW, april 1890, *Sull'antropologia criminale di Lombroso*.
- PROAL, *Les médecins positivistes et les théories modernes de la criminalité*, nel *Correspondant*, 10 oct. 1890.
- *Les réformes proposées par l'anthr. crim.*, in *Bull. Soc. Prisons*, Paris 1890, juin.
- *Ferri y su escuela*, Discuss. all'Accademia de Jurispr. y Legisl. Madrid, Anuario 1890, p. 188.
- GRETENER, *Lombroso's Verbrecher ecc.*, Bern 1890.
- DUPREY, *Un aspect de la crise de la répression criminelle*, Montpellier 1890.
- RESTANO, *I rei d'ingiuria e diffamaz. secondo la sc. positiva*, Catania 1890.
- VIDAL, *Principes fondamentaux de la pénalité*, Paris 1890.
- GUERRA, *La nuova scuola penale innanzi alla morale e al diritto*. Milano 1891.
- BONILLIER, *Un complot contre la dignité humaine*, nel *Correspondant*, janvier 1891.
- LEGAY, *L'anthrop. crim.*, in *Revue de la sc. nouv.*, apr. 1891.
- DESJARDINS, *Crime et peine*, in *Rev. des deux mondes*, 1 janv. 1891.
- PEDRO DORADO, *Opiniones recientes sobre el delincuente y el delito*, in *Rev. gen. legisl.*, genn. 1891.
- PROAL, *Le crime et la peine*, Paris 1894.

### Critiche scientifiche alla scuola positiva.

- CALUCCI, *Il jure penale e la freniatria*, Venezia 1877.
- FULCI, *La evoluzione nel diritto penale*, Messina 1882.
- POLETTI, *Il sentimento nella scienza del diritto penale*, Udine 1882.
- FARAONE, *Basi positive della scienza penale*, Napoli 1882.
- TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, Milano 1883.



- RUIZ DIAZ, *La ciencia frenopatica y sus relaciones con el derecho penal*, in *Rev. gen. legisl.*, genn. 1883.
- COLAJANNI, *Socialismo e sociologia criminale*, vol. 1, Catania 1884.
- TURATI, *Socialismo e scienza*, Como 1884.
- RUDINGER, *I caratteri fisici dei delinquenti*, Conferenza a Monaco, riass. in *Arch. Psic. ecc.*, 1884, 321.
- FAVALLI, *La delinquenza in rapporto alla civiltà*, Napoli 1885.
- FULCI, *La nuova scuola criminale*, Prolusione, Messina 1885.
- GRASSI, *Progressi della teorica dell'evoluzione*, Prolusione, Catania 1885.
- GIACCHI, *Pazzi e birbanti*, Milano 1885.
- BAER, *Il delinquente considerato dal punto di vista antropologico e sociologico*, nella *Riv. Carc.*, 1885, n. 10; 1886, n. 1, 5, 7.
- HEGER, *La question de la criminalité au congrès de médecine mentale à Anvers*, Bruxelles 1885.
- BATTAGLIA, *La dinamica del delitto*, Napoli 1886.
- DU BLED, *Les aliènes à l'étranger et en France*, nella *Rev. des deux mondes*, 15 oct. e 1 nov. 1886.
- TARDE, *La criminalité comparée*, Paris 1886 e II ediz. 1891.
- POLETTI, *La persona giuridica nella scienza del diritto penale*, Udine 1886.
- TURATI, *Lo scisma nella nuova scuola penale*, nel *Cuore e Critica*, marzo 1887.
- D'HAUSSONVILLE, *La criminalité*, nella *Rev. des deux Mondes*, 1 avril 1877.
- TOPINARD, *L'anthropologie criminelle*, nella *Revue d'anthrop.*, 15 nov. 1887.
- STADTFELD, *Sull'asimetria nei criminali e negli onesti*, in *Virchow's Archiv*, 1887, Bd. 2.
- COLAJANNI, *La question contemporaine de la criminalité*, nella *Revue socialiste*, janv. 1888.
- BINSWANGER, *Pazzia e delitto*, in *Deutsche Rundschau*, 15 marzo 1888.
- MANTEGAZZA, *Gli atavismi psichici*, nell'*Arch. per l'antrop.*, Firenze 1888.
- MAUDSLEY, *Remarks on crime and criminals*, nel *Journ. of ment. Science*, july 1888.
- FÉRÉ, *Dégénérescence et criminalité*, Paris 1888.
- MEYNERT, *Cerveau et sociabilité*, in *Rev. scient.*, 24 nov. 1888.
- GARRAUD, *Le problème moderne de la pénalité*, Lyon 1888.
- BAUDIN, *Lombroso et son type de criminel-né*, in *Bull. Soc. Prisons*, Paris 1889, pag. 404.
- POLETTI, *L'azione normale come base della responsabilità dei delinquenti*, Udine 1889.
- VACCARO, *Genesi e funzione delle leggi penali*, Roma 1889.
- COLAJANNI, *Socialismo e sociologia criminale*, Catania 1889.
- DORTEL, *L'anthrop. crim. et la respons. médico-légale*, Paris 1891.



### Congressi di antropologia criminale.

*Actes du premier congrès international d'anthropologie criminelle*, Rome 1886-87, rédacteur MAYOR.

MAYOR, *Le premier congrès d'anthropologie criminelle*, nella *Revue internationale*, Firenze 1886.

DE RENZIS, *L'Esposizione ed il Congresso penitenziario ed antropologico*, nella *Nuova Antologia*, dic. 1885.

BRANDI, *I congressi penitenziari e di antrop. crim.*, nella *Rassegna di sc. sociali e polit.*, Firenze 1885, III, pag. 444.

PUGLIESE, *Sul congresso di antropologia crim.*, nella *Riv. di giurispr.*, 1886.

MOROTE, *El primer Congreso internacional de antropologia criminal*, nella *Rev. gen. de legislacion*, Madrid, marzo 1886.

PEREZ OLIVA, *El Congreso antropologico*, nella *Rev. de los tribunales*, abril 1886.

CORREVON, *Lettres sur le III Congrès pénitentiaire international* (lett. IV sul Congr. d'antr. crim.), nel *Journal des tribunaux*, Lausanne 1886, e nella *Riv. penale*, maggio 1886, pag. 479, la quale però, colla solita sua lealtà scientifica, sopprimeva una nota molto significativa dello stesso Correvon, in favore della antropologia criminale.

BENEDIKT, *Der Kongress für Kriminalanthropologie in Rom*, nella *Wiener Mediz. Presse*, 1886.

FRIGERIO, *Resoconto sul Congresso e sull'Esposizione d'antrop. criminale*, Alessandria 1886.

FERRI, *L'anthropologie criminelle en 1885*, nella *Revue scient.*, 9 janv. 1886, e nell'*Arch. di psych.*, VII, 3.

MOTET, *L'Exposit. d'anthrop. crim. à Rome*, negli *Arch. d'anthrop. crim.*, 15 janv. 1886.

— e ROUSSEL, *Rapport sur le Congrès d'anthrop. crim.*, in *Bull. Soc. gén. des prisons*, 1886.

SEVERI, *La prima Esposizione internaz. di antrop. crim. in Roma*, nello *Sperimentale*. Firenze 1885, e *Arch. di psych.*, VII, 17.

LACASSAGNE, *Le Congrès d'anthrop. crim.*, negli *Archives d'anthrop. crim.*, mars et mai 1886.

MANTEGAZZA e LOMBRoso, *Polemica sul Congresso di antropologia criminale*, in *Rivista penale*, marzo 1886, pag. 244 e LOMBRoso, *Polemica in difesa della scuola positiva*, Bologna 1886, pag. 276.

NAPODANO, *Esposizione carceraria ed Esposizione antropologica*, in *Rivista penale*, febb. 1886.



BRUSA, *Il III Congr. penitenz. e quello d'antrop. crim. a Roma*, nella *Riv. penale*, agosto 1886.

*Il Congresso penitenziario e antropologico di Roma*, nel *Repert. di giurispr.*, Bellinzona 1886.

Riassunto molto favorevole degli *Actes du Congrès d'anthrop. crim.*, nel *Journal of the statistic Society*, London, sept. 1887.

TARDE, *Les actes du Congrès de Rome*, negli *Archives d'anthrop. crimin.*, janv. 1888.

DESJARDINS, in *Bull. Soc. gén. des prisons*, 1888, pag. 567.

TALADRIZ, *L'antrop. crim. in Europa y America*, Valladolid 1889.

LAURENT, *Le Congrès d'anthrop. crim.*, in *Rev. de l'hypnotisme*, sept. 1889.

FERRI, *Il II Congr. intern. d'antrop. crim.*, in *Arch. psych.*, 1889, X, 546.

D'AGNANNO, *Il II Congresso d'antrop. crimin.*, in *Tribuna giudiz.*, Napoli 23 ott. e 15 dic. 1889.

ZERBOGLIO, *Per il Congr. d'antr. crim.*, in *Gazz. letter.*, Torino, 3 ag. 1889.

— *Actes du deux Congrès intern. d'anthrop. crim.*, Lyon 1890, rédacteur MAGITOT.

— *Deuxième Congrès d'anthr. crim.*, in *Archives anthr. crim.*, sept. 1889, e *Le progrès médical*, août 1889.

TARDE, *Le II Congrès intern. d'anthr. crim.*, in *Revue scientif.*, 30 avr. 1889.

BENEDIKT, *Aus den Pariser Kongresszeit*, Wien 1889.

IMPALLOMENI, *La nuova scuola penale al II Congr. intern. d'antrop. crim.*, in *Rivista penale*, marzo-aprile 1890.

ANDRIES, *Der zweite intern. Congr. f. crim. Anthrop.*, in *Naturwiss. Wochenschr.*, Berlin 11 mai 1890.

— *Resoconto del II Congresso antrop. crim.*, nella *Rivista economica* di Atene, dic. 1889 e genn. 1890.

GAUCKLER, *Le Congrès d'anthrop. crim. à Paris*, in *Revue critique de législat.*, 1890.

SIGHELE, *Benedikt e Tarde a proposito del II Congresso d'antrop. crim.*, in *Archivio giuridico*, 1890.

### Opere generali di antropologia criminale.

LAUVERGNE, *Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel*, Paris 1841.

LOMBROSO, *L'uomo delinquente* (dal 1872 in poi), I<sup>a</sup> ediz., Milano 1876, IV<sup>a</sup> ediz. Torino 1889, 2 vol. con *Atlante*.

VIRGILIO, *Saggio sulla natura morbosa del delitto*, in *Riv. carceraria*, 1874, n. 8 a 11.



- BAER, *Il delinquente dal punto di vista antropologico e sociologico*, nella *Riv. carcer.*, 1887, fasc. 5 e seg.; e *Des Verbrechers*, Leipzig 1893.
- MARRO, *I caratteri dei delinquenti*, Torino 1887.
- CORRE, *Les criminels*, Paris 1888.
- *Crime et suicide*, Paris 1891.
- RICCARDI, *Dati fondamentali di antropologia criminale*, Milano 1889 (nel *Trattato di dir. pen. del COGLIOLO*).
- FILIPPI, SEVERI, MONTALTI, *Manuale di medicina legale*, II ediz., Milano 1895, vol. II, parte X.
- HAVELOCK ELLIS, *The criminal*, Londra 1890.
- LAURENT, *Les habitués des prisons*, Lyon 1890.
- FRANCOTTE, *L'anthropologie criminelle*, Paris 1891.
- MORRISON, *Crimes and ist causes*, London 1891.
- KURELLA, *Naturgeschichte des Verbrechers*, Stuttgart 1893.
- FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, con *Atlante antropologico-statistico*.

### Craniologia criminale.

- DUMOUTURE, *Observations sur l'état pathol. du crâne*, Paris 1835.
- BARKOW, *Crani di assassini*, nell'*Atlante delle Anatom. Abhand.*, 1860.
- WEISBACH, *Beiträge zur Kenntniss der Schädelformen österreich. Völker*, in *Wiener med. Jahrb.*, 1864.
- DE LORENZI, *Crani del beato Valfrè e del brigante Artusio*, in *Giorn. Acc. Med. Torino*, 1871.
- LOMBROSO, *Della fossetta cerebrale in un criminale*, nell'*Arch. per l'antrop.*, Firenze 1872.
- TAMASSIA, *Craniometria degli alienati e delinquenti*, ibidem, 1874.
- CLAPHAM e CLARKE, *The cranial Outline of the insane and criminale*, nel *Wess. Rid. lun. Asil. med. Reports*, VI, 150, London 1876.
- HUDLER, *Ueber Capacität und Gewicht der Schädel in der anatom. Anstalt in München*, 1877.
- ZUCKERKAND, *Morphol. des Gesichtsschädels*, 1877.
- BADIK, *Studi craniologici sui delinquenti*, nella *Orvosi Hetilap*, Budapesth 1878.
- LENHOSSEK, *A messersegeseen ecc.*, Budapesth 1878.
- BORDIER, *Étude sur une série de 36 crânes d'assassins*, nella *Revue d'anthropol.*, 1879, pag. 265.
- ARDOUIN, *Sur les crânes des malfaiteurs*, nei *Bull. Soc. anthr.*, Paris 1879, II, 530.



- CHUDZINSKI, *Sur la voûte du crâne et le moule intracrânien de Menesclou*, ibidem, 1880, III, 677.
- BENEDIKT, *Fossetta occipitale mediana in 13 delinquenti*, nell'*Archivio di psych. antrop. crim. ecc.*, 1880.
- LENHOSSEK, *Crani di delinquenti rumeni, ungheresi e croati*, in *Orvosi Hétlap e Arch. psych. ecc.*, 1880.
- DE PAOLI, *Quattro crani di delinquenti*, ibidem, 1880.
- BONO, *Capacità orbitale e cranica nei normali pazzi e delinq.*, ibidem, 1880.
- MANUELLI e LOMBROSO, *Craniometria di 39 delinquenti*, ibidem, 1881.
- TEN KATE e PAVLOVSKI, *Sur quelques crânes de criminels*, in *Revue d'anthropol.*, 1881.
- CORRE, *Sur quelques crânes de criminels*, 1881, pag. 368, e 1882, pag. 28.
- HEGER e DALLEMAGNE, *Étude sur les caractères craniologiques d'une série d'assassins exécutés en Belgique*, Bruxelles 1881.
- ARDOUIN, *Sur la crâniologie des criminels*, nei *Bull. Soc. anthrop.*, Paris 1881, IV, 709.
- BENEDIKT, *Schädelmessung - Kranio und Kefalometrie*, Wien 1882.
- DE PAOLI e COUGNET, *Studio di 26 crani di criminali*, in *Arch. psych. ecc.*, 1882, pag. 107.
- MANOUVRIER, *Recherches d'anatomie comparée*, in *Bull. Soc. zool. de France*, Melun 1882.
- ORCHANSCKI, *Crânes d'assassins*, nei *Bull. Soc. anthr.*, Paris 1882, pag. 764.
- LOMBROSO, *Delitto e pazzia da trauma*, in *Arch. psych. ecc.*, 1882, pag. 43.
- HEGER, *Sur les caractères physiques des criminels*, nei *Bull. Soc. anthrop.*, Bruxelles 1883, I, 113.
- PATERI e LOMBROSO, *Indice cranio-mandibolare nei pazzi e delinquenti*, in *Arch. per l'antrop.*, 1883, XII, 3, e *Arch. psych. ecc.*, III, 4.
- AMADEI, *Crani assassini*, in *Arch. psych.*, 1883.
- RANCKE, *Beiträge zur physischen Anthrop. in Bayern*. München 1883.
- CORREL e ROUSSEL, *Sur 200 têtes de criminels*, nella *Revue d'anthr.*, 1883.
- MANOUVRIER, *Sur l'étude des crânes des assassins*, nei *Bull. Soc. anthrop.*, Paris 1883.
- DUMONT, *Sur la fossette occipitale*, nei *Bull. Soc. anthrop.*, Bruxelles 1884, II, 57.
- MONTI, *Studio antropologico sui crani dei delinquenti*, Bologna 1884.
- ALBRECHT, *Sulla fossetta occipitale mediana nei delinquenti*, in *Archivio psych. ecc.*, 1884.
- BAJENOFF, *Études céphalométriques sur 55 bustes d'assassins et 19 personnages distingués*, nei *Bull. Soc. anthr.*, Paris 1884, pag. 502.
- HOSPITAL, *Lésion grave du crâne sur la tête d'un supplicié*, Paris 1885, e *Arch. psych.*, VII, 212.



- VARAGLIA e SILVA, *Sopra 60 crani e 42 encefali di donne criminali italiane*, ibidem 1885, pagg. 113, 459.
- MANOUVRIER, *Sur la capacité du crâne chez les assassins*, negli *Actes du Congrès anthr. crim.*, Rome 1886, 115 e 147.
- *Les crânes des suppliciés*, negli *Archives d'anthr. crim.*, 1886, pag. 119.
- *Sur le crâne d'un assassin*, nei *Bull. Soc. anthr.*, Paris, février 1886.
- AMADEI, *Cranio di un ladro*, nella *Riv. sperim. fren.*, 1886, XI, 4.
- TENCHINI, *Sulla cresta frontale ne' criminali*, Parma 1886.
- VARAGLIA, *Sulla cresta frontale interna e sulla fossetta occipitale mediana*, in *Arch. psych. ecc.*, 1886, pag. 109.
- SEVERI, *Capacità delle fosse temporosfenoidali ecc. nei pazzi, suicidi e delinquenti*, ibidem, 1886, pag. 429.
- MONTALTI, *Cranio di un ladro*, nello *Sperimentale*, aprile 1887.
- TENCHINI, *Sulla cresta frontale ne' normali, pazzi e criminali*, Parma 1887.
- MARIMEI, *Contributo allo studio della fossetta occipitale in normali, pazzi, rei e razze inferiori*, nell'*Arch. per l'antrop.*, 1887, pag. 543.
- KOLEER, *Ueber Lombrosq impression*, München 1887, e *Arch. psych.*, 1890, pag. 113.
- BENEDIKT, *Kraniometrie und Kefalometrie*, Wien 1888, pag. 112 e segg.
- MINGAZZINI, *Sopra 30 crani ed encefali di delinquenti*, in *Rivista sperim. fren.*, 1888.
- OTTOLENGHI, *Lo scheletro e la forma del naso ne' criminali pazzi, epilettici e cretini*, in *Arch. psych.*, 1888, pag. 8.
- TENCHINI, *La fossa olecranica ne' criminali*, ibidem, 1888, pag. 88.
- LOMBROSO, *Cranio criminale medio col metodo Galtoniano*, ibidem, 1888, pag. 416.
- BENEDIKT, *Der Schädel des Raubmörders Schimatk*, Wien 1888.
- FERRAS DE MACEDO, *Arch. psych.*, 1889, pag. 392 e 527.
- PENTA, *Rare anomalie di un cranio di delinquente*, in *Riv. carc.*, 1889, pag. 5.
- ZAMPA, *Teste d'assassini e teste di galantuomini*, in *Archivio psych.*, 1889, pag. 277.
- LOMBROSO, *Anomalie nel cranio di Carlotta Corday*, ibidem, 1890, pag. 96.
- BENEDIKT, *Les grands criminels de Vienne*, in *Archives anthrop. crim.*, mai 1891.
- CLONSTON, *Le palais des fous et des criminels*, nel *Journ. of m. Sc.*, 1891.

### Antropometria criminale.

- LOMBROSO, *Antropometria di 400 delinquenti*, nelle *Mem. Istit. Lomb.*, 1872, e *Riv. carc.*, 1872.
- ZAVALDI, *Antropometria in 23 delinquenti*, in *Riv. carc.*, 1874, pag. 377.



- ZONGA, *Studio antropologico su 25 delinquenti*, ibidem, 1876.
- RASERI, *Antropometria di 120 minorenni detenuti alla Generala*, in *Ann. min. agric.*, Roma 1877.
- SALINI, *Studio antropologico su alcuni delinq.*, in *Riv. carc.*, 1879, pag. 304.
- FERRI, *Studi comparati di antropometria criminale e normale*, in *Arch. psych. ecc.*, 1881.
- FURLANI, CORRIDORI, PRAMPOLINI, DINI, VENEZIAN e FERRI, *Studi sui carcerati* (Scuola di dir. crim. a Bologna), ibidem, 1881.
- SIFFREDI, *Studio su 80 minorenni criminali*, ibidem, 1882.
- RICCARDI, *Note antropologiche su minorenni delinquenti*, ibidem, 1882.
- PASINI, *Studi su 122 delinquenti femmine*, ibidem, 1882.
- FERRI, *Studi comparati di antropometria su 1711 delinquenti, pazzi e normali*, ibidem, 1882, e *Archives italiennes de biologie*, III, 3.
- LACASSAGNE, *Rapporto fra la statura e la grande apertura delle braccia in 800 delinquenti*, in *Arch. psych.*, 1883, pag. 208.
- KNECHT, *Ueber die Verbreitung physischer Degeneration bei Verbrechen und die Beziehungen zwischen Degeneration-zeichen und Neuropathien*, in *Allgemeine Zeitsch. f. Psychiatrie*, Berlin 1883.
- BELIAKOW, *Studi antropometrici sugli omicidi*, nell'*Arch. psych. nevrol.* di Kowalewski, 1884, e *Arch. psych. ecc.*, 1885, 193, 490.
- TROISKI, *Risultati di cefalometria nei delinquenti in rapporto con alcuni caratteri di degenerazione fisica*, nell'*Arch. psych. nev.*, 1884, e *Arch. psych. ecc.*, 1885, pag. 536.
- FÉRÉ, *Variétés morphol. du pavillon de l'oreille humaine*, in *Revue d'anthropol.*, 1886.
- BERTILLON, *Forme du nez*, ibidem, marzo 1887.
- LIANNOIS, *L'oreille au point de vue anthrop. et méd.-lég.*, in *Archives anthr. crim.*, 1887, pagg. 336 e 389.
- FRIGERIO, *L'oreille externe, Étude d'anthrop. crim.*, in *Archives anthrop. crim.*, 1888.
- OTTOLENGHI, *Lo scheletro e la forma del naso nei criminali, pazzi, epilettici e cretini*, in *Arch. psych. ecc.*, 1888.
- TARNOWSKI, *Misure antropometriche su 150 prostitute, 100 ladre e 100 contadine*, in *Arch. psych. ecc.*, 1888, pag. 196.
- SALSOTTO, *Sulla donna delinquente*, in *Riv. carc.*, 1888, pag. 183.
- ROSSI, *Una centuria di criminali*, Torino 1888.
- JULIA, *De l'oreille au point de vue anthropol. et médico-légal*, Lyon 1889.
- ROSSI, *Il tachiantropometro Anfosso applicato ad una centuria di criminali*, in *Riv. carc.*, 1889, fasc. X.
- GRADENIGO, *Das Ohr des Verbrechens*, Wien 1889.
- *Il padiglione dell'orecchio nei normali, alienati e delinquenti*, in *Giorn. Acc. med.*, Torino 1889, e *Arch. psych.*, 1890, pag. 258.



- OTTOLENGHI, *Il mancinismo anatomico nei criminali*, in *Arch. psych.*, 1889, pag. 619.
- TARNOWSKY, *Études anthropométriques sur les prostituées et les voleuses*, Paris 1889.
- TENCHINI, *Varietà numeriche vertebro-costali nell'uomo*, Parma 1889.
- ARNÒ, *Anomalie in 151 minorenni detenuti*, in *Arch. psych.*
- VENTURI e PELLEGRINI, *I piedi nei pazzi e nei delinquenti*, 1890, e ibidem, pag. 565.
- LOMBROSO, *Rughe anomale speciali ai criminali*, in *Arch. psych.*, 1890, p. 96.
- FAUVELLE, *Mensuration des pouces chez les criminels*, in *Bull. Soc. anthr.*, Paris 1891, n. 3.
- GRADENIGO, *Significato antropologico delle anomalie nel padiglione dell'orecchio*, in *Arch. psych.*, 1891, pag. 475.

### Studi sul cervello.

- BERGMANN, *Aderenze dei corni posteriori del cervello in un delinquente*, in *Virchow's Gesamm. Abhandl.*, Frankfurt 1856.
- BROCA, *Sur l'assassin Lemaire et sur la criminalité*, nei *Bull. Soc. anthr.*, Paris 1867, II, 347, e *Mémoires sur le cerveau*, Paris 1888, pag. 180.
- FOVILLE, *Crâne et cerveau de l'assassin Lemaire*, in *Ann. méd. psych.*, 1868, pag. 127.
- WILLIGK, *Studi sul cervello dell'assassino Freud*, in *Prager Viert. f. prakt. Heik.*, 1876.
- BENEDIKT, *Der Raubthiertypus am menschlichen Gehirne*, in *Centralbl. für d. med. Wiss.*, 1877, n. 52.
- MEYNERT, *Kritik über Nachrichten von Verbrecher Gehirnen*, in *Anz. der ger. Gesellsch.*, Wien 1876, pag. 144.
- BENEDIKT, *Anatomische Studien an Verbrecher-Gehirne*, Wien 1879.
- *Anomalies cérébrales des criminels*, nel *Progrès médical*, 1879, n. 9.
- LUSSANA, *Anomalie cerebrali nei delinq.*, in *Arch. ital. mal. nerv.*, nov. 1879.
- CHUDZINSKI, *Le cerveau de Menesclou*, nei *Bull. Soc. Anthr.*, Paris 1880, fasc. III, pag. 578.
- HANOT, *Cerveaux de condamnés*, nel *Progrès médical*, 1880, n. 1.
- BROCA, *Le cerveau de l'assassin Prévost*, nei *Bull. Soc. Anthr.*, Paris 1880.
- *Mémoires sur le cerveau*, Paris 1888, p. 234.
- BENEDIKT, *Ueber den heutigen Stand der Anatomie der Verbrechergehirne*, in *Wiener mediz. Presse*, 1880.
- BISCOFF, *Hirngewicht des Menschen*, Bonn 1880.
- GIACOMINI, *Varietà delle circonvoluzioni cerebrali dell'uomo*, Torino 1881 e *Arch. psych. ecc.*, II, 488.



- AMADEI, *Anomalie delle circonvoluzioni frontali nei delinquenti*, in *Rivista sperim. fren.*, 1881.
- SCHWEKENDIEK, *Untersuchungen an zehn Gehirnen von Verbrechern und Selbstmördern*, Würzburg 1881.
- BALL, *L'assassin Lefroy*, nell'*Encéphale*, 1881, pag. 613.
- FERRIER, *Cerveau d'une criminelle*, in *Brain e Arch. névrologiques*, 1882.
- FLESCH, *Su un cervelletto mediano in una criminale*, in *Arch. psych. ecc.*, 1882.
- *Untersuchungen über Verbrecher-Gehirne*, Würzburg 1882.
- NEIS, *Poids de 33 cerveaux pesés au pénitencier de Poulou Condore*, nei *Bull. Soc. Anthr.*, Paris 1882, pag. 471.
- BARDELEBEN, *Ueber Verbrecher-Gehirne*, in *Deutsch. mediz. Wochenschr.*, 1882, pag. 552.
- BENEDIKT, *Zur Frage der Verbrecher-Gehirne*, in *Wien. mediz. Presse*, 1883 e *Riv. clinica*, 1883.
- *Istologia patologica del cervello di Guiteau*, nella *Revue scientifique*, 1883, n. 1.
- GIACOMINI, *Sui cervelli delinquenti*, nella *Gazz. delle cliniche*, 1883, fasc. XIX, pag. 9.
- MARCHI, *Il cervello di Gasperone*, in *Arch. psych. ecc.*, 1883.
- ROMITI, *Crani e cervelli di delinquenti*, Siena 1883.
- BENEDIKT, *Demonstration eines Verbrecher-Geirnes*, Wien 1883.
- FLESCH, *Zur Casuistic anomaler Befunde am Gehirnen von Verbrechern und Selbstmördern*, in *Arch. für Psych.*, XVI, pag. 689.
- TENCHINI, *Cervelli di delinquenti*, Parma 1885 (1 vol. con 22 fig.).
- VARAGLIA e SILVA, *Sopra 60 crani e 42 encefali di donne criminali italiane*, in *Arch. psych. ecc.*, 1886, 113, 274, 459.
- CHIARUGI, *Sulla divisione delle circonvoluzioni frontali in sani, pazzi, delinquenti*, Siena, 1885.
- BONFIGLI, *Osservazioni sui cervelli dei malfattori*, in *Archivio ital. mal. nerv.*, 1887.
- *Le cerveau de l'assassin Pranzini*, in *Revue d'anthr.*, 1877, 533.
- BOUCHARD, *Études sur les circonvolutions frontales de trois cerveaux d'assassins*, nei *Bull. Soc. anthr.*, Bordeaux 1887, III.
- BENEDIKT, *Beiträge zur Anatomie der Gehirne Oberfläche*, in *Mediz. Jahr.*, 1888.
- MINGAZZINI, *Sopra 30 crani ed encefali di delinquenti italiani*, in *Rivista sperim. fren.*, 1888.
- FERRAZ DE MACEDO, *L'encéphale humain avec et sans commissure grise en rapport avec la criminalité*, Genève 1889.
- FALLOT, *Le cerveau des criminels*, in *Bull. Soc. anthr.*, Paris 1888, pag. 594 e *Arch. anthr. crim.*, mai 1889.



- HOTZEN, *Befunde am Gehirn einer Muttermörder*, in *Viertj. f. ger. Med.* 1889 e *Arch. psych.* 1889, f. 2.
- MILLS, *Arrested and aberrant Development and Gyres in the Brain of Paranoies, Criminals, Idiots, Negroes*, Philadelphia 1889.
- BENEDIKT, *Anthropologische Befunde bei dem Mörder Schenk*, in *Wien. mediz. Blätter*, 1891, n. 1 e *Arch. anthr. crim.*, mai 1891.
- TENCHINI, *Cervelli di delinquenti*, memoria III, Parma 1891.
- BOUCHARD, *Note sur le cerveau de l'assassin Aurusse*, in *Journ. méd.*, Bordeaux, oct. 1891.

### Anatomia patologica.

- DEROLANDIS, *Necroscopia di un delinquente*, nel *Repert. med. chir. del Piemonte*, 1835.
- CORNELLI, *Anomalie nei canali infraorbitali negli alienati, delinquenti e sani*, nella *Riv. clinica*, 1875.
- LOMBROSO e FERRI, *Su A. Faella e sugli osteomi ecc.*, in *Archivio psych.*, 1882, pag. 118.
- FLESCHE, *Untersuchungen über Verbrecher-Gehirne*, Würzburg 1882.
- DE ALBERTIS, *Autopsia di Giona La Gala*, in *Arch. psych. ecc.*, 1883.
- FUBINI, *Osservazioni sopra un giustiziato con fucilazione*, ibidem, 1884, pag. 447.
- FRIGERIO, *Omicida per paranoia allucinatoria (autopsia)*, ibidem, 1884, pag. 410.
- LABORDE, *Observations sur la tête et le corps d'un justicié*, in *Rev. scientif.*, 21 juin 1884 e *Arch. psych.*, V, 495.
- SALVIOLI, *Reperto necroscopico del cadavere di un delinquente*, nella *Riforma medica*, 1885 e *Arch. psych.*, VI, 353.
- TENCHINI, *Manca della XII vertebra dorsale in un omicida*, Parma 1887.
- GUERRA, *Anomalie in cadaveri di delinquenti e normali*, in *Arch. per l'antr.*, 1887, XVII, 3.
- TENCHINI, *Varietà numeriche delle vertebre e coste in normali e delinquenti*, Parma 1888.
- PENK, *Le anomalie nei criminali*, in *Arch. psych.*, 1890, pag. 327.

### Fisionomia criminale.

- CASPER, *Mörder-physiognomieen*, in *Viert. f. gericht. Mediz.*, 1854.
- CARMINATI, *Se i delinquenti abbiano una fisionomia speciale*, Salò 1875.
- COUGNET, *Sulla fisionomia dei delinquenti*, in *Arch. psych. ecc.*, 1880.



- BORDIER, *Photographies de criminels*, nei *Bull. Soc. Anthr.*, Paris 1882, pag. 795.
- MARRO e LOMBROSO, *Album di criminali tedeschi*, in *Arch. psych. ecc.*, 1883, pag. 127.
- — *Fisionomie delle donne criminali*, ibidem, 1883, pag. 370.
- TEBALDI, *Sulla fisionomia ed espressione studiate nelle loro deviazioni*, con Atlante, Verona 1884.
- MAYOR, *Notes pour servir à une iconographie de Césars au point de vue anthropologique*, Rome 1885 e *Arch. psych.*, 1886, pag. 34.
- LEFORT, *Le type*, ibidem.
- HÉMENT, *Les causes scientifiques de la physionomie*, in *Mém. Acad. sc. morales et pol.*, Paris 1887.

### Biologia criminale.

- THOMSON, *The hereditary nature of crime*, in *Journ. of ment. Science*, 1870.
- LOMBROSO, *Sul tatuaggio negli italiani*, nell'*Arch. per l'antrop.*, 1874.
- GRUY, *Results of censures of the Population of Convict Prisons in England*, 1862-73, riass. in *Riv. sperim. fren.*, 1876.
- DUDGALE, *The Iukes; a Study in Crime, Pauperism, Disease and Heredity*, New-York 1877.
- ANDRONICO, *Studi clinici sul delitto*, in *Riv. carc.*, 1878.
- DECAISNE, *Expériences physiologiques sur le cadavre du supplicié Prunier*, in *Ann. hyg. publ.*, juill. 1880.
- RASERI, *Condizioni sanitarie dei carcerati in Italia*, in *Ann. di stat.*, 1881, vol. 22 e *Riv. Carc.*, 1881, pag. 465.
- ZIINO, *La fisiopatologia del delitto*, Napoli 1881.
- CLARK, *Heredit and Crime in epileptic Criminal*, Braunn 1880.
- COUGNET e LOMBROSO, *Sfigmografia di delinquenti ed alienati*, in *Archivio psych. ecc.*, 1881.
- MOSTER, *Salute fisica e criminalità*, in *Journ. of ment. Sc.*, 1882.
- VERATTI, *Contributo agli studi di antropologia oriminale*, in *Riv. Carc.*, 1882, pag. 137.
- LACASSAGNE, *Les tatouages*, Paris 1881 e *Arch. psych.*, I, 4.
- ANDRONICO, *Prostitute e delinquenti*, ibidem, 1882, pag. 143.
- LESTINGI, *Autografi di assassini*, ibidem, 1882.
- BONO, *Il daltonismo nei delinquenti*, ibidem, 1883.
- *Sull'acutezza visiva e sul colore dell'iride nei criminali*, ibidem, 1883.
- KNECHT, *Ueber die Verbrechern-Physische Degeneration*, in *Zeit. f. Psych.*, 1883, fasc. 4.



- COUGNET e LOMBROSO, *La reazione vasale nei delinquenti e nei pazzi*, in *Arch. psych.*, 1884.
- LOMBROSO, *Sul mancinismo nei sani, criminali, pazzi*, ibidem, 1884, pag. 187.
- ANDRONICO, *Il mancinismo in rapporto alla delinquenza*, ibidem, 1884, pag. 480.
- RAMLOT, *Quelques résultats de l'enquête de la prison de Louvain*, nei *Bull. Soc. Anthr.*, Bruxelles 1885, III, 276.
- WARNOTS, *La dynamométrie à la prison de Louvain*, ibidem, III, pag. 321.
- DARESTE, *Droitiers et gauchers*, nei *Bull. Soc. Anthr.*, Paris 1885, pag. 435.
- JOBERT, *Les gauchers comparés aux droitiers*, Lyon 1885.
- VENTURI, *Sull'uso del tabacco da naso nei sani, pazzi e delinquenti*, nel *Manicomio*, Nocera Inf. 1885.
- SALSOTTO, *Anomalie nella disposizione dei peli in donne criminali*, in *Arch. psych.*, 1885, pag. 292.
- ALGERI, *Gli eredi del delitto, della pazzia e dell'alcoolismo*, in *Rivista Carc.*, 1886.
- BENEDIKT, *La disvulnérabilité des criminels*, in *Arch. psych. ecc.*, 1886, pag. 187.
- OTTOLENGHI, *L'occhio nei delinquenti*, ibidem, 1886, pag. 543.
- LACASSAGNE e MAGITOT, *Tatouage*, ext. du *Dict. encycl. soc. méd.*, Paris 1886.
- MENDEL, *Ueber die Vagabundenfragen vom gerichtsärztlichen Standtpunkt*, in *Viert. f. gerich. Med.*, 1887, pag. 178.
- BOSELLI e LOMBROSO, *Nuovi studi sul tatuaggio nei criminali*, in *Giorn. Accad. Medico*, Torino 1887 e *Arch. psych.*, 1887, pag. 1.
- PERACCHIA, *Andatura dei criminali ed epilettici*, in *Arch. psichiatria ecc.*, 1887, pag. 240.
- BRUNATI, *Autografi di un epilettico criminale*, in *Arch. ital. mal. nerv.*, 1887, e *Arch. psych.*, 1887, pag. 320.
- ALGERI, *Epilessia e disturbi mentali* (Trapanazione del cranio, miglioramento), in *Riv. sperim. fren.*, 1888.
- LUCIO, *A tuberculose en la penitenciaria central de Lisboa*, Lisbona, 1888.
- PENTA, *Note cliniche sui delinquenti del bagno penale di S. Stefano*, nella *Riv. clinica e terapia.*, 1888, n. 2.
- OTTOLENGHI, *Il ricambio materiale nei delinquenti-nati*, in *Giorn. Accad. Med.*, Torino, e *Arch. psych.*, 1888, pag. 375.
- *L'olfato nei criminali*, ibidem, 1888, pag. 495.
- CONTI, *I fanciulli delinquenti*, Bologna 1888.
- VIRGILIO, *La patologia dei delinquenti*, in *Riv. Carc.*, 1888, pag. 71.
- OTTOLENGHI, *Nuove ricerche sui rei contro il buon costume*, in *Archivio psych. ecc.* 1888, pag. 573.
- LAURENT, *Les dégénérés dans les prisons*, in *Archives anthr. criminelle*, déc. 1888.



- ROSSI, *Una centuria di criminali*, Torino, 1888.
- SALIILLAS, *El tatuage en los delinquentes espanoles*, in *Rev. de Anthr. Crim.*, 1888, pag. 95, 141, 241.
- GRADENIGO, *L'udito nei delinquenti*, in *Ciorn. acc. med.*, Torino 1889.
- KIRN, *Ueber die Degeneration in Verbrecher*, in *Allg. Zeit. f. Psych.*, 1889, fasc. 1-6.
- DRILL, *I tipi psico-fisiologici in rapporto alla criminalità*, Mosca 1890.
- MAGNAN, *L'enfance des criminels dans ses rapports avec la prédisposition naturelle au crime*, in *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Lyon 1890, pag. 53.
- SAWIN, *Criminals*, New-York 1890.
- NACKE, *Beiträge zur Anthropologie und Biologie geisteskranker Verbrecherinnen*, in *Centralb. f. Nervenh.*, febbraio 1891.
- OTTOLENGHI, *Anomalie del campo visivo nei psicopatici e criminali*, Torino, 1891.
- LOMBROSO e OTTOLENGHI, *Die Sinne der Verbrecher*, in *Zeitsch. f. Psychol.*, Leipzig 1891.
- LOMBROSO, *Tatto e tipo degenerativo in donne normali, criminali e alienate*, in *Arch. psych.*, 1891, pag. 1.
- GUERRIERI, *Il tatuaggio fra i minorenni corrigendi*, ibidem, 1891, pag. 434.
- MORAVSICK, *Degenerationzeichen bei der verbrecherischen Neigungen*, in *Centralb. f. Nervenh.*, marzo 1891.

### Psicologia criminale.

- SCHAUMANN, *Ideen zu einer Kriminalpsychologie*, Halle 1792.
- HOFFBAUER, *Die Psychologie in ihrer Hauptanwendung auf die Rechtspflege*, Halle 1808.
- TOULMOUCHE, *Travail historique, statistique, médical, hygiénique et moral sur la maison centrale de Beaulieu*, in *Ann. d'hyg. publ.*, 1835, XIV, pag. 44.
- APPERT, *Bagnes, prisons et criminels*, Paris, 1836.
- FREGIER, *Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes*, Bruxelles 1840.
- VINGTRINIER, *Des prisons et des prisonniers*, Paris 1840.
- MOREAU-CRISTOPHE, *Le monde des coquins*, Paris 1841.
- ALHOY, *Les bagnes*, Paris 1845.
- FERRUS, *De prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons*, Paris 1850.
- MARQUET DE VASSELLOT, *Etnographie des prisons*, Paris 1853.
- WINSLOW, in *Letsonian Lectures*, London 1854.



- NOELLNER, *Criminal-psycholog. Denkwürdigkeiten*, Stuttgart 1858.
- MAYEW, *Criminal life*, London 1860.
- *Criminal Prisons of London*, London 1862.
- AVE LALLEMANT, *Das deutsche Gaunerthum*, in *Soc. polit. liter. und linguist. Ausbildung*, Leipzig 1858-1862, 3 vol.
- LEGRAND DU SAULLE, *L'assassin Dumollard*, in *Ann. méd. psychologique*, 1862.
- BOILEAU DE CASTELNAU, *Les maladies du sens moral* (Osserv. sui detenuti di Nimes), in *Ann. méd. psych.*, 1860, pag. 349 e 515.
- CARPENTER, *Female Life in Prison*, London 1864.
- *Our Convicts*, London 1864.
- CHESTERTON, *Revelation of Prison Life*, London 1867.
- DESPINE, *Psychologie naturelle. Essai sur les facultés intellectuelles et morales dans leur état normal et dans leurs manifestations anormales chez les aliénés et chez les criminels*, Paris 1868, 3 vol.
- MOREAU, *Souvenirs de la Petite et de la Grande Roquette*, Paris 1869.
- MERCHANT, *Six Years in the Prisons of England*, London 1869.
- THOMSON, *The Psychology of criminals*, in *Journ. of ment Science*, oct. 1870.
- WILSON, *Sull'imbecillità morale dei delinquenti incorreggibili*, in *Riv. carc.*, 1871, pag. 144.
- DESPINE, *État psychique des criminels*, in *Ann. méd. psych.*, 1872, fasc. II, pag. 321.
- NICOLSON, *Feigned Attempts at Suicide*, in *Journ. of ment. Science*, jan. 1872.
- RIOUFFE, *Mémoires d'un détenu*. Paris 1872.
- KRAFFT-EBING, *Grundzüge der Criminal-psychologie*, I Aufl., Erlangen 1872, II Aufl., Stuttgart 1882.
- BRACE, *The dangerous classes of New York*, 1873 e *Revue scientif.*, 13 juin 1874.
- MAJNO, BRONZINI, ecc., *Studi su alcuni delinquenti*, in *Rivista penale*, 1874, I, 328.
- MORSELLI, *Contributo alla psicologia dell'uomo delinquente. Note sui delinquenti suicidi*, in *Riv. sperim. fren.*, 1875, 1-3, e poi nell'*Arch. ital. mal. nerv.*, marzo-maggio 1877.
- HUREL, *Coup d'œil psychologique sur la population de la maison centrale de Gaillon*, in *Ann. méd. psych.*, 1875, I, 161 e 374.
- HOLTZENDORFF, *La psicologia dell'omicidio*, in *Rivista penale*, 1875, fasc. III, pag. 125.
- DU CAMP, *Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie*, V. édit., Paris 1875, III, ch. 12, IV, ch. 23.
- MORSELLI, *Influenza della pena sui detenuti*, in *Rivista sperimentale freniatrica*, 1877, 3.
- WAHLBERG, *Criminal-psychologische Bemerkungen über der Ranbmörder Hackler*, Wien 1877.



- LOCATELLI, *Sorveglianti e sorvegliati*, Milano 1878.
- ANGELUCCI, *Gli omicidi di fronte all'esecuzione capitale*, in *Rivista speriment.*, 1878, 3.
- BOLIS, *La polizia e le classi pericolose*, Bologna 1879.
- TAUFFER, *Relazione sulla casa penale di Lepoglava* (in Ungheria), Zagabria 1880.
- BATAILLE, *Causes criminelles et mondaines*, Paris 1880 e segg.
- BRISSAC, *Souvenirs de prison et de bague*, Paris 1880.
- MAD. DE GASPARI, *Quatre ans de prisons par une détenue*, Paris 1880.
- MOREAU (Alf.), *L'état mental des criminels*, Bruxelles 1881.
- DESMASEZ, *Le crime et la débauche à Paris*, Paris 1881.
- LOMBROSO e DU CAMP, *Gli autografi di Troppmann*, in *Arch. psych.*, 1880.
- LOMBROSO, *Delinquenti d'occasione*, ibidem, 1881.
- VENEZIAN, *Vocaboli e frasi del gergo veneto*, ibidem, 1881, pag. 204.
- MINZLOFF, *Caratteri delle classi criminali*, nel *Messaggero giuridico*, Mosca 1881, fasc. X.
- ARBOUX, *Les prisons de Paris*, Paris 1881.
- MOREAU, *De l'état mental des criminels*, Bruxelles 1881.
- PUCCI, *Schizzo monografico della camorra carceraria*, Matera 1882.
- MOREAU (de Tours), *De l'homicide commis par les enfants*, Paris 1882.
- MAYOR, *Nota sul gergo francese*, in *Arch. psych.*, 1883.
- FOCACCI, *La medicina carceraria*, Genova 1883.
- LINDAU, *Aus der Berliner Verbrecherwelt*, in *Nord und Sud*, 1883 e *Arch. psych. ecc.*, 1884, pag. 152.
- KRAUSS, *Die Psychologie des Verbrechens*, Tübingen 1884.
- LEWIS, *Les causes célèbres de l'Angleterre*, Paris 1884.
- MARRO, *I carcerati. Studi dal vero*, Torino 1885.
- COLACINO, *La fratellanza, Associazione di malfattori*, in *Rivista carceraria*, 1885, pag. 179.
- LASCHI, *I criminali nel delitto politico*, in *Arch. psych.*, 1885, pag. 496.
- MAYOR, *Sur l'argot des criminels*, negli *Actes du congrès anthr. crim.*, Rome 1886, pag. 147.
- GAROFALO, *Contribution à l'étude du type criminel*, nel *Bull. Soc. psychol. physiol.*, Paris 1886.
- ADEMOLLO, *Le annotazioni di Mastro Titta, carnefice romano*, Città di Castello 1886.
- GRAZIADEI, *L'uomo di galera*, Caserta 1886.
- DOSTOIEWSKY, *Souvenirs de la maison des morts* (trad.), Paris 1886.
- *Crime et châtiment*, Paris 1887.
- E. O., *I delinquenti a Berlino*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1886.
- LATTES, *Sui lavori clandestini dei carcerati*, in *Archiv. psych. ecc.*, 1886, pag. 554.



- MAD. ARENAL, *Psychologie comparée du criminel*, in *Bull. Soc. Prisons Paris*, 1886, pag. 647.
- *Clinique criminelle*, ibidem, 857.
- FERRIANI, *L'infanticida nel cod. pen. e nella vita sociale*, Bologna 1886.
- IDEA, *L'amore in tribunale*, Bologna 1889.
- CROZES, *Souvenirs de la petite et de la grande Roquette*, Paris 1886.
- AUBRY, *La contagion du meurtre*, Paris 1887.
- CARLIER, *Les deux prostitutions, Étude de pathologie sociale*, Paris 1887.
- ALONGI, *La maffia, Studio sulle classi pericolose in Sicilia*, Torino 1887.
- *La camorra*, Torino 1890.
- MOTET, *Les faux témoignages des enfants devant la justice*, Paris 1887.
- CLARK, *Delinquenza e responsabilità*, nel *Canada Med. and Jur. Journ.* e *Riv. carc.*, 1887, pag. 103.
- GAROFALO, *L'anomalie du criminel*, in *Revue philos.*, mars 1887 e *Criminologie*, Paris 1888, pag. 59 e segg.
- DALMEDICO, *Carceri e carcerati sotto S. Marco, Canzoni dei prigionieri*, nell'*Ateneo Veneto*, 1887, I, 1.
- LOMBROSO, *Palimsesti del carcere*, in *Arch. psych. ecc.*, 1887, pag. 457, 569, 1888, pag. 1, 125, 229, 341, 453 e Torino 1891, 1 vol.
- KERNOOR, *Chronique de Nouméa*, in *Arch. anthr. crim.*, sept. 1887.
- SETTI, *Agonie! Verballi raccolti da assistenti a 4 condannati a morte*, in *Riv. carc.*, 1887, pag. 349.
- LOMBROSO, *Gerghi nuovi*, in *Arch. psych.*, 1887, pag. 125.
- KIRN, *Die criminal Psychologie in ihrer Beziehung zum Gefängnisswesen*, nell'*Handbuch de Gefängnisswesen* di HOLTZENDORFF, 1888.
- DRILL, *I giovani delinq.* (psicologia generale della criminalità), Mosca 1888.
- *Tipi psico-fisici* (psicologia generale della criminalità), Mosca 1890.
- DESMAZE, *Les criminels et leurs grâces*, Paris 1888.
- JOLY, *Le crime*, Paris 1888.
- KRAPOTKINE, *Influence du régime des prisons sur l'état moral des prisonniers*, Paris 1888.
- *In French and Russian prisons*, London 1889.
- MENDEL, *Les vagabonds*, in *Bull. Soc. gén. Prisons*, Paris, avr. 1888.
- PITRÈ e LOMBROSO, *I gesti dei criminali*, in *Arch. psych. ecc.*, 1888, pag. 565.
- LOMBROSO, *L'arte nei delinquenti*, ibidem, pag. 609.
- JOLY, *Les lectures dans les prisons de la Seine*, in *Archives anthr. crim.*, juill. 1888.
- GAUTIER, *Le monde des prisons*, ibidem, sept.-déc. 1888.
- WAYLAND, *I delinquenti incorreggibili*, in *Journ. of. ment. Science* e *Riv. carc.*, 1888, pag. 558.
- DRAGO, *Los hombres de presa*, Buenos Aires 1888, II edic. e (trad. ital.) *I delinquenti nati*, Torino 1890.



- FLEISCHMANN, *Deutsches Vagabunden und Verbrecherthum in neunzehnten Jahrhundert*, Barmen 1888.
- SALILLAS, *La vita penal en Espana*, Madrid 1888.
- FERREIRA, *Estudos sobre criminalidade e educaçao*, Lisboa 1889.
- FOREL, *Zwei Kriminalpsychologische Fälle*, in *Zeit. f. schweiz. Straf.*, 1889, fasc. 1.
- BYRNES, *Professional criminals of America* (con fot.), New-York 1889.
- DAVITT, *Leaves from a Prison Diary*, in *Blachwoods Magazine*, 1889.
- LAURENT, *Influence de l'éducation et des milieux sur la criminalité*, in *Revue de l'hypnotisme*, déc. 1889.
- *Les dégénérés dans les prisons*, in *Arch. anthr. crim.*, 1889, 266.
- ALONGI, *Le domicile forcé en Italie*, ibidem, 1889, pag. 1.
- GIL MAESTRE, *Los malechores de Madrid*, Gerona 1889.
- MOREAU (de Tours), *Contagion du crime*, Paris 1889.
- ROSENBLATT, *Skizzen aus der Verbrecherwelt*, in *Warsch. Gerichtzeit*, 1889.
- LUCILDE Y HUERTA, *Morfologia del robo — O ladrones de Madrid*, 1889.
- PITRÈ, *L'omertà*, in *Arch. psych.*, 1890, pag. 1.
- CASTELLI, *A proposito della brutale malvagità*, in *Arch. giuridico*, 1890.
- JOLY, *Jeunes criminels parisiens*, in *Archives anthr. crim.*, mars 1890.
- HÉRICOURT, *La "bête humaine" de M. Zola et la psychologie du criminel*, in *Revue bleue*, 1 juin 1890.
- FERREIRA DEUSDADO, *Essai de psychologie criminelle*, quest. au congrès pénit. de S. Pétersbourg, 1890.
- RIGGENBACH, *Société, famille et criminalité*, Lausanne 1890.
- GARNIER, *Le criminel instinctif et le droit de défense sociale*, in *Annales hyg. publ.*, mai 1890.
- NICOLAY, *Les enfants mal élevés*, Paris 1890.
- IGNOTUS (I. Platel), *L'armée du crime*, Paris 1890.
- LAURENT, *L'année criminelle 1889-90*, Lyon 1891.
- LOMBROSO, *I palimsesti del carcere*, Torino 1891.
- RINIERI DE' ROCCHI, *Il senso etico e l'antrop. crim.*, Roma 1891.
- DE RYCKERE, *La criminalité féminine*, in *Belgique judiciaire*, genn.-febb. 1891.
- CLAIR, *Documents de criminologie et de médecine légale*, Paris 1891.
- AUBRY, *De l'homicide commis par la femme*, in *Archives anthr. crim.*, mai et juillet 1891.
- TARDE, *A propos de deux beaux crimes*, ibidem, sept. 1891.
- LOMBROSO, *Un autografo di Seghetti*, in *Arch. psych.*, 1891, pag. 366.
- SIGHELE, *L'evoluzione dal suicidio all'omicidio nei drammi d'amore*, ibidem, 1881, pag. 436 (e in app. alla IV ediz. dell'*Omicidio-suicidio* di FERRI, Torino 1895).

Qui si tralasciano i documenti di psicologia criminale che si trovano



nelle *Memorie* dei funzionari di polizia e dei carnefici (Vidocq, Canler, Sanson, Gisquet, Macè, Claude, Andrieux, Carlier, Goron, Cappa ecc.), e nelle raccolte di *Processi celebri* da Pitaval, Feuerbach, Fouquier, ecc. in poi.

### Psicopatologia criminale.

- ESQUIROL, *Monomanie homicide*, in app. al *Traité des maladies mentales*, Paris, 1836 e Firenze 1846.
- CAZAUVIELH, *De la monomanie homicide*, in *Ann. hyg. publ.*, 1927, fasc. XVI, pag. 121.
- *Du suicide, de l'aliénation mentale et des crimes contre les personnes*, Paris 1840.
- MARC, *De la folie dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, Paris 1840.
- BAILLARGER, *Note sur les causes de la fréquence de la folie chez les prisonniers*, in *Ann. méd. psychol.*, 1884, IV, 74.
- PRESSAT, *De la monomanie homicide et de l'homicide chez les aliénés*, ibidem, 1846, pag. 254.
- BRIERRE DE BOISMONT, *Rapports de la folie suicide avec la folie homicide*, ibidem, 1851, pag. 626, e chap. VIII, *Du Suicide*, II édit., Paris 1865.
- *Observations médico-légales sur la monomanie homicide*, Paris 1846.
- BARBASTE, *De l'homicide et de l'anthropophagie*, Paris 1856.
- PIETRASANTA, *La folie pénitentiaire*, Paris 1857 e *Annales méd. psych.*, 1857.
- SAUZE, *Recherches sur la folie pénitentiaire*, in *Ann. méd. psych.*, 1857, pag. 26.
- JESSEN, *Die Brandstift in Affecten und Geistes-Kranken*, 1860.
- DALLY, *Considérations sur les criminels et les aliénés criminels*, in *Ann. méd. psych.*, 1863.
- LEGRAND DU SAULLE, *La folie devant les tribunaux*, Paris 1864.
- *Étude médico-légale sur les enfants et les vieillards*, in *Ann. hyg. publ.*, oct. 1868.
- DELBRUCK, *Sulla follia criminale*, riass. in *Ann. hyg. publ.*, janv. 1867.
- SOLBRIG, *Verbrechen und Wahnsinn*, München 1867.
- JAROIS, *Manias transitoria*, in *Amer. Journ. of Insan.*, luglio 1869.
- KRAFFT EBING, *Mania transitoria*, in *Ann. méd. psych.*, 1870.
- DAGONET, *De la folie impulsive*, in *Ann. méd. psych.*, 1870.
- REICH, *Ueber Seelenstörungen in Gefangenschaft*, Berlin 1871.
- TARDIEU, *Étude médico-légale sur la folie*, Paris 1872.
- NICHOLSON, *The morbid psychology of criminals*, in *Journ. of ment. Science*, luglio 1873 a luglio 1875.



- MAUDSLEY, *Responsability in mental disease*, London 1873 (*Crime et folie*, Paris 1874 e *La responsabilità nelle malattie mentali*, Milano 1875).
- TAMASSIA, *La pazzia nei criminali italiani*, in *Riv. carc.*, 1874, pag. 305 e 373.
- LOMBROSO, *Pazzi e delinquenti*, in *Riv. penale*, 1874, I, 38.
- FLEMMING, *Sulla follia morale*, nell'*Irrenfreund*, 1874.
- LACOUR, *Suicide et alién. ment. dans les prison cellulaires*, Paris 1875.
- BERGONZOLI, *Sui pazzi criminali in Italia*, ibidem, 1875, pag. 278.
- ROGGERO, *Sui pazzi delinquenti in Italia*, in *Riv. carc.* 1875, pag. 311.
- GRAY, *Della responsabilità negli alienati criminali* (Studio su 58 omicidi pazzi), in *Amer. Journ. of Insan.*, avr. 1875.
- KNAGG, *Unsoundness of Mind in Relation to the question of criminal Acts*, London 1874.
- BERTI, *Pazzia e omicidio*, Venezia 1876.
- WORCKMANN, *On Crime and Insanity*, Montreal 1879.
- PIPER, *Geistestörungen im Gefängnisse*, in *Allgemein Zeitsch. f. Psych.*, 1877.
- LASCIQUE, *Les exhibitionnistes*, in *Union méd.*, mai 1877.
- LEGRAND DU SAULLE, *Étude médico-légale sur les épileptiques*, Paris 1877.
- PAGLIANI, *Osservazioni su 15 pazzi delinquenti*, nella *Riv. clinica*, 1877.
- TAMASSIA, *Rivista critica sugli ultimi studi di psicopatologia forense*, nella *Rivista penale*, 1877, pag. 429.
- BLANCHE, *Des homicides commis par les aliénés*, Paris 1878.
- TAMASSIA, *Sull'inversione dell'istinto sessuale*, in *Riv. sper. fren.*, 1878.
- WESTPHAL e MENDEL, *Sulla follia morale*, Soc. med. di Berlino, 1878, n. 1.
- TOMMASI, *Dell'impulso irresistibile al furto*, nel *Morgagni*, 1879, n. 1.
- GORRY, *Des aliénés-voleurs; non existence de la Kleptomanie et des monomanies en général comme entités morbides*, Thèse, Paris 1879.
- MOTET, *Suicide et folie dans les prisons cellulaires*, in *Ann. hyg. publ.*, 1879, pag. 219.
- LASÈGUE, *Le vol aux étalages*, in *Arch. gén. de méd.*, févr. 1880 e *Discussion à la Soc. de méd.-lég.*, in *Ann. hyg. publ.*, août 1880.
- REICH, *Mania transitoria*, in *Berlin. Klin. Wochens.*, ag. 1880.
- TEED, *On Mind, Insanity and Criminality*, nel *Journ. of nevr. and ment. Disease*, jan. 1880.
- LOMBROSO, *I mattoidi grafomani e Mangione*, in *Arch. psych. ecc.*, 1880.
- BOGGIO e COLLINO, *Tipi di delinquenti mattoidi*, ibidem, 1881.
- HUGHES, *Moral affective Insanity*, Sidonis 1881.
- LOMBROSO, *La pazzia morale e il delinquente nato*, in *Arch. psych. ecc.*, 1881.
- KRAFFT-EBING, *Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie*, II Aufl., Stuttgart 1881.
- KORNFELD e LOMBROSO, *Su Guiteau*, in *Arch. psych. ecc.*, 1881.
- ROUSSEAU, *De la monomanie incendiaire*, in *Ann. méd. psych.*, nov. 1881.



- SAVAGE, *Moral insanity*, in *Journ. of Ment. Sc.*, 1881.
- TAMASSIA, *Importanza medico-forense della mania transitoria*, nella *Riv. penale*, 1881, XIII, 465.
- HOLLANDER, *Zur Lehre von der Moral Insanity*, in *Jahrb. f. Psych.*, Wien 1882, n. 1.
- GASQUET, *Moral Insanity*, in *Journ. of Ment. Sc.*, apr. 1882.
- KIRN, *Sulla psicosi penitenziaria*, riass. in *Ann. méd. psych.*, nov. 1882.
- TAMBURINI e SEPPILLI, *Studio di psicopatologia criminale*, in *Riv. sperim. fren.*, 1883 e 1887 e *Arch. psych.*, 1888, pag. 83.
- TAMASSIA, *Guiteau*, ibidem, 1883.
- BONVECCHIATO, *Il senso morale e la follia morale*, Venezia 1883.
- LEGRAND DU SAULLE, *Les hystériques, actes insolites, délictueux et criminels*, Paris 1883.
- KRAFFT-EBING, SCHLAGER, KIRN, EMMINGHAUS, GAUSSER, *Die gerichtliche Psychopathologie*, in MASCHKA's *Handbuch der gerichtlichen Medizin*, 1883, vol. IV e (trad. ital.), Napoli 1889.
- SOMMER, *Beiträge zur Kenntniss der criminal Irren*, in *Allg. Zeitsch. f. Psych.*, 1883.
- KNECHT, *Degeneraz. nei delinquenti in rapporto alla nevropatia*, in *Alleg. Zeit. f. Psych.*, 1883.
- MARRO e LOMBROSO, *I germi della pazzia morale e del delitto nei fanciulli*, in *Arch. psych. ecc.*, 1883, pag. 7 e 153.
- MOREAU, *Des aberrations du sens génésique*, Paris 1883.
- LOMBROSO, *Pazzia morale e delinquente nato*, in *Arch. psych.* 1884, pag. 17.
- BUCHNETT, *The relation Madness to Crime*, New York, 1884.
- BADICH, *Irre Verbrecher*, Berlin 1884.
- BELL, *Madness and Crime*, in *Medico-legal Journ.*, New York, sept. e oct. 1884.
- BONVECCHIATO, *A proposito di un processo scandaloso (Guiteau)*, Venezia 1884.
- TANZÌ, *Pazzi morali e delinquenti nati*, in *Riv. sper. fren.*, 1884.
- MARRO, *Esami psicometrici di pazzi morali e di mattoidi*, in *Arch. di psych. ecc.*, 1885, pag. 356.
- SANDER e RICHTER, *Die Beziehungen zwischen Geisstörungen und Verbrechen*, Berlin 1886.
- BELL, *Shall we hang the insane who commit homicides*, in *Med. Leg. Journ.*, New York, apr. 1885.
- CHEVALIER, *De l'inversion de l'instinct sexuel au point de vue médico-légal*, Paris 1885.
- BUTTS, *Uccisioni di fanciulli commesse da genitori pazzi*, in *Med. Leg. Journal*, New York, giugno e sett. 1885.
- LASCHI, *La pazzia nel delitto politico*, in *Arch. psych.*, 1885, pag. 296.



- BENEDIKT, *Folie et criminalité*, Wien 1885.
- DINCHOW, *Delitto e pazzia*, nel *Viestnik Psichiatrii*, 1885.
- NORTH, *Insanity and Crime*, in *Journ. Ment. Sc.*, jules 1886.
- SAVAGE, *Drunkenness and responsibility*, ibidem, april 1886.
- MAX SIMON, *Crimes et délits dans la folie*, Paris 1886.
- SAURY, *Étude sur la folie héréditaire, Les dégénérés*, Paris 1876, ch. 2 e 3.
- LIMAN, *I simulatori*, nel *Gerichtsaal*, 1886.
- TAMBURINI, *Imbecillità morale e delinquenza congenita*, in *Riv. sper. fren.*, 1886, e *Actes du Congrès anthr. crim.*, Rome 1886, pag. 431.
- *Observations sur 36 aliénés condamnés comme semi-responsables*, ibidem, pag. 435.
- SAVAGE, *Moral insanity*, New York 1886.
- SERGI, *Relazione tra la delinquenza e le malattie mentali*, in *Riv. carc.*, 1886, pag. 121.
- REUSS, *Aberrations du sens génésique*, in *Ann. hyg. publ.*, 1896, XIV, 125, 239, 309.
- VERGA G. B., *Considerazioni sulla pazzia morale e discussione sulla pazzia morale e delinquenza congenita*, negli *Atti del V Congresso Freniatrico a Siena*, Milano 1887, pag. 34, 51, 223.
- GRUNEWALD, *Zur Frage der Pyromanie*, in *Das Tribunal*, juin 1887.
- BUSDRAGHI, *L'omicidio nei pazzi*, in *Arch. psych. ecc.*, 1887, pag. 475.
- BALL, *Varie forme di psicopatie sessuali*, nel *Giornale di neuropatologia*, Napoli 1887.
- DE MONTYEL, *La piromanie*, in *Arch. de neurol.*, 1887.
- ROBINSON, *Simulated insanity in the criminal classe*, in *Journ. of nerv. and ment. dis.*, New York, 1887.
- LOMBROSO, *Note sur l'épilepsie criminelle*, in *Archives anthrop. crim.*, septembre 1887.
- LAUGREUTER, *Ueber die Unterbringung " geisteskranker Verbrecher " und " verbrecherischer Geisteskranken "*, in *Allg. Zeitschr. f. Psych.*, 1887, n. 4 e 5.
- BUSDRAGHI, *Gli alienati incendiari*, in *Arch. psych.*, 1887, pag. 274.
- *Il furto nei pazzi*, ibidem, 1887, pag. 379.
- MOELI, *Ueber irre Verbrecher*, Berlin 1888.
- VIRGILIO, *Passanante e la natura morbosa del delitto*, Roma 1888.
- HAMMOND, *Madness and Murder*, in *North. Am. Review*, dec. 1888.
- VOISIN, *L'emprisonnement cellulaire en Belgique — Étude sur l'état physique, intell. et moral des détenus*, in *Bibl. Soc. Prisons*, Paris 1888, pag. 987, et 1889, pag. 82.
- TAMBURINI e GUICCIADI, *Ulteriori studi sopra un imbecille morale (Sbro...)*, in *Riv. sperim. fren.*, 1888, 3.



- KIRN, *Die Psychose in der Strafanstalt in Actiologischen, Klinischen forensen Hinsicht*, in *Zeitsch. f. Psych.*, 1888, B. 45.
- SIGHICELLI e TAMBRONI, *Pazzia morale ed epilessia*, in *Riv. sperim. fren.*, 1888, n. 4.
- VENTRA, *Le idee fisse impulsive*, nel *Manicomio*, dic. 1888.
- KIRN, *Le psicosi nelle case penali dal lato eziologico, clinico e giuridico*, in *Allgm. Zeitsch. f. Psych.*, 1888, XLV, 1-2.
- BUSDRAGHI, *Delitti di libidine nei pazzi*, in *Arch. psych.*, 1888, pag. 50.
- VENTURI, *Le pazzie transitorie*, Napoli 1888.
- RIANT, *Les irresponsables devant la justice*, Paris 1888.
- LOMBROSO, *L'uomo di genio*, V ediz., Torino 1888.
- LUCAS, *A locura perante a lei penale. — Estudo medico-legal-penal dos delinquentes*, Porto 1888.
- LOMBROSO, *I pazzi criminali*, in *Arch. psych.*, 1888, pag. 156.
- PALOMBELLA, *Psicopatia omicida e suicida*, Giovinazzo 1889.
- LANGLOIS, *Folie simulée et aliénés dits criminels*, Nancy 1889.
- MAGNAN, *De l'enfance des criminels dans ses rapports avec la prédisposition naturelle au crime*, Rapporti negli *Actes du II Congrès d'anthr. crim.*, Lyon 1890, pag. 47.
- KRAFFT-EBING e LOMBROSO, *Le psicopatie sessuali*, Torino (Bibliografia antropologica giuridica, III serie) 1889.
- PENTA, *Passanante pazzo e gli errori giudiziari*, Napoli 1890.
- *Verzeni e le psicopatie sessuali*, in *Tribuna giudiz.*, 1890.
- SEMAL, *Folie pénitentiaire*, Bruxelles 1890.
- PULIDO Y FERNANDES, *Locos delinquentes*, Madrid 1890.
- FOREL, *Forme di passaggio fra integrità e alterazioni della psiche*, in *Centralbl. Nerven.*, sett. 1890.
- DE MATTOS, *La pazzia* (III serie della Bibl. antrop. giur.), Torino 1891.
- SPRATLING, *Moral insanity*, in *Medico-legal Journ.*, New York, dec. 1890.
- LAURENT, *L'amour morbide*, Paris 1891.
- *Les suggestions criminelles*, Paris 1891.
- OTTOLENGHI, *Epilessie psichiche nei criminali*, in *Arch. psych.*, 1891, pag. 6.
- MARANDON, *Les aliénés criminels*, in *Annales méd. psych.*, mai 1891.
- DUFAY, *Sonnambules criminels*, in *Revue philos.*, janv. 1891.
- ALLAMAN, *Des aliénés criminels*, Paris 1891.

Qui si tralasciano i *Trattati* generali sulle malattie mentali e le molte perizie medico-legali sparse nelle varie *Riviste*.



### Statistica criminale.

- WILLERMÉ, *De la mortalité dans les prisons*, in *Annales d'hyg. publ.*, 1829.
- GUERRY, *Statistique comparée de l'état de l'instruction et du nombre des crimes*, Paris 1829, in collabor. col BALBI.
- *Essai sur la statistique morale de la France*, Paris 1833.
- *Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale de la France*, Paris 1894, avec Atlas, Paris 1860.
- ROMAGNOSI, *Osservazioni statistiche sul "Compte génér. de l'adm. de la just. crimin. en France pour 1827", negli Annali univ. di statistica*, 1829, XIX, pag. 1.
- DE CANDOLLE, *Sur la statistique des délits*, nella *Bibl. univ. de Genève*, 1830.
- COURNOT, *Applications du calcul des chances à la statistique judiciaire*, Paris 1833.
- QUETELET, *Physique sociale*, Paris 1834, II édit., Bruxelles 1869, e *Biblioteca dell'economista*, III serie, vol. II.
- *Le système social et les lois qui le régissent*, Paris 1848.
- *La statistique considérée sous le rapport du physique, du moral et de l'intelligence de l'homme*, Paris 1870.
- *Anthropométrie*, Bruxelles 1870, e *Bibl. dell'economista*, ibidem.
- DUCPÉTIAUX, *Statistique des tribunaux et des prisons de la Belgique*, nel *Messenger des sciences et arts*, 1834, pag. 164.
- *Statistique comparée de la criminalité en France, Belgique, Angleterre et Allemagne*, Bruxelles 1835.
- REDGRAVE, *Abstract of criminal Table of England and Wales 1837*, in *Journ. of Statistical Society*, 1838, 231.
- CLAY, *Criminal Statistics of Preston House of Correction*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1839, 84, e 1857, 22.
- RAWSON, *An Inquiry into the Statistics of Crime in England and Wales*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1839, 316.
- DE CHATEAUNEUF, *Sur les résultats des comptes de l'admin. de la just. crim. en France*, in *Séances de l'Acad. des sciences*, Paris 1842.
- ULLOA, *Quadro stat. gen. sull'amministr. della giust. penale*, Torino 1843.
- *Sulle statistiche penali del Regno di Napoli*, Napoli 1842.
- FAYET, *Statistique intellectuelle des conscrits et des accusés*, in *Séances de l'Acad. des sciences*, 1843.
- *Essais sur la statistique intellectuelle et morale de la France*, ibidem, 1847.
- *Sur les progrès de la criminalité en France*, in *Journ. des économistes*, janv. 1846.



- FLETCHER, *Progress of Crime in the United Kingdom*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1843, 218.
- *Moral and Educational Statistics of England and Wales*, ibidem, 1847, 193; e 1849, 151, 189, 231, con 12 cartogrammi.
- SCHÖLCHER, *Education et crimes*, nel *Journ. des économistes*, avril 1844.
- MOREAU DE JONNÉS, *La criminalité en Angleterre pendant 1842*, ibidem, janvier 1844.
- *La criminalité en Angleterre pendant 1849*, ibidem, août 1850.
- NEISON, *Statistics of Crime in England and Wales*, in *Journ. of Stat. soc.*, 1846, 223.
- PORTER, *The Influence of Education shown by facts recorded in the criminal Tables*, ibidem, 1847, 316.
- ALLARD, *De l'influence de l'instruction sur la moralité des populations*, nel *Journ. des écon.*, oct. 1849.
- FAUCHER, *Sur le caractère et le mouvement de la criminalité en Angleterre*, ibidem, janv. 1850.
- SYMONS, *Tactic of the times*, London 1854 (sulle statist. crimin. inglesi).
- EVEREST, *Pauperism and Crime in the United States of America*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1855, 233.
- M. CALLUM, *Juvenile delinquency*, ibidem, 1855, 356.
- KOLB, *Handbuch der vergleichenden Statistik*, I Aufl. 1856, ult. ediz. 1885.
- FAUCHER, *Étude pour l'Angleterre*, Paris 1856, vol. II (La criminalité en Angleterre).
- HUSSEY WALSH, *A Deduction from the Statistics of Crime*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1857, 77.
- BLOCK, *L'Europe politique et sociale*, Paris 1859.
- *Statistique de la France comparée avec les divers pays d'Europe*, Paris 1860; II édit., 1875.
- MAURY, *Du mouvement moral de la société*, nella *Rev. des deux mondes*, 1860.
- MALARCE, *Criminalité et moralité en France*, in *Journ. Soc. stat.*, Paris 1860, pag. 61.
- TRIEST, *Beiträge zur Kriminal und Strafanstaltsstatistik Preussens*, in *Zeitschrift des Kön. preuss. stat. Bureau*, 1867, pag. 277 e segg., e 1863, pag. 169 e segg.
- GABELLI, *Sui resoconti della giustizia penale in Lombardia*, nel *Monit. dei Trib.*, 1862, pag. 433, e 1863 p. 337.
- ENGEL, *Die Frequenz der Strafanstalten für Zuchthaus-Sträflinge in der preussischen Monarchie 1858-63*, in *Zeitschr. des preuss. stat. Bureau*, 1864, pag. 278.
- MICHELL, *Statistics of crime in Russia*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1864, 369.
- WESTGARTH, *The statistics of Crime in Australia*, ibidem, 1864, 505.



- WAGNER, *Die Gesetzmässigkeit in der scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen*, Hamburg 1864.
- NECLUDOFF, *Influenza dell'età sulla delinquenza*, S. Petersbourg 1865.
- HAUSNER, *Vergleichende Statistik von Europa*, 1865.
- MESSEDAGLIA, *Relazione critica sull'opera di Guerry*, negli *Atti dell'Istituto Veneto*, III serie, X vol.
- *Le statistiche criminali dell'Impero Austriaco nel 1856-59*, Venezia 1866-67.
- *La statistica della criminalità*, Prelezione, in *Arch. di stat.*, 1879, fasc. 4.
- BERNARD, *De la criminalité en France depuis 1826 et de la répression pénale au point de vue de l'amendement des prisonniers*, nel *Journ. des écon.*, luglio 1867.
- MAYR, *Statistik*, in *Deutsches Staats-Wörterbuch*, 1867.
- DROBISCH, *Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit*, Leipzig 1867, e trad. ital. di TAMMEO, negli *Ann. di stat.*, 1881, vol. 23.
- MAYR, *Statistik der gerichtlichen Polizei in Königr. Bayern*, München 1867.
- *Ergebnisse der Strafrechtspflege*, ecc., in *Beiträge zur Stat. des Königs. Bayern*, 1868, XIX.
- *Die Gezetzmässigkeit im Gesellschaftsleben*, München 1876, e trad. ital. di SALVIONI, *La statistica e la vita sociale*, Torino 1879, e II ediz. 1886.
- HAMMICK, *On the judicial Statistics of England and Wales*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1867, 375.
- CORNE, *Essai sur la criminalité*, nel *Journ. des écon.*, janv. 1868.
- OETTINGEN, *Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Christliche So-cialethik*, Erlangen 1868; III ediz., 1882.
- TEICHMANN, *Criminalstatistik Oesterreichs*, ecc., nell'*Allg. Deut. Strafrechts-zeitung* v. HOLTZENDORFF's, giugno 1868.
- ELLIOT, *The Increase of Material Prosperity and of Moral Agents compared with the State of Crime and Pauperism*, in *Journ. of Stat. Soc.*, sett. 1868.
- ORELLI, *Das schweiz. Gefängnisswesen*, in *Zeitschr. für Schweiz. Statistik*, Bern 1869.
- LEGOYT, *La France et l'étranger*, Paris 1869.
- HILSE, *Zur Statistik der Todesstrafe*, in *Zeitschr. des Kön. preuss. Stat. Bureau*, 1869, pag. 410 e segg.
- VALENTINI, *Das Verbrecherthum in Preussischen Staate*, Leipzig 1869.
- *Influence de l'instruction publique sur la diminution de la criminalité en France*, nel *Journ. Soc. Stat.*, Paris 1870, pag. 363.
- CURCIO, *Le statistiche penali d'Italia e di Francia per il 1869*, in *Riv. carc.*, I, 1871, fasc. 8, 10.
- *La giustizia penale in Italia nel 1869-70*, nell'*Italia econ.*, Roma 1873.
- *Sulle statistiche penali d'Italia per l'anno 1869*, Firenze 1871.



- CURCIO, *Gli omicidii in Italia*, in *Riv. carc.*, I, 349.
- GIUSSANTI, *Statistica criminale della provincia del Friuli dal 1863 al 1869*, Udine 1870.
- BERTRAND, *Essai sur la moralité comparative des diverses classes de la population*, nel *Journ. de la Soc. Stat. de Paris*, 1871-72.
- ZINCONE, *Dell'aumento dei reati*, II ediz., Caserta 1872.
- MORPURGO, *La statistica e le scienze sociali*, Firenze 1872.
- *Recenti studi statistici sulla pena di morte*, in *Arch. di statistica*, III, fasc. 2, 1878.
- MÉLIER, *Études sur les subsistances dans leurs rapports avec les maladies et la mortalité* (e la criminalità), nelle *Mem. de l'Acad. de médecine*, X, 193.
- FOINITZKI, *Influenza delle stagioni sulla ripartizione dei delitti*, S. Petersburg 1873.
- DAMBACH, *Die Kriminalstatistik der Postverwaltung*, in *Deutschen Post-archiv*, 1873, n. 9.
- VON BAUMHAUER, *Crimes et délits contre la propriété par cupidité*, Memoria pel IX Congr. intern. di statist., Aia 1874.
- GABELLI, *Appunti di statistica penale*, Milano 1874.
- MANFREDINI, *Rivista critica sulla statistica penale d'Italia pel 1870*, Padova 1874.
- ADERDARE, *La delinquenza e la pena in Inghilterra*, discorso a Brighton 1875, nella *Riv. carc.*, VI, 3.
- CICCONE, *Nota sulla criminalità delle diverse provincie e regioni d'Italia*, negli *Atti del R. Istit. d'incoragg.*, Napoli 1875, serie II, vol. 13.
- *La criminalité d'après le degré de l'instruction*, nel *Journ. Soc. Statist.*, Paris 1875, pag. 58.
- BORON, *De' reati contro la proprietà privata. Contributo per una statistica intern. della giustizia punitiva*, in *Ann. di stat.*, 1875, vol. 6.
- D'IPPOLITO, *Tavole statist. proporz. della espiaz. ed impunità nei crimini e delitti in Italia*, Napoli 1875.
- HEUSCHLING, nel *Journ. de la Soc. de Stat.*, Paris 1876.
- LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino 1876; III ediz., 1884.
- *L'incremento del delitto in Italia*, II ediz., Torino 1879.
- MATWIEIEFF, *Die russische Kriminalstatistik*, nella *Zeitschr. des Kgl. preuss. statist. Bureau*, 1876, 243.
- GUILLAUME, *Le cause principali dei reati ed il mezzo più efficace per prevenirli*, in *Riv. carc.*, 1876, 46.
- *Zur Statistik der schweiz. Kriminalstrafanstalten*, in *Zeitsch. f. Schweiz. Stat.*, 1879.
- LEFORT, *Étude statistique sur la criminalité en France*, negli *Actes de l'Associat. franç. pour l'avanc. des sc.*, Congrès de Paris, 1878.



- REY, *La criminalità in rapporto coll'antropologia e colla statistica*, in *Arch. di stat.*, 1878, fasc. 2.
- SCHRADE, *Das Verbrechen in Hamburg*, Hamburg 1879.
- BRATTASIEVE, *Ergebnisse der Strafrechtspflege*, ecc., in *Wiener stat. Monatsschr.*, 1879, 154 e segg.
- STURSBURG, *Die Zunahme der Vergehen und Verbrechen und ihre Ursachen*, Düsseldorf 1879, V Aufl.
- KIRCHENHEIM, *Kriminalstatistischen Notizen*, nel *Gerichtssaal*, 1879, XXX, 515 e segg., e *Rivista penale*, dic. 1879, 256.
- BÖHMERT, *Strafrechtspflege in Sachsen*, nella *Zeitschr. des Sächs. stat. Büreaus*, 1879, 62 e segg.
- BELTRANI SCALIA, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879.
- *Statistique pénitentiaire*, Rome 1872.
- *Rivista di discipline carcerarie*, Roma 1871 in poi.
- BODIO, *Profili di statistica carceraria internazionale*, negli *Annali di stat.*, 1879, vol. 9.
- *Relazione sulla statistica degli omicidii in Italia in confronto cogli altri Stati*, negli *Ann. di stat.*, 1877, vol. 9.
- *Note sur le mouvement de la criminalité en Italie*, negli *Actes du premier Congrès intern. d'anthrop. criminelle*, Rome 1887, pag. 475 e segg.
- *De la statistique criminelle en Italie*, negli *Arch. d'anthrop. criminelle*, Lyon, sept. 1886.
- LACROIX, *Sur la criminalité infantile*, Paris 1880.
- KÖHNE, *La criminalità prussiana dal 1868 al 1877*, nel *Gerichtssaal*, 1880, XXXI, 254, e *Rivista penale*, 1880, 219.
- GAROFALO, *I discorsi dei procuratori del re*, in *Arch. di psych.*, ecc., 1880, 273, 500.
- *La criminalità in Italia negli anni 1878-80*, ibidem, 1881, 123, 240, 369.
- MINZLOFF, *Études sur la criminalité*, nella *Revue de philosophie positive*, sept.-déc. 1880.
- LEVI, *A Survey of indictable and summary jurisdiction offences in England and Wales*, in *Journ. of Stat. Soc.*, sett. 1880, con 6 cartogrammi.
- STERLICH, *Statistica dei procedimenti penali per falsificazione e spendizione di biglietti di banca*, in *Ann. di stat.*, 1880, vol. 15.
- FERRI, *Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878*, con 1 tavola, negli *Ann. di stat.*, 1881, vol. 21.
- *Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperaturwechsel*, con 2 tav., in *Zeitschr. f. d. gesam. Strafrechtsw.*, Berlin 1882.
- *Variations thermométriques et criminalité*, in *Arch. d'anthrop. crimin.*, janvier 1887.
- *Relazione sui discorsi inaugurali del P. M. pel 1884-85*, negli *Atti della Comm. di stat. giudiz.*, Roma 1885.



- FERRI, *L'omicidio*, vol. I, Torino 1882.
- LACASSAGNE, *Marche de la criminalité en France de 1825 à 1880*, in *Revue scientifique*, 28 mai 1881.
- *La criminalità nelle città e nelle campagne*, in *Arch. psych.* 1882, p. 311.
- *Notes statistiques sur l'empoisonnement criminel en France de 1825 à 1880*, in *Arch. d'anthrop. crim.*, mai 1886.
- BÖCKH, *Der Juden Anteil am Verbrechen*, Berlin 1881.
- FULD, *Der Einfluss der Lebensmittelpreise auf die Bewegung der Strafbaren Handlungen*, Mainz 1881.
- *Das judische Verbrechen*, Leipzig 1885.
- *Die deutsche Kriminalstatistik für 1885*, in *Archiv f. Strafrecht*, XXXV, pag. 275.
- CHAUSSINAND, *Étude sur la statistique criminelle de la France*, Lyon 1881.
- WALFORD, *Number of Deaths from Accidents, Negligence, Violence and Misadventure in United Kingdom and other Countries*, in *Journ. of Stat. Soc.*, 1881, pag. 444.
- LUCCHINI, *I discorsi d'apertura del P. M.*, nella *Riv. penale*, 1882 e segg.
- POLETTI, *Di una legge empirica della criminalità*, Udine 1882.
- CASTRIOTA, *L'istruzione e i reati in Italia*, Lecce 1882.
- ROBIQUET, *La criminalité en France de 1826 à 1880*, nell'*Écon. français*, 1882, II, 703.
- PAVIA, *Studi sulla criminalità italiana nel 1881*, in *Arch. di psych.*, 1882, III, 413, e IV, 63, 191.
- ORANO, *La criminalità nelle sue relazioni col clima*, Roma 1882.
- TAMMEO, *I delitti*, Saggio di statistica morale, in *Rivista carcer.*, 1881-82, fasc. 11 e 1, 2.
- THONISSEN, *La justice criminelle en France de 1826 à 1880*, in *Journ. de la Soc. de Stat. de Paris*, avril 1883.
- LUCAS, *Sur la récidive*, nei *Comptes rendus de l'Acad. des sc. mor. et pol.*, 1883, pag. 743.
- YVERNÉS, *La statistique judiciaire*, in *Journ. de la Soc. de Stat. de Paris*, oct. 1883.
- KOCHER, *La criminalité chez les Arabes*, Lyon 1884.
- BRISAUD, *La statistique pénale et les criminalistes italiens*, in *Revue gén. de droit*, janvier 1884.
- SOCQUET, *Contribution à l'étude statistique de la criminalité en France*, Paris 1884.
- MITTELSTAEDT, *Kulturgeschichte und Kriminalstatistik*, in *Zeitschr. für die ges. Strafrechtsw.*, 1884, 391 e segg.
- BOURNET, *De la criminalité en France et en Italie*, Paris 1884.
- STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preussen, 1854-1878*, Berlin 1884, e *Arch. psych.*, 1884, pag. 107.



- PUGLIESE, *Nota sulla criminalità nelle Puglie*, in *Arch. psych.*, 1884, pag. 39.  
— *Nota sulla criminalità italiana nel 1880*, in *Riv. di giur.*, 1884, pag. 91.
- GUIDI, *Lo stato della criminalità in Italia*, in *Studi Senesi*, 1884.
- NICCOLINI, *La criminalità in Italia dal 1875 al 1882*, nell'*Ateneo Veneto*, 1884, pag. 53.
- LUCCHINI, *La criminalité en Italie en 1875-82*, in *Bulletin Soc. Prisons*, Paris 1884.
- FILIPPI, *Precocità e recidività nella delinquenza*, Firenze 1884.
- ILLING, *Die Zahlen der Kriminalität in Preussen für 1854 bis 1884*, in *Zeitschr. des Königl. Preussischen Stat. Bureaus*, 1885, pag. 73.
- MÜHLEMANN, *Zur Statistik der Strafrechtspflege in den schweiz. Kantonen*, in *Zeitschr. für schweiz. Stat.*, 1885, pag. 33.
- TAMMEO, *Pensieri sulla criminalità in Italia*, in *Arch. psych.*, 1885, pag. 102.
- ROSSI, *Influenza della temperatura e dell'alimentazione sulla criminalità italiana*, in *Arch. psych.*, 1885, pag. 501, e *Actes du Congrès d'anthrop. crim.*, Rome 1886, pag. 295.
- BERARD, *Les étrangers et la criminalité à Lyon*, in *Bull. Soc. anthr. Lyon*, 1885, IV, 116.
- LEFORT, *Étude statistique sur la moralité en France*, Paris 1885.
- COLAJANNI, *La delinquenza della Sicilia e le sue cause*, Palermo 1885.  
— *Oscillations thermométriques et délits contre les personnes*, in *Arch. d'anthrop. crim.*, nov. 1886.
- BODIO, *Relazioni sul movimento della delinquenza in Italia*, negli *Atti della Commiss. di Statist. giudiz.*, Roma 1885 e segg.
- COUETTE, *La criminalité dans le départ. du Rhône*, Lyon 1886.
- AGIUS, *La criminalidad en Espana*, in *Revista de Espana*, ottobre 1885, febbraio 1886.
- DENIS, *Influence de la crise économique sur la criminalité et le penchant au crime de Quetelet*, in *Bull. Soc. Anthr.*, Bruxelles 1886, IV, 220.
- LISZT, *Die Reichskriminalstatistik des Jahres 1883*, in *Zeitschr. für die ges. Strafrechtsw.*, 1886, pag. 372, e *IBIDEM*, 1884, pag. 319 e segg.; 1885, pag. 248 e segg.
- *Répartition géographique des crimes et délits dans l'empire Allemand*, in *Archives d'anthrop. crim.*, mars 1886.
- AMATI, *L'istruzione e la delinquenza in Italia dal 1871 al 1881*, nei *Rendiconti dell'Istit. Lomb.* 1886, XI.
- DUBOIS, *Les données de la statistique criminelle en Prusse*, in *Bull. Soc. Pris.*, Paris 1886, n. 7.
- GIL MAESTRE, *La criminalidad en Barcellona y en las grandes poblaciones*, Barcellona 1886.
- SETTI, *L'esercito e la sua criminalità*, Milano 1886.



- ROSSI, *Alcune opinioni sulla statistica della criminalità*, in *Arch. psych.*, 1886, pag. 451.
- BARZILAI, *La criminalità in Italia*, Roma 1886 (estr. dalla *Riv. carc.*).
- VAN ALLEYENNES, *Statistique criminelle de la Belgique de 1831 à 1885*, in *Belgique judiciaire*, 28 mars 1886.
- GARRAUD et BERNARD, *Attentats à la pudeur et viols sur les enfants*, in *Archives anthr. crim.*, sept. 1886.
- *Viols et attentats à la pudeur sur adultes*, ibidem, nov. 1887.
- PEREZ Y OLIVA, *Estadística criminal*, in *Revista de los tribunales*, ag. 1889.
- ANFOSSO, *Atlante geografico della criminalità*, Torino 1887.
- ZUJOVIC, *Milente Prilogi za reforma Lazzenich Zawod* (Statist. crim. della Serbia), Belgrado 1887.
- TARDE, *Statistique criminelle pour 1885*, in *Arch. anthr. crim.*, sept. 1887.
- FULD, *Verbrechersbudget des Deutschen Reichs*, in *Viertelj. f. Volkswirtschaft*, Berlin 1887, pag. 75.
- SANCHEZ DE ORANA, *Estadística criminal*, in *Revista gen. de legislation*, ag.-sett. 1887.
- BERARD, *La criminalité de Lyon comparée à la criminalité dans les départ. circonvoisins*, in *Archives anthr. crim.*, mars 1887.
- TARNOWSKI, *I delitti di sangue e contro le istituzioni sociali*, nel *Iurisdickij Viestnick*, Moscou, ag. 1887.
- LINDENBERG, *Die Deutsche Kriminalstatistik für 1885*, in *Jahrb. f. Nationalök. und Stat.*, 1887, pag. 402.
- BENNECKE, *Die wichtigsten Kriminalstatistischen Publikationen der 1886*, in *Zeitschr. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1887, pag. 187 e segg.
- VURZSBURGER, *La statistique criminelle de l'Empire Allemand*, nel *Bull. de l'Institut. intern. de statistique*, Rome 1888, III, 1.
- SEEFELD, *Aus des österreit. Verbrecherstatistik*, nel *Gerichtssaal*, 1887, n. 3-4.
- BEURLE, *Einige Ergebnisse der österreichischen Kriminalstatistik*, in *Zeitschr. f. die ges. Strafrechtsw.*, 1887, VIII, 325.
- YVERNÈS, *La criminalité et sa répression*, in *Journ. de la Société statist.*, Paris, nov. 1887.
- LORiot, *De la criminalité et médecine légale en Cochinchine*, Lyon 1887.
- HOLTZENDORFF, *Kriminalstatistik des deutschen Reichs für 1885*, in *Gerichtssaal*, 1888, 8.
- COS GAYON, *Estadísticas de lo criminal*, in *Revista de Espana*, 15 magg. 1888.
- MENDEZ CASARIEGO, *La criminalità de Buenos Aires en 1887*, Buenos Aires 1888.
- WINKER, *Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in 1885*, in *Statistische Monatschrift*, Wien 1888, XIV, 2.
- DU CANE, *Crime et criminels en Angleterre de 1837 à 1887*, nel *Bull. Soc. Pris.*, Paris 1888, pag. 708.



- BELTRANI-SCALIA, *La delinquenza e la statistica giudiziaria penale in Italia*, Roma 1888.
- GENTINI, *La criminalità nel Messico*, nel *Boll. Minist. Esteri*, marzo 1888. e *Arch. psych.*, IX, pag. 304.
- LITRA, *Een Kriminelle Retspleje j 1881-85* (Giust. crim. in Danimarca 1881-85), 1888.
- *Goldhammer's Archiv f. Strafrecht*, 1888. Nota sulla statist. criminale germanica del 1885.
- CORRE, *Le crime en pays créoles*, Paris 1889.
- BOSCO, *Gli omicidi in alcuni Stati d'Europa*, nel *Bull. Instit. intern. de statist.*, Rome 1889, IV, 1.
- BERTHOLON, *La criminalité en Tunisie*, in *Arch. anthr. crim.*, juillet 1889.
- ROSSI, *Le recenti statistiche giudiziarie penali italiane*, in *Arch. di psych.*, 1889, X, pag. 285.
- *Sul regionalismo in Italia* (con cartogrammi), negli *Appunti al nuovo Codice penale* di LOMBROSO ed altri, Torino 1889, II ediz.
- GORDON RYLANDS, *Crime, Its causes and remedy*, London 1889.
- COLOMB, *Étude sur la criminalité de la Creuse*, Lyon 1880.
- TARNOWSKY, *La modificazione della delinquenza secondo le varie classi sociali*, in *Juridicesky Wiestnik.*, Mosca, maggio 1889.
- GAROFALO, *La criminalità in Napoli*, in *Arch. psych.*, 1889, pag. 164.
- CARDOSA, *Statistique des prisons d'Italie, 1862-83*, negli *Actes du Congrès pénit. intern.*, Rome 1889, III.
- JOLY, *La France criminelle*, Paris 1889.
- PASSEZ, *L'accroissement de la criminalité aux États Unis*, in *Bull. Société Prisons*, 1889, pagg. 229.
- LINDENBERG, *Bemerkungen zur deutschen Kriminalstatistik für 1887*, in *Jahrb. f. Nationalök. und Stat.*, 1889, pag. 5.
- FAULKNER, *Prisons Statistics of the United States*, Philadelphia 1889.
- FÖLDES BELA, *A bünygy Statisztikaj-Socioloidi*, Budapest 1889.
- BÖHMERT, *Die sächsische Kriminalität auf den Jahren 1882-87*, in *Zeit. des sächs. stat. Bureaus*, 1889, pag. 131.
- BOURNET, *La Corse criminelle en 1888*, Naples 1889.
- KITTS, *Serious Crime*, in *A Indian Province*, London 1889.
- MISCHLER, *Hauptergebnisse in moralischer Hinsicht*, nell'*Handbuch des Gefängnisw.* di HOLTZENDORF e JAGEMANN, 1889, II.
- WINES, *Le carceri americane al X censimento*, in *Rivista carcer.*, 1888, pag. 192 e 281.
- SICHART, *Ueber individuellen Faktoren des Verbrechens*, in *Zeitschr. ges. Strafrw.*, 1890, pag. 36.
- LALLEMAND, *Études statistiques sur les prisons de la Grande Bretagne*, in *Bull. Soc. Prisons*, Paris 1890, n. 7.



- BERARD, *La criminalité en France*, Grenoble 1890.
- WILSON, *Sur la statistique du crime dans les États-Unis de l'Amérique du Nord*, in *Actes du II Congr. d'anthrop.*, Lyon 1890, pag. 225.
- BONELLI, *La statistica penale della repubblica di S. Marino*, nella *Rivista penale*, marzo 1890.
- BENNECKE, *Zur Kriminalstatistik der Grossherzog Hessen*, in *Zeitschr. für die ges. Strafrw.*, 1890, X, 3.
- LAFARGUE, *La criminalità in Francia dal 1840 al 1886*, nel *Cuore e Critica*, Bergamo, marzo 1890 e segg.
- REVILLE, *La criminalité et l'instruction publique*, in *Revue bleue*, 26 avril 1890.
- TURCAS, *Statistique criminelle et correctionnelle de l'Empire d'Allemagne*, in *Bull. Soc. gén. Prisons*, 1890, n. 2.
- CORRE, *Le délit et le suicide à Brest*, in *Arch. anthr. crim.*, mars 1890.
- GUILLOT, *Statistique criminelle*, in *Revue bleue*, 14 juin 1880.
- GROSVENOR, *Statistics of the Abatement in Crime in England and Wales during the Twenty Years ended 1887-88*, in *Journ. of Stat. Soc.*, London, sept. 1890.
- BODIO, *Statistique judiciaire pénale en Italie*, nel *Bull. Instit. intern. stat.*, Rome 1890, II, pag. 165.
- CUÉNOUD, *La criminalité à Genève au XIX siècle*, Genève 1891.
- LE COURBE, *La criminalité en Prusse et en Allemagne de 1881 à 1887*, in *Bull. Soc. Prisons Paris*, janvier 1891.
- VIRGILII, *La criminalità in Francia e in Italia*, in *Rass. sc. soc. et polit.*, Firenze, 15 aprile 1891.
- TARNOWSKI, *Le assoluzioni giudiziarie in Russia*, nel *Messaggero giuridico*, Mosca, aprile 1891.
- SCALVANTI, *Bodio e la statistica comparata della criminalità*, in *Arch. giuridico*, 1891.
- FÖLDES, *Einige Ergebnisse der neueren Kriminalstatistik*, in *Zeitschr. ges. Strafr.*, 1891, pag. 629.
- SICHART, *Ein Beitrag zur Gefängnis. Statistik*, in *Blätt. z. Gefängnis.*, 1891, pag. 31.
- CORRE, *Criminalité militaire en France*, in *Arch. anthr. crim.*, mars 1891.
- TARDE, *Note sur la statistique criminelle de 1888*, ibidem, mai 1891.
- ROSSI, *Il sesso negli avvelenatori condannati in Italia dal 1880 al 1888*, in *Arch. psych.*, 1891, pag. 523.
- BOSCO, *La delinquenza in Italia*, in *Rassegna scienze soc. e pol.*, Firenze, 15 dicembre 1891.



# INDICE DEGLI AUTORI

citati nel testo

## A

Abadane, 55, 776.  
Abegg, 268.  
Aberdare, 349.  
Acollas, 185, 251.  
Ademollo, 352, 882.  
Adriani, 772.  
Agostini, 225, 435.  
Aguglia, 826.  
Aguirre, 819.  
Ajam, 809.  
Akopenko, 770.  
Albanel, 232, 904.  
Albano, 733, 825.  
Albrecht, 50, 162.  
Algeri, 875.  
Alimena, 32, 35, 128, 157, 494, 517,  
564, 621, 646, 701, 741, 894, 907.  
Alkgeld, 826.  
Allard, 402.  
Allison, 866.  
Alongi, 264, 428, 706, 763, 894.  
Alpago Novello, 225.  
Altsmann, 904.  
Alvisi, 7, 587.  
Aly Belfadel, 114.  
Amari, 269.  
Ambrosoli, 740.  
Ames, 475.  
Ammitzbohl, 894.  
Ammon, 189, 190, 578.  
Andrade, 692, 930.  
André, 285.  
Andreozzi, 352.  
Anfosso, 74, 767.  
Angelucci, 390.  
Angiolella, 76, 114, 124, 177, 179,  
264, 860.

Angiolini, 454, 554, 572, 631, 676,  
706, 792.  
Annecchino, 420, 452.  
Antonini, 67.  
Anzoletti, 124.  
Appelius, 907.  
Arabia, 715.  
Arboux, 196, 252, 767.  
Ardigò, 73, 128, 137, 374, 392, 464,  
469, 485, 525, 533, 537, 565, 581,  
591, 713.  
Arenal, 41, 894.  
Argenti, 55, 845.  
Aristotile, 889.  
Armaroli, 735.  
Arnaud, 118.  
Arnoldi (von), 469, 592.  
Aschrott, 269, 339, 837, 907.  
Astengo, 437.  
Astor, 423.  
Asturaro, 67.  
Attomyr, 68.  
Aubry, 452.  
Auriti, 63.  
Austin, 49.  
Ave Lallemant, 69, 196, 291.  
Aylies, 379.  
Ayrault, 592.  
Azam, 475.

## B

Baca, 51.  
Bach, 49.  
Bachem, 908.  
Badik, 255.  
Baer, 42, 153, 219, 222, 249, 407,  
860, 898.



- Bagehot, 532, 576.  
 Bahar, 136.  
 Bain, 388, 473, 502, 515, 543, 645, 713, 838.  
 Baker, 326, 447, 860, 892.  
 Baldwin, 74, 470, 579.  
 Balestrini, 4.  
 Balfour Stewart, 473, 838.  
 Balicki, 555.  
 Ball, 662, 865, 871.  
 Ballet, 866.  
 Barbacovi, 461.  
 Barini, 890.  
 Barsanti, 931.  
 Barzilai, 318, 498, 775.  
 Bastian, 113, 470.  
 Bates, 843.  
 Batholow, 341.  
 Battaglia, 186.  
 Battistelli, 153.  
 Battle, 49.  
 Bauer, 642.  
 Baviera, 31, 261, 921.  
 Beard, 644.  
 Beauchet, 892.  
 Beaudoine, 791.  
 Beaussire, 122, 251, 544, 636.  
 Beccaria, 381, 389, 459, 534, 554, 876.  
 Belfiore, 769.  
 Bell, 407, 769.  
 Bellive, 770.  
 Bellot, 785.  
 Belmondo, 99.  
 Belmonte, 55.  
 Beltrani Scalia, 216, 232, 241, 269, 317, 318, 377, 400, 435, 447, 451, 842, 856, 857, 865, 886, 887, 902, 905.  
 Benedikt (E.), 791.  
 Benedikt (M.), 48, 49, 68, 69, 255, 422, 769, 865, 902.  
 Benelli, 447.  
 Benevolo, 627, 746.  
 Bennecke, 336, 422, 908.  
 Benoist, 407.  
 Bentham, 268, 298, 376, 402, 457, 461, 801, 835, 850.  
 Berard, 340, 412, 891.  
 Berends, 87.  
 Berenger, 358, 891, 892, 893.  
 Berenini, 60, 128, 433, 438, 631, 678, 705, 748, 761.  
 Bergeron, 412.  
 Bergmann, 908.  
 Berillon, 771.  
 Bernard, 749.  
 Berner, 32, 589, 614, 928.  
 Bernheim, 96, 769.  
 Bertheau, 498, 741.  
 Berthelemy, 905.  
 Bertillon, 765, 766.  
 Bertolini, 42, 792.  
 Berryer, 415.  
 Bertani, 420.  
 Bessière, 895.  
 Bex, 420.  
 Bewan Lewis, 170.  
 Bianchi (A. G.), 55, 225, 284, 549.  
 Bianchi (L.), 7, 67, 225, 255.  
 Biffi, 864.  
 Billod, 265.  
 Binding, 128, 676, 811.  
 Binet, 57, 111, 470, 659, 771.  
 Binny, 346.  
 Binzwanger, 48, 251.  
 Bittinger, 198, 240.  
 Bizzozero, 407.  
 Blanc, 724.  
 Blanchemanche, 691, 868.  
 Bleuler, 153, 222.  
 Block, 83, 349, 405, 481.  
 Blocq, 134.  
 Boas, 56, 57, 768.  
 Bobrichtchew, 791.  
 Boccardo, 24, 111.  
 Bodio, 203, 232, 269, 288, 314, 319, 322, 329, 333, 339, 343, 364, 365, 401, 912.  
 Boeck, 866.  
 Boehm, 49, 606, 716.  
 Boens, 592.  
 Bohns (von), 784.  
 Boileau de Castelnau, 837.  
 Boisseau, 768.  
 Bolaffio, 929.  
 Bolis, 196.  
 Bonacossa, 864.  
 Bonanno, 54, 242, 247, 264, 714, 792.  
 Bonelli, 543, 544.  
 Bonfadini, 558.



Bonfigli, 68, 163, 222, 261.  
 Bonjean, 407, 446, 447, 769.  
 Bonneville De-Marsangy, 846, 851.  
 Bonvecchiato, 222.  
 Booth, 408, 420.  
 Borciani, 785.  
 Bordier, 48, 85, 420, 429, 536.  
 Borillaire, 906.  
 Borri, 133, 225.  
 Borsani, 727.  
 Bosco, 84, 129, 213, 216, 269, 273,  
 283, 287, 317, 318, 329, 336, 340,  
 341, 343, 366, 752, 816.  
 Bourdin, 772.  
 Bournet, 216, 318.  
 Boutroux, 474.  
 Bovio, 301, 305, 679.  
 Bozerian, 498.  
 Bozi, 904.  
 Brancaleone, 225.  
 Bravo, 791.  
 Brehm, 509.  
 Brierre De Boismont, 245, 864.  
 Brissaud, 295.  
 Broca, 48, 84, 578.  
 Broch, 407, 409, 414.  
 Brouardel, 74, 149, 419, 773.  
 Brower, 49.  
 Browne, 901.  
 Bru, 747.  
 Brueyre, 232, 904.  
 Brunard, 413.  
 Brunetière, 484.  
 Bruni, 339, 764, 904.  
 Brunot, 849.  
 Bruns, 747.  
 Brusa, 27, 91, 178, 201, 294, 413,  
 460, 491, 589, 692, 717, 727, 739,  
 790, 802, 811.  
 Bruylants, 429.  
 Buccellati, 27, 62, 491, 522, 525, 727,  
 873.  
 Buccola, 111.  
 Büchner, 189, 470, 509.  
 Buckle, 349, 475.  
 Buiard, 749.  
 Bulow (von), 469.  
 Bunge, 98.  
 Buonanno, 776, 862.  
 Buonomo, 867.  
 Buri (von), 610, 693.

Burk, 57.  
 Buschau, 49, 154.  
 Butziuski, 48.

C

Cabadé, 170, 526, 587.  
 Cacheux, 421.  
 Cadalso, 887.  
 Caignart ne Mailly, 23.  
 Caldara, 786, 825.  
 Calderai, 422.  
 Cammarata, 54, 133.  
 Camoin de Vence, 750.  
 Campili, 769.  
 Campolongo, 772.  
 Canevelli, 905.  
 Canonico, 101, 407, 435, 491, 588,  
 817.  
 Capitan, 402, 421.  
 Capitant, 789, 892, 908.  
 Capobianco, 121, 517, 750.  
 Caporali, 480.  
 Cappelli, 864.  
 Carcano, 784.  
 Cardini, 473.  
 Carelli, 711, 716, 729, 744, 746, 773,  
 775, 776, 792, 849, 890.  
 Carle, 302, 539, 564.  
 Carli, 99.  
 Carmignani, 200, 381, 461, 644, 836.  
 Carnevale, 32, 35, 129, 137, 502, 564,  
 691, 737, 788, 876, 921.  
 Caro, 838.  
 Carpenter, 285.  
 Carrara (Fr.), 5, 201, 317, 385, 429,  
 435, 521, 530, 531, 545, 562, 581,  
 588, 632, 637, 727, 792, 798, 809,  
 811, 814, 824, 869, 876, 889, 928,  
 930.  
 Carrara (Mario), 51.  
 Carrau, 251.  
 Carrera, 904.  
 Casalini, 823.  
 Casorati, 727, 740, 747.  
 Casper, 69.  
 Cassuto, 775.  
 Castelli, 782, 851.  
 Cattaneo, 764.  
 Cauderlier, 405, 412.



Cavaglieri, 422, 423, 555, 902.  
 Cavagnari, 54, 452, 499, 500, 627,  
 782, 850, 930.  
 Cazzaniga, 500.  
 Ceneri, 55, 772.  
 Cesarini, 727.  
 Challamel, 421.  
 Chambard, 866.  
 Champcommunal, 775.  
 Chatalinat, 232.  
 Chaussinand, 181, 349.  
 Chauveau, 588.  
 Cheisson, 269.  
 Cherry, 513.  
 Chesterton, 19.  
 Chiarioni, 908.  
 Chiaves, 790.  
 Chimera, 890.  
 Chirac, 353.  
 Chironi, 572, 929.  
 Church, 866.  
 Cianci, 814.  
 Ciccarelli, 454, 658, 663.  
 Ciccotti, 184, 353, 555, 776.  
 Cimbali (E.), 930.  
 Cini, 434.  
 Ciraolo, 84, 815.  
 Cirila, 4.  
 Cisotti, 380, 535.  
 Clark Bell, 769, 773, 789.  
 Claro, 200.  
 Claude, 405, 407.  
 Closson, 190.  
 Codacci, 747.  
 Codeluppi, 866.  
 Cogliolo, 76, 544, 929.  
 Cognetti (L.), 225.  
 Cognetti (S.), 523.  
 Colozza, 473.  
 Combemale, 407.  
 Compagnone, 767.  
 Compayré, 74.  
 Conailhac, 474.  
 Conti, 616, 701, 775, 842.  
 Cook, 341.  
 Cor, 892.  
 Cornell, 828.  
 Corre, 76, 114, 418, 139, 153, 156,  
 157, 257, 307, 452.  
 Corsi, 701.  
 Cosenza, 732, 737, 767, 851.

Costa, 826, 907.  
 Cougnet, 249.  
 Coutagne, 773.  
 Crémieux, 340.  
 Crisenoy, 425.  
 Cristiani, 225, 551.  
 Crivellari, 437, 637, 727, 808.  
 Crockway, 894.  
 Crother, 809.  
 Cruppi, 451, 549, 773, 791, 825.  
 Cuche, 31, 368, 484, 647, 707, 858.  
 Cuénoud, 339, 340, 452, 847.  
 Cullerre, 93, 224.  
 Curcio, 364.

## D

Daae, 766.  
 Dagonet, 866.  
 D'Aguanno, 543, 930.  
 Dalla Volta, 421.  
 Dallemagne, 76, 82, 120, 153, 172,  
 180, 260, 469, 558, 838, 922.  
 Dalle Mole, 399.  
 Dally, 48, 77, 113, 592.  
 Dal Pozzo di Mombello, 246.  
 Danilewsky, 411.  
 D'Argenson, 446.  
 Darwin, 68, 82, 511, 512.  
 Dauriac, 474.  
 Davesies de Pontes, 836.  
 D'Azevedo, 60, 845.  
 Dean, 434.  
 De Aramburu, 81, 91, 306.  
 De Arcangelis, 169.  
 De Baets, 485, 600, 692.  
 De Balogh, 775.  
 De Bella, 256.  
 Debierre, 132, 153, 156.  
 De Blasio, 50.  
 De Benedetti, 437.  
 De Bonis, 31.  
 De Candolle, 303, 680.  
 De Costa Lima, 705, 707.  
 De Falco, 686, 808.  
 De Fleury, 469.  
 De Foresta, 454, 886.  
 De Giuli, 727.  
 De Greef, 185, 189, 523, 544, 547,  
 575, 592, 716.



De La Grasserie, 429, 434, 523, 531,  
742, 747, 794, 829.  
De Lano, 815.  
Delbœuf, 110, 606.  
Del Giudice, 531.  
Del Greco, 160, 176, 179, 475.  
De Lilienthal, 407.  
Dellepiane, 341.  
Dello Sbarba, 100.  
Delogu, 930.  
De Luca, 84, 194, 434, 554, 792.  
Delvaux, 421.  
De Marinis, 304.  
De Mattos, 399, 644, 860.  
Demogue, 580, 853.  
Demolder, 805.  
Demoor, 285, 524.  
De Mortillet, 48.  
De Negri, 808.  
De Noailles, 786.  
De Notaristefani, 393, 767, 908.  
De Notter, 746.  
De Novellis, 792.  
Deodati, 791.  
De Palligny, 425.  
De Pasquale, 908.  
De Quiros, 60, 261, 549.  
De Renzis, 60.  
Dern, 929.  
De Roberty, 579, 933.  
De Sanctis, 447.  
De Sanctis (G.), 842.  
De Sarlo, 471, 904.  
Desdouits, 43, 568.  
Desjardins, 2, 511, 801.  
Desmolins, 183, 429.  
Despine, 72, 197, 240, 384, 389, 390,  
412, 837, 858, 889, 899.  
Desportes, 251, 891.  
Desprez, 886.  
Destrée, 823.  
De Veyga, 260.  
De Zerbi, 887.  
Dezwarte, 423.  
D'Haussonville, 257.  
D'Herbelot, 867.  
Diderot, 879.  
Dislère, 891.  
Dobresco, 544.  
Domange, 865.  
Domenget, 791.

Domingues, 819.  
Donnat, 429.  
Dorado Montero, 4, 49, 60, 546, 570,  
695, 712, 725, 737, 782, 788, 809,  
843, 853, 922.  
Doria, 890.  
Dostoiewski, 20.  
Douliot, 769.  
Drago, 50, 54.  
Dramard, 523.  
Dreyfus, 385, 767, 908.  
Drill, 154, 412, 611, 648.  
Drionn, 425, 773.  
Drobisch, 350, 481.  
Drucker, 447.  
Dubarry, 384.  
Dubois, 408, 531, 894.  
Du Boys, 351.  
Dubuisson, 40, 147, 587, 639, 645.  
Du Camp, 196, 847.  
Du Cane, 198, 251, 447, 846.  
Dufaure, 379.  
Dumas, 437.  
Dumesnil, 420, 857.  
Dumont, 515.  
Dupuy, 412.  
Duranti, 341.  
Durckheim, 21, 84, 127, 131, 164,  
166, 181, 192, 284, 285, 345, 452,  
570, 647, 679.

E

Ellero (L.), 469.  
Ellero (P.), 27, 213, 434, 453, 457,  
461, 491, 514, 521, 532, 533, 684,  
764, 800, 803.  
Elliot, 49.  
Elwel, 644.  
Engels, 353.  
Erb, 285.  
Ersynski, 48.  
Espinass, 204, 251, 509, 575.  
Eula, 50, 901.

F

Fabrizi, 499.  
Fadda, 748.



- Falkner, 277, 341.  
 Fallot, 150.  
 Falret, 866.  
 Fano, 98.  
 Fanti, 622.  
 Faraldo, 132.  
 Faraone, 744.  
 Farese, 31.  
 Farinacio, 200.  
 Fava, 401.  
 Favey, 822.  
 Fayer, 908, 916.  
 Fayet, 317, 390.  
 Fazio, 407.  
 Fechner, 110.  
 Fedozzi, 715.  
 Felton, 766.  
 Fenoglio, 288.  
 Feré, 149, 226, 267, 285, 853.  
 Ferrao, 572.  
 Ferrario, 432.  
 Ferraris, 269.  
 Ferrero, 55, 80, 260, 284, 339, 549, 555, 558, 580, 731, 815, 901.  
 Ferriani, 114, 124, 228, 230, 449, 904.  
 Ferrière, 98.  
 Ferrus, 197.  
 Feuerbach, 645.  
 Filangeri, 432.  
 Filenko, 908.  
 Filippi, 76, 133, 228.  
 Filomusi Guelfi, 525, 677.  
 Filomusi Guelfi (G.), 773.  
 Finger, 907.  
 Fiocca, 487.  
 Fioretti, 12, 54, 138, 402, 485, 487, 516, 524, 612, 651, 694, 699, 705, 710, 712, 845, 849, 929.  
 Fischer, 407, 469.  
 Fletscher, 33.  
 Fleury, 451.  
 Fliche, 228.  
 Florian, 47, 59, 423, 445, 452, 517, 548, 553, 701, 824, 834, 902.  
 Foeldes, 204.  
 Foerster, 469.  
 Föhring, 254, 846.  
 Foinitzky, 259, 656, 784.  
 Fongoli, 564.  
 Fonsegrive, 469, 474, 662.  
 Forel, 769.  
 Fornasari, 49, 315, 318, 330, 339, 341, 346.  
 Forni, 809, 816, 823.  
 Fouillée, 107, 190, 232, 251, 288, 309, 472, 474, 494, 544, 591, 593, 601.  
 Fould, 407.  
 Fournier de Flaix, 276, 341, 408.  
 Fourtoul, 837.  
 Foville, 7, 412, 446.  
 Fragapane, 531, 532, 544.  
 Francart, 879.  
 Franck, 615.  
 Franck (A.), 530, 562.  
 Francotte, 76.  
 Frassati, 31, 53, 60, 67, 921, 922.  
 Freese, 420.  
 Fregier, 196, 226, 390, 402.  
 Frenkel, 649, 838.  
 Frigerio, 51, 225.  
 Froelich, 420.  
 Fuchs, 847.  
 Fuhr, 926.  
 Fulci, 603, 921.  
 Fuld, 267, 268, 346, 350, 716, 904.

## G

- Gabaglio, 83, 111, 273, 481.  
 Gabba, 573.  
 Gabelli, 612.  
 Galante, 68.  
 Gall, 24, 68, 195.  
 Gallard, 865.  
 Gallavardin, 407.  
 Gallo, 601, 627.  
 Galton, 56, 766, 767.  
 Gambarotta, 438.  
 Gambini, 161.  
 Gandino, 200.  
 Garçon, 203, 204, 558, 629, 701, 721, 842.  
 Garibaldi, 93.  
 Garnier, 769, 770, 868, 890.  
 Garofalo, 12, 38, 49, 54, 58, 60, 121, 149, 173, 186, 248, 251, 257, 258, 284, 294, 302, 318, 356, 376, 377, 396, 399, 429, 436, 462, 498, 511, 571, 612, 688, 689, 690, 705, 706,



707, 710, 715, 719, 729, 732, 740,  
744, 745, 746, 763, 773, 775, 776,  
781, 789, 792, 805, 809, 825, 830,  
837, 840, 848, 849, 850, 853, 876,  
882, 887, 890, 907, 908, 916, 922.  
Garraud, 30, 53, 252, 384, 551, 892,  
922.  
Gauckler, 525, 922.  
Gauthier (A.), 47, 434, 438, 829, 842,  
908.  
Gautier (E.), 152, 826.  
Gentini, 341.  
George, 908.  
Georget, 864.  
Geremicca, 791.  
Geyer, 521, 884.  
Giacchi, 866.  
Giacobbi, 749.  
Gianelli, 767.  
Gianturco, 929, 930.  
Gibbon, 351, 354, 389.  
Gibier, 421.  
Giddings, 538.  
Giercke, 929.  
Giglioli, 422.  
Gil Maestre, 260.  
Gille De La Tourette, 769.  
Gillichewski, 907.  
Giner, 3.  
Gioja, 835, 850.  
Giordano, 575, 767.  
Giorgi, 572, 584.  
Girardin, 235, 375, 547, 562, 860.  
Giretti, 400.  
Gisquet, 19.  
Gissey, 151.  
Giuffrida Ruggeri, 172.  
Giuriati, 750.  
Giustini, 35.  
Glaser, 738, 744.  
Gneist, 744, 823, 815.  
Goddyn, 452.  
Gonzales, 511.  
Gordon, 49.  
Gottardi, 768.  
Gould, 57.  
Gouzer, 138.  
Gram, 839.  
Gramantieri, 894.  
Granata, 930.  
Grandperret, 498.

Grassi, 517.  
Gray, 865.  
Graziadei, 340.  
Gregoraci, 727, 749.  
Gretener, 922.  
Griffiths, 59, 339, 827, 834, 891, 901.  
Grippo, 740.  
Griziotti, 554.  
Groppali, 170, 575.  
Gross, 51, 55, 764, 783, 784, 926.  
Grosvenor, 339.  
Grote, 479.  
Grueber, 766, 767, 793, 908.  
Grundtwig, 859.  
Gualterotti, 164.  
Guarnieri, 554.  
Guerrazzi, 533.  
Guidi, 318.  
Guillaume, 198, 241, 890.  
Gumplowicz, 186, 546, 575.  
Gunther, 531.  
Gurrieri, 868.  
Gutsch, 865.  
Guyau, 251, 388, 563, 582, 592, 606,  
672, 713.

H

Hac Tucke, 7.  
Haeckel, 73, 470.  
Hafstrom, 847.  
Hamon, 41, 121, 139, 160, 225, 269,  
469, 504, 550, 581, 590.  
Hanau, 473, 523.  
Hardouin, 847.  
Harris, 121.  
Hartwell, 57.  
Hastings, 198.  
Havelock Ellis, 49, 76, 837, 842, 860.  
Heger, 48, 50.  
Heim, 228, 904.  
Heinge, 407.  
Heinroth, 586.  
Hélie, 530, 588, 794, 808, 811.  
Hencke, 927.  
Hennebicq, 536.  
Henry, 771.  
Herzen, 474, 475.  
Hildebrand, 269.  
Hillebrand, 865.



Hippel (von), 902, 907.  
 Hitchcock, 768.  
 Hofmann, 419.  
 Hollander, 222.  
 Holmes, 121, 516, 567, 595.  
 Holtzendorff, 268, 381, 498, 531, 769, 881, 884.  
 Hood, 864.  
 Hoorebecke, 200.  
 Houssard, 749.  
 Houzé, 50, 155.  
 Houzeau, 470.  
 Hugues, 222, 498.  
 Humbert, 379.  
 Hurel, 198, 865.  
 Hye Glunek, 811.  
 Hyslop, 469.

## I

Iay Hudson, 769.  
 Ihering, 540, 541, 546, 570.  
 Impallomeni, 637, 640, 650, 824.  
 Inama Sternberg, 277.  
 Innamorati, 485.  
 Izoulet, 570, 579.

## J

Jacquin, 891.  
 Jagemann, 268.  
 Jauvelle, 170.  
 Jeanvrot, 592.  
 Jegelrsma, 41, 193, 526, 644.  
 Jelisch, 849.  
 Jellinek, 291.  
 Jewell, 644.  
 Joffroy, 408.  
 Jolsoom, 644.  
 Joly, 147, 196, 221, 227, 228, 232, 251, 257, 284, 337, 339, 341, 355, 401, 422, 447, 791, 827, 894, 904.  
 Josserand, 676.  
 Jourdan, 420.  
 Joyau, 485.  
 Juglar, 280.

## K

Kareieff, 469.  
 Katsch, 228.

Kennan, 260, 558.  
 Kidd, 558.  
 Kingsburg, 769.  
 Kirchenheim, 837, 907, 908.  
 Kleinschrod, 615.  
 Klippel, 469.  
 Knecht, 865.  
 Köbner, 203, 767.  
 Kohler, 531.  
 Korn, 887.  
 Korsakoff, 412.  
 Kosloff, 767.  
 Kowalewsky, 407.  
 Kowalewsky (M.), 415, 540.  
 Kraepelin, 519, 571, 592, 837, 890.  
 Kraft Ebing, 224, 769.  
 Kranz, 523, 701.  
 Krauss, 255.  
 Krohne, 251, 267.  
 Kropotkine, 826.  
 Kuelpe, 478.  
 Kummer, 408.  
 Kunstler, 189.  
 Kurella, 20, 47, 49, 76, 168, 264.  
 Kurt, 469.

## L

Labatiste, 890.  
 Laborde, 150, 412.  
 Labriola, 353.  
 Lacassagne, 51, 186, 252, 773, 881.  
 Lachenal, 45.  
 Ladame, 416, 904.  
 Lafargue, 533.  
 Laguesse, 857.  
 Lai, 445.  
 Lallemand, 447.  
 Laloir, 767.  
 Lambert, 727.  
 Lammasch, 907.  
 Lampertico, 21.  
 Langreuter, 866.  
 Lanza, 31, 546, 647, 791.  
 Lapie, 700.  
 Lapouge, 189, 578.  
 Laschi, 56, 259, 260, 418, 427, 428, 429, 446, 550, 776, 786, 860, 904, 918.  
 La Scola, 792.



Latischew, 894.  
 Lauppts, 140.  
 Laurent, 55, 114, 158, 196, 616, 769.  
 Lauvergne, 68, 196.  
 La Vacher, 403.  
 Lavater, 68.  
 Laveleye, 21, 508.  
 Laviosa, 543.  
 Le Bon, 252, 370, 375, 392.  
 Lecci, 749.  
 Le Dantec, 78.  
 Lee Howard, 49.  
 Lefort, 67, 769.  
 Le Gall, 712.  
 Leggiardi, 68.  
 Legrain, 117, 154, 407.  
 Legrand, 892.  
 Legrand du Saulle, 222, 864, 866.  
 Legrar, 904.  
 Leidesdorf, 7, 586.  
 Le Jeune, 412, 425.  
 Leloir, 498, 775, 825.  
 Lelorrain, 866.  
 Lentz, 407.  
 Le Poittevin, 40, 749, 775.  
 Leppmann, 49.  
 Lerda, 353.  
 Lereda, 773.  
 Lessona, 444, 930.  
 Lester Ward, 75.  
 Leti, 746, 887.  
 Letourneau, 94, 392, 420, 508, 509, 510, 531.  
 Levasseur, 342, 403, 437.  
 Leveillé, 403, 890.  
 Levi, 277, 338.  
 Levy, 475, 842.  
 Levy Bruhl, 605, 645.  
 Lichtenberger, 398.  
 Liebault, 769.  
 Liegeois, 769.  
 Lilienfeld, 575.  
 Lilienthal, 860, 890.  
 Limoncelli, 225, 865.  
 Liorel, 791.  
 Liroy, 55, 853.  
 Liszt, 30, 51, 53, 155, 171, 253, 254, 525, 609, 615, 621, 656, 657, 701, 715, 826, 829, 833, 837, 856, 857, 859, 907, 908, 922, 926.  
 Livi, 56, 57, 190, 390.

Locard, 908.  
 Locatelli, 847.  
 Loebell, 907.  
 Loewenstimm, 550.  
 Lollini (S.), 771.  
 Lollini (V.), 435.  
 Lombroso (Cesare), 7, 11, 12, 18, 19, 38, 49, 51, 54, 60, 67, 69, 74, 76, 79, 82, 85, 87, 112, 113, 123, 143, 165, 172, 189, 191, 204, 221, 223, 225, 241, 244, 245, 249, 260, 262, 284, 285, 317, 341, 371, 377, 381, 383, 399, 407, 412, 413, 428, 429, 461, 550, 558, 612, 649, 688, 710, 733, 741, 764, 768, 769, 773, 776, 783, 786, 792, 830, 833, 843, 845, 859, 860, 864, 865, 875, 876, 890, 894, 899, 901, 918, 932.  
 Lombroso (Gina), 446.  
 Lombroso (Paola), 74, 450, 567.  
 Longhi, 54, 432, 455, 631, 677.  
 Lordi, 772.  
 Loria, 187, 190, 353, 523, 559, 578, 930.  
 Lotze, 84.  
 Loubet, 792.  
 Loubet, 515.  
 Lourie, 473.  
 Lubbock, 72, 509, 538, 570.  
 Lucas, 112.  
 Lucas, 253, 890.  
 Lucas, 290.  
 Luchini (O.), 747.  
 Luciani, 471.  
 Lugilde, 196.  
 Lunier, 405, 406, 871.  
 Lutard, 412.  
 Luzzatti, 481.  
 Luzzatto, 123, 638, 791, 805.

**M**

Mac Caughry, 49, 843.  
 Mac Donald, 57, 76, 160.  
 Macé, 51.  
 Macedo, 341.  
 Machado y Alvares, 749.  
 Maggetti, 422.  
 Magnan, 154.  
 Magri, 4, 517, 608, 694, 845.



- Maiorana, 73, 273, 481, 544, 929.  
Maironi, 749.  
Majno, 704, 738, 741, 764.  
Majorfi, 643.  
Makarewicz, 31, 508, 554.  
Makarow, 908.  
Malapert, 475.  
Maliarewsky, 56.  
Mamiani, 519.  
Manaresi, 767.  
Mancini, 61, 490, 519, 708, 717, 877, 898.  
Manduca, 727, 791, 908.  
Manfredi, 54, 58.  
Manfredini, 805.  
Manning, 864, 873.  
Manouvrier, 88, 136, 150, 153, 159, 175, 186, 665, 930.  
Mantegazza, 67, 78, 168, 170.  
Manzi, 469.  
Manzini, 724, 771, 863, 891.  
Marambat, 407.  
Marandon De Montyel, 192, 902.  
Marchesini, 135, 485, 558.  
Marchetti, 677.  
Marcuse, 23.  
Marillier, 472.  
Marina, 56.  
Marion, 470, 579.  
Mario W. (Jessie), 59, 449, 827.  
Marri, 842.  
Marro, 57, 67, 74, 89, 232, 256, 649, 861, 871.  
Martinotti, 98.  
Marx, 35, 421.  
Masi, 879.  
Massart, 285, 524.  
Matheus, 836.  
Maudsley, 19, 69, 114, 156, 193, 197, 222, 257, 474, 586, 865.  
Maury, 349, 728.  
Maus, 519, 770, 894.  
Max Nordau, 578, 579.  
Max Sternau, 837.  
May, 890.  
Mayer, 791.  
Mayhew, 69, 72, 346.  
Mayor, 67, 382.  
Mayr, 83, 203, 272, 278, 336, 343, 346, 349, 481.  
Medem, 253, 835, 837.  
Meige, 74.  
Meinrich, 922.  
Melegari, 902.  
Melot, 785.  
Melzi, 446.  
Mendel, 769, 866.  
Mendez, 341.  
Menger, 553, 929.  
Mercier, 188, 402, 644.  
Messedaglia, 75, 82, 269, 278, 284, 291, 349.  
Metman, 413.  
Meyer, 469.  
Michaux, 198, 891.  
Migneret, 891.  
Milne Edwards, 82.  
Mimande, 892.  
Mingazzini, 49, 112, 471.  
Minzloff, 251, 349, 415, 713, 890.  
Mischler, 268, 269.  
Mitchell, 408.  
Mittelstadt, 284, 837.  
Mittermayer (W.), 887.  
Mittermayer, 354, 588, 677, 740, 796, 818.  
Mohl, 677.  
Moldenhauer, 902.  
Moleschott, 468.  
Molinari, 544, 908.  
Molines, 749.  
Moncelon, 891.  
Monin, 407.  
Monod, 870.  
Monrad, 469.  
Montalti, 133.  
Montesquieu, 417, 459.  
Monti, 864.  
Morasso, 138.  
Moreau, 196, 227, 252, 769.  
Morel, 407, 889.  
Morel, 894.  
Mori, 588, 615, 642, 801.  
Moriaud, 31, 43, 484, 605.  
Morici, 245.  
Möring, 865.  
Mornet, 908.  
Morpurgo, 418.  
Morrison, 59, 228, 230, 339, 449, 521, 838, 904.  
Morselli, 98, 188, 198, 225, 246, 248, 298, 470, 476.



Mortara, 781, 792, 805.  
Mosca, 631.  
Mosso, 98, 111, 473.  
Motet, 257, 407, 408, 772, 865.  
Motta, 49.  
Mouat, 269.  
Mouton, 674, 792.  
Mozzoni, 481.  
Mucci, 187.  
Muffang, 56.  
Müller, 110.  
Müller, 421.  
Murray Brown, 892.  
Musso, 378.

N

Naecke, 49, 120.  
Nagels, 819.  
Nasi, 422.  
Natale, 225.  
Nattan, 892.  
Naville, 486.  
Negri, 791.  
Neukamp, 543.  
Neumann, 280.  
Newmann, 132.  
Nicolini, 581, 643.  
Niceforo, 50, 68, 84, 285, 287, 401, 418, 429.  
Nicholson, 69, 198.  
Nicolas, 749.  
Nicomede, 891.  
Nikitine, 558.  
Nivelle, 891.  
Nocito, 200, 333, 764, 845.  
Notovich, 469, 752.  
Notton, 838.  
Nourrisson, 747.  
Nova, 762.  
Novicow, 49, 575.  
Nugent, 237, 864.  
Nulli, 677, 867.  
Nunzio, 794.

O

Ochorowicz, 43.  
Oddi, 173, 473.

Oettingen, 236, 251, 267, 273, 284, 323, 481.  
Oliva, 908.  
Olivi, 930.  
Olivieri, 554, 723, 797, 835, 842, 853.  
Olrik, 251.  
Onanoff, 134.  
Orange, 865, 873.  
Orano, 498, 741.  
Orchansky, 69, 120, 156, 336, 526.  
Ortloff, 469.  
Ortolan, 201, 278, 534, 837.  
Ossip-Lourié, 520.  
Otlet, 59, 842, 866, 930.  
Ottolenghi, 42, 49, 50, 51, 76, 120, 158, 160, 169, 223, 225, 226, 264, 714, 764, 766, 772.  
Oubert, 425.  
Ou Tsong Lieu, 515.  
O. Z., 196.

P

Pacheco, 618.  
Pagano, 531, 597, 744.  
Pailhas, 768.  
Palomba, 805.  
Pandolfi, 403.  
Panizza, 420, 471.  
Pantano, 407.  
Paoli, 622.  
Paolini, 466.  
Paolucci, 264, 544, 929.  
Pappagallo, 772.  
Parant, 224.  
Pardo, 767.  
Parenzo, 441.  
Pareto, 400.  
Parise, 447.  
Parker, 341.  
Parmantier, 892, 908.  
Pascale, 275.  
Pascaud, 749, 750, 866.  
Pasquarelli, 67.  
Passez, 341, 861, 865.  
Patrizi, 68.  
Paul, 766.  
Paulhan, 475, 562, 564.  
Pavia, 318.  
Pavlovski, 251.



- Payot, 515.  
 Pecoraro, 701.  
 Peeters, 407.  
 Peixoto, 170, 226.  
 Pellacani, 782.  
 Pellegrini, 544.  
 Pellizzari, 91, 133, 261, 495.  
 Pelman, 48, 49, 120, 260.  
 Peluso, 877.  
 Penta, 49, 50, 147, 768, 833, 866.  
 Peratoner, 845.  
 Perez, 74, 470, 475.  
 Perozzo, 111.  
 Perrier, 189, 196, 262.  
 Perrone, 930.  
 Perrone Capano, 449.  
 Pertile, 531.  
 Pessina, 491, 522, 588, 717, 752, 795, 796, 808, 811, 812, 862, 908.  
 Peterson, 903.  
 Petit, 198, 891, 908.  
 Petrazzani, 773.  
 Pettigrove, 341.  
 Picard, 772, 791, 805.  
 Piccione, 929.  
 Piccono della Valle, 31.  
 Picot, 908.  
 Pieraccini, 408.  
 Pierantoni, 716.  
 Pierquin, 406.  
 Pierret, 156.  
 Pietropaolo, 486, 544.  
 Pillon, 474.  
 Pilo, 94, 246, 475.  
 Pinkerton, 49.  
 Pinsero, 50, 114, 123, 402, 525, 752, 775, 853.  
 Pio, 55.  
 Pioger, 579.  
 Piperno, 645.  
 Pipia, 930.  
 Pisa, 255.  
 Pisanelli, 808.  
 Pitre, 382.  
 Pitres, 423.  
 Pi y Margall, 429.  
 Placzeck, 769.  
 Plutarco, 889.  
 Podrecca del Torre, 791.  
 Podreider, 225.  
 Polcaro, 865.  
 Poletti, 114, 123, 254, 292, 349, 543, 615, 645, 649, 655, 712.  
 Pons, 867.  
 Pontilow, 847.  
 Porrero, 3.  
 Porro, 435, 686, 752.  
 Porto, 55, 60, 253, 622, 637, 719.  
 Posada, 930.  
 Post, 508.  
 Postoski, 789.  
 Poustoroslew, 667.  
 Pozzolini, 554, 591, 609, 729.  
 Precone, 720.  
 Preyer, 470, 474.  
 Prius, 23, 50, 51, 256, 377, 492, 495, 715, 828, 842, 845, 849, 853, 857, 888, 901, 907.  
 Proal, 42, 91, 130, 251, 260, 481, 484, 534, 550, 646.  
 Pucci, 225.  
 Puglia, 775.  
 Puglia, 4, 23, 35, 49, 128, 130, 186, 242, 253, 301, 305, 310, 469, 510, 530, 544, 601, 613, 631, 677, 679, 705, 751, 773, 792, 865, 908, 917, 921.  
 Pugliese, 55, 318, 525, 676, 719, 729, 733, 771, 782.  
 Pulido, 877.  
 Pullè, 57.  
 Puviani, 863.  
 Puybaroud, 908.  
 Pyfferoen, 421.
- Q
- Quetelet, 82, 349, 350, 358, 377, 453, 889.
- R
- Rabbeno, 421, 507.  
 Rae, 21.  
 Raffalovich, 224.  
 Raho Valentini, 4.  
 Ramlot, 50.  
 Rannelletti, 677, 764.  
 Raseri, 249, 447.  
 Rassier, 772.  
 Raux, 847, 904.  
 Ray Lankester, 73.



Regalia, 515.  
 Reich, 354.  
 Reinach, 251, 891.  
 Renard, 469.  
 Renaut, 471.  
 Rensi, 553.  
 Restano, 921.  
 Rhenisch, 349.  
 Ribot, 111, 112, 473, 474, 475, 478, 515, 586, 664, 889.  
 Riccardi, 56, 76.  
 Richard, 399, 549, 761, 928.  
 Richet, 469, 515.  
 Richmond Mayo Smith, 401.  
 Riggerbach, 847.  
 Righi, 314, 727, 749, 810, 823.  
 Righini, 763.  
 Rinieri De Rocchi, 434, 553, 843, 850, 859.  
 Rispoli, 907.  
 Ritchie, 469.  
 Rivarola, 877.  
 Rivet, 437.  
 Rivière (A.), 262, 354, 421, 723, 827, 858, 859.  
 Rivière (L.), 412, 425, 785.  
 Roberts, 767, 828.  
 Robin, 422, 425, 447, 902.  
 Robino, 4.  
 Robiolis, 150.  
 Robyns, 437.  
 RoCHAT, 412.  
 Rodriguez, 3.  
 Roeder, 373, 837.  
 Roggero, 219, 249, 865.  
 Rolin, 497, 514.  
 Romagnosi, 121, 226, 268, 284, 392, 461, 531, 533, 593, 596, 618, 631, 645, 876.  
 Romanes, 470, 509.  
 Romiti, 353.  
 Romussi, 826, 861.  
 Roncati, 838.  
 Roncoroni, 49, 80, 169, 225, 226.  
 Rosenblatt, 48.  
 Rosenfeld, 908.  
 Rosmini, 517.  
 Rossi (P.), 201, 375, 490, 586.  
 Rossi (V.), 55, 60, 84, 191, 223, 225, 249, 264, 273, 315, 318, 330, 343, 408, 429, 481, 764, 767, 768, 772.

Rostand, 288, 339.  
 Rouby, 416, 771.  
 Round, 50, 843.  
 Roussel, 230, 447, 867.  
 Roux, 852.  
 Royce, 251.  
 Royer, 135, 470, 640, 653.  
 Ruffino, 56.  
 Rümelin, 82, 84, 288, 481.  
 Ruspoli, 425.  
 Russel, 285.  
 Rylands, 447, 837.

S

Saccozzi, 387, 643.  
 Sadun, 865.  
 Saint-André, 436.  
 Saint-Aubin, 862.  
 Saint-Marc, 929.  
 Sala, 734, 796, 809, 851.  
 Saleilles, 31, 253, 466, 484, 529, 609, 676, 710, 721, 788, 834, 858, 859.  
 Salemi Pace, 222.  
 Salillas, 261.  
 Saluto, 727, 740, 808.  
 Salvioli, 421, 731, 930.  
 Salvioni, 83, 84, 278, 481.  
 Sampson, 69.  
 Sander, 865.  
 Santamaria de Paredes, 575.  
 Santangelo Spoto, 403.  
 Saragat, 805.  
 Sarraute, 772.  
 Sarrzewsky, 826.  
 Savage, 222.  
 Savelli, 719.  
 Scapucci, 225.  
 Schaefer, 469.  
 Schaeffle, 83, 291, 574.  
 Scheel (von), 269.  
 Schiattarella, 69, 544, 584, 607, 711.  
 Schinz, 20, 74, 612.  
 Schleiden, 470.  
 Schlutchevsky, 791.  
 Schneider, 470, 822.  
 Schoenberg, 420, 677.  
 Schopenhauer, 433, 469.  
 Schule, 607.  
 Schutze, 907.



- Sciamanna, 471.  
 Sclopis, 781.  
 Scolari, 487.  
 Secchi, 308.  
 Seeland, 475.  
 Segré, 481.  
 Seguin, 57, 644.  
 Selismand, 749.  
 Selvatico, 873.  
 Semal, 865, 874.  
 Semichon, 447.  
 Senna, 60.  
 Sepe, 434.  
 Seppilli, 111, 222.  
 Sergejewski, 922.  
 Sergi, 49, 73, 106, 112, 145, 182, 194,  
 199, 244, 259, 300, 472, 540, 578,  
 766.  
 Sernicoli, 260.  
 Setti (A.), 54, 225, 693, 745, 773,  
 811, 865, 907.  
 Setti (E.), 189.  
 Senffert, 827, 859.  
 Severi, 76, 133, 153, 225, 261, 766,  
 767.  
 Seydel, 677.  
 Sforza, 767.  
 Sicchirollo, 57.  
 Sichart, 226, 422, 834, 894.  
 Siciliani, 251, 303, 472, 593, 601.  
 Sighele, 33, 54, 55, 84, 126, 166, 284,  
 285, 375, 463, 511, 549, 550, 659,  
 706, 810.  
 Sighicelli, 226.  
 Siliò, 487, 600, 860.  
 Silvela, 60, 620, 792.  
 Simms, 98.  
 Simon, 864.  
 Simonson, 908.  
 Sirkoski, 470.  
 Sloutchewsky, 908.  
 Smilari, 805.  
 Smith, 402.  
 Smolden, 837.  
 Soenens, 421.  
 Solbrig, 864.  
 Sollima, 434.  
 Sollohub, 198.  
 Solovieff, 4, 877.  
 Sommer, 49, 837.  
 Sorel, 138, 158, 166, 168, 172, 815,  
 822.  
 Soury, 99, 224, 251.  
 Spasowicz, 860, 894.  
 Spehl, 50.  
 Spencer, 112, 303, 374, 375, 381, 382,  
 388, 398, 432, 473, 488, 511, 512,  
 514, 536, 539, 543, 553, 557, 567,  
 574, 577, 713, 716, 851, 862.  
 Speyer, 771, 775.  
 Spurzheim, 68.  
 Starke, 216, 218, 230, 236, 252, 269,  
 272, 311, 525, 532, 576.  
 Stein, 539, 546, 575.  
 Steinmetz, 516, 519, 531, 532, 578.  
 Stephen, 532, 788.  
 Sterlich, 204.  
 Stewart, 475.  
 Stinca, 187.  
 Stooss, 53, 701, 725.  
 Stoosser, 407.  
 Stoppato, 31, 130, 631, 678, 773, 853.  
 Stourm, 413.  
 Stricker, 540.  
 Stringher, 413.  
 Stuart Mill, 116, 391, 462, 469, 543,  
 713.  
 Sudduth, 769.  
 Sully, 74, 772.  
 Sumner Maine, 302, 381.  
 Suppa, 789, 805.
- T**
- Tait, 838.  
 Taladriz, 55.  
 Tallack, 232, 251, 447, 767, 826, 843,  
 845, 847, 884, 907.  
 Tamassia, 249, 253, 773, 782, 865,  
 890.  
 Tambroni, 226.  
 Tamburini, 50, 222, 864.  
 Tammeo, 84, 190, 273, 276, 401, 408,  
 420, 445, 481, 496.  
 Tangorra, 481.  
 Tanzi, 222, 471.  
 Tarantino, 486.  
 Tarchini Bonfanti, 769.  
 Tarde, 33, 42, 46, 105, 120, 122, 124,  
 141, 142, 148, 151, 155, 165, 185,



- 232, 245, 284, 285, 288, 295, 296,  
304, 306, 307, 308, 339, 341, 359,  
366, 375, 377, 379, 384, 399, 434,  
508, 525, 657, 658, 660, 666, 705,  
715, 737, 769, 781, 792, 842, 859,  
877, 895, 922.
- Tardieu, 420.  
Tarnowsky, 311, 336, 339, 370.  
Tarozzi, 472, 485.  
Tarozzi (G.), 930.  
Tavares, 49, 186.  
Taverni, 49, 56.  
Teissier, 433.  
Tenchini, 51.  
Ten Kate, 251.  
Thalberg, 908.  
Thierry, 866.  
Thiry, 447, 847, 894.  
Thompson, 543.  
Thomson, 19, 69, 197, 235, 889.  
Thonissen, 531.  
Tiring, 491.  
Tissot, 401, 461, 531, 794, 836, 890.  
Toennies, 49, 186.  
Tolomei, 27, 435, 632, 798.  
Tolstoi, 520, 918.  
Tomaiuolo, 499.  
Tonnie, 230.  
Tonnini, 49, 169, 188, 225.  
Topinard, 48, 69, 82, 143, 148, 156,  
186, 257.  
Torres Campos, 819.  
Tortori, 930.  
Toulmouche, 195.  
Toulouse, 903.  
Townsend, 768.  
Treves, 930.  
Troup, 339.  
Tucke, 96.  
Tugan Baranowsky, 340.  
Tuozi, 852, 868.  
Turati, 62, 170, 186, 284, 397, 432,  
500, 578, 685, 752.  
Turiello, 418.  
Turquan, 437.
- U
- Urbye, 59, 842.
- V
- Vacca, 727, 747, 789.  
Vaccaro, 122, 128, 129, 134, 184, 185,  
189, 490, 506, 510, 544, 546, 574,  
575, 576, 692.  
Vacchelli, 421.  
Vadalà, 578, 929, 930.  
Valdata, 55.  
Valentini, 198.  
Valera, 826.  
Valler, 791.  
Valverde, 930.  
Van Calker, 486.  
Van Den Heuvel, 818.  
Vandervelde, 285, 413, 524, 823.  
Van Hamel, 33, 51, 154, 260, 837,  
841, 842, 890, 894.  
Vanlaer, 412.  
Vanni, 280, 544, 546.  
Van Swinderen, 621.  
Vargha, 171, 469, 526, 554, 860, 926.  
Varnots, 50, 155.  
Vaschide, 57.  
Vastarini Cresi, 791, 805.  
Vasto, 445.  
Venezian, 571.  
Venturi, 226, 260, 432, 752.  
Veratti, 447, 847.  
Verga, 113, 222.  
Vergara, 51.  
Verworn, 470.  
Vesnitch, 531, 592.  
Vetault, 407.  
Viazzi, 58, 224.  
Vida, 616.  
Vidal, 42, 399, 413, 416, 701.  
Vidari, 418.  
Vidocq, 18, 195.  
Vieira De Araujo, 58, 705.  
Vigliani, 717.  
Vignoli, 73.  
Villa, 478.  
Villani, 225.  
Villermé, 401.  
Villert, 837.  
Vincens, 857.  
Virchow, 56, 79.  
Virgili, 273, 284, 481, 816.  
Virgilio, 69, 145, 198, 252, 865.  
Vitale, 56.



Viveiros De Castro, 264, 341, 791.  
 Voisin, 68, 230, 768.  
 Vucetich, 766.

## W

Wach, 907.  
 Waggoner, 222.  
 Wagner, 349, 475.  
 Wahowitch, 894.  
 Wakefield, 235, 341.  
 Walberg, 201, 890, 908.  
 Wan Den Heuvel, 412.  
 Warner, 56.  
 Wautrain-Cavagnari, 593, 601.  
 Wayland, 226, 890.  
 Webb, 167.  
 Weinrich, 791..  
 Weissmann, 78.  
 Westermarck, 532.  
 Westphal, 224.  
 Wey, 50.  
 Weylandt, 475.  
 White, 341, 827, 864.  
 Wiedemeister, 866.  
 Wieselgren, 412, 415.  
 Wilson, 69, 839.  
 Wines, 890.  
 Winiarsky, 190.  
 Winkler, 87, 783.  
 Winslow, 69.

Winter, 57, 842.  
 Worms, 23, 288, 575, 810, 908, 916.  
 Worms (E.), 750.  
 Wright, 421, 442.  
 Wulffert, 60, 908.  
 Wundt, 96, 473, 769.  
 Wurzbürger, 269.  
 Wyrouboff, 412, 860.

## Y

Yvernès, 203, 236, 258, 269, 272, 340,  
 359, 405, 407, 437, 438, 797.

## Z

Zanardelli, 719.  
 Zani, 433, 544.  
 Zerboglio, 225, 284, 393, 408, 413,  
 516, 523, 553, 699, 707, 742, 771.  
 Ziino, 68, 262, 865.  
 Zincone, 303, 317, 680, 727.  
 Zinowiew, 420.  
 Zocco-Rosa, 510, 517.  
 Zola, 488.  
 Zuccarelli, 49, 56, 149, 225, 242, 251,  
 782, 791.  
 Zucker (von), 837, 904, 908.  
 Zuppetta, 614, 677.  
 Zurcher, 784.



# INDICE DELLE RIVISTE

. citate nel testo

- Albany Medical Annals* - 866.  
*Allgemeine oesterr. Gerichtszeitung*,  
 Wien - 907.  
*Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie*  
 - 865, 866.  
*Allgemeine Zeitung* - 336, 343, 866.  
*American Anthropologiste* - 75.  
*American Journ. of Insanity* - 865.  
*American Journ. of nerv. ment. Disease* - 903.  
*American Journ. of Psychol.* - 57.  
*American Journ. of Sociology*, Chi-  
 cago - 828, 843.  
*Annales de démographie*, Paris - 765.  
*Annales d'hygiène publ.*, Paris - 195,  
 412, 416, 420, 422, 768, 769, 773,  
 857, 864, 865, 866, 867, 872, 890.  
*Annales médico-psychologiques*, Paris  
 - 77, 93, 99, 198, 414, 416, 423,  
 592, 837, 864, 865, 866, 867, 870,  
 871, 872, 903.  
*Annals of Americ. Acad. of Pol. and*  
*Soc. Sciences*, Philadelphia - 277,  
 341.  
*Anomalo*, Napoli - 4, 35, 39, 67, 68,  
 149, 242, 256, 420, 481, 499, 658,  
 663, 769, 782, 791, 850, 866, 902.  
*Antologia Giuridica*, Catania - 32, 35,  
 692, 921.  
*Appleton's Popular Science* - 98.  
*Archiv für criminal Anthropologie*  
*und Criminalistik*, Leipzig - 39, 550,  
 767, 769.  
*Archiv f. path. Anath. u. Phys.* - 255.  
*Archiv f. Soz. Gesetzgeb. u. Stat.*,  
 Berlin - 340.  
*Archiv f. Strafrecht* - 43, 268, 350,  
 716, 907.  
*Archives d'anthropologie criminelle*,  
 Lyon - 33, 39, 40, 46, 51, 55, 117,  
 120, 122, 124, 138, 142, 147, 149,  
 150, 152, 180, 192, 196, 252, 255,  
 259, 262, 274, 285, 308, 311, 315,  
 319, 339, 340, 341, 366, 405, 422,  
 435, 447, 452, 508, 525, 534, 587,  
 639, 646, 649, 658, 765, 766, 768,  
 769, 770, 771, 773, 776, 809, 826,  
 838, 847, 848, 881, 891, 892, 894,  
 922.  
*Archives de neurologie*, Paris - 93.  
*Archivio di diritto pubblico*, Palermo  
 (cessato) - 73.  
*Archivio di psichiatria, antropologia*  
*criminale e scienze penali*, Torino -  
 4, 16, 19, 28, 39, 50, 55, 58, 60,  
 62, 67, 68, 69, 74, 80, 81, 87, 113,  
 114, 120, 123, 124, 126, 128, 138,  
 156, 159, 166, 172, 191, 202, 220,  
 221, 225, 226, 245, 253, 295, 315,  
 318, 330, 336, 339, 341, 343, 346,  
 371, 396, 401, 408, 413, 433, 435,  
 436, 437, 471, 504, 524, 526, 559,  
 560, 583, 651, 659, 679, 685, 692,  
 694, 701, 705, 710, 711, 719, 732,  
 741, 746, 750, 763, 767, 769, 773,  
 775, 781, 792, 805, 809, 815, 825,  
 833, 834, 837, 840, 847, 851, 862,  
 864, 865, 867, 875, 898, 901, 904,  
 920, 930.  
*Archivio di psichiatria e psicopato-*  
*logia giudiziaria* (in russo), Char-  
 kow - 39, 41, 48.



- Archivio di statistica*, Roma (cessato) - 75, 82, 291.
- Archivio giuridico*, Modena - 5, 40, 517, 554, 677, 712, 729, 747, 764, 772, 782, 792, 814, 835, 929.
- Archivio ital. per l'antropologia*, Firenze - 168, 170, 472.
- Archivio italiano per le malattie nervose e mentali*, Milano (cessato) - 113, 222, 769, 864, 865.
- Archivio storico lombardo*, Milano - 531.
- Atti della Società Romana d'Antropologia* - 153, 160, 172.
- Aula*, Wien - 186.
- Baltische Monatschrift* - 284.
- Bibliothèque Universelle*, Genève - 303, 680.
- Blätter für Gefängnissskunde*, Berlin - 766.
- Bollettino Ministero Esteri*, Roma - 401, 902.
- Bulletin de la Soc. d'anthropologie de Bruxelles* - 50.
- Bulletin de la Soc. d'anthropologie de Paris* - 136, 159, 170, 592.
- Bulletin de l'Union internationale de droit pénal*, Berlin - 43, 51, 203, 204, 288, 425, 715, 766, 767, 775, 784, 842, 849, 860, 879, 885, 890, 894, 904, 907, 908, 916, 922.
- Bulletin Institut intern. de statistique*, Roma - 57, 129, 204, 269, 272, 277, 283, 287, 341, 342, 401, 407, 408, 414, 447, 752, 767, 768.
- Bulletin Soc. Anthropol.*, Lyon - 318.
- Bulletin Soc. psychol.-physiol.*, Paris - 150.
- Cassazione Unica*, Roma - 27, 789, 842.
- Centralblatt für Rechtswissenschaft*, Berlin - 40.
- Centralblatt für Nervenheilkund und Psychiatrie*, Coblenz - 23, 39, 48, 837.
- Circolo Giuridico*, Palermo - 701.
- Contemporary Review*, Londra - 341.
- Credito e cooperazione*, Roma - 422.
- Criminalogia moderna*, Buenos-Aires - 39, 819.
- Critica sociale*, Milano - 22, 98, 432, 500, 553, 578, 752.
- Cronaca dell'Ambrogiana*, Montelupo (cessata) - 866.
- Cultura*, Roma - 288, 525.
- Devenir social*, Paris (cessato) - 22, 32, 98, 190, 353, 523.
- Deutschen Juristenzeitung* - 486.
- Deutsche Revue*, Berlin - 68.
- Économiste français*, Paris - 341.
- Emporium*, Bergamo - 67, 150.
- Ère nouvelle*, Paris (cessata) - 136, 175, 187, 284.
- Filangieri*, Milano - 4, 740, 794, 823, 825.
- Fortnightly Review*, London - 170, 901.
- Foro penale*, Roma - 647, 741.
- France judiciaire*, Paris - 498, 775, 908.
- Gazette des hôpitaux*, Paris - 222.
- Gazzetta medica di Roma* - 471.
- Gerichtssaal*, Stuttgart - 253, 769, 793, 835, 837, 907, 908.
- Giornale degli Economisti*, Roma - 269, 400, 413, 863.
- Giornale dell'Accad. Med.*, Torino - 169.
- Giornale di medicina legale*, Pavia - 773.
- Giornale napoletano di filos. e lettere* (cessato) - 496, 688.
- Giurisprudenza italiana*, Torino - 40, 591, 627, 749.
- Giustizia*, Roma - 716, 823, 850.
- Giustizia penale*, Roma - 35, 129, 137, 434, 564, 824, 908, 921.
- Gravina*, Catanzaro (cessata) - 720.
- Humanité nouvelle*, Paris - 39, 140, 353, 413.
- Idea liberale*, Milano - 79.
- Intern. Journ. of Ethics* - 469.
- Jahrb. f. Nationalök. u. Stat.*, Jena - 277, 420.
- Jahrb. international Verein vergleich. Rechtsw.* - 543.
- Journal de la Soc. de Statist.*, Paris - 203, 232, 280, 340, 359, 405, 437, 797, 912.
- Journal des économistes*, Paris - 402, 451.



- Journal des Tribunaux*, Bruxelles - 40, 372, 415, 775, 785, 819.
- Journ. of Americ. Med. Assoc.* - 341.
- Journal of mental Sc.*, London - 198, 222, 226, 257, 860, 865, 873, 889.
- Journal of psychol. Medicin* - 864.
- Journ. of Statist. Soc.*, London - 338.
- Juristische Blätter* - 791, 865, 908.
- Magasin littéraire* - 452.
- Manicomio*, Nocera inf. - 160, 177.
- Medico Legal Journal*, New-York - 769, 773, 789, 809, 866, 881.
- Messaggero giuridico* (in russo), Mosca - 40.
- Mind*, London - 469.
- Monitore de' Tribunali*, Milano - 40, 255, 572, 686, 704, 738, 740, 752, 784, 851.
- Mundo legal e judiciario*, Lisbona - 40, 930.
- Neue Deutsche Rundschau*, München - 47.
- Neue Zeit*, Stuttgart - 182.
- Neurologisches Centralblatt* - 260.
- Nineteenth Century*, London - 769, 788.
- North American Review*, New-York - 341, 901.
- Nuova Antologia*, Roma - 400, 555, 558, 582, 601, 712, 767.
- Nuova Scienza*, Todi (cessata) - 480.
- Nouvelle Revue*, Paris - 165, 724, 791.
- Nouvelle Revue historique*, Paris - 791.
- Occidental Med. Times*, S. Francisco - 222.
- Osservatore medico*, Torino - 866.
- Palais*, Bruxelles - 691.
- Pensiero italiano*, Milano (cessato) - 57, 273, 434, 475, 481, 485, 767, 791, 930.
- Pensiero nuovo*, Roma (cessato) - 99.
- Philosophie positive*, Paris (cessata) - 251, 349, 412, 592, 713, 860.
- Pisani*, Palermo - 222.
- Prager Mediz. Wochenschr.* - 120.
- Preussische Jahrbücher*, Berlin - 837.
- Prison's Service Review*, New-York - 838.
- Progrès médical*, Paris - 423.
- Quarterly Review*, London - 196, 235, 434, 823, 840.
- Rassegna critica*, Napoli (cessata) - 12.
- Rassegna di scienze soc. e polit.*, Firenze (cessata) - 318, 403.
- Rassegna nazionale*, Firenze - 437.
- Rassegna settimanale*, Firenze (cessata) - 396.
- Réforme sociale*, Paris - 23, 232, 288, 339, 403, 421, 447.
- Revista de antropologia criminal*, Valladolid (cessata) - 48, 616.
- Revista de Espana*, Madrid - 749.
- Revista de los tribunales*, Madrid - 40.
- Revista general de legislacion y jurisprudencia*, Madrid - 3, 260, 549, 609, 810, 929.
- Revista juridica*, Buenos-Aires - 40.
- Revue bleue*, Paris - 437, 549, 767, 772.
- Revue critique de législation*, Paris - 891, 892, 908, 929.
- Revue d'anthropologie*, Paris - 143, 151, 156, 257, 578.
- Revue de Belgique*, Bruxelles - 377, 447, 828, 845, 847, 907.
- Revue de droit international*, Bruxelles - 514, 771, 775.
- Revue d'hygiène*, Paris - 412.
- Revue d'hypnotisme*, Paris - 769.
- Revue de l'hist. des religions*, Bruxelles - 519.
- Revue de l'évolution*, Paris - 892.
- Revue de Paris* - 339.
- Revue de psychiatrie*, Paris - 903.
- Revue des deux mondes*, Paris - 196, 232, 349, 379, 484, 511, 591, 658, 728, 786, 801, 838, 847.
- Revue des revues*, Paris - 39, 166, 189, 285, 412, 416, 423, 589, 772, 785, 828, 862.
- Revue générale de droit*, Paris - 40, 295, 747, 769, 866.
- Revue internationale*, Roma (cessata) - 769.
- Revue intern. de l'enseign.*, Paris - 56.
- Revue intern. de médéc. et chir.*, Paris - 74.
- Revue internationale de sociologie*, Paris - 4, 39, 41, 189, 190, 434, 523, 525, 532, 540, 559, 794, 810, 877, 930.



- Revue intern. des sciences biolog.*, Paris - 93.
- Revue néo-scholastique*, Louvain - 485, 600.
- Revue pédagogique*, Paris - 288.
- Revue pénitentiaire* (Bulletin de la Société des Prisons), Paris - 27, 31, 40, 41, 50, 53, 60, 68, 136, 155, 198, 203, 204, 232, 251, 273, 336, 340, 341, 343, 354, 368, 370, 385, 412, 413, 416, 421, 423, 425, 498, 525, 581, 629, 647, 701, 721, 723, 742, 747, 749, 750, 766, 767, 773, 775, 786, 789, 825, 827, 839, 841, 842, 847, 849, 850, 851, 852, 857, 858, 859, 861, 863, 865, 867, 868, 891, 892, 893, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 916.
- Revue philanthropique*, Paris - 904.
- Revue philosophique*, Paris - 20, 43, 74, 78, 142, 164, 165, 166, 245, 252, 285, 295, 296, 379, 391, 392, 399, 469, 470, 515, 549, 562, 563, 564, 575, 580, 592, 606, 612, 659, 662, 672, 761, 769, 771, 928.
- Revue polit. et parlem.*, Paris - 412, 749, 827, 892.
- Revue pratique de droit français*, Paris - 791.
- Revue scientifique*, Paris - 39, 48, 134, 138, 156, 158, 168, 172, 189, 190, 252, 276, 285, 304, 402, 405, 408, 411, 412, 420, 421, 429, 470, 471, 472, 515, 769, 871.
- Revue socialiste*, Paris - 523, 533.
- Revue universitaire*, Bruxelles (cessata) - 39, 575, 936.
- Riforma sociale*, Napoli - 260, 288, 421, 446, 447, 449, 450, 555, 558, 575, 805, 863, 930.
- Riforma universitaria*, Bologna (cessata) - 782.
- Rinnovamento econ. amm.*, Roma (cessato) - 414.
- Rivista calabrese*, Cosenza - 67.
- Rivista carceraria*, Roma - 19, 32, 40, 42, 50, 69, 101, 190, 193, 198, 219, 232, 237, 242, 249, 255, 257, 318, 349, 387, 408, 435, 445, 447, 451, 498, 643, 693, 701, 717, 745, 750, 764, 767, 837, 838, 839, 842, 843, 847, 857, 863, 864, 865, 867, 874, 875, 886, 887, 890, 891, 892, 902, 905, 907, 912, 917.
- Rivista di beneficenza pubblica*, Bologna - 416, 422, 446, 451.
- Rivista di filosofia e pedagogia*, Bologna - 861.
- Rivista di filosofia scientifica*, Milano (cessata) - 24, 39, 44, 48, 73, 94, 98, 111, 138, 199, 246, 471, 472, 473, 475, 507, 515, 519, 523, 543, 544, 592, 890.
- Rivista di giurisprudenza*, Trani - 4, 40, 485, 676, 771, 929.
- Rivista d'igiene*, Napoli - 147.
- Rivista di medicina legale*, Genova - 39, 133, 772.
- Rivista di polizia scientifica*, Palermo (cessata) - 39, 76, 766, 767.
- Rivista di psichiatria*, Pietroburgo - 770.
- Rivista di scienze biologiche*, Torino - 771.
- Rivista di sociologia*, Palermo e Roma (cessata) - 29, 39, 98, 120, 165, 341, 434.
- Rivista di storia e filosofia del diritto*, Palermo - 39.
- Rivista Europea*, Firenze (cessata) - 202, 378.
- Rivista giuridica*, Bologna - 767.
- Rivista intern. di scienze sociali*, Roma - 124, 930.
- Rivista italiana di filosofia*, Roma - 481.
- Rivista italiana di scienze giuridiche*, Torino - 715, 868.
- Rivista italiana di sociologia*, Roma - 39, 57, 190, 194, 311, 336.
- Rivista mensile di psichiatria forense e antropologia criminale*, Napoli - 39, 51, 449, 767, 768.
- Rivista moderna*, Firenze - 190, 575.
- Rivista penale* - 42, 47, 55, 134, 184, 319, 324, 380, 421, 506, 535, 634, 640, 691, 693, 701, 727, 737, 738, 746, 747, 749, 750, 764, 771, 773, 775, 776, 788, 790, 791, 802, 811, 818, 819, 824, 845, 853, 881, 883, 884, 907, 908, 909.



- Rivista politica e letteraria*, Roma - 775, 815.
- Rivista popolare di politica e scienze sociali*, Roma - 421, 554, 555.
- Rivista quindicinale di psicologia, psichiatria e neuropatologia*, Roma - 39.
- Rivista scientifica del diritto*, Roma (cessata) - 39, 67, 69, 129, 135, 185, 490, 517, 546, 764, 771.
- Rivista sperimentale di freniatria*, Reggio-Emilia - 39, 51, 99, 169, 179, 188, 198, 222, 225, 226, 253, 285, 390, 471, 773, 865, 873, 890.
- Rundschau* - 190.
- Schribner's Magazine*, New-York - 828.
- Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (Revue pénale suisse), Bern - 47, 434, 438, 701, 766, 775, 784, 842, 904, 908, 926.
- Scienza del diritto privato*, Firenze (cessata) - 930.
- Scuola positiva nella giurisprudenza penale*, Roma - 4, 27, 31, 32, 33, 39, 44, 47, 48, 51, 54, 57, 58, 59, 93, 94, 100, 151, 161, 164, 165, 177, 179, 194, 225, 232, 242, 245, 259, 260, 321, 333, 339, 393, 394, 397, 401, 402, 419, 423, 425, 434, 435, 437, 444, 452, 454, 463, 486, 511, 513, 515, 517, 548, 549, 551, 553, 554, 556, 572, 631, 634, 651, 658, 676, 677, 701, 705, 706, 707, 710, 715, 716, 724, 731, 732, 742, 746, 752, 762, 764, 766, 767, 771, 775, 786, 789, 791, 792, 797, 809, 810, 822, 823, 825, 826, 827, 829, 838, 842, 843, 851, 853, 859, 865, 866, 868, 887, 888, 891, 900, 905, 908, 922, 930.
- Sinossi giuridica*, Roma - 40.
- Spedalieri*, Roma - 930.
- Sperimentale*, Firenze - 39.
- Statistische Monatshefte* - 280.
- Studi napoletani* - 862.
- Studi senesi* - 127, 318, 816.
- Temi veneta*, Venezia - 40.
- Transactions of New-York Medic. Assoc.* - 827.
- Tribuna giudiziaria*, Napoli - 40, 191, 881.
- Tribunali*, Milano - 40.
- Umanitarian* - 475.
- Vierteljahreschrift f. gerichtl. Medizin* - 866.
- Vita internazionale*, Milano - 558.
- Zeitschrift des Bernischen Juristenverein* - 922.
- Zeitschrift für criminal-anthropologie*, Berlin (cessata) - 39, 277, 766.
- Zeitschrift f. die gesamte Sträfrechtswissenschaft*, Berlin - 11, 31, 40, 51, 53, 204, 251, 253, 254, 267, 268, 273, 274, 284, 336, 371, 422, 469, 609, 615, 656, 657, 701, 766, 767, 783, 791, 826, 829, 833, 834, 837, 856, 857, 887, 907, 908, 922, 926.
- Zeitschrift f. klinische Medizin*, Berlin - 898.
- Zeitschrift f. philos. u. philol. Kritik* - 349.
- Zeitschrift f. vergl. Rechtswissenschaft* - 531.
- Zukunft*, Berlin - 79.
- Westminster Review*, London - 575, 785.








---







## TAV. I



E. J. R. R. R. R.

Let  $D_{\text{max}}$  be the maximum degree of  $G$ . Then  $D_{\text{max}} \leq 2n$ .







REATI DENUNCIATI PER CUI SI PROVVIDE DAL P. M. E DAI PRETORI  
(per 100.000 ab.) TAV. II



# TEMPERATURA e PREZZI del FRUMENTO





Vol. 21°	FORNASARI DI VERCE. <b>La criminalità e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890.</b> — 1894, in-8° L.	6 —
» 22°	MINGAZZINI. <b>Il cervello in relazione con i fenomeni psichici.</b> — 1895, in-8° con introduzione del prof. G. SERGI e 43 figure . . . . . »	6 —
» 23°	FERRI. <b>L'omicidio nell'antropologia criminale.</b> — 1895, in-8°, 1 vol. ed atlante antropologico-statistico . . . »	30 —
» 24°	LOMBROSO. <b>L'uomo delinquente.</b> Vol. 3° e atlante. Non si vende separatamente. L'opera completa in 3 vol. e atlante . . . . . »	50 —
» 25°	FLORIAN e CAVAGLIERI. <b>I vagabondi.</b> Studio sociologico-giuridico. — Vol. 1° . . . . . »	10 —
» 26°	MARRO. <b>La pubertà nell'uomo e nella donna</b> . . . »	10 —
» 27°	FLORIAN e CAVAGLIERI. <b>I vagabondi.</b> — Vol. 2° . . . »	6 —
» 28°	REDA. <b>L'ideazione geniale.</b> A. Comte . . . . . »	5 —

**Serie 2<sup>a</sup>**

Vol. 1°	PUGLIA FERDINANDO. <b>Prolegomeni allo studio del diritto repressivo.</b> — Torino 1883, 1 vol. in-8° . . . . . L.	2 50
» 2°	FERRI ENRICO. <b>Socialismo e criminalità.</b> Appunti. — Torino 1883, 1 vol. in-8° (esaurito) in preparaz. la 2 <sup>a</sup> ediz.	
» 3°	SETTI AUGUSTO. <b>La forza irresistibile.</b> Studio. — Torino 1884, 1 vol. in-8° . . . . . »	2 —
» 4°	FERRI ENRICO. <b>L'omicidio-suicidio, Responsabilità giuridica.</b> — Torino 1895, 1 vol. in-8°, 4 <sup>a</sup> ediz. . . . . »	5 —
» 5°	COGLIOLO PIETRO. <b>Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato.</b> — Torino 1884, 1 vol. in-8° . . . . . »	4 —
» 6°	FIGURETTI G. e ZERBOGLIO A. <b>Su la legittima difesa.</b> Studio. — Torino 1894, 2 <sup>a</sup> edizione . . . . . »	2 50
» 7°	VARAGLIA S. e SILVA B. <b>Note anatomiche ed antropologiche sopra 60 crani e 42 encefali di donne criminali italiane.</b> — Torino 1886, 1 vol. in-8° . . . »	5 —
» 8°	TONNINI. <b>Le epilessie.</b> — Torino 1886, 1 vol. in-8° con 1 tavola (esaurito) (vedi 1 <sup>a</sup> serie n. 10).	
» 9°	CAMPILI. <b>Il grande ipnotismo e la suggestione ipnotica.</b> — Torino 1886, 1 vol. in-8° . . . . . »	3 50
» 10°	ALONGI. <b>La mafia.</b> — Torino 1886, 1 vol. in-8° . . . »	2 50
» 11°	GAROFALO. <b>Riparazione alle vittime del delitto.</b> — Torino 1887 . . . . . »	2 50
» 12°	CARNEVALE. <b>La questione della pena di morte.</b> — Torino 1888 . . . . . »	2 —
» 13°	ROSSI. <b>Studi sopra una centuria di criminali.</b> — Torino 1888, 1 vol. in-8° . . . . . »	5 —
» 14°	ALONGI. <b>La camorra.</b> — 1 vol. in-8° . . . . . »	4 —
» 15°	OTTOLENGHI. <b>Anomalie del campo visivo.</b> — 1 vol. in-8° »	4 —
» 16°	SIGHELE. <b>La folla delinquente.</b> — 1895, 1 vol. in-8°, 2 <sup>a</sup> ed. »	5 —



Vol. 17°	SIGHELE. <b>La coppia criminale.</b> — 1892 . . . . .	L. 3 50
» 18°	GURRIERI e FORNASARI. <b>I sensi e le anomalie somatiche nella donna normale e nella prostituta.</b> — 1892 »	1 50
» 19°	FERRERO. <b>I simboli.</b> — 1893 . . . . .	» 3 —
» 20°	ZERBOGLIO. <b>Della prescrizione penale.</b> — 1893 . . . . .	» 3 —
» 21°	FLORIAN. <b>La teoria psicologica della diffamazione</b> »	4 —
» 22°	SIGHELE. <b>La teoria positiva della complicità</b> . . . . .	» 4 —
» 23°	LOMBROSO. <b>Gli anarchici.</b> — Torino 1895, 2ª edizione con 3 tavole e 6 fig. . . . .	» 3 —
» 24°	ANFOSSO. <b>Il casellario giudiziario centrale.</b> — 1896, in-8° con figure e tavole . . . . .	» 3 —
» 25°	PATRIZI. <b>Saggio Psico-antropologico su G. Leopardi.</b> — 1896, 1 vol. in-8° con figure e tavole . . . . .	» 5 —
» 26°	COGNETTI DE MARTIIS. <b>Il marinaio epilettico e la delinquenza militare.</b> — 1896, 1 vol. in-8° . . . . .	» 3 —
» 27°	VIAZZI P. <b>Sui reati sessuali con prefazione di E. MORSELLI.</b> — 1896, in-8° . . . . .	» 5 —
» 28°	BONANNO G. <b>Il delinquente per passione</b> . . . . .	» 4 —
» 29°	RONCORONI L. <b>Genio e pazzia in Torquato Tasso</b> »	5 —
» 30°	NICEFORO. <b>Il gergo</b> . . . . .	» 4 —
» 31°	LESSONA. <b>I doveri del diritto giudiziario civile</b> . . . . .	» 2 50
» 32°	OTTOLENGHI e ROSSI. <b>Duecento criminali e prostitute studiati</b> . . . . .	» 5 —
» 33°	NICEFORO. <b>Criminali e degenerati nell'inferno dantesco</b> . . . . .	» 3 —
» 34°	ODDI. <b>L'inibizione</b> . . . . .	» 4 —
» 35°	ANTONINI e COGNETTI DE MARTIIS. <b>Vittorio Alfieri. Studi psicopatologici.</b> . . . . .	» 3 —
» 36°	LASCHI. <b>La delinquenza bancaria</b> . . . . .	» 3 —
» 37°	LEGGIARDI-LAURA. <b>Il delinquente nei "Promessi Sposi,"</b> »	1 50

**Serie 3ª**

Vol. 1°	DE KRAFFT-EBING R. <b>Le psicopatie sessuali con speciale considerazione alla inversione sessuale. Studio clinico-legale. Traduzione sulla seconda edizione tedesca dai dottori ENRICO STERZ e LUIGI WALDHART. Introduzione del Prof. CESARE LOMBROSO.</b> — Torino 1889, 1 vol. in-8°	L. 5 —
» 2°	DI MATTOS. <b>La pazzia in rapporto al delitto ed alla medicina legale.</b> — 1 vol. in-8° (traduz. dal portoghese) »	5 —
» 3°	DRAGO LUIGI. <b>I criminali-nati</b> (traduz. dallo spagnolo) »	3 50
» 4°	MENGER. <b>Il diritto civile e il proletariato</b> (traduz. dal tedesco). — 1894, in-8° . . . . .	» 4 50
» 5°	BACA e VERGARA. <b>Studi di antropologia criminale.</b> - Memoria premiata all'esposiz. di Chicago (traduz. dallo spagnolo). — 1894, in-8° . . . . .	» 2 50
» 6°	ORCHANSKY. <b>L'eredità nelle famiglie malate.</b> — in-8° »	3 —
» 7°	RAFFALOVICH. <b>L'uranismo, inversione sessuale congenita</b> »	2 50
» 8°	NORDAU M. <b>Degenerazione</b> (trad. dal tedesco), 2ª ediz. »	10 —
» 9°	SCHRENK-NOTZING. <b>La terapia suggestiva nelle psicopatie sessuali.</b> — 1 vol. in-8° . . . . .	» 6 —



